

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

---

DISCUSSIONI

---

LEGISLATURA XXVI

1<sup>a</sup> Sessione 1921-1923

---

VOLUME QUINTO

TORNATE DAL 12 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE 1923

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1923

## CLVIª TORNATA

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 1923

## Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Commemorazioni (dei senatori Cuzzi, Caruso, Bettoni, Caldesi, Currèno, Colonna Fabrizio, Bertesi, Saladini, Sandrelli, Foà, Zunino, Beccaria Incisa, Pareto, Asinari di Bernezzo, Apolloni; del deputato Girardini; degli ufficiali italiani uccisi a Giannina) . . . . .	pag. 5327
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5327
CORBINO, ministro dell'economia nazionale . . . . .	5336
DIAZ, ministro della guerra . . . . .	5335
Comunicazioni del Governo . . . . .	5327
Comunicazioni del Presidente . . . . .	5322
Congedi . . . . .	5321
Dimissioni (del senatore Cagni) . . . . .	5324
Disegni di legge (Presentazione di) . . . . .	5324
(Ritiro di) . . . . .	5323
Interpellanze (Annuncio di) . . . . .	5342
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	5342
(Risposta scritta ad) . . . . .	5345
(Svolgimento di):	
« Sulla sostituzione dell'elio all'idrogeno nei nostri dirigibili » . . . . .	5337
Oratori:	
FINZI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	5337
SACCHI . . . . .	5337
Messaggi (dal Presidente della Corte dei conti) . . . . .	5321
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5324, 5338
Uffici (Sorteggio degli) . . . . .	5338

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti, il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per l'interno.

PELLERANO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Conti di un mese; Zuccari di giorni 10. Se non si fanno osservazioni i congedi si ritengono accordati.

## Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di alcuni messaggi del Presidente della Corte dei conti, con i quali trasmette gli elenchi delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti dalla prima quindicina del mese di giugno 1923 alla seconda quindicina del mese di ottobre 1923.

PELLERANO, segretario, legge:

« Roma, li 27 giugno 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di giugno 1923.

« Il Presidente

« PEANO ».

« Roma, 4 agosto 1923

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1923.

« Roma, li 16 agosto 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di luglio 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, li 3 settembre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite alla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma 3 settembre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, 15 settembre 1923.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, 17 settembre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di settembre 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, 8 ottobre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1923.

« Il Presidente  
« PEANO ».

« Roma, 22 ottobre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1923.

« Il Presidente.  
« PEANO ».

« Roma, 6 novembre 1923.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di ottobre 1923.

« Il Presidente.  
« PEANO ».

#### Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellierano di dar lettura di due messaggi del Presidente del Consiglio dei ministri.

PELLIERANO, segretario, legge:

Roma, li 7 settembre 1923.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare la E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto del 2 corrente, ha nominato Ministri di Stato gli onorevoli senatori marchese avv. Camillo Garroni, conte avv. Teofilo Rossi, Umberto Cagni, ammiraglio in posizione ausiliaria.

« Con osservanza.

« Il Presidente del Consiglio dei ministri

« MUSSOLINI ».

« Roma, 25 settembre 1923.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare la E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto del 19 corrente, ha nominato Ministro di Stato S. E. l'onorevole senatore conte Giuseppe Volpi, Governatore della Tripolitania.

« Con osservanza.

« Il Presidente del Consiglio dei ministri

« MUSSOLINI ».

PRESIDENTE. Ho dato atto al Presidente del Consiglio di questi messaggi.

Durante le nostre vacanze i Senati francese e portoghese trasmisero un voto di simpatia al Senato italiano in occasione dell'eruzione dell'Etna.

Non mancai di pregare il Governo di rendersi interpreti presso quegli Alti Consessi dei nostri sentimenti di gratitudine per l'atto gentile. (*Approvazioni*).

#### Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura di alcuni messaggi dei ministri della marina e dei lavori pubblici.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 31 ottobre 1923.

« In relazione alla circolare 141-1-33 in data 26 settembre u. s. di Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio riguardante provvedimenti da sottoporre eventualmente a codesta Assemblea nella speciale sessione prefissata per la prima decade del prossimo novembre, ho l'onore di chiedere il ritiro, d'accordo con gli altri ministri interessati:

a) del disegno di legge n. 367 per la conversione in legge di due decreti concernenti le navi asilo;

b) del disegno di legge n. 575, per la conversione in legge dei Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1798 e 4 marzo 1923, n. 617, riguardanti rispettivamente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali della R. Marina e la composizione della Commissione suprema di avanzamento.

« Si allegano i rispettivi decreti autorizzanti al ritiro di tali disegni di legge.

« In sostituzione poi del citato disegno di legge n. 575, mi onoro di presentare a codesta Assemblea un nuovo progetto di conversione in legge sia dei citati decreti 1798 e 617, sia del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1715 che apporta aggiunte e varianti alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consuntivi della R. Marina.

« Unisco il relativo fascicolo.

« Il Ministro

« THAON DI REVEL ».

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno,

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri della pubblica istruzione e delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro ministro per la marina, di concerto con i ministri interessati, è autorizzato a ritirare dal Parlamento i disegni di legge:

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi asilo.

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di Patronato delle navi asilo presentato al Senato del Regno il 30 marzo 1922, stampato 367.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno,

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del nostro ministro per la marina di concerto col ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro ministro per la marina di concerto col ministro delle finanze è autorizzato a ritirare dal Parlamento il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1922, n. 1798, concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della Commissione suprema di avanzamento, presentato al Senato del Regno nella seduta del 13 maggio 1923, stampato numero 575.

Dato a Roma, 15 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

« Eccellenza,

« Con Regio decreto-legge 3. maggio 1923 n. 1285, che sarà presentato fra breve al Parlamento per la conversione in legge, sono state determinate le spese per opere straordinarie da eseguire fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28, comprese quelle per le quali era in corso la proposta di autorizzazione legislativa.

« In conseguenza, debitamente autorizzato col Regio decreto 10 settembre 1923, che accluso alla presente mi onoro presentare alla E. V. mi è d'uopo ritirare i disegni di legge che sono innanzi al Senato, riguardanti la ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio (n. 180) e le opere stradali straordinarie (n. 521).

« Con tutta osservanza.

« Il Ministro

« CARNAZZA ».

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno i seguenti disegni di legge:

N. 180. - Autorizzazione della spesa di L. 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio;

N. 521. - Autorizzazione della spesa di L. 50 milioni per opere stradali straordinarie.

Dato a Racconigi addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Parlamento Nazionale il seguente

disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1920-21. (Atti Senato n. 492).

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Messaggio

del ministro dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura di un messaggio del ministro dell'industria e commercio.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 26 luglio 1923.

« Ho l'onore di trasmettere l'acclusa relazione sull'attività svolta dall'Ente nazionale per le industrie turistiche nell'anno 1922 a norma del disposto dell'articolo 8 dello Statuto annesso alla legge 7 aprile 1921 n. 610.

« Il Ministro

« TEOFILO ROSSI ».

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cagni ha presentato le dimissioni da Commissario del Comitato talassografico italiano. In altra seduta si procederà alla votazione per la sua sostituzione.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante le ferie.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante le ferie.

PELLERANO, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE:

*Dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

Modificazioni alla legge elettorale politica (630);

Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 882, che modifica l'articolo 2 (2° capoverso) della legge 10 luglio 1910 n. 455, sugli ordini sanitari (641);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1215, autorizzante fino al 30 giugno 1923 la prosecuzione di lavori già approvati ed iniziati di ricerca, allacciamento ed utilizzazione di acque ad uso potabile in Sardegna (642);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea (662).

*Dal ministro dell'istruzione:*

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1138, relativo ai mutamenti di nome delle strade e piazze comunali (626);

Conversione in legge del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari (629).

*Dal ministro della giustizia:*

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione di registri di nascita, di matrimonio, e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei Comuni della Venezia (627);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1282, che autorizza le curie ad istituire casse di previdenza a favore degli avvocati e procuratori iscritti negli albi (628);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923 n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue (632).

*Dal ministro dell'economia nazionale:*

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921 n. 806, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali (631);

Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1923 n. 1428, che proroga la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 64 della legge 20 marzo 1913 n. 272, relativa alla negoziazione alle grida nelle borse del Regno (633);

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923 n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno (634);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1451 che estende agli impiegati dello Stato, con pensione insufficiente l'assegnazione degli alloggi cooperativi (635);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1450, che proroga i termini stabiliti degli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dell'art. 42 della legge stessa per la emanazione del testo unico della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti (636);

Conversione in legge del Regio decreto 16 luglio 1923, n. 1714 che reca una aggiunta all'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia (637).

*Dal ministro della marina:*

Conversione in legge dei Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1798 4 marzo 1923, n. 617, e 12 luglio 1923, n. 1715, che portano aggiunte e varianti al Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo ai corpi consultivi della Regia marina (638);

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili (643);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazioni al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali (644);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2056, che fissa le condizioni che possono essere imposte a società anonime acquirenti di navi dello Stato (645);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144 che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (646).

*Dal ministro delle poste e telegrafi:*

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940 che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'am-

ministrazione centrale nelle casse di risparmio postali (639);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917 che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima (640);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2221 che consente e regola la partecipazione dell'Italia alla costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali (659).

*Dal ministro dei lavori pubblici:*

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbone fossile (647);

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1923 n. 1287 recante modificazioni al Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523 circa il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime (648);

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1388, concernente proroga di termini per la concessione di contributi dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 (649);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1593 che reca provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari nei comuni colpiti dai terremoti (650);

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1544, che modifica il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con Decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (651);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1631, che disciplina le prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato (652);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1720 che dà esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Svizzera il 1º maggio 1923 per alcune deroghe temporanee agli articoli 10 e 12 della convenzione princi-

pale del 13 ottobre 1909 per la ferrovia del Gottardo (653);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939 riguardante la concessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore (654);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1634 riguardante l'esclusione dei territori di Castelmola dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche (655);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1858 che proroga il termine per la presentazione delle domande per concessione di aree fabbricabili e di sussidi per la ricostruzione di case nell'abitato di Sanfratello (Messina) (656);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1818 riguardante il trasporto a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra (657);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2046 recante norme complementari per l'esonero del personale addetto ai servizi pubblici in concessione (658).

*Dal ministro della guerra:*

Ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1552, relativa alla cessazione della carica di vescovo di campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari (660);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1923 n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare sino al 31 dicembre 1924 la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte di militari deceduti in guerra (661).

RELAZIONI:

Dalle Commissioni speciali per l'esame dei disegni di legge seguenti:

Modificazioni alla legge elettorale politica (630);

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 giugno 1921 n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali (631).

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il disegno n. 638 del Ministero della marina è stato

inviato allo stesso Ufficio centrale che esaminò il precedente disegno sullo stesso argomento e che i disegni di legge relativi alla riforma elettorale e alle tariffe doganali sono stati inviati all'esame di Commissioni speciali, da me nominate, in conformità al mandato avuto dal Senato.

Della Commissione per la riforma elettorale politica sono stati chiamati a far parte i senatori Agnetti, Bensa, Berenini, Berio, Bonicelli, Dallolio Alberto, D'Andrea, Greppi, Grosoli, Mosca, Pavia, Peano, Perla, Salata, Torrigiani Luigi.

Della Commissione per l'esame delle tariffe doganali sono stati chiamati a far parte i senatori Arlotta, Cassis, Conti, Del Carretto, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Loria, Luzzatti, Nava, Niccolini Pietro, Orlando, Pantaleoni, Pantano, Quartieri e Rebaudengo.

#### Comunicazioni

del Presidente del Consiglio dei Ministri.

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e interim degli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e interim degli affari esteri.* Ho l'onore di annunziare al Senato che con decreto del giorno 5 luglio 1923, i servizi degli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura industria commercio e lavoro sono stati riuniti in un unico Ministero denominato « Ministero dell'economia nazionale ».

Con Regio decreto 1 agosto 1923 l'onorevole prof. dott. Mario Orso Corbino, senatore del Regno, è stato nominato ministro segretario di Stato per l'economia nazionale; e con decreto dello stesso giorno il prof. dott. Arrigo Serpieri è stato nominato sottosegretario di Stato del detto Ministero. Infine con decreto 6 settembre 1923 è stato soppresso, con effetto dal 1° settembre il posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

Commemorazioni dei senatori: Cuzzi, Caruso, Bettoni, Caldesi, Curreno, Colonna Fabrizio, Bertesi, Saladini, Sandrelli, Foà, Zunino, Beccaria Incisa, Pareto, Asinari di Bernezzo, Apolloni; del deputato Girardini; degli ufficiali italiani uccisi a Giannina.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri.*)

Onorevoli Colleghi,

Durante la pausa dei nostri lavori abbiamo dovuto deplorare la perdita di ben quindici nostri carissimi colleghi. Io vi chiamo a commemorarli in un raccoglimento severo e lenne che è al tempo stesso omaggio alla memoria loro ed indice della maestà di questa eccelsa Assemblea.

L'istesso giorno in cui suspendevamo le nostre sedute, il 20 giugno, ci giungeva l'annunzio della fine del Senatore Giuseppe Cuzzi avvenuta in Pallanza dopo lunga e dolorosa infermità.

Egli era nato il 12 agosto 1839 a Sena Novarese e fin dai primi anni aveva rivelato bell'ingegno e volontà tenace. Compiuti onore i corsi di giurisprudenza si dedicò con passione allo studio dei problemi della regione e di essi venne subito acquistando profonda conoscenza sicchè alla loro risoluzione egli poté portare il più largo contributo.

E della vita locale divenne infatti gran parte. Così da un canto fu consigliere comunale di Pallanza dove ebbe soprattutto la sua residenza, consigliere poi e deputato provinciale per 26 anni fino al 1902, d'altro lato tenne in rose cariche speciali in provincia e fuori: Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Membro della Giunta Provinciale Amministrativa e del Consiglio Sanitario di Novara e in tutte spiegò opera efficace illuminata per la difesa dei reali interessi della sua amata terra.

L'istesso fervido contributo di operosità e fecondità portò nel Parlamento, e alla Camera Deputati dove, sincero liberale, sedette quale rappresentante del Collegio di Pallanza dal 1898 al 1909 per le Legislature 20, 21 e 22, più tardi al Senato dove entrò il 17 marzo 1912.

Di numerose Commissioni fu prezioso collaboratore e spesso relatore; e ai lavori parlamentari fu sempre assiduo prendendo parte alle più importanti discussioni soprattutto in materia di bilanci, di ferrovie, di legislazione sociale. Di lui ricorderò soprattutto la lucida relazione alla Camera elettiva sul disegno di legge sull'igiene e la sanità pubblica e qui da noi la lunga opera prestata nella Commissione delle petizioni.

Negli ultimi tempi il Senatore Cuzzi si era tolto dalla vita pubblica. La perdita del carissimo, valoroso tenente dei bersaglieri, caduto durante la guerra, sul Montenero, era troppo straziato l'animo dell'amato collega e la sua forte fibra fin d'allora ne fu profondamente scossa.

Oggi che egli scompare ne ricordiamo con vivo rimpianto la nobile figura e le preclare doti e ci inchiniamo dinanzi alla sua tomba, mentre mandiamo alla famiglia le nostre sentite espressioni di cordoglio. *(Bene)*.

Il 23 giugno scorso moriva in Comiso l'avvocato Raffaele Caruso. Nato in Palermo da famiglia comisana il 14 maggio 1841, passò quasi tutta la sua vita nella città dei suoi maggiori, ed al bene di essa dedicò intiera la sua lunga operosità. A 26 anni, da poco terminati gli studi legali, veniva dalla stima e dall'affetto dei concittadini, chiamato a sedere nel Consiglio comunale e tenne poi lungamente la carica di sindaco, acquistandosi tante benemerenzze, che il Consiglio comunale, nel 1878, lo dichiarava benemerito della città e decretava una medaglia d'oro.

Fu per quasi 50 anni interrottamente, fino al 1914, consigliere provinciale per il mandamento di Comiso al Consiglio provinciale di Siracusa: fu anche per vari anni deputato provinciale e per cinque volte venne eletto presidente del Consiglio provinciale, acquistandosi così degnamente il titolo alla nomina senatoria.

Nel 1870, quando non aveva ancora 30 anni, i concittadini lo designarono loro rappresentante in Parlamento, ma appunto per difetto di età non poté allora entrare alla Camera. Nella successiva 12<sup>a</sup> Legislatura, nel 1874, fu nuovamente eletto e poté esercitare il mandato, e nel marzo 1904 fu nominato senatore e fu subito attivo ai nostri lavori.

Uomo di grande saggezza, rettitudine e capacità, seppe mettere le sue qualità a servizio del proprio paese, e fu sempre primo là dove vi fosse da fare del bene o dare buon esempio. Basti ricordare l'opera da lui prestata in occasione del tremendo terremoto calabro-siculo, che gli valse il conferimento da parte del Governo del diploma con medaglia d'argento.

Una bella figura di cittadino e di amministratore pubblico è con lui scomparsa, che onorava l'Isola generosa. Vada alla sua memoria il nostro sincero rimpianto, ed alla sua famiglia l'espressione del nostro vivo rammarico. *(Bene)*.

Il 10 luglio, mentre, uscito da una lunga infermità, si accingeva a partire per Roma ad assumere un'alta carica che la fiducia del Governo gli aveva affidata, colpito da improvviso malore, si spegneva in Firenze il conte dott. Federico Bettoni. Era nato il 10 febbraio 1865 in Brescia, da antica nobilissima famiglia. Dotato di vivace intelligenza e di temperamento battagliero, sentì giovanissimo il fascino della politica, intesa come lotta per il bene del paese e non come soddisfazione d'interessi egoistici. Superando contrasti e resistenze non lievi dell'ambiente nel quale viveva, allievo spirituale e seguace fervido di Giuseppe Zanardelli, divenne prestissimo capo della coalizione democratica, e dopo essere stato presidente dell'Ospedale civile, divenne sindaco della sua città, portando nell'amministrazione civica quello spirito moderno e pratico che gli veniva dalla cospicua attività, già spesa in molteplici iniziative industriali. E nel suo non lungo sindacato si acquistò notevoli benemerenzze, dando, fra l'altro, massimo impulso all'esposizione del Castello che, grazie alla sua presidenza, riuscì ottimamente.

Aveva appena quarant'anni quando, il 4 marzo 1905, fu nominato senatore, e ben presto si fece notare per la sua multiforme intelligente attività, per il suo grande buon senso, uniti a profonda conoscenza ed esperienza economica e finanziaria, e divenne caro a noi tutti anche e soprattutto per la sua sorridente bontà, per la squisita signorilità di modi, per l'affabilità sincera ed affettuosa in ogni occa-

sione. Io l'ebbi collega carissimo nell'ufficio di Presidenza ed ho potuto apprezzare ancor più le doti del suo animo e del suo ingegno.

Rammentare la sua attività fra noi, significa ricordare tutto quanto di più importante fu fatto e discusso dal 1905 ad oggi.

Non vi fu discussione importante su qualunque argomento in cui egli non prendesse la parola utilmente: fu relatore di numerose leggi importanti e, membro dal 1910 della Commissione di Finanze di cui fu prima attivissimo segretario ed era adesso autorevole vice Presidente, fu relatore dotto e accurato d'importanti bilanci. Fra le molte altre cariche parlamentari da lui ricoperte, particolare rilievo ebbe quella di Commissario di vigilanza sul fondo dell'emigrazione, da lui ininterrottamente mantenuta dal 1907.

Mente acuta ed equilibrata, egli sempre propugnò strenuamente che due principi dovevano essere la base della politica economica italiana: l'adozione di una politica finanziaria che favorisca e non deprima l'iniziativa economica privata, ed una politica dell'emigrazione saggia e prudente, che favorisca le correnti migratorie frenandole e sorvegliandole e che sappia, attraverso i trattati di lavoro, garantire e tutelare i nostri emigranti nei paesi che li ospitano.

Patriota illuminato e convinto, fu uno dei fondatori del fascio parlamentare di difesa nazionale, e durante tutta la guerra fu l'anima delle opere di mobilitazione industriale in Brescia e presidente della locale Croce Rossa, curando amorosamente il buon funzionamento degli stabilimenti sanitari in zona di operazioni.

Il conte Bettoni aveva inoltre dato la sua opera fervida ed attivissima a molte iniziative private, acquistandosi grandi benemerienze anche nel campo della vita industriale e commerciale.

Il Senato ha visto con profondo cordoglio scomparire ancora nella pienezza delle forze e dell'ingegno, una così bella e nobile figura di cittadino, di parlamentare, di uomo d'azione e di pensiero, ed alla sua memoria reverente s'inchina. Vada alla sua nobile famiglia ed alla città natale l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

Il 3 agosto morì in Faenza, che gli aveva dato i natali il 13 febbraio 1848, l'avvocato Clemente Caldesi. Discendente d'una delle più nobili e antiche famiglie faentine, che aveva dato alle lotte del risorgimento nazionale patrioti e cospiratori, i quali soffrirono carcere ed esilio, aveva ereditato carattere battagliero ed austero, e il culto di due grandi ideali: la patria e la libertà. Entrò presto, prima ancora di laurearsi in legge, nella politica militante, dando impulso al partito democratico romagnolo, di cui doveva divenire uno dei capi, e ricoprendo ben presto cariche cospicue nell'Amministrazione locale, negli Istituti di pubblica beneficenza e in numerosi sodalizi della sua città: fu, fra l'altro, assessore comunale, consigliere provinciale e Presidente del Consiglio provinciale per parecchi anni.

Nel 1886, entrava alla Camera per la 16ª Legislatura, quale deputato per il Collegio unico di Ravenna che gli confermava il mandato anche nella Legislatura successiva. Dalla 18ª alla 21ª Legislatura rappresentò invece la nativa Faenza, militando sempre nel gruppo capitanato da Felice Cavallotti, di cui fu intimo amico e collaboratore. Fu deputato attivo e seppe guadagnarsi la simpatia anche degli avversari: fu eletto a far parte di numerose Commissioni e fu anche Presidente della Giunta delle elezioni.

Mutatesi le condizioni politiche della sua regione, egli, piuttosto che piegarsi a patteggiamenti, si ritirò senza rammarico dalla lotta. Il 4 marzo 1905 fu nominato senatore e fu assiduo ai nostri lavori, soprattutto nei primi anni, procacciandosi la stima di tutti i colleghi e fece parte anche d'importanti Commissioni.

Spirito ardente di patriota, pur avendo ormai la salute minata da un male inesorabile, si adoperò con entusiasmo, per quanto era in lui, a sostenere la causa della partecipazione dell'Italia alla guerra, e nel 1915, nella sua qualità di Presidente della locale sezione della Dante Alighieri, presentò al popolo di Faenza Cesare Battisti, venuto a rincorare e spronare all'azione; e già infermo, volle essere accompagnato a Roma per dare in quest'Aula, nella storica seduta del 21 maggio 1915, il suo voto favorevole al conferimento dei pieni poteri al Governo per la guerra nazionale. E durante questa dete, nonostante gli acciacchi, opera

attivissima al Comitato di preparazione civile, da lui presieduto.

L'ultima manifestazione della sua vita pubblica fu il discorso pronunziato ai suoi concittadini nei giorni gloriosi che succedettero a Vittorio Veneto.

Una bella tempra di cittadino e di patriota scompare con lui. Inchiniamoci reverenti alla sua memoria ed inviamo alla desolata famiglia l'espressione del nostro sincero cordoglio (*Bene*).

Il 4 agosto si spense in Narzole l'avvocato Giacomo Curreno. Nato in Torino il 15 febbraio 1858, compiuti con grande onore gli studi di giurisprudenza in quell'Università, esercitò con vivo successo l'avvocatura, distinguendosi per la dottrina e per la grande scrupolosità professionale. Procacciata stima e rinomanza, a 32 anni, per la XXI Legislatura, venne eletto deputato dal Collegio di Cherasco, che gli fu fedele per altre tre Legislature, dal 1900 al 1919; ed alla Camera seppe distinguersi sempre per la grande attività ed assiduità ai lavori legislativi, come per la dirittura ed onestà di carattere.

Fu anche esperto amministratore e dalla fiducia dei suoi conterranei venne chiamato a ricoprire molte cariche locali: fu consigliere provinciale di Cuneo, spiegando fervida operosità per il benessere della sua provincia, fu sindaco di Carrù, rivelando in tal carica grande integrità e capacità.

Il suo profondo spirito di disinteresse, il vivo amore alla sua terra, la cura assidua e vigile del benessere dei suoi concittadini, congiunti alla squisita semplicità di modi, all'esemplarità della vita privata e familiare, lo resero universalmente amato e rispettato. Modesto e austero fece sempre senza esibizionismi il suo dovere in ogni campo.

Nella guerra nazionale ebbe l'orgoglio e il dolore di perdere un figlio amatissimo sul campo dell'onore, e non è a dire quanto quella perdita crudele abbia contribuito a minare la sua salute.

Il 2 ottobre 1920 fu nominato senatore e fu assiduo ai nostri lavori.

Il Senato invia un mesto saluto alla memoria di Giacomo Curreno ed esprime alla desolata famiglia le proprie vivissime condoglianze (*Bene*).

L'8 agosto un gravissimo lutto ci ha colpito, giacché in quel giorno si spense in Roma, dopo lunghe sofferenze, stoicamente sopportate, il Principe Fabrizio Colonna, nostro amato Vice Presidente. La sua morte ci è stata tanto più dolorosa, in quanto la sua fibra fortissima pareva destinata a sfidare le infermità.

Era nato a Roma dalla nobilissima illustre famiglia, una fra le più antiche del mondo, il 28 marzo 1848, in quell'anno cioè che veramente inizia la storia del nostro riscatto nazionale.

Pur essendo figlio del principe Giovanni, assistente al soglio pontificio, Fabrizio Colonna sentì giovanissimo il richiamo della gran madre comune e passato all'ora ristretto confine, lasciava ancor giovinetto la sua città e la sua famiglia per servire nell'esercito italiano e fu allievo della Scuola militare da cui uscì brillante ufficiale nei Lancieri di Milano, e col suo reggimento ebbe la gioia di partecipare alla campagna del '70 e di entrare il 20 settembre in Roma, congiunta finalmente all'Italia. Nel 1880, già capitano e aiutante di campo del Duca Amedeo d'Aosta, lasciò il servizio attivo, ma fu sempre straordinariamente affezionato all'esercito e raggiunse il grado di maggior generale della riserva: con tale grado, nonostante l'età avanzata, volle prestare servizio durante la guerra, conseguendo la croce al merito di guerra, decorazione di cui, fra le moltissime di cui era insignito, andava singolarmente superbo.

Del suo altissimo patriottismo, del suo squisito senso del dovere, dette fino all'ultimo magnifiche prove; Presidente del Comitato per l'erezione del monumento ai Cavalieri d'Italia, spiegò opera attivissima e volle assistere alla inaugurazione in Torino, pronunziando un bellissimo discorso, semplice come tutto ciò che diceva, ma improntato ad elevatezza di sentimenti incomparabile. E dopo le fatiche di quella cerimonia volle partecipare alla inaugurazione del Cimitero di Redipuglia per recare il nostro saluto ai morti gloriosi. E quel viaggio faticoso gli fu fatale, poichè il male che doveva ucciderlo lo colpì appunto durante il ritorno. E così ei coronò degnamente una vita tutta ispirata all'amore ardente della patria cui aveva improntato anche la sua lunga opera parlamentare.

Nel 1882, per la XV Legislatura, fu eletto deputato per il 1° collegio di Roma, ed alla Camera s'impose per la sua assiduità e per i suoi discorsi improntati sempre a grande senno e lucidità.

Il 26 gennaio 1889, la nomina a senatore venne a ricompensare le sue grandi benemeritenze: ben presto l'alto intelletto, il tratto squisitamente signorile e cortese, il carattere generoso e fiero gli acquistarono le generali simpatie e in quell'anno stesso veniva eletto segretario dell'Ufficio di Presidenza: e dell'Ufficio di Presidenza era adesso il decano, non essendone mai più uscito: nel 1902 veniva eletto questore e dal 1918 era Vice Presidente; disimpegnando tali cariche con profondo zelo e con tatto squisito, congiunti ad uno scrupoloso senso di dignità.

Nell'adempimento dei suoi doveri di senatore fu di una scrupolosità pari all'operosità eletta: di moltissime leggi importanti fu relatore, specialmente riguardanti l'esercito e il diletto Lazio, e spessissimo la sua parola calma, misurata ed efficace suonò in quest'aula, fra la deferente attenzione dei colleghi. La unanime fiducia lo chiamò a far parte di commissioni importanti: dal 1900 era ininterrottamente membro indi Vice-presidente e Presidente della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori cui dette il prezioso contributo della sua lunga esperienza: ricoprì anche con molto zelo la carica di Presidente della Commissione Permanente d'accusa dell'Alta Corte.

E numerosissime altre cariche ei ricopriva, tutte disimpegnandole con ammirevole intelligenza e con signorile disinteresse ed attività: era fra l'altro Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Roma, membro del Comitato Centrale della Croce Rossa, membro della Giunta permanente della Consulta Araldica e Presidente della Commissione Araldica Romana.

La sua perdita è gravissimo lutto per il Senato, per Roma, per l'Italia.

Nella seduta del 5 luglio 1905 Fabrizio Colonna, commemorando il mio compianto genitore Vincenzo Tittoni, che da venti anni sedeva in Senato ed al quale egli era legato da affettuosa amicizia, concludeva con questa invocazione che io oggi ripeto per lui: *Onorate coloro che intensamente amarono la Patria!* (*Approvazioni*).

E noi mentre evochiamo qui la sua nobile figura, esempio a tutti di patriottismo e di carattere esprimiamo il vivo profondo nostro cordoglio all'illustre famiglia ed in particolare al fratello suo, nostro diletto collega, Prospero Colonna ed alla città di Roma. (*Vivissime approvazioni*).

Il 20 agosto morì in Carpi, dov'era nato il 23 gennaio 1851, Alfredo Bertesi. Egli fu mirabile esempio di quanto possa la volontà unita all'operosità. Figlio di poveri operai, ebbe una squallida giovinezza, e per vivere dovè adattarsi a mestieri umili. Ma, dotato di non comune ingegno e di ardente volontà di apprendere, seppe crearsi una modesta cultura, che gli anni e l'esperienza dovevano poi notevolmente arricchire, soprattutto in materia economica ed amministrativa.

Figlio del popolo, di cui conosceva tutti i dolori e le aspirazioni, divenne convinto e fervido sostenitore di un programma di redenzione morale e materiale dei lavoratori. Divenuto notissimo nel campo delle lotte e degli studi sociali, fu eletto nel 1895, per la 19ª legislatura, deputato di Carpi, e dalla sua città natale, che lo adorava, fu riconfermato fino al 1913, anno in cui, essendo uscito dal partito socialista ufficiale, per seguire Bissolati, fu eletto nel collegio di Pescarolo.

Alla Camera si fece notare, oltre che per la grande attività, per la grande competenza, serenità ed equità, e legò il suo nome a varie leggi sociali. Nel suo paese natìo ricoprì cospicue cariche e soprattutto fu l'anima di fiorenti organizzazioni economiche e di benefiche istituzioni di assistenza.

Il socialismo di Alfredo Bertesi, ispirato all'amore sincero del popolo, non fu mai anti nazionale. Ed ei ne dette una nuova prova, coll'aderire fieramente alla nostra entrata in guerra e col cooperare attivamente a mantenere alto lo spirito della disciplina e dell'amor di patria, sia nella popolazione civile come tra le truppe in trincea cui inviava, insieme a parole d'incitamento, danaro e indumenti.

Il 4 ottobre 1920 fu nominato senatore e fu assiduo ai nostri lavori, pur non trascurando le sue numerose iniziative. Fu anch'è per vario tempo, fino al 1921, direttore del *Secolo* e Presidente dell'Unione Editori di giornali dell'Alta Italia.

Scompare con lui una simpatica figura di instancabile lavoratore, di uomo politico onesto, di cittadino egregio e benemerito. Vada alla sua salma il nostro reverente saluto, alla sua famiglia l'espressione del nostro rammarico. (*Bene*).

Il 29 agosto dopo lunga malattia, spegnevasi in Cesena, dove era nato il 27 giugno 1846, il conte avvocato Saladino Saladini Pilastrini. Di ingegno versatile e di animo generoso ed entusiasta, dopo aver studiato legge, lettere e filosofia negli Atenei di Pisa e di Bologna, si arruolò nei cacciatori di Garibaldi con i quali fece la campagna del 1866 nel Trentino.

Cessata l'inafausta campagna, tornò nella sua Cesena e si dette con ardore e combattività alla lotta politica, militando nell'estrema ala del partito liberale. Acquistatasi fama e simpatie vivissime per l'acutezza della mente, la grande capacità amministrativa, la vasta coltura, congiunte a tatto squisito di vero gentiluomo, fu eletto dalla sua città deputato per la 13ª Legislatura nel 1873 e poi rieletto nella successiva: nella 15ª fu tra i rappresentanti del Collegio unico della provincia di Forlì.

Fu deputato attivo e ascoltato, partecipò assiduamente ai lavori della Camera, interessandosi soprattutto alle questioni di politica interna, in cui pronunziò memorabili discorsi d'opposizione. Venuti al potere Governi più consoni alle sue idee, la loro fiducia lo chiamò a reggere importanti Prefetture, tra cui quelle di Livorno, Padova e Messina, in cui rese importanti servizi, in momenti assai difficili.

Lasciata la carriera amministrativa il 26 gennaio 1889 fu nominato senatore e partecipò assiduamente ai nostri lavori, fino a quando le malferme condizioni di sua salute lo costrinsero, con sue grande rammarico, a starne quasi sempre lontano.

Fu anche dalla fiducia illimitata dei suoi concittadini chiamato a reggere le sorti dell'Amministrazione civica, in tempi invero tristissimi a causa degli sperperi che del denaro pubblico erano stati fatti e la sua saggia e serena opera finanziaria seppe in breve tempo restaurare il bilancio comunale, fra il plauso unanime della cittadinanza. Fu anche benemerito ed attivo presidente di istituzioni e sodalizi alla cui prosperità contribuì notevolmente.

Nè le molteplici cure gli fecero trascurare gli studi severi: poeta geniale e letterato coltissimo, pubblicò lavori pregevoli, novella testimonianza della grande versatilità del suo ingegno.

La sua morte è una perdita invero dolorosa per la generosa terra di Romagna.

Inchiniamoci mestamente sulla sua tomba ed inviamo alla desolata famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Bene*).

Salutiamo reverenti la memoria del senatore Carlo Sandrelli spentosi improvvisamente in Roma il 10 settembre, in età avanzata, ma ancora nel pieno vigore delle forze.

Nato ad Arezzo il 29 luglio 1847, si dette con amore agli studi di giurisprudenza, e, laureatosi a Pisa nel 1868, nell'istesso anno entrava nella carriera giudiziaria. L'ingegno forte e la solida preparazione che con volontà tenace veniva formandosi lo fecero ben presto emergere, sicchè, Sostituto procuratore del Re nel 1878 e Consigliere d'appello nel 1892, passava tre anni dopo nell'Avvocatura erariale col grado di Sostituto avvocato generale e nel 1898 veniva nominato consigliere di Stato. Nè qui la sua ascesa si fermava, chè nel 1917 gli veniva conferita l'alta carica di Presidente della 4ª Sezione, carica che tenne con sommo onore fino a pochi mesi or sono, quando fu collocato a riposo per aver raggiunto i limiti di età, ottenendo il grado di Presidente onorario del Consiglio di Stato.

Carlo Sandrelli fu giurista insigne. E come magistrato e come difensore della pubblica amministrazione e come consigliere di Stato egli lasciò della sua opera vasta orma e ben si può dire di lui che degnamente ha contribuito a mantenere alte le tradizioni del nostro massimo Consesso di giustizia amministrativa.

Di Carlo Sandrelli è ben nota l'obiettività e la diligenza nello studio delle questioni, la rettitudine che ogni suo atto animava.

Egli era nostro collega dal 3 giugno 1911 ed anche in Senato, partecipando attivamente ai nostri lavori, portò un contributo di saggezza e di operosità e fu membro autorevolissimo della Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia cui prestò fino a pochissimo tempo fa larga ed apprezzata opera.

Alle alte qualità dell'intelletto e del carattere Carlo Sandrelli aggiungeva una modestia senza pari, la modestia degli spiriti superiori che ogni onore gli fece schivare, sì che recentemente, quando il Consiglio comunale di Arezzo gli decretò per le sue alte benemerenze una medaglia d'oro, a stento egli consentì che questa gli venisse offerta in una privatissima riunione e senza pompa alcuna.

Il senatore Carlo Sandrelli scompare lasciando un senso di profonda mestizia in noi che avevamo per lui la più viva simpatia e la più alta stima. Rivolghiamo un memore e dolente pensiero all'illustre collega scomparso e mandiamo alla famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio (*Bene*).

La morte inesorabile, ci tolse il 6 ottobre, in Torino, il senatore Pio Foà, onore della scienza medica.

Nato egli era a Sabbioneta il 29 gennaio 1848, ed educato a severi principi e al culto della Patria, come a 18 anni correva volontario fra i garibaldini a Bezzecca, così negli studi veniva nutrendosi di forte preparazione.

Laureatosi in medicina a Pavia, si perfezionò all'estero negli studi di anatomia e patologia e giovanissimo salì alla cattedra prima nella Università di Modena e poi in quella di Torino. Le solenni onoranze che pochi mesi or sono in occasione del compimento del 40° anno dell'insegnamento gli erano state rese con la partecipazione del Governo, dei colleghi, dei maggiori Istituti scientifici ed Accademie, sono la prova migliore della importanza dell'opera da lui svolta nella scienza e nella scuola.

Nel campo della scienza medica la fama di Pio Foà superò di molto i confini dell'Italia. I risultati che egli ottenne negli studi batteriologici come nel campo sperimentale legano il suo nome ai progressi più notevoli nella medicina e le sue poderose e innumerevoli pubblicazioni, di cui ricordo qui il « Trattato di anatomia patologica » da lui diretto ed in parte scritto, stanno ad attestare l'acutezza dell'ingegno, la larghezza delle vedute, la mirabile facoltà di sintesi e di assimilazione, come la sua partecipazione a numerose Accademie — era fra l'altro membro dell'Accademia dei Lincei e della Reale Accademia delle

Scienze di Torino — sta a dimostrare in quale altissima considerazione egli fosse tenuto.

Nella Scuola Pio Foà fu il Maestro; e seppe trasfondere l'amore della scienza nei suoi discepoli di cui era l'amico e che seguiva con paterno affetto anche dopo che avevano lasciato l'Università.

Della competenza profonda delle discipline mediche si valse per affrontare con piena coscienza e con fede i più gravi problemi di medicina sociale e fu un apostolo della difesa contro le malattie sessuali, la tubercolosi, il cancro, come, persuaso essere la moralità la migliore medicina dei popoli, si preoccupò profondamente del problema dell'educazione della gioventù, cui molto giovò nella sua carica di Presidente dell'Istituto di magistero per l'educazione fisica. Non è possibile qui accennare a tutte le iniziative di pubblico bene da lui promosse con grande altruismo e rara abnegazione.

Più volte consigliere comunale e poi assessore per l'igiene a Torino dette uno sviluppo magnifico alla riorganizzazione dei servizi sanitari; nominato senatore il 3 giugno 1908, nella sua attiva partecipazione ai nostri lavori fu sempre strenuo assertore dei più importanti problemi di politica sanitaria e sociale.

In quest'ultimo periodo, lasciato l'insegnamento universitario, con maggior lena egli era per dedicarsi alle opere di civismo e ne è prova il contributo prezioso che si accingeva a dare alla Commissione Internazionale di difesa contro il cancro; ma la morte improvvisamente ci ha strappato il collega insigne.

Con Pio Foà scompare uno spirito eletto, un cittadino esemplare, uno scienziato illustre.

Il Senato sente tutta la gravità della perdita e s'inchina reverente davanti alla tomba del collega scomparso mentre esprime alla famiglia, tanto duramente provata, il suo profondo cordoglio. (*Bene*).

L'8 ottobre si è spento il senatore Paolo Zunino in Rapallo, dove ebbe i natali il 2 luglio 1848.

Compiuti nell'Università di Genova gli studi di giurisprudenza, egli si dette anzitutto all'esercizio della professione di avvocato e presto si distinse per acume di intelletto e profondità di coltura, in materia civile e in materia am-

ministrativa. La sua competenza e il grande affetto, che nutriva per la sua regione, ai problemi locali gli fecero poi prendere il più vivo interesse; e della vita pubblica della sua regione non tardò a divenire gran parte.

Fin dal 1889 entrava nel Consiglio provinciale di Genova e poco dopo ne veniva nominato segretario e nel 1895 deputato provinciale. Dell'opera preziosa che egli svolse nell'interesse della regione portando un largo contributo nell'organizzazione dei servizi locali, sono prova la carica di presidente della Deputazione provinciale che egli tenne per 16 anni dal 1903 al 1918 e quella successiva di presidente del Consiglio stesso che per ben sei volte gli fu confermata e che occupò fino a pochi mesi addietro quando ragioni di salute lo costrinsero a lasciarla.

Circondato com'era dalle universali simpatie, fu consigliere comunale di Rapallo, e poi di Genova dal 1907 al 1910 e amministratore saggio ed accorto delle più importanti Opere pie locali, presidente fra l'altro dell'Ospizio per l'infanzia abbandonata. E a numerose cariche pubbliche dedicò altresì la sua sagace attività, e fu anche vice presidente del consorzio autonomo del porto di Genova.

Dopo la Conferenza internazionale economica di Genova dell'anno decorso, egli, che aveva validamente contribuito all'organizzazione dei relativi servizi, fu nominato l'11 giugno senatore del Regno, ma la tarda età e la salute scossa dalla sua vita d'intenso lavoro, gli impedirono di partecipare alle nostre discussioni.

Paolo Zunino aveva un animo buono, era di una semplicità e modestia non comune e la sua vita fu un modello di integrità e di attaccamento al bene del Paese.

Noi dolenti ci inchiniamo dinanzi alla tomba del compianto collega ed esprimiamo alla famiglia tutto il nostro cordoglio. *(Bene)*.

Il giorno 10 scorso è morto in Torino il nobile Emanuele Beccaria Incisa, nato di antica famiglia piemontese a Nizza Marittima il 23 maggio 1848. A 19 anni si laureò in legge nell'Università di Torino e subito dopo, vinto il concorso di addetto di Legazione, entrò nella diplomazia, passando successivamente in varie capitali e disimpegnando con onore speciali mansioni affidategli dal Governo: fu così se-

gretario delle Conferenze preliminari pel Trattato di Commercio con la Francia in Roma nel 1881; e delegato nella Convenzione Italo-Svizzera sulla proprietà delle opere letterarie ed artistiche nel 1886. Nel 1892, promosso Consigliere di Legazione, resse l'Ambasciata di Berlino e poi nel 1895 fu nominato Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario a Bukarest ed a Bruxelles, dove rimase anche dopo il suo collocamento a riposo avvenuto nel 1911.

Il 3 giugno dello stesso anno fu nominato senatore, ma, avendo mantenuto la sua residenza all'estero, non poté partecipare che raramente ai nostri lavori.

Vada alla Sua memoria il nostro commosso saluto ed alla famiglia l'espressione del nostro rammarico. *(Bene)*.

Non è nelle consuetudini del Senato di commemorare i senatori che non furono ammessi nell'esercizio delle loro funzioni, mediante la prestazione del giuramento.

Tuttavia io non posso fare a meno di ricordare con animo commosso *Vilfredo Pareto*, l'illustre sociologo ed economista, e *Vittorio Asinari di Bernezzo*, il valoroso soldato.

La morte li colse prima che varcassero la soglia del Senato del quale sarebbero stati ornamento e decoro. *(Bene)*.

*Adolfo Apolloni*, in una lettera a me diretta, espresse il suo fermo volere che la sua dipartita non fosse commemorata. M'inchino mestamente dinanzi alla ultima volontà del cittadino integerrimo, dell'artista illustre, dell'amico dilettezzissimo. *(Bene)*.

Onorevoli colleghi,

Un grave lutto ha colpito anche l'altro ramo del Parlamento. Una violenta malattia ha spezzato il 20 ottobre in Tricesimo la nobile esistenza dell'onorevole deputato *Giuseppe Girardini*, che in momenti assai difficili, meritatamente fu chiamato al Governo, prima a dirigere il Ministero dell'assistenza militare nel gabinetto Orlando, poi il Ministero delle colonie nel gabinetto Bonomi.

*Giuseppe Girardini* fu soprattutto un'ardente figura di patriota. Nobile figlio del Veneto egli visse come pochi il tormento dell'attesa per la

redenzione delle nostre terre ancora disgiunte dalla madre patria e mirabile fu l'opera materiale e morale che egli prestò durante la guerra per organizzare la resistenza e lenire i dolori dei profughi del Veneto invaso e martoriato.

Noi dolenti salutiamo la sua cara memoria esprimendo alla famiglia il nostro vivo rammarico. (*Bene*).

Il Senato partecipò già alle pubbliche solennità per gli ufficiali italiani massacrati nei pressi di Giannina. Ad essi credo di dover dedicare ancora in nome Vostro una parola affettuosa la quale valga a confermare che la Patria onora ed onorerà sempre quei figli che, servendola, muoiono col suo nome sulle labbra e con la sua immagine nel cuore. (*Applausi*).

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Onorevoli Colleghi. Il 1° dello scorso settembre si spegneva serenamente a Torino il generale conte Vittorio Asinari di Bernezzo, « il prode soldato che — come ebbe a dire il Capo del Governo — fu assertore in tempi avversi degli imprescrittibili diritti della Nazione italiana » e come tale fu chiamato, nel marzo di quest'anno, dal Governo nazionale, alla solenne dignità del Senato, insieme ad un gruppo di irredenti tenaci e di precursori fervidi della nostra guerra di liberazione.

Il commemorare oggi la triste dipartita di questa purissima figura di italiano, ricordandone la luminosa vita di fiero soldato, significa, onorevoli Colleghi, ricondurre la riverente nostra memoria a lotte lontane, a turbinose passioni, a battaglie memorande del nostro Risorgimento e giungere — in una vicenda alterna di ombre e di luci, di speranze e di sconforto, di depressioni e di trionfanti affermazioni di coscienza nazionale — a questo periodo di fecondo rinnovamento italico che trova la Patria nostra una nei riconquistati confini, ed una e concorde nella fede e nelle speranze.

Poichè ben può dirsi che, dai giorni fortunosi in cui l'ardente ufficiale delle Guide com-

batteva eroicamente sul campo di Custoza al compiersi vittorioso di quella guerra redentrice che era stata la fremente passione di tutta la sua vita, non vi sia stato espressivo evento di pace e di guerra della Nazione al quale Vittorio Asinari di Bernezzo non abbia legato il ricordo di una limpida e vibrante personalità di soldato e di patriota.

Piemontese per nascita, per quanto appartenesse al ramo emiliano della grande famiglia patrizia degli Asinari, egli formò la propria educazione spirituale e temprò il saldo cuore alle tradizioni di gloria e di patriottismo della sua stirpe di soldati.

Iniziatosi con ardente fervore alla vita delle armi, già nel '60 e nel '61 partecipava come sottotenente di cavalleria alla campagna di Ancona e della bassa Italia, ed il 24 giugno del '66 — nella fatale Custoza — lanciandosi da prode alla testa dei suoi cavalieri in una carica eroica che salvò la bandiera di un reggimento, rimaneva come morto sul campo e come morto poco mancò che i nemici non lo gettassero in una fossa di calce. Ma poichè in quel momento supremo sembrò ai suoi seppellitori che egli avesse ancora un palpito di vita, fu condotto prigioniero in un ospedale ove la fibra ferrea e l'anima fiera ebbero ragione della morte, e d'onde egli fu poi restituito al suo Esercito con le carni segnate dalle ferite gloriose e col cuore ancor più temprato alla speranza della lotta liberatrice.

E per tutta la raccolta e fremente vita di soldato, tale speranza fu per lui incitamento costante e fede fervorosa, che lo fece apostolo convinto di una tenace preparazione dell'anima militare per l'ora immane della riscossa.

Sicchè un giorno, in cui più dolente che mai il fiero generale sentì la lontana voce di Trento e di Trieste, il suo impeto di erompente passione ispirò l'accorata musa di Giovanni Pascoli in versi memorandi che esaltavano le frementi speranze dei fratelli irredenti e della generosa gioventù d'Italia.

E la sua voce fremente di riscossa si levava ancora nel giorno in cui l'Italia scendeva finalmente in campo per la conquista dei suoi destini: e pur grave di anni l'animoso soldato reclamava allora che alla sua fede fosse dato in premio un compito da assolvere nella guerra

redentrico che la sua anima veggente aveva sì a lungo invocata.

Così le giornate fortunate della nostra guerra lo trovarono con inesausto fervore al comando del Corpo d'armata di Ancona, e quando la più fulgente e meritata vittoria condusse le nostre gloriose bandiere sulle terre irredente che avevano avuto tutti i palpiti del suo cuore generoso, egli volle chiudere la sua grande giornata di soldato ritraendosi nella religione dei ricordi a riordinare nel meraviglioso Museo dell'Armeria Reale di Torino tutti i cimeli delle glorie militari piemontesi.

E certo in quell'ambiente che doveva far rivivere nel suo gran cuore di patriota tutta la fremente poesia di armi e di speranza nutrita dai più lontani giorni della giovinezza, egli dovette cercare conforto alle giornate grigie, che, pur dopo la più grande vittoria, scorsero tristi per la nostra Patria.

Ma quando il destino volle che anche quell'oscuro periodo fosse cancellato da una fremente riscossa delle più sane energie nazionali, che nel nome e nel ricordo della vittoria tracciavano nuove e più alte mete alla Patria, l'Uomo che tal riscossa aveva guidato e condotto a travolgente compimento — il Capo del Governo nazionale — chiamava al solenne onore del Senato la veneranda vecchiezza di Vittorio Asinari di Bernezzo ed a lui, che tutta la pura e fulgida vita aveva tessuto di speranze e di fede per la liberazione dei fratelli oppressi, metteva accanto gli irredenti generosi che la passione della lor terra avevano sì a lungo tenuta accesa tra noi.

Atto altamente ispirato, omaggio solenne che la feconda giovinezza rinnovellatrice delle fortune d'Italia rendeva al puro soldato di una generazione di forti e di puri che ancora oggi è qui in Senato rappresentata, onorevoli Colleghi, da venerande figure che l'Italia riconoscente ama ed onora. (*Approvazioni*).

Sembrò allora invero che Egli avesse assolto il suo compito e che nulla potesse più serbare il destino alla sua anima generosa.

E così con la visione luminosa di una Patria libera e grande come l'aveva vagheggiata nel fervore della lontana giovinezza, questo soldato purissimo d'Italia è sceso serenamente nella tomba.

Alla sua memoria il riconoscente e solenne saluto del Governo, della Nazione e dell'Esercito! (*Vicissimi applausi*).

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Voi avete ascoltato, onorevoli senatori, nell'alta parola del nostro illustre Presidente, la rievocazione della vita, delle benemerenze, dell'opera tutta, che fu svolta dai compianti colleghi che abbiamo perduto.

Al rimpianto del Senato il Governo unisce l'espressione del suo omaggio riverente e si associa alla proposta di inviare vive condoglianze alle famiglie e alle città natali degli scomparsi. Tutte le forme di attività più nobili del pensiero e dell'azione sono rappresentate nell'elenco dei colleghi che oggi commemoriamo; dall'azione politica e amministrativa di Cuzzi, Caruso, Bettoni, Caldesi, Curreno, Saladini, Zunino, all'attività artistica e amministrativa di Apolloni, a quella giuridica di Sandrelli e diplomatica di Beccaria Incisa e infine alla gloria scientifica di Foà, patologo e maestro del più grande valore, di Vilfredo Pareto, uno di quegli ingegni potenti che a intervalli la nostra razza sa creare per rinverdire la tradizione dell'antica luce irradiata per millenni dall'Italia nel mondo.

Ma due altri nomi mi piace richiamare e associare in questo momento: Fabrizio Colonna e Alfredo Bertesi; l'uno forte germoglio di famiglia illustre nei secoli, l'altro modesto figlio del popolo, che del lavoro conobbe con personale esperienza le asprezze e la dignità.

L'aula senatoria ritrovò nel grande patrizio e nel modesto lavoratore il sentimento comune: l'amore per la Patria. Per l'Italia l'uno abbandonò i fastigi di una corte ultra-secolare e mondiale, all'Italia dedicò l'altro le sue cure più ardenti per sostenere la fede e la resistenza del popolo durante la grande guerra, della quale aveva sentita la storica necessità.

Egli ben sapeva che nel dilagare degli odi e degli egoismi internazionali, la sorte del popolo è inseparabile dal destino e dalla grandezza della Nazione; e che per la umiliazione della Patria i ricchi possono anche conservare le loro fortune, ma il popolo muore (*Approvazioni*).

## Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Sechi al Governo per sapere se e quali pratiche siano in corso per sostituire nei nostri dirigibili l'elio all'idrogeno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario per gli interni per rispondere a questa interrogazione.

FINZI, *sottosegretario per gli interni*. L'onorevole Sechi ha interrogato il Governo per sapere se e quali pratiche siano in corso per sostituire nei nostri dirigibili l'elio all'idrogeno. Posso rispondere all'onorevole interrogante che il Commissariato per l'aeronautica, fino dai primi giorni della sua esistenza, si è preoccupato della sostituzione dell'elio all'idrogeno nel gonfiamento dei dirigibili e dei palloni sferici. Si deve dire subito che l'unica esperienza pratica è quella degli Stati Uniti e non è incoraggiante. Malgrado che colà si siano trovate enormi sorgenti di questo gas, che potrebbero dare dieci milioni di metri cubi di elio, e malgrado si sia fatto un impianto costato otto milioni di dollari, vale a dire tutto ciò che l'Italia ha disponibile per le spese aeronautiche, il quantitativo di elio estratto non supera i 70 mila metri cubi ed è costato un lavoro di cinque anni. Il costo di estrazione è superiore alle 100 lire al metro cubo di spesa viva, senza tener conto degli ammortamenti degli impianti; già oggi negli Stati Uniti si parla di rifare gli impianti per applicarvi sistemi più economici. Inoltre, poichè le sorgenti di gas si esauriscono, tra venti anni le stesse sorgenti americane saranno esauste e quindi inutili.

In Italia il problema è molto più difficile: si può dire che le difficoltà pratiche sono quasi insormontabili. Finora è stato possibile trovare piccole tracce di elio nei soffioni boraciferi della Toscana; anche ammesso che con una serie di impianti costosi si riuscisse ad estrarre tutto l'elio ivi contenuto, non si giungerebbe a 40 mila metri cubi all'anno, il minimo sufficiente per un dirigibile di piccola cubatura, anche a prescindere dal fatto che per i dirigibili si vanno affermando le grandi cubature.

Inoltre, l'esercizio riuscirebbe talmente costoso da divenire proibitivo, perchè oltre alle perdite di gas per osmosi si andrebbe incontro

alle altre perdite dovute alla manovra delle valvole e alla compensazione del peso che si perde a causa del consumo della benzina. Ad evitare questo danno, si potrebbe ricorrere alla condensazione dei gas di scarico, ma anche per questa operazione si hanno fino ad oggi dei semplici tentativi e gli esperimenti fatti non danno adito alle migliori speranze.

Riassumendo, il Commissariato aeronautico si limiterà ad osservare l'impiego pratico dell'elio negli Stati Uniti, impiego che è limitato al gonfiamento di un dirigibile di 5 mila metri cubi per pochissimi giorni, per non perdere il preziosissimo gas.

Il Governo non ritiene, almeno fino al giorno di oggi, cosa utile fare assegnazioni speciali in bilancio per ricerche di questo genere in Italia, perchè il risultato pratico sarebbe nullo.

È bene ricordare all'onorevole interrogante che le grandi catastrofi aeree più recenti, nel campo del più leggero, quella dell'R 30 in Inghilterra e l'altra del « Roma » negli Stati Uniti, dirigibile ceduto all'America dall'Italia, sarebbero avvenute lo stesso se invece dell'idrogeno si fosse impiegato l'elio, perchè tutti i sinistri non avvennero quasi mai a causa di incendio, ma per incidenti dovuti a cause generali, ed anche in tempo di guerra non superarono il 25 per cento quelli dovuti ad incendio.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che il Commissariato dell'aeronautica, il quale nulla trascura per portare in piena efficienza, e nel campo del più pesante e in quello del più leggero, l'aeronautica italiana fino a raggiungere quello stadio che sia sufficiente a garantire la sicurezza della Nazione, non tralascierà assolutamente di prendere esempio da ciò che si fa all'estero ed eventualmente di portare a fondo esperimenti in Italia, in migliori condizioni, alla ricerca di fonti di gas che è sperabile di trovare in base a nuovi sistemi di estrazione.

SECHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Ringrazio l'on. Vice commissario generale per l'aeronautica dell'esauriente risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione, con la quale ho creduto utile far presente una questione che a mio avviso ha una rilevante importanza nei riguardi dell'efficienza aeronautica: convengo pienamente nelle cose da

lui dette, alcune delle quali ignoravo, e forse se le avessi sapute così particolareggiatamente, non avrei presentata l'interrogazione.

Non credo però sia stato male, che in questa Alta Assemblea, la quale tanto interesse porta a tutti i problemi che riguardano la preparazione militare della Patria, si sia discusso di questo argomento e che il Governo abbia espresso criteri nei quali in massima concordo, e dato affidamenti di cui ben volentieri prendo atto.

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore Boselli di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**BOSELLI.** A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile, di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Boselli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Sorteggio degli Uffici.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere al sorteggio degli Uffici.

**DE NOVELLIS, segretario,** procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che risultano così costituiti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Tomaso  
Badoglio  
Bollati  
Bombrini  
Botterini  
Cagnetta  
Cagni  
Campello

Carissimo  
Chiappelli  
Cipelli  
Clemente  
Cocchia  
Conci  
Corbino  
Credaro  
De Bono  
De Marinis  
Di Robilant  
Dorigo  
Ellero  
Fano  
Fili Astolfone  
Fortunato  
Fradeletto  
Giaccone  
Greppi  
Hortis  
Imperiali  
Lustig  
Luzzatti  
Malfatti  
Marescalchi Gravina  
Martinez  
Mazza  
Mengarini  
Molmenti  
Mosca  
Pantaleoni  
Pascale  
Paulucci di Calboli  
Pecori Giraldi  
Pelloux  
Persico  
Pestalozza  
Pigorini  
Pincherle  
Pitacco  
Rampoldi  
Ridola  
Sanjust di Teulada  
Sanminiatielli  
Scaduto  
Sili  
Tassoni  
Vanni  
Vicini  
Vigoni  
Zupelli

## UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Abbate

Arlotta

Barzilai

Beneventano

Bennati

Boni

Borea d'Olmo

Borsarelli

Brusati Ugo

Cannavina

Capece Minutolo

Cardarelli

Cassis

Cefaly

Cippico

Cusani-Visconti

Dallolio Alfredo

De Blasio

Della Torre

De Novellis

Di Rovasenda

Di Vico

Fabri

Faldella

Figoli

Frassati

Gallini

Ghiglianovich

Grosoli

Libertini

Malaspina

Marcora

Mattioli-Pasqualini

Mayer

Mazziotti

Mortara

Mosconi

Niccolini Eugenio

Pellerano

Pianigiani

Piccoli

Pirelli

Porro

Queirolo

Rajna

Rattone

Rizzetti

Rolandi-Ricci

San Martino di Valperga

Santucci

Schanzer

Scherillo

Sormani

Supino

Tamassia

Valerio

Wollemborg

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Adamoli

Albricci

Amero d'Aste

Badaloni

Bergamasco

Bonin Longare

Brusati Roberto

Capaldo

Catellani

Cavalli

Civelli

Coffari

Colonna

Conti

De Amicis Mansueto

Del Carretto

De Riseis

De Seta

Di Brazza

Fadda

Francica Nava

Frascara

Gallina

Gavazzi

Gentile

Giardino

Gioppi

Giordano-Apostoli

Golgi

Guala

Lusignoli

Malvezzi

Mangiagalli

Marconi

Marsaglia

Martini

Montresor

Morello

Paternò  
 Pini  
 Placido  
 Plutino  
 Podestà  
 Poggi  
 Pullè  
 Quarta  
 Reynaudi  
 Ricci  
 Schupfer  
 Scialoja  
 Sinibaldi  
 Suardi  
 Tanari  
 Torraca  
 Torrigiani Luigi  
 Vigliani  
 Volterra

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Filiberto.  
 Albertoni  
 Artom  
 Aula  
 Auteri Berretta  
 Battaglieri  
 Beria d'Argentina  
 Bertetti  
 Bianchi Riccardo  
 Bocconi  
 Bonazzi  
 Calabria  
 Casati  
 Cirmeni  
 Cocuzza  
 De Amicis Tommaso  
 Del Bono  
 Del Giudice  
 De Lorenzo  
 Di Frasso  
 Di Saluzzo  
 D' Ovidio Enrico  
 Einaudi  
 Ferrero di Cambiano  
 Ferri  
 Fracassi  
 Fratellini  
 Frola  
 Garofalo

Grippo  
 Grossich  
 Gualterio  
 Lagasi  
 Loria  
 Malagodi  
 Marciano  
 Mazzoni  
 Millo  
 Oliveri  
 Pais  
 Petitti di Roreto  
 Polacco  
 Presbitero  
 Rebaudengo  
 Ricci Federico  
 Romeo delle Torrazze  
 Rota  
 Salvago Raggi  
 Sechi  
 Sforza  
 Soderini  
 Spirito  
 Stoppato  
 Tecchio  
 Tivaroni  
 Torrigiani Filippo  
 Valvassori Peroni  
 Venosta

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele  
 Agnelli  
 Agnetti  
 Ancona  
 Bava Beccaris  
 Bergamini  
 Berio  
 Bianchi Leonardo  
 Brandolin  
 Cadorna  
 Calisse  
 Campostrini  
 Caviglia  
 Cimati  
 Comparetti  
 Consiglio  
 Cremonesi  
 D'Alife  
 De Lardere

Del Pezzo  
 De Petra  
 Diena  
 Di Sant'Onofrio  
 Di Trabia  
 D'Ovidio Francesco  
 Ferraris Carlo  
 Fulci  
 Gherardini  
 Ginori Conti  
 Giordani  
 Giusti Del Giardino  
 Grandi  
 Inghilleri  
 Lamberti  
 Lanciani  
 Lucchini  
 Maragliano  
 Martino  
 Milano Franco d'Aragona  
 Nuvoloni  
 Pagliano  
 Piaggio  
 Ponza  
 Rava  
 Riolo  
 Romanin Jacur  
 Rossi Teofilo  
 Ruffini  
 Salata  
 Sanarelli  
 Schiralli  
 Setti  
 Spada  
 Tacconi  
 Taddei  
 Tommasi  
 Valenzani  
 Volpi

## UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo  
 Baccelli  
 Barbieri  
 Bassini  
 Bensa  
 Berenini  
 Berti

Biscaretti  
 Bombig  
 Boncompagni  
 Borghese  
 Boselli  
 Calleri  
 Canevaro  
 Capotorto  
 Carle  
 Castiglioni  
 Cefalo  
 Cencelli  
 Chimienti  
 Compagna  
 Contarini  
 Cosenza  
 Croce  
 Da Como  
 Dallolio Alberto  
 D'Andrea  
 Della Noce  
 Diaz  
 Di Bagno  
 Durante  
 Faina  
 Ferraris Maggiorino  
 Garroni  
 Gerini  
 Grassi  
 Indri  
 Manna  
 Marchiafava  
 Melodia  
 Nava  
 Niccolini Pietro  
 Palummo  
 Passerini Angelo  
 Perla  
 Pironti  
 Puntoni  
 Quartieri  
 Resta Pallavicino  
 Rossi Giovanni  
 Salmoiraghi  
 Scalori  
 Thaon di Revel  
 Tolomei  
 Tomasi della Torretta  
 Torlonia  
 Villa  
 Vitelli

## UFFICIO VII.

Albertini  
 Bellini  
 Beltrami  
 Bistolfi  
 Bonicelli  
 Bouvier  
 Brondi  
 Canevari  
 Cataldi  
 Chersich  
 Ciruolo  
 Cito Filomarino  
 Corradini  
 Crespi  
 Crispolti  
 De Cupis  
 Del Lungo  
 Di Stefano  
 Di Terranova  
 Faelli  
 Ferraris Dante  
 Garavetti  
 Gatti  
 Giunti  
 Gonzaga  
 Guidi  
 Leonardi Cattolica  
 Mango  
 Mariotti  
 Michetti  
 Morpurgo  
 Morrone  
 Novaro  
 Orlando  
 Pansa  
 Pantano  
 Passerini Napoleone  
 Pavia  
 Peano  
 Pescarolo  
 Pipitone  
 Pistoia  
 Pozzo  
 Reggio  
 Ronco  
 Rossi Baldo  
 Scalini  
 Serristori  
 Squitti di Palermitti

Tamborino  
 Tittoni Romolo  
 Triangi  
 Valli  
 Venzi  
 Viganò  
 Zappi  
 Zippel  
 Zuccari

Annuncio di interpellanze  
 ed interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere alla lettura delle interpellanze e delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

*Interpellanze:*

I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale.

Artom, Mazziotti.

Al ministro dell'economia nazionale circa i criteri che lo guidarono nella emanazione del decreto che riguarda le affittanze agrarie.

Borsarelli.

*Interrogazioni:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici sulla progettata deviazione Adige-Garda per avere assicurazione che i diritti e gli interessi di Verona non saranno comunque compromessi.

Dorigo, Montresor, Campostrini.

Al ministro dell'economia nazionale per richiamare la sua attenzione sulle condizioni in cui si trovano le miniere carbonifere dell'Arsa e per sapere se non creda, nell'interesse dell'economia del paese, tanto povero di carbone, di esaminare con ogni sollecitudine i mezzi ed i modi per assicurare, nell'interesse generale, la continuazione dell'attività delle miniere istriane.

Mayer.

*Interrogazioni con risposta scritta:*

Al ministro del tesoro per sapere se, come si desidera giustamente dagli interessati, sia prossimo il pagamento alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia, delle indennità già determinate dopo l'esame dei singoli casi.

Tamassia.

Al ministro dei lavori pubblici. Crescono in ogni parte d'Italia e si fanno più gravi gli infortuni nei passaggi a livello e altrove per la mancata o diminuita sorveglianza. Si chiedono notizie esatte sui tristi casi avvenuti e sui provvedimenti riparatori che l'Amministrazione delle Ferrovie di Stato si appresta a prendere.

Luzzatti.

Al ministro delle finanze per sapere se non ritenga conveniente agevolare l'arduo compito spettante alle Commissioni censuarie comunali nell'opera di revisione, testè iniziata, degli estimi catastali, disponendo che ad esse siano comunicati dall'Amministrazione catastale i dati, in base a cui vennero da questa redatte le nuove tariffe.

Rebaudengo.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscerne il pensiero circa la convenienza di frenare, con opportune disposizioni, le corse delle automobili, che sono causa, troppo di frequente, di gravi e dolorosi infortuni.

Rampoldi.

Al ministro delle poste e dei telegrafi - che è uomo studioso e colto - per sapere se non crede necessario agevolare, con opportuni provvedimenti, la diffusione del libro, che oggi, come dimostrò efficacemente la Presidenza dell'Associazione editoriale italiana, attraversa, per le eccessive tariffe postali, una crisi danosissima alla cultura del nostro paese.

Molmenti.

Il sottoscritto - che conosce essenzialmente le condizioni agricole del Piemonte, dove l'anno agrario comincia alli 11 di novembre - interroga i ministri dell'economia nazionale e della giustizia per sapere se non credano conveniente

e giusto correggere l'articolo 2 del nuovo decreto-legge sui contratti agrari, contemplandovi, anzichè soltanto i contratti agrari conclusi anteriormente al 30 giugno 1918, tutti quelli conclusi anteriormente all'inizio dell'annata agraria 1918-1919. Appare invero cervelotica la data 30 giugno 1918, poco importando ai fini sociali propostisi dal legislatore che i contratti siano stati stipulati prima o dopo tale data purchè (questo è quanto preme) prima del giorno che segue l'inizio della nuova annata agraria secondo gli usi locali.

Rebaudengo.

Il sottoscritto - che ha inutilmente interessato le autorità locali - interroga il ministro dell'istruzione pubblica per sapere s'egli non creda giustificata la spesa di poche lire per salvare dalle intemperie la Sala dei Giganti, ricca di ricordi petrarcheschi e carraresi e abbandonata al proprio destino, come il resto dell'edifizio dell'ex Biblioteca universitaria di Padova.

Tamassia.

Al ministro delle finanze per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo nei riguardi dei titoli del debito pubblico austriaco in corone trovantisi tuttora in territorio della repubblica austriaca. Questi titoli, hanno un valore nominale di trenta milioni di corone e sono proprietà di duemila cittadini italiani minorenni e curatelati dai Giudizi delle Nuove Provincie.

Fino dal 1919 furono denunciati per la stampigliatura e conversione italiana ed in tempo utile è stata elevata protesta contro la stampigliatura austriaca di detti titoli, tanto dai singoli proprietari quanto dalla R. Legazione, per disposizione del Governo centrale.

Giusta decisione della Commissione delle riparazioni, questi titoli vennero messi a disposizione del R. Governo, per la propria stampigliatura e conversione, che fino ad oggi non li ha richiesti, sebbene sia prossimo il giorno in cui, se il Governo nostro non li reclama, verranno sottoposti alla stampigliatura austriaca e per essa completamente svalutati.

Nè l'abbandono di questi titoli è giustificato dalla circostanza che l'Italia ha già convertito tanti titoli del debito pubblico pre-bellico

austriaco in corone quanti corrispondono alla quota ad essa assegnata, in quanto che, mentre si vietava che questi titoli entrassero nel Regno per essere ammessi alla conversione, s'introducevano col consenso del Governo e si convertivano rendite austriache in corone per decine di milioni, proprietà di enti austriaci, completando così la quota che doveva essere riservata ai titoli dei cittadini italiani.

Malfatti.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se sia vera la voce che corre della sospensione, a causa dell'esaurimento dei fondi all'uopo stanziati, dei lavori di riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dallo scoppio delle polveriere del Forte Falconara, e se non ritenga sia doveroso il proseguimento di detti lavori, anche per non confermare la diceria che soltanto i più fortunati beneficiarono del contributo dato dallo Stato per venire in aiuto di tutti indistintamente i colpiti da quel grave disastro. Cimati.

Al ministro delle finanze per sapere se, tenuto conto che il prezzo del vino è in proporzione della sua gradazione alcoolica e che in Italia vi sono così forti differenze di gradazione alcoolica (da 7° a 12° ed oltre), non creda di proporzionare l'imposta sul vino alla sua gradazione alcoolica e se, tenuto conto del disastroso deprezzamento delle uve e mosti nella annata corrente (fino a lire 15 il quintale per le uve della valle padana), non creda equo ridurre, per l'annata corrente, l'imposta stessa.

Gatti.

**Per l'interpellanza dei senatori Artom e Mazziotti in relazione alla politica internazionale.**

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri.* Accetto l'interpellanza degli onorevoli Artom e Mazziotti e prego il Senato di volerne fissare la discussione per la seduta di venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

**Risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Pellerano, Tamassia, Luzzatti, Rebaudengo, Rampoldi, Molmenti, Gatti, Malfatti.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del seguente disegno di legge:  
Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 630).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:  
Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, o degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, N. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490 (N. 54<sup>3</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 547);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previ-

denza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

#### Risposte scritte ad interrogazioni.

PELLERANO. — Il sottoscritto interroga il ministro delle finanze per conoscere gli intendimenti del Governo per l'imminente scadenza della concessione della indennità caro-viveri ai vecchi pensionati.

RISPOSTA. — Con apposita norma inserita all'art. 10 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è stata disposta la proroga, a tutto l'esercizio medesimo, delle vigenti concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati.

Tale norma viene resa esecutiva per effetto della legge testè approvata dal Parlamento che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci per l'esercizio predetto.

Il Ministro  
DE STEFANI.

TAMASSIA. — Al ministro delle finanze per sapere se, come si desidera giustamente dagli interessati, sia prossimo il pagamento alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia, delle indennità già determinate dopo l'esame dei singoli casi.

RISPOSTA. — Circa il pagamento delle indennità a favore delle famiglie dei nostri sol-

dati caduti nell'Alta Slesia, è in corso un provvedimento legislativo che stabilisce in proposito le relative norme.

Appena tale provvedimento sarà pubblicato, si procederà al complemento delle istruttorie delle varie domande, in conformità delle nuove disposizioni, ed al conseguente pagamento delle indennità dovute.

*Il Ministro*  
DE STEFANI.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze per sapere se non ritenga conveniente agevolare l'arduo compito spettante alle Commissioni censuarie comunali nell'opera di revisione, testè iniziata, degli estimi catastali, disponendo che ad esse siano comunicati dall'amministrazione catastale i dati in base a cui vennero da questa redatte le nuove tariffe.

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'onorevole interrogante fu già posta prima d'ora dai corpi censuari locali in sede di formazione del catasto, risolta in senso negativo dalla Commissione centrale, supremo collegio censuario, al quale spetta di interpretare la legge e di risolvere le questioni di massima.

Non è quindi ora agevole discostarsi dal suo giudizio, ispirato a considerazioni di massimo peso.

La Commissione censuaria centrale dichiarava infatti di sua esclusiva competenza l'esame dei criteri e dei procedimenti seguiti e dei dati estimali adottati caso per caso dagli organi tecnici: ed avvertiva che le Commissioni censuarie locali non sono chiamate a sindacare punto per punto i lavori dei predetti organi, ma bensì ad apprezzarne i risultati, ed accettarli od impugnarli con tutti i mezzi che ritengano opportuni, e specialmente con la scorta delle loro cognizioni pratiche.

In altri termini, la Commissione censuaria centrale dopo aver posto bene in chiaro che la funzione di giudice è esclusivamente sua, metteva in rilievo la convenienza, per ben giudicare di avere a sua disposizione elementi genuini provenienti dai diversi organi, e non semplici critiche degli elementi raccolti da un solo organo, ed affermava il principio che i corpi locali dovessero portare nei loro giudizi sulle tariffe, il contributo originale delle spe-

ciali condizioni del loro comune, cognizioni di indole sintetica che consentono al pratico giudizi rapidi e sicuri in merito alle tariffe, senza scendere all'esame minuto dei numerosi elementi della stima, e rendere più complicato, lungo e difficile il compito che si vorrebbe agevolare.

Ciò premesso, appare conveniente anche in sede di revisione, mantenere ferma la massima stabilita dalla Commissione censuaria centrale.

*Il Ministro*  
DE STEFANI.

LUZZATTI. — Crescono in ogni parte d'Italia e si fanno più gravi gli infortuni nei passaggi a livello e altrove per la mancata o diminuita sorveglianza. Si chiedono notizie esatte sui tristi casi avvenuti e sui provvedimenti riparatori che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si appresta a prendere.

RISPOSTA. — La questione della sorveglianza dei passaggi a livello è stata, come è noto, l'oggetto di accurati studi da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e per essa si impose una radicale innovazione, quando nel dopoguerra, le crescenti spese del personale ferroviario consigliarono di escogitare i mezzi più adatti per la diminuzione numerica del medesimo.

D'altra parte l'esperienza di altri paesi e quella data dall'esempio dei moderni mezzi veloci di locomozione - gli automobili - che s'incontrano e s'intersecano sulle strade ordinarie, stava a dimostrare come le misure di precauzione ancora richieste dalla nostra Legislazione per i passaggi a livello fossero da ritenersi eccessive.

Il provvedimento studiato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed autorizzato col Regio decreto-legge 7 novembre 1920, numero 1608, fu applicato gradualmente a quei passaggi a livello nei quali sussistesse la condizione prescritta dal detto decreto, della visuale libera da ambo i lati del passaggio a livello, e con l'impianto sulle strade ordinarie, in prossimità dell'attraversamento ferroviario, di apposite tabelle e di speciali segnali atti a richiamare il pubblico ad una maggiore precauzione.

Questo provvedimento, che permise non solo di evitare l'aumento del personale di guardia che sarebbe stato richiesto dall'adozione delle disposizioni sulle otto ore di lavoro, ma anche di ridurre il quantitativo preesistente dei guardiani e delle guardabarriere, ha procurato al bilancio dell'azienda ferroviaria un notevolissimo risparmio che può valutarsi in circa 150 milioni all'anno.

Per converso si sono dovuti lamentare sinistri, con dolorose conseguenze, causati principalmente da investimenti di veicoli, i cui conducenti non hanno prestato attenzione all'approssimarsi dei treni, malgrado le segnalazioni poste, come sopra si è detto, in vicinanza dei passaggi a livello.

Ora, anche omettendo di ricordare che analoghi accidenti sono altresì avvenuti e continuano ad avverarsi in corrispondenza di passaggi a livello muniti di barriera e normalmente presenziati dai guardiani, l'esperienza d'altra parte comprova che simili casi di investimenti tendono a diminuire di mano in mano che l'incontro di passaggi a livello aperti ed incustoditi cessa di essere per il pubblico una cosa nuova e si diffonde in esso l'abitudine a porre, prima di impegnare gli attraversamenti ferroviari, la dovuta attenzione.

Sta di fatto che il quantitativo complessivo di investimenti verificatisi su passaggi a livello, lasciati aperti ed incustoditi, che era stato di 128 nel primo semestre dell'anno scorso, si è ridotto a 98 nel corrispondente semestre dell'anno in corso, quantunque sia aumentato il quantitativo dei passeggeri a livello aperti.

In questi ultimi giorni forse l'attenzione del pubblico può essere stata richiamata da infortuni che si sono ripetuti con frequenza maggiore dell'ordinario. Ma al riguardo deve farsi osservare che si tratta di un fenomeno corrispondente a quello che si è verificato anche negli anni scorsi nei mesi estivi, nei quali effettivamente gli infortuni che avvengono ai passaggi a livello, sia aperti che presenziati, aumentano in quantità. Ciò trova spiegazione nell'aumento del traffico sulle vie ordinarie che si verifica in conseguenza dei lavori agricoli, della maggiore attività dei commerci ecc.

Ad ogni modo se si considerano le statistiche

degli infortuni verificatisi nei mesi di maggio e giugno del corrente anno, si hanno rispettivamente 27 e 29 investimenti ai passaggi a livello incustoditi, in confronto di 20 e 44 verificatisi nei mesi corrispondenti del 1922.

Si può quindi con sicurezza affermare che non solo gli infortuni sui passaggi a livello non sono aumentati, ma che sono anzi in sensibile diminuzione.

Si fa infine presente che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non manca di prendere in considerazione e di adottare tutti quei provvedimenti che possono valere ad eliminare i lamentati inconvenienti che oggi si verificano nei passaggi a livello.

Così, mentre si provvede gradatamente a sopprimere, anche con il contributo di Enti locali, i passaggi a livello più importanti, sostituendoli con passaggi sopra e sotto la via ferrata, per quanto riguarda i passaggi a livello incustoditi, l'Amministrazione ferroviaria ha in corso provvedimenti per l'applicazione di speciali segnalatori automatici in quelle località che presentano maggiore pericolo, sia per la entità del transito, sia per speciali condizioni atmosferiche (nebbia ecc.).

A tale scopo si sono scelti alcuni apparecchi segnalatori già in uso all'estero, ed altri proposti da inventori italiani, che rispondono ai requisiti richiesti per garantire la sicurezza dell'esercizio e del pubblico, e si sono sottoposti a pratici esperimenti.

I risultati per alcuni sono già soddisfacenti, tanto che è stato disposto, per una ampia prova pratica, di estenderne l'applicazione ad un certo numero di passaggi a livello.

Gli inconvenienti avvenuti all'infuori dei passaggi a livello, ai quali si accenna genericamente nell'interrogazione, non risulta siano in aumento; comunque deve farsi presente che essi (deviamenti, scontri, investimenti ecc.) non sono provocati dalla diminuita sorveglianza della linea.

*Il Ministro*  
CARNAZZA.

RAMPOLDI. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscerne il pensiero circa la convenienza di frenare, con opportune disposizioni, le corse delle automobili che sono causa, troppo di frequente, di gravi e dolorosi infortuni.

RISPOSTA. — Non è sfuggita all'attenzione di questo Ministero la deplorabile frequenza di investimenti e disgrazie, dovute alla eccessiva velocità alla quale spesso vengono spinti gli autoveicoli, dentro e fuori gli abitati.

Nella mancanza di ogni altro pratico mezzo che valga ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di tali dolorosi incidenti, si è nuovamente segnalata ai Prefetti del Regno ed ai circoli ferroviari di Ispezione la necessità da parte dei funzionari ed agenti a ciò delegati, che sia intensificata assidua vigilanza perchè vengano rigorosamente osservate le prescrizioni del Regolamento per i veicoli a trazione meccanica approvato con Regio decreto 3 luglio 1911, N. 814 il quale stabilisce (art. 10) che i limiti massimi di velocità per tali veicoli sono di 15 km. all'ora nell'interno degli abitati e di 50 km. all'ora fuori degli abitati.

*Il Ministro*  
CARNAZZA

MOLMENTI. — Al ministro delle poste e telegrafi per sapere se non creda necessario agevolare, con opportune disposizioni la diffusione del libro che oggi, come dimostrò efficacemente la Presidenza dell'Associazione italiana, attraverso, per le eccessive tariffe postali, una crisi dannosissima alla cultura del nostro paese.

RISPOSTA. — Già interessato da varie Associazioni editoriali e culturali, questo Ministero, nell'intento di agevolare la diffusione della cultura nazionale con riduzioni delle tariffe postali, necessariamente contenute nei limiti segnati dalle gravi condizioni di bilancio, ha promosso un decreto, che è già stato approvato dal Consiglio dei ministri, concernente le seguenti disposizioni:

1° Riduzioni delle tariffe stabilite dal Regio decreto 8 febbraio 1923, N. 327 per i pacchi postali contenenti i libri.

2° Elevazione del limite massimo dei pesi dei pacchi stessi da 5 a 10 kg.

3° Riduzione della tariffa vigente per i pieghi dei libri spediti sotto fascia.

4° Riduzione del relativo diritto fisso di raccomandazioni.

5° Istituzione di una speciale ricevuta di spedizione per i pieghi di libri spediti in via ordinaria.

6° Assimilazione alle stampe periodiche nei riguardi delle tariffe postali, degli annunci relativi a qualsiasi pubblicazione editoriale o libraria, anche se riferentisi ad una sola pubblicazione, purchè escano non meno di una volta per semestre, siano spediti direttamente da case editrici o librerie a mezzo di conto corrente. Il presente decreto è in corso di pubblicazione.

*Il Ministro*  
COLONNA DI CESARÒ

REBAUDENGO. — Al ministro per l'economia nazionale. — Il sottoscritto - che conosce essenzialmente le condizioni agricole del Piemonte, dove l'anno agrario comincia l'11 di novembre - interroga il ministro per l'economia nazionale, per sapere se non creda conveniente e giusto correggere l'articolo 2 del nuovo decreto-legge sui contratti agrari, contemplandovi, anzichè soltanto i contratti agrari conclusi anteriormente al 30 giugno 1918, tutti quelli conclusi anteriormente all'inizio dell'annata agraria 1918-1919. Appare invece cervelotica la data 30 giugno 1918, poco importante ai fini sociali propostisi dal legislatore che i contratti siano stati stipulati prima o dopo tale data purchè (questo è quanto preme) prima del giorno che segue l'inizio della nuova annata agraria secondo gli usi locali.

RISPOSTA. — Il nuovo decreto sulle affittanze agrarie a cui riferisce l'onorevole interrogante, va necessariamente considerato in rapporto alle altre disposizioni legislative emanate in questa materia dal 1918 in poi.

Ora è da rilevare che con la legge 7 aprile 1921 n. 407, la quale provvide a stabilire una nuova revisione dei canoni nelle dette affittanze, prendendo le mosse dal Decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, fu stabilita la data del 30 giugno come limite di applicabilità della revisione medesima, dopo un ampio dibattito svoltosi alla Camera dei deputati anche sulla base di elementi forniti dalle parti interessate, dal Comitato tecnico dell'agricoltura, che aveva studiato l'argomento, e dai numerosi oratori, che presero parte alla discussione nell'assemblea.

In sostanza, può dirsi che la data del 30 giugno 1918 fu prescelta, perchè essa evitava so-

luzioni di continuità fra le nuove e le precedenti provvidenze, e perchè essa fu giudicata tale da comprendere tutti, ma solo quei contratti, che, presumibilmente, i locatori avevano concluso senza potersi rendere conto della instabilità delle condizioni, nelle quali i contratti medesimi avrebbero avuto esecuzione, e senza perciò cautelarsi opportunamente fissando una più breve durata dell'affitto, ovvero pattuendo la variazione o la rivedibilità del canone durante il corso della locazione.

I decreti emanati dopo (nel 1922) trovarono sanciti ed applicati tali concetti, e confermarono la disposizione che ad essi si ispirava. Non diversamente il Governo avisò doversi ora regolare considerando oltre a tutto, il pericolo di nuove estensioni di queste forme di intervento dello Stato in rapporti di diritto privato, anche per il fatto che con esse si creerebbe un grave precedente per future, prevedibili situazioni, nelle quali, per la diminuzione dei prezzi sarà invertita la condizione reciproca delle parti e tanto più che non è detto che contratti di affitto della durata di sei o più anni, conclusi nel 1919 e nel 1920, a canoni corrispondenti ai prezzi dei prodotti agricoli di quell'epoca, siano per essere senza altro iniquamento favorevoli al conduttore, nelle risultanze complessive della locazione.

Tutto ciò premesso, è da rilevare che, data la consuetudine generalmente osservata, di concludere i contratti alcuni mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, deve ritenersi che anche là dove questa comincia l'11 di novembre le nuove locazioni siano, in genere già definite e concluse nel mese di giugno, onde è presumibile che i provvedimenti in parola, pure con la limitazione criticata dall'onorevole interrogante, trovino applicazione per gli affitti decorrenti fino dall'annata agraria 1918-19.

Vi potranno essere eccezioni, ma si tratterà, indubbiamente, di pochissimi casi per i quali non sarebbe certo giustificata la modificazione del recente decreto, in una delle sue disposizioni fondamentali, stabilita e mantenuta per il complesso delle considerazioni suesposte.

*Il Ministro*  
CORBINO.

GATTI. — Al ministro delle finanze, per sapere se, tenuto conto che il prezzo del vino è

in proporzione della sua gradazione alcoolica, e che in Italia, vi sono così forti differenze di gradazione alcoolica (da 7° a 12° e oltre) non creda di proporzionare l'imposta sul vino alla sua gradazione alcoolica: e se, tenuto conto del disastroso deprezzamento delle uve e mosti nell'annata corrente (fino a lire 15 il quintale per la uva della valle Padana) non creda equo ridurre per l'annata corrente, l'imposta stessa.

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la differenziazione dell'aliquota dell'imposta in rapporto ai vini di diversa gradazione alcoolica, è da rilevare anzitutto che la qualità ed il valore dei vini dipendono, oltrechè dal grado alcoolico, anche da molti altri elementi che concorrono a stabilirne i pregi particolari: sicchè riscontrasi di frequente che vini di eguale gradazione, hanno valore diverso.

Ad ogni modo, pur riconoscendo in astratto l'equità dell'enunciato principio, e pur volendo avere soltanto riguardo al grado alcoolico, come all'elemento più agevolmente accertabile ai fini della differenziazione di aliquota, devesi soggiungere che, a seguito del ponderato studio della questione e della più attenta valutazione degli elementi forniti dall'esperienza, l'amministrazione finanziaria non ha ritenuto attuabile nella pratica il principio stesso.

È evidente infatti che la constatazione del grado alcoolico per ogni singola partita di prodotto importerebbe un servizio complicatissimo e dispendioso richiedente numeroso personale coadiuvato necessariamente da molti tecnici. Inoltre frequentissime sarebbero le contestazioni, e creerebbero un lavoro enorme non compatibile con le presenti condizioni dell'imposta, che ancora deve trovare adeguato assetto nella sua organizzazione tecnica e nel relativo personale.

Le attuali inderogabili esigenze dell'erario non consentono poi di addivenire ad una riduzione dell'imposta, che d'altronde non potrebbe costituire un sensibile contrappeso dell'attuale riduzione dei prezzi, mentre devesi d'altra parte tenere presente che essa diminuzione può trovare compenso nell'abbondanza del raccolto, non solo del vino, ma in quello anche agrario in generale.

*Il Ministro*  
A. DE STEFANI.

**MALFATTI.** — Al ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo nei riguardi dei titoli del debito pubblico austriaco in corone trovantisi tuttora in territorio della repubblica austriaca.

Questi titoli hanno un valore nominale di trenta milioni di corone e sono proprietà di due duemila cittadini italiani minorenni e curatelati dai Giudizi delle Nuove Province.

Fino dal 1919 furono denunciati per la stampigliatura e conversione italiana ed in tempo utile è stata elevata protesta contro la stampigliatura austriaca di detti titoli, tanto dai singoli proprietari quanto dalla Regia Legazione, per disposizione del Governo Centrale.

Giusta decisione della Commissione delle riparazioni, questi titoli, vengono messi a disposizione del Regio Governo per la propria stampigliatura e conversione; che fino ad oggi non li ha richiesti, sebbene sia prossimo il giorno in cui, se il Governo nostro non li reclama saranno sottoposti alla stampigliatura austriaca e per essa completamente svalutati.

Nè l'abbandono di questi titoli è giustificato dalla circostanza che l'Italia ha già convertito tanti titoli del debito pubblico prebellico austriaco in corone quanti corrispondono alla quota ad essa assegnata, in quanto che mentre si vietava che questi titoli entrassero nel Regno per essere ammessi alla conversione, si introducevano col consenso del Governo e si convertivano rendite austriache in corone per decine di milioni proprietà di enti austriaci, completando così la quota che doveva essere riservata ai titoli di cittadini italiani.

**RISPOSTA.** — Secondo una deliberazione della Commissione delle Riparazioni, il Governo italiano ha la facoltà di richiedere i titoli dei cit-

tadini delle vecchie e delle nuove provincie, che si trovino tuttora nel territorio dell'Austria tedesca, a condizione che esso dichiarerà di assumerli a proprio carico, o di convertirli in consolidato italiano.

La cosa è stata esaminata: ma una soluzione nel senso desiderato non ha potuto essere sinora adottata, nel riflesso che noi abbiamo stampigliato e convertito in consolidato italiano un quantitativo di titoli prebellici austriaci di gran lunga eccedente la nostra quota.

Si potrà riprendere lo studio della questione a fine di vedere se sia possibile adottare un temperamento valevole a tutelare, nei limiti consentiti, gli interessi dei proprietari dei titoli di cui si tratta.

Quando il Ministero delle finanze ha potuto facilitare i proprietari di titoli esistenti in Austria, come ad esempio per le rendite oro, ha già provveduto.

L'onorevole interrogante accenna anche al permesso consentito ad alcuni Istituti austriaci di importare in Italia titoli prebellici. Si tratta di una concessione fatta nel giugno 1921, quando si era ben lungi dal sapere la quota che sarebbe stata assegnata all'Italia del debito pubblico prebellico austriaco; concessione avente per scopo la valorizzazione delle polizze di assicurazione in possesso dei cittadini delle nuove provincie nella misura stabilita per il cambio della valuta da noi, e cioè, al 60 per cento.

Questo permesso fu ammesso, perchè ritornava a diretto vantaggio dei nuovi cittadini d'Italia.

*Il Ministro*  
**DE STEFANI.**

Licenziato per la stampa il 19 novembre 1923 (ore 18).

**AVV. EDOARDO GALLINA**

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CLVIIª TORNATA

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5353
Dimissioni (del senatore Frascara) . . . . .	5356
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	5356
Disegni di legge (Discussione di):	
« Modificazioni alla legge elettorale politica » . . . . .	5357
Oratori:	
ABBIATE . . . . .	5357
CHIMIENTI . . . . .	5362
CRISPOLTI . . . . .	5373
FRACASSI . . . . .	5375
GATTI . . . . .	5368
MOSCA . . . . .	5365
Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	5375
(Per lo svolgimento di):	
BORSARELLI . . . . .	5375
CORBINO, ministro dell'economia nazionale . . . . .	5376
Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . .	5353

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Plutino di giorni 25; Passerini Angelo, di giorni 5; Zappi di 15 giorni.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

## Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 64. Il signor Raimondi Paolo, mutilato di guerra, si duole del grado di pensione che gli è stato assegnato.

N. 65. Il generale Gualtieri Francesco fa voti perchè vengano presi dei provvedimenti circa la sua situazione economica e morale.

N. 66. Il sindaco del comune di Savelli fa voti perchè venga revocato il provvedimento che sopprime la locale Pretura.

N. 67. Il sindaco del comune di Mistretta fa voti perchè sia ristabilito il tribunale locale.

N. 68. Il signor Scalambra Olivo e altri 50 cittadini di Fiume fanno voti per la libertà e l'indipendenza di quella città.

N. 69. Il generale Trallori Vittorio si duole di alcuni torti che egli afferma di avere avuti dal Ministero della guerra.

N. 70. Il sindaco di Lucera ed altri firmatari fanno voti per la conservazione della sede del tribunale di Capitanata in Lucera.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e per la marina mercantile.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

N. 71. Il sindaco, il presidente dell'Ordine degli avvocati e il presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori di Spoleto fanno voti per la sospensione del provvedimento che trasferisce il tribunale da Spoleto a Terni.

N. 72. Il tenente d'artiglieria Miserocchi Dino si duole per la data di anzianità con la quale fu nominato sottotenente e tenente in servizio attivo permanente.

N. 73. Il signor Tonarelli Luigi si duole di errori contabili verificatisi a suo danno nella liquidazione della pensione di guerra.

N. 74. Il notaio Forte Ernesto fa voti perchè siano portate delle modificazioni al Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 sulla Cassa nazionale del notariato.

N. 75. Il signor Baldo Mossetto Francesco fa voti per ottenere un'equa indennità per danni materiali subiti in conseguenza della guerra.

N. 76. Il signor avvocato Giuseppe M. A. Enea fa voti per alcuni emendamenti da apportarsi alla nuova legge elettorale politica.

### Omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

G. A. Traversi: *Per gli invitti della III Armata.*

Biblioteca Civica di Trieste: *Nella traslazione in patria delle ossa di Tomaso Luciani.*

Idem. *Tomaso Luciani e il movimento patriottico istriano dal 1848 al 1866* (Aut. C. De Franceschi).

Camera di Commercio di Tripoli: *Tripoli nella Fiera internazionale campionaria di Milano.*

Società Storica Lombarda, Milano: *Il primo cinquantennio di vita della Società Storica Lombarda, 1873-1923* (G. Seregni).

Prof. Giovanni D'Aiutolo, Bologna: *Per la paternità dell'idea di una grande Associazione internazionale di previdenza e soccorso.*

Senatore G. Fano: *Cervello e cuore. Conferenze di fisiologia.*

Comm. Pietro Fea: *La vertenza per la restituzione del Castello di Piacenza al duca Ottavio Farnese.*

Idem. *Pro veritate* (Aut. prof. Giov. D'Aiutolo).

Idem. *Giovanni D'Aiutolo primo ideatore della Croce Rossa Mondiale* (Aut. prof. Ferdinando De Napoli).

Senatore Salata: *Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800*, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.

Idem. *I decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti davanti al Senato* (Aut. Carlo F. Ferraris).

Istituto Federale di Credito per risorgimento delle Venezie: *I concorsi riuniti di ricostruzione nella Val d'Astico e sull'Altipiano di Asiago* (Aut. Pietro Antonini).

Senatore V. Polacco: *In memoria del professore senatore Filomusi Guelfi* (1923).

Idem. *Di una critica di C. F. Gabba alla definizione del possesso legittimo nel Codice civile italiano* (Nota).

Direttore Generale Consorzio per i danneggiati dal terremoto 1908: *Relazione del Comitato e dei Revisori dei Conti al Consiglio di amministrazione, 1922.*

Presidente del Consiglio Provinciale di Padova: *Atti del Consiglio. Anni 1920-22.*

Prof. Giulio Salvadori, Roma: *Margherita da Cortona - La sua leggenda e la storia* (Aut. Mariano Nuti).

Avv. Cav. Renato Cerciello, Roma: *Cronaca della pubblica amministrazione in Italia.*

Sig. Francesco Guardione, Palermo: *Terenzio Mamiani.*

Presidente Consiglio Provinciale di Teramo: *In memoria di Felice Bernabei.*

Sig. A. D'Ormea, Siena: *Serafino Biffi, 1822-1899.*

Senatore Salata: *L'Italia e la Triplice secondo i nuovi documenti Austro-Germanici* (Opuscoli due).

Senatore Porro, Roma: *Comitato Centrale per l'espansione economico commerciale dell'Italia all'estero e Relazione sul convegno per la diffusione della cultura geografica in Italia.*

Senatore V. Polacco, Roma: *Delle riforme da apportare all'Istituto dell'adozione.*

Senatore Pullè, Roma: *La Colonizzazione russa in Siberia* (Aut. prof. Giorgio Pullè).

Senatore Catellani, Roma: *Commemorazione del prof. Adolfo Sacerdoti.*

Senatore G. Mariotti, Roma: *Intorno al Cardinale Gerardo Bianchi da Parma.*

Senatore G. Boni, Roma: Pubblicazioni varie di indole archeologica (Fascicoli n. 30).

Senatore C. Ricci, Roma:

1° *Guida di Ravenna* - Note storiche e letterarie;

2° *Dante a Bologna*, e varie altre pubblicazioni relative a conferenze e studi d'arte.

Senatore G. Mariotti, Roma: L'Università di Parma, *Relazione* al Ministro della pubblica istruzione onor. Gentile.

Presidente della Fondazione « Elena di Savoia »: *Relazione* pubblicata in occasione dell'inaugurazione del monumento ai ferrovieri caduti per la patria.

Dott. Angelo Di Piazza ex-capellano della R. Marina, Girgenti: *Sull'Adriatico* - Note scritte a lapis (giugno 1916).

Idem. *Flammam alere* - 4 novembre 1922.

Debito pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Rapporto* generale gestione 1921-22.

Sig. Dr. Luigi Genovese, Casale Monferrato: *Metodi culturali o protezione.*

Sig. Arturo Norcia, Milano: *Il Messico* - Costituzione della S. I. M.

S. E. Acerbo, Roma: *Tre discorsi politici* - Chieti, 1920; Teramo, Aquila, 1923.

R. Università degli Studi, Roma: *La Giustizia* - Discorso del prof. Giorgio Del Vecchio (1922-23).

Senatore Salata, Roma: *Il Conte di Cavour rivelato all'Austria da una donna.*

Senatore Catellani, Roma: *La riforma dei Codici e la condizione degli stranieri.*

Idem. *Francia e Gran Bretagna: il punto e la parentesi.*

Avv. Umberto Cao, Deputato al Parlamento, Roma: *Per la riforma dei Codici* - Discorso alla Camera dei Deputati (5 giugno 1923).

Senatore Dallolio Alfredo, Roma: *Pagine Eroidiche* (Aut. Ten. Gen. P. Oro).

Deputato Avv. Luigi Fera, Roma: *Discorsi e relazioni parlamentari* (dal 15 giugno 1920 al 4 luglio 1921).

Prof. Gherardo Ferreri, Roma: *L'Italia nel giudizio degli italiani all'estero.*

Idem. *Sulla soglia della Scuola. La donna e l'analfabetismo italiano.*

Sig. Makenzie, Genova:

1° *La cronologia delle edizioni della Divina Commedia 1742-1921;*

2° *All'Italia pratica.* (Autore Sergio De Gioja);

3° *La questione zolfifera Siciliana.* (Autore Giuseppe Frisella-Vella);

3° *Sardi del Risorgimento.* (Aut. A. Levi);

4° *Riforme negli ordinamenti politici e amministrativi.* (Aut. dott. Ireneo Marcantonio).

Senatore I. Del Lungo, Roma: *La Crusca ed il suo vocabolario.*

Sig. Cesare Florio: *Bonifica dell'Agro Romano e delle altre terre incolte.*

Prof. Alfonso M. Siniscalchi, Napoli:

1° *Le due ipotesi;*

2° *Nuove proposte per la libertà d'insegnamento in Italia;*

3° *La libertà d'insegnamento. Malanni e rimedi;*

4° *Il fallimento del partito popolare.*

R. Università di Pisa: *Annuario 1922-23.*

Cassa Naz. Infortuni sul lavoro, Roma:

1° *Nel suo quarantennio;*

2° *Verbali delle adunanze 1920-21.*

Avv. comm. C. Pesa: *Storia della città di Lagonegro.*

Senatore Beltrami L., Roma:

1° *Miscellanea Vinciana;*

2° *Verso l'alba della giustizia.*

Senatore Gioppi, Mantova:

1° *La musica nella R. Accademia Virgiliana di Mantova;* (Aut. Gian Giuseppe Bernardi)

2° *L'Archivio Gonzaga di Mantova e la corrispondenza familiare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga.* Vol. 1 e 3.

Legazione di Polonia: *Atti e convenzioni riguardanti la libera città di Danzica.*

Senatore Fratellini, Spoleto: *Atti dell'Accademia Spoletina, 1920-21.*

Commissione d'inchiesta sulla violazione del diritto delle genti, delle leggi e usanze di guerra, Bruxelles: *Rapports et documents d'enquête.* Vol. I, 1922.

Ufficio Internazionale del lavoro, Ginevra: *L'organizzazione internazionale del lavoro.*

Ministero Finanze del Giappone, Tokio, *Annuario finanziario ed economico, 1922.*

Dott. Kauffman, Direttore Archivio di Stato di Danzica: *Danzigs Deutschum Staatliche Selbstandigkeit und Geltung in der Vergangenheit.*

Comune di Padova: *Atti del Consiglio Comunale.* 1921.

Cav. dott. De Alberti, Roma: *I fondamenti della filosofia del diritto ed altri scritti.* (Autore sen. G. Gentile).

Deputato ing. L. Luiggi, Roma: *Per la cittadinanza degl'italiani all'estero, specialmente in America.*

Prof. Vittorio Cian, Roma: *Giovanni Prati propagandista d'italianità a Torino.* (1843-44).

Croce Rossa Italiana, Milano: *Il primo ospedale chirurgico « Città di Milano » al campo.*

Senatore Tolomei, Trento: *Il discorso di Trento.*

Senatore Corrado Ricci, Roma:

1° *Problemi d'arte.* Discorso alla R. Accademia dei Lincei;

2° *Ricognizione delle ossa di Dante fatta nei giorni 28 e 31 ottobre 1921.*

Prof. Vincenzo D'Amato, Roma: *La lebbra nella storia della geografia e nell'arte.*

Sig. R. Giacomelli, Roma: *La guerra aerea tedesca nella esposizione del generale Von Hoepfner.*

Sig. Giuseppe Zapparoli, Lucca: *Camilla Gonzaga Faè.* Novella storica mantovana in versi.

Ufficio Internazionale del lavoro, Roma: *L'organizzazione internazionale del lavoro.*

Comitato Savonese per la riforma delle circoscrizioni e amministrazioni provinciali:

1° *Savona capoluogo di provincia;*

2° *Il contributo di Savona alla ricostruzione nazionale.*

Sig. Giuseppe Bonelli, Aquila: *Carte Bresciane di polizia austriaca.*

Circolo Cacciatori, Brescia: *Pro selvaggina e caccia.*

Sig. Attilio Tamaro: *Spalato e la rivendicazione dalmatica.*

Sig. Cittadini Arnaldo: *Le droit et la volonté de l'Italie.*

Consiglio Provinciale di Milano: *Atti del Consiglio.* 1923.

Sindaco di Firenze: *Atti del Consiglio.* 1921.

S. E. Mussolini, Roma: *I discorsi agli Italiani.*

Ethel Torrey Beacham, Chicago: *War is Death Peace is Life choose!*

Amministrazione provinciale di Bologna: *Rendiconto.* Anno 1920.

Senatore Ruffini, Roma: *Società delle Nuovazioni. Rapporto su la proprietà scientifica.* Parte I.

Senatore Salata, Roma: *Discorsi per la Lega Nazionale, preceduti dalla commemorazione di Silvio Benco.* (Aut. Riccardo Pitteri).

Senatore Beltrami, Roma: *Colonel Bak: Comment la France a saucé sa petite scur latine.* 1917-18.

Senatore Corrado Ricci, Roma: *Guida storico artistica di Rimini.* (L. C. Tonini).

Prof. Gherardo Ferreri, Roma:

1° *I diritti e doveri delle nostre donne.* Conferenze e letture popolari;

2° *L'Italia nuova* (scuola e famiglia) note di un nazionalista.

Prof. Michelangelo Schipa: *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla Monarchia.*

Prof. Cesare De Cupis: *La lana e la sua industria in Roma.*

Banca Commerciale Italiana, Milano: *Cenni intorno ad alcuni valori industriali.*

Direzione della Rivista di diritto agrario, Roma: *Il Codice di commercio e l'agricoltura.*

Avv. Costantino Ansovino, Benevento: *Americo Meomartini.*

Direzione della Biblioteca di Stato di Gorizia: *Due documenti del Comitato Goriziano.* 1868-1869.

Rag. Umberto Contini, Milano: *In occasione del XXV congresso della società geologica italiana in Piacenza.* 16-22 settembre 1923. (Lectera di Gabriele D'Annunzio).

Ing. Guido Toja, direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma: *Relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 1922.*

#### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Per la perdita del compianto senatore Fabrizio Colonna il Senato deve procedere alla designazione a S. M. il Re di un vicepresidente.

Se non ci sono obiezioni, la votazione per tale designazione sarà posta all'ordine del giorno al principio della seduta di sabato.

Rimane così stabilito.

La scorsa settimana il senatore Frascara mi diresse una lettera, dando le sue dimissioni da segretario del Senato. Mi recai da lui personalmente per indurlo a ritirarle, ma debbo comunicare con rammarico al Senato che egli fu irremovibile, a cagione delle sue condizioni di salute. Per quanto io non abbia speranza che ulteriori pratiche possano avere per effetto di far recedere il senatore Frascara dal suo proposito, propongo ugualmente che le sue dimissioni non siano accettate, dando a questo voto il significato di una manifestazione di simpatia e di augurio verso il carissimo collega, che da molti mesi sopporta con serena fermezza una dolorosa malattia. (*Vive approvazioni*).

Pongo ai voti la proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata all'unanimità.

#### Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 630).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto senatore Abbiate.

ABBIATE. La Commissione speciale, relatrice sul disegno di legge che ora discutiamo, è unanime nel proporre al Senato la integrale approvazione, per questi motivi: per ragioni inerenti alle condizioni politiche del paese, « nella gravità di quest'ora che l'Italia vive, uscita appena da un pericolo mortale »; per il danno che conseguirebbe dal rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati, danno - afferma la Commissione - di tale gravità da non ammettere, non dico il confronto, ma « neppure la più remota possibilità di confronto con i vantaggi di una correzione »; e infine per la

fiducia nel Governo, perchè - afferma la Commissione - fra l'approvazione integrale di questo disegno di legge e la fiducia nel Governo c'è un nesso inscindibile.

Onorevoli colleghi, io sento nella mia coscienza di cittadino e di Senatore il dovere di dichiarare che non approvo le conclusioni della Commissione speciale. E non approvo una motivazione che è estrinseca, che non procede dall'esame della legge, una motivazione che si potrebbe ripetere per qualunque disegno di legge presentato, in quest'ora, al Senato.

Ma questo, che stiamo per discutere, non è un comune progetto di ordinaria legislazione: è una riforma elettorale politica. Altri direbbe che è una costituzione; io dico che è una legge organica, fondamentale, integratrice della nostra costituzione. Leggi di questa importanza non si possono approvare o disapprovare per ragioni esclusive, o prevalenti, di opportunità politica; non si possono approvare, nè disapprovare, perchè si abbia, o non si abbia, fiducia in un governo.

Altro è, a mio avviso, di fronte a questa legge fondamentale per la vita civile di un popolo, il dovere del Parlamento: esaminare se la legge proposta risponda al grado di sviluppo raggiunto dalla nostra vita istituzionale; esaminare se lasci integre le conquiste popolari, consolidate nella nostra legislazione e nella nostra pratica costituzionale.

E per un tale esame io ritengo che nessuna assemblea sia più atta del Senato: del Senato, dico, che per la sua natura, la sua composizione, l'inalterabilità data ai suoi membri a fine di renderli indipendenti di fronte al corpo elettorale e al potere esecutivo, per la particolar funzione, da tutti riconosciutagli, di custode della tradizione costituzionale, è la sede dove siffatte riforme possono discutersi serenamente, al di sopra delle passioni politiche.

È una discussione, questa, che dovrebbe anche riuscire educativa al Paese; del quale la insensibilità così per fondamentali problemi della vita civile, potrebbe suggerire tristissime considerazioni...

Abbiamo, onorevoli colleghi, dinanzi a noi un progetto di legge che si limiti a sostituire ad un sistema elettorale un altro sistema elettorale; al sistema della rappresentanza, dirò

meglio dell'elezione proporzionale, il sistema maggioritario? Un disegno di legge che lasci integro l'ordinamento, il regime rappresentativo attuale; e lasci integri nella loro attuale sfera d'azione il potere elettorale e il potere legislativo, il potere esecutivo e la Corona?

Queste domande si era proposte la Camera dei deputati; su di esse è sorvolata la nostra Commissione speciale, richiamandosi alla indiscussa ortodossia costituzionale di eminenti uomini dell'altro ramo del Parlamento. Questo esame deve proporsi il Senato.

Chi vi parla, onorevoli colleghi, non è un trepido conservatore delle forme costituzionali. Egli ama, come la gran maggioranza del popolo italiano, le nostre istituzioni per la loro intima virtù evolutiva.

Chi vi parla non nega la potestà costituente del Parlamento; ma ritiene che essa venga meno quando si tratti di tradurre nella legge positiva una interpretazione dei diritti popolari non già più lata di quella acquisita nella pratica costituzionale, ma più ristretta. In tale caso il popolo solo è arbitro di se stesso. Il Parlamento non può esautorare se stesso.

Con queste parole non esprimo una fredda teoria (sebbene, onorevoli colleghi, si debba pur essere ossequenti alle teorie, scaturienti dalla logica e dall'esperienza, che tradotte in atto rappresentano la garanzia delle popolari libertà); non esprimo una teoria, ma un convincimento dell'animo mio di legislatore, mentre sto per votare questo disegno di legge.

Per me non c'è dubbio, questo disegno di legge esprime una riforma in senso regressivo della nostra pratica costituzionale: perchè, vulnerando l'equivalenza politica de' cittadini, menoma il suffragio universale; perchè effettivamente sottrae al potere legislativo una delle sue precipue funzioni, la designazione del governo, trasferendola al corpo elettorale, anzi ai comitati elettorali, sostenuti da una minoranza di elettori che può essere esigua; perchè trascura il potere moderatore, la funzione di arbitrato della Corona tra le forze politiche del paese.

Il Governo e la Commissione danno della riforma la seguente motivazione: Siccome la proporzionale ha paralizzato la funzione parlamentare, e impedito la costituzione di governi vitali, così è necessario che la legge

dia al corpo elettorale lo strumento per costituire una salda maggioranza, capace di potenziare al massimo l'azione d'un governo.

Ora io dichiaro, innanzi tutto, che lo scopo di una legge elettorale non è quello di preconstituire la maggioranza di un governo. Per me una legge elettorale ha questo scopo: di dare al popolo lo strumento per esprimere la sua genuina rappresentanza. E in ciò risiede la virtù educativa di una legge elettorale, di essere il mezzo per affermare un ideale e un programma politico; non già il mezzo per la diretta, immediata conquista del Governo e dello Stato da parte di un partito o di una coalizione di partiti.

Non dal meccanismo di una legge, onorevoli colleghi, ma dalla virtù e dalla propaganda delle idee, dall'attitudine degli uomini che sono preposti al governo di un paese, deve nascere una maggioranza parlamentare. Così inteso, il suffragio universale ha in sé una virtù di prevenzione sociale, e conferendo ai ribelli il voto, toglie loro (per ripetere le note parole di un grande francese) la carabina. Diversamente, non rimane ai ribelli che la rivolta.

Secondo la Commissione la elezione proporzionale sarebbe causa di tutto il male: causa della paralisi funzionale del Parlamento; causa della difficoltà di costituire i governi; causa della loro instabilità; causa, insomma, del mal costume parlamentare. *Post hoc ergo propter hoc*. Ma io credo che anche gli antiproporzionalisti più accesi debbano, in cuor loro, riconoscere che l'atto di accusa è, almeno, eccessivo.

Il pubblico dimentica facilmente; ma coloro che ricordano possono farmi fede che le stesse accuse sono state fatte al collegio uninominale dagli improvvisati proporzionalisti del 1919, che sono poi, in gran parte, gli antiproporzionalisti del 1923. (*Bene. Approvazioni*).

La crisi del regime parlamentare innegabilmente c'è; ma non è originata dalla proporzionale, nè soltanto per la proporzionale si è aggravata. La crisi del regime parlamentare risale di qualche decennio addietro. Faccio un'affermazione dalla quale, onorevoli colleghi, vi prego di non trarre l'illazione che io non trarrei: la crisi del regime parlamentare specialmente si è aggravata dopo l'introduzione del suffragio universale. La proporzionale doveva organiz-

zaro il suffragio universale; ma, adottata in un momento eccezionalissimo della vita italiana e mondiale, sperimentata per un periodo breve, irrisorio (non si può formare un costume parlamentare in due o tre anni) oggi è additata come la causa di tutto il male della nostra vita pubblica.

Io non voglio ripetere al Senato una confutazione che, del resto, scaturisce dall'artificio stesso dell'accusa; una confutazione che è stata già fatta in Parlamento, nelle relazioni e nelle discussioni, e che è contenuta altresì in una petizione dell'Associazione proporzionalista distribuita ai membri del Parlamento. Mi limito a ricordare qualche fatto storico, più eloquente di qualunque affermazione.

Ricordo che nel mio Piemonte, disciplinato da secoli nelle armi e nella vita civile, dal 1848 al 1860 si seguirono 14 ministeri, della vita media di 9 mesi ciascuno. Erano gli anni santi della redenzione italiana; anni di esaltazione spirituale, di lotte civili, di guerre, di difficoltà finanziarie. Successivamente vi sono stati, in Italia, ministeri di pochi mesi, in balla dell'umore mutabile delle assemblee. Non ho bisogno di ricordarli al Senato.

In Inghilterra - culla del costituzionalismo - il periodo che corse dal 1815 al 1832 fu quasi rivoluzionario, per una crisi politica gravissima, che declinò dopo la riforma elettorale Grey del 1832. Erano gli anni successivi alla lotta contro Napoleone; anni nei quali, dice uno storico, il disagio popolare era maggiore di quello provato durante la guerra.

E per contro, in tempi diversi, fra genti diverse, con metodi differenti, presso di noi Cavour e Giolitti, in Inghilterra Gladstone e Lloyd George, seppero costituirsi salde e fide maggioranze, senza che una legge le precostituìsse.

Egli è, onorevoli colleghi, che la natura umana cerca sempre un alibi alle sue colpe. Gli uomini non vogliono riconoscersi colpevoli dei propri mali; e li attribuiscono a cause estrinseche, alle istituzioni, alle leggi. Questo specialmente avviene nel nostro Paese, dove le esperienze elettorali sono rapidissime, e le conversioni politiche sono improvvisi!

Non insisto su questo punto; ma ricordo, concludendo, che in tutti i paesi d'Europa vige oggi l'elezione proporzionale, tranne che in Spagna e in Inghilterra. In Inghilterra fu re-

spinta dalla Camera dei Comuni, ma ebbe il voto favorevole di quella dei *Lords*; e la propaganda in favore della proporzionale vi prosegue felicemente. Un sistema adottato dalle legislazioni di quasi tutti i paesi deve pur avere, io penso, un fondamento pratico di verità e di giustizia.

Consentite, onorevoli colleghi, ad un modesto antico proporzionalista, fin dai primi anni della sua vita pubblica fautore di una dottrina che da Stuart Mill e da Ernesto Naville in poi ha avuto assertori di altissimo ingegno, di nobile carattere, devoti amici del popolo; consentite a me, in questa assemblea che da Alberto Dallolio a Francesco Ruffini ed a Tommaso Tittoni ebbe autorevoli assertori della proporzionale, consentite, dico, di fare un duplice rilievo: nel 1919 la proporzionale ha conservato l'Italia alle sue istituzioni plebiscitarie. (*Commenti*); se questa legge che oggi discutiamo fosse stata nel 1919 in vigore, avrebbe consegnato l'Italia alle forze comuniste. (*Viri commenti, in vario senso*).

Eppure, onorevoli colleghi, se questa legge si limitasse a sostituire la proporzionale col sistema maggioritario, io, pur essendo un convinto e fedele fautore della prima, forse sacrificerei la mia convinzione sull'ara della concordia nazionale, augurando che il sacrificio di un sistema richiamasse il corpo elettorale ed il Parlamento ad un esame sereno delle rispettive colpe e responsabilità. Ma qui, in primo luogo, non si sostituisce alla proporzionale il sistema maggioritario; e poi si vulnera qualche cosa di ben più alto e sacro, cioè il regime rappresentativo, quale a traverso un lungo processo storico si è affermato nelle maggiori democrazie.

La proporzionale in questo disegno di legge non è, in verità, del tutto soppressa. È soppressa rispetto alla costituenda maggioranza parlamentare; ma è mantenuta per la costituenda minoranza parlamentare.

Ora questi sistemi anfibi, perdono spesso i loro pregi originari e conservano invece, talvolta aggravandoli, i vizi originari.

L'on. Bonomi giustamente osservava, nella sua relazione alla Camera dei deputati, che è mantenuto nel presente disegno il pesante meccanismo della proporzionale; ma che della proporzionalità questa legge, non assegnando a ciascun partito quanto ad esso spetta e confe-

rendo all'uno quello che toglie agli altri, viene a distruggere il concetto stesso. Ma non ha osservato l'on. Bonomi che questa, che è una dottrina di giustizia e di equivalenza politica se applicata a tutto il corpo elettorale, diventa invece, se applicata ad una sola parte del corpo elettorale, uno strumento partigiano, perchè scinde e fraziona una tenue minoranza di fronte ad una maggioranza compatta e numerosissima. Di contro a 356 deputati di un solo partito, staranno 179 deputati divisi e suddivisi da ideali e interessi contrastanti. Quindi la legge potenzia due volte le forze parlamentari di un governo.

Non si può dire neanche che la legge proposta restauri il sistema maggioritario. Si è affermato, anzi, che crea un sistema minoritario; ma non è affermazione esatta. In verità questa legge attua un sistema di maggioranza relativa.

Il principio della maggioranza è inconcusso nella nostra legislazione. Lo Statuto nostro, in una delle disposizioni comuni alle due Camere legislative, stabilisce che le deliberazioni non possono esser prese se non a maggioranza di voti. Maggioranza relativa, dunque, per le decisioni. Ma anche per le rappresentanze, nelle leggi amministrative il principio della maggioranza relativa è consacrato. Non dimentichiamo tuttavia, poichè si invoca dai fautori della legge anche l'esempio dell'Inghilterra, non dimentichiamo una cosa essenziale: da noi nel passato, in Inghilterra ancora oggi, le elezioni politiche si facevano e si fanno entro circoscrizioni territoriali ristrette, e non in un collegio unico nazionale. Ora fra le elezioni attuate in un gran numero di piccole circoscrizioni avviene una compensazione degli esiti, che in un collegio nazionale unico non può avvenire.

Con il collegio unico nazionale, perchè gli eletti abbiano la convinzione di rappresentare un'idea prevalente nel paese bisogna che conseguano la maggioranza assoluta dei voti.

Un progetto come questo, che da un quarto degli elettori votanti del paese trae due terzi degli eletti, crea una disuguaglianza profonda tra elettori ed elettori, fra eletti ed eletti; disuguaglianza che svaluta la stessa rappresentanza elettiva. Tanto più quando si consideri, onorevoli colleghi, che col sistema proposto saranno certamente proclamati in molte circo-

scrizioni dei deputati che non vi avranno avuto nemmeno un voto nominativo. Voglio fare una ipotesi estrema. Un partito, col simbolo prevalente nel territorio nazionale, conseguirà in una circoscrizione i due terzi dei deputati, anche se non vi avrà avuto un voto! Come possono gli elettori e gli eletti aver coscienza di rappresentare un'idea prevalente? Si snatura così il sistema maggioritario, si diminuisce l'autorità dell'assemblea legislativa.

Nè si faccia la comparazione tra la legge elettorale amministrativa e quella politica, tra i consessi amministrativi e le assemblee legislative: consessi amministrativi che legiferano entro i limiti e sotto la tutela della legge, e assemblee legislative depositarie della sovranità popolare che deliberano le leggi. Del resto vale per le elezioni amministrative la considerazione già fatta per le elezioni politiche in circoscrizioni territoriali ristrette; poi che le circoscrizioni amministrative sono anche più piccole delle circoscrizioni politiche. Si aggiunga che nelle elezioni amministrative nostre non si vota una lista rigida di partito, ma una lista di nomi scelti dall'elettore. Ed anche si consideri che se vi sono molti Comuni i quali hanno amministrazioni longeve, tanti altri, per contro, ve ne sono che passano di Commissario regio in Commissario regio.

Concludo su questo punto. Nel collegio ristretto la maggioranza relativa non garantisce l'esattezza rappresentativa; nel collegio nazionale la esclude. Ed escludendola, vulnera il regime rappresentativo.

Con questa legge si annulla il governo parlamentare, di gabinetto, espresso da una maggioranza costituita in seno al Parlamento, che deve essere autonomo di fronte al corpo elettorale. E non si conserva nemmeno il sistema costituzionale puro della libera scelta del Sovrano, quale si ebbe per parte del regno di Vittorio Emanuele II, e non si ebbe sotto Umberto I nè sotto Vittorio Emanuele III, tranne che nell'ottobre dello scorso anno 1922.

In effetto con questa legge la designazione del governo si trasferisce dal potere legislativo al corpo elettorale, o meglio ai comitati elettorali ed alle loro coalizioni. E la scelta, la libera scelta della Corona, che rappresenta poi l'espressione di un alto potere moderatore,

arbitro nelle contese civili e politiche del Paese, viene meno; perchè se un dissidio fra la Corona e il Parlamento può non preoccupare quando giudice rimanga il popolo nei comizi elettorali, non è privo, per contro, di gravi pericoli un contrasto della Corona con la designazione diretta del popolo. Questo non avverrà.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che nei sessant'anni di vita nazionale la monarchia di Savoia, col suo tatto tradizionale, senza ostentazione, con prudenza ha esercitato una funzione politica tutoria sul paese. Orbene io non credo che si possa, senza danno del paese, rinunciare a tale provvida funzione della monarchia.

- Ma dunque - mi obietteranno i sostenitori di questo disegno di legge - si deve proprio consentire che il governo rimanga in balla delle coalizioni parlamentari, in balla di maggioranze mutabili da un giorno all'altro? Rispondo con un'altra domanda: È vero, o non è vero, che il mal costume parlamentare è in gran parte una conseguenza specialmente del mal costume dei partiti politici, e dei partiti di massa, influenti e prementi dall'esterno sul Parlamento? E il mal costume dei partiti si corregge, o si aggrava, con questo disegno di legge?

Il problema, onorevoli colleghi, non è di meccanismo elettorale; è problema di educazione politica. Non il meccanismo parlamentare noi dovremmo proporci di riformare, ma l'animo degli uomini.

Coalizioni per coalizioni, io preferisco quelle che si possono costituire in seno ai parlamenti, fra persone elette dal paese e responsabili di fronte alla pubblica opinione, con oneste transazioni in base alle aspirazioni medie del popolo; preferisco sì fatte coalizioni a quelle che possono formarsi fra comitati elettorali, irresponsabili, quando la posta immediata di una elezione non sarà l'affermazione di un ideale politico, ma la conquista diretta del governo o dello Stato. Fra le une e le altre preferisco le prime che - costituite in base alle aspirazioni medie del paese - danno garanzia di una certa continuità nell'indirizzo dei governi che si succedono; mentre le seconde possono generare, a periodiche scadenze elettorali, governi con programmi opposti ed antitetici.

Rimane l'argomento delle maggioranze instabili. Io non so se tale argomento possa opportunamente invocarsi. Con questa legge un governo potrà certamente essere sicuro dagli assalti della minoranza; ma non mi sento di affermare che potrà essere egualmente sicuro dagli assalti della maggioranza. Diceva Giuseppe Zanardelli che una maggioranza troppo numerosa è poco combattiva, non ha disciplina e senso di responsabilità, e quindi non è sicura.

Un governo che abbia un nobile ideale e un serio programma, l'uomo di governo che abbia le attitudini per governare, si forma una maggioranza da sé, senza bisogno di uno speciale meccanismo elettorale.

Se il Governo attuale ha la maggioranza nel paese, perchè vuole questa legge?

Ricorrono nella vita dei popoli delle occasioni eccezionali in cui le riforme elettorali hanno un valore di preservazione sociale. In Inghilterra nel 1832, nel 1867, nel 1884, le riforme elettorali sono state equivalenti o diversi di moti rivoluzionari. Similmente fra noi, nel 1919: non oggi. E allora ripeto: perchè questa legge? Risponde l'onorevole Salandra: — È un espediente politico transitorio. — E con lui lo ripeto, a bassa voce, molti fautori di questo disegno di legge. Ma v'è in queste parole la condanna di una legge elettorale. E poi, il Governo presente ha bisogno di questo espediente per crearsi una maggioranza?

Risponde il Governo: — Questa riforma traduce in atto uno dei punti fondamentali del mio programma. — Quale? È forse la revisione del regime parlamentare in senso antidemocratico? Ma c'è una contraddizione in termini che no'l consente: parlamento e democrazia sono correlativi.

Risponde la nostra Commissione: — Questa riforma rafforza l'istituto parlamentare. — Ma se non m'inganno questo disegno di legge invece di rafforzare l'istituto parlamentare lo diminuisce e lo svaluta.

Io pongo il dilemma: O il Governo possiede il segreto di qualche ordinamento politico, altrettanto rispettoso delle libertà popolari quanto il Parlamento, che possa assicurare al popolo una maggior somma di beni; e allora lo sostituisca senz'altro al Parlamento; o non lo possiede, e allora non diminuisca ma valorizzi.

questo istituto, che attraverso la dolorosa esperienza secolare si è dimostrato il migliore per salvaguardare le libertà popolari. (*Approvazioni*).

C'è una riforma, onorevoli colleghi, che si matura nella coscienza dei popoli e delle democrazie industriali; una riforma che non può non sedurre e conquistare lo spirito di un preveggen- te uomo di Stato. Accenno ad un problema formidabile; non intendo di risolverlo.

Parlamento e sindacato ancora non sono di fronte l'uno all'altro. Ma se, in un giorno non lontano, si fronteggiassero da nemici, non so quale dei due prevarrebbe. Io penso che nell'interesse del paese l'urto debba essere evitato. Avvicinare i due istituti, e stringerli in un fecondo connubio; trarre dai sindacati le competenze tecniche del lavoro, le forze politiche necessarie a bilanciare le forze plutocratiche; attraverso ai sindacati organizzare il suffragio universale; e nel Parlamento smorzare gli egoismi di classi e di categorie fondendoli nell'interesse supremo della collettività e della nazione: ecco la grande riforma di un forte governo. Il governo che saprà attuarla non avrà per sé la maggioranza del 25 per cento dei votanti, o del 16 per cento degli elettori del paese; avrà per sé la maggioranza inoppugnabile di tutte le forze produttrici della nazione.

A queste forze, alle forze del lavoro organizzate, rivolgo il mio pensiero nell'atto in cui respingo questo disegno di legge bene augurando alla fortuna ed alla grandezza d'Italia nelle sue libere istituzioni plebiscitarie! (*Commenti virissimi, approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, io consento con l'onorevole Abbiate che la discussione in Senato di una legge elettorale abbia la particolare grande importanza di dare al Paese un giudizio obiettivo e spoglio da passioni. Davvero i giudizi come quelli che affermano essere la riforma giustificata dalle eccezionali condizioni politiche, in cui si troverebbe il Paese non sono giudizi che possono dare ai cittadini italiani la coscienza ed il convincimento che questa riforma sia utile e buona

come io credo e come mi propongo di dimostrare brevissimamente.

Occorre interrogare il profondo significato di questa legge per intenderne la portata e gli scopi. Non si tratta di proporzionale o di non proporzionale. In ordine ad essa io voglio dire subito che convengo con l'onorevole Abbiate e con tutti i sostenitori della proporzionale, che non si possono attribuire ad essa tutti i mali della degenerazione del regime parlamentare. Ma gli è che questa riforma è intervenuta quando questi mali erano già gravi e quando la grande crisi del potere esecutivo, che quella degenerazione ha seguito, si era fatta più acuta, ed aggravata fino alla disperazione.

Nessuna riforma di procedura elettorale ha avuto per sé una propaganda così brillante, così persuasiva, così suggestiva, come ha avuto la proporzionale per circa mezzo secolo. La tesi era facile. « Bisogna che la Camera elettiva abbia nel suo seno rappresentate tutte le correnti politiche del Paese fino al millesimo ». E sappiamo quante ricerche, specialmente nelle colonie anglo-sassoni, si sono fatte per dare al principio proporzionalista la sua attuazione più completa. Per intendere qualcuna delle proposte bisogna prepararsi con un lungo studio di matematica e di algebra. Questa propaganda, riconosciamo, ha prodotto grandissimi effetti. Il sistema proporzionale è stato accettato presso molti Stati. Non in Inghilterra, onor. Abbiate, perchè ella sa meglio di me che l'Inghilterra, pur non resistendo alla propaganda in favore della proporzionale, pur avendo istituita una inchiesta in tutti paesi del mondo per conoscere quali risultati aveva dato la sua attuazione si è limitata, secondo il tradizionale costume inglese a porre nell'ultima legge elettorale la promessa che si farà la proporzionale: ma non l'ha fatta. Noi l'abbiamo fatta, ed io, poichè l'onorevole Abbiate ha voluto ricordare il caso degli amici di ieri della riforma, prima che egli me lo ripeta debbo fare pubblica confessione che, pure essendo stato contrario nella mia prima giovinezza e nei miei studi giovanili alla proporzionale, mi feci persuadere a patrocinarla per una illusione, non per fede nel nuovo sistema elettorale. Io e molti altri avevamo l'illusione che sotto la ferula delle organizzazioni socialiste e popolari il partito liberale si sarebbe anche esso organizzato.

Non fu così! Non poteva essere così! Certamente le elezioni del 1919 hanno dato luogo ad uno studio del genere di quello a cui ha accennato l'onorevole Abbiate, cioè che probabilmente, date le condizioni dello spirito pubblico in quel tempo, i socialisti e i popolari avrebbero guadagnato più seggi di quelli che non guadagnarono se ci fosse stato il Collegio uninominale. Nel 1919 il Collegio uninominale aveva seminato diffidenza ovunque. Io non conosco che tre uomini politici che lo abbiano difeso: l'onorevole Sonnino, e l'onorevole Alessio. L'onorevole Giolitti non parlò nella Camera ma disse, con quella praticità che lo distingue: « Una riforma come quella bisognava portarla dinanzi al corpo elettorale nel programma del Governo per le nuove imminenti elezioni generali politiche ».

Degli altri uomini politici io non conosco alcuno che abbia difeso il Collegio uninominale, anzi ricorderò che nel 1919 quando cadde il Ministero Orlando fu presentata la proposta che il nuovo Governo dovesse, come obbligo imposto dall'assemblea, presentare una riforma elettorale con il sistema proporzionale. E questa proposta implicita nella rotazione che ebbe luogo ottenne la maggioranza.

Io potrei aggiungere un'altra cosa: che un eminente uomo di Stato, a Parigi, all'onorevole Orlando, allora Presidente del Consiglio disse: « Non sarà più possibile opporsi alla corrente in favore della proporzionale ».

La legislatura di guerra prorogata e durata sei anni aveva aggravato le difficoltà della vita degli eletti nel Collegio uninominale di fronte agli elettori, data la situazione creata dai dolori e dalle ansie del dopo guerra, del primo asprissimo dopo guerra.

È, o signori, l'esperienza della proporzionale che ha distrutto tutte le illusioni che aveva generato.

L'esperienza che pur deve insegnare qualche cosa ha insegnato per l'appunto che la tesi della proporzionale è falsa in sé: ecco quello che io vorrei dimostrare. È falsa, e perché? Il sistema proporzionale si propone tutto quello cui l'onorevole Abbiate ha alluso, ma non si propone il vero scopo di una legge elettorale: la legge elettorale non esaurisce la sua funzione nel tecnicismo elettorale, ma ha lo scopo di creare una Camera elettiva con quelle determinate funzioni che deve avere una Camera

elettiva, che non è un comizio, non è solamente un luogo di discussioni, ma è un organo di Governo, poichè la Camera non solo legifera, ma controlla e deve sindacare l'azione del Governo, e, perciò, deve operare, deliberare, agire.

Ora io credo che di fronte a questo la tesi della proporzionale, che deve essere una fotografia di tutte le correnti che dominano nel paese nelle loro graduazioni millesimali, sia falsa: sia falsa per la vita politica dello Stato e buonissima, invece per una Società per azioni. È falsa, io credo, dal punto di vista sociologico per la natura delle cose, ed è falsa dal punto di vista costituzionale. È falsa dal punto di vista sociologico perchè in tutto il processo di formazione della pubblica opinione la corrente più forte, la corrente determinante è sempre di maggioranza relativa. Ciò fa dire a quelli che sono sconfitti: ha vinto una minoranza!

È una illusione degli sconfitti. È sempre una maggioranza relativa, e il così detto verdetto elettorale è l'ultima fase raggiunta da quella più forte corrente che vuole diventare direttiva di governo.

Il verdetto elettorale non delibera, ma dà per l'appunto indirizzo all'azione di governo e come tale si poggia sulla maggioranza relativa. Dal punto di vista costituzionale, lo ripeto, la proporzionale è contraria alla funzione di una Camera elettiva, che deve deliberare, agire sul terreno concreto della vita del Paese.

Questa funzione, purtroppo, la Camera di guerra non l'ha potuta esercitare in pieno.

Per sei anni la Camera ha lavorato quasi a vuoto: non aveva leggi da discutere. Non aveva bilanci. Era un Comizio, era un luogo di lotte vuote. Dicevamo: l'ozio agitato della Camera. Era un ozio che stancava. La discussione si apriva perchè le due correnti in lotta decidessero a quale delle due spettasse il Governo. E la discussione finiva con un voto in questo senso. Insomma, una istituzione imponente come la Camera elettiva costretta all'inazione ha creato l'illusione che la Camera elettiva fosse un comizio, un luogo di ludi oratorii facendo dimenticare la funzione vera che ha richiamato in luce l'esperienza.

E così a mio giudizio viene portato alla vita, per virtù di questa esperienza, un principio che già c'era, ma che era affermato timidamente:

quello della maggioranza relativa. Questo è il nocciolo della legge nuova, questo il principio nuovo. Il collegio uninominale traduceva anche esso in atto questo principio ma in maniera troppo aspra e assoluta. Qui il principio ha vita veramente organica in quanto è accoppiato col principio della proporzionale per le minoranze, per le quali la proporzionale ha per sé la logica della realtà.

Naturalmente, ci voleva del coraggio per affermare i diritti della maggioranza relativa, che pure è nella natura delle cose, ci voleva la forza di un Governo che avesse per sé, vivace e forte, la corrente più grossa della pubblica opinione.

Non parlerò delle altre modalità della legge: certo, la scheda di Stato è una riforma clamorosa e desiderata. Non posso fare a meno di lodare anche il concetto di un Collegio nazionale con circoscrizioni regionali.

Io credo che per questa via si farà l'educazione nazionale del Paese, giacché le Regioni sono destinate a risolvere molte antitesi della vita nazionale. Ed io, che ho sostenuto la possibilità di utilizzare la regione nella nostra vita amministrativa, vedo con piacere che ci mettiamo per questa via un po' con l'ordinamento dei lavori pubblici, un po' con l'ordinamento della pubblica istruzione e soprattutto con quello strumento politico che è il corpo elettorale. Le leggi elettorali politiche vanno sperimentate: non sono il Codice civile e possono anche avere carattere transitorio; sono esperimenti. Se c'è un terreno di politica sperimentale io credo che sia proprio questo delle leggi elettorali.

Forse sarebbe stato bene in questa legge fare il passo decisivo che hanno fatto altri Paesi, per esempio l'Inghilterra e la Germania, affidando il giudizio sulle elezioni ad un alto corpo di Magistratura combinata. Il Governo non ha creduto prudente farlo per ora; ma io credo che una pronuncia di questa importanza sul diritto politico del cittadino di essere un eletto, cioè una pronuncia di carattere giurisdizionale, dovrebbe essere affidata a qualche organo che la possa garantire più di un'assemblea politica.

Onorevoli colleghi, voterò la legge con animo sicuro, non solo perché risponde alla situazione del momento, ma anche perché la credo utile al mio Paese. Ogni partito può presentare una

lista di maggioranza, onorevole Abbiate. Io faccio se se ne sente la forza. La legge lo consente.

Voterò la legge perché sono sicuro che essa contribuirà all'educazione politica del Paese e rimetterà la vita politica sulla via della realtà, svisata ed allontanata da tutta la letteratura politica elettorale che aveva fatto della proporzionale il toccasana di tutti i mali.

Prima di finire vorrei raccomandare al Governo due cose: abbiamo ancora un regolamento della Camera con aggiunte fatte in conseguenza della proporzionale. Vi è la proposta dell'onorevole Salandra. So che per il rinnovato costume parlamentare quelle aggiunte non hanno più esecuzione: sono le foglie secche di un albero morto.

Ma io credo che sarebbe bene, prima della formazione della nuova Camera, che si tolgano dal regolamento della Camera quelle disposizioni nelle quali erano cristallizzati i gruppi e stabilito il principio dell'auto-convocazione della Camera per opera dei gruppi e della maggioranza dell'assemblea.

L'altra raccomandazione è questa: quando il Governo crederà, sotto la sua responsabilità, giunto il momento, non ritardi per nessuna considerazione, di un sol giorno, le elezioni generali; certo, non potranno esser fatte né oggi né domani, né forse in quest'anno (*Ilaviti*).

Io voglio dire che ogni buon italiano deve desiderare la nuova Camera elettiva. La nostra vita italiana non può trovare la sua salvezza se non sulle rotaie della vita parlamentare. Io credo che sarà un grande orgoglio per l'onorevole Mussolini far ritornare il regime parlamentare alla sua origine, e sentirà quanto alta sia l'aspirazione di un uomo di Stato che sa e vuole governare il paese con una Camera nella sua piena efficienza politica, circondata dal prestigio che essa deve avere. Ciò, come ho detto altra volta in questa aula, gioverà sopra tutto anche alla vita del Senato, il quale non può esercitare le sue alte attribuzioni se non accanto ad una Camera circondata, lo ripeto, da prestigio e nella sua piena efficienza politica.

La nuova Camera deve rendere grandi servizi al paese, e consoliderà la educazione politica nazionale.

E finisco rivolgendo il mio pensiero al partito cui mi onoro di appartenere; al partito liberale. Io vorrei dirgli che facendo un esame di coscienza pur ricordando con orgoglio le sue benemeritenze riconosca i suoi errori e riconosca soprattutto che il movimento fascista ha dato alla politica liberale, che vale più dei partiti che l'hanno servita o mal servita, tutta la sua giovinezza.

Basterebbe come prova quello che il nazionalismo ed il fascismo hanno fatto della Destra. Cosa era la Destra parlamentare anche pochi anni or sono? Non si dispiaccia alcuno, non parlo degli eminenti uomini che ne facevano parte, dico solo quello che era politicamente. La destra, cioè i banchi di destra, è diventata piena di vita quel giorno che s'è popolata di fuorusciti di altri partiti che non volevano la guerra, ha acquistato forza e combattività con i rappresentanti del nazionalismo, ma soprattutto quando il fascismo ha scelto quei banchi come propria sede naturale.

Il partito liberale non deve dimenticare che ciò che esso ama e che vuole protetto, la monarchia, la patria, la famiglia, la religione, lo Stato, sono parte del programma del fascismo. Che cosa importa che alcuni uomini siano stati messi da parte? L'opinione pubblica non si attacca durevolmente ai suoi beniamini. E questa è l'eterna giovinezza della pubblica opinione. Certo, onorevole Mussolini, Ella deve intendere che il vedere in carne ed ossa quell'uomo che pur hanno tanto tempo desiderato e sospirato e non vederlo tra i propri coetanei dà sì gioia patriottica ma velata di qualche amarezza nostalgica. Ma non più di questo. È la natura umana.

Io concludo invocando dal partito liberale un vero atto di contrizione e di coscienza, perchè giudichi dagli effetti questo movimento, non da qualche incidente anche grosso; e soprattutto consideri che tutte le difficoltà del fascismo sono difficoltà sue, le consideri come difficoltà nazionali e che va data, con animo buono, opera per superarle.

*Res nostra agitur.*

Con questo augurio ringrazio il Senato della bontà con cui ha ascoltato la mia parola e finisco sperando che l'assemblea voterà con animo sicuro il presente disegno di legge. (*Vire approprazioni e congratulazioni*).

MOSCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Egregi colleghi, io non farò un discorso, parlerò brevemente come si fa per una dichiarazione di voto, giacchè intendo indicare sommariamente i motivi che mi spingono a dare il suffragio favorevole al disegno di legge che ci sta davanti. E dico subito che la ragione principale per la quale voterò a favore di questo disegno di legge consiste nel fatto che esso, dando un premio alla parte politica che, nelle elezioni generali, raccoglie maggiori voti, abolisce sostanzialmente il suffragio proporzionale. Sicchè voto a favore per la stessa ragione per la quale l'onorevole collega Abbiate vota contro.

L'onorevole Abbiate e l'onorevole Chimienti hanno tutti e due dichiarato che sono favorevoli al retto funzionamento del sistema rappresentativo. Ma io credo che la proporzionale impedisca appunto a questo sistema di retamente funzionare.

La proporzionale infatti impedisce che si formi quella maggioranza forte ed omogenea che è necessaria affinché il sistema rappresentativo proceda normalmente e rinforza inutilmente le minoranze, l'ufficio delle quali consiste nel controllare l'opera del Governo e non già nel parteciparvi.

La maggioranza per adempiere al suo ufficio, che è quello di sostenere il Governo, ha bisogno di essere abbastanza numerosa e compatta; le minoranze che hanno l'ufficio di controllare, di discutere gli atti, di denunciare al paese i possibili errori del Governo, non hanno bisogno di essere numerose; basta che siano bene rappresentate alla Camera, basta che abbiano voci autorevoli che si facciano sentire; quando le hanno, per poche che siano, il loro ufficio lo disimpegnano perfettamente. E questa opinione non esprimo ora per la prima volta, ma l'ho già espressa pubblicamente fin dal 1912, quando cominciai la propaganda per la proporzionale. Perciò a mio parere il merito principale di questa legge consiste nell'aver essa adottato un meccanismo che dà un grosso premio a quella parte politica che nelle elezioni ha raccolto la maggioranza relativa dei voti, poichè solo in questa maniera il sistema rappresentativo potrà retamente funzionare e di ciò saranno lieti coloro che propugnano la sua durata.

La concezione (mi permetto insistere un poco su questo argomento) sulla quale si basa il sistema proporzionale è una concezione che vorrebbe ci fosse una specie di giustizia distributiva fra i partiti politici; che ogni partito politico mandasse all'Assemblea, che ha una parte del potere sovrano, un numero di rappresentanti proporzionale alla sua importanza. In altri termini, i fautori della proporzionale intendono che il potere sia diviso in tante frazioni quanti sono i partiti, dandone a ciascuno una parte corrispondente al numero dei suffragi ottenuti. Ma il potere politico non è qualche cosa che si possa frazionare: esso è per natura uno ed indivisibile; esso non può come il capitale di una industria suddividersi in azioni. Perciò quando un partito è al potere bisogna che ne assuma intiera la responsabilità, quando non è al potere si deve limitare a controllare e criticare. Frazionando il potere, che è una unità inseparabile, se ne produce la paralisi.

Infatti che cosa abbiamo con la proporzionale? Molto facilmente essa fa nascere dei governi di coalizione. La coalizione può dare al Governo una maggioranza sufficiente alla Camera, senonchè le discussioni, le critiche, se si evitano alla Camera, avverranno nel seno del Ministero e succederà invariabilmente che si romperà l'unità del Governo; ed in seno ad esso la rappresentanza della frazione più piccola farà sempre dei ricatti alla frazione più grande, minacciando che, se non otterrà questa o quella concessione, abbandonerà il governo. Avremo così dei governi che non fanno quello che fanno, perchè sono retti da due timoni e si sa che con due timoni la barca non regge e, finisce che una volta o l'altra va a fondo. E viceversa, se la coalizione non si fa, il Governo è debole, esso deve stare sul chi vive, deve spendere la maggior parte dell'energia e della sua attività per restare al potere e ben poca gliene resta per dirigere lo Stato; e poi il Governo si trova in balia di qualunque piccolo gruppo, il quale con la minaccia di abbandonarlo, può fargli qualsiasi ricatto.

Ora tutto ciò non si può evitare se non tornando a quei sistemi di votazione che danno un forte premio alla corrente politica che ha ottenuto la maggioranza relativa dei suffragi, abolendo cioè la proporzionale. Si dirà: ma la proporzionale è in grande voga; e ciò in gran

parte è vero. La proporzionale la vediamo accolta in grande parte dell'Europa; però, osservo che, intanto, l'Inghilterra, il paese classico del Governo rappresentativo, ancora non l'ha adottata. Ma del resto è facile spiegare la sua voga. Il Governo rappresentativo, signori miei, esige per ben funzionare, che la società alla quale è applicato si trovi in certe determinate condizioni economiche, morali ed intellettuali. Esso diventò necessario nel secolo decimonono perchè le condizioni della società europea erano allora tali che il Governo rappresentativo era la forma di regime politico che meglio vi corrispondeva.

Ora, nell'ultimo decennio del secolo decimonono e più ancora sul principio del secolo ventesimo, queste condizioni si cominciarono a modificare; per varie ragioni tra le quali va compresa la concessione del suffragio universale.

Per superare questa crisi si sono cercati dei rimedi, e fra questi naturalmente una modificazione dei meccanismi elettorali. Ma finché non si ristabilirà l'equilibrio perfetto tra le condizioni della società e la forma di Governo vigente la crisi non sarà scongiurata.

E ricorderò pure che una delle condizioni indispensabili perchè in una società possa retta-mente funzionare il regime rappresentativo è l'esistenza di una classe media, che ad una certa agiatezza unisca una solida cultura.

Il formarsi di questa classe creò l'ambiente sociale nel quale il Governo rappresentativo diventò una necessità, quando questa classe viene meno o decade la cennata forma di governo necessariamente decade: essa potrà conservare le apparenze, le forme, ma nel fatto si trasformerà in una oligarchia demagogica o plutocratica ovvero burocratica. O peggio ancora in una combinazione delle tre oligarchie.

Detto ciò debbo in coscienza aggiungere che nella presente legge vi sono disposizioni che mi rendono esitante ad accettarla. Essa infatti sostanzialmente istituisce per la maggioranza, e con alcuni temperamenti per le minoranze, il collegio unico nazionale. Or nel collegio unico nazionale le liste sono formate dai comitati; ed i membri di essi designano le persone che devono essere assunte all'alto mandato di rappresentare il Paese.

Ora io non sono sospetto, sono uno dei po-

chissimi deputati che hanno votato contro il suffragio universale, ma non vorrei ridurre il diritto elettorale ad essere il privilegio di poche centinaia di persone, quante sono quelle che compongono i comitati; quindi il collegio nazionale mi desta una certa preoccupazione perchè abbandonerà a poche centinaia di persone la scelta dei membri della Camera elettiva.

Altra grave obiezione che si può fare contro la presente legge consiste nel fatto che essa leva il diritto di giudicare della validità dei titoli dei propri membri alla Camera, e lo dà ad un ufficio centrale costituito presso la Corte d'appello di Roma e composto del suo Primo Presidente e da quattro presidenti di sezione. Infatti quest'ufficio centrale stabilisce quale delle diverse liste abbia avuto la maggioranza. Si dice, è vero, che la Camera potrà poi rivedere questo risultato, ma quando si è stabilita una maggioranza alla Camera, rivedendo questo risultato certo è che essa non dichiarerà di essere stata eletta illegalmente, e non darà, suicidandosi, il suo posto alla minoranza; quindi quando quel comitato avrà dichiarato quale è la lista di maggioranza, questa resterà sicuramente e definitivamente tale.

E finalmente oltre a questi due inconvenienti credo che ci sia nella legge un lontano pericolo, per fortuna lontano, molto lontano, ed è questo, che l'elettore non avrà più, si può dire, rapporti personali coi suoi deputati, quei rapporti personali che furono tanto criticati e che forse costituivano un'ovatta, un freno che impediva i troppo bruschi cambiamenti nella composizione della Camera elettiva. Ed in ciò non sono d'accordo con gli onorevoli Abbiate e Chimienti, i quali hanno detto che nel 1919 i danni sarebbero stati più grandi per il partito liberale, e che più accentuato sarebbe stato il trionfo dei cattolici e dei socialisti se ci fosse stato il collegio uninominale. I vecchi deputati eletti col collegio uninominale avevano più o meno una base personale nel collegio, si votava non solo per un'idea, ma per una persona, e quando questa aveva una base nel collegio non era facile la entrata di un novellino che venisse a scalzarlo. Ora col collegio nazionale questo rapporto diretto fra il candidato e il deputato da una parte, e l'elettore dall'altra, cessa quasi del tutto e può avvenire che, in un momento di malcontento, di

isterismo, il paese, costretto a votare per una lista di persone che non conosce, dia la maggioranza ad uno dei partiti antinazionali.

Questo pericolo finora non c'è, lo dichiaro energicamente, ma può nascere in un avvenire più o meno lontano.

Questa legge, se non durerà molto, potrà evitarlo, ma se dovesse esser fatta *sub specie aeternitatis*, bisognerebbe tenerne conto.

Credo poi che lo stesso risultato che il Governo si è proposto presentando il disegno di legge attuale, si poteva ottenere in modo più semplice e naturale, ritornando puramente e semplicemente al collegio uninominale. (*Commenti*). Io ho questa convinzione.

L'onorevole Abbiate ha fatto dei calcoli ed ha dimostrato che è ingiusto che un quarto degli elettori iscritti, i quali costituiscono una maggioranza relativa, si arroghino il diritto di governare, ma ciò è accaduto in tutti i paesi che hanno avuto il collegio uninominale, durante il tempo non breve durante il quale ha funzionato il regime rappresentativo.

Nelle ultime elezioni inglesi hanno votato 14 milioni di elettori ed il partito oggi al potere ha avuto 296 rappresentanti su 550, mentre non ha avuto che 5 milioni di suffragi: sicchè esso rappresenta una minoranza.

Si dirà che in Inghilterra non vi sono i ballottaggi; ma si poteva anche da noi introdurre qualche cosa di simile, facendo sì che il ballottaggio si proclamasse solo quando nessuno dei candidati avesse avuto un numero di voti pari al 25 per cento degli elettori iscritti. Io credo dunque che il collegio uninominale avrebbe dato i medesimi risultati di questa legge.

Aggiungo anche che il collegio uninominale è il sistema di elezione che più soddisfa l'elettore. Qualunque sia la legge che regola le elezioni, essa non considera mai abbastanza il principale dei meccanismi elettorali, ossia il Comitato che forma la lista o propone il candidato. Nel fatto sono sempre i comitati che scelgono i candidati, la massa degli elettori non ha che una limitata libertà di opzione fra i candidati o le liste di candidati che sono presentati dai Comitati; e se l'elettore vota per il candidato del suo cuore sa che il voto va perduto, mentre se vuol dare un voto effi-

cace non può che votare per uno dei candidati od una delle liste proposte.

Ma quando si tratta di collegio uninominale, l'elettore può fare questa scelta con una certa coscienza, perchè può conoscere, anzi molto spesso conosce personalmente i candidati e quindi del suo giudizio devono tener conto i diversi Comitati, ciò che non avviene certamente col collegio nazionale e neppure colla proporzionale. Quindi io sinceramente posso affermare che la forma di votazione prediletta dall'elettore è il collegio uninominale.

Certo - e concludo - che se io dovessi in questo momento votare o per il collegio uninominale o per il disegno di legge che ci sta dinanzi, voterei per il collegio uninominale. Ma io non ho questa libertà di scelta: sono come l'elettore nel momento dell'elezione: io posso votare o per questo disegno di legge che distrugge la proporzionale, che io credo funesta all'interesse del Paese, oppure per la legge finora vigente che la conserva, perchè a ciò equivarrebbe il mio voto contrario ad un cambiamento. Posto davanti a questo dilemma, do il mio voto favorevole al disegno di legge proposto dal Governo ed approvato già dall'altro ramo del Parlamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Gatti.

GATTI. Io credo che sia opportuna un'ampia discussione al Senato su questo disegno di legge, perchè se pure tratta le modalità della costituzione dell'altro ramo del Parlamento è certo che esso rappresenta il procedimento con cui la sovranità popolare si dovrà esrinsecare e con cui un Istituto così importante come la Camera dei deputati dovrà venir formato. Io perciò ho preso la parola, desideroso di dire perchè io sia favorevole a questo disegno di legge che il Presidente del Consiglio ha voluto, che l'onorevole Acerbo ha acutamente elaborato e sul quale il collega Bonicelli ha steso una lucida relazione. E devo dirlo, tanto più perchè io non solo sono contrario alla proporzionale, ma non condivido affatto il pensiero del collega Mosca in favore del Collegio uninominale. Io non sarò costretto a scegliere questo sistema per necessità, ma lo sceglierei anche se avessi la libera scelta fra questo sistema e quello del Collegio uninominale.

Non parlerò troppo analiticamente della legge, perchè io credo che noi abbiamo qui dinanzi un insieme di disegno di legge che si presenta al nostro giudizio globalmente, o per il sì o per il no. Ma io soprattutto credo di dover dire perchè io sono favorevole a questo disegno di legge in contrasto con tutta la campagna che contro di esso si è svolta nel Paese, mentre penso che al Senato le voci vibranti del Paese debbano sempre essere dibattute per un giudizio superiore.

La proporzionale non ha, come è stato già rilevato da alcuni colleghi tutta la colpa dei mali che si sono manifestati nel periodo in cui ha avuto vigore, e della proporzionale credo che si possa dire, in attenuazione, che essa era a sua volta l'effetto d'un precedente inquinamento e non comprenderemmo bene la situazione presente e le condizioni in cui ci è presentato questo disegno di legge se noi non studiasimo le ragioni per le quali si è potuto arrivare alla proporzionale e con così pronta ed efficace reazione dalla proporzionale ci siamo staccati.

Io credo che le ragioni risalgano ai principi fondamentali del 1789, ai diritti dell'uomo, alla formula: « libertà, egualità, fraternità » che per un intero secolo ha orientato l'opinione pubblica e i partiti politici nel nostro come negli altri Paesi.

Naturalmente libertà ed eguaglianza si polarizzavano verso i diritti; la fraternità verso i doveri. Tutti i partiti politici, nessuno escluso (chi è senza peccato scagli la prima pietra) dal liberale al socialista hanno fatto, per amore di proselitismo, volgere l'elica più all'orizzonte dei diritti che a quello dei doveri. Il dovere mazziniano non ha avuto molta fortuna. E così ne è venuta man mano una corrente crescente verso il soddisfacimento di tutte le aspirazioni, mentre non si sviluppavano adeguatamente gli elementi moderatori del dovere e della disciplina. Si arrivò così ad una fase che negli ultimi tempi era veramente di demagogia.

Il partito liberale stesso, che ha avuto così grandi benemerienze nel secolo decimonono, traeva il suo nome da « Libertà », nome particolarmente gradito e che aveva una ragione d'essere in quanto al suo sorgere si opponeva agli ultimi residui del feudalismo, che ancora restavano a rallentare la vita dei Paesi civili in Europa.

I partiti democratici che hanno compiuto essi pure una grande funzione, hanno assunto un nome anche più lusingatore, in quanto che non significava soltanto « libertà di popolo », ma significava « dominio al popolo ». Essi però non si sono sempre curati che l'elevazione morale e culturale del popolo andasse di pari passo con la consacrazione dei suoi diritti.

Il partito socialista, dal quale io ho tratto le origini, ha compiuto una sua funzione che ritengo indubbiamente utile al nostro Paese. E con tale sua funzione ha favorito questi tre grandi fenomeni: l'aumento delle classi intermedie, la penetrazione proletaria in tutta la vita economica e politica del nostro Paese, la costituzionalizzazione del concetto di proprietà che, mentre tutti i poteri dello Stato erano ormai costituzionalizzati, rimaneva, nel secolo XIX, come se avesse ancora in sé carattere di diritto assoluto. Questi tre grandi risultati hanno portato come conseguenza uno smussamento progressivo degli attriti di classe, una coincidenza progressiva degli interessi di classe, cosicchè ne doveva venire una progressiva attenuazione di quel concetto di lotta di classe che nel pensiero del partito socialista aveva fino allora soverchiata ogni altra preoccupazione.

Io ricordo di aver propugnato fino dal 1910, la formula « minimo di lotta e massimo di armonia di classe ». Ma in realtà, invece, avvenne questo, che il partito socialista ufficiale continuò, col metodo dell'*ipse dixit*, a ripetere formule marxiste già sorpassate. La realtà che man mano attutiva gli urti fra le classi, e le portava a creare una solidarietà crescente di tutte le classi per la prosperità della intera nazione non era intesa.

E si arrivò a questo, che si continuava a gridare: « lotta di classe » perfino nell'immediato ante-guerra, quando incombeva invece su tutta l'Europa minacciosa la « lotta di nazioni » e nell'immediato dopo guerra si continuò in modo anche più esasperato a gridare « lotta di classe » quando invece la « lotta di Nazioni » infuriava invece più che mai assorbendo tutte le attività del mondo civile. Ne venne così per il partito socialista una situazione artificiosa non più corrispondente alla realtà della vita, e il socialismo deviò nel bolscevismo. E si ebbe tutto il periodo del dopo-

guerra che io non ho bisogno di rammentare ai colleghi della Camera... cioè del Senato.

PRESIDENTE. Siamo anche noi una Camera: la Camera alta.

GATTI. A questo punto sorse un altro partito, il partito popolare, il quale pareva dapprima opporsi alla degenerazione del bolscevismo, e che per contrario adottò metodi di concorrenza al bolscevismo dominante, cosicchè lo si vide, soprattutto nelle sue punte più estreme, che arrivarono al cosiddetto migliolismo, adottare del bolscevismo tutte le forme più illegali e violente.

Rimane così chiaro che noi dalla libertà si arrivò alla licenza, dalla democrazia alla demagogia e di questo stato di cose fu frutto la legge elettorale proporzionale. Ogni partito, desidera trarre a servizio della causa sua, che crede buona, la legislazione del proprio paese, e però il bolscevismo e i popolari crearono con la proporzionale la legge che pareva destinata al dominio sicuro, al dominio crescente delle loro concezioni. Ma gli effetti della proporzionale furono troppo gravi, ed ebbero se non altro il vantaggio di determinare una reazione così vivace, per cui tutta l'intensità dei danni fu compensata dalla brevità che i danni stessi ebbero. Si ebbe cioè una reazione volta ad impedire la paralisi completa del nostro paese. Noi avevamo con la proporzionale ad ogni momento una crisi di Governo, le crisi erano di durata interminabile, durante le crisi si manifestavano dei poteri incostituzionali che arrivavano persino (l'onorevole Orlando lo rilevò sdegnosamente) a ledere le prerogative della Corona.

Talvolta ci è occorso di vedere il Gabinetto dimissionario, impotente ad avere la successione, costretto a ripresentarsi alla Camera per essere di nuovo rimandato alla Corona. Quando poi il Governo era costituito noi lo avevamo per lo più instabile, costretto a vivere alla giornata, incapace di una legislazione solida, e nel quale, diciamolo pure, i partiti politici dominanti avevano di mira più che una legislazione ricostruttrice del nostro Paese una legislazione che giovasse ad essi come partiti. Nel paese poi noi avevamo lo scetticismo, la licenza, la illegalità, la violenza.

Questo era lo stato di cose per cui sorse la reazione che ha portato alla presentazione di

questa legge elettorale. Il Fascismo, che oggi è al Governo e che è sorto a portare, diciamo pure con sentimento di sincera riconoscenza, la salvezza al Paese, nella sua fase rivoluzionaria, come oggi opera per dare al Paese la ricostruzione desiderata, il Fascismo si presenta oggi qui a domandare l'approvazione di una legge, per la quale molti sono preoccupati, perchè il Fascismo ha avuto origine rivoluzionaria cioè di violenza.

Io però mi domando se era possibile in altro modo porre fine alla situazione grave in cui il Paese si trovava.

Le personalità più autorevoli del Parlamento non riuscivano a costituire ed a mantenere il Governo. Io ricordo il tentativo fatto dall'onorevole Giolitti, che ebbe la visione chiara della impossibilità di governare con la proporzionale. Egli sperò con l'elezioni politiche del 1921 di potersi costituire una salda maggioranza parlamentare; ma non vi riuscì. Io ricordo la difficoltà in cui lo stesso Ministero Giolitti, il più forte Ministero che noi avemmo dopo la guerra, si trovava di fronte alla invasione delle fabbriche, alla invasione dei negozi, agli arresti frequenti dei treni, alla impossibilità persino di far viaggiare i carabinieri; ricordo che l'onorevole Giolitti è stato persino costretto dalla ribellione in una caserma d'Italia a rinunciare al possedimento di Vallona, sul quale, durante la guerra, lo Stato italiano aveva fissato i suoi diritti storici.

E se oggi qualcheduno è preoccupato di concedere questa legge ad un Governo il quale ha queste origini e tiene ancora il potere con la dittatura, pensi, che la dittatura non era assolutamente evitabile quando il fascismo aveva dovuto salvare il Paese con la rivoluzione. Non si fa una rivoluzione senza la dittatura! La dittatura, però, continua ancora, e pare dovrà continuare dell'altro se è vero che ci sarà la domanda di proroga dei pieni poteri. Noi però anche per questo non ci sentiamo preoccupati perchè noi pensiamo, e pensammo subito già un anno fa, che la ricostruzione del Paese non era possibile se non in un periodo sufficiente per compiere un'opera così colossale. Io procedo con ordine logico, io penso che, o non si voleva la rivoluzione fascista e allora si dovevano negare i vantaggi di essa, non rallegrarsi per essa; o si voleva la rivolu-

zione fascista che tutti - confessiamolo - proclamammo allora la salvezza del Paese e se dalla rivoluzione fascista noi ci aspettiamo anche la ricostruzione del nostro Paese, noi dobbiamo pur lasciarle il tempo e il modo per la ricostruzione, di cui il Paese oggi ha realmente il profondo e sentito, ripeto, sentito bisogno!

Ma questa dittatura continuerà in eterno? (*Commenti*).

Coloro che hanno la preoccupazione della lunga durata della dittatura sono perplessi nel votare questa legge che l'onorevole Mosca ha detto essere un espediente come un altro per una volta tanto, mentre altri pensano che potrebbe durare anche più di una legislatura. Certamente lo riconosco, quando noi la votiamo non abbiamo l'assicurazione che essa durerà per una sola legislatura e non possiamo tranquillizzare la nostra coscienza con questo convincimento artificioso.

Noi del resto non ci troviamo dinanzi ad una dittatura che debba preoccupare il nostro sentimento democratico, amante sempre, come deve essere, del benessere di tutti, e più particolarmente del benessere delle classi lavoratrici. E dico subito perchè penso e sostengo questo. Come è cominciata questa dittatura?

È cominciata con la marcia su Roma: l'onorevole Mussolini parlò allora di possibilità di bivacco. (*Commenti*). Onorevoli colleghi, è una frase che si trova nei resoconti parlamentari e io non credo che l'onorevole Mussolini consideri di non averla detta. Perchè vi meravigliate se io la ricordo? Nessuno in Italia in quel momento trovò che la frase dell'onorevole Mussolini fosse l'espressione di una presunzione eccessiva: se l'onorevole Mussolini avesse voluto fare codesto, aveva la forza per farlo. Onorevole colleghi, io potrei basarmi, nella mia fiducia costituzionale e democratica, sulle dichiarazioni dell'onorevole Mussolini, ma io terrò un metodo anche più positivo, per quanto siano più che sufficienti le dichiarazioni di un uomo particolarmente abituato ad esprimersi con lealtà e con franchezza; io mi fonderò sull'osservazione dei fenomeni cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo. Orbene, l'onorevole Mussolini non solo non ha fatto codesto, ma quando ha voluto i pieni poteri non se li è presi, e ha desiderato invece che i pieni po-

teri gli fossero dati da un voto del Parlamento. L'onorevole Mussolini ha fatto questo, perchè ha voluto innestare la sua dittatura sul tronco civile della costituzione. E questo noi dobbiamo rilevare e ricordare nell'atto in cui gli affidiamo uno strumento di tanta importanza quale è questa legge elettorale.

Io credo anche questo, e qui mi permetto di entrare nell'animo altrui, io credo anche questo, che l'on. Mussolini non ami la libertà meno di quello che egli ama la disciplina. Anche se in questo periodo, in questa sua funzione egli deve compiere un'attività soprattutto orientata alla disciplina dei partiti politici e del paese. E per questa disciplina politica è titolo d'onore cui dobbiamo riconoscergli, egli ha affrontato l'impopolarità. Ne è stato premiato, perchè affrontando l'impopolarità è arrivato così presto a così larga e diffusa popolarità per cui tutti i lusingatori delle folle devono essere ben persuasi di aver sbagliato psicologia.

Ma si è obiettato anche questo: noi affidiamo questa legge ad un Governo, il quale, nella sua fase precedente - fase di rivoluzione - ha usato di mezzi che non apparvero sempre legali: ebbene non avremo noi delle violenze elettorali? Ed è stato detto: le moltitudini non saranno violentate ed impedito nella loro funzione elettorale e tanto più con questo disegno di legge? Onorevoli colleghi io sono tranquillo anche a questo riguardo, perchè penso, che se il Governo fascista avesse voluto fare le elezioni con violenza non avrebbe avuto nessun bisogno di cambiar legge: con la violenza qualunque legge va bene; perchè io penso che se violenza vi doveva essere, il Governo fascista aveva una volta per tutte un mezzo molto semplice di violenza, ed era, diciamo pure, un decreto legge che restringesse il suffragio universale e togliesse il voto alle moltitudini. Se il Governo non ha fatto questo quando, diciamo pure, poteva farlo, è da indurre che realmente nel Governo non esiste nessun pensiero, non esiste nessun sentimento contro le classi lavoratrici. E forse si confondono classi lavoratrici con partiti politici.

Ma poi io dico, se il fascismo al Governo avesse veramente voluta questa legge per violentare la sovranità delle classi lavoratrici,

egli non avrebbe fatto anche tutto quello che ha fatto nella sua opera complessa. Il fascismo non ha tolto ai lavoratori le otto ore di lavoro, ma le ha fissate anzi per legge; non ha ai lavoratori diminuite di tariffe cui erano arrivati; non ha tolto la legge sulle assicurazioni, ma le ha maggiormente fissate.

Ed io che delle conquiste fatte dai lavoratori negli ultimi venti anni sono particolarmente lieto, rilevo che il fascismo, che ha operato in guisa da sciogliere tante organizzazioni di lavoratori, poteva, se veramente voleva asservire le moltitudini, lasciare che i lavoratori rimanessero isolati, dispersi, non organizzati, mentre invece la prima cura del fascismo fu di riorganizzare in Sindacati i lavoratori, Sindacati che, l'ho constatato io stesso nelle provincie che più conosco, sono contrapposti civilmente alle organizzazioni dei datori di lavoro, onde ne venga nella disciplina delle classi quell'accordo civile, che dia un senso crescente di solidarietà nazionale per il più alto sviluppo della nostra Italia. Ed io traggo anche da questo ragione di fiducia nell'atto in cui dobbiamo votare questo disegno di legge.

Ed ho fiducia di non sbagliarmi esprimendo il mio convincimento personale, che il fascismo a cui affidiamo questo importante strumento elettorale, abbia un programma sociale, programma che a noi, che, come tutti Voi del resto, sentiamo fortemente l'amore per le classi lavoratrici, che danno di sé vitale nutrimento al Paese, non può che far piacere.

Seguaci della formula: minimo di lotte, massima armonia di classe, non possiamo che essere soddisfatti quando, come per molti indizi, il Fascismo si presenta con un programma sociale, programma che non è lotta di classe, anzi è in antitesi alla lotta di classe, ma che col più alto rispetto per il lavoro umano vuole una sostanziale *collaborazione di classe*, con il più equo trattamento a tutte le classi su cui il Governo stia nè compressore, nè neutrale, ma moderatore per la maggiore concordia nazionale.

Molti lavoratori si erano allarmati del movimento del Governo fascista perchè lo credevano contro di loro: mentre hanno visto che in realtà avevano in esso anche un sostegno. Vi sono stati, anche, datori di lavori i quali

hanno avuto la disillusione di vedere che quel movimento fascista che credevano tutto per loro era un movimento di equilibrio fra i diritti di tutte le classi sociali del Paese.

Un altro argomento degli oppositori è che questa legge a sistema maggioritario, che dà al Governo le fila di tutto il sistema elettorale, è un ulteriore passo rivoluzionario; è stato perfino detto che essa era l'epilogo della rivoluzione fascista. A me pare invece, ed anche per questo sono favorevole al presente disegno di legge, che esso significhi che il movimento fascista, che è dovuto uscire dalla legge per compiere la sua rivoluzione, va mano rientrando nella legge stessa per compiere la sua opera di ricostruzione. Tanto è vero che questa legge, che si dice un ulteriore atto rivoluzionario ha la finalità, come è stato detto e ridetto, di costituire una salda maggioranza che permetta il funzionamento del Parlamento. Essa è dunque rivolta al rafforzamento dell'istituto parlamentare.

Ora un rafforzamento dell'istituto parlamentare è tutt'altro che un atto incostituzionale ed illegale: è una finalità tutt'altro che rivoluzionaria. Ricordando quello che ha detto il collega Mosca, io osservo che se il Governo fascista voleva veramente portare con un sistema elettorale all'estremo limite la rivoluzione fascista, non doveva scegliere questo sistema maggioritario, ma doveva scegliere proprio quel sistema a collegio uninominale che il senatore Mosca mostra tanto di preferire.

Credo che vi troverete d'accordo su questo punto, che se si dovessero fare le elezioni a collegio uninominale avremmo nella Camera dei deputati una ondata di deputati fascisti; potremmo avere anche 535 deputati fascisti; avremmo forse la soppressione di quella minoranza che sta tanto a cuore a tutti sia rappresentata in ogni istituto elettivo.

Io credo che la chiaroveggenza dell'on. Mussolini non abbia desiderato questo pericolo a cui porterebbe il collegio uninominale; pensando che le minoranze hanno una funzione di stimolo, di controllo che è assolutamente indispensabile ad ogni Parlamento.

Era non vincere, era stravincere, costituire una maggioranza senza più nessuna remora nella sua funzione quotidiana. Senza contare che il collegio uninominale presenta esso pure

i suoi notevoli inconvenienti. Dice l'onorevole Mosca che tutti gli elettori con cui ha parlato erano favorevoli a questo sistema; ma questa è una concezione ristretta che spesso ha l'elettore che nel collegio uninominale vede la difesa degli interessi, più che col collegio nazionale, e però ha minori preferenze per una legge che sia a grande tendenza nazionale.

Mi dispiace di avere abusato dell'attenzione degli onorevoli colleghi, ma ho parlato con la fiducia di esprimere un mio doveroso pensiero e di esprimere un pensiero che forse non è isolato.

Io sono tratto a votare favorevolmente a questa legge perchè in essa vi sono consacrati dei principi democratici che la democrazia, l'estrema sinistra, lo stesso partito socialista, alla Camera dei deputati hanno sempre propugnati. Il collegio nazionale io ricordo che è stato sostenuto dall'onorevole Imbriani e dallo stesso partito socialista; la scheda di Stato era pure uno dei desiderata del partito socialista, il voto in cabina è un elemento di segretezza che giova più agli umili che ai potenti nel giorno delle elezioni, l'immediato spoglio dello schede è anch'esso una garanzia, la diminuzione delle incompatibilità e la eleggibilità sotto i trenta anni sono stati sempre desiderati dai partiti di democrazia. E non comprendo come proprio da partiti di democrazia tutto questo debba essere oggi sconosciuto.

Quanto alle debolezze che potrà avere la maggioranza, che si dice potrà essere pletorica, e che potrà avere delle tendenze, e la stessa necessità di piccole coalizioni, io credo che non soltanto c'è l'esempio dell'Inghilterra e di altri Paesi in cui maggioranze salde esistono, ma credo soprattutto che dipenderà molto dal fatto che le redini buone siano affidate a mani buone.

Se il Parlamento sarà portato a dibattere delle idee su programmi vitali per la vita del nostro Paese, le maggioranze rimarranno salde come in altri Paesi progrediti d'Europa.

Perciò, onorevoli colleghi, io credo di potere dire al Presidente del Consiglio, che noi che ricordiamo l'opera di salvezza del partito a cui egli presiede, che noi che vediamo come alla forza sprigionatasi per la rivoluzione è succeduta una saggezza di pensiero direttivo che molti non speravano, data l'irruenza giovanile della prima fase rivoluzionaria, io credo di

poter dire al Presidente del Consiglio, che noi gli affidiamo questa legge con piena fiducia, certi che da essa egli saprà trarre una maggioranza stabile e forte e con essa ritornare il Parlamento alla sua libera funzione, affinché l'Italia guidata con metodo di costituzione e di libertà, in un'atmosfera alta di vita spirituale, raggiunga gli alti fastigi che il nome di Roma le indica e comanda.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli colleghi, io voterò il disegno di legge e lo voterò per questa semplice ragione, che credo sia dovere nostro, dovere di ogni buon cittadino, di aiutare il Governo nella sua grande opera di assestamento e di pacificazione nazionale. Ora tutti sappiamo che specialmente in momenti in cui i partiti politici e gli umori pubblici sono lungi dall'essere assestati, non vi è nulla di più pericoloso per una tale pacificazione che una lotta elettorale, se fatta con istrumenti inadatti.

Un congegno, come quello che ci è stato presentato, il quale indica fin da prima non solo il numero dei deputati spettanti alla maggioranza, ma quasi i nomi di quelli che saranno eletti, è l'unico modo di togliere al partito predominante la tentazione di sopraffare i diritti delle minoranze. E questa è una delle ragioni per cui mi sarei assolutamente opposto a ciò che vagheggiava il collega Mosca, al ritorno cioè del collegio uninominale; perchè non potendosi con esso conoscere previamente a chi spetti la maggioranza e quindi restando a ciascun partito il desiderio di presentare candidati in ogni collegio, avverrebbero tali conflitti da produrre in pratica, qualunque fosse il merito o demerito della legge, la peggiore falsificazione della volontà nazionale.

Con ciò dichiaro che sospendo, non abbandono le mie preferenze per la proporzionale; ed i colleghi me lo devono perdonare, perchè ne cominciai la difesa pubblica fin da quando ero studente; il che si perde nella notte dei tempi! La proporzionale è stata vittima della sua contemporaneità con un altro fenomeno che non ha lasciato vedere quali della proporzionale fossero i veri effetti, ma li ha confusi con gli effetti propri.

Questo fenomeno è la formazione di partiti

organizzati e regolati al di fuori della Camera. Per un tempo i partiti - parlo dei grandi partiti storici, la destra e la sinistra - nascevano e si disciplinavano nell'Aula parlamentare; al di fuori, il seguito che avevano era soltanto una specie di riverbero di ciò che erano dentro la Camera. Invece noi abbiamo assistito recentemente alla formazione di partiti - il socialista, il popolare, il fascista - che hanno avuto nel paese nascita, organizzazione, disciplina, direzione, prima ed indipendentemente dalla loro esistenza in Parlamento. Che cosa ha prodotto ciò? Ha impedito quella specie, diciamo pure, di flessibilità degli uomini che nei tempi antichi erano eletti deputati, per la quale potevano conformarsi alle correnti che si andavano formando nella Camera e unirsi in opportuni raggruppamenti.

Invece, dovendo oramai i singoli deputati rispondere di loro stessi a partiti esterni, ne è venuta una rigidità di ciascun gruppo, che rende difficile il formarsi di quelle stabili maggioranze parlamentari, le quali si formano per lo più intorno ad un uomo, e si debbono formare intorno ad un uomo, perchè la politica sta bene che sia fatta di programmi, ma i programmi non si realizzano da loro: sono gli uomini che li realizzano. Questo fenomeno dei partiti organizzati e regolati al di fuori della Camera, era tuttavia un fatto inevitabile, ed anzi, a malgrado dei suoi inconvenienti, è un fatto di cui bisogna rallegrarsi, perchè indica una più forte e diffusa coscienza politica dei cittadini. Ad ogni modo però ciò fece sì che la proporzionale, la quale era soltanto la mosca del cocchio, fosse ritenuta la responsabile di tutti i guai.

Voce: E lo era...

CRISPOLTI. No: credo piuttosto che verrà il giorno della sua rivendicazione...

Voci: Speriamo di no. (Commenti).

CRISPOLTI. Siccome non ne fisso la data, il Senato può permettermi questo presagio! (Si ride).

Tuttavia, onorevoli colleghi, io voto questa legge con minore difficoltà di quel che si potrebbe supporre al vedervi in parte ferito il criterio della proporzionalità, a cui sono affezionato. Infatti mi pare che baleni in essa, sia pure in modo crepuscolare, un'ispirazione che a me piace.

Mi permetta il Senato che l'illustri in due parole, anche se l'illustrazione debba riuscire un po' sottile.

La proporzionale è stata considerata come un principio; la riforma elettorale come un espediente; ma la cosa strana è che questo modo di definire l'una e l'altra è stato comune tanto ai proporzionalisti quanto ai loro avversari. Quelli che amavano la proporzionale dicevano: posto a confronto un principio con un espediente non può riuscir dubbia la scelta. Quelli invece che volevano abolirla replicavano: la proporzionale è un principio bensì, ma troppo astratto; la riforma è bensì un espediente, ma assolutamente necessario.

Ora io dico: no, nella riforma attuale c'è dell'espediente, ma c'è anche il primo annunzio di un principio, al quale in gran parte aderisco. Per la prima volta vi si affermano i diritti di un Governo di fronte ai corpi elettivi. Noi, durante la storia parlamentare abbiamo veduto — appunto in seguito a ciò che ricordava il senatore Gatti, ossia alla formula libertà, eguaglianza, fratellanza — abbiamo veduto, dico, questo fatto singolare, che mentre nei Governi assoluti, in cui tutta l'autorità risiedeva nella volontà del principe, la gente lo riconosceva, è vero, questa pienezza d'autorità, ma non credeva necessario di dire che la volontà del principe, oltre ad essere decisiva dovesse essere anche sapiente, invece, quando una tale autorità fu conferita al popolo in unione col sovrano, o al popolo solo, si fece al popolo un privilegio, che cioè ad esso si dovesse riconoscere non solo quell'autorità, ma anche la sapienza.

Quindi, allorchè fu detto: procuriamo che il voto popolare sia sincero, si credette di avere ottenuto non solo il suggello dell'autorità popolare, il che era giusto, ma anche la sicurezza di poter contare sulla più grande sapienza legislativa e governativa.

Ora, su questo gratuito e fondamentale errore si può dire fabbricata gran parte della storia parlamentare d'Europa.

Io ritengo invece che l'affermare le ragioni e il valore del Governo a temperamento delle rappresentanze elettive; del Governo, il quale è l'elemento più necessario nella vita della nazione, sia assolutamente un bene. E il mezzo per affermarlo sta tra le righe della presente

riforma elettorale in quanto essa dice: invece di presumere che il corpo elettorale nella sua sovranità sia onnisciente, sottoponiamolo ad una prima prova di sapienza, ossia a quella di rendere possibile l'esistenza stabile d'un governo.

Io avrei voluto che questa importanza data finalmente all'ente Governo avesse scelte altre occasioni che una riforma elettorale, o almeno avesse trovato in essa altri modi di farsi valere, ma l'averla data, credo sia l'introduzione di un ottimo principio per la vita del paese. Nessuna speciale forma di regime è stata considerata come necessaria nel mondo: ma in qualunque regime ciò che è stato sempre necessario è il governo. Nè io vorrei sentire sempre ripetere, come l'ho sentito ripetere oggi stesso in Senato, che il governo si può qualificare quasi esclusivamente come potere esecutivo.

A costo di scandalizzare coloro che sono di me molto più competenti in diritto costituzionale, penso che il Governo è uno dei primi organi legislativi. Non ha, senza dubbio, la facoltà giuridica di mutare un suo disegno in legge, ma normalmente, almeno in Italia, ha l'iniziativa delle leggi, cosicchè il complesso della legislazione italiana è stato quasi tutto opera di governo, non d'iniziativa parlamentare.

Quindi è una necessità, non solo per l'esecuzione, ma anche per il buon andamento legislativo, che il governo abbia forza e saldezza.

Avrei voluto, ripeto, che questa rivendicazione fosse stata effettuata in altra maniera. Quando un Governo, come l'attuale, ha in sé tanta forza, e altrettanta ne trova nel consenso del suo partito e del paese, non mi sembra che per ottenere una maggioranza e solidità fosse assolutamente costretto a ricorrere a mutazioni elettorali. Ad ogni modo siccome questo principio di rettifica nella distribuzione dei poteri suoi e di quelli dei comizi c'è, io approvo senz'altro una simile innovazione, anche se in sede non del tutto propria, e ne faccio un ulteriore motivo per approvare la legge.

Spero anzi che anche in questa materia di revisione, non delle istituzioni ma dei criteri costituzionali, il regime attuale possa far sì che dell'Italia si dica domani quel che voleva si dicesse Vittorio Alfieri: « D'ogni alta cosa insegnatrice altrui ». (*Vive approvazione*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

FRACASSI. Onorevoli colleghi, io farò due brevissime osservazioni su questo disegno di legge che ci viene innanzi con una pregevole relazione del collega Bonicelli, il quale invita il Senato ad approvarlo integralmente nel testo nel quale è stato deliberato dall'altro ramo del Parlamento. Ed il Senato, deferente al desiderio del Governo, certamente approverà il disegno di legge tale e quale ci è stato presentato, a meno che il Ministero non dichiari di accettare qualche modificazione.

Tutto questo, non esime, secondo me, chi deve discutere ed approvare il progetto di legge dal dovere di indicare quelli che gli sembrano difetti ed inconvenienti, e procurare di eliminarli. Un inconveniente molto grave a mio avviso, del progetto di legge, è quello già rilevato anche nell'altro ramo del Parlamento di assegnare il premio di maggioranza alla lista la quale riporti il 25 per cento dei voti degli elettori « votanti ».

È questa una disposizione che include il pericolo che la lista di maggioranza finisca per essere una lista che rappresenti solo una piccola minoranza del corpo elettorale.

In media nelle elezioni politiche difficilmente si raggiunge come percentuale di votanti generale in tutto il Paese il 60 per cento degli iscritti: il 25 per cento sopra il 60 per cento degli iscritti porta ad una percentuale del 15 per cento degli iscritti, che mi pare troppo esigua per poter meritare il premio di maggioranza che è quanto assicurare alla lista vincitrice un numero di deputati che rappresenti due terzi della Camera.

Io credo che se si elevasse di molto la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza si farebbe cosa molto utile per il prestigio della maggioranza.

Un'altra disposizione che non mi pare opportuna in questo momento è quella che modifica le circoscrizioni elettorali in base all'ultimo censimento i cui risultati non sono ancora ufficiali.

Si afferma nella relazione, che i risultati del censimento per quanto non sicuri, per quanto non ufficialmente precisi, non possono però variare molto le cifre che sono conosciute, e sulle quali si è fatto il riparto.

Ma, a parte la incertezza ufficiale del numero preciso degli abitanti di ciascuna pro-

vincia, mi pare non fosse opportuno prendere per base di un rimaneggiamento delle circoscrizioni elettorali e del numero dei deputati ad esse assegnandi un censimento effettuato poco dopo la terribile guerra che ha modificato profondamente e diversamente la popolazione delle antiche provincie. E per questo vorrei che le provincie conservassero il numero di deputati che avevano secondo la legge elettorale vigente.

Queste sono le due osservazioni principali che ho creduto mio dovere di fare su questo disegno di legge. Se c'è la possibilità di fare accettare dal Governo queste modificazioni io mi farò un dovere di presentare appositi emendamenti. Se nessuna modificazione si vuole accogliere, ed i segni di diniego del relatore indicano che sarà probabilmente così, mi contenterò di avere segnalato quelli che ritengo difetti assai gravi e disposizioni non giuste del progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Il seguito della discussione è rinviata a domani riservando la facoltà di parlare al Governo ed al relatore.

#### Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Sili, di dar lettura di una interpellanza presentata alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'istruzione pubblica sopra alcuni provvedimenti di politica scolastica già attuati o in via di attuazione.

Vitelli.

Per la interpellanza del senatore Borsarelli.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Ieri mi sono fatto l'onore di presentare una mia interpellanza all'onorevole ministro dell'economia nazionale. Siccome egli ora è presente lo pregherei di dirmi se e quando intende che sia fissato lo svolgimento della mia interpellanza sui contratti agrari.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Desidero far notare al senatore Borsarelli che del provvedimento, di cui egli si occupa nella sua interpellanza, sarà fatta la presentazione al Parlamento, dove si trovano già per la discussione i tre decreti anteriori identici o quasi, che l'hanno preceduto, così che si verificherà inevitabilmente che, mentre l'altro ramo del Parlamento si accingerà a questa discussione, la medesima materia verrà portata qui. Io non voglio tuttavia richiamarmi alle norme parlamentari, e quindi, anche per evitare che appaia che io non desideri la discussione, mi tengo a disposizione del senatore Borsarelli, e mi rimetto al Presidente per destinare il giorno, che, secondo l'economia dei lavori del Senato, verrà destinato allo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Si potrebbe porla all'ordine del giorno dopo la discussione della interpellanza (dei senatori Artom e Mazziotti) sulla politica estera.

BORSARELLI. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora non facendosi obiezioni, resta così stabilito.

Domani alle ore quindici seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 630).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari. (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di

Cagliari, o degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie dei militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Province e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente la proroga della durata delle Commissioni arbitrali Provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490 (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 574);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni

al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R. *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 17,30).

---

Licenziato per la stampa il 21 novembre 1923 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dalle sedute pubbliche.

## CLVIII' TORNATA

MERCOLEDI 14 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5381
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Modificazioni alla legge elettorale politica » . . . . .	5385
Oratori:	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i> . . . . .	5385
BONICELLI, <i>relatore</i> . . . . .	5389
— Approvazione di un ordine del giorno — . . . . .	5393
Interrogazioni (Svolgimento di) . . . . .	5382
« Sulla deviazione dell'Adige-Garda » . . . . .	5382
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5383
DORIGO . . . . .	5383
« Sulle miniere carbonifere dell'Arsa » . . . . .	5383
Oratori:	
CORRINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5383
MAYER . . . . .	5384
Nomina di commissari (della sezione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia) . . . . .	5381, 5393
Oratori:	
CEFALY . . . . .	5382
CIRMENI . . . . .	5382
DEL GIUDICE . . . . .	5382
TAMASSIA . . . . .	5382
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5393
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	5421

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri e i ministri delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per

la Presidenza del Consiglio, per la giustizia ed affari di culto, per la guerra e per l'interno.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Bergamasco per giorni 15, il senatore Schupfer per un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

## Dimissioni di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Paternò, Bensa, Palummo e Cassis, componenti la Commissione permanente di accusa hanno presentato le loro dimissioni. Le pratiche che ho fatto presso di loro per indurli a ritirarle non hanno avuto effetto: essi hanno dichiarato di volerle assolutamente mantenere.

In seguito a queste dimissioni la Commissione si trova ridotta a nove membri; di questi, uno dichiara di voler rimanere a farne parte, ma di non essere in grado per ora di intervenire ai suoi lavori.

La Commissione, quindi, è ridotta ad otto membri e poichè il regolamento stabilisce che le sue deliberazioni non sono valide senza la presenza di almeno nove dei suoi componenti, è necessaria l'immediata sostituzione dei quattro dimissionari, altrimenti la Commissione non può riunirsi.

Propongo che l'elezione di questi quattro membri venga messa all'ordine del giorno della seduta di domani.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Prego il Senato di voler delegare questa nomina alla Presidenza. Le mansioni speciali, delicatissime di questa Commissione richiedono che il Presidente la nomini e quindi prego tanto il Senato, quanto il Presidente, di voler seguire i precedenti in materia.

CIRMENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. Sono lietissimo della proposta fatta dall'onorevole senatore Cefaly e mi associo ad essa, e prego anch'io l'onorevole Presidente del Senato di accettare quest'incarico e nominare egli stesso i membri di questa Commissione, che al principio della Sessione è stata nominata dal Presidente ed è giusto che ora egli stesso nomini i membri mancanti.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho preso la parola per associarmi alla proposta dei colleghi Cefaly e Cirmeni, perchè solo il nostro illustre Presidente, per la sua serena equanimità, può oggi compiere questo delicato ufficio.

PRESIDENTE. Io veramente pregherei il Senato di essere esonerato da un compito così delicato...

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Forse è superflua la mia parola, ma è bene che gli onorevoli senatori insistano affinchè l'illustre Presidente desista dall'intenzione manifestata. È consuetudine, come bene ha osservato l'onorevole Cefaly, che la nomina della Commissione di cui si tratta, sia commessa al Presidente. Il Presidente l'ha sempre esercitata con imparzialità e noi, nella fiducia che abbiamo in lui, non possiamo accettare questa specie di dimissione parziale, che il nostro Presidente vorrebbe dare da una funzione che ha sempre lodevolmente esercitata.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dei senatori Cefaly, Cirmeni, Tamassia e Del Giudice. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Non mi resta allora che sottomettermi ai voleri del Senato; farò conoscere più tardi i nomi dei Commissari.

#### Per la nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che dovrà procedersi nelle prossime sedute alla nomina di vari rappresentanti della nostra Assemblea in numerose Commissioni: quindi domani 15 corrente si procederà alla votazione per la nomina di:

a) un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

b) un membro della Commissione di Finanza;

c) un membro della Commissione per le petizioni;

d) un Commissario di vigilanza sul fondo per le emigrazioni.

Sabato 17 corrente si procederà alla votazione per la designazione di un Vice-Presidente in sostituzione del compianto senatore Fabrizio Colonna.

Lunedì 19 corrente si procederà alla nomina di:

a) un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

b) un membro del Comitato Talassografico;

c) un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

d) un membro del Consiglio di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma;

e) tre Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti;

f) tre Commissari di vigilanza al Fondo per il Culto.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dei senatori Dorigo, Montresor e Campostrini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici « Sulla progettata deviazione Adige-Garda per avere assicurazione che i diritti e gli interessi di Verona non saranno comunque compromessi ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.  
È stata infatti presentata al Ministero una domanda per derivazione dal fiume Adige di una quantità di acqua non indifferente. La domanda involge un interesse gravissimo che può chiamarsi interesse nazionale, sia per la produzione di forza che essa assicura, sia per la bonificazione di terreni malsani che essa consentirà. Però l'esame di questa domanda è intimamente connesso alla salvaguardia di altri diritti e di altri interessi, che il Governo non può, né pretermettere né danneggiare. L'esame è stato fatto e sarà continuato dai tecnici del Ministero dei lavori pubblici con il più grande rigore ed oculatezza.

Sono state domandate tutte le informazioni sia di ordine statistico che di ordine tecnico che possano servire ad illuminare pienamente quel consesso, il quale in questa occasione, come in ogni altra procederà colla maggior cura e col maggior scrupolo. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che è ben lungi dal pensiero del Governo di menomare in qualunque modo gli interessi della città di Verona; sarebbe assurdo che si pensasse di creare una nuova ricchezza distruggendone una già esistente. Gli interessi ed i diritti della città di Verona saranno tutelati così come se fossero affidati agli stessi interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dorigo per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

DORIGO. La risposta dell'onorevole ministro appare tranquillante e quindi io dovrei chiamarmi e, allo stato dirò così degli atti, mi chiamo soddisfatto.

Anche di fronte ad essa però permane la preoccupazione mia e dei miei colleghi interroganti, e, ciò che più importa, la preoccupazione di Verona, città e provincia, di altre provincie e di molti Enti pubblici agricoli e industriali.

È certo infatti che il progetto Arrivabene-Villoresi, stando al giudizio di altri tecnici, altrettanto valorosi e di pratici, costituisce una grave minaccia per la mia città (e non soltanto dal punto di vista estetico) per la mia Pro-

vincia, per buona parte della regione e per un cumulo d'interessi e di diritti acquisiti.

Siamo di fronte ad una domanda di deviazione di un grande volume d'acqua dal fiume e non di semplice derivazione.

Stando al giudizio dei tecnici sull'odato, qualora venisse attuato il progetto in parola, i danni reali conseguenti sarebbero maggiori assai degli asseriti problematici vantaggi.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Mayer al ministro dell'economia nazionale « per richiamare la sua attenzione sulla condizione in cui si trovano le miniere carbonifere dell'Arsa e per sapere se non creda, nell'interesse dell'economia del paese, tanto povera di carbone, di esaminare con ogni sollecitudine i mezzi ed i modi per assicurare nell'interesse generale, la continuazione dell'attività delle miniere stesse ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Posso dire all'onorevole interrogante che della situazione delle miniere dell'Arsa il Governo si è di già, più che preoccupato, occupato. Ho avuto l'invito diretto da parte del Presidente del Consiglio, perchè si proceda a delle indagini destinate ad accertare la reale situazione di questo esercizio, che si svolge adesso in condizioni particolarmente difficili; e, in seguito a tale invito, sono stati inviati sul posto l'ingegnere Dompè, capo del Corpo Reale delle miniere e un ispettore superiore del lavoro, i quali saranno di ritorno fra giorni. La situazione è troppo delicata perchè io possa sin da ora fare delle promesse o dare anche dei semplici affidamenti. Sta in fatto che quelle miniere si trovano in una condizione intermedia fra le miniere di lignite e le miniere di vero, normale carbon fossile; in conseguenza di queste condizioni intermedie l'esercizio delle miniere non può giovare delle facilitazioni che si davano un tempo alle miniere di lignite; mentre l'azienda non è in condizioni di vivere prosperamente, come avverrebbe di una vera miniera di carbon fossile, antracite o litantrace.

Noi siamo stati in questo campo un po' incerti nel passato, tra eccessive protezioni ed accessivi abbandoni. Nel campo delle miniere di lignite il Senato ricorderà che furono escogitati provvedimenti, che erano destinati a fa-

vorire l'impiego del minerale sul posto per produrre energia elettrica. Ma si verificò qualche volta (tanto l'esercizio era anti-economico) che, per renderlo possibile, lo Stato dovette intervenire con sussidi che in certi casi, capitalizzati al momento della concessione, rappresentavano assai più del valore dell'impianto. Gestioni anti-economiche di questo genere, per quanto apparentemente giustificate dalla formula di non mandare oro all'estero, non dovevano incoraggiarsi fino a un limite così eccessivo.

Naturalmente non è da escludere che come reazione a questi eccessi si possa arrivare a degli eccessi in un altro senso, e giungere ad un disinteresse completo dello Stato per queste attività; disinteresse che può non corrispondere al vero interesse nazionale.

La miniera dell'Arsa si trova in condizioni, che renderanno probabilmente necessaria qualche azione benevola da parte dello Stato, ma non certamente sotto la forma d'intervento che rappresenti un effettivo sacrificio per l'erario, tanto più che mi auguro che non ce ne sia bisogno. La gestione si svolge adesso in condizioni economiche gravi per molteplici cause. Alcune si ricollegano ai mutamenti avvenuti nelle possibilità d'impiego del combustibile stesso.

La miniera collocava nelle prossime vicinanze il proprio carbone, soprattutto per alimentare varie industrie locali.

Essendosi sviluppato di recente tutto quel complesso di linee elettriche che fa capo agli impianti dell'Adriatico, ne è venuta una diminuzione nei consumi di carbone.

Analogamente nei riguardi alla navigazione le particolari condizioni, in cui si svolgono i trasporti marittimi, hanno reso più difficile l'impiego del carbone locale. È inoltre intervenuta una scarsa resa degli operai che lavorano la miniera; è intervenuto un complesso di oneri eccezionali per gli esercenti la miniera, derivanti da tasse eccessive sopra alcuni prodotti indispensabili per l'esercizio, come la tassa sugli esplodenti: e, si dice anche, di protezione eccessiva doganale per alcuni materiali indispensabili nell'esercizio.

Tutto l'insieme di queste cause è attualmente sottoposto, come ho detto, a uno studio accurato; anche perchè occorrerà esaminare

a fondo fino a che punto le richieste della società siano giustificate. Essa ritiene, a quanto pare, indispensabile una chiusura temporanea della miniera; si giudicherà dopo la relazione degli esperti che sono stati inviati sul luogo, se questa chiusura di brevissima durata sia indispensabile.

Ciò che posso affermare sin d'ora è che, senza ritornare agli eccessi protezionistici del passato per riguardo al così detto combustibile nazionale, il Governo intende fare tutto quello che economicamente è consigliabile per rendere permanente la possibilità di utilizzazione di questa miniera, la quale rappresenta l'unica sorgente che noi possediamo oggi di carbone avente qualità simili a quella del vero carbon fossile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mayer.

MAYER. Le ragioni che m'indussero a interrogare il Governo sulle sorti della miniera dell'Arsa sono evidenti.

Un paese così povero di giacimenti carboniferi come il nostro non si può disinteressare delle sorti di una miniera che è stata in piena efficienza sotto l'Austria, che pure possedeva altre miniere di carbone, una miniera che l'Austria ha abbondantemente sfruttata, durante la guerra, per la sua marina.

Se è vero, - e pare corrisponda a verità, - che le miniere dell'Arsa possano produrre oggi, dopo l'iniziativa del capitale e dell'ingegno italiano, 200 mila tonnellate di carbone all'anno, di una qualità che secondo le analisi fatte dalle ferrovie dello Stato e dalla Regia marina accertano una relazione del potere calorifero di circa l'85 per cento per l'Arsa e il Cardiff, (e quindi non si può confondere con la lignite); se è esatto che vi sono altri importanti giacimenti carboniferi tra il canale dell'Arsa e il Golfo di Portolungo, è chiaro che la questione della attività o della chiusura delle miniere dell'Arsa non racchiude soltanto il problema di una provincia, che è in grande pena per i suoi lavoratori disoccupati, ma assume un aspetto importante per l'economia nazionale.

Sospirare per il carbone che paghiamo a prezzo d'oro all'estero, e non curarci di quello che abbiamo in casa sarebbe una stridente contraddizione, specie per un Governo che ha di-

mostrato di volere riscattare la vita nazionale da ogni forma di schiavitù dall'estero.

E il Governo ha così ben compresa l'importanza della questione che nello stesso tempo in cui io mi permetteva di indirizzare la mia interrogazione, il ministro dell'economia nazionale, d'accordo col Presidente del Consiglio disponeva per l'invio sul posto di tecnici speciali per avere precise informazioni.

Per questa sensibilità di Governo, per questo pronto interessamento che io spero efficace, non rivolgo lodi al Governo che sarebbero povera cosa, ma esprimo il mio intimo sincero compiacimento.

Io non so quali potranno essere le conclusioni dei due tecnici che il ministro dell'economia nazionale ha inviato a Carpano, ma sono sicuro che se il responso sarà favorevole anche il ministro delle finanze vorrà provvedere perchè la miniera possa sviluppare la sua attività nell'interesse generale; come sono certo che il ministro della marina vorrà considerare l'utilità che può dare in determinate evenienze la possibilità di rifornimenti di carbone nell'Adriatico.

L'onorevole ministro, nella sua cortese risposta, ha dimostrato di conoscere abbastanza profondamente le cause per cui la miniera attualmente versa in una grave crisi: ma se è vero che il carbone dell'Arsa assomiglia di molto al carbone inglese, perchè il rapporto dell'85 per cento è abbastanza favorevole, io confido, non nell'interesse locale o provinciale, ma nell'interesse generale, che egli vorrà trovare i mezzi e i modi acconci per conservare l'attività della miniera.

Dopo ciò non posso che dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. E attendo i risultati del suo interessamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge elettorale politica ».  
(N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:

« Modificazioni alla legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Governo e al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Presidente del Consiglio e del Governo ringrazio anzitutto il Senato per la serenità con cui, senza divagazioni e amplificazioni, ha condotto la discussione su questo importante disegno di legge. Anche l'unico oppositore, l'onorevole Abbiate, pur dando alla sua critica la più logica estensione, l'ha però circoscritta alla struttura della riforma ed alla reale portata ed all'effettivo fine politico di essa.

Mi limiterò quindi a rispondere alle varie eccezioni sollevate in questa Assemblea relativamente ai principii informativi del disegno di legge.

Del resto già parecchi oratori mi hanno preceduto nello stesso intento nella discussione di ieri, e l'onorevole Bonicelli, nella sua lucida relazione, con molta precisione ha posto i termini del problema e della discussione. Se mi soffermassi nuovamente a lungo sull'argomento dovrei ripetere quanto è già stato dal Governo esposto nelle sue relazioni alla Camera ed al Senato, e quanto ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento nella tornata del 14 luglio ultimo scorso.

Prima di tutto conviene rilevare che non è esatto quanto ha dichiarato preliminarmente l'onorevole Abbiate, e cioè che le ragioni esposte dalla Commissione nel proporre l'approvazione della legge prescindono dall'esame di merito della legge stessa e sono estranee ad essa; giacchè il relatore sintetizza tutta la portata intrinseca della riforma e la mèta cui tende quando afferma che questo disegno di legge meglio risponde alle necessità del Paese che vuole rafforzato l'istituto parlamentare, e che esso ben raggiunge lo scopo di formare, con una salda e sicura maggioranza, un Governo omogeneo e duraturo in grado di risolvere tutte le questioni dell'attuale momento politico e di svolgere ed attuare un programma organico e concreto. Queste sono le caratteristiche fondamentali della riforma e ad esse il Governo si è principalmente ispirato nel presentarla.

Ma anche su ciò l'onorevole Abbiate ha manifestato il suo dissenso, proclamando invece che una legge elettorale deve avere l'esclusivo scopo di rispecchiare, con la più grande pre-

cisione numerica, le correnti politiche esistenti nel paese. E con ciò si precisa appunto il più profondo dissenso tra la concezione politica del fascismo e la concezione politica che l'onorevole Abbiate professa ed in nome della quale egli ha tentato l'ultima difesa della proporzionale.

Nel pensiero del Governo l'esercizio del diritto elettorale ed il meccanismo che a ciò provvede non può essere valutato in alcun modo come una semplice operazione di censimento delle forze dei singoli partiti, e considerato quale elementare operazione di statistica. La nostra dottrina ci dice invece che il corpo elettorale nel momento in cui si effettua la sua designazione, compie un atto che deve armonicamente collegarsi a tutta la vita costituzionale dello Stato, e che in quel momento l'elettore non è chiamato solamente ad esprimere la sua opinione politica ed a manifestare le sue concezioni dottrinarie o a scegliere un nome, ma, come giustamente ha rilevato l'onorevole Crispolti, è chiamato a compiere una funzione la cui importanza sociale e politica sovrasta di gran lunga quella che potrebbe essere la semplice espressione del voto come era ideata dalle leggi precedenti in quanto egli deve concorrere effettivamente e con senso di responsabilità alla formazione del Governo.

L'onorevole Abbiate che ha dimostrato di avere tante preoccupazioni per le conquiste politiche del popolo non dovrebbe lamentarsi di questa valorizzazione del suffragio universale.

L'onorevole Abbiate ha riportato altresì in quest'Aula la preoccupazione se non l'accusa che il disegno di legge in discussione rappresenti una riforma in senso involutivo della nostra pratica costituzionale e ne ha enumerato le ragioni.

Il Governo afferma invece ancora una volta che la legge proposta, anche prescindendo da tutte le innovazioni liberali di procedura introdotte, alcune delle quali notevolissime e che formavano l'oggetto di postulati trentennali dei partiti cosiddetti di sinistra, costituisce coi suoi principi un processo di riordinamento e rafforzamento costituzionale. È invece la proporzionale quella che si pone in contrasto col fondamento del sistema rappresentativo moderno in quanto che tende al frazionamento del potere politico che è tale solo se è omogeneo. (Approvazioni).

La pratica ed il diritto costituzionale possono avere diverse valutazioni; ma contro l'uso già in atto per cui in un determinato momento tutta la vita politica dello Stato si racchiudeva nell'attività tirannica della Camera elettiva la quale aveva assorbito le attribuzioni di ogni altro organo compreso quello della Corona, ridotta a semplice funzione di notaio delle deliberazioni dei direttori dei gruppi parlamentari o delle direzioni extra-parlamentari di partito, vi è la concezione fascista che vuole, appunto in omaggio ai principi fondamentali costituzionali ristabilire tra i vari organi l'armonica esplicazione e l'organico temperamento delle funzioni di ciascuno. Solo in questo modo, ridando alla Camera elettiva la vera funzione strumentale del fine nazionale, essa riavrà il suo prestigio e potrà efficacemente concorrere, con gli altri organi della costituzione, a dare un nuovo e più regolare impulso alla vita del Paese. Credo opportuno in proposito anzi riportare le parole da me pronunciate recentemente in un discorso riassuntivo dell'opera svolta sin ora dal Governo:

« Non è più la nazione nei suoi fini storici millenari sacrificata ad un esperimento continuo di irraggiungibile perfezione elettorale, numerica; ma la rappresentanza elettiva e il suffragio stesso sono subordinati alle necessità della nazione e della sua espressione, che è lo Stato ».

Il Governo insomma nel presentare questo disegno di legge è stato animato dal proposito di ricondurre la funzione elettorale dalla supremazia tirannica, cui tutto si sottopone e sacrifica, al compito puramente strumentale di realizzazione di una volontà nazionale, che attinge le sue forze ad una tradizione millenaria; ad una diretta derivazione della suprema crisi nazionale che è stata la vittoria, ad una chiara visione dell'avvenire.

Di fronte a questo proposito l'idolatria del numero specie in un paese in cui tutti gli allargamenti di suffragio sono stati dati per compromessi parlamentari, non richiesti dalla volontà del Paese, deve essere respinta. Non si deve più dedurre la politica ed il governare da una combinazione aritmetico-elettorale; ma si deve condurre la funzione elettorale ad essere mezzo per realizzare una politica di governo nazionale.

Nè reggono le altre eccezioni di incostituzionalità che i difensori della proporzionale hanno tentato ancora di sollevare.

Come ho già detto in altra circostanza queste eccezioni sono state superate dalle considerazioni che nessuno dei sistemi, di cui si discute, nè quello della proporzionale pura, nè quello misto, a cui si ispira l'attuale riforma, nè quello uninominale può assicurare il Governo ad un partito che abbia la prevalenza su tutti gli altri e che rispecchi la maggioranza assoluta sul corpo elettorale. Il principio della sovranità popolare deve per necessità di cose venire a transazione con le esigenze della realtà e contentarsi di un'applicazione relativa.

Il Parlamento ed il Paese devono quindi necessariamente scegliere fra due sistemi: o attribuire la maggioranza dei mandati parlamentari a quella lista e a quel partito che ottengono il maggiore numero di voti, anche se questo non raggiunga la maggioranza assoluta: o contentarsi di avere una Camera in cui nessun partito prevalga e la maggioranza parlamentare risulti artificiosamente da una fortuita e sempre rinnovantesi coalizione di minoranze, la quale il più delle volte rappresenta il peggiore tradimento della volontà del corpo elettorale. (*Approvazioni*). Le ragioni per cui si è adottato la prima delle due soluzioni sono legate alla dottrina politica del fascismo e coordinate intimamente con tutta la sua opera di governo. Ai Governi di coalizioni parlamentari che non possono seguire nessun indirizzo politico costante, dovendosi adattare a tutte le oscillazioni delle aggregazioni parlamentari da cui derivano la composizione e non possono promuovere nessuna opera legislativa organica, con unità di pensiero e di azione, poichè fatalmente la concezione di qualunque grande riforma è ostacolata dal dissenso delle varie tendenze, il fascismo contrappone la necessità dell'omogeneità assoluta del Governo che solo può risolvere i problemi fondamentali di un momento storico della vita del Paese.

Le altre obiezioni svolte dall'onorevole Abbiate possono essere rivolte a tutti i sistemi elettorali; così la disuguaglianza nel valore del voto, lamentata in questo progetto, trova invece la maggiore esplicazione proprio nel sistema proporzionale, il quale per la rigida

applicazione di criteri aritmetici determina la più stridente disparità nel valore del singolo voto rendendolo negli effetti nullo o multiplo a seconda dei casi. Si è reso così possibile l'elezione di alcuni candidati con un numero di voti fortemente inferiore a quelli riportati da altri candidati che invece rimasero soccombenti.

E anche nei riguardi del collegio uninominale si potrebbe mettere in rilievo il grande inconveniente che esso reca producendo due categorie di elettori: quelli il cui voto determina la elezione del deputato e quelli il cui voto praticamente ha effetto nullo.

L'attuale disegno di legge pone allo stesso piano giuridico tutti i cittadini e dà eguale valore iniziale al voto di ciascuno: è solo l'esercizio di tale diritto che determina una diversa efficacia di esso in relazione alla sua diversa funzione.

L'obbiezione, infine, per cui in questo disegno di legge la proporzionale conservata per la costituzione delle minoranze avrebbe lo scopo di scinderle per frazionarne le forze ed aumentare ancora di più la efficienza della maggioranza, non ha valore, inquantochè il sistema è stato adottato proprio allo scopo di assicurare a tutte le correnti politiche, anche le più piccole, la possibilità di portare la propria voce ed il proprio contributo di controllo nell'Assemblea.

Altre obiezioni sono state mosse dagli oratori che si sono dichiarati favorevoli alla legge.

Si è detto che il minimo indispensabile per il premio di maggioranza, cioè il 25 per cento dei votanti, sia troppo esiguo e che convenga elevarlo. In proposito mi permetto ricordare che tale argomento fu ampiamente discusso alla Camera dando occasione ad un vivace ed ampio dibattito che si concluse con un voto politico. Il Governo accettò l'introduzione del cosiddetto *quorum* solo perchè la questione fu raccomandata da diverse parti della Camera, quale argomento per dare maggiore autorità e valore rappresentativo alla maggioranza; si rifiutò allora che esso venisse fissato ad una cifra maggiore del 25 per cento poichè altrimenti si sarebbe frustrato tutto il principio informatore della riforma. Perciò prego l'onorevole Fracassi di voler ritirare il suo emendamento.

Come pure il Governo ritiene che la revisione delle circoscrizioni sulla base dell'ultimo censimento sia una delle più pregevoli innovazioni della riforma inquantochè si attua finalmente quanto, da qualche decennio, era viva aspirazione di tutti: di correggere cioè nelle circoscrizioni il rapporto tra il numero dei rappresentanti e la popolazione. È vero che i risultati dell'ultimo censimento non sono ancora ufficiali; ma prendere argomento da ciò per rinviare quello che rappresenta ormai un'assoluta necessità di giustizia distributiva sarebbe una finzione. Del resto, tenendo presenti i risultati del censimento del 1911 il riparto poco si discosterebbe da quello proposto, senza dire che le eventuali variazioni ai risultati attualmente conosciuti dell'ultimo censimento, saranno certo di lievissima entità, e molto probabilmente non arrecheranno alcun perturbamento nel reparto generale.

L'onorevole Mosca ha tessuto un alto elogio del collegio uninominale. Detto sistema, benchè come quello cui si ispira l'attuale riforma sia basato sul criterio maggioritario, non ha potuto essere accolto dal Governo per ragioni di diversa indole.

Innanzitutto perchè il collegio uninominale condurrebbe, nelle attuali condizioni dei partiti e dato il grande consenso che circonda il Governo, alla quasi soppressione di tutte le minoranze, ciò che non è nell'intento del Governo il quale se vuole che nella Camera elettiva vi sia una maggioranza capace di assicurare la continuità d'indirizzo alla vita dello Stato, vuole anche che vi siano rappresentanze di minoranze per il necessario controllo costituzionale.

Di più il ritorno al collegio uninominale frustrerebbe uno degli scopi essenziali della riforma che è quello di dare al voto funzione nazionale promuovendo nel paese, anche in questo campo di attività politica, un più celere ritmo nell'auspicato formarsi di una salda ed omogenea coscienza nazionale.

Infine col ritorno al collegio uninominale potrebbero riprodursi, specie in alcune regioni d'Italia, le ben note condizioni di mal costume politico basato su clientele personali o di interessi con un campo circoscritto alla visuale dei vari campanili. Ma il Governo fascista che invece chiama le nuove generazioni italiane a guardare ad un orizzonte molto più ampio ed

a considerare la vita e gli interessi locali solo come elementi secondari della vita e dei complessi interessi nazionali non potrebbe di nuovo frazionare tutto ciò che si collega al movimento politico unitario del paese in tanti compartimenti non collegati da un vincolo effettivo di solidarietà. Oltre a ciò, col nuovo sistema l'eletto dovendo rispondere della propria opera ad una Regione, anzi a tutta la Nazione, e non solamente ad una ristretta cerchia di individui, vede aumentato il suo prestigio e la sua responsabilità.

La legge, però, anzichè applicare integralmente il principio del collegio nazionale lo ha temperato coll'istituto delle liste circoscrizionali, appunto allo scopo di non separare nettamente e definitivamente l'eletto dagli elettori, e di conservare quei legami sufficienti a far sì che gli interessi e le necessità locali siano inquadrati in quelli nazionali.

L'onorevole Chimienti, infine, ha espresso l'opinione che convenisse deferire alla magistratura ordinaria il giudizio sulla regolarità delle operazioni elettorali. Tale questione viene dibattuta da molto tempo e può trovare argomenti contrari e favorevoli. Il Governo non ha creduto di accoglierla poichè ha ritenuto che con essa venisse infirmato il principio costituzionale della divisione dei poteri.

Prima di chiudere credo opportuno raccogliere una esortazione che l'onorevole Abbiate ha rivolto sia pure indirettamente al Governo indicandogli una soluzione al problema parlamentare estranea al meccanismo elettorale e di portata e con ripercussioni più ampie, cioè alla possibilità di temperare o meglio di perfezionare il classico e tradizionale sistema parlamentare, che oggi è una delle basi della nostra vita costituzionale, con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali che dovrebbero fornire alla vita politica del Paese gli elementi tecnici e le competenze.

Questo problema non è nuovo, anzi, sia pure con altro scopo e per altre ragioni, è stato non molto tempo fa prospettato in questa Aula proprio dal Presidente del Consiglio onorevole Mussolini nel suo discorso dell'8 giugno di questo anno, quando egli spiegando la crisi del sistema parlamentare, crisi estranea alla sua volontà ed anche al programma del suo Partito, rilevò che al sistema stesso era stata inferta

una grave ferita da due fenomeni tipici del nostro tempo, uno dei quali è appunto il sindacalismo che raccoglie in associazioni tutti quelli che hanno interessi speciali e particolari da tutelare e che vogliono sottrarli alla incompetenza delle assemblee politiche.

Come si vede questo problema non è nuovo allo studio ed alla preoccupazione del Capo del Governo. Esso però è e rimane indipendente dal sistema della elezione dell'Assemblea politica. Anzi dirò di più: il nuovo sistema elettorale che fornisce al voto popolare caratteristiche e valore spiccatamente politiche quali quelle già illustrate, potrebbe preparare il campo per la possibilità di inquadrare appunto nell'ingranaggio costituzionale dello Stato altri elementi rappresentativi atti a compiere le funzioni tecniche che le assemblee politiche non sono più capaci di compiere per le profondamente mutate condizioni dei rapporti economici tra le varie classi di cittadini e per la grande complessità ed importanza che le attività produttrici hanno raggiunto nel nostro Paese.

Il Governo fascista non ha pregiudiziali in proposito, e il problema è da tempo posto per lui. Non è il caso oggi di dare una discussione teorica in proposito anche perchè i termini del problema non possono ancora essere definiti perdurando tuttora il processo di riassetto della vita economica e sociale del Paese. Ma certo si è che mai come in questo periodo i sindacati potrebbero adeguatamente ed efficacemente concorrere alla vita costituzionale dello Stato in quanto sulle rovine di un sindacalismo internazionale ed estraneo alle sorti della Patria, il fascismo ha costruito un sindacalismo nazionale, e, ogni giorno più perfezionantesi nella struttura e nell'attività, che, quale fattore sociale subordinato ai supremi interessi nazionali, possiede indiscutibilmente tutta la capacità per potere costituire uno degli elementi giuridici della vita dello Stato.

Il Governo prega il Senato di accogliere le proposte dell'onorevole Commissione e di votare integralmente la legge. Il Governo vuole con essa che il popolo italiano anche in questa funzione di altissimo valore ma non preponderante della sua attività politica, trovi nuovo argomento di disciplina e motivo per il perfezionamento del suo senso di responsabilità

civile, base per le maggiori fortune del Paese. (*Applausi virissimi e congratulazioni*).

BONICELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il vostro relatore potrebbe e forse dovrebbe tacersi, perchè tutti gli oratori che sono intervenuti in questa discussione, meno uno, hanno concluso, sebbene per diversi motivi (come è già avvenuto nella Commissione parlamentare), per l'approvazione integrale del disegno di legge.

E all'unico oppositore, come anche a tutti gli altri, ha già risposto esaurientemente il valoroso rappresentante del Governo.

Dirò tuttavia poche parole intorno a talune delle obiezioni mosse dall'onorevole Abbiate al disegno di legge, esaminandole non già alla stregua di considerazioni dottrinali intorno alla maggiore o minore eccellenza di un sistema elettorale in confronto degli altri, ma alla stregua della nostra esperienza, delle nostre esigenze e della volontà del paese.

Le obiezioni mosse dall'onorevole Abbiate al disegno di legge si raccolgono sostanzialmente intorno a questi due punti: la riforma non è necessaria, perchè gli inconvenienti attribuiti al sistema vigente sono dovuti non al sistema, bensì alle circostanze eccezionali nelle quali venne applicato; il secondo punto è questo: il premio di maggioranza, nel quale consiste la parte sostanziale dell'innovazione, è una supervalutazione della maggioranza relativa, arbitraria, incostituzionale, ingiusta.

Primo punto: sul fatto che la funzione parlamentare nei quattro anni successivi all'applicazione della proporzionale si è svolta in un modo intollerabilmente irregolare, io credo che siamo tutti d'accordo. Son cose note la instabilità dei Ministeri, poichè vi furono otto Ministeri in tre anni e mezzo; il ripetersi a brevissimo intervallo di discussioni interminabili e inconcludenti in sede di comunicazioni del Governo; il nichilismo legislativo del Parlamento, l'abuso dei decreti-legge, succedaneo inevitabile, di quel nichilismo; la degenerazione del Governo di Gabinetto in Governo di uomini, non scelti dal Presidente chiamato dalla fiducia del Re a comporre il Gabinetto, ma designati e imposti, nominativamente, dai gruppi della Camera. Questa è la degenera-

zione del Governo di Gabinetto, onorevole Abbiate, non quella a cui avete accennato come possibile conseguenza di questo disegno di legge: si ebbero così Governi viziati nell'origine da ingenti contrasti di tendenze e di indirizzi, ed inevitabilmente abulici ed effimeri.

Ora noi non diciamo, onorevole Abbiate, che tutto ciò sia dovuto in tutto, agli effetti della proporzionale; noi abbiamo riconosciuto, anzi, che in parte ciò è dovuto alle anormali circostanze, alle difficoltà eccezionali della vita politica politica del Paese nel momento in cui la proporzionale venne adottata: che anche fu dovuto, in parte, al regolamento nuovo della Camera, col quale essa disciplinava le sue funzioni interne; ma è innegabile che in parte, e in gran parte, questi inconvenienti sono dovuti all'influenza del sistema proporzionale.

Che la sostituzione *ex abrupto* del sistema proporzionale integrale, al sistema uninominale, dovesse produrre uno squilibrio, era ovvio anzitutto per la ragione che l'istituto parlamentare è nato, si è svolto ed è venuto formando lentamente le condizioni della propria vita e del proprio funzionamento, sempre a lato e in funzione concomitante del collegio uninominale; il quale lascia integra al deputato la propria libertà di condotta e di voto, mentre, col sistema proporzionale, l'unità deliberante nell'Assemblea non è più l'individuo, ma il gruppo. La volontà dell'individuo è assorbita dalla volontà del gruppo, il quale vota nella Camera dopo essersi vincolato con una deliberazione presa fuori della Camera, vincolato a sua volta il gruppo da imposizioni di organizzazioni esteriori.

In questo modo si comprende come la funzione dell'assemblea deliberante, la quale presuppone la libertà di votare, la libertà di subire l'influenza della discussione, questa funzione statutaria dell'assemblea debba rimanere profondamente turbata.

L'onorevole Crispolti ha detto, nel suo fine ed elevato discorso, che tutto ciò è un effetto, non già del sistema proporzionale, ma della organizzazione, almeno se ho ben compreso, dell'organizzazione dei partiti fuori della Camera, coeva all'adozione della proporzionale; e che non si deve scambiare un rapporto di concomitanza occasionale, con un rapporto causale. Ma consenta l'illustre collega che io gli ricordi che ciò non è storicamente esatto.

L'organizzazione dei partiti fuori della Camera, esisteva molti anni prima dell'avvento della proporzionale. Se fu intensificata contemporaneamente all'adozione del sistema proporzionale, lo fu precisamente sotto la spinta delle esigenze della proporzionale, la quale non giova che ai partiti fortemente organizzati. In ogni modo questa organizzazione dei partiti precede di molti anni l'adozione del sistema proporzionale. Eppure i gruppi di un tempo, onorevole Crispolti, non si comportarono mai come si sono comportati poi i gruppi di origine proporzionalistica; non si sono verificati mai allora gli inconvenienti che si verificarono nelle due ultime legislature di origine proporzionalistica. E si capisce: perchè il deputato di origine uninominalista, come accennavo poc'anzi, conserva integra la propria libertà di voto, la quale invece va perduta, nella volontà del gruppo per i deputati eletti col sistema proporzionale, i quali non devono la elezione al proprio valore, alla propria influenza, al proprio sforzo, ma la devono unicamente alla volontà e alla organizzazione del gruppo.

Onorevole Crispolti, mi consenta, dunque, di affermare che il suo sforzo di scagionare, sotto questo aspetto, la proporzionale, non è riuscito. Questo, per ciò che riguarda l'influenza qualitativa della proporzionale sui gruppi. E non meno chiara è l'influenza numerica. Nessuno può mettere in dubbio, io credo, che il partito costituzionale, nelle sue varie gradazioni, nonostante la raffica bolscevica del dopo-guerra, aveva pur sempre nel Paese la maggioranza relativa. Questa maggioranza, se avesse spiegata tutta la propria efficienza col sistema uninominalista, se non avesse subito l'effetto decurtatore della proporzionale, se non si fosse trovata di fronte a gruppi di minoranza rafforzati numericamente dalla proporzionale, sarebbe stata in grado di comporre nel proprio seno dei Ministeri di gran lunga più omogenei, più resistenti, più fattivi, di quei Ministeri di coalizione e di combinazione, effimeri e paralitici, che solo furono possibili col sistema proporzionale.

Del resto, onorevole Abbiate, gli stessi proporzionalisti ammettono, ammette la stessa associazione proporzionalista nella sua petizione che: « In un paese, nel quale nessun partito ha la maggioranza assoluta, la proporzionale rende inevitabile il Governo di coalizione »

con tutte le difficoltà e lentezze inerenti alla formazione e alla conservazione di simili Governi.

Soggiunge, bensì, l'associazione proporzionalista, che la proporzionale, nel tempo stesso che crea la necessità della coalizione, crea nei partiti, a lungo andare, la coscienza di questa necessità, e che questa coscienza, lentamente, finirà per rendere normalmente idonei e fattivi anche i Governi di coalizione.

Ora io condivido perfettamente l'opinione dell'onorevole sottosegretario di Stato sul punto che riguarda l'inferiorità congenita dei Governi di coalizione in confronto dei Governi omogenei. Ma ammesso pure che a lungo andare questa attitudine dei Governi di coalizione a funzionare efficacemente potesse realizzarsi, io mi domando: può il paese, mentre urgono provvedimenti indifferibili, necessari alla sua ricostruzione e mentre urge la necessità vitale della conservazione d'un Governo che abbia la capacità e la forza di tradurre in atto questi provvedimenti, può il paese, dico, attendere che si formi lentamente quella attitudine dei gruppi a costituire dei validi Governi di coalizione?

È una maturazione, onorevoli colleghi, che deve essere ben lontana, se dobbiamo giudicare dalla prova assolutamente negativa che in questi quattro anni hanno dato di sé i nostri gruppi, i quali hanno mostrato, invece, di mancare nel modo più completo di quel senso del limite tra le esigenze proprie e le necessità della nazione, che sarebbe stata la condizione *sine qua non* del funzionamento regolare di un Governo di coalizione.

Disse l'onorevole Abbiate, altresì, che non si può e non si deve « per necessità contingenti, mutare una legge organica ». Onorevole Abbiate, dite necessità urgenti, ma non dite necessità contingenti.

Lo spirito di indisciplina, lo sgretolamento del prestigio e dell'autorità dello Stato, che per poco non portava il nostro paese alla dissoluzione, non sono fenomeni contingenti; essi culminarono bensì nel tempo dell'occupazione delle fabbriche, ma la loro origine è assai più remota e il male è assai più profondo. Le cause sono troppo complesse, ed appartengono forse più alla storia che alla politica: e le responsabilità politiche sono forse troppo equamente

ripartite fra tutti, perchè metta conto di soffermarvisi. Basta la constatazione che i fenomeni deplorati del dopo guerra, non rappresentano che l'ultima fase di un processo profondo di rilassamento che si andava maturando da più decenni.

Ora un lungo periodo di debolezze e di abdicazioni non si redime in un giorno. La rete degli interessi, delle influenze, delle posizioni e delle clientele politiche, formatesi durante più decenni intorno a quella prassi di Governo, non può districarsi in poco tempo. Alla restaurazione spirituale e finanziaria del paese sopra salde basi, non bastano né uno né due periodi di pieni poteri eccezionali. Occorre una lunga pratica di Governo normale, ma vigoroso e fermo: e occorre, perciò, pur secondo le più larghe previsioni, un tempo che eccede, sicuramente, il termine entro il quale dovranno avvenire inevitabilmente le elezioni.

Ora è necessario che le prime elezioni si facciano con un sistema, che non lasci luogo alla riproduzione di quei coefficienti di difficoltà alla costituzione di un saldo Governo, che avemmo e che avremmo col sistema vigente.

Necessità e urgenza quindi di mutare; e qui non si presentavano che due vie: o tornare senz'altro al sistema uninominale, che ad avviso di molti, anche di non pochi membri della vostra Commissione, meglio di ogni altro sistema si adatta alle esigenze del regime parlamentare, col quale è nato e col quale ha lungamente funzionato in collaborazione: oppure modificare la legge vigente. Tornare al collegio uninominale, per le ragioni molto bene esposte dall'onorevole sottosegretario di Stato, non è possibile; e non è conveniente, anche per la ragione, aggiungo io, che in questo momento, nel quale il Paese ha bisogno di tesoreggiare tutte le proprie forze nella concordia, in questo momento il sistema proporzionale, che attutisce le asprezze della lotta, meglio risponde a questa necessità. E allora non restava che di trovare modo di adattare il sistema proporzionale, con opportuni temperamenti, alle esigenze funzionali del sistema parlamentare; e cioè: mantenere la struttura proporzionalistica della legge vigente; mantenere la proporzionale pura per le minoranze; ma avvalorare l'efficienza della maggioranza relativa in modo da renderla

idonea a dare quel Governo stabile che in regime di proporzionale integrale, data la proporzione dei partiti fra noi e data la loro scarsa maturità politica, l'esperienza ha dimostrato non effettuabile: avvalorare questa efficienza della maggioranza relativa, approssimativamente, nella misura in cui riesce ad avvalorarla, in pratica, il sistema uninominale; poichè bene a proposito ricordava ieri l'onorevole Mosca, che in Inghilterra, anche nelle ultime elezioni, la maggioranza relativa, con un terzo dei voti, ottenne i due terzi dei seggi: il premio di maggioranza non fa, in sostanza, che sostituirsi a quello, che era già, praticamente, l'effetto dello scrutinio uninominale. Per effetto di questo premio di maggioranza restano assegnati alla maggioranza relativa, ossia al partito che ottenga il maggior numero e almeno il 25 per cento dei voti, i due terzi dei seggi, mentre l'altro terzo è ripartito tra le varie minoranze col sistema proporzionale.

Per tal modo alla maggioranza è assicurata la possibilità di governare, e alle minoranze sono assicurati, con esatta proporzionalità rispettiva, la rappresentanza e il controllo parlamentare.

All'accusa d'incostituzionalità contro questo premio di maggioranza mossa dall'onorevole Abbiate, ha già risposto l'onorevole sottosegretario di Stato. Si potrebbe aggiungere come sia singolare che l'accusa d'incostituzionalità portata contro una legge, nell'atto stesso in cui questa viene proposta all'approvazione del Parlamento, provenga proprio da chi riconosce nel Parlamento, come riconosce l'onorevole Abbiate, poteri costituenti.

Questo per la forma; quanto alla sostanza è ovvio anzitutto ribattere che non sono confrontabili, numericamente, cose qualitativamente diverse. Il valore di un gruppo animato da una volontà unica, è essenzialmente cosa diversa, rispetto all'attitudine e quindi al titolo a governare, da una somma di gruppi animati da volontà diverse e contrarie fra loro, che si paralizzano a vicenda e che restano per ciò solo squalificate per il Governo.

D'altra parte ricordo che questo premio di maggioranza sostanzialmente è in vigore nelle elezioni amministrative da parecchi decenni senza alcun inconveniente, e sostanzialmente e formalmente, in forma identica a quella adottata in questo disegno di legge, era stato ap-

provato dalla Camera nel 1921 per le elezioni amministrative, su proposta di quegli stessi partiti che oggi si oppongono a questa legge in nome della costituzionalità e della giustizia.

Senza ombra di fondamento, infine, è l'apunto di *ingiustizia*, mosso contro un istituto che è imposto dalla necessità di conciliare il sistema proporzionale colle esigenze più vitali dell'istituto parlamentare.

Il criterio del giusto e dell'ingiusto, onorevoli colleghi, in materia politica, va ricercato e determinato in relazione al fine di ogni istituzione politica, che è la conservazione e l'incremento dello Stato. Ora la proporzionale è giusta fino al limite entro il quale non contrasta a quel fine; cessa di essere giusta, se determina la paralisi dell'istituto parlamentare.

Ed ho finito e concludo come conclude la nostra relazione: Che questo disegno di legge ha meriti e demeriti, ma nessun sistema elettorale è perfetto e nessuno è perpetuo. Che questo disegno di legge ha il merito, riconosciuto in termini espliciti anche dall'onorevole Crispolti, di avvalorare in questo momento storico, nel quale è necessità di vita avvalorarla, l'efficienza del potere esecutivo.

Vi fu un periodo, un lungo periodo della nostra vita parlamentare, nel quale l'ortodossia costituzionale e democratica era fatta consistere, in perfetta corrispondenza, del resto, coll'opinione pubblica del tempo, era fatta consistere nella diffidenza verso la forza del governo, nella fobia delle possibili esorbitanze del potere esecutivo. Le nostre contese parlamentari, per molto tempo, si sono pressochè tutte aggirate intorno a questo pernio.

Oggi le tendenze dello spirito pubblico sono mutate, anzi invertite: oggi il nostro popolo, dopo un'amara esperienza, non teme, nel Governo, la forza: teme e depreca soltanto la debolezza e l'ignavia (*bene*); ed è rafforzato in questo sentimento dalla constatazione dei risultati mirabili ottenuti in un anno da un Governo forte. Per questo il nostro popolo si stringe fiducioso intorno al Governo, che non gli dà blandizie, ma inflessibilmente gli impone, per la sua salvezza e per la sua grandezza, severa disciplina e duri sacrifici. Anche sotto questo aspetto il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, può ben dirsi che risponda alla chiara volontà del paese. (*Vivissime approvazioni; applausi; congratulazioni*).

## Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferraris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, obbedendo ai suoi voleri, ho così completata la Commissione permanente di accusa. Membri effettivi: Dallolio Alberto, Diona, Dorigo, Giordani. Membri supplenti: Bellini e Fratellini.

Ripresa della discussione del disegno di legge:  
« Modificazioni alla legge elettorale politica ».  
(N. 630).

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge elettorale politica ».

Prima di procedere alla discussione degli articoli, comunico al Senato un ordine del giorno del senatore Spirito, che essendo stato presentato dopo la chiusura, non può essere svolto.

Ne do lettura:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, conferma la sua fiducia nel Ministero e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà ora alla discussione degli articoli che rileggo:

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Agli articoli 3, 39, 106 e 119 ed ai Titoli III, IV e VI del testo unico 2 settembre 1919, numero 1495, sono sostituiti i seguenti:

## Art. 3.

I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed iscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

(Approvato).

## Art. 39.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona cui fu fatta la consegna,

non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previa sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore 9 alle 19.

Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

##### Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 535.

Tutto il Regno forma un Collegio Unico Nazionale, e sono costituite circoscrizioni eletto-

rali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione, giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

(Approvato).

##### Art. 41.

Il reparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il reparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

(Approvato).

##### Art. 42.

Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re. Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 55.

(Approvato).

##### Art. 43.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve

farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

(Approvato).

#### Art. 44.

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

(Approvato).

#### Art. 45.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini dell'art. 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 64, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 8, ugualmente autenticata, nonchè l'elenco di cui al 3° comma dello stesso articolo 3.

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione di cui all'articolo 55, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64, e due copie del bollettino nazionale di cui nello stesso articolo 55;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

5° il pacco delle schede, che al presidente

della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

(Approvato).

#### Art. 46.

1° comma: *soppresso*.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

(Approvato).

#### Art. 47.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

(Approvato).

#### Art. 48.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i

notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura e dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposto dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

(Approvato).

#### Art. 49.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivo precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria

scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire venti.

(Approvato).

#### Art. 50.

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

(Approvato).

#### Art. 51.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;

2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei comuni della circoscrizione;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;

5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

#### Art. 52.

Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista deve allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli esponenti già convalidati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo

stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni.

(Approvato).

#### Art. 53.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contraventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 56.

La Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.

La Corte d'appello, composta dal Primo Presidente e dai consiglieri della Prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:

1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.

(Approvato).

Art. 54.

*Soppresso.*

Art. 55.

La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'art. 53, debbono dichiarare o personalmente o con atto autentificato da notaio o dal sindaco di un comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale,

con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali lo Ufficio centrale nazionale:

1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo;

2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione;

3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'articolo 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi dei candidati compresi nelle liste stesse con la rispettiva numerazione progressiva. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.

(Approvato).

## Art. 56.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero, in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'ufficio delle sezioni è presentata alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alla elezione. La Cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte di appello circoscrizionale la dichiarazione deve esser presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva Cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata, entro il lunedì successivo, alla Cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascerà ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Approvato).

## Art. 57.

La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del

modello allegato B, e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'articolo 55.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'articolo 71.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

(Approvato).

## Art. 58.

*Soppresso.*

## Art. 59.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

## Art. 60.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché il presidente, il vicepresidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano iscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione.

(Approvato).

## Art. 61.

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

(Approvato).

#### Art. 62.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

(Approvato).

#### Art. 63.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39, nonchè i candidati della circoscrizione.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

(Approvato).

#### Art. 64.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, ed una copia del bollettino di cui all'articolo 55, n. 4 lettere *b*) e *c*), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Il hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

(Approvato).

#### Art. 65.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura,

gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, deve intendersi l'Arma dei Carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 80 e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

(Approvato).

#### Art. 66.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

(Approvato).

#### Art. 67.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri.

(Approvato).

#### Art. 68.

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le nove antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, ap-

ponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigranti, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

(Approvato).

#### Art. 69.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di iscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'articolo 39, dei primi cinque comma del presente e dell'articolo 70.

(Approvato).

#### Art. 70.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

#### Art. 71.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alfa voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il se-

gretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda.

Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.

Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovrà scrivere anche il nome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.

La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito.

Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa è anche causa di nullità della scheda.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; e quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnano.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire mille o con la detenzione sino ad un mese.

(Approvato).

#### Art. 72.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al terzo comma dell'articolo 62.

(Approvato).

#### Art. 73.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

(Approvato).

#### Art. 74.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova scheda.

In egual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda.

(Approvato).

#### Art. 75.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuna. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

(Approvato).

#### Art. 76.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per

l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62 il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'articolo 88.

(Approvato).

#### Art. 77.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Approvato).

#### Art. 78.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'articolo 67. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che

non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in

un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 82.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.

(Approvato).

Art. 79.

*Soppresso.*

Art. 80.

Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 71 e 72, sono nulli i voti quando:

1° le schede non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'articolo 71.

(Approvato).

## Art. 81.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

(Approvato).

## Art. 82.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 67, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 61 viene, entro il lunedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi ap-

pone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

## Art. 83.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 78, alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente della Corte d'Appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

(Approvato).

## Art. 84.

La Corte d'appello circoscrizionale funge da ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 81, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 80 e 82;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'articolo 87, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.

(Approvato).

#### Art. 84-bis.

L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente.

Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale:

1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranze secondo le norme di cui nel seguente numero.

3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di preferenza.

(Approvato).

#### Art. 85.

Sia gli uffici centrali circoscrizionali, che l'Ufficio centrale nazionale, pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'articolo 88.

È vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste dei comuni della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'articolo 56, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'Ufficio centrale nazionale.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

(Approvato).

#### Art. 86.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 71, 72 e 80, e di quelli contestati e non attribuiti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

#### Art. 87.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 84-bis.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 4° dell'articolo 103, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte d'appello di Roma.

(Approvato).

#### Art. 88.

È riserbato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale nazionale.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

(Approvato).

#### Art. 89.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il Presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte d'ap-

pello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

(Approvato).

#### TITOLO IV. DEI DEPUTATI

##### Art. 90.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Approvato)

##### Art. 91.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, vice-prefetti e sotto-prefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Le ineligibilità di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del Pubblico Ministero di qualunque grado.

I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

(Approvato).

##### Art. 92.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

## Art. 92-bis.

Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro della Real Casa, il primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

(Approvato).

## Art. 92-ter.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 92.

(Approvato).

## Art. 93.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiati dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

(Approvato).

## Art. 94.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

(Approvato).

## Art. 95.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti, alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

(Approvato).

## Art. 96.

Soppresso.

## Art. 97.

Soppresso.

## Art. 98.

Soppresso.

## Art. 99.

I deputati impiegati, di cui all'articolo 92-bis, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

## Art. 100.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

(Approvato).

## Art. 101.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

(Approvato).

## Art. 102.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

(Approvato).

## Art. 103.

Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.

Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

(Approvata).

## Art. 103-bis.

I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

(Approvato).

## Art. 104.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei proprii membri.

(Approvato).

## Art. 105.

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui

entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.

(Approvato).

## Art. 105-bis.

Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

(Approvato).

## TITOLO V.

## DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

## Art. 106.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147

del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

(Approvato).

Art. 119-bis.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

(Approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 125.

*Soppresso.*

Art. 126.

*Soppresso.*

Art. 127.

*Soppresso.*

Art. 128.

*Soppresso.*

Art. 129.

*Soppresso.*

Art. 130.

*Soppresso.*

Art. 131.

*Soppresso.*

Art. 131-bis.

Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 40 saranno costituite in base alla tabella allegata A-bis che farà parte integrante della legge stessa.

(Approvato).

Art. 132.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentito il parere delle Commissioni, nominate per l'esame del disegno di legge, le disposizioni della presente legge con le disposizioni del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e delle leggi e dei decreti successivi, provve-

dendo anche perchè vengano modificate in tutti gli articoli della legge le disposizioni riguardanti gli antichi collegi elettorali e quelle riguardanti l'uso della busta di Stato e della scheda libera.

(Approvato).

Numero d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Regno alla data del 31 dicembre 1921
1	Piemonte . . . . .	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara . . . . .	3,179,323
2	Liguria . . . . .	Genova-Portomaurizio . . . . .	926,152
3	Lombardia . . . . .	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3,750,051
4	Veneto . . . . .	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	2,345,402 <sup>(a)</sup>
5	Venezia Giulia . . . . .	Trieste-Udine-Pola-Zara . . . . .	528,559 <sup>(b)</sup>
6	Emilia . . . . .	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2,227,346
7	Toscana . . . . .	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena .	2,242,476
8	Marche . . . . .	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno . . . . .	972,466
9	Lazio o Umbria . . . . .	Roma-Perugia . . . . .	1,446,301
10	Abruzzi . . . . .	Aquila-Chieti-Teramo . . . . .	1,005,271
11	Sannio . . . . .	Avellino-Benevento-Campobasso . . . . .	1,015,529
12	Campania . . . . .	Napoli-Caserta-Salerno . . . . .	2,291,626
13	Puglie . . . . .	Bari-Foggia-Lecce . . . . .	1,588,317
14	Calabria e Basilicata . . . . .	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza . . . . .	1,821,057
15	Sicilia . . . . .	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2,933,154
16	Sardegna . . . . .	Cagliari-Sassari . . . . .	680,450
			28,953,480

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Comuni di Pavia e di Bobbio in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brignatella, Bobbio in forza del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

*Annotazioni* — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921 è desunta dagli ultimi dati ufficiali per cifre per circoscrizioni.

Il riparto dei Deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei Deputati è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0.50.

(\*) Numero conseguente alla modificazione introdotta nella circoscrizione dei nn. 10, 11 e 12 e al riparto dei residui.

ALLEGATO A.

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'Appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3,535,363	47	31	16	Torino
17	<sup>(c)</sup> 1,329,745	18	12	6	Genova
64	<sup>(d)</sup> 5,217,110	69 (*)	46	23	Milano
52	3,965,464	53	35	18	Venezia
25	1,715,117	23	15	8	Trieste
39	<sup>(e)</sup> 3,083,814	41	27	14	Bologna
39	2,822,745	38	25	13	Firenze
17	1,202,559	16	11	5	Ancona
25	2,246,214	30	20	10	Roma
18	1,197,968	16	11	5	Aquila
18	1,112,640	15	10	5	Napoli
40	2,984,167	40	27	13	Napoli
28	2,399,004	32	21	11	Bari
33	2,116,974	28	19	9	Catanzaro
52	4,303,788	57	38	19	Palermo
12	890,334	12	8	4	Cagliari
535	40,123,006	535	356	179	

... i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovigno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con regio decreto alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì ... magnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza

... dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie circoscrizione per il rapporto  $\frac{40,123,006}{535}$  (74,996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni alla lista prevalente ( $\frac{2}{3}$ ) e quella di minoranza ( $\frac{1}{3}$ ) qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre è

Numero d'ordine delle Circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Reg. alla data del 31 dicembre 188
1	Piemonte . . . . .	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara . . . . .	3,179,323
2	Liguria . . . . .	Genova-Portomaurizio . . . . .	926,152
3	Lombardia . . . . .	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3,750,051
4	Veneto . . . . .	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	2,345,402 <sup>(a)</sup>
5	Venezia Giulia . . . . .	Trieste-Udine-Pola-Zara . . . . .	528,559 <sup>(b)</sup>
6	Emilia . . . . .	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2,227,346
7	Toscana . . . . .	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena .	2,242,476
8	Marche . . . . .	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno . . . . .	972,466
9	Lazio e Umbria . . . . .	Roma-Perugia . . . . .	1,416,301
10	Abruzzi e Molise . . . . .	Aquila-Chieti-Teramo-Campobasso . . . . .	1,382,966
11	Campania . . . . .	Napoli-Avellino-Benevento-Caserta-Salerno . . . . .	2,929,460
12	Puglie . . . . .	Bari-Foggia-Lecco . . . . .	1,588,317
13	Calabria e Basilicata . . . . .	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza . . . . .	1,821,057
14	Sicilia . . . . .	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2,933,154
15	Sardegna . . . . .	Cagliari-Sassari . . . . .	680,450
			28,953,480

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Con il regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova. — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnattella, Bobbio in forza del regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

**Annotazioni.** — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921 è desunta dagli ultimi dati ufficiali e dalle cifre per circoscrizioni.

Il riparto dei Deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei Deputati è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0,50.

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d' Appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3,535,363	47	31	16	Torino
17	<sup>(c)</sup> 1,329,745	18	12	6	Genova
64	<sup>(d)</sup> 5,217,110	70	47	23	Milano
52	3,965,464	53	35	18	Venezia
25	1,715,117	23	15	8	Trieste
39	<sup>(e)</sup> 3,083,814	41	27	14	Bologna
39	2,822,745	38	25	13	Firenze
17	1,202,559	16	11	5	Ancona
25	2,246,214	30	20	10	Roma
25	1,579,481	21	14	7	Aquila
51	3,715,294	49	33	16	Napoli
28	2,399,004	32	21	11	Bari
33	2,116,974	28	19	9	Catanzaro
52	4,303,788	57	38	19	Palermo
12	890,33	12	8	4	Cagliari
535	40,123,006	535	356	179	

esclusi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto alle lettere (c) e (e). — (e) Comproso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì omagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Cuminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza,

dati dall'Ufficio centrale di Statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie circoscrizioni per il rapporto  $\frac{40,123,006}{535}$  (74,996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni alla lista prevalente ( $\frac{2}{3}$ ) e quella di minoranza ( $\frac{1}{3}$ ), qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è

Contrassegno 1		7 Contrassegno
Contrassegno 2		8 Contrassegno
Contrassegno 3		9 Contrassegno
Contrassegno 4	VOTI DI PREFERENZA <hr/> <hr/> <hr/>	10 Contrassegno
Contrassegno 5		11 Contrassegno
Contrassegno 6		12 Contrassegno

b)

a)


LEGISLATURA XXVII

**ELEZIONI POLITICHE**

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Timbro della Sezione e numero

Firma dello Scrutatore



PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Beccaria Incisa, Bellini, Beltrami, Bennati, Bererini, Berio, Bertetti, Biscarotti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cippico, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Corbino, Corradini, Crispolti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Grandi, Greppi, Grossoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malfatti, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini,

Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pascale, Paternò, Pavia, Peano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pincherle, Pirelli, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Raina, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra. Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica »:

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	165
Contrari . . . . .	41

(Il Senato approva).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

#### I. Votazione per la nomina:

- di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;
- di un membro della Commissione di finanze;
- di un membro della Commissione per le petizioni;
- di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

#### II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero

della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari. (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in san Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio-decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio-decreto 11 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>).

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonoro del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1919, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento

di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto-luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490 (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 574);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 517);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Nn. XIX-P, XIX-Q, XXIX-R - Documenti).

La seduta è tolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 23 novembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

## CLIXª TORNATA

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Comunicazioni del Presidente . . . . .	pag. 5426
Congedi . . . . .	5426
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1918, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari » . . . . .	5427
« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in san Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano » . . . . .	5429
« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1922, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex militari » . . . . .	5430
« Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche » . . . . .	5431
« Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra » . . . . .	5432
« Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili » . . . . .	5433
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul Lago di Garda » . . . . .	5434

## Oratori:

CARNAZZA, ministro dei lavori pubblici	5438, 5440
LUCCHINI . . . . .	5435, 5439

MALVEZZI . . . . .	pag. 5437, 5439
ZUPELLI . . . . .	5438

## Sul processo verbale:

## Oratore:

PATERNÒ . . . . .	5425
-------------------	------

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . . 5411

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, per le colonie e per la marina mercantile.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. In principio della seduta di ieri fu annunciata la dimissione di alcuni membri della Commissione permanente di accusa, fra le quali era compresa la mia. Io sento il bisogno di dichiarare che le mie dimissioni datano da un anno o per essere più preciso da 355 giorni. Il Senato rammenta che nella tornata del 25 novembre dello scorso anno fu esaminato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare « sui provvedimenti penali contro i Senatori ». Tale progetto era un semplice stralcio di un articolo, di quello più ampio « sulla riforma del Senato », compilato tempo prima da una autorevole e numerosa Commissione, e che il Senato aveva preso in benigna considerazione. Spettò a me l'onore di svolgerlo,

ma il Senato, senza che nessuna voce si fosse elevata per combatterlo, quasi alla unanimità, ne negò la presa in considerazione. Dopo questo fatto sembrò a me, che per coerenza, non poteva più far parte di una magistratura, che, come avevo sostenuto dentro e fuori il Senato, avrebbe dovuto essere modificata, onde dichiarai subito al nostro illustre Presidente che mi dimettevo da componente della Commissione di accusa e la stessa comunicazione feci al compianto senatore Fabrizio Colonna, che presiedeva la Commissione, ed anche al Cancelliere dell'Alta Corte.

Ma, rispettoso della deliberazione del Senato e ad evitare che al mio atto fosse data interpretazione diversa, non corrispondente al sentimento che mi aveva ispirato, dissi al nostro Presidente che lasciavo a lui di scegliere il momento opportuno per sostituirmi, pur dichiarando che da quel momento non sarei più intervenuto alle riunioni della Commissione. Tutto ciò ho voluto rammentare perchè il Senato sappia che la mia dimissione data già da un anno ed ha soltanto origine e fondamento nella mia profonda convinzione che il privilegio di un foro speciale pei reati comuni dei senatori, non è conforme ai tempi nostri.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paternò di questa dichiarazione. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

#### Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Beronini ha chiesto un congedo di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

#### Per le dimissioni del senatore segretario onorevole Frascara.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'onorevole senatore Frascara, al quale non mancai di trasmettere la deliberazione del Senato nei riguardi delle dimissioni da lui presentate dalla carica di segretario, mi ha risposto manifestandomi la sua riconoscenza verso gli onorevoli colleghi, ed esprimendo per altro il grande rammarico che le condizioni di sua salute l'obbligano a persistere nelle dimissioni.

Sarà perciò necessario di procedere all'elezione di un senatore segretario.

Se non si fanno osservazioni, la relativa votazione rimane fissata per la seduta di martedì prossimo.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

b) di un membro della Commissione di finanze;

c) di un membro della Commissione per le petizioni;

d) di un Commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di fare l'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori della votazione:

per la nomina di un Commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione, i signori senatori: Figoli, Tommasi, Mayer, Tivaroni, Bonazzi;

per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, i signori senatori: Imperiali, Chersich, Nuvoloni, Grossich, Cagnetta;

per la nomina di un membro della Commissione di finanze, i signori senatori: Fracassi, Taddei, Gatti, Bonin, Civelli;

per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i signori senatori: Cusani, Raina, Poggi, Gioppi, Ferri.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Beccaria-Incisa, Bellini, Bennati, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Robertó, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calleri, Campello, Campostrini, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimentì, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Corbino, Credaro, Crispolti, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Nocc, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Figoli, Fill Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Murrupuro, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pirelli, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Rosta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Ronco, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della Marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari » (N. 601).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della Marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura:

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari restando abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto stesso.

ALLEGATO.

*Regio decreto legge 27 novembre 1919, n. 2349.*

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Ispettorato delle capitanerie di porto è trasferito dal Ministero della marina al Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari.

Il maggior generale ispettore delle capitanerie di porto, capo dell'Ispettorato suddetto, è posto alla dipendenza immediata del ministro e del sottosegretario di Stato per i trasporti, salvo per quanto concerne i servizi attinenti alla marina militare, in rapporto ai quali continua a dipendere dal ministro della marina.

I rapporti di servizio fra il maggior generale ispettore delle capitanerie di porto e il direttore generale della marina mercantile, quando le due cariche non siano unite, saranno determinati con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari.

#### Art. 2.

Le capitanerie, gli uffici e le delegazioni di porto, col relativo personale, passano alla diretta dipendenza del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, ma continueranno a dipendere dal Ministero della marina per la esecuzione dei servizi riguardanti il reclutamento e la mobilitazione del Corpo Reali equipaggi, la requisizione del naviglio, il segnalamento delle coste e in genere per i servizi attinenti all'armata ed alla difesa costiera e per i servizi logistici della Regia marina.

#### Art. 3.

L'ordinamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto stabilito dai decreti luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161; 16 maggio 1918, n. 640, e dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, è reso definitivo, ma le funzioni affidate al ministro della marina saranno esercitate dal ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, il quale procederà di concerto col ministro della marina per tutte le disposizioni di carattere generale riguardanti l'ordinamento militare del corpo delle capitanerie di porto.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei trasporti, di concerto col ministro della marina, sarà provveduto alla costituzione della Commissione di avanzamento e di disciplina del personale delle capitanerie di porto.

Il servizio prestato nel corpo delle capitanerie di porto, anche se anteriore all'ordinamento stabilito dai decreti luogotenenziali

3 febbraio 1918, n. 161, e 16 maggio 1918, n. 640, è valutato per tutti gli effetti come servizio militare.

#### Art. 4.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, restano abrogate, per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge medesimo, le disposizioni del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, che riguardano le promozioni di classe nello stesso grado, e di conseguenza si intendono ad ogni effetto annullati i quadri di avanzamento già compilati per le promozioni di classe nello stesso grado in quanto non abbiamo ancora avuto applicazione alla data predetta.

Gli ufficiali che a tale data avevano conseguito promozioni di classe nello stesso grado, conservano la posizione di anzianità relativa acquistata per effetto della promozione. Le dichiarazioni di inidoneità per le promozioni di classe nello stesso grado, già pronunciate in base alle disposizioni abrogate, avranno, in rapporto ai successivi scrutini e nei riguardi della esclusione definitiva dall'avanzamento, gli stessi effetti delle dichiarazioni di inidoneità in promozioni di grado.

In deroga a quanto è stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, sono estese agli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 27 marzo 1904, n. 114.

Per il periodo di tre anni dalla data in entrata in vigore del presente decreto si potranno effettuare avanzamenti indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado.

#### Art. 5.

Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, in relazione al grado ed all'anzianità rispettiva, avranno diritto agli stipendi stabiliti dal decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, ed agli emolumenti ed indennità spettanti agli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo, esclusa l'indennità professionale. Essi conservano la indennità di carica, di alloggio e di residenza, di cui attualmente fruiscono.

Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto destinati nei territori occupati e nelle Colonie continueranno ad essere collocati fuori ruolo, conformemente alle disposizioni vigenti.

#### Art. 6.

Con decreti Reali su proposta del ministro per i trasporti, di concerto col ministro della marina, sarà provveduto:

a) al riordinamento organico del personale d'ordine delle capitanerie di porto secondo le effettive esigenze dei servizi portuali;

b) a costituire un personale di sottufficiali di porto e ad organizzarlo analogamente a quanto è stabilito per gli altri corpi armati dello Stato: il reclutamento di questi sottufficiali sarà fatto transitoriamente fra gli attuali sottufficiali e marinai di porto finchè ve ne saranno in servizio e per l'avvenire esclusivamente fra sottufficiali e sottocapi anziani della Regia marina, con modalità da determinarsi per decreto Reale;

c) a disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei marinai di porto che rimarranno transitoriamente in servizio, in eccedenza alle tabelle organiche dei sottufficiali di porto.

Con tali decreti sarà pure determinato il numero dei militari del corpo Reale equipaggi che il Ministero della marina metterà a disposizione del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per concorrere ai servizi di porto ed ai lavori di scritturazione delle Capitanerie, concernenti i servizi della marina militare. La paga di questi militari continuerà ad essere a carico del bilancio della marina; l'assegno vitto, i soprassoldi, ecc. saranno a carico del Ministero per i trasporti.

I militari del corpo Reali equipaggi destinati ai servizi di vigilanza e polizia portuale avranno, per tutti gli effetti, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualità di agenti della forza pubblica.

Il personale di bassa forza portuaria continua intanto ad essere sottoposto alla giurisdizione e disciplina militare ed a tutte le altre norme vigenti, salvo in quanto concerne la sua dipendenza e disciplina dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, come è stabilito dal precedente articolo 2.

#### Art. 7.

I locali, il mobilio, le imbarcazioni, gli attrezzi ed i materiali in uso e dotazione delle Capitanerie, uffici e Delegazioni di porto passano dall'Amministrazione della marina, a quella per i trasporti marittimi e ferroviari. Come pure, su richiesta del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, saranno forniti dal Ministero della marina quegli altri galleggianti ed attrezzi che fossero riconosciuti necessari per il regolare svolgimento dei servizi portuali, verso il reintegro al bilancio della marina delle relative spese.

#### Art. 8.

In dipendenza delle precedenti disposizioni il Ministero del tesoro, di concerto coi ministri della marina e dei trasporti provvederà, con suo decreto, al passaggio dallo stato di previsione della spesa del Ministero della marina a quello per i trasporti marittimi e ferroviari dei capitoli e parte di essi relativi al personale ed ai servizi delle Capitanerie di porto, con effetto dal 1° gennaio 1920.

#### Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta, la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano » (N. 576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922,

n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato Talassografico Italiano.

ALLEGATO.

*Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801.*

(*Omissis*).

Art. 1.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a mutuare al Ministero della marina, per il completamento della costruzione e dell'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano, la somma di lire 480,000 al tasso di interesse del 4 per cento con ammortamento in venti anni a decorrere dal 1922.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo sarà fatta alla Cassa del Ministero della marina su richiesta di quest'ultimo con mandati computabili in quietanza di entrata con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi in bilancio.

Art. 3.

L'annualità di ammortamento del mutuo, ivi compresi i relativi interessi sarà pagata, alla Cassa, dal Ministero della marina entro il 25 giugno di ogni anno.

Art. 4.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari » (N. 577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 36, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti Nautici per ex militari.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 56.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Nel mese di aprile 1923 sarà tenuta, nei Regi Istituti nautici, una sessione straordinaria di esami di licenza, alla quale saranno ammessi esclusivamente coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi du-

rante il periodo bellico, ed a tutto il 31 ottobre 1920, e che, pur avendovi diritto, non beneficiarono di alcuna o di tutte le sessioni straordinarie concesse con Regi decreti-legge 22 febbraio 1920, n. 619, e 20 febbraio 1921, n. 224.

I candidati ammessi alla suddetta sessione straordinaria avranno facoltà di riparare le prove per le sole materie nelle quali caddero in precedenti sessioni.

#### Art. 2.

Gli esami si svolgeranno secondo le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche » (N. 434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1923, numero 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

Sili, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20 milioni per l'esecuzione di opere idrauliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659.

(Omissis).

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 20.000.000, da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di opere idrauliche, ripartita come segue:

L. 5.000.000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *h*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lett. *b*, nn. 4 (parte) e 5, lett. *d*, n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. *c* e *d*); dal R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *c*); dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *c*) e 1º aprile 1915, n. 426, e dal decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

L. 10.000.000 per le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c* e tabella *C*, lett. *c* n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919; art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311; R. decreto 1º aprile 1915, n. 426 e decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, numero 1635);

L. 5.000.000 pei lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nelle Province venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella *C*, lettera *b*, nn. 3 e 4 (in parte) e lett. *d*, n. 8); del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); della legge 19 luglio 1914, n. 769 (articolo 2, lettera *c*) e dei Regi decreti 22 settembre

1914, n. 1026 (art. 3, lett. g) e 1° aprile 1915, n. 426, e del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra » (Numero 589-A').

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra ».

Debbo avvertire il Senato che il disegno di legge, presentato dal Ministero, era costituito di due articoli, col primo dei quali si convertiva in legge il Regio decreto 16 giugno 1921, numero 1021, che apporta modificazioni alla concessione speciale accordata agli artisti teatrali e simili per i viaggi che essi compiono sulle ferrovie, e col secondo si convertiva in legge il Regio decreto, pari data, n. 931 che accorda facilitazioni di viaggio ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché alle famiglie dei militari morti per causa di guerra.

Il nostro Ufficio centrale ha ritenuto opportuno di scindere questo disegno di legge e di formare di ciascuno dei due articoli che lo componevano un articolo unico di un disegno di legge speciale. Il primo viene in discussione ora; l'altro lo seguirà subito dopo.

Domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onor. Sili di dar lettura di questo disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, che accorda facilitazioni di viaggio ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché alle famiglie dei militari morti per cause di guerra.

ALLEGATO I.

*Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931.*

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere, sulle linee ferroviarie da essa esercitate, le seguenti facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati o invalidi della guerra, o di altri eventi di servizio in guerra, ed a favore di ciascuno dei membri appresso specificati delle famiglie dei militari morti per ferite o per malattie contratte in guerra, o per causa della guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti:

a) applicazione della tariffa militare (con bollo), limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice, a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla categoria prima della tabella A allegata al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Ove il mutilato od invalido non sia in grado di viaggiare da solo, è ammessa l'applicazione della tariffa militare (con bollo) anche per la persona di accompagnamento;

b) applicazione della tariffa differenziale C limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alla categoria seconda della tabella A allegata al decreto Luogotenenziale sopra citato;

c) applicazione della tariffa differenziale C limitatamente a due viaggi annuali di corsa

semplice a favore dei mutilati o invalidi per infermità ascritte alle categorie terza e quarta della tabella A allegata al decreto Luogotenenziale sopra citato;

d) applicazione della tariffa militare (con bollo) limitatamente ad un viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello ove è sepolta la salma del militare, a favore dei genitori, vedove, figli, fratelli e sorelle di militari caduti in guerra.

#### Art. 2.

I mutilati invalidi, i quali abbiano liquidata la pensione in base alle categorie previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, numero 608, verranno ammessi:

1° al trattamento specificato alla lettera a) del precedente art. 1 qualora abbiano liquidato la prima categoria di pensione;

2° ai trattamenti rispettivamente specificati nelle lettere b) e c) del precedente art. 1, qualora abbiano liquidata altra categoria di pensione per forme corrispondenti a quelle comprese nella seconda, terza e quarta categoria del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

#### Art. 3.

Sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato è ammessa l'applicazione dei prezzi a tariffa militare per i viaggi delle persone indicate al comma a) e d) dell'art. 1 e al comma 1° dell'art. 2; e l'applicazione dei prezzi a tariffa delle concessioni speciali (eccettuata quella per gli elettori politici) per i viaggi delle altre persone indicate nei suddetti articoli del presente decreto.

#### Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato concreterà, d'accordo coi Ministeri della guerra, della marina, dell'industria e commercio, le norme e modalità per l'applicazione delle concessioni sopradette e stabilirà la data della loro attivazione.

#### Art. 5.

Con la pubblicazione del presente decreto sono abrogati i decreti 4 ottobre 1917, n. 1734, e 15 ottobre 1920, n. 1494.

Trascorso un anno di esperimento il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili » (N. 589-A<sup>2</sup>).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, che apporta modificazioni alla Concessione speciale IX accordata agli artisti teatrali e di genere vario per i viaggi che essi compiono sulle ferrovie.

ALLEGATO II.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021.

(Omissis).

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad abrogare, a partire dal 10 luglio 1921, le limitazioni di cui al decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, art. 1, punto II, comma 1°, relative ai viaggi delle Compagnie teatrali ed assimilate.

## Art. 2.

Il comma c) della concessione IX (Trasporti delle Compagnie teatrali ed assimilate) di cui al punto 12° dell'appendice annessa alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, è sostituito dai seguenti:

c) gli artisti da caffè-concerto, i giuocatori di pallone, i prestigiatori, gli areonauti, gli aviatori, gli acrobati e simili; le Compagnie esercenti serragli di bestie feroci, teatri di marionette, cinematografi, giostre, bersagli, gabinetti ottici, fotografici ambulanti, meccanici di fisica e storia naturale; nonchè i saltimbanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi, purchè in numero non inferiore a due persone adulte o paganti per tal numero;

d) gli artisti e le altre persone delle compagnie indicate al comma a), e per un solo viaggio, quando si sciolgono da una medesima Compagnia, purchè in numero non inferiore a due persone adulte o paganti per tal numero.

## Art. 3.

Trascorso un anno di esperimento il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio-decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul Lago di Garda » (N. 594).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul Lago di Garda ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda.

ALLEGATO.

*Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523.*

A decorrere dal 1° maggio 1921 il servizio di navigazione, effettuato sul Garda dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, s'intende eseguito per conto del Ministero dei lavori pubblici, sul bilancio del quale saranno fatti gli stanziamenti necessari per rimborsare l'Amministrazione esercente della perdita di esercizio. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto e fino a quando sia stata perfezionata la concessione del servizio alla industria privata, l'esercizio sul lago di Garda sarà temporaneamente assunto dal Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato Generale ferrovie).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Debbo informare il Senato che, a proposito di questo disegno di legge, gli onorevoli senatori Lucchini, Molmenti e Montresor hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè, nell'affidare prontamente all'industria privata il servizio di navigazione sul lago di Garda, si tenga conto particolarmente:

« 1° dell'urgenza di accrescere e ammodernare la flottiglia dei piroscafi, tutti foggianti in modo assolutamente non rispondente alle più elementari esigenze di sicurezza, d'agilità, di comodità del servizio;

« 2° della necessità di coordinare la più rapida comunicazione tra gli scali estremi (Desenzano e Peschiera da un lato e Riva di Trento dall'altro) del maggiore lago d'Italia con le comunicazioni assai più frequenti e coincidenti fra tutti gli scali, maggiori e minori ripartiti in due o tre zone ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Lucchini per lo svolgimento di questo ordine del giorno.

LUCCHINI. Dopo la magnifica ed esauriente relazione del collega Tassoni, sembrerebbe superflua ogni parola a fare intendere che, pur approvando, senza eccezioni, la conversione in legge del provvedimento in esame, deve tuttavia ritenere la necessità di rialzare alquanto le sorti del servizio di navigazione sul lago di Garda, e cioè in modo da garantirci che, affidandolo, com'è voto comune, all'industria privata, esso abbia realmente a soddisfare i bisogni più elementari e urgenti delle popolazioni, che è quanto dire del movimento e del traffico, assicurando al tempo stesso a chi lo deve assumere le maggiori soddisfazioni remunerative.

Io e due nostri colleghi, che abbiano larga conoscenza di quella regione, ci siamo allarmati alquanto del modo come funziona quel servizio, massime dopo esser caduto nella mani del Commissariato ferroviario, alle dipendenze dirette del Ministero dei lavori pubblici. Pare che unico intento sia quello di ridurre al minimo il *deficit* che ne risulta, per poi poter ridurre al minimo il sussidio da accordarsi all'ente privato che vorrà assumerlo. E quindi riduzione di naviglio attivo, diminuzione di personale e di corse, soppressione di approdi e tutta un'ira di Dio, che ha reso quel servizio, da un lato, una vera superfetazione, e, dall'altro lato, un incaglio, anziché uno stimolo, un coefficiente all'incremento della vita e dello sviluppo commerciale, industriale e turistico su quella deliziosa plaga.

Poiché, dice benissimo il senatore Tassoni, « che economia è quella dello Stato, che presume fondare la floridezza del pubblico erario sulla agonia o sulla morte dei commerci e delle industrie locali? ». Proposito santo e missione nobilissima è provvida è quella dell'attuale Governo di falciare nelle pubbliche spese tutto quanto rappresenti l'eccesso, il superfluo, il voluttuario e ridurle a quello che sia assolutamente indispensabile o veramente utile alle funzioni e finalità dello Stato. Ma, come non si è esitato ad abolire delle tasse odiose e vessatorie, per quanto redditizie, che opprimevano e conculcavano ogni principio di moralità e di giustizia, prima fonte di serenità

e tranquillità sociale, e quindi di efficace e sistematica attività produttiva, così non si è mai pensato e non si penserà mai a indebolire o compromettere, con improvide e insane economiche, quelle funzioni o quei servizi pubblici che costituiscono un imprescindibile dovere della Stato, quali la difesa della patria, l'amministrazione della giustizia e la pubblica istruzione, o sono una condizione fondamentale ed elementare della prosperità e della ricchezza nazionale, come la viabilità, e i mezzi di trasporto e di corrispondenza, e per ciò stesso di floridezza del pubblico erario.

Perciò io penso che l'onorevole Mussolini completerebbe la geniale e fattiva opera sua inaugurata con l'istituzione del Ministero della economia nazionale, rifondendovi pur anco quelli dei lavori pubblici e delle comunicazioni ferroviarie, postali ed elettriche, debitamente e opportunamente sfrondate di tutto ciò che già nella sua mente poderosa e organica è destinato a passare, sia pur gradualmente, all'industria privata. Onde il Ministero dell'economia, che non fa e non deve fare il banchiere, né il vetturale, né il procaccia, è però chiamato a promuovere, ad assistere, a incoraggiare, a vigilare e, ove occorra, a integrare e coordinare tutti questi servizi, perché sempre più si sviluppi e fiorisca l'economia pubblica, prima condizione di vita e di prosperità degli Stati e dell'umano consorzio.

Nell'empirica e gretta sistemazione del servizio non si è proceduto neppure con un criterio organico e obiettivo. Per esempio, nella soppressione degli approdi, tanto giustamente lamentata dalla Relazione dell'Ufficio centrale, nel mantenimento di altri e nell'assegnazione delle fermate hanno prevalso apprezzamenti affatto arbitrari e soggettivi: prova ne sia che si mantennero gli approdi di Bogliaco, di Castelletto, di Torri, di Fasano, dove rarissimamente si presentano passeggeri, e si sono soppressi quelli di S. Felice e di Tremosine, massimamente quest'ultimo, in cui affluiscono quattro corse automobilistiche da Pieve e da Vesio.

Così le 20 corse dell'anteguerra son ridotte a 10, senza che i sacrifici imposti alle popolazioni dei centri minori abbiano fruttato un miglior assetto nelle comunicazioni dei più importanti e lontani, specialmente fra le estre-

mità del lago, Desenzano e Peschiera da un lato, Riva dall'altro. Con le famose corse « dirette » s'impiegano sempre quattro e più ore per la traversata, che è meno di 60 chilometri; e naturalmente i forestieri rinunziano alle attrattive dell'incantevole lago, che li costringerebbe a un sì lungo e, aggiungiamo pure, assai disagiata viaggio. Poichè, giova dirlo, i piroscafi e il servizio che si fa non sono diversi da quelli di cinquanta e sessant'anni or sono. Son cresciuti di numero, di mole e di arredamento; ma nella loro struttura, distribuzione, organismo e disciplina son rimasti i medesimi, se non peggiorati.

La prima classe non è fornita che di una saletta, al riparo dalle intemperie, più o meno spaziosa e illuminata, dove si fa tutto quel che si può in un viaggio di tre o quatt'ore: leggere, scrivere, conversare, giocare, e poi mangiare e bere, o poi passeggiare e, se vi son bambini, rincorrersi e strillare e far dell'altro, e abusivamente anche fumare.

La saletta è a poppa, ma l'ingresso sempre rivolto a prua, ossia al vento e alle correnti atmosferiche, e tenuto costantemente aperto dal trattore, che è il *dominus* del luogo. Conseguentemente, quando il piroscifo è in moto, vi giocano dentro il vento e le intemperie, tanto più se qualche originale o qualche ragazzo ha l'estro di aprire una o più delle numerose e sgangherate finestrelle che stanno in giro. Invece, i migliori posti del battello, ben chiusi e riparati dall'esterno, son riservati alla biglietteria (che, al pari dei trams, non dovrebbe aver bisogno di un ufficio) e al contabile, alla cucina e allo sciacquatoio, all'equipaggio e alla posta, e persino alle ritirate. Tanto poi all'interno quanto all'esterno non c'è un sito dove collocare i piccoli bagagli, che si mettono dove capita, spesso, da passeggeri ineducati e indiscreti, ingombrando e rendendo inservibili i pochi posti a sedere, peggio che nei compartimenti delle nostre ferrovie. Aggiungete a questo che si lascia facilmente passare, massime nelle cose festive (istituite e mantenute a eccessivo buon mercato, per i pochi baiocchi che fruttano, non badando ai gravi danni prodotti dalla folla più varia che vi si agglomera), dalla seconda alla prima classe, senza che mai si sia dato il caso, nelle varie volte che si accerta l'abuso, di far pagare la differenza di

prezzo, giusta la comminatoria che pure è segnata in chiari caratteri sul limite fra le due classi.

In conclusione, io stesso che sono oriundo del lago, che rivedo ogni volta con vivo desiderio, preferisco recarmi al mio paesello, nella parte più settentrionale del lago, prendendo la via del Brennero e scendendo a Riva da Mori.

Ecco il bel frutto che si ricava curandosi soltanto di ridurre al minimo le spese di esercizio e trascurando le condizioni fondamentali e la buona organizzazione e disciplina del servizio.

In questo modo, o non si troverà alcuno che vorrà assumersi degnamente l'azienda, o si farà una concessione che finirà con l'essere un inganno per tutti: per il pubblico dei passeggeri e delle popolazioni, che continueranno a vedere in codesto servizio una superfetazione ed un incaglio, anzichè un coefficiente di movimento e di traffico: per la ditta concessionaria, che non vi troverà se non un mondo di brighe e di lamentanze, senza alcun proprio profitto, ma con un *deficit* crescente; per lo Stato, che vi avrà sprecato inutilmente quella qualunque somma cui sarà ridotto il sussidio, senza aver soddisfatto menomamente al suo compito tutelare e propulsore dell'attività industriale e commerciale della regione e d'incremento quindi al pubblico erario.

Perchè realmente e seriamente il servizio di navigazione risponda alle sue finalità, soddisfi le esigenze più elementari e imprescindibili delle popolazioni e del traffico e renda un profitto valutabile a chi lo esercita, è indispensabile:

1° accrescere notevolmente la flottiglia, trasformando e ammodernando tutti i piroscafi esistenti, per eliminare gli inconvenienti da me accennati - e non parlo del macchinario e della velocità occorrenti, che mi trasporterebbero in un campo tecnico, in cui sono affatto incompetente;

2° combinare un organismo di corse che, da un lato, renda veramente celere e diretto il servizio fra i maggiori centri e porti estremi del lago, Desenzano e Riva, collegati con le arterie ferroviarie del Lombardo-Veneto e del Brennero, e, dall'altro, vi coordini un servizio, direm così, di piccolo cabotaggio degli altri centri e porti, divisi e raggruppati in tre o

quattro zone, mediante corse in coincidenza con le dirette e mediante battelli di minore portata e velocità.

Superfluo soggiungere che nella formazione delle zone e nella distribuzione delle corse, oltre all'importanza dei centri, si debba tener conto anche e particolarmente dell'affluenza dei forestieri e dei villeggianti, nonché della mancanza di altre comunicazioni ferroviarie o tranviarie e delle stesse strade carrozzabili, di cui purtroppo è ancora sprovvisto qualche Comune, in quella pur così importante e splendida plaga.

Con questo programma di più largo impulso e sviluppo del servizio (che ora si trascina così miseramente e tisticamente), noi non intendiamo di accrescere gli oneri dello Stato e le difficoltà di trovare una ditta cui affidarlo. Tutt'altro! Noi crediamo, al contrario, che i mezzi e spedienti da noi additati sian quelli che, soddisfacendo ai più elementari e urgenti bisogni del movimento e dei traffici, debbano fare l'interesse, tutto l'interesse degli assuntori e dell'erario.

Noi vorremmo che, pur non lesinando nell'incoraggiare l'industria privata, si trovasse un sistema di cointeressenza dello Stato, perchè una parte del profitto, immancabile dell'esercizio, gli fosse assicurata.

Quindi, se noi non andiamo errati, ne dovrebbe venire vantaggio per tutti: per le popolazioni, che vedrebbero finalmente soddisfatti i loro legittimi bisogni; per lo Stato, che, adempiendo al suo imprescindibile dovere di soddisfarli, si libererebbe di un'azienda esorbitante dalle sue naturali attribuzioni e passiva; gli assuntori dell'esercizio, che, incanalandolo nel suo giusto alveo e indirizzo, ne otterrebbero il dovuto guiderdone; l'economia nazionale, che deve attendersi un coefficiente non lieve dall'incremento del commercio, dell'industria e del turismo in una plaga, che sino a ieri era sfruttata dallo straniero e che offre tanti cospicui elementi e fattori di vita, di attività e di ricchezza.

Se tale sia la portata del nostro ordine del giorno, io confido ch'esso sarà di buon grado accettato dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale, e quindi dal Senato, che mi ha fatto l'onore di ascoltarmi con tanta benignità.

D'altronde, ancor più che provvedere a interessi materiali, economici e finanziari, tutto

ciò contribuirà ad agevolare e accrescere i rapporti e gli scambi fra quelle popolazioni, che prima della guerra erano tenute divise e lontane dalle barriere di una infausta ragione politica, e che ancora oggidi e per qualche tempo ancora sono separate da aspre e inaccessibili rocce dolomitiche, non attraversato neppure da vie mulattiere, gioverà a rinsaldare i vincoli di solidarietà fraterna e di compattezza patriottica, che la gloria delle nostre armi e l'eroismo dei nostri combattenti hanno rifiuto per sempre in seno alla madrepatria.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, le chiare considerazioni fatte nella bella relazione dell'onorevole senatore Tassoni intorno alla navigazione del lago di Garda, si possono punto per punto estendere al servizio di navigazione sul lago di Como, servizio importantissimo quanto altro mai; giacchè a quel bel lago affluiscono forestieri in numero sempre crescente. Pur troppo colà il servizio di navigazione è in disaccordo con quello ferroviario, anzi, spesso in contrasto. Io non ripeto la enumerazione che ha fatto il senatore Lucchini degli inconvenienti nel servizio della navigazione. Sono troppo manifesti e non giovano al buon nome d'Italia, di fronte ai forestieri che convengono ai laghi in numero sempre crescente, portando il loro denaro, ravvivando e aumentando il commercio, che aveva sofferto molta depressione al tempo della guerra. Non entrerò in particolarità, perchè esse sono state svolte esaurientemente, per quanto concerne il lago di Garda, dal senatore Tassoni nella sua bella relazione e molto diffusamente dal senatore Lucchini nel suo discorso.

Io faccio raccomandazione vivissima al Governo, onde provveda a vigilare al coordinamento degli orari e al buon servizio dei piroscafi, onde il sussidio dato alla Società Lariana abbia adeguato corrispettivo, e affinché tutti gli inconvenienti, che chiunque sia stato sul luogo ha potuto verificare e lamentare, si vadano eliminando.

Non ho altro a dire per non entrare in dettagli. Ho preso questa occasione, un po' improvvisamente, lo confesso, per levare la voce in nome di quelle buone e civili popolazioni, sperando di essere ascoltato e secondato dal Governo.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, parlerò bre vissimamente per una raccomandazione.

La navigazione sul Garda, prima della grande guerra, aveva un'importanza militare d'indole tattico; noi avevamo predisposto tutto per l'armamento dei piroscafi del Garda, perchè temevamo che una flottiglia avversaria, dall'altra riva potesse uscire sul Garda.

Questa esigenza militare fortunatamente oggi non esiste più, ma l'importanza militare della navigazione del Garda non è scemata affatto, a mio avviso, perchè questa navigazione riveste oggi un carattere logistico interessantissimo.

Abbiamo allungato fortunatamente la linea dell'Adige fino alla cresta alpina. Noi abbiamo quindi necessità dei rifornimenti alle nostre truppe di difesa molto più ingenti di quelle che erano prima della guerra.

Ora le linee ferroviarie sono quelle dell'anteguerra, la piccola e modesta linea della Val Sugana e la linea del Brennero, ragguardevole ed interessante. Quindi la navigazione sul Garda dovrebbe essere considerata anche sotto il punto di vista della sua importanza militare per i trasporti dei quali essa deve essere suscettibile in caso di guerra.

Io credo che questo sia da pensare per poter provvedere a tutti i rifornimenti che potranno occorrere nelle convalle dell'Adige ai quali bisogna pur provvedere con dei mezzi e non bisogna occupare la linea principale per questo scopo. Per questo raccomando al Governo di tener conto anche di tale esigenza d'indole militare.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Non avrei pensato veramente che un decreto così modesto, come quello di cui si chiedeva al Senato la conversione in legge, avesse determinata tanta messe di raccomandazioni e di osservazioni al Governo.

Si tratta in sostanza solamente di questo:

La navigazione sul lago di Garda, che era esercitata da una compagnia concessionaria, per lo spirare della concessione, era passata alle Ferrovie dello Stato. Siccome le Ferrovie

dello Stato non avevano organismi adatti per l'esercizio di questa navigazione, così si emanò un decreto, perchè questo esercizio fosse affidato ad un Commissario dell'Ispettorato ferroviario, in attesa che si trattasse il passaggio della concessione all'industria privata. Questo è il decreto di cui si chiede la conversione, però se, per l'essenza del decreto non occorre rispondere, nè alla relazione senatoriale nè alle osservazioni dell'onor. senatore Lucchini, consentirà il Senato che io dica una parola in relazione all'ordine del giorno del senatore Lucchini.

Devo premettere che è veramente doloroso, che mentre tutti invociamo le economie più assolute e le più forti, quando si tratta della, non dirò lesione, ma appena dell'avvicinamento ad un interesse che ci riguarda personalmente, allora il concetto dell'economia viene ad essere completamente abbandonato.

Dirò, per esempio, che la relazione dell'Ufficio centrale si lagna, perchè le Ferrovie dello Stato hanno soppresso una coppia di treni viaggiatori fra la stazione di Dezenzano e Desenzano-Lago, quando è provato che durante circa due anni questa coppia di treni non trasportò mai più di tre o quattro viaggiatori al giorno. Di fronte a questo fatto è censurabile l'Amministrazione che ha soppresso questa coppia di treni? Non saprei allora dove si possano fare delle economie! (*Approvazioni*).

Per quanto riguarda gli approdi, di cui si lagna il senatore Lucchini, e per quanto riguarda lo stato dei piroscafi a cui ha accennato lo stesso senatore Lucchini, vorrei domandare a lui stesso, se egli pensava che questo Commissario, che ha per pochi mesi solamente avuto la cura di gestire la navigazione sul Garda, avesse dovuto costruire i nuovi piroscafi poichè il senatore Lucchini ha riconosciuto che questi piroscafi sono di cinquanta o sessant'anni fa! Durante questa gestione provvisoria, alla quale si riferisce il decreto che discutiamo, non era concepibile che si facessero adattamenti di lusso o nuovi piroscafi, ma bisognava aver pazienza e sopportare che si continuasse il servizio con quelli che esistevano.

D'altra parte il senatore Lucchini riconoscerà, che per quanto gli interessi di quelle popolazioni siano certamente da rispettare e tutelare,

per quanto il Governo riconosca che per alcuni di quei paesi l'unico mezzo di comunicazione con le grandi arterie ferroviarie è la navigazione sul lago, e per quanto il Governo riconosca gl'interessi politici e militari che si collegano alla navigazione sul lago di Garda, il Governo aveva ed ha il dovere di fare tutto il possibile, anche imponendo durante la gestione provvisoria dei sacrifici, per arrivare a stipulare un contratto buono; e fare un contratto buono vuol dire che da una parte esso tuteli gli interessi e i diritti a cui ha accennato il senatore Lucchini, ma che dall'altra parte tuteli gli interessi dell'erario e consenta all'industria privata di funzionare col minor sacrificio possibile da parte dello Stato.

Per conciliare questi due interessi si vorrà riconoscere che il Commissario doveva, durante questo breve periodo, imporre anche a quelle popolazioni dei sacrifici, ed il senatore Lucchini vorrà riconoscere con me che io non posso accettare il suo ordine del giorno. Il senatore Lucchini sa che in questo momento si svolgono delle trattative le quali, mi auguro, arriveranno fra giorni alla loro conclusione; e nel momento in cui il Governo tratta e nel momento in cui il Governo deve ridurre al minimo possibile l'onere dell'erario, il senatore Lucchini consentirà che io non possa accettare il suo ordine del giorno il quale darebbe agli assuntori un argomento per aumentare le loro pretese.

Io non posso accettare il suo ordine del giorno che come raccomandazione; ho già dichiarato che il Governo intende quelle necessità e quelle esigenze a cui ha accennato il senatore Lucchini, ma al di là di un certo limite non si può andare; anche per dar modo al Governo di liberamente procedere nelle sue trattative, il senatore Lucchini vorrà ritirare il suo ordine del giorno che dichiaro di non potere accettare.

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Ringrazio l'onorevole ministro dei chiarimenti che mi ha favorito, pur osservando che secondo il mio pensiero non si trattava tanto di apprezzare l'operato del Commissario, quanto di rilevare lo stato attuale delle cose e di avvisare ai rimedi occorrenti per porvi riparo; ed ho spiegato, nel mio breve

discorso, che non intendevo menomamente contrastare la finalità del Governo di realizzare tutte le economie possibili. Il Governo stesso ha fatto più volte intendere di voler conciliare queste economie con la soddisfazione dei bisogni più elementari e urgenti delle popolazioni, nello stesso tempo provvedendo all'interesse suo medesimo: perchè laddove i servizi procedano con certa regolarità, soddisfacendo le giuste esigenze dei traffici ivi pure l'Erario ne risente un risultato utile.

Tuttavia siccome il ministro ha dichiarato di voler accettare come raccomandazione il mio ordine del giorno, finisco col ringraziarlo della sua dichiarazione e faccio affidamento che anche questa raccomandazione avrà il suo peso non già nel valutare l'opera del Commissariato, ma nell'orientare le trattative con l'ente assuntore di questo servizio, che, torno a ripetere, mi auguro si risolvano presto e con generale soddisfazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici non ha creduto di tener conto della mia raccomandazione, giacchè non ho avuto da lui un cenno di risposta. Siccome, peraltro, nel rispondere al senatore Lucchini, egli aveva dichiarato che è penoso di vedere che mentre da tutti s'invocano le economie, si propongano poi delle spese, tengo bene a dichiarare che non avevo chiesto neppure un centesimo al Governo rispetto alla navigazione sul lago di Como. Io avevo semplicemente osservato: Il Governo sussidia la Società Lariana; questa Società apparisce deficiente nei servizi. Lo Stato anzi ci rimette, in quanto non vi è ben regolato coordinamento fra il servizio di navigazione e quello delle ferrovie; onde molti preferiscono andare in automobile ad evitare i piroscafi. Questo mi pare un danno che deriva allo Stato. Io non avevo domandato spese maggiori. Io appartengo alla scuola della più rigida economia nei bilanci, quando le necessità premono. È la scuola di Marco Minghetti, che lottò così strenuamente per la conquista del pareggio da lui ottenuto gloriosamente.

Questo tenevo a dire, se mai l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse voluto alludere col suo monito anche alle mie modeste raccomandazioni.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.  
Mi duole che il senatore Malvezzi abbia pensato che io sia stato meno che deferente nel non rispondere alla sua osservazione; ma io mi trovavo in questo bivio, tra l'espormi a un rimprovero dell'illustre Presidente, il quale avrebbe ragionevolmente potuto dirmi che mi attenessi all'argomento che era in discussione, e non rispondere alle osservazioni del senatore Malvezzi.

Noi discutiamo di un argomento che riguarda il lago di Garda, e il senatore Malvezzi mi ha fatto una raccomandazione riguardante il lago di Como, alla quale non ho risposto perchè non volevo ricevere rimproveri dal Presidente.

Ma non dubiti il senatore Malvezzi che vigilerò sul modo come il concessionario del servizio sul lago di Como esercita il suo ufficio; è mio dovere di vigilare e vigilerò.

MALVEZZI. Ringrazio vivamente.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Lucchini ha convertito in raccomandazione il suo ordine del giorno, non occorre metterlo ai voti. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Amero D'Asto, Ancona, Arlotta, Artom.

Baccelli, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bennati, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bolati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Carissimo, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cippico, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Filii Astolfone, Fradeletto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gentile, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Greppi, Grossich, Guala, Gualtieri, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Quartieri.

Rajna, Rattone, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Romanin Jacur, Ronco, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiralli, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tanari, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollenborg.

Zippel, Zupelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari (N. 601):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio comitato talassografico italiano (N. 576):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	186
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594):

Senatori votanti . . . . .	206
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Proclamo ora il risultato della votazione:

Per la nomina di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione:

Senatori votanti . . . . .	226
Maggioranza . . . . .	114

Ebbero voti:

Il senatore Morpurgo . . . . .	146
» Abbiate . . . . .	5
» De Marinis . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	15
Schede bianche . . . . .	59

Eletto il senatore Morpurgo.

Per la nomina di un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti. . . . .	229
Maggioranza. . . . .	115

Ebbero voti:

Il senatore Imperiali. . . . .	142
Voti nulli o dispersi . . . . .	21
Schede bianche. . . . .	66

Eletto il senatore Imperiali.

Per la nomina di un Commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . .	229
Maggioranza. . . . .	115

Ebbero voti:

Il senatore Dallolio Alberto . . . . .	151
Voti nulli o dispersi . . . . .	10
Schede bianche . . . . .	68

Eletto il senatore Dallolio Alberto.

Per la nomina di un Commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti . . . . .	229
Maggioranza. . . . .	115

Ebbero voti:

Il senatore Cito Filomarino . . . . .	150
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche. . . . .	72

Eletto il senatore Cito Filomarino.

Per l'interpellanza del senatore Vitelli.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Voleva pregare l'illustre Presidente d'informarsi presso il Governo se e quando si intenda rispondere all'interpellanza che ho presentato sui programmi scolastici.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli ministri presenti di far conoscere all'onorevole ministro della pubblica istruzione il desiderio espresso dall'onorevole Vitelli.

Domanj seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento delle interpellanze dei senatori Artom e Mazziotti al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli affari esteri, e del senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588).

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provin-

ciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490 (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 574);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 17,15).

Licenziato per la stampa il 26 novembre 1923 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CLXª TORNATA

VENERDI 16 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Interpellanza (Svolgimento di):	
« Sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale » . . . . .	5445
Oratori:	
ARTOM . . . . .	5445
BORSARELLI . . . . .	5455
GAROFALO . . . . .	5455
MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	5447
— Approvazione di un ordine del giorno —	5455
Ringraziamenti . . . . .	5445

La seduta è aperta alle ore 15.

(Assiste alla seduta S. A. R. il Duca di Spoleto).

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'interno, per la giustizia ed affari di culto, per la marina mercantile.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti i ringraziamenti della famiglia Colonna e del Commissario prefettizio della città

di Brescia per la commemorazione fatta in Senato dei compianti senatori Fabrizio Colonna e Bettoni.

**Svolgimento della interpellanza dei senatori Artom e Mazziotti sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dei senatori Artom e Mazziotti al Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri « Sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Artom per svolgere questa interpellanza.

ARTOM. Sarò assai breve, anche perchè il Senato desidera e giustamente desidera, di ascoltare al più presto la dichiarazione del Presidente del Consiglio. D'altronde lo scopo della nostra interpellanza è appunto quello di promuovere dal Presidente del Consiglio dichiarazioni che valgano ad illuminare il Senato ed il Paese sui problemi principali della nostra politica estera, dichiarazioni che possano essere accolte con fiducia dall'opinione pubblica interna, con fiducia e simpatia dall'opinione pubblica internazionale.

Mi limiterò pertanto a porre alcuni pochi quesiti.

Anzitutto accennerò al doloroso incidente di Janina, conseguenza di quel vile, esecrando attentato che ha orbata la patria di preziose esistenze, che ha tolto la vita al compianto generale Tellini ed ai componenti la Missione

italiana, attentato che ha avuto la sua degna punizione colle necessarie riparazioni.

L'incidente di Janina ha dimostrato l'energia del Governo nel tutelare la dignità della nazione, ha dimostrato la solidarietà del nostro Paese in un momento grave della vita nazionale, poichè il Paese stretto intorno al suo Governo, intorno al suo Re - quel Re che tanta parte ha avuto nelle fortune della Patria, quel Re che anche recenti rivelazioni dimostrano quanta parte abbia avuto nella storica, suprema decisione della difesa del Paese - il Paese ha serbato una mirabile calma e compostezza, ben lontana da quell'attitudine irrequieta di altri tempi in cui al menomo stormir di fronde nel campo internazionale l'Italia offriva all'estero il miserando spettacolo delle sue discordie interne.

Io credo che il Senato desideri di essere illuminato sull'azione diplomatica spiegata dal Governo in tale occasione ed anche di conoscere l'interpretazione che l'Italia ha dato in tale circostanza al Patto fondamentale che regge la Società delle Nazioni.

Vengo al gravissimo problema della Ruhr e delle riparazioni. Qui io mi limiterò a porre i termini del problema, attendendo le dichiarazioni del Governo. Per rendersi a mio parere esattamente conto dei limiti entro cui è ristretta la possibilità dell'azione del nostro Governo, io credo che non bisogna nascondersi tutta l'entità, tutta la portata di un grande fatto che si è prodotto in Europa al seguito della guerra europea, cioè la formazione di un'egemonia militare e politica nel centro dell'Europa, egemonia che si trasformerà ben presto in egemonia economica, l'egemonia del ferro e del carbone. In tale condizione di cose che può fare l'Europa per il dilagare di questa nuova forza dominante che si è venuta a creare, forza che potrebbe tendere non solo ad usare, ma ad abusare della propria situazione?

L'Inghilterra ha cercato e cerca di opporsi all'azione della Francia, ma la sua azione è stata finora infruttuosa.

L'azione dell'Italia, stretta nel bivio della necessità di tutelare i propri interessi e nello stesso tempo di non ammettere il principio della violazione della integrità territoriale della Germania è stata finora abile e prudente, essendosi limitata all'invio di ingegneri e di tecnici

nella Ruhr, senza assumere alcuna responsabilità nell'occupazione della Francia.

Ma quali risultati otterrà l'Italia per il suo avvenire? Ecco il punto essenziale su cui io credo che il Paese ed il Senato attendono con ansia dichiarazioni rassicuranti dal Governo.

Confido nell'azione dell'onorevole Mussolini ed anche nella saviezza della stessa Francia la quale, memore degli insegnamenti della Storia, eviterà gli errori di tutte le altre egemonie europee che hanno preceduta l'attuale e saprà convincere il mondo che la sua posizione attuale e futura in Europa è perfettamente compatibile col rispetto dei diritti degli altri Stati.

Confido altresì in un cambiamento nell'opinione pubblica francese la quale si persuaderà che la sicurezza della Francia non può consistere nel pegno della Ruhr, nè in una azione coercitiva anche più dura ed estesa dell'attuale contro la Germania, poichè i popoli non si sopprimono; bensì la sicurezza della Francia consisterà nell'evitare l'isolamento in Europa, isolamento sempre foriero di tempesta nell'orizzonte europeo, consisterà soprattutto nel ritorno a quella politica di intese coll'Inghilterra e coll'Italia che è stata il fondamento essenziale del meritato trionfo della Francia e degli Alleati nella guerra europea.

Ad ogni modo non può e non deve avvenire per le riparazioni - e non avverrà - ciò che è accaduto per i compensi coloniali previsti dall'art. XIII del Patto di Londra. A questo proposito io mi permetto di raccomandare al Governo di tener viva la questione dei compensi coloniali, di non lasciar prescrivere questo titolo di credito che ad ogni modo potrà essere fatto valere in occasione del regolamento del debito interalleato.

Vengo in ultimo alla grave questione di Fiume sulla quale mi soffermerò brevemente.

I giornali d'Italia e di Jugoslavia hanno riferito le voci più disparate intorno alla soluzione che verrebbe data al problema di Fiume, hanno parlato di annessione di Fiume all'Italia e di cessione di Porto Baros alla Jugoslavia, hanno accennato anzi ad una prossima ripresa dei rapporti commerciali con la Jugoslavia.

Ignoro il fondamento di tali voci e su tale punto attendo spiegazioni dal Presidente del Consiglio. Ritengo però ad ogni modo che ad

un accordo si dovrà arrivare perchè questo è fondato sulla base dell'interesse reciproco, di quell'interesse che è costante consigliere dei popoli, come degli individui.

Infatti si può ben dire che Fiume nei suoi rapporti colla Jugoslavia realizza il noto detto biblico: *Nec tecum, nec sine te vivere possum* — mentre d'altra parte anche maggiore è l'interesse della Jugoslavia alla ripresa degli scambi commerciali con Fiume. Mi rendo conto per altro di un'essenziale difficoltà che è quella della situazione politica interna in Jugoslavia per cui io credo che in nessun modo convenga precipitare la conclusione di tali trattative. Converrà attendere il momento opportuno in cui la situazione parlamentare in Jugoslavia si presenti tale da poter condurre all'approvazione dell'accordo per parte del Parlamento di Belgrado.

Riservandomi di prendere la parola su questo argomento, ove occorra, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, non intendo più oltre abusare della benevolenza del Senato.

Concludo pertanto esprimendo più che l'augurio la certezza che dalle dichiarazioni dell'onorevole Mussolini ne escano chiare e nitide le caratteristiche della politica estera italiana, le caratteristiche cioè di essere una politica pacifica e giusta, ne risulti sempre più che l'Italia ha riacquisito nel mondo l'influenza che le compete e può consacrarsi al trionfo di due cause altissime, al trionfo della causa della pace e degli interessi generali d'Europa. (*Approvazioni vivissime e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, per rispondere a questa interpellanza.

MUSSOLINI, *Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e interim degli affari esteri* (*segnì di vivissima attenzione*).

Onorevoli senatori,

Voglio in primo luogo ringraziare gli onorevoli interpellanti i quali hanno provocato questa discussione in tema di politica estera, e sarò lieto se essa sarà ampia, poichè io accetto suggerimenti e consigli da qualunque parte mi vengano, purchè siano ispirati dal superiore criterio degli interessi nazionali.

Mi riservo di toccare nell'altro ramo del Parlamento molte questioni che oggi non toccherò. Mi limiterò ad esporre l'azione e le idee del Governo su tre avvenimenti, intorno ai quali si è particolarmente polarizzata l'attenzione del pubblico: la Ruhr, Corfù, Fiume.

Voglia però il Senato concedermi di anticipare in questa sala il benvenuto ai Sovrani di Spagna che saranno dopodomani a Roma (*Il Presidente del Senato, tutti i senatori ed i membri del Governo si alzano ed applaudono*) ospiti della capitale intangibile del mondo latino. La sua visita, preceduta dall'ottimo trattato di commercio felicemente concluso, sarà, io credo, feconda di altri tangibili risultati circa i rapporti futuri fra i due grandi popoli bagnati dallo stesso mare. (*Vive approvazioni*).

Ed ora vi prego, onorevoli senatori, di seguirmi molto pazientemente e molto attentamente nel labirinto calamitoso e oramai mitologico delle riparazioni. (*Si ride*).

Allorquando, nel novembre dello scorso anno il Governo nazionale assunse il potere, la situazione, per quanto concerne il problema delle riparazioni germaniche, si presentava assai complicata e grave. Ecco le posizioni reciproche di tutte le potenze interessate.

Scadeva nel 31 dicembre l'ultima moratoria concessa alla Germania nel corso del 1922 ed il Governo tedesco notificava alla Commissione internazionale delle riparazioni che non solo non avrebbe potuto uniformarsi per il 1923 allo stato dei pagamenti fissati a Londra nel 1921, ma neanche eseguire il programma di riparazioni grandemente ridotte che era stato indicato con la moratoria del 1922. Chiedeva perciò il Governo tedesco una nuova e più larga proroga dei suoi impegni e la revisione radicale degli impegni stessi in guisa da notevolmente ridurli.

La Francia si opponeva alla concessione di una nuova moratoria in modo deciso. Metteva in evidenza gli innumerevoli tentativi fatti dal Governo di Berlino per sottrarsi agli impegni contratti, dando ragione ad una certa corrente, secondo la quale la Germania era assolutamente decisa di trovar modo di non pagare.

Affermava ancora la Francia la necessità di mezzi coercitivi ed insisteva per la presa di

pegni e per l'occupazione di alcuni centri industriali della Germania.

L'Inghilterra invece preoccupata dal deprezzamento crescente e fantastico del marco e dalle conseguenze per la concorrenza al commercio inglese, assumeva un'attitudine favorevole nei riguardi della moratoria e anche per le riparazioni in natura sosteneva la riduzione del debito tedesco e si dichiarava contraria alla presa di pegni.

La situazione era difficile. Incombeva sull'Europa la preoccupazione di ciò che sarebbe accaduto allo scadere della moratoria col 31 dicembre. Si prospettavano le gravi complicazioni a cui avrebbe potuto condurre l'occupazione della Ruhr alla quale la Francia, innanzi ai mancati pagamenti tedeschi, sembrava ormai sempre più decisa.

Per trovare una via di uscita fu indetta la riunione della Conferenza di Londra nel dicembre del 1922. Parve allora al Governo nazionale che non avrebbe valso a ricondurre la quiete e le normalità in Europa né l'impiego delle nuove misure temporanee e parziali a cui si era fatto fino allora ricorso, né la continuazione della discussione sulle ragioni pro e contro la occupazione della Ruhr, o dei torti tedeschi e dei diritti francesi e alleati, né tanto meno l'occupazione della Ruhr. Soltanto un piano di sistemazione generale in cui le varie questioni controverse potessero trovare una trattazione e possibilmente una soluzione organica e adeguata, dava affidamento di risultati favorevoli.

A questi intendimenti si ispirò il Governo italiano presentando alla Conferenza di Londra il proprio piano per le riparazioni. Sono note le sue caratteristiche: connessione delle riparazioni con i debiti interalleati, riduzione del debito tedesco, presa di pegni economici a garanzia ed esclusione di ogni occupazione militare, concessione di una moratoria e continuazione delle prestazioni in natura.

Questo progetto era il risultato di lunghi studi e di una vasta esperienza fatta dai nostri rappresentanti in seno alla Commissione delle riparazioni. Esso conciliava i punti di vista opposti; mentre dava delle garanzie alla Francia, accordava con la moratoria un sufficiente respiro alla Germania, un periodo di tempo durante il quale essa avrebbe potuto dimostrare

la buona volontà di far fronte ai propri impegni; con la presa di pegni economici intendeva combattere le ragioni per cui la Francia tentava di giustificare i suoi progetti di occupazione politico militare. È mia convinzione sempre più ferma che le linee fondamentali del progetto italiano restano ancora le sole sulle quali si può trovare la soluzione del problema delle riparazioni. (*Benissimo*).

Al convegno di Londra furono esposti i punti di vista italiano, francese ed inglese. Come risulta dai resoconti stenografici il signor Theunis constatava che il progetto italiano aveva il merito di porre direttamente la questione della esistenza di uno stretto nesso tra i debiti interalleati e le riparazioni. Quanto al signor Poincaré, egli ebbe a dichiarare che il memorandum italiano forniva le basi per la soluzione del problema delle riparazioni.

In questa conferenza si venne ad un risultato di capitale importanza: si riuscì cioè a far riconoscere il punto dell'interdipendenza dei debiti e delle riparazioni poste dall'Italia a base dei suoi progetti e tenacemente sostenute nella discussione.

Fu così, per usare le parole del signor Theunis, che Poincaré, dichiarava che accettava in pagamento i Buoni della serie C.

E il signor Bonar Law accettò che l'Inghilterra corresse il rischio di pagare all'America più di quanto essa potesse ricevere dagli alleati e dalla Germania.

Per il rimanente la discussione fu dominata dall'esposizione delle colpe della Germania e dei diritti degli Alleati, nonostante miei energici richiami a volersi accordare sopra un piano, che solo poteva salvare l'Europa dal pericolo di una grave iattura.

Ma i due Governi francese ed inglese rimasero fermi nelle loro posizioni. Aumentava la preoccupazione per quel che sarebbe avvenuto dopo il 31 dicembre, cioè dopo la scadenza della moratoria.

Per facilitare l'opera dei Governi la Commissione delle riparazioni, in seguito a speciale insistenza italiana, consentì una ulteriore proroga della moratoria di 15 giorni. Non fu possibile fare ammettere un periodo più lungo; ma essendo intanto la Germania inadempiente, anche per le limitate consegne in natura del 1922, la Francia chiese alla Commissione delle

riparazioni la constatazione della inadempienza tedesca per il legname; e l'inadempienza fu dovuta constatare dalla Commissione delle riparazioni con l'assenso di tutti i delegati. È vero che il delegato inglese si astenne dal voto, ma egli dichiarò di riconoscere ugualmente l'inadempienza della Germania.

Analoga dichiarazione fu fatta dal rappresentante americano.

La delegazione italiana tenne a chiarire le conseguenze delle legittime stipulazioni ricordando che con l'accordo del 21 marzo 1922 tra la Commissione delle riparazioni e il Governo tedesco era stato stabilito che, qualora la Germania non eseguisse le consegne in natura, essa avrebbe dovuto soltanto pagare in denaro il valore della parte mancante, e poichè a norma del trattato, la Commissione delle riparazioni ha facoltà di indicare ai Governi le sanzioni da applicare in caso di inadempimento, la delegazione italiana chiese che la Commissione ricordasse ai Governi stessi che le sanzioni dovevano essere in questo caso esclusivamente finanziarie e consistere, cioè, nell'invito alla Germania di pagare in danaro, come si è detto sopra, il valore del legname da consegnare e non consegnato.

La Commissione delle riparazioni accolse la proposta della Delegazione italiana e notificò ai Governi l'inadempienza della Germania insieme col disposto dell'accordo 21 marzo 1922 concernente le sanzioni.

Pochi giorni dopo, il 3 gennaio, si convocava una nuova conferenza interalleata a Parigi allo scopo di rinnovare il tentativo fatto a Londra nel dicembre precedente per la ricerca di una via di uscita alla situazione. I propositi della Francia di assicurarsi ad ogni costo le riparazioni tedesche, ricorrendo all'impiego di mezzi coercitivi, era ormai più che manifesto, e il dissidio franco-tedesco a seguito dal persistente mancato adempimento da parte della Germania, pesava più che mai su tutti e rendeva la situazione sempre più difficile. A Parigi l'Inghilterra presentò improvvisamente un proprio progetto di riparazioni non comunicato in precedenza.

Questo progetto, insieme con la moratoria, stabiliva notevoli riduzioni del debito tedesco e quindi della quota proporzionale spettante agli alleati, pur ammettendo facilitazioni nel

pagamento dei loro debiti verso la Gran Bretagna. Occorre chiarire un punto fondamentale che non sembra sia stato sufficientemente valutato in taluni ambienti, e cioè che le condizioni prospettate nel progetto Bonar Law potevano trovare applicazione pratica nel solo caso che si giungesse ad una sistemazione generale, di guisa che, anche nell'ipotesi che l'Italia avesse accettato da sola quel progetto, esso sarebbe rimasto allo stato di progetto, perchè la sua esecuzione pratica era subordinata al regolamento generale e quindi all'accettazione anche da parte del Belgio e della Francia.

Bisogna inoltre, giunti a questo punto, specificare esattamente che cosa avrebbe importato per l'Italia l'accettazione pura e semplice e immediata del progetto Bonar Law; la cessione all'Inghilterra di un miliardo e mezzo dei quattro assegnati all'Italia a titolo di riparazioni, più la cessione in proprietà inglese dei 650 milioni di lire oro depositati durante la guerra alla Banca d'Inghilterra (articolo 13) (*commenti*); rinuncia alla più gran parte delle consegne in natura durante la moratoria, rinuncia inoltre al principio della solidarietà tedesca per le riparazioni degli Stati minori ex nemici e assunzione in suo luogo dell'impegno di accettare per tali riparazioni le proposte inglesi (articolo 14); la quasi certezza che i crediti francesi e inglesi verso la Germania sarebbero stati soddisfatti prima di quelli italiani.

Un articolo del progetto inglese (articolo 12) stabiliva infatti che i prestiti internazionali su cui esso si fondava, dovessero servire a riscattare le riparazioni assegnate ai paesi nei quali i prestiti stessi venivano emessi. L'Italia, paese non ricco di capitali, si sarebbe potuta trovare così in un determinato momento a essere la sola potenza creditrice verso la Germania tra tutte le grandi nazioni, e sono evidenti le conseguenze di un tale fatto nei riguardi del valore reale attribuito alla quota italiana di riparazioni.

In tutta la costruzione del progetto inglese era inoltre presunto il pieno rispetto da parte della Germania dei propri impegni e esclusa qualsiasi forma di garanzia quale, ad esempio, quella dei pegni economici che lo stesso Governo tedesco avrebbe poi successivamente offerto.

Alla non accettazione del progetto inglese contribuì la circostanza già accennata che esso non fu fatto conoscere preventivamente, ma presentato alla fine della prima seduta, e che la Conferenza si sciolse improvvisamente, dopo due sole riunioni, per l'acuirsi del dissidio franco-inglese.

Il 4 gennaio finì la Conferenza di Parigi; il 7 l'incaricato d'affari di Francia comunicò al Governo italiano che la Francia inviava ad Essen una Missione composta di ingegneri per il controllo delle operazioni di ripartizione del carbone della Ruhr, per curare la stretta applicazione dei programmi fissati dalla Commissione delle riparazioni, e chiedeva se il Governo italiano fosse disposto a partecipare a questa Missione con qualche ingegnere.

Non poteva esservi esitazione. Senza quei pochi ingegneri che il Governo decise di inviare, saremmo rimasti assenti e tagliati fuori da tutto. Non vi è bisogno di lunga dimostrazione per chiarire come tale decisione sia stata utilissima dopo l'esperienza fatta e di quale grande efficacia sia stata per la tutela degli interessi dell'economia nazionale la presenza nella Ruhr dei nostri ingegneri.

Fu pertanto risposto con l'adesione in linea di principio, dichiarandosi che doveva trattarsi in ogni caso di operazione con carattere assolutamente civile.

Qualche giorno dopo (10 gennaio) l'Ambasciata di Francia notificò al Governo italiano che, stante la necessità di proteggere gli ingegneri della missione di controllo, il Governo francese era costretto d'inviare alcune sue truppe nella Ruhr e che una notifica in tal senso era contemporaneamente, nello stesso giorno, fatta al Governo germanico.

La comunicazione aggiungeva che il Governo belga si associava all'invio di truppe in quella zona. La comunicazione venne fatta contemporaneamente all'arrivo delle truppe.

Il Governo francese aveva la cura di dichiarare che non era nelle sue intenzioni di procedere sul momento ad operazioni di carattere militare, nè ad una occupazione di ordine politico.

Inviava semplicemente nella Ruhr una missione di ingegneri e di funzionari il cui oggetto era chiaramente definito; la missione doveva assicurare il rispetto, da parte della Ger-

mania, delle obbligazioni di riparazione contenute nel Trattato di Versailles e le truppe francesi entravano nella Ruhr per salvaguardare la missione. Nessun mutamento sarebbe stato portato alla vita normale delle popolazioni, le quali avrebbero potuto lavorare in ordine e con calma.

Il Governo italiano, che si era sempre manifestato contrario ad ogni forma di occupazione, sconsigliò in modo esplicito, nell'interesse stesso della Francia, il provvedimento che assumeva carattere militare e dichiarò formalmente che i suoi tecnici avrebbero preso parte soltanto ad azioni di carattere civile ed economico e si sarebbero scrupolosamente astenuti da ogni operazione di carattere politico.

Poco dopo essendo risultato che il Governo francese cercava di porre la missione di controllo per ragioni di sicurezza, in certa guisa alle dipendenze del comandante militare, il Governo italiano, fece presente che tale dipendenza poteva mutare il carattere civile della missione, e che l'Italia non potendo consentirvi, sarebbe stata costretta a ritirare gli ingegneri.

Il Governo insistette in tale occasione sulla convenienza che le misure coercitive fossero evitate. Ebbe assicurazioni che gli ingegneri della missione dipendevano dai Governi rispettivi e che sarebbero state tenute nel massimo conto le osservazioni per cui la missione di controllo doveva essere un organo indipendente e civile.

Fissati questi precedenti, non infliggerò al Senato la lunga cronistoria dell'occupazione della Ruhr, nè rievocherò il faticoso nonchè inutile travaglio diplomatico di questi ultimi mesi, mi limito a dichiarare, con coscienza perfettamente tranquilla, che l'Italia non poteva seguire una diversa linea di condotta.

A miglior dimostrazione della mia tesi, prospettiamo l'ipotesi contraria, cioè del non intervento e del disinteressamento dell'Italia nella Ruhr. Il non intervento dell'Italia non avrebbe impedito l'occupazione della Ruhr che la Francia ha attuato malgrado l'opposizione, del resto più che altro formale, della stessa Inghilterra; avrebbe maggiormente lacerato la già fragile compagine dell'Intesa, e favorito la resistenza passiva tedesca; ci avrebbe tenuto lontani dalla

possibilità di accordi a due (franco-tedeschi) che si sarebbero fatti in nostra assenza.

Debbo aggiungere che anche per cautelarmi di fronte a questa ultima evenienza, ottenni in data 16 gennaio formale dichiarazione dalla Francia che nessun accordo tra la Francia e la Germania limitatamente alle industrie, si sarebbe fatto senza darne notizia e senza accordare l'eventuale partecipazione dell'Italia. Il disinteressamento dell'Italia avrebbe reso alcatario il nostro rifornimento di carbone. Nessuno può credere quante difficoltà si siano dovute superare, nonostante la cordiale volontà della Francia e della Germania. Tutte le volte che l'occupazione francese procedeva verso un centro ferroviario, verso una città, una parte del bacino, si ponevano per noi problemi delicatissimi e complicati, che abbiamo superato mercè l'abnegazione, la diligenza e lo scrupolo tanto dei nostri rappresentanti in seno alla Commissione delle Riparazioni, quanto per opera dei nostri ingegneri e tecnici che si trovavano nella Ruhr.

A termini del trattato l'Italia avrebbe potuto avere otto milioni di tonnellate di carbone. È questa una cifra dei primi tempi.

Il quantitativo fu ridotto dalla Commissione delle Riparazioni a tre milioni e seicentomila tonnellate. L'Italia, nel periodo che va dal gennaio all'ottobre 1923, ha ricevuto un milione e trecentosettantamila tonnellate di carbone. Si noti che, salvo a rifornirci sul mercato inglese, non c'era possibilità grande di rifornimento in altre parti di Europa. Abbiamo cercato di rifornirci nell'alta Slesia prendendo accordi col Governo Polacco; ma la cosa, quando si è stati all'atto pratico, non ha avuto seguito.

Il carbone polacco costava molto più dell'altro carbone importato da Cardiff. Da allora malgrado tutte le vicende diplomatiche e la cessazione della resistenza passiva, la situazione della Ruhr non è sostanzialmente cambiata. Che cosa poteva fare, che cosa può fare l'Italia?

I cultori di certa letteratura europeizzante ricostruzionistica sono pregati di precisare e di rispondere. Escluse le manifestazioni verbali e propagandistiche, che non sono assolutamente nello stile della mia politica estera, e che la stessa Russia non fa perchè delega a farle il partito dominante della Nazione, si vuole forse che l'Italia ritiri i suoi tecnici dalla Ruhr?

Ebbene ciò non modificherebbe di un ette la politica della Francia. Si ponga ben mente che l'Inghilterra non ha minimamente pensato a ritirare le sue truppe dal suolo germanico.

Si vuole forse che l'Italia rompa con la Francia e si stacchi deliberatamente e definitivamente dai suoi alleati di guerra e prenda in un certo senso la iniziativa e la responsabilità di annullare il trattato di Versaglia?

Basta porsi la domanda per comprendere l'estrema gravità della cosa che potrebbe condurre ad una conflagrazione europea. Siffatta politica provocherebbe un terribile isolamento dell'Italia nella situazione presente; basta osservare con quanta cautela l'Inghilterra ha evitato fino ad oggi ed eviterà finchè le sia possibile la rottura con la Francia, per comprendere che l'Italia deve essere per lo meno altrettanto guardinga quanto l'Inghilterra. (*Approvazioni*).

Si pretendevano o si pretendono delle mediazioni? Ma, o signori, si dimentica che le mediazioni sono efficaci in quanto siano cercate ed accettate e si dimentica che l'Italia è parte in causa.

Si vuole che l'Italia compia gesti di francescana rinuncia in favore dei popoli vinti per salvarli dall'abisso? L'Italia ne ha già fatti in confronto dell'Austria, ma ciò nonostante mi accade spesso di leggere sui giornali viennosi articoli enormemente sconvenienti nel confronto del nostro paese.

La stessa cosa si è fatta nei confronti dell'Ungheria e nei confronti della Bulgaria; ci si è dichiarati pronti a farla, ma proporzionalmente con gli altri, nei riguardi della Germania. Del resto tutte le volte che è stato possibile intervenire in certe situazioni in confronto della Germania, l'Italia è intervenuta; ma può forse l'Italia fare il bel gesto ed in pura perdita rimettere i suoi crediti, se i suoi alleati non rinunciano fino ad oggi ad una lira del loro credito? La cosa rasenterebbe i limiti della pura follia. (*Approvazioni*).

Si vuole un accordo più intimo italo-inglese sul terreno delle riparazioni? Questo è stato il proposito del Governo nazionale anche sulla base del progetto Bonar Law. Verrà il giorno in cui sarà possibile dare esaurienti documentazioni su questo argomento e mettere in luce

chiara l'azione dell'Italia anche dopo la Conferenza di Parigi.

D'altra parte ecco un episodio recente di questa collaborazione italo-inglese. Quando si è trattato di invitare gli Stati Uniti a riprendere parte ad una Conferenza internazionale, l'Italia ha aderito al punto di vista inglese. Oggi, ad esempio, siamo di nuovo innanzi ad un punto drammatico di questa storia. Ieri ed oggi una questione occupa la Conferenza degli ambasciatori a Parigi: il controllo militare ed il ritorno del Kronprinz. Ebbene anche su questo argomento di palpitante attualità, mi si permetta la frase giornalistica, l'Italia e l'Inghilterra sono d'accordo.

Bisogna dire chiaramente che la richiesta di estradizione del Kronprinz è un errore, significa cacciarsi in un vicolo cieco ancora una volta (*approvazioni*) dal quale non si potrà uscire se non complicando di nuovo la situazione. E soprattutto mi preme dichiarare, in questo momento, che il Governo italiano non potrebbe approvare un'ulteriore occupazione di territori tedeschi. (*Approvazioni vivissime*).

Insomma bisogna aver coraggio di dire che il popolo tedesco esiste; sono 61 milioni di abitanti nel territorio della Germania, sono altri 10 o 12 milioni tra l'Austria e gli altri paesi; non si può pensare e non si deve nemmeno pensare, di distruggere questo popolo. (*Approvazioni, applausi*). È un popolo che ha avuto una sua civiltà e che domani può essere ancora parte integrante della civiltà europea.

Quali sono oggi le direttive del Governo italiano? Sono le seguenti e mi sembrano assai chiare:

- 1) riduzione ad una cifra ragionevole del debito tedesco e conseguente proporzionale riduzione dei debiti interalleati;
- 2) numero sufficiente di anni di moratoria alla Germania, salvo per le riparazioni in natura;
- 3) presa di pegni e garanzie (il Governo tedesco è disposto a darle);
- 4) evacuazione dalla Ruhr a pegni e garanzie ottenute;
- 5) nessuno intervento nelle faccende interne della Germania, ma appoggio morale e politico a quel Governo che ristabilisca nel Reich l'ordine ed avvii la Germania verso il risanamento finanziario;
- 6) nessun spostamento d'ordine territoriale.

Come un anno fa, così oggi l'Italia è pronta a camminare in questa direzione ed aderire a tutti i tentativi che fossero fatti in tal senso. Aggiungo, senza voler peccare di orgoglio, che al di fuori di questo cammino si segnerà il passo, si renderà cronica la situazione con conseguente disordine e miseria.

La soluzione che chiamerò italiana, del problema delle riparazioni, si trova sulla linea di equilibrio degli interessi opposti, ed essa risponde anche al superiore interesse della giustizia. (*Applausi vivissimi*).

Vengo ora al secondo argomento della mia esposizione: Corfù, Lega delle Nazioni.

Sulla fine di agosto fu commesso nel territorio di Janina l'orribile delitto che tutto il mondo civile ha deplorato.

Bene ha fatto l'altro giorno il Senato a rivolgere un pensiero devoto e riverente verso quei soldati d'Italia che sono caduti nell'adempimento di un dovere che si potrebbe ritenere più sacro di tutti gli altri!

Per uno strano ritardo nelle comunicazioni, che sarebbe facile spiegare, ebbi notizia dell'assassinio la sera del 28 agosto. Consultai i capi militari e decisi di inviare l'intimazione che conoscete.

Diedi 24 ore di tempo; nel frattempo gli ordini per il raccoglimento delle truppe e della marina venivano diramati ed effettuati; tanto che, con una rapidità, che ha sorpreso tutta l'Europa, scaduto il termine, in appena 36-40 ore seimila soldati di fanteria erano sulle nostre navi, e molte unità si dirigevano a Corfù dove ancoravano alle ore 16 del 31 agosto.

Nella comunicazione che io inviai alle Potenze era specificato il carattere dell'occupazione di Corfù; era una presa di pegno, necessariamente temporanea. Se la Grecia avesse fatto fronte alle richieste dell'Italia la durata di questa presa di pegno sarebbe stata breve, brevissima.

Signori, non dovete credere che l'occupazione di Corfù sia stata fatta soltanto per prendere un pegno; essa è stata fatta anche per rialzare il prestigio dell'Italia. (*Approvazioni*).

Io non so se abbiate l'abitudine di leggere i giornali Balcanici e specialmente quelli di Atene. Ebbene in quegli Stati fra quelle popolazioni, dopo l'infausto sgombro di Valona, il

prestigio dell'Italia era ormai a terra (*commenti, approvazioni*); la Grecia molto abilmente, fece ricorso alla Società delle Nazioni dicendo che il caso cadeva sotto gli art. 12-13 e 15 del Patto della Lega stessa. La Lega delle Nazioni si precipitò su questo episodio con vera frenesia; e perchè era un episodio drammatico, e perchè accadeva mentre l'Assemblea sedeva a Ginevra, e perchè finalmente era un caso che avrebbe dato la possibilità a questo areopago di emettere un verdetto storico.

Io invitai la Commissione italiana a Ginevra a sostenere la tesi dell'incompetenza. Prima di tutto io trovavo strano questo zelo della Lega nel giudicare dell'Italia, quando, pochi mesi prima, essendosi ventilata l'idea di una inchiesta amministrativa nel bacino della Sarre, bastò il malumore della Francia per far cadere questa iniziativa (*approvazioni*); e poi io non posso ammettere che il prestigio dell'Italia, che gli interessi morali, quindi imponderabili, dell'Italia, siano alla mercè di Stati ignari e lontani (*Vice approvazioni*).

La battaglia alla Società delle Nazioni a Ginevra fu assai aspra e difficile, anche perchè si complicava di due elementi; c'era molta gente in buona fede, più o meno fanatica; ce ne era altra inquieta di questo gesto di autonomia dell'Italia dal punto di vista nazionale. Tutto l'equivoco mondo della democrazia socialistoide e plutocratica era furibondo perchè l'Italia è oggi diretta dal Governo Fascista.

La battaglia a Ginevra si concluse vittoriosamente; questo è un giudizio universale. La questione venne portata a Parigi alla Conferenza degli Ambasciatori. Sarebbe stato, a mio avviso, gravissimo errore, essendo sfuggiti alle socche di Ginevra, andare a perire negli scogli di Parigi, anche perchè gli Ambasciatori avevano una competenza giuridica che non si poteva negare. La missione Tellini era una missione di italiani, ma era là mandatavi dalla Conferenza degli Ambasciatori (*approvazioni*). Gli Ambasciatori avevano non solo il diritto, ma il dovere di considerarsi parte in causa; del resto, la Conferenza degli Ambasciatori accettò sostanzialmente le richieste italiane che non erano affatto eccessive, data la gravità enorme del delitto e i precedenti di cui vi ho parlato. Nel 1916 quando ci fu l'eccidio dei marinai

francesi ad Atene, le richieste della Francia furono infinitamente più severe.

Dichiaro anche che senza l'occupazione di Corfù, l'Italia non avrebbe avuto soddisfazioni di sorta.

*Voci.* Verissimo.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri.* Fino all'ultimo momento, quando avevo già dato l'ordine alla flotta italiana di sgombrare Corfù, di ritornare in Italia, la Grecia cercava ancora le vie tortuose per rimettere al giudizio del Tribunale dell'Aja il pagamento più o meno immediato dei 50 milioni. E solo quando diedi l'ordine alla flotta di tornare nuovamente a Corfù, ed essa si presentò all'una dello stesso giorno colà, la Grecia finalmente si decise a pagare. (*Approvazioni*).

Ma intanto l'episodio di Corfù, che a mio avviso è d'importanza capitale nella storia d'Italia, prima di tutto perchè ha chiarito più che con molti volumi la situazione a gran parte degli Italiani, poneva il problema della Società delle Nazioni davanti alla coscienza nazionale italiana. Il pubblico italiano non si era mai eccessivamente interessato della Società delle Nazioni; si credeva che fosse una cosa morta, accademica, senza importanza alcuna.

In realtà questa Società delle Nazioni, limitandosi al continente europeo, non ha la Germania e non ha la Russia. Singolare il caso degli Stati Uniti che, pur avendo dato il profeta di questo organismo (*si vide*), non ne fanno in alcun modo parte.

Allo stato degli atti la Società delle Nazioni è un duetto franco-inglese (*benissimo*); ognuna di queste due potenze ha i suoi satelliti e i suoi clienti, e la posizione dell'Italia fino a ieri nella lega delle Nazioni, è stata di assoluta inferiorità.

Vi do delle cifre: L'Inghilterra ha 236 impiegati nella Società delle Nazioni; la Francia 180; la Svizzera, 178; l'Italia 25. (*Impressione*). Più importanti ancora sono le altre cifre che riguardano gli assegni, dalle quali risulta, per esempio, che l'Inghilterra prende per i suoi impiegati più di quanto essa paga. Totale degli assegni dell'Inghilterra: 3,265,000 lire; contributo: 2,583,000 lire; Francia, assegni: 2,499,000 lire; contributo: 2,120,000 lire; Italia,

assegni: 480,000 lire; contributo: 1,600,000. (*Impressione*). Su sei Commissioni cinque sono monopolizzate dalla Francia, una dall'Inghilterra, nessuna dall'Italia. Questa è la situazione, come vi dicevo, di netta inferiorità.

Il problema si pone in questi termini: uscire dalla Lega delle Nazioni? In tesi generale preferisco entrare piuttosto che uscire. (*Si ride*). Poi c'è da considerare che, una volta che si è usciti, non bisogna subito ribattere alla porta per rientrare. Gli Italiani non hanno dimenticato l'episodio ingrattissimo di Parigi quando i nostri rappresentanti se ne andarono, e poi dovettero, come tutti ricordano, pregare per rientrare. (*Approvazioni vivissime*).

Proprio nei giorni di Ginevra altri due Stati chiedevano di entrare nella Lega delle Nazioni. C'è ancora da considerare un altro elemento che la fuoriuscita non è immediata, va a due anni data, e durante questi due anni, niente può impedire che altri agiscano all'infuori di noi od anche contro di noi.

Non solo, ma vi sarebbe violazione del trattato di Versailles e di tutti gli altri trattati, perchè il patto della lega delle Nazioni è parte integrante di tutti i trattati di pace. Non si può dunque allo stato degli atti uscire dalla Lega delle Nazioni; ma, a mio avviso, non si può rimanere nelle condizioni quasi avvilenti di inferiorità nelle quali oggi ci troviamo. Io ho avuto a questo riguardo dei colloqui con Drumont ed ho chiarito che le cose non possono continuare in questi termini, che bisogna stabilire un diritto assoluto di uguaglianza tra le tre Nazioni che risultano fondatrici della Lega stessa delle Nazioni.

Vengo a Fiume. Questa è una delle eredità più penose della nostra politica estera. Per non aver Fiume, o signori, noi abbiamo rinunciato alla Dalmazia, abbiamo rinunciato a Sebenico che poteva esserci cara, non solo perchè vi è nato Niccolò Tommaseo, ma perchè è una base formidabile dal punto di vista navale.

Abbiamo fatto di Zara una povera città perduta, che vivrà soltanto dei nostri soccorsi tanto che, all'ultimo momento, si è dovuto creare una zona grigia attorno a Zara, per dare a questa città la possibilità materiale di vivere. E non abbiamo avuto Fiume! Voi sapete che ho portato gli accordi di Santa Margherita all'approvazione del Senato e della Ca-

mera. Non ho portato la lettera Sforza, che esiste e non vale negare, malgrado che sia stata per lungo tempo pertinacemente smentita.

La Commissione paritetica si è riunita, ha discusso, non ha concluso, perchè il problema di Fiume appartiene alla categoria dei problemi quasi insolubili. Io ho proposto alla Jugoslavia una soluzione semplice, equa, ed oserei dire umana che tiene conto delle necessità dei due popoli, che può essere veramente l'anello di congiunzione tra l'Italia e la Jugoslavia. Su questa proposta si discute in questi giorni col desiderio di giungere ad un accordo.

Ad ogni modo ho il piacere di dirvi che il Governo italiano non si ipnotizza in quell'angolo dell'Adriatico. Fiume più che un problema è una spina nel nostro fianco. La politica di una grande potenza deve avere orizzonti più vasti. Ma intanto mentre queste trattative si svolgevano io ho mandato un Governatore a Fiume: il generale Giardino. Perchè? Dispersa la costituente Zanella, il Governo di Fiume era caduto nelle mani del Dottor De Poli, non perchè egli l'avesse cercato, che anzi avrebbe fatto il possibile per evitare questo peso; e da tredici o quattordici mesi il De Poli trascinava faticosamente il suo fardello. La situazione della città era gravissima. Miseria materiale e miseria morale.

Ho mandato il generale Giardino a Fiume, anche per un'altra ragione, per avere la certezza matematica che qualsiasi soluzione sarà eseguita. Io ammetto sotto la specie giornalistica e polemica, che uomini e gruppi abbiano una politica estera; ma la politica estera armata, la politica estera che impegna l'avvenire e la vita della Nazione, quella appartiene soltanto ed esclusivamente al Governo responsabile in possesso di tutti gli elementi della situazione. (*Vive approvazioni, applausi*).

Quali sono in sintesi le direttive della politica estera del Governo nazionale?

Non è, secondo me, pensabile una politica estera di assoluta autonomia, ma è altresì inammissibile una politica estera di supina collaborazione. (*Benissimo*).

Gli isolamenti di cui tanto si parla sono più o meno momentanei e non ci devono spaventare. Essi sono il risultato della nostra tendenza ad una politica il più possibile autonoma.

Gli isolamenti avvengono tutte le volte che

I nostri interessi contrastano con quelli altrui; quindi politica di autonomia e politica di pace. Ma questa politica di pace non deve essere cieca, non deve essere ottimista o panglossiana; deve essere intelligente e preparata. (*Approvazioni*).

Quello che accade per esempio nei paesi del Danubio deve attrarre molto la nostra attenzione. È di ieri, ad esempio, il discorso del Sindaco di Vienna in cui si auspicava ad una prossima riunione dell'Austria con la Germania.

Ad un certo momento la Germania tornerà efficiente nel gioco della politica europea.

La Russia sta già rimettendosi da tutte le sue ferite, da tutti i suoi eccessi. Non farà più domani un imperialismo di marca sociale, ma riprenderà forse le strade del suo vecchio imperialismo di marca panslava. (*Approvazioni*).

Essendo così inquieta tutta la vita europea, così incerto il destino, bisogna essere vigilanti e preparati. (*Benissimo*).

Per fortuna non siamo più ai tempi del 1920, quando si sgombrò Valona, perchè il ministro della guerra di allora dovette mandare, in data 6 luglio, un dispaccio al generale Piacentini che cominciava con queste parole, sulle quali bisogna meditare: « Condizioni interne del paese non consentono prelevamenti truppe per Albania, tentativi invio rinforzi provocherebbero scioperi generali, dimostrazioni popolari, con grave nocimento della stessa compagine dell'esercito che occorre non mettere a dura prova ». (*Commenti animatissimi*).

Fortunatamente questi tempi sono passati. Quando io seppi dello sgombero di Valona, piansi. E non dico così per usare una frase retorica.

Oggi, grazie al fascismo, il popolo italiano, che ha ritrovato il suo profondo senso di disciplina unitaria, e l'esercito e la marina che oggi sono in efficienza spirituale semplicemente formidabile (*benissimo*), possono essere sottoposti a tutte le prove quando siano in giuoco gli interessi, la dignità, l'avvenire della Patria! (*Applausi unanimi, vicissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Chiedo agli oratori iscritti se desiderano prendere la parola.

L'onorevole Borsarelli intende parlare?

BORSARELLI. Risuona ancora in quest'aula l'eco di una parola tanto alta e così ispirata,

così debitamente applaudita per il calore patrio e gli alti sentimenti dei quali era rivestita e materiata, che io crederei scemarne l'effetto se insistessi nel fare il mio discorso al Senato. Non mancherà altra occasione, se il Senato lo consentirà, perchè io esponga il mio pensiero. Credo quindi di lasciare integro l'effetto che il presidente del Consiglio così meritatamente ha saputo conseguire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Garofalo intende parlare?

GAROFALO. Mi associo alle parole del collega Borsarelli e mi riservo di parlare in altra occasione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, approva pienamente l'indirizzo di politica estera seguito dal Governo.

« Melodia, Campello, Perla, Pantano, Tanari, Spirito, Sili, Placido, Nuvoloni, Garavetti, Pais, Tecchio, Rava, Lagasi e Corrado Ricci ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato per acclamazione).

Dichiaro esaurita l'interpellanza.

Molti senatori hanno espresso il desiderio che la seduta sia tolta, perchè come conclusione di essa rimangano le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio in fine del suo discorso. (*Applausi*).

Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la designazione d'un vicepresidente.

II. Svolgimento della interpellanza del senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale.

III. Discussione dei seguenti disegni legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici

di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (Numero 588);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590).

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio Decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica (n. 559).

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio in Zara 40 posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (n. 610).

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni Arbitrali Pro-

vinciali e della Commissione Centrale per l'impiego privato, istituite con decreto luogotenenziale 1º maggio 1914, n. 490 (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 574);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici (N. 197).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 16,25).

Licenziato per la stampa il 28 novembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche.

## CLXI TORNATA

SABATO 17 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

e poi del Vice Presidente CEFALY

## INDICE

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie o da comuni » . . . . . 5468

« Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città » . . . . . 5469

« Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata » . . . . . 5470

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori » . . . . . 5473

« Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia » . . . . . 5472

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cesaata monarchia austro-ungarica » . . . . . 5482

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educatore femminile di S. Demetrio in Zara 40 posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra » . . . . . 5485

(Discussione di):

« Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di laure, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche » . 5477

Oratori:

DEL GIUDICE . . . . . 5481  
 OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5477 *passim* 5481  
 SCIALOJA . . . . . 5479  
 STOPPATO, *relatore* . . . . . 5478, 5480  
 VANNI . . . . . 5479  
 (Rinvio della discussione di) . . . . . 5485

Interpellanza (Svolgimento di):

« Sulle affittanze agrarie » . . . . . 5459

Oratori:

BORSARELLI . . . . . 5459, 5466  
 CORBINO, *ministro dell'economia nazionale* . 5464  
 FRACASSI . . . . . 5467  
 PASSERINI ANGELO . . . . . 5463

Interrogazione (Annuncio di) . . . . . 5487

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5458

Ringraziamenti . . . . . 5458

Uffici (Riunione degli) . . . . . 5458

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) 5463, 5483

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per l'economia nazionale, per la guerra, per le finanze e tesoro.

BISCARETTI *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bettoni ho ricevuto il seguente telegramma:

« Profondamente grati memori espressioni tributate nostro amatissimo estinto ringraziamo V. E., commossa riconoscenza.

« Contessa Bettoni e famiglia ».

Dalla famiglia del defunto senatore Caldesi ho ricevuto la seguente lettera:

Faenza, 15 novembre 1923.

« Eccellenza !

« Anche a nome di tutta la famiglia Caldesi, che io rappresento per ragione di età, mi onoro porgerle i più devoti sensi di gratitudine per le nobili parole che Ella ha rivolte alla memoria del mio ottimo padre, il fu senatore Caldesi. I vecchi parlamentari, onore e decoro del nostro Paese, che lo conobbero dappresso, ne hanno potuto più degli altri apprezzare le doti singolari di mente e di cuore. È ad essi quindi, a preferenza di tutti gli altri, che si rivolge con devozione l'affetto mio e della mia famiglia in questa luttuosa circostanza.

« Mi abbia pertanto della S. V. Ill.ma

« Dev.mo Caldesi Vincenzo ».

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani mattina alle ore 11 avrà luogo la riunione negli Uffici per l'esame di 25 disegni di legge.

Essendo stata presentata e distribuita la relazione per la riforma dei codici, la discussione sarà iscritta all'ordine del giorno di lunedì in principio di seduta, immediatamente dopo la nomina di vari commissari.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Riccardo Bianchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BIANCHI RICCARDO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di lire duecento milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Riccardo Bianchi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana dei nuovi territori annessi al Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la designazione di un vice-presidente.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bennati, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campostrini, Cannavina, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocuzza,

Coffari, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Doglio, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fili Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Loria.

Malfatti, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer Mazzoni, Melodia, Mengariui, Milano Franco d' Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantaloni, Passerini Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Rejnaldi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofflo.

Salata, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne.

Risultano sorteggiati i signori senatori Cirraolo, Mayer, Cito, Gallini, Pironti, Giordano-Apostoli, Gualterio, Guidi e Bianchi Riccardo, e li invito a procedere allo spoglio delle schede della votazione.

(Gli onorevoli senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

**Svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale: « Circa i criteri che lo guidarono nella emanazione del decreto che riguarda le affittanze agrarie ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore Borsarelli al ministro dell'economia nazionale: « Circa i criteri che lo guidarono nella emanazione del decreto che riguarda le affittanze agrarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Borsarelli per svolgere questa interpellanza.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, non è la prima volta che questo argomento viene portato dinanzi alla nostra assemblea, perchè essa ne fosse edotta e potesse formarsi ed emettere un giudizio al riguardo. Speriamo che possa anche essere, questa, l'ultima volta, perchè il fatto in sé è chiuso e una decisione potrebbe essere quindi adottata; molti l'attendono e a me, modestamente ma vivamente e profondamente convinto, pare giusta. E me ne affiderebbe dell'esito suo la geniale ed alta mente del ministro, il quale benchè altra volta non se ne sia mostrato molto amico e non abbia dato ad essa il suo assenso, io spero che da uomo di senno, e da forte, riesaminando tranquillamente e accuratamente le cose abbia potuto mutare, spero almeno in parte, il suo pensiero.

A me pare che sia questa una questione di giustizia ed anche un po' di sentimento, di commiserazione per tanti casi che sono in realtà degni il riguardo. E quando io al Senato parlo in nome di questi due sentimenti, so e sento

di avere acquistato non dico un diritto, ma un titolo alla sua benevolenza e alla sua indulgenza. E sento ancora che il Senato non vorrà giudicare della grandezza della causa dalla pochezza del suo difensore.

Io presentato un'interpellanza è da vecchio parlamentare non posso fare a meno che scaglionarmi da una preventiva accusa.

Generalmente si presenta, ove ci sia un dissenso tra chi parla al Governo, e il Governo che dovrà rispondere, si presenta, dico, una interpellanza. Se si crede che questa sia una forma meno riguardosa, meno ossequiente... in questo caso amo sgombrare il terreno da questa prevenzione...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Borsarelli, la presentazione di una interpellanza non è cosa poco riguardosa, è l'esercizio di un diritto.

BORSARELLI. Sta bene. Tanto più, mi permetto allora di valermi di questo diritto. L'illustre presidente, geloso e giusto tutore del regolamento, se lo avessi presentato una interrogazione avrebbe limitato il mio dire a cinque minuti. Non è già, onorevoli colleghi che io voglia varcare di molto questo limite. Ad ogni modo potrò più a bell'agio e senza queste strettoie esporre il mio pensiero. E vengo al fatto. Io non mi dolgo affatto che questo argomento sia stato affidato in modo speciale al ministro dell'Economia Nazionale, ma io potrei osservare, e qui *absil injuria verbis*, potrei osservare che la questione come è posta è questione più di giustizia e di finanza che di economia nazionale. È questione di vedere se il guardasigilli aveva ragione di intervenire, come ha fatto, e se è intervenuto bene, e se chi ha ereditato le vedute del guardasigilli e le ha applicate in pratica, lo abbia fatto in modo esatto, in modo veramente logico e preciso, e se il ministro delle finanze non abbia ragione di dolersi che chi deve veramente pagare non venga da condizioni meno eque messo nella impossibilità di farlo.

Quando si seppe - mi pare fossimo nel settembre scorso - che il Governo riprendeva in esame il decreto che aveva fatto delle concessioni a tutti coloro che avevano conclusi patti agrari prima del 30 giugno 1918, molti animi si aprirono alla speranza, e se fosse lecito direi che « per suo sogno ciascun dubitava » e spe-

rava di non essere stato escluso dai benefici del decreto. Ma purtroppo non era così.

*Habent sua sidera lites*, e questo dibattito ebbe per sé la peggiore costellazione perchè venne portato innanzi in quei momenti in cui era giusto che il Governo avesse il diritto di non essere distratto dal più grave pensiero di ben altre cose. Io ricordo perfettamente di aver desistito personalmente dall'occuparmene e di averlo dichiarato, perchè sapevo che in quei momenti il Governo aveva ben altre cose da fare. Si trattava della vertenza italo-greca ed avrei creduto di venir meno ad un sacro riguardo obbligando delle menti, per quanto alte e cospicue, per quanto, direi, multiformi e capaci nelle loro attitudini e nelle loro applicazioni, a decidere una questione di interesse particolare o privato, quando erano in gioco gli alti ideali della Patria.

Devo quindi dire che anche per questo è legittimo che ancora oggi si spera, benchè non sia stato favorevole il giudizio che fu dato nel settembre.

Ora fortunatamente il cielo si è rasserenato e noi possiamo piegarci a più modeste cose. Qual'è il problema? La data del 30 giugno 1918 quale limite di rescissione di contratti agrari. E perchè? Perchè erano intervenuti dei fatti di guerra e del dopo guerra tali che avevano mutate le condizioni delle cose. Ma perchè arrestarsi al 30 giugno 1918? Ecco la ragione della mia interpellanza ecco la ragione dei lamenti che ormai si fanno universali, ecco perchè mi permetto di insistere presso l'onorevole Ministro e di pregarlo di portare benignamente il suo sguardo e il suo studio su questa questione.

E valga il vero. Quali furono gli anni (la parola mi è antipatica ma è meglio dirla per intenderci) gli anni bolscevichi? Forse soltanto il 1918? E non forse anche il 1919 e il 1920? Quando i contratti furono meno liberi, quando crebbero a dismisura le imposte comunali e provinciali, quando la moneta subì il maggiore deprezzamento. Quando fu che salì il prezzo delle derrate che erano in mano dei fittabili ed erano sottratte invece ai proprietari? Allora noi abbiamo visto verificarsi una vera disparità di fatto perchè vi era disparità di trattamento fra fondo e fondo, tra proprietario e proprietario, tra fittabile e fittabile. E badate che queste disparità di valore non sono

solo transeunti (il che, però avrebbe anche molta importanza perchè un transeunte che dura 6, 7 o 8 anni può essere di grande peso o di grande vantaggio); non si tratta, infatti, soltanto di redditi annuali, ma tutto questo, voi comprendete bene, si riversa sul valore, sulla vendibilità dei terreni sulla cedibilità sulla ipotecabilità. Ci sono dei fondi che perchè sono affittati al prezzo x oggi sono vendibili ad un alto valore ed hanno realmente un prezzo unitario molto alto; altri fondi invece che sono vincolati per 4 o 5 o 6 anni hanno un prezzo al confronto tristemente basso e quindi non sono o quasi vendibili. Io vi potrei portare degli esempi, ma essi sarebbero tanti che temerei giustamente di tediare il Senato.

Ho qui un incartamento fornitomi da persone che - ahimè! - si fidarono che la mia povera parola potesse valere molto, incartamento che quelle persone mi fornirono quando seppero che io mi interessavo di questo argomento, e videro che dopo una interrogazione presentavo una interpellanza. Mi si sono fatti noti dei casi, lasciatemi dire la parola, pietosi, perchè so di famiglie che si sono ridotte male, che sono state gravemente colpite nei loro interessi materiali, so di famiglie, di cospicue famiglie, che hanno dovuto lasciare l'abitazione di città e ridursi in campagna in mezzo alle montagne con delle ragazze da marito. (*ilarità*).

Non ridete, perchè non sono cose che si prestino facilmente e leggermente al riso. Pensate a quello che vogliono dire cinque o sei anni nella vita di un individuo, quando per questo periodo di tempo la sua famiglia si trovi in condizioni disagiate. (*È vero. Ha ragione*).

Ebbene, questa gente di cui vi parlo, ha dovuto esulare, ha dovuto abbandonare gli agi cui era avvezza, e tutto questo perchè? Perchè non come altri che avevano degli interessi collimanti, degli interessi dello stesso genere, della stessa misura, favoriti dal capriccio della sorte, ad essi non fu fatta giustizia.

Io vi potrei citare dei casi enormi di disparità, io vi potrei dire che vi sono dei fittabili che stanno impinguandosi in modo enorme, mentre le famiglie dei proprietari, dei così detti ricchi, sono nella indigenza. Io so e citerò un caso: valga questo solo per tutti. Mi dispiace di non veder qui due miei colleghi che potreb-

bero darmi ragione, perchè so che sono al corrente di questo caso. In un territorio vicinissimo al mio ex collegio elettorale...

*Voci. Ex. (Si ride).*

BORSARELLI. Al mio ex collegio elettorale vi è una proprietà di 2000 giornate piemontesi (la giornata è un po' più del terzo di un ettaro) la quale frutta al fittabile da 500 a 600 mila lire all'anno, mentre il proprietario, il marchese, ha 5000 lire di reddito, perchè le imposte comunali e provinciali e statali crebbero, perchè il valore dei fondi crebbe invano per lui e perchè il valore delle derrate crebbe a dismisura. Potrebbero far fede delle mie parole il senatore Tanari e l'onorevole Fracassi, che con piacere vedo qui presente, perchè il caso è noto anche a loro.

Di casi come questi potrei citarvene altri, molti altri, ma per brevità e per rispetto alla vostra pazienza non lo farò.

Io venni a Roma, pregai, esposi, ma trovai inesorabilità e ripulse. Io prevedo le obiezioni che l'onorevole ministro mi farà a questo riguardo, obiezioni che hanno la loro importanza. Io credo di poterle prevedere. Le obiezioni sono di diverso genere, ma essenzialmente queste. Una specie di fobia, nel senso buono della parola, dirò meglio, una antipatia che il Governo ha ed è giusto abbia contro il decreto-legge, un rispetto che deve avere e che proclamerà di avere per la libera contrattazione, e, infine, la terza obiezione che mi si potrà rivolgere sarà quella di non voler dare un esempio pericoloso che apra adito oggi ai proprietari di disdire l'affitto e domani dia pretesto agli affittuari di disdirlo alla loro volta se mutassero in senso avverso le condizioni.

Se mi permetterà il Senato, con la sua indulgenza e pazienza a me ben note, tenterò di rispondere a queste tre osservazioni. Relativamente al decreto-legge osserverò che non è il decreto-legge che sia un male. Talvolta è una necessità; è l'abuso di esso che può essere un male. Relativamente a questo onorevoli colleghi, noi abbiamo visto che intanto il decreto del 1918 si è tradotto in legge ed è stato mantenuto: non solo, ma in settembre il ministro dell'economia nazionale lo ha levigato, e riorbitato, lo ha riveduto e corretto e lo ha dato così, migliorato, alle parti contraenti, mentre invece respingeva domande analoghe dello stesso ca-

rattere da parte di altri che facevano le medesime richieste e con gli stessi titoli e motivi.

Ma c'è di più: io credo, anzi spero che sia nell'intenzione del Governo di fare questo trattamento alle opere pie: e se si trova giusto il trattamento per le opere pie, non so perchè non si dovrebbe trovarlo giusto per altri contraenti, in casi simili. Anche recentemente si sono fatti altri decreti relativamente al prezzo dell'energia elettrica e delle acque di irrigazione: e allora questo orrore aprioristico ed esagerato del decreto non ha più ragione di essere.

Del resto noi non le chiediamo, onorevole ministro, un decreto legge! So ci sarà dato un decreto-legge, questo sarà il mezzo più sollecito e sarà salutato con gioia, ma invece di un decreto-legge ci si potrà dare un disegno di legge e il Parlamento lo discuterà. Volete di più? Portate alla discussione del Parlamento il decreto-legge del 1918, lasciandoci liberi, perchè noi vogliamo la lealtà della trattazione. Portateci un disegno di legge e lo discuteremo per intero; oppure lasciate che lo portiamo noi promettendoci che non lo ostacolerete; oppure finalmente portate alla discussione del Parlamento la ratifica di un decreto-legge, permettendo emendamenti e allora il Senato e la Camera dei deputati vedrà il da farsi.

Noi non imploriamo una cosa antipatica e ostica, ma chiediamo soltanto che siano aperte le porte alla libera volontà del Paese, espressa dal suo Parlamento.

Vengo alla seconda obiezione: la libertà di contrattazione. Onorevoli colleghi, non sono tanto lontani i giorni del 1919 e del 1920, perchè noi non dobbiamo ridere amaramente di questa vantata libertà di contrattazione! Vi fu forse qualche cosa di più iugulato, di più costretto e coatto? Signori, io mi sono trovato presente a un contratto in cui il fittabile diceva al proprietario: « Affittate a noi e noi vi garantiamo che non sarete molestati in caso di invasione delle terre ». In altri casi il fittabile diceva onestamente ai proprietari: « Noi non possiamo darvi di più e dobbiamo concedere un vil prezzo di quello che vale molto, perchè ci sovrastano scioperi minacciosi da un momento all'altro: lo sciopero dei mondarisi, dei mietitori, dei mungitori di vacche! » E infatti allora si sono verificate delle cose enormi e

barbare! Bisogna averle vedute, per rendersene conto! Quale meraviglia dunque se privati, enti, associazioni di tutte le parti d'Italia o di gran parte d'Italia, da Este, dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Lomellina, dal Piemonte mi scrivono e se tutti hanno la stessa idea, formano lo stesso giudizio e fanno le stesse considerazioni. A me pare che questa *vox populi* dovrebbe aver peso sulle deliberazioni dei signori del Governo!

Vengo alla terza obiezione che io prevedo; l'esempio pericoloso. No, o signori, io non lo temo questo esempio pericoloso! fatemi soltanto questa concessione, che sia lasciata libertà ai contraenti e, purchè i casi contemplati in questa concessione siano identici e consimili, io ne accetterò perfettamente le conseguenze.

Se ci saranno dei fittabili che diranno: « noi dobbiamo rescindere il contratto, perchè abbiamo il partito A o B che ci opprime e ci perseguita con la spada alle reni », noi - non parlo per me, ma per tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e si sono affidati al mio patrocinio - noi accetteremo questa dichiarazione. Ma anche per questo: ci sarebbe poi sempre il rimedio se il caso si desse ed è che si può abolire il prezzo in denaro e ammettere, secondo un'idea che si va estendendo - il prezzo in derrate e allora..

CORBINO, *ministro per l'economia nazionale*. Ci devono pensare i contraenti: non ci posso pensare io!

BORSARELLI. Onorevole ministro, noi non vogliamo altro, se non che voi lasciate libertà ai contraenti di fare quei contratti, che hanno fatto senza libertà!

CORBINO, *ministro per l'economia nazionale*. Se sono d'accordo di rifarli, nessuna difficoltà!

BORSARELLI. Permetta, onorevole ministro, il mio rispetto per l'alto posto che Ella occupa e per la sua persona, non mi consente dire che la sua è ingenuità. Se sono d'accordo! Ma possono essere d'accordo i fittavoli che prendono 600,000 lire all'anno con i padroni che ne prendono 5,000? Questa è la quadratura del circolo! (*Ilurità*). Ella, come fisico, potrà forse un giorno trovare la quadratura del circolo, ma non troverà certo questa comunità d'idee, tra il fittavolo che si arricchisce fino alla ple-

tora ed il povero proprietario che va in miseria. (*Approvazioni*).

Signori miei, non voglio che sentiate soltanto me. Ove non crediate che io sia sufficientemente informato e sufficientemente illuminato per dare chiarimenti a voi, ma sentite questa gente. I Governi finora hanno sentito tanti proletari che divennero proprietari, sentano ora dei proprietari che stanno per diventare proletari! (*Approvazioni*).

Signori, io mi son fatto debole eco di forti voci, mi son sentito dire da amici carissimi che io ero un ingenuo, perchè speravo di ottenere qualcosa che assomigliasse a giustizia, mentre invece avrei seguitato ad avere inesorabili ripulse: sarà, forse meriterò anch'io che sia fatta al caso mio la osservazione arguta che faceva il Manzoni al povero Renzo quando diceva ad esso che esclamava che al mondo c'è pure una giustizia divina, dico che si vede che quando taluno si infiamma per una causa non sa più quel che si dica, ma ho fiducia nella giustizia e nel Governo del mio Paese. Mi appello all'onorevole Corbino e ai suoi colleghi, e sono certo che il mio appello non sarà vano.

Per un sentimento di onestà e di logica ed anche per un senso di commiserazione verso questa classe di cittadini, ma soprattutto per un senso di giustizia, spero si vorrà studiare un po' meglio questo problema e risolverlo con più clemenza. (*Vive approvazioni, applausi*).

PASSERINI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi sono occupato di questo argomento nel maggio scorso rivolgendo un'interrogazione in merito all'allora ministro d'agricoltura ed ebbi affidamento.

Mi associo a quanto ha molto bene esposto il collega Borsarelli in merito ai contratti di affitto.

Il principio della revisione fu ammesso.

Il termine di revisione del 30 giugno 1918 porta alla revisione di pochissimi contratti di affitto perchè già scaduto. La maggior parte dei contratti oggi vigenti furono conchiusi nel 19 e nel 20. Contratti stipulati in quei due anni di crisi sociale, quando cioè i conduttori scappavano vendendo i loro capitali vivi e morti sicchè era solo possibile affittare i terreni a prezzi disastrosi per i proprietari. I

proprietari di terre che hanno conchiuso affittanze nel periodo di crisi sociale si trovano ora in ben ristrette condizioni anche perchè aggravati di tassa patrimoniale, imposta fondiaria, tassa complementare e le aggravatissime tasse comunali e provinciali e molteplici altre spese in modo che il reddito dell'azienda è affatto insufficiente a pagare i tributi e in molti casi occorre che il proprietario del fondo ricorra al capitale. Oltre che essere gravi le condizioni dei proprietari di fondi affittati sono gravissime pur quelle dell'Opere Pie, le quali si trovano nella maggior parte obbligate o limitate di molto o chiudere le loro opere di beneficenza. Tutti i provvedimenti che vengono oggi deliberati dal Governo per sanare il bilancio dello Stato, necessariamente si ribattono sulle finanze private le quali potranno veramente resistere quando vi sia la possibilità di adattare le private risorse alle accresciute esigenze dello Stato.

Per queste considerazioni deve essere opera di giustizia ammettere come si chiede al beneficio dell'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1922, anche i proprietari che stipularono i contratti di affittanza negli anni 1919 e 1920.

È un dovere di giustizia perchè nessuno deve arricchire con la rovina dell'altro.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la designazione di un Vicepresidente:

Senatori votanti . . . . .	232
Maggioranza . . . . .	117

Ebbero voti:

Il senatore Perla . . . . .	137
»    Quarta . . . . .	78
Schede nulle e disperse . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	10

Designato il senatore Perla.

Ripresa dello svolgimento della interpellanza del senatore Borsarelli.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*,  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli colleghi, il senatore Borsarelli ha voluto riprodurre qui gran parte degli argomenti che avevamo avuto agio di discutere insieme in varie conversazioni private e in una non breve corrispondenza epistolare.

Ma dall'esposizione fatta in questa aula potrebbe apparire, e ciò mi preme anzitutto di rilevare, per dileguare l'impressione che può essere venuta nel vostro animo, che una particolare condizione di peggioramento o un nuovo modo di risolvere il problema, sia intervenuto, in conseguenza del decreto che si discute.

La verità è che, in questa estremamente complessa questione dei contratti agrari, la quale ha dato luogo alle controversie ben note al Senato, la disposizione fondamentale criticata dal senatore Borsarelli, cioè l'applicabilità del criterio della revisione solo ai contratti stipulati prima del 30 giugno 1918, fa parte di tutte le leggi anteriori, dal primo decreto-legge alla legge del 7 aprile 1921, agli ulteriori decreti di proroga della legge medesima. La data era conservata anche nel decreto De Capitani emesso nel dicembre del 1922 dal Governo nazionale che tiene ancora oggi il potere. La stessa data è stata conservata da me; quindi se qualcuno, non conoscendo i particolari della questione, credesse che io abbia innovato qualcosa su questo punto, è utile che senta da me come io non ho fatto altro che non modificare la data stabilita da tutti gli altri, compreso il mio predecessore, on. De Capitani.

Nè si può dire che la questione della data non fosse mai stata prospettata, e quindi che io abbia il torto di non aver tenuto conto di un bisogno nuovo, improvvisamente manifestatosi.

La legge del 7 aprile 1921 fu portata avanti la Camera e avanti il Senato: questa legge modificava il decreto fondamentale del 30 giugno 1918 nei particolari di revisione, in dettagli relativi a disdette e a proroghe; ma lasciava immutata la data del 30 giugno 1918; in altri termini il legislatore allora ritenne che per tutto un blocco di contratti stipulati fino al 30 giugno 1918 fosse lecito autorizzare o prorogare la facoltà di revisione, mutando di volta in volta i criteri di revisione; ma mai venne riconosciuta la opportunità e meno ancora la necessità, di estendere a tutti i contratti sti-

pulati ulteriormente, questa facoltà di revisione.

Avanti alla Camera la questione fu discussa; fu notato che certamente dopo il 1918 delle ulteriori modificazioni nelle condizioni normali si erano verificate, ma si disse, fin d'allora, che si riteneva opportuno di non estendere troppo questo intervento dello Stato nei patti stipulati fra i cittadini, chè al disopra dei sentimenti di giustizia, o del semplice sentimento, a cui nobilmente ha fatto appello il senatore Borsarelli, e che non può non trovare eco profonda nell'animo mio, sta la legge fondamentale, che i contratti ci sono, e che fino a che ci sono vanno rispettati; e lo Stato non può intervenire per stracciare dei patti tra cittadini se non quando una suprema necessità di interesse nazionale l'imponga.

Nè questa è una mia teoria. Il mio predecessore, onorevole De Capitani, mantenne anche lui, come ho detto, la data del 30 giugno 1918, e, nel presentare alla Camera il disegno di legge relativo alla conversione in legge di questo decreto, si esprimeva così: « Comprendiamo che ben di più avrebbe potuto farsi per venire in aiuto dei locatori, ma ci astenemmo da più larghe provvidenze perchè ci parve necessario ed utile nell'interesse generale rispettare più che fosse possibile la santità dei contratti ».

Ma dirò di più.

Quando la legge del 7 aprile 1921 già approvata dalla Camera, venne avanti al Senato, questo l'approvò alla sua volta, in modo un po' sommario e rapido per ragioni contingenti, ma dopo un esame approfondito fatto da una Commissione speciale composta dei senatori Faina, Calisse, Cassis, Bergamasco, Cencelli, Podestà e Bellini. Nella relazione si finisce col concludere che non si ritenne opportuno proporre emendamenti in quanto si temeva il pericolo di rimandare la legge alla Camera; ciò nonostante si fanno varie critiche alla legge nel testo, ma in nessun punto è fatta osservazione sulla questione della data del 30 giugno 1918.

E difatti, signori senatori, la questione può scindersi in una di carattere pregiudiziale, e in una di merito.

Comincio da questa: Che lo Stato possa intervenire a modificare le libere contrattazioni fra terzi può essere giustificato solo da ragioni

di estrema, violenta necessità, e questo si è verificato appunto quando per il sorgere della guerra tutte le condizioni e i rapporti economici e sociali furono profondissimamente turbati.

L'onorevole Borsarelli ha voluto citare i decreti sulle tariffe per l'energia elettrica, ma si sorprenderà certo quando gli dirò che nel campo delle tariffe per energia elettrica è stata ammessa, in conseguenza dello stato di guerra, una revisione che conduce a non oltre l'85 per cento dei prezzi anteriori ma solo per i contratti stipulati anteriormente al 24 maggio 1915; il legislatore cioè ritenne che i soli casi in cui un fornitore di energia elettrica potesse ripetere l'aumento di tariffe riguardavano le forniture stipulate con contratto anteriore a quella data: mentre tutti coloro che stipularono nel 15, nel 16 e 17, pure avendo stipulato in condizioni che erano profondamente diverse, dal punto di vista della valutazione della lira, da quelle che si verificano oggi, devono rispettare i contratti allora eseguiti.

Quindi il confronto se mai, prova una cosa, che, cioè, nei riguardi dei proprietari di terreni fu usato un trattamento non consentito ai detentori di contratti per forniture elettriche.

D'altra parte che lo sconvolgimento economico della guerra dovesse portare conseguenze gravi era prevedibile, ma non a tutto si poté o si volle provvedere.

L'onorevole Borsarelli ha fatto un quadro commovente della condizione di molti proprietari, ma, onorevole Borsarelli, almeno ad essi una revisione sui canoni anteriori al 1918 è consentita.

Io ho qui le tabelle contenenti i canoni di locazione per tutte le provincie d'Italia e trovo che nel 1918 i valori dei canoni di affitto, pur essendo inferiori agli attuali, erano però notevolmente superiori a quelli dell'anteguerra. Ma che cosa è avvenuto dei detentori della rendita? Non sappiamo noi forse che gente che aveva pagato i titoli 100 lire oro, si vede oggi retribuita con un interesse di lire 3,50 in carta; e se vende questi titoli percepisce solo 78 lire carta, neppure la quarta parte del valore di prima? E che si deve dire dei detentori del consolidato, che lo acquistarono in epoca in cui la lira non era così svalutata come oggi? Che

dobbiamo dire dei proprietari di case, ai quali fu imposto per ben lungo tempo di continuare contratti scaduti, alle condizioni anteriori, con lievi aumenti, cosicchè soltanto oggi si comincia, per gli ultimi decreti svincolanti da questa forma d'intervento statale, ad avvicinare il prezzo politico delle case al prezzo economico?

Da ciò riconosciamo che lo Stato è intervenuto molto spesso e assai disegualmente: ma io ho la sensazione che uno dei campi in cui l'azione di tutela della proprietà si è più efficacemente manifestata è proprio quello di cui oggi discutiamo.

Questo per la questione di merito: ma debbo anche dichiarare qui - e non sostengo idee mie, ma affermo propositi generali di Governo - che il Governo attuale intende rinunciare in via definitiva ad ogni forma di intervento statale che modifichi i patti intervenuti fra cittadini. È una linea di condotta che può avere inconvenienti, ma che porta alla salvezza. Noi abbiamo avuto frequenti casi, anche nelle recenti riunioni del Consiglio dei ministri, in cui per ragioni veramente gravi la necessità di violare contratti appariva urgente, e ciò nonostante, in tutti questi casi, non si sono volute fare ulteriori deroghe al concetto su esposto.

Quando si è trattato del decreto relativo ai contratti agrari vi erano due soluzioni possibili: non fare nulla - il decreto era scaduto e allora si sarebbe verificato un vero sconvolgimento nell'economia generale, perchè ciò significava riportare automaticamente i prezzi a quelli che erano avanti il 1918 - ovvero prorogare il decreto anteriore con delle rettifiche nei metodi di revisione dei canoni, ma lasciando che questa forma di intervento restasse localizzata a quel blocco di contratti considerati da decreti anteriori, non estendere quest'intervento ai contratti successivi al 1918 i quali erano rimasti finora non intaccati. E non si voleva intaccarli proprio adesso che si cominciava ad attuare una politica di non intervento.

Prego il Senato di voler tener conto dei benefici effetti che questa linea che il Governo si è imposta finirà col produrre in tutti i campi. L'onorevole Borsarelli invoca ragioni di equità, ragioni di sentimento! Ma se lo Stato dovesse intervenire tutte le volte che un contratto iniquo si stipula fra le parti, se dovesse interpersi fra i contraenti tutte le volte che un cittadino

fa un cattivo affare, non sappiamo dove si andrebbe a finire. È ben vero che ragioni politiche hanno determinato anche dopo il 1918 particolari condizioni di pressione sui proprietari. Ma io dovevo esaminare il problema dal punto dei vista dei principi generali del diritto e dell'economia; le considerazioni politiche furono pure prospettate in seno al Consiglio dei ministri, ma, tutto considerato, pur tenendo presenti tali ragioni politiche, si decise di lasciare immutata la data. Di tale valutazione delle ragioni politiche non spetta a me rispondere.

Il Governo nazionale ha mostrato in parecchie occasioni come esso intenda rin vigorire il rispetto per il diritto di proprietà, ma considera che anche i diritti derivanti da un contratto sono una forma di proprietà. La stessa difficoltà di sostituire alle norme della libera contrattazione, delle altre norme che si sono mutate di decreto in decreto fino all'ultimo che io ebbi l'onore di presentare al Consiglio dei ministri, la difficoltà cioè di sostituire al giuoco delle forze economiche criteri aprioristici che valgano per tutti i casi, dimostra come lo Stato farà bene a disinteressarsi di questa materia. Non c'è modo migliore perchè nel presente e nell'avvenire i veri diritti della proprietà siano pienamente rispettati.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Sono, più che dolente, veramente meravigliato della risposta dell'onorevole ministro! Sono meravigliato perchè di tutte e anche delle subordinate richieste che io ebbi l'onore di esporre alla pazienza sua e del Senato, l'onorevole ministro non abbia tenuto conto affatto. Poichè io se parlai dell'abbandono del sistema dei decreti-legge feci pure la proposta di un disegno di legge, da portarsi sollecitamente all'esame del Parlamento, della ratifica dei decreti e della facoltà di apportarvi emendamenti e su tutto questo l'onorevole ministro non mi ha detto niente.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho detto che ho già presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati.

BORSARELLI. Quindi nessuna concessione. Ne prendo atto con dolore, ma senza rassegnazione.

L'onorevole ministro ha poi detto alcune frasi che mi sono segnate e comincio da una. Egli

ha detto che improvvisamente veniva questa questione. Viva il Cielo! Da dopo che è comparso il decreto, da dopo che si sono verificate queste circostanze, non si fa che chiedere, piangere, lamentarsi, supplicare. Io stesso, modestamente, e con poco frutto purtroppo sono venuto parecchie volte dinanzi al Senato a portare la questione. L'avverbio scelto dall'onorevole ministro, non ha dunque ragione di essere.

Ed ora, onorevole ministro io qui voglio fare un atto di delicatezza. Ella si è riferita ed ha parlato di privati colloqui. Io non voglio dir tutto quello che ci siamo detti in un privato colloquio, perchè so benissimo che un ministro se pure non ha due personalità e due coscienze, può bene avere due modi di agire e di esprimersi: quando parla in privato colloquio e quando parla dinanzi alla maestà del Parlamento.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

BORSARELLI. L'onorevole ministro ha poi citato l'onorevole De Capitani e qui un altro motivo di delicatezza mi frena perchè potrei portar la prova che l'onorevole De Capitani non è del tutto del parere enunciato, certamente in buona fede, dall'onorevole ministro.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ma io ho letto le sue parole!

BORSARELLI. Ed io ne ho delle altre. (*Si ride*).

L'onorevole ministro ha poi parlato del Guardasigilli e del suo intervento rispettatissimo e da me invocato. Orbene io mi tenni a contatto col Gabinetto del Guardasigilli perchè la questione mi pareva grave e di alto interesse e perciò la seguivo con attenta cura come dovevo e come faccio sempre quando ho preso un impegno. Ed ebbi delle assicurazioni nel senso che il guardasigilli in massima entrava nel nostro ordine di idee, ma che (e qui fu il grande errore, sia detto con tutto il rispetto, e la grande pietra di inciampo) il guardasigilli abbandonava la data del decreto al sottosegretario di Stato per l'economia nazionale. Quindi tutta questa questione fu ridotta nel pensiero del guardasigilli ad una disposizione di decreto con cui si consentiva in massima nelle direttive da noi esposte ed in una sola cosa si arrestava, nella determinazione cioè della data, senza pensare quale vaso di Pandora era o poteva diventare

la fissazione della data; senza riflettere che nella fissazione di questa data s'ava il perno della questione.

Se la data dovesse essere e si lasciasse che fosse quella del 30 giugno 1918, non ne parliamo più. Ma i giornali parlarono del 1922, cioè di una data molto al di là di quello che pur si chiedeva. E poi (non si sa come) si tornò al 1918. Il fatto si è che la questione della data che pare una questione secondaria, è invece la questione principalissima, la questione vitale, la questione per la quale ieri, oggi e forse domani ci siamo battuti e ci batteremo. (*Approvazioni*).

Al Guardasigilli parve cosa di poco e non si accorse che abbandonava così al sottosegretario di Stato ogni più ampio potere.

Ha detto ancora l'onorevole ministro che il Governo qualche volta deve far tacere il senso di giustizia. Non si dica questo per carità! Io credo che si tratti di un *lapsus linguae* dell'onorevole ministro. Nessun Governo, nessuna assemblea, nessuno statuto, nessun uomo al mondo può farsi superiore e può dire che sa far tacere il senso di giustizia.

Esso invece è che impera e deve imperare su tutti e su tutto. Guai a quel popolo che adottasse diversa sentenza!

Non ho più altro da dire, e non vado oltre perchè non vorrei che forse il calore dell'improvvisazione mi portasse a qualche espressione che non sia nelle mie abitudini e nella mia ferma volontà, nè a qualche accenno cui poi mi spiacesse essermi abbandonato.

Dirò soltanto che le guerre, quando sono giuste, si vincono sempre; si può perdere qualche battaglia, qualche scaramuccia; si può anche, signor ministro, smarrire per via qualche illusione, ma la guerra se è giusta, se è fondata sulla rettitudine, si vince poi sempre!

Oggi a me piace ricordare il detto antico: *Victrix causa placuit diis* — e gli dèi oggi siete voi, onorevole ministro e un dio sarà anche il sottosegretario di Stato. Ma nel finire la frase oh! non crediate che io sia così vano, così ridicolmente pretenzioso che io possa dire che *causa victa placuit Catoni*. No! Essa piacquè a quella persona modestissima che ora vi parla, ma che sempre, qui e altrove, non ha mai sostenuto una causa della quale non fosse

intimamente, sinceramente, profondamente convinto. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Nei riguardi dell'opinione del ministro De Capitani io non posso riferirmi che a quella da lui ufficialmente manifestata nella relazione presentata nel febbraio di questo anno alla Camera dei deputati. Nei riguardi miei personali dirò che nei colloqui avuti con l'onorevole Borsarelli e con altri ho sempre dichiarato che se la scelta della data fosse stata da fare adesso, si sarebbe potuto discutere della opportunità o meno di scegliere quella del 30 giugno 1918, ma poichè essa era già contenuta in decreti anteriori, mi sarei limitato a prospettare al Consiglio dei ministri obiettivamente le ragioni a favore e contro lo spostamento di questa data. Questo feci avanti al Consiglio dei ministri, nel quale ebbe luogo una elevatissima discussione che condusse ad una decisione unanime per il mantenimento della data anteriore. Quanto alla presentazione del disegno di legge ho già detto che siccome gli altri tre progetti stanno davanti alla Camera, l'ultimo non può essere presentato al Senato in quanto non è che la proroga dei tre precedenti. Alla apertura della Camera sarà presentato anche l'ultimo per la conversione in legge.

FRACASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Io ho dovuto occuparmi altre volte di questa materia, ed ho creduto mio dovere di occuparmene anche prima che fosse aperto il Senato e ne intrattenni a voce e per iscritto il ministro e il sottosegretario di Stato. La questione della data stabilita dal decreto-legge è certo molto importante, ma il sottosegretario di Stato sa come io consideri da un altro lato questa questione, dei contratti agrari, e più che alla data badi alla portata del contratto in sè. La ragione dei provvedimenti eccezionali presi a riguardo delle affittanze agrarie si basa sul danno enorme che viene a una delle parti dal contratto fatto prima del 1918. Ora io sostengo che non si dovrebbe far dipendere dalla data del contratto il diritto alla revisione del prezzo del contratto, perchè si tratta sol-

tanto di revisione del prezzo, ed il contratto rimane tale e quale per la durata e per le condizioni, ma dal fatto che il contratto rappresenta un grave danno per una delle parti. Se il canone di affitto portato dal contratto è tale che sia grandemente oneroso per una delle parti, questo contratto dovrebbe essere soggetto a revisione. Questo pare a me e mi riferisco esclusivamente ai contratti conclusi dopo la guerra nel periodo dal 1915 in poi. Per me la ragione giuridica della revisione deve essere il danno gravissimo di una delle parti, conseguenza della guerra fatto di forza maggiore.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ma questo lo giudica il magistrato!

FRACASSI. Sì, se il Governo non fosse intervenuto in materia con diversi decreti, il magistrato avrebbe già giudicato. Io posso informare il ministro Corbino che erano in corso delle liti fra conduttori e proprietari di fondi appunto a questo scopo. Vi sono dei proprietari che hanno convenuto i fittabili davanti al Tribunale per far decidere che il contratto era enormemente gravoso e ottenerne la rescissione o almeno la revisione del prezzo. Naturalmente dopo i decreti che il Governo ha emanato i Tribunali non hanno più giudicato: vi erano decreti-legge che decidevano e le liti si sono fermate. Ma c'è ancora davanti al Tribunale di Novara più di una lite di questo genere.

A me pare che il vero modo di risolvere la questione, sia di prescindere dalla data del contratto e riferirsi alla onerosità di esso.

Nel decreto del ministro Corbino si è fatta un'innovazione; non si è stabilito un aumento del 70 e 80 per cento sul prezzo originario di affitto, ma si è stabilito che la differenza fra il prezzo attualmente ottenibile sul mercato, per l'affitto dei terreni e il canone portato dal contratto, il 40 per cento debba andare al proprietario. Io credo che si potrebbe prendere questo criterio nuovo introdotto in questa materia dal decreto Corbino e stabilire che quando un contratto è tale che la differenza tra l'antico canone e quello che si avrebbe attualmente è molto grave e superi l'80 per cento dal canone portato dal contratto si addivenga alla revisione qualunque sia la data del contratto ripartendo poi la differenza fra il ca-

none originario e quello ottenibile attualmente per il 40 per cento al proprietario e per il 60 per cento al conduttore. Questa soluzione ho prospettato e raccomandato privatamente al sottosegretario di Stato che la riconobbe accettabile qualora si fosse voluto rinunciare alla data del 30 giugno 1918. Credo che questa sia l'unica maniera di risolvere giustamente la questione: prescindere dalla data 30 giugno 1918; ripartire la differenza fra i canoni attualmente ottenibili e quelli troppo bassi dei contratti in corso nella misura stabilita dall'ultimo decreto. Raccomando vivamente al ministro di accogliere questa soluzione per quanto non mi faccia soverchia illusione sul successo della raccomandazione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Borsarelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni » (N. 587).

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923 n. 693 che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, concernente l'esonero del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata e da Provincie e Comuni.

ALLEGATO.

Decreto Reale 18 marzo 1923, n. 693.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oltre ai casi previsti dalle vigenti disposizioni, le aziende esercenti pubblici servizi di

trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna possono far luogo, per l'anno 1923, all'esonero definitivo dal servizio, previa autorizzazione del competente Circolo ferroviario d'ispezione, degli agenti stabili meno anziani che risultassero nella rispettiva qualifica in eccedenza rispetto al numero necessario per assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio.

Al personale esonerato in base alle disposizioni di cui al precedente comma sarà accordata una indennità di buona uscita corrispondente a quindici giorni di stipendio o paga ultimi raggiunti, per ogni anno di servizio prestato e con un minimo di due mesi dello stipendio o paga medesima.

#### Art. 2.

In caso di riduzione di posti per limitazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dalla competente autorità, o di eccedenza di personale nelle rispettive qualifiche riconosciuta dal competente Circolo ferroviario a termini dell'articolo precedente, le aziende potranno, per l'anno 1923, in corrispondenza del numero degli agenti da esonerare definitivamente, assegnare a qualifiche del grado immediatamente inferiore, compatibili con le loro attitudini e condizioni, agenti che vi abbiano prestato servizio, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Se in dipendenza dell'assegnazione di cui al comma precedente si verificherà un'eccedenza di personale nelle qualifiche di grado inferiore, gli agenti meno anziani per complessivo servizio nell'azienda dovranno essere assegnati al grado successivamente inferiore, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi di cambiamenti di qualifica a norma dei precedenti comma spetta all'agente il trattamento economico corrispondente alla sua anzianità nella nuova qualifica, tenendo conto del periodo trascorso nelle qualifiche di grado superiore.

#### Art. 3.

L'esonero per riduzione di posti, in dipendenza di limitazione e soppressione di servizi, o per eccedenza di personale, a termini dell'articolo 1 del presente decreto, non si applica:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra ed agli ex combattenti che siano stati feriti o decorati

al valore militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti, e, quanto ai militari addetti ai Comandi, che abbiano prestato servizio presso i Comandi mobilitati inferiori fino a quello di brigata compreso;

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano sostegno di famiglia.

#### Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città » (N. 588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere del piano regolatore in luogo di altre prevedute nella Tabella A annessa alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e ad integrare, nei limiti strettamente necessari, la disponibilità esistente alla

data del decreto stesso, sul fondo del contributo governativo di 25,000,000 per le opere medesime, coi maggiori proventi derivati dalla vendita delle aree nella ex Piazza d'Armi.

ALLEGATO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745.

(Omissis).

Art. 1.

Il Comune di Roma è autorizzato ad eseguire coi fondi del contributo dello Stato per opere di piano regolatore, i seguenti lavori e pagamenti:

a) Reintegro del pagamento fatto all'Istituto dei Sabini a titolo di indennità di espropriazione del palazzo demolito per la sistemazione di piazza Colonna, lire 200,000;

b) Maggiore spesa derivata dalle concordazioni di prezzo sulle espropriazioni eseguite per la bonifica del quartiere di Tor di Nona, lire 46,000;

c) Opere di sistemazione stradale e di fognatura del quartiere di piazza d'Armi, lire 1,369,270;

d) Allargamento e sistemazione della via Ostiense fino alla Basilica di San Paolo, lire 2,470,000;

e) Allargamento e sistemazione della via Appia Nuova, lire 470,000.

Art. 2.

Alla spesa di lire 4,555,270 si farà fronte con la somma disponibile all'atto della pubblicazione del presente decreto, sul fondo di lire 25 milioni costituente il contributo dello Stato per opere di piano regolatore secondo le leggi 11 luglio 1907, n. 502 e 12 luglio 1911, n. 755, aumentata, fino a raggiungere la spesa predetta di corrispondente quota dei maggiori proventi derivanti al Comune dalla vendita delle aree di sua proprietà a Piazza d'Armi in più dei 5 milioni di lire di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502.

Art. 3.

È revocata la facoltà concessa al Comune di eseguire col contributo dello Stato le opere se-

guenti prevedute nella tabella A, allegata alla legge 11 luglio 1907, n. 502, modificata col Regio decreto 16 febbraio 1913 e col decreto Luogotenenziale 1° maggio 1917:

a) prosecuzione del corso Vittorio Emanuele (n. 4 della tabella A);

b) prosecuzione della via Milano fino a via Cavour (n. 6 della tabella);

c) completamento della via Arenula (n. 7 della tabella);

d) accessi al Ponte Umberto I (n. 10 della tabella);

e) sistemazione del quartiere dell'Oca (numero 13 della tabella);

f) nuovi ponti sul Tevere (n. 14 della tabella);

g) sistemazione stradale del quartiere Tiburtino (art. 1, n. 2, del Regio decreto 16 febbraio 1913);

h) apertura e sistemazione di strade di accesso ai mercati generali (art. 1°, lettera b) del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 729).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata » (N. 591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923 n. 431 che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse alla industria privata.

ALLEGATO.

*Decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il limite massimo della sovvenzione chilometrica governativa, per le ferrovie in regime di concessione alla industria privata, stabilito in lire 15,000 per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) e in lire 35,000 per l'armamento, completamento ed esercizio, è portato, per ciascuna delle quote anzidette, a lire 25,000, salvo al Governo la facoltà di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1222, di procedere periodicamente alla revisione del limite massimo per il secondo gruppo, in base alle reali condizioni del mercato.

Sulla quota di sovvenzione afferente uno dei due gruppi di opere potrà essere riversata, entro il limite di capienza, la parte di annualità relativa al costo preventivato per l'altro gruppo, la quale ecceda il limite massimo della rispettiva quota di sovvenzione.

Le due quote di sovvenzione potranno essere corrisposte durante la costruzione secondo il progresso dei lavori, in base a regolari certificati di avanzamento, riservata sempre una parte a garanzia dell'esercizio, parte che non potrà mai essere inferiore a un decimo della sovvenzione complessiva e che avrà decorrenza dalla data di apertura della linea all'esercizio.

Su domanda degli interessati potrà essere consentito l'abbinamento delle due quote di sovvenzione, ove si tratti di linee di percorso non superiore a dieci chilometri, la cui costruzione sia prevista per un periodo non superiore a diciotto mesi, salva però all'Amministrazione la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revisione dei prezzi durante la costruzione medesima e di farne scontare la eventuale differenza sui futuri certificati di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

I termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie, stabiliti dai decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, e 23 gennaio 1921, n. 56, in rapporto alla data di concessione e alla data di apertura delle linee all'esercizio, vengono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1924 e al 30 giugno 1929.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

## Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata in costruzione al maggio-giugno 1923

(escluse quelle concesse in base a leggi speciali)

DENOMINAZIONE	LUNGHEZZA	CONCESSIONARIA
Arezzo-Sinalunga . . . . .	km. 40 + 059	Soc. La Ferroviaria Italiana
Genova-Casella . . . . .	km. 22 + 745	Soc. Anon. Ferr. Elettriche Liguri
(*) Roma-Civitacastellana-Viterbo	km. 101 + 040	Soc. Ferrovie Roma Nord
Siliqua-Calasetta . . . . .	km. 110 + 902	Soc. per le Ferrovie Meridionali Sarde
S. Giovanni Bianco - Piazza Brembana	km. 10 + 528	Deputazione Provinciale di Bergamo
Intra-Premeno . . . . .	km. 13 + 292	Soc. per la ferrovia Intra-Premeno
Domedossola-Confini Svizzeri	km. 32 + 050	Soc. Subalpina per imprese ferroviarie
Soresina-Sesto Cremona. . .	km. 23 + 381	Soc. Nazionale Ferrovie e Tramvie
(*) Modena-Lama di Mocogno	km. 60 + 187	Soc. Anonima Elettrovie Emiliane
Siena-Monteantico . . . . .	km. 55 + 300	Soc. per Imprese Ferroviario e LL. PP.
Spoletto-Norcia Piediripa . .	km. 55 + 903	Soc. Subalpina per Imprese Ferr. e LL. PP.
Pracchie-S. Marcello Pistoiese	km. 15 + 103	Soc. Anonima Ferrovie Alto Pistoiese
Siracusa-Ragusa-Vizzini . .	km. 106 + 305	Soc. An. Ferrovie Second. della Sicilia
(*) Sangritana . . . . .	km. 148 + 184	Soc. Adriatico Appennino
(*) Francavilla-Locorotondo .	km. 44 + 140	Soc. Anonima Ferrovie Salentine
Bribano-Agordo. . . . .	km. 28 + 423	Soc. Anonima Industriale e Ferroviarie
Mantova-Peschiera . . . . .	km. 37 + 361	Ammin. Prov. di Mantova e Verona
Piazzola-Carmignano . . . . .	km. 11 + 344	Soc. della ferrovia Padova-Piazzola

NB. — Le ferrovie segnate con asterisco (\*) hanno chiesto di beneficiare delle disposizioni dell'ultimo D. R. 6 febbraio 1923, n. 431.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori » (N. 590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461 recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, che autorizza il Governo a concedere l'esecuzione di opere di bonifica a società o imprenditori singoli, stabilendone le relative modalità;

2° decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461, recante norme per la concessione di opere di bonifica a società e privati.

ALLEGATI.

I. — Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

(Omissis).

Art. 1.

Il Governo potrà concedere la esecuzione di opere di bonifica anche a società od imprenditori che ne presentino regolare domanda, sempre che la esecuzione non venga chiesta in concessione dal Consorzio fra i proprietari interessati nel termine di tre mesi dalla pubblicazione

di detta domanda nel foglio degli annunci legali della prefettura competente.

I progetti di massima ed esecutivi delle opere saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici secondo le norme in vigore per simili concessioni.

Rimanendo invariato il riparto della spesa, stabilito dalle vigenti leggi, le quote a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, saranno determinate invariabilmente nell'atto di concessione in proporzione all'importo dei progetti esecutivi, aumentato di una percentuale non superiore al venti per cento per spese generali ed impreviste, e saranno pagate in annualità costanti non eccedenti il numero di 50, proporzionate alle somme che risulteranno dovute per effetto dei successivi collaudi parziali e comprensive di una quota di capitale e di interessi in ragione del 5 per cento.

Nel decreto di concessione saranno fissati il numero delle annualità, le modalità del pagamento ed il riparto delle opere agli effetti dei successivi collaudi parziali.

Il decreto stabilirà pure la somma che dovrà essere versata dal concessionario nelle casse dello Stato a garanzia dell'adempimento dei patti convenuti.

Col decreto di concessione o con provvedimento successivo dovrà essere approvato il progetto di riparto della spesa fra gli enti e i proprietari interessati.

Art. 2.

La società o l'imprenditore che avrà ottenuto una concessione a norma dell'articolo precedente, sarà parificato ai consorzi di bonifica per gli effetti degli articoli 49, 55, 56 e 71 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico.

Art. 3.

Prima che siano intraprese le opere date in concessione, dovrà essere accertato il valore e il reddito dei terreni compresi nel perimetro. All'accertamento sarà provveduto inappellabilmente da un collegio di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici con funzione di presidente, uno dalla Deputazione provinciale della provincia in cui siano situati i

terreni o la maggior parte di essi, e l'altro dal presidente della Corte d'appello avente giurisdizione nella provincia medesima.

#### Art. 4.

In rapporto al beneficio derivato ai terreni per effetto delle opere date in concessione, i proprietari saranno tenuti a corrispondere al concessionario, dalla data di ultimazione delle opere stesse, una quota supplementare di contributo, che verrà determinata caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, avuto riguardo al plusvalore conseguito dai terreni ed alla spesa effettiva sostenuta dal concessionario. Tale quota complessiva, da pagarsi nel numero di annualità che sarà stabilito dal Ministero predetto, non potrà superare il dieci per cento dell'importo del progetto preso a base della concessione.

Alla determinazione del plusvalore conseguito dai terreni, provvederà inappellabilmente un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, uno dal presidente della Corte d'appello avente giurisdizione nel territorio interessato, e l'altro dal Consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere.

Il presidente della Corte di appello nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

#### Art. 5.

Compiuta la bonificazione idraulica di un determinato comprensorio classificato in prima categoria, saranno assegnati ai proprietari, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e della agricoltura, i termini per iniziare e compiere la bonificazione agraria.

Decorso il termine assegnato per l'inizio dell'opera il concessionario delle eseguite opere di bonifica idraulica potrà chiedere di sostituirsi ai proprietari, i quali avranno in tal caso facoltà di partecipare alla intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, o dovranno altrimenti cedere in fitto al concessionario i fondi stessi per tutto il tempo occorrente alla bonifica agricola.

In difetto di accordo sulla valutazione dei fondi o sulla misura della corrisposta, deciderà inappellabilmente un collegio di tre arbitri, no-

minati uno dal Ministero di agricoltura, con funzione di presidente, e gli altri due rispettivamente dal concessionario e dal proprietario. Il Ministero di agricoltura nominerà anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti.

Del maggior valore, che i terreni, così dati in fitto avranno acquistato per effetto della bonifica agricola e che sarà determinato col procedimento di cui al precedente articolo 4, dovrà ciascun proprietario rivalere il concessionario nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero di agricoltura.

#### Art. 6.

Al concessionario, che ottenga di provvedere alla bonificazione agricola ai sensi del precedente articolo, non compete la quota supplementare di contributo di cui all'articolo 4.

#### Art. 7.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata senza limite di valore al concessionario della bonifica gli immobili di sua pertinenza inclusi nel perimetro.

Alla determinazione del prezzo di vendita sarà provveduto a norma del precedente articolo 3.

#### Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — Decreto 23 marzo 1919, n. 461.

(Omissis).

#### Art. 1.

Le società o i singoli imprenditori i quali intendano chiedere la concessione di opere di bonifica a termini dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, devono presentarne domanda al competente Ufficio del Genio civile.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del domicilio del richiedente, debbono allegarsi:

a) una corografia con la proposta del perimetro della bonifica e la indicazione grafica delle opere da eseguire;

b) un progetto sommario di massima della bonifica;

c) i documenti atti a dimostrare l'idoneità tecnica e la capacità finanziaria ad eseguire le opere.

L'Ufficio del Genio civile, accertata la regolarità degli atti, cura la inserzione per estratto della domanda nel foglio degli annunci.

#### Art. 2.

Dopo un mese dalla inserzione di cui al precedente articolo il ministero dei lavori pubblici, o il magistrato alle acque per le opere da farsi nel suo compartimento, dispone la pubblicazione della domanda e dei relativi atti determinandone le modalità.

Compiute le pubblicazioni il ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide sull'ammissibilità della domanda e fissa il termine per la presentazione del progetto o dei progetti esecutivi.

All'esame dei progetti esecutivi ed alla istruttoria sulla concessione si provvede con le norme degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 86.

#### Art. 3.

Nello stesso termine di un mese è ammessa la presentazione di domande concorrenti da parte di altre società e imprenditori, purchè corredate dei documenti prescritti. Sono concorrenti le domande che riflettono la bonifica di uno stesso comprensorio o di una parte di esso.

Dopo la pubblicazione di tutte le domande a termini dal 1° comma del precedente articolo, il ministro, sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, decide quale domanda sia da preferire, tenendo conto dell'estensione rispettiva del territorio che i richiedenti si propongono di bonificare, della richiesta di procedere alla bonifica agraria dopo il compimento di quella idraulica, della miglior rispondenza delle opere proposte dall'uno od altro concorrente agli scopi della bonifica o ad altri interessi pubblici, nonché del maggior affidamento di sollecita esecuzione dell'opera, derivante sia dalla capacità

tecnica e finanziaria del richiedente, sia dall'attendibilità e completezza dei preliminari studi tecnici esibiti.

A parità di tutte le dette condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

#### Art. 4.

Quando alla data della presentazione della prima domanda esista il Consorzio fra i proprietari interessati, nessuna decisione sulle domande di società e imprenditori potrà essere presa se non dopo trascorso il termine di tre mesi entro il quale può dal Consorzio stesso essere esercitato il diritto di prelazione di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256. Tale termine decorre dalla pubblicazione per estratto della prima domanda a sensi del precedente articolo 1.

#### Art. 5.

Salva l'eventuale attribuzione della quota supplementare di concorso, di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, i contributi dei proprietari, come quelli dello Stato e degli enti locali, sono fissati sulla base della spesa prevista nel progetto esecutivo approvato, aumentata della percentuale di legge, e sono invariabili qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera concessa.

#### Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici può, dopo l'approvazione di ciascun collaudo parziale, restituire una quota del deposito cauzionale di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, in proporzione dell'importo di ciascun lotto collaudato.

#### Art. 7.

Il personale tecnico adibito dal concessionario alla sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione può elevare i verbali di accertamento delle contravvenzioni, purchè presti giuramento innanzi al competente ingegnere capo del Genio civile o innanzi al sindaco del comune ove il personale risiede.

## Art. 8.

A partire dal 1° gennaio successivo all'approvazione del collaudo finale delle opere concesse, la manutenzione delle opere eseguite è assunta dal Consorzio di manutenzione o dallo Stato qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 23 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

## Art. 9.

Le stime di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono redatte sulla base di perizie precedenti o di recenti contratti di compravendita o di affitto riguardanti i fondi compresi nel perimetro od altri fondi ritenuti in condizioni analoghe, ovvero, per quanto riguarda i terreni, mediante stime campionarie da applicarsi a tutti quelli in consimili condizioni fisiche o di fertilità. In mancanza di dati attendibili, si fa ricorso a criteri generali desunti dai prezzi correnti e dal reddito più comune delle varie specie di immobili. Nella determinazione della plusvalenza conseguita per effetto della bonifica non si tien conto del valore dei miglioramenti compiuti dai proprietari od affittuari successivamente alla prima stima e comunque delle variazioni nel valore dei fondi dipendenti da cause estranee alla bonifica.

Le prime stime tengono luogo della determinazione del valore iniziale delle terre da bonificare, richiesta dall'articolo 33 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

## Art. 10.

Le opere da eseguire per la bonifica agraria, ai sensi dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sono determinate da apposito commissario nominato a norma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597.

La proposta di bonificamento agrario presentata dal commissario tien luogo di quella prescritta dall'articolo 33 della legge 13 luglio 1911 n. 774, e viene pubblicata secondo le modalità e i termini che sono stabiliti dal ministero dei lavori pubblici il quale anticipa la spesa delle pubblicazioni.

Sui reclami e controproposte presentate in tempo utile dagli interessati decide definitivamente il ministero d'agricoltura.

## Art. 11.

Il decreto che assegna i termini per l'esecuzione della bonifica agraria, a norma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, è notificato ai vari proprietari interessati iscritti nei ruoli catastali o, in difetto, in quelli dell'imposta fondiaria.

Il concessionario delle opere di bonifica idraulica potrà essere autorizzato a sostituirsi anche ai proprietari, i quali, pur avendo iniziate le opere di bonificamento agrario, le conducano in modo da far ritenere che non possano compierle in tempo utile.

## Art. 12.

Quando i terreni soggetti a bonifica agraria siano ceduti in fitto al concessionario delle opere di bonifica ai sensi del 2° comma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, i contratti di affitto preesistenti cessano di diritto con lo spirare dell'annata agraria in corso od anche prima se venga a scadere il termine per il quale l'affitto fu convenuto.

## Art. 13.

Quando i proprietari degli immobili soggetti a bonifica agraria intendano partecipare all'intrapresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, l'assuntore della bonifica, se è una persona singola, ha diritto di stabilire se la nuova società debba essere a nome collettivo o in accomandita.

Se invece è una società, il proprietario vi partecipa come nuovo socio ed è soggetto alla disposizione dell'articolo 78 del Codice di commercio.

Trattandosi di società in accomandita il proprietario vi entra come socio accomandante.

## Art. 14.

Il collegio arbitrale, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, è composto di tre membri, nominati uno dal ministero per l'agricol-

tura e gli altri due rispettivamente dal concessionario della bonifica o dal consorzio costituito fra i proprietari per la manutenzione delle opere di bonifica idraulica.

Tanto per tale collegio quanto per gli altri previsti dall'articolo 4 e dal penultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto luogotenenziale, il presidente della Corte d'appello nomina l'arbitro in rappresentanza dei proprietari quando non esista il consorzio di manutenzione, ovvero quando i proprietari stessi non si accordino sulla scelta di un unico arbitro.

Della costituzione dei collegi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256 viene data notizia al pubblico a cura del presidente dei collegi stessi e con un manifesto da inserirsi nel foglio degli annunci legali e in uno almeno dei giornali della provincia, fissando un termine entro il quale ciascun proprietario di fondi compresi nel perimetro può presentare le sue osservazioni.

Gli accertamenti dei collegi non sono vincolati da formalità di procedura.

#### Art. 15.

Gli uffici del catasto debbono fornire alle società ed imprenditori, di cui alla presente legge, tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

#### Art. 16.

Alle concessioni di opere idrauliche o idraulico-forestali di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto stesso.

Alla concessione di dette opere a Società o singoli imprenditori sono pure estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 15 nonchè quelle dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256.

#### Art. 17.

La somma da pagarsi annualmente per contributo dello Stato nella spesa delle bonifiche

date in concessione ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1256, sarà stanziata in unico capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, nella misura che, secondo il bisogno, verrà determinata, in sede di bilancio, per ciascun esercizio finanziario.

#### Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche » (N. 571-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche ».

Invito l'onorevole ministro Guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 571-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Chiunque, in esami o concorsi prescritti o richiesti dall'Autorità per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ed, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'Ufficio centrale ha proposto per l'articolo 1 un diverso testo, poichè ritiene che « amministrazioni od autorità pubbliche » sia inesatto o almeno pleonastico. E sta bene: il sostantivo autorità non abbisogna dell'aggettivo pubblica; ma le parole « amministrazioni pubbliche » debbono, a mio avviso, essere aggiunte ad autorità e non a proposito si sopprimerebbero. Insomma si può correttamente adattare la dizione: « amministrazioni pubbliche o autorità ». Mi sembra così che il concetto sia più esattamente e completamente reso. Domando all'Ufficio centrale se è di questo parere. Insomma, secondo me, sarebbe meglio dire « amministrazioni pubbliche o autorità » perchè « amministrazioni pubbliche » completa il concetto e aggiunge un elemento necessario.

STOPPATO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. All'Ufficio centrale era parso come spiegai nella relazione un'inutile aggiunta il predicato di « pubbliche », e del resto le nostre leggi quando parlano di autorità non aggiungono il termine « pubbliche ». Per conto mio, però non ho difficoltà ad accettare questa proposta.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sono d'accordo nel ritenere che « pubbliche » sia un'aggiunta inutile ad auto-

rità: Mi sembra - come ho detto - che si possa adottare un testo concepito così: « amministrazioni pubbliche o autorità ». Il testo dell'emendamento potrebbe essere il seguente: « chiunque in esami o concorsi prescritti o richiesti da amministrazioni pubbliche o autorità... »

COCCHIA. Autorità e pubbliche amministrazioni.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Perfettamente: autorità e pubbliche amministrazioni!

PRESIDENTE. Allora essendo tutti d'accordo, si dirà: « autorità e pubbliche amministrazioni ».

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Un'altra osservazione è questa: il testo ministeriale aveva proposto una pena della reclusione da tre mesi ad un anno. Si è creduto diminuire questa pena e la si è ridotta alla reclusione fino a sei mesi, così la reclusione può ridursi al minimo insignificante di tre giorni.

Il fatto ipotizzato è di un'assoluta gravità e ha assunto una allarmante estensione in questi ultimi tempi. Dal Ministero della pubblica istruzione mi è stato segnalato che andava diffondendosi sempre più; si sono instaurate delle vere agenzie per la confezione di tesi di laurea da essere presentate ad esami universitari. Anche i giornali sono pieni di questi annunci da Milano a Roma e da Roma a Napoli.

Ora se si può conquistare la laurea con il rischio di tre giorni di reclusione e con la non iscrizione della condanna sul certificato penale, l'affare a taluni può apparire vantaggioso. Con la pena da me proposta l'affare diviene un po' più rischioso: quindi prego il Senato di portare la sua attenzione sulla proposta della pena così come è nel mio progetto.

STOPPATO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. In massima io, fatto certo dai miei studi e dalla mia esperienza, dichiaro che non ho fiducia nell'efficacia della gravità delle pene. La pena non può essere che un motivo opposto all'azione di colui che voglia violare la legge; le pene gravi portano con sè renitenza nell'applicarle, specialmente nel nostro Paese: e in secondo luogo la pena preveduta dall'articolo uno di questo disegno di legge, come da noi proposta, corrisponde-

rebbe ad una pena applicabile, in casi perfettamente analoghi preveduta dal Codice penale. Per esempio, nell'art. 292 del Codice penale, chi attribuisce a sè come proprio, davanti un'Autorità un atto che non gli appartiene è punito con la reclusione fino a sei mesi. Egualmente è punita la contraffazione di un attestato o certificato pubblico con la reclusione fino a sei mesi. La condanna condizionale è un buon istituto del quale io deploro l'abuso, non da oggi, fatto dalla magistratura italiana. L'abuso delle condanne condizionali è una ragione di più per non accentuare la gravità delle pene, perchè non vengano in realtà applicate.

A noi parve che si dovesse tener presente quali siano presumibilmente coloro che possono commettere questo reato, e tenere conto delle condizioni e qualità di queste persone, le quali sono di una tale qualità e di tali condizioni che una pena, apparentemente lieve, o di tre mesi o di venti o quindici od anche di tre giorni che sia, ci sembra più che sufficiente. Se il giudice vorrà applicare il minimo lo farà, ma a me non pare troppo indulgente la proposta dell'Ufficio centrale. Perciò manterrei la nostra proposta.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei appoggiare la proposta del nostro Ufficio centrale.

L'osservazione fatta dall'onorevole ministro è certamente grave, perchè chi ha così poco senso morale da presentare come proprio un lavoro altrui, certamente potrebbe pensare di avere un giuoco abbastanza favorevole se rischiasse solo tre giorni di reclusione per ottenere una laurea. Ma il reo perderebbe anche la laurea per l'ultimo articolo di questo progetto di legge, secondo il quale i titoli che si siano conquistati con questo modo fraudolento si perdono. Il giuoco non è dunque di una laurea da una parte e di tre giorni di reclusione dall'altra. Alla pena anche mite, si aggiunge la perdita del titolo mal conquistato. Io credo pertanto che la pena mite sia conveniente, perchè effettivamente l'esperienza di noi tutti, che viviamo nella pratica giuridica, è questa: che la pena che non sia mite induce il giudice ad essere mite lui, lasciando passare impunito qualche caso pel quale sarebbe meno indulgente se si trattasse di una pena non troppo forte.

Per questa considerazione pregherei l'onorevole ministro di voler accettare la proposta dell'Ufficio Centrale.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Io confesso di essere partigiano di una pena notevolmente più grave di quella che è proposta dall'Ufficio centrale, perchè la cosa in sè stessa è gravissima, anche nei rapporti famigliari e in relazione alla condizione di famiglia, nonchè per l'età a cui lo studente universitario è pervenuto; onde ne deriva la presunzione di uno stato morale deficientissimo, che accompagnerà il giovane in tutti i rapporti della vita successivi ai corsi di studi. Tutto ciò è repugnante: chiunque di noi abbia qualche volta letto annunci sui giornali concepiti presso a poco in questi termini: si rende noto al pubblico che in via tale può trovarsi un agevole modo di conseguire un titolo (il quale, giova qui aggiungere, modifica lo stato del cittadino, tanto, quanto lo modificherebbe un atto di nascita falso) venga pure in questo ufficio e ci intenderemo sulle condizioni; chiunque abbia ciò letto avrà anche misurato il grado d'immoralità espresso dall'avviso stesso.

Io mi spingo a credere che al di là dei confini d'Italia può non fare buona impressione una simile pubblicità, ed essa al certo va repressa severamente. Si potrebbe trovare un equivalente, un succedaneo, all'aggravamento della pena restrittiva della libertà personale; per esempio nell'interdizione di presentarsi per due o tre anni agli esami di laurea, costituendo così una incapacità temporanea a conseguire quel titolo, e, se ciò si preferisse, possiamo essere d'accordo che possa, come penalità immediata, bastare una reclusione ristretta a tre giorni, giacchè l'altra penalità (sospensione dalle prove di laurea) in verità costituirebbe sanzione di tale effetto da agire molte volte anche con efficacia preventiva; e mi pare che sarebbe cotesto un modo indiretto di aggravamento della pena, che potrebbe concordare i nostri pensieri.

In ogni modo dichiaro che io mi associerò alla proposta di pena più grave.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il relatore dell'Ufficio centrale onorevole Stoppato osserva che innanzi tutto vi è il pericolo che i magistrati sieno restii ad applicare pene gravi: questo può esser vero, in massima: ma soltanto quando le pene siano eccessive. Ora la pena proposta non è tale da impressionare. Il minimo è di tre mesi: quindi possibilità di concessione di tutte le indulgenze, possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, possibilità della non iscrizione della condanna nel certificato penale. Non è insomma il rigore eccessivo che possa rendere esitante il giudice! Nel caso contemplato nell'art. 1 del nostro disegno di legge, si tratta di fatto grave e di pena non gravissima.

Altro motivo di opposizione alla pena da me proposta sarebbe questo: vi è l'art. 292 del Codice penale il quale contempla un fatto simile (non identico). Tanto è vero che non è identico, che prima di questa legge, sino ad oggi, si è tentato, dalla giurisprudenza, di reprimere il fatto di chi presentava come titolo di laurea lavoro non suo; ma si è finito col decidere la inapplicabilità dell'art. 292. Dunque identità no. E il fatto che forma oggetto della repressione proposta nel nostro disegno è specialmente grave per la gravità e la permanenza dell'effetto lesivo.

Chi conquista una laurea, o vince un concorso attribuisce a sè un vantaggio che lo segue per tutta la vita e accanto al vantaggio vi è un danno ingiustamente recato - permanente e grave. Ma, soggiunge il senatore Scialoja, vi è un'altra sanzione sufficiente all'intuori della pena restrittiva; chi è condannato, perde la laurea.

Non ci mancherebbe altro, osservo, io che la conservasse! Dunque è sufficientemente punito, si conclude. Non sono dello stesso avviso e poi la pena accanto ad un effetto repressivo deve averne uno di intimidazione.

Insisto dunque nelle mie proposte. L'abuso lamentato è grave, costante e diffuso.

STOPPATO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, *relatore*. Non vorrei essere creduto disposto ad eccessiva indulgenza, ma torno a ripetere che, quantunque io possa essere commosso dal sentimento dell'onorevole ministro, che crede ancora alla intimidazione effi-

cacemente prodotta dalle pene sui terzi il Codice penale in casi analoghi, e forse più gravi, commina la pena della reclusione fino a tre mesi, che è una pena grave, purchè sia convenientemente applicata dal magistrato; il torto non sarebbe della legge, potrebbe essere dei magistrati se non applicassero correttamente le sue disposizioni. Trovo che l'articolo 292 del Codice penale se non è identico, (e siamo d'accordo e lo avevo detto) è corrispondente perfettamente all'articolo uno del disegno di legge, perchè reprime il fatto di chi attribuisca a se stesso falsamente un attestato o certificato. Si tratta di fatti corrispondenti in modo perfetto a quello che vogliamo reprimere, e non vedrei la ragione di aumentare il minimo e il massimo di pena che il legislatore ha fissato nel Codice penale per un fatto corrispondente; così il Codice penale punisce con pene fino a tre mesi chi falsifica attestati pubblici, che pure è fatto grave.

Perciò, mosso da considerazioni di carattere pratico, più che da teorie o da speranze astratte, o ideali, e tenuto conto della psicologia degli autori di questi fatti e della psicologia dei giudici, sostengo che l'Ufficio centrale non ha ecceduto per indulgenza nel proporre, di diminuire il minimo della pena indicata nel progetto del ministro dell'istruzione e di quello di giustizia, e insisto nel concetto che la proposta dell'Ufficio centrale possa essere benevolmente accolta dal Senato.

PRESIDENTE. Verremo ai voti, poichè la discussione è stata aperta sul progetto dell'Ufficio centrale, la proposta del ministro guardasigilli ha valore di emendamento.

Il testo dell'Ufficio centrale dice: « Punito con la reclusione sino a 6 mesi ». L'emendamento proposto dal ministro guardasigilli dice: « punito con la reclusione da tre mesi a un anno ».

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora un secondo emendamento. L'Ufficio centrale dice:

« La pena della reclusione non può essere inferiore a 3 mesi, qualora l'intento sia conseguito ».

Mentre l'onorevole ministro propone:

« La pena della reclusione non può essere inferiore a 6 mesi, qualora l'intento sia conseguito ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma dell'articolo stesso.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitudine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Per un semplice chiarimento.

Nell'art. 2, comma primo, si dice che « chiunque esegue o procura dissertazioni, ecc... è punito a norma dell'articolo stesso » e cioè dell'art. 1. Ma nell'art. 1 si contemplano due pene: l'una inferiore, l'altra, per quanto si sia conseguito l'intento, superiore. Ora a quale di questi due commi si riferisce l'art. 2? Io credo al primo. Ed allora in questo articolo si dovrebbe dire meglio « ...è punito a norma del primo comma dell'articolo stesso ». Così si toglie ogni dubbio.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nel capoverso dell'articolo 2 la pena che si è votata è quella dell'emendamento ministeriale?

PRESIDENTE. Sissignore, soltanto le multe sono abbandonate.

L'onorevole ministro accetta l'emendamento presentato a questo articolo dall'onorevole Del Giudice?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

STOPPATO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui trattisi del conferimento di pubblici uffici, impieghi, titoli, dignità, qualità od insegne onorifiche, sia o non richiesto l'esame o il concorso.

(Approvato).

#### Art. 4.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici ed, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3, è punito, per il semplice fatto dell'offerta, con la reclusione fino a un mese.

Il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa, è punito con la multa da lire cento a duemila.

PRESIDENTE. Anche qui la redazione dell'Ufficio centrale si differenzia da quella del testo ministeriale.

L'onorevole ministro accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto la prima parte dell'articolo secondo, con l'emendamento dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale vuole aggiungere una ipotesi per il tipografo che dice: « il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa, è punito con la multa da lire 100 a 2000 ».

Propongo sia aggiunto per maggior chiarezza alle parole « il tipografo, se la offerta sia fatta col mezzo della stampa è punito » le altre: « quando non abbia concorso nei delitti contemplati nelle disposizioni precedenti ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta.

STOPPATO, *relatore*. La accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento proposto dall'onorevole ministro e

accettato dall'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'art. 4 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Nei procedimenti relativi ai reati in questa legge indicati, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarato nella sentenza, anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.

La sentenza di condanna o quella che dichiara che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato.

Le regole di procedimento per la cancellazione in quanto siano applicabili sono quelle indicate nei capoversi secondo e seguenti dell'articolo 576 del Codice di procedura penale.

Le suindicate sentenze in ogni caso annullano i provvedimenti dei quali nella ipotesi di cui agli articoli 1 e 3 fosse stata ottenuta la emanazione o ne sospendono la esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».** (N. 622).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di questo disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 622).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Procederemo a quella degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti medici di complemento quegli aspiranti medici di complemento i quali, pur avendo oltrepassato il ventottesimo anno di età, non abbiano superato il trentaduesimo, e riuniscano i seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, non oltre il 31 dicembre 1921, la laurea in medicina e chirurgia;

b) abbiano prestato, per almeno due anni, servizio in zona di operazione o anche, per eguale periodo di tempo, in stabilimenti e reparti sanitari territoriali, ma con quattro mesi di servizio presso unità operanti.

(Approvato).

#### Art. 2.

I sottotenenti di complemento così nominati saranno dispensati dal prestare il prescritto periodo di tre mesi di servizio di prima nomina.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia Austro-Ungarica » (N. 559).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia Austro-Ungarica ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di

equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia austro-ungarica.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396:*

*(Omissis).*

## Art. 1.

I diplomi per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti fino alla data dell'armistizio da persone che acquistano la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 70 a 82 del Trattato di S. Germano e dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, in un Istituto debitamente autorizzato del cessato Impero austriaco e se conseguiti in Istituti di altri Stati, confermati (nostrificati) dall'Austria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli Istituti del Regno.

## Art. 2.

L'equipollenza di cui all'articolo precedente è estesa ai diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario o farmacista conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo in Istituti autorizzati dall'Austria non più tardi rispettivamente del 31 dicembre 1924, 1923 e 1922, sempre che le dette persone siano iscritte regolarmente negli Istituti precitati non più tardi, per gli studi di medicina e veterinaria, dell'anno accademico 1918-919, per quelli di farmacia, dell'anno accademico 1920-921, nè abbiano successivamente frequentati Istituti del Regno.

## Art. 3.

I diplomi per l'esercizio della professione di levatrice conseguiti dopo la data dell'armistizio nelle scuole d'ostetricia per le nuove provincie, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle altre scuole d'ostetricia del Regno.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto le scuole d'ostetricia per le nuove

provincie del Regno dovranno essere riordinate in conformità del regolamento approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 808.

## Art. 4.

Ai soli effetti del libero esercizio della professione, esclusa pertanto l'ammissione ai pubblici uffici, salvi i maggiori diritti quesiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono equipollenti anche i sotto elencati diplomi professionali conseguiti fino alla data dell'armistizio dalle persone indicate nell'art. 1 in Istituti autorizzati dai paesi già appartenenti alla corona ungherese:

1° i diplomi di medico chirurgo e di levatrice rilasciati non dopo i termini previsti dalla ordinanza 30 agosto 1898, B. L. I., n. 150;

2° i diplomi di veterinario di cui al decreto 5 ottobre 1878, n. 14028, del cessato Ministero austriaco dell'interno;

3° i diplomi di farmacista rilasciati dalla Università di Zagabria.

Per i diplomi di farmacista conseguiti in altre Università dei paesi già appartenenti alla corona ungherese resta in vigore la limitazione di cui nel decreto 27 maggio 1909, n. 34809, ex 1908 del cessato Ministero austriaco dell'interno.

## Art. 5.

Le persone fornite di un diploma di veterinario equipollente ai sensi degli articoli precedenti, ma prive del titolo di dottore in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami di laurea in zootecnia di cui all'art. 69 del regolamento approvato con Regio decreto 29 gennaio 1891, n. 120.

## Art. 6.

I chirurghi autorizzati a esercitare la professione ai termini della legge 17 febbraio 1873 B. L. I. n. 25, che acquistano la cittadinanza italiana nei modi indicati dall'art. 1, possono continuare l'esercizio professionale limitatamente al territorio delle nuove provincie del Regno.

Essi non sono iscritti nell'albo dei medici chirurghi, ma sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica provinciale, a cui competono,

per gli esercenti contemplati nel presente articolo, le attribuzioni devolute ai Consigli di amministrazione degli Ordini dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e negli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del relativo regolamento, in quanto applicabili.

#### Art. 7.

Possono essere ammessi all'esercizio professionale, indipendentemente dall'acquisto della cittadinanza italiana i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che abbiano esercitato legalmente nelle nuove provincie del Regno una professione sanitaria da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

Essi devono all'uopo produrre entro il 30 giugno 1922 regolare domanda documentata al Ministero dell'interno, il quale provvederà con suo decreto sentita la competente autorità politica provinciale.

Il provvedimento del Ministero dell'interno tanto nel caso che conceda l'esercizio professionale, quanto nel caso in cui lo neghi, non è impugnabile nè in via giurisdizionale nè in via amministrativa, e può essere revocato in ogni tempo.

Il decreto del Ministero dell'interno, che revoca la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale, è anch'esso insuscettibile di gravami.

Sono esclusi dall'autorizzazione prevista nel presente articolo e ne decadono, ove l'abbiano conseguita, i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che eleggono per diritto di opzione una cittadinanza straniera.

#### Art. 8.

I medici-chirurghi, veterinari e farmacisti che abbiano conseguito l'autorizzazione all'esercizio professionale di cui al precedente articolo, possono essere iscritti soltanto nell'albo dell'Ordine nella cui giurisdizione rientra il Comune, nel quale esercitano la loro professione all'atto della pubblicazione del presente decreto, ed in deroga degli articoli 3 e 4 della legge 10 lu-

glio 1910, n. 455, e agli articoli 9 e 10 del relativo regolamento, s'intendono autorizzati all'esercizio professionale, limitatamente alla circoscrizione dell'albo stesso.

Le levatrici che abbiano analoga autorizzazione, possono esercitare la loro professione limitatamente alla circoscrizione politica provinciale, entro cui esercitavano la professione stessa, all'atto della pubblicazione del presente decreto.

I sanitari di cui al 1° comma del presente articolo, iscritti negli albi professionali, non sono eleggibili nei Consigli amministrativi degli Ordini nè alla carica di rappresentante degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità.

#### Art. 9.

Le persone che dichiararono di eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione o presentano domande per acquistare la stessa ai termini del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, possono continuare ad esercitare le professioni indicate negli articoli precedenti fino a tanto che non sia avvenuta la decisione definitiva sulla dichiarazione o domanda predetta.

Le persone che si trovano nelle condizioni volute per chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto possono continuare l'esercizio professionale fino al 30 giugno 1922, e, quando abbiano presentata la relativa richiesta, fino alla decisione del Ministero dell'interno sulla stessa.

#### Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1923

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra » (N. 610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in Legge il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra.

#### ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 624.*

(*Omissis*).

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso l'Educandato femminile di San Demetrio in Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra che intendano frequentare le scuole medie e magistrali.

#### Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire 100.000 annue.

#### Art. 3.

I posti saranno conferiti dal Ministero dell'Istruzione pubblica che bandirà apposito concorso entro il 30 giugno 1923.

#### Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio della discussione di disegni di legge.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Mi permetto di pregare il Senato di voler rinviare la discussione dei disegni di legge iscritti ai numeri 9 e 10 dell'ordine del giorno e che riguardano i poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato. E ciò in relazione alla eventualità di trovare una nuova redazione delle disposizioni di questi disegni di legge, in rapporto agli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro dell'economia nazionale propone che sia rinviata la discussione dei disegni di legge inseriti ai numeri 9 e 10 dell'ordine del giorno.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto degli otto disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, De Novellis di fare l'appello nominale per questa votazione.

DE NOVELLIS, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presidenza del Vice Presidente CEFALY.

Per l'interpellanza del senatore Vitelli.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Avevo pregato l'altro giorno il nostro Presidente di interrogare l'on. Presidente del Consiglio e l'onorevole ministro della pubblica istruzione se e quando vorranno rispondere alla interpellanza da me presentata.

Finora non ho ricevuto nessuna risposta e, in verità, desidererei di averla.

PRESIDENTE. Presentemente l'onorevole ministro della pubblica istruzione è assente, ma trovo giusto e legittimo il desiderio dell'onorevole Vitelli e però prego l'onorevole ministro dell'economia nazionale di interessarsi presso i suoi colleghi, e far sapere al Senato, nella seduta di lunedì, quando il Governo intenderà rispondere all'interpellanza dell'on. Vitelli.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. L'altro giorno non abbiamo mancato di comunicare al collega dell'istruzione la domanda del senatore Vitelli, e mi risulta che oggi l'onorevole ministro dell'istruzione deve aver dato una risposta al Presidente Tittoni; così certamente l'on. Vitelli lunedì potrà avere la desiderata risposta.

VITELLI. Ringrazio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Ronazzi, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Castiglioni Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimienti, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna, Corbino.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diena, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ferraris Carlo, Fracassi, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Garavetti, Gentile, Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Grandi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Libertini.

Malaspina, Malvezzi, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi Nava.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantaleoni, Pantano, Passerini Napoleone, Paternò, Pavia, Peano, Perla, Persico, Pestalozza, Piucherle, Pironti, Pitacco, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rattone, Reggio, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sormani, Squitti, Stoppato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tecchio, Tivaroni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Venosta, Viganò, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di

trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256 e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	154
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (N. 559);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra (N. 610);

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

#### Annunzio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'interrogazione pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda opportuno richiamare l'attenzione dei funzionari di antichità e belle arti affinché, con l'aiuto di speciali incaricati competenti, estendano la tutela e la sorveglianza già contemplata nella vigente legge sulle antichità e belle arti anche alla raccolta del patrimonio storico-scientifico.

Pellerano.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) di un membro del Comitato talassografico;

c) di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) di un membro del Consiglio d'amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma;

e) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

f) di tre commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega il Governo della facoltà di arretrare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni

al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 617);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619);

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici (N. 197).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R Documenti).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1923 (ore 18).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXII<sup>a</sup> TORNATA

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5492
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160,000,000 per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici » . . . . .	5495
(Rinvio della discussione di) . . . . .	5494
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5494
D'ANDREA . . . . .	5494
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze e il tesoro</i> . . . . .	5494
Interpellanza (Per lo svolgimento di una):	
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5490
GENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	5491
VITELLI . . . . .	5490
Ringraziamenti . . . . .	5492
Saluto ai Sovrani di Spagna . . . . .	5489
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5490
BONIN LONGARE . . . . .	5489
CORBINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5490
Sui lavori del Senato . . . . .	5491
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5491
BORSARELLI . . . . .	5491
DI ROVASENDA . . . . .	5491
GAROFALO . . . . .	5493
INDRI . . . . .	5493
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze e il tesoro</i> . . . . .	5493
MAZZONI . . . . .	5494
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i> . . . . .	5491

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per le finanze e tesoro e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Saluto ai Reali di Spagna.

BONIN LONGARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIN LONGARE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori, oggi i Reali di Spagna hanno fatto il loro ingresso in Roma, capitale d'Italia, a fianco dei nostri Augusti Sovrani. L'importanza storica dell'avvenimento è nel pensiero di tutti e fu del resto chiaramente prospettata in un recente discorso del Capo del Governo; non mi rifarò quindi a porla qui in nuova luce, ma desidero soltanto che sia concesso a me, legato alla Spagna dal grato ricordo di una lunga missione ivi compiuta, di mandare da quest'Aula un reverente saluto a S. M. il Re Don Alfonso (*vivissime approvazioni*), ammirabile figura di cavaliere moderno, che con la sua opera geniale ed indefessa in pro dei prigionieri e dei dispersi nell'ultima guerra, ha acquetato le angosce di tante famiglie in tutti i paesi belligeranti; alla graziosa Regina (*vive approvazioni*) che alla Corona antica di Isabella la Cattolica aggiunge un fulgido diadema di bellezza e di virtù. (*Applausi*). E vada il nostro affettuoso e fraterno

saluto alla nobile e valorosa Nazione spagnuola, che divide con la nostra un così ricco tesoro di glorie comuni. La Spagna e l'Italia, che pur sentono parlare così viva nella loro anima nazionale la voce della comune stirpe latina e si affacciano entrambe ad un medesimo mare, hanno per troppo tempo vissuto come appartate l'una dall'altra, con reciproco danno. Auguriamoci che d'ora in poi le due Nazioni, che nessun conflitto d'interessi divide, che tante ragioni invitano a vivere in fraterna amicizia, imparino a conoscersi sempre meglio nel loro aspetto moderno e, ricordando le grandi gesta compiute già insieme nel campo delle arti, nella milizia e sui mari ne traggano argomento ad iniziare una fraterna collaborazione, una comune e pacifica attività politica ed economica, che varrà a condurre entrambe a sempre più felici destini. (*Applausi vivissimi e generali*).

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Governo, che ha già espresso per mezzo del suo Presidente, i suoi sentimenti rispettosi per i Reali di Spagna ed il proprio compiacimento per questo grande avvenimento internazionale, non può che associarsi alle nobilissime parole del senatore Bonin Longare e al reverente saluto del Senato (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. (*Segni d'attenzione*). Gli applausi che hanno accolto le parole del senatore Bonin Longare, come già accolsero in questa Aula quelle con cui il Presidente del Consiglio, a nome del Governo e del popolo italiano, salutò i Reali di Spagna, ospiti oggi dei nostri amati Sovrani, mostrano chiaramente quali sono i sentimenti del Senato.

La Spagna è elemento essenziale di equilibrio nel Mediterraneo: noi desideriamo vivamente che la sua prosperità, il suo prestigio, la sua influenza si accrescano sempre più.

Il popolo di Roma, con la indimenticabile dimostrazione di oggi, ha, in nome dell'intero popolo italiano, confermato i suoi sentimenti di sincera fraternità verso il popolo spagnolo, di rispettosa simpatia verso i loro Sovrani. (*Vivissimi e generali applausi*).

#### Per lo svolgimento di una interpellanza.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Signori senatori, avevo presentato una interpellanza all'onorevole Presidente del Consiglio e all'onorevole ministro della pubblica istruzione sopra alcuni punti della politica scolastica. Questa interpellanza presentata otto giorni fa mi sono presa la cura di ricordare all'onorevole Presidente e anche privatamente ad alcuno degli onorevoli ministri, più di una volta. Ma non mi è riuscito sino ad oggi ottenere una risposta pubblica. Questa risposta voglio qui nell'aula, qualunque essa sia. Non intendo di andare in Paradiso a dispetto dei Santi, ma neppure essere allontanato dalle porte del Paradiso senza una dichiarazione esplicita di non ammissione.

PRESIDENTE. Non ho mancato di farmi interprete presso il Ministro della pubblica istruzione del legittimo desiderio manifestato dal senatore Vitelli. Il ministro mi ha risposto che egli ritiene che sede naturale per lo svolgimento della interpellanza del senatore Vitelli sia il disegno di legge per la proroga dei pieni poteri. Quindi, se il senatore Vitelli non ha obiezioni da fare, la sua interpellanza sarà discussa allorchè quel disegno di legge verrà esaminato dal Senato.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Il nostro illustre Presidente mi permetta di osservare che la concessione fattami di parlare quando si discuterà la proroga dei pieni poteri, è una concessione che mi sarai concessa da me. (*Ilarità. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Permetta, senatore Vitelli, la risposta del ministro non è stata questa, altrimenti la osservazione che Ella fa l'avrei fatta io. Il ministro non ha detto che ella avrà facoltà di parlare sul disegno di legge che concede la proroga dei pieni poteri perchè tutti i senatori avranno, in quella occasione, diritto di parlare su tutta la politica del Governo, non soltanto sulla politica scolastica ma anche su quella interna, estera, economica e finanziaria.

Siccome però il Governo ha facoltà di scegliere il momento dello svolgimento delle interpellanze e siccome è nelle consuetudini che lo svolgimento delle interpellanze abbia spesso

luogo in occasione della discussione di disegni di legge che con quelle si riconnettono, il ministro ha espresso il desiderio che l'interpellanza da Lei presentata sia svolta durante la discussione del ricordato disegno di legge.

VITELLI. Allora il desiderio del ministro è che dell'oggetto della mia interpellanza si parli quando verrà la domanda di proroga dei pieni poteri. Se il nostro Presidente crede giustificata la risposta del ministro, non ho altro da dire e prendo atto che oggi il Ministero non risponde.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Io volevo dire che la risposta da me data era data anche a nome del Presidente del Consiglio a cui la interpellanza era principalmente rivolta.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che lo svolgimento della interpellanza del senatore Vitelli avrà luogo durante la discussione del disegno di legge per la concessione della proroga dei pieni poteri.

#### Sui lavori del Senato.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ordine del giorno di oggi reca la discussione del disegno di legge sulla riforma dei Codici. In questi giorni non sarà agevole condurre innanzi questa discussione senza interruzioni. Si potrebbe iniziarla oggi: domani non la si potrà proseguire, e mercoledì potrà essere continuata ma per essere interrotta assai presto. Poi, infine, potrà essere ripresa e condotta innanzi con qualche interruzione ancora. Questo occorrerà, se il Senato crede che questo sistema di discussione a brevi tappe possa essere seguito, ma se ritenesse più conveniente fare una discussione continuata e riposata, io non avrei niente in contrario a che questa discussione si rimettesse a tempo più opportuno.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, io sono stato prevenuto autorevolmente dalla parola dell'onorevole ministro guardasigilli. Io che credevo di sapere che per doverosi riguardi domani e dopo domani non avremmo potuto tenere seduta e poi avremmo avuto una breve ripresa di sedute per la discussione dei Codici, sedute che avrebbero durato probabilmente tre o quattro giorni per dar luogo poi necessariamente a una nuova chiusura dei lavori del Senato e ad una necessaria ripresa successiva alcuni giorni di poi quando la Camera ci avesse mandato altro lavoro, mi proponevo di fare rispettosamente una proposta al Senato. La proposta era questa: non s' inizi per intanto la discussione dei Codici; il Senato oggi voti quelle nomine che sono nell'ordine del giorno, sgomberi il terreno, se crede, da qualche leggina e poi sospenda i suoi lavori per riprenderli quando al lavoro che sta già innanzi al Senato possa essere aggiunto quell'altro che la Camera ci fornirà. Questo mi pareva logico, e mi pareva anche, facendo quella proposta, di rendere omaggio agli interessi di quei senatori i quali dimorano fuori di Roma, i quali avrebbero avuto non poco scomodo da queste sedute interrotte e riprese continuamente. Questa era la proposta che intendevo sottoporre al Senato. (Commenti).

DI ROVASENDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI ROVASENDA. Mi rincresce di non poter concordare col collega ed amico onorevole Borsarelli: comprendo perfettamente che, dato il significato della riunione militare, che avrà luogo domani a Centocelle, per domani si possa non tenere seduta, comprendo pure perfettamente che posdomani si possa interrompere la seduta, per esempio, alle 16,30, in modo che i membri della Presidenza e quegli altri senatori che sono invitati possano intervenire al Quirinale; ma non vedo assolutamente perché si abbiano ad interrompere fino da questa sera i lavori parlamentari per un tempo indeterminato.

Per mercoledì è all'ordine del giorno la nomina di un segretario della Presidenza...

Voci. Per domani!

DI ROVASENDA ...e fin da oggi è all'ordine del giorno la riforma dei Codici che è stata da molto tempo annunciata: abbiamo una rela-

zione elaboratissima che è già pronta: quindi proprio non vedo perchè si dovrebbe aderire alla proposta del senatore Borsarelli. D'altronde vi sono molti senatori venuti a Roma apposta per la discussione della riforma dei Codici; essi hanno preso degli impegni per rimanere a Roma ancora per qualche tempo; altri senatori sono arrivati ieri o ieri l'altro: quindi io prego il collega Borsarelli di desistere dalla sua proposta e in ogni caso prego il Senato di volerla respingere, intendendosi però che domani non si terrà seduta! (*Commenti e interruzioni*).

Avva sentito dire che questa breve sospensione per domani era desiderio generale: se così non è, io non ho nessuna difficoltà che anche domani abbia luogo la seduta. Propongo ad ogni modo che il Senato respinga la proposta dell'onorevole Borsarelli. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli, a nome del Governo, ha fatto presente la necessità che il Senato non tenga seduta domani e che la seduta di mercoledì sia tolta alle ore 16,30 a cagione di pubbliche cerimonie alle quali debbono intervenire i membri del Governo e - aggiungo io - deve intervenire intiera la Presidenza del Senato. Ora come conseguenza di questa sospensione (che è inevitabile) - cioè della sospensione di domani e della chiusura della seduta di mercoledì alle 4 e mezza - l'onorevole ministro Guardasigilli ha indicato al Senato due soluzioni: o iniziare oggi la discussione dei Codici che è all'ordine del giorno e riprenderla poi nella seduta di giovedì, per condurla a fine nelle sedute seguenti, (e questa è la proposta Di Rovasenda) oppure non iniziare questa sera la discussione per la riforma dei Codici, rinviandola alla ripresa dei lavori del Senato, che avrà luogo dopo la convocazione della Camera, (e questa è la proposta del senatore Borsarelli). Essendo la proposta del senatore Borsarelli più larga, la metto ai voti per prima.

Il senatore Borsarelli propone che non si inizi oggi la discussione per la riforma dei Codici e che invece la discussione sia rinviata a dicembre, quando il Senato si convocherà, dopo che la Camera avrà inviato altri disegni di legge.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova la proposta è respinta.

PRESIDENTE. Rimane quindi inteso che il Senato inizia oggi la discussione per la riforma dei Codici; che domani non avrà luogo la seduta e che la seduta di mercoledì sarà interrotta alle 16,30.

Da giovedì in poi saranno ripresi regolarmente i lavori parlamentari.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Grosoli per giorni sette, il senatore Pini per giorni 12.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamento.

PRESIDENTE. Dalla famiglia Sandrelli ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per la commemorazione fatta in Senato del defunto Senatore:

« Ponticino (Arezzo), 16 novembre 1923.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di ringraziare sentitamente la E. V. a nome anche di tutta la mia famiglia, per la bella e commovente commemorazione del defunto mio fratello sen. avv. Carlo Sandrelli fatta nella seduta del 12 c. m., nella quale sono stati magistralmente ricordati i non comuni meriti e pregi del caro estinto.

« Mi reco altresì a dovere di esternare alla E. V. ed al Senato tutto, i sensi della nostra più viva riconoscenza per le condoglianze inviateci, ed al tempo stesso esprimo anche il mio grato animo per la comunicazione, gentilmente fatta, del resoconto della seduta anzidetta.

« Col massimo ossequio, ho l'onore di segnarmi dell'E. V.

« Dev.mo General:

« Alessandro Sandrelli ».

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) di un membro del Comitato Talassografico;

c) di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

d) di un membro del Consiglio d'amministrazione del Fondo speciale per usi di Beneficenza e religione della città di Roma;

e) di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti;

f) di tre Commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte. Proseguiremo ora nella discussione dell'ordine del giorno.

## Sull'ordine dei lavori.

INDRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INDRI. Non so se tutti coloro che un momento fa hanno votato la proposta Di Rovasenda abbiano inteso anche di determinare che oggi si inizi la discussione sulla riforma dei Codici. So benissimo che questo è stato accennato dal Presidente, ma so anche che alcuni hanno avuto l'impressione di dover fissare per ora soltanto la massima che mercoledì si tenga seduta. Ma essendo così breve la durata di quella riunione, non mi pare opportuno che si inizi oggi la discussione sui Codici, sospendendola poi per due giorni. Vorrei quindi fare questa proposta, che raccoglie quello che era quasi un implicito invito del ministro guardasigilli, di voler tenere cioè seduta mercoledì per svolgere le leggine che sono all'ordine del giorno ed iniziare la discussione dei Codici giovedì per poterla continuare senza interruzioni. Questa è la proposta, molto semplice, che io intendo fare al Senato.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Come primo iscritto e firmatario di un ordine del giorno vorrei dire una parola in appoggio della proposta del senatore Indri. Anche io credo che non sia bene spezzare questa discussione, che sarà importantissima, ma che invece sia opportuno che essa sia svolta continuativamente. Io ho alcune raccomandazioni da fare al Senato, ed è probabile che se si interrompe la discussione per due giorni, queste raccomandazioni siano facilmente dimenticate. (*Commenti*).

Mi associo pertanto alla proposta che s'inizi la discussione sui codici nella seduta di giovedì.

PRESIDENTE. Le proposte del senatore Indri, appoggiate dal senatore Garofalo, sono due. La prima è che oggi non sia cominciata la discussione sui Codici, la seconda che mercoledì si discutano soltanto le altre leggi che sono all'ordine del giorno, e a questo credo che si dovrà addivenire necessariamente, poichè all'inizio della seduta si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di un segretario; dovendosi togliere la seduta alle 16.30, sarà impossibile limitare la parola all'oratore per una mezz'ora, giacchè la votazione non potrà finire prima delle 4.

Pongo quindi ai voti la proposta che oggi venga rinviata la discussione sui Codici e che mercoledì si discutano le leggi minori iscritte all'ordine del giorno, togliendo la seduta alle ore 16.30.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Viene poi l'altra proposta del senatore Indri che cioè la discussione dei Codici si cominci giovedì.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Procederemo allora alla discussione degli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sul Regio decreto 8 febbraio 1923,

n. 351, il quale ha prorogato a tutto il 1930 il periodo di sospensione di ogni altra autorizzazione relativa alla concessione di lotterie e tombole per dar modo al Ministero di espletare tutte quelle domande di concessioni in gran numero accumulate finora. D'altra parte anche in virtù dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, non sarebbe possibile consentire per lotterie e tombole nazionali autorizzate con leggi speciali la emissione di biglietti e cartelle in cifra superiore ai tre milioni di lire per ogni esercizio finanziario. Per queste considerazioni pregherei il Senato di voler cancellare dall'ordine del giorno le tre proposte di legge che riguardano concessioni di tombole a favore dell'erigendo orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo asilo infantile in Arquata del Tronto (n. 616) e a favore degli ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (n. 617), e degli ospedali riuniti di Salerno (n. 619).

Il numero delle concessioni da tempo approvate è così grande che non credo che neppure nel termine assegnato dalla legge potrà essere espletato. Il ministro delle finanze ha fatto e fa tutto il possibile ma, purtroppo, solo una parte limitatissima delle operazioni già autorizzate è stata sistemata e abbiamo ancora da smaltire concessioni per molti e molti milioni.

Gli onorevoli senatori relatori sono d'accordo perfettamente con il Governo, e quindi pregherei il Senato di voler accogliere la proposta che ho avuto l'onore di fare.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale per il disegno di legge n. 616 dichiaro che non abbiamo nulla da obiettare alle ragioni esposte così saviamente e lucidamente dal segretario di Stato per le finanze. E sono incaricato di fare la stessa dichiarazione dai colleghi relatori anche per i numeri 617 e 619.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato alle finanze propone che i tre progetti di legge, inseriti all'ordine del giorno odierno, riguardanti concessioni di tombole e lotterie, siano cancellati dall'ordine del giorno: i relatori dei tre Uffici centrali consentono, e perciò pongo ai voti la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

Chi approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

I tre disegni di legge saranno cancellati dall'ordine del giorno.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvata con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, Parte 3 ». (N. 603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 100, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvata con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte 3 ».

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Per questo disegno di legge, che è molto importante, io mi trovo in una condizione singolarissima, perchè manca il presidente dell'Ufficio e manca il relatore.

PRESIDENTE. Ma sarebbe loro dovere essere presenti! Se i presidenti degli Uffici centrali e i relatori sono assenti, la discussione dei disegni di legge diverrà impossibile! (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Faccio rilevare che non potrei neppure sostenere la legge per il fatto che sono contrario alla medesima: mi trovo, perciò, in una situazione molto strana, e prego perciò di rimandare la discussione anche perchè vi saranno notevoli emendamenti proposti dal collega Amero d'Aste.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole sottosegretario per le finanze a dichiarare se consente nella proposta dell'on. D'Andrea.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lascio arbitro il Senato.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea a cagione dell'assenza del presidente dell'Ufficio e del relatore, propone il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Il Senato giudicherà, se, visti gli emendamenti che devono essere presentati, la discus-

sione debba rinviarsi; non vorrei però che si ammettesse come precedente che, quando il presidente e il relatore, senza aver inviato alla Presidenza alcuna giustificazione, rimangano assenti, non si discutano i disegni di legge, altrimenti il Senato potrebbe trovarsi all'improvviso, pur con un ordine del giorno fornitissimo, nella condizione di non avere niente da discutere. (*Approvazioni*).

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *dell'Ufficio centrale*. Onorevole Presidente, mi consenta una parola: in primo luogo, io sono al mio posto e il rimprovero va agli assenti. Ma tengo a giustificarli, poichè, siccome all'ordine del giorno di oggi era posta la discussione dei Codici, che si prevedeva che avrebbe richieste parecchie sedute, è facile spiegarsi come essi non si siano trovati presenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del rinvio della discussione del disegno di legge N. 603.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(La proposta è approvata).

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge l'allegato Regio decreto 29 settembre 1921, n. 1298, relativo alla auto-

rizzazione della spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per la somma di lire 160 milioni per l'acquisto di 120 locomotori elettrici.

Detta somma verrà stanziata nell'esercizio finanziario 1922-1923.

Art. 2.

Il ministro del tesoro provvederà, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI  
MICHELI  
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*:

RODINÒ.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

Per la nomina di un membro del Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

I signori senatori Castiglioni, Triangi, Capotorti, Martinez, Agnetti.

Per la nomina di un commissario per il Comitato talassografico italiano:

I signori senatori Carissimo, Pozzo, Tamassia, Fracassi, Baccelli.

Per la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra:

I signori senatori Bianchi Riccardo, Morrone, Lagasi, Tecchio, Mariotti.

Per la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma:

I signori senatori Petitti, Cocchia, Loria, Pais, Cataldi.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

I signori senatori D'Alife, Pagliano, Di Robilant, Berio, Viganò.

Per la nomina di tre commissari al Fondo per il culto:

I signori senatori Catellani, Mosconi, Poggi, Libertini, Martino.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato della votazione sarà proclamato nella prossima seduta.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero d'Aste.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Cofari, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dall'Olio Alberto, Dall'Olio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fabri, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiore, Ferrero Di Cambiano, Fill Astoleone, Fracassi, Fradello, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Pais, Palummo, Pantaleoni, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Soderini, Squitti, Stopato, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valle, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì:

I. Votazione per la nomina di un segretario.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1289, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici (N. 197).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello stato di materiali e macchinari re-

siduati dalla guerra, per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie (N. 625);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603).

IV. Discussione del seguente disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1923 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CLXIII' TORNATA

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegno di legge (Discussione di):

« Cessione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra, per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie » . . . . . 5504

## Oratori:

BIANCHI RICCARDO, *relatore* . . . . . 5504

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* . . . 5508

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* . . . . . 5509

MENGARINI . . . . . 5506

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5502, 5504

Ringraziamenti . . . . . 5501

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 5501, 5510

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e il sottosegretario di Stato per le finanze e il tesoro.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una lettera di ringraziamento della famiglia del compianto senatore Bertesi.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« Se dovessi esprimere a Vostra Eccellenza tutta la commozione e la gratitudine che invade l'animo mio per le ottime espressioni avute per l'adorato Consorte mio defunto, non basterebbe un volume.

« Gradisca Vostra Eccellenza una parola sola semplice ma che tutto dice: "Grazie del discorso, grazie della comunicazione che mi onora". Il bene che Vostra Eccellenza ha fatto a me ed ai miei ricada su Vostra Eccellenza e Famiglia.

« Con la più alta osservanza di V. E.

« Carpi, 17 novembre 1923.

« Dev.ma

« CAROLINA CANOBI ved. BERTESI  
e FAMIGLIA ».

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni avvenute nella seduta di ieri l'altro:

Per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra:

Senatori votanti . . . . . 216

Maggioranza . . . . . 109

Ebbero voti:

Il senatore Calisse . . . . . 109

« Marchiatava . . . . . 22

Voti nulli o dispersi . . . . . 11

Schede bianche . . . . . 74

Eletto il senatore Calisse.

Per la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione nell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra:

Senatori votanti . . . . .	207
Maggioranza . . . . .	104
Ebbero voti:	
Il senatore Marchiafava . . . . .	117
» Calisse . . . . .	13
» Pais . . . . .	1
» Bava Beccaris . . . . .	1
» Queirolo . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	16
Schede bianche . . . . .	58
Eletto il senatore Marchiafava.	

Per la nomina di un Commissario per il Comitato talassografico italiano:

Senatori votanti . . . . .	216
Maggioranza . . . . .	109
Ebbero voti:	
Il senatore Mengarini . . . . .	117
» Calisse . . . . .	7
» Millo . . . . .	2
» Del Bono . . . . .	2
» Podestà . . . . .	1
» Cagni . . . . .	1
» Mortara . . . . .	1
» Sili . . . . .	1
» Salata . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	14
Schede bianche . . . . .	69
Eletto il senatore Mengarini.	

Per la nomina di un Consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti . . . . .	219
Maggioranza . . . . .	110
Ebbero voti:	
Il senatore Sili . . . . .	130
» Mengarini . . . . .	11
» Spirito . . . . .	1
» Borea d'Olmo . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	76
Eletto il senatore Sili.	

Per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti:

Senatori votanti . . . . .	217
Maggioranza (un quarto dei votanti)	55
Ebbero voti:	
Il senatore Sinibaldi . . . . .	128
» Cencelli . . . . .	110
» Abbiate . . . . .	14
» Wollemborg . . . . .	2
» Calisse . . . . .	1
Voti nulli o dispersi . . . . .	10
Schede bianche . . . . .	70
Eletti: i senatori Sinibaldi e Cencelli.	
Ballottaggio fra i senatori: Abbiate e Wollemborg.	

Nomina di tre Commissari di vigilanza alla Amministrazione del fondo per il culto:

Senatori votanti . . . . .	216
Maggioranza (un quarto dei votanti)	54
Ebbero voti:	
Il senatore D'Andrea . . . . .	131
» Spirito . . . . .	122
» Rota . . . . .	7
» Mengarini . . . . .	1
» Del Lungo . . . . .	1
» Di Rovasenda . . . . .	1
» Fadda . . . . .	1
» Sinibaldi . . . . .	1
» Cencelli . . . . .	1
» Pagliano . . . . .	1
» Bensa . . . . .	1
» Cirmeni . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	65
Voti nulli . . . . .	12
Eletti i senatori D'Andrea e Spirito.	
Ballottaggio fra i senatori Rota e Del Lungo, più anziano di nomina fra i senatori che hanno avuto un sol voto.	

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge

del Regio decreto 3 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130.000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali » (N. 639).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza;

Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, segretario, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati i signori senatori Mariotti, Vanni, Ferraris Maggiorino, Sechi, Spirito, Gioppi, Canevari, Chersich e Scalori.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i senatori testè sorteggiati a procedere allo spoglio delle urne ed i senatori segretari a far la numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori e segretari procedono allo scrutinio dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Bertotti, Bianchi Riccardo, Biscaretti,

Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fili Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango Manna, Mariotti, Martinecz, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci Di Calboli, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raina, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Rossi Baldo, Rossi Giovanni,

Salata, Sanarelli, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Tor-

raca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vignoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1298, che autorizza la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici » (N. 197):

Senatori votanti . . . . .	227
Favorevoli . . . . .	195
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rajna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAJNA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo » (N. 612).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rajna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra, per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie ». (N. 625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra,

per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata la cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra, per un importo fino a L. 200,000,000 quale contributo del Tesoro nelle spese per l'elettrificazione delle linee.

Qualora l'importo dei materiali di cui sopra non raggiunga la somma di L. 200,000,000, la differenza a saldo verrà versata dal Tesoro alla predetta Amministrazione come contributo supplementare.

I fondi occorrenti per il versamento di tale differenza saranno provveduti mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Ministro delle finanze riterrà più opportuni.

Con decreto del Ministro stesso verranno introdotte in bilancio le varianti occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze:

« Il Senato invita il Governo a completare le informazioni fornite colla relazione presentata il 6 febbraio 1922 dal ministro dei lavori pubblici (riprodotta nel documento XXV) in ordine ai lavori di elettrificazione iniziati e compiuti coi fondi fino ad ora posti a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria, a cominciare da quelli del decreto 7 novembre 1918, n. 1698, nonchè in ordine ai lavori che furono iniziati e che non potranno essere portati a compimento, e di quelli iniziati, o che si intendono iniziare, e che potranno essere ultimati coi fondi assegnati ».

Dichiaro aperta la discussione.

BIANCHI RICCARDO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO, relatore della Commissione di finanze. Il progetto di legge n. 625 che è stato presentato alla Commissione di finanze avrebbe potuto essere approvato senza osservazioni, se la Commissione di finanze non

avesse creduto di interessarsi nuovamente e maggiormente delle questioni attinenti alla elettrificazione di linee delle Ferrovie dello Stato.

Alla Commissione di finanze è sembrato giustificato accordare altri 200 milioni in aggiunta agli 800 già stanziati per procedere alla elettrificazione, ed inoltre ha riconosciuto giusto il programma di massima che il Governo ha proposto, cioè di applicare la trazione elettrica soltanto a quelle linee nelle quali il bilancio economico sia favorevole e specialmente a quelle che danno luogo a consumo di molto carbone. In pari tempo la Commissione di finanze ha creduto opportuno interessare il Governo, con un ordine del giorno, a dar maggiori dettagli sul modo col quale verranno erogate le somme stanziato. Con tale ordine del giorno essa ha voluto dare al Governo l'occasione di mettere in evidenza quali sono le linee alle quali la trazione elettrica sarà applicata.

Parecchi membri della Commissione di finanze si sono impressionati della larga estensione che con i fondi già accordati si è data ai lavori di elettrificazione; e l'estensione è tale da far dubitare che con le somme a disposizione dell'amministrazione ferroviaria si possa giungere all'utilizzazione dei lavori che qua e là sono stati iniziati.

La Commissione di finanze perciò ha osservato innanzi tutto che sarebbe stato opportuno che i lavori non solo venissero iniziati soltanto sulle linee che daranno luogo a maggiori economie di combustibile, ma che venissero limitati anche a quei tronchi sui quali sarebbe stato possibile, con le somme a disposizione, iniziare in tempo non lungo la sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore.

Inoltre la Commissione di finanze ha osservato che nel progetto di legge non è detto se questa fornitura di 200 milioni (che si vuol fare a mezzo di materiali e forse anche in parte a mezzo di denaro) sarà soddisfatta con materiali residuati dalla guerra a prezzo di mercato. La questione può sembrare di poca importanza, perchè si tratta di un giro dal Ministero del tesoro all'amministrazione ferroviaria di materiali residuati che non vengono alienati; però l'importanza della questione la si rileva quando si tenga presente che dal costo dell'elettrificazione dipende la conve-

nienza o meno di estendere gli impianti e di conservare anche i sistemi secondo i quali gli impianti vengono eseguiti. Vi è adunque la necessità di conoscere il prezzo reale degli elementi che compongono questi impianti e quindi anche il prezzo dei materiali che sono forniti per provvedere a questi elementi costitutivi dell'attrezzatura delle linee.

Il costo dell'elettrificazione, delle nostre linee, quale risulta dalla relazione, non completa, presentata al Senato dal ministro Micheli dei lavori pubblici nel febbraio del 1922, è sembrato alla Commissione un po' eccessivo, paragonato al costo cui danno luogo sistemi diversi da quello adottato dalle Ferrovie dello Stato ma io non credo che per questo sia da cambiare la linea di condotta fin qui seguita e ritengo invece che per le linee di maggior traffico e specialmente per le linee a nord di Roma convenga attenersi al sistema fin qui usato. Tuttavia il costo degli impianti della trazione trifase eseguiti dalle Ferrovie dello Stato ha bisogno di un esame ponderato: c'è bisogno di una revisione, non del sistema, ma bensì dei metodi e dei mezzi col quali questi impianti sono eseguiti. Col miliardo che è stato posto a disposizione delle Ferrovie dello Stato — cioè 800 milioni più 200 milioni di materiali di cui si discorre nel progetto di legge in esame — si sarebbe potuto pressappoco attrezzare 2000 chilometri poichè ai prezzi dell'ante-guerra sarebbero occorsi solamente 200 milioni per eseguire tale lavoro: non sembra, per quanto risulta alla Commissione, che dal 1918, quando cioè vennero stanziati i primi 800 milioni, i lavori intrapresi abbiano a portare all'aumento di duemila chilometri elettrificati, su quelli che già si avevano durante la guerra.

Questo è un altro punto sul quale la Commissione di finanze desidera avere dal Governo qualche affidamento.

La ragione dell'ordine del giorno è quindi semplicissima: dar modo al Governo di chiarire meglio gli intendimenti suoi, di precisare che le somme poste a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria, verranno impiegate seguendo la linea enunciata, e specialmente che da queste spese si potrà trarre presto un qualche utile.

Questa dell'elettrificazione è una fra le tante credità difficili che l'attuale Governo ha ricevute. È una questione che purtroppo fu abban-

donata a sè per parecchio tempo: ora credo sia giunto il momento di provvedere ad un indirizzo anche economico di questi impianti. L'attuale Commissario alle ferrovie, che ha dimostrato in altri campi più difficili di sapere ottenere dei successi vantaggiosi, credo riuscirà anche a dare una disciplina alle spese per l'elettrificazione, in modo che possano dar profitti tecnici ed economici nel più breve termine e nella più larga misura possibile.

MENGARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Dirò solo brevi parole, onorevoli colleghi, per richiamare l'attenzione del Governo sul problema della elettrificazione delle ferrovie che la gran massa degli ingegneri e degli elettrotecnici italiani ritiene potrebbe ora esser ripreso con novella lena.

Ho letto con vivo interesse la relazione della Commissione di finanza sul progetto di legge per la cessione di materiali e macchinari residuali di guerra, per l'ammontare di 200 milioni, destinandoli alla elettrificazione di alcune linee; e mi associo di gran cuore all'ordine del giorno presentato dal senatore Riccardo Bianchi, fiducioso che l'onorevole ministro vorrà fornire le spiegazioni chieste dall'illustre collega.

Specialmente importa conoscere quale sia il programma attuale per le elettrificazioni; quali ragioni abbiano indotto il Governo a sospendere alcuni lavori, che pur prima erano ritenuti opportuni e necessari; quale sia la spesa che effettivamente si sopporta per la elettrificazione, quali infine siano le condizioni del traffico sulle linee già elettrificate.

La relazione che fu presentata dal ministro Micheli, sebbene ricca di documenti e di dati, non permette di formarci una idea precisa e documentata sul costo della applicazione della trazione elettrica sulle varie linee. Oggi che il Paese guarda con fiducia ai riordinati traffici ferroviari, al rifiorire delle industrie e dei commerci, che dai traffici ferroviari traggono vita, che plaude al coraggioso indirizzo della politica ferroviaria, oggi si chiede se non sia giunto il momento di riprendere, nello interesse della economia nazionale, la elettrificazione di quei tronchi per i quali fu dimostrata la convenienza economica ad essere elettrificati.

Ho promesso che dirò solo poche parole dopo quelle così autorevolmente pronunciate dal senatore Bianchi e formulo senz'altro tre domande, in aggiunta a quelle figuranti nell'ordine del giorno Bianchi:

1° È corsa voce che i lavori che erano stati intrapresi per elettrificare alcune linee siano stati interrotti; e cioè, mentre verrebbe rimandata a tempo indeterminato la elettrificazione di linee sulle quali era stata giudicata economicamente conveniente la trazione elettrica, altre linee non verrebbero più condotte ai punti terminali che erano stati stabiliti per capilinea e dove dovevano sorgere i depositi per i locomotori.

Se così è, si domanda perchè siasi cambiato un indirizzo che pure da precedenti studi era stato riconosciuto utile e conveniente! Ed è certo che le linee non condotte ai loro punti di termine ed ai depositi stabiliti in punti opportuni, non potranno poi dare i benefici economici che se ne ripromettevano!

2° Lo Stato ha intrapreso la costruzione di alcuni lavori e di dighe di sbarramento per formare ed utilizzare bacini e laghi montani destinati ad immagazzinare considerevoli volumi di acque in luoghi ove è richiesta produzione di energia elettrica per usi elettroferroviari.

Questi grandiosi lavori, varranno a formare bacini montani del più alto valore per la economia nazionale ed alcune delle progettate dighe rappresentano opere di ingegneria della più alta importanza. Ora, si dice, che i lavori o siano sospesi o siano condotti con eccessivo rilento.

Sospendere simili lavori, in luoghi alpestri, esposti alle intemperie ed ai geli, sarebbe volerne la rovina; condurli con lentezza sarebbe procrastinare il godimento dei benefici che se ne attendono.

Occorre quindi udire una parola che tranquillizzi sul compimento dei laghi artificiali, che lo Stato volle costruire a suo conto e conoscere quando può ritenersi che saranno a compimento.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Quali laghi?

MENGARINI. Sono tre: quello di Rochemolle, quelli del Reno e Limentra e quello del Sagittario.

3° Domando infine a che punto sono i lavori per l'esperimento di trazione elettrica a frequenza industriale.

Voi tutti, onorevoli colleghi, sapete che per la trazione elettrica sulle grandi linee ferroviarie o si fa uso di corrente continua o si usa corrente alternativa ad una frequenza ridotta, cioè non colla periodicità che serve per alimentare le reti di distribuzione di luce e forza elettrica, che è di 42 a 50 periodi al minuto secondo, ma con frequenza ridotta ad un terzo, cioè a 16,6 periodi al secondo.

Perciò fra l'officina generatrice della energia elettrica e la linea di contatto, dalla quale vengono alimentati i locomotori, deve esservi un organo intermedio, e precisamente un'officina di « trasformazione di frequenza ». Questa officina possiede un macchinario che da un lato riceve la corrente che serve per luce e forza, a 42 o 50 periodi al secondo, detta « frequenza industriale », e dall'altro fornisce corrente ridotta alla frequenza di un terzo, cioè di 16,6 periodi.

Ora dei valentissimi ingegneri italiani, dei tecnici che fanno onore al nostro Paese, hanno ideato e disegnato dei locomotori i quali, si assicura, potranno funzionare in modo perfetto per tutte le esigenze del traffico ferroviario, alla frequenza industriale. Con ciò si avrebbe il risparmio di un organo intermedio, assai costoso, sia come impianto che come esercizio, fra l'officina generatrice e la linea di contatto, cioè delle officine di trasformazione di frequenza.

Grosso modo, potrebbe sembrare che si risparmierebbe un terzo della spesa; così in realtà non è: il risparmio è minore; in ogni modo, però l'economia è sempre assai rilevante. In un problema dove le spese si contano a centinaia di milioni, qualche decina di milioni di risparmio rappresenta sempre una economia rilevante!

È ben noto che il problema della elettrificazione ha avuto in Italia uno svolgimento sì notevole ed ha presentato soluzioni così importanti e nuove che i nostri impianti sono citati ad esempio dai tecnici di tutto il mondo.

Ora la risoluzione del problema della trazione a frequenza industriale, mentre arrecherrebbe grande vantaggio per le nostre future

elettrificazioni, aggiungerebbe un altro capitolo di gloria per l'Italia. È pertanto sommo interesse eseguire e rapidamente condurre a termine un esperimento di tanta utilità.

Era stato progettato di eseguire l'esperimento della frequenza industriale sulla linea Nettuno-Anzio-Roma-Tivoli-Avezzano. Esiste diggià la stazione generatrice a Prenestina; si vide por mano all'armamento della linea, poi nulla più si è saputo al riguardo. Io debbo quindi pregare l'onorevole ministro di voler far sapere a che punto sono i lavori ed a voler sollecitare il compimento di un esperimento di tanta importanza per tutto il problema della nostra elettrificazione.

E termino facendo una raccomandazione: già altra volta io ebbi occasione di parlare sopra questo argomento e chiesi che per quelle linee per le quali sono certi e dimostrati i vantaggi della sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore, ma per le quali le condizioni del nostro bilancio non permettono di intraprenderne la costruzione, siano affidati i lavori all'industria privata.

Io non ho in tasca alcuna società imprenditrice od aspirante a concessioni di lavori; parlo nell'interesse generale del Paese. Se lo Stato non ha i capitali necessari per elettrificare le linee per le quali è dimostrata la convenienza della elettrificazione si concedano i lavori alla industria privata. Che i privati abbiano modo di fare delle offerte; che i lavori siano, con tutte le debite cautele, concessi e che siano iniziati e condotti a termine rapidamente!

Si è inteso dire che delle Case molto serie abbiano presentato progetti per intraprendere la elettrificazione di importanti linee e che i progetti furono restituiti senza esser nemmeno esaminati! Faccio quindi viva raccomandazione all'onorevole ministro: si esamini ancora una volta quali sono le linee per le quali è innegabile il vantaggio della sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore; se lo Stato non ha i capitali per eseguire i lavori si concedano all'industria privata. Si circondino i capitoli delle maggiori cautele; si sorvegliino i lavori colla massima ocularietà, ma si lavori e si proceda senza ulteriore indugio.

Attendo con fiducia la risposta dell'onorevole ministro, fiducia che è generata dal vedere quanto di buono ha fatto e sta facendo l'at-

tuale Governo in materia ferroviaria. (*Approvazioni, congratulazioni*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Mengarini a proposito di questo disegno di legge ha investito tutto il campo della elettrificazione delle ferrovie, e io non potrei seguirlo nella disamina di tutto quanto il problema, il quale è veramente molto vasto, molto importante, e riguardo al quale vi sono opinioni anche molto discordanti fra i tecnici più autorevoli, opinioni discordanti che riguardano non solamente il principio stesso e la convenienza economica, politica e militare della elettrificazione, ma che riguardano anche i sistemi della elettrificazione.

Il senatore Mengarini si è preoccupato di alcuni esperimenti che si erano tentati o che si erano iniziati in riguardo alla trazione col sistema della frequenza industriale, e posso assicurarlo che questi tentativi e questi esperimenti non saranno trascurati, che anzi l'elettrificazione della ferrovia Roma-Tivoli-Avezzano prosegue, e prosegue coll'intendimento di sperimentare in essa quel sistema a frequenza industriale a cui ha accennato l'onorevole senatore Mengarini. Egli ha accennato, altresì alla convenienza di affidare all'industria privata l'elettrificazione di quelle linee per le quali lo Stato non avesse la possibilità di corrispondere subito i capitali.

Qui la questione si aggrava e si complica, poichè si unisce ad una questione finanziaria. La utilità della concessione a pagamento differito, cioè in sostanza la utilità di contrarre un debito, non è sempre eccessivamente manifesta. Comprendo e sono d'avviso che molte volte sia conveniente anche questa forma di ricorso al credito, ma non penso che essa sia da adoperare molto frequentemente, anche perchè andremmo incontro con questo sistema ad una formazione di bilanci apparentemente sani, mentre in sostanza li verremmo ad aggravare di debiti le cui conseguenze si risentiranno nei bilanci futuri.

Malgrado ciò non è esatto ciò che è stato riferito al senatore Mengarini, cioè che le proposte fatte in argomento da qualche ditta privata siano state rifiutate senz'altro, senza nemmeno esaminare i progetti presentati. Io invece posso assicurarlo che i progetti sono stati esaminati, sono stati qualche volta trovati meri-

tevoli di approvazione, qualche altra volta approvati, e che si discute in questo momento anche delle clausole finanziarie di una concessione di questo genere, per cui non può l'amministrazione essere censurata per non avere esaminato le proposte che le erano state fatte.

In terzo luogo il senatore Mengarini ha parlato della necessità di una revisione della attività della Amministrazione ferroviaria in questo campo: egli ha accennato a degli impianti a serbatoio che erano stati iniziati e che erano stati poi fermati; non mi risulta che vi siano di questi impianti iniziati e la cui opera non sia stata continuata, anzi mi risulta che alcuni impianti, non a serbatoio, che le ferrovie dello Stato avevano iniziato sono stati alacramente continuati.

Vengo dopo ciò alle osservazioni fatte dalla Commissione di finanza e dall'onorevole senatore Bianchi.

In primo luogo la Commissione di finanza fa al Governo un invito il quale potrebbe essere accettato, anzi è da me integralmente accettato, ma per cui non mi pare che occorra un ordine del giorno: si domandano al Governo nient'altro che degli elementi per completare o per aggiornare un documento già presentato alla Commissione senatoria. Qualunque richiesta che fosse stata fatta dalla Commissione di finanza sarebbe stata immediatamente accolta dal Governo, e gli elementi di cui si tratta, qualora fossero richiesti non solo dalla Commissione di finanza del Senato, ma da qualunque Ufficio del Senato che avesse bisogno di consultarli per le sue deliberazioni, non potrebbero che essere messi a disposizione degli Uffici del Senato e quindi il richiamare a questo dovere il Governo con un ordine del giorno mi pare veramente eccessivo, e non rispondente alla prontezza con cui il Governo ha corrisposto e si propone di corrispondere in ogni occasione alle richieste della Commissione di finanze.

Io desidererei che non si usasse questa forma dell'ordine del giorno, che fa quasi pensare che il Governo si fosse rifiutato a dare elementi alla Commissione di finanza, ma d'altra parte può essere sicura la Commissione di finanza e il suo illustre presidente, che qualunque documento sull'argomento venisse richiesto sarà immediatamente presentato. È vero che occor-

rerebbe completare i documenti presentati al Senato, ma è anche vero che io ritengo di dover fare qualche riserva sulle direttive che sono state precedentemente eseguite in materia di elettrificazione.

Già, sono molto lieto di avere il conforto dell'autorevole parola del senatore Bianchi, il quale parlava della necessità di un riesame del sistema che è stato adottato. Questo riesame è stato iniziato, ed io credo che i risultati di esso siano tangibili. Io credo che quella censura ragionevolmente mossa, di un eccessivo dispendio col sistema adoperato, abbia trovato perfettamente consenzienti gli organi tecnici, perchè si faccia in modo di modificare quel sistema per ottenere lo stesso rendimento con una spesa di gran lunga minore.

Queste stesse osservazioni potrebbero essere riferite a molti altri lati della elettrificazione, e possono essere riferite anche a quel programma di elettrificazione nel quale sono indicate le linee che, nei propositi del Governo, dovevano essere elettrificate. Anche su questo punto ho qualche riserva da fare e non potrei accettare senz'altro il programma fatto precedentemente che porterebbe forse, nelle condizioni attuali, ad una spesa eccessiva alla quale non credo che il bilancio dello Stato possa essere sottoposto.

Ma se queste riserve devo fare e se ritengo che una notevole economia potrà essere realizzata con l'adozione di esse, debbo rassicurare d'altra parte l'onorevole Bianchi e tutta la Commissione di finanza, che il Governo pone ogni cura nell'esame di questo problema così importante per l'economia nazionale, così importante per il traffico ferroviario, ed anche dal punto di vista militare. Non vi è studio, non vi è tentativo, non vi è esperimento che sia fatto, anche fuori del nostro paese, il quale non sia seguito con la più vigile cura dell'amministrazione ferroviaria e dal Ministero dei lavori pubblici. Dirò che ho fatto personalmente intensificare gli studi per esaminare la possibilità della trazione elettrica con i locomotori ad olio pesante, ciò che risolverebbe gran parte di questo problema, perchè molto probabilmente ci si potrebbe affrancare dalla necessità di ritirare dall'estero una parte così notevole del combustibile che occorre in Italia. Si tratta ancora di studi e di esperimenti. E

quello che ho detto al senatore Bianchi e alla Commissione credo che varrà a tranquillarli che nulla si lascia intentato per parte dell'Amministrazione, affinchè questo problema abbia la soluzione più confacente all'economia del bilancio ed a quella della Nazione.

Dopo queste mie dichiarazioni io prego la Commissione di finanza di non voler insistere nell'ordine del giorno presentato.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Debbo, a giustificazione dell'ordine del giorno, narrare quelli che ne sono in certo modo i precedenti.

Quando nel novembre 1921 si presentò al Senato, il quale ne deferì l'esame alla Commissione di finanze, il disegno di legge n. 197, per la conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1921 sulla spesa per l'acquisto di locomotori elettrici (proprio quel disegno di legge, del quale oggi abbiamo votata la conversione in legge), la Commissione di finanze fece preghiera al ministro dei lavori pubblici di presentare sull'argomento dell'elettrificazione delle ferrovie una relazione. E, bisogna dirlo, il ministro dei lavori pubblici di allora, onorevole Micheli, corrispose alla domanda della Commissione, comunicando al Senato un'ampia relazione, che fu stampata, nel 6 febbraio 1922. Ma alla mole della relazione purtroppo non corrispose la sostanza del contenuto. Vi si trovava una diffusa esposizione dei lavori già eseguiti, vi erano allegati molti documenti illustrativi, ma sul programma dell'elettrificazione e sul suo costo i dati erano insufficienti, tanto che la Commissione non ne poté ricavare quelle notizie per le quali aveva principalmente fatta la sua domanda.

Data questa circostanza, cioè che anche quel documento, pur ponderato e ampio, non soddisfaceva ai principali nostri desideri, la Commissione di vigilanza sopra le ferrovie dello Stato, presieduta dal senatore Riccardo Bianchi e poscia abolita, rivolse in argomento una serie di quesiti all'Amministrazione ferroviaria. L'Amministrazione rispose a questi quesiti ed io allora, come presidente della Commissione di finanze, pregai il presidente della Commissione di vigilanza di comunicarmi quelle risposte.

Il presidente della Commissione di vigilanza cortesemente me le comunicò: noi le abbiamo esaminate, ma, egregi colleghi, vi dobbiamo confessare che neppure da quelle risposte abbiamo potuto ricavare i dati fondamentali che desideravamo e cioè quali linee s'intendeva elettrificare e quale il costo degli impianti e dell'esercizio per la trazione elettrica in confronto della spesa di esercizio con la trazione a vapore.

Di fronte a queste ripetute insufficienti informazioni, non ci siamo sentiti ora disposti a domandare all'Amministrazione ferroviaria che rispondesse a semplici quesiti della Commissione di finanze. Ed è perciò che la Commissione ha votato l'ordine del giorno che ha sottoposto all'approvazione del Senato, per dar tempo all'onorevole ministro non di rispondere con delle generalità, come (me lo perdoni) ha fatto anche oggi, ma di darci risposte precise e sicure sul programma dell'elettrificazione delle ferrovie e sul costo di essa, essendosi omai destinato ad essa un miliardo, come appare dal presente disegno di legge.

E per meglio chiarire l'opportunità della domanda, aggiungo che spesso si vedono fare lavori per l'elettrificazione sopra linee per le quali da molti l'elettrificazione è considerata come un errore economico. Cito il caso della linea Spezia-Pisa. Molti credono che l'elettrificazione di questa linea non sia conveniente, specialmente in confronto ad altre linee, per le quali i lavori sono urgenti.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva ritenuto che la elettrificazione di quella linea non fosse un errore.

FERRARIS CARLO. È un apprezzamento mio, condiviso però da moltissimi tecnici. Ad ogni modo la Commissione di finanze ha pregato l'onorevole ministro di fornirle elementi sufficienti di giudizio ed ha adottato la procedura dell'ordine del giorno per avere un documento completo e ponderato relativamente al gravissimo argomento che tiene un po' in sospenso gli animi di tutti rispetto sia all'esercizio delle ferrovie che alla finanza ferroviaria. Abbiamo creduto di adottare questo metodo come più riguardoso verso l'Amministrazione, come quello cioè che dà tempo all'Amministrazione stessa di comunicarci un documento preciso ed esauriente.

Io credo perciò che la Commissione di finanze sia perfettamente giustificata nella sua condotta, dati questi precedenti.

Mi auguro di ricevere dall'onorevole ministro un affidamento nel senso che il voto della Commissione delle finanze sarà soddisfatto e cioè che saranno comunicati al Senato o, se vuolsi, alle due Camere i documenti dai quali risultino i veri termini nei quali il Governo si è posto il problema e nello stesso tempo una risposta a quei quesiti fatti e specificati sia nella relazione della Commissione di finanze sia nell'ordine del giorno da essa proposto.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Salvo ciò che dovesse riuscire poco chiaro ed esauriente, per quelle difficoltà d'ordine tecnico a cui accennava l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, io non ho difficoltà ad assumere impegno di presentare alla Commissione di finanze del Senato i documenti che riguardano questa materia.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze ringrazia l'onorevole ministro dei lavori pubblici dell'affidamento che ha voluto darle, ne prende atto, ed augurandosi, che le risposte domandate troppo non ritardino, non insiste nell'ordine del giorno che aveva formulato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Il disegno di legge, costituito di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un segretario:

Senatori votanti . . . . .	229
Maggioranza . . . . .	115

Ebbe i voti:

Il senatore Agnetti . . . . .	163
Voti dispersi . . . . .	13
Schede bianche . . . . .	53

Eletto il senatore Agnetti.

Invito il senatore Agnetti a voler prendere posto al banco della Presidenza.

(Il senatore Agnetti sale al banco della Presidenza).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un Commissario alla Cassa depositi e prestiti;

b) di un Commissario di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il Culto.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Cessione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra, per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie (N. 625).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo della facoltà di arre-care opportuni emendamenti al Codice civile

e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX- Documenti).

La seduta è tolta (ore 16 e 30 minuti).

---

Licenziato per la stampa il 1 dicembre 1923 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CLXIVª TORNATA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Comunicazione del Presidente . . . . . pag. 5513

Disegni di legge (Discussione di):

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » . . . . . 5514

Oratori:

BERIO . . . . . 5523

DEL GIUDICE . . . . . 5530

GALLINI . . . . . 5529

GAROFALO . . . . . 5514

MORPURGO . . . . . 5521

POLACCO . . . . . 5533

(Presentazione di) . . . . . 5519

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 5533

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5514

Ringraziamenti . . . . . 5513

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5533

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale e il sottosegretario di Stato per le finanze e tesoro.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Do lettura di un telegramma e di una lettera di ringraziamento che sono giunti alla Presidenza:

Discussioni, f. 733

« La famiglia Saladini ringrazia commossa e riconoscente V. E. per le elevate e nobili parole con le quali volle onorare la memoria del caro estinto senatore Saladini.

« Famiglia SALADINI ».

« A S. E. senatore Tittoni, presidente del Senato.

« Infinitamente grato a V. E. per le parole di rimpianto che Ella ben volle pronunciare in onore del mio rimpianto fratello, nonchè al Senato per le condoglianze che, insieme alle Sue, mi comunica, a nome della mia famiglia tutta, esprimo a V. E. la nostra vivissima riconoscenza, pregandola in pari tempo di voler essere l'interprete dei nostri e miei speciali sentimenti di riconoscenza e deferenza per l'Alto Consesso di cui Ella così degnamente tiene la presidenza.

« Con la massima osservanza.

« Il Tenente Generale

« BECCARIA INCISA ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che Sua Maestà il Re di Spagna mi ha personalmente affidato il gradito incarico di ringraziare il Senato per la manifestazione che nella seduta del 19 ebbe luogo in onore dei Sovrani e della Nazione spagnuola.

Sua Maestà ha soggiunto: « Io parto, ma rimango tra voi con il cuore ». (*Applausi, vivissimi ed unanimi*).

Tipografia del Senato

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione di ballottaggio per la nomina:

di un Commissario alla Cassa depositi e prestiti;

di un Commissario di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il Culto;

e alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore segretario De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di relazioni.**

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Loria a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LORIA. A nome dell'ufficio centrale del Senato ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1428, che proroga la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 64 della legge 20 marzo 1913 n. 272, relativa alla negoziazione alle grida nelle Borse del Regno » (633).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Loria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima » (640).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'on. senatore Triangi a recarsi alla tribuna, per presentare delle relazioni.

TRIANGI. A nome dell'Ufficio centrale ho

l'onore di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili » (643).

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazioni al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali » (644).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Triangi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delega al Governo la facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 611).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo, primo iscritto.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, prima di tutto io dichiaro che in me non può essere alcuna idea di opposizione a un disegno di legge che si propone lo scopo della unificazione legislativa e quello del perfezionamento di alcuni nostri istituti giuridici; nè io desidero punto che quest'opera sia intralciata o ritardata. Tanto ciò è vero, che non propongo alcuno emendamento, ma un ordine del giorno semplicemente interpretativo, il quale riguarda puramente il metodo della collaborazione parlamentare a questa riforma legislativa, e che pertanto credo potrebbe essere accettato dall'onorevole ministro guardasigilli, per le ragioni che esporrò.

Secondo la lettera di questo disegno di legge, il Governo avrebbe pieni poteri di legiferare, e il Parlamento, rappresentato da una Commissione, avrebbe la sola facoltà di dare la sua opinione, ma di darla, si può dire, a fatto compiuto, quando, cioè, i progetti siano già stati elaborati e completati.

Questa sarebbe la lettera della legge. Vediamo però se corrisponde perfettamente alla intenzione del Ministro proponente, e se pertanto non sia necessaria una interpretazione corrispondente alla sua vera intenzione.

Il metodo proposto in questo disegno di legge sarebbe giustificato da due ragioni; la prima sarebbe l'urgenza della unificazione legislativa, a causa della annessione al Regno d'Italia di provincie le quali avevano una diversa legislazione. E senza dubbio, conviene che tutte le ragioni di uno Stato abbiano identiche leggi civili, ed è pertanto giusto che a questa opera di unificazione si proceda alacramente.

Però, mi si permetta di dire che non bisogna poi troppo esagerare l'urgenza: la coesistenza di diverse leggi in uno stesso Stato non è cosa nuova, è cosa avvenuta molte volte. E senza portare esempi antichi, l'Italia, quasi tutta costituita in uno Stato fin dal 1860, non ebbe un Codice civile unico che al 1° gennaio del 1866. E si noti che in quel tempo non era minore la necessità dell'unificazione. Vi erano in Italia otto regioni con otto diverse legislazioni: la Lombardia che aveva il Codice austriaco, Lucca che aveva il Codice francese, la Toscana e lo Stato pontificio che conservavano il diritto comune con l'aggiunta di leggi speciali; Napoli con la Sicilia, il Piemonte con la Sardegna, Parma e Modena avevano codici propri. Ma vi è di più, la legislazione penale, quella che più è attinente al diritto pubblico, non fu unificata prima del 1889. Esistevano in Italia tre Codici penali; uno per l'alta Italia, un altro per la Toscana, un terzo per Napoli e Sicilia; quest'ultimo era, complessivamente, il Codice penale sardo, ma con parecchie importanti modificazioni. Eppure durante un così lungo periodo che fu rispettivamente di 5 anni e di 29 anni, nessuno si accorse che la vita in Italia fosse impossibile... Ma, ripeto, non è mia intenzione di negare la convenienza della unificazione, nè di oppormi alla celerità del metodo per ottenerla. Dico solo che l'urgenza

non deve essere esagerata fino al punto d'indurci o fare un'opera precipitosa.

Questa è del resto l'opinione anche dell'illustre presidente e relatore della seconda Commissione, il quale, osservando che in Austria per la riforma legislativa occorsero circa 5 anni di intenso lavoro, sotto la abilissima direzione di un forte giurista, sorretto dalla fiducia del Governo e del Parlamento, aggiunge: « Ciò serve di ammaestramento a chi opina potersi in Italia conseguire l'agognata riforma con pochi mesi di intenso lavoro ».

Ed a proposito dell'urgenza, mi si permetta una breve digressione. Non vi sarebbero forse altre leggi che il paese da lungo tempo reclama e che sarebbero anche più urgenti? Per la sicurezza dei cittadini e per un alto interesse morale, qual'è il buon nome del nostro paese, si aspettavano provvedimenti per la più energica, o piuttosto per la meno molle repressione della delinquenza abituale, che specialmente nelle sue forme più gravi, sembra enormemente cresciuta... anche più del bisogno che potrebbero averne alcuni giovani avvocati esordienti... Ed in particolare, si aspettava una legge, molte volte promessa, contro i delinquenti abituali, ed un'altra per la istituzione di veri e propri manicomi criminali necessari per rendere innocui terribili malfattori dichiarati irresponsabili per vizio di mente... che è spesso vizio di mente dei giurati. (*Si vide, approssazioni*). E si aspettava infine una riforma, assolutamente necessaria, della giuria criminale i cui difetti furono messi in luce in modo impressionante.

È vero che una speciale Commissione reale (della quale ho l'onore di far parte) si occupa della riforma della legislazione penale, ma tutti sanno quanto siano lunghi simili lavori. Perché non potrebbe intanto il Governo — come già gli è stato proposto — distaccare dal progetto, già completo nel primo libro, del nuovo Codice penale, quei capitoli che riguardano i delinquenti abituali e gli alienati, e farne oggetto di una legge della quale vi è una evidente urgenza?

Chiudo la digressione, e passo alla seconda ragione che giustificerebbe il metodo adottato. Questa seconda ragione consisterebbe nei precedenti.

È vero che per i codici ora vigenti, le Camere non furono chiamate a votare articolo per

articolo, ma li approvarono complessivamente: però gli schemi erano stati già preparati e pubblicati, e il Parlamento li conosceva. Così, per quanto riguarda il Codice civile, il progetto compilato dal Pisanelli, fu presentato al Senato nel corso dell'anno 1863: una Commissione fu nominata dal Senato per l'esame di quel progetto. Questa Commissione formulò emendamenti i quali furono poi concordati col Governo, e presentò la relazione nel giugno del 1864. Il progetto così emendato fu finalmente esaminato da una Commissione di coordinamento. E si trattava dell'intero Codice civile! Molto più facile sarebbe ora seguire quel metodo, perchè non si tratta dell'intero Codice, ma soltanto della riforma di alcuni capitoli.

Questa è dunque la grande differenza tra quel che fu fatto per il Codice civile e quello che si farà per la riforma di esso.

Ed in quanto agli altri Codici, pubblicati successivamente, essi erano stati preparati ed elaborati da Commissioni parlamentari. Ma io credo nuovo il caso di una autorizzazione data al Governo di riformare la legislazione, senza che si conoscano gl'intendimenti del Governo medesimo. In ogni caso uno schema dovrebbe esservi, per lo meno una esposizione delle tendenze o delle direttive. Non basta il dire che gli studi furono fatti: bisognerebbe sapere quali siano state le conclusioni di questi studi. Non basta enunciare i problemi: bisogna indicarne le soluzioni.

Nella relazione ministeriale al Senato, si dice che il parere della Commissione sarà prevalente. Benissimo: questa è una lodevole intenzione, ma che può restare tale, anche perchè è l'intenzione individuale del presente onorevole guardasigilli, al quale io auguro lunga vita ministeriale, ma che potrebbe anche avere un successore al tempo in cui i Codici saranno elaborati; come anche potrebbero avere dei successori gli eminenti giuristi dai quali il guardasigilli si farà circondare per elaborare questi progetti.

Ma d'altra parte, io domando: in qual modo potrebbero le Commissioni esporre i loro voti, i quali dovrebbero essere prevalenti, se esse troveranno i codici già belli e fatti? Tutti sanno come sia difficile mutare qualche parte di un codice, modificare qualche istituto giuridico in un codice, in cui tutte le parti sono fra loro

armonizzate, coordinate e connesse. Un codice è un organismo, dove non è facile introdurre modificazioni a riguardo di un istituto senza che un altro ne risenta le ripercussioni.

Si dice che il guardasigilli, circondato senza dubbio da eminenti giuristi, seguirà nel compilare i progetti dei nuovi codici le tracce indicate nella propria relazione e nelle relazioni delle due Camere. Però non è facile il ritrovare queste tracce; si può dire anzi che esse non esistano del tutto. Infatti, i nostri illustri relatori, come del resto aveva già fatto l'onorevole ministro proponente, hanno creduto di dover indicare i problemi, ma non di proporre le soluzioni. Fa eccezione la relazione sul Codice di commercio: qui è stato possibile fare delle proposte di riforme, poichè l'onorevole relatore professore Supino, aveva dinanzi a sé un progetto preliminare completo redatto da una Commissione presieduta dal professore Vivante. Egli ha potuto così fare proposte determinate e precise. Anche alcune direttive sono esposte nella relazione per il Codice della Marina mercantile scritta dall'onorevole Rolandi Ricci, ma principalmente vi è trattata la questione della relativa giurisdizione speciale; nel resto si propongono principalmente trasposizioni di materie da una parte all'altra.

Ma per quanto riguarda il Codice di procedura civile, che dovrebbe essere rifatto *ex novo*, l'illustre relatore fa alcune osservazioni circa l'oralità del dibattimento, rilevando l'impossibilità di estenderla illimitatamente; accenna al sistema di concentrazione dei giudizi mostrandone i pregi ed i difetti; discute della funzione direttrice del giudice, ma soggiunge che la risoluzione di tali questioni richiede un cauto e ragionato esame; invoca la semplificazione del meccanismo procedurale, pur soggiungendo che non bisogna alterare le linee maestre che costituiscono lo schema del processo civile. Ottimi consigli, ma come si vede, si tratta di voti generici. E la stessa cosa si osserva nella dotta relazione sul Codice civile. I nostri relatori pensarono certamente di non poter fare in modo diverso, perchè mancava loro il canovaccio su cui avrebbero potuto lavorare.

Dato questo metodo seguito dai relatori, non si vede quali voti possa esprimere il Senato. Esso molto probabilmente non ne esprimerà alcuno, seguendo l'esempio della Camera dei

deputati, dove non furono espresse che opinioni individuali di singoli deputati a riguardo delle varie questioni, ma la Camera non votò alcuna proposta concreta, nè poteva farlo, perchè, come ho già detto, le tracce non vi erano, come non vi sono neppure oggi.

Certo anche in questa aula come in quella della Camera dei deputati, si udrà la parola di eminenti professori e di illustri avvocati i quali faranno alcune proposte; ma si tratterà sempre di opinioni individuali, non del Senato, a meno che qualcuno dei nostri onorevoli colleghi non chieda una votazione su qualche sua speciale proposta, come si fece una volta nella Camera dei deputati a proposito della abolizione della pena di morte.

Ma, onorevoli signori, dove l'importanza è massima, e dove per tanto deve procedersi con ogni cautela, è nella riforma del Codice civile, specialmente per quegli istituti che sono indicati nel primo articolo del presente disegno di legge.

Qui si tratta dello stato delle persone; qui le riforme possono influire sulla loro condizione sociale ed economica. La prudenza nel riformare non sarà mai troppa. Io trovo queste parole scritte dall'onorevole senatore Mortara: « Una parte delle norme di diritto civile, come i diritti personali, i diritti di famiglia, ecc., benchè non siano classificati nel codice civile, in realtà hanno contatti intimi, e non soltanto formali, col sistema del diritto pubblico vigente ». E così anche l'onorevole Scialoja, relatore della sottocommissione per il Codice civile:

« La materia di un Codice riguarda così direttamente tutta la vita di un uomo nei suoi rapporti di capacità giuridica, di famiglia e di disposizione del patrimonio, che eccede i limiti del mero diritto privato, e costituisce un regolamento fondamentale della vita economica e sociale del paese ».

Giustissime parole; e per mostrarne la verità, porterò un esempio di attualità. Basterebbe ricordare quale turbamento vi sia stato nella vita economica della Russia, per la proibizione del diritto di proprietà individuale e della successione testamentaria.

Ora se così gravi, così importanti, sono questi problemi, non sembra opportuno che il Parlamento, rappresentato dalle sue Commissioni, abbia notizia delle modificazioni che si inten-

dono introdurre prima che sia fatto il lavoro di codificazione? Invece, per il Codice civile più che per gli altri, noi ignoriamo gli intendimenti del legislatore. I problemi sono semplicemente enunciati. Ed enunciate sono anche qualche volta le diverse soluzioni che si potrebbero dare, senza alcuna proposta concreta.

Per darne qualche esempio, prendiamo l'Istituto dell'assenza. Qui la questione principale, e che per lo meno sembra più interessante, è questa:

Dato che si stabilisca la presunzione di morte dello scomparso, qual'è il matrimonio che deve essere considerato valido nel caso che la presunta vedova si rimariti e lo scomparso ritorni? Ora, il nostro relatore dice che le opinioni della sottocommissione su questo punto di vista sono divise, ed aggiunge: « Evidentemente il Governo dovrà fermare la propria attenzione su tale delicata questione ». Sì, certamente, ma intanto non abbiamo alcuna proposta. Cosicché noi, votando questo disegno di legge, possiamo votare indifferentemente per la validità del secondo matrimonio della supposta vedova dell'assente, come per la validità del primo matrimonio! E così, possiamo votare anche indifferentemente, senza saperlo, per la nullità, o per la semplice annullabilità, di uno dei due matrimoni!

Io non so dunque quale delle diverse, ovvero opposte soluzioni io approverò con il mio voto.

Un solo punto sembra deciso: l'esclusione del divorzio. Invece, si ammette che possano modificarsi i casi di nullità antecedente al matrimonio. Ma quali saranno questi casi? Nel diritto ecclesiastico se ne contano, mi sembra, 14; e certo la maggior parte di questi casi non potrebbe essere introdotta nel nostro Codice civile.

Ma io credo che si debba dare anche grande importanza ad alcuni fatti sopravvenuti e che potrebbero fare sciogliere un matrimonio, come è, per esempio, il caso della condanna ad una pena perpetua o infamante di uno dei coniugi. Anche cotesta è una questione che dovrebbe essere risolta da principio.

Un altro argomento importantissimo è quello della condizione dei figli naturali. Su questo punto la relazione ministeriale ricorda semplicemente i precedenti disegni di legge senza in-

dicare una soluzione di alcuna delle questioni. Il nostro relatore prof. Scialoja ha anche accennato, molto gentilmente, alla mia idea che l'espressione « ricerca della paternità » sia inesatta, e che invece dovrebbe parlarsi di alcune determinate situazioni nelle quali si potrebbe ammettere una presunzione di paternità, analoga a quella che vi è nel matrimonio, cioè che si è già fatto del resto nella legge sugli orfani di guerra, in cui sono indicate alcune ipotesi: matrimonio religioso, coabitazione non clandestina, ecc... Per me, basterebbe estendere questa legge a tutti i figli naturali, orfani e non orfani di guerra, e il problema sarebbe così risoluto.

Ma se si vuole andare più oltre, bisognerebbe sapere fino a che punto, cioè quali siano i limiti che si metterebbero alla ricerca della paternità. Bisognerebbe principalmente sapere quali mezzi di prova si ammettano, e anche se dichiarata la paternità naturale, ne conseguua soltanto l'obbligo degli alimenti o un vero e proprio stato di famiglia.

Io posso essere favorevole ad una di queste soluzioni, posso essere contrario ad un'altra: ma intanto, io non so quale sarà adottata nella riforma.

Certo, in questa materia bisogna andare molto cauti, e non sarà mai soverchia la ponderazione, perchè del resto, onorevoli colleghi, non bisogna credere che l'ampliamento delle indagini sulla paternità sia senz'altro un progresso.

Non ogni riforma di un istituto giuridico indica sempre un progresso. Spesso una riforma non è in realtà che un ritorno ad un sistema precedente che era stato abbandonato per i suoi inconvenienti. E a questo proposito ricordiamoci che si credè servire la causa del progresso quando le indagini sulla paternità furono vietate nel Codice Napoleone. Infatti, esse avevano dato luogo, in Francia, a tali scandali da parte di donne scostumate e sfrontate, che dai compilatori del Codice la ricerca della paternità fu definita un flagello della società. In Austria si fece tutto l'opposto: nel Codice dell'imperatore Francesco I (1811), furono ammesse le indagini sulla paternità, come vi erano, del resto, nel diritto ecclesiastico, e come vi sono in qualche altro Stato. Però la dichiarazione di paternità non reca altro effetto che l'obbligo degli alimenti: nessun rapporto di famiglia.

Però, malgrado questa limitazione, in Austria sono deplorati continui ricatti, i quali, certamente, non mancherebbero neppure tra noi, ove non si mettessero limitazioni rigorose ai mezzi di prova. Un giurista austriaco, come leggo in un articolo dell'onorevole Mortara, disse: « La nostra legge è tanto cattiva che non si può consigliarne l'imitazione ad alcun altro paese ».

Ora noi siamo chiamati a votare su questa riforma, ma sarebbe interessante appunto sapere in quali confini sarà tenuta. Si desidera sapere se noi diamo la nostra approvazione alle indagini sulla paternità con l'ammissione della prova per testimoni (e in questo caso, io credo, che molti, come me, voterebbero negativamente); ovvero per mezzo di una prova che abbia una base più seria, per lo meno, un principio di prova per iscritto che parta dal presunto padre (e in questo caso, io potrei votare favorevolmente).

Dunque è necessario precisare ciò che s'intende fare. L'onorevole ministro, e così anche il nostro illustre relatore, accennano a riforme che dovrebbero farsi agli istituti della legittimazione, della adozione, della patria potestà e della tutela, ma anche qui non vi sono proposte precise sulle quali si possa dare il voto. Possiamo tutti essere d'accordo sull'opportunità di riforme, ma il disaccordo può subito venire sulle speciali questioni.

Alcune direttive vi sono bensì sulla materia della trascrizione e della prescrizione: per quest'ultima, sia acquisitiva che estintiva, si vorrebbero abbreviare i termini; e possiamo essere d'accordo anche qui nel ritenere che i termini siano presentemente troppo lunghi, ma non potremmo essere più d'accordo se si volessero abbreviare di troppo. Una determinazione in un senso o nell'altro potrebbe far variare il voto che noi daremmo se ci fosse noto il progetto.

Intanto, o signori, io domando: è proprio vero che il Governo intenda la nostra collaborazione nel senso ristrettissimo che avrebbero le parole della legge? L'onorevole Boselli, nella sua relazione così felicemente sintetica, riproduce due paragrafi della relazione ministeriale che bisognerebbe pur mettere d'accordo. In uno di questi paragrafi è detto che alle Commissioni parlamentari saranno sottoposti i testi de-

finitivi dei Codici che verranno redatti in conformità dei voti del Parlamento (voti che, come io ho detto, non vi sono stati, nè vi potranno essere). Ma in un altro punto si legge invece che le Commissioni interverranno direttamente nella preparazione dei testi definiti, attuando così nel modo più efficace una decisiva collaborazione parlamentare. A me sembra veramente che qui vi sia una contraddizione, ed io pregherei l'onorevole guardasigilli di volerci far conoscere quale sia la sua vera idea, se cioè le Commissioni parlamentari debbano aver notizia soltanto dei testi definitivi, ovvero debbano concorrere alla preparazione degli schemi. La differenza è grande.

Se si vuole che la nostra collaborazione sia efficace, bisogna adottare il secondo metodo. In questo senso bisogna dunque interpretare l'articolo 2 del disegno di legge, altrimenti, o signori, quando i Codici saranno stati già preparati, la collaborazione parlamentare sarà praticamente nulla, e l'esame delle Commissioni servirà solo a discussioni accademiche.

Del resto, il metodo che io proporrei, non sarebbe una cosa nuova: questo metodo fu seguito per la formazione del Codice civile spagnolo del 1889. Alle Camere fu sottoposto un disegno, che divenne la legge chiamata « legge delle basi » e contenente i principi fondamentali del Codice, i quali furono fissati in 27 articoli o basi racchiudenti tutti i principi. Nel caso nostro potrebbero formularsi queste basi, contenenti la soluzione dei diversi problemi già indicati nelle relazioni.

Io aspetto la parola dell'onorevole ministro guardasigilli; dato che egli desidera una vera e propria collaborazione delle Commissioni parlamentari, non dovrebbe trovare alcuna difficoltà all'applicazione del mio ordine del giorno, che è interpretativo del metodo proposto, perchè solo nell'esame degli schemi di modificazioni, prima della loro formulazione in forma legislativa, le Commissioni potranno collaborare utilmente. Io chiederei dunque una accettazione esplicita, ovvero una dichiarazione nello stesso senso.

Onorevoli colleghi, il voto che noi siamo per dare non è un voto politico: è un voto in materia in cui la politica è del tutto estranea. Tutti noi vogliamo l'unificazione e il perfezionamento di alcuni nostri istituti in qualche

parte difettosi: a questo scopo possiamo tutti lavorare concordemente. Le mie osservazioni tendono a far sì che questo lavoro possa riuscire più utile, rendendo più pratica ed efficace la cooperazione del Parlamento per mezzo delle Commissioni dalle quali esso è rappresentato.

È questo il mio voto, che spero incontri il favore del Governo e del Senato. (*Applausi*).

#### Presentazione di disegni di legge.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*.  
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2268, che istituisce in Castellammare Adriatico, dal 1° ottobre 1923, un R. Istituto tecnico avente nel corso superiore la sola sezione di commercio e ragioneria;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2210, che istituisce ad Abbazia un R. Ginnasio intitolato a « Dante Alighieri »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2234, che aumenta i posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio in Zara;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2215, che lascia al Governo la facoltà di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso ai musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 settembre 1923, n. 1894, che istituisce dal 1° ottobre 1923 in Milano, Napoli, Palermo e Roma il secondo istituto tecnico avente nel corso superiore la sola sezione di commercio e ragioneria, ed in Legnano un Regio istituto tecnico con la sezione di commercio e ragioneria e di agrimensura;

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2211, che istituisce un Regio ginnasio in Brunico.

A nome dell'onorevole ministro degli interni ho l'onore di presentare al Senato il disegno di

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1923

legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

Per la nomina di un Commissario alla Cassa depositi e prestiti, i signori senatori: Pais, Tivaroni, Coffari, Di Sant'Onofrio, Cataldi;

Per la nomina di un Commissario di vigilanza all'amministrazione per il fondo per il culto, i signori senatori: De Marinis, Triangi, Brusati Roberto, Corradini, Castiglioni.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori scrutatori, testè sorteggiati, di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Boltrami, Berenini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campostrini, Canevari, Cannavina, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimenti, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna, Conci, Corbino, Corradini, Credaro, Crispolti, Cusani-Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradetto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavelli, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi Cattolica, Liberzini, Loria, Luzzatti.

Malvezzi. Mango, Manna, Mariotti, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrono, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pitacco, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Riodola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Salata, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Spada, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Ravel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Zippel, Zupelli.

#### Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione sul disegno di legge n. 611.

MORPURGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Onorevoli colleghi, non è mio proposito di occuparmi di tutta intera la vasta, e ponderosa materia che oggi siamo chiamati a discutere. Me ne mancherebbe anche la competenza specifica. Farò quindi soltanto poche osservazioni sopra alcuni speciali problemi che riguardano il Codice di commercio, secondo che mi detta un po' di pratica e di esperienza.

E mi limiterò ad alcuni dei punti nei quali vi è dissenso fra la Commissione tecnica, che è stata presieduta dal prof. Cesare Vivante, la quale fece uno studio degno veramente di alta lode, e la nostra Commissione parlamentare, presieduta da Paolo Boselli, il quale, anche questa volta, dettò una delle sue magnifiche relazioni.

Circa il metodo con il quale è stata portata la discussione al Parlamento di questo importantissimo disegno di legge, ha parlato ora l'onorevole senatore Garofalo. Il metodo certamente si scosta da quello che fin qui è sempre stato adottato; noi non ci troviamo davanti ad un disegno di legge, sul quale si apra la discussione articolata, sul quale i senatori possano presentare emendamenti. Però io non credo che la diversità di metodo avrà come conseguenza che il risultato abbia ad essere meno pratico, perchè si è fatta in questa materia uno studio molto approfondito, prima da una Commissione tecnica, poi dalla nostra Commissione parlamentare, la quale anzichè essere composta di sette membri è composta di diciotto, tutte persone autorevolissime nella materia su cui si discute.

Il lavoro di preparazione dunque è stato coscienzioso ed esauriente.

Nella discussione si possono fare voti, si possono proporre emendamenti; la stessa Commissione che ci ha presentato la relazione sarà incaricata di concretare le proposte per il Governo e, nel concretare queste proposte, certamente terrà conto di tutte le osservazioni che verranno fatte in Senato. L'onorevole ministro poi ha già dichiarato, e del resto era intuitivo, e le sue parole sono riportate nella relazione Boselli « che terrà il massimo conto dei voti che verranno dati dal Parlamento ». Onde io credo che sia opportuno che la discussione si faccia a fondo e che si porti l'attenzione dei singoli senatori sopra determinati oggetti, anche se di carattere minuzioso e d'indole analitica.

E poichè ho detto che mi limiterò a pochissime cose là dove c'è dissenso fra l'una e l'altra relazione per manifestare il mio pensiero a favore delle conclusioni dell'una e dell'altra Commissione.

Comincerò dal nuovo Istituto del Registro del commercio.

Circa l'opportunità, la convenienza, e l'utilità d'istituire questo Registro del commercio, che sarà dunque la vera anagrafe delle ditte, sono tutti d'accordo. Tutti hanno ritenuto e ritengono che esso riuscirà molto giovevole non solo per il ceto commerciale, ma anche per il pubblico. Il dissenso incomincia là dove si deve stabilire quale sarà l'autorità che dovrà tenere questo Registro del commercio. La Commissione presieduta dal professor Vivante proponeva che esso venisse affidato alle Camere di commercio. La nostra Commissione parlamentare dice a pagina 37 della sua relazione che « ritiene più opportuno che la tenuta del Registro del commercio sia affidata al Tribunale sia perchè esso dà maggiori garanzie, sia per i gravi effetti giuridici che produce la mancata denuncia ». Ora io sono d'accordo, lo dico subito, con la Commissione tecnica, ritengo cioè che miglior cosa sia di affidare la tenuta del libro del commercio alle Camere di commercio: e ne dirò brevemente le ragioni:

Perchè la Commissione parlamentare ritiene che le Camere di commercio diano minore garanzia? Ciò non può essere che per ragioni morali, o per ragioni giuridiche, o per ragioni tecniche. Vediamo un po'. Io non credo assolutamente che l'onorevole Supino, il quale ha presentato una bellissima relazione della quale vivamente e cordialmente mi felicito, abbia voluto mettere in dubbio la moralità delle Camere di commercio: Sono enti che agiscono sotto il diretto controllo del Governo, e precisamente del Ministero dell'economia nazionale, il quale ha potere di sindacare ogni più piccolo atto delle Camere stesse. Io non credo che esse debbano dare minore garanzia dal lato morale, perchè in una lunga serie di anni hanno dato ottime prove, e non si è mai verificato un caso deplorabile a carico delle Camere di commercio, nè dal lato della delicatezza si è mai potuto dire alcunchè. Non insisto dunque su questo punto e passo ad esaminare la questione dal lato giuridico. Secondo la disposizione rela-

tiva a questo istituto, la Camera di commercio, o il Tribunale che sia, non devono fare altro che registrare la dichiarazione che le ditte sono obbligate a presentare, per essere iscritte nel Registro che sarà istituito; la Camera di commercio, o il Tribunale che sia, non deve fare altro che eseguire la trascrizione, mentre l'ente non assume alcuna responsabilità se non nei limiti dell'esattezza della trascrizione, e la Camera o il Tribunale deve certificare che la dichiarazione è stata iscritta nei precisi termini dati dal commerciante, e null'altro. Se tra le parti sorgesse una controversia sulla verità o liceità del contenuto dell'atto, allora le parti verrebbero rinviate davanti all'autorità giudiziaria. Quindi la responsabilità giuridica dell'ente che deve tenere questo registro è ben piccola; si tratta di una ben modesta funzione. E si noti che viene stabilito che, ove la funzione sia affidata alle Camere di commercio, queste saranno controllate da un giudice delegato del Tribunale. Abbiamo dunque un'altra garanzia.

Se questo Registro di commercio dovesse essere istituito, come fine a se stesso, io potrei anche ammettere la opportunità di affidarlo al Tribunale. Io invece penso che non debba essere un organo burocratico qualunque, ma che debba servire a ben più alti fini; ed allora soltanto presso le Camere di commercio esso potrà essere utilizzato per importanti studi statistici; potrà servire a promuovere iniziative d'indole economica e concorrere efficacemente all'incremento della ricchezza nazionale.

Per questi studi e per queste iniziative le Camere di commercio soltanto sono idonee perchè esse sono appunto attrezzate all'uopo, possedendo uffici ed impiegati adatti; e non credo che il Tribunale abbia modo, tempo e volontà di dedicarsi a tali funzioni.

Ma c'è ancora un'altra considerazione da fare. L'organo naturale ufficiale e legale dei commercianti è la Camera di commercio; ad essa i commercianti accedono sempre, quando hanno bisogno d'informazioni od altro, mentre coi tribunali non hanno dimestichezza alcuna. Quindi pare a me che se noi affideremo alle Camere di commercio questo registro lo collocheremo nella sua naturale sede.

Spero di aver brevemente dimostrato come ragioni per diffidare delle Camere di commer-

cio non vi siano; perciò su questo punto non mi indugio oltre; confido che la nostra Commissione vorrà riprendere in esame questo punto e che, non per le ragioni che io ho dette, ma per la persuasione che potrà farsi la stessa Commissione, studiando meglio l'argomento, essa verrà nella determinazione di accedere alle conclusioni della Commissione tecnica, cioè di affidare la tenuta del Registro del commercio alle Camere di commercio e non ai tribunali.

E passo ad altro punto, su cui pure vi è dissenso fra le due Commissioni. Nelle assemblee ordinarie delle società per azioni si devono, oppur no, ammettere i possessori di azioni al portatore? La Commissione tecnica propone di non ammetterli, cioè di ammettere solo i portatori di azioni nominative.

È evidente che questa disposizione è dettata dal desiderio che non si facciano accaparramenti e che non si costituiscano nelle assemblee a scopo inconfessabile, ed anche delittuoso, delle maggioranze fittizie, cosa che si è verificata purtroppo più volte, specie in questi ultimi tempi.

La nostra Commissione si occupa dell'argomento e nota che, escludendo dalle assemblee i possessori di azioni al portatore, si potrebbe venire a questa grave conseguenza, che, essendo la maggior parte delle azioni nominative in mano degli amministratori, l'assemblea potesse essere costituita unicamente, o quasi, dagli amministratori. Ma io dico che vi può essere il caso anche più grave che gli amministratori non siano possessori di una grande quantità di azioni, ma posseggano solo le poche azioni che occorrono per la cauzione del loro ufficio, vale a dire la cinquantesima parte del capitale sociale per ogni amministratore, e che all'infuori di queste non vi siano altre azioni nominative.

Dal momento che l'obbligo della nominatività dei titoli non è stata ammessa, e spero che non se ne parlerà più per un pezzo, può darsi che la società non posseda azioni nominative all'infuori delle poche di cui ho detto; e allora che cosa succederà? Che non si potranno costituire legalmente le assemblee perchè non ci sarà il numero sufficiente di azioni nominative, nè fra gli amministratori, nè fuori degli amministratori.

SUPINO. Siamo d'accordo.

MORPURGO. Ringrazio l'onorevole relatore della sua interruzione perchè essa mi dispensa dal tediare oltre il Senato su questo punto. E passo ad un terzo punto relativo alla funzione di sindacato nelle società anonime.

Il progetto propone che per le società le quali non abbiano per scopo l'esercizio del credito e che posseggano un capitale inferiore a dieci milioni, il collegio sindacale sia convertito nella nomina di un unico sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Io dichiaro candidamente che non ho potuto comprendere lo spirito di questa disposizione. Ma come? In un momento nel quale ci troviamo davanti a veri disastri da parte delle società anonime, e non solo di quelle che hanno per scopo l'esercizio del credito, ma anche di quelle che esercitano le industrie e i commerci, (purtroppo ne abbiamo viste molte andare a picco); in un momento come questo si propone che sia diminuito il controllo, che l'Ufficio di vigilanza e di censura sia diminuito! Perchè nessuno, spero, mi vorrà dire che un sindaco solo possa fare più e meglio di quello che possa fare un collegio di tre sindaci. Ed allora desidererei sapere dalla Commissione se essa conosca i motivi che hanno determinato tale proposta.

Che i pericoli vi siano tanto per le società industriali e commerciali, quanto per le società bancarie, mi pare inutile dimostrare; che poi la garanzia, il controllo si diminuisca per le società che hanno capitali inferiori a dieci milioni, francamente questo mi pare enorme, perchè sappiamo che il piccolo risparmio affluisce più volentieri alle piccole imprese locali. In una determinata provincia si costituisce una società anonima con 3, 4, 5 milioni, quasi sempre meno di 10, ed il piccolo risparmio, che ha il sacrosanto diritto di essere tutelato meglio di ogni altro, affluisce a queste imprese. Ebbene, proprio lì si vuole che il sindacato sia meno efficace!

Io confido che la Commissione parlamentare sarà recisamente contraria a questa proposta della Commissione tecnica.

Io, onorevoli colleghi, non voglio abusare più oltre della vostra pazienza e non porto la mia attenzione sopra altri argomenti di minor importanza. Una sola cosa mi permetto di raccomandare ancora ed è questa: che l'obbligo del deposito nella cancelleria del tribunale

degli elenchi dei protesti cambiari venga mantenuto, ed aggiungo che sia fatto divieto a chicchessia della pubblicazione di questi elenchi, pubblicazione che spesse volte si fa per losca speculazione.

Con questo, terminando il mio dire, non ho che una raccomandazione a fare all'onorevole Guardasigilli riguardante non la riforma della quale stiamo discutendo, ma l'applicazione di una disposizione vigente. Raccomando all'onorevole Guardasigilli di ricordare alle Cancellerie dei tribunali l'obbligo che esse hanno di comunicare, a date determinate, l'elenco dei protesti cambiari alle Camere di commercio. Questo non sempre si fa ed è una lacuna che può avere gravi inconvenienti.

Io sono convinto che l'onorevole Guardasigilli mi accontenterà in questa mia modesta domanda e confido che tanto lui come l'onorevole Commissione vorranno esprimere il loro pensiero sopra le modeste osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato. (*Vive approvazioni. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Berio.

BERIO. Onorevoli senatori! Io penso, come del resto ha già rilevato testè l'onorevole Morpurgo, che se vi è argomento il quale meriti un largo dibattito in questa Assemblea è precisamente l'argomento che forma oggetto del disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e sul quale è chiesto oggi il suffragio del Senato. E ciò, non solo per la natura e per l'importanza dell'argomento, ma soprattutto per il metodo che il Governo, per necessità di cose, ha creduto seguire nell'intento di rivedere alcuni codici, di introdurre le modificazioni necessarie per metterli in armonia con la legislazione delle nuove provincie e altresì le innovazioni che si ravvisino opportune perchè meglio rispondano alle mutate esigenze dei tempi. Infatti non si tratta di discutere un progetto di legge concreto: il Governo non ha presentato nè nuovi codici nè dei progetti di modificazione, perchè se avesse presentato progetti concreti, la discussione potrebbe essere anche superflua quando fossimo tutti d'accordo nell'approvarli. Il Governo ha invece presentato un disegno di legge di delegazione di poteri, che esso intendo esercitare con la collaborazione di commissioni parlamentari, e con

questa intesa e con questa garanzia, cioè, che l'opera del Governo e delle Commissioni si dovrà svolgere in base a criteri e direttive di massima di carattere generale, desunti dalle discussioni fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Di qui l'utilità della discussione, perchè più ampio sarà il dibattito, maggiori saranno gli elementi che daremo al Governo e alle Commissioni, e maggiore la possibilità che l'opera definitiva risponda al pensiero del Parlamento.

E qui mi si permetta una breve digressione sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Garofalo. Per parte mia non mi oppongo: tutti siamo d'accordo che sia utile ed opportuna la massima collaborazione delle nostre Commissioni. Soltanto mi permetto di fare qualche osservazione, e mi sembra che vi abbia già accennato anche l'onorevole Morpurgo, sull'utilità pratica della proposta.

Che cosa dice la lettera di questo disegno di legge? Dice che il Governo presenterà alla Commissione parlamentare i progetti dei nuovi codici. Invece secondo la proposta Garofalo, il Governo dovrebbe innanzi tutto presentare a questa Commissione i temi di massima per averne il preventivo parere. Ma io domando: se il Governo presenterà dei progetti concreti, non sarà preferibile? Non sarà più facile e più sicuro il giudizio che dovrà dare la Commissione? La proposta contenuta nell'ordine del giorno sarebbe utilissima se la presentazione di un progetto limitasse i poteri della Commissione in modo che questa non avesse facoltà che di introdurre modificazioni di dettaglio e emendamenti. Ma così non è, perchè la Commissione potrà anche respingere l'intero progetto, se lo riterrà del caso.

Del resto osservo che in questioni delicate e difficili, come sono quelle relative alla disciplina degli istituti giuridici, non sempre è agevole risolvere definitivamente le questioni di massima, se prima non si è studiato un progetto completo anche nel dettaglio; epperò mi sembra che il sistema del disegno di legge meglio risponda alle esigenze della pratica.

Ad ogni modo, attendo di conoscere il pensiero del Governo. Tutti, naturalmente, desideriamo la massima collaborazione del Parlamento. Ma io non vedo che due soluzioni: o presentare i codici al Parlamento perchè questo li

discuta articolo per articolo come fa per le altre leggi, cosa questa che il Governo non ha creduto di poter fare e cosa che non era stata fatta neppure in precedenti consimili occasioni. Escluso questo metodo, non comprendo come il Parlamento possa esprimere in forma concreta le sue direttive. Anche se, per ipotesi il Senato, a proposito di una determinata questione, approvasse un ordine del giorno, questo ordine del giorno non potrebbe avere un valore decisivo, perchè non sappiamo se sia concorde anche l'altro ramo del Parlamento.

Ecco perchè accennavo all'utilità della discussione. Ognuno di noi porti il contributo delle sue cognizioni, della sua competenza. In questo dibattito, per quanto è possibile, si troveranno i criteri direttivi per le norme che dovranno essere formulate, tanto per il Governo che per le Commissioni parlamentari che saranno al suo fianco. Ed è per questo che io ho domandato la parola.

Ho chiesto la parola per trattare brevemente alcuni punti che interessano il Codice di commercio; uno dei quali potrà sembrare argomento particolare, ma è importante e può avere anche una portata generale per le sue conseguenze.

Questo primo punto, il quale non mi sembra abbia fornito oggetto di esame particolare, nè da parte della Commissione nostra, nè da parte dell'altro ramo del Parlamento, riguarda il contratto di locazione di opera. Di questo contratto non parla espressamente il codice di commercio, per quanto vi siano in esso delle disposizioni che vi si riferiscono: ne parla invece il codice civile, il quale contiene al riguardo poche, ma sapienti disposizioni, ritenute però insufficienti, poichè il codice rimonta ad un'epoca, in cui questo contratto non aveva l'importanza che oggi ha raggiunto.

Di questo contratto già il codice civile enumera tre specie, fra cui è compresa anche quella forma di contratto, che si è venuta successivamente formando e svolgendo, sotto la più precisa denominazione di contratto di lavoro e di impiego.

Ora la prima questione che nasce consiste nel vedere se questo contratto debba essere disciplinato dal codice civile o dal codice di commercio? Se la risposta a questo quesito dovesse essere affermativa, non è chi non vegga

quali gravi questioni dovrebbero essere esaminate e risolte.

Ma io voglio sgombrare il terreno da queste difficoltà, perchè credo di dover rispondere negativamente.

Questo contratto ha certamente il suo fondamento giuridico, ma per gli elementi giuridici fondamentali possono bastare i principi generali fissati dal codice civile, salvo gli emendamenti e le integrazioni a cui allude l'onorevole Scialoja nella sua relazione. Del resto, il lato assorbente di questo nuovo tipo di contratto mi sembra sia di carattere sociale, e quindi mi pare che sia da rimettere alla legislazione sociale la regolamentazione di questi rapporti in relazione alle esigenze dei tempi moderni.

Accenno brevemente invece ad un'altra questione, che rientra nel codice, e cioè quella del contratto di appalto, sia che l'assuntore fornisca la sola mano d'opera, sia che fornisca in tutto o in parte anche la materia prima, come solitamente avviene.

Ora questo contratto deve essere regolato dal codice civile come tipo a parte, in aggiunta alle norme che già esistono sul contratto di locazione di opera, o deve invece essere contemplato dal codice di commercio, o infine deve essere escluso da entrambi i codici?

Non credo sia il caso di includerlo nel codice civile, essendo solitamente prelevante in questo contratto la natura commerciale. Ma vi è qui anche una difficoltà di ordine formale a comprenderlo nel codice civile. Difatti, la delegazione, come è noto, è ampia e illimitata per il codice di commercio, per quello di procedura civile e per quella sulla marina mercantile; ma per il codice civile è specifica per determinati argomenti, fra cui non è compreso questo contratto. Per le altre parti del codice civile, la delegazione riguarda soltanto gli emendamenti ad articoli che diano luogo a questioni.

Resta a vedere se, come io penso, debba essere compreso nel codice di commercio. Ora la nostra Commissione nella relazione diligentissima dell'onorevole Supino (ed a questo proposito mi associo alle lodi che le ha meritamente tributate il collega Morpurgo) è stata di opinione contraria, ossia di escludere dal codice di commercio questo contratto. La Commissione ha ritenuto che questo contratto quando è commerciale non abbia caratteristiche tali da meritare una particolare regolamentazione.

Se non che facile è osservare che, escluso dal codice di commercio per la sua natura intrinseca, escluso da quello civile perchè oltrepasserebbe i limiti della delega, la conseguenza è che si perpetuerà questa grave lacuna che oggi esiste nella nostra legislazione.

Si dirà che si può provvedere con leggi amministrative. Ma queste evidentemente riguardano i soli contratti stipulati nell'interesse dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre l'appalto può essere concluso anche fra privati, e in ogni modo, in sé considerato, è un istituto di diritto privato.

Direi quindi che fosse il caso di disciplinarlo nel codice di commercio come si è fatto per altri contratti: la vendita, il mandato, il pegno.

Resterebbe poi a vedere come questo contratto si dovrebbe regolare. Ma credo che questo non sia argomento da trattare in questa sede. Soltanto osservo che abbiamo già un progetto concreto, il progetto ministeriale compilato da una Commissione, di cui fu presidente il professor Vivante.

Di quel progetto ha già tenuto conto la nostra Commissione, e sarà elemento prezioso per i lavori ulteriori. Ora in quel progetto il contratto di appalto è disciplinato come un nuovo contratto che si include nel codice di commercio.

Non mi soffermo sull'argomento: soltanto desidero di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sopra un punto che è di grande importanza, anche per le sue ripercussioni su altri contratti. Il progetto ministeriale a questo proposito risolve una grave questione, modificando sostanzialmente il codice civile.

La questione è la seguente. Come è noto, il codice civile stabilisce l'invariabilità del prezzo nell'appalto, nel senso che il prezzo pattuito non può in nessun caso essere modificato. Tutti sanno a quante questioni ha dato luogo questa disposizione, specie dopo i turbamenti di mercato prodotti dalla guerra. Si è domandato fino a qual punto questa invariabilità del prezzo deve rimaner ferma. Ora il progetto della Commissione ha risolto la questione, e l'ha risolta in senso direi quasi opposto a quello del codice. Ecco infatti le parole del progetto: « qualora l'esecuzione dell'opera, per circostanze straordinarie ed imprevedute, sia resa straordinariamente difficile o costosa, è in facoltà del giudice, con equo apprezzamento, di concedere

all'appaltatore un aumento di prezzo o di dichiarare rescisso il contratto, a meno che l'appaltatore non abbia assunto anche questo rischio ».

Ora questa innovazione è molto importante. Da parte mia, sono perplesso, perchè da una parte comprendo tutti gli inconvenienti che si sono avuti applicando rigorosamente il principio dell'invariabilità; ma d'altra parte, accettando il nuovo criterio del progetto ministeriale, non solo si verrebbe a snaturare il contratto, ma non si potrebbe a meno di valutare le conseguenze del nuovo principio anche in tema di altri contratti, e particolarmente nelle locazioni, specie a lunga scadenza, delle case e dei fondi rustici.

Come si vede la questione è assai grave.

Io dico francamente che, pur non facendo proposte, sentirei molti dubbi ad accettare il progetto ministeriale. È vero che nel passato abbiamo avuto inconvenienti ed eccessi, specie nei rapporti degli appaltatori colpiti dallo stato di guerra e dai relativi turbamenti di mercato.

Ma in contrario osservo: primo, che la guerra è finita, e quindi noi verremmo rimediare più che altro ad inconvenienti passati ed a mali che speriamo non possano più rinnovarsi. Oggi siamo in un periodo di stabilizzazione dei prezzi, stabilizzazione almeno relativa; per cui non possono più verificarsi gli enormi turbamenti di mercato che sono un fenomeno proprio dei periodi di guerra. In secondo luogo è da osservare che la situazione si aggravò durante la guerra per un errore del Governo del tempo, il quale, nel 1915, emise un decreto, con cui stabilì che per i privati la guerra è causa di forza maggiore, mentre per gli assuntori di appalti pubblici tale non è, e l'assuntore doveva continuare a fornire la propria prestazione, in base al capitolato.

L'autorità giudiziaria è andata fino al punto di ritenere che l'assuntore non solo non aveva diritto a compensi di sorta, ma non aveva nemmeno un giudice per risolvere le questioni. Queste enormità spiegano la reazione del progetto ministeriale.

Io dico: torniamo ai principi, ormai il decreto del 1915 non può più avere efficacia: i principi generali del diritto, la teoria sui presupposti della volontà nei negozi giuridici,

sono sufficienti ad impedire eccessi d'interpretazione e di applicazione essendo evidente che l'obbligatorietà del contratto non può spingersi sino ad ipotesi estreme. Quando venga profondamente turbata quella situazione di fatto, in relazione alla quale il consenso fu prestato, è evidente che il consenso viene meno, perchè privo di base giuridica ed economica.

Vedrà il Governo se per questa parte, sia il caso di non accettare il progetto ministeriale.

Conchiudendo, io propongo: 1) d'integrare ed emendare il codice civile, come è consentito anche dai termini della delega, per quel tanto che è necessario in relazione alle nuove esigenze relativamente ai vari tipi di contratto di locazione d'opera; 2) disciplinare a parte il contratto di appalto; 3) includerlo nel Codice di commercio; 4) regolarlo, in massima, secondo i criteri stabiliti nel progetto ministeriale.

Ed ora, onorevoli colleghi, vengo brevemente ad alcuni altri punti.

La relazione dell'onorevole Supino esamina a lungo il fallimento. Non intendo interloquire in materia. Mi soffermo solo sulla questione se il fallimento si debba estendere o non si debba estendere ai non commercianti. Ora io mi associo alle proposte della Commissione, che è stata dell'opinione che il fallimento in fondo è un istituto di natura commerciale che deve essere riservato ai commercianti. Però vi è, in favore dell'opinione opposta, una ragione (forse la ragione principale per la quale è sorta l'idea e la tendenza ad estendere il fallimento anche ai non commercianti), e questa ragione è certamente apprezzabile, ed è quella di assicurare una maggiore giustizia distributiva tra i vari creditori di quanto non si abbia con le nostre forme di procedura esecutiva secondo il codice di rito.

Di questo argomento si occupa magistralmente anche la relazione del senatore Mortara. Io penso che si debba trovare una via di conciliazione, mantenendo il fallimento come è attualmente, vale a dire un istituto esclusivo dei commercianti; però nel Codice di procedura, oltre quei miglioramenti e quegli emendamenti che sono ormai sentiti da tutti, si dovrebbe, nella parte della esecuzione, studiare una innovazione più radicale, una innovazione che, a somiglianza di quanto si è fatto in qual-

che legislazione estera e in qualche periodo del diritto romano, stabilisse, anche per i non commercianti, una procedura di concorso con certe forme e con certe garanzie.

In altri termini io dico: manteniamo il fallimento come istituto commerciale, però, in materia civile trasportiamo quella parte di procedura fallimentare che può essere applicabile anche ai non commercianti e che risponde a quei principi di equità e di giustizia che evidentemente sussistono tanto nel caso che il creditore sia commerciante, quanto nel caso che non lo sia.

Vengo ad un altro punto, alle società. Vi ha già accennato l'onorevole Morpurgo; nè io infiendo soffermarmi su di esse, sia per le difficoltà dell'argomento, sia perchè mi auguro che altri colleghi ne parlino con maggiore autorità della mia.

Tutti sentiamo la necessità di qualche riforma e di qualche modificazione, intesa a impedire gli abusi e le speculazioni, onde non si perpetui il convincimento, che le società, specie le anonime, sono fatte per arricchire gli amministratori quando gli affari sono prosperi, e per far pagare gli azionisti quando le cose vanno male. In linea di massima accetto quanto ha detto la Commissione, che ha esaminato le questioni principali e fa per tutte proposte, che io trovo opportune anche perchè prudenti. Io credo che sia opportuno, nelle riforme degli istituti giuridici, come in quelle amministrative, procedere lentamente e per gradi.

Penso che l'obbiettivo delle riforme debba essere quello di rafforzare le responsabilità, ed è per ciò che mi sentirei perplesso se dovessi dare la mia adesione a quella nuova forma di contratto, che è il contratto di società a garanzia limitata. Si dice che questo contratto a garanzia limitata è in fondo una società familiare, quasi un tipo di società in nome collettivo. Io dico invece che, siccome nel sistema del codice il criterio differenziale si desume dalla misura della responsabilità, e siccome in questo caso si ha una garanzia limitata, così questa forma di contratto è una anonima. Ora noi veniamo ad ammettere la formazione e il funzionamento di tante piccole anonime che, fra gli altri inconvenienti, presenteranno anche questo: non daranno neppure quelle garanzie di notorietà, di pubblicità e di potenzialità che hanno almeno le

società anonime attuali. In sostanza, mi sembra che la creazione e la disciplina di questo istituto faciliti nuove speculazioni, sia pur piccole, ma più facili e frequenti. D'altra parte - se non m'inganno - non vedo la necessità di questa nuova forma di società, dal momento che abbiamo, nel nostro sistema, forme di società per tutte le esigenze: società in nome collettivo, in accomandita e anonime, ossia a responsabilità illimitata per tutti i soci, a responsabilità illimitata per alcuni e limitata per altri, a responsabilità limitata per tutti.

Connesso con quello delle società è un altro grave problema; il problema delle cooperative.

Tra le varie idee ventilate c'è stata anche quella di sopprimerle, in seguito agli inconvenienti cui essa ha dato luogo.

Tuttavia io mi associo alla proposta della Commissione per il mantenimento nel codice nostro. Non sarà facile ad ogni modo il compito del Governò di trovare il mezzo di assicurare opportune garanzie. Ma se non si potessero stabilire garanzie tali da impedire che si costituiscono società fittizie, le quali finiscono per raggiungere un risultato diametralmente opposto a quello per il quale sono state ammesse, bisognerebbe vedere se si può trovare qualche forma migliore.

Io credo che, qualora si venisse nel divisamento - secondo le proposte della Commissione cui io mi associo - di mantenere le cooperative, un punto sul cui bisognerebbe insistere, oltre alle modificazioni tecniche proposte nella relazione della Commissione, è quello della autorizzazione, ossia del controllo.

Oggi noi abbiamo per le cooperative lo stesso principio che si ha per le società commerciali in genere: abbiamo il concetto della libertà, giacchè il codice nostro soppresse il decreto Reale di riconoscimento. Vi è bensì, come è noto, l'intervento del tribunale. Ma il controllo che fa il tribunale è un controllo puramente formale. Quindi mi pare che bisognerà rivedere questa materia, tanto più che dobbiamo armonizzare la nostra legislazione con quella delle nuove provincie, che è ispirata a un concetto diverso. Aggiungasi un altro fatto: un recente provvedimento ha stabilita la autorizzazione per le compagnie di assicurazione. Ad ogni modo, qualunque siano le decisioni del Governo, in ordine a questo argomento, e cioè se e fino a

qual punto lo Stato debba interessarsi nel funzionamento delle società in generale, io penso che per le cooperative un maggior controllo sia necessario, e che non debba essere limitato alla regolarità formale, ma si debba estendere alla sostanza e al contenuto economico.

Credo inoltre sia necessaria una più chiara regolamentazione, perchè il nostro codice le disciplina in gran parte con riferimento, alle altre forme di società.

Di solito le nostre cooperative sono a tipo delle anonime. È un fatto però che vi sono società cooperative le quali prescrivono negli statuti che i soci sottoscrivano una dichiarazione assumendo la responsabilità illimitata. Questo è possibile o no? Lo lascio giudicare ai giuristi, tanto più che v'è un articolo del codice commerciale il quale, con riferimento generico a tutte le forme di società, prescrive che le cooperative debbono trasmettere ogni trimestre al Tribunale un elenco dei soci a responsabilità illimitata.

A questo proposito è avvenuto in Piemonte un fatto di tale gravità che merita di essere ricordato. Una cooperativa agraria, la quale si era costituita con poche centinaia di lire di capitale, ha fallito per 25 milioni. Questa società che cosa faceva? Faceva sottoscrivere delle azioni ai cittadini di piccoli paesi e centri, i quali, in buona fede, oltre a versare l'importo dell'azione, si obbligavano, forse senza saperlo, ad assumere responsabilità illimitata.

E così il fallimento della società ha trascinato nel fallimento tutti i suoi soci, ed ha causato la rovina d'infinita famiglie.

Mi pare che questi inconvenienti che si verificano, per una imperfetta regolamentazione attuale, richiedano tutta l'attenzione del Governo e delle Commissioni.

Accenno infine ad un altro punto, quello delle assicurazioni. Nella relazione della Commissione, si accenna brevemente, ma in modo completo, alle varie questioni che converrà esaminare e risolvere nella riforma del codice di commercio per ciò che riguarda le assicurazioni.

Ora non mi consta se la Commissione abbia tenuto abbastanza conto del fatto che recentemente sono state apportate notevoli modificazioni all'istituto delle assicurazioni e sono state apportate nella forma, ormai divenuta consueta, del decreto-legge.

L'origine di questo decreto, che è dell'aprile 1923, è nota a tutti: essa è dovuta al proposito del Governo di attenuare e limitare il monopolio delle assicurazioni; per cui potrebbe sembrare che questo decreto-legge sia un decreto di carattere amministrativo e che quindi sia indipendente dal codice. Ma in verità è un decreto che tratta tutta quanta la materia, riguarda non solo l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ma anche le Compagnie private; riguarda non solo le assicurazioni sulla vita, ma anche quelle sui danni, poichè in questo decreto-legge è stato altresì trasfuso un progetto di legge che era stato presentato al Parlamento dal Gabinetto precedente.

Questo decreto-legge pone delle nuove regole, l'autorizzazione del Governo, l'obbligo di una forte cauzione, nuove norme di riserve matematiche per i bilanci, per le tariffe, ecc. Ora io penso che tutto ciò non può rimanere estraneo al codice, perchè questo non disciplina il contratto di assicurazione nei suoi elementi contrattuali, come un contratto tra privati, prescindendo dalla qualità dell'assicuratore. Il codice considera questo contratto per quello che è nella realtà, ossia come un contratto stipulato tra il privato e una Compagnia che esercita l'industria dell'assicurazione su larga scala. E poichè il decreto-legge dell'aprile 1923 disciplina appunto il funzionamento delle Compagnie, ha sostanzialmente modificato il Codice di commercio.

Ora io domando: il Governo potrà modificare, in sede di riforma del codice, il decreto-legge dell'aprile 1923? Certamente. Ma anche per il rispetto dovuto al Parlamento, mi parrebbe opportuno che il Governo si affrettasse a presentare questo decreto per la conversione in legge: così dalle decisioni che prenderà il Parlamento, potrà trarre norme e direttive per disciplinare nel codice di commercio l'istituto delle assicurazioni.

Onorevoli colleghi; non abuso ulteriormente della pazienza vostra e vi ringrazio per la benevolenza con cui sono stato ascoltato.

Do, in massima, lode alla Commissione, mi associo in massima alle relazioni, che sono un prezioso documento, di questa Commissione di cui fanno parte uomini illustri nella scienza e nella politica e di cui è venerato presidente l'onorevole Boselli, al quale tutti ci sentiamo legati da tanto affetto e da tanta devota rico-

noscenza per ciò che egli rappresenta e per la parte da lui avuta nella vita pubblica del nostro paese.

Le discussioni svoltesi nell'altro ramo del Parlamento, la discussione che si sta svolgendo in questa Assemblea, l'autorità dei commissari del Senato e di quelli della Camera dei deputati, la coscienza illuminata del Guardasigilli, avvocato e giurista, ci garantiscono che l'opera definitiva sarà veramente grandiosa, e pari al valore degli uomini che si sono dedicati ad essa e che concorreranno, con l'opera propria, alla sua attuazione. (*Applausi, vive approvazioni, molte congratulazioni*).

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Onorevoli colleghi, il campo è così vasto, i temi sono tanti che, a trattarli tutti, chissà quale tempo e quanti volumi ci vorrebbero: onde ognuno di noi, che voglia portare un qualsiasi contributo alla grande riforma, si deve limitare a scegliere alcuni punti che crede più importanti e più interessanti.

Io seguirò questo sistema: se mi accorderete la vostra benevolenza per una diecina di minuti, io esporrò le mie impressioni sopra tre temi che mi paiono meritevoli di discussione innanzi al Senato.

Prima di tutto sulla ricerca della paternità. È questo un tema molto sentimentale, che si è discusso lungamente nelle riviste, nei giornali, nei congressi e perfino nei comizi. Ora io, a costo di essere qualificato per un addietrato, per un sorpassato (questa è la parola che si adopera specialmente nelle polemiche, quando non si hanno buone ragioni da opporre) esprimo il mio parere contrario a questa ricerca, quale è intesa come tema sentimentale, perchè è invece un tema squisitamente giuridico e sociale.

Se è ancor vero, che la famiglia è la cellula primitiva della società, il fondamento del vivere civile, se è ancor vero che nelle famiglie ben costituite si formano i buoni cittadini e che le famiglie mal costituite danno purtroppo molto contributo alle carceri ed ai manicomi: se è ancor vero che nella famiglia si plasma l'anima dell'uomo, si forma il carattere del cittadino; se tutto ciò è vero, non si può rinnegare il dettame della sapienza romana: *Pater is est quem nuptiae demonstrant*.

Ammettere la ricerca della paternità significa ammettere una prova, che è fisiologicamente e giuridicamente impossibile, significa aprire l'adito alle insidie, agli scandali, ai ricatti di ogni specie; significa insomma, andare verso la dissoluzione della famiglia, quale noi fin qui l'abbiamo concepita.

Ond'è che senza fare qui una discussione di carattere tecnico e giuridico io mi dichiaro contrario alla ricerca della paternità.

Un altro tema, che non è certo sentimentale, ma che è molto interessante ed utile socialmente parlando, è la legislazione sulle acque.

Il Codice civile aveva disciplinata la proprietà delle acque; la legge sui lavori pubblici ne aveva disciplinata la tutela; la legge dell'84 aveva predisposto un catasto delle acque. Sono venuti due decreti, quelli che sono ora in vigore, che si applicano da parecchi anni e che non si ha, pare, il coraggio di portarli in discussione avanti al Parlamento; son venuti questi due decreti i quali hanno convertito la *proprietà in utenza* e la *tutela in confisca*.

Dei diritti secolari acquisiti col denaro, con le successioni, con tutti i modi coi quali si acquisisce la proprietà, sono stati abbattuti d'un colpo: questi decreti non parlano più di proprietari, i proprietari son diventati *utenti*, e per di più queste *utenze*, questi diritti di *utenza*, devono essere riconosciuti da quello stesso Ministero, che ha interesse a disconoscerli. E sono ben ottocentomila i riconoscimenti, che attendono la loro sorte!

La tutela è diventata addirittura una confisca, e questo con la scusa, col pretesto, di arrivare alla produzione di energia elettrica, che potesse in certo modo sopperire quale carbone bianco (così si chiama abitualmente) alla deficienza del carbone vero, mentre invece è mia convinzione, ed è anche molto facile a dimostrarlo, che la ragione di questo mutamento sta in ciò; sta nella antica tendenza del Ministero dei lavori pubblici di creare un grande patrimonio idrico dello Stato, probabilmente per erigervi su una magnifica piramide burocratica, magari un Ministero delle acque, con relativi direttori ed ispettori generali, con capi divisioni ecc. ecc. Il risultato sarà questo: quando i 35 mila corsi d'acqua (quasi tutti fossi asciutti in estate) saranno affidati al genio civile, che non potrà curarli, torneranno a re-

gnare la palude e la malaria, anche là d'onde erano state scacciate.

Ora tutto questo bisogna portarlo alla discussione in Parlamento, e bisogna che il Governo abbia il coraggio di affrontare il tema e risolverlo in questa sede, perchè, onorevole guardasigilli, a sanzionare questo po' po' di violazione dello Statuto e di tutte le nostre leggi, si è poi creato il tribunale delle acque (vera deformazione dell'ordinamento giudiziario) del quale ho parlato altra volta, e pel quale non tedierò oltre il Senato, ma che ha questa caratteristica: ha i giudici tecnici che hanno sempre voto prevalente (appunto perchè questa è quasi sempre materia tecnica) e questi giudici tecnici sono parte e giudici in causa, perchè sono dei funzionari di quello stesso Ministero, che ha interesse a formare il patrimonio idrico dello Stato.

La gravità di questa situazione basta ricordarla agli onorevoli colleghi e al guardasigilli.

E vengo, per mantenere la mia parola, al terzo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione, specialmente del guardasigilli; voglio dire al funzionamento della suprema Corte di cassazione, che è stata fortunatamente, prodigiosamente unificata (e questa sarà la maggior gloria vostra, onorevole guardasigilli) è stata miracolosamente unificata, ma che ha bisogno di essere curata in occasione della riforma di quella sgangherata vettura di Negri, che è il Codice di procedura civile. È necessario avere molto riguardo alla Corte suprema, la quale avrà un primo periodo necessario (sarà transitorio, ma non breve) in cui il lavoro sarà addirittura congestionato a causa dei cinque o seimila ricorsi, che provengono dalle altre sedi, e forse sarà congestionato anche in seguito, se non si provvede a dimidiare quell'articolo 517 della procedura vigente, dove ci sono motivi di ricorso che possono essere collocati nel titolo della revocazione, o della revisione, se sarà ammessa.

Poi bisognerà provvedere alla riduzione dei termini, poi a tutto ciò che facilita il disbrigo materiale di questa procedura, ma soprattutto vorrei richiamare l'attenzione del Guardasigilli sopra quella barbarica istituzione, che si chiama deposito della multa. Non si sa perchè il cittadino, che vuole ricorrere alla giustizia della Corte suprema, debba cominciare dal dare una

caparra che, se egli vince la causa, gli viene restituita ma, se la perde, viene incamerata: danno, malanno e uscio addosso! (*Si ride*).

Ho sentito anche vociferare - mi soffermo apposta su questo tema - che è in vista un aumento di questa caparra, invece dell'annullamento o di una riduzione; caparra che si vuol portare a 500 o 600 lire come già per i ricorsi contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque.

Ora, onorevole Guardasigilli, riflettete: con la carta bollata a 10 lire il foglio, anche per le memorie (altra vessazione fiscale!) con una caparra di 5 o 600 lire, la giustizia della Corte suprema sarà fatta solo per i ricchi; per le classi medie, per la povera gente, che è quella che ha più bisogno della giustizia, l'istituto della Corte suprema sarà un istituto di dencata giustizia.

Io invoco la vostra attenzione su questo tema e faccio l'augurio - (vede che chiudo anche prima dei dieci minuti) - faccio l'augurio che la grande riforma a cui legherete il vostro nome, sia degna dell'Italia e soprattutto non contraddica, non sia indegna della grande, della nobile, secolare tradizione della sapienza giuridica di Roma. (*Vive approvazioni, congratulazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Onorevoli senatori. Io dirò brevemente di alcuni degli istituti del Codice civile fra quelli compresi nell'art. 1 del progetto che esaminiamo. E comincio con l'assenza.

L'istituto dell'assenza ha una grandissima importanza per la vita italiana non solo a causa degli infortuni collettivi pur troppo frequenti in Italia e delle guerre recenti, ma ancor più per milioni di italiani che emigrano in lontani paesi.

È convincimento comune che la struttura dell'assenza debba essere riformata sia rispetto agli effetti che da essa scaturiscono, sia nel senso che il suo svolgimento graduale proceda con maggiore rapidità.

Il nostro Codice che trae questo istituto dal Codice francese, migliorandolo in parte, stabilisce termini troppo lunghi: più che trent'anni di assenza o cento anni dalla nascita dell'assente perchè si abbia la pienezza degli effetti civili; e questi effetti sono poi limitati al solo patrimonio. Occorre quindi da una parte una

certa abbreviazione di termini per rendere più snello il procedimento, abbreviazione maggiore nei casi di scomparsa per infortunio o guerra, minore per assenza cagionata da emigrazione; e dall'altra una estensione dei suoi effetti dal semplice patrimonio ad altri rapporti. Questa estensione si consegue con introdurre nell'istituto dell'assenza la presunzione di morte.

Ora a questo duplice fine mirano più o meno gli studi che si son fatti posteriormente al Codice su tale tema, e i diversi provvedimenti legislativi emanati o escogitati in occasione della guerra libica, dei terremoti e dell'ultima guerra europea. Citerò in particolare il progetto Gianturco del 26 marzo 1897 approvato dalla Camera dei deputati il 12 luglio 1898, e quello recente compilato dal professore Alfredo Ascoli che fu approvato nel marzo 1919 dalla sottocommissione pel dopo guerra presieduta dal nostro collega Scialoja. Questo ultimo disegno si potrebbe bene prendere a base delle riforme da apportarsi all'assenza, perchè esso tien conto in giusta misura dei risultati degli studi dottrinali e dei precedenti legislativi. Se non che in un punto non secondario io dissento da questo progetto; ed è circa il secondo matrimonio del coniuge dello scomparso.

Ammetto la dichiarazione giudiziale di morte dopo un congruo termine di assenza; ammetto dopo un congruo termine di assenza; ammetto lo scioglimento del matrimonio sull'istanza del coniuge del presunto morto; ma non posso ammettere, come si dispone nel detto progetto, che nel caso raro ma pur possibile della ricomparsa dell'assente o della accertata sua esistenza, il secondo matrimonio che possa essere stato contratto dal coniuge reputato superstite debba rimaner valido. Qui ci troviamo al cospetto di due matrimoni conchiusi entrambi in modo legittimo, i quali non potendo sussistere insieme, sarà necessario venire alla conclusione o di mantenere lo scioglimento del primo o dichiarare la nullità del secondo. Quale delle due soluzioni si prescelga non è scevra di difficoltà e d'inconvenienti. Per me preferisco senza esitanza la soluzione di ritener valido il primo matrimonio annullando il secondo. È questa la conseguenza logica, razionale che scaturisce dalla indissolubilità del vincolo, indissolubilità che il Governo giustamente interprete della coscienza della grande maggioranza del popolo italiano vuole mantenuta integra

nell'istituto matrimoniale. È vero che il primo matrimonio fu sciolto per sentenza giudiziale; ma poichè la sentenza poggiava sopra una presunzione dimostratasi contraria alla realtà, essa cade nel nulla e rimane naturalmente priva di effetto. Adunque, nel mio parere, sarebbe da accogliere la conseguenza dell'annullamento del secondo matrimonio, come era nel mentovato progetto Gianturco, salvo, beninteso, gli effetti della buona fede rispetto al secondo matrimonio ai termini dell'art. 116 del Codice.

Nè credo accettabile la soluzione data da codici a tipo germanico, i quali ammetterebbero bensì l'annullamento eventuale del secondo matrimonio, ma sulla impugnativa dei coniugi medesimi o anche dello stesso assente. Non la credo accettabile, perchè in materia siffatta mal si farebbe dipendere lo cessazione di un disordine famigliare e sociale dal mero interesse di privati, la cui inerzia porterebbe alla conseguenza di lasciar sussistere per tempo indefinito due matrimoni che sostanzialmente si elidono.

Ho voluto insistere su questo punto anche per la ragione che la Sottocommissione dell'altro ramo del Parlamento pervenne, sebbene a maggioranza, alla stessa conclusione da me criticata di ritenere valido il secondo matrimonio, eccetto il caso di ritorno di persona scomparsa in conseguenza della grande guerra. Ora a mio giudizio basta questa eccezione per mostrare senz'altro la fragilità della conclusione.

Passo ora all'istituto dell'adozione.

L'adozione, dirò così, classica del Codice civile ha radice sul sentimento di famiglia e risponde al bisogno di supplire con un vincolo civile di filiazione al difetto di discendenti naturali. È una integrazione della famiglia; e da questo carattere etico sono determinate le varie condizioni circa l'età, circa i rapporti tra adottante e adottato, circa il matrimonio, la successione e la indissolubilità del vincolo.

Cotesto istituto, accolto non senza contrasto nel Codice, rimase immutato sino agli ultimi anni. Senonchè un decreto-legge del 21 luglio 1919, n. 1357, per gli orfani di guerra e pei nati fuori matrimonio nel periodo della guerra, del quale fu autore il nostro collega senatore Mortara, allora ministro guardasigilli, lo ha profondamente modificato; anzi, a dir meglio,

ha creato accanto all'adozione normale un nuovo tipo. Infatti l'adozione secondo questo decreto non ha più il carattere d'integrazione familiare, ma è costituita a scopo filantropico; di assistenza sociale, e come tale presenta condizioni ben diverse da quelle regolatrici della adozione ordinaria; delle quali mi basterà ricordare la revocabilità del vincolo.

È vero che cotesta nuova forma di adozione ha portata temporanea e riguarda una classe speciale di persone; ma è difficile ormai, dopo parecchi anni da che esiste, non tener conto dell'elemento di beneficenza che è penetrato in questa forma nella nostra legislazione, e serve pur sempre a ravvivare un Istituto divenuto quasi sterile e di scarsa applicazione. Tanto più che siffatto carattere di assistenza sociale si rispecchia pure nella Novella austriaca del 1914, la quale ha vigore nelle nuove provincie redente.

Ora si potrebbe pensare a conservare insieme i due tipi di adozione: l'uno a scopo familiare, l'altro a scopo filantropico. E allora basterebbe aggiungere al titolo VII libro I del Codice civile pochi articoli relativi alle caratteristiche proprie del secondo tipo. Ove poi si credesse meglio di fondere insieme i due tipi in un solo, sarà mestieri ritoccare non lievemente l'adozione del Codice per associare al fine originario di essa l'altro della beneficenza più recente e per un certo rispetto più consentaneo ai bisogni della vita attuale. In tale ipotesi la riforma dell'istituto potrebbe essere condotta in base a' seguenti criteri:

1° Togliere la condizione dell'età per l'adottando ma mantenerla per l'adottante;

2° mantenere la condizione che l'adottante non abbia discendenti legittimi o legittimati; giacchè senza questa limitazione l'adozione potrebbe riuscire lesiva dei diritti di famiglia;

3° divieto di adozione dei figli nati fuori matrimonio da parte dei genitori, pei quali la legge provvede altrimenti;

4° accogliere in via eccezionale la revocabilità del vincolo per cause tassativamente determinate;

5° poichè l'adozione non implica trapasso della patria potestà nel padre adottivo, determinare con precisione maggiore che non si faccia negli articoli 211 e 212 quali rapporti inerenti alla potestà patria permangono nel

genitore naturale e quali trapassano nel padre adottivo, specialmente per ciò che concerne i diritti disciplinari;

6° modificare in conformità della nuova fisionomia impressa all'istituto i diritti successori dei figli adottivi di fronte ai discendenti legittimi (articoli 736, 737 del Codice).

Mi permetta da ultimo il Senato di dire una parola intorno alla questione degli alimenti. Se di questi non è fatta espressa menzione nel disegno di legge non se può inferire che ne rimangano esclusi, sia perchè l'obbligo alimentare nella cerchia della famiglia si connette col sistema della successione intestata, sia perchè esso trova applicazione anche ai figli naturali.

Questo istituto è trattato, salvo che per la linea retta, con poco favore. Difatti, tra i collaterali l'obbligo alimentare non va oltre il grado più prossimo che è quello di fratello e sorella, e pure con una condizione restrittiva. Ora mi sembra evidente che il dovere domestico e il dovere sociale insieme impongano di non escludere dal beneficio alimentare altri congiunti oltre i primi. Nel sistema del nostro Codice il debito degli alimenti è in stretta connessione con la successione legittima, come apparisce dal tenore dell'art. 142, il quale prescrive che « fra i discendenti la gradazione (circa il debito alimentare) è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti ».

Orbene, tra la successione e gli alimenti si ravvisa questa stridente dissonanza: che mentre l'una viene allargata sino ai più remoti congiunti, ossia a quelli nei quali si può ritenere estinto ogni sentimento di comunanza di sangue, l'altro viene ristretto ai soli collaterali di secondo grado; il che è troppo poco. Ma, per buona sorte ci troviamo sulla via delle correzioni. Allo sconcio del sistema successorio si è già riparato col decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 che sta per essere convertito in legge, il qual decreto limita la successione intestata al 6° grado. Con ciò si è dato il primo passo. Ora si attende il secondo passo rispetto agli alimenti, procedendo in modo inverso, allargando cioè alquanto la cerchia dei congiunti tra i quali debba competere l'obbligo e il diritto alimentare, allargandolo secondo me sino al quarto o almeno sino al

terzo grado. Così i due istituti affini si ravvicineranno ognor più, come è richiesto dalla ragion dottrinale non solo quanto ancora dalle esigenze della vita sociale.

Non parlo di altri importanti istituti, perchè reputo ch'essi saranno oggetto delle osservazioni degli oratori che mi seguiranno. (*Applausi, congratulazioni*).

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non avevo intenzione d'interloquire in così importante discussione, perchè, avendo l'onore di far parte della Commissione dei 18, io reputava che il pensiero nostro avesse già il suo esponente negli illustri colleghi relatori che sono in numero di sei. Io presi tuttavia iscrizione per la eventualità che io fossi per così dire tratto in causa dalla enunciazione di opinioni contrarie alla mia da parte di altri membri della Commissione, come, per esempio, l'onorevole Del Giudice iscritti fra gli oratori. Secondiamo del resto così, egli, io ed altri commissari il desiderio espressoci dall'illustre relatore Scialoja.

Ma io debbo dichiarare che per queste ragioni non ho preparato un discorso nè fissato ancora dei punti su cui parlare, tanto più che nel caso avessi dovuto prendere la parola sarei stato preceduto da tre altri oratori oggi mancanti: gli onorevoli senatori Bianchi, De Stefano e Rava.

Formulerei pertanto il desiderio, se il Senato me lo consente per poter in qualche modo coordinare le mie idee, di parlare domani cedendo il mio posto a chi trovasi iscritto dopo di me.

PRESIDENTE. Permetta, senatore Polacco: se il seguito della discussione viene rinviato, Ella potrà prendere la parola domani in principio di seduta; ma se in questa seduta prendesse la parola un altro oratore, Ella perderebbe il suo turno e sarebbe iscritto dopo tutti gli altri.

POLACCO. Io mi rimetto a ciò che il Senato vorrà deliberare.

PRESIDENTE. Il senatore Polacco propone che il seguito della discussione sia rinviato a domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi in piedi.

È approvata.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Cessione alle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di L. 200 milioni, per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie » (025):

Senatori votanti . . . . .	215
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza alla Amministrazione del Fondo per il Culto:

Senatori votanti . . . . . 215

Ebbero voti:

Il senatore Rota . . . . .	100
» Del Lungo . . . . .	58
Voti nulli o dispersi . . . . .	57

Dichiaro eletto il senatore Rota.

Risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario alla Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti . . . . . 212

Ebbero voti:

Il senatore Wollemborg . . . . .	101
» Abbiato . . . . .	59
Voti nulli o dispersi . . . . .	53

Dichiaro eletto il senatore Wollemborg.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare S. E. il ministro degli esteri per sapere se sussista il fatto narrato dal *Le Journal* di Parigi in data 21 novembre corr. della aggressione compiuta in Transilvania in danno della missione ita-

ana in Rumenia, ad opera di briganti, nella quale aggressione sarebbero rimasti feriti due nostri ufficiali e fra questi il sig. M. Gigante di Fiume.

Persico.

Al ministro delle finanze per sapere se in conseguenza del Regio decreto 20 agosto 1923, n. 1802, che sopprime la tassa di successione fino al 3° grado, non creda per equità:

1° temperare, se non addirittura abrogare, la presunzione, quasi sempre contraria a realtà, di trasferimento a titolo gratuito degli atti interceduti fra cugini, presunzione creata con decreto 27 agosto 1916, n. 1058, e 23 novembre 1916, n. 1691;

2° disporre l'applicazione della tassa sugli atti a titolo oneroso per i supplementi di tassa tuttora applicabili agli atti intervenuti fra parenti fino al 3° grado, e stipulati fino a tutto il 8 luglio 1923 per i quali atti la donazione è presunta e penda tuttavia l'accertamento definitivo dei valori.

3° eliminare o per lo meno temperare la applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1300, ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi e per successioni verificatesi prima del giorno 8 luglio 1923, relativamente ai supplementi di tassa dovuti in dipendenza degli accertamenti valori fatti dagli uffici fiscali sulla dichiarazione di parte e non per anco definiti.

Cannavina.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R Documenti).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Licenziato per la stampa il 4 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDUARDO GALLINA

DIRETTORE dell'Ufficio dei Rasconti delle sedute pubbliche.

## CLXVª TORNATA

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):	
« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » . . . . .	5538
Oratori:	
CANNAVINA . . . . .	5565
FRACASSI . . . . .	5553
POLACCO . . . . .	5538
RAVA . . . . .	5557
TOMMASI . . . . .	5564
VENZI . . . . .	5546
(Rinvio della discussione di) . . . . .	5568
Interpellanza (Annuncio di) . . . . .	5568
Interrogazione (Annuncio di) . . . . .	5568
Nomina di un Vicepresidente del Senato . . . . .	5537
Ringraziamenti . . . . .	5537
Uffici (Riunione degli) . . . . .	5568

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e i sottosegretari di Stato per le finanze e il tesoro e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« La famiglia del senatore Adolfo Apolloni è profondamente grata delle parole espresse

dall'E. V. nella seduta del 12 novembre per il suo carissimo estinto e più particolarmente per avere interpretato il suo ultimo desiderio.

« E pertanto esprime col mio mezzo all'E. V. e agli onorevoli senatori i più vivi sensi del suo grato animo.

« Con perfetta osservanza

« Alfredo Apolloni ».

## Nomina di un vice presidente del Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza il seguente decreto :

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

## RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto del Regno;  
Ritenuto che, in seguito alla morte del Vice Presidente del Senato, principe Don Fabrizio Colonna, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro e segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il Cavaliere di gran croce prof. avvocato Raffaele Perla, Presidente del Consiglio di

Stato, senatore del Regno, è nominato Vice Presidente del Senato, per la prima sessione della XXVI legislatura.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

#### Comunicazioni della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il ministro dell'economia nazionale mi ha avvertito che verrà in fine di seduta per pregare il Senato di rinviare la discussione del progetto di legge per le tariffe doganali, essendo ancora pendenti trattativo con la Czecho-Slovacchia; in seguito a questo rinvio, secondo ogni probabilità, il Senato terminerà domani sera le sue sedute. Essendovi pertanto vari disegni di legge da esaminare, gli Uffici saranno convocati domani mattina alle ore 11.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco.

**POLACCO.** Onorevoli colleghi! Le mie prime parole sono di doveroso ringraziamento per la squisita cortesia del Senato che mi fa essere oggi il primo oratore in questo così alto dibattito, mentre io ieri a sera aveva dichiarato di rinunciare volentieri alla parola o di volentieri accodarmi, in caso che avessi deciso di parlare, agli ultimi iscritti; ma così non è piaciuto a voi, onorevoli colleghi, e vi ripeto l'espressione della mia riconoscenza.

Intanto questa per me lusinghiera deliberazione, mentre rivela da parte vostra l'attesa di un formale discorso, attesa alla quale io non saprò corrispondere, accresce la trepidanza che sempre provo quando devo aprir bocca in questa così insigne assemblea. Torno a dire che la mia più che una formale iscrizione - se mi permettete questo linguaggio di stile ipotecario - non era che una prenotazione per l'eventualità che quanto dovevano dire altri colleghi miei della Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, mi traesse in causa per difendere idee eventualmente opposte a quelle che essi venissero esponendo. E ciò tanto più quando vidi iscritto il collega Del Giudice dal quale in altra occasione, qui, discutendosi la conversione in legge del decreto Mortara sulla adozione degli orfani di guerra, io avevo profondamente dissentito. Ero allora relatore di quel disegno di legge ed egli aveva su due punti capitali esposto intorno all'adozione idee diametralmente opposte a quelle del decreto-legge di cui invece io mi facevo patrocinatore. Fu grande soddisfazione quindi la mia quando ieri, udendo lo splendido discorso dell'eminente collega, mi avvidi che egli aveva receduto da quella opposizione. Pur rendendo il debito ossequio all'adozione di tipo classico, come egli dice, per il suo fondamento etico-familiare, egli ammetteva che accanto ad essa potesse sorgere un altro istituto, di puro carattere filantropico, quale era configurato nel predetto decreto-legge, e che i due si fondessero assieme in una forma nuova nella quale fosse permesso di adottare una persona anche fino dalla sua prima infanzia anzichè, come dispone il Codice, solo quando abbia compiuto il 18° anno, e si concedesse poi che siffatta adozione, la quale secondo il Codice vigente è irrevocabile, possa invece venir revocata, in più o meno largo numero di casi. Proprio quei due punti capitali contro i quali egli aveva altra volta strenuamente battagliato.

Grande dunque, lo ripeto, la mia soddisfazione quando da sì illustre collega ho ottenuto piena adesione alle idee che già altra volta io ebbi in suo confronto a difendere.

Ma su questo tema della adozione permettete onorevoli colleghi, che qualche breve osservazione ancora io aggiunga.

Oggidì chi ha figli legittimi non può adot-

tare altri: ed è troppo naturale. Egli ha già una famiglia del sangue, non ha bisogno di costituirsi una fittizia. Ma, secondo il nostro Codice, la presenza invece di figli naturali riconosciuti o dichiarati non osta all'adozione. Si può benissimo adottare un estraneo, cioè assumendolo in qualità di figlio legittimo — perchè l'adottato ha perfetta parità di diritti e di trattamento del figlio legittimo — pur avendo già figli naturali, e per di più, riconosciuti. Mentre la legge dovrebbe in tutti i modi allettare il genitore a far ascendere il figlio naturale riconosciuto al grado di legittimo, mediante la legittimazione per susseguente matrimonio, o quanto meno, se questa non sia possibile, impetrando all'uopo il decreto reale, gli permette invece di prendersi quale figlio equiparato al legittimo un estraneo qualunque: con questa enormezza conseguente secondo la legge nostra, che, quando egli verrà a morte, nella successione sua il figlio naturale, sangue del suo sangue carne della sua carne, avrà diritto soltanto alla metà della quota che spetta a codesto estraneo, figlio meramente fittizio. Ecco un punto sul quale io credo necessaria una modificazione del Codice.

Un altro punto che non fu toccato dall'eminente collega è quello che riguarda gli impedimenti matrimoniali. Sempre per quella fisima della adozione classica, che cioè l'adozione deve rispecchiare nella famiglia fittizia di pura creazione civile quella che sarebbe la famiglia vera e propria del sangue, la legge ecco intervenire e stabilire degli impedimenti assoluti, dirimenti, perpetui (oggi che la revocabilità dell'adozione non è ammessa) e questi su larghissima scala: tra l'adottante e l'adottato non solo, ma tra gli stessi fratelli adottivi, se più persone furono adottate dallo stesso individuo, tra il figlio adottivo e la figlia legittima eventualmente sopravvenuta dopo l'adozione.

Disposizione in verità draconiana. Permettete che a tal proposito io ricordi un caso tragico avvenuto alcuni anni fa in una città della Toscana. Due coniugi di nobile lignaggio il cui matrimonio era stato sterile, si erano presi fin dalla prima infanzia in casa propria una trovatella e l'avevano circondata di tutte le cure paterne e materne. Giunta che fu al diciottesimo anno, poichè prima non si poteva secondo la legge vigente, quelle due brave persone si

disposero ad adottarla; ma il capo della famiglia, non dimentico di essere il titolare di un patriato glorioso e desideroso di trasmettere ad un maschio il suo nome e il suo titolo, insieme con la trovatella adottò anche un giovane egregio e lo introdusse nella propria famiglia. I due giovani si innamorarono, ma la legge rigida impediva la loro unione dacchè la famiglia adottiva deve modellarsi su quella vera e propria, e come un fratello non può sposare la sorella così i due giovani adottati non potevano assolutamente unirsi in matrimonio. Quale fu la conclusione? Il suicidio di quei disgraziati.

Orbene questo divieto assurdo e inumano, applicazione eccessiva e inflessibile di una pura finzione, è ormai abbandonato da altre legislazioni. Il Codice germanico e quello svizzero arrivano al punto di tollerare che l'adottante stesso sposi l'adottata, poichè l'impedimento che esiste tra essi non è dirimente ma appartiene alla categoria di quegli impedimenti che chiamansi impedienti, e quindi può essere sanato. Ne viene che il matrimonio è valido e che si intende invece revocata l'adozione.

Ma anche senza giungere fino a questo estremo, una recentissima legge francese del 19 giugno 1923, che ha modificato tutta questa materia dell'adozione in conformità alle esigenze moderne e alla funzione sociale che questo istituto può ancora assolvere, ha cancellato questo impedimento dal novero dei dirimenti nei riguardi dei fratelli ed ammette che in casi gravi possa ottenersene dispensa.

Che più? Quella legislazione che noi dobbiamo additare come tipica per tutto ciò che riguarda la tutela del buon costume in questa materia degli impedimenti, e cioè la legge canonica, che cosa ammette? Io compulso il *Codex iuris canonici*, vera gloria di Pio X che lo ha ideato e del suo successore Benedetto XV che lo ha promulgato e vi trovo due canoni con cui la Chiesa dichiara che in argomento si rimette a ciò che è disposto dai singoli Stati; ammetterà questo impedimento come dirimente da noi, sol perchè secondo la vigente nostra legge esso è tale, ma in Svizzera, in Germania ed ora in Francia per la legge che ho testè ricordata, considera semplicemente l'impedimento come sanabile. Anche questa è una testimonianza di supremo valore

per dimostrare che lo stato di cose su cui ho richiamato l'attenzione degli onorevoli colleghi deve essere da noi al più presto modificato.

E così anche per ciò che riguarda i diritti successori. È troppo il concedere che, se dopo l'adozione sopravvivono figli legittimi, i figli adottivi abbiano la perfetta parità di trattamento con essi, il che contrasta, a mio avviso, con la potestà limitata dell'adottante sull'adottato. Si ha infatti volgarmente un concetto errato di ciò che sia l'adozione presso di noi. Si crede che ormai il genitore del sangue si sia spossessato di tutte le sue potestà. Ma questo non è vero: la patria potestà continua a risiedere presso i genitori del sangue: in altre parole l'adozione com'è oggi costituita nel Codice riproduce l'*adoptio minus plena* del Diritto giustiniano. Stando così le cose, è un po' grave che ove ai genitori adottivi siano sopravvenuti dei figli legittimi, nella successione loro debbano avere parità di trattamento i figli legittimi e i figli adottivi. Così pure è ingiusto, se c'è stato riconoscimento di un figlio naturale da parte del genitore adottivo (riconoscimento il quale può avvenire anche dopo l'adozione) che il figlio naturale abbia un trattamento di inferiorità rispetto al figlio adottivo, non potendo avere che metà della quota che spetta al figlio adottivo.

Inoltre io amerei che ritoccando questo importante istituto non si dimenticasse la proposta che è stata fatta da un eminente professore e consigliere di Cassazione, il Longhi, il quale desidera che accanto a questa adozione di stile antico, più o meno modificata, si accolga anche quella che egli chiama la « piccola adozione », un'adozione, per così dire, a scartamento ridotto. Egli ricorda assai bene ciò che suole avvenire specialmente nelle famiglie rurali, dove è frequente il caso che persone le quali hanno già figli propri prendano dei trovatelli perchè la madre fa ad essi da balia. Queste famiglie non hanno ancora quel ritegno maltusiano che tutti noi conosciamo nelle famiglie dell'alta società e della moderna borghesia, ed anzi vedono nel numero dei figli forze vive onde accrescere la produttività del loro fondo, e tengono anche dopo l'allattamento volentieri questi trovatelli trattandoli come figliuoli. Ebbene, è giusto desiderio espresso dal Longhi che questa usanza che non ha i veri caratteri

dell'adozione, perchè supponiamo di trovarci dinanzi a genitori che già abbiano figli propri, sia presa in considerazione, che non si diano già diritti successori a questi figli d'animo, ma che intervenga anche fra loro e quelli che li hanno accolti in famiglia il diritto reciproco alimentare, ed abbiano il diritto di portare il nome di coloro che li allevarono, anzichè essere costretti a subire la qualifica di « figli di nessuno ».

E vengo ad un altro tema: figli naturali e ricerca della paternità. Io plaudo con tutto il cuore alla franchezza dell'onorevole collega Gallini il quale non ha avuto alcuno scrupolo di andare contro la corrente, ed ha manifestato chiaro e netto il suo pensiero recisamente contrario alle indagini della paternità. Ma io non sono con lui: sto invece con la corrente generale, una corrente la quale ha per sè e scrittori e parlamentari delle più opposte scuole, dei più diversi indirizzi. Si va, per ricordare nomi di compianti giuristi e sociologi, da conservatori come il Gabba, il Filomusi-Guelfi, il Gianturco a innovatori come il Cimballi, che nella « Nuova fase del diritto civile » si faceva pure strenuo difensore di questa idea. E nella Camera dei deputati la accolgono oggi, con latitudine varia, il Meda e il Lollini, entrambi presentatori di disegni di legge sulla ricerca della paternità, pur trovandosi politicamente ai poli opposti.

Non siamo dunque di fronte, caro collega Gallini, ad una tendenza meramente sentimentale, com'ella disse, ma a qualche cosa che affonda le proprie radici nella coscienza giuridica nazionale. Ella ha citato la massima: « Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant ». Ma questo che cosa significa? Significa che, se c'è matrimonio, data la fedeltà della moglie che si deve erigere a regola, e dato d'altra parte il velo impenetrabile onde la natura copre il fatto della generazione, si ha a concludere che in costanza di matrimonio è da presupporre padre il marito. Anche qui del resto il principio non vale che per erigere una presunzione, che non è assoluta, tanto è vero che in taluni casi ammettete pure il disconoscimento della paternità. Quel presunto « pater », in certe ipotesi definite dal Codice, esperisce tale azione di disconoscimento, trionfa e ad onta delle « iustae nuptiae » quella presunzione se ne va.

Dunque per una presunzione, avvalorata dal principio cardinale della fedeltà della moglie, è attribuita la paternità legittima. E perchè allora non volete ammettere che anche altre gravi, precise e concordanti circostanze facciano assurgere alla stessa conclusione che un tale abbia da essere considerato padre di quel tal fanciullo?

Del resto guardiamo la nostra stessa legge. Anche essa di queste presunzioni ne ammette in due casi, perchè l'art. 189 vi dice che sono permesse le indagini sulla paternità nel caso di stupro violento e di ratto, che coincidano con il tempo del concepimento. Ebbene anche qui che cos'è che fa la legge? Una presunzione. Dato il caso del ratto e dello stupro violento sorge potentissima la presunzione che padre del neonato non possa essere che il rapitore o stupratore, quantunque non sia escluso che nel periodo dello stupro o del ratto la donna possa avere avuto rapporti con altri uomini. Dunque vi sono delle circostanze date le quali si può e si deve giungere a questa conclusione per essere dette circostanze gravi, precise e concordanti e tali da poter tranquillamente e senza timore di obbrobriosi ricatti attribuire a quel tale la paternità. Tutto si ridurrà a questione di prudenza, di giusta misura, e qui noi avremo l'insegnamento prezioso del nostro diritto comune. Ricordiamo i principi tante volte ripetuti nelle decisioni delle nostre Rote, della Rota romana, della Rota toscana. Questi venerandi tribunali avevano con molta saggezza precisate le circostanze date le quali soltanto si potesse concludere alla paternità del convenuto: la convivenza *more uxorio*, la custodia del ventre, il possesso di stato da parte del figlio, sempre convissuto con l'asserito genitore, sempre da costui trattato come figlio, e come tale concludato dalla notorietà pubblica.

A torto purtroppo quando si compilò il Codice abbiamo dimenticata questa tradizione nazionale e ammaestramenti nostrani pieni di saviezza e prudenza, per copiare invece alla cieca il disposto dell'art. 340 del Codice francese che crudamente inibisce la ricerca della paternità. E vorremmo in questo persistere ancora quando la stessa Francia ha fatto di quell'errore onorevole ammenda? Infatti dal 1912 anche in Francia la ricerca della paternità è ammessa, con determinate garanzie e

cautele. Se, dimenticate le nostre tradizioni, abbiamo un giorno copiata la Francia sancendo il divieto perchè non vorremmo copiarla ora che ha cancellato quell'infausto divieto dalla propria legislazione?

Certo tutto dipende in questa materia dal più o meno vasto campo di diritti che dalla paternità giudizialmente dichiarata si vogliono far derivare ai figli. E qui le opinioni degli scrittori e le norme dei vari Codici si dividono in due campi. O si accordano (come è da noi allorchè si tratti di ricerca della maternità, sempre ammessa, e di ricerca della paternità, nei due casi eccezionali dianzi ricordati) tutti i diritti di un figlio volontariamente riconosciuto al figlio il cui genitore è invece dichiarato dal giudice e non semplicemente ristretti a scarsi provvedimenti patrimoniali. Ed è il sistema al quale io plaudo. O invece si accordano, per lo meno nei riguardi del padre, a questo figlio di cui è stata giudizialmente riconosciuta la filiazione soltanto i diritti alimentari, ed anche questi fino ad un certo tempo, fino a che possa provvedere da sè. L'unico onere addossato al genitore è questo, di provvedere alla educazione e al mantenimento del figlio, finchè egli sia in grado di bastarvi con le proprie forze. Ora è naturale che noi troveremo più corrive nell'ammettere la ricerca della paternità e più disposte ad accontentarsi di un apparato di prove minore legislazioni del secondo tipo, le quali anche alla paternità giudizialmente riconosciuta attribuiscono effetti minori. Si è potuto così arrivare fino a quella che il nostro Mortara ha chiamato indulgenza morbosa del Codice austriaco, il quale persino a favore di chi è nato da donna pubblica, che abbia avuto nel periodo del concepimento rapporti con cento uomini, concede la indagine della paternità, nel qual caso la donna, cercando tra le varie persone ai cui amplessi si è data, nel periodo del concepimento, la più facoltosa, instaura contro di essa l'azione di ricerca della paternità e trionfa, perchè la legge si accontenta di questo: che nel momento del concepimento ci sia stato commercio fra i due.

Anche nel Senato belga principi simili furono vivacemente sostenuti da un brillantissimo ingegno, il professore e allora senatore Picard, il quale, sapete che cosa ha allegato per giustificare il concetto che convenga in

siffatta materia decampare da ogni rigore di prova? Il principio del rischio giuridico, estensione o generalizzazione che dir si voglia del cosiddetto rischio professionale per cui nel caso di infortunio sul lavoro, senza indagine di colpa o non colpa dell'industriale, l'operaio colpito da infortunio deve essere risarcito.

Egli ragionò così: tu hai corso un'alea, avvicinando quella tal donna, nè è il caso di concederti l'*exceptio plurium concumbentium*, perchè io non mi domando se il figlio sia proprio tuo o no, ma solo constato che c'è un rischio sul lavoro (*ilarità*) che devi sopportare! È il caso di chiedere, accolti che siano questi principi, a quando il sorgere per parte delle nostre compagnie assicuratrici di un nuovo ramo di polizze contro i rischi nell'esercizio di quel tale lavoro?

Si contenga dunque la cosa entro limiti di ragione, così come ci insegnarono i nostri maggiori e poi accettiamo tranquillamente il principio che risponde a umanità e giustizia e diamo al figlio una volta riconosciuto giudizialmente non quel misero diritto di alimenti, ma ben più estesi diritti di famiglia, quali già gli competerebbero oggidì da noi se fosse volontariamente riconosciuto.

Non posso abbandonare questo tema così attraente, e forse abuso della pazienza del Senato!...

Voci. No, no!

...senza toccare un punto, di cui si fa menzione nella relazione dell'onorevole ministro guardasigilli e che è stato largamente trattato dalla Commissione parlamentare della Camera dei deputati. Questo punto si riferisce ai figli adulterini e incestuosi: voi tutti sapete, onorevoli colleghi, che quando si tratta di figli adulterini o incestuosi non solo non è assolutamente ammessa la indagine nè della paternità nè della maternità, ma non è ammesso nemmeno il volontario riconoscimento. Il caso dei figli incestuosi è fortunatamente assai raro; ma quanto ai figli adulterini la rarità purtroppo è minore. Ora per essi si è fatta strada questa idea, che se non entrambi i generanti erano legati in matrimonio, ma uno solo, quello dei due che era libero al momento del concepimento debba poter riconoscere il figlio adulterino. Come potrà avvenire che si sappia che quel tal figlio ha il marchio e la macchia della

adulterinità? Facilmente possiamo immaginarlo: ammettiamo che in un dato matrimonio, in una famiglia legittima, il padre disconosca un figlio e vinca la causa intentata per il disconoscimento. In seguito a questo si sa bene oramai che quel figlio non è del suo sangue. Posteriormente sorge Tizio, non coniugato, che dichiara di riconoscere il figlio, la cui filiazione legittima era stata disconosciuta: ebbene, oggi si vorrebbe ammettere - e questa è l'idea prevalsa nell'altra Camera - che questo figlio adulterino possa essere riconosciuto.

Io sento tutta l'equità di una tale conclusione, ma non nascondo una certa irresolutezza che è ancora nell'animo mio prima di capovolgere il principio consacrato nel nostro Codice. Principio, badate, mantenuto pure in via di massima anche dal Codice francese, quantunque posteriori leggi, relativamente recenti, vi abbiano in determinate circostanze apportata notevole deroga. Infatti sono pur sempre in vigore nel Codice francese gli articoli 335 e 342, che vietano il riconoscimento volontario e giudiziale di siffatti figli, ma poi, con due successive leggi, la prima del 1907 e la seconda del 1915, si è aperta in questo principio una breccia molto importante per il caso di successivo matrimonio dei due che avevano insieme procreato. È, per esempio, la donna adultera che, rimasta vedova, sposa il drudo. Interviene allora un fatto riparatore del passato, si costituisce tra i due generanti una famiglia legittima, dalla quale par grave oramai che si tenga fuori il figlio generato prima! Ecco un punto sul quale non è stata richiamata nemmeno nell'altro ramo del Parlamento l'attenzione della Commissione. Si potrebbe tener fermo, come nel Codice francese, il divieto di riconoscimento della filiazione adulterina, ma temperarlo nell'ipotesi di successivo matrimonio dei generanti: al che però farei sempre una riserva che è contemplata in una data evenienza nella legge francese del 1915, che cioè non vi siano figli legittimi del precedente matrimonio, perchè se ci son figli legittimi, conclamare e sanare alla presenza loro il torto fatto al loro genitore defunto, tradito dal genitore adultero, parmi cosa grave assai e da non potersi ammettere così alla leggera.

Fortunatamente nel disegno di legge che ci sta dinanzi non si parla soltanto della ricerca

della paternità, che è, lo consento, il punto capitale in questa materia, ma esso autorizza a modificare in generale le condizioni dei figli naturali. E me ne compiaccio, perchè così si potranno modificare altri punti, regolati nella legislazione vigente da disposizioni contro le quali si ribella il mio sentimento di uomo e di giurista.

Avvenuto il riconoscimento o volontario o giudiziario, la nostra legge stabilisce che i rapporti dei figliuoli naturali hanno effetto soltanto per i genitori, e che questi figli naturali rimangono completamente estranei ai parenti del padre e della madre da cui furono riconosciuti o volontariamente o giudizialmente.

C'è chi plaude a questa conclusione. Per esempio il Bianchi nel suo celebrato commento scrive così: Questo è « un principio di evidente ragione, non essendo ammissibile che il fatto arbitrario ed immorale della procreazione fuori del matrimonio (del quale fatto il riconoscimento volontario o la dichiarazione giudiziale che lo supplisce non sono altro che il mezzo di constatazione) abbia ad importare vincoli ed obbligazioni ai parenti dell'autore di quel fatto nè reciprocamente possa attribuirsi loro diritti ». Invece anche qui il diritto canonico ci può bene ammaestrare. Non vi ha certo legislazione nella quale più che nella canonica sia tenuto alto il concetto della santità delle nozze e tuttavia questa legislazione non credette per nulla di offenderlo col riconoscere i vincoli derivanti dalla filiazione naturale non solo fra generante e generato ma altresì fra questo ed i parenti di quello. Io giustifico pienamente ed approvo la disposizione analoga dell'art. 212 del Codice per cui l'adozione induce rapporti fra adottante ed adottato, ma non fra questo e la famiglia dell'adottante, perchè lì siamo di fronte ad una costruzione veramente artificiosa di famiglia, non invece qui dove c'è il vincolo indistruttibile di sangue. Sia pure immorale il fatto della procreazione fuori di matrimonio, come lo dice il Bianchi, ma quanto più non lo sarà la condotta dell'avo che neghi gli alimenti, e lasci morire di fame l'innocente frutto degli amori di una sua figlia tradita, nelle cui vene scorre pure il suo sangue e che porta lo stesso nome di famiglia. La legge non deve coprire con il suo manto iniquità così gravi.

Analogamente io penso che debba cancellarsi

un ulteriore corollario di quella premessa in materia successoria. Oggi se un individuo ha riconosciuto, magari nel medesimo atto, due figli naturali e uno d'essi muoia intestato senza lasciare famiglia propria, la successione legittima ne spetta allo Stato, anzichè all'altro figlio naturale, ossia a suo fratello; sempre perchè il riconoscimento e la filiazione naturale, salvochè per gli impedimenti matrimoniali, si vuole producano rapporti soltanto fra genitore e generato!

E parlo ora dell' assenza. Sulla necessità di modificare le vietate norme intorno a questo istituto siamo tutti d'accordo. All'ottimo progetto elaborato dal mio illustre collega nella Commissione del dopo guerra, prof. Ascoli, l'adesione data con l'autorità che lo distingue dal collega Del Giudice mi dispensa dall'aggiungervi la mia. E col collega Del Giudice in fondo io sono d'accordo anche sul punto riguardante il caso patologico di due matrimoni, nell'ipotesi che l'assente presunto morto ricompaia. Tenga allora senz'altro la prima unione. Forse è in ciò un feticismo per quel principio della indissolubilità del matrimonio del quale io fui sempre e sempre sarò tenace sostenitore. Tuttavia non disconosco la gravità del quesito. E poichè, come ben dice il senatore Mortara nella sua relazione sulla riforma del Codice di procedura civile, noi non siamo ora che in un periodo delibatorio, a cui altri due e forse anche tre momenti succederanno, io non voglio *a priori* escludere che questa mia antica radicata convinzione possa nel caso prospettato finire, dopo ulteriore maturo esame, col cedere di fronte ad altre considerazioni. Delle quali nell'altra Camera si fece strenuo patrocinatore l'onorevole Cannavina, oggi nostro collega, il quale ancora prima che venisse emanato il decreto-legge sugli scomparsi in guerra, presentò la questione, risolvendola in senso diametralmente opposto, cioè per la validità del secondo anzichè del primo matrimonio.

Del resto ricordo come su questa materia fra le due soluzioni estreme stiano altre proposte le quali tutte dovranno a suo tempo vagliarsi, per esempio una recentissima del prof. Brunetti, valoroso cultore del diritto civile, secondo il quale, ricorrendo certe circostanze, si dovrebbe dare al potere esecutivo e precisamente al Re (analogamente a quanto avviene per lo

dispense che il Re accorda nei riguardi di certi impedimenti) la facoltà di dichiarare sciolto il primo matrimonio. La questione dunque va studiata e ristudiata; e può esser benissimo che io pure finisca con l'accedere ad una soluzione intermedia che tenga pur conto della gravità delle circostanze.

Ho accennato incidentalmente alla indissolubilità coniugale. Non temete che vi intrattenga sul divorzio. Sarebbe sfondare un uscio aperto il discorrerne per patrocinare in questa sede la indissolubilità del matrimonio, che nessuno intende combattere. Tuttavia mi allarmo al pensiero che ciò che noi concordemente cacciamo dalla porta possa rientrare dalla finestra. E così sarebbe se si attuasse la proposta che ieri ho udito fare dal caro collega Garofalo, seguendo un ordine di idee che nell'altro ramo del Parlamento fu messo innanzi dall'onorevole Ferri. Si vorrebbe ammettere che si dessero dei casi di annullamento del matrimonio per eventi posteriori ad esso, quali ad esempio la condanna all'ergastolo o ad altre pene qualificate dal Garofalo infamanti.

Adagio, io dico, ai ma' passi. Come già dichiarò nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Rossi, relatore della Sottocommissione pel Codice civile, questo equivarrebbe a far entrare di contrabbando un po' di divorzio nella legge che andiamo a stabilire. Un po' di divorzio, sì, perchè è inutile l'usare eufemismi, chiamare annullabilità quel che è veramente causa di scioglimento. Di nullità del matrimonio si parla quando c'è vizio congenito, esistente al momento del matrimonio stesso, e però la sentenza che lo constata e che dichiara la nullità, ha effetto retroattivo: quel matrimonio è come se non fosse mai stato contratto. In ciò è la differenza tra annullamento e scioglimento. Quando si ammettono cause di scioglimento, e non possono essere che posteriori al matrimonio, il matrimonio perdura coi suoi effetti fino a quel momento. Morte e divorzio, là dove è ammesso, costituiscono non causa di nullità, ma la rescissione *ex nunc* del filo che fino a quel momento si è svolto e di cui ognuno rispetta e mantiene le conseguenze. Dunque non equivociamo nei nomi. Il collega Garofalo è troppo eminente giurista perchè, io gli debba ricordare questa differenza; mi sono permesso di richiamarla in questo momento

solo per mettere in guardia chi dovrà redigere la legge in materia, da questa insidia, da questo far rientrare sotto specie di mal propria annullabilità del matrimonio quello che sarebbe veramente un caso di scioglimento e dunque di vero e proprio divorzio. E ripeto, adagio ai mai passi, perchè è questa la sorte fatale di ogni legge che anche in un sol caso abbia ammesso il divorzio, di essere destinata ad allargarsi fino ad ammettere, più o meno larvato, persino il divorzio per mutuo consenso.

E prima di abbandonare anche questo argomento mi si consenta di toccare un altro punto già di per sé delicato, e per me in particolar modo delicatissimo.

Nell'altro ramo del Parlamento, seguendo certe correnti che forse vi erano giunte dalle terre redente, ha fatto capolino l'idea di distinguere tra cattolici e acattolici. Abbiamo avuto l'onor. Rosadi che quanto meno ha chiesto che al principio della indissolubilità del matrimonio in quelle terre non si desse per gli acattolici effetto immediato. Vada per l'avvenire, ma non si applichi subito l'indissolubilità a matrimoni celebrati vigente una legislazione, come l'austriaca, che, come tutti sanno, permette agli acattolici il divorzio secondo la loro legge religiosa.

Ebbene, io sono lietissimo che questo ordine di idee non sia stato ascoltato: non siamo di fronte a semplici rapporti patrimoniali, a contratti che generino diritti oramai acquisiti i quali si impongano al rispetto della legge nuova. Ben altri e più alti principi di ordine ed interesse pubblico qui tengono il campo. Ricordo le ragioni che proprio qui in Senato furono addotte quando si plaudì al Pisanelli che respinse dal Codice nostro l'istituto del divorzio. Si disse nel 16 giugno 1864, « non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dall'interesse della società civile il divorzio non deve essere ammesso; della società civile il cui ordine, la cui pace, la cui morale, il cui svolgimento, sentono dai divorzi funesto pregiudizio ». Se così è, non vi può essere mai una regola di morale per la famiglia acattolica e una diversa per la famiglia cattolica, mentre ciò che la legge civile ha da disciplinare è la famiglia italiana, di cui unico è il tipo e l'ideale, e nei sentimenti e nei costumi, sia qualsivoglia la religione che in seno ad essa si pratica.

Ho avuto occasione già, toccando dei figli naturali e dell'adozione, di accennare ad alcune modificazioni da apportare ai loro diritti successori, dacchè il Governo è invitato a legiferare sulla condizione loro in generale. Ebbene, io avrei desiderato che tutta intiera la materia delle successioni ereditarie fosse stata esplicitamente inclusa nel disegno di legge, perchè è una di quelle che reclamano non pochi provvedimenti. Però come è detto nella relazione del collega Scialoja, credo e spero che per altre vie noi arriveremo ad introdurre talune salutari innovazioni anche in ordine al nostro diritto successorio.

Che di esso siano urgenti talune modificazioni, in alcuni punti almeno, senza toccarne le basi fondamentali, è fatto palese da che fu questo uno degli argomenti posti all'ordine del giorno del Congresso giuridico di Roma del 1906 e che ricomparve l'anno scorso nell'ordine del giorno del Congresso delle scienze di Catania. Qualche cosa, torno a dire, spero si potrà fare. Per esempio, noi siamo invitati a risolvere con disposizioni tecnicamente precise delle questioni, dice il disegno di legge, tradizionali. Tutti conoscono, per dirne una, l'annosa questione della quota di fatto e di diritto nella consuccessione di fratelli germani e fratelli unilaterali, Ora con la unificazione delle Corti di cassazione cesserà in proposito l'ostinato dissidio, alimentato da ambigua formula legislativa, per cui la Cassazione di Torino si mantenne sempre rigida nell'adottarne una interpretazione, quella di Firenze nell'adottarne l'interpretazione diametralmente opposta; sicchè l'accidentalità di morire nella circoscrizione dell'una o dell'altra Cassazione faceva sì che gli unilaterali avessero un trattamento più o meno benigno. Ma tuttavia ci sarà dato di eliminare la questione del tutto per l'avvenire adottando una formula chiara ed univoca.

Questi ed altri punti, poichè siamo invitati a farlo, potremo emendare. Per ciò che riguarda i diritti del coniuge superstite, dove in realtà siamo stati sorpassati da altre legislazioni, un punto io credo che potremo tranquillamente modificare senza esorbitare dai limiti che ci sono imposti. Ed è quello di non aspettare nella successione legittima che non vi siano parenti entro il sesto grado prima di dare la totalità dell'asse al coniuge superstite.

Il Codice civile vigente aveva detto che il coniuge superstite ha la totalità dell'asse solo quando non vi siano parenti collaterali entro il sesto grado. Ed era fare una reale concessione al coniuge, poichè allora i collaterali succedevano a tutto il decimo grado. Oggi che la successione loro si è sempre ristretta al sesto grado, bisogna, se si vuol essere coerenti, dare molto prima al coniuge superstite la totalità dell'asse.

A molti altri punti, se non temessi di abusare della pazienza del Senato, potrei accennare. Parlerò di un ultimo solo, rimanendo nel campo del diritto successorio, perchè tocca un argomento dove vi è profonda diversità tra la nostra e la legislazione austriaca. Per indagini fatte presso pratici delle nuove provincie mi risulta che essi desiderano la conservazione del sistema così detto della ventilazione ereditaria.

Quando muore un individuo, l'impossessamento dell'eredità è pel diritto nostro il premio della corsa: chi primo arriva meglio alloggia, attribuendosi da sè la qualità di erede. Il che gli costituirà dei grandi vantaggi, fra cui quello di fungere poi nel giudizio di petizione di eredità da convenuto, lasciando la parte più spinosa di attore, col conseguente onere della prova, a chi è fornito di ragioni poziori. Questo gravissimo inconveniente non è possibile nelle provincie ora ricongiunte alla madre Patria. Lvi interviene sempre il giudice, e fino dal primo momento della morte dell'ereditando. Egli poi emanerà il decreto di aggiudicazione dell'eredità a chi, dietro sommaria indagine, gli apparisca avervi realmente diritto. Siffatta ingerenza del giudice può in certi casi parer grave, ma invece è un'azione di tutela di primissimo ordine. Avvocati del luogo mi assicurano che questo procedimento vi si compie con grande speditezza; non vi sono quelle lentezze e quegli impacci che si potrebbero a prima vista temere e deplorare specie ove si tratti di stretti rapporti fra il defunto e i successibili. Tutti si lodano di questo sistema e particolarmente mi compiaccio dell'assenso che in questo momento mi viene da onorevoli colleghi appartenenti a quelle provincie. Amerei dunque che questo punto venisse studiato e credo che un addentellato per farlo non ci manchi, dal momento che noi possiamo coor-

dinare la materia del Codice civile con altre leggi *extra vagantes*. Di queste leggi ne ricordo una: quando si tratta di titoli nominativi del Debito pubblico oggi eccedenti il valore di 5,000 lire, questi titoli non si trapassano soltanto con l'iscrizione nel Gran libro del Debito pubblico agli eredi o legatari, ma occorre l'instaurazione di un giudizio che è analogo a quello di ventilazione. Il giudice interviene, bisogna presentare i titoli in base ai quali si chiede il trapasso ed un atto di notorietà; il Tribunale decide, dopo esaminati questi titoli e l'atto di notorietà, e la sua decisione rimane esposta per qualche tempo in pubblico albo per l'eventualità che degli interessati sorgano a fare opposizione. Solo scorso un certo termine senza opposizioni o dopo che eventuali opposizioni siano state respinte i titoli nominativi vengono trapassati al nome degli eredi o legatari. Ora, dal momento che siamo invitati a coordinare col Codice altre leggi, fra le quali questa che ho testè menzionata, auguro e spero che, allargando un po' le maglie dei pieni poteri, ci sia così offerta l'occasione di introdurre come generale per tutto il Regno questo sistema, anzichè privarne quei paesi che già lo posseggono e se ne compiacciono.

Lascio da parte molti altri argomenti e chiudo osservando che questo procedimento fascista, se così vogliamo chiamarlo, di legiferare, a mio avviso, merita plauso. Si può dire che ad esso ci siamo avviati attraverso quella legislazione di guerra e quella colluvie di decreti-legge dei quali certo io ho tante volte deprecato l'abuso, ma che indubbiamente ci ha abituato a procedere celermente alla soluzione di vitali problemi da gran tempo maturi. È proprio il caso di trarre dal male tutto quel bene di cui è pur suscettibile. La macchina legislativa non procederà più con quella lentezza che era abituale negli anni passati e per effetto della quale avveniva che disegni di legge di una importanza sociale ed economica di prim'ordine si trascinassero dall'una all'altra Camera, cadessero, per poi risorgere nel passaggio non infrequente da una ad altra legislatura od anche semplicemente dall'una all'altra sessione. E non si arrivava mai a capo di concludere su punti intorno ai quali erasi pure formato nell'opinione pubblica e nella coscienza giuridica del paese universalità di consensi. Valga per

tutti un esempio. Ognuno ricorda una proposta che ebbe sempre in Luigi Luzzatti il suo santo protettore, quella dei beni di famiglia o asili di famiglia, come con idilliaca espressione furono detti in qualche legge straniera. Il relativo disegno di legge ch'è una delle tante benemerienze sociali del venerando uomo, non poté tuttavia, ad onta della grande sua autorità, ancora giungere in porto. Si era tentato di farlo in occasione della legge sugli orfani di guerra, ma poi si dovette rinunciare a tale espediente. Ora, o Signori, che coi larghi poteri richiestici si potranno emendare o rifare tanti Codici, compreso quello di procedura civile, sarà venuto il buon momento perchè finalmente il voto si compia. Accanto a quei beni mobili dei quali è vietato il pignoramento, si dica in quel Codice che c'è pure un piccolo fondo, intangibile focolare domestico, sottratto del pari all'azione esecutiva dei creditori. È buona ventura dunque che la vastità dell'opera, a cui siamo invitati ad autorizzare il Governo, consenta finalmente di rompere in questa e in cento altre questioni non più tollerabili indugi.

Onorevoli Colleghi, è molto difficile liberarsi da quelle che ben furono dette le stigmate professionali ed io temo che per l'attrattiva del tema, per la qualità della materia della quale da decenni mi occupo, mi sia lasciato trascinare troppo in quest'Aula ad osservazioni e considerazioni che da gran tempo vo facendo dalla cattedra universitaria e nelle modeste mie pubblicazioni. Lo temo, perchè questo contraddirebbe alla costante mia consuetudine di non indossare la toga professorale fuori dell'Università scordando e facendo scordare la mia qualità di professore quando parlo in altro ambiente o rivesto altro ufficio. Lo temo fortemente, ma se ciò fosse accaduto ve ne chiedo scusa: credetemi che non l'ho fatto apposta. (*Approprazioni vivissime, applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venzi.

VENZI. Onorevoli senatori, non sarei intervenuto in questo dibattito, così importante per la materia che ne forma l'oggetto, e reso così difficile dall'autorità e dalla valentia degli oratori che mi hanno preceduto, se non mi avesse attratto a parlare un argomento che a me pare di grande importanza, e che ciò nonostante

non ha avuto che lievi e vaghi accenni sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento.

Intendo alludere al diritto internazionale privato, materia che a me sembra importante, specialmente oggidì, quando anche nel campo del diritto pubblico, ove è certamente molto più difficile e delicata, si nota una certa tendenza a stringere viepiù i vincoli che legano i vari popoli, quasi al modo stesso che gli individui di una stessa nazione. E se la Società delle Nazioni, che nel pensiero e nella speranza delle persone di buona fede parve quasi una sintesi, un coronamento morale della grande guerra, nel senso che mercè di essa nuove guerre fossero per l'avvenire evitate o almeno più a lungo procrastinate; se la Società delle Nazioni, dico, sembra non perfettamente adatta a conseguire il nobile scopo per cui fu creata - dipenda ciò da insufficienza di uomini o da immaturità dei tempi - è certo però che essa ha un grande valore come sintomo della rinnovata coscienza sociale, come indizio dell'aspirazione umana verso una maggiore solidarietà dei popoli per il raggiungimento degli scopi generali dell'umanità, come risveglio della coscienza giuridica universale di fronte al vieto egoismo particolaristico delle singole genti.

Nel campo del diritto privato certamente il compito è più agevole.

Anche qui vi è una parte irrealizzabile. Anche qui vi è un desiderio che può ben dirsi utopistico, quello di una universale comunione di diritto, nel senso di organizzazione di tutti i popoli o di molti popoli civili sotto un'unica legge, desiderio che è certamente di impossibile attuazione, perchè è impossibile che diversi popoli i quali vivono di vita propria con propri usi e costumi, con proprie tradizioni e sotto condizioni geografiche, etnografiche, morali e politiche differenti, abbiano leggi uniformi. Però se questo è vero, è pur vero d'altra parte che i rapporti tra individui delle varie nazioni sempre crescono e si moltiplicano in ragione del crescere e del moltiplicarsi dei mezzi di comunione, onde si rende necessario il regolamento giuridico dei conflitti tra le varie legislazioni.

Ecco dunque come sorge il diritto internazionale privato. Quando vengono in contatto e formano fra loro un contratto due persone di diversa nazionalità, con quale legge dovrà regolarsi il rapporto giuridico che così si è posto

in essere? E quando una persona ha beni posti in territorio soggetto a diverse sovranità, quale legge dovrà formare il regolamento giuridico di questi beni?

Come è noto, due sono i metodi con i quali si possono risolvere questi conflitti. O può ciascuno Stato per conto proprio formare le norme opportune, o pur possono due o più Stati mettersi d'accordo per regolare mediante trattati il conflitto tra le loro leggi.

Senza dubbio, teoricamente e dal punto di vista della giustizia, è preferibile il secondo sistema, cioè il sistema dei trattati, perchè con esso si assicura l'uniformità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, giacchè è naturale che quando v'è un trattato, questo obbliga entrambe le parti contraenti, ed anche i loro giudici e tutti quanti i cittadini, ma quando uno Stato si limita a sancire per conto proprio le disposizioni di diritto internazionale privato, è certo che il vincolo riguarda soltanto i propri giudici e i propri cittadini, ma non i cittadini e i giudici di altri paesi, che possono essere governati da leggi differenti, ed anche opposte.

Fu merito del nostro Mancini aver richiamato l'attenzione degli Stati europei sulla opportunità di mettersi d'accordo per formare un unico ed uniforme regolamento dei conflitti tra le loro leggi. Questa è una delle tante geniali iniziative italiane, purtroppo spesso dimenticate ed anche disconosciute. L'idea del Mancini fu raccolta da parecchi eminenti giuriconsulti di diverse nazioni, i quali si riunirono e formarono a Gand, nel 1873, l'Istituto di diritto internazionale, che da quell'epoca ha sempre continuato la sua opera benefica, e si è reso benemerito del progresso della scienza del diritto internazionale, promovendo ogni anno riunioni e conferenze sopra i più svariati argomenti.

Mi è grato ricordare in questa occasione, che recentemente, alla 30ª sessione di questo Istituto, intervenne anche il nostro illustre e benemerito Presidente, al quale, in quella occasione, fu fatto l'onore, del resto ben meritato, di essere nominato Presidente onorario di quell'Istituto. Il nostro Presidente, con quella attività intelligente e multiforme che lo distingue, ha largito alla scienza una interessante monografia in cui ci rende conto dei risultati di

quella sessione, in specie in relazione al grave problema della doppia tassazione, in materia di diritto internazionale finanziario.

L'opera dell'Istituto di diritto internazionale non cadde a vuoto, il buon seme germogliò e sorse un albero che dette frutti, se non abbondanti, certo buoni.

Voglio alludere alle conferenze tenute all'Aja nel 1893, '94 e '97 e '95 che condussero alla redazione dei progetti di convenzioni sulle seguenti materie: matrimonio, divorzio, separazione personale, tutela, procedura civile, fallimento, successioni e donazioni.

Tutte le potenze europee vi presero parte, ad eccezione dell'Inghilterra. Fa meraviglia l'assenza di questa nazione pur civilissima, assente forse determinata da troppo tonace attaccamento alle tradizioni antiche. Questi progetti, eccetto quelli relativi al fallimento e alle successioni, sono stati ratificati dalle varie potenze ed anche presso di noi sono ora divenuti legge dello Stato, com'è noto.

Se, però, la via dei trattati è migliore sotto un certo punto di vista, sotto un altro punto bisogna considerare gli inconvenienti che pur vi sono. Anzitutto è da considerare la restrizione dell'efficacia dei trattati, i quali naturalmente valgono solo per le potenze firmatarie, e non per gli altri Stati. Quindi pur essendovi trattati con questa o quella nazione, sarebbe pur sempre necessario che si sancissero regole atte a disciplinare i conflitti tra le leggi.

Ma quello che è più importante ad osservare, si è che quando si fanno questi trattati, non sempre, com'è naturale, si può far trionfare la propria opinione e i propri principi; talvolta è giocoforza addivenire a condiscendenze, a transazioni, che possono anche ferire altamente il sentimento nazionale, come è avvenuto — e tutti lo sanno — per il divorzio, che, contrariamente al sentimento nazionale, è riuscito ad entrare quasi di straforo nella nostra legislazione attraverso un articolo di una delle convenzioni approvate all'Aja.

Sono poi da tener presenti la lunghezza del tempo che è necessario per la preparazione, la stipulazione e la ratifica di questi trattati; e ultima considerazione non scevra d'importanza in questo momento, è quella relativa ai calamitosi tempi odierni, in cui le gravi com-

plicazioni internazionali impediscono, e impediranno chi sa ancora per quanto tempo, ai Governi di avere e voglia e tempo di occuparsi di questa materia.

È necessario pertanto seguire l'altro sistema, che consiste, come dicevo, nel regolare, da parte di ciascuno Stato, per conto proprio, i conflitti tra le leggi dei vari paesi. Anche in questo punto spetta all'Italia l'onore del primato, perchè fu il legislatore italiano che per primo dette l'esempio di dettare norme di diritto internazionale privato. L'esempio dato dal legislatore italiano fu seguito poi da altri legislatori, e in specie dal legislatore spagnolo nel Codice civile del 1889, e dal legislatore tedesco nella legge d'introduzione al codice civile del 1900.

Come è noto, le regole del diritto internazionale privato sono contenute negli articoli 6 a 12 delle Disposizioni preliminari del Codice civile, ed in altri articoli sparsi qua e là nelle leggi e soprattutto nell'articolo 58 del Codice di commercio. Queste norme che in principio, al loro apparire, sembrarono anche a scienziati stranieri un monumento di sapienza, e certamente lo erano, hanno naturalmente subito la influenza del tempo, e di fronte al progresso della scienza del diritto internazionale privato, nel campo della teoria, e nel campo della pratica, di fronte al progresso delle più moderne codificazioni, è certo che esse sono divenute bisognose se non di una radicale rinnovazione, per lo meno di emendamenti e di aggiunte.

Io credo che l'occasione del presente progetto di legge sia la più propizia; nè credo si possa pensare che ponga ostacolo il fatto che nel primo articolo di questo progetto di legge non è espressamente contemplata la materia del diritto internazionale privato. Mi richiamerò qui a quello che il prof. Scialoja dice nella sua sobria ma sapiente relazione: « nessuno degli istituti di diritto civile può, anche se non direttamente menzionato, sottrarsi all'opera di revisione; altrimenti la grande opera legislativa iniziata riuscirebbe monca e imperfetta, e l'utilità sua si perderebbe con grandissimo discapito anche del nostro prestigio nazionale ». Ma ad ogni modo, anche se si vuole stare alla lettera della legge, è certo che nella facoltà di procedere a opera di coordinamento e di revisione di tutta la materia del Codice

civile, espressamente concessa nel progetto di legge, vi è quanto basta per la materia del diritto internazionale privato, nelle quale sono da apportare, sì, essenziali emendamenti, ma non si debbono davvero sconvolgere i principi fondamentali.

Tra questi principi fondamentali certamente non deve toccarsi quello della nazionalità, come principio regolatore dei diritti della persona, principio che costituisce una delle migliori glorie della scuola italiana e del suo antesignano, il Mancini; principio che si fa sempre più strada tra gli stranieri, di fronte al principio opposto della legge del domicilio. Il principio della nazionalità è stato dipinto da alcuni come elemento sovversivo, ma questo rimarco si palesa infondato, quando si rifletta, che non siamo nel campo del diritto pubblico, ma nel campo del diritto privato in cui il principio di nazionalità non significa altro che l'attuale sudditanza politica, dimodochè con esso l'attuale ordinamento degli Stati non corre il minimo pericolo. Del resto, anche nella materia del diritto pubblico, questo principio si va facendo più strada e va soppiantando sempre più il principio diplomatico dell'equilibrio. E certamente non noi italiani dobbiamo opporci a questo principio, non noi, la cui storia contemporanea non è altro che un anelito continuo ed indefesso verso la riunione sotto la stessa bandiera di tutti quelli nelle cui vene circola il medesimo sangue, e hanno la stessa origine, le stesse tradizioni, la stessa lingua!

La legge del domicilio che come dicevo, si oppone a quella della nazionalità, quale criterio regolatore dei diritti della personalità, era per necessità adottata in altri tempi, quando vigeva il diritto statutario. Quando gli Stati erano divisi in tante parti, ciascuna delle quali era retta da un proprio statuto, differente da quello delle altre parti, allora era necessario ricorrere a questo principio per determinare il diritto regolatore di ciascun individuo; ma ora che tutti i cittadini di uno Stato sono retti da una medesima legge, questa necessità più non sussiste.

È la legge nazionale, che deve regolare i diritti che attengono alla personalità dei cittadini, perchè è legge plasmata, direi quasi, sui caratteri fisici e morali che distinguono i cittadini di una nazione da quelli di un'altra,

mentre il rapporto di domicilio è una accidentalità mutabile, per nulla è collegata con la formazione della legge.

Ben s'intende però, che quando si dice, che il principio di nazionalità deve essere mantenuto come principio fondamentale regolatore del diritto internazionale privato, ciò s'intende relativamente ai diritti che si ricollegano alla personalità umana, e cioè precisamente allo stato, alla capacità delle persone, ai diritti di famiglia e ai diritti di successione. Ma quando i diritti della personalità non siano in questione, oppure quando il rispetto di questi diritti non sia compatibile con l'interesse pubblico del luogo nel quale si vogliono far valere, allora deve necessariamente riprendere impero la legge territoriale. Ciò avviene per quasi tutta la materia dei diritti reali e per alcune obbligazioni, specie nel campo del diritto commerciale. Nel resto, ripeto, deve tenersi fermo il principio di nazionalità, già sanzionato dal nostro legislatore, e che trionfò anche nelle convenzioni dell'Aia.

Se però in questo punto è da mantenersi fermo il diritto vigente, in altro punto si deve apportar ad esso una sostanziale modificazione; nel punto, cioè, relativo alla reciprocità. Già il prof. Scialoja vi ha accennato nella sua relazione. In questo punto è certo che il nostro legislatore fu di una generosità veramente eccessiva. Per quanto dura sia la sorte, per quanto duro sia il trattamento che una legge straniera faccia ai cittadini italiani, il nostro legislatore ne prescinde totalmente, e ammette in ogni caso i cittadini stranieri a godere degli stessi diritti dei cittadini italiani, e obbliga i giudici italiani ad applicare la legge straniera, come se lo stesso favore le leggi italiane sempre godessero presso i giudici stranieri. Questo trattamento è eccessivo, e se ad esso può in teoria plaudirsi, in vista dell'alta idealità cui s'ispira, è certo che in pratica dà luogo ad inconvenienti gravissimi. Se non altro, il principio della reciprocità quando fosse ammesso, gioverebbe come incentivo, come eccitamento alle altre nazioni per ammettere i cittadini italiani a quei medesimi benefici a cui, le leggi italiane ammettono gli stranieri. Non è certamente un bene che il cittadino italiano sia lasciato senza difesa di fronte alle arbitrarie ed eccessive disposizioni di leggi straniere. Pur troppo le le-

gislazioni estere contengono non infrequentemente tali disposizioni, ispirate ad eccessiva diffidenza verso le giurisdizioni di altri paesi, oppure ad un eccessivo orgoglio nazionale.

Basta che io ricordi al Senato un solo caso tipico: quello del famoso articolo 14 del Codice civile francese, in virtù del quale lo straniero, solo perchè abbia contratto obbligazione con un francese, può essere convenuto avanti ai tribunali francesi, per quanto manchi qualunque titolo od elemento atto ad attribuire giurisdizione ai giudici francesi. E così, ad esempio, un francese che, stando in Italia, faccia un contratto con un italiano può, tornato che sia in Francia, chiamare l'italiano avanti i giudici francesi per il solo fatto che egli è francese, quantunque il convenuto abbia domicilio e residenza in Italia, quantunque l'obbligazione sia sorta e debba eseguirsi in Italia, quantunque i beni mobili o immobili, che formino oggetto dell'obbligazione, siano situati in Italia. Disposizione questa esorbitante, che tutti gli autori, anche francesi, condannano, e che il Laurent non esitò a definire *tout à fait exorbitante du droit commun*. È necessario dunque stabilire il principio della reciprocità, se non altro perchè i legislatori stranieri vadano piano nel formulare simili disposizioni, ed all'occorrenza si possa render loro la pariglia.

Questo principio della reciprocità non è del resto nuovo al Senato, giacchè nel 1913 il senatore Rolandi-Ricci presentò un progetto di legge tendente appunto a stabilire la reciprocità nei riguardi della esecuzione delle sentenze.

L'articolo unico di quel progetto così era formulato: «La forza esecutoria delle sentenze pronunziate a favore di stranieri può essere consentita in Italia solo quando sia fatto uguale trattamento alle sentenze dell'autorità giudiziaria italiana nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza della quale è chiesta l'esecutorietà in Italia».

Occorre dunque stabilire questo principio; ma altre lacune vi sono, alle quali desidererei accennare brevemente, se la pazienza dei colleghi me lo permette.

Voci. Sì, sì.

VENZI. Oltre il conflitto tra le leggi, dirò così, sostanziali, cioè tra le leggi che regolano

sostanzialmente un dato rapporto, può verificarsi conflitto tra le disposizioni di diritto internazionale dei diversi paesi. In altri termini, il giudice che si trova innanzi a una regola sancita dalla propria legislazione, secondo la quale a un dato rapporto debba essere applicata la legge straniera, dovrà applicare la legge straniera che disciplina sostanzialmente quel rapporto, oppure dovrà applicare la norma straniera di diritto internazionale privato che eventualmente può delegare, o rinviare ad altra legislazione il compito di disciplinare quel rapporto?

Così, ad esempio, la capacità delle persone è, secondo il nostro diritto, regolata dalle legge nazionale. Ora che cosa dovrà farsi, quando la legge nazionale della persona di cui si tratta, disponga che la capacità delle persone debba essere regolata secondo la legge del domicilio?

Questa è una questione molto discussa dagli autori di diritto internazionale, e si chiama la questione del « rinvio », appunto perchè la soluzione di essa, o, per meglio dire, il compito di stabilire quale sia la legge che debba regolare il rapporto, può essere rinviato da una ad un'altra legge.

Dagli uni si dice che quando la legge stabilisce che per regolare un dato rapporto si deve aver riguardo alla legge straniera, questa si deve applicare nella sua totalità, e non è possibile fare distinzione tra leggi formali o sostanziali, o leggi di diritto internazionale privato; altri ribattono che la regola di diritto internazionale privato è data al giudice del proprio legislatore, il quale dichiara quale sia la legge che deve regolare un dato rapporto, e non delega ad altra legge questo compito.

Se questa questione, importantissima per le conseguenze gravi che possono derivare dall'una o dall'altra soluzione, si dovesse risolvere in *iure condito*, propenderei per la seconda soluzione, principalmente per la ragione che certamente l'intenzione del legislatore italiano fu quella di disporre che la legge a cui esso rinviava per la soluzione del rapporto, era quella che lo regolava sostanzialmente, perchè non vi era nelle altre legislazioni la codificazione del diritto internazionale privato; quindi il nostro legislatore non poteva riferirsi a leggi che non esistevano.

Ma ora si tratta *de iure condendo*, e va tenuto conto dei gravi inconvenienti che possono verificarsi con questa soluzione; e cioè che in questo modo, ad esempio, dato il caso che si applichi ad uno straniero domiciliato in Italia il suo diritto nazionale, mentre secondo la sua legge dovrebbe applicarsi la legge del domicilio, ne avverrebbe la stranissima conclusione che il medesimo rapporto viene dal giudice italiano giudicato secondo la legge straniera, mentre dal giudice straniero sarebbe stato giudicato secondo la legge italiana. Stranissima conseguenza che fu evitata dal legislatore tedesco con questa disposizione, che cioè, quando ad uno straniero si debba applicare la sua legge, e secondo questa legge sia applicabile la legge tedesca, questa dovrà senz'altro avere applicazione. Soluzione del problema forse troppo semplicistica e troppo unilaterale, ma che dovrà certo tenersi presente nello studiare questo argomento.

Un altro punto molto controverso è quello della qualificazione del rapporto giuridico. Quando l'applicazione di una o di altra legge dipende da un fatto semplice, come la situazione di un immobile, o la data, o il luogo di un contratto, nessuna questione; la questione sorge quando la determinazione della legge da applicare dipende dalla definizione giuridica del rapporto.

Ad esempio, la nostra legge dispone che i beni mobili sono regolati dalla legge nazionale, gli immobili dalla legge territoriale. Ma quale è la legge secondo la quale si dovrà decidere se l'oggetto della contestazione sia mobile od immobile? Altro esempio: le successioni sono regolate dalla legge nazionale del *de cuius*, le obbligazioni dalla legge del luogo; dato un contratto ambiguo che non si sa bene se appartenga all'una e all'altra materia, il contratto successorio, con quale legge si deciderà se questo contratto appartenga alla materia delle successioni o a quella delle obbligazioni? Altro esempio: il contratto tra assenti, dovrebbe regolarsi, secondo la nostra legislazione, con la legge del luogo dove fu concluso; ma con quale legge si determinerà il luogo con cui si deve ritenere concluso il contratto tra assenti? Vi sono un'infinità di questi problemi. Ora, certamente non può applicarsi senz'altro l'una o l'altra legge, perchè così non si farebbe che

pregiudicare la soluzione della questione; il rapporto si trova in quel momento in un terreno neutro, quasi fosse una nave in alto mare, al di fuori di ogni giurisdizione.

È questo un argomento da studiare. Io riterei preferibile l'opinione secondo la quale il giudice deve applicare la legge sua propria, cioè la *lex fori*, perchè se il legislatore ha detto che ad un dato rapporto deve applicarsi una determinata legge, in tanto l'ha detto, in quanto si è formato un determinato concetto di quel rapporto; questo concetto il giudice deve aver presente per istabilire la legge dalla quale il rapporto deve essere regolato. Ma su questo punto si presenta una questione gravissima. Può darsi che il diritto interno non contenga nessuna regola per decidere un determinato rapporto: ciò avviene per il diritto di nazionalità. Noi, abbiamo, e tutte le altre potenze l'hanno ugualmente, una legge sul diritto di cittadinanza; ma la legge sulla cittadinanza definisce chi è cittadino e chi è straniero, e così la nostra legge dice chi deve ritenersi italiano e chi straniero, ma nè la nostra legge nè le altre danno i criteri, nè li potrebbero dare, per decidere se lo straniero appartiene ad una o ad un'altra nazionalità.

Ora, data la tendenza di tutte le legislazioni, ad accapparare od incamerare, direi quasi, quanti più cittadini è possibile, può avvenire benissimo che alcuno, con la legge russa alla mano, dimostri che egli è russo e lo dimostri perfettamente bene; mentre d'altra parte si può dimostrare egualmente bene, con la legge americana alla mano, che è americano. In questo caso il giudice come farà quando deve applicare la legge nazionale, o stabilire se quel tale è russo od americano? Sono tutti problemi questi gravissimi, su cui dovrà fermarsi l'attenzione di chi attenderà alla riforma dei codici.

Un altro problema pure gravissimo nei riguardi della nazionalità è quello che si riferisce al cambiamento di nazionalità che dà luogo a infinite dispute. Quando si cambia nazionalità, che succede dei diritti anteriormente goduti? Sembra che possa adottarsi la soluzione che si basa sul criterio del diritto quesito, nel senso che il cambiamento di nazionalità non possa nuocere a rapporti già definitivamente stabiliti, nè attentare a diritti già entrati definitivamente a formar parte del pa-

trimonio della persona. Il contrario è a dirsi, naturalmente, delle mere, aspettative o speranze.

Altro punto da chiarire è quello dell'articolo 8 delle disposizioni preliminari. Secondo questo articolo le successioni sono regolate dalla legge nazionale e si aggiunge «in qualunque luogo siano i beni». Questa aggiunta ha dato luogo a questioni infinite, perchè se la legge del luogo in cui i beni ereditari sono situati dispone diversamente, se dispone, ad esempio, che devono esser regolate dalla legge territoriale, è evidente che la sentenza del giudice italiano che ha giudicato sulla successione, non potrà avere effetto in quel luogo dove la successione sia regolata da una diversa legge.

Certo che in nessun altro campo, come in quello delle successioni, le norme adottate da ciascuno Stato per conto proprio, sono insufficienti. Sarebbe necessario che gli Stati si ponessero d'accordo per un uniforme regolamento delle successioni ereditarie. La successione è una unità, un'*universitas juris*, come dicevano i romani, e non è possibile che lo stesso patrimonio vada soggetto a regole diverse a seconda che i singoli beni si trovino in uno o in un altro Stato.

Lo stesso si dica per il fallimento, in materia commerciale. Anche per il fallimento sarebbe opportuno che le varie nazioni si ponessero d'accordo per regolare in modo unico tale materia, quando le attività e le passività fallimentari si trovano in diversi territori.

A proposito del diritto commerciale, vorrei dire una semplice parola sull'articolo 58 del Codice di commercio, che dà luogo a questioni infinite. Nella sua relazione, ottima sotto ogni punto di vista e molto diligentemente e sapientemente redatta, l'onorevole Supino si meraviglia che di questo articolo non si sia tenuto conto nel progetto preparato dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Vivante. Io veramente credo che si sia bene fatto a non introdurre in un progetto di Codice commerciale una disposizione di diritto internazionale privato; perchè è bene che tutte le disposizioni di questo diritto siano raccolte in un corpo unico, che ha la sua sede naturale in un titolo preliminare al Codice civile, come è stato fatto nel Codice spagnolo e nel tedesco,

e come si è fatto anche nel Codice italiano, il quale nel titolo preliminare contiene disposizioni che si riferiscono a tutti i diritti, ed anche al penale. È naturale che se la materia dell'articolo 58 trova luogo nel Codice di commercio, ciò avviene perchè questo Codice è di recente formazione. Ma chechè debba dirsi circa la sua ubicazione, è certo che la materia disciplinata dall'articolo 58 del Codice di commercio dovrà trovare sede anche nella nuova legislazione.

In merito a questo articolo 58, non mi pare di poter essere d'accordo con l'onorevole professor Supino, il quale ritiene che dovrebbe dichiararsi esplicitamente che in materia di commercio si deve sempre applicare, in riguardo alla capacità delle persone, la legge del luogo in cui il contratto è stato concluso. Questa è l'interpretazione che l'onorevole Supino dà all'articolo 58 e debbo riconoscere che con lui è la maggioranza degli scrittori. Ma vi è anche una corrente non dispregevole che, con la frase: «requisiti essenziali dell'obbligazione commerciale» frase sulla quale si poggia quella interpretazione, non crede che il legislatore abbia voluto alludere anche alla capacità, perchè non può dirsi che la capacità sia un requisito essenziale dell'obbligazione commerciale, mentre è un requisito essenziale di tutte le obbligazioni.

Ad ogni modo, è inutile fare delle questioni sul diritto vigente; ora si tratta di modificare il diritto, e per conto mio, io esprimo il parere che non mi sembra che sia il caso di apportare una così grave eccezione al principio di nazionalità in materia di capacità delle persone.

Io ritengo invece che sia opportuno limitare questa eccezione alla materia cambiaria e alle altre materie affini; ma estenderla a tutta la materia commerciale, a me sembra eccessivo. Per le società ad esempio, non ve ne sarebbe alcuna ragione. Quando un individuo contrae società con un'altra persona, si informa subito o quanto meno ha l'obbligo di informarsi della sua solvibilità, delle sue attitudini, e così via; o perchè non dovrebbe aver anche l'obbligo di informarsi della sua nazionalità e della capacità secondo la sua legge nazionale?

Con questa osservazione ho finito il mio dire. Vi sarebbero molti altri punti controversi, ma

non voglio abusare più oltre della vostra benevola pazienza. Quanto ho detto, credo che basti a dimostrare la necessità che anche nel campo del diritto internazionale privato si svolga l'opera emendatrice e riformatrice della legislazione civile, così coraggiosamente e sapientemente iniziata dal ministro Oviglio. E termino con l'augurio che anche in questo campo l'opera ricostruttrice faccia veramente onore alla nostra cara Patria, e sia degna delle sue gloriose tradizioni, della sua rinnovata civiltà, del suo sicuro avvenire! (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Fracassi.

FRACASSI. Dirò pochissime parole, unicamente per dar ragione dell'emendamento da me presentato, emendamento molto semplice dal momento che si compone di una sola parola.

Il Governo ha deciso di modificare i Codici. Ora se vi è materia che sia di competenza del potere legislativo, è precisamente questa; ma poichè non sarebbe agevole discutere i Codici articolo per articolo il Governo ha chiesto che il Parlamento deleghi ad una Commissione i suoi poteri a questo scopo. Nel disegno di legge che ci sta dinanzi, questi poteri, da delegarsi alla Commissione, sarebbero limitati all'esame dei progetti definitivi, a riguardo dei quali la Commissione dovrebbe dare il suo parere. Pare a me che restringere il compito della Commissione in questi limiti, significhi sminuire eccessivamente la potestà che il Parlamento deve delegare alla sua Commissione. Il Parlamento non è un'accademia scientifica che faccia delle discussioni teoriche sopra le diverse questioni che riguardano i codici e consigli una o l'altra soluzione; il Parlamento è un corpo deliberante. Cosicchè mi pare che non sia neppure nella facoltà del Parlamento delegare una funzione che non è di sua competenza. Questo è il motivo per il quale io mi sono permesso di presentare un emendamento che sostituisce la parola « approvazione » alla parola « parere ». E io augurerei che il Governo accettasse questo emendamento. Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettarlo perchè aumenta i suoi poteri. L'accettazione dipende solo dal Governo; chè se questo non accettasse l'emendamento, trovo che sarebbe meglio sopprimere addirittura l'art. 2. Per l'art. 1 il Governo ha

facoltà di emanare nuove disposizioni e di modificare i Codici con tutti i poteri che gli occorrono; inutile quindi che vada a domandare il parere di una Commissione, parere del quale non è obbligato a tener conto. Poichè può succeder facilmente quello che succede per i pareri del Consiglio di Stato. C'è una quantità di provvedimenti che per legge non possono avere vigore se non hanno riportato il parere del Consiglio di Stato. Ora molte volte accade che il Governo domanda il parere del Consiglio di Stato perchè imposto dalla legge e poi non ne tiene nessun conto. Il provvedimento ha vigore ugualmente, perchè la legge che impone la richiesta del parere è stata nella forma rispettata. Questo succederà anche pel parere delle Commissioni parlamentari. Perchè questo non accada, auguro che il Governo non faccia difficoltà ad accettare il mio emendamento.

E poichè ho la parola, vorrei fare una raccomandazione alla Commissione che ha riferito sul Codice di commercio. A un certo punto della dotta relazione del senatore Supino dove si tratta dell'amministrazione delle società per azioni si dice che la Commissione si è preoccupata di salvaguardare gli interessi delle minoranze e scrive: « quanto al modo di far valere le responsabilità, specie allo scopo di impedire alla maggioranza di sacrificare la minoranza e i diritti dei singoli, fra i due sistemi quello del Codice vigente, secondo il quale l'azione di responsabilità non può essere esercitata se non dall'assemblea, e l'altro che vorrebbe accordare l'esercizio anche ai singoli soci, il progetto ne adotta uno intermedio: stabilisce che l'azione possa essere promossa anche da una minoranza rappresentante il quinto del capitale sociale ». A me pare che questo sistema non offra una garanzia sufficiente perchè, date le cifre altissime dei capitali che ora hanno la maggior parte delle società anonime, il formare una minoranza che rappresenti il quinto del capitale sociale è una cosa assai difficile. Quindi vorrei raccomandare alla Commissione di abbassare questo limite del quinto al decimo o all'ottavo come è stato ammesso per altre facoltà riconosciute ai soci. Con questa raccomandazione che ritengo molto utile nell'interesse della severa amministrazione a a vantaggio di tutti gli azionisti chiudo il mio dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi.

TOMMASI. Non è senza esitazione che prendo la parola in questa discussione, anche per la scarsa fiducia che ho di essere seguito su quanto forma oggetto di mia profonda convinzione. Confido tuttavia che l'argomento che verrà esponendo potrà influire in qualche maniera a dissipare quello che può essere un grave dubbio di interpretazione. Mi richiamo in massima al lucido discorso dell'onorevole nostro collega Garofalo, che trovava insufficiente la semplice enunciazione degli Istituti del Codice civile che vogliono modificare, in quanto quella enunciazione non è accompagnata da un concreto progetto di riforma, dal quale possano ricavarci le direttive a cui il Governo intende ispirarsi nell'assolvere il richiesto mandato, offrendo modo così al Parlamento di pronunciarsi intorno ad esse. Ed aggiungeva l'onorevole Garofalo che la rilevata insufficienza si appalesa tanto più notevole, in quanto manca qualsiasi ragione di urgenza valevole a giustificare il metodo prescelto nel domandarsi l'autorizzazione legislativa alla riforma, e quando, da altra parte, non vi ha traccia precisa di quella che dovrà essere la portata, la estensione della riforma.

Codeste osservazioni del collega Garofalo mi hanno incoraggiato a prendere la parola per sottolineare il grave dubbio che la stessa nostra autorevolissima Commissione non ha potuto dispensarsi dal prospettare per volerlo risolvere, come lo ha risoluto, con criteri di larga, anzi di larghissima interpretazione; che io però reputo assai pericolosa, a riguardo di un Codice - che poi è il Codice civile - il quale in tutte le sue parti e nel suo tutto deve poggiare su basi granitiche per la sua perfetta ed assoluta costituzionalità. Intendo riferirmi al contenuto del numero 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'onorevole Guardasigilli, nella limpida relazione con la quale accompagnava la presentazione alla Camera di questo disegno di legge, diceva: « Vi hanno istituti regolati dal Codice civile che non rispondono all'esigenze della vita moderna e sono in contrasto con la nostra coscienza giuridica... sulla necessità della cui riforma da tempo esiste presso di noi unanime consenso ». Ciò va detto - continuava l'onore-

volo ministro, « soprattutto dei seguenti istituti: assenza, condizione giuridica dei figli naturali, adozione, tutela, trascrizione, prescrizione ».

Senonchè, passando la relazione a dare ragione della opportunità « di emendare gli articoli del Codice che tuttora danno luogo a questioni tradizionali o che sono riconosciuti tecnicamente imperfetti » dice: « Un saggio cospicuo di ciò che si possa fare anche in questa direttiva nella revisione della nostra legge fu dato dai progetti per una legge uniforme delle obbligazioni, che sono stati preparati, in seguito ad iniziativa italiana, da un comitato di giuristi italiani e da un comitato di giuristi francesi, composto di illustri rappresentanti della scienza e del Foro, tra i quali è da ricordare, a cagion d'onore, l'attuale Presidente della Repubblica. Si intende unificare per quanto è possibile il diritto delle obbligazioni, che è la parte dei Codici civili che si riconosce dover essere comune ai popoli dello stesso grado di civiltà e uniti da quotidiani rapporti sociali ed economici. L'opera è già avanzata, essendo ultimati i progetti relativi alla parte generale delle obbligazioni ».

La relazione dell'onorevole Rossi, presidente della sotto-Commissione del Codice civile dinanzi alla Camera, sottolinea questo concetto, questo proposito, di riformare anche l'istituto delle obbligazioni e dei contratti in genere. La relazione ministeriale, dice l'onorevole Rossi, porta un esempio cospicuo di emendamenti di un intero istituto, cioè il progetto per una legge uniforme delle obbligazioni a fine di ottenere che il diritto delle obbligazioni divenga comune a tutti i popoli di simile mentalità sociale, uniti fra loro da costanti rapporti economici ». Non basta, poichè la relazione continua: « Ma si potrebbero aggiungere molte altre questioni, sebbene meno importanti, che la giurisprudenza per lo più decise in modo quasi uniforme ». Manifestamente l'onorevole Rossi ha inteso riterirsi alla parte del disegno di legge diretta a fare emendare gli articoli del Codice civile che danno luogo a questioni tradizionali. Ed infatti l'onorevole Rossi addita a mo' d'esempio e di contributo personale a questioni varie, che si riferiscono a diversi istituti del Codice.

Onorevoli senatori, noi siffattamente entriamo a vele gonfie nel concetto di potersi mutare l'intero Codice civile, senza limitazioni, mal-

grado che nel disegno di legge si elenchino determinati istituti da modificare. E tanto si è trascinati per codesta china, di volersi intendere che su tutto possa estendersi la riforma, che testè nello splendido e magistrale suo discorso il senatore prof. Polacco ha accennato se non fosse il caso di « allargare le maglie » del disegno di legge per penetrare, malgrado l'attuale suo testo, nell'istituto delle successioni.

Su cotesto tema, della estensione della delega legislativa, la nostra Commissione non ha potuto dispensarsi dal rilevare il grave dubbio, che deve averla travagliata, mentre essa si accingeva a risolverlo, come lo ha risoluto in senso lato. Dice la relazione Scialoja: « Ma dovrà forse dirsi che degli istituti non espressamente menzionati sia vietata qualunque riforma? Se così fosse - continua la relazione - la grande opera legislativa proposta rimarrebbe necessariamente tanto imperfetta, che si perderebbe una gran parte della utilità sua, non senza discapito della dignità del nostro Paese. Se l'Italia imprende la rinnovazione dei propri Codici, è assurdo che si prestabilisca che il Codice civile debba essere un prodotto abortivo ».

Questo è vero: ma è vero pure che, perchè ciò non avvenga, il Governo deve avere poteri non da meno di quelli richiesti per la riforma di altri Codici. Il propositoci disegno di legge chiede di poter riformare il Codice di procedura civile, il Codice di commercio, il Codice per la marina mercantile, mentre per il Codice civile, si enunciano soltanto determinati istituti da emendare. Nè parrebbe prudente ritenere che l'aggiuntavi facoltà di coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, autorizzi a modificare per intero il Codice civile.

Modifichiamolo, dico anch'io. Riconosco la rappresentata necessità della riforma; ma introduciamo nel testo della legge una parola che lo consenta. Non dobbiamo farlo attraverso interpretazioni, che potranno determinare gravi conseguenze in sede di giudizio, potendosi elevare la grave questione se una data modificazione introdotta, per esempio, in tema di successioni o in tema di obbligazioni o in altra materia, rientri nel mandato legislativo.

Io, quindi, vorrei proporre l'emendamento del n. 1 dell'articolo 1° del progetto di legge;

mentre trascurabile cosa mi sembra il dovere per questo ritornare il progetto stesso alla Camera, stante il difetto di ogni urgenza e trattandosi soprattutto di una delle più notevoli e addirittura delle più grandi riforme: quella del Codice civile.

Senonchè, ove non si consenta di battere costea via maestra, mi si appalesa, più che conveniente, necessaria una affermazione, per voto del Senato, che i termini del disegno di legge sono tali da includere e comprendere quanto è nei manifestati intendimenti del Governo e del Parlamento. Ciò non può essere e non è tutto quanto si richiede per impegnare il magistrato a dover seguire la relativa interpretazione. Ma, se non è tutto, è molto, moltissimo, per l'autorità del voto del Senato, tanto più perchè espressamente dato a spiegazione del proprio assentimento al disegno di legge.

Mi riservo, quando avrò udito sull'argomento il pensiero dell'onorevole ministro, e quello della Commissione, di presentare se non un emendamento, un ordine del giorno diretto precisamente a questo: ad affermare col voto del Senato la necessità che il numero primo dell'articolo primo sia emendato, ovvero, e per converso, di non essere ciò necessario, in quanto nel disegno di legge vi è tanto per quanto basta a che il Governo s'intenda autorizzato di toccare questo, quello e quel qualunque altro istituto giuridico, benchè non espressamente menzionato.

E non insisto altrimenti su questo ordine di idee e passo ad altro.

Ieri l'onorevole Berio manifestò l'opinione contraria all'introduzione nel codice di commercio della forma di società detta a garanzia limitata.

Il di lui parere collima con quello del relatore della Camera sull'argomento; mentre per contrario, il relatore della nostra Commissione, l'illustre professore Supino, si dichiara favorevolissimo a tale forma di società: ed io mi ci associo, controbilanciando le due opposte correnti.

In verità l'istituto non può dirsi nuovo, giacchè noi ve lo troviamo in embrione nell'articolo 76, n. 3 del Codice di commercio vigente, relativo alle società anonime per azioni e per quote. L'azione è assolutamente diversa dalla quota. La quota rappresenta un apporto di capitale nella società da parte di una determi-

nata persona; non così l'azione, che è circolabile e negoziabile, senza il consenso della società. Della anonima per quote si trova non più che un accenno nell'or detto n. 3 dell'articolo 76, senza sviluppo di essa nelle successive disposizioni del Codice. Onde apparve quasi come un doppione dell'anonima per azioni ed è rimasta quindi quasi senza applicazione pratica. Il guardasigilli Mortara volle che una Commissione, nominata nel 1919, studiasse la riforma del Codice di commercio.

La Commissione, in una elaborata relazione, che ha riscontro in un progetto completo di riforma del Codice di commercio, introduce nettamente e disciplina questa forma di società a responsabilità limitata. È a notare che il tentativo fatto dal nostro Codice del 1882, con lo avere adombrata tale forma di società, trovava a quel tempo riscontro nella legislazione inglese, la quale conteneva, con propria struttura, siffatta società. Questa in prosieguo di tempo, ebbe largo sviluppo. Fu nel 1892 introdotta nel Codice tedesco e poi nel Codice austriaco. Al presente è in preparazione un analogo progetto di legge in Francia, giacché nell'Alsazia e Lorena l'istituto della società a garanzia limitata ha largo seguito. Il progresso che l'istituto ebbe in Germania e in Austria fu addirittura vertiginoso. Nello stesso anno 1892 che apparve nel Codice tedesco, sursero 60 società a garanzia limitata, che salirono a 27 mila nel 1914. Esse vennero aperte a qualunque specie di commercio e d'industria e disciplinate in maniera organica.

Introdotta la stessa forma di società in Austria con legge del 1906, fu adottata con imprevedibile rapidità, ed è popolare nelle provincie da noi redente.

Quale la portata di questa forma di società? Quella per la quale vi è un apporto limitato che rappresenta i limiti della responsabilità dei soci; i quali, però, danno il proprio nome alla società e, a differenza delle anonime, esercitano una personale influenza nell'amministrazione della società, col credito loro individuale. Questa forma di società è circondata da garanzie che attingono un po' alla società in nome collettivo, e un po' alla società anonima; hanno i vantaggi dell'una e dell'altra ed assumendo, con un proprio tipo, una funzione e fisionomia economica propria, si prestano all'as-

sociazione dei medi capitali e ad essere applicate nelle industrie e nei commerci di non grande portata. E quando, come nel progetto Vivante e suoi collaboratori, se ne limita, se ne circoscrive l'azione e la funzione, essa può ottenere delle fortune nel campo industriale e commerciale, precisamente perchè, ripeto, dà modo ai medi capitali di esplicare funzione economica.

E poichè ho la parola, desidero di non omettere una raccomandazione su quel che potrà essere l'indirizzo sostanziale, fondamentale della riforma del Codice di procedura civile. La collaborazione in essa del maestro del nostro procedimento civile è arra dell'immane successo, onde il foro ed il paese s'aspettano un Codice che segni quanto di più progredito vi sia nel regolamento dei procedimenti giudiziari, al fine della massima speditezza e della lealtà del contraddittorio. A questo duplice intento io limito i miei voti.

I giuristi sono informati che la commissione del dopoguerra, e per essa la sottocommissione presieduta dall'illustre professore Chiovenda, ha formato un progetto di riforma del procedimento giudiziario civile. Ispirandomi ai concetti informativi di esso, poichè ne fui modesto collaboratore, esprimo l'avviso:

1° che il giudice nel processo civile non debba essere un automa, mosso meccanicamente dalla volontà delle parti, ma sia chiamato invece ad essere partecipe attivo del rapporto civile, essendo esso un organo dello Stato, interessato a rendere giustizia nel miglior modo e presto;

2° che lo svolgimento di questo rapporto venga indirizzato ad un sistema misto di oralità e di scrittura, facendosi pure opera onde l'oralità s'integri colla concentrazione in poche e vicine udienze delle attività processuali e con la immediatezza.

Nella Camera dei deputati l'onorevole Sacchi nella sua relazione in argomento si preoccupa, e molto giustamente, della necessità che si trovi modo, ad un dato punto del procedimento, di chiudere il contraddittorio, per evitare agguati e sleali sorprese: poichè è diffuso il sistema (benchè assai poco corrispondente alle norme codificate e men che mai alla legge di riforma del procedimento sommario del 1901), per cui si presentano in giudizio non altro

che delle comparse conclusionali scheletriche; l'udienza si riduce normalmente ad un mero passaggio di carte, ricevute meccanicamente, con niun prestigio dell'autorità che vi presiede; e la difesa si svolge soltanto in note dopo l'udienza, con le quali spesso e molto spesso, se non pure sempre, si muta addirittura l'indirizzo della causa.

Io posso testimoniare come in qualche Corte, vigenti gli attuali ordinamenti, si sia trovato modo di poter soddisfare a quelli che sono i voti ora manifestati dall'onorevole Sacchi, - che poi sono universali - quelli cioè di fare eseguire in udienza - in una prima, in una seconda ed eventualmente in una terza udienza - lo scambio anche reiterato delle comparse, dichiarandosi in tal momento chiuso il contraddittorio e messa la causa a relazione per la orale discussione in successiva udienza; la quale veniva immediatamente seguita dalla decisione del collegio giudicante, resa possibile e facile del tempestivo contraddittorio e dalla non dispersa utilità della orale pubblica discussione. Metodo questo che è da augurarsi venga sanzionato dalla legge di riforma per la quale oggi discutiamo.

Domando indulgenza al Senato, se forse abuso del suo tempo, per rilevare come ieri l'onorevole Gallini espone che la Cassazione unica oggi si trovi e possa ancora più trovarsi nella condizione di essere - uso la parola dell'onorevole Gallini - congestionata di lavoro per i molti ricorsi che le incombono. Ho voluto subito darmi ragione del numero dei ricorsi pendenti ed ho avuto notizia che a tutto il 12 del corrente novembre la Corte di cassazione aveva presso di sé 2425 ricorsi e che si calcola le perverranno ancora dalle Corti soppresse altri 3000 circa. Onde un complesso di lavoro di 5400 e più ricorsi; oltre a quel qualunque altro numero di nuovi ricorsi in quotidiano arrivo. Non so di quanto personale la Corte di cassazione sia stata nutrita e se cotesto personale possa dirsi sufficiente al bisogno, per modo da porre l'unico supremo collegio nella condizione di smaltire il rilevato accumulato e di porsi al normale di quella che potrà essere la dotazione ordinaria dei ricorsi da giudicare. Mi intrattengo su questo argomento per sottoporre all'onorevole guardasigilli una mia idea, che però trova utile riscontro in un precedente

legislativo assai recente. Nello scorso anno, essendosi demandati alla Corte dei conti in sezione semplice e speciale i ricorsi per le pensioni di guerra, che nel momento in cui si legiferava raggiungeva il numero di circa 20,000, fu proposto dall'Ufficio centrale - presidente l'onorevole Perla ed io relatore, e la proposta divenne legge - di autorizzare che la sezione speciale potesse dividersi in turni, da funzionare contemporaneamente. Una sezione che si sdoppia una o più volte e funziona in altrettanti turni nello stesso giorno e nella stessa ora. Penso che pur con la maggiore buona volontà, a tenersi udienza tutti i giorni feriali della settimana, non soltanto dall'unica attuale sezione civile, ma anche dall'attesa seconda sezione civile, non possa in breve tempo smaltirsi tanto enorme mole di lavoro. Onde l'onorevole ministro vorrà esaminare nella sua saviezza se non sia da adottare il temperamento escogitato ed attuato per la Corte dei conti.

Ho accennato ad una prima e ad una seconda sezione del Collegio supremo. Intendo così manifestare in proposito una mia non nuova idea che ebbi altra volta a rassegnare al ministro del tempo, e, per mancata opportunità, rimasta inattuata; quella cioè che, a similitudine della ripartizione del lavoro fatta per legge tra la prima e la seconda sezione penale, a ciascuna delle due sezioni civili convenga attribuire una competenza propria in determinate materie; per guisa che automaticamente si verificchino le assegnazioni delle cause alla prima o alla seconda sezione. A cagion di esempio: la prima sezione potrebbe occuparsi di tutte le questioni di diritto pubblico, di diritto tributario, di asse ecclesiastico, di leggi speciali ecc. e la seconda sezione potrebbe avere il resto. L'uniformità della giureprudenza sarebbe facilitata.

Ed ho finito, domandando venia se ho intrattenuto eccessivamente il Senato (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rava.

RAVA. Onorevoli senatori, l'ampia ed importante discussione fatta sopra il grave argomento della riforma dei Codici italiani e l'attenzione vostra intensa alle belle e dotte orazioni deve avere ormai stancata la vostra mente. Lo comprendo; e perciò - poichè vengo

ultimo a parlare - mi limiterò ad intrattenervi soltanto su alcuni punti che non ho sentito trattare da altri. E ciò tanto per seguire e l'ammonimento dell'onorevole ministro guardasigilli, che nella sua bella relazione chiede alle Assemblee di svolgere idee e proposte, che saranno tenute in debito esame da lui e dalla Commissione tecnica per i Codici; e per seguire anche i propositi e gli inviti della nostra autorevole Commissione, e anche ciò che mirabilmente scrive l'onorevole Boselli in quella sua mirabile sintesi di tutte le questioni che si presentano dinanzi a noi e che forma il tessuto connettivo, per così dire, della sua breve, luminosa relazione, nella quale prelude con lode all'opera dei suoi colleghi; lode autorevole codesta alla quale anch'io mi associo di cuore.

Riforma grave è questa. Emendazione del Codice civile e nuovi Codici di procedura civile, di commercio, e della marina mercantile. Tutta la vita giuridica. Ma in sostanza noi abbiamo qui sentito parlare quasi esclusivamente, di questioni relative al Codice civile e meno assai, o nulla, degli altri Codici. Qualche cosa si è detto del diritto commerciale, si è lodata la riforma del « Registro delle ditte » ed un po' si è parlato delle Società anonime, sia delle vecchie, che hanno bisogno di essere regolate e frenate, anche per tutela degli azionisti ignari (io presentai qui un progetto nel 1904 che dorme ancora) sia delle nuove, nelle forme che dobbiamo ereditare dalle province felicemente ricongiunte alla madre Patria; forme che suscitavano qui, ad un tempo, e dubbi ed ammirazione, perchè somigliano (e non sono) forme di società in accomandita.

Di alcuni istituti invece non ho sentito parlare. Non ho sentito dir parola, ad esempio, della marina mercantile: e il silenzio mi è dispiaciuto, tanto più che abbiamo dinanzi la proposta di un « Nuovo Codice della marina mercantile » presentataci dalla nostra Commissione con una bella densa relazione dell'onorevole Rolandi-Ricci, che in questa materia è maestro, fatto esperto dalla sua grande città - Genova - nella quale esplica l'attiva opera sua, città che per gli studi di diritto marittimo e commerciale è sicura maestra, ed ammirata, da tutti gli italiani.

A questo nuovo Codice della marina mer-

cantile io rivolgo un pensiero cordiale, anche per una ragione personale; poichè domanderò un altro Codice nuovo che non è compreso nè ricordato affatto nelle proposte ministeriali. E ne dirò, con breve parola, i motivi volti essi pure all'interesse dell'agricoltura e delle classi lavoratrici tutte.

L'onorevole senatore Boselli si è fermato, con compiacenza, sull'agricoltura, forse sapendo di interpretare l'animo dei senatori, che amano questo argomento, mostrando per esso una particolare simpatia; e ha dato così prova di conoscere a fondo gli urgenti bisogni, le condizioni vere d'Italia; l'onorevole Boselli, dico, si è fermato con evidente compiacenza sulle questioni dell'agricoltura, ed ha raccomandato che nella riforma dei Codici « si tengano in conto studiosamente i voti, e si agevoli l'opera degli agricoltori » Ed ha perfino lodato l'esempio della Lombardia, quasi riesumando, nella bella forma italiana, le parole che Carlo Cattaneo giovane scriveva nei suoi mirabili saggi di economia politica. E ha ripetuto il voto pel credito agrario e fondiario da agevolare per rinnovare e costruire case ed eseguire bonifiche e ottenere progressi necessari. Ed io prendo al balzo la parola dell'onorevole Boselli il quale, bene interpretando il pensiero di tutta la Commissione, ha voluto difendere gli agricoltori, e non farli diventare d'improvviso « commercianti », per una serie di atti. La novità avrebbe imbarazzato la loro feconda e proficua opera. La relazione fa rapido cenno del Registro o del *Libro fondiario*, ottimo dove è istituito.

Buon cenno a grave tema!

Ed è fatto a proposito dei rapporti tra Codice civile e agricoltura, per chiarire proprietà e possesso della terra, e dar sviluppo e frazionamento della proprietà, che in certe regioni è opera ora necessaria, specie dove l'agricoltura non è stata molto ancora sviluppata, o dove con la provvida opera delle bonifiche, come in quel di Ravenna, di Ferrara e nel Veneto, vasti territori sono stati redenti dalle acque stagnanti e dalla malaria, ma hanno bisogno di essere fecondati da vivo lavoro, dalla costruzione delle case coloniche, dall'acqua potabile, dalle opere di irrigazione e di igiene e così via dicendo. Ora io ho pensato ad un istituto che si presenta oggi a noi, (ed entra nella nostra vita giuridica) perchè vige

nella Venezia Giulia e Tridentina ed a Zara, - povera Zara, fedele città italiana ora priva di territorio, - che è accennato opportunamente nelle due relazioni dell'onorevole guardasigilli alla Camera e al Senato, ma che non è stato mai ricordato in questa dotta discussione, e cioè alla « trascrizione » e al « Libro Fondiario », e più in generale al modo di rendere pubblica la condizione giuridica della proprietà della terra, di trasmetterla, di dividerla, di gravarla di servitù, di farla conoscere agli altri; di rendere agevoli in una parola tutti i rapporti e contratti sulla terra, evitando dubbi, frodi, ed anche, *sit venia verbo*, gli imbrogli, che col sistema attuale sono possibili e facili e magari involontari. Ora in questi quattro importanti documenti dell'on. guardasigilli e delle assemblee (le due relazioni alla Camera e le due al Senato) io ho trovato quasi una specie, (non oso dirlo reciso), di contraddizione, perchè la parola potrebbe essere scortese, ma un'evidente mancanza di stretto legame, una specie di dissidio, di antitesi, tra le premesse e le conseguenze; tra la ragione e la soluzione.

L'onorevole guardasigilli ha scritto che tra i vari istituti che differenziano il nostro diritto da quello delle provincie ricongiunte alla madre patria, c'è quello della trascrizione. Noi abbiamo il vecchio istituto della trascrizione; le nuove provincie hanno quello della intavolazione, o meglio del libro tavolare, che dipende dal Codice civile austriaco del 1811 e da una legge austriaca del 1871 (25 luglio), istituto che fece e fa buona prova. E soggiunge il guardasigilli che questo sistema, per tutti i rispetti e per l'efficacia sua, è migliore del nostro, ma conclude che non è possibile ora portare tra noi questo sistema, regolato dalla legge citata austriaca, e quindi, per quanto meno perfetto il nostro sistema della trascrizione, dobbiamo mantenerlo nelle provincie del Regno nelle quali è attualmente in uso.

Nella Commissione della Camera questa nota, o questo dissenso tra le premesse e le conclusioni è anche più accentuato. Là si loda assai di più il sistema realistico del libro fondiario e dell'intavolazione e si ricordano altri paesi, che se ne vantaggiano - e l'Olanda, aggiungo io, è un esempio luminoso - ed hanno sviluppato il sistema lodato e invidiato.

E il relatore alla Camera, onorevole Rossi,

loda e dice: proviamolo in qualche provincia d'Italia; e conferma e conclude: salviamolo, come ottimo istituto, nelle provincie dove oggi vige. Al Senato, l'onorevole guardasigilli ripete queste note con nobiltà di forma, ma non estende il sistema, mantiene la trascrizione ed aggiunge, ad esempio il ricordo di qualche proposta di riforma e di qualche tentativo italiano - e uno, anzi, che avemmo l'onore di proporre alla Camera e discutere, l'onorevole Luzzatti ed io, come ministro di agricoltura e commercio nel 1905; un altro posteriore (1910) e quindi più felice ancora dell'onorevole Scialoja, ministro guardasigilli. Viene ultima oggi la dotta relazione dell'onor. Scialoja, che noi leggiamo. Ma conclusione definitiva è che anche la relazione dell'amico Scialoja riconosce i difetti e la necessità di modificare il sistema della trascrizione, riconosce la bontà del « Libro fondiario », ma si contenta di modificare la trascrizione. È già qualche cosa. Egli in questa materia può dirsi veramente maestro, perchè ricordo anche i suoi studi nella « Commissione del dopo-guerra » che fece buone proposte di riforme, riforme che non ho poi visto abbiano avuto attuazione pratica, vera e giuridica. Venne sì una spinta, da parte del ministro delle finanze onorevole Meda, desideroso di mettere nuove tasse su qualche atto che sfuggiva alla trascrizione. In questa materia fu fatta adunque, nel 1916 (9 nov.), - coi provvedimenti finanziari vari, Regio decreto-legge del 1916 - una riforma; ma d'*indole fiscale*, perdendo così un'ottima occasione - allora - per riformare un istituto giuridico che meritava di essere perfezionato.

Io ho, signori, poca esperienza della vita pratica di Tribunale e potevo dubitare di essere spinto, come direbbe il mio amico Polacco, da un'impressione di scuola, una di quelle care impressioni degli anni di vita universitaria che talvolta non possiamo tralasciare. Perciò ho voluto risalire anche a fonti dotte, sicure, fondatissime, e ho ricordato una pagina del Gabba in cui egli spiega che l'istituto della trascrizione è difettoso: crede di far bene conoscere al pubblico (poichè è un organo di pubblicità della proprietà) la situazione della proprietà, i diritti reali che sulla proprietà gravano, le servitù, le variazioni, i passaggi successivi: lo crede, ma realmente non è così. « Non si può dire che i

libri pubblici diano notizia o cognizione esatta della condizione giuridica degli immobili » (dice). « Può dirsi che l'uso di tali libri implichi quasi una petizione di principio, perchè presupponga un ricercatore di notizie che sappia già da altre parti ciò che in essi è, e la possibilità di cercare e di controllare. Bisogna sapere il nome del proprietario o di uno dei proprietari, e risalire e discendere... ». Così il Gabba.

Se infatti qualcuno di voi, onorevoli colleghi, è andato in questi nostri uffici, come ci sono andato io, a cercare notizie, magari di cose sue, egli si sarà sentito imbarazzato a ritrovarle, perchè quelli sono libri con lunghe sequele di iscrizioni di ipoteche, di numeri e di nomi, e con ricordo di documenti notarili, ma non danno notizia chiara e pronta sotto il nome dell'individuo, della proprietà che egli possiede, nè, nella proprietà descritta, notizie dei vincoli tutti e legami, e obblighi, e ipoteche e servitù che eventualmente su quella proprietà esistano. E infatti chi studi quella legge fiscale del novembre 1916 (Meda), che venne dopo i progetti citati - e quello Luzzatti Rava del 1905, approvato dalla Camera dopo lunga discussione - e quello Scialoja posteriore, - e legga gli studi fatti dalla Commissione per il dopo guerra, si accorge che moltissimi atti di primaria importanza non venivano trascritti, come le successioni dirette e le divisioni dei beni, di modo che il libro, per natura sua, era, e resta, assolutamente incompleto e deficiente di quelle notizie, che invece si avrebbe necessità per ragioni di diritto di conoscere. Manca la catena. E se ormai, per ragioni fiscali, la catena è iniziata oggi, per riflesso della legge fiscale, il libro ha anche queste notizie, ma non può certamente rappresentare la serie completa delle variazioni e successioni, poichè fino al 1916 codeste notizie non vi si iscrivevano.

Tale lo stato di fatto in così grave materia che tutti interessa. E allora si può dire: dal momento che autorevoli persone, come quelle che fanno parte delle due Commissioni della Camera e del Senato, riconoscono la utilità della sistema tavolare e del nuovo istituto, dal momento che l'esempio delle provincie felicemente unite all'Italia, in possesso di questo istituto, ci dice che esso è giovevole, dal momento che in alcuni Stati questo sistema è lodato e in altri

ancora è applicato con soddisfazione da molto tempo, perchè non facciamo la riforma noi pure? La difficoltà è la mancanza del catasto geometrico? Ma noi lo facciamo ora. Non abbiamo ancora compiuto l'operazione base per questa trasformazione, l'operazione base, dal tempo di Napoleone fino a noi, cioè il catasto. Napoleone stesso quando volle discutere e fare approvare il Codice civile (e c'è persino riprodotto nelle stampe il quadro che lo rappresenta in tale attitudine, quando presiedeva il Consiglio di Stato per raggiungere la conclusione sul Codice civile che fu presentato dal 1792 in poi sei volte alle Assemblee legislative) Napoleone credeva che il catasto dovesse completare il Codice, delimitare le proprietà, descriverle e far pubblici i diritti reali, e condurre ad eliminare liti e contrasti. Il Progetto che era stato compilato per opera dell'illustre giurista Cambacères - dotto e già ardente giacobino che non pensava certo allora di finire poi duca della Parma, del mio amico Mariotti e nostra, città a lui allora ignota per quanto bella e fiorente - il Codice non riusciva ad ottenere l'approvazione dell'Assemblea. E noi ne sappiamo le ragioni...

Dopo il 18 brumaio, cambiata costituzione; fatto primo console Napoleone, esso assunse la presidenza del Consiglio di Stato, diresse le discussioni, ascoltò i pareri, fece votare i punti difficili, tagliò e decise dove era necessario. E Napoleone credeva che fatto il Codice, e fatto il catasto, cessassero i litigi. E fu sorpreso quando ebbe notizia del primo commento. Questo era capitato anche a Federico il grande (lo chiamavano tutti così) quando aveva pubblicato il Codice suo di Prussia. La grande opera del Codice civile fu compiuta e passò trionfante in tutto il mondo, fu assunta da molte altre Nazioni tra cui l'Italia, fu lodata ed ammirata anche dallo stesso autore, che la ricordò con la massima compiacenza nelle sue ultime così meste « Memorie di S. Elena ». Napoleone voleva principalmente la sicurezza e la chiarezza della proprietà e credeva che col catasto si potesse raggiungere anche questo scopo.

Si cominciò infatti in Francia la compilazione del catasto con tale criterio « di prova », ma dopo parecchi anni si abbandonò la via e si cambiò metodo. Si fece invece un catasto descrittivo, ripetendo magnificamente, e perfezionando il

metodo di uno di quei catasti di cui l'Italia aveva dato esempio fino dal tempo del Carli e in quel censimento della Lombardia, in cui Pietro Verri aveva mostrato la sua acutezza di filosofo, la sua dottrina di economista, e la sua grande ed illuminata pratica di amministratore. Anche la Francia si duole molto oggi di non aver continuato nel sistema iniziale: e tenta porvi riparo, ma c'è il catasto compiuto e nessuno pensa in Francia ora, anche per evidenti ragioni finanziarie (noi sappiamo che cosa costava e che cosa costa), ad un rifacimento del catasto solo per dare la prova dei diritti reali.

C'è là un Comitato parlamentare che vorrebbe la riforma della trascrizione, troppo vecchio istituto. In Italia noi ci troviamo in diversa condizione. In una parte del territorio si ha il nuovo catasto, pensato da tecnici italiani, illustrato magnificamente da Angelo Messedaglia, ma in molte altre provincie questa opera non è compiuta. O perchè noi rinunziamo alla buona occasione di preparare efficacemente, in questa occasione, onorevole ministro, tutti gli elementi che potessero essere necessari o utili a portare il sistema tavolare fra noi? Voi lo avete lodato, tale sistema: tutti l'hanno lodato. Voi avete accennato « a istituti che più non rispondono a moderne esigenze ». Eccone uno, e grave e importante. Riformatelo!

Mi sono preoccupato ora di vedere il sistema speciale dell'Austria. E penso se non sia opera della vecchia pratica Venezia nostra.

Esempio e sistema fondamentale del *Libro Fondiario*: il tipo, insomma, è quello introdotto dal colonnello Torrens nel 1858, nell'Australia: Davanti a quelle immense distese di terre che lo Stato assegnava in concessione ai pionieri e coltivatori, dovevansi garantire i confini, e il Torrens immaginò un sistema così semplice e così geniale che non può non impressionare. Ogni proprietario ha descritta la sua proprietà in una pagina del libro fondiario ed egli ha copia del foglio corrispondente nel Libro pubblico. È il suo titolo. È la registrazione. Se vende, dove andare al registro e denunziare la vendita e consegnare il foglio al nuovo compratore; se divide può far segnare nel suo foglio, che ha la pianta della proprietà, la notizia della divisione, o può restituire il suo foglio e farne consegnare uno a sé per la parte del fondo che gli è rimasta e un altro a colui

che ha comprato la parte complementare. Se ha una ipoteca la deve fare iscrivere, senza ciò l'ipoteca non ha effetto, se ha una servitù passiva anche questa deve essere iscritta.

Se vuole fare un mutuo deve consegnare all'istituto di credito il foglio, finchè non abbia pagato la somma che ha mutuata. Tutto ciò è semplice, è chiaro, è spedito: vi si vede il genio inglese davanti al problema in un nuovo grande paese. Questo sistema ha anche una bella specialità, non è obbligatorio. Chi non vuole la intavolazione, può non richiederla; ma lo Stato non lo garantisce e non assicura la sua proprietà terriera; non gli garantisce nè l'origine nè le servitù, nè le divisioni, nè i trapassi della proprietà. Accade in fondo come da noi per certi atti che non sono stati registrati. E non sono validi. Oltre questo sistema base, del *certificato di proprietà* che si trasmette con la girata, (Legge australiana del 2. Luglio 1858, modificata nel 1861 e adottata da tutti i paesi della Confederazione col *Registrar general*) ve ne sono altri, come quello olandese, e quello austriaco che è semplice, ma non — a dir vero — chiaro e svelto quanto quello del Torrens. Io avevo sentito parlare e avevo letto del sistema tavolare austriaco ma me ne mancava notizia diretta, concreta, pratica.

Pregai il mio amico senatore Mayer, che era a Trieste, perchè mi mandasse la legge ch'è del 1871 e qualche documento o modello di ufficio, ed egli gentilmente mi mandò questo libro « Compendio di diritto tavolare austriaco » di un magistrato, il Neuhold, libro stampato a Zara. È scritto in quell'italiano della burocrazia e della legislazione austriaca, assai caratteristico e che riesce strano alla prima lettura perchè è un italiano mescolato di parole e di espressioni che spesso non piacciono molto al nostro orecchio e non sarebbero tollerate dall'illustre amico Del Lungo. Questo libro non è di dottrina o di storia; ha anche un pregio, descrive il catasto a sistema tavolare delle provincie austriache, e quello delle dalmate, in qualche punto differente dal primo.

Anche questo in fondo è un sistema semplice, di cui tutti si lodano. Non vi è la norma di rilasciare il documento con la pianta grafica, ma vi è una pagina del Libro, o tabella, che indica la proprietà, indica quelli che noi chiamiamo i numeri di mappa, le servitù, ecc., in-

dica le divisioni, successive, le alienazioni, le ipoteche, e tutte le note caratteristiche del fondo. Insomma c'è un libro con i nomi dei proprietari, e un altro libro, ogni pagina del quale dà le note e la storia del fondo: La legge 25 luglio 1871 si chiama: *Allgemeines Grundbuchsgesetz*, ha libri ordinati secondo i fogli (*Realfolien*).

Chi si presenta chiedendo o il suo nome o quello di un altro, trova immediatamente in un foglio la descrizione del fondo e di tutto ciò che sul fondo grava, ipoteche, servitù, proprietà, l'origine e le divisioni anche per eredità e via dicendo.

Ogni fondo ha un foglio distinto in cui si notano i trapassi e le variazioni (*Intabulation, Einverleibung*). È sempre al corrente.

È possibile di sostituire un foglio vecchio con un foglio nuovo, con un foglio che cominci con lo stato di fatto.

La Francia trovò ora nelle provincie riconquistate il libro fondiario, e mantiene in Alsazia tale sistema che loda.

Ora io dico: facendosi in molte provincie le operazioni nuove del catasto, perchè noi non adottiamo questo sistema, perchè non cerchiamo di introdurlo presso di noi? Magari per prova: magari non obbligatorio. Rispondono le relazioni — e anche quella dell'onorevole Scialoja così bella e così lodata (e sono tutte notevoli): — noi abbiamo la trascrizione e possiamo utilmente modificarla, noi abbiamo fatto vari disegni di legge che non hanno avuto fortuna, come non ne ebbe il mio, per le vicende parlamentari ed anche per una certa opposizione alla novità. La Camera, debbo dirlo, approvò il progetto Luzzatti-Rava del 1905, nella seduta del 7 marzo 1906.

E poi si fermò tutto.

Si annunzia ora la riforma della trascrizione.

Io prendo atto di questa promessa del relatore, e sono sicuro che sarà mantenuta, tanto più che gli stessi lavori e progetti dello Scialoja come guardasigilli e gli studi suoi successivi, come presidente della « Commissione del dopo guerra » danno affidamento che egli, da giurista acuto e dotto come è, e con l'autorità dei colleghi e del ministro e delle due Commissioni e della più grande Commissione giuridica-politica-tecnica che rivedrà i lavori e preparerà le norme giuridiche precise per i

nuovi Codici, ci darà una buona riforma della trascrizione. Ma per me non basta: E dico; se si è oggi raggiunto un progresso, nella tecnica e nella pratica e nell'esempio di altri stati civili europei ed australiani, perchè non facciamo il passo? Perfino l'Africa lo ha fatto; ed io ricordo che nel 1909, allorchè avevo l'onore di essere collega dell'onorevole Tittoni nel Ministero, un bel giorno egli presentò al Consiglio il « Codice fondiario dell'Eritrea » nel quale si poneva questo sistema dell'intavolazione. È il Regio decreto del 31 gennaio 1909, n. 378, stampato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1909. Il titolo IV di esso tratta del Catasto, e del *Catasto probatorio*. Sono in tutto 256 articoli con le tabelle e coi moduli necessari. Se quel Codice fondiario (e l'ho qui) sia in vigore non so, perchè non ho avuto tempo di verificarlo e ieri anzi, per fare ricerche in biblioteca, ho perduto il mio turno per parlare, e mi scuso coi colleghi.

Io non so se il libro fondiario per l'Eritrea del 1909, pubblicato nelle leggi, abbia avuto la sorte che ebbe anche il Codice civile per l'Eritrea, pure allora (1909) pubblicato, e studiato felicemente dall'onorevole Scialoja e stampato nella raccolta delle leggi nostre così che pareva dovesse andare in applicazione, ma che invece fu sospeso...

SCIALOJA. Fu sospeso per mio stesso consiglio, perchè era un assurdo. Lo dovemmo compilare perchè ordinato dal legislatore.

RAVA. È giusto. Troppo diverso il Diritto musulmano dal Codice civile. Ad ogni modo, Ella fece un bel lavoro. Io domandavo se il Libro fondiario (di 200 e più articoli) per l'Eritrea è in vigore: nè si dica che è assurdo fare tale riforma per l'Africa... Anche la Francia l'ha fatta: essa applicò alla Reggenza di Tunisi il sistema Torrens; ho qui la *Loi de la propriété foncière* (19 Ramadan 1302 - 1 luglio 1885), è del Ministro residente Cambon, quello stesso diplomatico, credo, che ora presiede a Parigi la Conferenza degli ambasciatori. Sono 381 articoli. E in vigore, e io ho riscontrato il numero dei fogli del libro che registra le parcelle dei proprietari, e la superficie censita. Questo libro dà la prova della proprietà. Il problema era difficile laggiù, perchè tra il diritto mussulmano che ammette la trasmissione segreta della proprietà e il nostro si-

stema, che è tutto palese, c'è veramente un abisso. Ma si è fatta la riforma e giova. Insisto, dunque, nel fare una prova da noi in qualche provincia col nuovo catasto. Ma mi contento di cosa modesta. E prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e della Commissione che si miglioreranno i sistemi di trascrizione. Io confido che almeno si farà un libro, o un elenco, dei proprietari con i numeri corrispondenti dei libri ipotecari, in modo che essi possano rintracciare - con i numeri di mappa nei libri dove è descritta - la situazione della loro proprietà. Questa è ormai cosa di necessità fondamentale ed evidente: il mondo moderno ha bisogno di strumenti più agili e sicuri e facili, ha bisogno di sveltire codesto istituto che è vecchio ed inadattato alle condizioni attuali dello sviluppo economico, dei rapporti di affari, della facilità delle trasmissioni, e alla velocità della vita che tanto è cresciuta.

La proprietà mobiliare si svolge con febbrile movimento: la fondiaria, che ha tanto bisogno di progresso, anche per sviluppare la produzione agraria - e per poter sostenere il peso di tante imposte e sovrimeposte! - resta come anchilosata.

La legge fondiaria della Tunisia fu modificata (ricordo) nel 1886 e poi nel 1888 e poi nel 1892. Ora vige e si applica con soddisfazione. E in India gli Inglesi fecero il catasto...

E anche nel Madagascar fu estesa dalla Francia.

Mi scusino i colleghi se insisto!

Io non ho sentito fare queste osservazioni e proposte da nessuno degli oratori egregi, perciò mi sono permesso di indicare questo progresso necessario.

Perchè dobbiamo restare arretrati? Ora si fa la riforma del Codice civile nell'interesse del diritto e anche dell'agricoltura e si esegue per molte provincie la grande operazione del catasto. Sono le due basi necessarie.... Sono le stesse condizioni del 1802, quando Bonaparte volle concludere e pubblicare il Codice civile e aver il catasto che facesse prova ed evitasse liti. Che cosa altro si aspetta? E perchè si vuol lasciar passare una così favorevole occasione? Per alcune provincie si avrebbe subito il libro fondiario e si farebbe l'intavolazione. È un grande progresso; che cosa si aspetta?

Vengo alla seconda parte: ho già rilevato

dalle relazioni presentate, e ricordato l'annuncio di un Codice della marina mercantile, complessivo, che comprenda anche quella difficile parte - difficile, perchè diversa in Italia e perchè improvvisamente colpita da novità straordinarie - che è il lavoro dei porti. Evidente è la necessità che questo Codice nuovo sia fatto, poichè per un paese come l'Italia tutti hanno la persuasione giusta, tutti sentono, che sul mare sono molte risorse e molte speranze; così mi auguro che sia compiuto per virtù degli studi fatti e per opera della commissione che ne darà la sin'esi.

Dunque un nuovo Codice del mare. Ma per me non basta! Vorrei fare un'altra osservazione: le discussioni belle e alte che abbiamo inteso, discussioni che sono ricominciate e illuminate oggi per opera dell'amico on. Polacco, riguardano in genere vecchi istituti del diritto - specie di famiglia - che si legano nobilmente col diritto romano; che hanno avuto efficacia nella vita e nella civiltà degli stati moderni, e che continuano a regolare anche oggi siffatti importanti rapporti civili. Ma vi sono anche altri rapporti, dei quali occorre interessarsi, e stanno già in leggi speciali; e non sono nel Codice civile. E valga il vero!

Come nacque, anzi che cosa era in origine il Codice civile? Era l'affermazione dei principi della rivoluzione francese, discussi da tre assemblee, e poi temperati dagli ultimi rivolgimenti e frenati dalle difficoltà finanziarie... e dal 18 brumaio che vi era passato sopra.

Da Barras a Bonaparte, I console! dal Direttorio al Consolato! E, per giunta: « Deja Napoleon perçait sous Bonaparte ». Il Codice rappresentò l'affermazione dell'individuo, della proprietà privata, della libertà e dell'uguaglianza nei diritti, e nei contratti. Non si parlò - nel Codice - di cose economiche, all'infuori di qualche detrito, come ad es. nei mercati, con norme che si trovavano nella legislazione antica, allora ancora (1802), vigente, e che i compilatori adoperarono come materiale di lavoro. Ma tutta la parte dei rapporti economici, sociali e di lavoro, e dei diritti e della tutela degli operai fu esclusa; si pensò che la libertà proclamata e affermata dovesse bastare e che la legge che aveva abolito le corporazioni, - e che in fondo non aveva fatto che ripetere quel nobile proclama che precedeva la legge fatta dalla monarchia per

sciogliere le corporazioni, e che, firmato dal Turgot, resta un magnifico inno e una splendida affermazione dei diritti dell'individuo, - fosse sufficiente. Quel celebre decreto del Turgot ebbe vita breve, chè presto furono stabilite nuovamente le corporazioni. La rivoluzione lo riprese perchè volle liberare dalla gilda e dai vincoli della corporazione gli operai che dovevano essere ormai - coi diritti dell'uomo - fabbri della loro fortuna, giacchè i principi del Codice dovevano consacrare la proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e fare liberi tutti.

Ma per le necessità reali e le condizioni pratiche della vita umana, e soprattutto perchè presto venne la macchina a vapore, e con essa i lavoratori raccolti negli stabilimenti, - il che distruggeva o quasi il lavoro a domicilio, - le nuove condizioni formatesi pel lavoro, le macchine, le abitudini ai pericoli e via dicendo diedero luogo a abusi di orario, a sistemi antiigienici, a soverchie fatiche di fanciulli e di donne; a infortuni; e, specie gli infortuni, a liti per decidere col Codice della responsabilità e del danno.

I nuovi fatti portarono la necessità di altre leggi. E allora cominciò quella serie di domande e risposte, di spinte e contro spinte, di richieste e di ripulse - per adoprare le parole del nostro grande Romagnosi - per cui si venne a formare in Inghilterra e in Francia una legislazione nuova: quella del lavoro, o, come si chiamò, legislazione sociale.

L'impero aveva glorificato il Codice che doveva essere come un vangelo, anzi il grande giurista Troplong doveva poi ricercare ed illustrare filosoficamente *l'esprit démocratique du Code civil*....

Ma il primo che aveva riconosciuto che nel Codice civile napoleonico mancava l'elemento del lavoro era stato un italiano di alto ingegno, già professore a Bologna, andato profugo a Parigi dopo il nobile tentativo per l'indipendenza italiana del 1814. Egli non avrebbe mai pensato che dalla sua cattedra di Parigi sarebbe dovuto venire ambasciatore a Roma, e qui essere chiamato ministro del Papa costituzionale, e qui incontrare una triste sorte, immeritata: Pellegrino Rossi. Il primo studio critico (dicevo) sui difetti sociali del codice civile francese fu quello di Pellegrino Rossi, e fu ascoltato e me-

ditato, perchè alta e serena era l'opera e nobile l'intenzione.

Da allora in poi si cominciò a vedere anche in Francia, che i rapporti giuridici nascenti dal lavoro e dalle speciali condizioni dei lavoratori non erano nel Codice civile. Il secolo XIX - che aveva cominciato col trionfo impensato della macchina a vapore e con la sorpresa della pila del nostro Volta - (chiamato a Parigi da Napoleone per ripetere gli esperimenti fortunati) - il secolo XIX modificava tutte le condizioni di vita dei lavoratori.

E cominciava il tentativo delle leggi speciali che venivano a colpire alcuni dei principi astratti e rigidi ispirati dalle teorie filosofiche di Rousseau e della Rivoluzione francese, e si arriva (non vi farò la successione di queste leggi che cominciano con l'abolizione dell'arresto per debiti) e si arriva alla lotta del Cartismo in Inghilterra e alle prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla durata della giornata di lavoro, e, in Francia, alla legge sui sindacati del 1894, legge importantissima perchè in antitesi coi principi del Codice, e poi a quell'altra, successiva, che riconosce il diritto di associazione, contro il quale diritto l'assemblea rivoluzionaria francese era stata inesorabile, perchè aveva messo nel Codice penale il reato di associazione e la condanna di quelli che si fossero riuniti in associazioni.

A questa legge su le associazioni, che ha avuto una vasta eco in Francia, si devono le associazioni di culto (chi non ricorda in proposito il *concordato* del 1801 di Napoleone, durato fino alle leggi del ministro Briand?) e la nuova questione di oggi per le cosiddette associazioni di culto, questione che non so sia ancora stata completamente risolta. Questo elemento economico-sociale che Pellegrino Rossi aveva dimostrato mancante nel Codice civile, si affermò, si fece strada, e poi si propagò anche in Inghilterra, in quell'Inghilterra così liberista e tenace, e ci ricorda la propaganda che ne fece allora Chamberlain, il padre dell'attuale uomo politico, fino ad arrivare alla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni nel lavoro e alle leggi per la vecchiaia dei lavoratori degli ultimissimi anni.

In Italia abbiamo una serie di tali leggi, e non solo per gli operai. Anzi si cominciò e si pensò dapprima ai fanciulli degli operai, al

piccolo figlio dell'operaio spesso condotto all'estero da vili speculatori, a duri lavori, ed è bello ricordare qui in Senato la legge che il Guerzoni, segretario di Garibaldi, aveva proposto e ottenuto nel 1869 per l'infanzia. Per i dolori di questa infanzia, che il nostro caro collega e mio compagno di Università Paulucci Di Calboli, che era qui poco fa, e che ora non vedo presente, ha illustrato in un geniale libro, *Larmes et sourires de l'émigration italienne*, che fa onore alla letteratura italiana e al cuore umano.

Da noi si è cominciato coi fanciulli; poi è venuta la legge per le società di mutuo soccorso degli operai e per le cooperative, poi l'assicurazione « libera » per la vecchiaia e gli infortuni, quindi l'assicurazione « obbligatoria » per gli infortuni (oggi il senatore Polacco arguto ci parlò di un nuovo caso!), e di quella per l'invalidità, e per la vecchiaia, per lo studio delle malattie, per gli scioperi, la disoccupazione.

C'è un complesso di leggi che rappresentano uno sviluppo parallelo a norme, a istituti giuridici, a idee fondamentali del Codice civile; sono un altro Codice direi di diritto umano, e non sono coordinate. In alcuni Stati vi sono, se non Codici, ordinamenti speciali, come ad esempio - oltre la *Gewerbeordnung*, per le industrie - la grande legge germanica recente sulle assicurazioni, composta di 1900 articoli. Il governo nazionale nostro non abbandona certo tali compiti. E coi sindacati organizza i lavoratori. E si parla di un *parlamento tecnico*; e di funzioni legislative sul lavoro.

La Francia ha pensato - memore della gloriosa opera sua, passata trionfante fuori d'Europa - ha pensato, dicevo, ad un vero « Codice del lavoro », e ha fatto studi belli e già preparato alcuni libri di tale Codice. E allora perchè da noi - che abbiamo già questo materiale di leggi e di norme, e questa coscienza, - non facciamo con esso l'opera che 120 anni or sono facevano i coordinatori delle varie e disperse leggi civili, per formare il Codice? Perchè l'Italia giovane che bene riforma i suoi Codici, non accoglie e fonde codesti ideali? Perchè non facciamo anche noi codesto coordinamento di leggi, di forze, di tendenze e di conquiste dello spirito e del cuore umano? Il cuore, onorevoli colleghi, ha sempre visto e notati questi dolori, ma solo l'umanità moderna li ha presi in

considerazione, ne ha fatto oggetto di diritto e di leggi. Le miserie e i dolori sono antichi: è l'umanità moderna che li cura!

Questo dunque chiedo agli onorevoli colleghi e alla Commissione; come ci dite di fare un nuovo Codice per la marina mercantile, ponete le prime basi per coordinare queste leggi del lavoro che tutelano la vita di 10, di 15 milioni di operai, di fanciulli, di donne di tutte le età. Si richiede ormai solo opera di revisione, e di coordinamento, perchè queste leggi già esistono e vivono.

Ho così parlato e per gli agricoltori nostri, e per la chiarezza della proprietà fondiaria chiamata a utili uffici, e per la tutela dei lavoratori tutti d'Italia.

Signori, quest'opera di sapienza e di umanità sarà degna di voi; tenete conto di questa proposta pratica. E giacchè siamo stati invitati dal Governo, dal Guardasigilli e dalla Commissione a fare proposte e raccomandazioni, o a dare savi consigli amichevoli, come accenna la relazione, spero che vorrete tener conto di queste due riforme ispirate a ideali moderni: libro fondiario e legislazione sociale. Non vi costano milioni, sono novità necessarie. L'Italia è giovane e non deve star chiusa in vecchie norme. La novità porterebbe una nota alta e bella nel Codice e, come dice la elegante e dotta relazione dell'onorevole Boselli, mostrebbe il pensiero di accordare i principi perenni del diritto con la mutazione delle cose e con l'anima dei tempi: « il desiderio ideale di abbracciare le province sorelle con più umani diritti e stringerle tutte in una stessa tutela di bene ». (*Applausi prolungati. Moltissimi senatori si congratulano con l'oratore*).

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Prego gli onorevoli colleghi di darmi ascolto per pochi minuti, e dichiaro che io non ero neppure tra gli iscritti a parlare nella discussione generale, comprendendo benissimo la inutilità della mia parola in un dibattito al quale partecipano ed hanno solo diritto di partecipare, a mio avviso, le più alte competenze del diritto.

E, se mi indussi ad iscrivermi all'ultima ora, ciò fu per due ragioni: l'una, perchè ieri udii dall'autorevole voce del senatore Del Giudice affermare recisamente e con profonda convin-

zione la necessità di far rivivere il primo matrimonio contratto dall'assente che ricompaia e trovi il coniuge passato a seconde nozze; l'altra, perchè, oggi, con tanto garbo l'onorevole senatore Polacco, che ha pronunciato un discorso mirabile, come sempre, per sostanza e per forma, ha ricordato appunto che la questione venne la prima volta sollevata unicamente da me nell'altro ramo del Parlamento, allorquando avevo l'onore di essere deputato, e precisamente nella seduta del dì 8 marzo 1919, svolgendo analogo ordine del giorno in occasione del disegno di legge sulla capacità giuridica della donna. Ora io, nell'altra Assemblea, a proposito della speciale questione che ne occupa, sostenni precisamente l'opposto di quanto sostengono gli onorevoli senatori Del Giudice e Polacco, la necessità cioè di ritenere sempre valido il secondo matrimonio e di ritenere definitivamente in ogni caso annullato il primo. Gli è perciò che domando qualche minuto di attenzione, perchè io possa giustificare tale mia opinione su questione così grave, delicata e complessa.

E non esito a ripetere qui ciò che dissi sullo stesso argomento nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che per mio conto, io che in certi determinati casi non sono affatto ostile al divorzio (e sono sicuro che affermando questo non mi rumoreggerete, in quanto so benissimo che in quest'Aula tutte le opinioni sono rispettate) affermo che nei paesi retti a divorzio la soluzione del problema sul caso prospettato è certo agevole; ed infatti diverse legislazioni estere, che hanno l'istituto del divorzio, annoverano, fra gli altri casi, quello del coniuge assente che ritorni e trovi l'altro coniuge passato a seconde nozze. Tale mia convinzione e tale mia affermazione io ripeto in quest'Aula; e per quanto io mi sappia che la grande maggioranza del Senato non sia della mia opinione in quanto alla tesi del divorzio, tuttavia mi lusingo che almeno un piccolo gruppo di senatori possa dividerla.

Certo non è il caso di trattarsi su questo punto perchè ad esso si è dichiarato ostile anche l'altro ramo del Parlamento e sarebbe vano oggi discuterne. Del resto il mondo cammina.

Infatti lo stesso onorevole Polacco riconosce che oggi non è possibile tener fermo il cri-

terio adottato nel 1864, in quanto alla indagine sulla paternità ammessa, allora, nei soli casi di stupro o di ratto; e però, per la medesima ragione, non è, a mio avviso, possibile condandare oggi, senz'altro, l'istituto del divorzio semplicemente ricordando ciò che a tal riguardo fu detto all'epoca ormai lontana della compilazione del nostro Codice civile. Nè d'altronde io credo sia far rientrare per la finestra ciò che fu messo fuori per la porta, se alle cause di nullità del matrimonio, oggi previste, altre se ne aggiungessero, tenuto anche conto di quanto su tale argomento prescrive il diritto canonico.

Comunque, tornando all'argomento, io chiedo: si tratta davvero di intaccare la indissolubilità del matrimonio come tale, nel caso in cui si dia la prevalenza al secondo matrimonio per avventura contratto dal coniuge a norma di legge in assenza del primo coniuge, presunto morto, poscia ricomparso? In fondo sulla tesi, che è di puro diritto, da coloro che vogliono far rivivere senz'altro il primo matrimonio, annullando il secondo, si ragiona così: in tanto il secondo matrimonio è valido in quanto si suppone che il primo sia stato sciolto per la presunta morte del primo coniuge assente; ma l'assente ritorna, dunque, mancando la condizione per l'annullamento del primo matrimonio, questo deve ritornare in vigore e bisogna annullare il secondo. Or bene io osservo: se si consente al coniuge dell'assente, presunto morto, di contrarre legittimamente un nuovo matrimonio, la società, il legislatore gli riconoscono la legittimità della novella unione matrimoniale; e domando: cotesto secondo matrimonio consentito, riconosciuto e consacrato dalla legge, non sarà esso pure indissolubile quanto l'altro? Indissolubile il primo per le ragioni che tutti sanno, trattandosi di un contratto specialissimo che per i credenti è anche un sacramento; se poi sono consentite, nella speciale condizione di cui si tratta, le seconde nozze, indissolubile per le stesse ragioni deve ritenersi anche il secondo matrimonio. E se pertanto si vuol dare la preferenza al primo sol perchè è mancata la presunzione di morte del coniuge scomparso, parmi evidente che non della indissolubilità del matrimonio si è in fondo preoccupati, ma della osservanza della massima di diritto comune per cui, mancando la causa, cessano gli effetti.

Il rigido principio della indissolubilità del matrimonio menerebbe al divieto assoluto delle seconde nozze da parte del coniuge dello scomparso, al che si oppongono ragioni evidenti anche di umanità, che ormai tutti concordemente riconoscono.

Ma checchè sia di questa discussione di ordine strettamente giuridico, nella quale io non ho la pretesione di aver portato o di portare nuovi argomenti in pro dell'una tesi o dell'altra, domando invece se, per salvare la logica del diritto, bisogna conculcare i diritti, dirò, umani. Ed osservo che se il coniuge dell'assente è convolato ad altre nozze, un'altra famiglia è ormai creata; sono sorti novelli affetti, novelli sentimenti, nuovi vincoli più saldi, perchè più caldi; il nuovo nodo matrimoniale ha creato un nuovo vero consorzio *omnis vitae*... con quel che segue secondo la classica definizione del matrimonio, cioè un organismo pieno di vita e di vitalità presente e attuale, mentre il primo matrimonio è ormai sostanzialmente disciolto.

Per seguire la logica del diritto si dovrebbe spezzare, distruggere l'organismo vivo, vitale, palpitante di affetti e di verace esistenza, per far rivivere un matrimonio, sol perchè contratto in precedenza sebbene sia già spento materialmente e spiritualmente, per galvanizzare cioè un cadavere; nè riterrete certo che il coniuge passato a nuove nozze possa agevolmente, solo per la ricomparsa del primo coniuge, spezzare e quel che più preme, dimenticare tutta la nuova vita e la novella esistenza ch'egli si è creata, che egli possa con disinvoltura infrangere materialmente e spiritualmente i nuovi vincoli che sono ormai tanta parte dell'esser suo sol perchè c'è un matrimonio precedente, che non ha più pulsazioni di vita, ma che deve rivivere, sia pur solo formalmente, essendo il matrimonio pel nostro legislatore indissolubile! No, non riporterete in questo antico nucleo familiare che volete far risorgere, non riporterete giammai l'anima del coniuge, convolato a seconde nozze.

E lo stesso coniuge ricomparso, credete voi che possa sinceramente volere, e, di fatto, ricostituire l'antico nodo maritale col compagno di sua vita, che egli trova ormai passato a seconde nozze? No, non è possibile. Io penso, anzi, che tanto maggiore sarà in lui la delusione e

quindi l'avversione al risorgere dell'antico vincolo matrimoniale, quanto più viva l'ansia del ritorno dopo la lunga assenza. Il sospetto, la diffidenza e la gelosia, o, quanto meno, la indifferenza reciproca, sarebbero i compagni inevitabili del primo matrimonio risorto obbligatoriamente per virtù di legge. Ed è perciò che io mi domando se in omaggio unicamente ad una indissolubilità teorica, discutibile anche in punto di diritto, il legislatore debba spegnere la vita, e, come ho già detto, in sua vece galvanizzare un cadavere, spegnere l'unità familiare viva, in atto, palpitante di sentimenti e di affetti, per dar simulacro di vita ad un organismo ormai morto, ricongiungendo, obbligatoriamente e per volontà di legge, in vita comune due esseri ormai fundamentalmente e profondamente divisi.

Questa è l'argomentazione, onorevoli colleghi, che io ho creduto di qui ripetere a giustificare l'opinione da me già manifestata nell'altro ramo del Parlamento, opinione che non si è affatto mutata col passare del tempo, convinzione che non ha trovato argomenti contrari per mutarsi, neppure in casi di esistenza di prole, la cui sorte, a mio avviso, per ragioni che non è l'ora di esporre e di esaminare, resta la stessa con qualsiasi soluzione, e che, comunque, non sposta nè i termini giuridici della questione, nè, e più ancora, il contenuto di essa sotto l'aspetto profondamente umano.

Tutto ciò avrei voluto e forse dovuto esporre non oggi, ma in occasione della convalida del decreto-legge che porta la firma dell'onorevole Mortara, il quale, non appena nominato ministro guardasigilli, informato appunto della questione da me sollevata nell'altro ramo del Parlamento, si affrettò, in vista della gravità ed urgenza di essa, a presentare con encomiabile sollecitudine analogo decreto-legge, già convalidato senza osservazioni dal Senato, ma non ancora dalla Camera dei deputati, che io sappia. Però non potei allora manifestare la mia opinione per ragioni che è inutile qui venir dicendo ed è perciò che ora scagiono il mio silenzio di allora, non certo causato da mutate convinzioni. Non è poi questo il momento di esaminare se il decreto Mortara abbia adottato la soluzione migliore in ordine al proposto quesito. Inclino a ritenere abbia adottato il sistema meno plausibile, lasciando a libito del coniuge

che lo stimi opportuno, chiedere mercè istanza giudiziale la nullità del secondo matrimonio in contraddittorio degli altri interessati, senza che per la pronunzia dello annullamento sia richiesto il costoro esplicito consenso e senza porre almeno un limite allo esperimento dell'azione, che può prestarsi a non difficili e turpi speculazioni. Per me, ritengo che coloro i quali si collocano sotto il punto rigido della indissolubilità del matrimonio, debbano negare assolutamente le seconde nozze al coniuge del presunto morto, il che per ragioni morali e sociali è assolutamente impossibile, o, concesse le seconde nozze, ritener queste, contratte sotto l'egida della legge, le indissolubili per qualsiasi eventò.

Non ho altro da dire, rinunziando a più ampio svolgimento dell'interessantissimo tema. Io mi auguro una sola cosa e cioè che, sia per la questione in esame, sia per tutte le altre molte che solleva l'odierno disegno di legge, l'onorevole Guardasigilli, che fa parte di un Governo il quale afferma di trarre la sua forza direttamente dalle energie nuove e vive del paese, sappia nel concretare le riforme dei codici tener conto del palpito vero della vita in tutte le varie manifestazioni della umana attività, con che egli avrà fatto opera legislativa degna davvero del sentimento e del plauso di tutto il popolo italiano. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Nella seduta di domani parleranno i relatori e l'onorevole ministro.

#### Rinvio della discussione di un disegno di legge.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
L'onorevole Presidente ha già comunicato al Senato che, svolgendosi attualmente delle delicate importantissime trattative commerciali con alcuni paesi, non sembra opportuno intraprendere subito la discussione delle tariffe doganali. Ed io, per mio conto, credo che questa discussione non potrebbe essere affrontata con la larghezza e con la libertà necessaria, senza il pericolo di arrecare qualche non lieve danno agli interessi del Paese.

Per questo mi permetto di chiedere che la discussione su tale argomento sia rimandata alla fine delle trattative oggi in corso.

PRESIDENTE. Se nessuno ha obiezioni da fare alla proposta dell'onorevole ministro, si intende approvato il rinvio della discussione sulle tariffe doganali.

#### Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. In principio di seduta io avevo detto che gli Uffici avrebbero potuto riunirsi domani alle ore 11: però vari senatori mi hanno fatto presente che nella mattinata di domani sono convocate delle importanti Commissioni, le quali, chiudendosi probabilmente domani sera i lavori del Senato, non potrebbero condurre a termine il loro lavoro se non alla ripresa delle sedute, con nuova convocazione. Essi proporrebbero che gli Uffici fossero perciò convocati alle ore 14 di domani.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

#### Sull'ordine del giorno.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Perchè domani possa procedere più rapida la discussione, io proporrei che fosse rimandato lo svolgimento delle interrogazioni poste all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone che le due interrogazioni scritte all'ordine del giorno della seduta di domani siano rinviate ad altra seduta.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Annunzio di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano, di dar lettura dell'interpellanza e dell'interrogazione pervenute alla Presidenza.

PELLLERANO, *segretario*, legge:

#### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della pubblica istruzione e delle finanze

per conoscere se e come intendano provvedere alla costruzione di edifici scolastici per le scuole elementari nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

De Amicis Mansueto.

*Interrogazione con risposta scritta:*

Il sottoscritto, considerando che l'interesse delle fonderie italiane di minerali di piombo argentifero collima col bene inteso interesse nazionale, cui non conviene che dette fonderie siano ridotte a lavorare in perdita, interroga il ministro delle finanze per sapere - qualora disposizioni d'ordine amministrativo non bastassero - se non sarebbe opportuna e giusta una modificazione legislativa del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, intesa ad escludere dalla tabella A, annessa a detto decreto, la materia prima « argento greggio » che, *esente tuttora da dazio d'entrata*, non era compresa fra gli oggetti di lusso contemplati dalla tabella A, annessa al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, stato revocato e sostituito dal precitato Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

Rebaudengo.

PRESIDENTE. In conformità a quanto il Senato ha testè deliberato, domani alle ore 14 avrà luogo la riunione degli Uffici. Alle ore 15

si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arre-care opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611) ».

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R documenti).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CLXVIª TORNATA

SABATO 24 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione di):	
• Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » . . . . .	5573
<b>Oratori:</b>	
MORTARA, <i>relatore</i> . . . . .	5580
SCIALOJA, <i>relatore</i> . . . . .	5588
SUPINO, <i>relatore</i> . . . . .	5574
<b>Interrogazioni</b> (Annuncio di) . . . . .	5600
<b>Petizioni</b> (Lettura del sunto di) . . . . .	5573
<b>Relazioni</b> (Presentazione di) . . . . .	5573, 5590

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Lettura del sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura del sunto delle petizioni.

AGNETTI, *segretario*, legge:

La contessa Elena Filippini Poltoratsky fa voti per asserta denegata giustizia;

Il comm. G. B. Aluffi, prefetto a riposo, fa voti per ottenere riparazione ad ingiustizie che egli afferma di avere subito dal Ministero dell'interno.

## Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione di registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei Comuni della Venezia » (N. 627).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di

pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare ai senatori relatori e all'onorevole ministro.

SUPINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione sottoposta al vostro esame espone con discreta larghezza i criteri che la Commissione ritiene doversi seguire nella riforma del nuovo Codice.

Indica altresì i punti principali e suscettibili di questa riforma, e li studia anche in relazione al progetto preliminare della Commissione nominata dal Ministero, sul quale progetto il Guardasigilli ha richiamato l'attenzione della Commissione. Posso dunque limitarmi a trattare soltanto di quei punti che hanno dato luogo alle discussioni e ai voti di associazioni e di enti pubblici, a polemiche tra scrittori autorevoli, ed anche alle osservazioni da parte degli oratori che mi hanno preceduto.

Non mi fermerò sulla questione di massima: niun dubbio che il Codice vigente abbia bisogno di una riforma, specie per il lungo tempo trascorso dalla sua formazione ad oggi.

Voi sapete infatti che il commercio si svolge di continuo, crea nuovi istituti, nuove forme di contratto; è quindi impossibile che siano sufficienti a regolarlo disposizioni che datano già da circa mezzo secolo. Per attuare però questa riforma non è necessario distruggere nella sua struttura il Codice vigente, tanto più che esso è lavoro pregevole, al quale ha legato il proprio nome uno dei più illustri nostri giureconsulti, Pasquale Stanislao Mancini, ed è anche stato tolto a modello da altre nazioni. Questo fu il principio accolto dalla nostra Commissione, di conformità a quella della Camera dei deputati, nonchè da associazioni pubbliche, Camere di commercio, ed anche scrittori autorevoli. Ben venga dunque il nuovo Codice, che è necessario sia un Codice pratico, si astenga, cioè, da concezioni puramente teoriche.

Gli uomini di affari, gli avvocati hanno bisogno di trovare nel Codice delle norme semplici e chiare che non diano luogo a contesta-

zioni. Per esempio, colui che emette un titolo di credito, colui che viene in possesso del titolo stesso, ha bisogno di sapere quali sono le obbligazioni che egli assume, quali sono i suoi diritti, ma nulla importa a lui di conoscere se la teoria dei titoli di credito è quella del contratto bilaterale, o del contratto unilaterale, della creazione, o della emissione, ovvero anche quella della pendenza. Sì, vi è anche una teoria della pendenza, che a me appare strana sebbene accolta da qualche autorevole scrittore e più strana apparirà a quelli fra voi, onorevoli colleghi, che non sono versati nelle materie giuridiche.

Essa ritiene che finchè il titolo è in circolazione esista un debito senza un credito: il credito nascerebbe soltanto al momento in cui il possessore del titolo si presenta al debitore per esigere l'adempimento della obbligazione. Ma in realtà credito e debito sono termini correlativi: non può esistere un credito se non c'è un debito, e viceversa.

Venendo adunque senz'altro ai punti più importanti della riforma, mi fermerò prima di tutto sopra un punto al quale ha accennato l'onorevole Rava, molto sinteticamente, ma con la consueta sua maestria: questo punto riguarda gli atti dell'industria agricola, e ha dato luogo a grandi questioni, a memoriali presentati alla nostra Commissione, a voti di associazioni agrarie e di Camere di commercio, e anche a polemiche di autorevoli scrittori, fra i quali mi piace anche ricordare, a titolo di onore, il nostro illustre Presidente della Sotto-commissione, onorevole Luigi Luzzatti.

Com'è sorta e in che cosa consiste questa questione? Voi sapete che nel sistema del Codice vigente gli atti attinenti all'industria agricola non sono atti di commercio, perchè manca in essi il fondamento, la caratteristica dell'atto di commercio, cioè la interposizione tra produttore e consumatore. Chi raccoglie i prodotti dei propri fondi non è un intermediario, è lui stesso il produttore. Ora è accaduto che nel progetto della Commissione si è soppresso senz'altro questo articolo 5, e si è anche dichiarato che gli atti della industria agricola sono commerciali quando sieno esercitati sotto la forma della impresa. Questa dichiarazione ha allarmato molti proprietari di terre che vendono i loro prodotti, qualche volta

anche dopo averli trasformati, per il timore di di essere considerati commercianti, di essere sottoposti a tutti gli obblighi commerciali, alla tenuta dei libri, alla denuncia della ditta, ed eventualmente anche a dichiarazione di fallimento. In verità, i timori non sono infondati. Sostanzialmente, anche di fronte alla attuale legislazione le cose non procedono diversamente, perchè ogni qualvolta l'atto esercitato assume il carattere d'impresa, esso diventa atto commerciale, perchè ciò che determina la commerciabilità non è il contenuto dell'atto, ma invece la forma dell'impresa, che è di per sé stessa forma commerciale. Tuttavia la soppressione del citato articolo 5, l'incertezza che vi ha tanto nella dottrina, quanto nella giurisprudenza sul concetto d'impresa, e anche la dichiarazione che si legge nella relazione al progetto preliminare, che cioè il principio costituisce una novità, rende fondato il timore del quale ho detto.

Perciò conviene si provveda; quindi, o si mantenga il sistema attuale del Codice di Commercio, ovvero, se si vuole accennare agli atti dell'industria agricola, si adotti una formula diversa onde fornire un criterio per determinare quando tali atti diventino atti di commercio. Parecchi scrittori si sono occupati recentemente della questione: gli uni hanno proposto di dichiarare commerciali quegli atti quando la vendita avviene in uno spaccio pubblico; altri vorrebbero concedere ai proprietari e agli agricoltori la facoltà d'isciversi o no nel registro di commercio, e quindi di divenire o meno commercianti a seconda della loro volontà; altri infine, e questo credo sia il concetto più giusto, ritengono che la questione si debba risolvere nel senso della commercialità degli atti allorquando la vendita e la trasformazione dei prodotti costituisce un'azienda autonoma.

Vengo ora ad un altro punto, cioè al registro di commercio, del quale si è occupato con la sua ben nota competenza, in un lucido discorso l'onorevole collega Morpurgo. Voi sapete, onorevoli colleghi, che il Codice vigente provvede bensì alla pubblicità di tutti gli atti della vita mercantile che interessano i terzi, ma vi provvede con sistemi diversi: inserzione nei fogli ufficiali, affissione nelle borse, nei tribunali, ecc. Ma non esiste nella nostra legislazione, come

in quelle a tipo tedesco, e, recentemente, anche in Francia, un registro di commercio, elevato al grado d'istituto giuridico, nel quale debbano non solo esser notati tutti gli atti della vita commerciale, ma anche denunciate le ditte, ciò che, di regola, è necessario per acquistare la qualità giuridica di commerciante. Tale istituto del registro è opportuno sia accolto nel nostro Codice. Ricordo che in una delle ultime tornate del Senato del Regno, quando si discuteva un progetto che si riferiva alla denuncia delle ditte mercantili, io stesso proposi un ordine del giorno col quale si facevano voti per l'adozione di questo registro di commercio. Quest'ordine del giorno, accettato dal ministro del tempo, fu anche accolto dal Senato. Con questo sistema del registro si riuscirà finalmente ad ottenere quello che non si è riuscito ad ottenere fino ad ora con grave danno del commercio: cioè, che i commercianti denuncino le ditte. Ai commercianti deve essere fatto obbligo di questa denuncia sotto comminatoria di carattere giuridico, e sanzioni penali, e non soltanto, come dispone il progetto che abbiamo votato, col sistema della oblazione stragiudiziale, che è assolutamente inefficace.

Ciò posto, vengo alla grave questione trattata dall'onorevole collega Morpurgo: deve il registro di Commercio essere tenuto dalla Camera di commercio ovvero dal Tribunale? La questione, come dicevo, è grave e fu oggetto di esame anche da parte della Commissione compilatrice del progetto preliminare, la quale si pronunciò nel senso propugnato dall'onorevole Morpurgo e cioè nel senso che il registro debba essere affidato alla Camera di commercio. Per me la questione dipende dalla risoluzione di questo punto: la tenuta del registro è questione puramente tecnica, o è questione giuridica? Se è di carattere tecnico, allora naturalmente il registro deve essere tenuto dalla Camera di commercio, essendo i commercianti quelli che hanno maggiore competenza in proposito. Se invece è di carattere giuridico, allora, naturalmente, la tenuta deve spettare al Tribunale.

Io credo, ed in questo senso si è espressa la relazione, che si tratti veramente di materia giuridica, non tanto per gli effetti giuridici che l'iscrizione produce, ma anche perchè il decidere se o no la domanda di iscrizione deve essere accolta, importa un esame di ca-

rattere giuridico, che deve essere naturalmente affidato al Tribunale, non alla Camera di commercio.

Perciò ho detto nella relazione, che i tribunali danno maggior garanzia delle camere di commercio, ma ero ben lungi da alludere alla garanzia morale, perchè questa vien data così dalla Camera di commercio, come dal Tribunale e da qualunque altra autorità.

Aggiungo poi un'altra osservazione: mentre lo stesso progetto preliminare ha deciso di affidare la tenuta del registro alla Camera di commercio, ha poi stabilito un registro speciale per le società, affidandone la tenuta al Tribunale, perchè il tema può dar luogo a gravi questioni giuridiche. Ed è appunto per questa ragione che deve essere affidato al Tribunale anche il registro destinato ad accogliere le denunce dei singoli commercianti. Si deve però notare che le osservazioni dell'on. Morpurgo sono giustissime se si tien conto del fine al quale sono dirette; egli infatti dice, che i commercianti devono trovar modo di conoscere con facilità ciò che loro interessa, e più facilmente possono apprenderlo presso quella che è la loro sede naturale, cioè presso la Camera di commercio.

Di più l'onorevole Morpurgo ha aggiunto, essere opportuno che le Camere di commercio siano informate di tutto ciò che avviene nel campo commerciale, nell'interesse del commercio ed anche per poter dare dati statistici al Governo. E ciò è giusto, ma io credo che si potrebbe conciliare la tenuta del registro da parte del tribunale con le necessità alle quali allude l'onorevole Morpurgo, obbligando il tribunale a comunicare alla Camera di commercio le iscrizioni che avvengono nel registro. Così la Camera di commercio potrebbe compilare una copia di questo registro, ed i commercianti, ricorrendo alle Camere, potrebbero consultarlo ed essere informati di tutto ciò che loro interessa.

Passando ad altro argomento, mi fermerò brevemente sui principi generali in tema di obbligazioni, richiamato in proposito dai notevoli discorsi degli onorevoli Venzi e Berio. Il senatore Venzi si è occupato principalmente, con la sua ben nota competenza, dell'art. 58 del Codice di commercio, secondo il quale, i requisiti essenziali delle obbligazioni, non sono

regolati dalla legge nazionale, ma bensì dalla legge del luogo dove le obbligazioni si contraggono. Per tal modo, si prescinde dalla nazionalità dello straniero, che si obbliga commercialmente in Italia, per sottoporlo alla legge italiana. Il senatore Venzi ha escluso in primo luogo che questo articolo 58 si riferisca anche alla capacità di obbligarsi, ma veramente, ed egli stesso lo ha riconosciuto, la grande maggioranza degli scrittori ed anche dei giudicati ritiene che l'articolo stesso si applichi anche alla capacità dei contraenti, tant'è vero che, come io ricordo benissimo, nella relazione Mancini (lavoro pregevole, che è veramente documento illustrativo del vigente Codice di commercio) si trovano inserite queste precise parole: « i requisiti essenziali di cui parla l'articolo 58 sono quelli stessi dell'articolo 1104 del Codice civile ». Il quale articolo, come primo requisito, indica la capacità. Quindi credo si possa con sicurezza affermare che l'articolo 58 si riferisce anche alla capacità di contrattare. Ad ogni modo il senatore Venzi vorrebbe che quella regola fosse cancellata dal Codice, perchè, secondo la sua opinione, anche in materia di commercio dovrebbe sempre valere il principio di nazionalità, che è principio fondamentale, gloria della nostra legislazione.

Io non posso seguire l'on. Venzi nella sua opinione, per quanto autorevole essa sia. Quale fu il motivo per il quale lo stesso Mancini, che si può chiamare l'apostolo del principio della nazionalità, stabilì questa deroga all'articolo 58. Disse l'onorevole Mancini che nelle borse di commercio, specialmente in quelle dei grandi centri, molte contrattazioni avvengono tra individui che appartengono a diversa nazionalità; quindi è impossibile, per la celerità delle operazioni commerciali, obbligare i contraenti a fare delle indagini sulle rispettive leggi straniere, allo scopo di giudicare della capacità. Onde la convenienza di applicare a tutti la legge del luogo dove l'obbligazione è contratta, cioè la legge italiana. Ritengo fondato il motivo, e perciò giusta la regola dell'articolo 58 che è opportuno sia mantenuto.

Il senatore Berio, nel suo bel discorso, si è anche occupato del contratto di appalto. Egli ritiene sia meritevole di speciale regolamento, perciò che non sono sufficienti le disposizioni antiquate ed incerte contenute nel Codice ci-

vile, il quale lo comprende nella locazione d'opera, e sotto questo nome raggruppa una quantità di contratti diversi.

Giusto è il rilievo del senatore Berio. Rimane però la questione se il regolamento del contratto di appalto debba essere contenuto nel Codice civile o nel Codice commerciale. Io ritengo che il contratto di appalto possa avere carattere civile o commerciale, che si possa cioè applicare alla materia civile come a quella commerciale. Lo stesso avviene per molti altri contratti, come per es. per la compra-vendita. Quindi le regole fondamentali, come per la compra e vendita, debbono essere contenute nel Codice civile, mentre le regole speciali al contratto di appalto commerciale debbono essere contenute nel Codice di commercio. Anzi talune regole relative al contratto d'appalto hanno prevalentemente carattere di diritto pubblico, si collegano a disposizioni di carattere amministrativo, specialmente quando si tratta di appalti da parte di pubbliche autorità. Quindi, è necessario che tali regole siano contenute in leggi speciali, di carattere amministrativo.

Convengo poi nella osservazione dell'onorevole Berio che cioè non è opportuno elevare a principio stabile di diritto quello ora adottato in alcune leggi eccezionali del tempo della guerra, che cioè, quando l'esecuzione dell'opera sia resa difficile, può il giudice concedere all'appaltatore un aumento del prezzo.

Giustamente l'on. Berio ha osservato che questo principio capovolge tutte le regole giuridiche; se si poteva giustificare in condizioni eccezionali, come quelle del tempo della guerra, non può accettarsi come regola stabile e normale, da inserire nel Codice civile.

Passando ora al tema delle società, sul quale si sono intrattenuti alcuni degli oratori, è inutile osservare che la forma la quale più richiama l'attenzione del legislatore è quella della società anonima. È appunto per regolare questa forma che si affaticano da tempo i legislatori non solo italiani ma anche stranieri. In Francia, in Germania, in Inghilterra dappertutto sono state dettate in proposito una quantità di leggi. Ed è naturale; nessuno disconosce i grandi benefici di questa forma di società; basti il dire che le più grandi imprese di cui si vanta l'età moderna sono state eseguite da Società

anonime. Tuttavia non si ignorano i pericoli che dalla società anonima derivano, e purtroppo anche i disastri, dei quali spesse volte fu causa.

Tali disastri, avvenuti di recente anche fra noi, non devono farsi recedere dal sistema della libertà per sostituirvi quello della ingerenza governativa; ma nemmeno devono passare inosservati. Fino dove è possibile, si devono dettare delle disposizioni intese a che non si ripetano.

L'attenzione della sottocommissione si è volta in primo luogo sulla nomina degli amministratori: il fatto che oggi si verifica che cioè alcune persone rivestono cariche sociali in decine di Società, non deve essere altrimenti possibile; non è serio e può dar luogo a conflitti d'interessi, ed anche a inganni verso il pubblico; inganni che tutti conosciamo e dei quali è inutile parlare. Ond'è che qualche disposizione che vieti il cumulo delle cariche sociali appare assolutamente necessario.

Si è detto nella relazione al progetto ministeriale che molte volte è necessario che una società prenda ingerenza in un'altra, e che quindi nomini nel Consiglio di questa un rappresentante e questo sarà anche vero e giusto, ma non bisogna elevare il principio di eccezione a regola generale.

LUZZATTI. E non bisogna essere in 50 società diverse.

SUPINO. È dunque necessario stabilire qualche norma che, almeno entro in certi limiti, vieti il cumulo delle cariche sociali.

Pure è necessario rendere più sicura la responsabilità degli amministratori, e permettere a un numero determinato di soci, e non solo all'Assemblea generale, di esercitare la relativa azione. A questo proposito il senatore Fracassi esaminando la proposta della Commissione ministeriale, la quale dà il diritto di agire contro gli amministratori, coll'azione di responsabilità, a tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, ha chiesto che questo limite fosse abbassato fino a un decimo del capitale. Certamente il fine che si propone l'onorevole Fracassi è giusto, tutti l'intendiamo, ma dubito assai che sia opportuna la sua proposta, perchè è molto facile a certi mestatori a chi vuole disturbare la vita della società, e fare anche dei ricatti verso gli amministratori stessi, trovare soci compiacenti che aderiscono

a intentare siffatta azione, e soci compiacenti se ne trovano sempre, e meno che ne occorrono, naturalmente, il pericolo è maggiore.

D'altra parte se si considera il lato giuridico del tema, è già una eccezione permettere ad una quinta parte del capitale sociale di esercitare l'azione di responsabilità. Quale è infatti il carattere giuridico degli amministratori? Essi sono mandatari dell'Assemblea dei soci, non mandatari dei singoli soci. Quindi a rigore chi avrebbe diritto di intentare l'azione di responsabilità sarebbe il mandante, cioè l'assemblea, per effetto di regolare deliberazione.

Fra le riforme necessarie in questo tema, vi è pure quella intesa a procurare che le deliberazioni delle assemblee rappresentino veramente la volontà dei soci. Concordo in proposito con l'onorevole Morpurgo che non convenga addirittura escludere dalle assemblee i possessori di azioni al portatore: sono essi pure soci ed hanno al pari degli altri il diritto di amministrare. Gli inconvenienti che potrebbero derivare da questa norma sono già stati indicati giustamente dallo stesso Morpurgo, e per ragioni di tempo mi astengo dal ripeterli.

Sempre in questo tema un'altra cosa è necessaria, e permettete se, avendolo già scritto nella relazione, lo ripeto qui: è necessario cioè evitare quella consuetudine, che pur troppo è stata qualche volta sanzionata dalla giurisprudenza, di indire le assemblee di seconda convocazione un'ora dopo la prima. Questo non solo è contrario alla lettera, ma anche allo spirito della legge. È contrario alla lettera, perchè la legge si riferisce al giorno di convocazione non all'ora; è contrario allo spirito, perchè la legge vuol dare la possibilità ai soci intervenire all'adunanza, e di regola chi, per esempio, non può intervenire alle 10 non potrà nemmeno intervenire alle 11.

Ciò tanto più in quanto perfino le adunanze di enti pubblici, indette per una certa ora incominciano mezz'ora, un'ora dopo. Il Senato fa eccezione, e di ciò, si deve dar lode al nostro illustre Presidente. Ad ogni modo la seconda convocazione un'ora dopo la prima, diventa cosa illusoria e non rispondente al voto della legge.

Un altro punto importante è quello che riguarda la così detta catena: vale a dire l'acqui-

sto reciproco di azioni fra varie società, acquisto che, come sappiamo, ha dato luogo ad inconvenienti gravissimi, ed anche a frodi.

La sotto-Commissione si è preoccupata di questo fatto ed ha anche studiato i mezzi per impedirlo. Ma quali possono essere questi mezzi? Quali mezzi si possono attuare che non disturbino la vita delle società? È assai difficile escogitarli. Io stesso pochi anni or sono, sotto l'impressione dei disastri a cui aveva dato luogo questo sistema della catena, sostenni un rimedio radicale che è anche accolto da alcune leggi del nord America, vale a dire il divieto assoluto ad una società di acquistare le azioni di un'altra. Vi fu chi si scagliò contro di me, dicendo che questa era proposta addirittura bolscevica, sebbene in verità io mi senta tutt'altro che bolscevico. Debbo però riconoscere che, sotto l'impressione di quei disastri sono andato un po' oltre il limite, perchè non è sempre conveniente impedire l'acquisto reciproco delle azioni. Qualche volta è necessario che una società prenda interesse ad un'altra, perciò il divieto assoluto ostacolerebbe in tali casi la vita sociale. Si potrebbe anche stabilire un sistema intermedio, vale a dire che una società non potesse acquistare azioni di un'altra oltre un certo limite di capitale, ma così non si raggiungerebbe lo scopo, ed in qualche caso si incorrerebbe nell'inconveniente sopra indicato. Perciò la sotto-Commissione si è limitata ad accogliere il principio della Commissione ministeriale: che cioè nella costituzione della società e nei successivi aumenti di capitale non si possa coprirlo mediante scambio di azioni.

Anche l'istituto dei sindaci, del quale si è occupato l'onorevole Morpurgo, deve essere meglio regolato, pur escludendo il concetto che considera i sindaci come un organo antagonista agli amministratori ed indipendente dagli amministratori stessi. Sono pure da accogliere le osservazioni dell'onorevole Morpurgo contro la proposta del progetto preliminare, per cui nelle società di piccola importanza, con un capitale inferiore a dieci milioni, e non aventi per oggetto l'esercizio del credito, basti un solo sindaco.

A discussioni vivaci ha dato luogo alla Camera dei deputati, nelle riviste giuridiche e anche qui in Senato, da parte dei colleghi Berio e Tommasi, la nuova forma di società che si

propone di introdurre nel Codice, quella cioè a garanzia limitata. Questa forma già esiste nelle province redente non solo, ma anche in Germania, in Inghilterra, ed attualmente la Francia si propone di estenderla a tutto lo Stato, mentre fino a questo momento esiste soltanto nelle province testè annesse.

Qual'è lo scopo di questa società? Essa intende a permettere ad alcuni di iniziare una impresa, sotto una ditta che ne accresca il credito, amministrando direttamente la società ed assumendo responsabilità limitata. È una forma mista tra la società in nome collettivo e la società anonima. Secondo il mio giudizio, a siffatto ragionevole scopo non possono servire le forme attuali di società; non può servire la società in nome collettivo, perchè importa responsabilità illimitata; non la società in accomandita, perchè il fine della società a garanzia limitata è quello di assumere ingerenza diretta nell'amministrazione, mentre invece con la società in accomandita i soci non possono ingerirsi nell'amministrazione stessa; e non può servire neppure la società anonima perchè questa importa formalità di costituzione e di pubblicità assai gravi.

Questi i motivi per i quali la sotto-commissione si è dichiarata favorevole a questo istituto della società a garanzia limitata, ritenendo però necessario che essa sia foggata piuttosto sul tipo della società in nome collettivo, perchè altrimenti si trasformerebbe in una piccola anonima, che non avrebbe ragione di essere e non raggiungerebbe lo scopo voluto, anche perchè non esistendo sotto una ditta non acquisterebbe credito dal nome dei soci.

Si è accennato ai pericoli che presenta questa forma di società. Ma in realtà sono maggiori quelli derivanti dalle piccole anonime, alla costituzione delle quali costringe appunto la mancanza della nuova forma. Vi sono delle società anonime che hanno un capitale di 50 o 100 mila lire, nelle quali i soci si distribuiscono familiarmente le cariche, e assumono responsabilità per somme rilevantissime giungendo poi alla rovina.

Non minori furono le discussioni circa le società cooperative. Nel concetto del progetto preliminare, il tipo della società cooperativa dovrebbe sparire, per essere assorbito da un tipo diverso, vale a dire dalla società a capitale

variabile. Ciò non appare giusto. La società cooperativa ha caratteri propri, consistenti nella mutualità, nella familiarità, nell'assenza del fine speculativo. La variabilità del capitale è uno degli elementi della società cooperativa, ma non può servire di base per stabilire le regole. Certi principi sono propri delle società cooperative e non si possono estendere ad altre società, come, ad esempio, il voto limitato concesso al socio qualunque sia il numero delle azioni da esso possedute. E poichè le cooperative sono società commerciali è naturale che trovino regolamento nel Codice di commercio. La legge deve dettare per esse disposizioni di favore, ma deve anche impedire che di tali disposizioni si valgano, come purtroppo spesso avviene, società che di cooperative hanno soltanto il nome. Ma ciò non è facile, presupponendo una definizione esatta della società cooperativa. A tal fine la sottocommissione propone che il tribunale al quale deve essere sottoposto l'atto costitutivo delle società cooperative, non si limiti ad esaminare se nella costituzione della Società sono state osservate le forme di legge, ma esamini anche, se considerata dal lato economico, la società abbia veramente carattere di cooperativa. E nello stesso tempo si deve anche porre riparo agli abusi indicati dall'onorevole Berio, dettando disposizioni intese ad impedire che coloro che sottoscrivono a società cooperative non siano tratti in inganno per ciò che riguarda la responsabilità che assumono, come è avvenuto anche di recente.

Se non vi ho troppo stancati (*Voci*: No, no) vorrei dire anche una parola sopra un argomento di grande importanza, il quale non è stato toccato dagli oratori che mi hanno preceduto, cioè a dire dei depositi bancari, dei quali non si occupa il Codice di commercio. Ond'è che ad essi si devono adattare le regole del Codice civile sul mutuo e sul deposito, non senza grandi difficoltà. La materia è necessario sia regolata, anche per ragioni di carattere politico, vale a dire per la tutela del piccolo risparmio, intorno alla quale furono più volte presentati, senza risultato, progetti di legge.

Abbiamo un progetto Cocco Ortu, un progetto Nitti, un progetto Ciuffelli, un progetto Chiesa. Ma nessuno di questi progetti è stato

tradotto in legge. La prima difficoltà che sorge in proposito è quella di determinare esattamente il concetto di piccolo risparmio. Ecco lo scoglio sul quale hanno urtato quasi tutti quei disegni di legge, e intorno al quale discutono gli scrittori. Non credo che a tal uopo si debba tener conto della disponibilità del credito a vista. Questa disponibilità è in relazione ad una quantità di elementi diversi, come l'ammontare dei depositi, il tasso degli interessi, le condizioni poste dalla Banca, ecc. Il criterio per determinare il deposito a risparmio secondo me risulta da due elementi: l'ammontare della somma ed il tasso d'interesse. Posti questi criteri per la determinazione del deposito a risparmio, si domanda quale è il sistema più efficace per tutelarlo? Non si può tutelarlo, secondo me, come è disposto dal progetto preliminare, coll'accordare ai depositanti il privilegio sui beni del banchiere: privilegio, che verrebbe dopo gli altri crediti privilegiati e ipotecari. Nel periodo vicino al fallimento, che non giunge improvviso come un colpo di fulmine, la Banca, costretta a ricorrere al credito e a procurarsi dei fondi se li procurerà concedendo a chi li fornisce speciali garanzie che prenderebbero grado avanti il privilegio dei depositi a risparmio. Quindi il privilegio di questi depositi sarebbe illusorio.

Un altro sistema da alcuni proposto consiste nel mantenere le azioni non interamente liberate per costituire coi decimi non versati una specie di riserva per i depositanti. Si può osservare che tale sistema prima di tutto sarebbe applicabile solo alle società anonime, non ai banchieri privati, e comunque costituirebbe una garanzia troppo esigua di fronte all'ammontare dei depositi.

A quanto mi sembra il miglior sistema di tutela dei depositi a risparmio compete nell'imporre a chi riceve tali depositi la costituzione di una riserva speciale costituita da buoni del tesoro, che per loro natura non sono soggetti ad oscillazioni. Tuttavia nel Codice di commercio potranno essere stabiliti alcuni principi generali relativi a questi depositi; il regolamento completo di questa materia deve essere lasciato a leggi speciali, poichè essa è in gran parte materia di diritto pubblico.

Ciò posto non mi resta che ringraziarvi, onorevoli colleghi, della benevola attenzione, e

dare lode al guardasigilli per aver presentato questo progetto di legge. Molto attende l'Italia dall'incremento delle industrie e dai commerci, ed una buona legislazione è di tale incremento fattore precipuo. Auguriamoci dunque che essa risponda al nostro desiderio, ed esaudisca anche il nostro voto che è quello della più grande prosperità economica della patria. (*Applausi; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

MORTARA, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *della Commissione*. Col permesso dell'onorevole Presidente e del Senato, prima di parlare dell'argomento per cui ho l'onore di essere relatore, che è la proposta di affidare al Governo la redazione di un nuovo Codice di procedura civile, desidero dire qualche parola su una questione che ieri è stata trattata ripetutamente dagli oratori che hanno discusso il progetto di legge, e che ho veduto far capolino anche in un ordine del giorno del quale poi si occuperà fra poco il collega Scialoja. Si tratta della questione del doppio matrimonio del coniuge di un assente o scomparso.

La questione sulla validità del primo o del secondo matrimonio ha già una letteratura molto ricca in Italia; si capisce che vi possono essere opinioni in un senso o in un altro. Anzi uno degli ultimi scrittori sull'argomento ha argutamente osservato che le tre unità tra le quali si dibatte la controversia, cioè il coniuge che era scomparso e ricompare, e i due che si sono uniti in matrimonio durante la sua assenza, che queste tre unità, dico, non possono formare tante combinazioni aritmetiche quante sono le soluzioni che i giuristi hanno proposto alla difficoltà del problema relativo al doppio matrimonio. (*ilarità*).

Ciò che io desideravo far presente al Senato è che il Senato stesso ha già con la sua autorità, due volte se non sbaglio, certamente almeno una, ratificato un decreto legge del 15 agosto 1919 che si occupava di regolare lo stato civile degli scomparsi in guerra, decreto che io ebbi l'onore di preparare e di sottoporre alla firma del Re e di presentare per la conversione in legge al Senato, il quale gli accordò piena convalidazione, essendo relatore il com-

pianto e illustre nostro collega Filomusi Guelfi. In quel decreto è sanzionata la validità del primo matrimonio nel caso di ricomparsa dell'assente, con la clausola però che l'annullamento del secondo matrimonio non debba avvenire se non per domanda di una delle parti interessate, vale a dire del coniuge ricomparso o di uno dei coniugi attuali.

La questione è stata da me profondamente studiata ed ebbi anche un prezioso collaboratore in uno dei nostri onorevoli colleghi, il senatore Santucci, che mi favorì i suoi lumi per la parte storica e di diritto canonico, che pur doveva esser tenuta in considerazione.

Considerato dal punto di vista strettamente laico il matrimonio civile, è facile sostenere la tesi della validità del secondo matrimonio, perchè il secondo matrimonio suppone lo scioglimento del primo, scioglimento sia pure fondato sulla presunzione di morte dell'assente o scomparso; ma in ogni modo scioglimento effettivo, se ha forza di far cessare quel vincolo o permette che si stabilisca un nuovo vincolo matrimoniale per il coniuge rimasto vivo nello Stato. Ma il legislatore e l'uomo di Governo si devono domandare, di fronte a problemi di questo genere, se basta lo stretto ragionamento giuridico a risolvere una questione che ha un aspetto morale e sociale il quale va molto al disopra del puro e semplice rigore della esegesi giuridica.

Per quanto il caro ed illustre collega onorevole Polacco ieri abbia voluto attribuire carattere prettamente nazionale al principio della indissolubilità del matrimonio civile, fondandosi sulla autorità dei redattori del Codice civile, che combatterono memorabili battaglie per far trionfare quella forma di matrimonio nella legislazione italiana, tuttavia, al disopra di ogni sforzo dialettico, si impone la verità. La verità è che i compilatori del Codice civile, pur volendo attestare la separazione completa dell'attività dello Stato dall'attività della Chiesa, coll'istituire il matrimonio civile, non poterono e non vollero ignorare che la quasi totalità degli italiani è cattolica, e vuole la consacrazione religiosa del vincolo coniugale, e che questa consacrazione è un sacramento che si dissolve solo con la morte. Questa è la verità, che sta in fondo all'istituto della indissolubilità del matrimonio civile.

Questa verità, sancita nel Codice civile, non poteva essere dimenticata nel momento in cui si discuteva della validità dell'uno o dell'altro dei matrimoni in conflitto attuale. E allora bisognava attingere alle fonti del diritto ecclesiastico, per sapere quale sia secondo le leggi della Chiesa il matrimonio valido; e poichè il matrimonio valido secondo le leggi della Chiesa è quello consacrato dalla solenne sua benedizione, mentre il secondo matrimonio non ha carattere sacramentale, ne veniva la conseguenza che in omaggio allo stesso principio della indissolubilità del Codice civile e dell'intima sua ragione, si dovesse dare la preferenza al primo vincolo coniugale sul secondo.

Questo è il motivo per cui nel decreto 15 agosto 1919 codesto principio fu accolto e il Senato vi diede la sua piena approvazione. Ed è tanto vero, anche dal punto di vista dottrinale, che la soluzione di questo problema si congiunge alla questione della indissolubilità del matrimonio civile, che parecchi scrittori, parlando della risoluzione del primo matrimonio e della validità - in altri paesi - del secondo matrimonio, anche se ricompare l'assente o lo scomparso, dicono che la validità del secondo matrimonio ha questa base giuridica: che la risoluzione del primo è un divorzio per scomparsa, vale a dire, lo considerano risolto con la stessa efficacia e per la stessa ragione giuridica per la quale il matrimonio si scioglie mediante il divorzio.

Ora, poichè in Italia non si ammette il divorzio e resta fermo il principio della indissolubilità del matrimonio, questo principio deve essere applicato al primo e non al secondo matrimonio.

Io non so se la Commissione della Camera dei deputati abbia avuto presente questo stato del diritto positivo vigente cui ho accennato giacchè nella relazione dell'onor. Luigi Rossi, che ho sotto gli occhi, si parla a lungo dell'argomento e si accenna a dibattiti avvenuti in seno alla Commissione in cui, come può accadere, data l'indole della questione, ci sono stati dispareri.

L'onorevole Rossi era dell'avviso che dovesse valere il primo matrimonio; ma la maggioranza della Sottocommissione fu invece di parere che dovesse prevalere il secondo matrimonio. Però la maggioranza volle deliberare che il secondo

matrimonio debba rimanere fermo, eccettuato il caso della scomparsa in guerra o in conseguenza della guerra. Questa è un'allusione diretta al decreto 15 agosto 1919. Ma lo stesso onorevole Rossi nella sua relazione si domanda: quando si deve legiferare su una materia di questa importanza generale e di carattere sociale, che logica c'è a far distinzione tra il matrimonio della vedova di uno scomparso in guerra e il matrimonio della vedova di un cittadino qualunque? In verità non c'è ragione di stabilire questa differenza di trattamento; la logica vuole che il criterio della risoluzione sia unico. Il criterio unico, a mio avviso, è giustamente quello che è prevalso nel decreto del 15 agosto 1919 e che fu già approvato altra volta dal Senato per le ragioni già dette.

Soltanto merita considerazione il quesito messo avanti dall'onorevole Del Giudice, in contrasto con quel decreto, che forse egli non aveva sott'occhio nel momento in cui parlava. Intendo dire della questione se il secondo matrimonio, per la ricomparsa dell'assente, debba considerarsi risolto *de jure*, cioè senza bisogno di una dichiarazione giudiziaria o meglio di istanza di parte (perchè una dichiarazione di autorità ci vorrà sempre), ovvero si richieda l'istanza di parte. Anche questa è una questione che è stata discussa e ridiscussa tante volte. Il compianto Gianturco nel suo progetto di legge l'aveva risolta nel senso vagheggiato dall'onorevole Del Giudice, ma pochi hanno seguito nella dottrina questo concetto, il quale può essere, da un certo punto di vista astratto, rigorosamente logico, ma in concreto presenta evidentemente una quantità di inconvenienti. L'inconveniente primo che si affaccia a tutti, è quello che può dipendere dalla diversa situazione delle due famiglie, cioè della famiglia costituita dal primo matrimonio e di quella costituita dal secondo. Supponete che dal primo matrimonio non fossero nati figli e che invece dal secondo si abbiano parecchi figli. È evidente che ci può essere una ragione di umanità, di convenienza sociale e morale altissima perchè il secondo matrimonio rimanga valido e che il primo coniuge ricomparso non disturbi una famiglia, ormai costituita con vincoli morali e di affetto molto più importanti per la società e per la religione del semplice ritorno della donna alla convivenza originaria

con l'assente. Si creerebbero così degli orfani, dal punto di vista morale, per una crudeltà della legge, che potrebbe essere esiziale e che nessuna ragione giustifica. D'altronde è stato anche osservato opportunamente: sta bene che quando ritorna lo scomparso o assente gli si possa e si debba restituire il patrimonio nella perfetta integrità di capitale e accessori, come lo ha lasciato e come ha fruttificato; ma restituirgli la moglie nella perfetta integrità (*ilariti*) dopo che essa ha avuto un secondo marito, da cui forse sono nati parecchi figli, è cosa impossibile. Si veda almeno se egli è contento o no di avere di ritorno questa moglie; ed ecco perchè, sia per ragioni d'alta opportunità morale, sia per ragioni di convenienza pratica, è stato preferito il sistema di lasciare alle parti l'iniziativa della domanda di annullamento del secondo matrimonio. Questo è il partito adottato precisamente nel decreto del 15 agosto 1919 ed io credo che sia il migliore, perchè le parti sono i più sicuri giudici dei loro interessi materiali e morali, in un oggetto di questo genere.

Può accadere qualche volta che il puntiglio dell'una si urti contro veri interessi morali sostenuti dall'altra parte; per questa considerazione c'è stato chi ha proposto che invece di lasciare alle parti la decisione se il nuovo matrimonio deve essere tenuto fermo o annullato, si dia all'autorità pubblica il potere di rifiutare l'annullamento del matrimonio; lo si dia al magistrato, oppure, come taluno ha detto, al Re, il quale, come può dispensare dagli impedimenti di parentela per contrarre matrimonio, possa dispensare anche da questo impedimento della presistenza di altro matrimonio per mantenere fermo quello successivo. Ma evidentemente sono casi eccezionalissimi quelli di ricomparsa di assenti o di scomparsi, e le difficoltà che si vanno discutendo sono piuttosto dottrinali che pratiche. Anzi abbiamo la prova del decreto del 1919, in vigore ormai da quattro anni; non ho sentito mai enunciare che ne sia derivato alcun inconveniente o alcun disastro morale nelle famiglie. Io non vorrei un'organizzazione di tutela delle famiglie diversa da quella del decreto-legge del 1919; parlo di questo decreto con una certa fiducia, non perchè sia stata opera mia, ma perchè è stato adottato, senza ombra di difficoltà,

anzi con plauso, da parte del Senato nel deliberarne la conversione in legge. Non mi consta sia stato discusso alla Camera; potrebbe anche darsi che lo fosse stato, perchè in questi ultimi tempi, dato il gran numero di decreti che si sono convertiti in legge, non è facile seguire il movimento di tutti.

Questo era un tema sul quale mi premeva di offrire qualche chiarimento; ma d'altronde sono d'accordo col collega Scialoja e con tutta la nostra Commissione nel pensiero che attualmente non si può altro che discutere in forma generale se il Senato debba, come ha già fatto la Camera, conferire al Governo l'incarico di riformare il Codice civile e redigere i nuovi Codici di commercio della marina mercantile, e della procedura civile. E a proposito di quest'ultimo sarò molto breve nel parlarne ora come relatore della sotto-commissione.

Certamente fra tutte le imprese che il Governo dovrà assumere, in seguito all'approvazione di questa legge, la più urgente, e forse la più ingrata, sarà la compilazione del Codice di procedura civile. Dico la più urgente perchè come ormai è stato detto e ripetuto a sazietà, si tratta di unificare la forma dell'amministrazione della giustizia nei vecchi e nuovi confini dello Stato. Nelle nuove provincie vige ancora il regolamento giudiziario civile austriaco; questo regolamento austriaco è molto diverso nella sua impalcatura generale, e nelle sue disposizioni particolari, dal Codice di procedura civile italiano del 1865; ma a sua volta quest'ultimo non è più tutto l'ordinamento processuale civile vigente in Italia oggi. Lo è soltanto in una parte, che siamo anche imbarazzati a dire se è la maggiore o la minore, tanta è la stratificazione e la sovrapposizione successiva di leggi di leggine, di riforme parziali o generali, relative al procedimento civile; sono i frammenti di questo Codice del 1865 che sono in vigore, con intersecazione di leggi particolari che lo hanno modificato e sostituito in molte parti.

Così, per esempio, nel Codice è stabilito il procedimento formale con le sue regole solenni e gravi. Ed è da queste regole che prende norma l'istruzione nel procedimento sommario. Orbene, nel 1901 venne fatta una legge che regolava meglio il procedimento

sommario per uniformarlo alla pratica che era già in vigore da anni di trattare le cause nel maggior numero possibile, anzi nel massimo numero, col procedimento sommario, invece che col procedimento formale. E per quanto quella legge non abbia soppresso il procedimento formale, tuttavia di fatto da allora in poi codesto procedimento è rapidamente scomparso, e mai più è stato risuscitato nelle aule giudiziarie. Nonostante dunque che non abbiamo più il procedimento formale, l'istruzione civile davanti ai tribunali e alle corti d'appello si fa colle norme di quel procedimento che sono le sole contenute nel codice, il quale prescriveva con una norma generica di adattarle nei singoli casi al procedimento sommario; ma questa norma è contraria allo spirito della legislazione inaugurata nel 1901.

Io non posso entrare a trattare a fondo questa materia; ciò mi porterebbe troppo lontano; chi è pratico di essa, e ve ne sono molti qui dentro, mi comprende facilmente. Le regole del procedimento formale sono in antitesi con la nozione di un qualunque procedimento sommario, e colle sue speciali regole schematiche che la riforma del 1901, sia pure imperfettamente, aveva cercato di iniziare. È necessario dunque riformare l'istruzione del procedimento civile che ormai è diventato non più formale, non più sommario, ma ordinario, adattandole a quello che si chiama ancora procedimento sommario. C'è poi una quantità di altri rappezzi fatti al Codice nel corso del tempo che bisogna coordinare, rivedere e mettere a posto sistematicamente; così che, anche negli antichi confini, si richiede opera di unificazione.

Ma prima di intraprendere qualsiasi lavoro di analisi e di coordinamento, vi è da discutere una questione fondamentale, e cioè: dobbiamo mantenere la struttura del procedimento sommario vigente, oppure dobbiamo adottare una struttura diversa, completamente diversa, ad esempio quella del regolamento giudiziario austriaco?

Si capisce che oggi ci sia, per la fortunata annessione delle provincie della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, si capisce, dico, che ci sia tra i cittadini d'Italia parecchia gente che, per non abbandonare quelli che sono ancora i ferri del mestiere loro nel patrocinio giudiziario,

o nell'esercizio della funzione giudiziaria, esaltino al disopra del vero la bontà del regolamento giudiziario austriaco e del suo sistema.

Non nego i suoi pregi; anzi credo, per ragione di età semplicemente, di essere stato il primo in Italia a far conoscere i pregi del regolamento giudiziario austriaco nelle pubblicazioni mie; ma altro sono i pregi particolari delle singole disposizioni, che fanno parte dell'organismo processuale, altro è l'apprezzamento intorno al sistema generale del processo; questo apprezzamento sul sistema generale del processo austriaco per me incontra una pregiudiziale. Non voglio ora dire se sia buono o cattivo; per me che, quando ero ancora studente e quando feci le prime pratiche forensi maneggiai processi, istruiti e trattati secondo l'antico regolamento giudiziario austriaco, cioè sempre col quel tipo di architettura processuale che domina nel regolamento attuale, e che quindi ho una certa familiarità di vecchia data con quella struttura, potrebbe anche essere più facile la simpatia e la lode; ma una cosa mi preoccupa gravemente, dicevo appunto, come questione pregiudiziale, la diversità grande e profonda tra le forme del procedimento austriaco e tutta la sua linea architettonica, e quelle del procedimento italiano. Il che porterebbe a questa conseguenza, che se noi obblighiamo i nostri avvocati, i nostri magistrati, i nostri cancellieri, i nostri ufficiali giudiziari, perfino, quasi direi, i copisti degli uffici giudiziari, a sostituire le forme, la nomenclatura degli atti, il linguaggio processuale della legislazione austriaca a quelli della legislazione italiana, tutti costoro, dagli intellettuali a quelli che fanno l'opera più manuale, si troveranno a dover compiere uno sforzo nuovo, uno sforzo che trasporta la loro mente, le loro abitudini in un campo completamente diverso da quello in cui hanno agito e vissuto fino ad oggi. Che cosa ne nascerà? Io sono purtroppo invecchiato dentro questa materia, ho assistito, quando ancora il Codice di procedura civile era di fresca data, alle difficoltà del suo adattamento nelle diverse regioni d'Italia, perchè, come si sa, il nostro Codice di procedura civile è stato foggato sul tipo del Codice sardo che imperava in Piemonte; e ricordo bene le discussioni es-getiche interminabili su questo o quell'articolo, su questo o quell'istituto processuale.

Esistevano è vero quattro Corti di cassazione allora, e ciascuna custodiva la propria libertà d'interpretazione, la propria autonomia di giudizi sopra le varie questioni esegetiche, concorrendo con ciò a mantenere la confusione delle lingue. Ma il fatto sta che ci sono alcuni articoli del codice (dispensatemi dal doverli citare, credetemi sulla parola) che hanno subito cinquanta anni di discussioni dottrinali, e di dissensi giurisprudenziali, prima che si arrivasse a riconoscere la suprema necessità di darvi una uniforme interpretazione in tutta Italia, affinché il cittadino che si trova a Napoli, a Torino, a Firenze o a Palermo non creda che ci sia una giustizia diversa, una legge processuale diversa, dei modi diversi di riconoscere e tutelare il diritto dei cittadini, nelle diverse provincie italiane.

Ora vogliamo andare incontro ad un altro mezzo secolo di una così penosa elaborazione della giurisprudenza per l'interpretazione di una nuova legge processuale? Ma pensate, onorevoli colleghi, che la legge processuale è per il cittadino semplicemente la manifestazione esteriore della attività della giustizia, e che quando il cittadino vede interpretata la legge processuale in opposti sensi da una provincia all'altra, da una regione all'altra, perde la fede nella giustizia. Quindi mi domando se oggi conviene di affrontare questo pericolo, se conviene di affrontarlo anche di fronte ad un fatto innegabile, e cioè alla non adattabilità di quello che direi il genio giudiziario italiano, se questa espressione è consentita, alle forme processuali del regolamento giudiziario austriaco. Questo ormai è stato riconosciuto nelle relazioni governative sul presente disegno di legge; è stato riconosciuto nelle discussioni della Camera; è stato riconosciuto in varie pubblicazioni, è stato riconosciuto dalla sotto-commissione e dalla commissione generale in nome delle quali ho l'onore di parlare in questo momento. Io credo che non mi sia necessario indugiare troppo a trattare questo tema.

Uno dei pregi che si attribuiscono al sistema austriaco è quello della oralità: su questo argomento è stata già enunciata una verità incontestabile, cioè che l'eccesso della oralità, l'applicazione troppo rigida del principio, ha finito col fare cattiva prova tanto in Austria come in Germania, dove si è dovuto ritornare

gradatamente al sistema il quale ammette la trattazione scritta del processo o almeno la tolleranza di questa trattazione scritta.

L'oralità! ma non l'abbiamo più neanche nei giudizi penali. Cosa significa oralità? Nel concetto scientifico significa la presenza, la immanenza del giudice a dirigere il processo, a far sentire la sua azione direttiva e moderatrice, acquistando così contemporaneamente la perfetta consapevolezza del contenuto della controversia per essere immediatamente pronto a deciderla appena chiuso il dibattito.

Guardiamo un poco quello che è processo orale per eccellenza in omaggio agli alti principi che si considerano conquiste della moderna civiltà da Beccaria in poi: il processo penale. Abbiamo noi realmente l'oralità nel processo penale nel senso che ora spiegavo? Il periodo istruttorio è tutto un periodo di trattazione scritta. E il periodo istruttorio adesso, mercè l'ammissione della difesa negli atti di istruzione, presenta questo fenomeno quotidiano normale: che appena un processo esce dalle semplici dimensioni di un piccolo furto o di una lieve contravvenzione, non solo vede ingrossato il fascicolo da una serie di atti scritti che raccoglie il giudice istruttore, ma da volumi di memorie presentati dagli avvocati delle parti. E non si tratta di fogli di lumi, come si dice in linguaggio forense; si tratta di veri volumi di centinaia di pagine di stampa, di memorie che gli avvocati della parte civile degli imputati, dei responsabili civili, versano dentro al processo. Al dibattimento, per poco importante che sia il processo, vi saranno sempre cinque, dieci avvocati ed il processo dura tre, quattro, ed anche sei mesi, come è accaduto di recente. Ebbene, il pubblico che assiste al processo dopo qualche giorno - quando si tratta di processi importanti dove avvocati-principi indossano la toga, cioè quando le prime formalità processuali sono adempiute, cosa vede? Vede che il processo è diretto dagli avvocati. Sì, è orale la trattazione, ma non nel senso teorico della parola, nel senso di quella oralità che è utile in quanto è diretta dal giudice, è sotto il suo dominio. Sono gli avvocati che dirigono il processo, gli avvocati della parte civile e della difesa, specialmente quando stanno di fronte i due colleghi.

Ma lasciamo il processo penale di cui ho par-

lato soltanto per accennare che non è veramente dominato dalla oralità: e veniamo al giudizio civile.

Oggi bisogna che prendiamo i fatti come sono sotto i nostri occhi. Rechiamoci in una pretura. Un onorevole collega, molto autorevole, pochi giorni fa mi diceva che nemmeno nelle preture si può più trattare un giudizio oralmente. Non c'è pretore che ammetta la deduzione in processo verbale delle osservazioni delle parti, o dell'articolazione di una prova; si esige la comparsa scritta. Eppure la pretura è l'ambiente in cui, come ho scritto nella relazione si dovrebbe ritenere che la oralità abbia il suo campo naturale, più fecondo di utilità.

Davanti ai tribunali? Andate ad assistere ad una udienza del tribunale di Roma o di Napoli e di qualche altro di analoga importanza e vedrete se è possibile parlare di oralità. L'oralità non ha ormai altro rifugio che in Corte di cassazione, dove realmente le cause si discutono, ma nelle altre sedi non vedo che ci sia la possibilità oggi di discutere.

È una bella parola quella che s'innalza in tuono severo quando si dice: sta bene; questi sono cattivi costumi, bisogna riformarli; si deve promulgare una legge energica che imporrà quello che fino ad ora non si è voluto fare. Ma credete proprio che non si è fatto perchè non lo si è voluto, o non piuttosto perchè si è urtato e si urta contro una vera impossibilità? Che cosa è accaduto anche nelle nuove provincie, come ormai risulta ufficialmente? Dopo la guerra anche nelle nuove provincie si è avuto un aumento di litigiosità sproporzionato alla misura media di litigiosità anteriore, in materia civile e commerciale. Quali siano le ragioni di questo fenomeno non so e mi astengo dall'indovinarle. Sta di fatto, che appena si è verificato questo aumento di litigiosità, è rimasta paralizzata l'attività ordinaria dei magistrati, appunto perchè l'oralità suppone il magistrato che possa realmente dirigere ogni singolo processo. Ma perchè possa dirigere realmente il singolo processo è necessario che il magistrato abbia dinanzi a sé un piccolo numero di processi; non può dirigere in una sola udienza cento o duecento processi, come accade di trovarne iscritti sul ruolo di udienza dei nostri maggiori tribunali. Quando alla corte di appello di Trieste o al tribunale di Trento si sono trovati iscritti

non più i processi in poche unità, ma in molte decine, anche là si è resa impossibile la continuazione normale del sistema di procedura anteriormente in vigore.

Io poi sarò alquanto superstizioso, ma dico sinceramente che non sono molto innamorato dell'oralità, nel senso che essa garantisca meglio la giustizia. Il giudice, quando si tratta non di condannare al pagamento di una cambiale protestata, in contumacia del debitore, ma quando si tratta di una causa dove c'è un contraddittorio, dove sorge una questione di diritto da svolgere, ha bisogno di riflettere, di studiare. La meditazione, più o meno lunga secondo le esigenze del processo, sopra le memorie scritte degli avvocati e l'agio che così è concesso al giudice di consultare autori, di esaminare la giurisprudenza, lo mettono in grado non solo di coltivare il suo ingegno, il che del resto è cosa che ha il suo valore, ma anche di dare una sentenza *cognita causa*, ponderata, ben motivata. Il sistema della oralità troppo esagerata porta anche alla conseguenza che il giudice decide molto in fatto e poco in diritto, e decide in fatto più su impressioni che su un esame minuto, ponderato, attento, come vediamo accadere nel giudizio penale. Quindi io considero che una garanzia di buona amministrazione della giustizia sia di avere giudici colti e studiosi ed abituati a meditare. La sentenza verrà un giorno, una settimana più tardi, certamente non a mesi di distanza, ma quel giusto indugio produrrà una sentenza buona. Finché ho avuto l'onore di dirigere la corte di cassazione le sentenze di quella magistratura erano un modello di celerità; spero che continueranno a dare il lodevole esempio della sollecitudine alle magistrature inferiori anche da adesso in avanti. Non ostante che le sentenze della corte di cassazione fossero esempio e scuola di celerità, rappresentavano anche le basi su cui si forma la giurisprudenza e si evolve il diritto del nostro paese.

Io credo che sia utile che il giudice abbia tempo di studiare e che non lo si stimoli con un sistema di soverchia fretta a decidere bene o male purché decida presto. Vi dirò sinceramente, che in generale noi abbiamo il torto di apprezzare molto le cose lontane e di svalutare quelle che abbiamo vicine. Noi abbiamo in sostanza una buona magistratura, nel suo insieme,

volonterosa, piena di abnegazione, laboriosa fino al sacrificio, che adempie bene alle sue funzioni dentro un sistema che ha bisogno di essere reso soltanto più maneggevole per secondare la buona volontà dei magistrati, ma non ha bisogno di una riforma tanto radicale che sposti addirittura tutto l'orientamento, tutte le abitudini di pensiero e di lavoro dei magistrati, degli avvocati, e di tutti gli altri ausiliari della amministrazione della giustizia. Ecco perché su questa questione della oralità io fino da prima che venisse compilato il progetto di legge avevo manifestato francamente il mio pensiero. Non è il caso di respingerla, di dire « niente oralità »; ne abbiamo di oralità nel nostro processo una certa quantità che potrà essere aumentata: l'abbiamo larghissima nel giudizio davanti al pretore, almeno nominalmente: e bisognerà fare ogni sforzo perché torni ad essere reale. E se finalmente andrà in applicazione la legge dell'anno passato, che stabilì l'aumento della competenza del pretore fino a cinque mila lire, possiamo sperare che tutte le cause le quali in ragione del loro mediocre valore richiedono celerità di decisione, possono essere condotte con un procedimento semplice e rapido quale si trova già delineato nelle disposizioni del Codice e in quell'ultima legge sulla procedura davanti al pretore e nel suo regolamento.

Ci sono altri concetti che si connettono con l'oralità. Si parla per esempio del principio della concentrazione processuale. In altre parole, non si deve ammettere la tolleranza dannosa che il nostro sistema processuale ammette, anzi direi quasi fomenta, e impone di portare attraverso tutti i gradi giudiziari ogni più minuscolo incidente di una causa, prima di arrivare alla discussione di merito. Molte volte a me è capitato di vedermi dinanzi, in corte di cassazione un grosso fascicolo di atti processuali i quali non erano altro che scritture e sentenze che discutevano la questione della competenza del magistrato ordinario in confronto di un magistrato speciale, o di un magistrato ordinario in confronto di un altro magistrato ordinario, o infine di tutta la magistratura ordinaria in confronto dell'autorità amministrativa. La data d'inizio della lite risaliva a tre o quattro anni, e si ricorreva in cassazione dopo tre o quattro anni di lotta nei

gradi inferiori, per chiedere che si dicesse l'ultima parola sul giudice competente. Ognuno capisce quale danno sia per le parti litiganti la moltiplicazione degli incidenti. La questione incidentale sulla competenza è inevitabile, ma si può abbreviarne il corso. Non è ora il momento di dire con quali metodi, ma il corso se ne può abbreviare certamente.

Però vi sono tante altre questioni in cui la procedura incidentale deve scomparire. Darò un esempio che pare insignificante, ma che, appunto perchè insignificante è eloquentissimo.

Si è davanti ad un giudice delegato per assumere un esame di testimoni. Come sapete c'è il capitolato della prova che contiene le interrogazioni che il giudice deve fare a ciascun testimone. Uno degli avvocati, o una delle parti presenti, chiede al giudice che si faccia un'altra interrogazione non precisamente contenuta nel capitolato. Religiosamente l'altra parte si oppone. Il giudice rinvia al Tribunale e intanto, o bene o male che sia (ma questa è pratica costante) sospende l'esame testimoniale. Si va in prima istanza, si va in appello, si va in Cassazione, passano tre o quattro anni in queste diatribe; quando la Cassazione abbia deciso che la domanda si può fare, ed annullata una sentenza la quale aveva detto invece che la domanda non si poteva fare, rinvierà la causa ad un altro giudice il quale forse tornerà a decidere che la domanda non si può fare; allora bisognerà tornare innanzi la Corte di cassazione a sezioni unite perchè decida di nuovo che la domanda si possa fare. Finalmente verrà il giudizio di merito conforme. Così, otto o dieci anni dopo iniziato l'incidente si chiamerà un'altra volta il testimone che forse sarà morto, o avrà dimenticato i fatti che formano oggetto della contestazione.

Queste sono le assurdità a cui porta l'aver mantenuto come regola dell'istruzione orale del processo sommario il metodo d'istruzione dell'antico processo formale, di cui nessuno usa più, che è morto e sepolto da venti o trent'anni.

Allora vedete qual vasto campo di utili riforme si presenta al legislatore, senza bisogno di mettere a soqquadro tutta l'architettura del nostro processo, rispettando le abitudini fondamentali della vita giudiziaria italiana, e il tipo fondamentale del ~~processo~~ italiano, adottando

tutti quei miglioramenti che sono necessari per abbreviarlo, per perfezionarlo, per concentrarlo, per introdurre quel tanto di oralità che può servire a questo fine e per soddisfare in tal guisa la coscienza giuridica della nazione, cioè degli avvocati, magistrati e litiganti; soprattutto dei litiganti, i quali invocano una procedura che sia rapida, economica (questo dell'economia è un tasto troppo doloroso che preferisco non toccare) e principalmente tale da dare la soddisfazione, a chi è impegnato in una controversia, di essere sicuro di poterla iniziare con fiducia di ottenere una giusta sentenza e di ottenerla finchè egli è vivo, non di lasciarne la ansiosa speranza in eredità ai suoi figli o nipoti.

Tutto quanto ho detto finora riguarda il procedimento che si chiama di cognizione.

C'è pure un vastissimo campo per le riforme nelle altre parti del Codice, cioè nel secondo e anche nel terzo libro, che è un mosaico di disposizioni particolari, infatti è intitolato « Dei Procedimenti speciali ». Non è il caso di trattenerci su di esso, dato il programma lineare della nostra discussione.

Quanto al secondo libro certamente in esso giganteggia il problema della espropriazione degli immobili. In questa materia ci sono riforme grandi e utili da fare, dico grandi dal punto di vista del risultato giuridico ed economico; esse sono di carattere esclusivamente tecnico. Per esempio, perchè il Senato abbia un'idea del mio modo di vedere in questa materia, bisogna impedire che una volta notificato e trascritto un precetto su un immobile, cioè la intimazione di pagamento del debito, possano passare dieci o quindici anni prima che il creditore sia in grado di domandare l'autorizzazione a far vendere quell'immobile.

Bisogna trovare il modo che quando è giunta l'ora della vendita all'asta pubblica, sia sicuro il pagamento del prezzo a favore di quei creditori che hanno diritto di priorità per le loro ipoteche o per i loro privilegi; bisogna trovar modo di abbreviare o semplificare i giudizi di graduazione, i quali, appena sorgono lievi o gravi conflitti, si perpetuano per anni ed anni e danno luogo a discussioni interminabili in tutti i gradi di istanza. Tutto questo richiede una serie di norme di carattere giuridico, bensì, ma di pura tecnica legale che

non può essere discussa oggi davanti al Senato. Io penso che si possa confidare, in base agli studi che sono già stati fatti, e soprattutto, in base a quella grande miniera di ammaestramenti e di consigli che è la giurisprudenza ormai di sessanta anni sul codice vigente, la quale mette in rilievo tutti i molti difetti del sistema esecutivo vigente, di raccogliere una tal messe di elementi per la riforma del sistema attuale di esecuzione da soddisfare i desiderata degli studiosi e i desiderata, soprattutto, degli interessati. Per esempio, una delle questioni che sopra tutte angoschia gli interessati è quella delle spese del procedimento. Tutte le espropriazioni di immobili, grandi o piccini, sono di competenza dei tribunali, il che eleva meccanicamente il livello del costo della espropriazione. Circa trenta anni fa era stato presentato al Senato un progetto per attribuire ai pretori una parte della competenza per l'espropriazione dei beni immobili. Questo progetto era modesto: si limitava ad attribuire ai pretori la competenza per la espropriazione degli immobili di un valore non superiore a tre mila lire. Ci fu una Commissione del Senato incaricata di studiare quel progetto; essa lo arrestò con una pregiudiziale. Non so sia stata scritta la relazione o se non sia stata scritta; certo il progetto non venne in discussione. La pregiudiziale era questa: sopra un immobile che vale tre mila lire ci può essere una iscrizione ipotecaria di 100 mila lire perchè quell'immobile sia stato gravato d'ipoteca insieme ad un gruppo d'immobili di maggior valore. Allora nel giudizio di graduazione può nascere una controversia su questa iscrizione, e il pretore non è competente a deciderla. Essendo stato interpellato privatamente, perchè non avevo l'onore di far parte del Senato, su questa difficoltà, osservai che il progetto stabiliva che la sentenza pronunciata dal pretore nel giudizio di graduazione non avesse autorità di cosa aggiudicata se non per quel giudizio. La difficoltà era tolta di mezzo anticipatamente.

Questa osservazione non persuase; il progetto si arenò e non se ne parlò più. Oggi, che si deve rifare il Codice di procedura civile, oggi, che il procedimento dinanzi ai pretori viene portato ad una competenza alquanto più elevata, e la svalutazione della moneta la giustificerebbe anche per una som-

ma maggiore, io credo che l'ammettere davanti ai pretori l'espropriazione immobiliare per un valore non superiore a cinque mila lire sia un provvedimento non solo di giustizia o di opportunità legislativa, ma anche di assoluta umanità; esso è necessario affinché da queste espropriazioni si ricavi qualche cosa a beneficio dei creditori e tutto il prezzo non vada tutto a rimborso di spese e di onorari legittimamente dovuti a chi ha prestato la sua opera per gli atti del procedimento. C'è in questa materia un altro tema interessante d'indole sociale ed economica; è quello delle limitazioni al diritto di espropriazione degli immobili. Ci sono condizioni particolari per le quali debba essere impedita o sospesa la espropriazione? È questo un argomento complesso sul quale esiste una abbondante letteratura, italiana e straniera. Non voglio affrontarlo adesso, per rimanere fedele al programma che si è imposta la Commissione, ma lo accenno per dire, anche riguardo a questo punto, quanto largo e fecondo sarà il lavoro di ricostruzione del nostro procedimento in materia di esecuzione forzata.

Non ho da proporre conclusioni, perchè le conclusioni per l'approvazione della legge saranno presentate al Senato, con autorità di mille cubiti superiore alla mia, dall'illustre Presidente della nostra Commissione (*vivissimi e generali applausi*).

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Onorevole Presidente, io non so se non sarebbe opportuno far dare lettura di due ordini del giorno, che gentilmente mi sono stati comunicati dai loro autori e la cui lettura potrebbe servire al Senato come posizione di problemi dei quali io potrei rapidamente occuparmi.

PRESIDENTE. Avverto che i due ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura e perciò non possono essere svolti, ma soltanto messi ai voti.

Ad ogni modo prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Di Stefano.

SILI, *segretario*, legge:

Il Senato fa voti che, negli emendamenti al Codice civile e nei nuovi Codici di commercio

e di procedura civile siano tenuti presenti i seguenti criteri:

a) *Codice civile:*

1° che, pur sancendo in massima la validità del primo matrimonio del coniugo dell'assente passato a seconde nozze, si consenta l'eccezione nel caso che dal secondo matrimonio siano nati dei figli e non ne esistano dal primo;

2° che, ad integrazione dei provvedimenti a tutela della famiglia e dei figli, siano introdotte opportune modifiche nell'istituto della dote per modo che dei beni dotali si possa disporre, senza bisogno di autorizzazione giudiziaria, ove si tratti del collocamento dei figli e non se ne possa disporre, liberamente, anche nel caso di scioglimento di matrimonio, se esistono dei figli;

3° che sia introdotto nel Codice l'istituto della superficie e sia meglio riordinato l'istituto dell'enfiteusi, contemperando i diritti del domino diretto e dell'enfiteuta, in maniera da favorire lo sviluppo dell'enfiteusi ed abolendo le gravezze fiscali non rispondenti alla sua natura (imposta di ricchezza mobile);

4° che, pur mantenendo, attualmente, migliorato l'istituto della trascrizione, si avvii la nostra legislazione, alla introduzione del sistema tavolare esistente nelle nuove Province.

b) *Codice di commercio:*

1° che i principi sulle obbligazioni e sulle prove trovino posto nel Codice civile e che, pur allargando i mezzi probatori in materie economiche, si tenga fermo il principio della scrittura nei casi indicati nell'art. 1314 Codice civile, armonizzando con esso gli articoli 44 e 53 Codice di commercio;

2° che, abolendosi il curatore provvisorio, il curatore venga nominato dalla maggioranza dei creditori, rappresentanti la maggioranza degli interessi, e che il rapporto di lui debba limitarsi ai risultati della sua amministrazione, senza entrare in altre indagini demandate esclusivamente al magistrato.

c) *Codice di procedura civile:*

1° che la riforma contempra tutte le leggi giudiziali civili;

2° che, adottandosi l'attuale procedimento sommario - misto di scrittura ed oralità - venga

opportunamente modificato in modo da assicurare:

a) la perfetta uguaglianza e garanzia delle parti litiganti;

b) la massima celerità del giudizio;

c) la maggiore semplicità di forma, sia nell'inizio e nello svolgimento del giudizio, sia nelle decisioni del magistrato;

d) le minori gravezze fiscali e l'unificazione di esse;

3° che, abolito l'attuale rimedio della revocazione, il quale si è manifestato nella pratica inutile, dannoso e contrario ai fini della giustizia, venga istituito il rimedio della *revisione* contro le sentenze inappellabili o rese in grado di appello, affidato a delle corti di appello regionali, e che la istanza di revisione oltrechè nei casi previsti dall'attuale Codice per la revocazione possa proporsi altresì:

a) ove siasi omesso di pronunziare su un capo di domanda;

b) ove siavi contraddizione nei motivi o tra essi e il dispositivo;

c) ove non siasi inteso il P. M. nei casi prescritti dalla legge.

DI STEFANO.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Nuvoloni.

SILI, *segretario*, legge:

Il Senato,

fa voti perchè il Governo, valendosi della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile, includa fra i casi di nullità del matrimonio quelli ormai entrati nella coscienza nazionale, tra cui quello in cui esista separazione coniugale consensuale o giudiziale durata almeno cinque anni, specialmente quando non vi siano figli, e l'altro caso in cui uno dei coniugi sia stato condannato a pena infamante della durata di cinque o più anni;

fa voti inoltre che nella riforma del Codice di procedura civile faccia ritorno, come norma, al rito formale con abbreviazione di termini; facendo obbligo alle parti di comunicarsi tutti i documenti con comparsa, ed al giudice di fare all'udienza la relazione della causa, ripristinando come norma la discussione sommaria delle cause avanti ai giudici collegiali;

fa voti infine perchè siano abolite le giurisdizioni speciali e segnatamente quella dei Tribunali delle acque, disponendo che ogni Tribunale e Corte provinciale possa conoscere di dette cause, chiamando a comporre il collegio un giudice tecnico o ingegnere del Genio civile della provincia tutta volta che si discuta di acque.

NUVOLONI.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ancona a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile » (N. 647).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ancona della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pantaleoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione:

PANTALEONI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno » (N. 634).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pantaleoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Non so proprio se non sia il caso di rinunciare alla parola...

Voci. No, no.

SCIALOJA ...data l'ora molto avanzata e il desiderio di molti colleghi di terminare oggi. Io non son uso ad essere lungo nei miei discorsi; ma d'altra parte non posso promettere, di finire in cinque minuti.

Voci. A domani. (Rumori).

PRESIDENTE. Non è possibile togliere la seduta alle cinque.

SCIALOJA. Non si tratta di togliere la seduta, ma di rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Non ne vedo la ragione, Ella, onorevole Scialoja, ha tutto il tempo di parlare, nè il Senato le pone alcun limite. Ella parlerà tutto il tempo che è necessario.

SCIALOJA. Sta bene. In massima parte i discorsi che ho ascoltato con grande attenzione e con mio profitto intellettuale, hanno avuto per oggetto la riforma del Codice civile. E una parte degli ordini del giorno, che sono stati letti ora, dei colleghi Di Stefano e Nuvoloni si riferisce anche alla riforma del Codice civile. Io credo che i due colleghi, che hanno presentato questi ordini del giorno, vorranno accettare facilmente l'invito che io vorrei far loro di ritrarli e di convertirli nell'espressione di voti personali, di proposte di cui dovrà tener conto eventualmente la Commissione riformatrice del Codice civile. Così le loro proposte si considereranno come se fossero dei brevissimi discorsi fatti al Senato. (*Benissimo*).

La questione d'ordine più generale che è stata qui presentata, è quella relativa alla estensione del mandato per la riforma del Codice civile, questione sollevata dal collega Tommasi, sulla quale il Senato vorrà concedermi alcune parole. Il progetto di legge che conferisce i pieni poteri legislativi, con certe determinate formalità, al Governo, è amplissimo per quanto riguarda il Codice di commercio, il Codice di procedura civile e il Codice della marina mercantile. Invece ha una forma diversa per quanto riguarda il Codice civile. Si enumerano nel mandato alcuni istituti come oggetto di modificazione eventuale da parte del Governo e delle Commissioni che dovranno preparare i progetti; sicchè si è creduto da molti che il mandato legislativo consistesse soltanto nel portare qualche ritocco alle disposizioni relative a quegli istituti. Io non credo che il progetto di legge abbia questo significato; ed aggiungo subito che, se avesse questo significato, voterei contro, e certo pregherei il ministro ed il Senato di esonerarmi da qualunque collaborazione alla legge futura: perchè, a parer mio, il volere fare delle leggi che non siano all'altezza dei tempi e che non possano eventualmente essere prese a modello dalle legislazioni degli altri paesi civili, sarebbe voler fare un aborto: e il procurato

aborto è un reato... (*Si ride*). Non sarebbe conforme alla dignità del nostro paese, al glorioso nome d'Italia nella storia del diritto, ed alle aspirazioni che animano tutti noi in questo momento, il proporci di fare un Codice civile, ossia la più importante legge dello Stato, che non abbia ad essere opera eccellente.

Ma io ritengo che il progetto di legge, così com'è concepito, attribuisca al Governo la facoltà di fare un codice quale si richiede.

Non bisogna dimenticare che il mandato non si riduce a quei singoli istituti, che sono espressamente menzionati; il mandato incomincia con una dichiarazione d'ordine generalissimo: « Il Governo del Re, è autorizzato, tenendo presenti le disposizioni attualmente in vigore, nelle nuove provincie a ecc., ecc. ». Ora le disposizioni in vigore nelle nuove provincie si riferiscono a tutto il complesso del diritto e il Codice civile austriaco recentemente riformato con le tre grandi *Novelle*, pubblicate nel 1914-1915 e 1916 costituisce ormai una legislazione in gran parte nuova, perchè queste tre *Novelle* hanno modificato il vecchio e glorioso Codice austriaco del 1910 profondamente, in essenziali istituti.

Se dunque noi vogliamo fare un lavoro sulle basi anche del Codice austriaco, non possiamo limitarci a quelle singole materie che sono state enumerate.

Ma, si aggiunge poi, nel numero 3 del progetto, che il mandato si estende a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Dunque bisognerà tener conto di tutto il complesso delle leggi emanate dopo il 1865 fino ad oggi in materia di diritto civile.

Quali e quante siano queste leggi nessuno perfettamente lo sa, perchè la nostra legislazione ha proceduto in questa materia in modo così disordinato e scorretto, che è veramente impossibile, anche ai più profondi cultori del diritto civile, di rendersi conto delle modificazioni che questa ha subito in forza delle nuove leggi. Spesso si trova una modificazione del Codice civile sotto un titolo dei più straordinari, dei più inaspettati. Io ricordo di avere

fermata in Senato una legge relativa agli ufficiali dell'esercito, la quale modificava la legge sulla cittadinanza, senza che lo sapesse neppure colui che l'aveva proposta, che si meravigliò quando io dissi che si modificava il Codice civile.

Ora questo è accaduto moltissime volte, ed è accaduto a tal punto, che ricordo una sentenza della Corte di cassazione di Roma che annullò una sentenza della Corte d'appello, perchè non aveva applicato un articolo del Codice civile, e la Corte di cassazione non sapeva che questo articolo era abrogato. (*Si ride*). Ma ad essa non ne faccio colpa, è materia di tale e tanta difficoltà, e così intricata, che io credo che nessuno possa rendersene esatto conto.

Ora in queste condizioni di cose voi vedete che si estende a tutte le parti del Codice la ricerca che si deve fare. E non solo si dovrà tener conto di questo nuovo diritto così sparso e irregolare su tutte le materie; ma, poichè nel presente progetto di legge si dà il mandato di fare un nuovo Codice di commercio, e il Codice di commercio non è che un capitolo del diritto generale delle obbligazioni è evidente che il diritto delle obbligazioni dovrà rivedersi anch'esso: sarebbe infatti assurdo che si facesse un Codice di commercio che non fosse più d'accordo con la legge generale delle obbligazioni del Codice civile. Siccome delle obbligazioni non si fa parola nel mandato espresso, si deve ritenere implicitamente inclusa la riforma di questa materia nella menzione del Codice di procedura civile, che per tanta parte si riconnette a materie che si trovano nel Codice civile.

Io credo pertanto che nel mandato legislativo non vi siano limiti di estensione; i limiti che si intendono assegnati all'opera del Governo da questa legge sono, a parer mio, relativi alla sostanza degli istituti giuridici; ciò che s'intende dire di questo progetto è che in alcune materie del Codice, che sono anche fra le più delicate, si dà mandato di mutare anche le norme sostanziali del Codice civile; nelle altre che non siano menzionate espressamente, o indirettamente, l'opera di riforma dovrà avere piuttosto carattere di elaborazione tecnico-giuridica che di modificazione delle norme sostanziali che hanno il loro diretto fondamento negli istituti sociali ed economici presenti.

Ecco la significazione di questo mandato. Inteso così, lo credo utile e credo che sia perfettamente accettabile, sì che noi dobbiamo contribuire con tutte le nostre forze perchè l'opera si realizzi nel miglior modo. Se così non si intendesse, sarebbe indegno di noi di dare mandato al Governo di fare un Codice civile peggiore di quanti ne sono nel mondo. L'Italia ignora troppo spesso ciò che accade fuori e si addormenta sui propri vecchi istituti seguitando a ripetere: l'Italia gloriosa, madre del diritto ecc. ecc. (*si vide*). Noi siamo ora dietro a tutti, bisogna confessarlo. Il nostro Codice è assai vecchio, perchè la sua data apparente è quella del 1865, ma la sua data reale è quella del Codice Napoleone; di cui non è che una non grande modificazione. Dal tempo in cui fu emanata quella mirabile legge, che è il Codice Napoleone, ad oggi, non è passato soltanto un secolo e un quinto circa, ma si è mutato il mondo. È difficile trovare nella storia un'epoca, in cui le trasformazioni sociali ed economiche si siano fatte più rapidamente che in questo secolo. Di qui la necessità delle modificazioni.

La Francia, che giustamente considera il Codice Napoleone come un monumento della propria sapienza giuridica, lo ha già mutato profondamente in moltissime parti. Ogni anno, come ricordava, mi pare, il collega Polacco, i massimi editori di libri di diritto - per esempio il Dalloz - pubblicano nuove edizioni del Codice civile con le modificazioni. È un modo di facilitare l'orientazione dei giuristi e forse sarebbe bene che in Italia si facesse altrettanto. Basta prendere uno di questi volumi, per vedere che cosa è diventato il vecchio Codice Napoleone a forza di essere modificato in questa e in quella parte.

Ma più ancora: il Portogallo prima, e poi la Spagna hanno fatti i loro Codici civili dopo il nostro; la Svizzera e la Germania hanno pubblicate due grandi opere legislative che sono state prese a modello anche da altri Stati; la Ungheria, al momento che è scoppiata la guerra aveva già redatto il secondo progetto di un Codice civile nuovo. E mentre l'Europa ha così pubblicato una quantità di Codici e in gran parte certamente migliori del nostro, le Repubbliche dell'America del Sud, le quali avevano anch'esse una legislazione sulla base del Co-

dice francese, la modificano periodicamente; parecchie di queste repubbliche seguono un sistema, non so se sia completamente imitabile, ma certo non è cattivo, di fare delle revisioni periodiche con nuove edizioni che contengono tutte le modificazioni portate nel frattempo; alcune pubblicano revisioni quinquennali che seguono tutte le trasformazioni giuridiche e sociali avvenute. Il più recente di tali Codici che è il brasiliano è una bellissima legge di cui anche gli Stati europei faranno bene a tenere conto nelle future loro opere legislative.

In questa situazione si presenta dinanzi al mondo l'Italia a comporre un nuovo Codice civile. E volete che l'Italia non si proponga di fare il miglior Codice civile?

È una questione di onore per noi. Ci sforzeremo a farlo... (*Vive approvazioni*). Non so se vi riusciremo; ma io ricordo che la Repubblica fiorentina, quando ordinò che si edificasse il Duomo, volle che si erigesse il più bel tempio della Toscana. Senza tal proposito non si sarebbe fatto quel monumento meraviglioso.

Proponiamoci dunque che l'opera sia la migliore possibile e non ci lasciamo vincere dal timore.

Quante volte alla proposta di qualche riforma io mi sono sentito rispondere: «ciò è molto difficile, lo proponete voi che siete un teorico; in pratica molte cose non si possono attuare». Ma io credo che ci voglia altrettanto tempo a fare una cosa cattiva quanto a farne una buona. La differenza sta in ciò, che fanno in molto tempo una cosa cattiva quelli che non la sanno fare, e in un tempo non troppo lungo una buona quelli che la sanno fare.

Tutto consiste dunque nell'adoperare coloro che sanno fare e io non credo che in Italia manchino persone capaci di preparare un buon Codice civile.

Questo io dico relativamente all'ampiezza del mandato.

In quanto al metodo e all'importanza della discussione parlamentare relativa a questi Codici, mi sono già permesso di dire, e in ciò ho avuto il consenso del nostro autorevolissimo presidente della Commissione, che nelle due Camere, nel discutere questo progetto di legge, utilmente abbiano trattato la materia nei loro discorsi i singoli membri, ma altrettanto util-

mente le assemblee si siano astenute dal fare voti sulla soluzione di singoli problemi.

Il collega Tommasi ritiene che questo sistema sia vizioso; ma io vorrei che egli mi consentisse la dimostrazione della bontà di questo metodo, esaminando con me le varie proposte messe innanzi dagli oratori, almeno in Senato, e vedrà che le questioni, soprattutto quelle relative al diritto civile, sono siffattamente complesse e siffattamente collegate tra di loro che il volerne risolvere alcune saltuariamente, con singoli voti parlamentari, sarebbe un gravissimo errore. È probabile che la Commissione chiamata a formare il primo progetto di questi nuovi Codici troverebbe in questi voti non degli aiuti, non degli utili indirizzi, ma degli inciampi e degli impedimenti; sicchè o il progetto governativo si metterebbe in urto coi voti parlamentari, e non sarebbe un bello spettacolo, o la Commissione farebbe cosa meno buona di quella che riuscirebbe a fare se avesse libertà di scelta.

I colleghi che hanno parlato si sono fermati soprattutto su quella parte del Codice civile, in cui sono stati trattati gli istituti menzionati espressamente nella legge di delegazione; alcuni però degli oratori hanno esteso il loro ragionamento ad altre materie. Io esaminerò rapidamente, perchè l'ora incalza, le proposte principali, seguendo l'ordine del Codice civile.

Il collega Venzi si è fermato al vestibolo della nostra legge civile, alle disposizioni preliminari e specialmente a quella parte di esse, in cui si regola il diritto internazionale privato. Ma in fondo il collega Venzi, non ha proposto di modificare radicalmente i principi fondamentali sui quali riposano quelle disposizioni; e bene ha fatto, perchè sono principi, di cui possiamo legittimamente gloriarci. Mi pare (volendo riassumere il suo discorso) che egli si sia fermato soprattutto su questo concetto: la nostra grande liberalità nell'ammettere l'applicazione di diritti stranieri può talvolta recare danno agli italiani; e perciò è utile sanzionare il principio della reciprocità ed è opportuno nella famosa questione detta del rinvio di non trarre tutte le conseguenze logiche dalla applicazione della legge nazionale dello straniero, ma di afferrare piuttosto l'occasione di un rinvio dalla legislazione nazionale straniera alla legge nostra, per applicare questa anche a stranieri.

È sempre lo stesso concetto: convien difenderci applicando il nostro diritto nel nostro territorio quando gli altri paesi non applicherebbero il nostro diritto nel loro territorio. Ed io non disconvegno dal concetto generale del collega Venzi, per quanto si debba essere dolenti che il bell'esempio dato dal legislatore italiano non sia stato seguito dagli altri popoli come si sperava. Si sperava infatti che questa nostra luce aprisse gli occhi a tutti; ma poichè il nostro esempio non è stato seguito è certo che ne è venuta in pratica qualche conseguenza dannosa per gl'italiani; onde la necessità di temperare senza rinziarvi, i principi stabiliti nelle disposizioni preliminari. Sia forse con modificazioni particolari mediante trattati, sia dando forse (dico sempre forse, perchè anche ciò che io dico non è che una proposta personale) qualche valore maggiore alla legge del Foro, quando questa è legge italiana, si potrà riuscire ad attenuare gl'inconvenienti del nostro sistema.

Tutti convengono che la parte del Codice, che si riferisce all'assente, è una delle più viziose e delle più antiquate. Come è stato già da parecchi oratori ricordato, nella sottocommissione per il dopo guerra, che io ebbi l'onore di presiedere, fra le molte iniziative che prendemmo (non sempre efficacemente perchè nessuno ci seguì) ci fu anche quella di un progetto di legge di riforma di questo titolo del codice comprendendovi specialmente il caso dello scomparso, il quale è alquanto diverso dal caso dell'assente. L'assente è colui che da molto tempo essendosi allontanato dal suo domicilio non ha lasciato notizie di sé. Lo scomparso è colui, che una calamità, quale può essere un terremoto, o una guerra, o un incendio, o un naufragio ha fatto sparire, per cui la presunzione è che egli sia morto in quel frangente. La presunzione, è di natura assai diversa nei due casi. Comunque le norme che nel progetto che fu redatto dal mio collega professor Ascoli, e fu riveduto dalla Commissione da me presieduta, si stabilirono, furono in massima accettate anche dal ministro Mortara in quel decreto in cui egli testè parlava. Fu considerato anche il caso del ritorno dell'assente dichiarato morto, dopo che il coniuge sia passato a seconde nozze.

È una cosa curiosa: questo caso, che forse

non è ancora mai accaduto, e che non si sa se accadrà, è quello su cui gli oratori della nostra Camera si sono più intrattenuti. E ciò non mi meraviglia. (*ilarità*).

Illustri e cari colleghi, l'esperienza nostra è questa: il diritto è come l'aria: ci viviamo dentro, ne viviamo, ma non ce ne accorgiamo nei casi normali, quando il diritto è buono e giova alla vita sociale anziché impedirla. Ci accorgiamo del diritto ogni volta che esso non è conforme all'applicazione dell'attività normale, come ci accorgiamo dell'aria quando è cattiva, quando è viziata o è troppo ventosa. Perciò i casi più consueti e importanti attraggono la nostra attenzione meno dei casi strani, che ci eccitano l'immaginazione.

Ma poichè di questo caso si è tanto parlato, vorrei portarlo qui soprattutto come un esempio di ciò che accadrebbe, se ora noi formulassimo dei voti collegiali. Voi ricordate quando parlava il mio illustre amico Del Giudice: egli con la sua logica stringente e geometrica era riuscito (io lo leggevo nel volto dei colleghi del Senato, e soprattutto dei non giuristi) a persuaderli della bontà della sua proposta. Ed io pensava: se ora si votasse, si accetterebbe la proposta Del Giudice. È una proposta rettilinea, semplicissima: il nostro diritto non conosce lo scioglimento del matrimonio, se non per la morte: dunque se ritorna lo scomparso o l'assente, e ritrova la moglie, quella è la sua moglie, e se essa, sia pure per concessione di legge, ha potuto passare a seconde nozze, queste seconde nozze dovranno annullarsi, come se per un errore la moglie avesse creduto morto il marito, anche in forza di un certificato dello stato civile attestante la morte. È la linea retta. Ma la linea retta, si dice, non esiste in natura. Il matematico Poincaré diceva che la linea retta era quella percorsa dalla luce. Oggi si dice che anche la luce si permette a volte delle deviazioni dalla linea retta. E se la linea retta non esiste in natura, molto meno esiste nell'ordinamento sociale; perchè la linea retta cos'è? È il dedurre una conseguenza da un principio; ma questo principio non funziona mai da solo nella vita dell'uomo e nella società; il diritto deve tener conto di tutto il complesso di quelle cause che diventano, dal punto di vista logico, principi che si intrecciano dando luogo a soluzioni diverse da

quelle che ciascun principio isolatamente porterebbe.

Avete udito da altri oratori alcune diverse soluzioni del problema proposto; e forse mentre il senatore Cannavina parlava o parlava il senatore Mortara avrete detto: eppure hanno ragione anche questi signori!

La cosa è anche molto più complicata di quanto può parere già da quelle contraddizioni. Le soluzioni possono infatti essere queste: soluzione Del Giudice: il primo matrimonio è valido e il secondo si annulla; soluzione Cannavina: è valido il secondo matrimonio e del primo non si parla più. Oppure si può dire: l'uno e l'altro possono annullarsi secondo la volontà delle parti. Una soluzione in questo senso è quella del decreto Mortara: si annullerà il secondo matrimonio, purchè ci sia la richiesta delle parti. Siamo lontani così dalla indissolubilità sacrosanta del matrimonio, perchè dipenderà dalla mera volontà di uno dei tre interessati lo scioglimento di uno dei vincoli e la conferma dell'altro. È un caso peggiore del divorzio regolato da una legge, dal punto di vista della dissolubilità del vincolo del matrimonio; eppure ci sono forti ragioni anche a favore di questa soluzione.

Ma si può anche figurare qualche altra soluzione. Per esempio se il primo matrimonio ha figli e il secondo no, si darà forza al primo e si annullerà il secondo; nel caso inverso, si convaliderà il secondo. Se vi sono figli di entrambi, si seguirà uno di quei sistemi misti (*ilarità*) oppure, nell'imbarazzo di queste varie complicazioni, si ricorrerà al Re, come ha proposto il Brunetti, affinchè giudicando del complesso delle circostanze dichiarerà quale è il matrimonio annullabile e quale è quello da mantenere.

Ciascuna di queste soluzioni può addurre a suo favore molte considerazioni, come può trovarne parecchie in contrario. Il discuterne anche nella quiete di una seduta senatoria (o forse di dieci sedute senatorie, perchè se ne dovrebbe discutere a lungo) a che ci porterebbe? È molto meglio rinviare interamente la soluzione di questo problema ad una commissione tecnica, la quale terrà conto di tutte le ottime osservazioni, che deputati e senatori hanno fatto. Io non vorrei che mi si credesse senz'altro contrario alla opinione del Mortara

che, colla autorità somma che tutti in lui riconosciamo ha difeso la sua opera legislativa; ma avverto, tuttavia, che il dare alla volontà dei tre individui interessati la facoltà di risolvere il problema (perchè il dire che si scioglierà il secondo matrimonio se si domanderà lo scioglimento, significa attribuire questa facoltà alla volontà individuale) può essere straordinariamente pericoloso. Dato infatti che il caso poco verosimile avvenga, occorre ricordare che il progetto contempla uno scomparso o uno assente che sia stato tale per lunghi anni, e che, per conseguenza, abbia vissuto di una vita propria, estranea alla famiglia per tutto questo tempo; egli, tornando, troverà la moglie in una condizione, che vi descriveva eloquentemente il collega Mortara, non sempre per lui desiderabile, nè egli, forse, sarà più in istato da essere utile marito, per la società. Molte volte la sua scelta sarà determinata da considerazioni economiche più che da considerazioni di ordine familiare. Se la moglie è ricca, egli si avvantaggerà del suo diritto di scelta o per chiedere la dissoluzione del secondo matrimonio o per ricattare i coniugi di questo con la minaccia dello scioglimento. Noto questo inconveniente non per risolvere il problema in un senso o nell'altro, ma per dimostrare al Senato come tali questioni di diritto civile si presentino sotto tanti aspetti diversi che è impossibile darne una franca e pronta soluzione anche da chi lungamente abbia prima meditato.

E veniamo ad un altro punto gravissimo: si accenna nella delegazione legislativa, espressamente ai casi di nullità del matrimonio, e l'onorevole Nuvoloni ne ha approfittato per proporre il divorzio sotto la veste di una nullità: se due coniugi si sono separati, egli dice, e la separazione è durata per cinque anni, sarà annullato il matrimonio; ma ciò significa: sarà pronunziato il divorzio. Se il divorzio non si vuole, questa proposta dovrà eliminarsi.

Alla Camera dei deputati il concetto di nullità è stato da alcuni oratori alquanto esteso a casi sopravvenienti e posteriori alla celebrazione del matrimonio; ma effettivamente questi casi non rientrano nel concetto di nullità, perchè la nullità è il prodotto di cause esistenti al momento in cui il matrimonio si è formato. Questo è certo un problema di somma gravità.

È accaduto in Italia che la nostra legislazione matrimoniale fondata, come ha dimostrato l'onorevole collega Mortara e come io non tornerò a dire con minore eloquenza, sopra il diritto canonico, sopra il diritto della religione dominante, è stata molto più rigorosa della Chiesa stessa; per quanto concerne la nullità vi sono molti matrimoni che possono annullarsi per diritto canonico e che debbono invece mantenersi saldi per diritto civile.

Ora è da vedere se la espressa delegazione di rivedere la materia delle nullità del matrimonio non possa farsi estendere queste ai confini stessi cui il diritto canonico, diritto assai venerando o fondato sopra un'esperienza di secoli, è pervenuto.

Veniamo ai figli naturali o figli illegittimi, come dice la legge di delegazione. È una materia di quelle che sono state più lungamente trattate, così nella dottrina, come anche nei progetti legislativi. Molti dei non pochi Guardasigilli che si sono succeduti si sono creduti in dovere di presentare un progetto sulla filiazione naturale; ed io sono uno dei rei perchè esiste anche un mio progetto che faceva pur troppo sdegnare il mio collega onorevole Garofalo!

GAROFALO. Io mi sono permesso qualche osservazione!

SCIALOJA. È una materia che tutti conoscono ormai: essa è stata tante volte discussa, che il tornarla a discutere in questa occasione mi parrebbe addirittura superfluo. Voglio dire soltanto a coloro che negano la ricerca della paternità oltre limiti attuali del Codice civile, che il problema non deve guardarsi solamente dal punto di vista del diritto privato e dello stato dell'individuo, che pure sarebbe gravissimo, ma è da considerarsi come un problema che oggi ha assunto una importanza sociale immensa.

Se voi guardate le statistiche penali, trovate che i figli naturali danno alla delinquenza un numero sproporzionato di rei. Questi figli naturali in gran parte gravano pesantemente su tutta la società per la loro alimentazione ed educazione, mentre coloro che li hanno messi al mondo si sbrigano, col divieto della ricerca della paternità, da ogni onere personale. (*Approvazioni*).

È un problema non solo di un puro diritto privato, ma di vero diritto sociale per l'importanza che ha nella società nostra. Qual'è la via che dovremo percorrere? Quella del diritto latino, tradizionale in Italia, o quella del diritto vigente oggi in Austria? È questa una questione che si impone alla Commissione legislativa che dovrà tener conto delle due correnti.

In Austria le conseguenze della ricerca della paternità sono patrimoniali: si tratta solo di un debito pecuniario che grava sull'autore presunto e spesse volte innocentissimo del figlio. Vedo che il senatore Ferraris approva: la sua competenza è stata già dichiarata dall'onorevole Polacco! (*ilarità*).

Io molte volte ho manifestato la mia opinione favorevole alla tradizione latina, la quale, se per gli effetti famigliari attribuisce molto maggiore importanza al riconoscimento e alla dichiarazione di paternità, toglie di mezzo anche molti inconvenienti; perchè, come diceva ottimamente il collega Polacco, agli effetti meramente patrimoniali, il giudice è sempre propenso a riconoscere la paternità di colui che ha bisogno di aiuto e di sussidio, laddove se si tratta di attribuire la qualità quasi familiare di figlio naturale, la legge e la giurisprudenza possono imporre vincoli di prova molto più gravi.

Anche di ciò sarebbe difficile parlare oggi senz'altro in Senato, appunto perchè l'una e l'altra soluzione non dipendono soltanto dalla contemplazione dello scopo, ma anche dal complesso di mezzi che si possono ordinare per giungere all'uno o all'altro scopo. Il collega Polacco ha sollevato un'altra questione: perchè il Codice nostro attuale ammettendo il riconoscimento del figlio naturale da parte del padre, nega i vincoli di parentela, sia pure di quasi parentela, con i parenti del padre che ha riconosciuto? A prima vista la cosa sembra veramente crudele e contro natura; riconosciuto il vincolo di sangue, questo deve essere efficace verso tutti coloro che sono per sangue uniti. Ma non si può dimenticare il fatto che il riconoscimento è volontario; per la volontà di colui che riconosce si stabilisce un rapporto con il figlio riconosciuto e che questo corrisponda realmente ad un vincolo di sangue nessuno al mondo lo può dire; il Codice pre-

vede che possa essere impugnato il riconoscimento non rispondente in alcun modo ai fatti, ma l'impugnativa è difficile, e senza di essa l'atto volontario produce i suoi effetti.

Il riconoscimento, come atto di volontà, deve avere effetto per colui che questa volontà ha dimostrato, ma sarebbe grave che dovesse rifluire sopra la parentela. Pensate un po' allo scherzo di qualche figlio discolo facente qualche riconoscimento ricadente a carico del padre! (*ilarità*).

Ad ogni modo è un problema da studiare; le osservazioni che metto innanzi servono solo a dimostrare le difficoltà delle varie soluzioni.

L'adozione. L'adozione è stata considerata dal collega Del Giudice e dal collega Polacco. Il Codice nostro è infelicissimo per questa parte, ed il suo difetto è voluto dal legislatore che non era favorevole all'adozione, e fu forzato ad ammetterla, perchè la corrente comune lo spingeva: esso la rese molto difficile.

Di qui il fatto che le adozioni in Italia sono rarissime. Quando per la guerra abbiamo sentito il bisogno sociale di favorire l'adozione, siamo stati costretti a rompere i vincoli posti dal titolo del Codice civile e ad ammettere un'adozione molto più facile; direi molto più ragionevole. È evidente che l'adozione s'impone; noi dobbiamo riformare questo istituto in modo assai più largo, tenendo conto da una parte delle norme dettate per gli orfani di guerra, e dall'altra della svariaticissima legislazione di altri Stati in questa materia. Il collega Polacco ricordava che il nuovo Codice di diritto canonico, quando parla dei vincoli tra adottato e adottante, si rimette alle legislazioni civili; non poteva fare altrimenti.

La parola adozione non ha ormai alcun significato preciso nel mondo, perchè corrisponde, nelle varie legislazioni, ad istituti così essenzialmente diversi gli uni dagli altri, che possono aver lo stesso nome tradizionale, ma non hanno alcuna comunione di sostanza.

Di questi svariaticissimi tipi di vincoli artificiali di filiazione quali seguiremo? Dovremo studiare la cosa molto da vicino; ne potremo seguire più di uno, perchè non è detto che nel nuovo Codice si debba avere un sol tipo di adozione.

Uno, per esempio, che più si avvicini al vincolo tra padre e figlio e un altro invece che

costituisca piuttosto una tutela paterna, nel senso sentimentale della parola, al fanciullo che si trova senza soccorso.

Non bisogna tuttavia esagerare anche in questo: abbiamo l'esempio del Soarez, l'illustre legislatore tedesco, il quale inventò nel Diritto territoriale prussiano quell'istituto che si chiama *Pflegkindschaft*. È difficile tradurre la parola, ma essa vuol dire « filiazione a scopo semplicemente della cura del ragazzo che ne ha bisogno », e che produce effetti giuridici molto minori della vera adozione. Ma nato così questo istituto nel cervello sapiente del Soarez, esso è abortito: non ha avuto grande vita pratica nella stessa Germania. Quindi non bisogna creare solo per fantasia: ma tuttavia bisogna tener conto di tutte le esperienze che altri popoli hanno fatto in materia.

Circa gli alimenti, il senatore Del Giudice, che non deve avere una larghissima parentela di cugini (*si ride*) propone di allargare la sfera dell'obbligazione alimentare al di là di quella prescritta dal Codice; ed il suo ragionamento è anche qui rettilineo, come la sua mente. Egli si è detto, che l'obbligo alimentare è parallelo al diritto di successione legittima; ora, siccome questo è molto più largo della sfera entro cui si ammette l'obbligazione alimentare, bisogna allargar quest'ultima. Prima di tutto mi permetto di dubitare di quel parallelismo, perchè si potrebbe dire, non che il diritto agli elementi è parallelo alla successione legittima, ma bensì alla successione necessaria. Ma anche questa, come del resto tutte le simmetrie, in diritto vale assai poco. Lo spirito di tradizione che in queste materie vale moltissimo, è invece tutto in senso contrario a quello voluto dal Del Giudice; perchè a stento l'obbligo alimentare si è esteso fino ai fratelli, e con quelle limitazioni che conosciamo. Ciò non significa che non si debba considerare la proposta; ma intendo dire che bisogna andare un po' adagio. Il caso di colui che, nato da una famiglia non agiata o povera, si sia formata una posizione sociale che lo faccia emergere dal complesso della sua parentela, è un caso che non ci deve spingere a dargli addosso per impoverirlo allo scopo di sussidiare tutti i suoi parenti. È utile che si assurga dalle classi umili alle classi superiori, è una utilità sociale anche questa che bisogna considerare. Questa tesi della necessità di esame

più profondo diventerà un ritornello noioso per voi; ma è la tesi che sostengo.

Che dire delle proposte del senatore Berio: contratto d'impiego, contratto di lavoro, contratto di appalto? Egli vorrebbe toglier l'appalto dal Codice civile. Ma io non so perchè. L'appalto è una forma di locazione che può in certe applicazioni assumere il carattere commerciale; ma il suo tipo è quello della locazione, e rientra per conseguenza nelle norme generali del Codice civile.

Circa il contratto di lavoro e d'impiego, bisogna andare più adagio. È evidente che in questa materia il diritto recentissimo ha fatto grandi progressi; sono norme che si vanno elaborando con una serie di leggi che hanno carattere in parte civile, in parte amministrativo e sociale. Ora che cosa si può fare nel Codice civile, relativamente a questi Istituti nuovi? Non sembri misoneismo il mio; ma io credo che nel Codice civile poco si possa fare, salvo lo stabilire dei principii che aprano la porta allo svolgimento futuro. Per esempio, dovrà essere considerato il caso del contratto collettivo, perchè è una forma che rifluisce sul tipo del contratto generale; e così si potrà tener conto di altri Istituti che hanno già preso lineamenti chiari e fermi. Ma la disciplina del contratto di lavoro è in gran parte di diritto pubblico più che di diritto privato, e deve essere lasciata alle leggi riguardanti il diritto pubblico. Sarebbe anche pericoloso cristallizzare in un Codice norme che debbono essere lasciate a quella legislazione più mobile che è costituita dalle leggi speciali. Non è dunque perchè io disconosca l'importanza di questa materia, ma anzi appunto perchè ne riconosco l'importanza, che non credo opportuno di cristallizzarla in un Codice civile, il quale deve contenere delle norme già definitivamente elaborate.

BERIO. Così ho detto.

SCIALOJA. E questo risponde anche a ciò che diceva il mio carissimo collega Rava circa il Codice sociale, che egli propose, e che veramente si dovrebbe proporre all'assente nostro collega oggi eccellenza Corbino piuttosto che al ministro della giustizia, perchè rientra pel suo carattere generale, più nella competenza del ministro dell'economia nazionale che in quello del ministro della giustizia.

Il collega Polacco, difendendo la mia opi-

nione circa la maggiore ampiezza del mandato del Governo, parlò anche della successione, proponendo di estendere il diritto successorio del coniuge superstite e di ammettere nella nostra legislazione la ventilazione per il possesso delle cose ereditarie secondo il diritto austriaco: sono queste due materie che certamente saranno oggetto di studio da parte della Commissione legislativa.

Inquanto al coniuge superstite, bisognerà pensarci ancora un poco. Quando l'onorevole Polacco parla è attraente come la sirena, e si è indotti facilmente a dargli ragione; ma poi, ripensando alla sua proposta, bisogna pure tenere conto della nostra costituzione sociale familiare, benchè forse non di tutta Italia, perchè in questa materia le condizioni delle regioni italiane presentano notevoli differenze. Abbiamo in Italia ancora il gruppo familiare stretto, a base maschile, e l'attribuzione di troppo largo campo alla successione del coniuge superstite, quando questo è la moglie, porta alla distrazione di una parte ingente del patrimonio familiare, facendolo entrare in una famiglia aliena, che alla nuova generazione si stacca completamente da quella che ha prodotto il patrimonio che è oggetto della successione.

E nel tener conto della struttura della nostra famiglia, non bisogna dimenticare un'altra cosa. Nella nostra legislazione, noi abbiamo distrutto una quantità di vecchi istituti, nei quali poteva facilmente trovarsi il compenso, agli effetti meno buoni di altri istituti che ci alletterebbero oggi. La distrazione di ingente parte del patrimonio familiare, che mi fa temere che non possa troppo allargarsi la successione del coniuge superstite, trovava compenso nel fidecommesso, quando era ammesso, perchè questo serviva a conservare la parte del patrimonio, che si voleva mantenere nella linea maschile. Abolito il fidecommesso, ci manca questo compenso: e si rende più difficile il regolamento dal discusso punto di diritto nel suo complesso.

La ventilazione è uno strumento tecnico e forse, o nella forma austriaca, o in qualsivoglia altra forma, si imporrà anche per un'altra ragione, per la riforma desiderata della trasmissione della proprietà immobiliare, di cui parlerò fra breve. Temo di andare per le lunghe...

Voci: No, no.

SCIALOJA. ... Anzi ne parlerò subito, perchè trovo segnato appunto il collega Rava nell'ordine dei miei appunti.

Avete tutti sentito con vero diletto, almeno grandissimo fu il mio, l'agile ed erudita parola del collega Rava, che parlandovi di trascrizione è riuscito a fissare la vostra attenzione e a rendervi piacevole un tema che di sua natura non lo sarebbe; egli ha detto in sostanza: « Le nuove provincie col diritto austriaco hanno il sistema dell'intavolazione, perchè volete che le vecchie provincie si atten-gano ancora al sistema antiquato e certo meno perfetto della trascrizione? Io desidererei che la Commissione tenesse conto di questo, e si avviasse direttamente alla intavolazione » ed egli vi ha fatto un breve riassunto dei vari sistemi di libri fondiari che potrebbero servirci di esempio.

Il mio amico Vitelli che stava dietro a me, mentre l'on. Rava parlava, mi disse due parole: Mezio Rufò, che non so se abbiano un gran significato per la maggior parte dei colleghi, ma lo avevano per me romanista. Molti credono che il sistema dei libri fondiari sia cosa recente e germanica. Un papiro che soliamo chiamare la *petizione di Dionisia* (io non sono papirologo, ma mi considero allievo del senatore Vitelli) ci ha svelato il sistema dei libri fondiari dell'Egitto.

Nel primo secolo dell'Impero Romano, Mezio Rufo prefetto dell'Egitto ordinò la revisione dei libri fondiari, perchè erano riusciti difettosi per trascuranza.

La cognizione di quel sistema di pubblicità dei trapassi fondiari si è molto arricchita dopo la scoperta cui ho accennato, e oggi noi conosciamo abbastanza precisamente tutto il sistema dei libri fondiari dell'Egitto Romano. Questo per dimostrare che le cose sono quasi sempre molto più vecchie di quello che crediamo. Ma veniamo ai nostri giorni.

Io era un vecchio sostenitore del sistema dei libri fondiari; e non ho detto vecchio così retoricamente, perchè devo ricordare che io faceva parte di una Commissione eletta nel 1892 o 1893 (la parola vecchio sentite bene che cosa significa) dal ministro Bonacci, la quale doveva studiare la istituzione dei libri fondiari in Italia, in rapporto col catasto, il quale allora era all'inizio, ma pur troppo non

abbastanza all'inizio. Questa Commissione, di cui facevano parte uomini di vera autorità, ai quali io non poteva paragonarmi, come il Messedaglia, il Costa ed altri, venne alla conclusione che non si potessero costituire i libri fondiari, allo stato delle cose. Purtroppo quando fu fatta la nuova legge sul catasto si disse che eventualmente avrebbe potuto servire anche all'accertamento delle proprietà; ma al solito, per paura di fare troppo presto, si aggiunse: non risolviamo ancora la cosa, prendiamo tempo, si risolverà. Non si è risolta, peggio, si è fatto qualche cosa che è di impedimento alla risoluzione, perchè il modo con cui il catasto si è venuto eseguendo in Italia, non tenendo conto praticamente dello scopo giuridico dello accertamento, ha fatto sì che di esso difficilmente ci si potrebbe servire per libri fondiari.

Bisognerebbe tornare a fare una quantità di operazioni; e siccome questo significa spendere molti milioni, la cosa si presenta difficilissima. In alcuni luoghi i rilievi si sono fatti senza tener preciso conto dei limiti dei diversi fondi, ma tenendo conto piuttosto della omogeneità delle culture.

Certo il generale Ferrero, uomo di grande competenza nell'esecuzione geometrica del catasto ci dichiarò che egli riteneva l'opera disadatta allo scopo e che si sarebbe dovuto in più parti tornare da capo. Io proposi allora un sistema che credevo adatto per giungere, dopo una serie di anni, attraverso artifici giuridici, ad un catasto probatorio (come allora si diceva) cioè a veri libri fondiari. Mi fu risposto che lo andava troppo per le lunghe, perchè effettivamente il sistema sarebbe divenuto perfetto e avrebbe dato frutti sicuri dopo trenta anni. Sono oggi trenta anni dal 1893 e non solo non si è fatto nulla, ma forse siamo in stato di non poter utilmente cominciare neppure ora! Data questa condizione di cose, che rimaneva da fare? studiare una riforma della trascrizione che, se non ci portava a tutti gli utili effetti dei libri fondiari, potesse però molto avvicinarsi ad essi, tanto da avere nei registri dei conservatori i documenti che, se un giorno si fossero messe in ordine le operazioni geometriche, potessero immediatamente permettere la creazione del libro fondiario vero e proprio. Non è dunque per nostro de-

siderio che abbiamo preferito la trascrizione; per me fu un dolore dover rinunciare ai libri fondiari.

Il Gianturco formulò un primo progetto. Io ne ho fatto un altro nei pochi giorni, nei quali fui guardasigilli; e devò dichiarare al Senato che dei vari progetti legislativi che in quei giorni misi insieme, quello a cui tengo di più perchè mi pare, tecnicamente, il più perfetto mio figliuolo è quello della trascrizione.

Il problema era questo. La trascrizione, come è nel Codice, serve a ben poco, soprattutto perchè manca la continuità della catena delle trascrizioni. Il primo problema pertanto è di costituire la continuità di questa catena. Ma questa catena è rotta dal nostro Codice, per il fatto che molti dei trapassi,\* ed alcuni dei più importanti, non sono soggetti a trascrizione: tutti i trapassi per successione ecc... Io studio fu di perfezionare la cosa in modo che nessun anello mancasse e nessuno si potesse rompere facilmente.

Credo che questo problema sia stato risolto dal mio progetto. Tutti i tecnici che l'hanno studiato hanno dovuto riconoscerlo. Quello che io non poteva imporre allora, era l'obbligatorietà della trascrizione; ma questo punto è stato non risolto veramente, ma impostato con un tentativo imperfetto di soluzione in quel decreto del 1916 che il Ministero Boselli, del quale io aveva l'onore di far parte, emanò. Io osservai allora al collega Meda che quel decreto presentava: Perchè non attenerci al progetto assai più perfetto? Si rispondeva che si doveva far presto; e così, come spesso accade da noi, per far presto si fece male.

Quel decreto aveva specialmente scopo finanziario: ne risulta che il proprietario oggi paga di più, ma non ne ricava grande utilità.

Unendo il concetto dell'obbligatorietà a quello della completezza della catena, si può, dopo un certo numero di anni, giungere al risultato che la iscrizione nei registri della trascrizione sia prova della proprietà, il che costituisce la principale utilità dei libri fondiari. Non si potrà giungere colla trascrizione alla prova della delimitazione dei fondi, ma per gli altri effetti la trascrizione e il libro fondiario si avvicinano. Però non potrebbe emanarsi una legge speciale su questo punto senza rivedere grandissima parte del Codice civile nostro; perchè, ammessa

la completa obbligatorietà della trascrizione, si deve giungere a dichiarare che non si acquista la proprietà immobiliare se non in quanto l'atto sia trascritto; altrimenti non si ottiene la sicurezza. Ma per ciò bisogna rinunciare al principio fondamentale del passaggio della proprietà per puro consenso.

È una cosa questa che tutte le legislazioni hanno fatto, ma che ci costringe a rivedere una quantità di istituti in tutto il Codice civile; perchè quel principio ha dato luogo a conseguenze giuridiche molteplici nel diritto delle obbligazioni, oltre che nei diritti reali. Una riforma isolata della trascrizione con l'obbligatorietà, io non potei tentarla subito, perchè avrebbe dovuto riconnettersi ad una generale modificazione del Codice civile. Oggi che il Codice civile si deve modificare, si potrà attuare semplicemente questo concetto, se si intende nel modo largo che io ho detto il mandato legislativo.

E mi pare di aver in questo modo trattato di tutta la materia che fu toccata dagli onorevoli oratori.

Il collega Tommasi ricordò anche l'opera di unificazione del diritto delle obbligazioni, che noi avevamo tentato d'accordo con l'Università di Parigi, cercando di avere in materia di obbligazioni una legislazione più che si potesse conforme tra l'Italia e la Francia, e così con tutti gli Stati di diritto latino o mediterraneo che avrebbero potuto aderirvi. Il giorno in cui questa unificazione si ottenesse, noi avremmo tolto di mezzo gran parte delle controversie di diritto internazionale privato, le quali sono sempre morbose. Il diritto internazionale privato è una medicina per le malattie del diritto; migliore è l'igiene, che sarebbe in questo caso rappresentata dall'unificazione del diritto delle obbligazioni. Io ho dedicato parte dei miei studi a questo ideale, e spero che si possa raggiungere nel Codice di nuova formazione, inserendovi questa parte d'accordo con la Francia, e costituendo così un primo principio di quella unificazione del diritto privato che già esisteva in Europa e che noi abbiamo rotto per l'indipendenza della nazionalità, soltanto alla fine del decimo ottavo secolo.

Ecco rapidamente il quadro che a me pare ci si debba proporre nella proposta riforma. Ecco i dubbi che ho potuto esporre circa le opinioni

che sono state presentate dai diversi colleghi. Mi perdoni il Senato, se ho ecceduto parlando a lungo, ma era forse questa la capitale materia della riforma dei Codici. E se così è, uniamoci tutti nel voto che l'opera legislativa del nuovo Codice civile contribuisca alla gloria di Italia. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

*Voci:* A domani, a domani!

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi è assolutamente impossibile essere presente al Senato domani, avendo impegni d'ufficio inderogabili.

Prego quindi il Senato se vuole differire la discussione, di rimetterla a lunedì o martedì.

PRESIDENTE. Il ministro dichiara che dovere di pubblico ufficio gli impediscono di essere presente a Roma domani e chiede che la discussione sia rinviata a lunedì.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata).

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura di una interrogazione.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Chiedo di interrogare S. E. il Presidente del Consiglio e i ministri dei lavori pubblici e delle finanze per conoscere quali provvedimenti intende il Governo adottare per riparare adeguatamente i gravissimi danni arrecati alla città di Napoli ed alle opere pubbliche della medesima dal recente spaventoso uragano, e per prevenirne altri maggiori.

Spirito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arre-care opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura ci-

vile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18.55).

---

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CLXVII' TORNATA

LUNEDI 26 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione di):

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » . . . . . pag. 5605

## Oratori:

FABRI, <i>relatore</i> . . . . .	5616
DI STEFANO. . . . .	5622
GAROFALO . . . . .	5621
MORTARA, <i>relatore</i> . . . . .	5619
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i> . . . . .	5605
SCIALOJA, <i>relatore</i> . . . . .	5624

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 5625

Relazioni (Presentazione di). . . . . 5616, 5626

Ringraziamenti . . . . . 5605

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale; e i sottosegretari di Stato per le Colonie e per le finanze e il tesoro.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto deputato Girardini ho ricevuto la seguente lettera:

« Udine, 23 novembre 1923.

« Eccellenza!

« Permetta che Le esprima i sensi della mia profonda riconoscenza per le nobili parole commemorative da Lei pronunciate al Senato in memoria dell'amatissimo fratello mio.

« Voglia gradire i più fervidi ringraziamenti e gli ossequi più rispettosi.

« Devotissimo

« EMILIO GIRARDINI ».

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ». (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per la riforma dei Codici. Ha facoltà di parlare il senatore Rolandi-Ricci, relatore della III Sotto-Commissione.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nessuna obbiezione essendo stata elevata alle considerazioni e alle conclusioni a cui giunge la sottocommissione in ordine alla nuova codificazione del diritto marittimo, nessun consiglio, nessuna parola, tranne una squisita espressione di cortesia dell'onorevole collega Rava, essendosi udita in quest'Aula intorno al tema del diritto marittimo, io veramente mi trovo nella difficoltà di non sapere a chi rispondere.

E pensavo che mi si sarebbe offerta una buonissima occasione, per la prima volta in vita mia, di fare una cosa grande, dal momento che Marziale ha definito *res est magna tacere*. Ma molti colleghi hanno benevolmente insistito perchè io domandassi di parlare per intrattenere alquanto l'Assemblea sopra il tema del diritto marittimo, e allora io ho ricordato a me stesso che se avessi taciuto avrei potuto veramente incorrere in quel peccato che Tommaseo rimprovera ai taciturni; là dove ammonisce che se la loquacità è vana, la taciturnità è talvolta vanitosa. Difatti io non potevo non prendere la parola se non illudendomi a credere - cosa evidentemente contraria al vero - che la mia relazione fosse bastata a persuadere questa autorevole Assemblea. E sebbene, onorevoli colleghi, anche per chi da una lunga abitudine sia esercitato in altri arringhi all'arte della parola, non è senza una riverente titubanza che si parla davanti al Senato del Regno, tuttavia mi sono proposto di prendere la parola per illustrare molto brevemente quelli che sono i principi che noi abbiamo affermato e i consigli che ci siamo permessi di suggerire al competente ministro per la nuova codificazione del diritto marittimo italiano.

Non so se proprio avrò fatto bene, ma cercherò di fare il meno peggio e, almeno, cercherò di superare la difficoltà che Tomaso da Kempis dice esservi, e che veramente c'è, a parlare poco. Mi sono deciso a parlare soprattutto per questo riflesso che non può lasciarsi credere a nessuno che il Senato del Regno, sempre così vigile nella cura di tutti gli interessi nazionali, non abbia portato la sua sapiente attenzione sopra la nuova codificazione a farsi del diritto marittimo, che comprende una tanto larga sfera di interessi economici e una così larga sfera di rapporti giuridici. Il diritto marittimo si estende dalla emigrazione alla pesca, dal demanio dello Stato alla industria delle costruzioni e a quella esercitoria; comprende e regola tutti i rapporti dell'armamento e dell'equipaggiamento delle navi; influisce direttamente sopra il traffico delle merci e sopra il trasporto dei passeggeri. Gli elementi economici, che debbono essere regolati dal diritto marittimo, rappresentano, dopo l'agricoltura, il maggiore degli interessi dell'economia nazionale.

E veniamo, come mi suggeriva poco fa non

so quale degli onorevoli colleghi, alle nostre proposte concrete. La prima di queste proposte concrete ha tratto alla formazione di un Codice unico del diritto marittimo. Come voi sapete, oggi le norme che costituiscono la disciplina del diritto marittimo, sono alloggiate parte nel secondo libro del Codice di commercio, parte nel Codice della marina mercantile e parte in diverse altre leggi speciali.

In Italia è antico il tentativo dell'unificazione del diritto marittimo; si dice generalmente che il primo Codice marittimo è il Codice per la marina mercantile della Repubblica di Venezia promulgato nel 1786, ma Napoli ha il diritto di rivendicare la priorità di questo tentativo, perchè un dispaccio del 20 dicembre del 1779 di Re Ferdinando IV, commetteva a Michele De Jorio la formazione di un totale Codice della marina mercantile e questi lo formulava nel 1781. Non venne poi promulgato fino al 1798, perchè la giunta di revisione durò ben 17 anni a rivedere e studiare il testo completo di quel Codice. Codice veramente completo che si divideva in cinque libri e che comprendeva tutta la materia che può essere raggruppata sotto la disciplina del diritto marittimo.

Vi fu pure un Codice compilato nel 1791 dal sassarese Azuni per incarico del Re di Sardegna, Codice però che non fu mai promulgato.

Vi fu un Codice per il Regno italico compilato nel 1806 dal Baldasseroni, e tutti questi Codici intendevano già appunto regolar per intero, in un sol compendio di legge adattate alla materia, tutto il diritto marittimo. E la necessità di una legislazione autonoma, intera del diritto marittimo, omnicomprensiva delle regole che devono disciplinare tutti i rapporti che si svolgono nelle industrie del mare, la necessità di questo Codice unico, già era dichiarata nella relazione del nostro illustre collega e presidente onorevole Boselli, mi pare nel volume settimo degli atti parlamentari a pagina 160.

Quando primamente si intese in Italia la necessità di studiare la preparazione di un nuovo Codice della marina mercantile, nella prima seduta della Commissione che fu tenuta il 25 luglio del 1904, lo stesso illustre prof. Vivante riconosceva e proclamava la convenienza che fosse dal Codice di commercio tolta la parte che riguardava il diritto marittimo e che fosse compendiata, insieme alle regole raccolte

dal Codice della marina mercantile, in un nuovo Codice esclusivamente di diritto marittimo.

Il prof. Vidari nella seduta del 30 agosto 1904 tentò un'opposizione contro la deliberazione della Commissione che aveva adottata la proposta Vivante, la tentò adducendo dei motivi derivati dalla divisione teoretica delle materie, ma la Commissione persistette nella già presa deliberazione e quindi, già in questa prima fase del lavoro di riforma per un nuovo Codice di commercio e di marina mercantile, fu affermata la necessità del Codice marittimo unico. La Camera dei deputati nella sua discussione del progetto che ora è sottoposto all'esame del Senato, espresse anch'essa il voto della formazione di un Codice marittimo unico e questo voto noi abbiamo accolto nella nostra Sottocommissione e unanimemente abbiamo ritenuto che merita di essere tradotto in fatto, e che quindi convenga, in modo assoluto, che tutte le disposizioni che riguardano la marina mercantile vengano a formare materia di un solo Codice.

È vastissimo il tema di questo Codice, vasto perchè esso deve regolare tutti i rapporti che sorgono direttamente e mediatamente dal traffico marittimo, direttamente e mediatamente dalle costruzioni navali, direttamente e mediatamente dal trasporto dei passeggeri, dalla emigrazione ed anche della pesca. Inoltre questo Codice, a nostro avviso, dovrà comprendere anche le disposizioni di diritto internazionale che trovano la loro più frequente applicazione appunto nei rapporti che sorgono dal traffico marittimo. Perchè il traffico marittimo è quello che ci mette più facilmente in contatto o in contrasto con i sudditi di altre sovranità. A questo proposito mi è caro ricordare al Senato che un insigne professore di diritto internazionale, che oggi illustra il Senato, l'on. Catellani, in suo magnifico studio pubblicato nel 1920 nei fascicoli 3° e 4° della settima annata della « Rivista di diritto internazionale », rilevando come appunto mentre l'esperienza sorto dal grandioso conflitto ultimo ha dimostrato la necessità che, alla stessa guisa che il diritto privato da individuale andrà mutandosi in sociale, così correlativamente il diritto pubblico da nazionale vada tramutandosi in internazionale, affermava che il primo passo a questo riguardo avrebbe

dovuto farsi precisamente nel tema del diritto marittimo che è quello che interferisce ed influenza i rapporti dei commerci internazionali.

Ed io mi auguro che raccogliendo un'iniziativa che un ministro olandese, il Van-Houten voleva assumere sin dal 1916, ma che rimase storica, il Governo nazionale italiano si faccia esso iniziatore della unificazione del diritto internazionale marittimo.

Un giovamento grandissimo ne verrà allo svolgersi del commercio internazionale e soprattutto ne avrà giovamento un Paese come il nostro che è un paese necessariamente marinaro.

Nella formazione di un nuovo Codice di diritto marittimo occorrerà che coloro che saranno dalla fiducia del Ministro chiamati a collaborare con lui, attendano soprattutto al regolamento degli interessi principalissimi e non si lascino condurre a dettare disposizioni molto minuziose costringendo troppo quei rapporti che sono sempre mutevoli perchè mutano a seconda delle necessità e dei bisogni che nell'ambito del commercio marittimo variano quasi di giorno in giorno. Occorrerà che un Codice di diritto marittimo italiano si ispiri ad un grandissimo concetto di libertà perchè per nessuno più che per la gente di mare è vero il precetto di Macchiavelli che « forza alcuna non doma, tempo alcuno non consuma, e merito alcuno non compensa il nome della libertà ». Bisognerà lasciare la più grande libertà a tutte le iniziative, a tutte le forme di svolgimento commerciale industriale. Io ricordo la risposta che gli armatori di Marsiglia diedero al Colbert quando egli si recò a domandare ad essi in che modo il Governo del Re francese avrebbe potuto aiutare lo svolgersi della loro attività. Risposero: « Monseigneur, laissez-nous faire ». Il Codice dovrà ispirarsi a questo criterio; dare norme fondamentali, norme precise, norme sicure per tutte quelle che sono le basi fondamentali e le linee maestre: lasciare più larga possibile libertà per tutto il resto alla volontà contrattuale.

Oltre la formazione di un Codice unico la vostra Sottocommissione propone di consigliare ai futuri redattori del Codice della marina mercantile la istituzione di una giurisdizione speciale.

Nessuno, onorevoli colleghi, più di me ha potuto, per la lunga esperienza professionale, formarsi un più alto e degno concetto della Magistratura italiana. È una attestazione che io, che non faccio più l'avvocato, disinteressatamente rendo come un doveroso tributo alla nostra Magistratura. E tutte le volte che io ho avuto occasione di fare dei confronti all'estero fra il modo con cui si rende giustizia al di là e al di qua dei nostri confini, mi son dovuto sempre persuadere che di una istituzione l'Italia nostra non si vanta abbastanza, ed è quella della sua magistratura. (*Bene*). Ma non si può domandare al magistrato l'onniscienza, non si può pretendere che il magistrato abbia delle competenze specifiche che sono invece indispensabili quando si tratta di risolvere delle questioni prevalentemente tecniche, come sono quelle che sorgono nelle competizioni aventi per oggetto rapporti marittimi.

Permettetemi, onorevoli colleghi appunto d'invocarvi i ricordi della mia esperienza professionale, (per quaranta anni ho trattato cause di diritto marittimo); come si finiva e come si finisce con lo svolgere una causa di diritto marittimo? prendiamo alcuni casi tipici, un urto fra navi in alto mare, un abbordaggio, l'arare sulle ancore di una nave in porto non bene attraccata, un trashordo fra successivi vettori diversi, una contesa fra vettori e caricatori in caso di avaria comune? Il magistrato dottissimo in diritto è pur costretto forzatamente ad accettare l'opinione dei tecnici. In realtà, che cosa accade? davanti al giudice di primo grado le parti contrastanti, ciascheduna sostenendo di avere (prendo il caso di urto fra navi) ben manovrato, invocano l'autorità di un paio di periti; generalmente i periti di prima istanza sono dei capitani di vascello a riposo, oppure sono degli ex comandanti di navi mercantili, il giudice si trova di fronte a un contrasto di opinioni tecniche. Qualunque sia il giudizio che esso dà in merito secondo la sua scienza e coscienza, non può che adagiarsi necessariamente sopra uno di questi opinamenti; e ricorrendo in appello le parti produrranno nuove e maggiori perizie; l'una aggiungerà alla propria perizia vittoriosa quella di due contrammiragli e l'altra quella di due vice ammiragli, e allora? allora il magistrato il quale è chiamato a dover essere il periziere dei periti in questioni di pura e sem-

plice tecnica, si troverà costretto di nuovo a fare una discriminazione, per cui gli mancano tutti gli elementi di pratica onde egli la possa far bene, e dovrà concludere con accettare il responso di una delle due perizie.

Prendetemi il caso del reclamo per avaria comune; la nave ha un sinistro, questo sinistro colpisce o non colpisce il carico, lo colpisce direttamente o mediatamente obbligandola a delle fermate, sottoponendo il carico a degli alleggi, a dei trasbordi sopra altre navi. Il discutere se, quando, come, dove e perchè sia derivato questo danno, quale rapporto causale esso abbia nelle sue ultime espressioni economiche colla sua origine prima, è tutta questione di tecnica, è tutta puramente e semplicemente una questione che s'impernia sopra delle situazioni di fatto che vanno apprezzate con criterio tecnico.

Può il magistrato coscienziosamente sentirsi in grado di far questo? Ma vado più in là onorevoli colleghi, il diritto marittimo in quante università s'insegna in Italia? forse in due. E dove s'insegna, tale insegnamento è affidato a degli incaricati. E potete pretendere che un magistrato, il quale all'università non ha imparato diritto marittimo perchè nessuno glielo ha insegnato, e nella pratica fatta durante la sua carriera a Parma, a Piacenza, a Bologna, a Cuneo, a Bergamo, a Firenze, ecc. non ha avuto mai occasione, anche se lo avesse voluto, di impraticarsi e di studiare il diritto marittimo, se si trova un giorno portato in una Corte d'Appello del Regno dove si discutono dieci cause di diritto marittimo per settimana, anche lui debba dare il suo contributo di lavoro e di voto alla decisione collegiata? E che farà quando trovisi un giorno assunto a far parte della Corte di Cassazione del Regno, e sia chiamato a decidere dei principi di diritto marittimo puro e semplice, ad esempio quale sia la legge che governa la responsabilità dell'armatore quando la collisione di due navi di bandiera avvenga in mare libero? Studierà, perchè il nostro magistrato è coscienziosissimo, ma perchè metterlo in questa condizione di dovere a sessanta anni principiare a studiare ciò che non seppe mai, per dare un voto definitivo e finale su questioni difficili anche per gli esperti, ed involventi interessi ingentissimi?

Perchè non torniamo noi a quelle che sono le nostre tradizioni?

Il Regno di Sardegna aveva il Magistrato di Ammiragliato, il Regno di Napoli aveva il Magistrato dell'Almirante e il Consolato del mare, che poi furono unificati perchè erano sorti conflitti di competenza fra le due magistrature marittime.

Affidiamo la giurisdizione marittima ai competenti, creiamo una giurisdizione speciale; l'abbiamo fatta (già che siamo in toma umido per le acque dolci, e facciamola per questo molto maggiore interesse da regolare che è l'acqua salata. *(Si ride)*).

Ed è anche a questo riguardo che io invoco l'autorità della relazione Boselli, che già fin dal 1883 domandava che si costituisse una giurisdizione autonoma per decidere sopra le questioni di stretto diritto marittimo.

Domandiamo anche, almeno suggeriamo anche (perchè non abbiamo potuto fare che dei suggerimenti allo stato della preparazione legislativa) che si amplifichi la giurisdizione dei capitani di porto che ha bisogno di essere ampliata perchè oggi è ristretta in così angusti confini nei quali essa si trova troppo a disagio.

Vi sono dei casi, per esempio quello che succede tutti i giorni nei quali l'urgenza di una decisione tecnicamente competente è manifesta; per esempio, giunge una nave in porto, dichiara di aver avuto avario, il ricevitore del carico che si trova al rischio di dover poi litigare con l'armatore della nave straniera in lontani paesi, affrontando delle giurisdizioni di giustizia incerta, che cosa fa? ricorre al presidente del tribunale e domanda il sequestro della nave; così per cinquanta sacchi di caffè, che valgono 10,000 lire, si sequestra una nave da 10,000 tonnellate. O viceversa l'armatore reclama un tributo d'avaria del carico, e per non discutere in Svizzera col destinatario del carico, domanda il sequestro del carico nel porto di Genova; si turba così lo svolgimento del traffico.

Se il capitano del porto avesse quella autorità, che ha in altri paesi, d'intervenire con giurisdizione temporanea, con pronto atto cautelare per stabilire immediatamente la cauzione da versarsi dall'una parte, o dall'altra, o da entrambe, e lasciar così liberi i traffici, cioè libera la nave di ripartire, e la merce di giun-

gere a destinazione, si sarebbe raggiunta la finalità pratica che corrisponderebbe agli interessi generali.

Così oggi che i porti sono diventati delle grandi officine, e dei grandi stabilimenti sono inclusi nella loro cerchia, dove lavorano delle migliaia e migliaia di operai, dove si fanno delle riparazioni urgenti alle navi in scalo ed alle navi in arrivo, il capitano di porto bisogna che abbia pure una certa giurisdizione per risolvere quelli che sono i conflitti che sorgono sul costo delle riparazioni, sul trattamento da farsi alla mano d'opera, e sulla disciplina da imporsi agli imprenditori di questi lavori. Bisogna che a questo capitano di porto, senza creargli una vera e propria giurisdizione straordinaria, gli si diano poteri che oltrepassino la linea di ordinaria amministrazione e rientrino, per una necessità assoluta di cose, nella sfera dei poteri giudiziali, almeno con effetto provvisorio.

Un'altro dei suggerimenti che la Vostra Sottocommissione si è permessa di formulare riguarda la costruzione delle navi. Sopra la costruzione delle navi e sopra quelli che dovrebbero essere i nuovi criteri nel regolare queste costruzioni, noi troviamo degli autorevoli e pratici insegnamenti in una relazione del Collega Salvatore Orlando, esaminata nel gennaio 1906 dalla Commissione allora costituita. Forse quando si dovesse scendere ad una discussione di merito sulle proposte Orlando, non tutte avrebbero il modesto suffragio del mio voto, quella, ad esempio, che si debba affidare soltanto agli ingegneri navali la costruzione delle macchine nautiche, oggi che si ha un così largo sviluppo sulle navi di applicazioni meccaniche di macchine anche a scoppio e di macchine elettriche, potrebbe parere eccessivamente restrittiva. Ma è questione di dettaglio; certo la relazione apre orizzonti nuovi al regolamento generale per la costruzione delle navi.

E a questo proposito la vostra Commissione si è permessa di sottoporre al ministro la preghiera che si voglia essere meno rigorosi e soprattutto, permettetemi la parola, meno burocratici nella disciplina delle norme per la costruzione delle navi. L'industria costruttrice delle navi ha un mercato internazionale e subisce una concorrenza internazionale. È inutile che noi, come ai tempi degli imperatori Va-

lente e Valentiniano mandiamo un funzionario a controllare come si costruisce la nave. Quando questo funzionario potesse esercitare questa funzione di controllo e quando l'avesse completamente esercitata, il suo certificato di buona costruzione non servirà a niente in pratica, perchè una nave non naviga se non ha del carico e del carico ad una nave non lo si dà se questa nave non ha il certificato di abilitazione dei Registri, del Lloyd Register inglese e del Registro italiano; giacchè se questa nave non ha il certificato di abilitazione dei Registri internazionali non c'è un assicuratore che l'assicuri o ne assicuri il carico, e siccome nessuno vuole caricare la propria merce sopra una nave sulla quale non sia assicurata, questa nave si troverà senza carico. E così quando un capitano presentasse una nave al caricatore in un porto straniero, con tutti i certificati di tutte le Capitanerie di porto del Regno d'Italia, gli si domanderebbe pur sempre il certificato del Registro inglese o di quello italiano, e noi faremmo altrettanto perchè non possiamo imporre allo straniero che abbia una grande fiducia nella competenza tecnica costruttiva delle nostre Capitanerie, come noi non possiamo averla nei riguardi delle autorità marittime di altri paesi. Cosicchè in buona sostanza quello che occorre è che l'industria delle costruzioni sia trattata come tutto le altre industrie. C'è nessuna autorità statale che mandi a vedere come la Fiat costruisce le sue automobili, pezzo per pezzo? c'è nessun'autorità che mandi a controllare come una grande fabbrica di meccanismi provveda nella esecuzione dei pezzi delle sue costruzioni? Quello che si vuole è che la nave sia atta a navigare. L'accertamento finale della navigabilità della nave, a costruzione finita, può essere demandato al Genio navale e farsi risultare da un certificato dell'autorità, ma questo basta: non occorre intralciare l'opera della costruzione con controlli o verifiche che in pratica non servono a niente. Il commercio internazionale i controlli li fa da sè, perchè fa costruire sotto la sorveglianza degli ispettori del Registro inglese o di quello italiano. Chi commette la costruzione di navi (e ne so qualcosa come presidente del consiglio di amministrazione di una società di navigazione) non domanda il certificato della Capitaneria di porto di Glasgow per il *Giudio Cesare*

od il certificato della Capitaneria di porto di Genova per il *Duilio*, così come questo certificato non lo si è domandato pel *Conte Verde* e pel *Conte Rosso*, le quattro più belle navi che fanno oggi i servizi transatlantici del Mediterraneo; si è invece domandato e si domanda che si costruisca la nave secondo i regolamenti e sotto il controllo del Lloyd Register inglese e del Registro italiano: e questi controlli sono assidui ed esercitati da pratici competentissimi.

D'altronde dovete tener presente una cosa: le navi percorrono il mondo; quando una nave si trova in un porto non italiano ed abbia bisogno di riparazioni, è possibile di far esercitare il controllo sulle riparazioni stesse; che talvolta vogliono dire ricostruzione, dalle autorità italiane? ed allora che cosa si fa? Nel mio breve avventiziato di ambasciatore ho potuto riscontrare che cosa si fa. L'autorità consolare prende un qualsiasi perito e lo manda a vedere. Il perito è un elemento locale, (garanzia non ve ne dà nessuna), che firma un certificato. Queste sono pastoie che bisogna levare, che non servono più a nulla.

Un'altra raccomandazione ci siamo permessi di fare, ed è quella che sia effettivamente garantita la nazionalità della nave. Quando la nostra marina mercantile aveva delle sovvenzioni che costavano care ai contribuenti e non servivano a niente nel pratico svolgimento del traffico, perchè vissero soltanto quegli enti o compagnie che avevano forza propria di vita...

LUZZATTI. Servivano a fare delle crisi ministeriali. (*Approvazioni*).

ROLANDI RICCI. Verissimo, Eccellenza, verissimo. Allora accadde più di una volta il caso che sotto la specie dell'italianità il denaro del contribuente italiano servisse a sovvenzionare l'impiego del capitale straniero.

Io a questo riguardo sono per un grande rigore e con me (il che dà autorità che altrimenti non avrebbe alla mia opinione) lo è la Commissione. Proprio io ricordo le disposizioni che sono state votate nella legge per le sovvenzioni - della quale fui relatore in questa aula - ed era la prima volta allora che avevo l'onore di partecipare alle discussioni di questo alto Consesso.

Io sarci d'avviso che si dovrebbe domandare l'italianità assoluta dei proprietari e, quando si tratta di società anonime, si dovrebbe per

riconoscere l'italianità della nave, esigere che almeno i tre quarti delle azioni fossero nominativamente intestate a sudditi italiani. (*Benissimo*).

Soltanto così vi garantirete in pratica della italianità della nave che coprite con la bandiera italiana e che difendete come un lembo del territorio italiano all'estero.

C'è un'altra questione che si riferisce alla figura giuridica della nave e che è di grande interesse pratico.

Voi tutti sapete che la nave in Italia si divide in 24 carati, in Inghilterra in 64 carati invece. Già una dozzina di anni fa la Federazione degli Armatori (ed è gente che se ne intende praticamente) proponeva che la divisione in carati fosse portata da 24 a 100; e in un bene studiato progetto di Oddone Sciolla si progettava la costituzione giuridica della proprietà della nave sotto la forma di una accomandita semplice, nella quale i caratisti fossero gli accomandanti e l'armatore fosse l'accomandatario.

Perchè questo, onorevoli colleghi? Perchè questo, onorevole ministro? Perchè a questo modo si faciliterà il credito per la costruzione della nave e si renderà facile l'associazione.

Onorevoli colleghi, oggi una grande nave costa novanta milioni, ottanta milioni; parlo di una grande nave da passeggeri da 22 e 25 mila tonnellate. Ma non c'è più una nave piccola (non parlo di zattere, parlo di navi) che non superi il costo di un paio di milioni. È possibile ritornare a quella associazione di capitali di cui diede così splendido esempio tra il 1850 e il 1860 la nostra, onorevole Boselli, ligure « Città di Camogli » quando tutti erano coarmatori e tutti caratisti. Nella guerra di Crimea costoro furono quelli che guadagnarono di più o poterono largamente aiutare il rifornimento alle truppe sarde. Allora una nave grossa costava circa 200.000 lire: divisa per 24 erano circa 8 o 9000 per ogni caratista, e tutti potevano concorrere, anche con risparmi modesti a diventare comproprietari di una nave la cui gestione era affidata al fiduciario armatore.

Oggi, se volete fare una grande nave, ventiquattro caratisti a 200.000 lire l'uno non sono facili a trovare. Cento caratisti a 50.000 lire l'uno sono assai più facili a trovare.

Di più al titolo di proprietà carato si potrebbe e dovrebbe attribuire la girabilità, rendendo così facilissimo il mercato del titolo stesso e più facile ancora l'accorrervi del credito.

Queste sono delle modeste indicazioni pratiche delle quali, speriamo, il ministro guardasigilli e i suoi collaboratori vorranno tener conto nella elaborazione delle nuove disposizioni del Codice marittimo.

Abbiamo poi richiamata l'attenzione del ministro sopra la surroga legale per cui il privilegio sulla cosa assicurata e perita, in diritto civile, si trasferisce sull'indennità relativa, dovuta dall'assicuratore; mentre ciò non avviene per i privilegi marittimi. Locchè veramente è un anacronismo e una incongruenza logica. Se il creditore ipotecario si è garantito che la cosa ipotecata sia coperta di assicurazione, in caso di incendio egli non perde nulla, perchè l'articolo 1951 del Codice civile gli conferisce la surroga legale, ed egli esercita il suo diritto di credito sopra il diritto di risarcimento del debitore assicurato. In diritto marittimo questo oggi non avviene se non per effetto di patti speciali *ad hoc*.

Anche su questo punto non faccio che ripetere ciò che quaranta anni fa la relazione Roselli già domandava, ciò che da quaranta anni stiamo domandando tutti quanti ci interessiamo di affari nautici, al fine di conferire maggior sicurezza nel credito marittimo; poichè veramente, onorevoli colleghi ed onorevole ministro, il mio modesto avviso è che all'industria nautica in Italia concorreranno capitali italiani, ma che per un buon pezzo su capitali esteri non ci abbiamo da contare. Molti paesi di capitali non ne hanno; i paesi che hanno dei capitali hanno oggi altri investimenti ben più proficui in cui mettere i loro capitali anzichè venire a tentare le incerte speculazioni del mare sotto la nostra bandiera.

Sopra un altro punto pure la Sottocommissione ha creduto di richiamare l'attenzione del ministro e qui proprio sopra una questione di massima: si vuol mantenere o si vuol abolire l'istituto vigente della limitazione di responsabilità dell'armatore? Voi sapete tutti che il Codice vigente ammette la separazione tra la fortuna di terra e la fortuna di mare dell'armatore, per guisa che l'armatore, per le responsabilità

incontrate da quel suo mandatario in condizioni specialissime che è il comandante della nave, può esonerarsi dal rispondere con il proprio patrimonio terrestre ogni qualvolta egli faccia abbandono della nave ai creditori. Anzi noi abbiamo due abbandoni che i francesi, che pure li hanno, distinguono con due diversi nomi, mentre la nostra lingua, pur tanto più ricca di vocaboli della lingua francese, non ha che una denominazione sola. I francesi dicono *abandon* l'abbandono ai creditori della nave e *delaissement* l'abbandono agli assicuratori. Noi chiamiamo abbandono l'uno e l'altro, e qualche volta questo determina equivoci.

Parlo io ora dell'abbandono ai creditori. Si deve continuare il sistema dell'abbandono ai creditori? non mi perito a rispondere per l'affermativa perchè non bisogna dimenticare mai che la nostra industria esercitoria soffre la concorrenza mondiale, e che non bisogna mai costituire l'armatore italiano in una condizione peggiore di quella in cui si trovano gli armatori stranieri. Ora siccome tutte le leggi marittime hanno l'istituto dell'abbandono ai creditori, io ritengo che convenga mantenerlo, sebbene vi siano delle opinioni, a mio modesto avviso piuttosto teoriche, che ritengano che queste divisioni di responsabilità non debbano continuare. E se si mantiene l'istituto dell'abbandono vuolsi scegliere il sistema dell'opzione o il sistema del *forfait* o il sistema dell'abbandono quale adesso è praticato apportandogli sempre e necessariamente delle modificazioni?

Il sistema dell'opzione è il sistema adottato da parecchie legislazioni marittime, e consiste nella scelta che spetta all'armatore di limitare la propria responsabilità o abbandonando la nave così e come si trova dopo il sinistro che ha dato luogo al sorgere della responsabilità armatoriale oppure pagando una certa somma.

Il sistema del *forfait* è un sistema inglese, è un sistema empirico ma molto pratico. L'armatore inglese risponde fino alla concorrenza di otto sterline per tutti i danni che sieno risentiti da merci e fino alla concorrenza di 15 sterline per tonnellata di portata della sua nave per tutte le conseguenze che sieno risentite da persone.

Noi abbiamo un sistema che non è di opzione. Il nostro armatore, negli otto giorni da quello in cui gli è contestata la azione di responsabi-

lità, deve dichiarare se intenda abbandonare e no la nave. Questo limite troppo breve deve essere mutato, giacchè non è neppure ragionevole che l'armatore italiano, quando non sa ancora se ha ragione o se ha torto, debba senz'altro dichiarare di abbandonare la nave negli otto giorni dalla notificazione.

E come va regolata la consistenza eventuale dell'abbandono ai creditori e dell'abbandono agli assicuratori di una medesima nave? Questione sempre di incerta soluzione nella nostra giurisprudenza!

Vi sono ancora altre questioni riguardanti la responsabilità dell'armatore, vi sono quelle delle clausole di esonero. In tutti i contratti di noleggio e ancora più nelle polizze di carico, perchè oggi il commercio marittimo si svolge all'uno per cento sulla base dei contratti di noleggio e al 99 per cento sulla base di quel contratto autonomo che è la polizza di carico, si inseriscono dal vettore clausole di esonero di responsabilità; e il nostro legislatore involontariamente induce ancora in errore il contraente caricatore. Dico che lo induce in errore involontariamente, perchè in un articolo del Codice egli dice che la polizza di carico rappresenta la ricevuta della merce a bordo da parte del vettore e conseguentemente afferma la responsabilità diretta del vettore rispetto alla consegna della merce di cui ha dichiarato, con la ricevuta, di essere obbligato al trasporto. Viceversa, in pratica, in tutte le polizze di carico e contratti di noleggio è inserita un serie di clausole che cominciano col dire: peso, qualità, quantità sconosciute. Non c'è da dire che queste clausole non si debbano subire. Io ricordo che nel 1881 un illustre professore di diritto commerciale insorse contro la validità di queste clausole; qualche magistratura seguì l'opinamento favorevole di quell'illustre docente; ma in pratica che cosa ne seguì? Gli armatori dove erano di fatto monopolizzatori del traffico, risposero: Noi non trasportiamo la merce se il caricatore non accetta come valide le clausole di esonero. E chi li poteva obbligare? Dove non erano monopolizzatori del traffico, ma potevano costituirsi facilmente in *trust* dissero: Va bene, vuol dire che noi armatori ci assicuriamo contro le conseguenze economiche del rischio inerente all'obbligo, che voi volete trovare nella polizza a nostro carico di darvi la

merce come pare che la riceviamo; e allora aumentiamo il nolo, perchè, se dobbiamo incontrare una spesa di più, questa spesa ve la facciamo risentire.

E io ebbi agio allora e in seguito - lungamente - di riflettere che questa purezza di principi, per cui le clausole contrattuali si vogliono talvolta, per l'amore della giustizia ideale, dichiarare nulle, si traduce in un aggravio economico; infatti, dato che il nostro paese è più importatore che esportatore, se i noli aumentano, noi ci perdiamo nella bilancia commerciale. Quindi io vorrei che nella elaborazione del nuovo Codice della marina mercantile l'onorevole ministro e i suoi egregi collaboratori si rendessero molto conto delle esigenze economiche e delle esigenze pratiche. Quando il fatto economico è soggetto alle multiple e mutevoli vicende del momento, le quali sono volta per volta apprezzate soltanto dai contraenti, è vana - a mio modesto avviso - anzi è nociva ogni disposizione che voglia disciplinare queste condizioni permanentemente. Queste disposizioni allora non possono trovare applicazione. Ora siccome io credo che la funzione del diritto sia quella di realizzarsi, così ogni disposizione che non è realizzabile non è diritto, ma ideologia.

Onorevoli colleghi, potrei ricordarvi qualche altro esempio: nell' '88 a Genova si fece il tentativo di un contratto di noleggio concordato, dal quale il caricatore e il vettore concordavano le clausole; molte delle clausole di esonero erano tolte. Il contratto di noleggio non ebbe la vita di tre mesi; se ben ricordo vi era una clausola compromissoria obbligatoria, credo che sopra venti o venticinque contratti, si fecero ventiquattro arbitrati, ma il contratto dovette essere abbandonato.

Ho nella mia esperienza un più umile ricordo: un giorno venni da me quasi tutti gli importatori di carbone d'Italia. E mi domandarono una polizza tipo, di fronte ai venditori di carbone inglesi, perchè voi sapete che in Inghilterra la maggior parte delle volte, la miniera è armatrice od interessata nel piroscafo vettore. Io ero giovane, parlo di un tempo remoto, avevo anche l'ingenuità di credere, che si potessero fare un contratto od una polizza ben fatta ispirandosi a criteri di mero diritto e vi confesso che studiai parecchio e sul serio. Feci la mia polizza, l'esaminarono coloro che me ne avevano

dato l'incarico, era allora ancora vivo uno che fu un notevole parlamentare ed era il maggiore importatore di carbone in Italia il quale la trovò di suo gradimento.

Mi pareva che dovevo avere raggiunto almeno l'apice della non ingenuità. Gli importatori mi pregarono di andare in Inghilterra insieme ad una loro delegazione e sapete cosa mi intesi rispondere colà? « La vostra bandiera trasporta in Italia meno del 17 per cento del carbone che noi vi importiamo, voi italiani ne comprate meno del 10 per cento della nostra totale esportazione, che volete che perdiamo tempo a studiare la vostra polizza? » E così hanno mantenuto le loro polizze ed il loro traffico del carbone si fa con polizze inglesi. Dunque è inutile legiferare qua che non riconoscesci una clausola, se questa è generalmente riconosciuta valida all'estero. Se si tratta di vettori inglesi essi v'inseriscono nella polizza l'arbitrato a Londra, esigono i noli anticipati e mi fate dunque il piacere di dire su che cosa e con quali speranze di vittoria potrete invocare praticamente la contraria disposizione della legge nostra? Tale disposizione si concreta allora soltanto in un'arma pel caricatore estero contro il vettore italiano!

Sopra un altro punto occorre che l'attenzione del ministro sia richiamata: il regolamento delle avarie.

Il regolamento delle avarie è un istituto di equità ed è un istituto ritenuto universalmente utile; in pratica il regolamento delle avarie non si fa secondo gli articoli del nostro Codice di commercio, ma per tutto il mondo secondo le regole di York e Anversa. Ma noi non abbiamo dato uno sviluppo necessario alla nostra legislazione, alle forme, ai modi di controllo, con cui questo regolamento deve essere fatto e siccome è questione di tutti i giorni, una questione per somme più che ingenti, la Sottocommissione, si augura che il nuovo Codice, a questo istituto trovi un migliore regolamento.

Ma giacchè ho la fortuna di aver presente il ministro dell'economia nazionale, dico a lui che talune grosse questioni da risolvere interessano il suo dicastero. Guardate l'industria della assicurazione, è una industria sussidiaria dell'industria marittima, è una industria che investe una cifra di capitali di parec-

chi miliardi. Ebbene se voi andate a ricercare quale porzione delle assicurazioni per merci destinate all'Italia e per merci partenti dall'Italia, è data alla assicurazione italiana, voi trovate ch'è inferiore a quella data alle assicurazioni straniere. La ragione è molto semplice: finchè la polizza italiana gli costa di più l'armatore ed il caricatore assicurano all'estero.

*Voce.* Poco italianamente!

ROLANDI RICCI. Vorrei vedere se il mio onorevole amico Poggi, essendo azionista di una Società che deve contrattare assicurazioni, non troverebbe a ridire agli amministratori che pagassero il nove e dieci per cento di più per assicurazioni fatte in Italia anziché contrattate con solide Compagnie estere le quali esigono un minor premio.

POGGI. Io non ho detto poco italianamente. È una cosa naturale.

ROLANDI RICCI. Veniamo ora ad un'altra quistione, quella che riguarda i porti.

Lo sviluppo industriale dei porti rende necessario che li totalmente si innovino le disposizioni che disciplinano l'esplicazione degli atti delle autorità sui porti.

Un porto oggi ha i bacini di carenaggio, i bacini di raddobbo, le darsene, i magazzini generali, mezzi meccanici per caricare e scaricare; mezzi di trasporto; bisogna che il porto sia messo in condizioni di essere governato complessivamente e coordinatamente. Una grande autorità bisogna dare al capitano del porto. Indubbiamente devonsi scegliere bene le persone, ma bisogna che i capitani abbiano mezzi e poteri. Bisogna decentrare molto; a questo riguardo non si può obbligare colui che si trova sul luogo, e che spesso ha urgente bisogno di decidere, a rivolgersi sempre all'autorità centrale per autorizzazioni superiori, e bisogna anche dargli i mezzi perchè possa agire. E c'è da fare qualche cosa ancora. Io mi felicito nuovamente di vedere presente oggi al banco del Governo il ministro dell'economia nazionale. Bisogna portare i nostri porti all'altezza dei porti esteri, specialmente di quelli olandesi e inglesi.

*Voce.* È una parola.

ROLANDI RICCI. Non è una parola. È questione di saper fare! Nei porti olandesi ed inglesi vi sono, per esempio, i magazzini di merci warrantate i quali sono organizzati bene e funzionano egregiamente. Sviluppiamo meglio i

mercati portuensi e mettiamoci in condizioni di assicurare chi mette la merce in magazzino che la merce stessa ci resterà e verrà custodita.

Nei porti esteri vi sono inoltre le vendite all'asta. Qui non si tratta di danaro, si tratta semplicemente di praticità. Vi sono anche le *clearing houses* per le vendite a termine. Il regolamento del porto di Trieste aveva qualcosa di simile per il mercato del caffè.

*Voce.* Per questo fu abolito.

ROLANDI RICCI. Ad Amburgo vi erano prima della guerra dieci *clearing-houses*. Ora non so quante ve ne siano.

Occorre movimentare il traffico dei nostri porti e bisogna un po' combattere la visione troppo localistica del problema del porto, il quale non va considerato come un semplice punto d'imbarco e di sbarco delle merci da essere sfruttato da coloro che hanno le chiatte o lavorano manualmente nel porto; perchè il porto è la porta del commercio per entrare all'interno.

Le Capitanerie di porto dovranno anche disciplinare quella difficile materia che sono le concessioni sulle spiagge. Esse avranno il lavoro facilitato se utilizzeranno il magnifico contributo che ha dato loro il senatore Mortara, presidente di una Commissione che ha fatto a questo proposito uno studio veramente dotto.

Viene ora la questione dei marinai. Cominciamo dalla questione di massima.

Per i marinai dobbiamo continuare la immatricolazione oppure no? Abbiamo ereditato questo sistema dalla Francia e precisamente dall'ordinanza del 1681; in Toscana fu adottata nel 1746; a Venezia nel 1786, a Genova nel 1804, a Napoli nel 1805, negli Stati sardi nel 1825; la immatricolazione sembra una istituzione italiana ma invece non è che un derivato francese.

L'Inghilterra non ha l'immatricolazione; e non l'ha neppure la Germania, per lo meno non l'aveva prima della guerra perchè adesso non so.

La Spagna l'ha in parte sì e in parte no; gli Stati Uniti l'hanno sì e no. Questa è un grossa questione. Essa potrebbe avere anche un colorito politico, perchè, naturalmente se non c'è più gente di mare non c'è più neppure Federazione (*Si ride*). Ma c'è una ragione non di indole transitoriamente politica, ma d'indole tecnica che può e deve richiamare l'atten-

zione dei compilatori del nuovo Codice a decidere se la immatricolazione debba conservarsi, od abolirsi, o temperarsi. L'antico gabbiere era il marinaio che prima prevaleva nella navigazione a vela: esso adesso quasi non c'è più e sui piroscafi i marinai sono eguagliati per numero, e forse superati per importanza, dai meccanici, e potrà accadere in seguito che avremo più elettricisti che non abbiamo ora marinai di coperta. Ora sembra utile che mantengasi l'immatricolazione quando l'ingegnere dell'automobile o delle macchine domani sarà per necessità il capo macchinista della nuova nave? E già adesso qualche provvidente Società inizia corsi pratici per avviare ingegneri laureati a diventare macchinisti di bordo, poichè oggi il macchinista ha praticamente ed economicamente importanza e trattamento quasi pari a quella del Comandante.

Una Commissione istituita per studiare la preparazione d'una nuova legge di marina mercantile fu investita di questa quistione in una sua seduta del 24 maggio 1906, ma non la risolse; fece un po' come Pilato: si occupò di questioni di dettaglio, ammise per principio l'immatricolazione appunto perchè questa era lo stato di fatto.

Ora, onorevoli colleghi e onorevole ministro, io non ho affatto la petulanza di dirvi che dovete indirizzarvi piuttosto per una via che per un'altra, ma sento in coscienza di dover richiamare la vostra attenzione su questo grande quesito che è un quesito fondamentale della marina mercantile. Voi e i vostri coadiutori lo studierete, la sottocommissione a cui votandosi la legge, dovrà essere il vostro progetto portato per il suo esame e il suo parere, studierà con voi e cercherà di darvi volenterosamente tutti quegli aiuti che potrà per farvela risolvere in un senso che sia non soltanto equo, ma anche utile, equo per il personale, utile per esso e per le aziende marinare italiane.

La questione dei porti e delle Capitainerie involge anche la questione degli arruolamenti e degli uffici di collocamento. La Sottocommissione a questo riguardo ha voluto essere, come doveva, obbiettiva, e non intricarsi in questioni di dettaglio, o semplicemente di attualità. Noi abbiamo pensato che possono coesistere le varie forme di collocamento, tanto

quelle di mediazione, quanto quelle di collocamento per uffici di classe.

Certo noi non possiamo volere che in Italia si sviluppi la triste industria dei « crimps » o dei « marchands d'hommes », ma una senserietà tenuta sotto una severa disciplina può essere utile; alla stessa guisa noi non crediamo che si debbano in nessuna guisa contrastare gli uffici di collocamento creati direttamente dalla classe marinaia.

Io ricordo che in un'epoca lontana, non avevo l'onore di far parte del Parlamento, ma studiavo plaudendo un progetto redatto da una Commissione, mi pare nel 1906, di cui faceva parte l'onorevole senatore Rava, per la istituzione delle Camere del lavoro. Io penso che ci debba essere perfetta equivalenza da parte del legislatore tra il trattamento del capitale e il trattamento del lavoro.

Così ho riassunto quelli che sono i concetti ed i suggerimenti che noi ci siamo permessi di esporre al Senato perchè li suffraghi col suo autorevole assentimento e al ministro perchè voglia tenerne conto nella sua opera.

Onorevole ministro, io non sono fra gli zelatori assidui di tutti i Governi, numerosi con tutti i Governi, fragorosi con tutti i Governi, che lodano sempre tutto quello che il Governo fa e anche tutto quello che il Governo non fa. Io mi sento affatto sciolto da ogni spirito di partigianeria e apprezzo il vostro nobile sforzo di lavoro con la serena obbiettività che mi viene dal non avere nè timidezze, nè assillamenti di desiderio alcuno. Se non fosse, ad ogni modo contro la mia intenzione, superbia, potrei dire che in politica adotto l'impresa della Marchesana di Mantova, Isabella d'Este: *Nec spe, nec metu...*

PRESIDENTE. Onorevole Rolandi Ricci, credo che questa sia la divisa di tutto il Senato.

ROLANDI RICCI. Credo anch'io che lo sia appunto di tutto il Senato e non intendo differenziarmi dal Senato. Io penso che con tali premesse, che l'interruzione presidenziale estendendola a tutto il Senato rendo ancora più larghe, voi potrete accettare come moneta di buona valuta la lode che vi do libera e aperta di avere, dopo tanti tentennamenti, dopo tante tergiversazioni, dopo tanti studi non riusciti a conclusione, intrapresa l'opera difficile del ri-

facimento dei Codici e soprattutto della nuova codificazione del diritto marittimo; opera non facile, anzi difficile, ma, per chi vuole, ogni difficoltà può essere superata.

La marina mercantile italiana aspetta dunque la sua nuova legge. Questa nuova legge potrà essere utilmente composta con molti elementi che vengono dai pregevoli lavori delle varie Commissioni le quali hanno per lunghi anni studiato o uno o un altro dei tanti temi che devono formare oggetto di questa legislazione: ma io ritengo che la base (e qui sono proprio io a volerlo proclamare) che la piattaforma fondamentale di questa nuova codificazione, onorevole ministro, voi ed i vostri collaboratori la dovrete ricercare nella relazione che quarant'anni fa l'onorevole Boselli presentava alla Camera. E tutti i marinai italiani, tutti gli interessati direttamente o indirettamente nei traffici marittimi, come capitalisti o come lavoratori, se l'Italia avrà una buona legge marinara, dovranno gratitudine a questo veggente studioso che quarant'anni fa predisponeva e proponeva le norme che dovevano essere accolte per giustizia e prevedeva e suggeriva quelle che dovevano essere accolte per equità. Dovrà gratitudine a questo anziano che, a quarant'anni di distanza ci ha dato tutto il contributo della sua opera, come guida efficace, come nocchiero sapiente, ed il quale fervidamente continua nella nobile fatica della sua assai lunga giornata. (*Approvazioni*).

La marina italiana ha un buon naviglio, la marina italiana va di giorno in giorno accrescendone le unità: la marina italiana ha dei buoni equipaggi, ufficiali e marinai, equipaggi che danno prova non soltanto di essere dei bravi marinai, ma che danno anche prova di buon senso resistendo a suggestioni e spesso anche a sobillazioni.

Malgrado la crisi che travolse gli improvvisati armatori sorti nel tempo della guerra, la nostra marina gode ancora di credito largo ed il risparmio vi si interessa volenterosamente. La marina italiana confida che il Codice marittimo italiano sarà un Codice completo, degno delle tradizioni della dottrina italiana, rispondente alle necessità economiche dell'oggi, previdente dei progressi futuri.

La marina italiana è sicura che dall'opera concorde del Governo e del Parlamento uscirà

una legge la quale concorrerà a metterla in condizioni di fronteggiare alla pari la concorrenza estera. Questo è il compito principale vostro, onorevole ministro: noi saremo lieti di collaborarvi col nostro modesto concorso avendo un solo intendimento: servire la patria. (*Applausi; molte congratulazioni*).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Calisse a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CALISSE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717 per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi, ed altre prestazioni perpetue ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Calisse della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge che delega al Governo la facoltà di arrecare opportuni emendamenti ai codici.

FABRI, *relatore della III Sottocommissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRI, *relatore*. Onorevoli colleghi, in questa discussione io dirò più brevemente di quello che non abbia detto l'onorevole senatore Rolandi Ricci. In questa discussione posso dire di essere un uomo senza storia. Nessuno infatti ha parlato in questa discussione del fallimento, argomento che io mi propongo di trattare brevemente. Vi domando scusa se vi intratterò per pochi momenti, poichè a parte appunto la nessuna obiezione che è venuta alla mia relazione, mi imbarazza la situazione in cui sono messo. Che abbiano potuto parlare in questa discussione, nella quale, secondo l'onorevole senatore Scialoja noi non siamo chiamati che a dare pareri individuali, che abbiano potuto parlare Mortara, Scialoja, Supino, Rolandi Ricci io ben lo comprendo. Scialoja è

onusto oggi dell'onore della Sorbona, cosa di cui noi tutti altamente ci congratuliamo (*approvazioni vivissime, applausi*). Ed io comprendo che questi veri luminari del diritto possano dire parole di alta autorità e dar consigli che il ministro potrà accogliere volentieri e che la Commissione che deve redigere i nuovi Codici terrà in buon conto domani.

Ma io non ho autorità personale; ho fatto la mia relazione secondo i criteri della Commissione, perciò dovrei ripetere ciò che la Commissione dice. Sarebbe questa opera vanitosa. E non sarebbe vanitoso il silenzio, Rolandi Ricci, ma doveroso per me. Ma mi sia permesso non entrare nei dettagli della materia, ma soltanto di sfiorare alcune questioni di ordine generale, che possono interessare anche il Senato in una discussione di questo genere.

Vi è innanzi tutto una questione che va al di là della materia particolare del fallimento, e cioè se vi debba essere una procedura di concorso per i creditori civili ed una procedura di concorso per i commercianti. L'onorevole senatore Supino, vi ha detto, con la sua autorevole parola, quale sia il parere della Commissione. Io aggiungerò soltanto che malgrado che alcuni dei maggiori scrittori del diritto si siano orientati verso l'opinione che vi debba essere una sola procedura di concorso per tutti, civili e commercianti, io personalmente, e con me la vostra Commissione, rimaniamo nella convinzione della necessità della distinzione della procedura di concorso; e ciò per ragioni molto semplici. Innanzi tutto per la differenza della natura degli atti che compie il civile ed il commerciante, perchè le operazioni del commerciante interessano la collettività, ed in secondo luogo per quanto si riferisce all'azione per procurarsi il credito, avendo l'uno in giuoco il suo credito personale, l'altro il credito reale; perchè, infine, se è vero che anche la procedura per i civili può essere pericolosa nei rapporti del creditore, vorrò far mie le parole dell'onorevole senatore Mortara quando l'altro giorno diceva che, tra le nuove norme che dovranno essere accolte nel nuovo codice vi saranno anche quelle che meglio disciplineranno il giudizio di esecuzione; e vorrò ricordare perfino che l'onorevole Zanardelli ebbe una volta a proporre che si elevasse a reato l'operazione con cui il civile dissimuli frau-

dolentemente il suo patrimonio ai propri creditori; proposta questa che non fu accolta, ma che può dar origine a provvidenze più cautelative anche di fronte al creditore del debitore civile.

Vi è un'altra questione che interessa molto da vicino un paese come il nostro, che è un paese di agricoltori; e cioè se l'agricoltore possa essere considerato come un commerciante. Ora a me pare che la questione sia stata risolta con la solita altezza di ingegno e con l'abituale perspicuità dall'illustre presidente della nostra Sottocommissione l'onorevole senatore Luzzatti. A proposito di questa questione si sono dette una quantità di ragioni e sono scesi in campo illustri uomini per sostenere che l'agricoltore debba essere considerato commerciante; ma a me sembra che si sia esagerata la questione. In sostanza l'agricoltore esercita la sua attività intorno al patrimonio familiare, al patrimonio domestico. Anche se l'agricoltura abbia migliorato, sia avanzata sulla via del progresso, si sia come suol dirsi, industrializzata, in quanto che noi ci siamo rivolti a questa terra con tutte le nostre facoltà migliori, cercando di trarne sempre maggior frutto ed aumentarne la produzione, con macchine, concimi, trasformazioni, bonifiche non per questo si muta la essenziale opera dell'agricoltore, il quale con la propria fatica trae dal domestico patrimonio terriero il prodotto. Non v'è in questo la compera per rivendere o la trasformazione del prodotto, che sono le caratteristiche dell'operazione commerciale.

E allora a me pare che in mezzo a questi vari dibattiti (per cui, per esempio, un illustre professore di diritto commerciale ha potuto testè proporre perfino che l'agricoltore, per allargare la fiducia che egli può avere dalle banche si iscriva volontariamente a quel registro del credito che ormai diventa opinione comune, e che potremo vedere domani nella nostra legislazione) a me pare invece che la soluzione sia questa, onde mi sembra inutile scriverlo nel progetto del Codice: l'esercizio dell'agricoltura non è per sé atto di commercio, ma può il giudice volta per volta vedere se l'agricoltore abbia compiuti atti di commercio.

L'esempio è antico: viene dalla Rota Romana, la quale volta a volta giudicava essere il mercante di campagna un commerciante quando

non esercitando la propria attività sulla terra, ma più precisamente a Roma, comprava i prodotti per rivenderli, e governava cioè la propria attività con i sistemi commerciali, a preferenza sulla piazza di Roma che non nel vasto Lazio esercitando la propria attività: e sono molti in proposito anche i giudicati dalle nostre Corti.

A me pare che questa sia la soluzione da darsi al problema, soluzione che non è mia, ma che ho appresa ancora una volta da questo illustre maestro che è l'onorevole Luzzatti.

Esaurite così queste questioni principali, dovrò tediare il Senato sui dettagli della procedura fallimentare?

A me pare di no. Noi conosciamo tutti i difetti che si sono presentati fin qui nell'applicazione del sistema fallimentare attualmente in vigore; dobbiamo rafforzare e migliorare il nostro sistema: l'opera è stata lungamente studiata. Abbiamo parecchi progetti, fra gli altri citerò il progetto del 1905, della Commissione presieduta dal senatore Mortara, e il progetto Bonelli. A che cosa intendono questi progetti? Detto così in forma riassuntiva, a queste due cose: a salvaguardare il patrimonio del fallito, nell'interesse della massa dei creditori, e ad organizzare gli organi del fallimento in una forma più precisa, dando maggiore autorità al giudice, limitando l'opera del curatore.

Sostanzialmente lo scopo che si vuol raggiungere è che il patrimonio non sfugga. Tutta la materia che ha tratto alla frode che può essere predisposta perchè il patrimonio al momento del fallimento sia sottratto, deve essere riveduta. Debbono essere dettate disposizioni che permettano una ricerca più lontana di quella che si può fare, attualmente. Si deve disciplinare l'opera del giudice del fallimento il quale deve conservare la sua attività sino a che il fallimento sia chiuso o con il concordato o con la chiusura del fallimento; si deve far sì che il giudice del fallimento diventi anche il giudice istruttore nei rapporti che il fallimento può avere con la giustizia penale.

Il collega Di Stefano nel suo ordine del giorno chiede l'abolizione del curatore provvisorio, volendo che il curatore sia nominato dalla maggioranza dei creditori, e che il rapporto di lui debba limitarsi al risultato della sua

amministrazione senza entrare in altre indagini demandate esclusivamente al Magistrato.

Ma questi sono dettagli: non vi deve essere curatore provvisorio, ma soltanto quello definitivo. Dico « dettagli »: la sostanza è che bisogna impedire che il curatore possa abusare dell'esercizio della curatela, meglio disciplinandone le facoltà.

Quando avrete rafforzato il potere del giudice, e avrete determinate le norme pel curatore sia impedendo che egli aumenti la propria attività ai fini di aumentare i propri compensi, sia limitando strettamente la sua funzione a tutto ciò che può essere funzione amministrativa; quando l'obbligherete ad essere continuamente a contatto con il giudice e con i creditori, per dare rapidamente conto della propria curatela, avrete fatto quanto è umanamente possibile perchè l'istituto possa funzionare soddisfacentemente. E vorrei fare una osservazione a cui mi sembra diano occasione anche le discussioni - altissime e piene di dottrina - che io ho sentito fare qua dentro dall'illustre collega Polacco e dal mio grande maestro Scialoja. Noi andiamo generalmente a cercare le eccezioni invece che la regola. Ora secondo me questo è un errore in cui non dovremmo cadere. L'eccezione balza agli occhi, la eccezione qualche volta è travolta da feroce ingiustizia. Ebbene, il carro della giustizia umana passa anche sopra le ingiustizie particolari, purchè la giustizia maggiore si compia nell'interesse della collettività. Questo è il mio concetto, e lo dico anche a proposito di certe questioni di diritto che si son fatte qui, come a proposito del secondo matrimonio nei rapporti degli assenti, per le quali mi è apparso che si corresse dietro a eccezionalissime ipotesi. E mi sia lecito, Scialoja dirà che io faccio fallimento, dire anche il mio pensiero su questo istituto, come senatore, uscendo per un momento fuori dalla fila dei relatori.

Le leggi sul matrimonio debbono seguirne la essenza. Ora io nella mia modesta pratica e nei miei studi sono rimasto colpito, quando ad un certo momento ho potuto comprendere come tutta la morale positiva in ordine al matrimonio si accordasse con tutta quella che è la morale della Chiesa.

Dicono i positivisti che le nozze monoga-

miche sono il risultato di tutta quella che è la esperienza sociale e per questo rimase attraverso il tempo, ramo verde su tanti secchi rami caduti: e fissano i positivisti, le nozze nella famiglia che è composta dei morti e dei nascituri. Di modo che voi immaginate che quando dietro le nozze vi sono le legioni dei morti e abbian davanti le speranze dei nascituri, queste nozze debbono essere necessariamente durevoli, perchè allora cessano di essere l'episodio di un'unione dell'uomo con la donna ma rappresentano qualche cosa di più alto, di più complesso: e cioè la famiglia. Concepito così, o signori, l'istituto del matrimonio, cioè come il risultato di tutta quella che è l'esperienza umana, concepito così d'accordo con quello che è l'insegnamento della morale religiosa, voi comprendete che il matrimonio diventa per noi uomini del secolo ventesimo, un'istituzione indissolubile per cui tutte le leggi che a quello riguardano debbono mantenere questa profonda indissolubilità. (*Approvazioni*).

Chiudo la parentesi, e domando scusa al Senato e torno al mio modesto compito di relatore del fallimento.

Vi ho detto dunque che sono gli organi del fallimento che vanno rinforzati, vi ho detto che bisogna risolvere alcune questioni particolari che fin qui hanno turbato la coscienza dei giuristi e turbata l'economia del fallimento. Vi ho detto che una delle materie che vanno riformate nelle leggi, è, per esempio, quello della data della cessazione dei pagamenti, data che aveva importanza grande in rapporto a tutte quelle che erano le ricerche degli atti fatti in frode dei creditori e alla quale bisogna sostituire una data di dissesto che permetta più complete ricerche. Finirò per dirvi che quando noi avremo in qualche modo perseguitando più da vicino i membri sindaci, consiglieri, presidenti, gerenti delle società commerciali in rapporto alla responsabilità personale nella procedura di fallimento delle società, quando noi avremo ripreso, in qualche modo modificandolo, quello che è già un buon istituto della nostra pratica giudiziaria l'istituto del concordato preventivo, quando noi avremo ripresa, la ricordo a titolo di onore, una leggina dell'onorevole Scialoja del 1910 che vada regolando meglio i piccoli fallimenti (perchè attualmente la legge dei piccoli fallimenti, bisogna pur riconoscerlo fran-

camente, ha fatto cattivissima prova), quando noi avremo fatto tutto questo, noi avremo indicato alla Commissione la quale dovrà redigere i codici e al ministro i voti che basteranno per esprimere, per parte del Senato, le direttive necessarie a che una buona legge fallimentare esca dalla futura elaborazione dei codici.

Dopo di che domando scusa al Senato del tedio ed ho finito. (*Applausi vivissimi e congratulazioni*).

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MORTARA, *relatore*. Prego il Senato di concedermi ancora pochi minuti di quella benevola attenzione di cui ha onorato il mio discorso dell'altro ieri. Le belle parole che ha pronunciato il collega onorevole Fabri intorno alla questione del fallimento e ai provvedimenti di riforma di quella parte della legislazione commerciale, hanno richiamato alla mia memoria un'omissione involontaria in cui sono caduto l'altro ieri.

Il progetto di legge che ci sta innanzi autorizza il Governo del Re, nel secondo comma dell'articolo 1, a emanare i nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali, che attualmente si trovano regolati in altri Codici e leggi speciali. Ora, la formula che si legge in quest'ultima parte del testo è evidentemente di un'ampiezza smisurata: andar pescando in tutte le leggi speciali i grandi e piccoli istituti processuali che vi possono essere regolati e discernere quali di questi istituti processuali hanno prettamente carattere di diritto privato e quali toccano in qualche modo il diritto amministrativo può essere un compito molto difficile.

Ma non sarà assolutamente impossibile far la cernita di quei casi in cui è certo che l'istituto processuale appartiene esclusivamente al diritto privato e può entrare nel Codice di procedura civile. Il problema diventa un po' grave quando si parla degli istituti che attualmente si trovano regolati in altri Codici, perchè pensare a trasportare nel Codice di procedura civile qualunque istituto processuale che si trovi regolato in altri codici significa mettere mano contemporaneamente anche su altri co-

dici nel momento in cui si mette mano al Codice di procedura civile. Ora, sta bene che il Governo ha un largo mandato per la riforma dei vari codici di diritto privato, ma questo mandato necessariamente si svolgerà per gradi e con una successione di lavoro: la mancanza di contemporaneità potrebbe portare anche alla mancanza di coordinamento tra le riforme che si facciano in un codice e in un altro, essendo impossibile che uno stesso organo, che una Commissione unica, si occupi di tutti simultaneamente. Anzi, essendo preveduto che tre Commissioni parlamentari distinte si occuperanno dei tre oggetti principali della riforma, può venire la conseguenza che mentre l'una lavora in un senso, l'altra lavori in un altro e manchi perciò l'armonia e il coordinamento. Potrebbe certo giovare una attenta ed assidua vigilanza del Governo per evitare che avvengano contrasti di opinioni ed antitesi di disposizioni nel lavoro delle varie Commissioni.

Ma forse ciò può giudicarsi insufficiente; e per lo meno su qualche punto è necessario ci sia un'intesa preventiva, per evitare anche la inutile fatica d'un lavoro superfluo da parte delle Commissioni.

Orbene, un istituto processuale d'importanza fondamentale è precisamente quello di cui ci ha parlato con tanta eloquenza l'onorevole collega Fabri, cioè l'istituto del fallimento. È mai possibile pensare che il fallimento vada avulso dal Codice di commercio per essere trasportato nel Codice di procedura civile? Certamente, coloro che vagheggiano la comunanza della procedura di fallimento per commercianti e non commercianti potrebbero rispondere che questa è la cosa più naturale del mondo; ma poichè la nostra Commissione è stata unanime - e lo è stata con tanta maggior significazione in quanto ciò è avvenuto senza preventivo accordo - nel manifestarsi contraria all'estensione del fallimento ai non commercianti, ne viene di conseguenza che, per lo meno, a giudizio della nostra Commissione, il fallimento è istituto di puro carattere commerciale e, malgrado la spiccata sua qualità di istituto processuale, deve rimanere nel Codice di commercio, come accessorio necessario di quella legislazione particolare.

Io credo che su questo punto anche il Senato concorderà col modo di vedere della Com-

missione che io mi son permesso ora di esporre, e credo sarà bene che ci sia una dichiarazione esplicita in proposito, prima che si chiuda questa fase, del resto preliminare, della riforma, perchè non nascano dubbi circa i metodi e i procedimenti di esecuzione della riforma medesima.

E giacchè ho la parola su questo argomento, colgo l'occasione per toccare molto in breve l'argomento che si riferisce all'eventualità della proposta di un giudizio di concorso a carico del debitore non commerciante, questione che apparisce anche in diretta connessione con il quesito che è stato già agitato, e sul quale non tornerò, perchè gli oratori che mi hanno preceduto ne hanno parlato in modo esauriente, della qualità di commerciante o di non commerciante da darsi, secondo i casi, alle imprese agricole e a coloro che le esercitano.

Io credo, e non da oggi, perchè ne ho fatto esposizione già almeno venti anni fa, e anche successivamente in varie pubblicazioni, che sia possibile stabilire un procedimento di concorso a carico del non commerciante, ma di stabilirlo soltanto in quei rari casi, nei quali c'è un largo patrimonio, che si può prestare ad una liquidazione collettiva nell'interesse di una massa di creditori o eventualmente ad una amministrazione, sotto la vigilanza di creditori, per essere sistemato e reso redditizio in maniera da poter esser conservato e restituito al debitore dopo la sua sistemazione, forse anche tenendo vivi i pesi ipotecari che col tempo egli potrà gradualmente estinguere.

Io credo che non bisogna considerare questo istituto come normale nella legislazione processuale civile, ma che convenga attribuirgli carattere eccezionale. È mio pensiero che l'iniziativa di un procedimento concorsuale di questa specie non possa appartenere che allo stesso debitore interessato alla liquidazione migliore o all'eventuale sistemazione del suo patrimonio, il quale si capisce, deve essere, nella quasi totalità dei casi, un patrimonio immobiliare, ed un largo patrimonio; altrimenti è molto difficile che, per i creditori di un non commerciante si presenti la possibilità e l'utilità di un giudizio concorsuale. In questo caso credo anche io, come accennava il collega Fabri, rammentando l'opinione autorevole del compianto Zanardelli, che si possa stabilire qualche penalità a carico del

debitore che abbia fraudolentemente sottratta parte del suo patrimonio alle legittime azioni dei creditori. Non entro in maggiori particolari a questo proposito, perchè siamo rimasti nell'intelligenza che questa discussione abbia a procedere per linee generali. Mi sono creduto in dovere, giacchè dovevo parlare di un argomento collaterale, di dire qualche parola su questo punto per rispondere ad alcuni colleghi, che avevano toccato l'argomento nelle sedute precedenti; altro non devo dire perchè ho abusato già della tolleranza del Senato nella precedente seduta.

Il desiderio che tutti abbiamo riguardo al Codice di procedura civile è, che affrancandosi dalla schiavitù delle imitazioni servili di questa o di quella legge straniera, sia della legge francese, sia della legge austriaca, sia di quella germanica o di quella di altra nazione qualunque, si possa riuscire ad avere un Codice di procedura civile che rappresenti le gloriose tradizioni del procedimento civile italiano. Esse risalgono ai nostri comuni, ai loro statuti; da quegli statuti, da quelle antiche tradizioni legislative italiane, hanno preso esempio ed hanno avuto scuola i codici che taluni adesso ci invitano a copiare, o prendere a modello della nostra nuova legislazione. Noi possiamo fare a meno di ciò, perchè, nelle pure fonti del diritto italiano, troveremo indicazioni e guida per la nuova compilazione che il paese attende con legittima impazienza. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Chiedo di parlare per dare un chiarimento al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Io crederei utile dare un chiarimento sull'ordine del giorno da me presentato, e che spero potrà essere accettato dall'onorevole guardasigilli, se non nella forma almeno nel suo contenuto, perchè il metodo da me proposto (per cui non sarebbe necessario modificare il disegno di legge), avrebbe il vantaggio di rendere possibile una efficace cooperazione delle Commissioni delle due Camere. Non vi sarebbe bisogno di chiarire nulla né per l'onorevole ministro né per la Commissione, ma una spiegazione potrebbe non essere inutile per molti nostri colleghi, per dissipare un equivoco. Si è parlato qui di una Commissione che preparerà i codici: ora, è bene si sappia che essa non è la presente Commissione parlamen-

tare, non è quella della Camera dei deputati, né quella del Senato, è una Commissione extra parlamentare, la quale, io non ne dubito, sarà composta di eminenti giuristi. Però essa non è la rappresentanza del Parlamento: sarà una Commissione extra parlamentare, la quale dunque potrà essere mutata col mutare del Governo, e potrà essere mutata anche se pure persiste questo Governo, perchè gli uomini scelti dal Guardasigilli potranno essere diversi.

Sembra quindi opportuno che le due Camere, rappresentate dalle loro Commissioni, abbiano fin da principio notizia precisa delle novità che si vogliono introdurre nella nostra legislazione. Ed io intendo delle novità sostanziali nei riguardi del Codice civile più che degli altri Codici, perchè le leggi di maggiore importanza sociale sono quelle contenute nel primo libro del Codice civile, e che riguardano lo stato delle persone. Ora, come dissi in altra seduta, secondo la lettera del progetto, le Commissioni hanno il compito di esaminare i progetti già belli e fatti, e di dare su di essi un voto puramente consultivo; ma non già di cooperare alla formazione dei progetti.

Si è detto e si è ripetuto, e forse si ripeterà ancora, che saranno tenuti nel maggior conto i voti espressi dal Parlamento. Ma qui s'incontrano difficoltà. Infatti, quale sarà il voto che si terrà in considerazione? Alla Camera dei deputati, ed anche qui al Senato, si sono espressi dei voti individuali e disparati non già dei voti collettivi. Non è la Camera dei deputati che abbia votato, come non voterà il Senato sulle proposte fatte. Nei giorni passati furono sostenute qui delle opinioni assolutamente opposte, anche da parte di membri della Commissione. Per esempio: sulla validità del primo matrimonio della moglie dell'assente o scomparso presunto morto, il senatore Del Giudice fece una proposta non conforme a quella del senatore Scialoja. Anche sull'annullabilità del matrimonio per fatti posteriori udimmo la parola del collega Polacco, assolutamente contraria, per omaggio al principio della indissolubilità...

PRESIDENTE. Permetta onorevole senatore Garofalo. La prima parte del suo discorso era veramente un chiarimento al suo ordine del giorno, la seconda parte invece rientra nella discussione generale.

GAROFALO. Io non rientro nella discussione generale. Voglio solamente dimostrare...

PRESIDENTE. Ella comprende che se ella parla per confutare l'opinione del senatore Polacco, non posso poi a sua volta negare la parola al senatore Polacco se me la chiederà per rispondere. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Io non discuto affatto le opinioni dei vari oratori, solamente faccio rilevare le opinioni contrarie anche di membri della stessa Commissione. Io non rientro nella discussione generale. Riferisco le proposte fatte qui, semplicemente per mostrare la necessità del metodo da me proposto, e cioè, che le basi della riforma siano comunicate alle Commissioni fin da principio, essendo impossibile tener conto dei voti diversi espressi non solo dai singoli senatori, ma anche dai membri della Commissione medesima, così nelle gravi questioni che ho accennato, come anche in quella della ricerca della paternità. Pertanto io ritengo che il mio ordine del giorno possa essere accettato dall'onorevole guardasigilli.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Onorevoli colleghi. Lungi da me l'intenzione di infliggervi il discorso, che avrei dovuto fare al mio turno.

Ho cercato di condensare i temi principali, su cui mi ero prefisso di parlare, in un ordine del giorno che, per necessità, è divenuto un po' lungo. Ed io, data l'ora e dopo gli splendidi discorsi degli altri colleghi e specie dei relatori delle sottocommissioni, potrei bene tacere, rimettendomi a quanto ho scritto.

Ma poichè il nostro Presidente, gentilmente, mi ha concesso la parola, mi permetto illustrare, brevemente, alcuni punti del mio ordine del giorno, che non sono stati finora sfiorati dai precedenti oratori.

Non mi intratterrò sul trito e ritrito tema della nullità o meno del secondo matrimonio del coniuge dello scomparso o dell'assente. Due dei relatori, l'onorevole Mortara e l'onorevole Scialoja, se ne sono già occupati, e quest'ultimo ha prospettato le difficoltà di una soluzione, assoluta ed incontrastabile, tra le tante e diverse soluzioni, che si affacciano alla mente del giurista e dello studioso.

Certo, alla base del principio delle indisso-

lubilità del matrimonio, che il nostro Codice accetta e che la massima parte degli oratori, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ha propugnato, non si potrebbe dubitare che, ritornato il coniuge assente o scomparso, il secondo matrimonio dovrebbe, *ipso iure*, ritenersi nullo.

Ma questa soluzione rigida ed inflessibile è essa giusta?

Il legislatore non è, nè può essere il giurista che deduce, sillogisticamente, da un principio tutte le conseguenze logiche, che ne derivano. Se così fosse, egli potrebbe giungere a conseguenze talvolta ingiuste ed inique.

Un'antico detto ci ammaestra: *a consequentiariis cave!* Il legislatore deve adattare le sue leggi alla vita, all'ambiente, a quei principi di giustizia e di equità, che sono il fine etico e sociale delle sue norme giuridiche.

Ora il matrimonio è stato dal legislatore circondato da garanzie speciali, perchè esso non è fine a sè stesso, ma è l'origine della famiglia, che è il nucleo fondamentale della società.

Ebbene, appunto perchè questo è il fine etico e sociale del matrimonio, io penso che al principio rigido ed inflessibile della nullità del secondo matrimonio, conseguenza della indissolubilità, si possa e si debba fare una eccezione nel caso in cui dal secondo matrimonio siano nati dei figli, formandosi così la famiglia, mentre il primo sia stato sterile.

Fatto questo rapido accenno ad un tema, che è degno di tutta l'attenzione del Ministro, della Commissione, che preparerà i testi, e delle Commissioni parlamentari che dovranno, poi, dire la loro autorevole parola, come lo stesso relatore onorevole Scialoja, ieri ha splendidamente dimostrato, vorrei fissare per pochi minuti l'attenzione del Senato su un altro tema, che riguarda la famiglia ed il diritto familiare in maniera speciale: intendo parlare della garanzia e tutela della dote.

Tra gli istituti del Codice civile, che il legislatore ha contemplato con cura particolare, è la dote, costituita appunto in vista della formazione della famiglia *ad sustinenda onera matrimonii* ed a salvaguardia della famiglia stessa. *Interest reipublicae dotes mulierum salvas fore* dicevano gli antichi giureconsulti. E il Codice civile tutela, durante il matrimonio,

la dote con una serie di garanzie formali e sostanziali. Ma può venire un momento in cui muoia il marito e resti la moglie e rimanga una famiglia. Ebbene, in questo momento, tutte le garanzie e le cautele, che circondavano la dote, finiscono. La dote, destinata *ad sustinenda onera*, perde il suo carattere e la moglie superstite può sperperarla tutta quanta senza nessuna restrizione.

La famiglia, per cui la dote è stata costituita, la famiglia che ha contato sulla dote, i figli, che possono ancora averne bisogno per il loro sostentamento, per la loro istruzione, per il loro collocamento, nulla potranno fare per impedire lo sperpero di quella sostanza, che, pure, il legislatore ha costituito in una speciale condizione giuridica, in vista della formazione di una nuova famiglia.

Nella mia non breve carriera ho dovuto, non di rado, constatare le funeste conseguenze derivate da questa grave lacuna, che esiste nella legge.

Ora io penso che non è giusto che il legislatore, il quale si preoccupa tanto dell'ordinamento della famiglia, che ha creato questo istituto per la sicurezza e la tutela di essa, se ne disinteressa al momento in cui il matrimonio si scioglie per morte del marito, mentre rimangono dei figli e permane la famiglia. Questo legislatore, che si è tanto ingegnato per istituire un bene familiare, inalienabile, inalienabile, intangibile, che presentò una legge a tale riguardo, dovrebbe, bene, tutelare la dote, anche dopo sciolto il matrimonio, nello interesse della famiglia e dei figli!

E tralascio, onorevoli colleghi, di occuparmi della opportunità di codificare l'istituto della superficie, perchè non parlò, anche nella sua relazione, l'onorevole Scialoja. Mi fermo, invece, un momento sulla necessità di ricostituire l'istituto della enfiteusi, accolto quasi con diffidenza dal nostro legislatore ed informato a criteri di preferenza in favore dell'enfiteuta, non del tutto giustificati.

Ci fu un momento, in cui il Governo, colla legge del 1906, per il Mezzogiorno, ebbe il pensiero di favorire lo sviluppo della enfiteusi, ma, in seguito, sono venute delle leggi addirittura esiziali per questo istituto. Ricorderò il decreto che gravò i canoni della imposta di ricchezza mobile, sacrificando, ingiustamente, i diritti del concedente.

Nè un rimedio sufficiente si ha nel nuovo decreto sull'affrancabilità dei canoni, che trovansi innanzi al Senato per la conversione in legge, e che, spero, sarà corretto in molti punti.

Grave danno recò allo sviluppo dell'enfiteusi il principio della divisibilità del canone, sancito ai fini di favorire l'enfiteusi dei beni delle corporazioni religiose, e l'affrancazione dei canoni relativi ed esteso dalla giurisprudenza ai canoni costituiti sotto l'antico diritto, che, rigorosamente, invece, sanciva l'indivisibilità del canone, a tutela del diritto del dominio diretto.

Per ricostituire l'enfiteusi, per assicurarne lo sviluppo occorre, anzitutto, temperare, equamente, i diritti del domino diretto e del domino utile. Questo equo temperamento fu meditato dai giuristi, che prepararono la legislazione del 1819, ed il Codice delle Due Sicilie, in questa parte, conteneva disposizioni assai più sagge dell'attuale. Ho segnalato questo tema al Senato, perchè esso sia oggetto di studio e delle future norme, se il legislatore vorrà favorire lo sviluppo dell'agricoltura — una delle basi principali dell'economia e della ricchezza nazionale — in quelle terre ancora incolte, per migliorare le quali la enfiteusi sarà di grande giovamento.

PRESIDENTE. È uno svolgimento questo.

DI STEFANO. Mi limito ad accennare, e mi affretto alla fine.

Sorpasso sugli altri capi del mio ordine del giorno, che sono stati obbietto di esame da parte di altri colleghi e su quelli relativi al Codice di commercio, dalla cui Commissione faccio parte.

Raccomando, soltanto, la mia proposta di ridurre il curatore a quello definitivo, dal momento che non si vuole eliminare del tutto. Non ripeterò mai abbastanza, che il curatore è la piaga maggiore del fallimento.

Debbo, però, raccomandare, specialmente, all'onorevole ministro l'ultima parte dell'ordine del giorno relativa al giudizio di revisione. Nell'attuale procedura abbiamo un rimedio: la revocazione che, pel modo come è stata ordinata, non solo non ha risultato pratico, ma spesso si è dimostrata una vera irrisione alla buona e retta amministrazione della giustizia.

Ora lo penso — ed in questo pensiero convergono molti giuristi — che dovrebbe, in sua vece, istituirsi una Corte di revisione, costituita da magistrati speciali, alla quale si dovrebbero

affidare tanto i casi attuali di revocazione, quanto taluni casi, da me indicati nel mio ordine del giorno, pei quali, oggi, si dovrebbe ricorrere in Cassazione e che non involgono alcun esame di puro diritto. Così, si otterrebbe anche, il risultato che mentre, oggi, la Corte di Cassazione unica del Regno si trova gravata di 5000 ricorsi, che le sono pervenuti dalle altre Corti di cassazione d'Italia, e di quelli che, in avvenire, saranno presentati, alleggerirebbe il suo lavoro e rialzerebbe il suo prestigio, riducendo, soltanto, la sua sfera di giudizio agli esami di puro diritto.

E con l'augurio che di tutti questi temi il ministro e le Commissioni facciano oggetto il loro studio, io finisco.

Ricordo che Plutarco, nelle sue storie, parlando della fondazione di Roma, narra che essa era stata fondata da tutti i popoli del mondo, che erano quivi convenuti, sicchè essa racchiuse la sapienza dell'umanità intera, e tra gli altri significati, che l'augure trasse dal suo nome, ebbe quello dell'Orbe: e fu l'*Urbs*, da *Orbis*. E per questo da Roma s'irradiava il diritto in tutto il mondo!

Ora, io mi auguro che la nuova legislazione sia una codificazione degna di Roma e che, come l'antica, anche la nuova legislazione, possa essere di ammaestramento a tutto il mondo. (*Vive generali approvazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Se il Senato permette, io vorrei rispondere brevi parole al collega Di Stefano; ma non risalirò alla fondazione di Roma.

Egli ha parlato di una riforma dell'istituto dotale ritenendo che, secondo il regime attuale, sciolto il matrimonio restituendosi la dote alla moglie, si rompano troppo dannosamente quei vincoli di inalienabilità per cui la dote si può considerare come patrimonio familiare durante il matrimonio. Io non so se una riforma della natura che ci vien suggerita potrebbe realmente concordarsi bene con l'insieme dell'attuale istituto dotale: ma vorrei soltanto ricordare che anche a questo proposito, durante la mia non breve carriera giuridica, ho fatto proposte, che, come molte altre, sono andate a vuoto. Io proposi una volta in Senato, con un

mio progetto di iniziativa parlamentare, alcuni articoli che costituivano un progetto per abolizione della autorizzazione maritale: l'abolizione è stata poi eseguita, ma, in modo, a parer mio, troppo radicale, senza nessuna limitazione, mentre nel mio progetto vi erano alcuni temperamenti. In questo progetto io aveva introdotto un articolo, nel quale si ammetteva un patrimonio dotale alquanto diverso dall'attuale, una dote che potesse essere costituita anche durante il matrimonio non solo a favore della moglie, ma anche a favore del marito, ed anche a favore della comunione dei due coniugi. Se ciò si adattasse, si troverebbe in questo istituto il modo di soddisfare a quelle necessità, a quelle imperiose convenienze che hanno fatto proporre al collega Di Stefano il numero due del suo ordine del giorno.

Nel terzo punto di questo si propone di ricostituire il diritto di superficie. L'onorevole proponente non ne ha parlato nel suo discorso. La questione del diritto di superficie è stata sollevata anche alla Camera durante la discussione del presente disegno di legge. È una questione da studiarsi, quantunque, se si guarda in fondo, tra il diritto di superficie e la proprietà separata per linee orizzontali una grande sostanziale differenza non si trova; perchè il diritto di superficie era il modo di dare un pieno godimento, pari alla proprietà, a colui che possedesse uno dei piani superiori di un edificio o anche un edificio impiantato su suolo altrui. Oggi si soddisfa a questo interesse dichiarando proprietario colui che ha l'edificio o il piano superiore. Certo la costruzione giuridica di questa proprietà a zone orizzontali presenta delle volte gravi difficoltà, perchè rende necessario tutto uno speciale sistema di servitù fra i vari piani, di cui uno sia superiore all'altro. È dunque una questione tecnica che merita attenzione.

Finalmente in questo ordine del giorno si parlò dell'enfiteusi. A questo proposito il collega onorevole Di Stefano ha trattata la questione della divisibilità del canone. È questa una questione importante, ma tutto il problema dell'enfiteusi merita una revisione, e benché non sia questo uno degli istituti esplicitamente menzionati nella delegazione, pur tuttavia anche intendendo questa in senso restrittivo, l'enfiteusi dovrà essere compresa nella riforma.

L'enfiteusi in gran parte fu modificata già nella legge per le provincie meridionali; sicchè dovendo la Commissione concordare le leggi speciali, le leggi modificative del Codice civile, col Codice civile, si troverà necessariamente dinanzi questo tema.

E certamente quello della divisibilità del canone è uno dei problemi che ha un certo interesse; ma il problema maggiore è quello della libertà di affrancazione, che il nostro Codice sancisce, e che si è dimostrata in molte occasioni piuttosto nociva che favorevole allo svolgimento dell'agricoltura. È da studiare se non sarebbe il caso di ritornare in parte alle disposizioni della legge delle due Sicilie, che contemperavano forse meglio il diritto del direttore con quello dell'utilista.

Quello dell'enfiteusi è certo, dato lo stato attuale dell'agricoltura italiana, specialmente in certe provincie, un problema di grande interesse. È un istituto questo che per essere stato trattato da un punto di vista troppo liberale nel nostro Codice, ha finito per essere ucciso; perchè enfiteusi secondo il Codice civile non se ne costituiscono più. È necessario dunque, se si vuol dar vita a questo utile istituto, che durante il medio evo è stato, sotto tanti nomi e con diverse modalità il regime quasi normale dell'agricoltura italiana, di studiare in qual modo si possa convenientemente modificare.

Mi viene in mente, mentre parlo, il Codice dell'Eritrea, di cui non ricordo quale oratore fece accenno, Codice che non si è pubblicato in Eritrea, perchè io mi opposi. Quel Codice fu fatto sotto la mia Presidenza, ma nel presentarlo al Governo io proposi di non estenderlo all'Eritrea, perchè promulgare un Codice nelle condizioni, in cui allora la Colonia si trovava e tuttora credo si trovi, era un vero anacronismo. Lo stesso governatore della Colonia di allora, che era il Salvago-Raggi, plaudì a questa proposta. Però questo Codice, pubblicato in Italia come legge italiana, ma non in Eritrea come legge coloniale, non è del tutto trascurabile. In esso infatti noi introducemmo tra gli altri un vecchio istituto di diritto comune, che è il contratto di impiantazione, l'*implantatio*, istituto che si riscontra ancora in qualcuna delle provincie meridionali, benchè non sia preveduto dal Codice.

Il contratto consiste nell'affidare ad un colono una terra nuda, perchè egli vi faccia la piantagione designata e quando questa piantagione è condotta fino al punto da diventare realmente fruttifera, si fa la divisione per metà del suolo così reso fecondo. Una metà rimane a colui che ha contribuito col suolo, una metà a chi ha contribuito con l'opera sua e col capitale necessario per fare la piantagione. La ripartizione si può fare anche in proporzioni diverse dalla metà secondo le previsioni del contratto.

Questa figura giuridica potrebbe forse adattarsi a condizioni speciali, dove il proprietario non ha capitali per migliorare il proprio fondo e non vuole ricorrere al credito, o anche non può ricorrere al credito per la natura di quelle piantagioni, che si possono fare su terreni che non debbono essere certo dei più fertili se sono rimasti sterili fino ai giorni nostri.

È da esaminare se queste forme di contratto tendenti al miglioramento dell'agricoltura non siano da inserire sul Codice civile. Ma ripeto il mio antico ritornello: sono tutte proposte da presentarsi allo studio dalla Commissione redattrice del nuovo Codice civile.

Sono piccole appendici che ho voluto aggiungere a ciò che ieri io dissi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dovrei ora dare la parola al ministro della giustizia, ma egli mi ha espresso il desiderio di parlare nella seduta di domani. Perciò, se non vi sono opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annuncio di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno per conoscere se risponda a verità la notizia che il comune di Murano dovrebbe essere aggregato a quello di Venezia, non ostante la opposizione del Consiglio comunale di Murano e della quasi totalità di quella popolazione.

Chiede inoltre di sapere se il Governo non riterrebbe più opportuno sospendere tale provvedimento fino a quando, con fondati studi,

non sarà dimostrata l'opportunità di tale provvedimento, specialmente per riguardo al danno che ne verrebbe alle storiche industrie muranesi, ed in ogni caso sino a quando il Consiglio comunale di Venezia non abbia espresso il suo parere in proposito.

(Si chiede risposta scritta).

Brandolin e Mengarini.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa il 7 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

## CLXVIII' TORNATA

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Disegno di legge (Seguito e fine della discussione di):

• Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie . . . . . pag. 5630

## Oratori:

BOSELLI, *presidente e relatore della Commissione* . . . . . 5647, 5652  
 DE BLASIO . . . . . 5651, 5652  
 FRACASSI . . . . . 5651  
 GAROFALO . . . . . 5650  
 OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5630, 5652  
 VITELLI . . . . . 5650

Messaggio (del Presidente della Corte dei conti) . 5629

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5630, 5653

Ringraziamenti . . . . . 5629

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5654

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, e i sottosegretari di Stato per le colonie, la marina, le finanze e il tesoro.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Discussioni, f. 748

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Paolo Zunino ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Voglia gradire i nostri più sentiti ringraziamenti per le nobili ed elevate parole pronunciate in commemorazione del nostro compianto senatore avv. Paolo Zunino, ed essere interprete dei nostri sentimenti di gratitudine presso il Senato per le condoglianze che Vostra Eccellenza, con gentile pensiero ci partecipò.

« Con ossequio

*Le nipoti del senatore avv. Paolo Zunino*

« MARIA MORO VEROGGIO

« GEMMA BONTÀ VEROGGIO ».

« Rapallo, 25 novembre 1923.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di novembre 1923.

« Il Presidente.

« PEANO ».

## Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bollati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOLLATI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Re regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939 riguardante la concessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul lago Maggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bollati della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

## Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione dell'unificazione legislativa con le nuove provincie (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie ».

Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche innanzi a questo ramo del Parlamento mi è stato ripetuto - da taluni oratori - il disappunto e la meraviglia per la innovazione portata alla consueta procedura parlamentare in materia di Codici, poichè non vi è il solito disegno di legge ove i Codici figurano con le tradizionali divisioni in libri, in capi, in titoli, in sezioni, in articoli, ma relazioni che enunziano problemi e questioni piuttosto che risolverle.

Io non credo vi sia essenziale differenza fra il metodo seguito in questa occasione e l'altro che era divenuto consueto ed entrato nell'abitudine. Tuttavia se avessimo dinanzi a noi la

possibilità di lunghi indugi, forse percorremmo, anche questa volta, le vie usate; ma l'annessione delle nuove provincie ci costringe ad affrettare la unificazione della legge perchè non è lecito seguitare con leggi diverse e nemmeno è possibile estendere senz'altro tutti i nostri Codici ai nuovi territori.

Innanzitutto, si procurerebbe un urto stridente, data la diversità talora profonda delle leggi e delle consuetudini; poi non sarebbe opportuna l'estensione pura e semplice quando noi abbiamo la certezza che i tempi sono maturi per la rinnovazione dei Codici, dopo che da decenni vanno accumulandosi lavori preparatori intesi alla riforma che oggi vogliamo concludere.

Dinanzi all'altro ramo del Parlamento ho esposto minutamente le antinomie e le differenze fra la legge italiana e la legge austriaca; è bene stabilire e ribadire che queste gravi differenze sussistono e che da esse sgorga la necessità di una terza legge. Così ad esempio: In tema di diritto familiare sono notevoli le differenze tra le disposizioni legislative che regolano la posizione dei figli naturali, gli effetti della legittimazione, gli istituti della tutela e della curatela e della adozione. È evidente che, soprattutto in queste materie, non debbono esistere difformità; ed è evidente del pari che non potrebbe essere estesa senz'altro la nostra legislazione che, per tacere di altro, vieta ogni ricerca di paternità, regola in modo imperfetto e non soddisfacente la tutela, considera con disfavore l'adozione.

Devono pure necessariamente scomparire le gravi diversità legislative sulla forma della celebrazione del matrimonio o sugli impedimenti a contrarlo, argomenti peraltro per i quali non occorrono modificazioni alla nostra legge.

Differente è anche la disciplina dell'istituto dell'assenza, che il nostro Codice regola con disposizioni ormai antiquate, delle quali da tempo si ritiene necessaria la modificazione.

Meno gravi, ma non meno notevoli sono le differenze legislative in tema di diritti reali immobiliari. La diversa forma di pubblicità forse non è del tutto intollerabile, ma intollerabili sono la diversa misura e i diversi effetti del principio di pubblicità che, se pure attuato con metodi diversi, deve produrre identici effetti giuridici.

E, passando alla materia regolata dal Codice di commercio, non poche nè lievi sono le differenze legislative anche su punti fondamentali, quali potrebbero essere la nozione stessa dell'atto di commercio, l'ordinamento delle società commerciali, il sistema di pubblicità commerciale imperniato sulla tenuta del registro del commercio, le prescrizioni sui libri dei commercianti e via dicendo, argomenti questi sui quali le disposizioni del nostro Codice di commercio meritano revisione o innovazione.

Nè può essere trascurata la menzione di un altro punto assai importante regolato in modo troppo diverso tra le nuove e le vecchie provincie; alludo alla procedura di esecuzione collettiva contro i debitori non solventi, che nelle nuove provincie è comune a commercianti e a non commercianti, mentre da noi il fallimento è riguardato e regolato come istituto proprio dei commercianti.

Non tollerabili poi sono le differenze legislative in materia giurisdizionale, sia per quanto riguarda l'organizzazione stessa giurisdizionale, vigendo ancora nelle nuove provincie la ripartizione fra giurisdizione civile e giurisdizione commerciale, sia per ciò che attiene alle norme processuali, mentre, in questa materia, l'unità legislativa si impone.

E se il nostro ordinamento, fondato sul principio dell'unità giurisdizionale in materia civile e commerciale, può essere esteso senz'altro alle nuove provincie, non altrettanto è a dire per le vecchie norme della nostra procedura, che va riordinata con la formazione di un nuovo Codice.

Non mi sembra attendibile l'affermazione che per la unificazione non vi sia urgenza e che un lungo ritardo non nuoccia. Credo anzi che assai si sia ritardato.

L'onorevole Garofalo ha citato il precedente dei primi anni della unificazione italiana, quando, per alcun tempo, diverse leggi continuarono a convivere nello Stato; ma fu un inconveniente e un danno. E si cercò di ripararlo e lo si riparò. Se non si fu in tutto assolutamente solleciti, fu un male, non un bene da portarsi ad esempio.

Inconveniente maggiore - quello citato dal senatore Garofalo - di diversi codici penali e di diversi sistemi penali: talchè in alcune provincie poteva sussistere la pena di morte ed

in altre no ed il reo venir diversamente punito a seconda che il maleficio si fosse consumato al di qua o al di là del vecchio confine del Granducato di Toscana. Così la legge manteneva i vecchi confini e perpetuava le antiche divisioni.

Mi sembra che l'esempio addotto piuttosto persuada a sollecitare che a ritardare.

Dunque non è certo da pensare che si possa adottare la legge austriaca, ma nemmeno è sostenibile che la nostra legge attuale si possa estendere senz'altro. Alcuni principii possono utilmente essere accolti nei nostri codici. Come possa e debba avvenire la elaborazione di questi sarà deciso dalle Commissioni competenti, che avranno incarico della elaborazione e della redazione dei testi. Il Governo ha presentato relazioni che tracciano linee generali; ha creduto inopportuno di anticipare la risoluzione di questioni di dettaglio, che avrebbe creato vincoli prematuri e impacciati.

Ora è soltanto da dimostrare la necessità della compilazione dei nuovi codici e sono da approvarsi i criteri generali esposti nella nostra relazione.

Codice civile. — Il disegno di legge limita la riforma ad una serie di istituti che enumera (assenza, condizione dei figli illegittimi, casi di nullità del matrimonio, adozione, patria potestà, tutela, trascrizione e prescrizione) nonchè all'emendamento di quegli articoli che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono ritenuti formalmente imperfetti.

La delega richiesta dal Governo comprende altresì (art. 1, n. 3 del disegno di legge) la facoltà di coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alla stessa materia, di incorporare nel Codice civile le disposizioni delle leggi speciali e di modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Si è da taluno accennato alla necessità di una più estesa riforma - qualcuno la vorrebbe fin anche totale - del Codice civile e, sotto questo punto di vista, si è altresì accennato alla necessità di trasportare nel Codice civile quelle nuove disposizioni di carattere generale, che venissero a subire modificazioni per la riforma di istituti contemplati nel Codice di commercio.

Ritengo che, per questa parte, possano bastare le facoltà contenute nel n. 3 dell'art. 1 del disegno di legge. Ma, quanto ai limiti in cui deve rimanere circoscritta la riforma del Codice civile, è necessario non perdere di mira lo scopo principale ed urgente della delega che il Governo domanda, cioè la unificazione legislativa con le nuove provincie. La riforma del Codice civile non deve quindi varcare i limiti di tale necessità se non per quanto è imposto dalle esigenze di perfezione tecnica, di coordinamento e di unificazione delle disposizioni di carattere generale, che venissero modificate nella riforma degli altri codici.

Con questo ritengo che l'ampiezza di riforma richiesta dal senatore Scialoja possa essere soddisfatta.

Quanto agli istituti del Codice civile ai quali espressamente si riferisce il disegno di legge, le relazioni che lo accompagnano e specialmente quella presentata all'altro ramo del Parlamento ricordano ampiamente il materiale già esistente. Mi limiterò pertanto a riassumerlo brevemente.

Per l'assenza: al progetto Gianturco, che già affrontava taluni dei più importanti problemi in questa materia, segue quello della Commissione per il dopo guerra redatto dal prof. Ascoli, che contiene importanti innovazioni.

Per la condizione dei figli illegittimi i progetti Morelli (1875) Gianturco (1892 e 1893) Serani (1901) Zanardelli (1902) Scialoja (1910) Meda (1914-1920 1922) Lollini (1922) e le disposizioni della legge 18 luglio 1917, n. 1149 sugli orfani di guerra; materiale importante ed abbondantissimo per questa riforma ormai matura nella coscienza universale.

Per l'adozione e la tutela; le varie provvidenze adottate durante la guerra, per gli orfani dei caduti gloriosamente in difesa della Patria e le più larghe disposizioni della legge austriaca, che furono oggetto di recente accurata revisione.

Per la trascrizione: il disegno di legge presentato alla Camera nella tornata del 9 febbraio 1903 dai ministri Luzzatti, Ronchetti, Rava e Maiorana, il progetto completo presentato a questa onorevole Assemblea dal guardasigilli Scialoja il 3 marzo 1910, gli studi, su tale progetto, del Coviello e del Venezian, i la-

vori della Commissione per il dopo guerra, che accolse integralmente il progetto stesso apportandovi lievissime modificazioni.

La materia, che è stata oggetto di largo studio e che ha trovato nei progetti indicati anche formulazione precisa, ha dato modo in Senato e alla Camera, a vari ed autorevoli oratori di esprimere idee e voti dei quali sarà tenuto il massimo conto.

È materia che appassiona e che interessa. Non voglio aggiungere al discorso del senatore Scialoja e alla relazione della Commissione se non una precisa dichiarazione in materia di divorzio.

L'indissolubilità del matrimonio è principio al quale non deve essere attentato in nessuna guisa. (*Approvazioni*).

Non voglio diffondermi sulla questione della quale si occuparono parecchi oratori a proposito del secondo matrimonio del coniuge dell'assente.

L'ipotesi è di così infrequente realizzazione che non può avere grande interesse pratico. Tuttavia è interessante... l'interesse col quale - prima alla Camera poi in Senato - si è lungamente discusso del caso. Non voglio entrare in polemiche giuridiche. Gli oratori che han parlato prima di me hanno prospettato soluzioni acute e ingegnose.

Ma voglio ripetere che l'indissolubilità del matrimonio deve essere recisamente, inesorabilmente difesa. Lo so. Mi si possono citare mille casi pietosissimi nei quali il matrimonio finisce col costituire un ergastolo crudele e ingiustificato.

Ma perchè il sentimento popolare della Nazione prima e meglio che il senso giuridico intuisce la necessità che il matrimonio deve permanere indissolubile così come è nel nostro costume e nella nostra tradizione?

L'Italia ha questa progressiva ricchezza: il suo popolo meraviglioso che fisicamente e moralmente ogni giorno si aumenta, e acquista pregio. Questo avviene perchè l'istituto della famiglia è da noi saldo e rispettato.

Non esagero dicendo che questo istituto deve essere difeso con la stessa inesorabilità con la quale si difende la integrità della Patria. Per ciò, di fronte all'altissimo interesse comune, svaniscono tutti i piccoli particolari casi pietosi.

Sarebbe enorme iniquità se in Italia si lasciasse solo incrinare l'istituto della famiglia.

Dopo ciò non mi attardo intorno al cassetto elegante del secondo matrimonio dell'assente.

Affermo che, nè attraverso questa, nè attraverso altre ipotesi, si può consentire che si attenti al principio dell'indissolubilità; nè che, sotto la specie dell'interessante problema giuridico, transiti comunque il contrabbando.

Codice di Procedura Civile. — La legge formale ha una speciale importanza. Costituisce il costume forense. I lagni contro la lentezza della Amministrazione della giustizia sono insistenti. Dipendono in gran parte dalla complicazione procedurale.

Il Codice di procedura civile italiano, emanato sotto l'impulso dell'urgente necessità di unificare la varia legislazione processuale vigente nelle diverse regioni del Regno, risenti ben presto la influenza delle circostanze nelle quali fu elaborato, poichè, al soffio della vita ed al contatto delle situazioni pratiche, non tardò a rivelare deficienze, lacune ed inconvenienti di notevole gravità: soprattutto una pesantezza impacciante e una complicazione di forme che rendeva eterne le procedure. Ispirato al codice francese del 24 aprile 1806, non ne portò nel sistema la fisionomia fondamentale della oralità. Il sistema scritto ebbe un'assoluta prevalenza.

Nell'ordinamento del codice il tipo ordinario processuale fu il formale mentre il sommario fu la norma di eccezione; e il procedimento formale è nella sua essenza scritto, poichè ne è norma generale che qualsiasi istanza, risposta o altro atto relativo all'istruzione della causa deve farsi mediante comparsa e una volta rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, ossia prima dell'udienza, non è ammessa alcuna ulteriore comparsa e le parti non possono produrre nuovi documenti nè fare nuove istanze od eccezioni.

Pur essendo possibile la esecuzione delle prove all'udienza ed essendo anzi prescritta per il giuramento, non ne viene confermato il carattere dell'oralità.

Il procedimento sommario del 1885 ha invece l'apparenza dell'oralità poichè sopprime la discussione preparatoria e all'udienza riserva l'attività delle parti e del giudice; ma esso pure,

come il processo formale, richiede che le deduzioni delle parti si estrinsechino per iscritto.

Portando immediatamente le controversie all'udienza sotto la direzione più o meno continua del giudice, fu preferito dalla classe forense, come quello che imprimeva al giudizio una maggiore scioltezza ed economicità in confronto del processo formale e venne poi in pratica esteso a tutte le liti.

Gli usi giudiziari modificavano così le discipline del codice, invertendo il rapporto tra i due sistemi e maturando lentamente la riforma, che poi culminò nella legge 30 marzo 1901, n. 107.

Tuttavia anche il processo sommario, che fu preferito come male minore, non rispondeva alle esigenze della giustizia che, di fronte all'intrecciarsi sempre più rapido dei rapporti, avrebbe richiesto soluzioni più pronte e meno accessibili all'artificio e alla resistenza delle parti.

Il modo come il processo sommario era congegnato nel codice implicava che il contraddittorio dovesse essere improvvisato all'udienza senza una preventiva conoscenza delle ragioni avversarie e quindi senza una seria possibilità di difesa contro di esse. Ma il presupposto del sistema che lo cause da trattarsi a rito sommario non richiedessero istruzione si palesava in pratica molte volte infondato, onde fu mestieri, nella consuetudine forense, far ricorso alle norme del rito formale, per rendere possibile uno svolgimento istruttorio della controversia. Se non che, non essendo compatibile col sistema sommario l'intervento pronto ed economico del presidente del collegio per gli incidenti e la istruzione, fu d'uopo rimettere i provvedimenti al collegio, il quale, di solito, decideva con sentenza anche sull'accordo delle parti. Di qui derivava una maggiore complicazione di procedura e un aumento grave del costo del giudizio, per l'ammessa impugnabilità delle decisioni interlocutorie.

La legge ed il decreto del 31 marzo e 31 agosto 1901 si proponevano importanti finalità: primo accogliere e sanzionare, nella norma legislativa, l'uso forense ormai costante; poi, assicurare al giudizio l'assidua vigilanza e direzione del magistrato e alle parti la possibilità di una istruttoria comoda e sicura, e secondo i casi anche breve e semplice, ogni volta che se ne

manifestasse la necessità; *inoltre* garantire ai litiganti la maggiore libertà e tutela nello svolgimento delle proprie ragioni e nella difesa contro quelle dell'avversario, eliminando il pericolo delle insidie rivelantisi nella trattazione all'udienza; *infine* mantenere la possibilità di adottare il procedimento formale nell'ipotesi in cui si dimostrasse utile per la natura della lite o nell'interesse delle parti. Ma non tutte né con eguale efficacia codesta finalità trovarono attuazione.

La legge portava in sé il vizio di origine perché si limitava a riordinare il procedimento senza por mano a una radicale innovazione del sistema processuale.

L'innesto di norme e garanzie del procedimento formale nel sommario se, da un lato, giovò alle parti e all'istruttoria, dall'altro mantenne i difetti del primo. L'istruttoria sviluppatesi in una serie di udienze, anziché attraverso una serie di termini, presenta il più delle volte una indefinita successione di arresti per effetto di questioni incidentali che danno luogo a cause distinte, coi relativi gravami, così che il processo, nel suo svolgimento, si fraziona e si snoda in vari altri, su cui il collegio bene spesso decide con la composizione di magistrati diversi da quelli innanzi ai quali la causa principale fu iniziata.

L'attuazione della timida riforma diede in pratica la sensazione che la semplicità e la celerità del processo costituiscono una aspirazione insoddisfatta. La molteplicità delle comparse che si scambiano nelle successive udienze, la discussione ridotta sovente ad una finzione perché limitata alla lettura delle conclusioni, l'esperimento della prova davanti al giudice delegato senza alcuna preoccupazione circa la effettiva partecipazione di esso alla decisione della causa, la nessuna iniziativa concessa al magistrato in ordine alla formazione del materiale di fatto che dovrà costituire la base del giudizio, la possibilità indefinita di cause incidentali che distraggono l'attività del giudice dalla risoluzione del merito della controversia, rendono l'attuale sistema processuale impari, nella sua essenza, alle fondamentali esigenze di benintesa oralità e concentrazione che, per opinione ormai comune, debbono informare il processo civile e che sono un pregio di numerose legislazioni straniere.

Vi è poi una serie di modificazioni ed aggiunte legislative apportate alla procedura, precedenti e seguenti la legge sul procedimento sommario.

Altre disposizioni modificatrici di talune speciali norme del Codice di procedura sono contenute in una serie di provvedimenti che è superfluo ricordare singolarmente sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio davanti alle preture, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti; le tre convenzioni internazionali dell'Aja del 14 novembre 1896, del 1902 e del 1905; il Regio decreto 4 novembre 1919 e quello 7 dicembre 1920 sulla estensione della giurisdizione della Corte di cassazione di Roma ai territori annessi; il Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, relativo alla esecuzione degli atti delle autorità straniere.

Accanto a questi provvedimenti di carattere particolare e limitato altri ne furono disposti che regolano materia più ampia e importano innovazioni sostanziali.

È notevole il Regio decreto 20 marzo 1913 sull'ordinamento giudiziario in Libia, nel quale si accolgono riforme processuali che avevano fatto oggetto di studi in lavori preparatori dei quali poi farò cenno.

Ad esempio:

a) facoltà di preventiva rinuncia a un grado di giudizio ed anche all'appello e al ricorso per cassazione;

b) iniziativa del giudice al quale sono accordate facoltà discrezionali per conciliare e limitare esuberanze istruttorie, dirigere il processo e integrare l'attività delle parti in quanto possa essere utile ai fini di giustizia.

È pure consentita la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta e sono semplificate le nullità di forma.

Di poco posteriori all'ordinamento giudiziario della Libia sono le norme per il funzionamento del giudice unico nei tribunali del Regno, sancite col Regio decreto 27 agosto 1913 per l'attuazione dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, articolo che istituiva il giudice unico nei giudizi di prima istanza in materia civile.

La riforma ebbe una portata assai limitata, quantunque contenesse alcune norme che rappresentano un indubbio progresso legislativo e

sulle quali mi fermerei se non temessi di appesantire il discorso.

Vi sono tracce di adesione al principio di iniziativa del giudice e semplificazioni notevoli massime dell'istruttoria della causa.

Vi è anche l'osservanza dell'identità fisica del magistrato durante tutto il corso della lite, secondo - si dice nella relazione ministeriale - l'esigenza razionale ormai universalmente riconosciuta.

Ma la riforma del giudice unico ebbe breve vita e fu sollecitamente abrogata la legge che l'attuava.

L'insuccesso fu dovuto anche ad un misoneseismo, che si manifesta come fenomeno costante, specialmente quando si toccano vecchie consuetudini giudiziarie alle quali le classi forensi - con l'abitudine - finiscono con l'affezionarsi. E allora la critica si acuisce contro il nuovo con una inesorabilità appassionata e finisce col disconoscere anche quello che vi può essere di buono.

Il che ammaestra come, in questo genere di riforme, è necessario procedere con assoluta cautela. La pratica giudiziaria, cementata e corretta dalla giurisprudenza, adatta la norma e finisce col renderla bene accetta.

Continuando nell'elencazione delle parziali riforme del processo civile farò cenno del procedimento per ingiunzione o monitorio o per mandato, di antica tradizione italiana e già accolto in molte legislazioni straniere, che fu disciplinato dal Governo col decreto delegato del 24 luglio 1922. Esso che, aveva da tempo applicazione in talune leggi speciali, semplifica notevolmente il procedimento, in quanto ha lo scopo di evitare una grande quantità di cause che si svolgono di solito in contumacia, perchè non seriamente contestabili, e che graverebbero inutilmente gli uffici giudiziari delle formalità di un giudizio e le parti delle spese relative.

La legge 15 settembre 1922, n. 1287 che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori e il Regio decreto 22 settembre 1922, che la integra, approdano essi pure, sotto diversi aspetti, al risultato di semplificare ed accelerare i giudizi. Detta legge, aumentando la misura della competenza del giudice unico, in relazione alla svalutazione della moneta, sottrae anzitutto al collegio o al pretore una

quantità ingente di cause, che possono perciò svolgersi con la più semplice procedura del grado inferiore. In secondo luogo unifica il termine per l'appello nelle materie civili e commerciali e in parte lo abbrevia. Poi limita l'opportunità della eccezione di incompetenza per valore per il motivo che sia stato adito dall'attore un magistrato di grado superiore, disponendo che tale eccezione deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e non può essere dichiarata di ufficio; e così pure non può formare oggetto di appello quando non sia stata dedotta in prima istanza. È in tale modo consentita (con l'effetto di eliminare l'incentivo a liti) la derogabilità delle norme sulla competenza per valore, analogamente a ciò che, in via più generale, è ammesso nelle legislazioni germanica ed austriaca e nel diritto processuale inglese, ed è stabilito nell'ordinamento giudiziario per la Libia.

Il Regio decreto 22 settembre 1922, nel regolare il procedimento davanti il pretore e il conciliatore, ha a sua volta introdotto notevoli innovazioni, sia di semplificazione del procedimento, sia di estensione dei poteri del magistrato in rapporto alle attività e alle finalità processuali.

In particolare: il provvedimento che ammette un mezzo istruttorio è immediatamente esecutivo, se si tratti di ordinanza, provvisoriamente esecutivo di diritto, se si tratti di sentenza. La decisione delle questioni incidentali è di diritto unita al merito, salvo che le parti siano d'accordo per la decisione separata. Parimenti, solo nella discussione sul merito, possono essere proposti e svolti i motivi di reclamo contro il provvedimento (ordinanza) che risolve qualsiasi incidente sorto durante la esecuzione di un atto istruttorio: si ha qui una perspicua applicazione del principio della concentrazione processuale.

La oralità e la connessa estensione dei poteri del giudice hanno pure ampio riconoscimento. Il pretore, nell'ammettere l'interrogatorio, può ordinare che vi assista in persona l'altra parte (la quale a sua volta può rivolgere opportune domande all'avversario) e dirigere all'interrogante le domande che crede utili per chiarire la verità in relazione all'oggetto della prova. Esso può sempre far rilevare alle parti, in contraddittorio e mediante pro-

cesso verbale, i motivi per cui si ritiene incompetente, le lacune dell'istruzione e le irregolarità degli atti che possono essere riparate senza pregiudizio dei diritti quesiti; come può vietare alla parte inesperta di difendere da sola la causa con pregiudizio delle sue ragioni. In ogni caso deve tentare la conciliazione delle parti, se ne apparisce la possibilità, e il processo verbale, che ne fa menzione, ha forza di titolo esecutivo.

Questa legge non è ancora entrata in vigore.

La vasta riforma delle circoscrizioni ha persuaso il Governo della necessità di differirne l'attuazione sino a che i nuovi uffici giudiziari non siano pienamente assestati e posti in condizione di sopportare, senza pericolo di congestione, il nuovo lavoro che cadrà su di essi. Questa messa in valore per la maggior parte è già avvenuta e per il resto avverrà fra breve.

Per rispondere ad un voto espresso dall'onorevole relatore senatore Mortara dirò che ritengo opportuno - malgrado la complessa riforma procedurale della quale ci occupiamo - che l'esperimento della nuova competenza e del regolamento che la disciplina debba aver luogo al più presto. Innanzi tutto perchè risponde ad una necessità e poi perchè la semplificazione della forma adottata nel regolamento può anticipare un'utile pratica, con vantaggio non solo del processo ma anche di addestramento dei giudici e delle parti a modi più agevoli e solleciti.

Ritengo però che la derogabilità della competenza per valore debba subire una limitazione; quella cioè della inibizione - quando si sia adito un giudice superiore - di ogni rimedio d'appello, principio questo non senza precedenti anche nostrani, che è imposto dalla necessità di rendere impossibili le speculazioni di coloro che possono avere interesse a complicare le cause e rendere più redditizi i patrocinii, frustrando le essenziali finalità semplificative della legge.

Non credo di attardarmi sulla procedura riguardante le giurisdizioni speciali dei probiviri e del Consiglio di Stato, nè di toccare le innumerevoli creazioni di giurisdizioni speciali avvenute in questi ultimi anni con abbondanza iperbolica.

Nella procedura dei Tribunali delle acque pubbliche sono pregevoli innovazioni riguar-

danti l'iniziativa del giudice, i modi della assunzione della prova e tutte quelle norme che denotano come il legislatore si sia preoccupato della oralità del processo e della celerità e semplicità di esso.

Non illustro provvedimenti procedurali adottati su mia proposta in relazione all'unificazione della Cassazione ed alla notifica degli atti a mezzo della posta.

Questa sommaria esposizione (lunga però per un discorso e per la sopportazione degli ascoltatori) è intesa a dimostrare come la necessità di semplificazioni procedurali si sia manifestata attraverso un continuo sforzo legislativo, come però le misure, regolanti non tutta la materia ma, a volta a volta, un frammento di essa, abbiano dato risultati caotici e talora non perfettamente coerenti; come la preoccupazione dell'interprete debba essere spesso quella di orientarsi nel labirinto delle diverse leggi e regolamenti.

La necessità di una riforma totale è manifesta ed urgente, specie di fronte all'unificazione legislativa con le nuove provincie. Non è sostenibile che la nostra legge formale si possa estendere così come è.

Occorre dunque concludere e sollecitamente. Vi sono in materia autorevoli e pregevoli progetti che conviene rievocare.

Due disegni furono presentati alla Camera dal guardasigilli del tempo onorevole Orlando il 16 marzo 1908 - il 24 maggio 1909.

Molte innovazioni progettate in quei disegni furono adottate in alcuni dei provvedimenti dei quali ho discorso.

Troviamo nei progetti Orlando: obbligo di eccepire la incompetenza per valore (che non è rilevabile d'ufficio), prima di qualsiasi istanza; - rinunzia preventiva alle impugnazioni ordinarie; abbandono del rito formale; notificazioni a mezzo postale; abolizione del giuramento decisorio; facoltà nel conciliatore e nel pretore di ordinare d'ufficio atti istruttori; impugnabilità, solo congiuntamente alla sentenza definitiva, delle ordinanze emesse per disporre tali atti o per risolvere contestazioni incidentali avanti i tribunali e le corti d'appello. Si attribuiva poi al magistrato, sia in primo grado che in appello, la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti, tanto per interrogarle separatamente o in confronto tra loro, quanto

per indurle a conciliare o a transigere la lite. Sull'esempio delle leggi processuali austriaca e germanica ed in conformità ad antica tradizione italiana si disponeva che, nella prova testimoniale, dovessero essere indicati i nomi dei testimoni nell'atto medesimo in cui la prova si articola, onde evitare molti degli inconvenienti cui dà luogo l'esperimento della prova stessa; e infine si ammetteva la perizia e l'ispezione giudiziale in via preventiva.

Riguardo ai mezzi di impugnazione, il progetto conteneva varie importanti disposizioni.

Disciplinava i motivi di impugnativa per rinvocazione e per cassazione aumentando il numero dei primi e riducendo il numero dei secondi in relazione all'indole e alle finalità dei due istituti, e dichiarava proponibile il ricorso per cassazione contro le sentenze inappellabili purché definitive, ad eccezione di quelle emesse dai conciliatori; provvedeva quindi a riordinare le norme generali sul funzionamento del giudizio di cassazione e a regolare i rapporti fra le varie corti.

Introduceva anzitutto il procedimento per impugnazione.

Poneva interessanti regole generali sull'esecuzione forzata, eliminando talune controversie sulla materia.

Introduceva poi un nuovo organismo processuale, che è oggetto di molte discussioni, la liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore non commerciante.

Segue il progetto della sottocommissione per il dopo guerra noto col nome di progetto Chiovenda.

I principii ai quali si informa il progetto di legge possono riassumersi, come è detto nella relazione che lo precede, nei seguenti concetti fondamentali:

1. Prevalenza della parola come mezzo di espressione temperata con l'uso di scritture di preparazione e documentazione;
2. Immediatezza del rapporto fra il giudice e le persone di cui egli deve valutare le dichiarazioni;
3. Identità delle persone fisiche che costituiscono il giudice durante la trattativa della causa;
4. Concentrazione della causa in un unico periodo (dibattimento) da svolgersi in un'udienza o in poche udienze vicine;
5. Inappellabilità delle interlocutorie.

I primi quattro concetti tendono ad imprimere al processo civile la caratteristica della oralità. Permangono, è vero, anche secondo il progetto Chiovenda, le scritture, ma queste hanno importanza del tutto secondaria. Come è spiegato nella relazione, il fatto che il nostro Codice ammetta l'udienza e la discussione orale non significa che il processo sia orale, come, per contrario, il fatto che il regolamento austriaco ammetta le scritture non vuol dire che il processo austriaco sia scritto. Il processo civile potrà dirsi scritto od orale a seconda della importanza che in esso si dà alla oralità od alla scrittura. La questione è pertanto sulla prevalenza dell'uno piuttosto che dell'altro elemento, il cui simultaneo concorso è inevitabile nel processo civile. Il progetto Chiovenda dà assoluta prevalenza all'elemento della oralità. A tale concetto corrispondono necessariamente gli altri della immediatezza e della concentrazione del rapporto processuale e della identità delle persone che costituiscono il giudice durante la trattazione della causa.

Il quinto concetto (inappellabilità delle interlocutorie) non è necessariamente collegato al sistema della oralità e costituisce indubbiamente uno dei modi più efficaci di sveltimento del processo civile, come fu espressamente dichiarato nella relazione al disegno di legge presentata all'altro ramo del Parlamento, salvo quelle opportune cautele che valgano ad eliminare la eventualità di gravi e molteplici contestazioni sul carattere della sentenza.

Il progetto Chiovenda pone in tutta la sua ampiezza ed in tutta la sua complessa gravità il problema della trasformazione del processo civile nel senso di attribuire assoluta prevalenza all'elemento della oralità. Negare il vantaggio delle innovazioni proposte sarebbe assurdo. Oralità, immediatezza e concentrazione processuale sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria.

Ma occorre aver riguardo alla pratica, alle abitudini forensi, ai costumi giudiziari.

A questo ordine di idee ritengo pertanto che debba rivolgersi la riforma: introdurre nel processo civile tutto quello che più sia possibile di oralità, immediatezza e concentrazione senza sovvertirne il carattere fondamentale, perchè un sovvertimento radicale potrebbe avere, in pratica, risultati assai difformi da

quelli che tutti desideriamo raggiungere: la maggiore speditezza ed agilità del processo civile.

Recentemente il senatore Mortara ha pubblicato sulla Giurisprudenza italiana, uno schema di progetto di nuovo Codice di procedura civile, che ribadisce sostanzialmente i concetti ai quali ho accennato.

Da questo pregevole lavoro, accompagnato da ampie note illustrative, potrà essere tratta abbondante materia per la riforma.

Stabilire la proporzione fra l'elemento orale e lo scritto, assumere dal processo di tipo germanico quel che è utilizzabile senza snaturare il nostro tipo processuale, ecco il problema di carattere essenzialmente tecnico che occuperà i competenti per un'opera legislativa che avrà grandissima importanza.

Insomma, ripetendo quanto dissi a conclusione del mio discorso alla Camera, io non ritengo che il progetto Chioyenda sia accettabile in pieno, non ritengo che sia da respingersi e porre in oblio il nostro processo sommario che ha dei pregi e che è suscettibile di miglioramenti. Già, quando si dice processo orale, processo scritto, si dice una cosa inesatta ed imprecisa. Il tipo processuale non può essere esclusivamente scritto, nè esclusivamente orale, i due elementi si sovrappongono, coesistono; a seconda delle prevalenze dell'uno o dell'altro prende nome il tipo processuale. È questione tecnica da risolversi tecnicamente e con ponderazione, traverso una minuta disamina che deve condurre alla proporzione ed alla distribuzione dei due elementi scritto e orale.

Il senatore Mortara, commentando la dizione dell'articolo 1 n. 2 del disegno di legge, ha ieri espresso il dubbio che la formula « comprendendo in quest'ultimo (Codice di procedura civile) anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali » implichi la necessità della comprensione, nel nuovo Codice di procedura civile, di tutti gli istituti processuali regolati in altri codici e leggi speciali e quindi, ad esempio, anche della procedura fallimentare.

È appena il caso di avvertire che la disposizione è puramente facoltativa, si rende cioè applicabile solo ed in quanto sia ritenuto necessario includere, nel Codice di procedura civile, istituti processuali regolati da altri codici

e da leggi speciali, non obbligatoria ed inderogabile, perchè tutte le disposizioni sono rette dalla frase con la quale comincia l'articolo primo « il Governo del Re è autorizzato... ». Facoltà dunque, e non obbligo, che si estende a tutte le ipotesi contemplate.

Con questa dichiarazione ritengo che il dubbio sollevato dal senatore Mortara non possa destare alcuna preoccupazione.

Altro gravissimo argomento di riforma: il Codice di commercio.

L'inizio degli studi per la riforma del Codice di commercio può farsi risalire al 1891, quando il Guardasigilli del tempo onorevole senatore Luigi Ferraris, con lettera circolare del 1° settembre 1891, ricordando come ripetutamente, ed anche in quell'anno, nelle discussioni del bilancio del Ministero della giustizia, fossero stati espressi voti affinché, avvicinandosi il compimento del decennio di esperimento della pubblicazione del Codice di commercio del 1883, si venisse e con profitto ad un riesame del Codice stesso, fece « appello ai magistrati, alle Camere di commercio, agli ordini forensi ed a quanti e per scienza e per pratica possano illuminare il legislatore » pregandoli « di volere sui quesiti da esso formulati, esprimere in modo breve e preciso il loro avviso, i loro consigli estendendoli agli usi e alle consuetudini locali ».

Successivamente il ministro Guardasigilli, senatore Calenda dei Tavani, di concerto col ministro per l'agricoltura, industria e commercio, l'illustre e venerato presidente della attuale Commissione speciale onorevole Boselli, nominò, con decreto 12 aprile 1894, una Commissione presieduta dal senatore Auriti, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, « con incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di commercio ».

La Commissione nella sua prima adunanza plenaria del 2 maggio 1894 si divise in quattro sottocommissioni, alle quali fu affidato l'esame di altrettante parti del Codice di commercio.

Delle quattro sottocommissioni due soltanto concretarono i loro lavori in proposito, che vennero poi esaminati dalla Commissione plenaria, e cioè la sottocommissione per lo studio della legislazione delle società commerciali e quella sul concordato preventivo e sul fallimento.

La sottocommissione per lo studio della legislazione sulle società commerciali presentò nella adunanza del 12 maggio, 1894 all'esame della Commissione una relazione, redatta dal commissario prof. Vivante, che rende conto delle modificazioni proposte dalla sottocommissione sui vari punti del Codice.

Gli argomenti principali, che formarono oggetto delle proposte della sottocommissione, riguardavano l'ordinamento legislativo più completo e più tecnico, idoneo ad attenuare gli abusi degli amministratori e le tristi sorprese degli azionisti, un maggiore e più efficace controllo dell'autorità giudiziaria per assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative, una disciplina più completa della società a responsabilità illimitata, il miglioramento delle norme relative all'amministrazione della società anonima col prescrivere una contabilità sociale più completa ed evidente, col mettere i sindaci in una posizione autorevole ed indipendente, col determinare con precisione gli uffici e la responsabilità dei direttori e degli amministratori, il riconoscimento di una nuova forma di società a capitale variabile, la maggiore garanzia per i depositi bancari.

In modo più particolare, le proposte della sottocommissione consistevano;

circa la *costituzione della società* nella istituzione del giudice delegato alla tenuta del registro della società, nell'imporre a tutte le società l'obbligo di dare a chiunque ne faccia richiesta, copia dello statuto e dell'ultimo bilancio, nel fare obbligo anche agli amministratori della società in nome collettivo e in accomandita di fare registrare l'atto costitutivo, nel demandare alle Corti di appello il compito di verificare la regolarità della costituzione della società, nell'istituire la giurisdizione esclusiva della Corte di cassazione di Roma sulle controversie riguardanti tale materia, nello stabilire un termine per le azioni di nullità per irregolare costituzione di Società;

circa le *società in nome collettivo e in accomandita semplice*, nel dettare norme circa la distribuzione degli utili, la costituzione di riserve, la reintegrazione delle perdite, e in generale nell'accentuare l'autonomia del patrimonio sociale di fronte a quelle individuali dei soci, dei quali la responsabilità rimane sussidiaria;

*circa le società per azioni*. - a) proposte particolareggiate riguardano i *direttori* e gli *amministratori*, imponendo al direttore l'obbligo di dare cauzione, stabilendo i casi di incompatibilità, limitando a quattro anni la durata del mandato, precisando le condizioni di ineleggibilità, rafforzando le responsabilità degli amministratori, riconoscendo alle minoranze speciali diritti di controllo e di iniziativa;

b) per i sindaci si propone di imporre l'obbligo della cauzione, di rafforzare la loro azione di vigilanza, rendendo obbligatorio l'intervento di almeno uno dei sindaci nelle adunanze degli amministratori;

c) per le *assemblee*, allo scopo di renderne più sincera la costituzione, si propone l'obbligo del deposito preventivo delle azioni, un largo termine per la convocazione, e alcune norme per l'esclusione dal voto nel caso di conflitti di interessi.

Seguono inoltre proposte riguardanti l'emissione delle *azioni* (versamenti e indisponibilità dei tre decimi, responsabilità dei sottoscrittori) con speciale riguardo alle *società di credito*, per le quali è proposto di stabilire un privilegio a favore dei depositanti su di una parte dell'ammontare delle azioni, che diventerebbero così indisponibile.

Alcune proposte riguardano le norme del codice concernenti le deliberazioni per le *modificazioni dello statuto* (numero dei votanti, ecc.) e il *diritto di recesso* dei soci dissenzienti, e la emissione delle *obbligazioni*.

Infine altre proposte riguardano la *compilazione del bilancio*, per la quale norme precise e particolareggiate contemplano la iscrizione delle varie partite, l'*esame del bilancio* da parte dei soci, la distribuzione dei dividendi e degli interessi, la formazione della riserva.

Circa le *società civili* è proposta la loro assimilazione a quelle commerciali.

Infine la sottocommissione propone l'introduzione nel nostro diritto delle *società a capitale variabile*.

Queste sono le proposte illustrate dalla relazione, che rende conto dei lavori compiuti dalla Commissione nel 1894-1895. E queste proposte costituirono la base degli studi successivi, che furono ripresi dopo un decennio, quando il ministro Finocchiaro Aprile, con decreto 15

ottobre 1905, ricostituita la Commissione nominata nel 1894.

La nuova Commissione nella sua prima adunanza plenaria, tenuta il 1° ottobre 1905, si divise in cinque sottocommissioni.

La sottocommissione per lo studio delle disposizioni relative alle società commerciali, presieduta dall'onorevole Luzzatti e successivamente dal comm. Besso, tenne parecchie sedute durante gli anni 1905 e 1906 e riprese in esame le proposte già approvate nella sessione 1894-95, congiuntamente a nuove proposte presentate dal relatore Prof. Vivante e dal Prof. Manara. I lavori nella Commissione non furono poi proseguiti.

In base agli studi e ai progetti precedenti fu preparato ad iniziativa del guardasigilli Scialoja nel 1909 un nuovo progetto di riforma generale del titolo IX libro 1° del codice di commercio, progetto che, completato sotto il Ministero successivo, fu pubblicato da qualche rivista ed è noto sotto il nome « progetto Fani-Luzzatti ».

Da questo progetto furono stralciate nella massima parte le più importanti disposizioni che formarono il progetto preparato a cura della Commissione del dopo guerra.

I punti principali contemplati in questo progetto sono i seguenti:

1. Affermazione della personalità giuridica delle società commerciali e relative conseguenze;

2. Norme sul controllo di legalità nella costituzione delle società commerciali e sulla pubblicazione degli atti sociali;

3. Disposizioni sulle società irregolari e sulla responsabilità personale dei soci e degli amministratori per le obbligazioni sociali;

4. Obbligo imposto a tutte le società, di qualsiasi specie, di comunicare i documenti sociali a chiunque ne faccia richiesta;

5. Norme sui vantaggi che possono essere riservati ai promotori delle società, con la istituzione di buoni di partecipazione agli utili.

6. Regime dei conferimenti in natura e limitazione alla vendita di azioni da parte dei sottoscrittori, prima che la società sia legalmente costituita;

7. Norme sulla responsabilità dei promotori, sulla cauzione degli amministratori e sulla pub-

blicazione della nomina degli amministratori e direttori;

8. Norme sulla responsabilità degli amministratori e dei direttori e sull'esercizio dell'azione relativa contro di essi;

9. Norme e termini per la convocazione dell'assemblea e norme per l'intervento, previo deposito delle azioni, e per l'esercizio del diritto di voto delle azioni date in pegno e a riporto;

10. Requisiti per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e norme sul diritto di recesso dei soci dissenzienti;

11. Disposizioni speciali sulle azioni privilegiate e sulle azioni di lavoro, con riguardo alla possibilità di partecipazione operaia agli utili ed alla gestione della società e di altre forme di partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici in società commerciali;

12. Norme sull'intervento all'assemblea dei mandatari dei soci;

13. Disciplina della opposizione alle deliberazioni dell'assemblea;

14. Garezie per gli aumenti di capitale, circa il versamento dell'ammontare delle azioni e le limitazioni alla vendita e alla cessione di esse;

15. Regime delle obbligazioni, con norme circa l'emissione di esse, la reale costituzione delle garanzie promesse o la regolarità delle operazioni di sorteggio e con la costituzione dell'assemblea degli obbligazionisti, il rappresentante dei quali ha diritto di sorvegliare l'andamento della società, e tutela degli interessi dei portatori di obbligazioni;

16. Norme sulla esatta compilazione dei bilanci e sulla costituzione delle riserve, con speciale riguardo alle società bancarie che ricevono depositi;

17. Rafforzamento del potere di controllo dei sindaci;

18. Alcune disposizioni sulle società estere;

19. Penalità per le trasgressioni.

Da ultimo, il progetto redatto dalla Commissione nominata con decreto 8 novembre 1919 del guardasigilli Mortara.

Questo progetto, che comprende tutte le materie del Codice, tranne il fallimento e il diritto marittimo, e va sotto il nome di progetto Vivante, progetto di cui la Commissione parlamentare ha riconosciuto l'autorità veramente

insigne, contiene notevoli innovazioni, che possono riassumersi come appresso:

Figura del piccolo commerciante, regolamento delle ditte e della concorrenza sleale, sistema di pubblicità, regolamento dei titoli di credito e di molte specie di vendita, riforma del contratto di riporto, del deposito bancario di denaro e di titoli, disciplina della posizione degli agenti di commercio e delle assicurazioni, rielaborazione del contratto di trasporto di persone e di merci e di quello di mutua assicurazione.

Mi limiterò a ricordare alcuni fra i più notevoli argomenti, sui quali si sono accese discussioni.

Ricorderò, per esempio, la questione della estensione del concetto di commerciante e dell'atto di commercio in rapporto specialmente all'esercizio dell'agricoltura.

Ricorderò, in materia di società commerciale, i molteplici problemi, gravissimi per le loro ripercussioni sull'economia nazionale, relativi al migliore ordinamento della società per azioni, per quanto riguarda soprattutto la responsabilità degli amministratori e la protezione degli azionisti, sui quali punti occorre che la disciplina legislativa, se da un lato garantisca la correttezza dell'amministrazione e la sincerità delle assemblee, non soffochi dall'altro le iniziative né intralci l'attività sociale. Ancora, in materia di società, ricorderò i dissensi circa l'opportunità o meno d'introdurre nella nostra legge il nuovo tipo di società a garanzia limitata, che il progetto preliminare propose considerandola come forma più semplice, più economica, più familiare e meglio adatta alle piccole imprese.

La disciplina delle società cooperative, che nel progetto furono fuse nel gruppo delle società a capitale variabile, costituiscono un altro dei punti discussi in tema di società, specialmente sulla convenienza di collocare nel Codice, ed entro quali limiti, regole autonome e generali sulle dette società cooperative.

L'illustre senatore Luzzatti, che giustamente si preoccupa della sorte delle Banche Popolari Cooperative, credo potrà tranquillizzarsi. Nessuno vorrà disconoscere l'importanza e la benemerita di tali istituti nella vita economica del paese e nessuna vorrà quindi turbarne l'esistenza e il funzionamento.

Questione di notevole importanza, anche sotto l'aspetto politico e finanziario, è quella concernente le limitazioni e le garanzie che potessero eventualmente essere stabilite per i depositi bancari o per taluni tipi di essi.

Tutti questi argomenti e le altre materie che formano oggetto di innovazioni, come la disciplina del contratto di riporto, le regole generali sulla circolazione e la trasformazione dei titoli di credito, le norme generali sulle obbligazioni commerciali in rapporto anche alle disposizioni, che hanno posto nel Codice civile, la disciplina di taluni contratti speciali e via dicendo dovranno avere la loro sistemazione nel testo definitivo del Codice, dopo ampio e maturo riesame.

Progetti sul fallimento. — Tra le sottocommissioni in cui si suddivise la Commissione del 1894; quella che ebbe per oggetto dei suoi lavori la materia del fallimento, presieduta dal Cons. Penserini, dopo aver preparato un progetto sul concordato preventivo (che divenne poi la legge 24 maggio 1903) proseguì nei suoi lavori. Dai vari commissari furono intanto predisposti alcuni progetti preliminari sui vari argomenti e precisamente:

Dal Cons. Penserini sui reati in materia di fallimento (art. 16 a 18; 694 a 696; 855 a 867 del Codice di commercio);

Dal Cons. Alaggia sulla materia della rivendicazione e dei diritti della moglie del fallito (780 a 787 del Codice di commercio);

Dal prof. Bolaffio sulla materia delle impugnative degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori (art. 707 a 711 del Codice di commercio);

Dal prof. Mortara sulla procedura pel fallimento e pel concordato, tutte le altre disposizioni del titolo III, e alcune altre del libro IV del Codice di commercio.

I singoli progetti vennero discussi ed approvati dalla sottocommissione e coordinati in modo da formare un progetto, approvato nel 1900, per sostituire con esso il libro terzo del Codice.

Ricostituita nel 1905 dal guardasigilli Finocchiaro Aprile la Commissione per la riforma del Codice di commercio, fu formata in seno ad essa una sottocommissione, presieduta dal primo presidente Penserini, per la parte relativa al fallimento.

Questa sottocommissione prese come base di discussione il progetto formato dalla precedente sottocommissione nel 1900, ne riesaminò le singole disposizioni e formò il progetto definitivo approvato nel 1906.

Nel 1919, nominata dal ministro Mortara una Commissione per le riforme da apportare al Codice di commercio, una delle sottocommissioni, presieduta dallo Sraffa, diede incarico al commissario avv. Bonelli di formulare un progetto di riforma sul fallimento. Questo progetto non fu esaminato dalla Commissione.

Intanto anche la legge del 1903 sul concordato preventivo e la procedura dei piccoli fallimenti diede luogo a critiche e un progetto di riforma fu presentato alla Camera dei deputati dal guardasigilli Scialoja nel 1910 (stampato n. 353).

In conclusione i progetti esistenti sul fallimento sono i seguenti:

i progetti parziali di Penserini, Alaggia, Bolaffio e Mortara preparati nel 1897;

il progetto della prima sottocommissione approvato nel 1900;

il progetto della seconda sottocommissione approvato nel 1906;

il progetto redatto dal Bonelli nel 1919.

Questi progetti sono concatenati fra loro, perchè ciascuno di essi ha servito di base ai successivi, e, sebbene le soluzioni adottate sui singoli punti siano qualche volta variate, l'oggetto delle varie disposizioni, le questioni risolte e in generale la linea stessa delle proposte sono identiche.

I progetti della sottocommissione del 1900 e del 1906 seguono in generale l'ordine del Codice, salva la incorporazione delle disposizioni ora contenute nel IV libro del Codice stesso, e riproducono, nella prima parte, le disposizioni sul concordato preventivo della legge del 1903. Il progetto Bonelli varia alquanto l'ordine seguito dal Codice.

Non è il caso di riassumere, separatamente, il contenuto dei singoli progetti, ma gioverà accennare soltanto ai punti principali in cui sono proposte modificazioni al Codice vigente e a quelli in cui i diversi progetti si discostano fra loro.

Il progetto Bonelli premette una definizione della «cessazione dei pagamenti», definizione che manca nel Codice e negli altri progetti.

Il nostro Codice stabilisce che il fallimento è dichiarato anche di ufficio. Il progetto preliminare Mortara sopprimeva la dichiarazione di ufficio, in considerazione della scarsissima applicazione pratica dell'istituto, ma la sottocommissione ritenne di mantenerla nei progetti del 1900 e del 1906. Il progetto Bonelli la esclude in via generale, salvo alcuni casi speciali enumerati.

L'obbligo del commerciante di fare la dichiarazione della cessazione dei pagamenti è stato abbandonato da tutti i progetti.

Questione grave è quella della competenza del tribunale nei rapporti internazionali. La questione fu largamente discussa dalla sottocommissione del 1906, che per ragioni pratiche e di opportunità di tecnica legislativa decise di mantenere il principio della territorialità, salvo gli effetti di contrari accordi internazionali, stabilendo che il fallimento debba essere dichiarato nel Regno, anche quando vi sia stata una identica dichiarazione di tribunale straniero, nel qual caso la sentenza straniera non può essere resa esecutiva nel Regno. Al concetto opposto, fondato sul principio dell'unità ed universalità del fallimento, va il progetto Bonelli.

Per la dichiarazione del fallimento dopo il ritiro dal commercio il termine di cinque anni, fissato dal nostro Codice, è ridotto a due anni in tutti i progetti; come fu proposto di ridurre a un anno il termine per la dichiarazione del fallimento del commerciante defunto. A questa disposizione il progetto Bonelli aggiunge la possibilità di dichiarazione del fallimento, anche dopo il detto termine, della eredità del commerciante non ancora confusa col patrimonio dell'erede.

Il progetto Bonelli prevede espressamente la domanda di fallimento promossa in via di citazione, non preveduta nè dal Codice nè dagli altri progetti, ma ammessa in pratica.

Alcune variazioni si notano fra il progetto Bonelli e i precedenti circa i mezzi di impugnativa contro la pronunzia del tribunale.

Circa la nomina del curatore, i progetti anteriori distinguevano tra curatore provvisorio, scelto a preferenza fra i notai e curatore definitivo, eletto dai creditori o nominato dal tribunale fra gli iscritti nell'albo. Il progetto Bonelli dispone che la nomina del curatore

provvisorio deve essere fatta fra gli iscritti nell'albo e che egli diventa curatore definitivo se i creditori non ne eleggano un altro. Sulla formazione dell'albo è lasciata libera la Camera di commercio, senza intervento delle giunte municipali - richieste dal Codice e abbandonate anche dagli altri progetti; - nè si richiede di regola alcuna cauzione, come invece si proponeva da progetti anteriori.

Concordano sostanzialmente i vari progetti nel modificare le norme del Codice circa la retribuzione del curatore.

Nel titolo « degli effetti del fallimento » il progetto Bonelli raccoglie quanto riguarda la posizione, personale e patrimoniale, fatta al fallito, la posizione fatta ai creditori, le disposizioni relative alla revocazione degli atti fatti in frode dei creditori, le norme sui contratti in corso.

Importante è soprattutto ciò che riguarda le impugnative degli atti in frode della massa dei creditori, argomento che formò oggetto di ampie discussioni in seno alle due sottocommissioni del 1897 e del 1906. Il sistema del Codice vigente fu abbandonato. Alla determinazione, arbitraria e variabile, di un periodo sospetto mediante la retrodatazione della cessazione dei pagamenti è sostituita una determinazione legale - variabile da sei mesi a cinque anni - secondo la natura diversa degli atti, dei quali si ammette la revocazione. Ma il progetto Bonaffio, seguito dalle Commissioni del 1897 e del 1906, subordina la revocazione alla prova del « dissesto » al tempo dell'atto impugnato. Il Bonelli critica come indeterminato - o forse identico al concetto della cessazione dei pagamenti - il concetto del dissesto e lo abbandona, applicando l'ordinaria azione pauliana, facilitata da una presunzione legale di frode per taluni atti se compiuti entro un periodo di tempo - da sei mesi a due anni - anteriori alla dichiarazione di fallimento. Di tutti gli altri atti, purchè compiuti entro un decennio dalla dichiarazione del fallimento, può pure essere chiesta la revoca, ma la prova della frode in questo caso deve essere fornita dal curatore.

Importanti sono pure le disposizioni circa gli effetti del fallimento sui contratti in corso, materia che nel Codice trova disposizioni frammentarie e che il Bonelli raccoglie in una sezione a parte, nella quale parla della vendita, della

società, del mandato, del conto corrente, dei contratti preliminari, della commissione, della locazione, dell'assicurazione; e questo tema, nel progetto Bonelli, assorbe quello della rivendicazione, che nel Codice e negli altri progetti è regolato a parte.

Non molte nè gravi sono le variazioni alle norme del Codice sul procedimento per la verifica dei crediti e sulla liquidazione dell'attivo, salvo disposizioni più particolareggiate sulla vendita dei beni e sul reparto dell'attivo.

Poche modificazioni sono pure introdotte nella disciplina del concordato, per il quale nel progetto delle sottocommissioni era stabilito un limite minimo dell'offerta (20 per cento) e il preventivo giudizio del giudice delegato sull'ammissibilità dell'offerta. L'uno e l'altro requisito sono esclusi nel progetto Bonelli, che considera anche la forma di concordato per abbandono dei beni ai creditori.

Le disposizioni sul fallimento delle società hanno avuto qualche completamento nel progetto Bonelli.

La parte dei reati di fallimento formò materia di un progetto preliminare redatto dal commissario Penserini e accettato poi sostanzialmente dalle sottocommissioni del 1897 e del 1906 e dal quale solo in qualche punto si discosta il progetto Bonelli. Viene risolta la questione sulla costituzione di parte civile, che la sottocommissione del 1897, dopo discussione, volle limitata solo al curatore nell'interesse della massa (esclusi i singoli creditori) e che il progetto Bonelli esclude del tutto, sulla considerazione che non si possa ottenere alcun risarcimento di danni dal momento che tutto il patrimonio del fallito è già sequestrato. Vengono determinati i rapporti fra giurisdizione fallimentare e quella penale. Nella configurazione dei reati è abbandonata la casistica incompleta e confusa del Codice, per distinguere nettamente i casi di bancarotta fraudolenta, ai quali è essenziale l'elemento del dolo, da quelli di bancarotta semplice, di cui è elemento caratteristico la colpa e separando da questi i casi più lievi, consistenti in pure trasgressioni. Sono disciplinate le responsabilità dei rappresentanti, degli istitutori, degli amministratori, liquidatori e sindaci di società e quelle del curatore.

La materia dei piccoli fallimenti, già regolata dalla legge del 1903, formava un apposito titolo

del progetto della sottocommissione del 1906, denominato « dei dissesti minori ». Un disegno di legge presentato al Parlamento nel 1910 dal guardasigilli Scialoja proponeva modificazioni importanti alla legge del 1903. Di tutti questi elementi trae profitto il progetto Bonelli, che regola la materia nel titolo « del procedimento sommario ». Il punto fondamentale in questa materia riguarda il criterio da adottare per determinare il piccolo fallimento, se cioè si deve tener conto dell'esiguità del passivo (come nella legge del 1903) o dell'esiguità dell'attivo, come proponeva il disegno di legge Scialoja, seguito dal progetto Bonelli. Della condizione del piccolo commerciante si tiene conto solo per le eventuali responsabilità penali e per la dispensa da speciali formalità, nel caso che sia richiesto il concordato preventivo.

Il concordato preventivo costituisce l'ultimo titolo del progetto Bonelli, mentre era il primo titolo del progetto del 1906. Le più importanti modificazioni proposte consistono nel ridurre la misura minima dell'offerta (40 per cento) oggi richiesta, a quella del 30 per cento, qualora si proponga il pagamento in contanti, col deposito immediato di metà dell'importo, e nel consentire che il creditore possa limitarsi a chiedere un termine di due anni al massimo per mettersi in grado di pagare l'intero: e così riappare l'istituto della moratoria, in forma speciale. Altre modificazioni minori riguardano la tecnica del procedimento.

L'analisi del contenuto dei vari progetti permette di riassumere in linea generica le direttive e le finalità, comuni a tutti i progetti, della riforma in questa materia.

Essa tende, per quanto riguarda la procedura, a renderne più semplice e spedito il sistema, per conferire al suo svolgimento la maggiore efficacia possibile, cercando di rimuovere gli inconvenienti del sistema attuale per il quale non di rado il fallimento costituisce una speculazione utile per il debitore e il danno definitivo dei creditori.

L'irrobustimento dei poteri del tribunale e del giudice delegato, al quale viene anche data la veste di giudice istruttore, la semplificazione degli organi del fallimento, la risoluzione di questioni tradizionali circa i mezzi di impugnativa dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale, sanzioni più efficaci e più ade-

quate sono altrettanti mezzi per raggiungere le suaccennate finalità, mentre una ragionevole revisione delle norme del Codice sulla revocazione degli atti fraudolenti e pregiudizievole alla massa dei creditori ed una più precisa e più sicura disciplina degli effetti del fallimento sui contratti in corso rendono più proficua la liquidazione dell'attivo fallimentare da ripartirsi fra i creditori. A ciò si aggiunga una più logica e più limpida determinazione dei reati in materia di fallimento, che renda possibile di colpire gli atti dolosi e colposi del debitore e di tutti coloro che con lui colludano e che, chiamati comunque a dirigere aziende o a prestare la loro opera nell'interesse del fallimento, si dimostrino poco scrupolosi nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato e della osservanza delle prescrizioni che la legge impone a tutela degli interessi collettivi.

Le divergenze tra i progetti riguardano quasi tutte la soluzione tecnica di questioni particolarissime, ma non toccano questi punti fondamentali.

Codice per la marina mercantile. — In quanto al Codice per la marina mercantile, la elaborazione della materia che dovrà formare oggetto delle disposizioni legislative è sufficientemente avvenuta attraverso l'opera di parecchie Commissioni, che si sono susseguite per lo studio della riforma del Codice vigente, antiquato in moltissime sue parti. Alcune questioni pregiudiziali sono da risolvere, come quella della struttura stessa del nuovo Codice, se esso debba comprendere anche la parte relativa ai rapporti privati del commercio marittimo, ora contenuta nel secondo libro del Codice di commercio; come l'altra sull'opportunità di mantenere, ed entro quali limiti, la giurisdizione speciale dei capitani di porto e se per avventura non convenga regolare in modo più generale una giurisdizione sugli affari di diritto marittimo.

Il rinnovamento delle disposizioni del codice, riguardanti i vari istituti, dovrà dare di questi una disciplina tecnica più rispondente alle esigenze attuali del traffico marittimo e agli interessi nazionali. Sono fondamentali, sotto il riflesso del diritto pubblico, le norme per garantire la vera nazionalità della nave, per stabilire il controllo sulla costruzione della nave nell'interesse della sicurezza della navigazione,

per precisare l'ordinamento del personale marittimo, assicurare una rigida disciplina a bordo e via dicendo. E opportunamente il relatore della vostra Commissione ricorda come argomenti della maggiore importanza per rinvigore la nostra marina quelli riguardanti il regime dei porti e gli uffici di collocamento, salvo ad esaminare a suo tempo quale parte delle disposizioni più generali in questa materia possa trovare posto nel codice.

Interessa pure nel più alto grado, per lo sviluppo dei traffici e la floridezza della economia nazionale, un perfetto ordinamento del credito navale. La rinnovazione della legislazione anche per ciò che riguarda rapporti di diritto commerciale marittimo non è meno urgente né meno necessaria per mettere la legge in concordanza con le odierne condizioni dei traffici. Basterà accennare alla disciplina della responsabilità dell'armatore, del contratto di noleggio e della polizza di carico, delle avarie, delle assicurazioni marittime, per mettere in rilievo la importanza della riforma già predisposta dagli studi delle Commissioni, le quali trassero profitto anche da lavori compiuti nelle varie conferenze internazionali.

L'onorevole Rolandi-Ricci, nel suo pregiato discorso di ieri, ha accennato anche ad argomenti che involgono problemi di carattere generale o che interessano prevalentemente il Ministero dell'economia nazionale. Non discosto la importanza degli argomenti trattati e la ripercussione notevole che possono avere sul traffico marittimo, che ha così grande importanza nell'incremento economico di una Nazione marinara.

Conclusione. — Questa lunga enumerazione di precedenti legislativi e di studi preparatori è stata indubbiamente tediosa. Ma - a mio avviso - non inutile se è riuscita a dimostrare quel che mi sembra ne risulti con assoluta certezza.

Da decenni gli elementi per la riforma si sono andati elaborando e maturando, tantoché, rievocandoli ed esponendoli, vediamo dinanzi a noi tracciata la via che il pensiero giuridico è andata percorrendo.

Se anche mancano disegni precisi di legge, ho la coscienza di non aver tolto al Parlamento elementi necessari ad un giudizio. Ricordiamo quale funzione adempissero i disegni di codici, altre volte presentati alla Camera.

Ormai è verità acquisita che assemblee numerose non possono discutere una legge complessa, essenzialmente tecnica quale un codice.

Se si volesse fare un codice discutendolo articolo per articolo, prima alla Camera poi al Senato, e rifacendo la via infinite altre volte per gli emendamenti inevitabili e la loro coordinazione, emergerebbe un centone zeppo di antinomie e di disposizioni inconciliabili. E questo anche supponendo assemblee serene e competenti, perché non è concepibile che si possa condurre a termine un'opera armonica, fatta in collaborazione da sei o settecento persone sedenti in due diverse sedi e operanti in tempi diversi, senza contare che una di queste assemblee è solcata da profonde correnti e preconcetti politici e appassionata da divisioni e talvolta da implacabili rancori polemici.

Del resto questo è ormai acquisito e sicuro, talché in nessun Parlamento nessuno più si leva a sostenere che un codice si debba presentare alle Camere ed ivi discutersi e approvarsi per articoli.

Chi dice « Codice » dice implicitamente delega di poteri.

Potrei osservare - attenendomi ad esempi recenti - che non solo nei codici si è usato della delega, ma anche per altre leggi che avessero un carattere strettamente tecnico giuridico; oppure si è per legge deferito ai regolamenti la disciplina di veri e propri istituti, lontani da ogni carattere regolamentare. Evidente delega anche questa.

Così, per esempio, la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario si limitò a disporre, nell'articolo 18, che la giustizia nei tribunali è amministrata dal giudice unico nei giudizi di prima istanza in materia civile. Tutte le norme di procedura, che costituiscono vere e proprie innovazioni in alcuni istituti processuali, furono emanate col Regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, in forza della delegazione contenuta nell'articolo 23 della legge.

Più recentemente la legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori, enunciò pochissime disposizioni relative alle regole di competenza dei detti magistrati, delegando al Governo le ulteriori norme occorrenti; ed in forza di tale delegazione fu emanato il Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316, che innovò al sistema

processuale vigente anteriormente nei giudizi davanti alle dette autorità giudiziarie e diede anche alcune disposizioni procedurali di carattere generale.

Ancora: la legge 9 luglio 1922, n. 1035, autorizzò il Governo del Re a pubblicare le norme sul procedimento di ingiunzione; ed il testo di queste norme pubblicate col Regio decreto 24 luglio 1922, n. 1036, è in molti punti diverso dal testo allegato alla legge, che il Governo fu espressamente autorizzato a modificare.

E la recentissima legge 24 giugno 1923, numero 1395, per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti fa ampia delegazione al Governo, con l'articolo 7, per la emanazione delle norme anche sui punti più sostanziali da disciplinare, quali sono tra gli altri, la determinazione stessa dell'oggetto e dei limiti fra le professioni di ingegnere e di architetto, anche in rapporto ai limiti dell'esercizio professionale dei periti tecnici; materia che evidentemente sarebbe del tutto fuori di ogni potestà regolamentare.

Così è accaduto che i governi si sono presentati ai Parlamenti con disegni di codici, ma con l'intesa che il testo definitivo sarebbe stato cosa assolutamente diversa e che in esso si sarebbe tenuto conto delle idee espresse dagli oratori parlamentari, però con assoluta libertà di apprezzamenti e di valutazione del Governo.

Tutto ciò palesemente, espressamente, non per insidia - intendiamoci.

Quando ebbi l'onore di discutere questo disegno di legge alla Camera, citai, stralciandoli dagli atti parlamentari del tempo, brani di relazioni di Commissioni, di discorsi di relatori e di ministri nei quali era detto e ripetuto: il ministro avrà poi latissimi poteri e sarà commessa alla sua discrezione la redazione del testo definitivo.

Non voglio ripetere ora il già detto.

Certo è che i testi definitivi portavano disposizioni nuove e mutarono profondamente e radicalmente il disegno ministeriale. Così nel caso della delega di poteri concessa dalla legge 2 aprile 1865 per l'unificazione legislativa del Regno. Così, e maggiormente, in occasione del Codice di commercio, del Codice penale e del Codice di procedura penale.

E la giurisprudenza non li dichiarò incostituzionali e furono unanimamente accettati.

Ora che cosa innovo col sistema attuale?

Vi è una innovazione sostanziale ed è l'unica veramente di rilievo. L'aver sostituito al disegno articolato una relazione annunziatrice di linee di riforma non costituisce che una innovazione formale, data la pratica seguita nei precedenti.

La vera, profonda, radicale innovazione consiste nel sottoporre il testo definitivo, non più ad una Commissione reale, ma ad una Commissione parlamentare.

Il Governo questa volta non intende avocare interamente a sé stesso la redazione del testo definitivo, ma chiede al Parlamento di nominare Commissioni che accolgano i più insigni giuristi parlamentari - perchè col Governo redigano la legge definitiva - con una collaborazione che dà all'elemento parlamentare una assoluta prevalenza su quello governativo.

È così. E credo di poter rassicurare in proposito pienamente i senatori Garofalo e Fracassi.

La preminenza delle Commissioni parlamentari è data dal fatto che il Governo è sempre, in questa materia, di fronte alle Camere, potere delegato e si trova pertanto in una condizione di dipendenza - e direi - di necessaria soggezione.

Se io non posso accettare l'emendamento Fracassi, si è anche perchè ricondurrebbe il disegno di legge alla Camera riaprendo per intero la discussione con un'enorme perdita di tempo, non compensata - credo - dal risultato che potrebbe dare la sostituzione della parola « parere » con l'altra « autorizzazione ».

Creda l'onorevole Fracassi che il Governo non vuole ribellarsi alle Commissioni trascurandone il voto; non lo vuole, e se lo volesse non lo potrebbe.

Potrà dissentire tutt'al più in piccole questioni di dettaglio; non potrà opporsi radicalmente e sostanzialmente in questioni essenziali di principio.

Al senatore Garofalo rispondo che se l'accettazione del suo ordine del giorno condusse ad una più stretta e continuativa collaborazione fra Governo e Commissioni parlamentari, l'accetterei senz'altro. Ma dubito che fissare preventivamente una procedura, come quella proposta da lui, possa essere veramente

giovevole e pratico. Potrà avvenire che talora le Commissioni stesse, per avere sottomano un materiale già plasmato sul quale esercitare la loro critica, chiedano e preferiscano esse stesse dei testi precisi. Il sistema semplificherà e agevolerà il compito loro.

Prego quindi l'on. Garofalo di voler mutare l'ordine del giorno in una raccomandazione, che dichiaro di accettare con le limitazioni discrezionali alle quali ho accennato.

Il mio discorso è finito. Da ogni parte di questa Camera sono partiti augurii autorevoli e fervidi perchè l'opera legislativa, che sarà per risultare, sia per essere degna della tradizioni d'Italia e dei suoi nuovi destini.

Io ne ho piena fede perchè l'opera che va a concludersi, piuttosto che ad iniziarsi, avrà la collaborazione dei maggiori cultori del diritto, fra i quali Voi, o signori della Commissione, siete tra i più illustri e pregiati.

L'Ufficio del Governo sarà di raccogliere coordinare e spronare. Se tutta la Nazione - vecchie e nuove provincie - potrà aver norme di diritto che le stringa in un unico vincolo di saggezza e di giustizia, potremo dire che la vittoria è degnamente coronata e che ogni ingiusto confine è per sempre scomparso. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Boselli.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. (*Segui di attenzione*). Onorevoli colleghi, non prolungherò con un mio discorso questa discussione, che si elevò a tanta dignità di dottrina, a tanto potere di eloquenza e nella quale il Senato rattivò nobilmente la tradizione degli insigni giureconsulti i cui ricordi risplendono nella sua storia. (*Bene*).

Di importanti argomenti trattarono i miei colleghi relatori della Commissione, maestri nella scienza, promotori efficaci di giusti avanzamenti nella vita del diritto italiano.

Nè voi gradireste che io tornassi ad argomenti intorno ai quali ed essi e gli altri oratori che illustrarono questa discussione già hanno gettata tanta luce.

L'onorevole ministro parlò or ora degli intenti, dei criteri, del metodo onde si svolgerà l'opera riformatrice e innovatrice ed egli ne presentò al Senato il disegno con tale ampiezza e precisione, che non solamente sono segno di

avanzata elaborazione, ma promessa sicura del sollecito e ben diviso andamento dell'opera stessa, che, secondo l'onorevole Guardasigilli, si appressa alla conclusione.

Io mi limiterò all'ufficio mio, al disegno di legge.

Circa la proposta del senatore Garofalo, il ministro espresse al proponente il desiderio che il suo ordine del giorno sia mutato in una raccomandazione.

Ciò significa che nella sostanza egli fa buon viso a tale proposta e buon viso farebbe anche la Commissione, se nonchè non può, tale proposta, per quanto apprezzata, prendersi, come il ministro osservava, a regola generale e costante, e come fondamento degli ulteriori lavori di elaborazione. Il ministro affermò che questa elaborazione procederà con diretto e stretto accordo con lui e, nello svolgersi dei comuni lavori, il senatore Garofalo, che ne sarà parte autorevole, sceglierà quei casi nei quali la sua proposta, in più casi opportuna, potrà giovare a prevenire preferenze preconcepite, a così dire, nelle soluzioni ed anche ad evitare un doppio lavoro nel redigere testi diversi prima e dopo l'esame delle Commissioni collaboratrici. Per ciò la nostra Commissione si unisce al ministro nel pregare il senatore Garofalo di tramutare la sua proposta di Ordine del giorno in una raccomandazione, che di certo il ministro terrà in conto.

Io penso che il senatore Fracassi accederà all'invito del ministro e non insisterà nella sua proposta di emendamento. Per altro alla proposta sua va data lode per classicità parlamentare, poichè essa mosse dall'intento di mantenere integra la funzione legislativa nel Parlamento.

Ma la proposta del senatore Fracassi contrasta con l'essere stesso del disegno di legge che ci sta dinanzi. Del resto sostanzialmente il ministro, senza pur prendere un impegno, assicurò che i voti della collaboratrice Commissione parlamentare, avranno, per l'autorità che è loro propria, un vigore prevalente nelle decisioni.

Ed io vorrei pregare il senatore Fracassi a considerarlo meco so costituzionalmente conveniente, se si possa da una assemblea politica delegare poteri suoi ad una parte di coloro che la compongono. La delegazione che si fa al potere esecutivo induce in esso, mantiene

pienissima responsabilità. La delegazione ad una parte dell'assemblea sarebbe una delegazione affidata ad un nucleo irresponsabile; e se questo male usasse della delegazione, all'assemblea delegante mancherebbero quelle facoltà che può esercitare verso il Governo disfacendone l'opera o censurandolo. (*Segni d'assenso*).

Estensione del mandato o altrimenti delimitazione dei confini per quanto concerne modificazioni o rinnovamenti degli istituti del Codice civile dentro le costruzioni giuridiche esistenti.

Sovra questo punto mi occorre premettere una osservazione circa quanto il ministro ha esposto. Non vi è dubbio che questa opera riformatrice ha carattere di urgenza, ma l'urgenza della unificazione con le provincie di recente venute all'amplesso nazionale non è troppo maggiore di quella che riguarda la riforma in se stessa. Il fatto che le riforme legislative a cui ora ci accingiamo, sono da lungo tempo preparate, dimostra che si tratta di riforme, ch'è oramai urgente siano recate ad effetto.

Sta bene che si effettuano insieme con l'unificazione legislativa rispetto alle leggi esistenti nelle provincie nuove, ma sono due intenti urgenti che si trovano, per così dire, sul medesimo piano. Nè qualche estensione che possa ammettersi rispetto ad alcuni istituti giuridici non positivamente enumerati nell'articolo della legge, sarebbe tale da cagionare ritardi sensibili. Basteranno ad evitarli tanti studi già compiuti, e le Commissioni elaboratrici saranno composte di uomini pronti a valutare simili studi.

Mi occorre fare un'altra dichiarazione. Bene è inteso, coloro che parlano di estensione ammettono l'esclusione dell'argomento positivamente escluso dal Governo: rimane inteso che è escluso tutto ciò che riguarda il divorzio, così nella sua forma intera e manifesta, come in tutti quegli accorgimenti, infingimenti o istituti precorritori che potessero farlo introdurre od iniziare nella nostra legge. Tale è il pensiero del Governo dichiarato nelle due Camere, tale è il pensiero della nostra Commissione, e tale senza dubbio è il pensiero della maggioranza del Senato. (*Approvazioni*).

L'estensione della quale discorro non porterebbe a variare la struttura degli istituti

giuridici esistenti nel Codice civile, ma solamente ad apportare in essi delle riforme derivanti da affinità con altri istituti, dal giusto consiglio dei tempi, dai requisiti della scienza progredita.

Ma insomma anche su questo punto parmi vi sia concordia tra il ministro e la nostra Commissione. Non è il caso di alzare barriere teoriche che potrebbero essere o troppo forti o troppo deboli. La legge ammette che si possano trarre tutte le conseguenze che procedono dall'esame delle leggi vigenti nelle provincie redente. È ammesso il coordinamento, è ammessa la perfezione tecnica, è ammessa l'unificazione del Codice civile con gli altri Codici. La interpretazione che abbiamo intesa or ora del ministro è conforme alla interpretazione mia. Caso per caso si vedrà che cosa convenga fare. Nè egli alza le barriere ad opporsi, nè la Commissione abbatte ogni barriera.

E qui, onorevoli colleghi, il mio compito sarebbe finito.

Ma consentite ch'io palesi il pensiero che mi accompagnò in tutti questi giorni ascoltando i vostri discorsi, seguendo le vostre manifestazioni.

A me sembra storico il rilevare come nella presente discussione il Senato non solamente assorgesse ai fastigi della sapienza giuridica, ma facesse opera di sapienza politica, con quello spirito liberale che sempre anima questo Senato, e con quel senno sicuro, con quel senso della vita che si vive, che è tanto vostro, onorevoli colleghi.

I concetti qui svolti, la maggior parte delle proposte avanzate significarono l'unione essenziale tra gli istituti del diritto e quella politica sovrana, che pone i fondamenti dei consorzi sociali, che segna il corso della civiltà, che regge, che guida e che impronta la vita dei popoli. (*Approvazioni*).

Ond'è che il diritto privato è tutto penetrato dal diritto pubblico; nè il concetto della legge che nutriva Cicerone nel Senato della Repubblica, benchè già la libertà vacillasse, era uguale a quello cui piegava Triboniano nelle aule imperiali: e nel sopraggiungere delle reazioni italiane si mutilava il Codice Napoleone: e per contrario dopo il '48 il Codice Albertino deponeva antiche spoglie: e nel Codice del '65 si sente il soffio dei tempi nuovi.

Lasciate che per un istante io mi soffermi su talune vostre manifestazioni, che si attengono non solo al giure, ma anche alla più alta politica nazionale.

Il Senato, fermo ai principi suggellati dalla coscienza nazionale, vuole serbata la indissolubilità, l'ordine, la compagine della famiglia, che formano una delle nostre maggiori forze morali e politiche (*applausi vivissimi*); il Senato questo vuole; ma vuole insieme che gli istituti famigliari s'accordino col sentimento umano, che sempre più si perfeziona, s'accordino cogli impulsi del pensiero civile, che sempre più si eleva. (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che la proprietà, che è un altro fondamento della vita sociale, che la proprietà trovi nella legge il suo stato civile aperto e sicuro (*approvazioni*), e trovi agevolezza in quelle vicende che giovano a rendere sempre più pronta e feconda la sua attività (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che tutto ciò che è fervore e costruzione di vita economica trovi propizia la legge, per fomentare i progressi che valgono, e vigile la legge per frenare gli eccessi e impedire gli inganni apportatori di rovine. (*Approvazioni*).

Il Senato vuole che le istituzioni popolari del credito, della assistenza, della cooperazione siano munite di previdenze e di provvidenze, che le tutelino e le avvalorino, augurando che le leggi che le concernono abbiano ordine e compimento di codificazione.

Vuole il Senato che sia salva la gloria dei principi liberali del nostro diritto internazionale, che l'Italia inaugurò anche nel diritto privato, ma che, per via di accordi internazionali informati a reciprocità, si provveda affinché l'esempio precursore dell'Italia, purtroppo non imitato da altri Stati, non riesca a danno e ad ingiustizia dei cittadini italiani. (*Applausi vivissimi*).

Vuole anche (e qui io non dovrei parlare di argomento che il senatore Mortara trattò con tanta autorità) che la procedura civile si atteggi a maggiore semplicità, che il procedimento civile si svolga e si compia con maggior celerità, ma che, ad un tempo, nulla si perda di ciò che giova alle ragioni della giustizia pienamente ricercata e vagliata.

E il Senato vuole ciò che ieri il collega Rolandi-Ricci invocava, con tanta luce di dottrina e con tanto valore di esperienza, il Senato vuole, che finalmente nel diritto marittimo, ordinato in un proprio Codice, si ottengano quegli istituti giuridici che da tanto tempo si propongono, secondo i voti della marina mercantile, di quella marina mercantile, onorevoli colleghi, che sarebbe una delle sorgenti più cospicue del nostro rinnovamento economico se l'Italia volesse pensare all'ingente perdita di capitali, all'esodo sempre crescente di incomparabili lavoratori, iattura che continuamente si aggrava per l'incredibile oblio in cui tiene i traffici e le industrie del mare una nazione segnatamente marittima come la nostra. (*Approvazioni*).

Potrei proseguire, ma stancherei il Senato!

Voci. No, no.

BOSELLI. Onorevoli colleghi. Certo egli è che in questa discussione il Senato portò luce di sapienza giuridica e politica, e utili avvedimenti per l'incremento della vita nazionale.

Giuseppe Pisanelli, il maggior autore del Codice del 1865, il maggiore oratore di quel Codice nel Parlamento, lo poneva sotto l'egida di Gian Battista Vico e lo diceva informato ai principi della scuola giuridica nata in Italia, scuola la quale comprende insieme l'elemento razionale e l'elemento fenomenale e nella quale si abbracciano la filosofia e la storia. È la scuola che ha per fondamento il diritto romano, del quale in tanta parte il Codice Napoleone non è che il travestimento: è la scuola che sa le evoluzioni, che il corso dei tempi porta negli istituti del diritto e le concorda con le nostre tradizioni e coi nostri costumi. È la scuola la quale accoglie gli istituti sorti o disegnati in altri paesi, ma nell'accoglierli porge ad essi l'impronta del genio latino. (*Bene*). È la scuola della misura e della proporzione.

Ad essa l'ingegno napoletano diede splendore; ad essa mirava Romagnosi, e Pellegrino Rossi la illustrò, e Pasquale Stanislao Mancini la segnalò nella Vocazione del Diritto.

A questa scuola torna la scienza italiana rigogliosamente: i suoi principi informano le relazioni del Governo e quelle della nostra Commissione: e da essa, io ne ho fiducia, ci verrà quel migliore dei codici, che il senatore Scia-

loja ha invocato con eloquenza tanto viva e stringente.

Onorevoli colleghi. All'opera rinnovatrice e innovatrice sia di buon presagio la guida del ministro che ebbe nutrimento giuridico nello Studio di quella Bologna, che, con Ravenna e con Padova, ridestò il culto del diritto e ne diffuse le glorie; di quella Bologna, dove i glossatori e i dottori non furono solamente annotatori, ma furono vivificatori del diritto. (*Approvazioni*).

Col nome di Giambattista Vico, col nome di Bologna insegnatrice, io saluto l'opera solenne, riformatrice e innovatrice, alla quale oggi il Senato conferisce l'altissima sua autorità. (*Vivissimi e generali applausi. Moltissime congratulazioni dai ministri e dai senatori*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro e il presidente della Commissione hanno già manifestato il loro parere circa l'ordine del giorno del senatore Garofalo; li invito ora a manifestare il loro pensiero circa gli ordini del giorno presentati dai senatori Di Stefano e Nuvoloni.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Già l'altro giorno il senatore Scialoja, a nome della Commissione, ha invitato i senatori Di Stefano e Nuvoloni a non insistere nei loro ordini del giorno, e i due colleghi hanno dichiarato che li avrebbero mantenuti solo come espressione del loro individuale pensiero; perciò la Commissione non si è intrattenuta nè ad assecondarli nè ad esaminare quei punti rispetto ai quali poteva dissentire.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Garofalo, Di Stefano e Nuvoloni se hanno nulla da aggiungere alla dichiarazione del presidente della Commissione.

DI STEFANO e NUVOLONI, fanno un cenno negativo.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Giacchè l'onorevole guardasigilli ha manifestato nel modo più esplicito il suo proposito, che tra il Governo e la Commissione parlamentare (e deve intendersi della intera Commissione), vi sia uno stretto contatto, con assoluta prevalenza dell'elemento parlamentare, programma che forse va oltre

ciò che io aveva proposto, il Senato vorrà prendere atto di tale promessa, per effetto della quale, il mio ordine del giorno non ha più ragione di essere.

Aderisco quindi all'invito dell'onorevole guardasigilli, al quale si è associato l'illustre presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Allora gli ordini del giorno presentati dai senatori Garofalo, Di Stefano e Nuvoloni, si intendono convertiti in raccomandazioni.

VITELLI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho ascoltato con molta attenzione i discorsi pronunciati in questa aula sul disegno di legge in discussione, dagli onorevoli membri della Commissione, dall'onorevole ministro e dagli altri senatori; nè occorre dire quanto io abbia imparato da essi. Non sono però svaniti i dubbi, suscitati nell'animo mio dal breve discorso del senatore Garofalo, il quale pare che in questo momento abbia ritirato il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo ha convertito in raccomandazione, la quale è stata accettata dall'onorevole ministro, il quale ha detto che consente nei principi che lo avevano ispirato.

VITELLI. Benissimo; ma indipendentemente da ciò che pensa ora il senatore Garofalo, permangono in me i dubbi suscitati dal suo discorso. E continuo a credere non vi siano garanzie sufficienti che i Codici saranno riformati secondo le idee prevalenti nel Senato. Ho sentito dire dal ministro che un Codice non si può discutere da centinaia di persone. Questo naturalmente lo sapevamo tutti fin dal principio, e nessuno chiederebbe una discussione siffatta; ma non è davvero assurdo pretendere di conoscere secondo quali direttive la riforma sarà fatta. Queste direttive, badate bene, dovrebbero essere date non a parole, ma concretate in uno schema, su cui si potesse dare un voto. Oggi abbiamo sentito parlare diverse persone con diverse opinioni. Quale sia l'opinione del Senato io non so dire. Una sola esplicita solenne dichiarazione è stata fatta dall'onorevole ministro, anche con un certo *pathos*; la dichiarazione cioè antidivorzista. Ne sono lieto, perchè anch'io, al mio tempo, ho partecipato ad una lega (o società che si voglia dire) an-

tidivorzista; e antidivorzista sono ancora, beninteso senza nessun preconceito religioso. Ora noi non sappiamo neppure se sarà proprio il ministro attuale colui che porterà a termine la riforma che gli affidiamo. E del resto, sapreste forse dirmi che cosa il Senato ha votato intorno al divorzio? Assolutamente niente. Dunque noi diamo addirittura carta bianca al ministro. Ripeto la parola che ho sentita dire da moltissimi senatori, noi firmiamo oggi una cambiale in bianco senza che vi sia segnato nemmeno il limite massimo della somma. Tale coraggio mi manca, e voterò contro.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove provincie:

1°) a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2°) ad emanare nuovi codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

3°) a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare il senatore Gallini ed io gliene do facoltà.

GALLINI. Era mio proposito di fare qualche osservazione sopra il procedimento civile, e specie sui temi non trattati della conciliazione e dell'arbitrato. Ma, dopo il dottissimo discorso dell'onorevole guardasigilli, dopo l'alta, solenne parola del senatore Boselli, mi credo in dovere di rinunciare alla parola.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

I progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile, ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni.

Su questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Fracassi, che propone:

*alle parole: al parere, sostituire le parole: all'approvazione.*

Domando al senatore Fracassi se mantiene il suo emendamento.

FRACASSI. Il presidente della Commissione ha interpretato perfettamente il pensiero che mi ha mosso a presentare il mio emendamento.

Egli ha fatto anche una osservazione finissima di diritto costituzionale; ed io mi guardo bene dal dibattere una simile questione con lui che mi ha invitato a ritirare il mio emendamento. Ad un invito dell'illustre presidente della Commissione non posso che aderire; e lo faccio tanto più volentieri perchè, come l'onorevole Boselli ha già rilevato, il guardasigilli ha dato assicurazioni esaurienti sulla portata che darà al parere della Commissione.

Egli ha detto precisamente che il Governo darà « un'assoluta prevalenza al parere delle Commissioni parlamentari ». Dopo le parole del Presidente della Commissione e la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli della quale prendo atto, io non ho che a ritirare il mio emendamento.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io desidero soltanto un chiarimento, dalla cortesia del Guardasigilli, dalla gentilezza della Commissione. Ha detto l'onorevole ministro che la Commissione parlamentare avrà una assoluta prevalenza nella collaborazione. In seguito a questa dichiarazione di cui sono lieto, non mi lamento niente affatto

che si sia delegata la potestà di legiferare al potere esecutivo, anche perchè so che i Codici non possono essere discussi utilmente in assemblee numerose come la Camera ed al Senato. Desidererei però che la collaborazione non fosse una frase vuota di senso e priva di contenuto, e si esplicasse invece efficacemente. A tal fine domando: quando si saranno compilati i codici e sottoposti all'esame della Commissione parlamentare; i senatori e i deputati, avranno, nei limiti dell'interpretazione dell'art. 2, la facoltà di formulare emendamenti e modificazioni e presentarli alla Commissione stessa?

E questa avrà il dovere ed il diritto di prenderli in esame, ed esprimere su di essi il suo parere, affinché poi la Commissione ministeriale, a sua volta, ne tenga conto?

Desidererei, come è facile comprendere, una risposta affermativa, poichè mi sarebbe assai grato che ogni senatore e ogni deputato potesse serenamente ed a ragion veduta, quando avrà sott'occhio il progetto di legge, e lo avrà esaminato esprimere il suo avviso e formulare le proposte che credesse opportune.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi sembra che il disegno di legge non autorizzi incertezze.

Col primo articolo il Parlamento delega al Governo la compilazione della legge. Ma il Governo deve avere l'assistenza, il consiglio, l'aiuto di una Commissione parlamentare.

A questa Commissione noi sottoporremo i nostri progetti; potranno essere a volta a volta delle enunciazioni di principi, potranno essere quei progetti articolati dei quali così vivamente si lamenta l'assenza, potrà essere questo o quello secondo che la pratica consiglierà. Non ritengo opportuno precisare una procedura preventivamente. Se la collaborazione fra Governo e Parlamento deve essere continua, intima, cordiale, fatta di lavoro svolto in comune, giorno per giorno, fissare una procedura, vuol dire impacciare piuttosto che aiutare. Volta a volta la Commissione potrà esprimere i suoi desideri anche circa la procedura da seguirsi.

Per questo ho chiesto all'onorevole Garofalo di non insistere nel suo ordine del giorno. Per

questo credo adesso di poter tranquillare completamente l'onorevole De Blasio se egli si preoccupa della piena collaborazione della Commissione parlamentare. Resta inteso però che non ogni senatore o deputato potrà intervenire. Questo sarebbe senza precedenti e contro lo spirito e la lettera della legge che ora si sta discutendo.

In quanto all'ordine del giorno Fracassi che all'art. 2 vuol sostituire alla parola « parere » l'altra « autorizzazione », osservo: è possibile che il Parlamento deleghi i suoi poteri ad una sua Commissione?

Tuttavia non si dubiti dell'importanza e dell'autorità che potrà avere la Commissione. Essendo essa emanazione ed esponente delle Camere da questo solo le deriva la maggiore autorità.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente della Commissione*. L'onorevole guardasigilli mi pare che abbia chiarito bene l'importanza della delegazione.

La responsabilità rimane intera nel Governo: questo è il punto. Il Parlamento, mercè la sua collaborazione, ha ed esorcita una autorità morale che l'onorevole guardasigilli annunzia sarà prevalente, fin dove egli crederà giusto ed opportuno ch'essa prevalga. Più in là non può andare, perchè egli impegnerà in tutto ciò che deciderà, non la responsabilità della Commissione, ma la responsabilità del Governo.

Mi pare che ciò debba rimanere ben stabilito; responsabilità politica nel Governo, autorità morale, consentita dall'onorevole guardasigilli, nella Commissione parlamentare.

E poichè ho la parola, io intendo interpretare l'ultimo articolo in questo senso, che il guardasigilli si riserva la libertà di applicarlo praticamente come crederà meglio; perchè non immagino che egli intenda collaborare con sei Commissioni del tutto e sempre separate; e gioverà meglio una Commissione generale colla quale il ministro concerterà i modi della collaborazione e il funzionamento coordinato delle Sotto commissioni. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Vedo bene di non essere stato inteso. Io ho chiesto: quando i codici saranno

presentati alla Commissione, parlamentare ogni senatore o deputato, tenendoli allora sottocchio, e potendoli attentamente studiare, avrà sì o no la facoltà di formulare emendamenti e sottoporli alla Commissione? (*Rumori*).

PRESIDENTE. Le dichiarazioni del ministro e del Presidente della Commissione escludono nel modo più assoluto ciò che ella chiede. Se ella crede di persistere nel suo punto di vista occorre che presenti un emendamento.

DE BLASIO. Io l'emendamento l'avevo formulato, ma non lo presento dal momento che si vuole (a quanto pare) deferire alla Commissione, ogni potere senza che alcun parlamentare abbia facoltà di formulare ufficialmente proposte di emendamenti e modifiche.

Io credevo che la collaborazione si dovesse intendere nel senso, che la Commissione da una parte e ciascun senatore o deputato dall'altra avessero la facoltà di far proposte concrete sul testo dei progetti, ma vedo, pur troppo, d'essermi ingannato e che la sola Commissione parlamentare ha questo diritto. Ma allora mi si consenta di rilevare che la collaborazione parlamentare non è così ampia com'è si crede e come il ministro nella sua relazione dice di desiderarla mentre la riduce a nulla.

PRESIDENTE. Allora ella rinuncia a presentare un emendamento.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Chersich a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHERSICH. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2210, che istituisce ad Abbazia un Regio Ginnasio intitolato a Dante Alighieri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Chersich della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144, che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Amero d'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli, Barzilai, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombrini, Bonazzi, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Casati, Chersich, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Crispolti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansucto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riscis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fabrizi, Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghillieri.

Libertini, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martini, Mayer, Mazziotti, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Pincherle, Pironti, Pistoia, Pittacco, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rava, Reynaudi, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Squitti.

Tacconi, Taddei, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vighiani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio, e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie » (N. 611):

Senatori votanti . . . . .	167
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	44

Il Senato approva.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17,30).

Licenziato per la stampa l'11 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

## CLXIXª TORNATA

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5658
Disegni di legge (Discussione di):	
• Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1920, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3º, parte III	5669
Oratori:	
AMERO D'ASTE . . . . .	5698, 5703, 5706
BIANCHI LEONARDO, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	5707
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze e il tesoro</i> . . . . .	5700, 5703, 5706, 5708
PASCALB, <i>relatore</i> . . . . .	5704
• Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno	5709
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5713
MONTRESOR . . . . .	5712
MOSCONI, <i>relatore</i> . . . . .	5713
(Presentazione di) . . . . .	5658
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	5714
(Risposta scritta ad) . . . . .	5715
(Svolgimento di):	
• Sul disastro di Dezzo	5659
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5659, 5668
MENGARINI . . . . .	5665
PAVIA . . . . .	5666
ROMANIN JACUR . . . . .	5663
Messaggio del ministro dei lavori pubblici . . . . .	5658
Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta . . . . .	5657
Oratore:	
PRESIDENTE . . . . .	5657
Per il disastro di Dezzo . . . . .	5657
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	5657
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	5658
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5658, 5669, 5713

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per l'economia nazionale, per le colonie, per le finanze e per i lavori pubblici.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. Il Senato ha appreso con grande rammarico la malattia di S. A. R. il Duca di Aosta, la quale, secondo le ultime notizie pervenute, segue il suo corso regolare.

Ho creduto di rendermi interprete del pensiero unanime dell'Assemblea esprimendo in suo nome fervidi voti per la pronta guarigione dell'Augusto e valoroso principe. (*Applausi vivissimi*).

Per il disastro di Dezzo.

PRESIDENTE. Credo anche d'interpretare il sentimento del Senato inviando in suo nome una parola di simpatia e di cordoglio alle laboriose popolazioni delle prealpi bergamasche colpite da immane sventura. Il Senato attenderà con interesse di conoscere i provvedimenti presi dal Governo per venire loro in aiuto: attenderà anche dal Governo una parola che riassicuri, dati gli allarmi e i timori che in

altre regioni si sono a questo riguardo manifestati! (*Approvazioni virissime*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. In relazione al desiderio espresso a nome del Senato dall'onorevole Presidente, chiedo, se gli onorevoli interroganti, sono presenti, di rispondere subito alle interrogazioni rivoltemi in ordine all'argomento del disastro nelle prealpi bergamasche.

PRESIDENTE. Le interrogazioni che erano state presentate su questa materia, e che dovevano essere lette in fine di seduta, per proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, la quale credo risponda al desiderio unanime del Senato, saranno svolte immediatamente. (*Benissimo*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Agnetti di giorni 12, Albricci di giorni 5, Barbieri di giorni 12, Dorigo di giorni 15, Faina di giorni 30, Garavetti di giorni 12, Giusti Del Giardino di giorni 12, Pini di giorni 8, Catellani di giorni 8, Manna di giorni 10.

Se non ci sono osservazioni questi congedi si intendono accordati.

#### Messaggio del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio:

Roma, 27 novembre 1923.

« Giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, mi onoro trasmettere a cotesta eccellentissima Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti effettuati sul fondo di riserva per le bonifiche (capitolo 137 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1922-23) nel periodo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

« Il ministro

« CARNAZZA ».

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Sili di dar lettura dell'elenco delle relazioni e dei disegni di legge presentati alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

SILI, *segretario*, legge:

#### ELENCO DEI DISEGNI DI LEGGE

*presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno, ministro ad interim degli affari esteri.*

Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera;

Approvazione della convenzione italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919;

Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria;

Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge del 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare, concluso il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina;

Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

#### *Dal ministro dei lavori pubblici:*

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2097, recante modificazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole e comune. (N. 677);

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1923, n. 2143, che approva una convenzione coll'amministrazione provinciale di Ravenna su anticipo di fondi per i lavori della bonifica ravennate. (N. 678);

Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, concernenti modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato (N. 680).

#### ELENCO DELLE RELAZIONI.

Conversione in legge del Regi decreti 2 maggio 1900, n. 598 e 18 novembre 1920, n. 1729 contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1138, relativo ai mutamenti di nome della strade e piazze comunali;

Conversione in legge del Regio decreto 1º settembre 1923, n. 1894, relativo all'istituzione di Regi Istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma;

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2211, che istituisce un Regio ginnasio in Brunico.

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni riguardanti il disastro delle prealpi bergamasche.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro dei lavori pubblici per avere notizie intorno al grave disastro di Dezzo e più per conoscere quali provvedimenti di vigilanza intenda adottare il Governo per impedire, nel limite del possibile, il ripetersi di consimili disastri.

Romanin Jacur.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se risponda a verità la notizia che il crollo della diga di Gleno possa essere attribuito a mancanza di sorveglianza delle opere e quali provvedimenti intende prendere per la vigilanza di simili opere, sia già costrutte sia in costruzione.

Mengarini.

Al ministro dei lavori pubblici sulle cause accertate a tutt'oggi che provocarono la terribile catastrofe in valle di Dezzo e sui provvedimenti suggeriti dal Governo per una regolare inchiesta sulle eventuali responsabilità.

Pavia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi rendo perfettamente conto dell'interesse del Senato a sentire la parola del Governo riguardo al disastro che ha funestato due tra le più laboriose e ricche provincie del nostro paese.

L'onorevole Presidente del Senato ha già manifestato il dolore e il compianto del Senato stesso per le vittime dell'immane catastrofe: dolore e compianto che sono condivisi dal Governo, il quale non può che manifestare tutto quanto il suo dolore, che le conquiste della nostra civiltà, che i portati della nostra scienza abbiano ad avere anch'esse le loro vittime, ed in numero così ragguardevole.

Al dolore e al compianto del Senato e del Governo si unisce quello di tutta quanta la nazione italiana, la quale, ancora una volta, dà la manifestazione di quell'intima, profonda, affettuosa solidarietà fra tutte le regioni d'Italia, che si manifesta ogni volta che la sventura colpisce una di queste regioni. Da ogni parte d'Italia, dal Nord come dal Sud, vengono al Governo le manifestazioni non solamente verbali, ma tangibili di questa solidarietà nazionale, ed il Governo ne è oltremodo lieto e fiero. (*Approvazioni*).

A titolo d'onore io voglio ricordare al Senato che, ora è un momento, le Società del gruppo Edison, fra cui principalmente la Società Bresciana, mi hanno dichiarato di assumere a propria cura e spese il ricovero e l'educazione dei bambini orfani salvati dal disastro di Gleno. (*Approvazioni*).

Sono lieto di porgere un pubblico ringraziamento a coloro che hanno dato questa prova così tangibile, affettuosa e cordiale di solidarietà nazionale. (*Bene*).

In riguardo all'entità e alla natura del disastro, il Senato è certamente informato dalle comunicazioni apparse sui giornali e da quelle ufficiali che sono state fatte. Sul fiume Dezzo, nel territorio denominato Piano di Gleno, era stato costruito un bacino di raccolta di acque, trattenute a valle da una diga dell'altezza di 59 metri. Il bacino conteneva 4 milioni di metri cubi di acqua. La diga ha ceduto: i tecnici dicono, per uno scorrimento sul piano di fondazione. Essa è rovinata completamente nella

sua parte superiore ed ha lasciato precipitare quest'enorme massa d'acqua, che è andata ad investire in pieno uno dei comuni che stavano immediatamente sotto al bacino di raccolta. Questa enorme massa di acqua, si è incalanata per la valle di Dezzo, la quale è strettissima: non ha potuto quindi espandersi ed ha raggiunto nella valle l'altezza da 25 a 30 metri! (*Impressione*). Pensi il Senato con quanta violenza è stato asportato e trascinato tutto quello che nella valle si trovava.

Alla confluenza del Dezzo con l'Oglio, questa massa d'acqua si è rovesciata nell'Oglio ed ha determinato un rigurgito del fiume. Da quella confluenza essa si è versata nel lago d'Iseo. In questo tragitto, la furia delle acque ha asportato completamente la frazione di Dezzo della quale non vi è più alcuna traccia visibile; ha asportato 4 centrali elettriche che si trovavano nel fondo della valle; ha notevolmente danneggiato lo stabilimento delle ferriere di Voltri; ha asportato due ponti e quasi tutta la via Mala, che è quella che corre al fondo della valle di Dezzo; ed ha invaso anche delle campagne tra la confluenza dell'Oglio e il lago d'Iseo.

Purtroppo a questi danni materiali, i quali possono essere valutati tra i 130 e i 150 milioni, si aggiunge la perdita, enormemente più dolorosa, di non meno di 500 vittime umane. Tutti gli abitanti della frazione di Dezzo, meno pochissimi che si poterono salvare, sono stati travolti dalle onde. Tutti coloro che si trovavano sulla strada sono miseramente periti. Venticinque case della frazione di Corna del comune di Darfo sono state anch'esse asportate. Per quanto è possibile avere dati e notizie precise, io debbo ritenere che le vittime di questo disastro non siano inferiori di numero alle 500. (*Impressione*).

Ma gli onorevoli interroganti, e particolarmente il senatore Romanin Jacur, mi hanno chiesto quali siano i provvedimenti adottati dal Governo per evitare, per quanto è possibile, il rinnovarsi di simili fatti e, particolarmente a questa parte della interrogazione dell'onorevole senatore Romanin Jacur, io ho interesse di rispondere in questa sede e immediatamente, perchè il disastro che noi lamentiamo non deve essere occasione nè a recriminazioni inutili, nè a danni di qualsiasi genere per la nostra industria, nè deve in alcun

modo gettare una luce meno che smagliante sulla nostra tecnica e sulla nostra scienza. (*Vive approvazioni*).

In Italia le dighe di sbarramento, che sono costruite, raggiungono circa il centinaio ed io posso affermare con sicura coscienza che è esatta l'affermazione del professore Forti, che nessuna diga nella quale siano stati adottati, non dirò i criteri più moderni, ma solo i più modesti principi di prudenza, ha mai subito il più piccolo insuccesso. Le costruzioni che sono state fatte sono tali da poter rassicurare interamente il Senato e le popolazioni di quelle contrade. La tecnica e la scienza hanno servito meravigliosamente il paese, e sarebbe doloroso che da questo incidente, delle cui cause io parlerò fra poco, si volesse trarre in alcun modo profitto per diminuire la efficienza di uno dei fattori più importanti della ricostruzione economica della Nazione, che è appunto l'utilizzazione delle nostre acque. (*Benissimo*).

Come io dicevo poco fa al Senato, nessun insuccesso ha avuto la tecnica e la scienza italiana nella esecuzione di queste opere, che veramente onorano il genio italiano. E molto probabilmente il fatto che nessun insuccesso si è avuto, dipende dalla cura con la quale i tecnici italiani, ed in particolar modo i tecnici che fanno parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, hanno saputo studiare con costanza di propositi, questo che è un problema fondamentale della nostra vita economica e hanno saputo dettare le norme con le quali queste opere debbono essere costruite. A questo proposito rammento che nell'anno 1885 il ministro dei lavori pubblici del tempo mandava in Spagna gli ingegneri Zoppi e Torricelli, i quali poi passarono in Algeria, in Francia e nel Belgio per studiare tutte le condizioni geologiche ed idrologiche che potessero servire ad approfondire questa materia dei serbatoi e delle dighe di sbarramento. Più tardi lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe a sottoporre ad uno studio profondo tutto ciò che era stato fatto in questi ultimi tempi in questa materia, e dopo studi coscienziosi e diligenti, ai quali presero parte i tecnici più valorosi e gli scienziati più insigni del nostro Paese, furono dettate delle norme, le quali furono promulgate con decreto ministeriale del 2 aprile 1921, in riguardo alla costruzione di queste dighe. Que-

ste norme sono state accettate dall'amministrazione dei lavori pubblici ad esse si è data la maggiore diffusione, sono state comunicate a tutti gli uffici dipendenti e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questi sono i provvedimenti che sono stati adottati dal Governo, in epoca molto precedente, per assicurare a queste certamente ardithe concezioni della scienza e della tecnica idraulica la più assoluta sicurezza, e per fare che esse corrispondessero interamente a quei criteri di salvaguardia della vita e degli averi dei cittadini che in opere di questo genere devono essere tenuti presenti.

Avvenuto il disastro, le popolazioni poterono avere un primo conforto dalla presenza augusta di S. M. il Re, il quale, sempre primo ad accorrere dove la sventura colpisce la nostra Patria, volle personalmente recare la sua parola di conforto e di solidarietà alla popolazione danneggiata. (*Vice approvazioni*).

Perchè le conseguenze del disastro fossero alleviate per quanto è nell'umana possibilità di fare, il Governo mandò immediatamente ogni aiuto di viveri, di materiali, di truppe, di tecnici, perchè si provvedesse da una parte al ristabilimento delle comunicazioni, le quali rendevano difficile l'approvvigionamento di alcune frazioni rimaste isolate per la distruzione delle strade, e dall'altra ad iniziare lo sgombero delle strade dei comuni, che erano state invase dal fango che aveva raggiunto l'altezza di oltre un metro. Così pure si è provveduto a sgombrare le case e le stalle che erano state invase dal fango, e si diedero disposizioni perchè si provvedesse alla cura di quei feriti (assai pochi in rapporto al numero delle vittime) che si erano potuti raccogliere sui luoghi del disastro.

Questi provvedimenti sono tutto ciò che era possibile di fare in un primo momento. Adesso provvederemo secondo le rispettive competenze alla ricostruzione delle strade, dei ponti, e agli altri aiuti che sarà possibile dare a coloro che hanno perduto la casa.

Altri provvedimenti non credo che sia possibile prendere, nè credo che altri possano essere suggeriti dagli onorevoli interroganti. Ma c'è una terza parte dell'interrogazione, particolarmente accennata in quelle degli onorevoli Mengarini e Pavia, i quali non si ac-

contentano di conoscere l'entità del disastro, nè di conoscere i provvedimenti che il Governo ha preso, in relazione ad esso, ma che desiderano conoscere se è vero che vi siano responsabilità, se è vero che vi siano delle colpe e delle negligenze.

Gli onorevoli senatori interroganti comprenderanno la necessità nella quale io mi trovo di essere molto cauto e molto prudente nel rispondere a questa parte dell'interrogazione. Per poter affermare che vi sia una responsabilità di ordine penale, non basta accertare l'esistenza di irregolarità, non basta accertare l'esistenza di negligenze, ma occorre dimostrare che l'evento disastroso sia connesso alle irregolarità o alle negligenze come causa ad effetto.

Senza di che, evidentemente, non potrebbe parlarsi di responsabilità ai fini penali. Ora io dichiaro di non avere alcun elemento per accertare se talune irregolarità, certamente esistenti, abbiano o no contribuito all'evento dannoso. Queste irregolarità consistono nella mancata approvazione da parte degli organi tecnici del sistema di costruzione della diga.

Allorchè fu presentata la domanda di concessione di cui si tratta, la competenza a dare la concessione era dell'autorità prefettizia e non dell'autorità ministeriale.

La concessione fu data in base ad un progetto di massima il quale contemplava la costruzione della diga in una determinata forma e soprattutto con un determinato metodo, che è quello che è stato adoperato nella massima parte degli impianti a serbatoio che sono stati costruiti in Italia. Questo progetto di massima fu dichiarato ammissibile e in base ad esso fu fatta la concessione prefettizia.

Ma debbo dichiarare che l'industriale che aveva avuto la concessione ebbe di poi ad affermare che studi posteriormente fatti e nuove determinazioni nella sua industria, gli avevano consigliato di cambiare il sistema di costruzione della diga. È inutile che io riferisca quali sono questi diversi sistemi, perchè non voglio fare qui una discussione che i tecnici, gli scienziati faranno in altra sede intorno all'efficienza dell'uno o dell'altro sistema. Certa cosa è che il Consiglio superiore delle acque, che in quell'epoca ancora esisteva, ebbe a dichiarare di non poter approvare questa

variante fino a quando non fossero stati presentati regolarmente i progetti esecutivi e tutte le indicazioni tecniche e scientifiche ed i calcoli inerenti alla variante medesima: non solo, ma il Consiglio superiore delle acque, che fu sentito dal ministro dell'epoca, ebbe a far diffidare quella ditta a non continuare i lavori fino a quando non fosse pervenuta la regolare approvazione delle varianti che si diceva che si volevano proporre. (*Commenti*).

Malgrado ciò le opere sono state eseguite. (*Commenti virissimi; interruzioni*).

Non creda il Senato che io riferisca questo per volerne trarre alcuna deduzione nei rapporti della responsabilità penale; perchè questa inosservanza non potrebbe dar luogo ad una responsabilità penale se non in quanto essa fosse stata la causa dell'avvenimento, ma, se non lo fosse stata, la responsabilità penale mancherebbe. Io ho voluto richiamare il fatto perchè ho bisogno di dire al Senato che è veramente deplorabile che si pensi di poter in questo campo, su questa materia, fare a meno della scienza e della tecnica, fare a meno di coloro che hanno speso la loro vita sui libri, che hanno il diritto di intervenire in tutti quelli che sono i problemi della nostra economia, che hanno il diritto soprattutto di non essere messi da parte da coloro i quali pretendono di sapere senza aver studiato. (*Commenti*).

Quell'industriale, il quale ha fatto eseguire tutto questo, giunge al punto di cinismo di scrivere in questo modo: « Col solo buon senso io dissi al capomastro: l'acqua cammina per questo verso. Per creare un salto d'acqua bisogna abbassare a valle e alzare a monte; si cominci quindi a scavare in questo punto e a porre materiale su per il monte ». E quando intervenne l'ingegnere per far cessare i lavori egli allora rispose « che ignaro di queste formalità avrebbe provveduto da sé, che intanto non riteneva opportuno di congedare gli operai ». (*Commenti*). Egli aggiunge...

SPIRITO. E i sorveglianti?

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Perdoni, onorevole Spirito. Le assicuro che le darò tutte le assicurazioni che Ella desidera. Quest'industriale ha pensato che fosse perfettamente inutile l'aiuto degli uomini della scienza, anzi ha dichiarato che un ingegnere che fa

spendere 10 milioni per fare una grande diga, è considerato un grande uomo, e che invece egli, raggiungendo lo stesso scopo con la metà della spesa, non dando alla diga quelle dimensioni che l'ingegnere le avrebbe dato, ha reso un servizio al Paese.

Evidentemente questo è un cinismo che non può essere tollerato, e che, indipendentemente da ogni altra considerazione, importa una grave responsabilità di ordine morale e civile per coloro i quali pretendono di fare a meno della scienza, che ha, in questa materia specialmente, dato tanto lustro al nostro Paese. (*Commenti*).

Vi potrebbero, inoltre essere, delle altre responsabilità. L'onorevole Spirito parlava della sorveglianza. Sorveglianza di chi? Egli non ignora che si tratta di opere concesse ad un privato e per le quali l'amministrazione deve intervenire al momento del collaudo per esaminare se esse sono eseguite conformemente ai progetti approvati. Ma la direzione di queste opere e la responsabilità per la loro costruzione è affidata esclusivamente ai tecnici che dirigono la costruzione. Ora questa opera non è stata ancora collaudata. (*Impressione e commenti*).

Come ho detto, io non escludo nemmeno altre e diverse responsabilità, ma affermo che in questo momento è prematuro parlare di responsabilità. Anche in questo campo io credo di aver fatto intero il mio dovere. Appena ho avuto notizia del disastro, ho mandato uno dei più bravi ispettori superiori del mio Ministero, non solo ad assumere la direzione dei servizi di soccorso alle popolazioni danneggiate, ma anche ad accertare le condizioni in cui si trovava la diga per dedurne le cause della caduta della diga medesima. Oltre a questo invio di un ingegnere, il Consiglio dei ministri ha ieri deliberato la nomina di una commissione composta di tre fra i tecnici più insigni d'Italia, per accertare le condizioni di tutte le dighe che sono state costruite, o che sono in costruzione in Italia, per rassicurare le popolazioni che nulla è trascurato perchè esse siano garantite nella loro vita e nei loro averi.

Ripeto, sono lieto ed orgoglioso di constatare in quest'Aula che tutte le volte in cui la scienza e la tecnica più seria è intervenuta noi non abbiamo avuto nessun insuccesso: e noi possiamo di questo essere tanto più orgogliosi in quanto insuccessi di questo genere si sono avuti, in nu-

mero non indifferente, in America, dove forse con eccessiva leggerezza si procede nella costruzione di grandi opere.

Tutte le volte in cui la scienza e la tecnica sono intervenute, noi possiamo con orgoglio affermare che le opere eseguite sono tali da rispondere intieramente ai fini economici per cui sono state eseguite e a quelle condizioni di sicurezza che sono uno dei requisiti essenziali di esse.

Mi auguro che anche in prosieguo di tempo si possa approfittare della grande ricchezza di acque fluenti che abbiamo in Italia e si possa valorizzarla: sono sicuro che i nostri tecnici e i nostri scienziati, sapranno fare in modo da evitare che inconvenienti e disastri di questo genere abbiano a ripetersi. (*Approvazioni*).

ROMANIN-JACUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN JACUR. Io sono grato all'onorevole ministro per le particolareggiate notizie che egli ha dato al Senato. Quando io presentai questa interrogazione, spinto anche da parecchi autorevoli colleghi, sapevo bene che il rispetto per il Senato e la mia non breve pratica parlamentare mi avrebbero impedito di fare un discorso d'altronde non difficile. La sventura immane di cui purtroppo dobbiamo occuparci non domanda chiacchiere: domanda lacrime, molte riflessioni e provvedimenti. (*Approvazioni*).

E già l'onorevole ministro, e gli do lode, ha preso subito dei provvedimenti, per i quali la mia modesta approvazione è completa. Per quel poco che può valere un mio giudizio, la scelta della Commissione, che dovrà esaminare le opere di questo genere già costruite e che si stanno costruendo, non potrebbe essere meglio costituita per le egregie e valorose persone che egli ha chiamato a comporla.

Ma noi dobbiamo considerare che a queste opere, a questa specie di dighe, noi abbiamo affidato un compito importantissimo: si tratta di liberarci, per quella parte che sarà possibile, dall'obbligo di provvederci di carbone dall'estero, si tratta di sostituire al carbone minerale, che manca in Italia, il famoso carbone bianco.

Si tratta di opere, intese a dare un ragguardevole aumento alle risorse economiche e sociali del nostro paese, che sono finora costruite

in poche regioni d'Italia ma dovranno costruirsi dovunque le condizioni locali permetteranno la loro costruzione. Nè queste opere debbono essere considerate alla stregua di altre, che pur servono allo sviluppo del paese, nè possono essere per le loro condizioni, paragonate a quelle, che dirò, impegnano la lotta, per quel che è possibile, contro le forze della natura; voglio parlare dei fiumi, del mare, dei vulcani, dei terremoti, i quali tutti cagionano dei disastri, che non è possibile impedire, ma che però hanno di differenza, in confronto di queste opere, di essere pericoli comprensibili dalla mentalità umana e molto noti alle popolazioni che stanno nei luoghi dove possono purtroppo recare danni.

Non sono cioè opere affatto paragonabili a quelle che si creano per resistere, per quello che è possibile, a queste avversità, create dalla natura e note, attraverso le esperienze di secoli, per i loro tremendi fenomeni. Queste sono opere per le quali noi impegnamo, è vero, la lotta contro la natura, ma colla differenza che la impegnamo per la volontà nostra. Siamo noi che creando queste dighe, fra le montagne creiamo veri laghi, depositi enormi di acqua, collocati ad altezze elevatissime, che sventuratamente, come nel caso attuale, in caso di disastro precipitando in basso con velocità grandissima distruggono i paesi provocando improvvisamente la morte a intere popolazioni inermi, tranquille, che si trovano ad abitare i luoghi sottostanti. Nè basta ancora. Mentre per quasi tutte le altre opere da noi create, ferrovie, ponti, strade, ed anche opere create dalla meccanica, macchine sottoposte a pressioni altissime, abbiamo possibilità di prove, che assicurano della loro efficienza, della loro stabilità, della loro incolumità rispetto a terzi, qui non abbiamo alcun mezzo di prova. Pensate Signori! un ponte una strada non si aprono al transito pubblico se prima non vengono sottoposte ad un carico superiore a quello cui devono resistere ordinariamente, una macchina non si lascia funzionare se prima non risponde a prestabilite prove di sicurezza. Qui siamo invece di fronte ad opere, che costituiscono così enorme spaventevole pericolo, per le quali non si fa alcuna prova, perchè non si può fare. Non si potrebbe fare che sottoponendo la diga alla pressione di tutta la massa d'acqua a cui deve resistere ed

è evidente che la stessa prova potrebbe cagionare il disastro. E allora? È chiaro, tutti lo capiscono benissimo, che tutta la sicurezza non può essere affidata che alla preparazione dei progetti e in parte principalissima alla sorveglianza nella loro esecuzione. (*Approvazioni*).

Ed è su questo punto particolare che mi permetto di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, specialmente dopo le cose che egli ha detto a noi oggi. Perché egli ci ha infatti detto, poco fa, una cosa che a me fino ad oggi pareva impossibile, che io non ho mai in questi ben tristi giorni supposto, che cioè si è potuta compiere l'opera di cui si tratta e lasciarla funzionare in tutta la sua enorme efficienza senza le approvazioni preventive necessarie. Ma come? Quando si tratta di un interesse pubblico di questo genere, quando si tratta di un'opera, alla quale sono affidati la vita e gli averi di popolazioni di interi paesi, è mai possibile che si possa lasciare ad un impresario qualunque di eseguirla senza che prima si sappia che cosa egli sta eseguendo? Su questo strano fenomeno mi pare che non sia necessario che io richiami particolarmente l'attenzione e lo studio di tutto intero il Governo. Nè altro soggiungo perchè non voglio parlare di responsabilità, di cui è deliberato proposito tacqui nella mia interrogazione, pure mai immaginando quello che oggi il ministro ci ha detto. Spero che a suo tempo sarà possibile determinarla e per questa responsabilità ci sono altri autorevoli colleghi che hanno rivolto al ministro interrogazioni particolari e non debbo invadere il loro campo.

Ma per quello che riguarda la mia interrogazione, mi permetto, modestissimamente, ma schiettamente, di esporre il mio pensiero all'onorevole ministro. A me non fa alcuna paura, non dà nessun timore, la compilazione dei progetti di queste dighe. I progetti, come giustamente ha detto l'onorevole ministro, devono essere preparati secondo regole dettate ormai dalla nostra scienza, che può darci ogni maggior sicurezza; e prima di essere attuati certamente saranno sottoposti all'approvazione di corpi tecnici competentissimi. Saranno fatti benissimo i progetti sotto tutti i riguardi. Quello a cui occorre provvedere seriamente è, secondo me, che la sorveglianza continua, diuturna, nell'esecuzione del lavoro sia rigorosamente im-

posta; sorveglianza che non si può ottenere se non con la continua presenza di persone, che assumano la responsabilità dei lavori mano mano che si eseguono ed abbiano la competenza per poter giudicare della buona materiale esecuzione di questi lavori. (*Approvazioni*).

Prego vivamente il ministro di chiamare a consulto tutte le persone che per cognizioni, per pratica e per cuore possano dar lume in cosiffatta difficilissima materia, perchè credo che poche cose siano così difficili, da validamente disporre, quanto tale sorveglianza. Quando si eseguono queste opere, basta la trascuranza di un operaio, bastano pochi quintali di cemento non buono adoperato, per compromettere tutta una opera che costa tanti milioni, e alla quale sono collegati tanti diversi interessi così gravi. Non solo per la tranquillità delle popolazioni dove si costruiscono queste opere, che deve a tutti gli altri interessi sovrastare, ma anche per la sicurezza dei molti capitali che la loro esecuzione richiede - ciò che pure non si può dimenticare - occorre assolutamente provvedere efficacemente in modo da non dare luogo a dubbi, in modo da dissipare le giuste preoccupazioni che questo enorme disastro ha diffuso in tutto il paese. (*Approvazioni*).

Insisto - me lo consenta il ministro - nella preghiera che egli voglia chiamare a consulto la scienza, la pratica e anche il cuore per escogitare i mezzi per provvedere a tale sorveglianza - mezzi che non è cosa facile trovare. Però per conto mio mi permetto, modestamente, di sottoporre al ministro una proposta: quella cioè di costituire un corpo speciale di tecnici anziani e pratici di lavori; non scelti per esami e per studi, ma provenienti dalla pratica diuturna acquistata attraverso gli anni in questo genere di lavori. Questo metodo eviterà qualsiasi supposizione di preferenze o di favoritismi: e con gente scelta, coi sistemi che ho esposto, si costituisca un corpo tecnico particolare il quale per la pratica acquistata e per coscienza ed onestà, possa dare piena garanzia. E questa sorveglianza deve essere pagata lautamente, perchè gli uomini sono uomini; Domine Iddio fece gli angeli senza corpo, ma gli uomini hanno un corpo ed hanno bisogno di vivere. Troppe volte si trovano di fronte impiegati governativi pagati assai parcamente,

a impiegati delle imprese private, che sono pagati lautamente. E questo è un pericolo! Questi modesti tecnici e tutti anziani, ripeto dovrebbero essere pagati relativamente alla responsabilità che assumono lautamente, ma dallo Stato ed essere suoi funzionari. Da oggi in poi una parte notevole delle spese che importerebbero dovrebbe essere addossata al concessionario nell'atto della concessione - nel capitolato d'oneri e versata da questi direttamente nelle casse dello Stato, perchè nessuna dipendenza abbiano tali impiegati dall'impresa o dal concessionario che eseguirà l'opera. Essi debbono dipendere esclusivamente dallo Stato ed essere i permanenti suoi rappresentanti sul lavoro.

Ringrazio di nuovo il ministro per le informazioni che ci ha dato e chiudo permettendomi di raccomandargli la proposta che modestamente ho voluto presentargli. (*Applausi, vive approvazioni*).

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle ampie notizie fornite al Senato nonché dell'annuncio dei provvedimenti presi, e dello invio di esperti funzionari sul luogo del disastro. Io confesso che sono rimasto atterrito nell'udire la dichiarazione che un lavoro di tanta importanza si sia potuto eseguire senza l'approvazione dell'autorità competente e si sia potuto mettere in funzione senza regolare collaudo. E sarebbe interessante conoscere il nome di quell'industriale che ha scritto l'opuscolo di cui il ministro ha letto un brano!

Io mi domando se è ancora in vigore il decreto del ministro Peano, il quale detta le norme generali per i progetti e la costruzione di dighe di sbarramento per i serbatoi e laghi artificiali. Questo decreto a me non consta che sia stato abrogato...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Anzi lo l'ho richiamato.

MENGARINI. Ed allora, quelle disposizioni che evidentemente furono ben studiate e da persona che conosceva assai bene la materia, sono state applicate nella costruzione della diga di cui si parla? Io attendo a questa domanda risposta dai tecnici che il ministro ha inviato sul posto; dopo il loro accertamento potremo sapere come avvenne il disastro!

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già detto che per questo ho mandato i tecnici sul posto.

MENGARINI. Se quel decreto è in vigore, e se, giustamente, l'onorevole ministro lo ha richiamato, come è possibile che dei costruttori non lo abbiamo applicato? Se il decreto Peano non soddisfa, si modifichi, si completi, specialmente per le costruzioni in cemento armato...

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Il decreto non esclude il cemento armato.

MENGARINI. Ci sono dei tipi di costruzione, in cemento armato ivi non contemplati.

Certo, onorevoli Colleghi, il disastro di Gleno è di una tale gravità ed imponenza che ha riempito di dolore, di cordoglio l'animo di ogni italiano. Abbiamo due paesi completamente anientati, quattro centrali elettriche distrutte, stabilimenti fiorentissimi spariti. Si è letto che il ministro stesso sul luogo del disastro abbia aperto le braccia esclamando: « Tutto è da rifare! »

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho mai fatta questa esclamazione, perchè ho cercato di parlare il meno possibile coi giornalisti.

MENGARINI. Ora devesi pur dire una parola che tranquillizzi tutti coloro che vivono in luoghi in condizioni simili ai paesi di Dezzo e di Corna.

Noi abbiamo in Italia un numero assai grande di dighe che formano imponenti bacini montani: il ministro ci ha dato notizie in proposito; credo utile aggiungere alcune cifre sui volumi di acqua accumulati.

A tutto il 1922, secondo la statistica pubblicata dal Consiglio superiore delle acque, avevamo in Italia 74 bacini montani che immagazzinavano un volume di 308 milioni e 126 mila metri cubi di acqua. Alla stessa epoca, erano in costruzione 27 altre dighe per 209 milioni di metri cubi di acqua, in totale 101 bacini...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. C'è lo sbaglio di uno.

MENGARINI. ...e s'immagazzinavano 517 milioni di metri cubi di acqua. Tutti questi bacini sono stati costruiti con dighe di rilevante altezza; alcuni con dighe a gravità, ma molte sono costruite ad archi multipli. Mi permetta

il Senato di enumerarle. (*Commenti, interruzioni*).

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevole senatore, perchè vuole mettere in apprensione della gente; lasci stare: queste dighe le farò ispezionare tutte. (*Bene*).

MENGARINI. Dirò solo che sono lavori di alta importanza per l'ingegneria, lavori che fanno onore all'Italia nè in alcune si è dovuto lamentare danno.

Anche all'estero dighe ad archi multipli sono costruiti in moltissimi impianti. Il calcolo e la esperienza giustificano la piena tranquillità.

Se lavori di questo genere vengono eseguiti colle debite cautele, studiati da persone che conoscano la materia e vengono opportunamente sorvegliati durante la costruzione, nulla si deve temere.

Riguardo alle cause del crollo della diga di Gleno vorrei fare una semplice osservazione. L'onorevole ministro ha detto che ritiene causa del crollo lo scorrimento dei pilastri sopra il piano di fondazione della primitiva diga a gravità. A me sembra che tale ipotesi non sia ammissibile...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho detto che aspetto dal giudizio dei tecnici di sapere le ragioni del crollo, e credo che non sarebbe prudente di esaminare oggi le conseguenze di un fatto che non conosciamo. (*Bene*).

MENGARINI. Non sono stato sul posto ma credo dall'esame delle fotografie...

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Non si può giudicare su fotografie.

PRESIDENTE. Senatore Mengarini tenga conto che ella ha presentato una interrogazione non un'interpellanza.

MENGARINI. Ebbene conchiudo nella attesa che i tecnici dicano se quanto avevo pensato risponde alla verità dei fatti. E formulo l'augurio che la tranquillità ritorni e la fiducia in questi lavori permanga, onde l'Italia si avvantaggi delle ricchezze delle sue acque, emancipandosi dal grave tributo che si deve pagare all'estero per il carbone!

PAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA. Io capisco la prudenza del Ministro nell'enunciazione delle cause del luttuoso evento che ci occupa, sapendo per esperienza profes-

sionale la non facilità di immediata diagnosi di certe catastrofi; capisco il riserbo suo nell'enunciazione dei provvedimenti d'ordine giudiziario per non coartare l'indipendenza degli organi adibiti per legge al delicatissimo compito delle eventuali responsabilità penali.

Ma in un campo e nell'altro vi sono dei limiti di fronte alla gravità dei fatti che commossero la pubblica opinione, giustamente avida di informazioni.

Essi si ispirano all'angoscia, allo strazio diventato dolore nazionale per la fine terribile di intiere popolazioni di piccoli paesi, falciati proprio dalla fondamenta e trascinati con mura, masserizie e persone nella voragine immane formata dalla muraglia d'acqua che galoppava nella gola della via Mala (il nome fu profezia di sventura) urtando tra rupe e rupe, alzandosi ed abbassandosi come una fisarmonica, avente per triste armonia, la morte.

E perciò faccio elogio al Ministro di essere venuto qui coraggiosamente a dire esser vero quanto si sussurrava nelle desolate plaghe di val di Dezzo: che l'opera idraulica fu eseguita quando ancora mancava l'approvazione degli organi tecnici, che la messa in esercizio fu fatta prima del collaudo e di più, quello che ancora pubblicamente non si sapeva, che il Consiglio superiore delle acque disse di non voler approvare la variante proposta dal concessionario, senza un progetto dettagliato. Il Ministro chiamò queste: « irregolarità amministrative » e non ci disse se risulta che i funzionari addetti alla bisogna, per questo sieno caduti in mancanze disciplinari. Perchè per noi profani resta inconcepibile che quando un progetto di opera pubblica non sia approvato, l'appaltatore possa ugualmente eseguirla e come prima di un collaudo si possa esercirla.

Ma, dice il Ministro, queste irregolarità non si possono dir ancora la causa del disastro e mi dà una lezione, che ben volentieri accetto, del rapporto di causa ad effetto che deve avere una mancanza col disastro vero, ma appunto perchè ora io certo qui non voglio senza elementi sicuri accusare alcuno, mi soffermo subito alle indicate irregolarità per poter valutare fino a qual punto, se non fossero esistite, l'evento luttuoso si sarebbe o non avverato.

Perchè se si fosse impedito l'inizio dei lavori prima di approvarlo, forse si constatava se nel progetto vi era una manchevolezza, se si fosse

collaudato il bacino prima di lasciarlo esercire forse si poteva constatare un difetto.

Come poi sapendo che mancava l'approvazione governativa, e il collaudo, Prefetto e Ingegnere capo del Genio civile lasciassero fare ed esercire non si capisce. Pare che ciò sia nelle abitudini perchè dicesi anche altre Società elettriche così fanno. E a noi profani ciò pare cattiva abitudine e perciò chiediamo qualche dilucidazione.

I giornali di ieri sera parlavano di ostilità della folla della regione colpita, verso i concessionari dell'impianto di Gleno.

Dicesi l'ispettore governativo ing. Rapazzi, assistente ai funebri delle poche vittime rintracciato, raccomandasse a tutti l'astensione di precipitati giudizi.

Giusto, ma dalla furia della folla talvolta omiana un intuito di giustizia che supera il sereno frutto di studi e che può essere un monito per i governanti, più dei piani lungamente meditati di ben composte Commissioni tecniche.

Ora se può essere sbagliata l'ostilità soggettiva della folla contro il concessionario odierno irresponsabile anche come committente dei danni, forse non è da gettarsi alle ortiche l'ostilità obbiettiva di dare la concessione di opere pubbliche a chi solo garantisce colla sua persona il finanziamento per la sua potenzialità economica, ma alla sua volta dipende da altri per la responsabilità tecnica. In materia così delicata pare che il padrone, chi comanda, deve avere nozioni tecniche su ciò che ordina, non trattandosi di un lavoro fatto per sé, ma per utilità di terzi.

Sarà utile che un ricco metta il suo denaro a disposizione di opere di interesse pubblico e nel rischio talvolta diverrà anche un benefattore, ma se impernia in se stesso tutta la figura dell'imprenditore, il rischio può essere grande e la concessione può essere imprudente. Nella mia Milano corre l'adagio: « Offellè fa il to mestè ». E sembra che alla costruzione di questi enormi impianti idraulici siano più adatti gli enti sociali creati col compito di dedicarsi giornalmente a questo genere di lavori e perchè danno una garanzia finanziaria più opportunamente incatenata a quella morale.

Bisogna riflettere alla mentalità dell'oggi che spinge tutti al lucro. Il suo accesso deve, in certi campi, avere un certo esame di am-

missione, perchè altrimenti anche colle migliori intenzioni si può per inscienza essere tratti, dai tecnici prescelti, a subire sempre i loro consigli anche se talvolta erronei o per audacia di novità, o per credibilità di vantaggiose economie a favore del committente.

Mi fu detto e non dubito, che le norme dettate per queste costruzioni dal ministro Peano or sono due anni furono tutte completamente seguite nell'esecuzione del bacino del Gleno. Sarà, ma ecco dove l'esperienza sovrasta lo studio. Non sempre quello che a tavolino sembra perfetto, alla prova dell'opera è tale.

Il ministro Corbino interrompendo l'onorevole Mengarini diceva che in queste norme è autorizzato il cemento. Certo, della sua resistenza sono note le pubblicazioni, ma nella scienza un uomo che fu un genio, Franklin poté incatenare in un attimo la folgore e diventò un vincitore della natura, ma un altro che fu soltanto un grande studioso, l'ingegnere del traforo del Cenisio, narra che fece 106 volte il calcolo di un arco.

Siamo in un campo che non ha grande esperienza in Italia, dove l'idraulica era limitata al piano e solo da un ventennio raggiunse i monti, quindi necessita, in questo esordio di vita, per le dighe che devono arginare il grande corso dell'acqua trasformato in energia per fornire la luce e il calore, necessita dico del più meticoloso controllo dello Stato che è responsabile della integrità pubblica. Quando si apprende, come oggi, che il controllo mancò, la meraviglia è grande e lo provò oggi l'insolito rumoreggiare del Senato alle comunicazioni del Ministro.

E vengo alla seconda mia domanda: se furono presi provvedimenti per le eventuali responsabilità penali. Non avendo intenzione di accusare alcuno, chiedo se per l'inchiesta giudiziaria furono dati ordini di rapidità. Solitamente segue a un disastro edilizio l'immediata istruttoria giudiziaria per le prime sommarie informazioni degli esecutori. Qui ancora ignorasi se sien venuti alla ribalta per queste prime notizie chi pure dovrebbe saper dar lumi sul tragico fatto.

Non vengo qui a denunciare colpevoli, a designare responsabilità.

Solo amante di vera giustizia credo in concreto non vi debbano essere tentennamenti e

non debbano mettersi troppi inciampi accademici alla parola della legge.

Non mi nascondo le discussioni che si potranno fare sui limiti dell'art. 1155 Codice civile per dire che la veste di concessionario non calza come un guanto con quella di proprietario, e che le tre ipotesi dell'art. 372 Codice penale sono tassative. Ma ricordo anche la legge romana *de damno infero* e vedo la possibilità dell'imputabilità più lata.

Ora non intendo spingere il Ministro a far da giustiziere, ma non dubito avrà sorvegliato perchè non dorma chi deve esser vigile.

L'energia dell'uomo mi affida per il completo adempimento dei doveri che gli incombono. E una prova di questa energia la diede portando qui quell'opuscolo di cui l'autore deve avere qualche rapporto coll'impresa assuntrice del disgraziato bacino, bollando di cinismo certe teorie di scienza idraulica. Non intralci dunque o debolezze nell'esame di inchiesta che qui si impone, sia di fronte al lutto che tutti ci commuove, sia di fronte alle altre opere che si svolgono in tante parti d'Italia per incanalare le acque dell'Alpi trasformandole in bianco carbone per lo sviluppo elettrico dell'Italia.

Bisogna tranquillizzare le popolazioni provando loro che la scienza provvedendo a ciò con opere colossali non dà vita ad alcun pericolo, purchè la prudenza sappia valutare anche l'imprevisto.

Con questa fede io da questa tribuna mi associo al saluto di reverenza, partito dal labbro del Ministro, a questo popolo d'Italia, che nel dolore forse più che nella gioia, sa trovare una solidarietà, che è prova magnifica della nota di sentimento che nobilita la nostra schiatta (*Vive approvazioni*).

CARNAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.

Io non possa lasciare senza risposta alcune osservazioni fatte dall'onorevole Pavia.

Egli ha detto che queste concessioni si danno con leggerezza e senza tener conto della capacità tecnica degli assuntori. Evidentemente l'onorevole senatore Pavia è in errore. Ciò che egli dice poteva avvenire quando la competenza di tali concessioni non era del Ministero; ma io debbo rammentare all'onorevole senatore Pavia che la legge del 1921 ha sot-

tratto ai prefetti questa competenza, affidandola al Ministero, il quale l'esercita facendo in primo luogo questo esame della capacità tecnica e finanziaria di coloro che aspirano a tali concessioni. Ora io posso assicurare l'onorevole senatore Pavia che sia il cessato Consiglio Superiore delle acque come l'attuale Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono essere tacciati di alcuna leggerezza per aver dato di queste concessioni, perchè hanno sempre proceduto in questa materia con il più grande rigore e con le maggiori cautele.

In secondo luogo l'onorevole senatore Pavia ha richiamato la necessità di un esame della responsabilità indipendentemente da quella penale a cui io accennavo e non certamente per dare una lezione all'onorevole senatore Pavia, perchè egli non ne ha alcun bisogno. Ma siccome mi si diceva di indicare quali responsabilità ci fossero, ho affermato che non potevo parlare di una responsabilità penale fino a quando non fosse stato dai tecnici accertato che l'evento dannoso è conseguenza di una irregolarità. Io ho detto che irregolarità ci sono, ho affermato che queste irregolarità importano delle responsabilità ed aggiungo ora che importano delle responsabilità in quegli organi che non hanno vigilato e in quegli altri che non hanno impedito che l'opera andasse in funzione senza essere collaudata. Certamente queste responsabilità esistono; ma mi consentirà l'onorevole senatore Pavia e mi consentirà il Senato che queste responsabilità avranno una sanzione diversa a seconda che derivino da irregolarità che abbiano o non abbiano causato o contribuito a causare il disastro.

È perciò che credo di avere adempiuto al mio dovere quando ho investito della cosa l'autorità giudiziaria. Aggiungo che ho mandato personalmente alla autorità giudiziaria tutti i documenti i quali accertano che l'approvazione dei lavori non era stata data e che il Ministero aveva diffidato a non eseguire l'opera in questione senza la preventiva approvazione dei progetti. Il magistrato penale accerterà nella sua piena indipendenza se esiste la responsabilità penale. Ad ogni modo io, mi riservo di far valere in ogni caso la responsabilità amministrativa. Questa responsabilità sarà più o meno grave secondo le conseguenze che la negligenza ha portato, ma questa responsabilità

esiste e creda pure l'onorevole senatore Pavia che sarà inesorabilmente punita. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo riservato alle interrogazioni, le interrogazioni dei senatori Cannavina e Spirito, che erano iscritte all'ordine del giorno di oggi, saranno discusse nella seduta di domani.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Venzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1923, n. 1722, che conferisce all'Amministrazione militare, sino al 31 dicembre 1924, la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1818, riguardante il trasporto a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Venosta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENOSTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1451, che estende agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente l'assegnazione degli alloggi cooperativi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venosta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto reale 19 aprile 1920, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvate con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro 3°, parte terza » (N. 603).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, è convertito in legge.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

#### Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato, con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, sono apportate le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita sotto la denominazione: « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » con la legge 14 luglio 1898, n. 335, provvede ai medici condotti, ai veterinari ed altri sanitari con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e agli ufficiali sanitari, nonchè ai medici e veterinari coloniali e agli altri medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

*Art. 3.* — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 con stipendio non inferiore alle lire mille annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria per i medici nominati in posti regolarmente istituiti presso istituzioni pubbliche di beneficenza — costituite in ente morale — con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, che non siano per altro titolo iscritti alla Cassa e che non abbiano uno stipendio inferiore alle lire 1000 annue, salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 1000 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, per i sanitari coloniali, nonchè per i medici alla dipendenza di istituzioni di beneficenza — costituite in ente morale — con reddito annuo inferiore alle lire 5000, o che non abbiano diritto ad acquistare la stabilità.

*Art. 5.* — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari iscritti alla Cassa è stabilito in lire seicento annue.

I sanitari o altri a loro favore possono fare versamenti volontari che non superino in media l'ammontare di lire 1000 annue, da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio di interesse delle tabelle annesse alla presente legge. Il capitale formato con i versamenti vo-

lontari è liquidato a favore dei sanitari o delle famiglie dei sanitari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato.

È però data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio.

*Art. 6.* — Il contributo a carico dei comuni, delle provincie, dello Stato, nonchè delle istituzioni pubbliche di beneficenza le quali abbiano un reddito non inferiore alle lire cinquemila, è fissato in lire seicento annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto legalmente istituito, salvo il disposto del 3° comma dell'articolo 8 della presente legge e quello dell'articolo 3 della legge 11 giugno 1916, n. 720.

Le istituzioni di beneficenza sono esonerate da ogni contributo quando si valgano di medici già iscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Quando trattisi di sanitari dipendenti da istituzioni di beneficenza i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, il contributo indicato nel primo comma del presente articolo è pagato dal sanitario che intenda di iscriversi alla Cassa, a meno che la istituzione di beneficenza non ne assuma l'onere.

*Art. 8.* — I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche per i posti vacanti, e del solo contributo di cui all'articolo 6 per i posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato al posto di sanitario sia inferiore alle lire mille annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

L'Ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'articolo 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione.

*Art. 12.* — I medici condotti o altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa di previdenza saranno soggetti alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

*Art. 14, 15 e 16.* — *Soppressi.*

*Art. 17.* — Acquistano il diritto di conseguire la pensione di cui all'articolo 20 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino per cause diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni e prima di 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio alla dipendenza dello Stato in posti nei quali non sia ammesso il cumulo coi servizi prestati con iscrizione alla Cassa;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo;

d) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta e immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

*Art. 18.* — Acquistano il diritto alla indennità di cui all'articolo 21 i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile, siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per una delle cause indicate alla lettera b) dell'articolo stesso.

*Art. 19.* — Il servizio utile per conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi, o altrimenti riconosciuto o riscattato ai sensi della presente legge.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente nelle condizioni di cui al comma precedente dai sanitari in diversi comuni, provincie od istituzioni di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Per la determinazione del servizio utile e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A, B e C, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

*Art. 20.* — La pensione da corrispondersi ai sanitari nei casi previsti dalla presente legge è liquidata secondo la tabella A, in ordine alla età, alla data della cessazione del servizio e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

Però nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 17 la pensione da liquidarsi al sanitario non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso di condanna la pensione di cui alla lettera b) dell'art. 17 sarà pari alla metà di quella liquidata secondo la tabella A.

In nessun caso la pensione liquidata al sanitario potrà superare le lire dodicimila.

*Art. 20-bis.* — Nel caso di cui alla lettera d) dell'articolo 17, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella A risulta inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente presso il quale il sanitario prestava servizio al momento in cui riportò le ferite o contrasse l'infermità in conseguenza di cui fu dichiarato permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sul comune, sulla provincia, sull'istituzione di beneficenza o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi dal regolamento, e per gli altri enti con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

**Art. 21.** — L'indennità di cui è parola nell'articolo 18, consiste in una somma per una volta, ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A e B, con le norme indicate sulle tabelle stesse.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del valore capitale anzidetto.

**Art. 23.** — La vedova del sanitario iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto ad una indennità se il sanitario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo un anno compiuto e prima di vent'anni, di servizio utile, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni è necessario inoltre che esso sia di 2 anni anteriore alla cessazione dal servizio; ovvero vi sia prole ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani purchè minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purchè sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella teorica o reale che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 21.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano d'altro letto, sarà ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali: se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

**Art. 24.** — La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando il sanitario dopo vent'anni e prima di venticinque di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;

b) quando il sanitario muoia dopo venticinque anni di servizio utile;

c) quando il sanitario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando cessi il diritto di questa, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

**Art. 24-bis.** — La vedova che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.

**Art. 25.** — La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto o di quella che a questi sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione, esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 50 per cento della pensione già goduta dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani di precedente matrimonio il 25 per cento.

Qualora la vedova non avesse la legale rappresentanza dei propri figli, la pensione sarà ripartita nel modo indicato nell'ultimo comma del precedente art. 23.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole o agli orfani non può essere inferiore alle lire mille.

**Art. 26.** — La vedova, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario cessato dal servizio o morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella

lettera d) dell'articolo 17 ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

La misura della pensione, da determinarsi con le norme di cui all'articolo precedente, non potrà essere inferiore a lire duemila.

Nel caso in cui la pensione determinata in base alla tabella A risulti inferiore a lire duemila, la differenza sarà posta a carico dell'ente di cui all'articolo 20-bis, con le modalità ivi stabilite.

*Art. 27.* — Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per il sanitario la titolarità del posto.

Nel caso di un sanitario che presti contemporaneo servizio alla dipendenza di un comune quale medico condotto o ufficiale sanitario o comunque alla dipendenza di più enti, il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio nel posto con stipendio più elevato.

Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Le rate di pensione non domandate dagli aventi diritto o dai loro aventi causa entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

Nè le pensioni, nè gli arretrati di esse, nè le indennità possono cedere od essere sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi vigenti.

*Art. 27-bis.* — Il sanitario iscritto che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 17 o l'indennità di cui all'articolo 18 per infermità, deve provare che tale infermità è la stessa o è conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o all'indennità di cui al comma precedente il sanitario che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

*Art. 29.* — Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda regolare servizio presso un ente di cui all'articolo 1, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 27, continui a prestare servizio nel posto con stipendio meno ele-

vato, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto alla Cassa per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

È data facoltà al sanitario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purchè la domanda di reiscrizione sia fatta entro due anni dalla data di riassunzione in servizio.

La nuova indennità o la nuova pensione sarà valutata in base ai contributi sui quali venne liquidato il primo assegno e su quelli pagati dopo la reiscrizione.

In nessun caso, però, il sanitario che goda di una pensione a carico della Cassa, potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera d) dell'articolo 17.

*Art. 30.* — *Soppresso.*

*Art. 32.* — Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli iscritti alla Cassa e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone al ministro delle finanze le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

*Art. 33.* — Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o dell'indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il

quale le trasmetterà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza regolarmente istruite.

Gli assegni precedentemente indicati nella misura normale saranno liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'amministrazione.

Saranno invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, compreso lo Stato, o da ripartire fra i vari istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

*Art. 34.* — Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, alle provincie, ai comuni e agli istituti di beneficenza.

*Art. 35.* — Le pensioni e le indennità saranno pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello dell'Istituto di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione delle indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinuncia al diritto di ricorso.

*Art. 36.* — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla pubblicazione della legge 2 dicembre 1909, n. 744, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'articolo 1 e senza

iscrizione alle Casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.

*Art. 37.* — *Soppresso.*

*Art. 39.* — Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità l'intero servizio in qualunque tempo prestato prima dell'iscrizione alla Cassa presso i comuni, le provincie e le istituzioni di beneficenza dove esistevano regolamenti speciali per le pensioni alla data dell'istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione, restando il relativo onere a carico degli enti stessi.

La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari enti o con iscrizione alla Cassa, tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si riavarrà sui comuni, sulle provincie e sulle istituzioni di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contribuiti.

*Art. 39-bis.* — Nel caso di cui all'articolo precedente, se il sanitario, per effetto di regolamento o di convenzioni speciali avesse già conseguito da uno o più enti, al momento in cui abbandonò in essi il servizio, il pagamento di una indennità o il rimborso dei contributi versati, l'assegno diretto liquidato dalla Cassa, secondo le norme dell'articolo medesimo, viene ripartito a carico degli enti in parola, per la quota da essi dovuta, con le norme seguenti:

a) sulla pensione si addebita ai comuni predetti la eventuale differenza tra la quota della pensione che a ciascuno di essi dovrebbe attribuirsi e la rendita annua vitalizia equivalente al capitale pagato al sanitario, valutata in base alla tabella B annessa alla presente legge;

b) sull'indennità si addebita la eventuale differenza tra la quota parte dell'indennità che ai comuni dovrebbe attribuirsi e il capitale già corrisposto.

In entrambi i casi suddetti l'assegno da pagarsi dalla Cassa a favore del sanitario verrà diminuito della quota corrispondente all'indennità o al rimborso dei contributi già percepiti dall'ente, calcolati nel modo indicato alle lettere a) e b).

Invece nel caso di assegni indiretti le riduzioni delle quote da addebitarsi agli enti e degli assegni saranno proporzionali alla percentuale di reversibilità.

Qualora il sanitario o la sua famiglia avesse invece conseguito il diritto ad una pensione da uno o più enti, la pensione da questi conferita sarà imputata alla quota posta a loro carico dalla Cassa. L'assegno da pagarsi dalla Cassa verrà in tal caso diminuito della quota attribuibile all'ente che ha già conferito la pensione o della minore pensione dall'ente direttamente corrisposta.

**Art. 40.** — Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà essere fatta ai medici condotti o ad altri sanitari quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 5 anni, ovvero, qualora siasi ottenuto il riscatto di servizi, non sia stato pagato il premio occorrente per riscattare tanti anni quanti ne occorran per completare il quinquennio, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 17 lettera d) e 39.

Tale disposizione non si applica alle vedove ed orfani.

**Art. 41 e 42.** — *Soppressi.*

**Art. 43.** — Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1922 in un capitolo speciale: « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari » l'annua somma di lire 250,000.

## Art. 2.

Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata

ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, e dei loro aventi causa;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

## Art. 3.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere il riscatto agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio prestato alla dipendenza del Ministero delle colonie senza iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario dovrà presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo articolo 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate nell'articolo 8.

## Art. 4.

Il servizio prestato nelle Colonie con iscrizione alla Cassa e riscattato ai termini dell'articolo precedente, è valutato, agli effetti della determinazione della durata di servizio da tenersi presente nell'applicazione della tabella A, nel modo previsto dall'articolo 68 del testo unico, delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 gennaio 1895, numero 70.

Il valore capitale della differenza tra la pensione o l'indennità liquidata ai termini del comma precedente e le quote teoriche di pensione o di indennità corrispondenti all'età del sanitario alla data del collocamento a riposo o a quello della vedova e degli orfani alla data di morte del sanitario e alla durata dei servizi effettivamente prestati con iscrizione alla Cassa e riconosciuti ai termini dell'articolo precedente, verrà posto a carico della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, il quale dovrà effettuarne il versamento con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

## Art. 5.

Ai sanitari iscritti alla Cassa è data facoltà di chiedere, con le modalità di cui al successivo articolo 7, il riscatto, agli effetti del trattamento di riposo, col pagamento del relativo premio:

a) dei periodi di servizio effettivo prestati dai sanitari non obbligati alla iscrizione, prima della loro iscrizione facoltativa alla Cassa;

b) dei servizi interinali o provvisori prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa, purchè con nomina e corresponsione diretta di stipendio da parte dell'ente alla cui dipendenza furono resi;

c) del periodo di servizio di esperimento prestato nei comuni, con nomina regolare, ma senza percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

d) degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari necessari per il conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione in servizio;

e) del servizio militare obbligatorio prestato in qualunque tempo senza contemporanea iscrizione alla Cassa.

## Art. 6.

È concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistente negli ospedali e nelle cliniche universitarie, che il sanitario iscritto abbia prestato dopo il conseguimento della laurea e prima o dopo l'iscrizione alla Cassa.

A tale effetto il sanitario deve presentare domanda nei termini stabiliti nel successivo articolo 7 ed assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli 8, 9 e 10.

I sanitari ai quali durante i servizi prestati prima o dopo l'iscrizione alla Cassa come assistenti effettivi di cattedre universitarie o come assistenti negli ospedali o nelle cliniche siano state eseguite le ritenute in conto entrata del Tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª, hanno diritto di cu-

mulare, agli effetti della indennità o della pensione da liquidarsi ai termini del presente decreto i servizi predetti con quelli prestati con versamento di contributi alla Cassa di previdenza.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata, ripartita e pagata ai termini dell'articolo 1, sub. 39 e 39-bis, del presente decreto.

La Cassa di previdenza si rivarrà sullo Stato della quota messa a suo carico, nei modi da stabilirsi col regolamento, ed il relativo onere farà carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

## Art. 7.

Quando il servizio da riconoscere al sanitario agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6 sia stato prestato prima della iscrizione alla Cassa, la domanda di riconoscimento deve esser presentata dal sanitario entro due anni dalla sua iscrizione; quando invece il servizio predetto sia prestato dopo l'iscrizione alla Cassa, la domanda deve essere presentata dal sanitario entro due anni dal successivo reingresso in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'articolo 1, sub. 1, del presente decreto.

I sanitari in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno produrre la domanda di riconoscimento dei servizi che intendono di riscattare, entro due anni dalla data stessa.

Fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal sanitario prima della sua cessazione definitiva dal servizio.

La domanda sopradetta sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale deliberazione potrà essere presentato ricorso alla Corte dei conti in Sezioni unite nei termini e nei modi di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, modificato col precedente articolo 1.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diventano definitive o per accettazione delle parti interessate, o per decorrenza di termini o per decisione della Corte dei conti.

## Art. 8.

Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi il sanitario per ottenere il riconoscimento di servizi agli effetti del trattamento di riposo, ai sensi dei precedenti articoli 3, 5 e 6, è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui all'articolo 1, sub. 5 e 6, del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello di cui si chiede il riconoscimento, determinato secondo le norme allegate al presente decreto, viste d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di riscatto, di cui al comma precedente, è ridotto del 40 per cento.

## Art. 9.

Il sanitario ha la facoltà di versare il premio di riscatto di cui all'articolo precedente in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella *C* unita al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti, e in ogni caso mai superiore ai quindici anni.

Il sanitario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione sia divenuta definitiva, decade dalla ottenuta concessione.

Il sanitario che passi alla dipendenza di un ente diverso da quello presso cui ha iniziato il pagamento rateale o che riassuma il servizio dopo una interruzione, dovrà riprendere il versamento delle rate ancora dovute a partire dal mese successivo a quello del nuovo ingresso in servizio.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dal sanitario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sarà compreso

nell'elenco dei contributi dovuti dall'ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa sullo stipendio del sanitario, e sarà versato alla Cassa con le norme stabilite nell'articolo 1, sub. 8 del presente decreto e negli articoli 9, 10 e 11 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

## Art. 10.

Il sanitario che sia collocato a riposo prima di aver completato il versamento delle annualità di cui all'articolo precedente, ha la facoltà di versare in una sola volta il valore capitale delle mensilità non ancora pagate, determinato con le norme di cui alla tabella *C* unita al presente decreto, o di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella *B* unita al presente decreto, corrispondente al valore capitale predetto.

Al sanitario che lasci il servizio con diritto alla liquidazione della indennità di cui all'articolo 1, sub. 18, prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, verrà trattenuto sulla indennità il valore capitale delle annualità non ancora pagate, determinato come al comma precedente.

In caso di morte del sanitario prima del termine del periodo di versamento delle annualità di cui ai commi precedenti, nessuna riduzione o trattenuta verrà fatta sull'assegno spettante alla vedova o agli orfani; però, se il sanitario sia divenuto moroso, i superstiti aventi diritto all'assegno dovranno pagare le rate scadute con i relativi interessi a norma del penultimo comma dell'articolo precedente, e ove essi non paghino tale debito, non sarà computato, agli effetti dell'assegno loro spettante, il servizio di cui fu concesso il riscatto.

## Art. 11.

Ai veterinari iscritti alla Cassa alla data di pubblicazione del presente decreto, è concesso il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo dei periodi di servizio prestati con nomina regolare e con percezione di stipendio, prima dell'attuazione della legge 25 giu-

gno 1902, n. 272, presso comuni che non avevano regolarmente istituita la condotta veterinaria.

A tale effetto il veterinario deve presentare domanda entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e se a quella data non fosse in regolare servizio presso uno degli enti di cui all'articolo 1, sub. 1, entro due anni dal suo reingresso in servizio regolare presso uno di tali enti.

Fermi restando i termini di cui al comma precedente, la domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta e presentata dal veterinario prima della sua cessazione definitiva dal servizio. Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, il veterinario deve assoggettarsi al pagamento di un premio di riscatto nella misura e con le modalità indicate negli articoli precedenti.

#### Art. 12.

Ai sanitari nominati regolarmente per la prima volta dopo l'attuazione del Regio decreto 18 settembre 1919, n. 1825, è concesso il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, del periodo di servizio provvisorio o interinale eventualmente prestato prima della nomina regolare nello stesso ente ove furono poi regolarmente nominati, purchè i servizi stessi siano stati iniziati dopo l'attuazione del decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420, e prima dell'entrata in vigore del Regio decreto suddetto, e fra i servizi medesimi e quelli prestati con nomina regolare non vi sia stata interruzione, e semprechè la domanda di riconoscimento venga presentata dal sanitario nei termini indicati nell'articolo 7 del presente decreto.

Il premio di riscatto da pagarsi dall'iscritto che ottenga il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente, è dato dal capitale corrispondente al contributo personale di cui all'articolo 1, sub. 5, del presente decreto, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto, con i relativi interessi composti al saggio legale.

Per il servizio prestato prima della data di attuazione del presente decreto, il premio di

riscatto è commisurato al contributo di cui al comma precedente, ridotto del 40 per cento.

Le modalità di pagamento del premio di riscatto di cui ai due commi precedenti sono quelle indicate negli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.

#### Art. 13.

Per i sanitari iscritti alla Cassa anteriormente alla pubblicazione del presente decreto il servizio militare con interruzione di carriera e i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi regolari non riscattati saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a indennità o a pensione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

#### Art. 14.

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, l'indennità e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta e alle loro vedove e orfani, verranno liquidate in base alle tabelle *A* e *B* unite al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, con la riduzione del 40 per cento per le quote teoriche di indennità o di pensione relative ai servizi prestati prima della data stessa, secondo le norme indicate nella tabella *A*.

A decorrere dalla data predetta le tabelle *A* e *B* annesse al testo unico approvato con Regio decreto 3 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

La valutazione delle maggiori quote d'indennità e di pensioni dirette e indirette da liquidarsi in corrispondenza ai contributi di categoria superiore alla normale versate per il periodo sino al 1° gennaio 1909, continuerà ad essere eseguita tenuto conto delle disposizioni degli articoli 16, 1° capoverso, e 18 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e degli articoli 20 e 21 del testo unico, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza, mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico medesimo.

Per la trasformazione in assegno vitalizio dei capitali accumulati coi versamenti volontari di cui all'articolo 1, sub. 51, del presente decreto sarà applicata l'annessa tabella *B*.

**Art. 15.**

A partire dalla data di attuazione del presente decreto, alle pensioni liquidate o da liquidarsi dalla Cassa ai sanitari e alle famiglie dei sanitari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta, verrà apportato un aumento determinato secondo le percentuali sottoindicate:

a) pensioni dei sanitari: il cento per cento sulle prime mille lire; il cinquanta per cento sulle seconde mille lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime duemila lire;

b) pensioni delle vedove e degli orfani: il cento per cento sulle prime cinquecento lire; il cinquanta per cento sulle seconde cinquecento lire; il venticinque per cento sulle somme eccedenti le prime mille lire.

Sono escluse dagli aumenti suindicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari o dai contributi relativi alle sopresse categorie di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Per le pensioni liquidate dalla Cassa e ripartite con altri enti, l'aumento concesso dal presente articolo rimane a carico della Cassa.

**Art. 16.**

A far parte della Commissione tecnica degli Istituti di previdenza in rappresentanza degli

iscritti alla Cassa sono chiamati tre sanitari, di cui due medici iscritti alla Cassa e un veterinario parimenti iscritto, da scegliersi secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

**Art. 17.**

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923. Con decreti del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Governo del Re, provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale in sostituzione di quello vigente saranno dettate le norme per l'attuazione del presente decreto e delle disposizioni delle leggi precedenti, sulla Cassa di previdenza che restano in vigore.

Nello stesso regolamento saranno stabilite le norme e le modalità per accertare le cause di morte o di invalidità dipendenti dal servizio, la invalidità al servizio negli altri casi, nonché la inabilità al lavoro, la nullatenenza e il carico, secondo i vari casi previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

## TABELLA A.

Pensioni da liquidarsi ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza calcolate in base alla tavola di mutualità dei Sanitari, alla tavola di sopravvivenza degli insegnanti pensionati, al saggio d'interesse del 4,25 per cento, e al contributo annuo di lire 600.

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.

1°) Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza dal 1° gennaio 1923 in poi, la pensione teorica o reale è data dal valore corrispondente all'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio e alla durata complessiva di servizio alla data stessa, determinate secondo la norma di cui all'articolo 1, sub. 19, del decreto;

2°) Se il sanitario fu iscritto alla Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 od ottenne il riscatto o il riconoscimento di anni di servizio o di studio, per effetto dei quali la sua iscrizione deve considerarsi retrodatata ad epoca anteriore alla data stessa, la pensione teorica o reale si determina con le norme seguenti.

Si calcolano in primo luogo, tenendo presente la norma di cui all'articolo 1, sub. 19, del decreto:

a) l'età del sanitario alla data della cessazione definitiva dal servizio;

b) la durata dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dal 1° gennaio 1923 alla data della cessazione definitiva dal servizio;

c) la durata complessiva dei servizi utili agli effetti della liquidazione dell'assegno, dall'inizio della carriera fino alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Si ricavano poi dalla presente tabella i due valori relativi all'età suindicata e alle dette due durate di servizio e se ne fa la differenza.

La differenza ottenuta si moltiplica pel coefficiente 0,4, e si ricava infine la pensione cercata sottraendo tale prodotto dal valore della tabella A corrispondente alla durata complessiva di servizio indicata alla lettera c).

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio																Anni di servizio																
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	49	50	50	51	52	53	54	55	1
2		79	80	81	81	82	83	84	85	86	87	87	88	89	89	90	91	92	93	94	95	96	98	99	101	102	104	106	107	109	111	113	2
3			123	124	126	127	129	131	133	134	135	136	136	137	139	140	141	142	144	146	147	149	151	153	156	158	161	163	166	169	172	175	3
4				170	172	175	177	180	183	186	187	188	189	190	191	192	194	196	198	200	202	205	208	211	214	217	221	224	228	232	236	241	4
5					221	225	229	233	237	241	243	244	245	246	247	248	251	253	256	258	261	264	268	271	275	280	284	289	294	299	305	311	5
6						277	282	288	294	299	303	305	306	307	308	310	312	314	317	320	324	327	331	336	341	346	352	358	364	370	377	384	6
7							339	346	354	361	366	369	371	372	373	375	377	380	383	386	390	394	399	405	410	417	423	430	438	446	454	463	7
8								407	417	426	433	437	440	442	444	445	447	449	452	456	461	466	471	478	484	492	499	508	516	525	535	546	8
9									484	495	504	510	514	517	519	520	522	525	527	531	536	542	548	555	563	571	580	589	599	610	622	634	9
10										567	578	586	592	596	599	600	604	606	608	612	618	623	630	637	646	655	666	676	688	700	713	727	10
11											656	667	675	681	685	685	690	693	695	699	703	709	717	725	735	745	757	769	782	795	810	826	11
12												751	761	769	776	776	783	786	789	792	796	802	810	819	829	841	853	867	881	896	913	931	12
13													852	863	871	871	882	886	889	892	896	902	910	919	930	943	956	971	987	1004	1022	1042	13
14														961	972	972	987	992	996	1000	1004	1010	1017	1027	1038	1051	1066	1082	1099	1118	1138	1160	14
15															1077	1077	1097	1104	1110	1115	1120	1125	1133	1142	1154	1167	1183	1200	1219	1239	1262	1286	15
16																1201	1213	1223	1230	1237	1243	1250	1257	1266	1278	1292	1308	1326	1346	1368	1393	1419	16
17																	1335	1347	1358	1367	1374	1382	1391	1400	1412	1425	1442	1461	1482	1506	1532	1561	17
18																		1478	1491	1503	1513	1523	1533	1544	1556	1570	1586	1605	1628	1653	1681	1712	18
19																			1632	1647	1660	1672	1685	1697	1710	1725	1741	1761	1783	1809	1839	1872	19
20																				1797	1814	1830	1845	1860	1875	1891	1909	1928	1951	1977	2008	2044	20

Anni di servizio	Età alla data di ces-														sazione dal servizio														Anni di servizio
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	56	57	58	60	61	63	64	66	68	70	72	74	77	79	82	85	89	92	96	100	104	109	114	120	126	133	141	150	1
2	116	118	121	123	126	129	133	136	140	145	149	154	160	165	172	179	186	194	202	211	220	231	242	255	270	286	305	326	2
3	179	183	186	191	195	200	206	212	218	225	232	240	249	258	269	280	292	305	319	333	349	367	386	408	432	460	493	536	3
4	246	251	257	263	269	276	283	292	301	310	321	332	345	358	373	389	407	426	446	468	491	517	546	578	615	657	707	764	4
5	317	324	331	339	347	356	366	377	389	402	416	431	448	466	486	507	531	557	585	616	648	683	723	768	820	879	949	1030	5
6	392	401	410	420	430	442	454	468	483	499	517	537	558	581	606	631	666	700	736	776	819	866	918	978	1047	1127	1221	1332	6
7	472	482	493	505	518	532	548	565	583	603	625	649	676	704	736	771	810	853	900	951	1005	1066	1133	1210	1300	1403	1526	1671	7
8	557	569	582	596	612	629	647	668	690	714	741	770	801	836	875	918	966	1019	1076	1139	1208	1284	1369	1466	1579	1710	1865	2050	8
9	647	661	676	693	711	731	753	777	803	832	863	898	936	977	1024	1075	1132	1196	1266	1343	1427	1521	1625	1745	1885	2048	2241	2473	9
10	742	758	776	795	816	839	865	892	923	956	993	1034	1079	1128	1182	1243	1311	1387	1471	1562	1664	1777	1904	2050	2221	2420	2657	2941	10
11	843	862	882	904	928	954	983	1015	1050	1089	1132	1179	1231	1288	1351	1422	1502	1591	1690	1798	1918	2053	2205	2381	2586	2827	3114	3458	11
12	950	971	994	1019	1046	1076	1109	1146	1186	1230	1279	1333	1392	1458	1531	1613	1706	1809	1924	2051	2192	2351	2530	2739	2983	3270	3613	4027	12
13	1064	1087	1113	1141	1172	1205	1242	1284	1329	1379	1435	1496	1564	1639	1723	1817	1923	2042	2175	2322	2486	2671	2881	3125	3413	3752	4158	4649	13
14	1184	1210	1239	1270	1304	1342	1384	1430	1481	1538	1601	1670	1746	1832	1927	2034	2155	2291	2443	2612	2800	3014	3257	3542	3877	4273	4750	5327	14
15	1312	1341	1373	1407	1445	1487	1534	1586	1643	1706	1776	1854	1940	2036	2143	2264	2401	2556	2728	2921	3136	3382	3661	3989	4376	4835	5390	6064	15
16	1448	1480	1514	1553	1595	1641	1693	1750	1814	1884	1962	2049	2146	2253	2373	2509	2663	2838	3033	3251	3495	3775	4094	4469	4913	5441	6081	6861	16
17	1592	1627	1665	1707	1753	1804	1861	1925	1995	2073	2160	2256	2363	2483	2618	2769	2942	3137	3356	3602	3878	4195	4556	4982	5489	6092	6825	7721	17
18	1746	1783	1825	1871	1921	1978	2040	2110	2187	2273	2369	2476	2595	2727	2876	3045	3238	3456	3701	3976	4286	4642	5050	5532	6106	6790	7625	8648	18
19	1909	1950	1994	2045	2100	2161	2230	2306	2391	2486	2591	2709	2840	2986	3151	3338	3551	3791	4066	4374	4720	5119	5577	6118	6765	7538	8483	9643	19
20	2083	2126	2175	2229	2289	2356	2431	2514	2607	2711	2826	2955	3099	3261	3443	3649	3884	4152	4455	4796	5182	5626	6138	6741	7469	8338	9401	10711	20

Anni di servizio	Età alla data di ces															
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
21	1976	1995	2014	2033	2051	2069	2088	2108	2131	2158	2190	2227	2268	2315	2367	2426
		2169	2192	2215	2236	2257	2279	2301	2326	2353	2385	2423	2466	2516	2572	2634
			2379	2406	2432	2457	2482	2508	2534	2563	2596	2634	2679	2731	2790	2857
				2607	2638	2668	2698	2727	2756	2788	2822	2862	2908	2962	3024	3095
					2854	2890	2925	2959	2993	3027	3065	3107	3151	3209	3273	3348
						3123	3164	3204	3243	3283	3324	3369	3419	3477	3533	3621
							3415	3462	3507	3553	3600	3650	3703	3764	3833	3913
								3732	3785	3838	3892	3947	4007	4072	4145	4229
									4077	4138	4200	4263	4329	4401	4479	4568
										4453	4524	4596	4671	4751	4836	4932
											4861	4946	5031	5121	5216	5320
												5314	5410	5512	5618	5733
													5808	5923	6042	6171
														6354	6489	6632
															6957	7117
																7627
21	5672	6166	6735	7410	8220	9192	10384	11855								
22	6193	6739	7370	8120	9020	10102	11432	12000								
23	6746	7348	8044	8874	9871	11072	12000									
24	7332	7994	8761	9675	10776	12000										
25	7954	8679	9521	10526	11737											
26	8614	9406	10328	11429	12000											
27	9313	10177	11183	12000												
28	10055	10995	12000													
29	10841	11862														
30	11674	12000														
31	12000															

Anni di servizio	Età alla data di cessazione dal servizio															
	73	74	75	76	77	78	79	80								
21	2491	2563	2644	2735	2836	2950	3076	3217	3375	3552	3751	3978	4238	4533	4867	5245
22	2705	2783	2871	2969	3079	3203	3340	3494	3667	3860	4079	4328	4612	4937	5304	5721
23	2932	3017	3112	3218	3338	3471	3621	3788	3976	4187	4426	4698	5009	5365	5768	6226
24	3175	3265	3368	3483	3612	3756	3919	4100	4304	4534	4794	5091	5430	5819	6260	6762
25	3434	3530	3640	3763	3903	4059	4235	4431	4653	4901	5184	5507	5877	6300	6782	7330
26	3711	3813	3930	4063	4212	4380	4570	4782	5022	5291	5598	5948	6350	6811	7335	7932
27	4007	4115	4240	4382	4542	4722	4926	5155	5414	5705	6037	6416	6852	7352	7921	8571
28	4326	4439	4571	4721	4892	5086	5305	5551	5830	6144	6502	6912	7381	7925	8543	9248
29	4670	4788	4925	5085	5267	5474	5708	5973	6272	6610	6996	7439	7918	8533	9202	9966
30	5040	5163	5307	5474	5667	5887	6138	6421	6742	7106	7521	7997	8546	9178	9901	10727
31	5436	5567	5718	5893	6096	6329	6596	6899	7242	7632	8078	8580	9182	9863	10642	11534
32	5860	6000	6161	6345	6557	6803	7086	7408	7775	8193	8671	9221	9856	10589	11428	12000
33	6310	6463	6635	6831	7055	7313	7611	7953	8344	8790	9302	9891	10573	11360	12000	
34	6786	6954	7141	7352	7589	7862	8176	8536	8951	9427	9973	10604	11335	12000		
35	7289	7475	7679	7907	8163	8453	8784	9164	9603	10107	10690	11364	12000			
36	7818	8024	8249	8499	8775	9086	9439	9841	10304	10837	11456	12000				
37	8373	8602	8851	9125	9426	9752	10111	10569	11059	11622	12000					
38		9208	9484	9785	10115	10481	10890	11349	11871	12000						
39			10148	10480	10843	11243	11687	12000	12000							
40				11209	11608	12000	12000									
41					12000											

V. d'ordine di S. M. il Re  
Il Ministro delle Finanze  
A. DE STEFANI

TABELLA B.

**VALORE CAPITALE** corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei sanitari iscritti alla Cassa in base alla Tabella A.

(Mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte-pensioni (1895-1914) raccordata con l'eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari dello Stato (1885-1894).

Saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	16,02	36	14,13	51	11,43	66	7,84
22	15,92	37	13,98	52	11,22	67	7,58
23	15,82	38	13,82	53	11,01	68	7,32
24	15,71	39	13,67	54	10,79	69	7,06
25	15,60	40	13,51	55	10,57	70	6,80
26	15,49	41	13,35	56	10,35	71	6,55
27	15,37	42	13,18	57	10,12	72	6,30
28	15,25	43	13,00	58	9,89	73	6,06
29	15,12	44	12,81	59	9,65	74	5,81
30	14,99	45	12,62	60	9,40	75	5,57
31	14,86	46	12,43	61	9,15	76	5,32
32	14,72	47	12,23	62	8,89	77	5,07
33	14,58	48	12,03	63	8,63	78	4,82
34	14,43	49	11,83	64	8,37	79	4,56
35	14,28	50	11,63	65	8,11	80	4,31

Norme per l'applicazione della Tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A e che spetterebbe alla data della cessazione definitiva dal servizio dell'iscritto) per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza dell'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

V. d'ordine di S. M. il Re  
Il Ministro delle Finanze

A. DE STEFANI

## NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISCATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO.

Il premio di riscatto da versarsi dal sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 3, 5, 6 e 11 del decreto, si determina con le norme seguenti:

1° Se i servizi da riscattare furono prestati per intero dal 1° gennaio 1923 in poi, si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile, compreso quello da riscattare.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si desume, aggiungendo al valore relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il valore immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di trenta giorni.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza, moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, aumentandolo di un terzo.

2° Se i servizi da riscattare furono prestati per intero prima del 1° gennaio 1923, determinato il capitale secondo le norme di cui al n. 1, la somma complessiva da pagare si desume dal capitale predetto, prendendone gli otto decimi.

3° Se i servizi da riscattare furono prestati in parte prima del 1° gennaio 1923 e in parte dopo tale data, si calcolano separatamente le due quote di premio di riscatto relative ai due periodi di servizio con le norme seguenti:

Per determinare la quota relativa al servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1923 si calcolano:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare *posteriore* al 1° gennaio 1923;

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni dei servizi utili, compresi *tutti* quelli da riscattare, sia anteriori, sia posteriori al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che, nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina secondo la norma indicata al n. 1 lett. *c*), delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori; essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, prendendone gli otto decimi.

La quota del premio di riscatto relativa al servizio prestato dopo il 1° gennaio 1923 si ottiene determinando:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto;

b) la durata in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data (escluso *tutto* il servizio da riscattare);

c) la durata complessiva in anni, mesi e giorni del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla stessa data e del servizio da riscattare *posteriore* al 1° gennaio 1923.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi alla età suindicata e alle dette due durate di servizio, tenendo presente che nel caso di durata di servizio comprendente frazioni di anno, il rispettivo valore si determina secondo la norma indicata al n. 1, lett. *c*), delle presenti norme.

Calcolata poi la differenza fra i due valori, essa si capitalizza moltiplicandola per il coefficiente della tabella *B* relativo alla età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la quota di premio da pagare, aumentandola di un terzo.

Delle due quote così ottenute si fa la somma, la quale rappresenta il premio complessivo da pagarsi dal sanitario.

V. d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro delle Finanze }

A. DE STEFANI ]

## TABELLA C.

**Somma mensile da trattenersi per ogni lira di premio di riscatto, per non oltre quindici anni, sugli stipendi dei sanitari che si siano avvalsi della facoltà di versare il premio stesso in tanti anni quanti sono quelli di cui hanno chiesto il riconoscimento. (Art. 9 e 10 del decreto).**

*(Valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana dedotta dai censimenti 1901 e 1911 e dalle statistiche mortuarie del 1910-12 e al saggio di interesse del 4.25 per cento).*

## NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA C.

1º) Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dal sanitario che si sia avvalso della facoltà di versare il premio di riscatto in tanti anni quanto sono quelli da riscattare, si determina prima l'età del sanitario alla data da cui deve decorrere il pagamento della somma predetta, in base alla norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto. Si eseguisce poi il prodotto del premio di riscatto, determinato secondo le norme allegate alla presente legge, per il coefficiente relativo all'età sopradetta e al numero di anni per cui la somma deve pagarsi;

2º) In caso di collocamento a riposo prima di aver completato i versamenti, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in unica volta, si otterrà dividendo l'importo della somma mensile determinata come al n. 1, per il coefficiente relativo all'età alla cessazione dal servizio, calcolata con la norma indicata al n. 1, e alla durata di tempo che resta da trascorrere per l'estinzione del debito. Se questa durata contenga frazioni di anno, tale coefficiente si otterrà togliendo dal coefficiente relativo al numero intero di anni immediatamente inferiore, tanti trecentosessantesimi della differenza fra questo e il coefficiente immediatamente superiore per quanti sono i giorni della frazione di anno, computandosi i mesi di 30 giorni;

3º) Per i sanitari collocati a riposo con liquidazione di pensione, i quali in luogo di pagare il debito residuo in unica volta, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta in una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si otterrà dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella B, relativo all'età del sanitario all'atto della cessazione dal servizio, determinata con la norma contenuta nell'articolo 1, sub. 19, del decreto.

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni								Età del sanitario							
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
21	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	21
22	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	22
23	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	23
24	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	24
25	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	25
26	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	26
27	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	27
28	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	28
29	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	29
30	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0086	0.0082	0.0078	30
31	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.008	0.0078	31
32	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0078	32
33	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0114	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	33
34	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0105	0.0098	0.0092	0.0087	0.0082	0.0079	34
35	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	35
36	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	36
37	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0098	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	37
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126	0.0115	0.0106	0.0099	0.0092	0.0087	0.0083	0.0079	38
39	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0079	39
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127	0.0115	0.0106	0.0099	0.0093	0.0088	0.0083	0.0080	40

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni															Età del sanitario
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	0,0856	0,0438	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0141	0,0127	0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	41
42	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	42
43	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	43
44	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0084	0,0081	44
45	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0128	0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	45
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	46
47	0,0857	0,0440	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	47
48	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129	0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	48
49	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0143	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0086	0,0083	48
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	50
51	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130	0,0119	0,0110	0,0102	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	51
52	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130	0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0085	52
53	0,0858	0,0441	0,0303	0,0233	0,0192	0,0165	0,0145	0,0131	0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0093	0,0089	0,0086	53
54	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0165	0,0146	0,0131	0,0120	0,0112	0,0104	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	54
55	0,0859	0,0442	0,0304	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132	0,0121	0,0112	0,0105	0,0100	0,0095	0,0091	0,0088	55
56	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0167	0,0147	0,0133	0,0122	0,0113	0,0106	0,0101	0,0096	0,0092	0,0089	56
57	0,0860	0,0443	0,0305	0,0236	0,0195	0,0167	0,0148	0,0134	0,0123	0,0114	0,0107	0,0102	0,0097	0,0093	0,0090	57
58	0,0861	0,0444	0,0306	0,0237	0,0195	0,0168	0,0149	0,0135	0,0124	0,0115	0,0108	0,0103	0,0098	0,0095	0,0091	58
59	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0136	0,0125	0,0116	0,0110	0,0104	0,0100	0,0096	0,0093	59
60	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137	0,0126	0,0118	0,0111	0,0106	0,0101	0,0098	0,0095	60

Età del sanitario	Durata dei versamenti in anni								Età del sanitario							
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
61	0.0863	0.0447	0.0308	0.0240	0.0199	0.0172	0.0152	0.0138	0.0128	0.0119	0.0113	0.0107	0.0103	0.0100	0.0097	61
62	0.0864	0.0448	0.0310	0.0241	0.0200	0.0173	0.0154	0.0140	0.0129	0.0121	0.0115	0.0109	0.0105	0.0102	0.0099	62
63	0.0866	0.0449	0.0311	0.0242	0.0201	0.0174	0.0156	0.0142	0.0131	0.0123	0.0117	0.0112	0.0108	0.0104	0.0102	63
64	0.0867	0.0450	0.0312	0.0244	0.0203	0.0176	0.0157	0.0144	0.0133	0.0125	0.0119	0.0114	0.0110	0.0107	0.0105	64
65	0.0868	0.0452	0.0314	0.0245	0.0205	0.0178	0.0159	0.0146	0.0136	0.0128	0.0122	0.0117	0.0113	0.0110	0.0108	65
66	0.0870	0.0453	0.0316	0.0247	0.0207	0.0180	0.0162	0.0148	0.0138	0.0131	0.0125	0.0120	0.0117	0.0114	0.0112	66
67	0.0872	0.0455	0.0318	0.0250	0.0209	0.0183	0.0165	0.0151	0.0142	0.0134	0.0128	0.0124	0.0121	0.0118	0.0116	67
68	0.0874	0.0458	0.0320	0.0252	0.0212	0.0186	0.0168	0.0155	0.0145	0.0138	0.0132	0.0128	0.0125	0.0122	0.0120	68
69	0.0876	0.0460	0.0323	0.0255	0.0215	0.0189	0.0171	0.0159	0.0149	0.0142	0.0137	0.0133	0.0130	0.0127	0.0126	69
70	0.0879	0.0463	0.0326	0.0258	0.0219	0.0193	0.0175	0.0163	0.0154	0.0147	0.0142	0.0138	0.0135	0.0133	0.0131	70
71	0.0882	0.0466	0.0329	0.0262	0.0223	0.0197	0.0180	0.0168	0.0159	0.0152	0.0147	0.0143	0.0141	0.0139	0.0137	71
72	0.0885	0.0470	0.0333	0.0266	0.0227	0.0202	0.0185	0.0173	0.0164	0.0158	0.0153	0.0150	0.0147	0.0145	0.0144	72
73	0.0889	0.0474	0.0338	0.0271	0.0232	0.0207	0.0190	0.0179	0.0170	0.0164	0.0160	0.0157	0.0154	0.0153	0.0152	73
74	0.0893	0.0478	0.0342	0.0276	0.0237	0.0213	0.0196	0.0185	0.0177	0.0171	0.0167	0.0164	0.0162	0.0161	0.0158	74
75	0.0897	0.0483	0.0348	0.0281	0.0243	0.0219	0.0203	0.0192	0.0184	0.0179	0.0175	0.0172	0.0170	0.0169	0.0169	75

V. d'ordine di S. M. il Re  
 Il Ministro delle Finanze  
 A. DE STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge, ed avverto che il senatore Amero d'Aste ha presentato i seguenti emendamenti:

All'art. 1.

*Art. 5, 4° comma. — Invece di:* Il contributo dei medici condotti o altri sanitari . . . 600 annue, *sostituire:* 800 annue.

*Art. 6, 1° comma. — Invece di:* lire 600 annue, *sostituire:* 400 annue. *Aggiungere:* Qualora lo stipendio annuo dei sanitari fosse inferiore a lire 12,000 il contributo degli enti sarà di 1/12 di lire 400 per ogni 1000 lire di stipendio, senza oltrepassarle. Il complemento a lire 400 deve essere versato dal sanitario alla Cassa di previdenza.

*Art. 8. — All'ultimo alinea del 2° comma, sopprimere:* non.

*Art. 39, 2° comma. — Aggiungere:* s'intende per l'ammontare che detti regolamenti stabiliscono, senza però oltrepassare il limite di pensione calcolato a norma della presente legge e spettante per i detti anni.

*Al 2° comma sostituire il seguente:* La pensione o indennità sarà calcolata a termini della presente legge e ripartito così agli enti il carico della somma di cui al 1° comma, il rimanente dovrà essere pagato dalla Cassa di previdenza. Su quest'ultima somma è trattenuto il 6% a favore della Cassa.

*Art. 39-bis. — Soppresso.*

All'art. 15.

*Aggiungere:* Su tutte le pensioni aumentate in seguito a questo articolo è trattenuto il 6% a favore della Cassa di previdenza sui detti aumenti.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. In Senato furono spesso rivolte delle sollecitazioni al ministro delle finanze perchè mettesse un limite alle sovrimposte dei comuni e delle provincie. Per conseguenza tutto ciò che può riaprire la porta di nuovo a questa facoltà conviene che sia esaminato attentamente dal Senato tanto più che il ministro delle finanze effettivamente ha

cercato di mettere un limite limitando all'aliquota del 1922 la facoltà di sovrimporre da parte dei comuni e delle provincie. Naturalmente se a questi vengono messi nuovi oneri, bisognerà pure concedere che essi possano procurarsi i mezzi per pagare, ma se questo possono fare i comuni non lo possono gli istituti di beneficenza i quali si trovano già in grave disagio perchè le spese sono aumentate moltissimo mentre le entrate degli istituti di beneficenza sono rimaste presso a poco quello che erano prima della guerra. Ora questo decreto che esaminiamo porta appunto un onere alle provincie, ai comuni, e gli istituti di beneficenza. Tutti siamo d'accordo che bisognava aumentare le pensioni dei sanitari come si sono aumentate quelle dei sanitari dell'esercito e della marina.

Ma tutto sta nel modo d'applicazione. Vediamo che cosa ha fatto questo decreto: questo decreto ha stabilito che il sanitario versa 600 lire, l'ente altre 600 lire. Con questi versamenti si forma un fondo mercè il quale il sanitario viene a raggiungere la pensione massima di 12 mila lire, a seconda naturalmente dei suoi anni di servizio e della sua età. Ora io credo che l'errore principale di questo disegno di legge stia appunto nel non aver fatto differenza alcuna tra enti poveri ed enti ricchi. Io credo che bisognerebbe riformare questa legge in modo che le pensioni fossero proporzionate agli stipendi, come fa lo Stato, come fanno le altre casse di previdenza, perchè non è regolare che non si faccia differenza nei versamenti tra chi è povero e chi è ricco.

Premesso questo, che io credo necessario, confrontiamo questo decreto, con ciò che ha fatto lo Stato. Lo Stato per arrivare alle pensioni di dodici mila lire ha aumentato le pensioni del zero e cinquanta per cento, cioè le ha aumentate della metà, e, per conseguenza, ha aumentato il suo contributo di una metà. Vediamo questo decreto che cosa fa! I comuni, le provincie versavano 132 lire: era una piccola somma e quindi anche gli istituti di beneficenza che non erano molto ricchi potevano sopportarla. Ora si è passate a 600 lire e cioè mentre lo Stato ha aumentato di metà il suo contributo, il contributo di questi enti è aumentato a quattro volte e mezzo.

Quelli che sono ricchi potranno ancora sopportare questo aumento di spesa ma per gli altri sarà un grave danno. Ricorderò che un senatore sindaco di una città bene amministrata, che faceva parte del mio ufficio, trovava che l'onere per i comuni era troppo gravoso.

Ma vediamo un po' che cosa succede per gli istituti di beneficenza: lasciamo andare i comuni e le provincie e prendiamo gli istituti di beneficenza. Per essi si stabilisce nientemeno che questo; un istituto di beneficenza il quale abbia più di 5 mila lire di reddito e che paghi al sanitario più di mille franchi (supponiamo cinquemila e cento e mille e cento) deve versare seicento lire per la pensione di questo sanitario. Ma ditemi un po' come fa un istituto a versare 600 lire per questo sanitario, tanto più ove si pensi che se versa tale cifra per lui non c'è ragione per non sostenere lo stesso onere anche a favore degli altri impiegati, perchè quell'istituto avrà certamente un segretario avrà un inserviente ecc. Che cosa resterà, allora, domando io, per lo scopo per cui è creato questo istituto di beneficenza.

C'è di peggio: vedete che cosa succede. Voi obbligate questi istituti di beneficenza a versare una somma per modo che questo sanitario venga ad avere una pensione equivalente a dieci o dodici volte il suo stipendio. Ma questo è enorme! Dove mai avete trovato uno Stato o una società, che faccia di queste cose? Queste sono cose assolutamente enormi. Fateli versare in proporzione dello stipendio e per questo io ho proposto che questi istituti versino in proporzione dello stipendio, cioè a dire un tanto per ogni mille franchi di stipendio o, se non volete questo, allora aumentate i limiti, cioè a dire invece di cinquemila lire di reddito mettete ventimila, stabilite che lo stipendio che date al sanitario invece di mille e cento franchi sia di cinque o sei mila franchi, visto che voi avete preso come media diecimila lire di stipendio, il che corrisponde alla ritenuta del sei per cento che fa il Governo agli stipendi dei suoi impiegati.

Il sanitario dei comuni delle provincie e degli istituti di beneficenza non presta ad essi, inoltre, che una parte della sua opera retribuita. Egli presterà un'opera limitata specialmente se si tratterà di un'opera di beneficenza

piccola. Tutto il resto del suo tempo retribuito lo terrà per sé, e perchè non deve contribuire alla sua pensione questo tempo che gli viene retribuito? Per questo io avevo proposto che il sanitario concorresse per due terzi del versamento e l'ente concorresse per un terzo. Ma vi sono poi altri due articoli che sono ancora più gravi ed ai quali aveva accennato anche l'Ufficio centrale, sebbene l'Ufficio centrale avesse fatte delle osservazioni molto blande. E a questo proposito debbo dire che mi risulta che il ministro delle finanze non fosse molto favorevole a questo decreto, ragione per cui lo tenne sospeso per molto tempo e credo che si sia deciso a pubblicarlo solo dopo avvenuta la relazione dell'Ufficio centrale, la quale ha fatto delle osservazioni, e tra le altre ha fatto questa degli istituti di beneficenza, secondo me in modo un po' troppo blando, tanto che di alcune di queste osservazioni il ministro delle finanze ha tenuto conto e di altre non ha tenuto conto. Pare che l'Ufficio centrale si sia contentato di questo fatto.

Ora vediamo che cosa dicono gli articoli 39 e 39-bis. Io li ho letti ripetutamente per vedere se li avevo capiti bene, ed ho capito questo che al sanitario si liquida la pensione in base agli anni di servizio e di età secondo la legge attuale qualunque sia il tempo di iscrizione alla Cassa di previdenza quando questo superi i cinque anni, perchè ci vogliono cinque anni per avere la pensione.

La Cassa di previdenza paga la parte per i suoi anni, l'altra parte viene pagata dall'Ente, quali che fossero i patti precedenti: per cui, se anche precedentemente era stabilito che il sanitario non avesse nessuna pensione, pure l'Ente è obbligato a pagare quella pensione. Per vedere la portata di questo articolo io ho preso un caso pratico e sono giunto a questo risultato: ho cercato nella tabella A e ho trovato che un sanitario che abbia 72 anni di età e 32 anni di servizio liquida 12,000 lire di pensione. Se questo sanitario ha cinque anni di iscrizione alla Cassa di previdenza la Cassa paga i 5/32; gli altri 27/32 sono addebitati all'Ente. Questi 27/32 ammontano a 10,125 lire. Io mi domando come un istituto di beneficenza che ha cinquemila lire di reddito può pagare una pensione di 10,125 lire e di più procurarsi un altro sanitario con uno stipendio di

1000 o 1200 lire al mese. Se ho interpretato bene l'articolo - e se non l'ho interpretato bene sarò ben contento di una interpretazione diversa - esso porterebbe a cose impossibili. Non ho altro da dire.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo alcune spiegazioni al Senato per dileguare l'impressione che potrebbe essere derivata dalle parole dell'onorevole senatore Amero D'Aste. Anzitutto tengo a riaffermare il proposito, solennemente affermato in diverse occasioni e in gran parte già tradotto in atto dal ministro delle finanze, di porre un freno alle spese, soprattutto da parte degli enti locali, giacchè l'opera di restaurazione non sarà possibile se prima non verrà risanata la finanza degli enti locali, i quali, come è noto, costituiscono la monade fondamentale dello Stato.

Il ministro delle finanze, con un complesso di provvedimenti in parte adottati ed in parte da adottare, si studia di organicamente sistemare la finanza degli enti locali, preoccupandosi di fornire mezzi adeguati per i bisogni ai quali essi saranno chiamati a provvedere in corrispondenza della riforma ancora allo studio.

Debbo rilevare con rincrescimento come le osservazioni dell'onorevole senatore Amero D'Aste non abbiano alcun fondamento: esse sono dovute ad un equivoco, che occorre subito chiarire. Il progetto di legge in esame non è che la riproduzione, riveduta e corretta, di quello già approvato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato.

Il Ministero, nel progetto nuovo, ha tenuto conto di tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Ufficio centrale del Senato accogliendole quasi nella loro totalità, in modo che esso oggi si presenta profondamente e radicalmente modificato.

I rilievi dell'onorevole Amero D'Aste vanno al di là della portata del disegno in esame e, se accolti, si verrebbe a dare una nuova base, radicalmente diversa, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Naturalmente il Governo - e con esso credo concorde lo stesso onorevole Ufficio centrale - non può accettare il proposito di snaturare il sistema che a ragion veduta è stato accolto e

che ha informato l'istituto fin dalla sua origine. La Cassa pensioni è basata sul sistema di un premio fisso, indipendentemente dall'entità degli stipendi corrisposti ai sanitari, mentre l'onorevole Amero D'Aste intenderebbe dare alla Cassa un fondamento radicalmente diverso.

Il sistema accolto dal Governo è quello stabilito dal Parlamento con la legge del 1898 e che, entrato in vigore col 1° gennaio 1899, si è mostrato rispondente alle caratteristiche speciali della classe degli iscritti. Esso consiste nel ripartire in misura eguale il contributo fra l'ente e l'iscritto. Tale contributo, che prima era di lire 132 annue per ciascuno, ora è stato portato a lire 600 per potere recare agli assegni di riposo i notevoli aumenti che sono stati concessi col decreto legge.

Il Governo non può seguire l'onorevole senatore Amero D'Aste nelle sue proposte. Si potrebbe in linea teorica discutere se i suoi criteri siano da preferirsi a quelli seguiti dal legislatore nel 1899; ma allo stato attuale, alla distanza di 24 anni dall'applicazione del sistema, che la nuova riforma conferma, non è possibile mutarne radicalmente la base per i gravi, legittimi interessi che inopinatamente si verrebbero a ledere.

Io vorrei pregare l'on. sen. Amero D'Aste di non insistere sulle sue proposte, che, sovvertendo i criteri accolti fin dal 1899, e che, come la pratica ha dimostrato, corrispondono pienamente agli interessi degli enti e dei sanitari, darebbero luogo a seri, forse irreparabili inconvenienti, turbando profondamente lo stato di fatto e di diritto consolidatosi in circa un venticinquennio.

Non credo poi sia il caso di preoccuparsi eccessivamente delle osservazioni che l'onorevole Amero d'Aste ha voluto fare nei riguardi degli articoli 39 e 39-bis. Se io non mi inganno non è difficile metterci d'accordo circa l'interpretazione da dare ai sopradetti articoli, mentre non potrei assolutamente accogliere la proposta della ritenuta del 6 per cento.

L'articolo 39 contempla e regola il caso dei sanitari che prima della iscrizione alla Cassa abbiano prestato servizio presso comuni, provincie o istituzioni di beneficenza dotati di regolamenti organici speciali per le pensioni. Che cosa dispone tale articolo? Una cosa sem-

placissima, che discende dai più elementari principi di logica: stabilisce che « la pensione o indennità, da liquidarsi ai termini del disegno di legge in esame, venga ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari enti o con iscrizione alla Cassa tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati ».

Si tratta, come si vede, di una disposizione più che logica e più che normale, della quale si sarebbe potuto persino fare a meno, non potendosi mettere in dubbio la giustizia e la convenienza di valutare nel calcolo della pensione o della indennità i servizi prestati dai sanitari presso enti diversi e di graduare la quota di pensione o di indennità in relazione alla durata degli stessi servizi.

AMERO D'ASTE. La quota che era stata stabilita?

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. No, onorevole senatore, la quota precedentemente stabilita dai regolamenti organici speciali dei vari enti, presso i quali i sanitari abbiano prestato servizio, appartiene al passato: le pensioni saranno per l'avvenire liquidate in base alle disposizioni portate dal disegno di legge in esame. Ma - e questo è l'essenziale, il vero nocciolo della questione - il riparto delle quote di pensione o indennità tra i vari enti, alla cui dipendenza i sanitari si sono trovati nel periodo anteriore, e la Cassa di previdenza, avrà luogo in base alla durata effettiva dei servizi stessi, attribuendo a ciascun ente quella quota di pensione o indennità corrispondente al servizio realmente prestato dal sanitario. Si tratta, in sostanza, di un principio elementare di giustizia e di equità, che non potrebbesi disconoscere senza vulnerare tutto il nostro sistema giuridico. L'articolo 39-*bis*, in fondo, non fa che continuare l'ipotesi prevista dall'art. 39. Infatti esso contempla, partendo sempre dall'ipotesi di sanitari che abbiano prestato servizio presso enti diversi muniti di organici speciali, i casi in cui o il sanitario abbia all'atto del l'abbandono del servizio liquidato da uno o più enti il pagamento di una indennità o il rimborso dei pagamenti versati, oppure i casi in cui il sanitario nelle stesse condizioni abbia

conseguito il diritto alla pensione, o questa - per la morte del titolare - sia passata alla vedova e ai figli. Anche in questi casi, in sostanza, vige il principio fondamentale accolto nell'articolo 39, poichè tanto l'addebito agli enti della differenza tra la quota della pensione o della indennità spettante al sanitario e la rendita annua vitalizia equivalente al capitale pagato allo stesso sanitario, quanto l'imputazione della pensione già liquidata dal sanitario o dagli aventi causa alla quota che grava sulla Cassa, rispondono al criterio di tenere conto dell'intero servizio precedentemente prestato dal sanitario presso i vari enti, sia che la durata del servizio abbia dato luogo alla liquidazione della pensione o della indennità, come prevede l'art. 39-*bis*, sia che non vi abbia dato luogo, giusta l'ipotesi dell'art. 39.

Il Governo poi non può, come ho già accennato, accettare la proposta relativa alla ritenuta del 6 per cento, che l'onorevole senatore Amero D'Aste vorrebbe praticare sulle pensioni e indennità di cui agli articoli 39 e 15.

Sull'opportunità della ritenuta proposta io debbo fare le più esplicite ed ampie riserve, poichè se accolta verrebbe a turbare profondamente l'economia del disegno di legge, ed alterare le basi tecniche e finanziarie dell'istituto. Mi permetto di richiamare l'attenzione sempre vigile del Senato sulle gravissime conseguenze, che potrebbe avere una modificazione così radicale come quella che si dibatte. Le ritenute per la loro natura non possono accettarsi ad occhi chiusi e per giudicare se quelle proposte dal senatore Amero D'Aste corrispondano o no allo scopo, cui egli tende, occorrerebbe procedere a nuove ed accurate valutazioni tecniche, che richiedono appositi e non brevi studi e tempo non poco. Pertanto si dovrebbe senz'altro sospendere la presente discussione, poichè s'imporrebbe la necessità di rifare integralmente tutti i calcoli sui quali la riforma è stata basata. Ma v'ha di più. Il decreto-legge, come è noto, ha prescritto la decorrenza dal 1° gennaio 1923 agli aumenti di assegni ai vecchi pensionati e il Governo si è affrettato a farne la liquidazione e a curarne il pagamento. Si vuole che il Governo ritiri il disegno di legge per ripresentarlo nuovamente al Parlamento debitamente emendato secondo la proposta dell'onorevole Amero D'Aste? Eb-

bene, in questo caso, i sanitari più vecchi, e sono quelli più bisognevoli di aiuto e per agevolare i quali il decreto-legge ha autorizzato la liquidazione e il pagamento degli aumenti degli assegni a decorrere dal 1° gennaio u. s., dovranno attendere ancora chi sa fino a quando. E ciò indipendentemente dai numerosi inconvenienti che potranno derivare dalla ripetizione degli assegni pagati, e dalla sospensione di quelli in corso di pagamento. Credo che lo stesso onorevole senatore Amero D'Aste non desideri alcuna delle conseguenze accennate.

Si è anche detto che le pensioni, di cui godranno i sanitari in base alla nuova riforma, siano eccessive ed esagerate. Mi permetto di rilevare che, purtroppo, da noi le pensioni in genere non peccano per eccesso e tanto meno peccano per eccesso le pensioni portate dal disegno di legge in esame. Si tratta di dare ad una benemerita classe di professionisti - fino a qualche tempo fa completamente misconosciuta e derisa - la possibilità di non morire di fame. Il Senato sa bene che colla morte del sanitario, la famiglia viene quasi sempre a trovarsi priva di mezzi, quasi nell'indigenza. Potrei citare a proposito numerosi esempi. Vorremmo, sì, dare a tutti i medici, come a tutti i funzionari in genere, pensioni adeguate, ma purtroppo - per ora, almeno - bisogna fare i conti colle ferree esigenze del bilancio. Non si dica, però, che la somma di lire 12,000 sia troppo lauta per un medico che abbia logorato la sua esistenza per la salute degli altri e non si dimentichi che, colla morte del titolare, la pensione subisce decurtazioni sempre gravi e spesso dolorose.

AMERO D'ASTE. Io non ho detto che queste pensioni siano elevate; ho detto che è troppo elevata la quota a carico degli enti.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Onorevole interrogante, Ella sa bene che non solo i medici, ma l'intera nostra borghesia composta di impiegati, si trova nelle condizioni da me accennate, quando sopraggiunge la morte del capo di famiglia. Quante miserie, spesso ignorate, fra le vedove e gli orfani dei medici condotti! Si è tentato - è vero - di lenirle, con la fondazione in Perugia di un Istituto che accoglie gli orfani dei benemeriti sanitari e distribuisce sussidi ai più bisognosi, ma la benefica e provvida istituzione purtroppo, per le sue

limitate risorse finanziarie, non arriva da per tutto e non sempre basta alla gravità ed urgenza dei bisogni.

Infine, volentieri avrei aderito alla proposta di elevare il limite minimo di L. 5000 di reddito annuo richiesto dall'art. 4 per la iscrizione obbligatoria dei medici delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, se la questione, in certo senso, non fosse stata già pregiudicata. Anche a me sembra che il limite di L. 5000 non corrisponda più a quelle che sono le vere condizioni del mercato odierno, data la svalutazione della moneta e l'aumento progressivo dei prezzi in tutti i campi dell'attività umana. Tale limite l'abbiamo dovuto subire per una necessità che va al di là della nostra volontà. Esso, come è noto, è stato trapiantato dalla legge sulla pubblica beneficenza e trova perfetta corrispondenza nelle disposizioni che disciplinano le Casse di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali e per i maestri elementari. Questi istituti sono tutti in stretta relazione e non sembra opportuno elevare ora, per la sola Cassa dei medici condotti, il minimo accolto anche in altre leggi, alle quali non sarebbe il caso apportare tale modifica.

Ma - a parte il valore contingente di questo rilievo - una ben più seria considerazione induce a non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore il quale - lo ripeto - si ispira ad un criterio che mi sembra esatto: la considerazione, che di fatto è difficile, per non dire impossibile, trovare Opere Pie con un reddito annuo inferiore alle L. 5000 che si permettano il lusso del medico. Degli Istituti elemosinieri non credo sia il caso di occuparsi, poichè essi normalmente non hanno bisogno dell'opera di sanitari. Rimangono gli Istituti di ricovero, ma anche un Istituto di ricovero con un reddito annuo di L. 5000 non è in grado di assumere in servizio un medico. Cinquemila lire sono 5000 lire e con esse ai giorni nostri non si provvede neanche al pagamento dei salari agli inservienti e agli infermieri. La verità è che tutte le Opere Pie, che hanno al servizio uno o più medici, godono di una rendita annua di gran lunga superiore a quella di L. 5000 e quindi viene a cadere la necessità della modifica proposta.

Per i rilievi che ho avuto occasione di fare non ho che a rivolgere una viva, calda preghiera

al senatore Amero D'Aste; la preghiera di non volere insistere negli emendamenti proposti. Tenga conto che il Ministero ha modificato e migliorato, nei limiti del possibile, accogliendo quasi integralmente i saggi suggerimenti dell'onorevole Ufficio centrale, il primitivo progetto, e che un ulteriore miglioramento, oltre che problematico, si risolverebbe in definitiva a grave danno degli stessi sanitari, che con ansia attendono l'approvazione del presente disegno. (Approvazioni).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Premetto che trovo giustissimo che si sia aumentata la pensione; ma io non ho detto evidentemente che quella pensione sia superiore a quel che pensavo. Io ho detto semplicemente che gli enti che danno uno stipendio di 1100 lire se sono chiamati a formare una pensione di 12 mila lire, i denari dei poveri, come li ha chiamati il senatore Tanari, non li utilizzerebbero più per gli scopi umanitari, ma a beneficio di persone che non ne hanno bisogno, e che oltre alle 1100 lire ne guadagnano molto di più. E per gli istituti di beneficenza come volete stabilire il limite di 5000 lire? Sono queste osservazioni sulle quali ho voluto richiamare l'attenzione del Senato perchè credo che al paese non farà buona impressione che il Senato approvi che i denari degli istituti di beneficenza vadino a profitto di persone che non ne hanno bisogno. Questa è una cosa assolutamente grave. Riguardo agli articoli 39 e 39-bis desidererei intenderci chiaramente. Insomma io desidero sapere dall'onorevole sottosegretario alle finanze se intende che l'ente pagherà solamente la parte di pensione secondo quello che aveva stabilito?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione al servizio prestato per quel periodo di tempo. La cosa è chiara.

AMERO D'ASTE. È chiaro? A me non sembra. Ma a me basta questa spiegazione, e cioè che l'ente non è tenuto a pagare che quel che doveva pagare in relazione ai patti precedenti, altrimenti non si sa come si va a finire. Desidero questa spiegazione chiara e netta, e se avrò una risposta chiara e netta ne sarò soddisfatto.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che l'art. 39 sia molto chiaro e non possa dare luogo a dubbi di interpretazione. Se il Senato me lo permette darò lettura del capoverso primo.

« La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa e degli Enti interessati in relazione alle quote teoriche di pensione o di indennità derivanti dalla totalità dei servizi rispettivamente resi alla dipendenza dei vari Enti e con iscrizioni alla Cassa tenendo conto del tempo in cui i servizi stessi furono effettivamente prestati ».

AMERO D'ASTE. Dunque si dice che sarà liquidata in relazione alla presente legge, cioè secondo la tabella A.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente.

AMERO D'ASTE. E le pare niente?

Si tratta insomma che gli Enti devono pagare quello che è stato stabilito con le loro disposizioni oppure la pensione deve essere liquidata secondo la tabella A.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non confondiamo due cose ben differenti: la liquidazione della pensione va tenuta distinta dalla quota che deve gravare sugli Enti presso i quali il medico ha prestato servizio.

La liquidazione della pensione, anche nell'ipotesi di cui agli articoli 39 e 39-bis, di cui ora si tratta, sarà sempre fatta, come ho già detto, in base al disegno di legge in discussione. Su questo punto non può cadere alcun dubbio: il secondo capoverso dell'art. 39 è chiaro. Ma, agli effetti della pensione, sarà sempre tenuto conto del servizio effettivamente prestato dal medico presso comuni, provincie, istituzioni di beneficenza regolarmente dotati di regolamento organico speciale, sia che tale servizio abbia dato origine ad una pensione o indennità (art. 39-bis), sia invece che per la brevità del tempo, la pensione o la indennità non abbiasi potuto maturare (art. 39). Nel secondo caso - che è quello del quale particolarmente si interessa l'onorevole senatore Amero D'Aste - in qual modo si procede al riparto

delle quote della pensione o della indennità che (si badi bene) sarà liquidata al medico in base alla nuova legge e dopo la sua entrata in vigore? In un modo semplicissimo: nel modo appunto indicato dal secondo comma dell'articolo 39, ossia mettendo a carico rispettivamente ai vari Enti interessati la quota di pensione o di indennità corrispondente al servizio effettivo prestato dal sanitario presso detti Enti e addossando alla Cassa di previdenza, per il periodo posteriore, la quota corrispondente al tempo dell'iscrizione del sanitario. Analogo criterio viene seguito nei casi dell'articolo 39-bis nei quali il sanitario o la famiglia ha già acquistato il diritto alla pensione o alla indennità. Come si vede, siamo di fronte all'applicazione di un principio logico, normale, intuitivo, che, ove non fosse stato esplicitamente dichiarato, avrebbe dovuto sottointendersi in base alle regole generali del diritto e dell'equità. Niente di più naturale - ripeto - che, nel fare il reparto delle pensioni, si tenga conto dei vari servizi prestati, e nel determinare la quota da addossare agli Enti interessati e alla Cassa, non si prescinda dalla durata effettiva degli stessi servizi.

AMERO D'ASTE. Farò un esempio: l'istituto di beneficenza non portava pensione, il sanitario è stato iscritto da cinque anni alla Cassa; dopo trentadue anni liquida dodicimila lire, la Cassa paga per cinque anni, che cosa paga l'istituto di beneficenza? Non paga nulla?

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Sicuro che paga!

AMERO D'ASTE. Io domando dove prende i denari se non li ha.

LISSIA, *sottosegretario alle finanze*. Lei ha torto di partire da un punto di partenza non esatto.

PASCALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE, *relatore*. Io prego il Senato di ascoltarmi benevolmente pochissimi momenti, perchè non vorrei che restasse sotto l'impressione delle parole dette dal collega Amero d'Aste, che mi pare non siano proprio rispondenti alla legge. Mi pare che ci sia, come diceva l'onorevole ministro, un equivoco, e io chiedo al Senato che mi accordi il permesso di ricordare brevemente la genesi della legge.

Approvata la legge alla Camera e venuta innanzi al Senato, l'Ufficio centrale si è occupato a lungo e minutamente nella discussione dei singoli articoli, e fece la sua relazione. Dopo fatta la nostra relazione, il Governo ha ritirata la legge, così che non è esatto quanto il collega Amero d'Aste dice, cioè che il Governo... (*interruzioni dell'onorevole Amero d'Aste*) ...non è esatto che la nostra relazione fosse venuta dopo che il Ministero aveva ritirato il progetto; la nostra relazione fu discussa ampiamente, e debbo aggiungere che l'Ufficio centrale diede a me, quale relatore, mandato ampio di fiducia pur essendovi osservazioni in contrario fatte dai singoli colleghi; però la Commissione centrale volle esprimere così piena e incondizionata fiducia al progetto del Ministero, e nel tempo stesso ha affidato a me la relazione conoscendomi fautore della legge. Però tenni a fare alcune osservazioni che furono riportate nella nostra relazione e sono grato al Governo di averle accettate quasi tutte; discuteremo da qui a poco dove è l'errore del senatore Amero d'Aste... (*Interruzione del senatore Amero d'Aste*). ...dicevo quasi, cioè meno una, perchè noi eravamo incorsi in un errore e lo spiegherò fra poco.

Ora, bisogna che il collega Amero d'Aste sappia che queste pensioni dei sanitari, più che per i nuovi sanitari, rispondono a un dovere morale che abbiamo verso i vecchi sanitari: questa legge provvede più ai vecchi che ai nuovi, e provvede con un obbligo dei nuovi a favore dei vecchi.

La vecchia legge dava delle pensioni le quali non andavano al di là di cento, centodieci, o centoventi lire al mese; ci sono sanitari che avevano non più di settantaquattro lire al mese...

AMERO D'ASTE. Siamo d'accordo.

PASCALE, *relatore*. Ora domando, questi sanitari (potrei leggere a questo proposito qualche lettera) questi sanitari che hanno 74 lire al mese come possono vivere?

Ora a questo si è provveduto in maniera semplice. I sanitari giovani hanno dato essi stessi il mezzo come provvedere ai vecchi sanitari, e il Governo ha dato per dieci anni centocinquanta lire per venire in sussidio di queste pensioni, non solo, ma gli altri Ministeri, quello dell'interno, quello delle colonie e il Ministero

della pubblica istruzione per conto proprio, si sono addossati il di più che si deve pagare per sopperire alle pensioni, cosicchè, vede il collega Amero d'Aste, le 400 lire che paga in più il sanitario che entra oggi, con la nuova legge, a far parte della Cassa di previdenza sono in parte dovute al suo aumento di pensione, ma in altra parte, per 200 lire, sono dovute ad aumentare la pensione di questi vecchi sanitari; e per di più ad aumentare le pensioni indirette alle famiglie dei sanitari.

Vede che sacrificio hanno fatto questi signori. Che cosa fa l'ente? Nulla. Provvede in parte lo Stato con le sue 150 mila lire, ma gli enti di beneficenza non provvedono in nessuna maniera per questi sanitari. Cosicchè il massimo della pensione è dato esclusivamente da quel po' che i vecchi danno, da quel po' che danno i nuovi e da quello che dà il Governo. E queste vecchie pensioni non sono aumentate a 12 mila lire, ma al massimo del 50 per cento, sono cioè di 2000, 2500, al più di 3000 lire. E questo non è sciupare il denaro della pubblica beneficenza. Io parlo perchè conosco da vicino le miserie dei sanitari, specialmente nelle provincie meridionali. Questo per ciò che riguarda le pensioni dei vecchi sanitari.

Veniamo alle pensioni di coloro che s'iscrivono oggi. Ma, egregio collega, il sanitario che s'iscrive oggi non ha quanto quello che si è iscritto vent'anni fa. Questi aveva uno stipendio di 1200 lire, il sanitario di oggi ha un *minimum* di 7500 lire, che qualche volta arrivano a 10 mila. Quello pagava la sua percentuale su 1200, cioè 120, 130 lire; questi deve pagare la sua percentuale sulle 7500 lire. Ecco perchè la legge ha aumentato il contributo di 400, 600 lire: è proporzionato allo stipendio. Come vuole che stipendi così differenti paghino alla Cassa pensione la stessa percentuale? Ognuno comprende questo concetto. Ecco perchè il nuovo sanitario deve pagare alla Cassa pensioni la tangente stabilita sotto quelle forme che io non saprei dire, ma che lei ha potuto calcolare.

Ora, egregio collega, questo è un principio che vale da tanti anni; si sa che il tributo che è pagato per la pensione è a metà del sanitario e a metà dell'ente. Perchè fare una questione oggi su ciò che è cosa già sancita di diritto? Oggi la sua proposta guardi a quale

incongruenza - mi permetta la parola - arriva. Lei vorrebbe riversare la quota che paga l'ente sui sanitari.

AMERO D'ASTE. Una parte.

PASCALÉ, *relatore*. Una parte. Lei vorrebbe diminuire 200 lire all'ente e portarle sul sanitario, cosicchè io, sanitario, debbo sopportare un nuovo carico di 200 lire, quando so che la mia quota è più di quella che mi spetterebbe di pagare, perchè vi è una percentuale per i vecchi sanitari.

AMERO D'ASTE. Non è vero.

PASCALÉ, *relatore*. Di fronte alle cifre non si discute. Di più è un diritto sancito. Tutti i sanitari sanno che devono pagare la metà e l'ente paga l'altra metà. Ma vi è qualche cosa di più: io l'ignoravo ed il Governo vi ha richiamato sopra la nostra attenzione ed avevamo torto. L'ente deve pagare, ma per pochi. Lei faceva un'osservazione sui sanitari che s'iscrivono dopo, ma non è che tutti i medici delle opere pie si possono iscrivere, il numero è limitato; si può iscrivere semplicemente colui che è già iscritto alla Cassa di previdenza e soprattutto che è in un posto stabilito; per cui gli assistenti, gli aiuti che hanno un servizio temporaneo di 4, 5, 6 anni - scendo ad esempi perchè io stesso sono direttore di un'opera pia - non hanno diritto a potersi iscrivere; al massimo può esserlo il solo direttore dell'ospedale, il quale abbia acquistato la stabilità. Cosicchè l'Opera pia paga per uno solo. Di più ella ha dimenticato un altro articolo che vi è in fondo al progetto: per questi vecchi pagano il 40 per cento gli enti, solo la metà di quello che normalmente dovrebbe essere, di modo che si arriva ad una cifra molto limitata per uno o due posti.

Poi la pratica lo dice. Nel 1915 questi signori sanitari che godevano di tale beneficio erano 2200 o poco più in tutta Italia, in cinque anni sono ridotti a 1100: la statistica del Ministero risponde perfettamente a quanto io avevo già attinto alla Cassa di previdenza.

E mi permetta di fare ancora un'altra osservazione.

Le Opere pie che abbiano un bilancio minimo di lire 5000 o non esistono o sono molto rare. D'altra parte se esse vogliono permettersi il lusso con un bilancio di lire 5000, di

pagare un medico con lo stipendio di lire 1000 è affar loro.

L'onorevole senatore Amero D'Aste dice che questo non è vero e che Opere pie in queste condizioni esistono. Mi permetta che gli dica che questi sono tutti i posti abusivi che si sono creati e dei quali noi non possiamo preoccuparci.

Ripeto: come è mai possibile che Opere pie con un bilancio di appena lire 5000 possano permettersi di pagare un medico con uno stipendio di lire 1000? Questa è la ragione per la quale non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Amero D'Aste.

D'altra parte occorre tenere presente che l'iscrizione in questi casi è facoltativa. Dice infatti l'ultimo comma dell'art 3: « L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici alla dipendenza di istituzioni di beneficenza con reddito annuo inferiore alle lire 5000 ».

Riassumendo: per le ragioni che sono state indicate, questa legge che riguarda i sanitari è una vera opera di giustizia, specialmente per i vecchi sanitari, per i quali le Opere pie sono soltanto in parte esonerate.

Per i giovani sanitari è noto come ora si procede e cioè l'Opera pia nello stabilire lo stipendio determina la quota per il pagamento della ricchezza mobile e la quota per la previdenza. In questo modo l'Opera pia non viene a perdere niente, perchè stabilisce in precedenza qual'è lo stipendio netto che deve dare al sanitario.

È per i vecchi sanitari che bisogna provvedere e se il Senato mi vede un po' eccitato nella difesa di questo progetto, è perchè io conosco purtroppo quali sono le vere condizioni in cui questi sanitari si trovano. Ciò che ha ricordato l'onorevole senatore Amero D'Aste riguarda un piccolissimo numero di sanitari, i quali nuotano realmente nella grazia di Dio, ma i più, specialmente i poveri medici condotti, fanno una vita molto modesta e piena di sacrifici.

È per costoro che io chiedo al Senato che dia voto favorevole all'approvazione di questa legge, come il Governo l'ha presentata e colgo l'occasione per ringraziare sinceramente il Governo di non aver portato nuovamente questa questione in discussione alla Camera e di aver

provveduto con un decreto-legge, rimediando così ad una condizione di cose che era penosa per tutti noi e che avrebbe potuto determinare agitazioni ed imbarazzi per il Governo stesso. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ho premesso che sono convinto della necessità di aumentare le pensioni ai sanitari e non merito quindi le critiche che mi si vorrebbero fare. Quello che io desidero è che ci si metta sul terreno della concreta realtà e non si pretendano delle cose impossibili.

C'è l'articolo 3 di questa legge il quale dice che è obbligatoria l'iscrizione per tutte le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano un reddito annuo superiore alle lire 5000 e che paghino il medico con uno stipendio non inferiore alle lire 1000. Orbene ci può essere ad esempio un istituto di mendicizia il quale abbia un reddito di lire 6000; come potrà fare a provvedere a questa iscrizione, alla quale è obbligato dall'articolo 3?

Non è dunque che io non sia favorevole a questo aumento di pensione, ma vorrei che non si mettessero a carico delle istituzioni di beneficenza pesi superiori alle loro forze e tali che esse non possano sostenere. Non si potrebbe elevare questo minimo di rendita annua che renda obbligatoria l'iscrizione ed anche quello dello stipendio del medico?

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già detto le ragioni per le quali non è più possibile assecondare le proposte dell'onorevole senatore Amero D'Aste. Per non ripetermi mi limito a rilevare che il limite minimo di lire 5000, nella realtà non ha alcun contenuto poichè l'esperienza ci ammaestra che non esistono Istituzioni di beneficenza con lire 5000 di reddito annuo che intendano o possano impiantare servizi sanitari.

Ove, per una dannata ipotesi, si verificasse questo caso veramente eccezionale, penserà bene l'autorità tutoria a richiamare all'ordine l'opera pia, sia vietandole senz'altro il servizio medico, sia - ove si tratti di una vera e propria necessità - costringendola ad assumerlo in consorzio con altri enti pubblici. E ciò anche

a prescindere dalla potestà che la legge del 1890 sulle Opere Pie dà al Governo di concentrare nella Congregazione di carità l'Amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza che non siano dotate di mezzi sufficienti. Pertanto io rinnovo all'onor. senatore Amero D'Aste, la preghiera di non voler insistere nella sua proposta e, ove la mia preghiera non venga accolta, mi permetto d'invitare il Senato a volerla respingere.

BIANCHI LEONARDO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Onorevoli senatori, sarò brevissimo. Dopo le spiegazioni date dal sottosegretario di Stato alle finanze, e quelle fornite dal nostro Relatore, io non avrei dovuto prendere la parola; voglio augurarmi che il Senato abbia ben compreso la portata morale e politica di questa legge. Se prendo la parola gli è perchè temo che le argomentazioni portate in questa discussione, con un certo astio e con particolare insistenza dal senatore Amero D'Aste, lascino una impressione non favorevole in molti dei nostri colleghi. Non che la legge corra rischio, ma vorrei che tutti fossero compresi dell'importanza, del valore morale, e del senso di giustizia al quale questa legge fu ispirata. Il senatore Amero D'Aste si preoccupa soprattutto delle Opere pie. Io non entro nei particolari delle cifre, esposti già dal relatore; ma le Opere pie e ospedaliere, che sono quelle di cui ci dobbiamo preoccupare, onorevole Amero D'Aste, non sono né saranno danneggiate, e tanto meno rovinato da questa legge per la pensione dei sanitari. Le Opere pie ospedaliere sono, dove più dove meno, tutte in liquidazione, e vanno in rovina se non interverrà una severa legislazione, che ne rinnovi la vita e lo scopo.

AMERO D'ASTE. Voi volete rovinarle di più!

BIANCHI LEONARDO. Non per i sanitari ma per una serie di provvedimenti non sempre opportuni, oltre il caro dei viveri, per cui le loro rendite non sono più sufficienti, esse vivono vita grama, e spesso è scomparso lo scopo di loro fondazione. Se l'onor. Amero D'Aste porta la sua analisi sulle vere condizioni di molte Opere pie che tanto gli premono, vedrà che il maggior danno alla vita di esse è venuto dall'aumento

di numero degli infermieri e dall'aumento dei loro stipendi, che è stato qua e là portato oltre la misura veramente giusta e necessaria. L'errore gravissimo del Parlamento e del Governo è stato quello di applicare la legge delle otto ore non solamente agli operai che lavorano nelle miniere, agli operai metallurgici, ai macchinisti, ai tessili, e a quelli applicati a mestieri antigienici, ma anche agli infermieri e ai bidelli delle scuole. (*Bene*).

Quando voi avete attribuito le otto ore anche a questa classe di lavoratori, avete fatto sì che si dovesse raddoppiare almeno, se non triplicare, il numero degli infermieri; e quando a questo aggiungete anche la triplicazione o la quadruplicazione degli stipendi, che essi prendevano, è agevole intendere come e di quanto siano stati gravati i bilanci delle Opere pie. In confronto di codesto enorme aggravio del bilancio, la miseria delle 600 lire che l'Opera pia pagherà per la pensione dei propri medici, è materia non dico trascurabile, ma di sicuro non preoccupante.

Queste e ben altre sono le ragioni della decadenza della carità che era lo spirito vivificatore dell'Opera pia; l'assistenza dei malati è venuta virtualmente a mancare dove non si accolgono che malati a pagamento, o pagano i Municipi, che è peggio ancora. È tutto un edificio da ricomporre!

Onorevoli colleghi, questa legge ha tale una struttura, è stata così studiata dai ragionieri del tesoro, e vagliata nella sua portata dal presidente della Cassa di previdenza, che non è possibile muovere o spostare una sola cifra senza guastare tutta l'economia della legge.

Quindi la Commissione non può accettare nessuno degli emendamenti presentati dall'onorevole Amero D'Aste, perchè l'accettazione di uno solo di essi significherebbe solo questo, ciò che è nei desideri del senatore Amero D'Aste, silurare la legge, la quale non è altro che un atto di giustizia di cui non posso che lodare cordialmente il Governo perchè con esso mostra di aver finalmente sentito la voce di tanti paria del lavoro. Ha mai inteso lei, onorevole Amero D'Aste, il dolore e le sofferenze, le umiliazioni di un medico condotto? Io ho portato questa questione vent'anni or sono alla Camera, e la mia interpellanza determinò la legge sanitaria del 1903, la quale poi è stata sviluppata

ed applicata largamente e di cui io ebbi l'onore di essere relatore.

Ebbene, fino da allora ho studiato molto da vicino, cordialmente, doverosamente la situazione dei medici condotti. C'è un operaio che come il medico condotto non abbia un giorno di riposo? C'è un operaio che lavori tanto quanto il medico condotto, che sia chiamato di notte e di giorno per accorrere al letto dell'ammalato, a lenire un dolore, a salvare una vita, sotto il sole cocente o sferzato dall'intemperie, in tutte le stagioni, in tutte le ore? Per il medico condotto non c'è un'ora di libertà, egli deve accorrere ovunque è chiamato nell'ambito della propria circoscrizione?! E guai se non ci va. Vita di sacrificio la sua! Sia un tifoso o un difterico, egli rischia la vita.

Ebbene, a questo voi volete negare ora un atto di giustizia, il quale è stato reclamato da tanti anni. Questa legge non è che la espressione di onesti desideri, e di aspirazioni alla giustizia le cui voci finalmente, dopo tanti decenni, sono state intese da un Governo il quale ha creduto di renderla questa giustizia.

Per conseguenza io prego il Senato di voler approvare integralmente la legge perchè è legge di giustizia; ed anche quando presentasse delle piccole lacune o qualche menda e, sia pure, qualche ingiustizia intrecciata, direi così, nella compagine grovigliosa della legge, siccome non è possibile modificarla in nessuna parte senza silurarla, debbo pregare vivamente il Senato, ancora una volta, di approvarla ed avremo tutti compiuto un dovere. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Io ritiro i due emendamenti però mantengo quelli sugli articoli 39 e 39 bis, ritenendo che quest'ultimo articolo com'è concepito sia d'impossibile applicazione per parecchi Enti.

PRESIDENTE. Allora lei mantiene la soppressione dell'art. 39-bis e le aggiunte da lei proposte all'art. 39?

AMERO D'ASTE. Le mantengo.

LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISSIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Mio malgrado debbo insistere nel pregare il Senato di voler respingere i due emen-

damenti. Non ripeto ciò che mi pare di avere esaurientemente illustrato, faccio semplicemente notare come la soppressione dell'art. 39-bis non sia logica perchè, se si sopprime l'articolo 39-bis occorre sopprimere anche l'articolo 39, essendo tutti e due gli articoli ispirati e dominati dallo stesso principio. L'uno e l'altro, infatti, completano e disciplinano i casi di medici che abbiano prestato - nel periodo anteriore alla nuova legge - servizio verso vari enti muniti di regolamento organico speciale e stabiliscono le norme da seguirsi nel riparto delle quote da addossarsi agli stessi enti in relazione al servizio di cui hanno realmente goduto e alla Cassa di previdenza per il periodo successivo alla iscrizione degli stessi medici. L'art. 39 si occupa del caso in cui il sanitario non abbia acquistato il diritto alla pensione o alla indennità col servizio prestato presso i vari enti, mentre l'art. 39-bis disciplina i casi in cui il sanitario o la famiglia abbiano maturato la pensione o la indennità. Si tratta in sostanza di due aspetti della stessa questione, che la nuova legge regola in modo uniforme secondo i dettami del più elementare buon senso. Non è quindi possibile separare la sorte dell'articolo 39-bis da quella dell'art. 39.

Ma v'ha di peggio. La sostituzione proposta dal senatore Amero D'Aste è qualche cosa di più grave della soppressione dell'art. 39-bis. Colla sostituzione egli propone niente meno che sia trattato il 6 per cento a favore della Cassa di previdenza. È questa una nuova proposta che modifica completamente la legge, che addirittura si risolve nella formulazione di una nuova legge fondata su basi ben diverse. Su questo punto io, poco fa, appena mi sono soffermato, tanto mi sembrava ovvia la ragione che ne consigliava il rigetto. Ora vorrei domandare al senatore Amero D'Aste se egli intenda respingere puramente e semplicemente il disegno di legge, poichè la sua proposta direttamente porta a questa conseguenza, essendo intuitivo che il Governo non potrebbe consentire che alla sua legge venga data una base diametralmente opposta a quella che, dopo maturo studio, venne adottata anche col parere favorevole dell'onorevole Ufficio centrale.

Tanto meno il Governo può accogliere il nuovo sistema, per giudicare il quale occorrebbero calcoli meticolosi e precisi che non si

possono improvvisare. Onorevole senatore, è preferibile che dica esplicitamente: « Non voglio la legge » anziché venire innanzi con proposte ispirate a concetti che sono in urto collo spirito del nuovo disegno di legge e che, se accolte, imporrebbero la necessità di rifare tutto daccapo. Io non intendo tediare più a lungo il Senato, della cui cortese pazienza ho forse troppo abusato, e che ha ben compreso quale sia la reale portata della nuova riforma. Non intendo tediare, anche e, soprattutto, per non distruggere l'effetto delle alte e nobili parole del Presidente dell'Ufficio centrale, che con la competenza che gli proviene dalla sua dottrina e dalla sua grande esperienza, ha messo in luce qual'è la vera condizione dei medici condotti, questi paria degli impiegati, tanto spesso conculcati e maltrattati. Io mi auguro che l'alta parola del senatore Bianchi, che solenne ha risuonato in quest'aula testè, accompagni come un augurio la nuova legge nella votazione. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno » (N. 596).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890 e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43, che regolano nei territori annessi al Regno il

riconoscimento della cittadinanza italiana di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione in base ai Trattati di pace e gli altri modi di acquisto della cittadinanza nei territori stessi per le persone fisiche e giuridiche.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.*

(*Omissis*).

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI PIENO DIRITTO.

Art. 1.

Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di S. Germano, tale diritto sarà accertato dal comune di pertinenza.

A questo scopo ogni comune delle nuove provincie compilerà e pubblicherà entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace.

Contemporaneamente alla sua pubblicazione, la lista sarà comunicata dal comune all'autorità politica distrettuale e per le città con proprio statuto all'autorità indicata nell'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori adriatici con il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1861.

Art. 2.

Entro un mese dalla notificazione della lista può essere presentato al comune reclamo in iscritto per nuove iscrizioni, per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni.

Sui reclami decide l'autorità politica su indicata.

Quando si tratti di decisioni dell'autorità politica distrettuale, è ammesso contro le stesse il ricorso, all'autorità politica provinciale, da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite dell'autorità politica di prima istanza.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale non è ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato.

## Art. 3.

Indipendentemente dalle decisioni su reclami e ricorsi, l'autorità politica distrettuale entro i primi quattordici giorni della pubblicazione della lista e l'autorità politica provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà di introdurre rettifiche d'ufficio nelle liste.

Contro tali rettifiche (iscrizioni nuove, cancellazioni, correzioni) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e termini stabiliti all'art. 2.

## DIRITTO DI OPZIONE.

## Art. 4.

Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell'art. 72 e seguenti del trattato di S. Germano devono farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato stesso e cioè entro il 15 luglio 1921.

La dichiarazione va presentata al comune di pertinenza o di residenza, che rilascia al richiedente un'attestazione di servizio.

## Art. 5.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana decide l'autorità politica provinciale, sentita una Commissione da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni distretto politico.

Queste Commissioni che hanno voto consultivo sono nominate per le città con proprio statuto dal capo dell'autorità politica provinciale e per gli altri distretti politici dal commissario civile per il distretto politico e presiedute da un magistrato da designarsi dal presidente della Corte d'appello.

## Art. 6.

Contro le decisioni dell'autorità politica provinciale che dovranno essere pubblicate nei comuni di pertinenza e residenza, può essere presentato, entro quindici giorni dalla pubblicazione, il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che decide definitivamente, sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

## Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano anche ai casi di opzione previsti dagli articoli 78 e 80 del Trattato di San Germano.

Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate all'autorità politica provinciale competente per ragione di territorio avuto riguardo al comune annesso in cui il dichiarante aveva precedentemente il diritto di pertinenza, o al comune nel quale il dichiarante abbia stabilito o intenda di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio.

ALTRI MODI DI ACQUISTO O RIACQUISTO  
DELLA CITTADINANZA.

## Art. 8.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, le autorità politiche provinciali dei territori annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o il riacquisto della stessa, previo parere della Commissione di cui all'art. 5, a coloro per i quali, non verificandosi le condizioni previste nei precedenti articoli, risulti dimostrato:

1° che risiedano entro i confini delle nuove provincie del Regno ininterrottamente da almeno venti anni, salvo interruzioni di soggiorno dovute a fatti di guerra o a disposizioni dell'autorità austriaca;

2° che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o conoscano tale lingua a voce e in iscritto;

3° che abbiano conseguito, per il caso dell'acquisto della cittadinanza italiana, l'assicurazione della pertinenza ad un comune delle nuove provincie;

4° che siano nati entro i confini delle nuove provincie, oppure da almeno dieci anni vi posseggano un immobile iscritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso periodo vi esercitino una professione, un commercio, un'industria od un mestiere.

Non sarà richiesto in questi casi il certificato di svincolo della cittadinanza d'origine.

## PERSONE GIURIDICHE.

## Art. 9.

Il riconoscimento del carattere italiano delle persone giuridiche agli effetti dell'art. 75 del Trattato di S. Germano non potrà essere negato, oltre che alle istituzioni di diritto pubblico e agli altri Enti morali che abbiano sede nelle nuove provincie:

1° alle Società commerciali nelle quali due terzi di soci siano o diventino cittadini italiani e almeno due terzi del capitale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventino cittadini italiani;

2° alle Società anonime nelle quali il Consiglio d'amministrazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito in azioni nominative di cui almeno due terzi intestate a tali cittadini italiani;

3° ai Consorzi registrati a garanzia limitata (cooperative) nei quali la Direzione sia composta per tre quarti di persone che abbiano od acquistino la cittadinanza italiana e le quote sieno intestate per due terzi a tali cittadini italiani.

## Art. 10.

La decisione nei casi previsti all'articolo precedente, spetta all'autorità politica provinciale, sentito il tribunale quando trattisi di Società o Consorzi registrati.

Contro tali decisioni e contro le decisioni della autorità politica provinciale in altri casi che rientrino nell'ambito dell'art. 75 del trattato di San Germano, è ammesso entro quindici giorni il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno il quale decide definitivamente sentita la sesta sezione del Consiglio di Stato.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 11.

Il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici.

## Art. 12.

Agli effetti del Trattato di San Germano e delle conseguenti disposizioni interne e internazionali le persone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente decreto sia concessa la cittadinanza italiana che ad esse non spetti di pieno diritto, sono da considerarsi quali cittadini italiani di pieno diritto.

## Art. 13.

Le donne maritate seguono, per quanto si attiene al presente decreto, la condizione del marito e i figli minori di diciotto anni quella dei genitori.

I figli che alla pubblicazione di questo decreto abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età vanno considerati ed agiscono indipendentemente, sia per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, sia per la dichiarazione di opzione e per i reclami, i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto.

Gli orfani ed altre persone che per qualsiasi motivo sono incapaci od assenti sono rappresentati in ogni atto relativo al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi locali.

## Art. 14.

Le dichiarazioni, le domande, i reclami, i ricorsi e ogni altro atto necessario all'esecuzione di questo decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo od altra spesa.

## Art. 15.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore nell'ottavo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

II. — *Regio decreto legge 29 gennaio 1922, n. 43.*

(Omissis)

## Art. 1.

Le dichiarazioni per il conseguimento della cittadinanza, a norma degli articoli 4 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, potranno essere fatte entro sei mesi, dalla pubblicazione del presente decreto.

## Art. 2.

In casi particolarmente degni di considerazione, la cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, a norma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo.

Le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, si applicano alla concessione ed al riacquisto della cittadinanza a norma dell'art. 8 del Regio decreto 30 dicembre 1920, e della prima parte del presente articolo.

## Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, si applicano anche ai casi di acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto.

## Art. 4.

Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza, o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette, a quello che sarà da loro indicato.

Coloro che, avendo conseguito il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, intendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio della cessata Monarchia austro-ungarica, facente parte del Regno dei serbi, croati e sloveni, potranno chiedere il diritto di pertinenza, se della Dalmazia, al comune di Zara, se dell'Isola di Veglia, ai comuni di Pola o di Cherso.

## Art. 5.

Nei casi preveduti all'articolo precedente, la concessione del diritto di pertinenza da parte dei comuni delle provincie annesse sarà obbligatoria e gratuita.

Per le altre provincie del Regno, la dichiarazione e il decreto da cui deriva il conseguimento

della cittadinanza saranno trascritti, a cura del Ministero dell'interno, nei registri di cittadinanza del comune a cui il dichiarante o il concessionario appartengono, secondo le norme stabilite nell'articolo precedente.

## Art. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 7.

Per gli effetti finanziari nulla è innovato alle norme vigenti.

## Art. 8.

Il presente decreto e il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Permettano gli onorevoli colleghi che io dica, in brevissime parole, di esser perfettamente d'accordo in quello che è lo spirito e la lettera della legge: vorrei solamente fare una preghiera ai ministri competenti.

L'articolo 2 concede al Governo del Re altre facoltà per la concessione della cittadinanza, ammettendo che essa possa conferirsi sopra domanda previo parere favorevole del Consiglio di Stato anche in mancanza di tutti i requisiti prescritti, quando si tratti di casi particolarmente degni di considerazione. Ed io mi fermo su questo punto, invocando un'equa soluzione ad alcuni casi pietosi, in rapporto specialmente alle provincie allogene.

Desidererei che questi casi fossero riesaminati, se il relatore, on. Mosconi, non potesse darmi qualche spiegazione in contrario.

Io mi preoccupo più specialmente delle condizioni degli insegnanti di queste regioni: ci sono tanti i quali non hanno approfittato dell'opzione, ovvero hanno fatto invano domanda di cittadinanza per le vie ordinarie, ovvero è stata respinta la loro domanda, non per de-

meriti politici, giacchè, in quest'ultimo caso, sono anch'io d'accordo che non si debba usare alcuna indulgenza, ma per circostanze varie, che hanno fatto sì che le istanze non abbiano potuto avere benevolo accoglimento. Questi insegnanti, che non hanno potuto acquistare la cittadinanza italiana, dovrebbero essere al momento sostituiti, e ognuno ne immagina la difficoltà: sarebbe desiderabile che essi potessero rinnovar la domanda, e che questa sia riesaminata con spirito conciliativo. Se essi vengono incontro a noi, mentre noi manteniamo salde le ragioni per cui l'Italia ha affermato il suo diritto su quelle terre, io vedo che sul resto ci può essere una via di benefica intesa. Mi sembra così di avere espresso un desiderio equo e ragionevole.

MOSCONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *relatore*. Veramente la domanda dell'onorevole senatore Montresor costituirebbe argomento di una risposta da parte del Governo piuttosto che da parte dell'Ufficio centrale. Per mio conto mi limiterò a chiarire la situazione odierna: il Governo si è preoccupato della esistenza di casi degni di particolare considerazione nei riguardi del riconoscimento della cittadinanza, allorchè si tratti di persone le quali non si trovino nel possesso completo di tutti quei requisiti che sono indicati dal Trattato di S. Germano, dagli altri analoghi e dall'art. 8 del decreto del 1920, articolo nel quale, in aggiunta ai modi di acquisto della cittadinanza, previsti nei Trattati, si ammette quello per concessione da parte delle autorità politiche locali; e a questa concessione si può addvenire qualora concorrano determinati requisiti che dimostrino nei richiedenti l'attaccamento al nuovo regime.

Vi erano effettivamente persone le quali non possedevano tutte queste condizioni, ma che pure meritavano quei riguardi particolari a cui accennava l'onorevole Montresor; e perciò il Governo è intervenuto con un provvedimento previsto nel decreto del 1922, il quale all'articolo 2 ammette, per un periodo di altri sei mesi, la possibilità di presentare domande e la possibilità di concessioni, da parte del Governo, della cittadinanza italiana, mediante decreto della cittadinanza italiana, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Ma il Governo ha fatto anche qualche cosa

di più: ed io ho creduto opportuno accennarlo nella mia relazione. Poichè vi erano delle persone, le quali, per cause indipendenti dalla loro volontà, si erano trovate nell'impossibilità di presentare in tempo la domanda, mediante il decreto 29 aprile 1923, emesso dal Governo in base alla delegazione dei pieni poteri, fu data facoltà, fino al termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, di ricevere nuove dichiarazioni di elezione e di opzione, nuove domande per la concessione della cittadinanza nei casi di provata impossibilità a produrre tempestivamente tali richieste.

Il che dimostra che il Governo ha cercato di venire incontro, e con una certa larghezza, a tutti coloro che si trovassero in particolari condizioni meritevoli di considerazione.

È certo ad ogni modo che se il Governo crederà che sia necessario od anche opportuno, di fronte all'insorgere di circostanze speciali, il concedere ancora l'esercizio di tale facoltà, e di riaprire nuovi termini, nulla vi può essere in contrario da parte dell'Ufficio centrale.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. La richiesta del senatore Montresor mi pare che sia largamente soddisfatta dall'articolo 2. Ad ogni modo avrò premura di comunicare all'onorevole ministro guardasigilli questa raccomandazione, perchè sia tenuta presente nell'applicazione della legge.

MONTRESOR. Ringrazio l'onor. ministro di questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2221, che consente e regola la partecipazione dell'Italia alla

costituzione di un Comitato consultivo internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli Persico, Rebaudengo e Pellerano.

A norma del Regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se non creda opportuno di illustrare, in chiara sintesi, il contenuto dei nuovi importanti documenti finanziari di recente pubblicazione.

Rava.

#### Interrogazione con risposta scritta:

Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed al ministro della pubblica istruzione per sapere quale fondamento abbiano le voci raccolte da alcuni giornali circa la progettata e già iniziata dispersione del patrimonio artistico di fama mondiale raccolto nella Villa Carlotta del Lago di Como.

Rampoldi.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 con il seguente ordine del giorno:

#### I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della interpellanza del senatore De Amicis Mansueto ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze.

#### III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo (N. 612);

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940 che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima (N. 640).

#### IV. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per la pensione dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890 e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno (N. 596).

#### V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazioni al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali (644);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144 che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939, riguardante la con-

cessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 627).

IV. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R. Documenti).

La seduta è tolta (ore 17,30).

#### Risposta scritta ad interrogazioni.

PERSICO. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se sussista il fatto narrato dal *Le Journal* di Parigi in data 21 novembre corrente della aggressione compiuta in Transilvania in danno della missione italiana in Rumenia ad opera di briganti nella quale aggressione sarebbero rimasti feriti due nostri ufficiali e fra questi il Sig. M. Gigante di Fiume.

RISPOSTA. — Dalle informazioni pervenute risulta che il capitano Gigante mentre proseguiva il suo lavoro di ricerca di morti italiani per i cimiteri rumeni fu assalito sulla via di Borsek in Transilvania da una banda di briganti. Nella colluttazione che ebbe luogo, il capitano veniva colpito con bastone e contuso al fianco da una palla di rimbalzo mentre i briganti lo derubavano di carte, due anelli e 500 lire che aveva indosso.

Al capitano Gigante si era unito occasionalmente per il viaggio un commerciante fornito di ingenti somme il quale fu dai briganti ferito con arma da fuoco. Due monaci, una signora ed altri viaggiatori che seguivano la carrozza del capitano Gigante sono rimasti incolumi.

L'incidente sembra essere dovuto unicamente alla poca sicurezza della regione e forse al fatto che si sapeva dover passare sulla strada Borsek un commerciante fornito di ingenti somme il quale era appunto il compagno d'occasione del capitano Gigante.

Il ministro degli affari esteri di Rumenia appena informato della cosa ha espresso al ministro d'Italia ampie e formali scuse del Governo rumeno ed ha disposto una severa inchiesta per la ricerca e punizione dei colpevoli.

Per il tramite del ministro d'Italia è stato chiesto telegraficamente al capitano Gigante di fornire per posta più ampie e particolareggiate informazioni sull'aggressione ed al Governo rumeno di volere per intanto mettere il capitano Gigante in condizione di esplicitare il suo incarico con piena sicurezza.

Il ministro  
MUSSOLINI

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze e tesoro. Considerando che l'interesse delle fonderie italiane di minerali di piombo argentifero collima col bene inteso interesse nazionale, cui non conviene che dette fonderie siano ridotte a lavorare in perdita, interroga il ministro delle finanze per sapere - qualora disposizioni di ordine amministrativo non bastassero - se non sarebbe opportuna e giusta una modificazione legislativa del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, intesa ad escludere dalla tabella A, annessa a detto decreto, la materia prima « argento greggio » che, essendo tuttora in dazio d'entrata, non era compresa tra gli oggetti di lusso, contemplati dalla tabella A, annessa al Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, stato revocato e sostituito dal precitato Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550.

RISPOSTA. — Per le materie ed articoli elencati nella tabella A, annessa al Regio decreto legge 18 marzo 1923, n. 550, l'art. 7 n. 3 dello stesso decreto ha sostituito la mite aliquota della tassa di scambio del 2 per cento a quella più elevata della tassa sulle vendite degli oggetti preziosi d'oro e d'argento, già stabilita nella misura del 12 per cento.

Per compensare in parte la perdita derivante all'Erario da siffatta sostituzione, indubbiamente vantaggiosa per gli interessi dell'industria e del commercio, e allo scopo di ricavare dall'applicazione della nuova tassa applicata sui vari scambi di oggetti preziosi un provento che non si discostasse troppo da quello già riscosso in precedenza sulla vendita dei

preziosi, si è dovuto necessariamente disporre che la detta aliquota della tassa di scambio del 2 per cento dovesse essere applicata, non soltanto agli oggetti preziosi, ma anche ai metalli d'oro, d'argento e di platino.

Ciò stante, non sarebbe giustificato, e contrasterebbe col criterio generale cui si ispira l'applicazione della tassa di cui si tratta, un provvedimento che escludesse dall'aliquota del 2 per cento gli scambi di argento greggio.

*Il Ministro*

A. DE STEFANI

PELLERANO. — Al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non creda opportuno richiamare l'attenzione dei funzionari di antichità e belle arti affinché, con l'aiuto di speciali incaricati competenti, estendano la tutela e la sorveglianza già contemplata nella vigente legge sulle antichità e belle arti anche alla raccolta del patrimonio storico-scientifico.

RISPOSTA. — Al materiale scientifico, che presenti interesse storico, sono già indubbiamente applicabili le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e belle arti (cfr. articolo 1 della legge medesima).

Questo Ministero infatti ogni qualvolta viene a conoscenza di raccolte, che hanno tale carattere storico, procede, a norma di legge e per mezzo degli Uffici regionali, a stabilire il vincolo sulle medesime; per quanto in parti-

colare riguarda antichi manoscritti e incunabili, questo Ministero si giova inoltre, per le relative notificazioni, dell'opera dei direttori delle biblioteche governative che hanno specifica competenza al riguardo.

Per rendere anzi più attiva ed efficace la vigilanza e tutela nel senso accennato dall'onorevole interrogante, verrà diramata una circolare anche ai rettori delle università e ai direttori degli istituti superiori, richiamando la loro attenzione sulla opportunità di segnalare l'interesse storico di raccolte scientifiche, che siano a loro conoscenza. Si deve tuttavia notare che non è sempre cosa agevole stabilire che all'interesse scientifico di determinati materiali è congiunto l'interesse storico richiesto dalla legge sopra ricordata.

Si aggiunge infine che nel regolamento generale universitario, da emanarsi in applicazione del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, concernente l'ordinamento dell'istruzione superiore, verrà inclusa una norma relativa alla tutela delle raccolte di carattere scientifico.

*Il Ministro*

GENTILE

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche

## CLXXª TORNATA

VENERDÌ 7 DICEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 5718
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno »	5734
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali »	5735
(Discussione di):	
« Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo »	5724
Oratori:	
CREDARO . . . . .	5728
MARIOTTI . . . . .	5724, 5729
RAJNA, <i>relatore</i> . . . . .	5730, 5733
« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima »	5736
Oratori:	
CARADONNA, <i>sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi</i> . . . . .	5737
CORBINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5737
ORLANDO . . . . .	5736
Interpellanza (Svolgimento di):	
« Sulla costruzione di edifici scolastici nella zona del terremoto del 1915 »	5720
Oratori:	
DE AMICIS MANSUETO . . . . .	5720, 5722
GIENTILE, <i>ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	5721, 5723

Discussioni, f. 760

131

## Interrogazione (Svolgimento di):

« Sui danni arrecati a Napoli dal recente uragano » . . . . . 5718

## Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 5718  
SPIRITO . . . . . 5719

Relazioni (Presentazione di) 5718, 5720, 5723, 5733, 5737

Telegramma di S. A. R. la Duchessa d'Aosta . 5717

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 5738

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale, e i sottosegretari di Stato per le finanze, per le poste e telegrafi e per le colonie.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Pellerano di dar lettura di un telegramma pervenuto da S. A. R. la duchessa d'Aosta.

PELLLERANO, *segretario*, legge:

« A S. E. Tittoni, Presidente del Senato del Regno,

« Nella tristezza che mi pervade mi è grande conforto sentire le mie ansie condivise dai più umili ai più eccelsi. A codesto illustre consesso

che trepida con me pel principe buono, valeroso e benefico esprimo con viva commozione l'animo mio profondamente grato e riconoscente.

« Duchessa d'Aosta ».

(Approvazioni).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Gioppi e Marcora di giorni 12.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

#### Decadenza di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Cannavina al ministro delle finanze per sapere se in conseguenza del Regio decreto 20 agosto 1923, n. 1802, che sopprime la tassa di successione fino al terzo grado, non creda per equità:

1° temperare, se non addirittura abrogare, la presunzione, quasi sempre contraria a realtà, di trasferimento a titolo gratuito degli atti interceduti fra cugini, presunzione creata con decreto 27 agosto 1916, n. 1058 e 23 novembre 1916, n. 1691;

2° disporre l'applicazione della tassa degli atti a titolo oneroso per i supplementi di tassa tuttora applicabili agli atti intervenuti fra parenti fino al terzo grado e stipulati fino a tutto il dì 8 luglio 1923 per i quali atti la donazione è presunta e penda tuttavia l'accertamento definitivo dei valori;

3° eliminare o per lo meno temperare l'applicazione della legge 24 settembre 1920, numero 1300, ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi e per successioni verificatesi prima del giorno 8 luglio 1923 relativamente ai supplementi di tassa dovuti in dipendenza degli accertamenti valori fatti dagli uffici fiscali sulla dichiarazione delle parti e non peranco definiti.

Non essendo presente il senatore Cannavina, la sua interrogazione s'intende decaduta.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 fra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Spirito al Presidente del Consiglio e ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intende il Governo adottare per riparare adeguatamente ai gravissimi danni arrecati alla città di Napoli ed alle opere pubbliche della medesima dal recente spaventoso uragano, e per prevenirne altri e maggiori.

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'interrogazione dell'onorevole senatore Spirito è indirizzata oltrechè al ministro dei lavori pubblici anche a quello delle finanze e al Presidente del Consiglio, cosicchè debbo supporre che l'onorevole interrogante intenda chiedere se il Governo voglia adottare provvedimenti di ordine straordinario e tali che interessino non solamente l'amministrazione dei lavori pubblici ma anche tutto il Governo.

Io veramente spero che a questo non si estenda la richiesta dell'onorevole senatore Spirito, tanto più che i danni che furono arrecati ad alcune opere pubbliche nella città di Napoli, sono tali da poter essere riparati coi mezzi ordinari dei quali dispone il Ministero dei lavori pubblici; gli uffici competenti mi hanno infatti informato che vi sono stati effettivamente danni di una certa entità alle opere portuali e di difesa della via Partenope, ma non tali da destare preoccupazioni o far ritenere che si tratti anche lontanamente di un disastro che potrebbe giustificare provvedimenti speciali per la città di Napoli.

È da rilevare che il Ministero dei lavori pubblici ha già eseguito la maggior parte dei

lavori di difesa delle vie litoranee della città di Napoli con non lievi sacrifici finanziari, e questo ha potuto fare perchè ha interpretato in senso molto lato e benevolo a favore della nobile città di Napoli le vigenti disposizioni legislative, le quali fanno obbligo bensì al Ministero dei lavori pubblici di fare le opere di difesa degli abitati dalle mareggiate, ma non di difesa dei giardini pubblici o di altri luoghi di abbellimento della città. Malgrado ciò è stato provveduto all'esecuzione di opere di difesa di via Caracciolo; opere che nel recente nubifragio si sono dimostrate idonee allo scopo cui erano dirette, tanto che non hanno risentito alcun danno. Sono state predisposte altre opere di difesa di via Partenope, e nello scorso maggio è stato stipulato il contratto colla ditta Carena per l'ammontare di due milioni e 400 mila lire per tali opere. Nei primi giorni del successivo giugno, per accelerare l'esecuzione di queste opere, e prima ancora che il decreto di approvazione del contratto fosse stato registrato dalla Corte dei conti, fu autorizzato l'inizio dei lavori sotto le riserve di legge, e mi auguro che l'onorevole Spirito non voglia farmi rimprovero di questa irregolarità. *(Si ride).*

Dato però il poco tempo trascorso, e dato che le opere, secondo il contratto, dovevano essere ultimate nel termine di due anni e mezzo, è evidente che non potevano essere ancora efficienti nel momento in cui la mareggiata avvenne, e quindi non possono avere impedito che danni si verificassero.

Io ho domandato anche al Regio commissario del porto di Napoli un ulteriore rapporto e, salvo ciò che risulterà da questo, allo stato attuale, debbo ritenere che è sufficiente eseguire la riparazione dei danni avvenuti e contemporaneamente far procedere i lavori già appaltati, i quali, essendo simili per la loro natura a quelli che sono stati compiuti nella via Caracciolo e hanno dato buon risultato, mi auguro che anche per il resto avranno lo stesso effetto.

Confido che l'onorevole senatore Spirito vorrà dichiararsi soddisfatto di questa mia risposta.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici dei buoni affidamenti che mi

ha dato e che mi aspettavo; devo ora spiegare perchè io abbia rivolta la mia interrogazione tanto al Presidente del Consiglio quanto al ministro delle finanze. La mia interrogazione fu presentata quasi immediatamente dopo la notizia dello spaventoso uragano che si scatenò sulla città di Napoli e poichè in quei giorni appunto il Presidente del Consiglio accennava a voler prendere nelle sue mani tutta la complessa situazione dei lavori napoletani, specialmente quelli portuali, così mi parve di dover fare appello anche al suo intervento. Circa poi il ministro delle finanze il motivo della mia interrogazione (sul quale non ho ragione d'insistere dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici), è derivato dal fatto che i giornali di Napoli, e anche quelli di Roma, affermarono che i lamentati danni forse si erano verificati perchè il ministro delle finanze aveva rifiutato un concorso di 400 mila lire...

CARNAZZA. Non è vero.

SPIRITO. Prendo atto immediatamente, e me ne compiaccio; e non insisto su questo punto, come avevo già detto.

Venendo all'argomento della interrogazione, ripeto che sono soddisfatto dei chiarimenti che mi ha dato l'onorevole ministro intorno alle provvidenze adottate dal Governo per riparare i danni verificatisi ed impedire che ne avvengano altri. Ma mi permetta il Senato, sebbene la questione di oggi possa parere molto piccola rispetto all'argomento gravissimo che diede ieri luogo a tutta l'importante discussione intorno al disastro nelle valli bergamasche e bresciane, che io aggiunga poche osservazioni, le quali principalmente tendono a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra circostanze dirette a rafforzare l'attuazione dei propositi ministeriali, ed a sollecitamente concretare in fatti quelli che ormai sono comuni interessi ed intendimenti. L'onorevole ministro ha dichiarato che sono stati appaltati i lavori della scogliera di difesa, i quali saranno espletati in due anni e mezzo. Si tratta di un'opera che garantisce una scogliera, la quale deve difendere la più bella strada di Napoli ed uno dei più belli panorami del mondo, insieme agli edifici importantissimi ed ai sontuosi alberghi che la fiancheggiano e che distano appena 40 o 50 metri dal mare. Ora

quando si è riconosciuta, e con non poco ritardo, la necessità, l'urgenza di costruire questa scogliera, che è un'opera di difesa marittima vitale per l'esistenza della strada stessa e degli edifici, a me sembra, onorevole ministro, che l'aver dato all'impresa un termine di due anni e mezzo rappresenti quasi una contraddizione in termini; in così lungo tempo nuove mareggiate potranno arrecare altri danni, e peggio. Una scogliera di poche centinaia di metri non è tale opera da richiedere lungo tempo; si poteva, e si dovrebbe in questo senso modificare il contratto od aggiungervi opportune clausole, e stabilire che la detta scogliera sia compiuta in tempo assai più breve. (*Gesto di meraviglia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici*).

SPIRITO. Scusi onorevole ministro, ella fa qualche segno di impazienza...

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Niente affatto! Io credevo di essere ringraziato perchè avevo fatto il contratto: i tecnici dicono che ci vuole questo tempo, che cosa posso fare?

SPIRITO. Io non sono un tecnico, ma credo, e mi pare che la cosa sia di elementare buon senso, che una scogliera di due o trecento metri si possa fare in meno di due anni e mezzo; invece gli indicati termini contrattuali importano che dovranno passare ancora tre inverni prima che sia ultimata la scogliera, e tutti intendono quanti pericoli si corrano e quanti danni ulteriori potremo lamentare.

Non voglio qui ricordare la polemica sorta sui giornali di Napoli fra le autorità municipali e quelle governative: le une e le altre si palleggiavano le responsabilità. Le autorità governative, sostenendo che il danno è dipeso dal fatto che il muro della strada era corroso, le autorità municipali, opponendo che il danno è avvenuto perchè mancava la scogliera. Ora, onorevole ministro, a conforto delle mie preoccupazioni io porto una testimonianza insospettabile, quella dell'ingegnere capo del Genio civile di Napoli, il quale in una sua intervista, pubblicata in questa occasione, ebbe a dichiarare di non poter garantire che a non lontana scadenza non si verificheranno guai anche maggiori di quelli che già deploriamo.

Ora se questa opinione dell'ingegnere capo del Genio civile è come un avviso, anzi un allarme, io esorto l'onorevole ministro del la-

vori pubblici e mi raccomando al suo buon volere, alla sua equità, all'interesse che egli prende alle cose di Napoli, perchè detta scogliera, che doveva essere fatta già da tempo e che soltanto nel giugno fu appaltata, di che lo ringrazio, venga eseguita in un termine più breve. Solo in tal modo la cittadinanza napoletana sarà rassicurata che la grande e suggestiva via Partenope e gli edifici che la fiancheggiano vengano davvero tutelati.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mosconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge relativo al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Rava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza dell'onorevole senatore De Amicis Mansueto ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze, « per conoscere se e come intendano provvedere alla costruzione di edifici scolastici per le scuole elementari nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Amicis Mansueto per svolgere questa interpellanza.

DE AMICIS MANSUETO. Non ho bisogno di ricordare all'onorevole ministro della pubblica istruzione che l'arduo problema della

scuola primaria non si risolve solamente con l'elevare gli stipendi agli insegnanti.

Per rendere ad essi meno dure le esigenze del vivere economico si è provveduto alla meglio, come rilevasi anche dal decreto-legge 12 maggio, n. 127, che trovasi innanzi al Senato per la conversione in legge; ma per provvedere sul serio al miglioramento della scuola primaria bisogna pensare anche alla costruzione degli edifici scolastici, massime nelle provincie del Mezzogiorno che ne difettano più delle altre.

Nell'Abruzzo, colpito da un disastro immane, dal terremoto del 13 gennaio 1915, il Governo di allora credette di provvedere con un decreto-legge in data 9 maggio di quello stesso anno, col quale, per la ricostruzione degli edifici scolastici, veniva stabilito il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, elevato successivamente al 75 per cento. Sopravvenuta la guerra, non fu possibile ai comuni di pensare alla costruzione od alla ricostruzione degli edifici scolastici. Dopo la guerra, l'alto costo dei materiali e della mano d'opera, nonchè il diniego della Cassa depositi e prestiti a concedere i relativi mutui per difetto di fondi, hanno fatto sì che le Amministrazioni comunali interessate sono state costrette a ritardare la presentazione dei progetti e le domande di sussidio. Orbene, ora che i comuni hanno ciò fatto con grandi sacrifici, dal Ministero della pubblica istruzione, a cui sono state rivolte le domande per ottenere i sussidi dovuti, si risponde che il Ministero non può accogliere alcuna domanda in esecuzione del decreto-legge del 9 maggio 1915 perchè il ministro delle finanze non accorda i fondi necessari, e le 400 mila lire, già stanziare, non sono neppure sufficienti a soddisfare gli impegni precedentemente assunti. E si aggiunge nella risposta del Ministero della pubblica istruzione: lasciate ogni speranza o voi che fate assegnamento sulla esecuzione di quel decreto, perchè trovasi in corso un altro decreto che lo abroga!

Orbene tutto questo sarebbe enorme. Alle Amministrazioni comunali dei paesi danneggiati dal terremoto, per i quali era stato stabilito un sussidio del 50 per cento, poi elevato al 75 per cento si risponde: statevi bene, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. (Si ride).

È mai possibile una cosa simile, quando si rifletta che il Governo ha stanziato milioni per la costruzione di case ed anche di villini? È mai possibile che per la costruzione degli edifici scolastici si risponda che non c'è modo di provvedere?

Io voglio augurarmi che il decreto, che si dice in corso e col quale si abrogerebbe il decreto-legge 9 maggio 1915, non sia promulgato e che il Governo attuale, che io realmente ritengo lungimirante, voglia dimostrare che pensa sul serio ad educare la gioventù ed a crescerla sana, robusta ed intelligente, in modo che dia i migliori affidamenti per l'avvenire della Patria nostra. (Approvazioni).

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole senatore De Amicis crederà facilmente che il grave problema su cui egli richiama l'attenzione sta molto a cuore del ministro della istruzione pubblica.

Dirò subito che è allo studio, fra gli altri decreti relativi al riordinamento della istruzione elementare e popolare, un provvedimento per cui io confiderei di poter procurare all'edilizia scolastica rurale una somma di 200 milioni in dieci anni.

Ma il problema particolare a cui si riferisce l'interpellanza dell'onorevole senatore De Amicis non riguarda in generale tutte le costruzioni scolastiche, bensì soltanto i provvedimenti che furono promessi col decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654 per l'edilizia scolastica dei paesi danneggiati dal terremoto del 13 gennaio di quell'anno.

Una parte di questi provvedimenti non solo sono stati promessi, ma addirittura eseguiti. C'erano 60 comuni più gravemente danneggiati, per i quali lo Stato assumeva la ricostruzione a suo carico degli edifici scolastici. A 34 di questi comuni sono stati accordati circa 17 milioni; ed è stato un gran beneficio concesso dallo Stato a cotesti comuni, se si considera che per altre provincie ugualmente danneggiate in passato e prima della Marsica solo di recente si è potuto assegnare un fondo di soli 5 milioni: accenno alle tre provincie di Catanzaro; di Reggio Calabria e di Messina, dove la maggior parte delle scuole sono an-

cora nelle baracche, e se non avesse soccorso ai bisogni di quelle popolazioni l'iniziativa privata, e principalmente la « Associazione per l'istruzione popolare nel Mezzogiorno », si può dire che quei bisogni sarebbero rimasti tutti insoddisfatti. Di modo che i comuni che furono disgraziatamente danneggiati dal terremoto del 1915, dovrebbero riconoscere il particolare interessamento del Governo verso di essi.

Quanto all'art. 3, al quale mi pare si riferisca principalmente l'onorevole De Amicis, articolo che riguarda i mutui di favore e i sussidi da concedersi ai comuni meno danneggiati, dirò che il numero di questi comuni era di 260; e le richieste sono state notevolmente elevate in ragione del numero di questi comuni. A 19 di questi comuni già si è accordata una cifra di circa 15 milioni e mezzo complessivamente. Certo i bisogni sono grandi: e se alle esigenze della scuola potessero in proporzione corrispondere le possibilità del bilancio e le condizioni dell'economia nazionale, il ministro della pubblica istruzione sarebbe stato felice di poter insistere presso il collega delle finanze perchè tutte le promesse generosamente fatte nel 1915 fossero mantenute nonostante che dal maggio 1915 ad oggi, come tutti sappiamo, siano passati tanti avvenimenti, siano corse tante necessità sopra il bilancio dello Stato che non ci si può davvero rimproverare se alcune delle promesse fatte debbano per necessità essere limitate. Ed ecco perchè si è annunciato il decreto, a cui ha accennato anche l'onor. De Amicis; decreto ora in corso, destinato a fermare gli impegni assunti con l'art. 3 del decreto del 9 maggio 1915. Questi impegni, rimanendo in vigore quell'art. 3 del decreto del 1915, venivano di giorno in giorno crescendo, e veniva perciò di giorno in giorno aumentando la difficoltà di farvi fronte adeguatamente.

Si è deciso pertanto di sospendere quell'articolo e di vedere che cosa si potesse fare intanto per i più urgenti bisogni. Il decreto stabilisce una ragionevole somma annua nel bilancio del Ministero della pubblica perchè si provveda alle richieste di quei comuni che dentro il settembre ultimo si sono dati il pensiero di presentare le domande per i loro edifici scolastici corredate di tutti i documenti necessari.

Dal 9 maggio 1915 fino al 30 settembre 1923 sono passati 8 anni. I comuni che ora fanno

appello ai doveri dello Stato certamente dovrebbero avere sentito tutti il dovere di farsi avanti per approfittare della promessa e dell'offerta che faceva lo Stato. Noi raccogliamo tutte le domande che sono state presentate, e via via, secondo le disponibilità del bilancio, le verremo soddisfacendo. Più di questo lo Stato non può fare: devo riconoscere che per rispetto a queste esigenze il Ministero della pubblica istruzione è costretto a segnare il passo. L'edilizia scolastica, non solo per quel che riguarda le scuole elementari, ma per tutte le scuole, e soprattutto per le Università, ha grandi necessità.

Abbiamo grandi problemi da risolvere, e in questo momento non abbiamo i mezzi per risolverli. Quando si presenteranno le condizioni favorevoli, non mancherà certo la buona volontà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Amicis per dichiarare se è soddisfatto.

DE AMICIS MANSUETO. Da quanto il Ministro ha esposto non ho potuto comprendere se l'art. 3 del decreto 9 maggio 1915 è sospeso, oppure se s'intende abrogato. Una cosa è sospendere momentaneamente per ragioni di bilancio, altra è abrogare l'articolo. E su questo desidero avere una chiara affermazione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro dell'istruzione ha poi detto che si meraviglia quasi che i comuni si ricordino ora di presentare le domande mentre sono passati 8 anni. Mi dispiace di dover replicare al ministro che egli dovrebbe sapere che nei quattro anni di guerra non era possibile pensare alla costruzione di edifici scolastici. Dovrebbero poi tanto il ministro della pubblica istruzione, quanto quello delle finanze, conoscere che nel dopoguerra tutti i progetti che erano stati già compilati dovettero essere aggiornati per l'aumento del costo dei materiali e della mano d'opera. Per tale ragione non può farsi colpa del ritardo a quei disgraziati comuni, i quali, quando credevano che gli impegni presi dal Governo con legge venissero soddisfatti, si sentirono rispondere: « non possiamo o non vogliamo ».

GENTILE, ministro della pubblica istruzione. Che non possiamo, non che non vogliamo.

DE AMICIS MANSUETO. Insomma, voi Governo dite che non potete eseguire una legge

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1923

già esistente e che rappresenta un impegno dello Stato, perchè non volete eseguirlo.

Ma intanto si è provveduto (e si è fatto bene) a stanziare fondi per la costruzione di case, non del tutto popolari, ma anche di villini. Ebbene le amministrazioni comunali non possono rassegnarsi a tale differenza di trattamento tra i privati ed esse che dovrebbero costruire edifici necessarissimi, come quelli scolastici, nell'interesse pubblico; perchè, onorevole ministro, ella deve tener conto che in parecchi comuni molti padri di famiglia fanno disertar le scuole dai figli, non volendo che sia compromessa la loro salute.

E non so se a lei sia noto che in molti comuni gli alunni sono riuniti, anzi agglomerati, in aule che, più che aule scolastiche, sembrano stalle. Se a rimuovere tali deplorabili inconvenienti il Governo non vuol provvedere, non posso dichiararmi soddisfatto, e mi riservo di tornare sull'argomento quando il ministro presenterà al Senato, per la conversione in legge, l'annunziato nuovo decreto.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole senatore De Amicis mi domanda precisamente se l'articolo 3 del decreto 9 maggio 1915 sia abrogato o sospeso. Io ho detto « sospeso »; con maggiore proprietà di linguaggio avrei potuto dire « abrogato » perchè col nuovo decreto si dispone che ogni anno sia stanziata una cifra limitata per l'edilizia scolastica, dei comuni colpiti dal terremoto del 1915. Ma vorrà convenire l'onorevole De Amicis che il problema dell'edilizia scolastica è molto più ampio. In alcuni paesi della Marsica si devono costruire o ricostruire gli edifici scolastici; ma ci sono tante altre provincie di cui si deve preoccupare il Ministero della pubblica istruzione. Lo Stato anche per questo riguardo ha molti compiti da soddisfare; e non è giusto limitarsi a guardare quello che esso fa in un campo così ristretto, per quanto questo ci possa stare più a cuore; e l'onorevole De Amicis non vorrà considerare soltanto gli edifici scolastici che egli desiderava, giustamente, col lodevolissimo sentimento del cittadino che si dà pensiero degli interessi e della educazione dei propri concittadini.

Noi ci preoccupiamo assai, ripeto, di questo problema degli edifici scolastici; e oltre questo decreto che ormai è in corso e che è stato reso necessario dalle condizioni presenti del bilancio, l'ho già detto, ce n'è uno allo studio, e spero possa giungere presto in porto, il quale promette una forte somma a beneficio degli edifici scolastici, specialmente delle scuole rurali, che più ci debbono stare a cuore, perchè il oggi è davvero impossibile provvedere a quel popolo che ha più urgente bisogno di raccogliersi nella scuola.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Schanzer a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SCHANZER. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia ».

Ho l'onore anche di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 21 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Schanzer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole Soderini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SODERINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Approvazione della Convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Soderini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ancona a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al

disegno di legge: « Approvazione della Convenzione Italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmato a Roma il 12 novembre 1919 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ancona della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: « Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo » (N. 612).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 612).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Egregi Colleghi, nel lungo ordine del giorno dei nostri lavori, noi abbiamo tredici proposte di legge per costituzione di nuovi comuni, tutte di iniziativa dell'altro ramo del Parlamento; delle quali, nove sono presso diversi Uffici centrali, che hanno concordemente stabilito di non portarle per ora alla discussione del Senato; tre vennero in discussione in questa nostra assemblea nei mesi scorsi, ma però la discussione fu sospesa, e ogni decisione rinviata *sine die*; questa tredicesima proposta di legge viene oggi, tutta sola, davanti al Senato.

Molte altre decine di siffatte proposte sono pronte alla Camera dei deputati allo stato di relazione; altre sono in esame presso la Commissione Interno; altre sono ancora da svolgere, per venire poi tutte in discussione da noi, quando la Camera le avrà approvate; e noi, giustamente allarmati dal continuo sorgere di nuovi comuni, piccoli e poverissimi, abbiamo ripetutamente espresso il nostro reciso, profondo dissenso.

Mi sono chiesto se davvero una assoluta eccezionalità del caso possa consigliare il Senato a discutere oggi questa proposta di legge per la costituzione di un piccolo comune di circa 1200 abitanti; e mi sono chiesto, del pari, se sia opportuno il momento scelto per siffatta discussione, o se non sia meglio, anche per questa proposta, rinviare ogni decisione a giorni migliori, quando avremo meno gravi preoccupazioni sulla sorte avvenire dei piccoli comuni.

Si sta ora studiando dal Governo - e probabilmente il problema verrà risolto fra pochi giorni - una riforma generale della costituzione dei comuni; nella quale, a quanto si dice, i comuni, a seconda della maggiore e minore popolazione, saranno divisi in classi; e noi non sappiamo ancora quale sorte spetterà ai comuni che non raggiungono i 1200 abitanti, come sarebbe appunto questo nuovo comune di Aprica, che ora si vorrebbe costituire.

Di più, per iniziativa di molti comuni che hanno la fortuna di possedere stazioni climatiche e balneari, si insiste per avere una nuova provvida legge che li riguardi, che favorisca le loro speciali industrie, che dia loro il modo di erogare più utilmente la tassa di soggiorno dei forestieri. Questa proposta di legge alla quale pare che il Governo abbia dato il suo assenso, può avere una grande importanza anche per la stazione climatica di Aprica, che va acquistando, ogni giorno più, la fama di un soggiorno estivo gradevolissimo. Perciò io non so persuadermi che proprio in questi giorni noi dobbiamo anticipare una discussione per la sola stazione climatica di Aprica e per il suo distacco dall'antico e glorioso comune di Teglio, mentre forse la questione che riguarda questa e tutte le altre stazioni climatiche verrà risolta automaticamente e molto più utilmente in altro modo.

D'altra parte proprio in questi giorni in cui il Governo ha adottato - e non lo loderò mai abbastanza - un indirizzo completamente nuovo in difesa del prestigio del comune italiano, e cerca di raggruppare i piccoli comuni attorno ai maggiori, in modo da farli potenti, ricchi e largamente dotati di mezzi per far fronte ai molti obblighi che le nuove leggi hanno loro assegnato; proprio in questi giorni, la creazione di un nuovo comune, piccolo, povero, anemico, sembra a me addirittura un anacronismo.

Io ho dato un rapido sguardo alla *Gazzetta Ufficiale* di questi ultimi quattro mesi, ed ho notato che spesso, in virtù dei pieni poteri, escono decreti Reali i quali portano rilevanti ampliamenti di territorio ai grandi comuni, concentrando in essi i piccoli comuni vicini. Così, ad esempio, nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto trovo il decreto dell'8 luglio, che unisce al comune di Piacenza i comuni di S. Lazzaro Alberoni, di Sant'Antonio Trebbia e di Mortizza; in quella del 29 settembre trovo il decreto del 2 stesso mese, che unisce al comune di Milano undici piccoli comuni contermini; nell'altra del 24 ottobre, trovo il decreto 24 settembre, che unisce al comune di Merano i tre comuni di Maia Alta, di Maia Bassa, e di Quarazze: e questo decreto, che riguarda il versante atesino dello Stelvio, mi pare debba avere una qualche ripercussione anche sul versante opposto, nella confinante Valtellina.

La *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre pubblica due altri decreti importantissimi in questa materia: col primo al comune di Sestri Ponente si unisce l'intero, vasto comune di San Giovanni Battista; coll'altro si uniscono le due città di Oneglia e di Porto Maurizio e altri nove piccoli comuni e si forma con essi il nuovo grande comune di Imperia.

Altri decreti di soppressione di piccoli comuni e di aggregazione di essi ai comuni maggiori sono stati firmati in questi ultimi giorni, ma non sono ancora usciti sulla *Gazzetta Ufficiale*: tuttavia ne abbiamo notizia, sia dai giornali, sia dalle stesse deliberazioni del Consiglio dei ministri. Tra gli altri decreti è interessantissimo per noi quello che il Consiglio dei ministri ha approvato il giorno 27 novembre: con esso furono uniti 28 comuni della provincia di Imperia, concentrandoli soltanto in 6 comuni, in modo che intorno a Chiusavecchia, a Ventimiglia, a Santo Stefano al mare, a Vallecrosia, a Diano Marina ed a Cosio d'Arroschia vennero raggruppati altri 22 comuni. La motivazione della relazione al Re che precede questo saggio e lodevolissimo decreto è pubblicata, in comunicato ufficiale, su diversi giornali, in questi precisi termini: «Secondo il censimento del 1911 la provincia di Porto Maurizio comprende ben 107 comuni con una popolazione complessiva di appena 155 mila abitanti, di

cui la metà è raggruppata in 7 centri principali e l'altra parte è divisa in 100 piccoli comuni che hanno in media non più di 800 abitanti. Tale eccessivo frazionamento del territorio delle attuali circoscrizioni comunali, mentre non pare giustificato dalle caratteristiche topografiche della regione, tanto più in rapporto allo sviluppo raggiunto dalle comunicazioni stradali e ferroviarie, è una delle principali cause della insufficiente potenzialità organica e finanziaria della maggior parte dei comuni minori, cui mancano assolutamente le risorse indispensabili per il funzionamento delle civiche aziende e per il progresso dei pubblici servizi di interesse locale ».

Questa motivazione dimostra quali sono le direttive dell'attuale Governo; direttive, ripeto, lodevolissime. D'altra parte, leggendo la relazione che accompagna questo decreto, relativo alla provincia di Porto Maurizio, o Imperia, che dir si voglia, viene naturalmente al pensiero un'altra provincia che è, su per giù, della stessa ampiezza, e che si trova nelle stesse condizioni topografiche e demografiche: la provincia di Valtellina, la quale ha 140 mila abitanti appena, cioè 15 mila in meno dell'altra provincia, e li ha suddivisi in 78 comuni, 25 dei quali neppure raggiungono i 1000 abitanti.

FERRARIS CARLO. Sono comuni di montagna.

MARIOTTI. Anche quelli della provincia di Imperia son comuni di montagna e salgono sino alle più alte gioaie delle Alpi Marittime e dell'Appennino Ligure. Dunque in provincia di Sondrio oggi i comuni sono 78; ed erano prima 80. Ed è doveroso notare come quella patriottica provincia abbia dato a noi il nobilissimo esempio di diminuire il numero dei piccoli comuni; infatti, con un decreto Reale del 6 gennaio 1867, per deliberazioni dei diversi Consigli comunali, il comune di Boffetto fu unito a quello di Piateda, e l'altro di Acqua a quello di Tresivio, e così i comuni di Valtellina furono ridotti a 78; e in tal numero sono rimasti per oltre mezzo secolo, dal 1867 ad oggi.

Ora mi domando se i motivi a cui si appoggiano le diverse relazioni presentate prima alla Camera dei deputati, ed ora al Senato, per creare in Valtellina un comune nuovo, siano tali da consentire un'eccezione alla massima che ormai il Senato ha da molto tempo adot-

tato: cioè di non concedere la costituzione di nuovi comuni se non in casi assolutamente eccezionali, nei quali, soprattutto, sieno garantite la vita e la prosperità, sia del nuovo comune, sia di quello che viene spogliato di una parte del suo territorio.

Sopra il disegno di legge per il distacco di Aprica dal comune di Teglio noi abbiamo tre relazioni, ampie e dotte, due presentate alla Camera dei deputati dagli onorevoli Merizzi e Maffi, l'altra presentata a noi dall'onorevole Rajna. Io le ho lette e meditate tutte; ma soprattutto l'ultima io l'ho letta e riletta ripetutamente con il godimento che si prova sempre nel leggere gli scritti di Pio Rajna; relazione non solo elegantissima nella forma, ma scritta con una coscienza così scrupolosa e perfetta, che ben posso dire che nessun comune ha mai avuto nello studio dei suoi gravi problemi amministrativi, un relatore più diligente e coscienzioso. Però, nonostante queste relazioni così amorosamente studiate, sono rimasti in me dubbi gravissimi sulla bontà della causa in esse così abilmente sostenuta; e mi sono convinto sempre più che non siamo niente affatto in un caso così eccezionale che possa consigliarci di abbandonare la nostra massima.

Cominciando dalla relazione presentata dall'onorevole Merizzi all'altro ramo del Parlamento, confesso che ho trovato in essa qualche motivo per persuadermi che è il caso di non accettare il disegno di legge. Dice l'onorevole Merizzi che Aprica ha già ora tutti i servizi pubblici completamente divisi da quelli del resto del territorio del comune. « Distinte e divise », afferma il relatore, « sono le strade, distinte e divise sono le parrocchie, distinti e divisi sono il servizio medico e ostetrico, le scuole, la polizia e gli uffici di stato civile ». Dunque se il comune di Teglio mantiene a questa frazione, lontana dal capoluogo, tutti i servizi pubblici di cui la frazione ha bisogno, non so perchè essa debba sentire la necessità di avere, con nuova enorme spesa, un'amministrazione comunale propria! Tutto al più sarà il caso (siccome nonostante le ottime strade carrozzabili la distanza c'è), sarà il caso, dico, di dare un'indennità ai quattro consiglieri di Aprica le poche volte che essi debbono andare al Consiglio comunale, affinché si possano provvedere o la carrozza o l'automobile.

*Voce.* L'automobile è troppo lusso!

MARIOTTI. La legge permette che si diano queste indennità di viaggio per recarsi al capoluogo nei giorni di seduta del Consiglio o della Giunta; e questa indennità sarà sempre molto al disotto della spesa occorrente per mantenere un nuovo ufficio comunale, con un segretario, un vice-segretario, due o tre commessi, la dattilografa, ecc. (*Harità*).

L'onorevole Merizzi, poi, soggiunge: « Sulla separazione espressero il voto favorevole, prima il Consiglio comunale di Teglio, nella seduta del 6 marzo 1921, poi la Deputazione provinciale in seduta del ... giugno 1921, infine il Consiglio provinciale in seduta 27 giugno 1921 ». Confesso che questa notizia della votazione favorevole per parte del Consiglio comunale di Teglio mi fece una grande impressione, perchè non avrei potuto a meno di riconoscere che il distacco di una frazione, approvato anche dal comune a danno del quale il distacco avviene, deve avere qualche cosa di veramente eccezionale, ciò che conesterebbe la creazione di un nuovo comune, anche se di scarsa popolazione e di scarsissimi redditi.

Per questa ragione sono andato a consultare la relazione dell'onorevole Maffi, allo scopo di trovare qualche chiarimento a proposito di questa importante e decisiva votazione, che mi sembrava troppo vagamente accennata nella relazione Merizzi.

Ma nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Maffi, ho trovato qualche cosa di ben strano su questa pretesa votazione favorevole: « Giova rilevare » egli dice « che la proposta della separazione della frazione di Aprica, sottoposta al Consiglio comunale di Teglio, raccolse oltre il voto favorevole di sei consiglieri, la dichiarazione che avrebbero votato favorevolmente il sindaco ed altri tre consiglieri, onde, nella sostanza, su diciannove votanti, undici, e quindi la maggioranza, si dichiararono favorevoli ».

Ma mi sono chiesto: - se i voti favorevoli furono soltanto sei, in un Consiglio comunale di venti consiglieri, e mentre diciannove di essi erano presenti, come mai quei sei membri potevano formare la maggioranza? Nel dubbio, ho cercato qualche maggiore chiarimento nella diligentissima relazione dell'onorevole Rajna. ma su questo punto quella relazione,

sempre così esatta e precisa, è eloquentemente muta.

Sono ricorso, quindi, ai documenti, che per fortuna abbiamo nel nostro archivio, nel fascicolo mandato dalla Camera dei deputati a corredo del disegno di legge. Da esso risulta che il Consiglio comunale di Teglio in due adunanze, e con due votazioni, ha discusso e deliberato sul distacco della frazione di Aprica; ma non lo ha approvato mai.

La prima deliberazione è del 1° marzo 1921. In essa il consigliere Cioccarelli ed altri due consiglieri di Aprica, presentano la proposta di distaccare la loro frazione, e il consigliere Pannella, di Carona, dichiara che darà voto favorevole alla proposta, nella speranza che le stesse massime si applichino « anche alla frazione di Carona, che potrà a sua volta », sono le esatte parole del verbale, « presentare analogo istanza ». Notate, egregi colleghi, questa tendenza alla distruzione degli antichi, gloriosi comuni italiani. Il distacco di una prima frazione, porta irresistibilmente al distacco di altre frazioni; e purtroppo la Camera dei deputati si presta troppo facilmente a questa rapida e continua opera di sgretolamento. Auguriamoci non la segua il Senato.

La sospensiva allora fu approvata; ma il Consiglio si adunò di nuovo pochi giorni dopo, il 6 marzo 1921. « Viene messo ai voti per appello nominale » sono le parole del documento « l'ordine del giorno Cioccarelli. La votazione dà il seguente risultato: Votanti n. 19. Votarono *si*, favorevoli all'ordine del giorno Cioccarelli, n. 6; votarono *no*, contrari all'ordine del giorno Cioccarelli n. 11. Si astennero n. 2 ». Poi il verbale registra i nomi dei sei consiglieri che diedero voto favorevole, tutti di Aprica e di Carona, e dei due che si astennero; e conclude: « Il presidente proclama non approvato l'ordine del giorno Cioccarelli ». Il sindaco che, secondo quanto si afferma per errore nella relazione Maffi, si sarebbe dichiarato favorevole al proposto distacco, era presente all'adunanza e votò contro.

Dunque la deliberazione favorevole del comune di Teglio, che per me avrebbe costituito la base di una eccezione a favore del nuovo comune di Aprica, non esiste. L'averla citata è stato un equivoco del primo e del secondo relatore della Camera dei deputati; equivoco nel

quale giustamente non è caduto il relatore del Senato, onorevole Rajna. Ora, dovendo considerare la cosa in sé, senza poterci appoggiare al voto inesistente del Consiglio comunale, bisogna che vediamo se davvero il comune di Aprica, costituito come risulta dal 1° articolo del disegno di legge, sia tale da poter vivere a sé; e bisogna che vediamo anche se dal proposto distacco di tanta parte del suo territorio, il comune di Teglio possa uscirne non completamente distrutto.

Dico subito che se davvero il comune di Aprica dovesse costituirsi così come è indicato nel disegno di legge, esso vivrebbe prosperamente, perché confiscerebbe la massima parte delle proprietà del comune di Teglio. Ma questo, alla sua volta, sarebbe tratto all'estrema rovina.

L'onorevole Rajna è stato sul posto e, con pazienza ammirabile ha interrogato a destra e a sinistra, in Teglio e in Aprica, favorevoli e contrari al distacco; ed ha potuto raccogliere tutti i dati necessari ad un giudizio sicuro; ed esso dice, nella sua bellissima relazione, che nel testo della legge vi è tacitamente, ma indubbiamente inclusa una frazione - La Motta - che ha dichiarato che non vuole esservi compresa; e, ciò che è ben peggio, vi è incluso espressamente e tassativamente tutto « S. Paolo col suo territorio » vale a dire tutte le più ricche proprietà dell'intero comune di Teglio.

Il comune possiede nella Valle di Belviso, e precisamente nel territorio di S. Paolo, undici alpi, o malghe che dir si vogliano, le quali dai documenti agli atti non si comprende bene se costituiscano un demanio del comune, oppure una vera proprietà allodiale del comune stesso, o delle singole frazioni di esso. Il Comune ne trae oggi grande giovamento col vendere la legna dei boschi, e coll'uso dei pascoli; e attualmente ha adottato un sistema nuovo di sfruttamento di quei terreni, che il Rajna loda molto e giustamente; ed è quello dell'affitto per mezzo d'asta, riservata dapprima ai comunisti, poi, in alcuni casi, accessibile a chicchessia. « Di un'asta, per effetto della quale » egli dice « il ricavo verrà ad essere più che triplicato, si ebbe con esito felice il primo esperimento il 22 ottobre; ed è stabilito il secondo per il 22 novembre ».

Ora di queste undici proprietà o « alpi » che il comune di Teglio possiede nella Valle di

Belviso, e che arrecano tanto giovamento al suo bilancio, il nuovo comune di Aprica se ne verrebbe ad appropriare otto; così risulta dalla relazione dell'ingegnere Piccoli, che è allegata agli atti mandati qui dalla Camera dei deputati; e così avverrà indubbiamente se il Senato non modificherà il disegno di legge che la Camera ha approvato.

Correttamente il nostro relatore, onorevole Rajna, dice che bisogna distinguere; che non deve assegnarsi ad Aprica tutto « S. Paolo col suo territorio »; e dice tante altre cose molto giuste e rette. Ma temo che, approvando la legge nel testo attuale, essa avrà il suo effetto e porterà al nuovo comune le otto pingui « alpi »; o per lo meno porterà a tante liti da rovinare insieme, e l'antico comune di Teglio, e il nuovo comune d'Aprica.

Raccomando al Senato che, per evitare queste liti incresciose e costosissime, o sospenda la discussione di questo disegno di legge almeno sino a che sia ben chiarita la portata di esso, o - se la sospensiva non verrà approvata - lo respinga.

CRE DARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO. Sento il dovere di porgere al Senato alcuni chiarimenti di ordine strettamente locale. Il comune di Teglio è il più vasto di tutta la provincia di Sondrio; si estende dal confine svizzero al confine delle provincie di Brescia e di Bergamo; comprende 6 parrocchie, è per popolazione il secondo o il terzo della provincia. È comune importante per la sua storia e la sua economia.

Ora nel 1816, e giù di lì, molti comuni della Valtellina che presentavano questa condizione di abbracciare l'uno e l'altro versante della vallata dell'Adda, cioè di estendersi dalla Svizzera a Bergamo e Brescia, furono divisi, poiché la loro vita amministrativa era diventata difficile. Non crediate, onorevole Mariotti, che si verifichino lassù le condizioni di altre provincie a popolazione agglomerata; quando il comune deve compiere un'opera per una frazione, i rappresentanti delle altre chiedono compensi ossia opere a propria utilità; e il comune deve spendere talvolta più del necessario per mantenere la pace fra le varie frazioni. Se volete che questi comuni, costituiti da parecchie frazioni, si amministrino con parsimonia, dovete dividere i loro interessi, e questo fu il concetto che mosse

l'Austria a staccare il comune di Montagna da Faedo e Pendolasco, quello di Acqua e Tre-sivio da Boffetto a Piateda; di Chiuro da Castel dell'Acqua, confinante con Teglio che è rimasto nella situazione antica.

MARIOTTI. Domando di parlare.

CRE DARO. Ho rappresentato per 25 anni alla Camera dei deputati il comune di Teglio, ho sempre esercitato opera di conciliazione, affinché Aprica non si staccasse dal capoluogo, ma in coscienza devo dichiarare che il giorno in cui il problema è posto, non può essere risoluto negativamente, nè per ragioni amministrative, nè per ragioni economiche, nè per ragioni politiche e morali.

Onorevoli senatori, Aprica sta lassù a sinistra a 1200 metri, Teglio sta lassù, a destra, a 800 e tanti metri sul mare; per andare da Aprica, frazione, a Teglio, capoluogo, bisogna percorrere 44 chilometri, andata e ritorno, tutti di montagna, vincendo un dislivello massimo di 2642 metri.

L'onorevole Mariotti, che è un ottimo alpinista, sa che per vincere un dislivello di 2642 metri occorrono otto o nove ore di viaggio, a meno che egli, con scarsa fortuna delle finanze comunali, delle quali è tanto tenero, e di ciò merita lode, provveda di automobile tutti i consiglieri del comune, come ha suggerito. Aprica, un tempo, viveva esclusivamente dei suoi pascoli e dei suoi boschi. Ma dopo che si è costruita la grande strada nazionale di Aprica, gli abitanti cominciarono a darsi al piccolo commercio con le sottostanti provincie di Brescia e di Bergamo. Poi Aprica, a 1200 metri, in una posizione veramente meravigliosa nell'estate (e, onorevoli colleghi, vi esorto ad andare lassù a passare le vacanze, per la vostra salute) (*si ride*) Aprica sente il bisogno di sviluppare l'industria alberghiera. Ma in questa iniziativa non trova tutto il consenso da parte del capoluogo. Anche quest'estate, nella frazione di Aprica, non si trovava un fienile libero dove riposare tanto alto era il numero dei forestieri. Perché vogliamo negare noi l'autonomia a questa frazione, affinché svolga questa sua nuova attività? Onorevole Mariotti, se lei aspetta che i consiglieri del capoluogo di Teglio diano il loro assenso alla separazione, aspetterà un secolo; questo assenso non verrà mai, mentre non è mancato quello del Consiglio provinciale. Io

conosco l'anima individualista dei miei convaligiani, tenaci difensori dei loro interessi; il voto negativo dei consiglieri comunali non mi fa alcuna impressione.

L'onorevole relatore, dalla cui diligenza tutti noi abbiamo imparato, vi dirà altre considerazioni, le quali dimostrano che Aprica si trova realmente in una condizione di assoluta eccezione; che il Senato, riconoscendo questa singolarità, non intacca la legge generale, alla quale io do tutta la mia approvazione. Ogni regola deve avere la sua eccezione. Portiamo in questo paese la pace e la contentezza.

Onorevole Mariotti, lei deve visitare Aprica (*si ride*); sono sicuro che cambierà opinione. Dagli atti che possiede il relatore, è dimostrato che la frazione di Aprica può godere autonomia comunale sicura. Le sue rendite sono più che sufficienti; la sua superficie è di kmq. 40; gli abitanti sono 1200 circa. Dal comune di Teglio, non potrà mai avere tutti i servizi che desidera. Naturalmente ha le scuole, ma in Valtellina non vi è frazione senza scuola; nella mia bella valle l'analfabetismo è un ricordo di altri tempi: mancherebbe altro che una frazione di 1200 abitanti non avesse scuola! Ma la frazione di Aprica non ha il medico in luogo; esso deve venire dalla lontana Tresenda; in altri anni ha pagato essa stessa il medico con residenza in luogo. Il medico sul posto è una necessità per lo sviluppo alberghiero.

Onorevoli colleghi, come già dissi, io come deputato e presidente del Consiglio provinciale di Sondrio, ho sempre svolto opera di persuasione, affinché Aprica non si dividesse da Teglio. Oggidi non è più possibile andare avanti in questa situazione. L'onorevole Rajna che ha passato sul luogo le vacanze, vi potrà dimostrare che l'animo degli stessi Tellini, fuori dell'ufficialità del Consiglio comunale, è, in generale, favorevole a questa separazione, la quale è ormai matura, perchè è indicata dalla natura e dagli uomini. (*Vive approvazioni*).

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. L'onorevole Credaro mi ha fatto rimprovero di non conoscere la storia dei comuni della Valtellina...

CRE DARO. Mai; nessuno la conosce meglio di lei.

MARIOTTI. ...e di non essere mai stato ad Aprica. L'assicuro che sono stato più di una volta ad Aprica e a Teglio e, ben posso dire, in quasi tutti i comuni della Valtellina; e dichiaro che è, per me, una delle regioni più belle e più interessanti d'Italia; ed è davvero a dolersi che gli italiani vi vadano troppo di raro e vi si trattengano troppo poco. Ma appunto per questi miei frequenti viaggi in quel paese meraviglioso, io ho acquistato un grande affetto alla Valtellina; alla Valtellina storica ed artistica e, quindi, soprattutto, a Teglio che fu e ancora è il centro e l'anima della vecchia Valtellina.

L'onorevole Credaro mi ha rimproverato di essermi male apposto nel ricordare la volontaria fusione dei due piccoli comuni valtellinesi di Boffetto e di Acqua con due comuni vicini. Quella fusione non l'ho inventata io; nella *Raccolta delle leggi* del 1867, al n. 3511, c'è un decreto Reale del 6 gennaio, il quale, citando appunto le spontanee deliberazioni dei quattro comuni, sopprime il comune di Acqua e lo unisce al comune di Tresivio, e sopprime, del pari, il comune di Boffetto, unendolo a quello di Piateda.

CRE DARO. Questa divisione sta a dimostrare la giustizia di quello che domandano gli Apricani.

MARIOTTI. Ma torniamo al disegno di legge. So benissimo che il nuovo comune di Aprica (lo ha dimostrato l'onorevole senatore Credaro e l'hanno dimostrato anche altri) potrà vivere e prosperare se la legge verrà approvata così come fu redatta. Su questo proposito non c'è dubbio, dal momento che il comune di Aprica prenderà per sé quasi tutto il patrimonio del grande comune di Teglio. Ma l'antico e glorioso comune di Teglio come si troverà dopo quella spogliazione?

Ho dato un sunto delle due deliberazioni del Consiglio comunale. Già risulta da quei verbali che i consiglieri di Carona hanno subito affacciata l'idea di staccarsi essi pure, se Aprica riuscirà a fare un comune autonomo; e noi non potremo negare domani a Carona ciò che concediamo oggi ad Aprica. Le condizioni sono le stesse; anche Carona, come Aprica, è in alto sulla sinistra dell'Adda, mentre Teglio è in alto sulla destra; quindi, anche qui, distanze, salite, discese; anche la popolazione è pari: 1136 abitanti a Carona e 1280 ad Aprica, com-

presi però quelli della frazione « La Motta » che non vuole a niun patto rimanere unita alle altre ville di Aprica, e forse un giorno vorrà far comune a sé, o chiederà di essere unita ad altro comune vicino, staccandosi ad ogni modo da Teglio, perchè purtroppo quando un grande comune incomincia a sfasciarsi, se ne va tutto per intero; sicchè non mi meraviglierei affatto se domani vedessi giungere al Senato proposte di legge anche pel distacco di S. Giacomo, di Tresenda, di Boalzo.

L'onorevole Credaro ha detto che il comune di Teglio è il più vasto della Valtellina; poteva aggiungere che è anche il più antico e il più nobile; che è quello che ha dato il nome alla Valle; che per parecchi secoli ha rappresentato, nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, la civiltà della Valtellina, ed ha sostenuto eroicamente la titanica lotta contro le popolazioni transalpine che volevano invadere, al pari delle alte valli dell'Adige e dell'Isarco, anche quella dell'Adda.

Se noi abbiamo conservata l'italianità della Valtellina lo dobbiamo soprattutto a due eroici comuni: a Teglio ed a Bormio. Bormio spogliato dai francesi, nel 1798, di tutte le sue ville di Val di sotto, di Val di dentro, di Val Furva, si è ridotto ormai ad un comunello di 2000 abitanti. Teglio invece si è salvato nella riforma dei comuni della Valtellina, ordinata dal Direttorio quando impose a tutti i comuni italiani le leggi della repubblica francese, e, soprattutto, quella del 5 Fruttidoro, anno III°, più di ogni altra avversa ai grandi comuni.

Il comune di Teglio allora si salvò quasi per miracolo; e si è salvato poi fortunatamente, non ostante le riforme austriache, fino ad oggi. Vogliamo iniziarne noi la distruzione? Vogliamo noi decretare la rovina di questo che è uno dei comuni più insigni della Valtellina, e che conserva intatte nella sua torre romana, nelle sue chiese medioevali, nei suoi palazzi del rinascimento, i più splendidi che l'Italia posseda sulle Alpi, le tracce indelebili di tre grandi epoche della civiltà italiana, tracce che si sono mantenute sino ad oggi nella Valtellina, mentre purtroppo nelle Valli vicine, al di là dello Stelvio, sono in gran parte scomparse?

Per questi gloriosi ricordi, io insisto, onorevoli colleghi, perchè vogliate respingere questo disegno di legge, che inizierebbe la

rovina di uno dei più insigni comuni delle nostre valli alpine.

CREDARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO. Ho domandato la parola unicamente per fare osservare all'onorevole senatore Mariotti che non può affermare che Carona si trovi nelle stesse condizioni di Aprica. Carona ha le sue proprietà che si spingono fino in fondo alla valle, dove le famiglie abitano nell'inverno, mentre la popolazione di Aprica rimane a 1200 metri anche nel cuore dell'inverno.

Le condizioni dell'una e dell'altra frazione sono quindi sostanzialmente diverse.

RAJNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA, *relatore*. Ho la disgrazia, la prima volta che apro bocca in Senato di trovarmi a combattere con un avversario così simpatico come l'onorevole senatore Mariotti. Bisogna che questa disgrazia la tolleri. Io vedevo bene che fin da ieri l'onorevole senatore Mariotti andava affilando le sue armi, le quali però sono sempre armi cortesi, mai avvelenate, cosicchè le ferite che da lui vengono non sono ferite mortali nè lasciano sussistere il terrore per quello che potrà seguire poi.

Ho peraltro la fortuna che in molte cose, anzi nella massima parte delle cose, mi trovo d'accordo con l'onorevole senatore Mariotti.

Sono ben d'accordo con lui in quello che egli diceva riguardo all'opporci alla separazione, agli sminuzzamenti di comuni; e siccome di questioni di questo genere ne abbiamo avute parecchie e siamo minacciati in prossimità di tempo di averne non poche altre, vedrei molto volentieri che fosse espressamente manifestato il risoluto proposito del Senato di non dare voto favorevole se non a quei casi che risultino veramente eccezionali e che siano stati documentati largamente e studiati per proprio conto dal Senato stesso. Perchè il caso di Aprica è singolare anche in questo, che esso aveva documentazioni relativamente considerevoli; documentazioni che lasciavano pur sempre a desiderare parecchio; e che erano pure di gran lunga superiori alla massima parte di quelle congeneri che vengono dinanzi a noi; perchè il più delle volte si riceve la proposta senza, o quasi senza corredo. La Camera approva; il Senato conferma; e tutto è fatto.

Sono dunque perfettamente d'accordo con l'onorevole Mariotti nel lodare le tendenze che paiono prevalere ora nel Governo, di riunire anziché separare. Esse non ci devono però far disconoscere che non tutto quello che è seguito è avvenuto a seconda di questo principio. Noi vediamo che a comuni molto ragguardevoli ne sono stati aggregati altri che stavano attorno. È questa una tendenza universale; ed è la tendenza che ha ingigantito Parigi a spese dei comuni circostanti. A Milano (data la mia età e data la lunga dimora che io feci in quella città ne serbo personale ricordo) vi fu mezzo secolo addietro una lotta olimpica per aggregare al comune quelli che si chiamavano « Corpi santi ». Essi si difendevano *unguibus et rostris*, e taluni eroi di quelle battaglie, che minacciarono di riuscir sanguinose, sono mancati da poco. Era tutto un cerchio che circondava Milano e la soffocava: ma Milano riuscì ad incorporare i « Corpi santi », benchè con molta fatica. Ora la forza d'attrazione si fa valere molto più. Ma dove ci sono città considerevoli le condizioni sono ben diverse dalle altre. Se veniamo ai comuni minori vediamo fatti, non solo differenti, ma addirittura opposti.

Possiamo ricordarci, e ricorda in particolare l'onorevole Mariotti, che un certo distacco che il Senato aveva sospeso, è stato invece effettivamente introdotto per decreto Reale: è il caso di Joppolo che egli non dimentica, nè dimenticherà certamente. Rinunciamo dunque alle analogie, che, sempre valgono soltanto fino ad un certo segno e che parlano in maniera contraddittoria.

Questo di Aprica è uno dei casi più speciali che si siano affacciati; e ciò riconosce anche l'onorevole Mariotti. Egli riconosce che ci sono ragioni forti per cui Aprica desidera da gran tempo di distaccarsi da Teglio. La storia di questi tentativi è raccontata in una relazione della deputazione provinciale di Sondrio, fatta con accuratezza.

Ebbene: quella stessa relazione, quantunque dei tentativi ne enumeri vari, non li conosce tutti; a me, leggendo una cronaca manoscritta di un vecchio che morì novantenne attorno al 1890, è accaduto di appurare che un altro ancora era da aggiungere. E tuttavia le condizioni passate erano molto diverse dalle attuali. Se le condizioni fossero rimaste quelle stesse,

le cose potrebbero rimanere quali sono. Ma queste condizioni si sono grado grado venute modificando assai profondamente.

Ora è certo che, in massima, noi dobbiamo tenere ben salda questa nostra ripugnanza contro la disgregazione dei comuni. E una disgregazione che a me dorrebbe quanto mai, sarebbe precisamente lo sminuzzamento del comune di Teglio che l'onorevole Mariotti ha perfettamente ragione di dire « glorioso ». Tale esso fu; e nel suo passato esso si deve specchiare. È un comune che ha una importanza storica somma, e dal quale pertanto noi distacciamo a malincuore delle parti; ma le distacciamo solo in quanto le ragioni che militano per il distacco sono veramente gravissime.

Se la divisione, se il distacco della frazione di Aprica dal comune di Teglio portasse alla distruzione, alla disgregazione del vecchio comune, dichiaro che il mio voto sarebbe risolutamente contrario; poichè la disgregazione dovrebbe ad ogni patto essere evitata. Avverrebbe che gli interessi speciali di Aprica sarebbero sacrificati; ma alla maniera come l'interesse individuale deve cedere all'interesse collettivo, così anche gli interessi delle comunità minori devono cedere agli interessi delle comunità maggiori, come quelli delle nostre singole regioni devono cedere all'interesse generale dell'Italia. Ma io non credo alla conseguenza, perchè la condizione di Aprica non si ripete per nessuna delle altre frazioni. Si ripete qualcuna delle circostanze, come, per esempio, quella del duplice dislivello; circostanza di grande rilievo; ma che da sola non agisce su di me quanto sulla generalità delle persone alle quali la questione è presentata. Altri dati sono da considerare. Però fino dal principio, prima ricordando e conoscendo come stavano le cose soltanto all'ingrosso, e poi dopo esaminando i documenti che ci sono venuti dalla Camera, venni nella ferma persuasione che il problema, in ogni grado, fosse stato considerato e trattato in maniera troppo semplice. Si è parlato, si è tanto parlato di questo dislivello, del tempo da impiegare e così via: sono inconvenienti reali, realissimi, ma che da soli non basterebbero, e che assolutamente non possono bastare per Carona, la quale se venisse distaccata, come ne è apparsa qualche velleità, porterebbe a conseguenze addirittura assurde, come

quella che non ci fosse più continuità nel territorio che resterebbe al vecchio comune, al quale non potrebbe di certo essere tolta tutta la valle di Belviso, coi suoi ricchi pascoli, le alpi, i suoi boschi.

Ma la condizione di Aprica viene ad essere molto differente, e ha la sua base anche proprio nelle condizioni topografiche, perchè, mentre Carona è posta sul versante settentrionale delle alpi Orobie, e ha sotto di sé l'Adda, Aprica si trova in una conca che serve come di corridoio per passare dalla provincia di Sondrio a quella di Brescia: per essa dalla valle dell'Adda si va alla valle dell'Oglio. Per conseguenza Aprica è contigua ad un comune della provincia di Brescia, e precisamente al comune di Corteno, con il quale si direbbe che in qualche maniera potrebbe unirsi, ma mentre per un rispetto Aprica ha degli interessi che la portano a volgersi da quella parte, sotto altri rispetti s'hanno divergenze e opposizioni; sicchè essa non ha nessunissima convenienza e nessuna intenzione di essere aggregata alla provincia di Brescia; per esempio, quale capoluogo della provincia, sarebbe da essa incomparabilmente più lontana di Sondrio. La sua condizione è la condizione di un territorio intermedio. In grazia di quel suo discendere più dolcemente verso la valle dell'Oglio che non verso la valle dell'Adda, i suoi abitanti sono portati ad acquistare terreni piuttosto in territorio di Corteno che nella valle dell'Adda. Una sola famiglia fra le tante di casato Ceccarelli (in Aprica i casati Ceccarelli e Negri si ripetono non so quante volte) possiede in basso nel territorio di Fresenda; e ciò è bastato perchè essa rifiutasse di firmare la domanda di separazione. Differentissima dunque, sotto questo rispetto, la condizione di Aprica da quella di Carona. Carona, come ha rilevato l'on. Credaro, durante la stagione invernale scende in non piccola parte al piano: vi possiede prati, vi possiede campi e case. Gli abitanti di Aprica rimangono nelle loro sedi abituali o si volgono ad altre parti.

Aprica, ricca di energie, ha saputo in questi ultimi decenni far bene i suoi affari particolarmente coll'allevamento del bestiame; vendendo bestiame, ha messo insieme danaro non poco; e ne è risultata un'agiatazza, che non ha riscontro neppure lontanamente in Carona,

sebbene numericamente gli abitanti delle due frazioni poco differiscano. In Aprica c'è un numero veramente considerevole di persone diventate abbienti; e parecchie di esse desiderano vivamente di poter impiegare il loro denaro nell'edificare precisamente di quelle villette, che possono servire per soggiorno estivo. Io non so - e l'ho detto anche nella relazione a stampa - se le speranze concepite e manifestate saranno avverate completamente.

Fino a un certo punto si avvereranno di sicuro. Interrogando gli abitanti di Aprica, io ho trovato in essi delle persone realmente piene di amore per il loro paese e disposte a subire dei carichi, che, certamente, saranno molto superiori a quelli sostenuti finora. Che così fosse, io avevo dubitato; e siccome naturalmente, volendo fare un'indagine coscienziosa dovevo rivolgermi a Teglio prima ancora che ad Aprica, così a Teglio mi ero sentito dire che molti di quelli che prima avevano sottoscritto la domanda di separazione, ora non l'avrebbero più firmata. Ciò per me aveva importanza capitale. Non l'aveva invece punto il fatto della votazione del Consiglio comunale di Teglio; poichè, come ha già notato l'on. Credaro, quando uno deve essere spogliato, sarebbe troppo domandargli il consenso alla spoliazione. A me pertanto fece pessima impressione, che, per propugnare la causa di Aprica, si sia cercato con giochetto di fare apparire che la minoranza fosse maggioranza. Da ciò il silenzio rilevato dall'on. Mariotti. Se silenzio non fosse stato, sarebbe stato riprovazione. La minoranza è minoranza e minoranza rimane. Non m'importa dunque - dissi e ridissi in Aprica e lo ripeto qui ora - che il Consiglio comunale di Teglio abbia dato voto favorevole, oppure no. M'importa soltanto che le ragioni da voi addotte siano veramente valide. Ora con un esame appassionato mi sono dovuto convincere che esse sono tali.

Accadde dunque che andando sul posto, e andandoci col pensiero che molti avessero cambiato di parere, io trovassi che la massima parte invece non aveva mutato punto, pur non facendosi illusioni sugli effetti. Giustissimo quello che dice l'on. Mariotti, che, se Aprica potesse avere per sé come proprietà tutta quella parte di territorio che le verrebbe ad essere assegnata in quella certa relazione Pic-

cioli, che deploro abbia ritrovato oco nella relazione alla Camera, si troverebbe largamente sprovvista, perchè il valore dei pascoli alpini è in questi ultimi anni quadruplicato ed anche più che quadruplicato. Il prezzo dei formaggi che si fabbricano lassù, che era tant'anni fa di una lira e trenta centesimi, e allorchè scoppiò la guerra di una lira e settanta o di una lira e ottanta, attualmente è di tredici lire: sicchè c'è una differenza enorme anche nelle somme che oggi si è disposti a pagare per lo sfruttamento dei pascoli alpini. Ma io ho trovato che gli abitanti di Aprica, se anche in principio poterono forse avere di queste illusioni, poi le hanno assolutamente abbandonate.

Io ho qui una dichiarazione che mi è stata mandata dall'onorevole Merizzi e che è firmata da tutti quelli che fanno parte della Commissione per il distacco di Aprica: in questa dichiarazione la Commissione tiene ad affermare che, quanto a delimitazione comunale e proprietà, si rimette in tutto e per tutto — come certo doveva — alle deliberazioni che saranno prese dalla Commissione Reale che deve preparare il decreto per l'esecuzione del distacco. Sicchè l'illusione supposta dall'onorevole Mariotti non esiste ora per nulla.

E io credo che realmente le forze di Aprica possano bastare allo scopo cui si ambisce di volerle. Badiamo bene che il servizio medico esiste: mancherebbe altro che non ci fosse! bensì accade che il medico non risiede lassù; sta e solo in un breve periodo vi risiedette; sta alla Tersenda e sale all'Aprica in motocicletta; ma queste sono condizioni che s'incontrano molte volte. Accade spesso che i medici non vogliano dimorare in luoghi troppo piccoli, dove d'altronde non tarderebbero ad arrugginarsi.

Io non voglio tediare il Senato prolungando questa esposizione, che potrebbe essere prolungata per molto tempo, se qui si volesse andare propriamente a fondo; ma non posso tacere che, mentre io ero partito di qui con l'idea di cercar di dissuadere gli abitanti di Aprica a rinunziare al proposito del distacco, fatta una indagine coscienziosa e prolungata, ho dovuto venire alla conclusione che sia da consentire al loro desiderio, nonostante inconvenienti e pericoli. Certo i termini nei quali la legge è stata formulata non mi soddisfacevano; la man-

canza di una virgola la viziava profondamente; ma siccome i difetti del testo possono essere corretti dalla interpretazione, interpretazione che è affermata risolutamente nella relazione al Senato, così mi pare si possa approvare il progetto così come ci è venuto dalla Camera, risparmiando la *via crucis* di un ritorno alla Camera, che potrebbe essere causa di lunghissimo ritardo. Da quali cautele la traduzione in atto voglia essere circondata, la relazione dice ed inculca. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Garofalo a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. A nome della Commissione per le petizioni ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul sesto elenco delle petizioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione sul disegno di legge n. 612. Invito l'onorevole senatore Mariotti a dichiarare se mantiene la sua proposta di sospensiva.

MARIOTTI. Mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospensiva del senatore Mariotti, che non è accettata dall'Ufficio centrale.

Chi la approva è pregato da alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta non è approvata).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Credaro:

« Il Senato, mentre approva il disegno di legge n. 612 intende che all'articolo 1° le parole *col suo territorio* debbano riferirsi non già a S. Paolo ma a *Frazione di Aprica* ».

RAJNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJNA, *relatore*. Accetto l'ordine del giorno perchè è perfettamente d'accordo con quello che dice la relazione. A me era stato suggerito questo pensiero per rendere chiaro e senza equivoci, il testo della legge che, come ripeto,

è abbastanza difettoso; mi era stata suggerito di introdurre una virgola, ma ciò non si poté fare, mi si è dichiarato, perchè qualunque variazione portava al ritorno alla Camera dei deputati del disegno di legge. Si vede in questo caso l'importanza dell'interpunzione! Disgraziatamente nel testo della legge mancano due virgole!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Credaro e accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

#### Art. 1.

La frazione di Aprica comprendente gli abitati di Aliscedo, Madonna, Mavigna, Dosso, San Pietro, Belvedere e San Paolo col suo territorio è separata dal comune di Teglio ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla determinazione dei confini territoriali fra il comune di Teglio e di Aprica e alla divisione del patrimonio e delle passività.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno ». (N. 634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, N. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno.

#### ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1445.

(Omissis).

#### Art. 1.

Il distretto giudiziario di Egna e il Comune di Termeno cessano di far parte della circoscrizione territoriale della Camera di commercio e industria di Bolzano e passano sotto la giurisdizione della Camera di commercio e industria di Rovereto.

#### Art. 2.

I distretti giudiziari di Cortina d'Ampezzo e di Livinallongo cessano di far parte della circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bolzano e passano sotto la giurisdizione della Camera di commercio e industria di Belluno.

#### Art. 3.

La Camera di commercio di Roma avrà giurisdizione oltre che sui circondari di Roma, Frosinone, Velletri, Viterbo di cui all'art. 3 del Regio decreto 26 agosto 1871, n. 468, anche sul circondario di Rieti.

#### Art. 4.

La Camera di commercio ed industria di Forlì avrà giurisdizione oltre che sui circondari di Forlì e Cesena di cui all'art. 1. del Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 872, anche sul circondario di Rocca S. Casciano.

#### Art. 5.

Per le modificazioni delle circoscrizioni camerali, di cui ai precedenti articoli, resta sospesa, per gli elettori camerali, la facoltà di opposizione concessa dall'art. 2 del regolamento per l'attuazione della legge 20 marzo 1910, n. 121, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

## Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali » (N. 639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione Centrale delle Casse di risparmio postali ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano, di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

## ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1940.

(Omissis).

## Art. 1.

È approvato il prelevamento di lire 130,000 (centotrentamila) dal fondo di riserva delle

Casse di risparmio postali, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 9 luglio 1905, n. 386, 2 febbraio 1911, n. 76, nonché con i decreti Luogotenenziali del 31 ottobre 1915, n. 1601, e del 4 luglio 1918, n. 1008, per tacitare completamente e definitivamente l'impresa Montiroli Paolo di ogni riserva e domanda di maggiori compensi dalla stessa avanzate per causa di guerra e per ogni altro motivo ad essa estraneo, nei riguardi dei lavori di sopraelevazione del quarto piano attico nell'edificio già costruito in piazza Dante come sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali; per far fronte alle spese inerenti ad opere complementari, ordinate dal competente ufficio del Genio Civile; per provvedere al pagamento dei lavori disposti dal Ministero dei trasporti (Servizio tecnico per i combustibili nazionali) per la trasformazione degli impianti centrali di riscaldamento esistenti nel predetto edificio; e finalmente per la corresponsione di altri compensi tuttora da liquidarsi alla Impresa Bellucci dalla Commissione istituita con il decreto-legge luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391.

## Art. 2.

Sarà stanziata ogni anno, nella parte straordinaria (movimento di capitali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24, ed entro i limiti di cui all'articolo 1, la somma preveduta necessaria per il pagamento delle residuali spese liquidate e da liquidarsi nei casi indicati nell'articolo medesimo.

Pure nella parte straordinaria (movimento di capitali) dello stato di previsione dell'entrate, sarà stanziata la somma anzidetta da versarsi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti a carico del fondo di riserva delle Casse di risparmio postali.

## Art. 3.

La somma che eventualmente risulterà eccedente al bisogno sul prelevamento di lire 130 mila autorizzato dall'art. 1 sarà rimborsata al fondo di riserva delle Casse di risparmio postali.

## Art. 4.

Il valore d'inventario del palazzo, sede dell'amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, verrà aumentato dell'importo delle nuove spese che saranno effettivamente pagate sulle lire 130,000 di cui al ripetuto articolo 1.

## Art. 5.

Sono confermati il 2° comma dell'articolo 1 e gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 febbraio 1911, n. 76, oltre l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1601.

## Art. 6.

Per gli interessi delle somme occorse per la costruzione dell'intero edificio è autorizzato un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, li disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima ». (N. 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917.

(Omissis).

## Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di sottoporre a una tassa fissa di registro di lire mille la convenzione con cui una Società italiana, costituita o da costituirsi, assumerà in concessione l'impianto e l'esercizio in Italia di stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico, nonchè le altre convenzioni e gli altri atti che alla detta convenzione la suaccennata Società concessionaria dovrà allegare.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

ORLANDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Dirò poche parole su questo disegno di legge, per avere qualche schiarimento. Esso riguarda tasse di registro imputabili a convenzioni già fatte o in corso per cessione di impianti radiotelegrafici esistenti e da farsi all'industria privata.

Per parte mia, mi dichiaro pienamente favorevole alla cessione all'industria privata di queste attività radiotelegrafiche e anche di quelle radiotelefoniche, ciò che spero potrà portare ad uno sviluppo non solo della radiotelegrafia, ma anche di quella telefonia senza fili che da noi non è ancora iniziata mentre all'estero ha già preso un forte sviluppo.

Ma in questo campo una notizia corsa in Paese e anche in diversi giornali, ha gettato viva emo-

zione ed ha anche provocato un voto dell'Associazione degli ingegneri di cui credo dovermi fare eco qui dentro.

Si dice insomma che anche la grande stazione radiotelegrafica di Coltano venga ceduta in esercizio alla Società « Italo-Radio ». La stazione di Coltano, che non è la vecchia stazione Marconi, ma una nuovissima stazione costruita dalla Regia marina, fa veramente onore al nostro Paese.

L'arditezza e la genialità colla quale si sono elevate le antenne, la grande innovazione che la marina ha portato nella trasmissione delle onde elettriche, la possibilità di variarne la lunghezza in modo che intonando ad esse la stazione ricevitrice si individualizzano le trasmissioni stesse, l'imponenza degli impianti, rendono la stazione di Colatno una delle prime del mondo. Essa comunica già col Canada e col Benadir e potrà presto comunicare col Sud America e con la Cina abbracciando quindi una gran parte del mondo potrà portare la voce della patria a tutte le nostre navi e a tutte le nostre colonie, a tutti i nostri emigrati nei più lontani paesi. Era quindi naturale che la natura della cessione di questo grande impianto della Regia marina, che tanto onore reca al Paese, dovesse destare una certa impressione. E pertanto vorrei avere qualche chiarimento dall'onorevole ministro delle poste e telegrafi sulle ragioni, che certamente vi sono che lo hanno indotto alla cessione stessa.

Ma vi è un altro punto sul quale chiedo qualche assicurazione. Circola nel paese la voce che questa Società « Italo-Radio » non sia veramente a fondo nazionale, ma sia invece fondo straniero e non dubito che le cautele necessarie siano state prese per il caso di una guerra. Ma anche per il tempo di pace certo non sarebbe utile pel nostro Paese se questa sorgente di comunicazioni radiotelegrafiche, fosse in mani straniere. E su questo punto mi aspetto, e sono certo di averla, qualche risposta rassicurante.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Dappoichè l'onor. senatore Orlando non solleva obiezioni contro l'approvazione di questo particolare decreto, il quale riguarda soltanto il parziale esonero della tassa di registro della

convenzione da farsi con una società, ma domanda solo dei chiarimenti sui motivi per cui è stata preferita una società ad un'altra, pregherei di rinviare ad altra sede questa richiesta, eventualmente presentando una interpellanza. Infatti il decreto in discussione è anteriore a quell'atto conclusivo dell'amministrazione in seguito al quale fu scelta una piuttosto che un'altra società. Questo dico anche per riguardo all'assenza del ministro competente.

CARADONNA, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARADONNA, *sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi*. L'esenzione dalla tassa di registro riguarda tanto la Stazione radiotelegrafica di Coltano quanto altre stazioni radiotelegrafiche. Ma non è in questa sede che si può dare una risposta alle domande del senatore Orlando, anche perchè io non sono autorizzato dal ministro a rispondere. E pertanto prego il senatore Orlando di votare il disegno di legge così com'è redatto. Domani io potrò dare le spiegazioni richieste magari in sede di approvazione del processo verbale.

ORLANDO. Prendo atto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2268, che istituisce in Castellammare Adriatico un Regio Istituto tecnico ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e in quella di oggi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albertini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli, Badoglio, Barzilai, Bergamasco, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Bonazzi, Poni, Bonini, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefalo, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Credaro, Cusani Visconti.

D'Alife, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Bono, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabbia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, Durante.

Fadda, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradetto, Francica Nava, Fulci.

Gallina, Gallini, Garofalo, Garroni, Gentile, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Luzzatti.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Musconi.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pironti, Placido, Podestà, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Sanjust Di Teulada, Sanminiatielli, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Sili, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Taddei, Tassoni, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venza, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Per la separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (provincia di Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo (N. 612):

Senatori votanti . . . . .	165
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune Camere di commercio del Regno (N. 634):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	144
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione Centrale delle Casse di risparmio postali (N. 639):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la Convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le Convenzioni ed atti allegati alla medesima (N. 640):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1923, n. 453, libro III, parte III (N. 603):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1890 e 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno (N. 596):

Senatori votanti . . . . .	160
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Elenco di petizioni (XCIII-Documenti).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazione al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144, che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939, riguardante la concessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari (N. 629);

Conversione in legge del Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1138, relativo ai mutamenti di nome delle strade e piazze comunali (N. 626);

Conversione in legge del Regio decreto 1° settembre 1923, n. 1894, relativo alla istituzione di Regi Istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma (N. 664);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923; n. 2210, che istituisce, ad Abbazia, un Regio Ginnasio intitolato a Dante Alighieri (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2211, che istituisce un Regio Ginnasio in Brunico (N. 666);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 598, e 18 novembre 1920, n. 1729, contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato (N. 624);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923 n. 1818, riguardante il trasporto a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra (N. 657);

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R Documenti).

La seduta e sciolta (ore 17.30).

Disensato per la stampa il 15 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rendiconti della seduta pubblica.

## CLXXIª TORNATA

SABATO 8 DICEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedo . . . . .	pag. 5743
Interrogazioni (Annuncio di) . . . . .	5755
(Svolgimento di):	
« Sulla situazione finanziaria » . . . . .	5744
Oratori:	
DE STEFANI, ministro delle finanze . . . . .	5744
RAVA . . . . .	5752
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5753, 5755
Sui lavori del Senato:	
Oratore:	
ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio . . . . .	5754
Sul processo verbale:	
Oratori:	
DI CESARÒ, ministro delle poste e dei telegrafi . . . . .	5741
ORLANDO . . . . .	5743
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	5755

## Sul processo verbale.

DI CESARÒ, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare sul processo verbale.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CESARÒ, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CESARÒ, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Mi rinerisce che ieri non potei essere presente, allorchè, discutendosi la conversione in legge del decreto che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche, l'onorevole Salvatore Orlando chiese taluni chiarimenti in ordine alla convenzione stessa. Io desidero dire che, permettendolo il Presidente ed il Senato, sono a sua disposizione per dare tutte quelle delucidazioni che egli vuole.

Mio desiderio sarebbe stato, non di dare dei semplici chiarimenti, ma di poter far qui un'esposizione completa di tutte le vicende che portarono il Governo alla convenzione radiotelegrafica; però, siccome sono in corso ancora talune trattative che possono migliorare quella convenzione nei riguardi dello Stato, così mi s'impone un certo riserbo, del quale il Senato vorrà darmi atto.

Limiterò quindi le mie dichiarazioni alle domande che l'onorevole Orlando ha rivolte ieri; nel fare però queste mie dichiarazioni sarò breve sì, ma esauriente. L'on. Orlando domandava ieri se era vera la notizia della

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri, e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi e i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le poste e telegrafi, per l'economia nazionale, per le colonie.

SILLI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

cessione della stazione di Coltano alla Società Italo Radio; aggiungeva poi ancora l'on. Orlando, che questa Società, secondo alcune voci, sembra sia a fondo straniero, sicchè non credeva opportuno che comunicazioni radiotelegrafiche dell'importanza di quelle alle quali provvede la stazione di Coltano siano conseguite, anche in tempo di pace, a mani straniere.

La domanda a me pare sia duplice: in primo luogo si chiede se la stazione di Coltano sia stata ceduta alla compagnia Italo Radio; nella seconda parte si chiede se la Società Italo Radio sia straniera o a fondo straniero.

Risponderò, ripeto, esaurientemente. La stazione di Coltano è di proprietà del ministero delle poste; durante la guerra fu passata alla marina, la quale l'ha tenuta anche nel periodo del dopo guerra, assumendo l'obbligo della rinnovazione degli impianti e l'impegno di restituirla al ministero delle poste quando questa rinnovazione fosse terminata. Gli impianti sono stati rinnovati con quella tecnica perfetta di cui la nostra marina ha ragione di menar vanto, e la stazione di Coltano è una delle migliori esistenti, diretta da un uomo di fama mondiale quale è incontestabilmente il prof. Vallardi. La restituzione della stazione al Ministero delle poste sarebbe dovuta avvenire quindi nei primi dell'anno venturo. Intanto era venuto al potere il nuovo Governo, nel cui programma è la cessione dei servizi pubblici all'industria privata; in questo senso si sono svolte lunghe trattative, che hanno condotto nell'agosto scorso, alla convenzione con la Società Italo Radio; nella cessione è compresa la stazione di Coltano. Sarebbe stato assurdo fare diversamente, perchè sarebbe stato assurdo che lo Stato, mentre cedeva le stazioni radiotelegrafiche, evidentemente per l'esercizio dei rispettivi servizi, ad una società privata, si fosse poi conservato per sé un'altra stazione per fare concorrenza alla società concessionaria.

La Società Italo Radio ha assunto l'impegno di raddoppiare entro otto mesi la portata della stazione di Coltano, di guisa che sarà possibile avere le comunicazioni regolari anche con l'America Meridionale. Del resto, la convenzione cede alla compagnia l'uso di talune determinate stazioni e non già il monopolio del

servizio; dimodochè allo Stato rimane sempre la facoltà di esercitare un'azione correttiva quando la compagnia non esercitasse il servizio in modo soddisfacente.

E vengo alla seconda parte della domanda del senatore Orlando. La Società Italo Radio è una società straniera? O è, quanto meno, una Società a fondo straniero? Rispondo esplicitamente e categoricamente: No. E spiego. L'Italia non ha brevetti per le comunicazioni senza fili. Non ha ancora una tecnica propria sviluppata. Non aveva neanche Compagnie proprie se non in forma embrionale. Non era quindi in grado di creare grandi impianti se non ricorrendo ai brevetti posseduti da Compagnie straniere. Non poteva neppure, ove avesse creato quest'impianti, assicurare loro la corrispondenza con le stazioni straniere, perchè queste sono in mano di compagnie estere; occorreva dunque all'Italia assicurarsi l'uso dei brevetti esistenti, nonchè la corrispondenza con le principali stazioni di comunicazioni senza fili di altri paesi. Per questo si è dovuto trattare con le compagnie straniere; e le trattative si sono svolte attraverso la Società Italo Radio, che ha ottenuto:

1° l'uso per i servizi italiani, per circa 23 anni, di tutti i brevetti presenti e futuri delle Società principali, tedesche e francesi;

2° l'appoggio da parte di almeno due delle grandi società estere alle richieste italiane per una futura partecipazione al *trust* mondiale della radiotelegrafia;

3° la partecipazione dell'Italia con capitali italiani, e con propri rappresentanti nei rispettivi Consigli di amministrazione, alle compagnie radio-telegrafiche che sono costituite o sono in via di costituirsi in Argentina e in Brasile;

4° la cessione gratuita allo Stato per circa 23 anni dei diritti di usare, e costruire negli arsenali propri ad uso militare, dei brevetti e dei relativi dispositivi, presenti e futuri, delle grandi Società francesi e tedesche.

Questo non disprezzabile apporto è stato dalla Società pagato con 5,000,000 di lire in azioni; e sono 5 milioni sui 60 del capitale della Società.

Per il resto del capitale, cioè per i residuali 55 milioni, posso dare i seguenti affidamenti. L'onorevole Senato sa che il capitale non ha

patria, e che non è possibile determinare lo stato civile del capitale; quand'anche si crei una società con azioni tutte nominative, non vi può essere mai la completa garanzia che sotto il nome dei titolari italiani delle azioni non si nasconda capitale straniero.

Il Governo, dunque, non ha potuto far altro che prendere tutte quelle cautele che era possibile escogitare per assicurare l'italianità della società; il capitale sarà sottoscritto in Italia, sotto la vigilanza ed il controllo del Governo italiano.

Il 55 per cento del capitale sarà in azioni nominative intestate ad Italiani o depositate alla Banca d'Italia. Il presidente ed il direttore devono essere italiani e di gradimento del Governo. Un consigliere di amministrazione deve essere nominato dal Governo, e due terzi dei consiglieri devono avere la cittadinanza italiana. I sindaci devono essere tutti italiani, ed uno di nomina del ministro delle finanze.

Un separato accordo fra il Governo italiano e la società Italo Radio detta ancora altre norme per la maggiore vigilanza che il Governo potrà esercitare al fine di garantire i servizi da influenze straniere.

Aggiungo che la convenzione è stata vagliata e meditata, e dopo i lunghi studi che hanno portato alla sua redazione, è stata ancora sottoposta, prima a una Commissione di miei fiduciari, poi all'esame della Commissione consultiva tecnico-legale, istituita presso il mio Ministero, poi ancora all'esame del Consiglio di Stato, e a quello del Consiglio dei ministri.

Credo con ciò di avere dato sufficienti spiegazioni per indurre nell'animo di tutti il convincimento che la Compagnia dà tutte quelle maggiori garanzie che è possibile chiedere per assicurare l'italianità dell'impresa. Non avrei altro da aggiungere se non questo, che, siccome evidentemente i dubbi manifestati dall'onorevole Orlando albergano anche nell'animo di altri, io sono grato a lui di avermi dato l'occasione di eliminare, con le sue, le preoccupazioni che potevano esistere nell'opinione pubblica circa l'italianità della società alla quale il Governo ha ceduto l'esercizio dei nostri delicatissimi servizi radio-telegrafici.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Le mie parole di ieri erano unicamente dirette a ottenere qualche assicurazione dal Governo, specialmente sull'italianità della compagnia, queste sono venute e non avrei altro da aggiungere, ma riconoscendo la difficoltà di assicurare l'italianità di una società anonima credo che il Governo sia bene continui a stare in guardia.

Mi sono mosso a fare questa interrogazione ieri per un fatto che ricorderò. L'anno scorso, a poca distanza da Coltano e cioè a Bocca d'Arno, si inaugurava una base di idrovolanti, una officina di idrovolanti che una società italiana aveva acquistata da altra società italiana che aveva costruito idrovolanti durante la guerra; e gli stessi personaggi e le stesse autorità, meno i rappresentanti, se ben ricordo, della Regia marina, intervennero, intervenne anche il vescovo di Pisa cardinale Maffi; fu benedetto un magnifico idrovolante che volò e si elevò dalle onde agitate in quel giorno e ammarrò nel mare agitato, traversò incolume i frangenti della barra di Bocca d'Arno e tornò a terra, e quando fu a terra mi permisi di mostrare al cardinale Maffi, che riteneva di aver benedetto un apparecchio di commercio, i depositi delle bombe e gli dissi: Vostra eminenza ha benedetto un magnifico arnese di guerra che forse un giorno potrà venire contro di noi.

L'idrovolante partì infatti per ignoti lidi e da quel giorno quell'industria che ha nome italiano, è gerita, diretta, ed ha operai tedeschi.

Lungi da me il pensiero di voler dare l'ostracismo, ormai che la guerra è finita. L'Europa va ricostruita, perciò ci si deve tendere la mano, ma non ho potuto dimenticare questo episodio, per far rilevare all'onorevole ministro delle poste che grande cautela è necessaria anche per questa nuova società, che assume un servizio così delicato e di enorme importanza politica e commerciale per l'Italia.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Marsaglia domanda un congedo di sette giorni.

Non facendosi obiezioni, questo congedo si intende accordato.

## Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Rava al ministro delle finanze « per sapere se non creda opportuno di illustrare in chiara sintesi, il contenuto di nuovi importanti documenti finanziari di recente pubblicazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli senatori, l'interrogazione cui rispondo, mi offre l'occasione di dare al Senato notizie della odierna situazione finanziaria; e di soddisfare anche, senza ulteriori indugi, un desiderio che nel Paese è assai vivo e diffuso. Anticipo con questo discorso alcuni elementi della consueta relazione finanziaria che accompagnerà la presentazione all'altro ramo del Parlamento del progetto di bilancio per l'esercizio futuro.

I documenti finanziari. — Mantengo la promessa di una finanza a carte scoperte. Le mie periodiche documentazioni sono certamente più ampie ed esaurienti di quelle del passato, e spero di renderle per l'avvenire ancora più rispondenti al mio desiderio di chiarezza e di pubblicità. Il conto del Tesoro, che ho arricchito di nuovi dati e reso di più chiara lettura, si pubblica regolarmente, e con esso, già da tre mesi, la situazione mensile del conto di competenza di cui diedi l'annuncio al Senato nel mio discorso del 12 giugno. La *Gazzetta Ufficiale* di questa sera contiene le due prime situazioni trimestrali del personale civile e militare al 1° di luglio ed al 1° ottobre. Ho trasmesso inoltre alle Presidenze del Senato e della Camera una raccolta di dati finanziari ed economici tra cui mi piace ricordare i primi risultati di una indagine che verrà approfondita e resa per l'avvenire sistematica sui saldi della bilancia dei debiti e dei crediti tra l'Italia e l'Estero.

I risultati definitivi dell'esercizio 1922-23. — Sono oggi anche in grado di comunicare al Senato i risultati definitivi dell'esercizio 1922-1923, chiusosi inesorabilmente e con generale meraviglia la sera del 30 giugno. Il Governo nazionale ha gestito questo esercizio per due terzi della sua durata. Fu detto che il non aver ottenuto una sensibile riduzione sul disavanzo

di quattro miliardi previsto dall'onorevole Peano, documentava la nostra giovanile inesperienza ed il mancato successo in quest'ordine di cose che è, in un certo senso, il metro concreto della capacità costruttiva di ogni rivolta ideale. Questo giudizio dovrà essere invertito quando si sappia che per effetto delle maggiori entrate, di cui era stata fatta prudente valutazione, delle rettifiche e degli accertamenti definitivi eseguiti in sede di compilazione del rendiconto e anche per economie nelle spese consentite, l'esercizio 1922-23 si è chiuso con un disavanzo definitivo di 3 miliardi e 41 milioni (*bene*) e cioè con un miglioramento di circa un miliardo su quella previsione. (*Bene*). Sono certo che il Senato apprenderà con soddisfazione questo risultato che si riferisce ad un periodo assai delicato della vita nazionale e che documenta, anche in quest'ordine di cose, la saviezza politica della nostra rivoluzione ricostruttrice.

L'esercizio in corso. — Le mie profezie sui risultati dell'esercizio attuale non modificano sostanzialmente per quanto riguarda la entità del disavanzo quelle contenute nel discorso di Milano. Dicevo allora e mi piace oggi ripetere: « questa nuova e certo confortante situazione finanziaria non potrà, io spero, essere notevolmente modificata dalle nuove spese che si possono presumere purchè non sopravvengano circostanze che escano dal quadro dell'ordinario andamento dei fatti ». Gravi circostanze di ordine internazionale e che si riflettono in modo sfavorevole così sulle entrate come sulle spese, sono intervenute. Malgrado queste non desiderate e imprevedibili sopravvenienze confermo oggi, con tranquilla coscienza, a metà del cammino, quelle mie dichiarazioni. (*Bene*).

Altri fatti, oltre quelli cui ho accennato, che si riflettono pure sulle entrate e sulle spese, hanno concorso a modificare, in vario senso, le determinanti del disavanzo. Alle spese nuove e alle spese accresciute fanno riscontro altre già valutate, per prudenza, oltre la loro effettiva importanza; al contrarsi di qualche entrata fa riscontro l'aumento accertato e l'aumento ancor più notevole che fin da oggi può prevedersi, di altre entrate. La determinazione analitica e quantitativa di queste vicende, potrà leggersi nella mia futura esposizione finanziaria. Gli uomini potranno disputare. Ogni categoria di spese e ogni categoria di entrate, ogni cifra

comunque fissata, hanno una loro propria probabilità di verificarsi. Il risultato previsto è una funzione di queste valutazioni imponderabili intorno al modo dello svolgersi futuro dei fatti. Ci sono nei bilanci, particolarmente in questo periodo tumultuoso di storia, delle grandi categorie di entrate e specialmente nelle grandi categorie di spese, diversamente valutabili secondo l'equazione del nostro personale giudizio. Esse dipendono, in modo matematicamente imprecisabile da una folla di fattori: il futuro andamento dei prezzi, le vicende dei cambi, la definizione dei nostri debiti esteri, il gettito delle riparazioni, il rendimento dei nuovi tributi, la trasformazione dei modi e dei fini dell'attività dello Stato.

La documentazione quantitativa e analitica ha, pertanto, in un campo abbastanza vasto e decisivo del bilancio, un valore probatorio assai limitato. Devo anche aggiungere, non lo ignorano certamente gli insigni maestri che mi ascoltano, un certo coefficiente di diplomazia finanziaria, specialmente in quei periodi in cui afflora la rinascenza teoria dei disavanzi goniali. (*Harillà*).

Svolgimento del conto di competenza relativo al 1923-24. — L'interrogazione che mi fu cortesemente rivolta, riguarda, in modo particolare, lo svolgimento del conto di competenza delle spese impegnate e delle entrate accertate. Questo conto ha messo un poco il mondo a rumore. Nei primi cinque mesi dell'esercizio in corso, le spese effettive impegnate concernenti questo stesso periodo, risultarono inferiori di 362 milioni ai cinque dodicesimi degli stanziamenti previsti con la legge del bilancio o successivamente autorizzati. Se confrontiamo invece con il totale degli stanziamenti gli impegni di spese assunti a tutto il 30 novembre, concernenti l'intero esercizio, risulta una rimanenza disponibile costituita da stanziamenti non ancora impegnati di due miliardi e trecentotrentasei milioni. Questa rimanenza, che al 31 ottobre ammontava a due miliardi e cinquecentosessantuno milioni, è diminuita, nel mese di novembre, senza che siano sensibilmente variati in questo periodo gli stanziamenti iniziali, soltanto di 225 milioni.

I lettori della prima situazione di bilancio relativa al 30 settembre hanno manifestato una certa preoccupazione per la tenuità di tale riserva di bilancio. Essa deve essere attentamente

vigilata, ma io ritengo che a tutt'oggi le manifestate preoccupazioni non abbiano fondamento perchè circa gli otto decimi degli stanziamenti riguardano spese che vengono impegnate per tutto l'esercizio dal suo inizio o dal giorno in cui lo stanziamento venne consentito. Quella modesta diminuzione di cui davo notizia, da due miliardi 561 milioni a due miliardi 336 milioni, verificatasi nel mese di novembre, rispecchia questa circostanza e ne è la riprova. Lo svolgimento del conto di competenza deve essere pertanto considerato con assoluta tranquillità. Il Governo Nazionale, curando la documentazione periodica della gestione dello Stato, in modo che non ha precedenti, ha posto i cittadini in grado di seguirne le vicende, nè io mi pento di averla voluta e attuata. Ma è d'altronde dovere di ognuno, e particolarmente della stampa, di astenersi da interpretazioni unilaterali e arbitrarie che potrebbero nuocere al credito dello Stato. (*Benissimo*).

Se passiamo dalle spese effettive a considerare le entrate effettive, si trova che in confronto dei 5/12 delle entrate previste di questa categoria, si ebbe, nei primi cinque mesi dell'esercizio in corso, un maggiore accertamento di 161 milioni. Secondo le cifre della previsione iniziale di bilancio, integrato dalle successive variazioni, i cinque dodicesimi delle spese risultano di 8 miliardi 914 milioni, e i cinque dodicesimi delle entrate di 7 miliardi 701 milioni, donde un disavanzo effettivo di bilancio, dal primo luglio al 30 novembre di 1 miliardo 213 milioni. Poichè però nelle spese si sono verificati minori impegni per 362 milioni e nelle entrate maggiori accertamenti per 161 milioni si è ottenuto relativamente a questo periodo un miglioramento complessivo di 523 milioni, per cui il detto disavanzo si riduce, calcolato al 30 novembre, a 690 milioni.

Cifra superiore al previsto per cagione specialmente di sopravvenienze politiche a riflesso finanziario. Ma non è escluso che essa possa variare nei mesi futuri con moto ritardato, per maggiori accertamenti di entrate e per minori necessità di spese previste e trovare anche elementi compensatori in sede di rendiconto.

Il ministro delle finanze deve ringraziare i liberal-socialisti che lo hanno confortato con le loro critiche quotidiane, richiamandolo al

dover suo: e perdona, in considerazione di questo conforto e della altezza dello scopo, le asprezze stimolatrici. Assicuro il Senato che la mia originaria resistenza che taluno ha sospettato, nel più recente periodo, troppo addomesticata, non si è indebolita, come possono farvene fede il Presidente del Consiglio e, più o meno, tutti i miei Colleghi di Governo. Il mio consenso nelle più svariate provvidenze è stato sempre il prodotto di un diligente calcolo tra il costo e il rendimento della spesa.

Previsioni per il 1924-25. — In tanta incertezza di cose le previsioni che si possono fare intorno all'andamento dell'Esercizio 1924-25 hanno un poco il carattere di tutte le previsioni sociali. Esse sono naturalmente subordinate alla invarianza delle circostanze politiche ed economiche odierne per quanto riguarda il loro risultato d'insieme sull'andamento della pubblica Finanza. Il Senato certamente ricorda - per meditato amore alle vicende dello Stato - che io ho distinto il disavanzo dell'esercizio in corso in due grandi categorie: un disavanzo di un miliardo centottantasette milioni - che prometto solennemente di non più qualificare - che dovrebbe, verificandosi, incidere sulla Cassa in questo o nei futuri esercizi e un secondo disavanzo rappresentato dalle obbligazioni destinate al risarcimento dei danni di guerra. Questa seconda parte di disavanzo non incide sulla Cassa perchè gli interessi e le quote di ammortamento relative ai servizi delle dette obbligazioni sono già comprese in quel disavanzo... innominato di 1187 milioni. Io non so se questo mio modo di esporre possa placare il purismo finanziario dell'onor. Wollemborg. (*Hariti*). Io credo che quel disavanzo di 1187 milioni potrà essere nell'esercizio futuro, anche in sede di preventivo, notevolmente ridotto, sia per le diminuzioni delle spese, (disavanzo ferroviario, pareggio dell'Azienda postale, pensioni di guerra, diminuzione degli interessi dei debiti, economie nella gestione del Provveditorato Generale dello Stato), sia per i nuovi fondi che recheranno nell'Esercizio futuro le provvidenze già prese relative alle entrate. Malgrado le maggiori spese, tra cui quelle per la difesa nazionale che la situazione europea potrebbe rendere necessarie, credo di poter prevedere, per l'esercizio futuro, un disavanzo di 700 milioni che, verificandosi, dovrebbe

essere fronteggiato in via straordinaria. Devesi anche notare, con le riserve di cui ho parlato, che indipendentemente dalle maggiori entrate, l'ammontare delle spese per il prossimo esercizio finanziario presenta, nel suo complesso, un'apprezzabile riduzione. Lo determinanti di questa valutazione saranno comunicate all'altro ramo del Parlamento; ma esse hanno, ripeto, un valore limitato, specialmente in questo periodo in cui alcune categorie di entrate e di spese devono trovare il loro assestamento definitivo negli accordi internazionali ed altre possono variare per cagioni d'ordine economico mondiale.

Consentitemi però, onorevoli Senatori, che nel profondo del mio animo e come luce della mia quotidiana fatica io conservi viva una certa speranza che fino ad oggi è rivolta a quello che sarà il consuntivo del prossimo esercizio.

Le spese per la difesa nazionale e per la Milizia volontaria — L'attenzione del Senato si è in altra occasione, rivolta all'entità delle spese per la difesa nazionale. Le circostanze internazionali a tutti note hanno imposto, anche per questo esercizio, un aumento delle spese straordinarie previste dai singoli Ministri della difesa nazionale. Alla politica estera che vuol fare l'Italia - politica di pace e di rispetto ai trattati, ma d'inflessibile tutela della dignità e degli interessi nazionali - (*Bene, bravo*) occorre nelle presenti condizioni dell'Europa, un assetto militare di adeguata efficienza (*Benissimo*).

Non potrebbe il Governo, senza tradire il proprio dovere, non domandare al Paese per i bilanci militari, i sacrifici che sono necessari perchè l'Italia possa tutelare la propria posizione nel mondo, cooperando però nel tempo stesso, con la dovuta efficacia, al mantenimento della pace. (*Bene*). D'altra parte il lavoro poderoso di revisione e di riordinamento condotto nell'ultimo anno dai ministri della guerra e della marina e il lavoro di ricostruzione della Aeronautica, non sono ancora compiuti e non si possono ancora fissare, in via definitiva, i limiti di questi bilanci. Il Governo è fermamente deciso di assegnare per la difesa del Paese tutto quanto le occorra, ma è anche deciso, con non minore fermezza, ad assicurarsi che la spesa sia commisurata alle necessità reali

scrupolosamente accertate e sfrondate del superfluo. Così mentre ora calcola il fabbisogno complessivo per le spese ordinarie e straordinarie per la guerra, per la marina e per l'aeronautica in 3 miliardi e 200 milioni, devo dichiarare che questa somma può essere suscettibile di qualche variazione in più o in meno secondo i risultati degli studi tecnici in corso e dell'andamento dei prezzi. Per la Milizia Volontaria Nazionale, che raccoglie nei suoi quadri 200 mila giovani obbedienti e fedeli, si mantiene lo stanziamento di 25 milioni stabilito per l'esercizio in corso.

L'Azienda ferroviaria e postale. — Il Governo Nazionale oltrechè sui risultati del consuntivo dell'esercizio 1922-23 è stato anche sfidato in tema di disavanzo ferroviario, previsto, per l'esercizio in corso, dai miei predecessori in 654 milioni e da me ridotto, secondo le assicurazioni dell'onorevole Torre a 374 milioni, con una diminuzione di 280 milioni di cui 180 per minori spese e 100 per maggiori entrate. Ancora oggi, a circa 7 mesi da quella assicurazione, mi viene confermata, con fondata tranquillità, la previsione del maggio scorso, non soltanto in virtù dell'aumento delle entrate, ma anche per le economie conseguite nelle spese per il personale, per gli approvvigionamenti e nei consumi.

Il personale delle ferrovie dello Stato di ruolo e avventizio che al primo gennaio 1923 ammontava a 222.836 sarà ridotto al 31 dicembre a 183.000, (*approvazioni*) cui devono soltanto aggiungersi circa 3.000 giornalieri. Ho il piacere anche di ricordare che nel servizio degli approvvigionamenti si sono risparmiati nello scorso esercizio 383 milioni in confronto dell'esercizio 1921-22 e che le somme pagate per indennizzi a terzi per avarie e per furti scesero da 127 milioni, quali erano nel 1921-22, a 65 milioni nel 1922-23 e si presume che in questo esercizio non supereranno i 36 milioni! Che cosa volete di più? (*Approvazioni*).

Per quel che riguarda poi le previsioni per l'esercizio 1924-25 il disavanzo previsto si aggira intorno ai 70 milioni (*Approvazioni*).

Io spero di potere, naturalmente in sede di consuntivo, mettere all'ordine del giorno per benemerienze finanziarie l'Amministrazione ferroviaria e il suo capo fascista. (*Approvazioni*).

I dati comunicatimi da S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi mi mettono anche in grado di comunicare al Senato che il bilancio di quelle aziende per l'esercizio futuro si presenta in pareggio, ed anzi anche con un margine di avanzo. (*Bene, bravo. Approvazioni*). Il Senato e il Paese possono quindi constatare per la concordanza eloquente di queste cifre, che, al di sopra di ogni logomachia contabile, la restaurazione finanziaria ed amministrativa dello Stato procede con armonioso e irresistibile ritmo. (*Bene*).

Le spese per i lavori pubblici. — Nel toccare i punti più sensibili dei bilanci della spesa, desidero anche ricordare quello per i lavori pubblici, oggetto pure esso di qualche preoccupazione. Il nostro criterio di una adeguata proporzione tra le spese e i mezzi di bilancio, continua ad essere tenuto presente nel piano di svolgimento dei lavori pubblici, limitandolo, come fu nostro dichiarato proposito, a quelli che non potevano essere differiti senza determinare il deterioramento di lavori già intrapresi o a quelli che assicurano favorevoli condizioni generali alla vita fisica ed economica della Nazione.

L'attenuarsi della disoccupazione, dovuto ad una domanda privata di lavoro più costante e più estesa, ha permesso che il piano dei lavori pubblici non ne fosse dominato. Se si toglie la parte di spese relative a talune opere di carattere assolutamente indilazionabile, ogni altro impegno fu assunto esclusivamente per opere di immediato rendimento economico (opere stradali, opere di bonificazione, opere per utilizzazione idraulica). È evidente che trattandosi di opere la cui esecuzione non può essere completata in un anno, i relativi impegni solo apparentemente esauriscono i limiti imposti dal bilancio in corso. Il Governo ha inoltre provveduto con le convenzioni relative ai porti di Genova e di Bari e con quelle, già in via di massima approvate, relative ai porti di Livorno, di Napoli e di Venezia, a migliorare il nostro sistema portuale, assumendo oneri relativamente lievi ove si consideri la portata e il rendimento delle opere predisposte. Si tratta, in ogni caso di anticipazioni recuperabili sulle tasse portuali, all'interesse del 4.50 per cento, meno, che per le opere relative al porto di Napoli per le

quali lo Stato assumerà un onere definitivo di alcune decine di milioni.

Debiti contratti per saldare il disavanzo di competenza e l'onere dei residui passivi. — La migliore situazione finanziaria ha consentito al tesoro dello Stato di contenere entro limiti più modesti di quelli previsti i nuovi debiti necessari a saldare i disavanzi di competenza.

Prima dell'aprirsi dell'esercizio 1922-23 si era preveduto che l'importo dei titoli da emettere nel corso di esso sarebbe stato di otto od anche più di dieci miliardi. Nel mio discorso di Milano diedi per certo che non si sarebbero oltrepassati i 4 miliardi di nuovi debiti. Sono lieto di comunicare che si rimase sensibilmente al di sotto di questa cifra, poichè il debito contratto al lordo fu di 3 miliardi e 237 milioni.

Ma se teniamo presente che il fondo di cassa al 1° luglio 1922 era di 278 milioni e di 1 miliardo e 252 milioni al 30 giugno 1923, risulta che il debito complessivo dell'esercizio, depurato della contro-partita rappresentata da questa differenza di cassa di 974 milioni, si riduce a 2 miliardi e 263 milioni in confronto ai 7 miliardi e 145 milioni indebitamento effettivo dell'esercizio 1921-22.

Il debito contratto nei primi cinque mesi dell'esercizio in corso ammonta a circa 540 milioni.

Tenendo presente, anche in questo caso, che il fondo di cassa, è salito da 1252 milioni, qual'era al 1° luglio, a 1467 milioni, quale risulta al 30 novembre, e, deducendo dai 540 milioni l'aumento del fondo di cassa, risulta che il vero fabbisogno fu in questo periodo di circa 325 milioni pari a circa 65 milioni al mese. Anche queste sono cifre confortanti.

Desidero aggiungere alcune notizie sulle condizioni di collocamento dei Buoni novennali e sulla vita media generale del debito in Buoni del tesoro. Ricordo al Senato che la prima serie di Buoni settennali venne emessa nella primavera del 1921 al corso di 94, ed un anno più tardi la seconda serie, pure di Buoni settennali a 98.25. Nell'ottobre e nel dicembre del 1922 le altre due serie furono emesse a 98.50. I Buoni novennali della prima serie, che ho emesso nella primavera di quest'anno, furono rapidamente assorbiti al prezzo di 99; una se-

conda serie venne collocata a 99.50 e si sta ora collocando allo stesso prezzo la terza. Chiarita la situazione a riguardo dei residui passivi, ho sospeso col 1° novembre l'emissione dei Buoni ordinari, consentendone solo la rinnovazione. Intanto per la graduale sostituzione dei Buoni novennali a quelli di più corta scadenza, si ebbe un aumento nella vita media dei Buoni in generale che da un anno e cinque mesi circa, quale era al 30 giugno 1922, può oggi calcolarsi in due anni ed un mese.

Posso anche dare al Senato alcuni chiarimenti intorno ai residui passivi. Col rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1922-23, i residui passivi scendono da 43 miliardi e 51 milioni a 24 miliardi e 313 milioni, con una diminuzione di 18 miliardi e 738 milioni; e i residui attivi scendono pure essi da 22 miliardi e 591 milioni a 13 miliardi e 920 milioni con una diminuzione di 8 miliardi e 671 milioni. Complessivamente durante l'esercizio 1922-23, benchè si aggiungessero ai residui precedenti quelli propri di esso, furono operate eliminazioni contabili per un importo complessivo tra entrate e spese di circa 27 miliardi e mezzo. Dall'analisi risulta in modo pressochè definitivo che, su 24 miliardi e 313 milioni di residui passivi superstiti al 30 giugno 1923, l'ammontare di quelli che daranno luogo ad un effettivo pagamento, con mezzi straordinari di cassa non raggiungerà i 5 miliardi, e starà forse al di sotto di questa medesima cifra.

Nel parlare dei residui dissi altra volta che li ritenevo per gran parte un fantasma contabile, con un nucleo indeterminato di realtà, e dicevo che la loro revisione, che avevo già predisposto, e di cui promettevo una rapida attuazione, avrebbe potuto, oltre che conferire alle nostre scritture la desiderata chiarezza, liberarci anche dalle nostre inquietudini. Enormi partite vennero compensate, eliminate sopravvivenze contabili di impegni già assolti, cancellati impegni per spese straordinarie che non si faranno mai più. È dunque cessato questo incubo che pesava sul nostro bilancio, e di riflesso sul credito finanziario dello Stato, e che ostacolava lo svolgimento di una adeguata politica di Tesoro.

Anche su questo terreno i risultati hanno corrisposto alle nostre previsioni e lo hanno anzi superato.

La smobilitazione bancaria. — In questo periodo un grave problema, quello della smobilitazione bancaria, già da me fissato, nei suoi termini essenziali, nel discorso del maggio, il Governo, nell'intento di salvare il credito del Paese e di evitare che ne fosse compromessa la rinascente economia, ha avviato in modo soddisfacente verso una definitiva soluzione.

Stiamo appunto ora per uscire dal terzo periodo della smobilitazione che è proceduta, come era naturale, per ragioni di materia e per gradi. Si smobilizzano flicevo, dapprima gli eserciti, si smobilizzano poi le organizzazioni industriali apprestate per le necessità della Guerra... Gli organi del credito già paralizzati nel loro normale andamento per le esigenze della mobilitazione industriale e per i suoi effetti mediati ed immediati, vengono ultimi in un terzo momento a spogliarsi delle superstrutture belliche e a liberarsi della loro caducità, rimbalzando infine la loro fatica sui perni di tutto questo spirituale congegno e cioè sugli Istituti di emissione e sulla circolazione che da essi deriva. Dal maggio ad oggi codesta smobilitazione degli organi del credito ha notevolmente proceduto. Il Governo Nazionale, già dai primi momenti della sua esistenza ha riconosciuto la necessità di liberare con sollecitudine l'ambiente economico e finanziario dai residui della crisi scoppiata sullo scorcio del 1921 - terza dopo quelle del '66 e del '93 - ed impedire a tempo che da essi potesse per avventura derivare una nuova crisi che avrebbe recato danno non lieve al nostro credito in Italia ed all'Estero, mentre l'industria e i commerci stanno riprendendo, mentre si stringono, con nuovi atti, intensi rapporti economici internazionali, mentre la situazione bancaria negli altri Paesi si va opportunamente alleggerendo e sistemando. Le forze economiche del Paese, ormai rigenerate, avranno il concorso di sani e adeguati congegni del credito.

Già fin d'ora gli Istituti di emissione hanno provveduto a distinguere ed a tener separate le operazioni schiettamente bancarie da quelle inerenti all'eredità del passato e soggette a graduale liquidazione. Intanto, per effetto delle migliorate condizioni del Tesoro dello Stato, sono in grado di constatare che, nonostante le operazioni straordinarie compiute dagli Istituti di emissione per provvedere agli smobilizzi, la

circolazione dei biglietti di Banca è, nel corso dell'anno, sensibilmente diminuita. Dal 31 ottobre 1922 al 20 ottobre 1923 la circolazione cartacea complessiva è discesa di circa un miliardo. L'aumento dei biglietti di Stato che taluno ha avvertito, è dipeso dal passaggio a debito dello Stato, dei biglietti bancari da L. 25, senza nessuna variazione sostanziale della circolazione cartacea complessiva.

Avviato così verso il proprio risanamento il problema del credito mobiliare, è ora allo studio l'altro problema, di non minore importanza, di una più razionale organizzazione del credito agrario in entrambe le sue forme di credito, di esercizio e di credito fondiario. L'azione degli istituti che esercitano il credito fondiario deve essere resa più efficace mediante un assetto migliore del mercato dei titoli fondiari e così pure il credito di esercizio deve avere ed avrà un ordinamento più organico e di più vasta portata. Con ciò l'economia agraria potrà svolgersi in migliori condizioni di finanziamento delle attuali ed avremo conseguito anche quella discriminazione delle funzioni bancarie che è necessaria per togliere i pericoli di operazioni non convenienti alla natura degli istituti (*bravo*). Se l'attività economica italiana saprà liberarsi per quanto riguarda le sue industrie, i suoi commerci i suoi organismi del credito dai residui di quel certo spirito puramente speculativo che ha costituito - come dissi altra volta - il carattere dell'economia post-bellica, l'opera di smobilitazione e di risanamento alla quale ho accennato si compirà con ritmo abbastanza veloce e senza sforzi ulteriori (*bravo*).

Aspetti sociali della politica finanziaria. — Il mio discorso volge alla fine. C'è però ancora un punto sul quale desidero che il Senato mi presti benevolo ascolto.

La vita politica italiana è ancora ingombra di taluni residui mentali, di difficile liquidazione. Il fascismo prima, ed oggi il Governo, si sono posti il dilemma: se per un benessere più diffuso e per le più alte fortune della Patria e nelle presenti circostanze in cui una potente massa democratica preme su una attrezzatura capitalistica inadeguata, fosse più opportuna una politica produttivistica e anticonfiscatrice o fosse invece da continuare in quel sistema di persecuzione del capitale che lo Stato e gli Enti locali avevano largamente adottato (*commenti*).

Non sembra che per questa ultima via si sia raggiunto il fine desiderato. Il fascismo ha creduto, e crede, che quel fine di un più diffuso benessere e di un più elevato e più degno tenore di vita si possa soltanto raggiungere percorrendo una via diversa e indiretta. I Governi devono essere forti per non lasciarsi dominare dalle illusioni delle folle (*molto bene*) e degli effetti immediati, ma per costruire per gli effetti lontani e definitivi. Questi effetti cambiano generalmente di segno secondo la lunghezza del periodo che si considera. Non balocchiamoci con delle calzette piene di cenere. Nessun provvedimento, *a priori* da ogni contingenza, può essere dichiarato utile e dannoso al benessere del popolo. Il governo dell'assoluto è il governo dei folli. Si dice: l'imposta non pagata si consuma e alleggerendo gli oneri fiscali sul capitale e sul reddito favorite i consumi addizionali e le industrie voluttuarie. Ecco i miti. Certe categorie logiche e certe argomentazioni dei manuali di Scienza delle finanze dell'epoca democratica, si sono così confiscate nei nostri cervelli da renderne difficile l'estrazione. Vi si sono incapsulati.

Il Governo nazionale ha abolito l'obbligo della nominatività dei titoli, ha esonerato dall'imposta i redditi dei capitali esteri, ha abolito l'imposta di successione nel nucleo familiare. È forse tutto questo contro il benessere del popolo? Dove sono le nostre imposte sui consumi? Non abbiamo forse esentato dalla tassa sugli scambi le derrate alimentari e i combustibili? Non abbiamo forse attenuato il protezionismo doganale ereditato, oltre che coi trattati, riducendo certe aliquote e annullandone altre? Non abbiamo anche fissato un limite ai dazi interni perchè la libertà finanziaria dei comuni non si risolva in un sistema protettivo e in una pressione sui consumi? Il ripristino dell'ordine sociale e degli istituti giuridici ed economici hanno forse danneggiato il popolo, o non hanno piuttosto concorso potentemente ad assicurare migliori condizioni di vita e ad attenuare il flagello della disoccupazione? Vi pare forse preferibile, Signori Senatori, che il fisco prenda 200 milioni dai patrimoni che sono una unità economica e amministrativa, nel momento della crisi determinata dalla scomparsa dei gestori e dalla ripartizione tra gli eredi, mentre un piccolo ritocco

della imposta sugli spiriti e sui tabacchi può contrappesare la perdita apparente e immediata di quelle entrate? (*Benissimo*). Fu appunto un uomo dell'estrema sinistra che parlò alla Camera contro l'obbligo della nominatività dei titoli e sulla santità del patrimonio familiare. Era un uomo dell'estrema sinistra nazionale... molti di Voi, onorevoli senatori, lo ricorderanno: quell'uomo fu Matteo Renato Imbriani. (*Bene*).

La situazione economica del Paese. — D'altronde indici chiari di ripresa s'incontrano in ogni campo. C'è una generale ripresa nell'attività del popolo italiano; la disoccupazione è, malgrado la stagione, notevolmente minore di quanto sia stata nel maggio scorso e tende a quel minimo limite che potrebbe dirsi il limite fisiologico della disoccupazione. Nel 1920-21 si sono perdute per scioperi 8 milioni 211,000 giornate di lavoro e 7,336,000 nel 1921-22. Dal 1° novembre 1922 al 31 ottobre 1923 se ne sono perdute soltanto 247,000. (*Bene*). I profitti e i redditi salgono. I consumi alimentari sono ritornati all'altezza del periodo prebellico benchè i prezzi siano, in confronto, quintuplicati, ed anche i depositi a risparmio superano, in potere di acquisto, quelli del 1914. Le imprese organizzate sotto forma di società anonime hanno assorbito nel primo semestre 1923, 1248 milioni di nuovo risparmio. Il traffico portuale e quello ferroviario sono in continuo aumento.

Dall'ottobre 1922 al settembre 1923 il corso medio delle azioni è passato da 125 a 160 anche non volendo tener conto degli ulteriori e forse non sempre giustificati rialzi. La ritornata tranquillità e il miglioramento dei pubblici servizi hanno favorito il soggiorno in Italia dei forestieri e questo ha agevolato il saldo della bilancia dei pagamenti riducendo il bisogno di nuove ed onerose aperture di credito. Gli studi fatti sulla bilancia dei pagamenti dell'Italia verso l'Estero fanno presumere un rapido avviamento al pareggio.

Conclusione. — Onorevoli senatori, io non mi volgo a guardare l'opera compiuta poichè il Governo delle Nazioni è come quello delle famiglie: ogni giorno ha il suo compito nuovo e non si può pensare al riposo. Vana è l'energia di ciò che venne faticosamente acquisito se un continuo lavoro spirituale non con-

servi nei fatti la originaria volontà. Gli individui e le nazioni in ciascun momento della loro vita sono in un punto di equilibrio transitorio e tale che anche il mantenersi intorno a quel punto esige uno sforzo continuo. Anche la semplice conservazione impone una quotidiana fatica poichè la minaccia di una decadenza grava su ogni ordine di cose. Alla fatica della conservazione si aggiunge quella per una compiuta e sentita sovranità dello Stato, per più perfetti ordinamenti nel campo delle sue attività, per una finanza ed un credito di sempre maggiore saldezza, per un benessere economico in tutti gli strati minori, per una vita più intensa, per una maggiore educazione di tutti i valori spirituali e per un più utile rendimento di quelli già in atto. Ecco il quadro della fatica della Nazione risorgente e il compito politico e sociale del Governo.

Ma se vogliamo raccoglierci ed osservare la via percorsa da un anno ad oggi in quell'ordine di fatti che più particolarmente mi venne affidato, a tutte le provvidenze che vennero gradualmente inserite negli ordinamenti dello Stato secondo quel ritmo che era consentito dalla natura e dalla potenza dei congegni che servono a tradurlo in atto, e dalle condizioni di resistenza del campo di applicazione, io spero, onorevoli senatori, che non mi mancherà il conforto del vostro consenso. Il sistema tributario va trasformandosi secondo il disegno prestabilito che già ebbe nel novembre scorso, l'approvazione del Parlamento. Dal maggio ad oggi nel campo della imposizione diretta e in quello altresì della imposizione indiretta, l'opera è continuata nei tempi e nei modi prestabiliti, così nell'ordine legislativo come in quello più difficile e delicato amministrativo e della pratica attuazione, in cui occorre plasmare e dominare la materia umana. La perequazione fondiaria è oramai assicurata. La trasformazione delle tasse sugli affari vicina al suo compimento. Compiuto il nostro programma relativo alla finanza dello Stato anche la finanza locale troverà la sua sistemazione. L'organizzazione finanziaria venne resa più snella e più efficiente e vennero meglio coordinati i comandi e i controlli. I procedimenti relativi al debito pubblico fatti più semplici e più spediti. La contabilità dello Stato e i controlli sulle spese trasformati secondo la necessità dei tempi senza

però sminuire l'autonomia, la dignità e l'efficienza del riscontro. Ed ebbi in questi ultimi provvedimenti la singolare fortuna di placare la implacabile anima di Luigi Luzzatti. (*Ilarità*).

LUZZATTI. È ancora un po' inquieta, ma ci spiegheremo. (*Ilarità*).

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Appartengono a questo medesimo periodo, la legge sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato e quella sul loro trattamento di quiescenza cui stanno per seguire quelle che vi si connettono sul personale delle Ferrovie dello Stato. Leggi queste che fissano l'equivalenza dei gradi e stabiliscono la perequazione del trattamento economico, che impediscono o per lo meno rendono assai più difficile, il riprodursi delle sperequazioni, che proporzionano il grado alla remunerazione, che assicurano un conveniente processo di selezione. Problemi decennali, e che in altri periodi parvero insolubili, trovarono in quest'anno di Governo il loro assestamento nell'interesse dello Stato e della Nazione. Il periodo delle riforme sta per finire e stiamo per entrare in quello delle nuove cure destinate a sorvegliare l'applicazione dei recenti istituti e a migliorarne, sulla base delle prime esperienze, le norme di dettaglio e i coefficienti di applicazione.

Rinforzato l'organismo delle entrate permanenti e ridotta entro limiti praticamente assai modesti la necessità di ricorrere a maggiori crediti, mentre tutto fa presagire non lontano il momento in cui ad essi si potrà rinunciare del tutto, la politica del tesoro potrà ora svolgersi in condizioni di maggior sicurezza e convenienza. Io comprendo le impazienze, non tutte però dettate da motivi ideali, ma il carattere della nostra nazione è di rassodare la via prima di percorrerla. Singolare rivoluzione! Giudicate Voi, o Senatori, esperti per vissuta competenza, per lunghi studi, per inesauribile amore, la saldezza della via che ci siamo aperta e la bontà e sufficienza delle opere compiute.

Ringrazio il Senato della benevolenza accordatami; e permettetemi, o Signori, di chiudere rilevando che soltanto per la potente volontà edificatrice del Capo del Governo il mio diuturno lavoro ha potuto trasfondersi nella vita e nei destini della Nazione! (*Vivi applausi prolungati. Molti senatori e i ministri si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

RAVA. Onorevoli Colleghi, io anzitutto devo molto ringraziare l'onorevole ministro delle finanze che alla mia modesta domanda di una sintesi delle notizie nuove sulle condizioni del Tesoro e sulla situazione del bilancio, quale egli viene pubblicando con una forma nuova, ha voluto rispondere personalmente subito, con una ampia e chiara analisi della situazione finanziaria dello Stato italiano, che va dalla chiusura dell'ultimo esercizio, alle corrette e aggiornate previsioni di questo; e dà i necessari e utili raffronti tra i risultati di questo esercizio e le previsioni fatte in quel discorso di Milano che io ebbi a notare da questo posto. Di più ci offre un volume nuovo di dati economici e finanziari. Di tutto questo io sono grato all'onorevole ministro delle finanze: e mi compiaccio anche di aver fatta utile domanda per tutti.

Ben so di trovarmi nei limiti di un'interrogazione, e non posso dilungarmi in un discorso, per quanto sia penoso non poter rispondere, commentare, e magari chiedere ancora schiarimenti (sui punti che lascian dubbiosi) all'onorevole ministro che ha sì pronta la risposta ed elegante la forma, illuminata, tra le oscure nubi delle cifre, ogni tratto da un bel lampo, cioè da una frase precisa e luminosa. Ma io non posso oltrepassare il limite dei cinque minuti, altrimenti l'onorevole Presidente mi chiamerebbe all'ordine..

PRESIDENTE. On. Rava, abitualmente li oltrepassiamo! (*Si ride*).

RAVA. Onorevole ministro, la mia domanda è derivata dalla novità utile della presentazione mensile dei suoi documenti. Ella ha detto qui ora che ama la finanza a carte scoperte: ignaro di qualsiasi giuoco di carte, io sono lieto di osservare le carte scoperte che ella ci dà ogni mese, con la situazione del Tesoro e del bilancio. E di poter così seguire il difficile giuoco.

Dai conti testè pubblicati, sorgeva un dubbio: Ella lo ha inteso ed ha voluto dissiparlo. Il dubbio era questo: rispetto alle previsioni del bilancio (come ella testè qui ha confermato e come io non avevo voluto neanche accennare per non suscitare ombre) risultava che nel-

l'esercizio in corso il primo quadrimestre aveva dato un miliardo e 265 milioni di entrata di più, ma un miliardo e 659 milioni di maggiori spese. È un quadrimestre. Moltiplicando questa cifra per tre ne venivano previsioni oscure per tutto l'anno: di più il debito pubblico è in questi 4 mesi accresciuto di 974 milioni. Ella ci ha confermato le cifre e ha dato ragione di questi fatti e ci ha dato in sintesi, ma con analisi illustrative, la ragione delle variazioni di spesa che compaiono ogni giorno nella *Gazzetta Ufficiale*, e vanno sotto gli occhi degli studiosi, ma che non tutti gli studiosi possono ricordare e riassumere.

Era necessario avere notizie dalla fonte. Onorevole ministro, ella ha voluto rifare ora alcuni punti della legge di contabilità: e la mia domanda dipendeva anche da queste modificazioni, giacchè è ora protratta la data della presentazione dei documenti alle Camere ed è protratta la esposizione finanziaria. Va a gennaio. A compensare il ritardo della esposizione finanziaria, Ella ne ha dato un anticipo sì chiaro e preciso che io debbo quasi lodare codesto indugio che ci dà la possibilità di avere in anticipo notizie precise della nostra finanza. Ella ha già ordinato il controllo degli impegni di spesa fatto ogni mese nei ministeri, e di questo controllo si vede l'efficacia per i risultati ottenuti. Utili le sue risposte ai dubbi che nascevano dalle cifre. Le sono tanto più grato perchè sento che una nuova serie di documenti finanziari, oggi pubblicata, ci mostra i precisi buoni indici dell'economia e della finanza italiana.

Intanto prendo atto che il disavanzo dell'esercizio testè chiuso, e - con lodevole sollecitudine - già fissato in chiusura pel bilancio consuntivo, non è rimasto nella grave cifra prevista di 4 miliardi, ma ha subito una notevole riduzione.

Le previsioni che ci ha fatto intorno all'andamento delle entrate in questo tempo e delle fondate speranze che possano essere migliorate, ci confortano; il miglioramento, ella ha detto, è per minori impegni di 362 milioni e per maggiori entrate di 161 milioni; sono 523 milioni che andranno a ridurre il disavanzo già dato nella previsione del 1924, e ci ha detto le ragioni delle riduzioni, specie per la sistemazione finanziaria veramente rapida e lodevole del-

l'azienda ferroviaria, per la miglìoria rapida del servizio delle poste e telegrafi, che aveva soverchio disavanzo, e ci ha aggiunto anche che non cessa l'attività nei lavori pubblici che si dovevano e si devono eseguire. Grande era in passato ed è al presente la somma dei residui per lavori pubblici. E questo *fantasma contabile* (come Ella lo chiama, perchè quando si pensa a residui di 43 miliardi passivi e 23 miliardi attivi, si hanno davvero cifre « astronomiche » e si comprende come la cosa appaia fantastica) è stato ridotto e diviso con la revisione dei residui stessi. Tutto quello che è vecchio, d'impossibile esecuzione, o riscossione, quello che per ragioni politiche, o tecniche, o regionali è stato abbandonato, riconosco che è inutile resti a imbarazzare le scritture e si trascini su di esse d'anno in anno, così che dia luogo a notizie che possono essere male interpretate. È un peso inutile. Ma va data ragione delle eliminazioni. Ricordo il decreto legge dell'ora ministro dei lavori pubblici (maggio?) colla nuova sistemazione dei residui. Ma, ripeto, è tema grave e ha legame con tanti interessi! Ho sentito con molto piacere dell'opera di sistemazione rigida e ferma per tenere le banche nella loro utile ed alta funzione; ho sentito del freno dell'aumento della circolazione cartacea per conto dello Stato; e veramente le ultime cifre erano impressionanti. Con piacere si apprende la volontà del Governo di sospingere le banche a due funzioni che nelle condizioni attuali della economia nazionale italiana mi paiono necessarie, cioè il credito agrario ed il credito fondiario. Non si comprende come il credito fondiario sia tanto sviluppato in Francia, — nella quale nazione la cartella fondiaria di piccolo taglio è amata dai risparmiatori ed è in possesso quasi di ogni famiglia, — mentre da noi è quasi sconosciuta. E pel credito agrario si dia buona opera; è necessario che nel rinnovamento agricolo italiano, che nello sforzo che occorre fare (e che sta ora tentando ad esempio la mia Romagna) per sostituire culture che diano un reddito maggiore, si agevoli: non si capisce come questo credito agrario debba rinnovarsi ogni 4 mesi e scadere a fine d'anno (salvo eccezioni speciali); dalle Banche il titolo non è rinnovato. Ma non può la terra pagare *per intero* in un anno. Ho sentito con piacere di questa riforma necessaria, tanto più oggi che

la nostra proprietà fondiaria va indebitandosi quasi tutta per potere assolvere la tassa patrimoniale che è veramente pesante, e grava d'improvviso per il pagamento obbligatorio del maggior carico dei quattro anni precedenti.

L'onorevole ministro, alla fine del suo discorso, ha riassunto i problemi fondamentali, l'azione compiuta e i suoi voti.

Buona per il Paese la politica affermata della tassazione di Stato rispetto ai consumi. Ella ha fatto un confronto notevole tra quello che può produrre un'imposta su consumi indispensabili e un'imposta degli alcool che tutti possono accogliere con piacere, non essendo certo codesta materia da esonerare. La disoccupazione scema e questo assicura. Gli indici economici d'Italia sono confortanti, io spero che da codesti indici sia maggiormente illustrata e confermata la sintesi luminosa che qui abbiamo ascoltato.

Per le cose eseguite, per il rinnovamento delle energie individuali, per la pace che è necessaria a guidare e ad aumentare il lavoro, per il rassodarsi della vita del Paese, ella ha esposto anche speranze e promesse dell'avvenire, e ce lo ha detto con alta parola. Esamineremo i documenti nuovi, ma tutti coloro che desiderano il miglioramento dell'economia italiana saranno d'accordo con lei. Debbo quindi, onorevole ministro, ringraziarla veramente. Alla mia interrogazione mi aspettavo una breve risposta e qualche specchio di dati, ma con grande cortesia ella ci dà un volume di documenti e una magnifica esposizione finanziaria che serve a confortare tutti coloro che guardano con ansia e con fede ai bisogni e ai progressi d'Italia. (*Vive approvazioni, congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pantaleoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PANTALEONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pantalconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Di Campello a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI CAMPELLO. A nome della Commissione per il regolamento interno, ho l'onore di presentare al Senato la relazione relativa alla proposta di modifica dell'art. 138 del nostro regolamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Campello della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Durante a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DURANTE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1858, che proroga il termine per la presentazione delle domande per concessione di aree fabbricabili e di sussidi per la ricostruzione di case nell'abitato di San Fratello (Messina) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Durante della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore San Just a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANJUST DI TEULADA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1215, autorizzante fino al 30 giugno 1923 la prosecuzione di lavori già approvati ed iniziali di ricerca, allacciamento ed utilizzazione di acque ad uso potabile in Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore San Just della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Sull'ordine dei lavori.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ho l'onore di pro-

porre che, il Senato iscriva all'ordine del giorno della seduta di domani, per le ore 14, la discussione sui trattati commerciali e sulle convenzioni internazionali, di cui appunto oggi sono state distribuite le relazioni.

Di conseguenza questa proposta importerebbe, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento interno del Senato la votazione per la dichiarazione di urgenza e prego perciò l'Assemblea di volere procedere a tale votazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio chiede la dichiarazione di urgenza per i disegni di legge sui trattati commerciali le cui relazioni sono state oggi presentate e distribuite.

La dichiarazione è necessaria ove si deliberi di discuterli domani, perchè non sarebbe trascorso il termine regolamentare delle 48 ore.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla dichiarazione di urgenza proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza.

Invito l'onorevole senatore, segretario, De Novellis a procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Amero D'Àste, Ancona, Artom.

Baccelli, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Colonna, Conci, Contarini, Corradini, Credaro, Cremonesi, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, Durante.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Danto, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Francica Nava, Fulci.

Gallina, Gallini, Garofalo, Garroni, Gentile, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gnala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Luzzatti.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Ridota, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Sanminiati, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Taddei, Tassoni, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la dichiarazione di urgenza della discussione sui trattati di commercio (numeri 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676):

Senatori votanti . . . . .	182
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Pongo ai voti la proposta del sottosegretario di Stato alla Presidenza che la seduta di domani cominci alle ore 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvata).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Ricci Corrado e Di Stefano a recarsi alla Tribuna per presentare delle relazioni.

RICCI CORRADO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 2213, che dà al Governo la facoltà di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso nei musei, monumenti, gallerie e scavi di antichità ».

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 634, riguardante l'esclusione del territorio di Castelmola dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Corrado Ricci e Di Stefano della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

#### Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione con risposta scritta, presentata alla presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Al ministro dei lavori pubblici circa il disservizio esistente alla stazione di Modane e le frequenti sospensioni nel ricevimento delle nostre merci e circa le pratiche fatte e da farsi presso il Governo francese e la società Paris-Lyon-Méditerranée per far cessare tale inconveniente che è di grave pregiudizio al nostro traffico con la vicina Nazione, mentre, per contro, le merci che dalla Francia sono dirette in Italia, trovano ogni giorno, mercè la diligenza delle nostre ferrovie e dei nostri uffici doganali, immediato e libero sfogo.

Bouvier.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 14 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera (N. 670);

Approvazione della convenzione Italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919 (N. 671);

Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria (Numero 672);

Approvazione della convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 (N. 673);

Conversione in legge del Regio Decreto legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia (Numero 674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 153, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina (N. 675);

Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca (Numero 676).

II. Modificazione all'art. 138 del Regolamento interno del Senato (*Documenti* N. XCIV).

III. Elenco di petizioni (XCIII-*Documenti*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio-decreto 7 giugno 1923, n. 1325, che regola l'imposizione del nome alle navi mercantili (N. 643);

Conversione in legge del Regio-decreto 10 agosto 1923, n. 1882, portante modificazione al Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore delle costruzioni navali (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2144, che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1922, n. 693, relativo a riduzioni di tariffa per i trasporti dei residui utilizzabili della combustione del carbon fossile (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1939, riguardante la concessione sussidiata all'industria privata dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore (Numero 654);

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 627);

Conversione in legge del Regio decreto 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari (N. 629);

Conversione in legge del Regio Decreto 10 maggio 1923, n. 1138, relativo ai mutamenti di nome delle strade e piazze comunali (N. 626);

Conversione in legge del Regio decreto 1° settembre 1923, n. 1894, relativo alla istituzione di Regi istituti tecnici in Legnano, Milano, Napoli, Palermo e Roma (N. 664);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2210, che istituisce, ad Abbazia, un Regio Ginnasio intitolato a Dante Alighieri (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2211, che istituisce un Regio Ginnasio in Brunico (N. 666);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 598, e 18 novembre 1920, n. 1279, contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato (N. 624);

Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1923, n. 1818, riguardante il trasporto a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra (N. 657);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2221, che consente e regola

---

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1923

---

la partecipazione dell'Italia alla costituzione di un Comitato Consultivo Internazionale per le comunicazioni telefoniche internazionali (Numero 659);

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2268, che istituisce in Castellammare Adriatico un Regio Istituto tecnico (N. 669).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 17,15).

---

Licenziato per la stampa il 17 dicembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## CLXXIIª TORNATA

DOMENICA 9 DICEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Congedo . . . . .	pag. 5761
Disegni di legge (Approvazione di):	
• Approvazione della convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919 . . . . .	5762
• Approvazione del Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera . . . . .	5772
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina . . . . .	5964
• Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la repubblica Cecoslovacca . . . . .	5968
(Discussione di):	
• Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923 . . . . .	5763
Oratori:	
CORBINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5769, 5771
LUZZATTI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i> . . . . .	5767, 5770
ORLANDO . . . . .	5770
SODERINI, <i>relatore</i> . . . . .	5768, 5771
• Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria . . . . .	5867
Oratori:	
CORBINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5869
PANTALEONI, <i>relatore</i> . . . . .	5867
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia . . . . .	5954
Oratori:	
CORBINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> . . . . .	5964
DI BRAZZA . . . . .	5958

GAROFALO . . . . .	5959
GUALA . . . . .	5962
SCHANZER, <i>relatore</i> . . . . .	5962
(Presentazione di) . . . . .	5772
Potizioni (Relazioni della Commissione per le) . . . . .	5974
Oratori:	
BERTETTI . . . . .	5974
CITO FILOMARINO . . . . .	5975, 5976
GAROFALO . . . . .	5975
PAOLIANO . . . . .	5974, 5975, 5976
Regolamento del Senato (Modificazione dell'articolo 138) . . . . .	5972
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	5761, 5972
Convocazione del Senato a domicilio . . . . .	5977
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	5973

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

AGNETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Vicini di giorni tre.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Amicis Mansueto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE AMICIS MANSUETO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1388, concernente proroga ai termini per la concessione di contributi dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Amicis Mansueto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della convenzione Italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919 » (N. 671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa convenzione relativa alla ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, conclusa tra l'Italia e la Svizzera a Roma il 12 novembre 1919, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 10 febbraio 1923.

#### CONVENTION ENTRE L'ITALIE ET LA SUISSE CONCERNANT UN CHEMIN DE FER ELECTRIQUE A VOIE ETROITE DE LOCARNO A DOMODOSSOLA.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ont résolu de conclure une convention concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté le Roi d'Italie:*

Son Exc. le Baron Sidney Sonnino, Ministre des Affaires Etrangères,

*Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:*

Monsieur Hans A. de Segesser-Brunegg, Conseiller de la Légation Suisse à Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1<sup>er</sup>.

Les deux Gouvernements s'engagent à faire assurer l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Locarno (Suisse) à Domodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en Suisse aux compagnies des tramways de Locarno, du chemin de fer Locarno-Pontebrolla-Bignasco (ligne de Valle Maggia) et des « Ferrovie Regionali Ticinesi » pour le tronçon de Locarno à Camedo (frontière italienne) et en Italie à la « Società Subalpina di Imprese Ferroviarie » à Rome pour le tronçon de Domodossola à la frontière suisse.

Art. 2.

Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno-Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à Borgnomo-Camedo, et sera repéré.

Art. 3.

Les conditions de construction des deux tronçons et du matériel d'exploitation étant fixées d'après des principes uniformes, de telle façon qu'une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d'exploitation puisse passer d'une ligne sur l'autre et y être utilisé, le matériel d'exploitation, contrôlé par l'un des deux Gouvernements, sera admis sans nouvel examen sur la ligne de l'autre territoire.

Art. 4.

Il n'est pas prévu du changement d'exploitation à la frontière. Les trains venant du Royau-

me d'Italie continueront jusqu'à Locarno et les trains partant de Suisse iront jusqu'à Domodossola.

**Art. 5.**

Les détails du service commun d'exploitation seront concertés directement entre la compagnie italienne et le chemin de fer suisse et feront l'objet d'une convention spéciale qui sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants à la demande des autorités compétentes.

**Art. 6.**

Les formalités douanières se feront, conformément aux prescriptions et aux conditions de la douane de l'Etat respectif, pour l'Italie à la « fermata della dogana » et pour la Suisse à l'arrêt de « Camedo-confine » pour le trafic des voyageurs et à la gare de Camedo pour le trafic des marchandises et du bétail.

**Art. 7.**

Le service des postes, du téléphone et, le cas échéant, du télégraphe sera réglé par une entente spéciale entre les administrations compétentes des deux Etats.

**Art. 8.**

Les administrations exploitantes seront autorisées par les Gouvernements des deux parties contractantes à introduire sur le territoire de l'autre Etat, exempt de droits de douane et en quantité nécessaire, tout le matériel qu'exige leur service d'exploitation.

**Art. 9.**

La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des administrations exploitantes, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux pays et d'après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.

**Art. 10.**

Dans le cas où il serait décidé d'arrêter un employé occupé à l'exploitation du chemin de fer Locarno-Domodossola, les autorités des Etats contractants auront égard aux exigences du service du chemin de fer et si les circons-

tances le permettent, en informeront en temps utile le service dont relève immédiatement l'employé, de façon qu'il puisse, le cas échéant, être remplacé.

**Art. 11.**

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1919.

(L. S.) S. SONNINO.

(L. S.) H. DE SEGESSER.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923 » (N. 673).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione doganale commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923, convalidandosi il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie, desiderosi di estendere e facilitare le relazioni commerciali fra l'Italia e il Canada, hanno determinato di concludere una Convenzione per questo scopo, ed hanno nominato i loro rispettivi Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il Signor Gabriele Preziosi, Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Incaricato d'Affari di Sua Maestà il Re d'Italia in Londra; e

Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda e dei Dominii Inglesi d'oltremare, Imperatore delle Indie:

Il Molto Onorevole Marchese Curzon di Kedleston, K. G., principale Segretario di Stato per gli Affari Esteri di Sua Maestà Britannica;

L'On. William Stevens Fielding, Membro del Consiglio Privato di Sua Maestà il Re per il Canada, Membro del Parlamento del Canada, Ministro delle Finanze e Ricevitore Generale del Canada;

L'On. Ernest Lapointe, Membro dell'On. Consiglio Privato di Sua Maestà il Re per il Canada, Membro del Parlamento del Canada, Ministro della Marina e della Pesca del Canada;

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione dei seguenti articoli:

#### Art. 1.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia importato nel Canada ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada importato in Italia, non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli imposti su simili prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcuna proibizione o restrizione sarà mantenuta o imposta sull'importazione di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dall'Italia nel Canada o di qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria importato dal Canada in Italia,

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty the King of Italy, being desirous of improving and extending the commercial relations between Italy and Canada, have resolved to conclude a Convention with that object and have named as their respective plenipotentiaries, that is to say;

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

The Most Honourable the Marquess Curzon of Kedleston, K. G., His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs;

The Honourable William Stevens Fielding, a Member of His Majesty's Honourable Privy Council for Canada, a Member of the Parliament of Canada, Minister of Finance and Receiver-General of Canada;

The Honourable Ernest Lapointe, a Member of His Majesty's Honourable Privy Council for Canada, a Member of the Parliament of Canada, Minister of Marine and Fisheries of Canada;

And His Majesty the King of Italy:

Signor Gabriele Preziosi, Chevalier of the Order of St. Maurice and St. Lazarus and of the Crown of Italy, Chargé d'Affaires of His Majesty the King of Italy at London;

Who, after communicating to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:—

#### Article 1.

Articles the produce or manufacture of Canada imported into Italy and articles the produce or manufacture of Italy imported into Canada shall not be subjected to other or higher duties or charges than those paid on the like articles the produce or manufacture of any other foreign country. Nor shall any prohibition or restriction be maintained or imposed on the importation of any article the produce or manufacture of Canada into Italy, or of any articles the produce or manufacture of Italy into Canada which shall not equally extend to

senza che essa si estenda egualmente all'importazione degli eguali prodotti del suolo o dell'industria di qualsiasi altro Paese. Quest'ultima disposizione non è applicabile alle proibizioni sanitarie ed altre reclamate dalla necessità di tutelare l'incolumità delle persone, o del bestiame, o di piante utili all'agricoltura.

#### Articolo 2.

A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canada ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcun divieto o restrizione sarà imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canada o dal Canada a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero.

#### Articolo 3.

Qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia che passi in transito attraverso il Canada e qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada che passi in transito attraverso l'Italia, saranno reciprocamente esenti da qualunque tassa di transito, sia che il passaggio avvenga direttamente, sia che durante il transito i prodotti suddetti siano scaricati, messi a magazzino o ricaricati.

#### Articolo 4.

È inteso che in tutti i casi riferentisi all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, il Canada concede all'Italia e l'Italia concede al Canada il trattamento della Nazione più favorita.

#### Articolo 5.

La parola « Italia » ogni qualvolta usata in questa Convenzione dovrà intendersi includa anche le Colonie ed i Possedimenti dell'Italia.

La presente Convenzione, dopo essere stata approvata dal Parlamento Canadese e dalla competente Autorità Italiana, sarà ratificata e le ratifiche relative verranno scambiate a Lon-

the importation of like articles being the produce or manufacture of any other foreign country. This last provision is not applicable to the sanitary and other prohibitions occasioned by the necessity of protecting the safety of persons or of cattle, or of plants useful to agriculture.

#### Article 2.

Articles the produce or manufacture of Canada exported to Italy and articles the produce or manufacture of Italy exported to Canada shall not be subjected to other or higher duties or charges than those paid on the like articles exported to any other foreign country. Nor shall any prohibition or restriction be imposed on the exportation of any article from Canada to Italy or from Italy to Canada which shall not equally extend to the exportation of the like articles to any other foreign country.

#### Article 3.

Articles the produce or manufacture of Canada passing in transit through Italy and articles the produce or manufacture of Italy passing in transit through Canada shall be reciprocally free from all transit duties whether they pass through direct or whether during transit they are unloaded, warehoused or reloaded.

#### Article 4.

It is understood that in all matters governing the import, export and transit of merchandise Italy grants to Canada and Canada grants to Italy the treatment of the most favoured nation.

#### Article 5.

The name « Italy » wherever used in this Convention shall be held to include the Colonies and Possessions of Italy.

The present Convention, after being approved by the Parliament of Canada and by the competent authority on the part of Italy shall be ratified and the ratifications shall be ex-

dra quanto prima possibile. Essa entrerà in vigore immediatamente dopo la ratifica e vincolerà le Parti Contraenti per quattro anni dalla data della sua entrata in vigore. Qualora allo spirare del detto termine nessuna delle due Parti Contraenti avesse notificato all'altra, con preavviso di dodici mesi, la sua intenzione di far cessare la presente Convenzione, questa continuerà a rimanere in vigore fino allo spirare di un anno dalla data alla quale una delle due Parti avesse notificato all'altra la sua intenzione di cessarla.

In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione in lingua italiana ed inglese e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Londra, il 4 gennaio millenovecentoventitre.

changed at London as soon as possible. It shall come into force immediately upon ratification and shall be binding upon the Contracting Parties during four years from the date of its coming into force. In case neither of the Contracting Parties shall have given notice to the other twelve months before the expiration of the said period of four years of its intention to terminate the present Convention it shall remain in force until the expiration of one year from the date on which either of the Contracting Parties shall have given to the other notice of its intention to terminate it.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Convention in the English and the Italian languages and have affixed thereto their seals.

Done at London, this 4th day of January in the year 1923.

Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222.

**VITTORIO EMANUELE**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'economia Nazionale e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923.

**Art. 2.**

Il presente decreto-legge, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui si tratta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI  
CORBINO  
DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVICLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale.*

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale.*  
Io pregherei il ministro di esaminare un punto delicato e nuovo intorno a questa negoziazione; mi fu consegnato ieri questo documento che lessi questa notte e contiene la discussione nel Parlamento canadese del trattato di commercio con l'Italia, la curiosità doganale, che è un antico difetto mio e il dovere di presidente della Commissione mi persuasero a studiarlo. Noi acquistiamo i diritti e i doveri dell'accordo francese col Canada. Fra questi doveri ve ne è uno che intendo facilmente come la Francia lo abbia accolto e forse anche con vivo interesse. Le merci francesi che si dirigono al Canada devono sbarcare direttamente in porti canadesi, come le merci canadesi che si dirigono in Francia debbono sbarcare direttamente in porti francesi.

Qui naturalmente sarebbe lungo il discorso se si volesse ragionare intorno alle comunicazioni tra il Canada, gli Stati Uniti, di tutta l'antica e nuova politica di quella fiorente colonia inglese (chiamiamola così quantunque negozi i trattati per proprio conto); sono nuovi Stati Uniti che sorgono! Come il nostro relatore nota giustamente nella sua breve e savia relazione, produce già due terzi del frumento che si ottiene agli Stati Uniti. Quel che più conta è che gli Stati Uniti hanno quasi esaurito la coltivazione del loro territorio, mentre i canadesi incominciano appena a metterlo a frutto.

Cosa miracolosa! Si tratta di un paese che trent'anni fa sovrabbondava di pianure deserte, mentre oggi vi sono città fiorenti, attraverso le quali passano le ferrovie, e già maturo tecnicamente per le colture fatte secondo le ultime applicazioni scientifiche, come le vorrebbe il mio amico Grassi per l'Italia.

Ora con questo secondo atto (il primo l'ho compiuto io nel 1910) i nostri rapporti col Canada spero si svolgeranno prosperosi, ma non possiamo, a mio avviso, senza continue comunicazioni col Canada, impegnarci in nessuna guisa a trasportare direttamente sino ai porti canadesi le nostre merci dall'Italia. Potremmo con una interpretazione legittima, trasportarle da porti di paesi che hanno anche essi il trattamento della nazione più favorita, ottenuto dalla Francia. Ma qui sorgeranno le gelosie dei paesi più fiorenti nei traffici col Canada verso

quelli che cominciano ora, perchè viviamo in un mondo nel quale le invidie economiche non sono scarse. Quindi questi passaggi attraverso ad altri paesi delle nostre merci per giungere al Canada senza sbarcare in altri porti dell'America, meritano una giusta interpretazione, almeno delle dichiarazioni esplicite da parte del Governo.

Nella discussione, avvenuta il 2 maggio 1923, al Parlamento del Canada, le opinioni dei disputanti sono diverse; secondo alcuni (e se ne dolgono piuttosto che compiacersene) l'Italia sarebbe esonerata da quest'obbligo del trasporto diretto, perchè questa condizione, non entrebbe in modo esplicito nella cerchia del trattamento della nazione più favorita riguardante il nostro accordo. Ma il ministro delle finanze il Fielding, interrogato, nettamente rispose che i paesi che hanno i benefici concessi alla Francia devono accettarne anche le responsabilità, cioè i carichi, e quindi sostiene che l'Italia ha l'obbligo di questa navigazione diretta come lo ha la Francia. E mi arrestò qui, perchè il discorso potrebbe essere lungo, ma voglio troppo bene al ministro dell'economia nazionale per affaticarlo in una discussione così grave (*si ride*); mi fermo qui e domando al mio egregio amico: si è discussa dai negozianti italiani a Londra (dove mi pare che fu negoziata questa convenzione, per abbreviare alla metà il cammino) fu discusso questo punto delicato? La discussione come si concluse? E se non fu discusso, non crede il ministro, anche perchè gliene viene fatta la giusta domanda dal Senato, di mettersi subito in rapporto col Governo del Canada per chiarire questo argomento? È un punto delicato, come ho detto, per tutte le ragioni che è inutile di ripetere. E qui mi arresto, perchè dovrei parlare molto su questi trattati che non sono stati mai trattati, su questi accordi che non sono accordi, e rendono impossibili i veri rapporti commerciali, i quali hanno bisogno di tempo e di studi di previsione per poter svolgersi. Ma entro un anno o due muoiono queste convenzioni che si sono stipulate, e può avvenire anche che partono prodotti affidati a una tariffa che non si trova più in vita all'arrivo, (*si ride*) specialmente nei traffici lontani. Non è colpa del Governo attuale nè dei precedenti, è una situazione in cui si trova il mondo. È la guerra

doganale dopo la guerra delle armi, e bisognerà pensarci, pensarci gravemente e seriamente, perchè si tratta di sapere se quella formula del trattamento della nazione più favorita, che nel secolo scorso ha permesso ai traffici di svolgersi tra tutti i paesi che formavano una specie di unità doganale, nonostante la diversità delle tariffe e delle negoziazioni particolari: se questa formula deve estinguersi con grande vergogna comune o più rifiorire in una Europa pacificata. (*Approvazioni vivissime*).

SODERINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI, *relatore*. Alla questione così delicata di cui ha trattato ora l'illustre presidente dell'Ufficio centrale se ne ricongiunge un'altra, della quale si è discusso già nell'altro ramo del Parlamento. La Francia, con la convenzione del dicembre 1922, approvata nel luglio 1923, ha ottenuto che, per un certo numero di articoli, ossia per 31, i quali si trovano elencati in un allegato speciale, il Canada si obbligasse a non portarvi alcun aumento in via autonoma: per altri 90 articoli la Francia ha conseguito una riduzione del 10 per cento sulla tariffa così detta intermedia canadese. Tra questi ultimi e i precedenti ve ne sono molti che interessano la nostra produzione.

Ora pareva ovvio che, i vantaggi concessi alla Francia si dovessero estendere nell'uno e l'altro caso anche all'Italia, in base alla clausola della nazione più favorita.

Quando però al Parlamento l'onorevole Romani, relatore della Commissione della Camera dei deputati, ha sollevato la questione, il ministro per l'economia nazionale ha risposto che ciò sarebbe tempestivamente chiarito.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Ciò si riferisce alla questione sollevata da Sua Eccellenza Luzzatti e non alla sua.

SODERINI, *relatore*. Allora se non l'hanno sollevata alla Camera, siamo lieti di sollevarla noi qui e domandiamo per conseguenza all'onorevole ministro, cosa può dirci riguardo a quello che, come gli onorevoli colleghi comprendono, è un punto importantissimo; perchè bisogna sapere se siamo veramente la nazione più favorita, ovvero si fa per noi un'eccezione, che sarebbe molto odiosa.

Su questo pregheremmo l'egregio nostro ministro di volerci dare una spiegazione.

E giacchè ho la parola, riportandomi a quello che diceva poco fa l'onorevole Luzzatti, debbo chiedere un'altra cosa al ministro: se cioè, appunto per quel che riguarda il Canada anche nei rapporti che divengono ogni giorno più vitali nel campo dell'emigrazione in quelle contrade, non creda di dover esaminare tutta la questione dei trasporti per mare in quanto essa si riferisce specialmente alla parte della nostra emigrazione che si dirige proprio colà, tanto più che con ciò ci avvieremmo a risolvere, sia pure gradualmente, quella questione dei porti a cui ha accennato poco fa il presidente del nostro Ufficio centrale. L'onorevole ministro voglia darci quelle notizie che crede le più acconce a servire di guida a noi stessi, per sapere come trattare questa non facile questione.

E non ho altro da aggiungere.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.  
Ho tenuto a richiamare la differenza tra i due casi non per il gusto di rettificare, ma perchè mi preme affermare che sulla prima questione - che cioè tutto ciò di cui gode la Francia per eventuali riduzioni spetta anche a noi - non c'è bisogno di chiedere spiegazioni a nessuno, perchè tale punto è incontestabile. L'articolo 2 della convenzione dice infatti:

« A qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia a destinazione del Canada ed a qualsiasi prodotto del suolo o dell'industria del Canada a destinazione dell'Italia non saranno imposti diritti o gravami diversi o maggiori di quelli che si esigono sull'eguale prodotto a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero; nè alcun divieto o restrizione sarà imposto all'esportazione di qualsiasi prodotto dall'Italia a destinazione del Canada o dal Canada a destinazione dell'Italia, che non debba estendersi egualmente all'esportazione degli eguali prodotti a destinazione di qualsiasi altro Paese straniero ».

E poi l'articolo 4 aggiunge: « È inteso che in tutti i casi riferentisi all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, il Canada concede all'Italia, e l'Italia concede al Canada il trattamento della nazione più favorita ».

Non vi può essere pertanto discussione su questo punto. Può invece sorgere questione per l'altra parte, di cui ha parlato l'onorevole Luzzatti e proprio su ciò la mia attenzione fu già richiamata dall'onorevole Romani alla Camera.

Ho qui per caso un brano di un giornale dove è riferito il resoconto sommario. Nel discorso dell'on. Romani si legge questo:

« L'accordo italo-canadese è molto semplice. Una nazione concede all'altra le facilitazioni concesse a qualunque titolo ad altri paesi. Quindi l'Italia dovrà pagare dazi per le sue merci non maggiori di quelli a cui le stesse merci estere fossero soggette. La cosiddetta clausola del porto canadese, non la può riguardare perchè si giungerebbe all'assurdo di dover fare partire le proprie merci da porti francesi ». Io presi impegno di assumere informazioni su questo punto. L'onorevole Romani però, sollevò ancora un dubbio più ampio e che è del tutto infondato; egli pensava che la clausola della nazione più favorita potesse intendersi così: Siccome l'articolo 14 della convenzione con la Francia dice « che per beneficiare dei vantaggi stabiliti nella convenzione i prodotti originari e in provenienza dalla Francia, dalle Colonie, dai possessi e protettorati francesi, dovranno essere trasportati da un porto di questi territori ad un porto del Canada, egli credeva che una interpretazione ristrettiva potesse far pensare che anche le nostre merci dovessero partire da un porto francese. Ma questo dubbio non regge. Il caso del trattamento della nazione più favorita va interpretato nel senso di sostituire in quell'articolo alla parola Francia la parola Italia.

Ma anche così - qui si fonda l'osservazione fatta dall'on. Luzzatti - può seguire un danno per noi, in quanto che si dice che le merci debbono partire da un porto italiano o da un porto godente della tariffa preferenziale o della tariffa intermedia per essere condotto in un porto marittimo del Canada.

Ora noi in realtà non abbiamo delle linee dirette con il Canada, e se ne avessimo non potremmo pensare di caricare solo su di esse le nostre merci. Per noi il meccanismo del trasbordo è quindi indispensabile; ed allora si può temere una condizione di inferiorità da parte nostra, perchè se il porto in cui avviene questo trasbordo o questo smistamento non è

di quelli appartenenti ad una nazione ammessa al trattamento della nazione più favorita o al trattamento preferenziale, le nostre merci rischiano di perdere tutti i benefici doganali.

Sollevata questa questione ci siamo affrettati a dare disposizioni al nostro addetto commerciale a Londra, perchè la questione venga chiarita. Ora io non voglio compromettere la questione in questo momento, nemmeno eventualmente accennando a conseguenze non gravissime di una interpretazione sfavorevole. Posso peraltro assicurare l'onorevole senatore Luzzatti che della questione è stato investito il nostro rappresentante e siccome sono passati solo pochi giorni dalla discussione di questo trattato nella Camera, non mi trovo ancora in grado di dare la attesa risposta.

Se mi fosse lecito, per altro, di anticipare le conseguenze di una interpretazione pessimistica, dovrei concluderne che non potranno venirne danni molto gravi per noi, in quanto che in sostanza l'Inghilterra gode del trattamento preferenziale e la Francia, ha il trattamento della nazione più favorita, e siccome qualunque merce nostra diretta al Canada ha la possibilità di partire da un porto francese o da un porto inglese, nè è facile che parta da un altro porto, in effetto il nostro danno non potrebbe essere molto grave.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Ringrazio l'onorevole ministro di queste spiegazioni, che sono fatte con molta, forse con troppa prudenza. Ma io gli avevo chiesto: i nostri negozianti hanno esaminato questo punto, che non era trascurabile, e, se l'hanno esaminato, nella controversia coi negozianti canadesi quale decisione si è presa?

L'altro punto su cui desideravo un chiarimento è la discussione avvenuta su questo argomento delicato al Parlamento canadese, discussione della quale ho qui il resoconto. Si può anzi dire che nel Parlamento canadese la sola questione che ha provocato un esame profondo e dissenziente fra coloro che lo fecero, è quella che ho messo innanzi al Senato. Il ministro Fielding nel rispondere alle obiezioni che si erano sollevate disse di non dubitare che chi ha il trattamento della nazione più favorita,

deve assumerlo con i benefici e con i carichi, e tra i carichi c'è anche questo della navigazione diretta. È il Governo canadese dunque che si pronunzia in questa materia. Perciò io spero che il ministro d'Italia cercherà di chiarire questo punto sostenendo la tesi più larga, più liberale e più confacente agli interessi nostri. Ed è con questa speranza che io per ora metto fine a queste mie brevi domande. (*Approva-*  
*zioni*).

ORLANDO SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO SALVATORE. Sento il dovere di far osservare al Senato che comunicazioni dirette fra il nostro paese ed il Canada esistono, per quanto momentaneamente sospese, per essere fra breve riprese.

Detto questo, aggiungo che non posso accettare il concetto espresso dall'onorevole ministro dell'economia nazionale, che, per fruire della clausola della nazione più favorita, le nostre merci dirette al Canada possano, senza danno, partire da un porto della Francia o dell'Inghilterra che si sono già assicurato tale vantaggio.

Non è possibile accettare senza riserve questo criterio, perchè la nostra esportazione ne resterebbe indubbiamente danneggiata.

Nessun principio è più giusto di quello per il quale si è detto che l'esportazione deve seguire la bandiera nazionale, perchè se segue altra via, l'esperienza ci insegna, ch'essa è sottoposta a tutte le maggiori difficoltà in confronto della merce appartenente alla nazione, sotto la cui bandiera dovrebbe avviarsi. La merce italiana per il Canada deve quindi partire da porti italiani, con bandiera italiana.

Gli armatori che gestiscono le linee del Canada non costano nulla allo Stato, hanno chiesto solamente, come benissimo ha detto l'onorevole relatore, che siano facilitati i loro sforzi per la questione dell'emigrazione. Quell'immenso paese che supera in estensione gli Stati Uniti, non ha che cinque milioni di abitanti e deve necessariamente ricevere degli emigranti. L'opinione pubblica canadese è pienamente favorevole ad accogliere emigranti italiani. Ora invece quella poca emigrazione che si ammette con la bandiera italiana è sottoposta a difficoltà grandissimo di sbarco, il che non avviene se gli emigranti s'imbarcano con la ba-

diera inglese. Questi armatori chiedono che si dia, come è giusto, la preferenza alla bandiera italiana per quel che riguarda il trasporto di emigranti italiani, e che non si lasci fare una mascheratura, come purtroppo spesso avviene, di bandiere estere sotto quella italiana. Quelle linee hanno sufficienti noli di ritorno, scarsi di andata, è naturale ch'essi domandino al paese almeno il trasporto della propria emigrazione.

Con questi voti, che ho creduto mio dovere portare al Senato e all'onorevole ministro, mi auguro che le aspirazioni di questi armatori possano essere prese in considerazione.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Io mi dolgo veramente che l'onorevole Orlando abbia una così cattiva idea dei negozianti italiani da credere possibile che si sia accettata una condizione di questo genere, che le merci nostre, cioè, debbano passare per un porto straniero.

Non si trattò mai di questo. C'è in ogni caso la facoltà per le nostre merci di partire da un porto proprio o di sbarcare in un porto intermedio. In altri termini noi potremmo essere in condizioni di non poter garantire l'imbarco diretto e in questo caso ci riserviamo anche noi, come già la Francia, la facoltà di far passare le nostre merci per uno dei porti appartenenti alle nazioni che godono del trattamento preferenziale o della nazione la più favorita, non perchè ci sia l'obbligo di farle passare per di lì, ma in quanto ci manchi il mezzo diretto. Questo è considerato nocivo per altre ragioni che ha esposto l'onorevole Luzzatti, in quanto che non c'è dubbio che la possibilità di appoggiarsi a due nazioni soltanto mette queste in condizione di privilegio che può trasformarsi in un rincaro di noli per le nostre merci. Ma resta ben chiaro che se noi possiamo far partire le nostre merci da casa nostra, nessuno ce lo vieta.

Rispondo adesso alla domanda delicatissima dell'onorevole Luzzatti: se i nostri negozianti conoscevano questa questione e se l'hanno trattata. Dirò che la convenzione col Canada è del tutto generica e non fa che affermare che all'Italia è concesso il trattamento della na-

zione la più favorita. Non vi si fa quindi parola nè di porti nè di navi. Quanto alla conoscenza da parte dei negozianti, citerò due date. La nostra convenzione è stata firmata il 4 gennaio 1923; quella francese è stata firmata il 15 dicembre 1922 e pubblicata il 14 febbraio 1923, venne cioè pubblicata dopo la firma della nostra. Io non ero a quel tempo fra i negozianti e quindi non posso dire se essi di quella clausola ebbero notizia indiretta. Ma ufficialmente risulta che essi non ne potevano essere informati.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io spero che ne abbiano avuta notizia!

SODERINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI, *relatore*. Io ho chiesto la parola perchè, riferendomi a quanto ha detto testè così giustamente l'onorevole Orlando, volevo domandare al ministro se per quel che riguarda la nostra emigrazione, specie nel Canada, consti a lui che tutta la procedura sia fatta in modo sollecito e tale da non creare ostacolo alla partenza degli emigranti. È certo che il Canada, oggi soprattutto, desidera moltissimo l'immigrazione italiana nelle sue terre. Ora questa bisognerebbe che fosse facilitata in tutti i modi possibili. Domando perciò al ministro se, a cognizione sua, queste facilitazioni esistono o se invece si frappongono ostacoli da noi ignorati.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. L'emigrazione al Canada non è desiderata dai nostri lavoratori come le altre. Si può dire che, se si tenta di andare nel Canada da molti, è perchè si spera di eludere per via indiretta il divieto di entrare negli Stati Uniti. Per un lontano avvenire potremo pensare anche a questo, ma le condizioni del clima sono troppo differenti dal nostro perchè si possa molto contare su questo sbocco alla nostra emigrazione. Certo non risulta che ci siano obiezioni particolari, ma tutto il problema dell'emigrazione è, ora in una situazione così delicata che mi perdonerò il relatore della Commissione se non posso entrare in particolari che potrebbero compromettere le trattative in corso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico di cui consta questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di un disegno di legge.**

DIAZ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Elevazione della misura dell'ammenda per i militari dichiarati in contravvenzione all'obbligo di rispondere alla chiamata di controllo ed all'obbligo di notificare i cambiamenti di residenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di commercio concluso in Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera ».** (N. 670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di commercio concluso in

Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 670*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera.

(Approvato).

**Art. 2.**

È convertito in legge il Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 243.

(Approvato).

**Le Ministre d'Italie à Berne**  
**au Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse**

Berne, le 27 janvier 1923.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Par note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me donner communication de ce qui suit:

La disposition additionnelle à l'article 2 du nouveau traité de commerce entre la Suisse et l'Italie déclare que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article 2, alinéa 1, ne maintiendront ou n'istitueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Conformément à l'esprit de cette disposition, la Suisse cessera d'appliquer envers l'Italie, dès l'entrée en vigueur du traité de commerce, les restrictions à l'importation des marchandises ci-après désignées, étant convenu que des restrictions ou prohibitions pour ces marchandises ne pourront être remises en vigueur pendant toute la durée du traité que dans les cas exceptionnels prévus ci-après pour de nouvelles restrictions ou prohibitions d'importation:

Numéros du tarif suisse	
ex 23	Pommes, poires et pruneaux, frais, à découvert ou en sacs
ex 98 et 99a	Fromages: spécialités italiennes dénommées au traité
169	Engrais préparés
ex 209	Arbres fruitiers sans motte
328—329	Tableaux, non encadrés et encadrés
599	Ebauches de statues
701 a	Peintures sur verre
839 b	Ouvrages en bronze, finis, de ce numéro
1152—1153	Articles de voyage
1163 b	Statues en métal de ce numéro.

En ce qui concerne les restrictions d'importations relatives aux marchandises indiquées ci-après, la Suisse s'engage à permettre annuellement l'importation de ces marchandises dans des quantités à fixer d'un commun accord:

Numéros du tarif suisse	
ex 98 et 99b	Fromages: autres que les spécialités italiennes dénommées au traité
177	Cuir pour semelles
185	Courroies de transmission en cuir
195	Chaussures de ce numéro
600	Ouvrages des sculpteur de ce numéro
914 a, b et d	Châssis d'automobiles et automobiles de ces numéros.

C'est enfin de la façon la plus large et la plus libérale que la Suisse appliquera vis-à-vis de l'Italie les autres restrictions d'importation demeurant provisoirement en vigueur et qui ont trait aux marchandises dénommées ci-après:

Numéros du tarif suisse	
179, 181, 182 et 184	Cuirs de ces numéros
188	Ouvrages en cuir, finis
973	Sérums et vaccins
1083	Dynamite et autres matières explosibles de ce numéro.

En ce qui a trait aux nouvelles restrictions ou prohibitions que l'un ou l'autre des deux Etats pourrait se trouver dans la nécessité de décréter, les deux Parties contractantes s'engagent, pour toute la durée du traité de commerce signé à la date de ce jour, à ne recourir à ces mesures que dans le cas où l'existence

d'une branche de leur production nationale se trouverait gravement menacée ou dans ceux où les intérêts vitaux du pays exigeraient ces restrictions ou prohibitions d'une façon impérieuse.

Il est toutefois convenu que, dans ces cas, les restrictions ou prohibitions d'importation ne pourront pas être appliquées, par l'Etat qui les aura adoptées, aux importations de l'autre Etat, sans que ces restrictions ou prohibitions aient été notifiées à celui-ci un mois à l'avance, afin que les deux Gouvernements puissent se mettre d'accord, avant que les dites mesures deviennent effectives, sur les contingents à accorder pour l'importation des produits soumis aux restrictions ou prohibitions.

Ces contingents seront fixés sur la base des quantités des années 1911, 1912 et 1913. Si,

sous le rapport de ses possibilités ou de ses nécessités, l'exportation subit des changements notables, le fait sera pris en considération sous forme d'une majoration des contingents.

Dans le cas où l'accord à ce sujet ne sera pas réalisé dans le délai du mois de préavis et où néanmoins les restrictions ou prohibitions seront appliquées, par l'Etat qui les aura adoptées, aux importations de l'autre Etat, celui-ci pourra dénoncer le traité pour en faire cesser les effets un mois après la date de la dénonciation.

En prenant acte de ces déclarations, j'ai l'honneur de donner à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement italien est d'accord à ce sujet.

Veillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma haute considération.

## Le Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse au Ministre d'Italie à Berne

Berne, le 27 janvier 1923.

Monsieur le Ministre,

La disposition additionnelle à l'article 2 du nouveau traité de commerce entre la Suisse et l'Italie déclare que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'article 2, alinéa 1, ne maintiendront ou n'institueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, conformément à l'esprit de cette disposition, la Suisse cessera d'appliquer envers l'Italie, dès l'entrée en vigueur du traité de commerce, les restrictions à l'importation des marchandises ci-après désignées, étant convenu que des restrictions ou prohibitions pour ces marchandises ne pourront être remises en vigueur pendant toute la durée du traité que dans les cas exceptionnels prévus ci-après pour de nouvelles restrictions ou prohibitions d'importation:

Numéros du tarif suisse	
ex 23	Pommes, poires et pruneaux, frais, à découvert ou en sacs
ex 98 et 99a	Fromages: spécialités italiennes dénommées au traité
169	Engrais préparés
ex 209	Arbres fruitiers sans motte
328—329	Tableaux, non encadrés et encadrés
599	Ebauches de statues
701 a	Peintures sur verre
829 b	Ouvrages en bronze, finis, de ce numéro
1152.—1153	Articles de voyage
1163 b	Statues en métal de ce numéro.

En ce qui concerne les restrictions d'importation relatives aux marchandises indiquées ci-après, la Suisse s'engage à permettre annuellement l'importation de ces marchandises dans des quantités à fixer d'un commun accord:

Numéros du tarif suisse	
ex 98 et 99b	Fromages: autres que les spécialités italiennes dénommées
177	Cuir pour semelles
185	Courroies de transmission en cuir
195	Chaussures de ce numéro
600	Ouvrages des sculpteur de ce numéro
914 a, b et d	Châssis d'automobiles et automobiles de ces numéros.

C'est enfin de la façon la plus large et la plus libérale que la Suisse appliquera vis-à-vis de l'Italie les autres restrictions d'importation demeurant provisoirement en vigueur et qui ont trait aux marchandises dénommées ci-après:

Numéros du tarif suisse	
179, 181, 182 et 184	Cuir de ces numéros
188	Ouvrages en cuir, finis
973	Sérums et vaccins
1083	Dynamite et autres matières explosibles de ce numéro.

En ce qui a trait aux nouvelles restrictions ou prohibitions que l'un ou l'autre des deux Etats pourrait se trouver dans le nécessité de décréter, les deux Parties contractantes s'en-

gagent, pour toute la durée du traité de commerce signé à la date de ce jour, à ne recourir à ces mesures que dans le cas où l'existence d'une branche de leur production nationale se trouverait gravement menacée ou dans ceux où les intérêts vitaux du pays exigeraient ces restrictions ou prohibitions d'une façon impérieuse.

Il est toutefois convenu que, dans ces cas, les restrictions ou prohibitions d'importation ne pourront pas être appliquées, par l'Etat qui les aura adoptées, aux importations de l'autre Etat, sans que ces restrictions ou prohibitions aient été notifiées à celui-ci un mois à l'avance, afin que les deux Gouvernements puissent se mettre d'accord, avant que les dites mesures deviennent effectives, sur les contingents à accorder pour l'importation des produits soumis aux restrictions ou prohibitions.

Ces contingents seront fixés sur la base des quantités des années 1911, 1912 et 1913. Si, sous le rapport de ses possibilités ou de ses nécessités, l'exportation subit des changements notables, le fait sera pris en considération sous forme d'une majoration des contingents.

Dans le cas où l'accord à ce sujet ne sera pas réalisé dans le délai du mois de préavis et où néanmoins les restrictions ou prohibitions seront appliquées, par l'Etat qui les aura adoptées, aux importations de l'autre Etat, celui-ci pourra dénoncer le traité pour en faire cesser les effets un mois après la date de la dénonciation.

J'espère que Votre Excellence voudra bien me donner l'assurance que le Gouvernement Royal d'Italie est d'accord à ce sujet.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

**Le Ministre d'Italie à Berne**  
**au Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse**

Berne, le 27 janvier 1923.

*Monsieur le Conseiller fédéral,*

Dans le but d'assurer de façon sûre et précise certains principes concernant les opérations et formalités douanières dans le trafic entre la Suisse et l'Italie et viceversa, je suis chargé par mon Gouvernement de porter à votre connaissance son consentement aux règles suivantes :

Les opérations douanières relatives aux expéditions en service international direct sont accomplies aux points-frontière italo-suisse par les agences douanières des chemins de fer, conformément aux principes fixés par la Convention internationale de Berne sur le transport de marchandises par chemins de fer, du 14 octobre 1890. Au contraire, dans les cas où il y a à la station-frontière une personne ou maison qui est destinataire, expéditeur ou réexpéditeur d'un envoi, les formalités et opérations douanières relatives à cet envoi, y compris le paiement des droits, y seront effectuées par elle ou son mandataire, sauf dans le cas où l'agence douanière des chemins de fer en est expressément chargée sur la lettre de voiture ou par la personne ou maison susmentionnée.

Il est toutefois entendu que, dans tous les cas, chaque pays peut réserver toute manipulation proprement dite des marchandises, comme par exemple le déchargement, le rechargement et le factage douanier, à l'administration des chemins de fer, laquelle doit y pourvoir avec son propre personnel, sans prélever, pour ces opérations, des taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux applicables, pour les mêmes opérations et dans les mêmes conditions, aux transports en service international direct.

Pour les envois passant les stations-frontière en service direct, l'expéditeur peut désigner sur les documents de transport un mandataire qui devra être appelé à assister aux formalités et opérations douanières.

En vue de l'exacte application des taxes de dédouanement perçues pour le compte de l'administration des chemins de fer, le Gouvernement italien s'engage à faire donner des instructions aux bureaux compétents, dans le sens que, si un seul et même colis contient des marchandises appartenantes à deux ou plusieurs positions ou sous-positions du tarif douanier italien, les droits de dédouanement (commission et factage) ne seront pas perçus sur chaque espèce de marchandises, mais uniquement sur le poids total du colis, étant toutefois admis que, si le colis contient des marchandises différentes dont une partie appartient à la catégorie du tarif des taxes de dédouanement comportant les taux les plus élevés, le colis entier sera soumis aux taxes de la dite catégorie.

Les agences douanières des chemins de fer aux bureaux des points-frontière ne pourront prélever une commission pour avance de fonds que dans les cas d'opérations douanières accomplies par elles sur les transports en service international direct ou lorsqu'elles auront été expressément chargées par le destinataire, expéditeur ou réexpéditeur de la marchandise, des opérations comportant un paiement de droits à la douane.

Dans l'espoir que Votre Excellence voudra bien me donner l'assurance que le Gouvernement suisse est d'accord avec ce qui précède, je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma haute considération.

## Le Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse au Ministre d'Italie à Berne

Berne, le 27 janvier 1923.

*Monsieur le Ministre,*

Par note de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me donner connaissance du consentement du Gouvernement italien aux règles ci-dessous concernant les opérations et formalités douanières dans le trafic entre la Suisse et l'Italie et viceversa :

Les opérations douanières relatives aux expéditions en service international direct sont accomplies aux points-frontière italo-suisse par les agences douanières des chemins de fer, conformément aux principes fixés par la Convention internationale de Berne sur le transport de marchandises par chemin de fer, du 14 octobre 1890. Au contraire, dans les cas où il y a à la station-frontière une personne ou maison qui est destinataire, expéditeur ou réexpéditeur d'un envoi, les formalités et opérations douanières relatives à cet envoi, y compris le paiement des droits, y seront effectuées par elle ou son mandataire, sauf dans le cas où l'agence douanière des chemins de fer en est expressément chargée sur la lettre de voiture ou par la personne ou maison susmentionnée.

Il est toutefois entendu que, dans tous les cas, chaque pays peut réserver toute manipulation proprement dite des marchandises, comme par exemple le déchargement, le rechargement et le factage douanier, à l'administration des chemins de fer, laquelle doit y pourvoir avec son propre personnel, sans prélever, pour ces opérations, des taxes ou droits autres ou plus élevés que ceux applicables, pour les mêmes opérations et dans les mêmes conditions, aux transports en service international direct.

Pour les envois passant les stations-frontière en service direct, l'expéditeur peut désigner sur

les documents de transport un mandataire qui devra être appelé à assister aux formalités et opérations douanières.

En vue de l'exacte application des taxes de dédouanement perçues pour le compte de l'administration des chemins de fer, le Gouvernement italien s'engage à faire donner des instructions aux bureaux compétents, dans le sens que, si un seul et même colis contient des marchandises appartenantes à deux ou plusieurs positions ou sous-positions du tarif douanier italien, les droits de dédouanement (commission et factage) ne seront pas perçus sur chaque espèce de marchandises, mais uniquement sur le poids total du colis, étant toutefois admis que, si le colis contient des marchandises différentes dont une partie appartient à la catégorie du tarif des taxes de dédouanement comportant les taux les plus élevés, le colis entier sera soumis aux taxes de la dite catégorie.

Les agences douanières des chemins de fer aux bureaux des points-frontière ne pourront prélever une commission pour avance de fonds que dans le cas d'opérations douanières accomplies par elles sur les transports en service international direct ou lorsqu'elles auront été expressément chargées par le destinataire, expéditeur ou réexpéditeur de la marchandise, des opérations comportant un paiement de droits à la douane.

En vous donnant acte de cette communication, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence, au nom du Gouvernement de la Confédération suisse, que celui-ci donne, à son tour, son adhésion aux règles susmentionnées.

Je saisis l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

**Le Ministre d'Italie à Berne**  
**au Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse**

Berne, le 27 janvier 1923.

*Monsieur le Conseiller fédéral,*

En me référant aux dispositions qui fixent dans le traité de commerce entre l'Italie et la Suisse, signé en date de ce jour à Zurich, le régime douanier à l'entrée en Italie des couleurs organiques synthétiques, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les dites dispositions sont soumises, de la part du Gouvernement italien, aux conditions suivantes :

1. L'Italie se réserve en tout cas la faculté de faire cesser le régime conventionnel pour l'indigo à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1925.

2. Pour être admises au régime conventionnel, les couleurs à la cuve et les couleurs gallo-cyanines devront être présentées à la douane italienne avec un certificat délivré par la Chambre de Commerce de Bâle, constatant qu'il s'agit

effectivement de couleurs des espèces susdites. Les deux Gouvernements fixeront d'un commun accord les règles à suivre à ce sujet, étant bien entendu que la douane italienne aura en tout cas la faculté de vérifier l'exactitude des certificats.

3. La consolidation des droits afférents aux autres couleurs organiques synthétiques, à l'état sec et en pâte, ne porte pas atteinte à la faculté qui demeure réservée à l'Italie de régler l'application des dits droits aux couleurs concentrées en proportion du degré de concentration supérieur au degré normal. Les deux Gouvernements se mettront, le cas échéant, d'accord sur le degré normal des différentes couleurs.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me donner l'assurance que le Gouvernement fédéral est d'accord à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma haute considération.

**Le Chef du Département de l'Economie publique de la Confédération suisse  
au Ministre d'Italie à Berne**

Berne, le 27 janvier 1923.

*Monsieur le Ministre;*

Par note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que les dispositions qui fixent, dans le traité de commerce entre la Suisse et l'Italie, signé aujourd'hui à Zurich, le régime douanier à l'entrée en Italie des couleurs organiques synthétiques, sont soumises, de la part du Gouvernement italien, aux conditions suivantes:

1. L'Italie se réserve en tout cas la faculté de faire cesser le régime conventionnel pour l'indigo à la date du 1<sup>er</sup> janvier 1925.

2. Pour être admises au régime conventionnel, les couleurs à la cuve et les couleurs gallo-cyanines devront être présentées à la douane italienne avec un certificat délivré par la Chambre de Commerce de Bâle constatant qu'il s'agit effectivement de couleurs des espèces susdites.

Les deux Gouvernements fixeront d'un commun accord les règles à suivre à ce sujet, étant bien entendu que la douane italienne aura en tout cas la faculté de vérifier l'exactitude des certificats.

3. La consolidation des droits afférents aux autres couleurs organiques synthétiques, à l'état sec et en pâte, ne porte pas atteinte à la faculté qui demeure réservée à l'Italie de régler l'application des dits droits aux couleurs concentrées en proportion du degré de concentration supérieur au degré normal. Les deux Gouvernements se mettront, le cas échéant, d'accord sur le degré normal des différentes couleurs.

En prenant acte de cette communication, j'ai l'honneur de donner à Votre Excellence l'assurance que le Gouvernement fédéral est d'accord à ce sujet.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

## Traité de commerce entre l'Italie et la Suisse

Sa Majesté le Roi d'Italie,

et

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre les deux Pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur le Chev. Gr. Cr. L. LUCIOLLI, Conseiller d'Etat et Directeur général des Douanes et des Impôts indirects;

Monsieur le Chev. Gr. Cr. Dr. A. DI NOLA, Directeur général du Commerce au Ministère de l'Industrie et du Commerce;

Monsieur le Gr. Off. Prof. M. CARLUCCI, Inspecteur général de l'Agriculture au Ministère d'Agriculture;

Monsieur le Gr. Off. G. SILVESTRI, ancien Président de la Confédération générale de l'Industrie italienne;

Monsieur le Comm. Prof. A. MARESCALCHI, Député au Parlement italien;

le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

Monsieur le Dr. A. FREY, Conseiller national, Président de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie;

Monsieur le Prof. Dr E. LAUR, Directeur de l'Union suisse des Paysans;

Monsieur le Dr. E. WETTER, Secrétaire général au Département fédéral de l'Economie publique;

Monsieur A. GASSMANN, Directeur général des Douanes suisses;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

### Article 1<sup>er</sup>.

Les Parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce Puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts de douanes (y compris le régime concernant l'entrée, la sortie et la conservation des marchandises dans les ports francs, points francs ou magasins généraux), aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane et aux droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des cantons ou des communes.

Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière, ainsi que celles résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties contractantes.

### Article 2.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions ou restrictions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu:

1. dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
2. pour des raisons de sûreté publique;
3. par égard à la police sanitaire et vétérinaire et en vue de la protection des plantes contre les maladies, les insectes, les parasites et autres ennemis de toute espèce;
4. par égard aux monopoles d'Etat.

## Article 3.

Les droits d'entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de la Suisse, désignés dans l'annexe A au présent traité, et les droits d'entrée en Suisse sur les produits originaires et en provenance de l'Italie, désignés dans l'annexe C, ne pourront dépasser les taux indiqués dans les dites annexes.

De même, les droits de sortie ne pourront dépasser, dans les échanges entre les deux Pays, les taux indiqués dans les annexes B et D.

## Article 4.

Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine, délivrés par les autorités qui seront à cet effet, désignées d'accord entre les deux Gouvernements.

L'émolument pour la délivrance des certificats d'origine, ou pour le visa consulaire qui pourra être demandé par le Pays d'importation, ne pourra dépasser un franc par pièce.

En cas de doute sur l'origine d'une marchandise ou sur l'exactitude d'un certificat d'origine, tout examen ou enquête qui, à la demande de l'autorité compétente du Pays d'importation, serait nécessaire sur le territoire du Pays d'exportation, sera effectué par les soins des organes désignés à ces fins par le Gouvernement de ce dernier, d'accord avec l'autorité compétente du Pays d'importation.

## Article 5.

Lorsque l'une ou l'autre des Parties contractantes fait dépendre la liberté d'importation d'une catégorie quelconque de marchandises de l'accomplissement de conditions spéciales en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté ou propriétés analogues, le Gouvernement

de la Partie qui aura adopté ces mesures communiquera au Gouvernement de l'autre Partie toutes les prescriptions y relatives, ainsi que les instructions de portée générale. Le cas échéant, les deux Gouvernements examineront, d'un commun accord, si les formalités de contrôle à la frontière en vue de vérifier l'accomplissement des conditions susvisées peuvent être simplifiées au moyen de certificats établis en bonne et due forme par les autorités compétentes du Pays exportateur. Lors même que la production de ces certificats aura été admise, le Pays importateur aura le droit d'en vérifier l'exactitude et de s'assurer de l'identité de la marchandise. Les accords de ce genre ne limiteront en rien les investigations auxquelles se livrent les organes douaniers pour la classification des marchandises.

## Article 6.

La soie et tout article de soie pure ou mélangée introduits d'un Pays dans l'autre pour y être blanchis, teints, reteints, imprimés, apprêtés ou soumis à une autre opération semblable dite de perfectionnement et qui rentrent ensuite dans le Pays d'expédition, resteront exempts de tout droit d'entrée et de sortie.

## Article 7.

Les Parties contractantes s'engagent réciproquement à permettre l'introduction dans leur territoire, sans qu'aucune autorisation spéciale soit requise pour des raisons sanitaires, de tous les produits médicinaux et de tous les médicaments composés provenant de l'autre Pays, sous réserve du droit de prendre, le cas échéant, des mesures de contrôle à concerter entre les deux Pays.

Tous les médicaments composés devront porter sur chaque récipient une étiquette indiquant exactement:

1. les produits composant le médicament d'après le dénomination adoptée par la pratique médicale et non pas d'après leur formule chimique;

2. la dose des dits produits.

Il est entendu que, dans les produits médicinaux et dans les médicaments composés, ne sont pas compris les sérums, les virus, les vaccins, les toxines et les produits similaires.

D'une manière générale, les médicaments importés de l'un des deux Pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que les médicaments de production nationale.

#### Article 8.

Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Les Parties contractantes s'engagent en outre à ne pas soumettre le transit à des formalités ou autres mesures qui seraient de nature à l'entraver.

#### Articles 9.

En cas de dédouanement de marchandises volumineuses et lourdes, taxées au poids brut, qui sont chargées sur des wagons sans récipients et y sont fixées au moyen d'échafaudages ou d'autres installations appliqués sur les wagons d'une manière fixe ou passagère, le droit sera perçu sans tenir compte du poids des échafaudages ou installations, pourvu que ces derniers n'aient évidemment d'autre but que d'adapter le wagon au transport de cette espèce de marchandises et de les y tenir bien fixes durant le voyage.

Dans ce cas, les échafaudages ou installations seront considérés comme parties intégrantes des wagons et en suivront le régime.

Toutefois, dans le cas où les échafaudages ou installations appliqués sur les wagons d'une manière passagère sont de telle nature que la possibilité d'en faire un usage quelconque après leur séparation des wagons n'est pas exclue, la douane aura la faculté d'exiger une garantie pour le montant du droit auquel ils seraient assujettis, s'ils étaient importés séparément.

#### Article 10.

Les droits grevant la production, la préparation ou la consommation d'un article quelconque ne peuvent être plus élevés ou plus onéreux pour les articles importés de l'un des deux Pays dans l'autre que pour les produits indigènes.

Cette disposition ne s'applique pas aux mar-

chandises qui font l'objet d'un monopole d'Etat, non plus qu'aux matières premières propres à leur fabrication.

#### Article 11.

Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas accorder de primes d'exportation pour aucun article et sous quel titre ou quelle forme que se soit, sauf consentement de l'autre Partie.

Toutefois, les droits de douane grevant les matières employées dans la production ou la préparation de marchandises indigènes, ainsi que les taxes intérieures grevant la production ou la préparation des mêmes marchandises ou des matières employées dans leur fabrication, peuvent être restitués, en tout ou en partie, lors de l'exportation des marchandises qui ont été fabriquées avec les matières soumises aux dits droits ou taxes, ou qui ont acquitté les taxes susdites.

#### Article 12.

Les produits constituant l'objet de monopoles d'Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n'y seraient pas soumis.

Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.

#### Article 13.

Pour les produits grevés à l'intérieur du Pays d'une taxe de fabrication ou autre, ou fabriqués avec des matières soumises à une telle taxe, les Parties contractantes se réservent la faculté de les frapper de droits équivalents aux charges fiscales intérieures.

#### Article 14.

Pour le cas où l'Italie introduirait le contrôle obligatoire des ouvrages d'or, d'argent et de platine (bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, montres et boîtes de montres, etc.), les ouvrages de l'espèce importés de Suisse ne paieront pas de

taxes plus élevées que les objets de fabrication italienne et les formalités de contrôle seront simplifiées autant que possible.

#### Article 15.

Les Parties contractantes s'engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Les formalités pour les expéditions, nécessaires à tout genre de trafic, seront de parte et d'autre simplifiées et accélérées autant que possible.

#### Article 16.

Afin de faciliter la circulation à la frontière, seront affranchis réciproquement de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation les produits suivants des propriétés situées dans une zone de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière, cultivées ou exploitées par des habitants de la partie de cette zone située dans l'autre Pays:

- les céréales en gerbes ou en épis;
- les foin, la paille et les fourrages verts;
- les fruit frais, non emballées ou simplement en sacs ou paniers ouverts, autre que les raisins frais;
- les légumes verts.

Seront également affranchis: le fumier, les détritrus de marais, les boues végétales, les semences, plantes, perches, échelas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et les instruments agricoles de toute sorte; tout cela servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la faculté de répression en cas de fraude et, pour les animaux et les instruments agricoles, sous réserve de l'obligation de réexportation ou de réimportation.

Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres, domiciliés dans l'autre Etat, jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la localité, à la condition qu'ils se soumettent aux règlements administratifs ou de police applicables aux ressortissant du Pays.

#### Article 17.

Sous condition de réexportation ou de réimportation dans les délais fixés et sous réserve des mesures de contrôle et de la faculté de répression en cas de fraude, sera réciproquement affranchi des droits d'entrée et de sortie le bétail conduit du territoire de l'un des deux Pays dans l'autre, conformément aux prescriptions de ce dernier, à l'hivernage, à l'estivage et aux pâturages des Alpes.

Les deux Pays examineront d'un commun accord les conditions pour l'admission du bétail de l'un des deux Pays dans l'autre dans les buts susmentionnés.

#### Article 18.

Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de six mois et de la preuve d'identité, sont admis réciproquement en franchise de tout droit d'entrée et de sortie les véhicules de tout genre (y compris les bicyclettes et motocyclettes) et les bêtes de somme, qui passent la frontière dans le seul but de transporter de l'un des deux Pays dans l'autre des personnes ou des marchandises. Est concédée, aux mêmes conditions, l'admission temporaire des attelages et des accessoires se trouvant sur les dits véhicules pour l'usage habituel pendant le transport.\*

Les moyens de transport mentionnés ci-dessus et amenant des personnes ou marchandises de l'un des Pays dans l'autre ont droit à la franchise prévue, même s'ils portent à leur voyage de retour un nouveau chargement et sans égard au lieu où ce nouveau chargement a été pris.

En ce qui concerne les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que les cadres de déménagement, il est en outre entendu que les dispositions de cet article leur sont applicables, que ces véhicules passent la frontière sur route ou par chemin de fer.

#### Article 19.

Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de douze mois et de la preuve d'identité, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement:

1. pour les objets à réparer;
2. pour les échantillons passibles de droits de douane, y compris ceux des voyageurs de commerce, mais à l'exception des denrées alimentaires, boissons et tabacs;
3. pour les outils, instruments et engins mécaniques importés en Italie par une maison suisse ou en Suisse par une maison italienne pour y faire accomplir par son personnel des travaux de montage, d'essai, de réparation ou autres semblables, que les dits objets soient importés par envois ou introduits par le personnel lui-même;
4. pour les parties de machines expédiées de l'un des deux Pays dans l'autre à l'essai (tels que arbres destinés à être adaptés aux paliers, etc);
5. pour les modèles à l'usage des fonderies, en bois ou autre matière.

La franchise de tout droit d'entrée et de sortie est également stipulée réciproquement, sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de six mois et de la preuve d'identité, pour les sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer, grès ou autre matière), dames-jeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis.

Les bureaux de douane mentionnés à la disposition additionnelle à l'art. 15 doivent être munis, dès l'entrée en vigueur du présent traité, des compétences nécessaires pour autoriser, de leur propre chef et sans aucun retard, l'importation temporaire des objets énumérés dans le présent article.

#### Article 20.

Dans le cas où des marchandises expédiées de l'un des deux Pays dans l'autre et se trouvant encore en douane seraient refusées par leurs destinataires ou devraient être réexpédiées pour d'autres causes à l'expéditeur primitif, dans la même condition où elles sont arrivées, la réexportation sans paiement ou avec remboursement des droits d'entrée sera accordée, même si la douane a déjà fait sa visite et si les droits ont été payés.

#### Article 21.

Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grands pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur Pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans ce Pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnés à l'alinéa premier de cet article devra être établie conformément au modèle contenu à l'annexe E de ce traité. Sur la production de cette carte délivrée par l'un des deux Pays, il sera donné dans l'autre Pays une nouvelle carte permettant aux voyageurs de commerce d'y effectuer leurs opérations de vente et d'achat conformément à ce qui est dit à l'alinéa premier d'ecet article.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche des commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les Parties contractantes se réservent à cet égard l'entière liberté de leur législation.

#### Article 22.

Tout en se garantissant également à cet égard le traitement de la nation la plus favorisée, et sauf les exceptions et limitations établies par les dispositions des deux Pays, les deux Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés, anonymes, coopératives ou autres, commerciales, industrielles, agricoles ou financières (y compris les instituts publics et privés d'assurance), constituées et autorisées suivant les lois de l'un des deux Pays, la faculté de s'établir sur le

territoire de l'autre Pays ou de ses possessions, d'y fonder des succursales et d'y exercer leur activité économique, ainsi que tous leurs droits, et d'y ester en justice comme demandeur ou comme défendeur, sous la seule condition de se conformer aux lois (y compris les lois financières) du dit Etat et de ses possessions.

#### Article 23.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation du présent traité, y compris les annexes A à F, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l'interprétation du traité. La décision des arbitres aura force obligatoire.

#### Article 24.

Le présent traité entrera en vigueur le 20 février 1923 et les ratifications y relatives seront échangées à Berne, une fois accomplies de

part et d'autre les formalités établies par les législations respectives.

Il est conclu pour la durée d'une année à partir de son entrée en vigueur. Cependant, s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Zurich, en double expédition, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) Signé: LUCIOLLI

(L. S.) Signé: ANGELO DI NOLA

(L. S.) Signé: M. CARLUCCI

(L. S.) Signé: G. SILVESTRI

(L. S.) Signé: A. MARESCHALCHI

(L. S.) Signé: ALFRED FREY

(L. S.) Signé: ERNEST LAUR

(L. S.) Signé: ERNEST WETTER

(L. S.) Signé: A. GASSMANN.

ANNEXE A.

## DROITS D'ENTRÉE EN ITALIE

## SECTION I.

## Animaux, denrées alimentaires et tabacs.

## CATÉGORIE I.

## Animaux vivants.

Numéros du tarif italien	Dénomination - des marchandises	Droits d'entrée L. e. par tête	Coefficient de majoration
6	Vaches	14 —	—
7	Bouvillons, taurillons et génisses <i>Ad 7.</i> Suivent le régime conventionnel de cette position les jeunes bêtes de la race bovine qui n'ont pas perdu plus de quatre dents de lait.	10 —	—
8	Veaux <i>Ad 8.</i> Suivent le régime conventionnel de cette position les jeunes bêtes de la race bovine qui ont encore toutes leurs dents de lait.	10 —	—
10	Animaux de la race caprine	3 —	—

## CATÉGORIE II.

## Viandes, bouillons, potages et oeufs.

	par quintal
<i>ex 22</i> Condiments pour bouillons et pour potages, en récipient, pesant (récipient compris)	
c) plus de 25 kg. <i>Ad 22 c.</i> Suivent le régime le plus favorable de cette position les condiments pour bouillons ou potages, liquides, sirupeux ou en pâte, avec ou sans sel de cuisine, sans sucre et sans extrait de viande (condiments Maggi et produits similaires).	30 —

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex 23</i>	Potages préparés avec ou sans sel, sans sucre, condensés ou comprimés (potages Maggi et produits similaires), en récipients, pesant (récipient compris)		
	a) jusqu'à 1 kg.	30 —	—
	b) plus d'un kg.	25 —	—
	<i>Ad ex 22 et ex 23.</i> L'addition de sel que les produits dénommés dans les numéros <i>ex 22</i> et <i>ex 23</i> peuvent contenir peut atteindre le 50 %. Toutefois, pour la quantité de sel excédant le 25 %, les droits de monopole doivent être payés.		

## CATÉGORIE III.

## Lait et produits de la caséification.

26	Lait		
	a) frais ou simplement stérilisé	exempt	—
	<i>Ad 26 a.</i> Suit également le régime de cette position le lait stérilisé ou peptonisé, sans additions, même en bouteilles ou en boîtes.		
	• Le régime de l'admission temporaire en franchise de droits d'entrée sera appliqué aux bouteilles contenant le lait, pourvu qu'elles soient réexportées dans le délai de six mois.		
	b) condensé		
	1. sans sucre		
	a) en poudre	15 —	—
	b) autre	10 —	—
	2. avec sucre		
	a) en quantité non supérieure à 40 %	30 —	—
	<i>Ad 26 b 2 a.</i> La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité non supérieure à 40 %, à raison de 40 kg. par quintal de produit.		
	Le régime de cette position est applicable même si la quantité du sucre contenue dépasse légèrement 40 %, mais sans toute fois excéder 42 %.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<p>β) en quantité supérieure à 40 %.</p> <p><i>Ad 26 b 2 β.</i> La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité supérieure à 40 %, à raison de 50 kg. par quintal de produit.</p>	55 —	—
<i>ex 27</i>	<p>Farine lactée, contenant du sucre</p> <p>a) en quantité non supérieure à 33 %</p> <p><i>Ad ex 27 a.</i> La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur la farine lactée contenant du sucre en quantité non supérieure à 33 %, à raison de 33 kg. par quintal de produit.</p> <p>Faculté est réservée à l'importateur de payer, au lieu du droit fixe de 25 L., le droit le plus favorable appliqué à la farine de blé, augmenté du droit afférent à la quantité de sucre contenue dans le produit.</p> <p><i>Ad 26 et 27.</i> Dans la taxation du lait condensé et de la farine lactée, il n'est pas tenu compte du sucre contenu naturellement dans le lait.</p>	25 —	—
<i>ex 29</i>	<p>Crème fraîche ou stérilisée, sans additions, même en bouteilles ou en boîtes</p> <p><i>Ad ex 29.</i> Le régime de l'admission temporaire en franchise de droits d'entrée sera appliqué aux bouteilles contenant la crème, pourvu qu'elles soient réexportées dans le délai de six mois.</p>	exempt	—
<i>ex 30</i>	<p>Fromages Emmental (y compris bernésine et petit bernois) Gruyère (de rayon et de consommation); Saanen, Sbrinz et autres Spalen, « formaggio dolce », « formaggio della paglia ».</p> <p>Suivent également le régime de cette position les fromages Emmental et Gruyère en boîtes (Emmentaler Schachtelkäse, Petit-Gruyère en boîtes, conserves de fromage Emmental et Gruyère en boîtes).</p> <p><i>Ad ex 30.</i></p> <p>1. Il est entendu que les désignations Emmental, Gruyère et Saanen n'indiquent pas le lieu de productions, mais le genre de fabrication suisse. Le droit de 8 L. est par conséquent accordé pour tous les fromages de ce genre de fabrication.</p>	8 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	tion, quelle que soit la région suisse d'où ils proviennent.		
	2. Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans le n° ex 30 serait accordé par l'Italie à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromage à pâte dure ou pâte molle, le même droit sera appliqué aux fromages suisses susindiqués, selon l'espèce.		
	3. Faculté est réservée à l'importateur de demander que le régime conventionnel des fromages rentrant dans le n° ex 30 soit également appliqué à leurs emballages intérieurs (tel que feuilles ou papiers métalliques, papiers, boîtes en bois ou en carton, ouvrages en papier, etc.), en tant qu'il s'agit d'emballages intérieurs habituellement employés pour la mise en vente ou en commerce des fromages y contenus.		

## CATÉGORIE V.

## Denrées coloniales et leurs succédanés, sucres et produits sucrés.

45	Caramels, bombons (confetti), pastilles et autres sucreries	80 —	—
	<i>Ad 45.</i> La surtaxe de fabrication égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe sera perçue sur les caramels, bombons (confetti), pastilles et autres sucreries, à raison de 80 kg. par quintal de produit.		
47	Biscuits		
	a) sans sucre	60 —	0,2
	b) avec sucre		
	1. en quantité non supérieure à 18 %	65 —	0,2
	La surtaxe de fabrication égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe sera perçue sur les biscuits contenant du sucre jusqu'à 18 %, à raison de 18 kg. par quintal de produit.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	2. en quantité supérieure à 18 % La surtaxe de fabrication sur le sucre de première classe sera perçue sur les biscuits contenant plus de 18 % de sucre, à raison de 35 kg. par quintal de produit. A la demande de l'importateur, la surtaxe est à percevoir à raison de la quantité de sucre effectivement contenue dans les dits produits, si celle-ci est inférieure à 35 %.	70 —	0,2
	<i>Ad 45 et 47.</i> Les boîtes en tôle de fer ou d'acier contenant des caramels, bonbons, pastilles, sucreries ou biscuits, sont taxées séparément de ceux-ci et soumises au droit de 30 L. les 100 kg., même si elles sont étamées, laquées, imprimées, lithographiées, finement vernies ou munies d'étiquettes ou papiers imprimés ou lithographiés.		
	<i>Ad 48.</i> Les produits à base de sucre; non dénommés, contenant du sucre ou dans la fabrication desquels a été consommé du sucre en quantité supérieure à 50 %, suivent le régime des caramels, bonbons (confetti), pastilles et autres sucreries.		
ex 50	Cacao		
	b) broyé, moulu ou en pâte	80 —	0,1
51	Chocolat	60 —	0,6

*Ad 51.* Le chocolat et le chocolat avec additions quelconques, comme par exemple chocolat fondant, chocolat au lait, chocolat aux amandes, chocolat aux noisettes, chocolat au miel, etc. suivent le régime le plus favorable de cette position.

La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le chocolat à raison de 60 kg. par quintal de produit.

*Ad 45, 47, 50 et 51.* Faculté est réservée à l'importateur de demander que le régime conventionnel des produits rentrant dans les numéros 45, 47, 50 et 51 soit également appliqué à leurs emballages intérieurs en feuilles ou papiers métalliques, en gélatine, en papier ou en carton, même entourés d'un ruban de soie ou autre tissu ou d'un fil métallique ou autre, en tant qu'il s'agit d'emballages intérieurs employés habituellement pour la mise en vente ou en commerce articles y contenus.

CATÉGORIE VII.

Herbes potagères et fruits.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
<i>ex 98 a 2.</i>	La choucroute, y compris la choucroute aux raves, provenant des cantons de Zurich, de Berne, de Bale (Ville et Campagne), de St-Gall, d'Argovie, du Tessin et de Vaud, avec certificats d'origine, est admise au droit réduit de 3 L. par quintal.		

CATÉGORIE VIII.

Boissons.

<i>ex 100 b.</i>	Eau-de-vie de cerises, jusqu'à concurrence de 400 hl. par année	par hl.	
	1. en fûts ou dames-jeannés	75 —	—
	2. en bouteilles		
		le cent.	
	α) d'un demi-litre ou moins	55 —	—
	β) dep lus d'un demilitre, mais ne dépassant pas 1 litre	80 —	—
	<i>Ad ex 110 b.</i> La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur l'alcool, sera perçue sur l'eau-de-vie de cerises, à raison de 70°, sans égard à la teneur alcoolique effective de l'eau-de-vie de cerises		

SECTION II.

Graines et fruits oléagineux; huiles et graisses, animales et végétales; cires.

CATÉGORIE XI.

Huiles et graisses, animales et végétales, et cires.

<i>ex 137</i>	Graisses non dénommées		
	<i>ex a)</i> animales		
	2. autres	exempt	—
	<i>ex b)</i> végétales		
	2. autres	exempt	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. e.	Coefficient de majoration
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

*Ad 137 a 2.* Les graisses animales non alimentaires, ayant leur point de solidification à une température non supérieure à 40°, suivent le régime conventionnel de cette position, pour autant que leur teneur en acides libres (calculés en acide oléique) est inférieure à 52 %.

## SECTION III.

## Matières textiles et leurs produits.

*Note générale à la section III: Matières textiles et leurs produits.*  
(Catégories XII-XVI).

1. Les nuances de couleurs résultant de la couleur naturelle des matières premières employées, comme par exemple la nuance brunâtre ou rougeâtre des fils fabriqués de coton égyptien (jumel) et la nuance semblable des tissus fabriqués de ces fils, ne sont pas considérées comme teinture.

2. Il n'est pas tenu compte, lors du dédouanement des articles rentrant dans les positions de cette section, du gaufrage (impression à sec), du moirage ni des franges tissées ou nouées. En ce qui concerne le gaufrage, cette stipulation n'est pas applicable aux velours.

3. Pour la constatations du nombre des fils des tissus de tout genre, il n'est pas tenu compte des lisières ou bordures.

Si, dans une même pièce de tissu, il y a des parties plus serrées résultant d'inégalités de fabrication, le compte des fils n'est pas basé sur les parties les plus serrées.

D'une manière générale, les fractions de fil sont négligées lors du compte des fils pour établir la taxation des tissus.

4. Ne sont pas prises en considération, lors du dédouanement des tissus brodés et des articles brodés, la matière, la qualité ni la couleur du fil à broder, en tant qu'il s'agit de fils en matière textile et qu'il ne s'agit pas de broderiers sur tissu de fond invisible.

5. Les dentelles chimiques (broderies aériennes) suivent le régime conventionnel qui leur est propre, même si elles sont en forme de galons ou de motifs, même si ceux-ci sont raboutis ou superposés comme application par broderie ou par couture. Un tissu de fond quelconque (même tulle) visible dans certaines parties de l'intérieur du dessin n'est pas pris en considération lors du dédouanement des dentelles chimiques (broderies aériennes).

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
	6. Les droits convenus pour les broderies et les articles brodés sont applicables, même si ces objets sont festonnés ou découpés.		
	7. Les applications de tulle ou d'un autre tissu sur les broderies ou articles brodés n'impliquent pas de surtaxe de couture, en tant que ces applications sont considérées comme faisant partie de la broderie.		
	8. Les tissus (tulle, mousseline, tarlatane, gaze, étamine, etc.) fixés légèrement sous les broderies et servant uniquement à les préserver, sont exempts de droit.		
	9. Les broderies à point de chaînette suivent le régime qui leur est propre, même dans les cas où le dessin à point de chaînette est, dans certaines de ses parties, complété par un travail à point passé, ou d'araignées (Spachtel) ou à jour, n'ayant pas l'effet de modifier le caractère fondamental de l'article ou son emploi.		
	Les broderies à point de soutache de l'espèce de l'échantillon annexé au présent traité suivent le régime des broderies à point de chaînette.		

## CATÉGORIE XII.

Chanvre, lin, jute et autres végétaux filamenteux, excepte le coton.

	par quintal	
<i>ex</i> 160 Tissus de lin et de chanvre		
<i>ex a)</i> écrus		
<i>ex</i> 1. unis, présentant en chaîne et trame par carré de 5 mm. de côté		
β) plus de 10, jusqu'à 26 fils élémentaires	75 —	0,2
γ) plus de 26, jusqu'à 40 fils élémentaires	96 —	0,2
2. façonnés	Droits des unis augmentés de 20 L. par quintal	—
<i>b)</i> lessivés ou blanchis	Droits des écrus, suivant l'espèce, augmentés de 30 %	—
Sont également considérés comme blanchis les tissus écrus, mélangés de blanc.		
164 Tissus brodés	Droits les plus favorables des tissus non brodés, suivant l'espèce, augmentés de 100 L. par quintal	0,5
<i>a)</i> à point de chaînette		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	b) autres, sur tissu de fonde visible, ayant par carré de 5 mm. de côté		
	1. jusqu'à 40 fils élémentaires	350 —	—
	2. plus de 40, jusqu'à 50 fils élémentaires	550 —	—
	3. plus de 50 fils élémentaires	700 —	—
165	Broderies sur sur tissu de fond invisibles	900 —	—
166	Dentelles chimiques (broderies aériennes)	500 —	—
ex 178	Tresses pour chapeaux et laizes (bandes, pour la confection des chapeaux, d'une largeur inférieure à 50 cm., même tissées) de chanvre, de jute ou de ramie et d'au- tres fibres végétales, même avec chaîne de coton	200 —	—

*Ad ex 178.* Les articles mentionnés au n° ex 178, mélangés de soie en proportion inférieure à 17 % et en tant qu'ils ne sont pas recouvertes entièrement de soie, sont admis aux droits de la passementerie sans soie, suivant l'espèce, augmentés de 100 L. par quintal

## CATÉGORIE XIII.

## Coton.

ex 181	Coton		
	b) épuré, lavé et dégraissé (hydrophile)		
	1. en paquets, pesant jusqu'à un de- mi-kg.	13 —	0,2
	2. autre, même ouvert ou en masse ou en couches	8 —	0,2
	c) Imprégné de matières antiseptiques, même accommodé pour la vente au détail	23 —	0,2
ex 190 h)	Mouchoirs, mouchoirs de tête, cache-nez, foulards, châles, fichus et objets simi- laires, imprimés, unis ou croisés, avec ou sans apprêt, pesant 7 1/2 kg. ou plus par 100 m <sup>2</sup> et présentant en chaîne et trame par carré de 5 mm. de côté		
	1. jusqu'à 30 fils	130 —	—
	2. plus de 30 fils	155 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 190 <i>et ex</i> 191	Mousselines, même mercerisées, pesant 3 kg. ou plus par 100 m <sup>2</sup>		
	a) écruées et blanchies, ouvrées (façonnées). présentant en chaîne et trame par carré		
	1. jusqu'à 30 fils	190 —	—
	2. plus de 30 fils	230 —	—
	b) écruées et blanchies, brochées (plumetis), présentant en chaîne et trame par carré de 5 mm. de côte		
	1. jusqu'à 30 fils	210 —	—
	2. plus de 30 fils	250 —	—
	c) de couleur ou teintes, ouvrées (façonnées) ou brochées (plumetis)	Droits conventionnels des écruées et blanchies, aug- mentés de 35 L. par quintal	
	<i>Ad 190 et 191.</i>		
	Sont considérés comme brochés les mous- selines ou autres tissus revêtus de dessins qui résultent de l'interposition d'un fil n'ap- partenant ni à la chaîne ni à la trame, et superposé, en quelque sorte, au moment de la fabrication, au tissu de fond. Le dessin peut, par conséquent, être enlevé à l'aide de ciseaux, sans qu'il soit nécessaire d'effi- locher le tissu, tandis que les dessins des tissus ouvrés ou damassés ne peuvent être défaits, au contraire, qu'en procédant à à l'effilochage.		
192	Gazes et tissus, hydrophiles ou imprégnés de matières antiseptiques	Droit des tissus blanchis, suivant l'espèce, augmen- tés de 8 L. par quintal	
	<i>Ad 192.</i> Suivent également le régime con- ventionnel de cette position les articles de pansement en gaze ou tissus (tels que com- presses, tampons, serviettes hygiéniques), même rembourrés de coton ou d'autres ma- tières, cousus ou non.		
193	Tissus brodés		
	a) à point de chaînette		
	1. rideaux, stores et vitrages, avec ap- plication de tulle	480 —	—
	2. autres	Droits des tissus non bro- des, suivant l'espèce, aug- mentés de 100 L. par quintal	

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>b) autres, sur tissu de fond visible</i>			
	1. tissus des numéros 190 et 191, importés au mètre (bandes et entre-deux, volants, fonds-pleins, galons ou motifs, raboutis ou non, avec ou sans applications et articles similaires); mouchoirs de poche, même avec monogrammes	480 —	—
	2. tissus des numéros 190 et 191, importés en articles de forme ou dimension déterminée, pour la confection d'articles de vêtement (coupons pour robes, pour jupes ou pour blouses, cols, cravates, manches, tabliers, bonnets, fichus, etc), sans travail de couture	480 —	—
	<i>Ad 193 b 2.</i> Les articles repris sous le numéro 193 b 2, avec ourlets de tous genres, travail de couture ou d'application, même avec applications cousues sur le fond, ou avec parties à jour, faites soit à la machine soit à la main, aussi bien que les articles de vêtement à la confection desquels ils sont destinés (robes, jupes, blouses, cols, cravates, etc.) finis et prêts à l'usage immédiat, sont soumis à une surtaxe de 25% sur le droit conventionnel.		
194	Broderies sur tissu de fond invisible	600 —	—
195	Dentelles chimiques (broderies aériennes)	500 —	—
<i>ex</i> 197	Tissus isolants de l'espèce des échantillons annexés au présent traité, même en forme de rubans, cousus ou non	60 —	—
<i>ex</i> 199	Courroies et tuyaux en coton		
	a) imprégnés d'huile ou d'autres matières grasses, même enduits de matières colorantes	40 —	0,2
<i>ex</i> 205	Tulles		
	c) brodés		
	1. rideaux, stores et vitrages	550 —	—
	2. autres	600 —	—
<i>ex</i> 208	Lisses pour métiers à tisser, en coton, avec ou sans mailles d'acier, même vernies, et remises avec de telles lisses	190 —	—

## CATEGORIE XIV.

## Laine, crin, et poils.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 218	Tissus de laine		
	<i>ex a)</i> non imprimés, pesant par m <sup>2</sup>		
	1. jusqu'à 150 g.	325.—	0,2
	2. plus de 150, jusqu'à 300 g.	280.—	0,2
	<i>ex b)</i> Châles, mouchoirs de tête, cache-nez, fichus, même avec franges	Droits les plus favorables des tissus non imprimés, suivant l'espèce, augmentés de 40 L. par quintal	
221	Tissus brodés		—
	a) à point de chaînette	Droits les plus favorables des tissus non brodés, suivant l'espèce, augmentés de 150 L. par quintal	
	b) autres, sur tissu de fond visible	Droits les plus favorables des tissus non brodés, suivant l'espèce, augmentés de 200 L. par quintal	
222	Broderies sur tissu de fond invisible	900.—	—
<i>ex</i> 236	Dentelles chimiques (broderies aériennes)	800.—	—
244	Courroies de transmission, de poils, de chameau ou de toute autre matière combinée avec des poils de chameau en proportion quelconque, imprégnées ou non	150.—	—

## CATEGORIE XV.

## Soie et soie artificielle.

Les produits manufacturés de soie artificielle ou mélangés de soie artificielle suivent le régime de ceux en soie naturelle ou mélangés de soie naturelle.

251	Fils à coudre, en échevettes, pelotes sur bobines et similaires ou accommodés de n'importe quelle façon pour la vente au détail		
	a) de déchets de soie	par kg. 3.—	—
	b) de soie	6.—	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par kg.	Coefficient de majoration
252	Tissus de soie		
	a) écrus et blanchis		
	1. unis	5.50	—
	2. façonnés	6.50	—
	b) teints en flottes, noirs ou de couleur	Droits des tissus teints en pièces, suivant l'espèce	—
	c) teints en pièces		
	1. unis	5.50	
	2. façonnés	6.50	
	d) imprimés	Droits des tissus non imprimés, suivant l'espèce, augmentés de 20 L. par 100 m <sup>2</sup>	
	e) façon voile		
	1. toile à bluter		
	α) non confectionnée	12 —	—
	β) confectionnée	10 —	—
	2. autres		
	α) unis	7 —	—
	β) façonnés	8 —	—
253	Tissus mélangés, avec chaîne entièrement en soie et trame en tout ou en plus grande partie d'autres matières textiles, dans lesquels la soie entre en quantité de 6 % ou plus, mais inférieure à 12 %		
	Pour constater les proportions des différentes matières dans les tissus mélangés, il n'est pas tenu compte des fils des lisières.		
	a) écrus et blanchis		
	1. unis	4 —	—
	2. façonnés	5 —	—
	b) teints en flottes		
	1. noirs		
	α) unis	3.50	—
	β) façonnés	4.50	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par kg.	Coefficient de majoration
	2. de couleur		
	Suivent également le régime des tissus de couleur les tissus noirs, mélangés de fils écrus, blancs ou d'une autre couleur que le noir. Il n'est pas tenu compte, toutefois, de la couleur des fils des lisières.		
	a) unis	4 —	—
	β) façonnés	5 —	—
	c) teints en pièces	Droits des tissus teints en flottes, suivant l'espèce	—
	d) imprimés	Droits des tissus non imprimés, suivant l'espèce, augmentés de 20 L. par 100 m <sup>2</sup>	—
254	Tissus mélangés, dans lesquels la soie entre en quantité de 12 % au moins et de 50 % au plus		
	Pour constater les proportions des différentes matières dans les tissus mélangés, il n'est pas tenu compte des fils des lisières.		
	a) écrus et blanchis		
	1. unis	5 —	—
	2. façonnés	6 —	—
	b) teints en flottes, noirs ou de couleur	Droits des tissus teints en pièces, suivant l'espèce	—
	c) teints en pièces		
	1. unis	5 —	—
	2. façonnés	6 —	—
	d) imprimés	Droits des tissus non imprimés, suivant l'espèce, augmentés de 20 L. par 100 m <sup>2</sup>	—
	e) façon voile		
	1. unis	6 —	—
	2. façonnés	7 —	—
255	Tissus ordinaires de déchets de soie, pesant plus de 200 g. par m <sup>2</sup> , dans lesquels les déchets de soie entrent dans une proportion non inférieure à 12 %		
	a) unis	3.50	—
	b) façonnés	4.50	—
ex 256	Tissus isolants, même en forme de rubans cousus ou non	4 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par kg.	Coefficient de majoration
257	Tissus brodés		
	a) à point de chaînette	Droits les plus favorables des tissus non brodés, sui- vant l'espèce, augmentés de 3 L. par kg.	—
	b) autres, sur tissu de fond visible	Droits les plus favorables des tissus non brodés, sui- vant l'espèce, augmentés de 3 L. par kg.	—
	<i>Ad 257 b.</i> Suivent notamment le régime conventionnel de ce numéro:		
	1. les tissus des numéros 252, 253 et 254 importés au mètre (bandes et entre-deux, volants, fonds-pleins, galons ou motifs, raboutis ou non, avec ou sans applications et arti- cles similaires); mouchoirs de po- che, même avec monogrammes;		
	2. les tissus des numéros 252, 253 et 254 importés en articles de forme ou dimension déterminées, pour la confection d'articles de vêtement (coupons pour robes, pour jupes ou pour blouses, cols, cravates, manches, tabliers, bonnets, fi- chus, etc.), sans travail de cou- ture.		
	Les articles repris sous le chiffre 2 ci- dessus, avec ourlets de tous genres, travail de couture ou d'application, même avec ap- plications cousues sur le fond, ou avec par- ties à jour, faites soit à la machine, soit à la main, aussi bien que les articles de vê- tement à la confection desquels ils sont de- stinés (robes, jupes, blouses, cols, crava- tes, etc.) finis et prêts à l'usage immédiat, sont soumis à une surtaxe de 25 % sur le droit conventionnel.		
	c) Tulles brodés	18 —	—
258	Broderies sur tissu de fond invisible	12 —	—
259	Dentelles chimiques (broderies aériennes)	10 —	—
ex 265	Crêpes, unis ou façonnés, autres que les crê- pes façon Angleterre, pesant 30 g. ou plus, mais pas plus de 50 g. par m <sup>2</sup>	15 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par kg.	Coefficient de majoration
	<i>Ad 265.</i> Les crêpes, uni ou façonnés, autres que les crêpes façon Angleterre, pesant plus de 50 g. par m <sup>2</sup> , suivent le régime conventionnel des tissus des numéros 252, 253 et 254, suivant l'espèce.		
	Ne seront considérés comme crêpes façon Angleterre que les crêpes de l'espèce des échantillons annexés au présent traité.		
<i>ex 266</i>	Rubans, à l'exception des rubans en velours		
	a) de soie ou de bourre de soie		
	1. noirs	8 —	—
	2. en couleur	9 —	—
	3. façon voile	9 —	—
	b) mélangés, dans lesquels la soie ou la bourre de soie entre pour 13 % au moins et 50 % au plus	Droits des tissus respectifs, augmentés de 1 L. 50 par kg.	
<i>ex 267</i>	Tresses pour chapeaux et laizes (bandes, pour la confection des chapeaux, d'une largeur inférieure à 50 cm., même tissées), en fils collés de soie naturelle, ou en soie artificielle genres lames ou crin artificiel, mélangés ou non de chanvre, coton ou autres fibres végétales ou de fils métalliques	6 —	—

## CATÉGORIE XVI.

Vêtements, linge et autres objets cousus, non compris dans d'autres catégories.

*Note générale à la catégorie XVI: Vêtements, linge et autres objets cousus non compris dans d'autres catégories.*

1. Lors du dédouanement des articles cousus dénommés dans le présent traité, le tissu ou autre produit de matière textile entrant dans leur composition qui est soumis à la taxe la plus forte sera pris comme base uniquement dans le cas où ce tissu ou autre produit de matière textile couvrirait plus de 1/10 de la surface de l'article cousu. Si cette condition fait défaut, on prendra comme base le droit de la matière textile dont les articles sont principalement formés.

2. Lors de la classification des articles cousus, dénommés dans le présent traité, il n'est pas tenu compte des boutons.

3. Les articles avec ourlets à jour de toute espèce constitués par la machine à coudre système Gegauf ou autres ne sont pas considérés comme brodés; ils sont soumis au droit conventionnel du tissu, augmenté de la surtaxe conventionnelle de couture, en tant que l'application du régime des broderies ou articles brodé n'est pas plus favorable à l'importateur.

4. La surtaxe de couture pour les mouchoirs, les rideaux simplement bordés ou ourlés et articles similaires est fixé au 10 % du droit conventionnel du tissu.

5. La surtaxe de couture pour les mouchoirs, volants et autres articles similaires, brodés, seulement ourlés, est fixée à 15 L. par quintal.

6. La surtaxe de couture pour la simple application d'un volant froncé aux bords des rideaux ou autres articles, brodés, est fixée au 10 % du droit conventionnel du tissu.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
ex 271	d) Vêtements de dessous (camisoles, gilets, brassières, caleçons, combinaisons, cache-corsets, sous-tailles, jupons, ceinturés), tricotés (« maglie ») ou en crêpe de santé. <i>Ad ex 271 d.</i> Il n'y a pas lieu d'appliquer une surtaxe de couture dans les cas où les articles tricotés dénommés sous le numéro ex 271 d sont faits avec des pièces façonnées et avec un travail de couture se bornant au simple assemblage ou pliage des bords des pièces dans le but de finir l'objet.	Droits de la bonneterie ou du crêpe de santé, augmentés de 20 %	—
ex 272	Articles cousus de laine, crin et poils		
ex a)	Châles, mouchoirs de tête, cache-nez, fichus, imprimés, même garnis de franges	Droits des tissus, augmentés de 15 %	—
ex b)	Vêtements de dessous (camisoles, gilets, brassières, caleçons, cache-corsets, sous-tailles, combinaisons, jupons, ceintures), tricotés (« maglie ») ou en crêpe de santé <i>Ad ex 272.</i> Il n'y a pas lieu d'appliquer une surtaxe de couture dans les cas où les articles tricotés dénommés sous le numéro ex 272 b sont faits avec des pièces façonnées et avec un travail de couture se bornant au simple assemblage ou pliage des bords des pièces dans le but de finir l'objet.	Droits de la bonneterie ou du crêpe de santé, augmentés de 20 %	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
ex 273	b) Vêtements de dessous (camisoles, gilets, brassières, caleçons, combinaisons, cache-corsets, sous-tailles, jupons, ceintures), tricotés (« maglie ») ou en crêpe de santé <i>Ad ex 273 b.</i> Il n'y a pas lieu d'appliquer une surtaxe de couture dans les cas où les articles tricotés dénommés sous le numéro ex 273 b sont faits avec des pièces façonnées et avec un travail de couture se bornant au simple assemblage ou pliage des bords des pièces dans le but de finir l'objet.	Droits de la bonneterie ou du crêpe de santé, augmentés de 30 %	—

## SECTION IV.

Minéraux métalliques, métaux communs,  
produits des industries métallurgiques et mécaniques, instruments et véhicules.

## CATÉGORIE XVIII.

## Fonte de fer, fer et acier.

		par quintal	
ex 287	Aciers spéciaux, laminés à chaud, en barres ou verges brutes, rondes, ovales, carrées, plates, plates arrondies, angulaires, à T, à Z, n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	Droits des aciers communs, laminés à chaud, en barres ou verges, augmentés de 2 L. par quintal	—
ex 289	Aciers spéciaux, battus en barres à section constante, non autrement travaillées, rondes, ovales, carrées, plates, plates arrondies, angulaires, à T et à Z, n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	Droits des aciers laminés à chaud, en barres ou verges, brutes, augmentés de 1 L. 50 par quintal	—
304	Raccords pour tubes, en fer ou acier obtenus par n'importe quel procédé		
	a) droits, avec diamètre constant, même filetés		
	1. bruts, avec parois d'une épaisseur		
	α) de 4 mm. ou plus	25 —	0,1
	β) de 2 1/2 mm. ou plus, mais moins de 4 mm.	30 —	0,1
	γ) de 1 1/2 mm. ou plus, mais moins de 2 1/2 mm.	40 —	0,2
	δ) de 1 mm. ou plus, mais moins de 1/2 mm.	60 —	0,1
	ε) inférieure à 1 mm.	120 —	0,1
	Pour le dédouanement, on prendra comme base l'épaisseur la plus petite que les raccords présentent dans n'importe quelle partie de leur paroi.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	2. grossièrement vernis, ou goudronnés	Droits des bruts, augmen- tés de 3 L. par quintal.	—
	3. laqués, finement vernis, laitonnés, cuivrés ou zingués		
	a) zingués	Droits des bruts, augmen- tés de 5 L. par quintal	—
	b) autres	Droits des bruts, augmen- tés de 6 L. par quintal	—
	Sont considérés comme finement vernis les raccords pour tubes en fer ou acier re- couverts en tout ou en partie d'un enduit de vernis miroitant.		
	4. oxydés, plombés ou étamés	Droits des bruts, augmen- tés de 7 L. par quintal	—
	5. nickelés	Droits des bruts, augmen- tés de 12 L. par quintal	—
	6. brunis	Droits des bruts, augmen- tés de 30 L. par quintal	—
	b) autres	Droits des raccords droits avec diamètre constant, suivant l'espèce, augmen- tés de 6 L. par quintal	—

## Ad 304.

1. Lors de la constatation de l'épais-  
seur la plus petit des parois des  
raccords dénommés dans le nu-  
méro 304, il n'est pas tenu compte  
des simples inégalités occasion-  
nelles ne touchant qu'une petite  
partie de la surface.
2. Lors du dédouanement des raccords  
dénommés dans le numero 304,  
il n'est pas tenu compte d'un ap-  
prêt ou enduit de graisse, de mi-  
nium, de goudron ou d'autres ma-  
tières similaires servant unique-  
ment à les préserver de la rouille.
3. Suivent également la régime con-  
ventionnel de cette position les  
bouchons pour tubes.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>Ad 311.</i> Ne sont pas considérés comme combinés avec d'autres matières les moulages en fonte non malléable non dénommes, combinés avec du fer, de l'acier ou du bois		
312	Fonte de fer malléable, en moulages non dénommés	Droit les plus favorables des moulages en acier, suivant l'espèce	
313	Moulages en acier non dénommés		
	a) bruts, pesant par pièce		
	1. 5000 kg. ou plus	15 —	0,6
	2. 100 kg. ou plus mais moins de 5000 kg.	13 —	0,4
	3. 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	15 —	0,4
	4. 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	16 —	0,4
	5. 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	20 —	0,4
	6. 100 g. ou plus, mais moins de 1 kg.	25 —	0,4
	7. moins de 100 g.	32 —	0,5
	b) rabotés, limés, tournés, perforés ou autrement travaillés, seulement dans une petite partie de leur surface, pesant par pièce.		
	1. 5000 kg. ou plus	16 —	0,6
	2. 100 kg. ou plus, mais moins de 5000 kg.	15 —	0,4
	3. 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	17 —	0,4
	4. 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	19 —	0,4
	5. 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	24 —	0,4
	6. 100 g. ou plus, mais moins de 1 kg.	30 —	0,4
	7. moins de 100 g.	38 —	0,5
ex 315	Fers et aciers, en moulages ou en pièces forgés ou estampés à chaud, non dénommes, travaillés sur toute la surface ou sur une grande partie		
	b) ayant subi uniquement des opérations mécaniques (rabotés, limés, perforés, etc.) pesant par pièce		
	1. 5000 kg. ou plus	19 —	0,6
	2. 100 kg. ou plus, mais moins de 5000 kg.	20 —	0,6
	3. 40 kg. ou plus, mais moins de 100 kg.	25 —	0,6
	4. 10 kg. ou plus, mais moins de 40 kg.	30 —	0,6
	5. 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg.	35 —	0,5
	6. 100 g. ou plus, mais moins de 1 kg.	42 —	0,5
	7. moins de 100 g.	58 —	0,4

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
--------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------

*Ad 311, 312, 313, 314 et 315.* Les objets rentrant dans les positions 311, 312, 313, 314 et 315 sont considérés comme bruts, même si après le coulage, le forgeage ou l'étampage les jets de coulée ou masselottes et les bavures ont été enlevés par n'importe quel moyen, pourvu que les dites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que les dites opérations aient été exécutées à la main ou à la machine.

Lors du dédouanement des objets rentrant dans les positions 311, 312, 313, 314 et 315, il n'est pas tenu compte d'un apprêt ou enduit de graisse, de minium, de goudron ou d'autres matières simulaires, servant uniquement à préserver les dits objets de la rouille.

*ex 316* Boulons en fer ou acier avec ou sans écrous, et écrous pour boulons.

*ex a)* forgés ou étampés à chaud, même travaillés en partie, ayant en section un diamètre

3. de 5 mm. ou plus, mais moins de 13 mm.

22 — 0,3

4. inférieur à 5 mm.

30 — 0,3

*b)* autres

35 — 0,2

Les boulons et écrous ne présentant pas de traces de forgeage ou d'étampage à chaud suivent le régime des « autres ».

Lors du dédouanement des boulons sera prise pour base la dimension de la tige, mesurée immédiatement sous la tête. Les écrous vissés sur les boulons suivent le régime de ces derniers. Pour le dédouanement des écrous présentés séparément, on prendra pour base le diamètre du trou fileté, mesuré au fond du filet.

Suivent également le régime des boulons les chevilles avec tige filetée, les crampons pour chemins de fer (arpioni), les crochets pour supports d'isolateurs et les autres pièces, non dénommées, même filetées, pour fixer, joindre ou unir.

*ex 317 d)* Clous de souliers, de toute espèce, en fer ou acier, d'une épaisseur de tige (mesurée immédiatement sous la tête)

3. de 1 1/2 mm. ou plus, mais moins de 4 mm.

28 —

0,1

Numéros du tarif Italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	4. inférieure à 1 1/2 mm. L'épaisseur des clous se détermine sur la base du diamètre au côté le plus petit qu'ils présentent en section immédiatement sous la tête.	60 —	—
ex 320	Vis en fer ou acier, d'une épaisseur		
	b) de 4 mm. ou plus, mais moins de 8 mm.	26 —	0,3
	c) de 2 mm. ou plus, mais moins de 4 mm.	25 —	0,3
	d) inférieure à 2 mm. L'épaisseur des vis se détermine à raison du diamètre ou côté le plus petit qu'elles présentent en section immédiatement sous la tête.	60 —	—
ex 321	Rondelles, plaquettes et brides, en fer ou acier, pour tubes, brutes ou travaillées, avec un ou plusieurs trous, de l'épaisseur		
	a) de 12 mm. ou plus	17 —	0,3
	b) de 5 mm. ou plus, mais moins de 12 mm.	20 —	0,3
	c) de 1 mm. ou plus, mais moins de 5 mm.	25 —	0,3
ex 324	Ressorts en acier		
	a) a feuilles, pesant par pièce		
	1. 55 kg. ou plus	22 —	0,4
	2. moins de 55 kg.	26 —	0,4
	c) pour corsets de femmes, même combinés avec d'autres métaux		
	1. recouverts de tissu, de papier, de peau ou d'autre matière	80 —	—
	2. autres	50 —	—
	d) de toute autre espèce, pesant par pièce		
	1. plus de 10 kg.	22 —	0,5
	2. plus de 2, jusqu'à 10 kg.	30 —	0,5
	3. plus de 100 g., jusqu'à 2 kg.	50 —	0,2
	4. plus de 20 g., jusqu'à 100 g.	150 —	—
	5. jusqu'à 20 g.	400 —	—
ex 328	Bidons à transporter le lait, etc. et bagnollets à lait, étamés	25 —	0,1
	Ad 328. Lors du dédouanement des poêles et casseroles, il n'est pas tenu compte d'un apprêt ou enduit de graisse ou de vernis, servant uniquement à les préserver de la rouille, ni du manche.		
ex 329	Volets à rouleaux pour portes ou fenêtres, en tôle de fer ou d'acier, même vernis et combinés avec d'autres métaux, avec ou sans leurs accessoires	32 —	0,4

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
ex 332	d) Aiguilles pour machines ou métiers à tricoter		
	1. rigides	300 —	—
	2. articulées	400 —	—
ex 334	1. Mailles et lisses pour métiers à tisser, en lamelles d'acier; lamelles cassefils en acier pour métiers à tisser; remisses avec lisses en lamelles d'acier, pour métiers à tisser; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés	40 —	—
	2. Agrafes pour monter les garnitures de cardes sur les chapeaux de fonte	30 —	—
	<i>Ad ex 344, 1 et 2.</i>		
	Les articles dénommés dans les chiffres 1 et 2 du numéro ex 344 suivent le régime conventionnel de cette position, sans égard à la classification du fer ou de l'acier y contenu		
	3. Mailles et lisses, pour métiers à tisser, en fils de fer ou d'acier; remisses avec lisses en fils de fer ou d'acier, pour métiers à tisser; tous ces articles même étamés, zingués, cuivrés ou nickelés.	Droits les plus favorables des fils dont ils sont fabriqués, augmentés de 10 L. par quintal	
ex 347	Agrafes pour courroies de transmission, avec plaque en tôle d'acier et boulons, y compris les boulons, écrous et sousplaques	30 —	—
	<i>Ad 347.</i> Les articles dénommés dans le numéro ex 347 suivent le régime conventionnel de cette position, sans égard à la classification du fer ou de l'acier y contenu.		
ex 348	1. Tubes isolants de toute sorte avec enveloppes de fer ou d'acier, même plombés, étamés, zingués, laitonnés	150 —	—
	2. Tubes en fer ou acier, étirés, sans soudure, c'est-à-dire d'un seul tenant sans solution de continuité ni soudure, fermés par soudure aux deux extrémités, ayant un diamètre intérieur de 20 mm. ou plus, mais moins de 35 mm., même remplis d'eau	40 —	—

CATÉGORIE XIX  
Cuivre et ses alliages.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 350	Verges et barres, en cuivre et ses alliages		
	a) brutes		
	1. à section ronde	17 —	—
	2. à section carrée, rectangulaire ou hexagonale	20 —	—
	3. d'autre section	30 —	—
<i>ex</i> 351	Feuilles ou tôles, en cuivre et ses alliages		
	a) brutes		
	1. non découpées, d'une épaisseur		
	Les feuilles ou les tôles, carrées ou rectangulaires, sont considérées comme non découpées, même quand elles sont égalisées aux bords.		
	α) de 0,6 mm. ou plus	16 —	—
	β) inférieure à 0,6 mm. (excepté les très minces pour dorage faux)	25 —	—
	2. découpées ou en lames enroulées, d'une épaisseur		
	Sont considérées comme découpées les feuilles ou les tôles découpées en formes autres que rectangulaires.		
	α) de 0,6 mm. ou plus	20 —	—
	β) inférieure à 0,6 mm.	30 —	0,3
<i>ex</i> 353	Fils en cuivre et ses alliages, même enroulés sur des filés de matière textile		
	Sont considérés comme fils le cuivre et ses alliages passés à la filière, d'une épaisseur non supérieure à 4 1/2 mm.		
	Les lames et les petites lames en cuivres et ses alliages, enroulées ou non sur des filés de matière textile, suivent le régime douanier des fils en cuivre et ses alliages.		
	<i>ex</i> a) bruts		
	<i>ex</i> 1. de section ronde, d'un diamètre		
	α) de 1 mm. ou plus	18 —	—
	β) de 0,5 mm. ou plus, mais inférieur à 1 mm.	28 —	—
	2. d'autre section		
		Droits des fils de section ronde, du même diamètre, augmentés de 8 L. par quintal	
	Pour la détermination du droit des fils d'autre section, sera considérée comme diamètre l'épaisseur la plus mince.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
361	Vis et boulons, en cuivre et ses alliages	45 —	—
365	Lampes, lustres, candélabres et autres appareils d'éclairage, et leurs parties, en cuivre et ses alliages		
	a) dorés ou argentés	120 —	0,5
	b) autres	75 —	0,5
369	Ouvrages en cuivre et ses alliages, non dénommés		
	a) d'ornement, ni dorés ni argentés	150 —	0,2
	b) dorés ou argentés	150 —	0,2
	c) autres	65 —	0,2

## CATÉGORIE XX.

## Autres métaux communs et leurs alliages.

ex 370	Aluminium et ses alliages		
	a) en lingots et débris	30 —	0,4
	Rentrent dans ce numéro tous les lingots pour fonderies, laminoirs et tréfileries.		
	b) en moulages		
	1. brut	50 —	—
	2. travaillés de façon quelconque, ni dorés ni argentés	75 —	—
	<i>Ad 370 b.</i> Sont également considéré comme bruts les moulages dont ont été enlevés après le coulage les jets de coulée ou maselottes et les bavures, par n'importe quel moyen, pourvu que les dites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que les dites opérations aient été exécutées à la main ou à la machine.		
	c) en barres, en verges et en tringles, laminées ou battues		
	1, à section ronde, carrée ou rectangulaire	50 —	—
	2. d'autre section	75 —	—
	d) en feuilles et en tôles, de l'épaisseur		
	1. de plus de 1 mm.	60 —	—
	2. de plus de 0,25 mm., jusqu'à 1 mm.	80 —	—
	3. jusqu'à 0,25 mm.	100 —	0,1

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>Ad 370 d.</i> Suit également le régime conventionnel de cette position l'aluminium en feuilles et en tôles, simplement découpé en bandes ou en disque.		
	e) en fils, ayant un diamètre		
	1. de plus de 0,5 mm.	70 —	—
	2. jusqu'à 0,5 mm.	90 —	—
	f) en tubes	100 —	—
371	Cordes et câbles en fils d'aluminium et ses alliages		
372	Ouvrages en aluminium et ses alliages, non dénommés	100 —	—
	a) pour usages industriels ou pour constructions	100 —	—
	b) autre	100 —	0,2
ex 378	Ouvrages en nikel et ses alliages, non dénommés		
	c) autres	100 —	—
381	Tubes pour couleurs, parfumeries, vernis et similaires, en plomb et ses alliages	15 —	—
384	Tubes pour couleurs, parfumeries, vernis et similaires, en étain et ses alliages	25 —	—

## CATÉGORIE XXII.

## Machines et appareils.

*Note générale concernant les machines.*

1. Les machines sont admises aux taux conventionnels; même lorsqu'elles sont introduites à l'état démonté et que les diverses parties arrivent en même temps, ou successivement en envois parties, et chargées sur un ou plusieurs wagons. Cette disposition est aussi applicable aux machines incomplètes, c'est-à-dire manquant de quelques parties nécessaires à leur mise en fonction ou de quelques pièces accessoires.

2. Tous les envois partiels doivent être présentés à l'acquittement au même bureau de douane, dans un délai qui sera indiqué par l'importateur lors de la présentation du premier envoi et qui ne devra pas dépasser six mois.

2. Avec la déclaration d'entrée pour une machine complète introduite à l'état démonté ou pour un premier envoi partiel, l'importateur remettra au bureau de douane un plan ou un dessin d'ensemble, ainsi qu'une

liste spécifiant les parties importantes, leur nature et le poids approximatif de chacune d'elles. On indiquera également le poids total approximatif des pièces accessoires.

4. Si, après l'expédition d'un ou de plusieurs envois partiels, les autres parties de la machine ne sont pas introduites dans le délai fixé, on devra payer, pour celles déjà importées, les droits afférents aux parties détachées de machines, ou, si le tarif ne prévoit pas de droits spéciaux pour ces dernières, les droits établis selon la matière dont elles se composent.

5. Faculté est réservée au bureau de douane d'exiger, jusqu'à l'expédition définitive de tous les envois partiels, une garantie pour les taux plus élevés à payer éventuellement, et de munir d'une marque d'identité les parties importées. Le bureau de douane a de même le droit de se convaincre, par une révision faite après le montage de la machine, que tous les envois partiels appartenaient bien à la dite machine.

6. Les pièces de rechange et de réserve acquittent toujours les droits qui leur sont propres.

7. Pour le paiement des droits d'entrée, aucune distinction ne sera faite quant aux matières dont les machines sont composées, en tant que le tarif douanier italien du 9 juin 1921 ne fait pas lui-même de différence.

8. Les machines et les pièces détachées de machines peuvent être polies, peintes, vernissées ou ouvragées autrement, sans que, par le fait du travail spécial subi, la classification douanière en soit changée, abstraction faite des arbres coudés du n° 465 du tarif italien.

9. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux appareils dénommés dans le n° 437 du tarif italien.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. e. par quintal	Coefficient de majoration
ex 396	Machines motrices		
	ex a) à mouvement alternatif		
	ex 1. à vapeur, pesant		
	α) plus de 200 quintaux	15 —	0,3
	β) plus de 100, jusqu'à 200 quintaux	16 —	0,3
	γ) plus de 50, jusqu'à 100 quintaux	17 —	0,3
	δ) plus de 25, jusqu'à 50 quintaux	18 —	0,3
	ε) plus de 10, jusqu'à 25 quintaux	20 —	0,3
	ζ) plus de 5, jusqu'à 10 quintaux	23 —	0,3

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	2. à combustion interne, pesant		
	α) plus de 1000 quintaux	18 —	0,4
	β) plus de 500, jusqu'à 1000 quin- taux	20 —	0,4
	γ) plus de 200, jusqu'à 500 quin- taux	23 —	0,4
	δ) plus de 100, jusqu'à 200 quin- taux	25 —	0,4
	ε) plus de 50, jusqu'à 100 quintaux	30 —	0,4
	ζ) plus de 25, jusqu'à 50 quintaux	35 —	0,4
	η) plus de 10, jusqu'à 25 quintaux	45 —	0,4
	θ) plus de 5, jusqu'à 10 quintaux	60 —	0,4
	ι) plus de 3, jusqu'à 5 quintaux	70 —	0,3
	κ) plus de 1 1/2, jusqu'à 3 quintaux	90 —	0,3
	λ) jusqu'à 1 quintal et demi	100 —	0,3
ex b)	à mouvement rotatif		
	ex 1. à vapeur, pesant		
	α) plus de 500 quintaux	20 —	0,5
	β) plus de 100, jusqu'à 500 quin- taux	25 —	0,5
	γ) plus de 50, jusqu'à 100 quin- taux	30 —	0,5
	δ) plus de 25, jusqu'à 50 quintaux	36 —	0,4
	ε) plus de 10, jusqu'à 25 quintaux	42 —	0,4
	2. hydrauliques, pesant		
	α) plus de 200 quintaux	15 —	0,5
	β) plus de 100, jusqu'à 200 quin- taux	16 —	0,5
	γ) plus de 50, jusqu'à 100 quin- taux	17 —	0,5
	δ) plus de 25, jusqu'à 50 quintaux	18 —	0,5
	ε) plus de 10, jusqu'à 25 quintaux	20 —	0,5
	ζ) plus de 5, jusqu'à 10 quintaux	23 —	0,5
	η) plus de 3, jusqu'à 5 quintaux	30 —	0,5
	θ) plus de 1 1/2, jusqu'à 3 quintaux	40 —	0,5
	ι) jusqu'à 1 quintal et demi	50 —	0,5
398	Chaudières génératrices de vapeur		
	a) à tubes de fumée	26 —	0,4
	b) à tubes d'eau	30 —	0,4
	Sont également considérées comme chau- dières à tubes d'eau les génératrices de vapeur avec surchauffeur inséparable ou avec d'autres appareils inséparables formés de divers tubes pour le rafraîchissement ou le chauffage de l'eau ou de la vapeur.		
	c) autres, y compris les chaudières de Cor- nouailles, même avec réchauffeurs et bouil- leurs	18 —	0,4

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
399	Chaudières en fonte de fer pour calorifères	12 —	1
ex 400	Condensateurs		
	a) entièrement ou dans leur plus grande partie en cuivre et ses alliages	35 —	0,3
	b) entièrement en fonte de fer	10 —	1
	c) autres	30 —	0,4
	<i>Ad ex 400 c.</i> Suivent également le régime conventionnel de cette position les turbo-compresseurs pour vapeur.		
ex 403	Machines-outils		
	ex a) non automatiques, pesant		
	3. plus de 10, jusqu'à 50 quintaux	24 —	0,7
	4. plus de 1, jusqu'à 10 quintaux	32 —	0,7
ex 405	Presses (presse, torchi e stretto) hydrauliques, pour tout usage industriel, excepté celles pour grains et fruits, ainsi que cylindres et pistons hydrauliques, pesant		
	a) plus de 100 quintaux	16 —	0,3
	b) plus de 50, jusqu'à 100 quintaux	18 —	0,3
	c) plus de 10, jusqu'à 50 quintaux	22 —	0,3
	d) plus de 1, jusqu'à 10 quintaux	28 —	0,3
	Les pompes et les multiplicateurs formant corps avec les presses respectives sont dédouanés avec ces dernières.		
406	Trieurs (macchine cernitrici)		
	a) Trieurs à spirale	16 —	—
	b) autres	20 —	0,5
ex 407	Machines agricoles		
	ex a) Charrues Brabant	10 —	—
	b) Batteuses, pesant		
	1. plus de 30 quintaux	14 —	0,5
	2. plus de 10, jusqu'à 30 quintaux	16 —	0,5
	3. jusqu'à 10 quintaux	18 —	0,5
	ex c) Faucheuses et moissonneuses, pesant		
	3. jusqu'à 10 quintaux	10 —	—
	ex d) non dénommées		
	ex 1. Presses à foin et hache paille	14 —	—
	ex 2. α) Faneuses, râteliers simples et râteliers à décharge latérale, même avec faneuses	10 —	—
	β) Presses à foin et hache-paille	18 —	—
ex 408	a) Machines non dénommées pour la minoterie	16 —	—
	b) Machines non dénommées pour les pâtes alimentaires et les boulangeries	18 —	0,5
	<i>Ad ex 408 b.</i> Les pétrins mécaniques et les machines à diviser la pâte suivent le régime conventionnel de cette position.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée l. c. par quintal	Coefficient de majoration
409	Machines pour la fabrication du papier et du carton <i>Ad 409.</i> Les blutoirs, loüps ou batteurs de chiffons, les machines coupe-chiffons, lessiveurs (non compris les chaudières pour la cuisson de la pâte chimique), les piles, coupeuses, ainsi que les défibreurs, raffineurs, classeurs et presse-pâte, suivent le régime conventionnel de cette position.	15 —	—
410	Machines non dénommées pour les travaux complémentaires du papier et du carton <i>Ad 410.</i> Les enrouleuses, les satineuses, les machines à humecter le papier et les machines à coller le papier suivent le régime conventionnel de cette position.	18 —	0,2
<i>ex 412</i> a)	Machines rotatives à imprimer les journaux <i>Ad ex 412 a.</i> Sont admises au régime conventionnel de cette position seulement les machines à imprimer les journaux des espèces suivantes: 1. Machines rotatives à deux cylindres, dont l'un porte les clichés de typographie et l'autre le papier continu sur bobines, avec appareil pour couper et plier le papier après l'impression, le tout d'un poids minimum de 150 quintaux. 2. Machines rotatives imprimant à plat sur papier continu en bobines, avec appareil pour couper et plier le papier après l'impression, le tout d'un poids minimum de 95 quintaux.	18 —	—
414	Machines pour la filature	15 —	—
415	Machines pour le tissage	15 —	—
416	Machines à tricoter et pour la bonneterie, à franges, à passementerie et similaires, pesant		
	a) plus de 10 quintaux	20 —	—
	b) plus de 1, jusqu'à 10 quintaux	30 —	—
	c) jusqu'à 1 quintal	40 —	—
417	Métiers à tulles, à dentelles, à guipures et à broder, pesant		
	a) plus de 30 quintaux	18 —	—
	b) plus de 10, jusqu'à 30 quintaux	30 —	—
	c) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux	35 —	—
	d) jusqu'à 3 quintaux	40 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 418	Machines pour tuilerie et briqueterie, machines pour la fabrication de briques silico-calcaires et machines pour la fabrication de chaux et de ciment	18 —	—
425	Machines à laver, à repasser et à désinfecter, à teindre et à blanchir les fibres et les matières textiles, pesant		
	a) plus de 10 quintaux	25 —	0,4
	b) plus de 2 1/2, jusqu'à 10 quintaux	27 —	0,4
	c) jusqu'à 2 1/2 quintaux	30 —	0,4
<i>ex</i> 431	Pompes actionnées mécaniquement ou à main		
	<i>ex a)</i> 1. Compresseurs alternatifs d'acide carbonique ou d'ammoniaque, en fonte de fer, fer ou acier, pesant		
	α) plus de 10 quintaux	16 —	0,4
	β) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux	18 —	0,4
	γ) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux	22 —	0,4
	δ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal	30 —	0,4
	Sont également considérés comme compresseurs alternatifs en fonte de fer, fer ou acier, ceux avec des parties ou accessoires d'autre métal, en tant que le piston et le cylindre soient en fonte de fer, fer ou acier.		
	<i>ex b)</i> rotatives		
	1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant		
	α) plus de 10 quintaux	20 —	0,4
	β) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux	24 —	0,4
	γ) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux	30 —	0,4
	δ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal	40 —	0,3
	ε) jusqu'à 25 kg.	50 —	0,3
	<i>Ad ex 431 b.</i> Sont également considérées comme pompes rotatives en fonte de fer, fer ou acier, celles avec des parties ou accessoires d'autre métal.		
	Suivent également le régime conventionnel de cette position le compresseurs rotatifs pour gaz et eau		
	<i>ex a)</i> et <i>ex b)</i> Pompes à purin		
	1 <sup>o</sup> alternatives	15 —	—
	2 <sup>o</sup> rotatives	25 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 433	Aspirateurs non dénommés et ventilateurs, actionnés mécaniquement ou à main <i>ex a)</i> à mouvement rotatifs		
	1. en fonte de fer, fer ou acier		
	1° avec corps en fonte de fer, pesant		
	α) plus de 3 quintaux	14 —	—
	β) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux	16 —	—
	γ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal	20 —	—
	δ) jusqu'à 25 kg.	23 —	—
	2° autres, pesant		
	α) plus de 3 quintaux	15 —	0,4
	β) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux	18 —	0,4
	γ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal	22 —	0,6
	δ) jusqu'à 25 kg.	25 —	0,6
	<i>Ad</i> 433 a. Sont également considérés comme aspirateurs et ventilateurs à mou- vement rotatif en fonte de fer, fer ou acier, ceux avec parties ou accessoires d'autre matière.		
434	Transporteurs et élévateurs, continus		
	<i>Ad</i> 434.	20 —	—
	1. Suivent également le régime conven- tionnel de cette position les trans- porteurs et élévateurs pneumati- ques. Il est toutefois entendu que les pompes et aspirateurs pour transporteurs et élévateurs sui- vent le régime qui leur est propre.		
	2. Les bandes de transport en matière non métallique suivent le régime qui leur est propre.		
<i>ex</i> 437	1° Machines et appareils frigorifiques ou à glace		
	<i>ex a)</i> sans serpentin		
	<i>ex</i> 1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant		
	α) plus de 20 quintaux	16 —	0,5
	β) plus de 5, jusqu'à 20 quintaux	18 —	0,5
	γ) plus de 1, jusqu'à 5 quintaux	20 —	0,5
	δ) plus de 50 kg., jusqu'à 1 quintal	22 —	0,5
	<i>ex b)</i> avec serpentin		
	<i>ex</i> 1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant		
	α) plus de 20 quintaux	20 —	1
	β) plus de 5, jusqu'à 20 quintaux	22 —	1
	γ) plus de 1, jusqu'à 5 quintaux	24 —	1
	δ) plus de 50 kg., jusqu'à 1 quintal	26 —	1

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>ex 2.</i> autres pesant		
	α) plus de 20 quintaux	24 —	1
	β) plus de 5, jusqu'à 20 quintaux	26 —	1
	γ) plus de 1, jusqu'à 5 quintaux	28 —	1
	δ) plus de 50 kg., jusqu'à 1 quintal	31 —	1
	<i>Ad ex 437.</i> 1° Suivent le régime conventionnel de cette position les machines et appareils frigorifiques ou à glace, de tout espace, y compris les condensateurs à pluie pour ammoniacque, les condensateurs d'ammoniacque cylindriques à immersion, les systèmes d'évaporation à tubes et nervures pour refroidisseurs d'air, les générateurs de glace, les refroidisseurs d'air à pluie et les appareils frigorifiques dits autofrigors ou frigorotors.		
	2° Gazogènes		
	<i>ex a)</i> sans serpentín		
	<i>ex 1.</i> en fonte de fer, fer ou acier, pesant		
	α) plus de 20 quintaux	16 —	0,5
	β) plus de 5, jusqu'à 20 quintaux	18 —	0,5
	γ) plus de 1, jusqu'à 5 quintaux	20 —	0,5
	<i>Ad 437.</i> Les machines et appareils de cette position en fonte de fer, fer ou acier, sont également considérés comme fabriqués de ces matières s'ils contiennent des parties ou accessoires d'autre métal.		
<i>ex 439</i>	Potagers et appareils pour cuir ou pour réchauffer les aliments		
	<i>ex a)</i> à gaz, à bois ou à charbon		
	<i>ex 1.</i> Réchauds à gaz en fonte de fer, bruts ou seulement limés, tournés ou grossièrement vernis, pesant		
	β) plus de 10 kg., jusqu'à 1 quintal	20 —	—
	γ) jusqu'à 10 kg.	25 —	—
	<i>ex 2.</i> à gaz, en fonte ou tôle de fer, autres, y compris les émaillés pesant		
	β) plus de 10 kg., jusqu'à 1 quintal	25 —	0,5
	Lors du dédouanement des potagers et appareils pour cuire ou réchauffer, les aliments, en fonte ou tôle de fer, il n'est pas tenu compte du métal dont sont fabriqués les tubes et robinets.		
	<i>ex b)</i> à l'électricité		
	2. autres, pesant		
	α) plus de 10 kg.	40 —	0,5
	β) jusqu'à 10 kg.	50 —	0,5

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>Ad ex 439.</i> Les articles dénommés dans le n° ex 439 suivent le régime conventionnel de cette position, sans égal aux droits auxquels il seraient soumis en suivant le régime des ouvrages de la matière dont ils sont fabriqués.		
440	Chauffe-bains, même électriques, y compris les boilers	60 —	0,2
<i>ex 443.</i>	Poêles pour chauffer les appartements, même pourvus d'ouvertures, d'anneaux ou de couvercles pour l'introduction de récipients Le revêtement intérieur en matière réfractaire est sans influence sur la classification des poêles.		
	a) complètement en fonte de fer ou seulement avec accessoires usuels en fer, même vernis, émaillés ou nickelés	10 —	0,5
	<i>ex b)</i> en fer, acier ou en fonte de fer combinée avec du fer ou de l'acier		
	<i>ex 2.</i> à gaz, à électricité, y compris les poêles réflecteurs, pesant		
	α) plus de 10 kg.	30 —	0,3
	β) jusqu'à 10 kg.	50 —	0,3
<i>ex 444</i>	Radiateurs et tubes à ailettes, même avec décorations pressés		
	a) en fonte de fer		
	1. bruts même avec trou fileté	11 —	0,8
	2. autres, même avec accessoires en autre métal	13 —	0,8
445	Pressoir et détritoyers pour grains et fruits, pesant		
	a) plus de 3 quintaux	12 —	0,3
	b) jusqu'à 3 quintaux	15 —	0,3
	<i>Ad 445.</i> Les pressoirs à vis, hydrauliques et à effet continu, pour fruits et raisins les broyeurs pour fruits et raisins et les concasseurs pour grains et céréales suivent le régime conventionnel de cette position.		
446	Grues, excepté celles fixées sur les wagons de chemin de fer		
	a) en fer ou acier	20 —	0,5
	b) en fonte de fer	16 —	0,7

*Ad 446.* Les grues rentrent dans les positions a ou b suivant le métal prédominant dans leur construction.

Les armateurs roulantes, les moteurs, les câbles et les chaînes, lorsqu'ils sont séparables, sont taxés séparément et suivent le régime qui leur est propre.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
453	Générateurs d'électricité et moteurs électriques		
	a) sans collecteurs-commutateurs, pesant		
	1. plus de 30 quintaux	30 —	0.7
	2. plus de 10, jusqu'à 30 quintaux	35 —	0.7
	3. plus de 1/2, jusqu'à 10 quintaux	45 —	0.7
	4. plus de 50 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	60 —	0.7
	5. plus de 10, jusqu'à 50 kg.	75 —	0.8
	6. jusqu'à 10 kg.	90 —	0.8
	b) avec collecteurs-commutateurs pesant		
	1. plus de 30 quintaux	35 —	0.6
	2. plus de 10, jusqu'à 30 quintaux	40 —	0.6
	3. plus de 2 1/2, jusqu'à 10 quintaux	50 —	0.6
	4. plus de 50 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	70 —	0.7
	5. plus de 10, jusqu'à 50 kg.	95 —	0.7
	6. jusqu'à 10 kg.	120 —	0.7
	Ad 453.		
	1. Les instruments et appareils électriques (instruments de mesure, rhéostats, résistances, etc.) présentés avec les machines électriques auxquelles ils appartiennent, mais séparables de celles-ci, sont taxés séparément et suivent le régime qui leur est propre.		
	2. Suivent également le régime des générateurs d'électricité et moteurs électriques les dynamos-volants sans arbre ni palier.		
454	Transformateurs électriques statiques, pesant		
	a) plus de 30 quintaux	35 —	0.7
	b) plus de 10, jusqu'à 30 quintaux	40 —	0.7
	c) plus de 2 1/2, jusqu'à 10 quintaux	50 —	0.7
	d) plus de 50 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	70 —	0.7
	e) plus de 10, jusqu'à 50 kg.	95 —	0.7
	f) jusqu'à 10 kg.	120 —	0.7
	Les transformateurs avec l'huile sont taxés avec celle-ci.		
ex 453 et ex 454	Turbo-alternateurs pesant plus de 200 quintaux et d'une vitesse supérieure à 2500 tours par minute (la turbine exclue); alternateurs à haute fréquence, supérieure à 300 périodes par seconde; transformateurs électrolytiques à mercure (transformateurs de courant triphasé en courant continu)	30 —	—
456	Magnétos pour moteurs à combustion interne	350 —	0.8

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
457	Appareils non dénommés pour l'application de l'électricité et leurs parties		
	1. régulateurs de tension, appareils de mise en marche et de démarrage, résistances, interrupteurs, controllers, régulateurs de vitesse, coupe-circuits, appareils de protection paratonnerre, tous ces articles en tant qu'ils sont sans enroulements en fils isolés, pesant		
	a) plus de 2 1/2 quintaux	40 —	—
	b) plus de 25 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	50 —	—
	c) plus de 5, jusqu'à 25 kg.	65 —	—
	d) plus de 1, jusqu'à 5 kg.	80 —	—
	e) jusqu'à 1 kg.	100 —	—
	2. régulateurs de tension, interrupteurs automatiques, même avec mouvements d'horlogerie, controllers, régulateurs de vitesse, appareils de protection paratonnerre, tous ces articles avec enroulements en fils isolés, pesant		
	a) plus de 2 1/2 quintaux	40 —	0.2
	b) plus de 25 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	50 —	0.2
	c) plus de 5, jusqu'à 25 kg.	65 —	0.2
	d) plus de 1, jusqu'à 5 kg.	80 —	0.2
	e) jusqu'à 1 kg.	100 —	0.2
	3. électrolyseurs	40 —	—
	4. fers à repasser	70 —	—
	5. bougies d'allumage	120 —	—
	6. autres, pesant		
	a) plus de 2 1/2 quintaux	40 —	0.5
	b) plus de 25 kg., jusqu'à 2 1/2 quintaux	50 —	0.5
	c) plus de 5, jusqu'à 25 kg.	65 —	0.5
	d) plus de 1, jusqu'à 5 kg.	80 —	0.5
	e) jusqu'à 1 kg.	100 —	0.5
	Ad 457. Les appareils pour l'application de l'électricité avec l'huile sont taxés avec celle-ci.		
ex 460	Machines à battre les œufs, la crème et similaires, machines à broyer les amandes et similaires, machines à râper et effiler les amandes et similaires, machines à peler les amandes et machines à couper le biscottes	40 —	—
	Ad 460. Sont considérées comme machines non dénommées en fonte de fer, fer ou acier, celles principalement fabriquées avec les dits métaux.		

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
461	Garnitures de cardes Les cardes suivent le régime des machines pour la filature. Les cardes et les garnitures de cardes sont taxées séparément aux droits respectifs, même si elles sont présentées unies à la douane.	125 —	0,3
466	Parties détachées de machines, non dénommées		
	a) en fonte de fer, même avec accessoires d'autres métaux, pesant		
	1. plus de 10 quintaux	10 —	0,8
	2. plus de 1, jusqu'à 10 quintaux	11 —	0,8
	3. plus de 40 kg., jusqu'à 1 quintal	12 —	0,8
	4. plus de 10, jusqu'à 40 kg.	13 —	0,8
	5. plus de 1, jusqu'à 10 kg.	15 —	0,7
	6. plus de 500 g., jusqu'à 1 kg.	20 —	0,7
	7. jusqu'à 500 g.	25 —	0,7
	b) en autres métaux communs, pesant		
	1. plus de 10 quintaux	22 —	0,7
	2. plus de 1, jusqu'à 10 quintaux	26 —	0,7
	3. plus de 40 kg., jusqu'à 1 quintal	32 —	0,7
	4. plus de 10, jusqu'à 40 kg.	40 —	0,7
	5. plus de 1, jusqu'à 10 kg.	50 —	0,6
	6. plus de 500 g., jusqu'à 1 kg.	70 —	0,6
	7. plus de 100, jusqu'à 500 g.	100 —	0,6
	8. plus de 20, jusqu'à 100 g.	140 —	0,8
	9. jusqu'à 20 g.	200 —	0,8
ex 466	1° Graisseurs de toute espèce à graisse ou à huile, avec ou sans parties en verre	65 —	—
	2° Valves pour pneumatiques d'automobiles et leurs pièces détachées, y compris les boulons-valves (valves munies de plaquette en acier, même nickelée, zinguée)	60 —	—

*Ad 466.* En tant que le régime des parties détachées de machines n'est pas plus favorable à l'importateur, les parties détachées en fonte de fer, brutes, suivent le régime conventionnel de la fonte de fer en moulage bruts; celles en fonte malléable, en fer ou acier en moulages ou en pièces forgées ou étampées à chaud, brutes, suivent le régime de la fonte malléable et des fers et aciers en moulages ou en pièces forgées ou étampées à chaud bruts. Sont également considérées comme brutes les parties détachées de machines dont ont été enlevés après le coulage, forgeage ou étampage, les jets de coulée ou masselottes et les bavures, par n'importe quel moyen, en tant que les dites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que les dites opérations aient été exécutées à la main ou à la machine.

## CATÉGORIE XXIII.

## Utensiles et instruments pour arts et métiers et pour l'agriculture.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 468	Limes et râpes, d'une longueur		
	b) de plus de 15, jusqu'à 30 cm.	30 —	1
	c) de plus de 8, jusqu'à 15 cm.	40 —	1
	d) jusqu'à 8 cm.	60 —	1

La longueur des limes et râpes est déterminée en prenant uniquement pour base la partie taillée.

## CATÉGORIE XXIV.

## Instruments scientifiques et horlogerie.

<i>ex</i> 481	Instruments pour astronomie, géodésie, navigation, topographie, physique et chimie (y compris l'étui)		
	a) avec lunettes	400 —	0,3
	<i>ex</i> b) métronomes	100 —	—
489	Instruments de dessin		
	a) compas (y compris l'étui)	300 —	0,5
	b) autres	200 —	0,5
491	Ampèremètres et autres instruments de mesure électrique, excepté les compteurs d'électricité et les enregistreurs graphiques	200 —	0,5
<i>ex</i> 493	Compteurs		
	a) à gaz, et leurs parties détachées	30 —	0,4
	b) d'électricité	200 —	0,4
<i>ex</i> 496	1° Machines avec parties d'optique, servant à pointer, à régler et vérifier les calibres, à diviser, à mesurer et à d'autres opérations de contrôle dans la fabrication des instruments de précision	100 —	—
	2° Mètres de poche pliants, en bois, avec ou sans ressort de métal	60 —	—
497	Appareils télégraphiques et téléphoniques, y compris les commutateurs pour centrales téléphoniques	120 —	0,4
	<i>Ad</i> 497. Les aimants pour appareils télégraphiques et téléphoniques suivent le régime conventionnel de cette position.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
498	Machines à calculer	350 —	—
501	Horlogerie		
	Les horloges électriques suivent le régime des appareils non dénommés pour l'application de l'électricité; les horloges pour edifices rentrent dans la position des mouvements d'horlogerie pour edifices.		
	a) montres avec boîtes		
	1. d'or ou de platine, simples ou décorées même avec pierreries	par pièce 1.50	0,4
	2. d'argent	0.75	0,4
	3. d'autres métaux, même dorées, argentées ou plaquées d'or ou d'argent	0.50	0,4
	b) Horlogerie autre, y compris la cage, pesant	par quintal	
	1. plus de 500 g.	300 —	0,5
	2. jusqu'à 500 g.	500 —	0,8
	Ad 501.		
	1. Suivent le régime des montres, outre les montres de poches, les montres-bracelets, les montres-pendentifs, ainsi que toutes autres montres portées sur la personne.		
	2. A l'exception des bracelets-rubans, tissu ou cuir, même avec fermoirs plaqués or ou argent, dont il ne sera pas tenu compte pour le dédouanement, le droit sur les objets sur lesquels des montres sont montées, est perçu sans déduction du poids de la montre, sur laquelle sera, toutefois, perçu le droit qui lui est propre.		
	3. Sont admises en franchise de droits, les boîtes en carton ou en bois dans lesquelles les montres sont expédiées.		
502	Boîtes et calottes de montres, finies et assemblées	par pièce	
	a) d'or ou de platine	1 —	0,5
	b) d'argent	0.60	0,5
	c) d'autres métaux, même dorées ou argentées ou plaquées d'or ou d'argent	0.60	0,5

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>Ad 502.</i> Les calottes et les boîtes de montres importées non assemblées, mais prêtes à être assemblées, sont passibles de la moitié du droit des boîtes complètes. Les carrures et les lunettes sont passibles du quart les droits respectifs. Les fonds et autres parties suivent le régime des ouvrages de la matière dont ils sont fabriqués.		
503	Mouvements d'horlogerie  Les mouvements d'horloges électriques suivent le régime des appareils non dénommés pour l'application de l'électricité.		
	a) pour édifices	80 — par pièce	0,5
	b) pour montres	0.50	1
	c) autres	2 —	0,8
		par quintal	
504	Fournitures d'horlogerie, excepté les ressorts	400 —	0,3

## CATÉGORIE XXVI

## Véhicules.

*ex 527* Parties détachées et accessoires de vélocipèdes et motocyclettes

*ex a)* raccords pour vélocipèdes et motocyclettes

40 —

*Ad ex 527 a.* Les raccords pour vélocipèdes et motocyclettes suivent le régime conventionnel de cette position, même si après le coulage les jets de coulée et les bavures en ont été enlevés par n'importe quel moyen, pourvu que les dites opérations n'aient pas donné lieu à un véritable travail de la surface de l'objet. Il est indifférent que les dites opérations aient été exécutées à la main ou à la machine.

*ex b)* axes, clavettes, cônes, écrous de rayon (tendeurs, nipples), graisseurs, tensions de chaîne, valves pour vélocipèdes et valves pour motocyclettes (valves-cycle et valves pour motos) et leurs pièces détachées

125 —

## SECTION V.

## Pierres, terres et minéraux non métalliques, produits en argile, céramiques et verreries.

## CATÉGORIE XXVII.

## Pierres, terres et minéraux non métalliques.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
550	Corindon artificiel, carborundum (carbure de sicilium), xilundum, abrasite et similaires		
	a) non broyés	4 —	—
	b) broyés	10 —	—
551	Ouvrages en émeri, en corindon, en carborundum et similaires, naturels ou artificiels, pesant par pièce		
	a) plus de 5 kg.	30 —	—
	b) plus de 750 g., jusqu'à 5 kg.	45 —	—
	c) plus de 75, jusqu'à 750 g.	70 —	—
	d) jusqu'à 75 g.	140 —	—

## CATÉGORIE XXIX.

## Produits des industries céramiques.

ex 580	Isolateurs pour l'électricité, en grès ou en porcelaine		
	a) simples		
	1. blancs, pesant		
	α) plus d'un kg.	35 —	0,5
	β) plus de 500 g., jusqu'à 1 kg.		
	1° en grès	40 —	0,3
	2° en porcelaine	40 —	0,5
	γ) plus de 100, jusqu'à 500 g.	50 —	—
	δ) jusqu'à 100 g.	65 —	—
	2. de couleur, dorés ou autrement décorés, pesant		
	α) plus d'un kg.	45 —	0,5
	β) plus de 500 g., jusqu'à 1 kg.		
	1° en grès	50 —	0,3
	2° en porcelaine	50 —	0,5
	γ) plus de 100, jusqu'à 500 g.	60 —	—
	δ) jusqu'à 100 g.	75 —	—
	b) combinés avec d'autres matières		

Droits les plus favorables des simples, suivant l'espèce, augmentés de 10 L. par quintal.

## CATÉGORIE XXXI.

## Amiante, graphite et mica.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 595	Cartons d'amiante b) autres	10 —	—
599	Articles en amiante combiné avec du ciment	15 —	0,2
600	Ouvrages en amiante non dénommés, excepté ceux en cartons d'amiante, même combinés avec d'autres matières	20 —	0,3
	Les ouvrages en carton d'amiante suivent le régime conventionnel des articles en carton de la catégorie XLIV.		
<i>ex</i> 603	Mica et micanite		
	c) en lames découpées en pièces de forme régulière, évidemment destinées à des travaux déterminés	3 —	—
	d) en lames collées sur papier, carton ou tissu	40 —	—
	e) en ouvrages autres	40 —	—

## SECTION VI.

## Bois et matières à tresser, tailler et incruster.

## CATÉGORIE XXXII.

## Bois et liège.

<i>ex</i> 604	Bois		
	<i>ex a)</i> commun	par tonne	
	2. équarri ou scié en long	3 —	—
	<i>Ad 604.</i>		
	1. Les bois de l'épicéa, du sapin, du mélèze, du pin sylvestre, du pin Weymouth, du pin cembro (de l'arole), du hêtre, du chêne, de l'érable, du frêne, de l'orme, du bouleau, du tilleul, du noyer (excepté les racines), du châtaignier, de l'aune, de l'acacia et du cerisier rentrent dans le bois commun.		
	2. Les planches et planchettes pour caisse d'emballage en bois commun suivent le régime conventionnel du n° 604 a 2.		
	3. Suivent également le régime conventionnel du n° 604 a 2 les poteaux télégraphiques et autres de circonférence quelconque, même avec un enduit de goudron, de carbolinéum ou de toute autre matière similaire à l'une des extrémités.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 612	Planches et carreaux en bois, pour planchers		
	b) autres		
	1. non collés	4 —	—
	2. collés	6 —	0,5
618	Cabinets en bois pour horloges		
	a) sculptés, marquetés, découpés ou avec décorations en autre matière	60 —	—
	b) autres	20 —	—
621	Persiennes à rouleaux en bois, même ver- nies et munies de leurs accessoires en matière quelconque	20 —	—
622	Tubes, fuseaux, « spole » et bobines, en bois, pour la filature et le tissage		
	a) avec accessoires en métal	20 —	—
	b) autres	16 —	—
623	Ustensiles et ouvrages en bois, non dénommés		
	a) bruts	15 —	—
	b) polis, peints ou vernis	20 —	—
	c) sculptés ou découpés	30 —	—

## CATEGORIE XXXIII.

## Paille et autres matières à tresser.

<i>ex</i> 630	Tresses		
	a) de paille		
	1. écrues	15 —	—
	2. blanchies ou teintées		
		Droits les plus favorables des tresses écrues, aug- mentés de 15 L. par quintal	
<i>ex</i> b)	d'écorce, de sparte, de bois et similaires		
	1. pour chapeaux		
	α) écrues	15 —	—
	β) blanchies ou teintées		
		Droits les plus favorables des tresses écrues, aug- mentés de 15 L. par quintal	

## CATÉGORIE XXXIV.

## Matières à tailler et incruster.

Numéros du tarif italien	Denomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
ex 638	Ecaille		
	b) en ouvrages non dénommés	150 —	—
ex 639	Corne, os et autres matières analogues		
	b) en ouvrages non dénommés	100 —	—
ex 641	Ambroïne et matières similaires		
	b) en ouvrages non dénommés	80 —	0,2
ex 642	Celluloïd, cellophane, galatithe, bakélite et similaires		
	ex e) en ouvrages non dénommés		
	2. pour autres usages		
	a) garnis, décorés, dorés ou argentés	250 —	0,2
	β) autres	150 —	0,2

## SECTION VII.

## Produits chimiques, médicaux, résines, matières tinctoriales et tannantes.

## CATÉGORIES XXXVI.

## Huiles essentielles, parfumeries, savons et bougies.

ex 658	Huiles essentielles et essences		
	ex a) non déterpénées	par kg.	
	5. de rose	30 —	—
	6. non dénommées	15 % de la valeur officielle	—
	b) déterpénées	15 % de la valeur officielle	—
660	Ethers pour liqueurs et pour parfumeries	par kg. 30 —	—
661	Parfums synthétiques et constituants d'essences non dénommés	15 % de la valeur officielle	—

*Ad 658, 659, 660 et 661.* Dans les cas où une analyse serait reconnue nécessaire, les importateurs auront la faculté d'enlever sans aucun délai la marchandise de la douane et d'en disposer librement, moyennant le dépôt ou le cautionnement d'un montant correspondant aux droits d'entrée et à une surtaxe d'alcool calculée à raison de 80 litres d'alcool par quintal de produit.

## CATÉGORIE XXXVII.

## Produits chimiques inorganiques.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
ex 672	Acide i) nitrique	2 —	0,5
ex 692	Sulfate i) de sodium	0 80	—
ex 696	Phosphate ex a) de sodium 1. cristallisé	4 —	—
708	Carbure de calcium a) aggloméré (carburites, acétylites et simi- laires)	10 —	—
	b) autre	8 —	—

## CATÉGORIE XXXVIII.

## Engrais.

ex 715	Engrais chimiques ex b) azotés 3. cyanamide de calcium	3 —	—
--------	--	-----	---

## CATÉGORIE XXXIX.

## Produits chimiques organiques.

ex 717	Acide ex a) acétique ex 2. pur, contenant (en poids) en acide acétique anhydre		
	ε) 70 ou plus, mais moins de 90 %.	18 —	0,2
	ζ) 90 ou plus, mais moins de 98 %.	20 —	0,2
	η) 98 % ou plus (acide acétique glacial).	22 —	0,2

Ad 717. Sur l'acide acétique pur sera perçue, en plus du droit, la surtaxe de fabrication égale à la taxe intérieure de fabrication, suivant la quantité de l'acide acétique anhydre y contenu.

ex 727	Acétate de sodium	10 —	—
--------	-------------------	------	---

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c.	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 767	1. Adrénaline, arécoline et ses sels, atropine, digitaline, émétine et ses sels, ésérine et ses sels, pilocarpine, strychnine, yohimbine, théobromine	10 % de la valeur officielle	—
	2. Alcaloïdes totaux de l'opium, morphine et ses sels, diacétylmorphine et ses sels, codéine et ses sels, cocaïne et ses sels, caféine et ses sels	15 % de la valeur officielle	—
<i>ex</i> 769	1. Métaldéhyde comprimé (combustible solide « Meta »), même accommodé pour la vente au détail	par quintal 25 —	—
	2. Acétaldéhyde; éther acéto-acétique	30 —	0,3

## CATEGORIE XL.

## Produits médicaux et pharmaceutiques.

		par kg.	
<i>ex</i> 780	1. Acide acetosalicylique; benzonaphtol	3 —	—
	2. Carbonate de galacol; phénacétine; sulfogalacolate de potasse	4 —	—
	3. Acide diéthylbarbiturique	5 —	—
	4. Antipyrine; amidopyrine	10 —	—

## CATEGORIE XLI.

## Matières de teinture et de tannerie couleurs et vernis.

		par quintal	
<i>ex</i> 795	Couleurs organiques synthétiques		
	b) autres		
	1. à l'état sec ou contenant moins de 50 % d'eau		
	a) indigo; couleurs à la cuve; couleurs gallocyanines	exempt	—
	β) autres	200 —	0,5
	2. en pâte, contenant 50 % d'eau ou plus		
	a) indigo; couleurs à la cuve; couleurs gallocyanines	exempt	—
	β) autres	100 —	0,5

*Ad* 795. Les couleurs organiques synthétiques rentrent dans le n° 795, lors même qu'elles contiennent des substances (p. ex. du chlorure de sodium dans une propor-

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	tion de 50 % au maximum, de l'acide acétique, de la dextrine, du sulfate de sodium, etc.) dont l'adjonction a seulement pour but d'affaiblir ou de fixer leur nuance ou d'en empêcher la précipitation dans le bain, ou bien de donner à la couleur d'autres propriétés similaires ayant l'effet de la rendre plus propre à son usage.		
	Dans le cas où une analyse serait reconnue nécessaire pour s'assurer que les couleurs ne contiennent pas du chlorure de sodium en proportion supérieure à 50 %, les importateurs auront également faculté d'enlever, sans aucun délai, la marchandise de la douane et d'en disposer librement, moyennant le dépôt ou le cautionnement du montant des droits d'entrée éventuels et du prix du monopole du sel commun à raison de 30 kg. de sel pour 100 kg. de couleur.		
	S'il résulte de l'analyse que la couleur contient plus de 50 % de chlorure de sodium, le prix de monopole, à payer en plus du droit éventuel, sera perçu sur la quantité excédant cette limite.		
797	Laques d'aniline ou d'autres matières colorantes	40 —	—
798	Vernis		
	a) en bouteilles, en boîtes de fer blanc, en tubes ou en autres récipients, d'un poids non supérieur à 3 kg. (excepté les spécialités pour les arts et pour le ménage)		
	1. à l'alcool	60 —	—
	2. autres	50 —	0,2
	b) en d'autres récipients		
	1. à l'alcool	45 —	—
	2. autres.	40 —	0,2
	<i>Ad 798.</i>		
	1. Sur les vernis à l'alcool sera perçue, en plus du droit, la surtaxe sur l'alcool en mesure correspondante à la taxe intérieure de fabrication, à raison de 67 litres d'alcool anhydre par quintal de vernis, en prenant pour base le poids sur lequel est calculé le droit d'entrée.		
	2. Les stipulations conventionnelles de cette position ne concernent pas les extraits de vernis.		

ex 803 Colle  
a) forte

8 —

## SECTION VIII.

## Marchandises diverses.

## CATÉGORIE XLII.

## Peaux et fourrures.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 809	Peaux tannées sans poil, finies ou non, sauf les peaux parcheminées		
	<i>ex b)</i> de veau, de génisse et autres petites peaux bovines ou chevalines, entières ou en demi-pièces		
	<i>ex</i> 1. non teintes ou teintes en noir, simplement lissées, même grainées ou imprimées, mais non autrement travaillées		
	<i>α)</i> préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte	135 —	0,1
	<i>ex</i> 2. non dénommées		
	<i>α)</i> préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte	160 —	0,1
	<i>ex d)</i> de chèvre, de mouton et autres petites peaux non dénommées		
	2. autres, teintes ou non, même grainées, imprimées, vernissées, chamoisées, veloutées ou autrement travaillées		
	<i>α)</i> préparées à l'aide d'un tannage minéral ou mixte	200 —	—
	<i>β)</i> autrement tannées	120 —	—
815	Courroies de transmission finies		
	<i>a)</i> de peaux tannées par un procédé minéral ou mixte	180 —	—
	<i>b)</i> de peaux autrement tannées	125 —	—
816	Accessoires pour machines et parties de machines en peau ou en cuir		
	1. chasse-navettes pour métiers à tisser	65 —	—
	2. autres	100 —	—

## CATÉGORIE XLIV.

## Papier, carton et produits des arts graphiques.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex</i> 836	Pâté pour la fabrication du papier <i>b</i> ) chimique (cellulose)	exempt	—
<i>ex</i> 847	Papier		
	<i>ex a</i> ) blanc ou teint en pâte		
	<i>ex</i> 1. non crayé		
	β) autre, non réglé	12.50	—
	γ) réglé	17.50	—
	2. crayé, même sur un seul côté, lustré ou opaque	28 —	—
	<i>b</i> ) de couleur, argenté, doré, peint ou im- primé à sec	40 —	—
	<i>ex c</i> ) papier gomme-laqué	22 —	—
	<i>f</i> ) buvard et filtre	12.50	—
	<i>ex h</i> ) d'emballage, ni blanc, ni teint, pesant moins de 300 par m <sup>2</sup>		
	2. de pâte de bois mécanique, cuite à la vapeur, couleur brune naturelle, même lissé des deux côtés, pesant par m <sup>2</sup>		
	α) moins de 40 g.	8 —	0,5
	β) 40 g. ou plus, mais moins de 300 g.	5 —	0,5
	4. autre, rugueux	8 —	0,2
	<i>Ad.</i> 847.		
	1. Les feuilles pour les livres de com- merce, registres, livres et carnets à feuillets interchangeables, cartes- fiches pour comptabilité, archives, contrôle, etc. et autre articles si- milaires, suivent le régime conven- tionnel des position 847 a 1, ou γ, suivant leur espèce et sans égard à une perforation, un plissage ou une impression de texte éventuels les randant propres à leur usage.		
	2. Le papier bakérisé suit le régime conventionnel du n° 847 a 1 β.		
<i>ex</i> 848	Cartons		
	<i>ex b</i> ) fins		
	2. de couleur, argentés, dorés ou peints	40 —	0,2
949	Tubes, bobines et fuseaux, en papier ou car- ton, pour la filature et le tissage	30 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. e. par quintal (	Coefficient de majoration
852	Boîtes et autres objets pour l'emballage des marchandises, fabriqués avec des cartons ordinaire ni teints ni lustrés	20 —	—
853	Articles en carton simplement estampés	40 —	—
ex 854	Articles en papier et en carton, non dénommés		
	b) avec autres garnitures, excepté celles de papier ou de carton	80 —	0,5
	c) autres	70 —	0,2
ex 854	1. Reliures et couvertures pour livres de commerce, correspondances et registres, en carton, même avec dos et coins en tissu ou cuir, avec ou sans titre imprimé en or ou autrement, ainsi que leurs pièces détachées en papier ou carton	100 —	—
	2. Tubes entièrement en papier ou carton pour usages électriques	70 —	—
856	Cartes illustrées		
	a) d'une couleur	100 —	—
	b) de deux ou de plusieurs couleurs	180 —	—
857	Étiquettes, annonces et similaires, lithographiées ou imprimées avec des dessins ou décorations, sur papier ou carton	100 —	—
860	Journaux		
	a) illustrés et de mode		
	1. imprimés en langue italienne		
	α) sur papier crayé	28 —	—
	β) sur autre papier	12.50	—
	2. imprimés en autres langues	exempt	—
	b) autres	exempt	—
ex 862	Livres imprimés		
	a) en langue italienne, en feuilles ou fascicules détachés ou brochés ou reliés à la Bodoni	Droits du papier dont il sont composés	
	b) en autres langues ou avec texte mixte (italienne et autres langues)		
	1. en feuilles ou brochés, ou reliés à la Bodoni	exempt	—
	2. avec couverture de carton, même entièrement recouverte de papier ou de toile et avec titre imprimé à l'extérieur de la couverture	10 —	0,2
ex c)	reliés		
	3. de toute autre façon	20 —	—

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par quintal	Coefficient de majoration
	<i>Ad 862.</i> 1. Les livres reliés ou non, importés par la poste, sous bande, jusqu'à poids de 2 kg. sont admis en franchise.		
	2. Les livres imprimés peuvent avoir des gravures, photographies, lithographies, etc., insérées comme illustrations dans le texte, sans qu'il en dérive un changement de leur classification.		
	3. Les livres de dévotion et les calendriers en forme de livres sont soumis au traitement conventionnel des livres imprimés, même s'ils ont des images inséparables servant d'ornement et non d'illustration au texte.		
	4. Les livres reliés repris sous le n° 862 peuvent avoir des garnitures en métal commun, même doré ou argenté, sans subir de ce chef une augmentation du droit.		
	5. Les étuis ou carton, même recouverts de papier, contenant des livres reliés, suivent le régime conventionnel des livres qu'ils contiennent.		
864	Autres estampes ou lithographies		
	a) d'une couleur	100 —	0,2
	b) de deux ou plusieurs couleurs	200 —	—

## CATÉGORIE XLV.

## Instruments de musique.

866	Pièces à musique (sonerie musicali), avec ou sans boîtes, ainsi que leurs pièces détachées et accessoires	50 —	—
ex 871	Harmonicas		
	b) à bouche	80 —	—
874	Gramophones	90 —	—
ex 877	Parties détachées d'instruments musicaux		
	ex b) parties détachées, mouvement, fournitures et accessoires de gramophones, excepté les disques		
	1. mouvements, y compris les plateaux; bras, diaphragmes et pointes pour diaphragmes	45 —	—
	2. autres	100 —	0,5

## CATÉGORIE XLVI.

Pierres précieuses, argent, platine et ouvrages en métaux précieux.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par kg.	Coefficient de majoration
ex 883	Bijoux		
	a) d'or ou de platine		
	1. avec pierres fines ou avec perles	360 —	—
	2. avec d'autres pierres précieuses	300 —	—
	3. autres		
	α) chaînes; bracelets-chaînes, bracelets en tissu souple (milanaise), bracelets extensibles et bijoux-chaînes de toute espèce	150 —	—
	β) autres	200 —	—

## CATÉGORIE XLVII.

Articles de mode, chaussures et objets d'usage personnel,  
non compris dans d'autres catégories.

888	Chaussures de peau ou de cuir (autres que sandales, pantoufles et zoccoli)	par paire	
	Rentrent dans cette position les chaussures entièrement en peau ou cuir aussi bien que celles avec tiges en tout ou en partie de peau ou cuir et semelles de toute autre matière ou avec tiges d'étoffe même combinée avec du caoutchouc, et semelles en cuir.		
	a) bottes	3.50	—
	Sont considérées comme bottes les chaussures avec tiges ouvertes ou fermées, d'une hauteur supérieure à 18 cm., mesurée derrière, y compris le talon.		
	b) bottines pour hommes et femmes	2.50	—
	Sont considérées comme bottines pour hommes et femmes les chaussures avec tiges ouvertes ou fermées, d'une hauteur non supérieure à 18 cm., mesurée derrière, y compris le talon, et d'une longueur non inférieure à 23 cm., mesurée de la pointe jusqu'à l'extrémité du talon.		
	c) souliers pour hommes et femmes	2 —	—
	Sont considérées comme souliers pour hommes et femmes les chaussures sans tiges, d'une longueur non inférieure à 23 cm., mesurée de la pointe jusqu'à l'extrémité du talon.		

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée L. c. par paire	Coefficient de majoration
	d) bottines et souliers pour jeune gens Sont considérés comme bottines et souliers pour jeunes gens ceux d'une longueur inférieure à 23 cm., mais non inférieure à 16 cm., mesurée de la point jusqu'à l'extrémité du talon.	1.50	—
	e) bottines et souliers pour enfants Sont considérés comme bottines et souliers pour enfants ceux ayant une longueur supérieure à 7 cm., mais inférieure à 16 cm., mesurée de la pointe jusqu'à l'extrémité du talon. Les chaussures d'une longueur non supérieure à 7 cm. suivent le régime des joutes suivant l'espèce. <i>Ad 888.</i> Les boîtes en carton dans lesquelles sont expédiées les chaussures sont admises en franchise.	1 —	—
ex 896	Peignes et épingler à cheveux	par quintal	
	ex a) garnis, décorés, dorés ou argentés (excepté ceux plaqués de métal précieux)		
	2. de corne, d'os ou d'autres matières analogues.	250 —	—
	3. de celluloïde, d'ébonite, de galalithe et similaires	250 —	—
	4. d'ivoire, de nacre ou d'écaille	500 —	—
ex c)	autres		
	2. de corne, d'os ou d'autres matières analogues	120 —	—
	3. de celluloïde, d'ébonite, galalithe et similaires	150 —	—
	4. d'ivoire, de nacre ou d'écaille	300 —	—

## CATEGORIE XLVIII.

Mercerie, jouets et brosses.

ex 911 Mercerie

b) en bois

60 —

*Ad 971 b.* Les ouvrages en bois, sculptés, marquetés ou ornementés, comme par exemple tous les articles dits d'Interlaken et similaires, avec ou sans ferrures, même doublés de velours ou d'un autre tissu de coton, suivent le régime conventionnel de cette position

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchanaises	Droits d'entrée L. e. par quintal	Coefficient de majoration
<i>ex e)</i> 1 <sup>o</sup>	Bouchons compte-gouttes, en étain, en plomb, en aluminium et en autres métaux communs; brises (éventails mécaniques), montées en métal ou celluloid	100 —	—
2 <sup>o</sup>	Rubans encreurs pour machines à écrire et similaires, accommodés sur bobines ou autrement pour la vente au détail, y compris les emballages immédiats en feuilles métalliques ou en papier, les bobines et les boîtes en tôle de fer ou d'acier ou en carton	80 —	—
<i>Ad ex 911.</i> Les articles repris sous le n <sup>o</sup> ex 911 suivent le régime conventionnel de cette position, sans égard au droit dont ils seraient passibles en suivant le régime des ouvrages de la matière dont ils sont fabriqués			

## CATÉGORIE LI.

## Produits divers.

944	Fils, cordons et câbles électriques isolés, composés d'une ou de plusieurs âmes métalliques, reconverts, de n'importe quelle façon, de matières textiles et vernis, même de guttapercha ou de caoutchouc		
a)	avec âmes composées de fils d'un diamètre supérieur à $\frac{1}{2}$ mm.	70 —	0,2
b)	avec âmes composées de fils d'un diamètre de $\frac{1}{2}$ ou moins	90 —	0,2

ANNEXE B.

## Droits à la sortie d'Italie

### Tarif Italien d'exportation.

Sont exempts tous les articles non frappés de droits de sortie à teneur du tarif général du 9 juin 1921. Les droits de sortie établis par le dit tarif ne seront pas augmentés pendant la durée du présent traité.

ANNEXE C.

## Droits d'entrée en Suisse

## CATÉGORIE I.

Comestibles, boissons, tabacs.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. ets. par quintal
A) <i>Céréales, maïs, riz et légumes à cosse.</i>		
	Céréales, maïs, légumes à cosse, ni perlés ni égrugés:	
10	— Autres légumes à cosse	0,90
	Céréales, maïs, légumes à cosse en grains perlés, égrugés, mondés ou concassés; gruau, semoule:	
12	— Riz	4,50
22	Pâtes	18 —
B) <i>Fruits et légumes.</i>		
	Fruits et baies comestibles:	
	— frais:	
23	— — à découvert ou en sacs	2 —
	— — autrement emballés:	
24 a	— — — Abricots, pommes, poires	5 —
24 b	— — — autres	10 —
30	Fruits et baies foulés; baies de genièvre sèches; racines de gentiane, de même qu'les herbes et racines non dénommées ailleurs au tarif général	10 —
	Raisins:	
	— frais:	
	— — Rasins de table:	
31 a	— — — en colis postaux affranchis, jusqu'à 5 kg. poids brut	5 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
31 b	— — — en petits paquets, caisses, boîtes ou paniers d'un poids non supérieur à 5 kg., réunis ou non en cageots ou fardeaux de 4 à 10, avec enveloppe de papier ou toile, même en wagons complets	10 —
31 c	— — — en barils de chêne d'un poids non supérieur à 18 kg. brut.	10 —
31 d	— — — autres	15 —
32	— — Raisins destinés au pressurage, aussi foulés	40 —
35	Châtaignes, fraîches ou sèches Fruits du midi:	5 —
36 a	— Citrons	3 —
36 b	— Oranges, mandarines	10 —
37 b	— Figs <i>Ad 37 b.</i> (Figs sèches ou légèrement torréfiées, pour la fabrication de succédanés du café, voir au n. 57).	10 —
38	— Amandes, avec ou sans coque — autres fruits du midi:	10 —
39 a	— — Noix et noisettes, avec ou sans coque, capres et olives fraîches, pignons pelés Légumes: — frais:	10 —
40 a	— — Choux, carottes jaunes, oignons comestibles — — autres, y compris les artichauts, asperges, cornichons, haricots et pois verts, tomates, truffes:	3 —
40 b 1	— — — Tomates	5 —
40 b 2	— — — autres — conservés: — — conservés au vinaigre ou autrement: — — — en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg.:	10 —
43 a	— — — — Conserves de tomates	15 —
43 b	— — — — autres — — — — en récipients de tout genre pesant 5 kg. ou moins:	30 —
44 a	— — — — Conserves de tomates	35 —
44 b	— — — — autres	40 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
-------------------------------	----------------------------------	---

C) *Denrées coloniales et produits similaires.*

ex 57 Figues sèches ou légèrement torréfiées, pour la fabrication de succédanés du café, sous réserve des mesures de contrôle 0.50

*Ad ex 57.* Le droit conventionnel de 50 cts. par quintal pour les figues sèches ou légèrement torréfiées servant à la fabrication de succédanés du café sera accordé, conformément aux conditions établies par la douane, par voie de remboursement après transformation en succédanés du café. A l'importation, ces figues seront acquittées provisoirement, selon le cas, au droit du n. 37 b ou droit non réduit du n. 57.

71 Miel 120 —

Huiles comestibles:

— en récipients de tout genre pesant plus de 10 kg.:

72 — — Huile d'olives 10 —

— en récipients de tout genre pesant 10 kg. ou moins:

74 — — Huile d'olives 20 —

D) *Produits alimentaires de provenance animale.*

Viande:

— conservée:

— — — salée, fumée; lard séché:

77 a — — — Jambon 75 —

77 b — — — autre 75 —

Charcuterie de tout genre:

80 a — Salami, salamini, mortadelle, zamponi et cotechini 60 —

80 b — autre 75 —

83 Volailles vivantes 20 —

84 Volailles mortes 30 —

85 Oeufs 15 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. ets. par quintal
<b>Poissons:</b>		
— séchés, salés, marinés, fumés ou préparés d'une autre manière :		
ex 88	— — en récipients de tout genre pesant plus de 3 kg. : sardines et thon à l'huile ou marinés, anguilles marinées, pois- sons en saumure	2 —
ex 89	— — en récipients de tout genre pesant 3 kg. ou moins : sardines et thon à l'huile ou marinés, anguilles marinées, poissons en saumure	— 20 —
93 a	Beurre frais; beurre frais pour la table, mê- me salé	20 —
<b>Fromage:</b>		
ex 98	— à pâte molle: Gorgonzola, Stracchino Fontina, Bel Paese	8 —
— à pâte dure:		
99 a	— — Grana (Parmesan, Lodigiano et Reg- giano)	8 —
99 b	— — autre	20 —

*Ad ex 98 et 99.*

1. Il est entendu que les désignations ci-dessus des spécialités italiennes, telles que Parmesan, Reggiano, etc., n'indiquent pas le lieu de production, mais le genre de fabrication. Le droit de 8 francs est par conséquent accordé pour toutes les sortes de fromages de ce genre de fabrication, quelle que soit la contrée d'où ils proviennent.

2. Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans les numéros ex 98 e 99a serait accordé par la Suisse à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromage à pâte molle ou à pâte dure, la même droit sera appliqué aux fromages italiens sus-indiqués, selon l'espèce.

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
-------------------------------	----------------------------------	---

E) *Comestibles non dénommés ailleurs.*

## Comestibles fins:

— Conserves de fruits de tout genre, aussi au sucre et à l'alcool, quel que soit leur emballage (y compris les fruits confits au sucre ou candis):

101 a	— — Ecorces de fruits du midi (d'oranges, de citrons, de mandarines, de bergamottes, etc.) confites au sucre ou candies	40 —
101 b	— — autres	55 —
102	— Sucreries et confiseries	80 —

G) *Boissons.*

## Vin et moût:

— en fûts:

117 a	— — Vin naturel jusqu'à 13,0° d'alcool inclusivement; moût	24 —
117 b	— — Vin naturel de 13,1° d'alcool et au-dessus:	
	— — — rouge	30 —
	— — — blanc	33 —

*Ad 117 a et b.* Les vins rouges en fiasques ordinaires contenant deux litres ou plus suivent le régime des vins rouges en fûts,

117 c	— — Spécialités et vins doux de 13,1° d'alcool et au-dessus:	
	— — — Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico	30 —
	— — — Malvoisie	30 —
	— — — Muscat	30 —
	— en bouteilles, etc.:	
	— — Vin naturel:	
119 a	— — — Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat, mentionnés dans les spécialités du n° 117 c	35 —
119 b	— — — autres	50 —

Numéros  
du  
tarif suisse

Dénomination  
des marchandises

Droits d'entrée  
frs. cts.  
par quintal

*Ad 117 et 119. —*

1. Les vins naturels, même s'ils ont subi une légère addition d'alcool, et dont la force alcoolique totale ne dépasse pas les 15 degrés-volume, et les spécialités de vins dits Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool en volume, n'acquitteront que les droits de douane suivant le n. 117 (en fûts) ou suivant le n. 119 (en bouteille, etc.).

Les vins naturels dont la force alcooliques totale dépasse 15 degrés-volume et les spécialités de vins dits Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat titrant plus de 18 degrés d'alcool, paieront, en sus du droit de douane suivant le n. 117 (en fûts) ou suivant le n. 119 (en bouteilles, etc.), la finances de monopole légale pour chaque degré excédant les limites susmentionnées.

2. Dans les cas où la Suisse accorderait à une tierce Puissance des faveurs ultérieures quant au régime d'une spécialité quelconque de vin, ces faveurs seront immédiatement étendues, dans la même mesure, aux spécialités italiennes des vin Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat.
3. Pour les vins naturels d'origine italienne importés en Suisse, les autorités suisses reconnaîtront les certificats établis en bonne et due forme et basés sur une analyse, émanant des instituts officiels italiens dont la liste sera arrêtée entre les deux Pays. Cette disposition ne porte toutefois pas atteinte au droit de la Suisse de vérifier, de son côté, l'analyse des vins importés.
4. Les Gouvernements des deux Etats se mettront d'accord pour la nomination d'une Commission d'ex-

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
-------------------------------	----------------------------------	---

perts spécialistes des deux Pays, chargée d'établir les conditions que doivent remplir les vins italiens importés en Suisse en ce qui concerne leur qualité et leur conditionnement, ainsi que les mesures garantissant l'identité des vins accompagnés de certificats d'analyse.

Vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons:

129 a — jusqu'à 18 degrés d'alcool. 30 —

*Ad 129 a.*

1. Les vermouths en fûts, bouteilles ou cruchons jusqu'à 18 degrés d'alcool seront exempts de la finance de monopole sur l'alcool.
2. Les dispositions des chiffres 3 et 4 de la note ad 117 et 119 sont également applicables au vermouth du n. 129 a.

## CATÉGORIE II.

Animaux et matières animales; engrais et déchets de provenance animale.

### A) Animaux.

	Porcs	par pièces
143	— pesant plus de 60 kg.	50 —
	— pesant jusqu'à 60 kg. inclusivement	)
144 a	— — de boucherie	40 —

### B) Matières animales et produits similaires non dénommés ailleurs.

		par quintal
158	Coraux, ouvrés, non montés	40 —
160	Eponges	35 —

## CATÉGORIE III.

Cuir et peaux, bruts et fabriqués, ouvrages en cuir, chaussures.

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
Cuir et peaux:		
— bruts, salés ou non salés, secs:		
172	— — Cuir	0.20
173	— — Peaux	0.50
177	— Cuir pour semelles de tout genre, y compris les collets et les flancs	50 —
Souliers et pantoufles:		
— de cuir brun ou ciré, de vache ou de génisse, de cuir sauvage, de croûte:		
193	— — non doublés	130 —
194	— — doublés	180 —
195	— avec empeigne en cuir de veau, de cheval, de chevreau, de chèvre, de mouton et de fantaisie, doublés ou non	240 —
202	Gants de peau	550 —

## CATÉGORIE IV.

Semences; plantes; produits végétaux servant à l'alimentation du bétail et déchets végétaux.

Semences		
203	— Semences de graminées et graine de trèfle	0.50
204	— Graines et fruits oléagineux, cerneaux de noix	0.10
205	Semences non dénommées ailleurs	0.50
206	Oignons et tubercules à fleurs	50 —
207	Fleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.	25 —
Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes:		
— en cuveaux ou pots:		
208 a	— — Phœnix, kentias, cocos, arecas, cycas, chaméròps, pandanées et autres palmiers; bruyères et éricas	5 —
208 b	— — autres	10 —
— ni en cuveaux, ni en pots:		
209	— — sans motte	10 —
210	— — avec motte	6 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. ets. par quintal
<i>ex</i> 211 <i>a</i>	Feuillée, roseaux, balle de céréales	0.20
212	Foin	0.20
213	Tourteaux et farine de tourteaux; caroubes	0.20
216 <i>a</i>	Farine pour le bétail, dénaturée	0.30
218	Marc (drague) de raisins et de fruits; lies de vin liquides	10 —
220	Produits des champs, des forêts et des jar- dins, frais, ne rentrant pas dans une des rubriques ci-dessus du tarif général, ni dans la catégorie I, comestibles, etc., du dit tarif	0.20

## CATÉGORIE V.

## Bois.

## Liège :

227	— brut ou en plaques — ouvré.	0.50
228 <i>a</i>	— — Bouchons	45 —
228 <i>c</i>	— — autre, tel que semelles, etc.	45 —
253	Ustensiles en bois non dénommés ailleurs au tarif général, aussi avec des garnitures en métal	35 —
	Ouvrages de menuisier, meubles et parties de meubles (sauf les meubles en vannerie et les sièges en bois de hêtre courbé, dé- nommés au n° 264 <i>b</i> ci-après), massifs ou plaqués, même en tout ou en partie en bois courbé:	
	— sculptés, ciselés, incrustés, avec mosaï- que, etc:	
263	— — bruts	90 —
264 <i>a</i>	— — autres	100 —
	Ouvrages en bois de tout genre, finis, non dénommés ailleurs au tarif général:	
270	— bruts	40 —
271	— autres	50 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
-------------------------------	----------------------------------	---

## CATÉGORIE VI.

## Papier et produits des arts graphiques.

B) *Papier et carton non imprimés.*

1. N'ayant depuis leur fabrication subi aucune, main d'œuvre.

*ex* 299 Papier à cigarettes en feuilles entières ou en rouleaux d'une largeur de 25 cm. ou plus 25 —

D) *Livres, revues, estampes*

(articles de librairie et produits des arts graphiques).

321 Livres imprimés 5 —

323 Musique 5 —

## CATÉGORIE VII.

## Matières textiles et à tresser; confection.

B) *Lin, chanvre, jute, ramie, etc.*

Lin, chanvre, jute, ramie (ortie de Chine), chanvre de Manille et autres matières textiles similaires et leurs déchets: bruts, rouis, teillés ou sérancés, peignés, blanchis, teints, etc.:

*ex* 396 a — Chanvre 1 —

*ex* 396 d — Etope de chanvre 0.50

Fils des matières textiles dénommées au n. 396:

— écrus:

— — simples:

— — — de lin, chanvre, ramie:

— — — — jusques et y compris le n. 5 anglais:

397 a — — — — de chanvre 12 —

*ex* 398 a — — — — Fils de lin de numéros supérieurs au n. 5 jusques et y compris le n. 24 anglais; fils de chanvre de numéros supérieurs au n. 5 anglais 25 —

Ouvrages de cordier:

423 — Cordes, câbles 35 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
C) Soie.		
432	Cocons	1 —
434	Déchets de soie (frisons, bourre, déchets de cardettes, etc.); cocons défectueux	0.50
435	Peignée	1 —
	Soie et bourre de soie (chappe) pour le tissage:	
	— écrues:	
	— — non moulinées:	
436	— — — Grège	2 —
437	— — — Bourre de soie	2 —
	— — moulinées:	
438 a	— — — Organsis	2 —
438 b	— — — Trame	50 —
439	— — — Bourre de soie	10 —
	— teintés:	
442	— — Restes et rebuts de soie (organsin et trame)	5 —
	Soie et bourre de soie (cordonnet) à coudre, à broder, pour passementerie:	
	— écrues:	
433 a	— — Soie pure	200 —
433 b	— — Bourre de soie	10 —
	Soie artificielle, non accommodée pour la vente en détail:	
446 a	— brute, non colorée artificiellement	2 —
446 b	— — autre	50 —
	Articles en soie, bourre de soie, soie artificielle:	
	— à la pièce:	
447 b	— — autres	300 —
	Couvertures (tapis de lit et de table, etc.) en soie, bourre de soie, soie artificielle, découpées:	
	— sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées;	
453 a	— — Couvertures en pettenuzzo avec chaîne de coton	80 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
D) <i>Laine.</i>		
	Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée):	
474	— pesant plus de 300 grammes par m <sup>2</sup> Couvertures (tapis de lit et de table, etc.) découpées:	190 —
479	— sans travail à l'aiguille ni passementerie, même avec franges venues au tissage ou simplement nouées	210 —
	Ouvrages en feutre sans travail à l'aiguille:	
490	— Cloches en feutre de poils	100 —
491	— Cloches en feutre de laine	60 —
F) <i>Paille, jonc, liber, osier, copeaux de bois, etc.</i>		
	Paille assortie, rotin, liber, jonc, roseaux, osiers, copeaux de bois, paille de riz, raci- nes de riz, sorgho, sparte (stipe, alfa), fi- bres de coco, feuilles de palmier, varech, crin végétal, etc.:	
	— bruts:	
502 a	— — Paille assortie, liber, jonc du pays, paille de riz, racines de riz, sorgho, spartes, fibres de coco, feuilles de pal- mier, etc.	0 50
ex 502 b	— — Rotin, roseaux, copeaux de bois	0 50
502 d	— — Osiers	4 —
	— blanchis, teints, vernis, bronzés, écorcés, refendus, filés, tordus, cordés:	
503 a	— — Paille assortie, liber, jonc du pays, paille de riz, racines de riz, sorgho, sparte, fibres de coco, feuilles de pal- mier, etc.	1 50
503 b	— — Rotin, roseaux, jonc d'Espagne et au- tre, copeaux de bois	1 50
	Balais:	
505 a	— de saggina ( <i>sorghum saccharatum</i> ) avec ou sans manche	5 —
	Tresses:	
508 a	— écrués	1 —
508 b	— autres	5 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
G) <i>Caoutchouc et gutta-percha.</i>		
Caoutchouc et gutta-percha, purs ou mélangés:		
— sans intercalation métallique ou de tissus:		
517	— — en bandes, feuilles, plaques, tampons, articles moulés, ficelles, boeles, barres, etc.	5 —
518	— — — Boyaux, tuyaux, tubes	10 —
— avec intercalation métallique ou de tissus:		
522	— — Tuyaux, tubes	20 —
527	Tissus élastiques de tout genre en caoutchouc mélangés de coton, laine, soie, etc.	80 —
529	Articles en caoutchouc et gutta-percha non dénommés ailleurs	60 —

II) *Articles confectionnés.*

Chapeaux non garnis:		
563	— de paille, rotin, liber, etc.	350 —
564	— de feutre de poils	450 —
565	— de feutre de laine	350 —
Chapeaux garnis en tout ou en partie:		
567	— de paille, rotin, liber, etc.	420 —
568	— de feutre de poils	520 —
569	— de feutre de laine	420 —

## CATÉGORIE VIII.

## Matières minérales.

Pierres de taille, brutes, dégrossies ou sciées:		
— dures:		
591 a	— — Marbres à texture cristalline, syénite, porphyre et granit, susceptibles d'être polis, y compris le granit du Simplon	0.30
— — autres:		
591 b 1	— — — Pierres calcaires de Rezzato (marbres de Botticino et de Mazzano), pierres calcaires de Vérone (marbres de Vérone)	0.30
591 b 2	— — — autres	0.50

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
	Plaques de pierre, y compris le marbre et le granit, brutes, refendues, sciées, de l'épaisseur de:	
592	— 4 cm. jusqu'à 15 cm. inclusivement	1.50
593	— moins de 4 cm.	2 —
	Ouvrages de tailleur et de tourneur de pierre:	
	— non moulurés:	
594	— non égrisés:	4 —
	— moulurés:	
	— non égrisés:	
596 a	— en pierre tendre ou demi-dure, dont le poids n'atteint pas 2000 kg. au mètre cube	6 —
596 b	— autres	10 —
	— égrisés ou polis:	
597 a	— en pierre tendre ou demi-dure, dont le poids n'atteint pas 2000 kg. au mètre cube	10 —
597 b	— autres	14 —
598	— avec ornements	20 —
	Ouvrages de sculpteur:	
599	— Ebauches de statues	5 —
600	— autres	20 —
601	Empreintes et objets moulés en plâtre, soufre, carton-pierre, papier-mâché, ciment, etc., à moins qu'ils ne rentrent dans le n° 1145	15 —
604	Pierres à aiguiser	1 —
609	Argile, terre glaise; terre réfractaire; farine fossile; terre à porcelaine (kaolin) et terres et matières minérales brutes non dénommées ailleurs, même calcinées, lavées ou moulues	0.03
611	Pierre à plâtre, calcinée ou moulue	1.20
	Chaux grasse:	
612	— en morceaux	1.20
613	— moulue	1.30
614	Chaux hydraulique; trass	1.20
	Ciment:	
619	— Ciment Portland	2 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
	Ouvrages en ciment (sauf les reproductions de modelages, voir n° 601) tels que: pierres à bâtir, dalles, tuiles, tuyaux, etc.:	
622	— avec ornements, colorés, façonnés, égrisés (frottés)	3 —
	Amiante (asbeste), mica et ouvrages faits de ces matières:	
ex 634	— Amiante en feuilles, découpé, ou en cadres, même en combinaison avec des tissus, des métaux, etc.	5 —
	— Tissus, tresses, ficelles, cordes, tuyaux, bobines, etc., même combinés avec des métaux non précieux, du caoutchouc et d'autres matières:	
635 b	— — autres	30 —

## CATEGORIE IX.

Argile et grès; poteries.

## A) Argile.

## Tuiles:

— brutes ou engobées:

647	— — Tuiles à emboitement	2 —
648	— — autres	2 —

## Briques:

— brutes ou engobées:

651	— — pleines ou percées transversalement	1 —
	— — percées longitudinalement:	
652	— — — longues de 30 cm. ou moins	1.80
653	— — — autres; hourdis	1.80
654	— lisses (briques de parement), même de deux masses: de couleur naturelle	2 —

## Dalles et carreaux:

— d'une seule couleur, unis ou striés:

656	— — brutes ou engobés; carreaux de pavage	3 —
660	Briques, tuyaux, dalles, etc.; réfractaires au feu et aux acides	2.50

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
663	Ornements architectoniques; ouvrages en terra-cotta pour l'architecture et les jardins	8 —
664	Produits artistiques en terra-cotta, même bruts, tels que statues, figures d'animaux, vases, urnes, etc.	25 —
	B) Grès.	
	Dalles et carreaux:	
669	— bruts (de couleur naturelle), d'une seule masse et d'une seule couleur	3 —

## CATÉGORIE X.

## Verre.

	Verrerie et gobeletterie des espèces de verre indiquées aux numéros 691   693:	
696	— en classes grossières de bois, roseaux ou paille	12 —
699	Vitrifications, émail, perles en verre	20 —

*Ad 699.* Les perles en verre (conterie di Venezia) rentrent dans cette position, même si elles sont enfilées pour faciliter leur emballage et leur transport.

## CATÉGORIE XI.

## Métaux.

## B) Cuivre.

Câbles électriques de toute genre:

	— Câbles électriques de tout genre et fil:	
	— — Ame isolée avec du caoutchouc, de la gutta-percha ou du papier, non enveloppée de matière textile enroulée ou tressée:	
825	— — — Câbles avec gaine de plomb	30 —
826	— — — Câbles avec gaine de plomb et armature en fer	30 —
	— — — Ame isolée avec du caoutchouc, de la gutta-percha ou du papier, enveloppée de fils ou de soie enroulés ou tressés:	
827	— — — Câbles sans gaine de plomb	40 —
828	— — — Câbles avec gaine de plomb	30 —

Numéros du tarif suisse	Denomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
-------------------------------	----------------------------------	---

H) *Métaux précieux.*

868	Raclures, cendre d'orfèvre et scories de métaux précieux	1 —
-----	--	-----

I) *Minerais et métaux non dénommés ailleurs.*

877	Mercure	5 —
-----	---------	-----

## CATÉGORIE XII.

## Machines, engins mécaniques et véhicules.

B) *Véhicules.*

Voitures pour le transport des personnes ou des marchandises, non dénommées ailleurs au tarif général:

— avec moteur mécanique:

— — Automobiles, y compris les électromobiles:

— — — Voitures entièrement ou partiellement carrossées, ainsi que les châssis non dénommés aux n° 914 a-b:

914 c	— — — Voitures pour le transport des personnes, avec carrosserie, pesant par pièce moins de 2200 kg.	90 —
-------	--	------

914 d	— — — autres	150 —
-------	--------------	-------

## CATÉGORIE XIII.

## Horloges et montres; instruments et appareils.

B) *Instruments et appareils.*

Instruments de musique, même démontés:

— autres:

961 a	— — Guitares, mandolines et ocarinas	70 —
-------	--------------------------------------	------

961 b	— — autres:	100 —
-------	-------------	-------

*Ad 691 b.* Les accordéons (armoniche a mantice) rentrent dans cette position.

Numéros  
du  
tarif suisse

Dénomination  
des marchandises

Droits d'entrée  
fra. cts.  
par quintal

## CATEGORIA XIV.

Drogueries, substances et produits chimiques, couleurs et produits similaires.

## A) Objets pharmaceutiques et drogueries; parfumeries.

Matières brutes, végétales et animales, pour usage pharmaceutique, telles que : baies, feuilles, fleurs, fruits, coques, bois, herbes, écorces, semences, racines, etc., non dénommées ailleurs au tarif général et ne rentrant pas dans la sous-catégorie B:

966	— entières, à l'état brut	1.50
967	— divisées ou ayant subi une manipulation mécanique quelconque	15 —
970	Jus de réglisse, parfumé ou non	
	Produits chimiques organiques et inorganiques, pour usage pharmaceutique, non dénommés ailleurs au tarif général et ne rentrant pas dans la sous-catégorie B:	
974 a	— Huile de ricin, incolore, purifiée	10 —
978	Eaux minérales, naturelles ou artificielles	4 —

## B) Substances et produits chimiques pour usages industriels.

Matières premières :

987	— Jus de citron	0.30
993	Soufre en morceaux, blocs, canons et poudre	0.20
994	— Fleur de soufre (soufre sublimé)	0.30
998	Tartre brut	1 —

Ad 998. Le tartrate de chaux brut rentre dans cette position.

Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués inorganiques :

ex 1008	— Acide borique	2 —
1012	— Chlorure de chaux	3 —
1024	— Borate de soude (borax)	0.50
1036	— Acide sulfurique; acide sulfureux en solution dans l'eau	1 —
1037	— Acide chlorosulfurique (chlorhydrine sulfurique); huile de vitriol (acide sulfurique fumant)	1 —
1044	— Vitriol de cuivre et produits dits fungivores	8 —
ex 1048	— Matières auxiliaires préparées inorganiques non dénommées ailleurs au tarif général, pour usages industriels: citrate de calcium	1 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués organiques:		
1050	— Acide citrique; acide tartrique	3 —
ex 1052	— Huiles essentielles de fruits du genre citrus (agrumi), tels que citrons, oranges, mandarines et bergamottes — Extraits de substances contenant du tannin, liquides et solides:	10 —
1055 a	— — Extraits de châtaignier	5 —
1055 b	— — autres	0.30
ex 1058	— Bitartrate de potasse (tartre purifié, crème de tartre)	4 —
Matières explosibles et articles pyrogéniques:		
1086	— Allumettes-bougies	100 —
C) Couleurs.		
Terres colorantes:		
1090	— travaillées: moulues, lavées, pulvérisées, etc., telles que craie, ocre, sulfate de baryte, etc.	0.50
Couleurs végétales:		
— Baies, feuilles, lichens, fruits, herbes, écorces, racines, etc., tinctoriaux:		
1093	— — bruts, non divisés	0.30
1094	— — divisés: coupés, moulus râpés, pulvérisés, etc.	1 —
1095	— Extrait de bois de Campêche et extraits liquides ou solides de matières colorantes non dénommées ailleurs au tarif général; garancine	5 —
D) Graisses, huiles et cires pour usages industriels; huiles minérales, huiles de goudron et huiles résineuses; savons.		
Graisses liquides et huiles de tout genre pour usages industriels, brutes:		
— Huiles végétales:		
1116	— — Huile d'olives, dénaturée; huile d'amandes; oléine (acide oléique)	1 —
1117	— — Huile de ricin	1 —

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
	Huiles concrètes et graisses pour usages industriels, brutes:	
	— Cire animale:	
	— Cire d'abeilles:	
1123	— — — brute	2 —
	Huiles, graisses et cires de tout genre, travaillées:	
	— Ouvrages en cire:	
ex 1136	— — Bougies de stéarine, de paraffine et de suif, non dénommées ailleurs au tarif général	30 —
1137	— — autres de tout genre	40 —

## CATÉGORIE XV.

## Articles non dénommés ailleurs.

Quincaillerie et articles de fantaisie de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général.

ex 1144	— en agate, albâtre, écume, cristal de roche ambre, ivoire, jais, lave, écaille, nacre: naturels; en outre, tous les articles de quincaillerie garnis de soie, de dentelles, de fleurs artificielles ou d'autres objets analogues:	
	<i>a</i> — — en albâtre	300 —
	<i>b</i> — — en nacre, lave, écaille	400 —
1145	— autres, de tout genre; mercerie, non dénommée ailleurs au tarif général	120 —
1146	Bijouterie fausse, soit objets de parure de tout genre non composés de métaux précieux, de pierres gemmes, de perles ou coraux véritables	400 —

ANNEXE D.

**Droits à la sortie de Suisse****Tarif suisse d'exportation.**

Numéros du tarif suisse	Dénomination des marchandises	Droits d'entrée frs. cts. par quintal
ex 2 a	Ferraille	1.20

ANNEXE E.

### Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.

(Modèle)

Carte de légitimation  
pour  
voyageurs de commerce

pour l'année  
19.....




No. de la  
carte .....

Valable  
en Suisse et en Italie

Porteur:  
(nom et prénom)

(lieu), ..... 19.....



(Autorité qui délivre  
la carte)

Signature:

Il est certifiée que le porteur de cette carte  
voyage pour <sup>la</sup> maison...

- 1. .... à .....
- 2. .... à .....
- 3. .... à .....

et que <sup>cette</sup> maison... acquitte..... les taxes  
<sub>ces</sub> légales.

Segnalement du porteur:

Age: .....

Taille: .....

Cheveux: .....

Signes particuliers:

ANNEXE F.

## Dispositions additionnelles

### Ad article 2.

Il est entendu que les Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'art. 2, al. 1<sup>er</sup> du traité de commerce conclu ce jour, ne maintiendront ou n'institueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

### Ad article 3.

Les parties contractantes se réservent réciproquement le droit de percevoir en or les droits d'entrée et de sortie, tout en se garantissant, à cet égard le traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, dans le cas où le paiement en or serait exigé par l'une ou par l'autre des Parties contractantes, ces droits pourront être payés en monnaie de papier du Pays les percevant avec l'agio correspondant à la dépréciation éventuelle de la dite monnaie.

### Ad article 15.

Il est entendu que les bureaux de douane italiens à Chiasso-Stazione, Ponte-Chiasso, Luino et Domodossola et les bureaux de douane suisses correspondants à Chiasso Stazione, Chiasso-Strada, Luino et Brigue, seront munis des compétences nécessaires pour opérer le dédouanement de toutes espèces de marchandises et dans tous les genres de trafic, ainsi que pour exécuter toutes les dispositions de nature fiscale concernant les opérations en douane. Demeurent toutefois réservées les dispositions de la Convention du 24 mars 1906, réglant le service des douanes sur la ligne du Chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola.

Il sera aussi pourvu à ce que toutes les dispositions de nature sanitaire et les prescriptions de police puissent être exécutées auprès des dits bureaux par les organes compétents.

Il est entendu, en outre, que les offices douaniers de chacune des Parties contractantes fourniront au public de l'autre Partie tout renseignement qui pourrait leur être demandé sur la classification de tel ou tel article spécial.

### Ad article 23.

A l'égard de la composition et de la procédure du tribunal arbitral, il est convenu ce qui suit :

1. Le tribunal se composera de trois membres. Chacune des deux Parties en nommera un dans le délai de quinze jours après la notification de la demande d'arbitrage.

Ces deux arbitres choisiront le surarbitre, qui ne pourra ni être ressortissant d'un des deux Etats en cause, ni habiter sur leur territoire. S'ils n'arrivent pas à s'entendre sur son choix dans un délai de huit jours, sa nomination sera immédiatement confiée au Président du Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye.

Le surarbitre sera président du tribunal; celui-ci prendra ses décisions à la majorité des voix.

2. Au premier cas d'arbitrage, le tribunal siègera dans le territoire de la Partie contractante défenderesse; au second cas, dans le territoire de la Partie, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire, dans une ville que désignera la Partie respective; celle-ci fournira les locaux, ainsi que le personnel de bureau et de service nécessaire pour le fonctionnement du tribunal.

3. Les Parties contractantes s'entendront dans chaque cas spécial ou une fois pour toutes

sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui-même. La procédure peut se faire par écrit si aucune des Parties ne soulève d'objection; dans ce cas, les dispositions du chiffre 2 ci-dessus ne reçoivent leur application que dans la mesure nécessitée par les circonstances.

4. Pour la citation et l'audition de témoins et d'experts, les autorités de chacune des Parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, leur assistance de la même manière que sur les requisitions des tribunaux civils du Pays.

Regio decreto-legge 15 febbraio 1923, n. 243.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri (*ad interim*), di concerto con quelli delle finanze e tesoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà provveduto per legge e a decorrere dal giorno 20 febbraio 1923 sarà data piena e intera esecuzione al Trattato di

commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 fra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO  
ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO —  
CAVAZZONI.

V. — Il Guardasigilli:

OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria ». (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 tra l'Italia e l'Austria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 672).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PANTALEONI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTALEONI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. L'onorevole Luigi Luzzatti ha detto poc' anzi che egli non sapeva più se si facessero o no dei Trattati di commercio che meritassero questo nome. L'onorevole Luzzatti ha perfettamente ragione, soprattutto se si riferisce al Trattato di commercio austro-italiano o italo-austriaco. È un Trattato che è già in vigore, dal luglio scorso; è un Trattato, quindi, che non è nemmeno il caso di discutere come cosa che già è. È un Trattato che può essere revocato ogni sei mesi. Ebbene, la finalità dei trattati viene perduta se i Trattati sono fatti per breve tempo; perchè non c'è tempo e non c'è modo nè convenienza di venire ad una divisione del lavoro, a quella divisione del lavoro, che precisamente mediante un Trattato si desidera ottenere. Non c'è un commerciante, non c'è un industriale che faccia delle spese in vista di traffici che egli non sa quanto potranno durare. È una lustra quindi.

In particolare poi il Trattato di commercio italo-austriaco avrebbe dovuto essere benefico per il porto di Trieste, intenzione ottima, intenzione che speriamo un giorno diverrà una realtà, un fatto. Ma, in quanto, precisamente, questo è un Trattato soltanto per sei mesi, e che può morire ogni sei mesi, nessuno, nè l'Austria nè noi, farà mai nel porto di Trieste quelle spese che il Trattato prevede che occorre che siano fatte perchè il porto di Trieste possa diventare il gran porto dell'Europa centrale. (Approvazioni).

Il Trattato, se ha questo grave inconveniente di durare soltanto sei mesi, ha in questa sua caratteristica anche il suo lato buono, che è questo: che essendo un Trattato pessimo per il contenuto (*ilarità*) c'è modo di farne uno buono e di mettersi subito fin da ora allo studio per far questo Trattato buono di qui ad altri sei mesi. (*Ilarità*).

L'Ufficio centrale naturalmente si è astenuto dal proporre qualunque modifica al Trattato. Il Trattato è in vigore; è già approvato dalla Camera: sarebbe dunque assurdo proporre delle modifiche. Ma l'Ufficio ha proposto al Senato, affinchè questo proponga al Governo alcune modificazioni, che sono poi anche meno di raccomandazioni; son suggerimenti. Il Governo ha dinanzi a sè adesso il tempo di fare una cosa buona, e occorre fare una cosa buona con quello Stato di cui preme a noi la conservazione; Dio ci liberi dal giorno in cui l'Austria, quella di adesso, avesse da sparire! (*Approvazioni*). Essa è il meno peggio ad ogni modo.

Ora le raccomandazioni dell'Ufficio centrale sono le seguenti: in primo luogo, che il Trattato abbia la durata che è necessaria, perchè l'industria e il commercio possano regolarsi. Studiare e avviare un affare per un industriale o per un commerciante è opera che richiede quattro, cinque, sette anni prima che tutto sia organizzato. Quindi i Trattati si facevano su per giù per un decennio o per dodici anni: a questa pratica bisogna tornare, se si vuol fare un trattato di commercio. In secondo luogo, soprattutto nei riguardi di Trieste occorre che il tempo sia notevole: il Senato ha certamente dato un'occhiata al Trattato; ebbene, si vogliono fare cose veramente belle e utili, ma sono cose che richiedono un notevole investimento di capitali ed una notevole organizzazione. All'Austria si vuol dare un posto nei Magazzini Generali per la manipolazione delle merci; è giusto; si vuol dare un posto per un deposito permanente; si vuol dare anche un posto lungo la spiaggia e un posto per la riparazione delle navi, perchè l'Austria avrà una flotta per il Trattato di San Germano; se si vuol dare un ufficio doganale e fare di Trieste un centro commerciale granario e si vogliono concedere altre facilitazioni che è agevole immaginare come conseguenze di questo. Ora tutto questo richiede del tempo, richiede una varia e assai notevole or-

ganizzazione. Il Trattato prevede la nomina di una Commissione la quale studi questi argomenti. A questo proposito l'Ufficio centrale raccomanda che questa Commissione sia composta almeno in buona parte di Triestini che si intendano di commercio; essi potranno notevolmente assistere la burocrazia cioè gli impiegati. Per contro vorremmo che questi impiegati, che, nel caso di Trieste, desidereremmo assistiti da persone tecniche, fossero, quando sono delegati alla stipulazione di un trattato di commercio, soltanto indirettamente assistiti e non già, come è avvenuto, direttamente assistiti dagli interessati.

Nella confezione del Trattato di commercio per parte degli interessati è accaduto che gli interessati sono stati diretti contraenti e parte nel Trattato; ora è necessario che questi contraenti informino i delegati del Governo, diano i loro schiarimenti, ma che poi discuta soltanto il Governo e non trattino gli interessati. Infatti, quando voi dite che intervengono gli interessati, voi in realtà dite: interviene una parte degli interessati, quella parte che è meglio organizzata e questa fa il comodo suo a danno di tutti gli altri! (*Approvazioni*).

Si dia quindi prevalenza e libertà di azione all'ufficio governativo, affinché questo non sia sopraffatto dagli interessati i quali spesso sono più forti degli impiegati, che hanno un mandato dal Governo e restano storditi dalla valanga di osservazioni tecniche buttata loro tra le gambe lì per lì.

L'Ufficio centrale vorrebbe poi che non si facessero, in trattati commerciali, delle contingentazioni; con questa brutta parola s'intende cotesta cosa: in Italia potrà entrare soltanto un certo quantitativo di merce, ad esempio, un milione di tonnellate, 500 milioni di quintali e via dicendo. Questo significa che, all'atto pratico, c'è una corsa: « Chi arriva prima macina, chi arriva dopo, non macina affatto ».

Ora si potrebbe dire: va bene, almeno una parte del commercio è andata a posto. Ma nemmeno una parte va a posto per due ragioni: in primo luogo, se uno sa che deve fare una maratona, Dio buono! si mette a fare qualche altro mestiere, dove non è esposto oltre che ai molti rischi già presenti nel commercio, anche a questo di non arrivare in tempo, prima cioè che il quantitativo prefisso sia raggiunto e vengano chiuse le saracinesche.

In secondo luogo, coloro i quali mandano la loro merce in fretta e furia in Austria per paura di non arrivare in tempo, costoro non dettano più il prezzo per la loro merce. « Merce in consegna » è merce di cui il prezzo è fatto dal compratore e non dal venditore. Infatti questi che cosa potrebbe farsene? riportarsela a casa? Ha già pagato il dazio e il trasporto, quindi la vende alla meglio. Questo è un sistema pessimo, tanto dannoso all'Austria che a noi, e in realtà è voler facilitare le merci all'andata e ritorno. Restiamo come prima, cioè nessuno si muova.

Il trattato parla naturalmente, come tutti i trattati, del commercio di transito, ma vi è una innovazione. Il commercio di transito è un commercio di cui la politica doganale non si dovrebbe interessare affatto. Tanto meglio se è notevole, giacché ci vengono pagati i noli ferroviari e marittimi. Ebbene, signori, il Trattato dice che se si tratta di merci concorrenti con le nostre, convenga di non facilitare questo transito. Un caso concreto è questo: in Algeria ed in Tunisia e a Malta si producono degli agrumi come ne produciamo noi; questi agrumi vengono esportati nell'Europa centrale e possono prendere con vantaggio la via attraverso l'Italia, sia la via terrestre che la marittima fino a Trieste. Sono in concorrenza con prodotti nostri; quindi secondo la legge del trattato non bisognerebbe facilitarne il transito. Ma allora questi prodotti se ne andranno per Marsiglia, o per un porto jugoslavo, arrivando lo stesso a destinazione e perderemo noi i noli. Piccole clausole di piccolo egoismo che sembrano furbo ed in sostanza sono clausole sciocche.

Nel caso di un Trattato con l'Austria si presenta un caso che non si presenta se facciamo un Trattato con un'altra nazione. Il caso è questo, che fra tutti i nostri confini, quello che gli austriaci chiamano il Tirolo (l'alto Adige) cioè il territorio sopra a Trento, è un territorio rispetto al quale non possiamo fare dell'economia politica, ma dobbiamo fare della politica economica.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Un pochino anche per il resto d'Italia va detto questo!

PANTALEONI. Bravo! Ora i tedeschi considerano ancora il Tirolo come casa loro. Non so se casa loro dovrebbe arrivare fino a Ve-

rona o fino a Trento! In Austria c'è tutto un partito tedesco, e noi dobbiamo riuscire, anche magari in danno di condizioni economiche, a far gravitare l'alto Adige verso l'Italia, verso Trento, Verona e Milano. Ora all'uopo piccole cose vanno considerate, per esempio, sta bene che i treni internazionali passino da Innsbruch fino a Verona, ma se non si tratta di treni internazionali, i viaggiatori abbiano la compiacenza di scendere a Innsbruch e di prendere i vagoni nostri. In sostanza non debbesi facilitare questa invasione nordica.

I colleghi dell'Ufficio centrale non hanno voluto che io mettessi una cosa nella relazione, quindi l'ho soppressa, ora non so se faccio bene a dirla.

*Voci.* Dica, dica.

PANTALEONI. La cosa è questa. Avevamo durante la guerra un delegato militare inglese, molto amico dell'Italia. L'Inglese ci diceva questo: voi non ve la caverete mai nel Tirolo se non fate quello che faremmo noi, cioè espropriare i tedeschi, pagarli quel che valgono i loro terreni e rivenderli a cittadini di origine italiana. Tanto egli considerava pericolosa la nostra situazione in Tirolo.

La Commissione si raccomanda anche che col tempo - col quale si maturano tante cose - e possibilmente in breve tempo, il Governo si ricordi della ferrovia del Predil. Essa è già stata presa in considerazione in una legge la quale stanziava 300 milioni.

Si tratta della ferrovia che solo potrà rendere Trieste veramente il porto per l'Europa centrale. Perché la posizione di Trieste non è una posizione facile. Io stesso ho sperimentato che, per esempio, se si vuole mandare in Egitto da Brunn un pianoforte, conviene mandarlo ad Amburgo anziché a Trieste. Quindi per Trieste occorreranno molti provvedimenti ed accorgimenti; ed in particolare raccomando che non sia dimenticata questa ferrovia del Predil.

Dopodiché non c'è che da chiedere al Senato che raccomandi al Governo la sollecita nomina delle varie Commissioni che il Trattato stesso prevede (*rive approvazioni*).

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Desidero rispondere brevemente alle raccomandazioni rivoltemi dall'onorevole Pantaleoni. Comincio dalla prima: fare trattati di maggiore durata. Credo l'onorevole Pantaleoni che siamo d'accordo. Purtroppo però siamo i soli in Europa ad avere questa opinione. Ed infatti in tutte le trattative, da cui sono poi venuti i vari trattati che stiamo esaminando, si è richiesta sempre la scadenza più lunga, ma non si è riusciti a persuadere l'altra parte. E siccome i trattati bisogna farli in due, non essendo d'accordo l'altra parte, non se ne è potuto far nulla. Anche negli ultimi negoziati con la Spagna, le trattative trovarono una seria difficoltà nella determinazione della durata della convenzione. Nostro desiderio era che il trattato avesse almeno la durata di due anni. Ma non c'è stato possibile di ottenere ciò. (*Commenti*). In fondo noi ci rendiamo conto del desiderio nostro e della resistenza altrui. L'Europa è ancora in un troppo vivo periodo di disconvolgimento perché le Nazioni sentano di potersi tranquillamente legare per un periodo troppo lungo; l'Europa è ancora in un periodo troppo burrascoso dal punto di vista del buon senso tariffario doganale perché convenga fare dei trattati troppo lunghi. Veniamo da un periodo in cui si produceva da tutti i paesi senza preoccupazioni di costi, quando unico acquirente quasi sempre era lo Stato, con industrie sorgenti artificiosamente o transitoriamente, con grandi immissioni di denaro, o meglio di qualcosa che aveva la parvenza di denaro; condizioni generali che facevano sì che qualunque cosa prodotta trovava il compratore. Ciò ha abituato male tutti: produttori e lavoratori. Ora è venuto il momento del giudizio, e tutti si trovano a disagio, e cercano di difendersi con degli artifizii come quello delle barriere doganali irragionevoli.

Fare dei trattati lunghi in questo momento comprometterebbe la sana economia dell'Europa. Comunque ripeto che non siamo noi ad opporci al desiderio di allungare la durata dei trattati; e pertanto la clausola che consente il rinvio progressivo di sei mesi in sei mesi sarà da noi largamente utilizzata, a meno che non ci si dimostri che abbiamo fatto così cattivi trattati da rendere desiderabile e lodevole il fatto di averli stipulati di breve durata.

Nei riguardi degli interessi di Trieste, come sono tutelati dal trattato, ringrazio l'onorevole Pantaleoni di avere riconosciuto che la convenzione relativa è ottima. Riconosco che essa è troppo breve.

Tutto quello che ha detto per Trieste lo sottoscrivo senza esitazione e mi auguro che sia possibile, per lo meno per questa parte, di poter procedere ad accordi di lunga durata che soltanto possono garantirne l'esecuzione e possono permettere all'iniziativa italiana e austriaca di slanciarsi con possibilità di sicuro e permanente successo. (*Bene*).

Per la Commissione prevista e che avrebbe dovuto essere nominata entro due mesi, è già avvenuta la designazione dei nostri rappresentanti. Sarà sollecitata dall'Austria la nomina dei propri rappresentanti nella Commissione medesima.

Vengo alla terza raccomandazione, relativa alla nomina, nelle trattative, di delegati interessati. Dichiaro di essere d'accordo con l'onorevole Pantaleoni, tanto è vero che negli ultimi negoziati svoltisi con la Spagna, e in quelli oggi pendenti con la Cecoslovacchia, l'Albania e la Russia non abbiamo ammesso come delegati i rappresentanti dei gruppi interessati, pur non escludendo il permanente loro contatto con la nostra Delegazione in qualità di esperti.

Nel passato, e precisamente nella stipulazione dei trattati di cui oggi si discute, si è avuta un'idea differente, e forse per quell'epoca non era cattiva idea. Noi siamo frequentemente accusati dagli interessati di non tutelare abbastanza, rispettivamente, l'interesse dell'industria e l'interesse dell'agricoltura.

Si è voluto fare l'esperimento di mettere questi rappresentanti in contatto con le difficoltà reali, e si è visto che, nonostante la lesione di alcuni interessi, il rappresentante ufficiale dell'industria e quello dell'agricoltura, hanno aderito anche loro agli accordi. Questo servirà perchè essi si persuadano che quando un trattato non va bene, non sempre è colpa dell'abilità maggiore o minore dei negoziatori, ma i trattati sono un po' come tutti i contratti che dipendono da altre volontà e da altre forze, con l'aggravante che spesso interviene il fattore politico come decisivo nel momento della risoluzione finale. Comunque, riconosco

che la presenza dei diretti rappresentanti dei gruppi interessati non è desiderabile, e pertanto, nelle trattative in corso e in quelle avvenire, essi saranno in contatto con i nostri delegati, ma non faranno parte della delegazione. Ciò permetterà di estendere la consultazione a tutti gli interessati che, non facendo parte di grandissime organizzazioni, possono rischiare di essere trascurati.

Certo il contatto con tutti è utile per persuaderli delle difficoltà che si superano, e soprattutto per persuaderli dell'impossibilità che si ha in alcuni momenti di conciliare non solo la propria volontà con quella dell'altro contraente, ma di avere una propria, unica volontà che concili gli interessi contrastanti.

Ci sono casi estremamente tipici che farebbero credere *a priori* impossibile di raggiungere un risultato. Prendiamone uno ad esempio. Noi non abbiamo buon orzo per utilizzarlo nella fabbricazione della birra. I produttori di orzo dicono: « sosteneteci e riusciremo a ottenere l'orzo che dà così buon risultato all'estero »; onde protezione per l'orzo. Ma seguono i fabbricanti di malto, e dicono: « Poichè con questa protezione noi siamo obbligati a comprare l'orzo in patria più caro o a farlo venire da fuori con un soprapprezzo doganale, non potremo competere con i fabbricanti esteri di malto: quindi aumentate il dazio sul malto ». I birrai a loro volta devono comprare il malto più caro e dicono: « Per lo meno consentite l'importazione con minore aggravio doganale delle bottiglie ». Ma allora tutta l'industria del vetro insorge, temendo la sua rovina.

E una catena tale che quando vedo giungere un trattato, alla fine, mi meraviglio che ci si sia arrivati.

Da questo punto di vista i contatti con gli esperti giovano perchè il rappresentante degli industriali o degli agricoltori possono intervenire a placare e conciliare le voci dei veri interessati e ad attenuare la fatica dei negoziatori.

La necessità della contingentazione è anche essa un risultato della malattia doganale che traversiamo oggi. Spesso sono gli altri che la domandano e noi dobbiamo chiederla come contropartita. Ma spesso siamo noi ad averne bisogno. Così si è verificato di recente circa l'ammissione dei vini spagnoli in Italia. Noi abbiamo

riconosciuta la necessità di non consentire alla Spagna di importare vino, se non entro una misura determinata: avemmo la persuasione che il danno sarebbe stato senza di ciò troppo grave per noi. Ma il criterio del contingentamento nel caso del trattato con l'Austria è troppo favorevole a noi perchè possa essere criticato; poichè anzi noi non abbiamo nemmeno precisata la quantità limite. Si è detto cioè che, quando per talune merci si arriverà a una importazione che l'Italia giudicherà pericolosa per la sua produzione, si ostacoleranno le importazioni ulteriori. Questa pattuizione, che effettivamente è una clausola assai grave che l'Austria ha accettato, si giustifica da nostra parte coi possibili mutamenti delle condizioni economiche e di produzione dell'Austria.

Dice l'on. Pantaleoni nella sua magnifica relazione, che soltanto poche ore fa ho avuto la fortuna di leggere, che questa preoccupazione è dovuta a due errori economici: quelli cioè di temere i costi più bassi di produzione in Austria e le ulteriori svalutazioni della moneta.

E a tale proposito il professore Pantaleoni (e lo chiamo professore perchè in questo caso egli esercita la sua funzione specifica) ricorda un canone della teoria del commercio, secondo il quale ciò che determina gli scambi fra i due paesi non è il divario fra i costi della medesima merce nei due paesi, ma il divario dei costi di ciò che s'importa e di ciò che si esporta, valutati nel medesimo paese. Cosicchè se un paese ha un regime di salari uniformemente più basso, non per questo è in migliori condizioni di esportazione.

Ora io mi guardo bene di venire in contrasto coll'on. Pantaleoni in una materia di questo genere; so per mia scienza cosa vuol dire saper bene le proprie cose, perchè possa azzardarmi di discutere con l'on. Pantaleoni su questa materia. Ma vorrei richiamare a lui una circostanza che si è verificata in una scienza che ha preceduto alquanto l'economia politica nelle sue leggi e nel meccanismo della sua evoluzione: la elettrologia. Noi possediamo leggi ben definite sulle cosiddette correnti elettriche stazionarie; e qualunque sistema di correnti in reti comunque complesse può essere previsto e calcolato fino ai minimi particolari in base a queste leggi. Ma vi sono dei regimi transi-

tori anche nelle correnti (chiusure e aperture improvvise di reti, allacciamento brusco di nuovi centri di produzione o di consumo ecc.) che determinano un complesso di fenomeni che solo negli ultimi anni si è cominciato ad esaminare ed a studiare; i cosiddetti fenomeni transienti. È un fenomeno transiente il fulmine, sono fenomeni transienti quelli che, quando gli impianti non sono in condizioni ottime, determinano i guasti e le interruzioni di luce di cui siamo deliziati anche a Roma. Ebbene, Steinmetz, un grande elettricista morto in questi giorni, ha iniziato lo studio di tali fenomeni delle correnti elettriche quando non sono, per così dire, rassettate. Io credo che in economia politica lo studio dei regimi non rassettati è stato iniziato, ma non si è spinto a fondo. Cosicchè potrebbe essere che il principio enunciato dall'on. Pantaleoni, che certamente è valido in condizioni ordinarie, possa non valere in momenti di burrasca come quelli che oggi traversiamo.

Per esempio, quando l'onor. senatore Pantaleoni dice che l'altezza dei salari non influisce sui prezzi dei prodotti, dice cosa che è verissima in condizioni statiche; ma non c'è dubbio che, se noi, dopo un peggioramento dei cambi, continuiamo a dare ai nostri operai i salari di prima, di fatto veniamo a diminuire il costo della produzione.

Col tempo l'operaio si metterà a domandare che si rialzi il suo salario, ciò che ristabilirà l'equilibrio; ma non c'è dubbio che in un certo periodo di tempo, che può essere di mesi ed anche di anni, questo effetto dei mutamenti del valore della moneta può influire sul valore dei costi.

D'altra parte la teoria citata dal senatore Pantaleoni nel caso in cui i salari siano uniformemente più alti o più bassi può certo ammettersi; ma attualmente avviene che per quel fenomeno che gli economisti chiamano di viscosità, questa uniformità non c'è. Non si può dire oggi che i salari siano equilibrati fra il nord ed il sud, e tanto meno può dirsi che siano equilibrati fra i vari paesi, perchè non sono libere le barriere emigratorie. Quindi, facendo omaggio pieno al valore dell'affermazione dell'onor. senatore Pantaleoni, io dubito che per trattati che debbono valere per un solo anno, si possa disprezzare la clausola dei contingen-

tamenti, soprattutto quando questa clausola è tutta a nostro vantaggio, come avviene nel caso attuale.

Passo all'obiezione relativa al commercio di transito. Ci ha detto l'onorevole senatore Pantaleoni che se noi ostacoliamo i transiti di merci altrui attraverso il nostro territorio per paura della concorrenza con i nostri generi, noi non facciamo che perdere i noli corrispondenti. Accetto il principio, ma esso presuppone che le leggi economiche siano applicate in tutti i casi. Invece noi oggi ci troviamo in materia di trasporti in un regime antieconomico. Ad esempio, per trasportare dei prodotti dal sud al nord si adoperano tariffe, che spesso non arrivano neppure a pagare il costo del trasporto. Ciò si fa per ragioni di carattere politico; ma vuole l'onorevole senatore Pantaleoni che se io perdo nelle ferrovie per trasportare gli agrumi della Sicilia verso il nord, debba essere disposto a perdere egualmente per trasportare gli agrumi dell'Algeria? Quindi, sia perchè molte di queste tariffe sono a base politica e non a base economica, sia perchè impedendo che queste merci passino dall'Italia, io le obbligo a girare un po' più al largo, e posso sperare che in questo giro più largo le merci finiscano per arrivare al punto di destinazione in condizioni meno favorevoli delle mie merci, io concludo che la clausola in questione non è cattiva. Tanto più poi, in quanto che essa è facoltativa e se ci fosse nociva nessuno ci impedirebbe di estendere alle merci altrui di transito per il nostro territorio le stesse facilitazioni accordate alle merci nostre. Si tratta dunque, come si vede, di una clausola a nostro favore, inquantochè noi potremo sempre rinunciarvi quando essa non ci giovasse.

Per quanto ha detto l'onorevole senatore Pantaleoni nei riguardi del Tirolo, accetto pienamente, perfino nei riguardi dell'opportunità, che noi acquistiamo progressivamente parte delle proprietà di quelle regioni. Se fosse qui presente l'onorevole senatore Tolomei...

Voci. È presente!

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale.*

... Egli potrebbe dire come abbiamo proprio in questi giorni parlato di ciò.

Dovrei rispondere ora alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Pantaleoni riguardo alla ferrovia del Predil; ma c'è qui presente il ministro dei lavori pubblici che in questa materia è certamente molto più competente di me. Ad ogni modo il più indicato a dare una risposta sarebbe proprio l'onorevole senatore Pantaleoni, perchè da un bilancio in cui era iscritta una somma appunto per questa ferrovia, tale stanziamento fu stralciato in seguito al parere di una Commissione, di cui credo facesse parte proprio l'onorevole senatore Pantaleoni. (*ilarità*).

Dopo questi schiarimenti, siccome l'onorevole senatore Pantaleoni finisce col chiedere l'approvazione del Trattato da parte del Senato, io non ho che da associarmi a lui, ringraziandolo di tutti i suggerimenti preziosi contenuti nella sua relazione e nel suo discorso e dei quali il Governo terrà il più alto conto. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di navigazione ed all'accordo concernente le relazioni economiche tra le zone di frontiera stipulati in Roma, addì 28 aprile 1923, fra il Regno d'Italia e la repubblica d'Austria e ratificati il 7 luglio 1923.

(Approvato).

#### Art. 2.

È convertito in legge il decreto-legge in data 28 giugno 1923, n. 1389.

(Approvato).

**TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET L'AUTRICHE**

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République d'Autriche, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

**SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE**

Son Exc. Benito MUSSOLINI, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par *interim* des Affaires Etrangères.

Son Exc. Alberto DE STEFANI, Ministre des Finances.

Son Exc. le Comte Teofilo ROSSI, Ministre pour l'Industrie et le Commerce.

Son Exc. le Marquis Giuseppe DE CAPITANI D'ARZAGO, Ministre pour l'Agriculture.

Mr. Lodovico LUCIOLI, Conseiller d'Etat.

**LE PRESIDENT  
DE LA REPUBLIQUE D'AUTRIQUE**

Mr. Rémi KWIATKOWSKI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Mr. le Dr. Richard SCÖLLER, Chef de Section au Ministère Fédéral des Affaires Etrangères.

Mr. le Dr. Karl MÖRTH, Chef de Section au Ministère du Commerce et des Métiers de l'Industrie et des Travaux publics,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

**Art. 1.**

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants

des Hautes Parties contractantes qui pourront, les uns et les autres, s'établir librement dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante. Les ressortissants autrichiens en Italie et les ressortissants italiens en Autriche, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, pourront y exercer leur commerce et leur industrie sans être soumis à ce titre à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes seront communs aux ressortissants de l'autre.

Les stipulations de cet article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes et applicables aux ressortissants de toute autre Puissance.

**Art. 2.**

Les ressortissants des Hautes Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes sur les territoires de l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, qui exercent le métier de charretier, ainsi que le transport des personnes par voiture entre les divers points des territoires respectifs, ou qui se livrent à la navigation, soit maritime, soit fluviale ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur les territoires de l'autre, sauf pour ce qui concerne les transports par voitures ou chars automobiles, dans lequel cas les chauffeurs ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes devront obtempérer, dans le territoire de l'autre, aux devoirs et aux dispositions établies pour la circulation de cette espèce de voitures.

## Art. 3.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, de quelque sorte que se soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles et des prestations et réquisitions militaires, qui seront supportées, également, par tous les ressortissants du pays, à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

## Art. 4.

Les Autrichiens en Italie et les Italiens en Autriche seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du pays.

Ils auront, également, libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour s'y défendre.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux.

## Art. 5.

Les Sociétés commerciales, industrielles et financières (y compris les Sociétés d'assurance

et les Instituts publics d'assurances sur la vie humaine) domiciliées dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes et y ayant été validement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues, d'après les modalités et sauf les limitations fixées par les lois en vigueur, comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre, et pourront y exercer tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

En tout cas lesdites Sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante des mêmes droits, qui sont ou seraient accordés aux Sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Les dites Sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles dans le territoire de l'autre Partie des impôts, droits ou taxes ni autres ni plus élevés, que ceux perçus des nationaux.

## Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2) pour des raisons de sûreté publique;

3) pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4) afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;

5) par égard à la police sanitaire, et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

Pour ce qui concerne le détail ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets pouvant servir de véhicule à la contagion, les Gouvernements des deux Hautes Parties contractantes se réservent la stipulation d'une convention spéciale.

#### Art. 7.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Autriche, énumérés dans le tarif annexe A, joint au présent traité, seront admis à leur importation en Italie en acquittant les droits fixés par ledit tarif, ou les droits plus réduits que l'Italie pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Autriche énumérés dans la liste annexe B, jointe au présent traité, seront traités, à leur importation en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

#### Art. 8.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, énumérés dans le tarif annexe C, joint au présent traité, seront admis, à leur importation en Autriche, en acquittant les droits fixés par ledit tarif, ou les droits plus réduits que l'Autriche pourrait concéder à l'avenir aux mêmes produits de toute autre Puissance étrangère.

Tous produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, autres que ceux énumérés dans le tarif annexe C, seront traités, à leur importation en Autriche, sur le pied de la nation la plus favorisée.

#### Art. 9.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu par l'Autriche et à l'exportation vers l'Autriche il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hautes droits de sortie ou taxes d'autre nature, qu'à l'exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

Les droits de sortie pour les produits indiqués à la liste annexe D ci-jointe, exportés de

l'Autriche vers l'Italie, ne pourront pas dépasser les taux indiqués dans ladite liste.

Dans le cas où les prix d'exportation des marchandises soient fixés par le Gouvernement ou sous le contrôle du Gouvernement, les prix obligatoires ne pourront pas être, pour les exportations vers l'autre Etat contractant, supérieurs à ceux fixés pour les mêmes marchandises à exporter vers un autre Etat quelconque.

De même, toute autre faveur accordée par l'une des Hautes Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera, immédiatement et sans conditions, étendue à l'autre.

#### Art. 10.

Quant à la garantie, à la perception des droits, et aux autres formalités douanières à l'importation et à l'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée, plus tard, sous ces rapports, à une tierce Puissance, sera étendue, immédiatement, sans compensation et par ce fait même, à l'autre Haute Partie contractante.

#### Art. 11.

Les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 ne dérogent point:

a) aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes, pour faciliter le commerce de frontière, ni aux réductions ou franchises de droits de douane, accordées seulement pour certaines frontières déterminées ou aux habitants de certains districts;

b) aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties contractantes par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

#### Art. 12.

Les Hautes Parties contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit à tra-

vers leurs territoires, par chemin de fer aussi bien que par cours d'eau navigable, et par canaux, et ceci pour les personnes, les marchandises, les wagons de chemin de fer, les navires et pour le service postal.

Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes, ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Le régime des monopoles d'Etat, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements des Etats respectifs des Hautes Parties contractantes.

#### Art. 13.

Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale du lieu d'exportation ou du bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière, ou de la Chambre de commerce et d'industrie compétente ou d'un agent consulaire, et ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.

Les Hautes Parties contractantes veilleront à ce que le commerce ne soit entravé ni par la hauteur des taxes perçue pour ces certificats, ni par des formalités inutiles lors de leur délivrance.

En cas de doute sur l'origine d'une marchandise ou sur l'exactitude d'un certificat d'origine, tout examen ou enquête qui, à la demande de l'autorité compétente du Pays d'importation, serait nécessaire sur le territoire du Pays d'ex-

portation, sera effectué par les soins des organes désignés à ces fins par le Gouvernement de ce dernier, d'accord avec l'autorité compétente du Pays d'importation.

#### Art. 14.

Il est entendu que les marchandises de provenance quelconque, qui transitent par les territoires d'une des Hautes Parties contractantes ou qui y sont déposées dans des ports francs ou dans des entrepôts, ne seront pas soumises, à leur entrée dans les territoires de l'autre, à des droits de douane ou à des taxes autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus si les marchandises étaient importées directement du pays d'origine. Cette disposition s'appliquera aussi bien aux marchandises en transit direct qu'à celles qui transitent après avoir été ou transbordées ou réemballées dans un entrepôt.

#### Art. 15.

Les marchandises soumises au traitement de l'acquit-à-caution, et passant immédiatement des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes à ceux de l'autre, ne seront point déballées, et les scellés ne seront pas levés et remplacés, sous la réserve que l'on ait satisfait aux exigences du service combiné à cet égard.

En général, les formalités du service douanier seront simplifiées et les expéditions seront accélérées autant que possible.

#### Art. 16.

Les droits internes de production, de fabrication ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient les produits du pays, soit pour le compte de l'Etat, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant des territoires de l'autre Partie contractante.

Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou de consommation nouveau, ou un supplément

de droits sur un article de production ou de fabrication nationale, compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.

#### Art. 17.

Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grandes pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur Pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans ce Pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise chez les négociants ou producteur de ces marchandises ou dans les locaux de vente ouverts, et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle contenu à l'annexe E' de ce traité.

Ce document est valable pour le cours de l'année solaire pour laquelle il a été délivré.

Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités compétentes à délivrer les cartes de légitimation.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche des commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions cidessus ne sont pas applicables et les Parties Contractantes se réservent à cet égard l'entière liberté de leur législation.

#### Art. 18.

Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les territoires des Hautes Parties

contractantes, les objets suivants seront admis et exportés de part et d'autre, avec obligation de les faire retourner, en franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie et conformément aux règlements émanés d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes:

a) toutes les marchandises, à l'exception des articles de consommation, qui, en sortant du libre trafic, sur les territoires de l'une des Haute Partie contractante, seront expédiées aux foires et marchés sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante, pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, ainsi que les échantillons importés, réciproquement, par les commis voyageurs des maisons italiennes ou autrichiennes à la condition que toutes ces marchandises et ces échantillons, n'ayant pas été vendus, soient reconduits au pays d'où ils proviennent, dans un terme établi à l'avance;

les sacs de toute sorte, vides, signés et ayant déjà servi, ainsi que les tonneaux vides et signés, qui sont importés des territoires de l'autre Partie contractante pour être réexportés remplis, ou qui sont réimportés après avoir été exportés remplis;

b) le bétail conduit des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes aux marchés, aux travaux agricoles, à l'hivernage et au pâturage des Alpes sur les territoires de l'autre. Dans ce dernier cas la franchise des droits à l'entrée et à la sortie sera également étendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage recueillis et les animaux mis bas, pendant le séjour sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante;

c) les objets destinés à être réparés.

L'identité des objets exportés et réimportés devra être prouvée et les autorités compétentes auront, à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.

En ce qui concerne l'admission temporaire du bétail conduit au pâturage seront observées les règles fixées par l'accord ci-annexé (Annexe F').

#### Art. 19.

Les produits suivants, récoltés dans la zone-frontière de l'un des deux États, sont admis en exemption des droits de douane d'importa-

tion et d'exportation ou d'autre taxes quelconques, quand il sont transportés dans la zone-frontière de l'autre Etat:

a) foin, paille, herbes pour la nourriture du bétail et fanes;

b) plantes vivantes;

c) herbes potagères fraîches;

d) charbon de bois, tourbe et charbon de tourbe;

e) déchets d'olives pressées, tourteaux et autres déchets de grains et de fruits oléagineux;

f) cendre à lessive, engrais, lies, marc de raisins, balayures, limon;

g) céréales exportés temporairement de l'une dans l'autre zone-frontière pour y être moulus et produits de ces mêmes céréales qui sont réimportés après la mouture, en tenant compte de la proportion du rendement.

#### Art. 20.

Restront également libres de tout droit de douane et de timbre sur les reçus de la douane, à l'importation et à l'exportation, les produits suivants originaires de la zone-frontière de l'un des deux Etats et destinés à la consommation dans la zone-frontière de l'autre:

a) viande fraîche en quantité non supérieure à 4 kilogrammes;

b) farine de céréales et de légumes en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

c) pain commun en quantité non supérieure à 3 kilogrammes;

d) fromage et beurre frais, en quantité non supérieure à 2 kilogrammes;

e) lait frais.

La franchise n'est pas applicable auxdits produits s'ils sont importés, dans une quantité quelconque, par la poste, même s'ils sont destinés aux habitants de la zone-frontière.

#### Art. 21.

Les ressortissants des Hautes Parties contractantes qui ont leurs habitations ou fermes dans la zone-frontière de l'un des deux Etats et des biens-fonds de leur propriété dans la zone-frontière de l'autre, ont le droit de tran-

porter dans leurs habitations et fermes, même par des voies non douanières, en exemption des droits de douane d'importation ou d'exportation et de toute autre taxe ou impôt, les céréales et les fruits récoltés dans lesdits biens-fonds, et cela pendant toute la période s'écoulant du commencement de la saison des récoltes jusqu'à la fin de décembre.

Il sera également permis auxdits ressortissants d'importer et exporter en franchise des droits d'importation et d'exportation ou d'autres taxes quelconques, même par des voies non douanières, les bêtes de labour et les instruments et outils servant à l'agriculture qu'ils auront à transporter de la zone-frontière de l'un des deux Etats dans celle de l'autre pour leurs travaux agricoles.

#### Art. 22.

Les habitants de la zone-frontière de l'un des deux Etats, qui auraient à exécuter des travaux agricoles ou forestiers dans la zone-frontière de l'autre Etat sur des biens-fonds de leur propriété ou pris à ferme, ou bien qui auraient à y exécuter des travaux forestiers inhérents à des droits de servitude forestière, pourront transporter dans lesdits biens-fonds, en exemption des droits de douane d'importation ou d'exportation, les animaux, les chariots et les autres ustensiles nécessaires pour ces travaux.

Ils pourront aussi y transporter, en exemption de tout droit de douane ou d'autre taxe, les vivres strictement nécessaires pour la nourriture des ouvriers et des animaux employés dans les travaux susdits et pendant toute la durée de ceux-ci. S'il s'agit de travaux d'une longue durée ou à exécuter moyennant un grand nombre d'ouvriers ou d'animaux, la douane pourra prescrire que le transport des vivres soit effectué à plusieurs reprises en quantité non excédant, chaque fois, une limite à fixer par la même douane, en égard aux conditions dans lesquelles l'approvisionnement devrait se faire.

Ces dispositions sont applicables aussi aux représentants des corps moraux et des personnes juridiques qui posséderaient des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone-frontière de l'autre Etat.

Dans les cas prévus par le présent article et sous obligation d'observer les dispositions qui seront fixées d'un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats pour empêcher les abus, le transport des animaux et des matériaux pourra s'effectuer même par des voies non douanières, si cela est nécessaire à cause des conditions locales ou du genre des travaux à accomplir.

## Art. 23.

Aux points de la frontière où l'on en reconnaît le besoin par l'autorité politique, seront admis en franchise de droits de douane et de timbre sur les reçus de la douane les médicaments que les habitants de la zone-frontière de d'un des deux Etats iraient acheter aux pharmacies existant dans la zone-frontière de l'autre Etat, au moyen d'ordonnances médicales ou vétérinaires, en petites doses correspondant aux conditions des acquérants. Pour les importations contenues dans ces limites on pourra déroger à l'obligation de présenter l'ordonnance dans le cas où il s'agirait de drogues médicinales simples, ou bien de préparations chimiques ou pharmaceutiques portant sur l'enveloppe l'indication pharmaceutique exacte et dont la vente et l'usage sont librement admis dans le territoire où elles seraient destinées à être consommées.

## Art. 24.

Les propriétaires ou locataires de terres entrecoupées par la ligne douanière ou séparées par cette ligne des habitations et fermes respectives, pourront transporter de leurs maisons et fermes aux terres susdites et viceversa, en exemption des droits douaniers d'importation et d'exportation, les bestiaux pour le pâturage.

Lorsque le retour du pâturage aura lieu au cours de la même journée, les bureaux douaniers compétents se borneront à exercer leur surveillance par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans soumettre toutefois les bestiaux au régime douanier de l'importation ou exportation temporaire. En tout autre cas ce régime sera observé d'après les règles fixées pour l'application des dispositions contenues à l'art. 18 sous b).

## Art. 25.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chaussées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, qu'ils soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Sur les routes servant à mettre les Etats des Hautes Parties contractantes en communication directe ou indirecte l'un avec l'autre, ou avec l'étranger, les droits de péage perçus sur les transports qui passent la frontière, ne pourront être, en proportion de la distance parcourue, plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les transports se faisant dans les limites du territoire du pays.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux chemins de fer.

## Art. 26.

Les navires autrichiens seront, dans les ports de l'Italie, traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docks, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, bassins et docs, et, généralement, pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être sou-

mis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

En cas de naufrage ou d'avarie sur les côtes ou territoires italiens ou de relâche forcé, lesdits navires bénéficieront de tout avantage concédé, dans les mêmes cas, par l'Italie aux navires de la nation la plus favorisée sous ce rapport.

Les mêmes dispositions sont applicables aux navires italiens, leurs équipages et leurs cargaisons sur les eaux navigables et dans les ports et bassins de l'Autriche.

#### Art. 27.

La nationalité des navires sera constatée d'après les lois de l'Etat auquel le navire en question appartient.

Les certificats de jaugeage délivrés par l'une des Parties contractantes suffiront aussi dans le territoire de l'autre pour établir la capacité des navires, sans qu'on procède à une revision du tonnage.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront être nationalisés dans l'autre sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

#### Art. 28.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empêcher et punir la contrebande entre leurs territoires et les contraventions aux prescriptions douanières et des Monopoles d'Etat, à accorder, à cet effet, toute assistance légale aux organes de l'autre Haute Partie contractante, chargés de la surveillance, à les aider et à leur faire parvenir, par les organes de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.

Sur la base de ces dispositions générales, les Hautes Parties contractantes ont conclu l'accord ci-annexé (Annexe G).

Pour les points où se touchent les territoires des Hautes Parties contractantes et ceux des Etats étrangers, on stipulera les mesures né-

cessaires pour l'assistance à se prêter, réciproquement, dans le service de surveillance.

#### Art. 29.

Le trafic des marchandises par chemins de fer entre les Hautes Parties contractantes s'effectuera sous le régime de la Convention Internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer conclue à Berne le 14 octobre 1890, modifiée et complétée par les arrangements additionnels du 16 juillet 1895 et les conventions additionnelles du 16 juin 1898 et du 19 septembre 1906; ainsi que sous le régime des conditions complémentaires communes et des conventions uniformes élaborées par le Comité International des transports par chemins de fer; comme sous le régime des arrangements, conventions et conditions qui pourront être conclus à l'avenir, auxquels les Hautes Parties contractantes ont adhéré. Dans le cas où une nouvelle Convention internationale remplacera la Convention de Berne actuellement en vigueur et que les Hautes Parties contractantes y adhèrent, cette Convention nouvelle sera adoptée par les Hautes Parties contractantes au lieu de la dite Convention de Berne.

Toutefois, en vue des difficultés encore existantes d'ordre technique et économique dans certaines relations de trafic, des accords entre administrations de chemins de fer pourront prévoir certaines dérogations aux dites Conventions.

Ces accords dérogatoires peuvent être pris aussi à l'occasion de l'établissement des tarifs directs et spécifiés dans les mêmes tarifs.

En tout cas les dérogations devront être établies pour la durée strictement nécessaire.

#### Art. 30.

En ce qui concerne le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer il ne sera, sous conditions égales, faite aucune différence quant à l'expédition, au prix de transport et aux charges publiques connexes aux transports entre les ressortissants des Hautes Parties contractantes.

## Art. 31.

Les marchandises expédiées de l'Italie à destination d'une gare autrichienne ou en transit par l'Autriche ne seront pas traitées, sur les chemins de fer autrichiens, moins favorablement, pour ce qui a trait à l'expédition, aux prix de transports et aux charges publiques connexes aux transports, que les mêmes marchandises expédiées entre des gares autrichiennes, sous les mêmes conditions, vers la même direction et dans la même relation.

Cette prescription sera également observée par les chemins de fer italiens à l'égard des marchandises expédiées de l'Autriche à destination d'une gare italienne, ou lorsque ces marchandises traversent en transit le territoire italien.

Ce principe sera appliqué réciproquement aussi aux envois des marchandises qui, avec d'autres moyens de transport, auraient passé la frontière et seraient entrées dans le territoire de l'autre Haute Partie contractante pour être remises au transport par chemins de fer.

Les dispositions précédentes ne visent pas les réductions des tarifs accordées en faveur des œuvres de charité ou d'instruction et éducation publique, ni les réductions accordées dans les cas d'une calamité publique aux transports des voyageurs et des marchandises, ni celles appliquées aux transports militaires de l'armée, aux personnes du service public, du service de chemins de fer et des services similaires, de même qu'aux membres de leurs familles, ni aux envois en service d'entreprises indigènes de communications.

Il est également entendu que sur les chemins de fer secondaires (chemins de fer vicinaux, chemins de fer d'intérêt local, tramways) affectés principalement au trafic de tourisme, des réductions des prix de voyages pourront être réservées aux habitants indigènes des communes limitrophes.

## Art. 32.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'efforcera à ce que les réductions concédées par les chemins de fer pour le transport dans son propre territoire des matières brutes destinées à être employées à l'intérieur, soient con-

cédées dans les mêmes conditions, vers la même direction et pour la même relation aussi pour le transport des mêmes matières à destination du territoire de l'autre Haute Partie contractante.

## Art. 33.

Le Gouvernement de chacune des Hautes Parties contractantes prendra les mesures nécessaires à éviter que sur les chemins de fer de son propre territoire ne soient appliqués aux transports des marchandises à destination du territoire de l'autre Haute Partie, ni des tarifs plus élevés, ni des charges publiques, connexes aux transports, supérieures, ni des conditions plus désavantageuses que pour les transports de marchandises analogues à destination d'un tiers Etat.

## Art. 34.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que, en tant que le besoin se fera sentir et aussitôt que les circonstances le permettront, des tarifs directs doivent être établis pour le trafic des voyageurs, des bagages et des marchandises entre le territoire des Hautes Parties contractantes, ainsi que pour le trafic entre le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et celui d'un tiers Etat, en transit par le territoire de l'autre Haute Partie contractante.

En attendant, les Hautes Parties contractantes auront soin que, dans la mesure du possible, des taux directs soient établis pour le trafic des voyageurs, des bagages et des principales marchandises dans les relations les plus usitées et que les mesures nécessaires soient prises pour régler l'application de ces taux dans le but de faciliter ce trafic.

La question, si un besoin effectif se fait sentir, d'établir des tarifs directs dans le cadre des tarifs en vigueur pour le trafic des voyageurs, des bagages et des marchandises, sera décidée selon l'avis de l'administration des chemins de fer qui en fait la proposition.

Sur la demande de l'une des deux Hautes Parties contractantes, les taux des tarifs directs

devront s'accommoder aux taux résultant de la réinscription.

Art. 35.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer aux transports en transit sur les chemins de fer, situés sur leurs territoires, des tarifs équitables, tant par leurs taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport.

Dans l'intérêt commun, chacune des Hautes Parties contractantes facilitera, en destination ou en transit sur son territoire, le trafic de marchandises et particulièrement le trafic de denrées alimentaires, des fleurs fraîches, des houilles, des huiles minérales, des traverses en bois, des bois de toutes espèces, des céréales et leurs farines en provenance et à destination de l'autre Haute Partie contractante.

Toutefois aucune des Hautes Parties contractantes ne sera tenue d'accorder des facilités pour le transit des marchandises qui pourraient faire une concurrence dangereuse au commerce des produits similaires indigènes.

Art. 36.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures utiles pour abolir toute entrave qui pourrait se présenter en certains cas en ce qui concerne le trafic des voyageurs, des bagages et des marchandises entre leurs territoires et entre le territoire d'une des Hautes Parties contractantes et celui d'un tiers Etat à travers le territoire de l'autre Haute Partie contractante.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront à ce qu'il soit tenu compte des nécessités du trafic direct entre leurs territoires et entre le territoire d'une d'elles et celui d'un tiers Etat à travers le territoire de l'autre Haute Partie contractante, en établissant des services directs pour voyageurs et marchandises et à procéder dans un esprit de conciliation réciproque sous les rapports du service du mouvement et du transport.

A l'égard de la fourniture des wagons, les besoins du trafic intérieur et de l'exportation, dans le territoire de l'autre Haute Partie contractante, seront en principe traités d'une manière équitable.

En particulier, en ce qui concerne la fourniture des wagons pour le trafic d'exportation à destination du territoire de l'autre Haute Partie contractante, il ne sera pas procédé d'une manière moins favorable que lors de la fourniture des véhicules pour le trafic d'exportation à destination d'un tiers Etat.

Art. 37.

Dans le cas d'une restriction du trafic intérieur de l'une des Hautes Parties contractantes, le trafic réciproque et le trafic de transit provenant du territoire de l'autre Haute Partie contractante ne seront soumis à des restrictions plus grandes que celles existantes pour le trafic intérieur et le transit vers la même direction.

Il est entendu toutefois que des transports qui ont une importance vitale pour l'une des Hautes Parties contractantes soit qu'il s'agit de transports intérieures, ou bien d'exportation ou d'importation pourront temporairement avoir la préférence sur des envois en transit de moindre importance économique.

Art. 38.

S'il s'élevait entre les Hautes Parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des tarifs A et C, annexés au présent traité, y compris les dispositions additionnelles relatives à ces tarifs ou sur l'application en fait de la clause de la nation la plus favorisée à l'égard de l'exécution des autres tarifs conventionnels relativement aux marchandises qui jouissent de ces tarifs dans le trafic entre les deux Etats, le litige, si l'une des Hautes Parties contractantes en fait la demande, sera réglé par voie d'arbitrage. Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Hautes Parties contractantes nommera comme arbitre, parmi ses ressortissants, une personne compétente et elles s'entendront sur le choix d'un sur-arbitre, res-

sortissant d'une tierce Puissance amie. Les Hautes Parties contractantes se réservent de désigner à l'avance et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de sur-arbitre.

Les cas échéant, et sous la réserve d'une entente spéciale à cet effet, les Hautes Parties contractantes soumettront aussi à l'arbitrage les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation et de l'application d'autres clauses du présent traité que celles prévues à l'alinéa premier.

Art. 39.

Le présent traité entrera en vigueur huit jours après l'échange des ratifications, et les ratifications seront échangées à Rome le plus tôt possible.

Il est conclu pour la durée d'une année à partir de son entrée en vigueur. Cependant,

s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée, et sera alors dénonçable en tout temps, en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs chachets.

Fait à Rome, en double expédition, le vingt-huit avril mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI

(L. S.) A. DE STEFANI

(L. S.) TEOFILO ROSSI

(L. S.) G. DE CAPITANI D'ARZAGO

(L. S.) LUCIOLLI

(L. S.) RÉMI KWIATKOWSKI

(L. S.) SCHÜLLER

(L. S.) MÖRTH.

## ANNEXE A.

## Tarif des droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coeffi- cient de majora- tion
		L. c.	
		par tête	
6	Vaches . . . . .	14 —	—
7	Bouvillons, taurillons et génisses . . . . .	10 —	—
8	Veaux . . . . .	10 —	—
10	Animaux de la race caprine . . . . .	3 —	—
105 a)	Bière en fûts . . . . .	par hl 15 —	—
	Ad 105 a). — La bière autrichienne ne pourra pas être soumise à des droits autres ou plus élevés que ceux, qui seront applicables à la bière la plus favorisée d'une autre provenance quelconque.		
ex 207 b)	Bordures et bandes pour petits enfants, de l'espèce des échantillons annexés au traité:	par quintal	
	1. unis . . . . .	125 —	—
	ex 2. façonnés . . . . .	200 —	—
ex 218 a)	Tiroler Loden (tissus de laine non imprimés, fortement foulés, de couleur grise, brune ou mêlée) pesant par mq.:		
	2. plus de 150 jusqu'à 300 grammes . . . . .	200 —	—
	3. plus de 300 jusqu'à 500 grammes . . . . .	180 —	—
	4. plus de 500 grammes . . . . .	160 —	—
ex 226	Couvertures ordinaires, pour literie et cheval, en pells, même mélanges avec laine dans une proportion inférieure à 25 %, non imprimées, non ourlées, pesant 850 grammes ou plus par mq. . . . .	100 —	—
ex 271	Objets cousus en coton:		
d)	autres, y compris les cols, manchettes, chemises . . . . .	Augmentation de 40 pour cent sur le droit du tissu.	—
	Ad 286 et 287. — Suit le régime de ces numéros l'acier en barres ou verges rondes, laminées à chaud, brutes, simplement passées par des rouleaux, à la même température, après la lamination, pour être dressées, de l'espèce des échantillons annexés au traité.		
ex 276	Aciers spéciaux, laminés à chaud, en barres ou verges brutes, rondes, ovales, carrées, plates, plates arrondies, angulaires, hexagonales, octogonales, à T, à Z, n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins . . . . .	Droits des aciers communs, laminés à chaud en barres ou verges, augmentés de 2 L. par quintal.	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coeffi- cient de majora- tion
		par quintal	
ex 289	Aciers spéciaux, battus en barres à section constante, non autrement travaillées, rondes, ovales, carrées, plates, plates arrondies, angulaires, hexagonales, octogonales, à T. à Z, n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins . . . . .	Droits des aciers laminés à chaud en barres ou verges, brutes, augmentés de L. 1.50 par quintal.	—
ex 292	Fils de fer ou d'acier, de section ronde ou carrée:		
ex a)	bruts ou seulement polis:		
	ex 2. avec résistance de 75 hk. ou plus, mais moins de 150 kg. par mm. q., de section et d'un diamètre:		
	a) supérieur à 1 $\frac{1}{2}$ mm. . . . .	18 —	0.6
	ex 3. avec résistance de 150 kg. ou plus par mm. q., de section et d'un diamètre:		
	β) de 1 $\frac{1}{2}$ mm. ou moins, mais plus de 0.5 mm.	50 —	0.2
ex 295	Câbles et cordages en fil de fer ou d'acier des nos 292 a) 2-α et a) 3-β) même revetus avec des matières textiles, ou avec Ame en matière textile . . . . .	Droits des fils dont ils sont composés, augmentés de 8 L. par quintal.	—
	Ad 295. — Pour la détermination du droit des câbles et des cordages faites avec des fils lesquels, ayant la même section et la même diamètre, présentent toutefois une résistance différente par mm <sup>2</sup> de section, on ne tient pas compte des fils à résistance plus forte dans le cas où leur poids ne dépasse pas 10 pour cent du poids des câbles ou cordages respectifs ou de la totalité des fils qui ont le même diamètre.		
ex 297	Fers et aciers communs, laminés à chaud, en tôles planes, même recuites, brutes, d'une épaisseur:		
a)	de mm. 4 ou plus . . . . .	8.50	0.4
b)	de 1 $\frac{1}{2}$ mm. ou plus, mais moins de 4 mm. . . . .	11.50	0.4
c)	de mm. 0.6 ou plus, mais moins de 1 $\frac{1}{2}$ mm. . . . .	13 —	0.4
d)	de mm. 0.4 ou plus, mais moins de 0.6 mm. . . . .	15 —	0.5
ex 300	Tôles en fer ou en acier, ouvrées:		
ex g)	zinguées . . . . .	Droits des tôles suivant l'espèce, augmentés de 4 L. par quintal.	—
f)	étamées . . . . .	Droits des tôles suivant l'espèce, augmentés de 6 L. par quintal.	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coef- ficient de majora- tion
		L. c.	
		par quintal	
ex 315 a) 4	Essieux pour voitures pour routes ordinaires et pour carrosserie, même munis de leurs accessoires . . . . .	30 —	—
316	Boulons en fer ou en acier, avec ou sans écrous pour boulons:		
a)	forgés ou estampés à chaud, même travaillés en partie, ayant en section un diamètre:		
	1. de 25 mm. ou plus . . . . .	12.50	0.4
	2. de 13 mm. ou plus, mais moins de 25 mm. . . . .	15.50	0.4
	3. de 5 mm. ou plus mais moins de 13 mm. . . . .	22 —	0.3
	4. inférieur à 5 mm. . . . .	30 —	0.3
b)	autres . . . . .	35 —	0.2
	Les boulons et écrous ne présentant pas de traces de forgeage ou d'estampage à chaud, suivent le régime des « autres ».		
	Lors du dédouanement des boulons sera prise pour base la dimension de la tige, mesurée immédiatement sous la tête. Les écrous vissés sur les boulons suivent le régime de ces derniers. Pour le dédouanement des écrous présentés séparément, on prendra pour base la diamètre du trou fileté, mesuré au fond du flet.		
	Suivent également le régime des boulons les chevilles avec tige fileté, les crampons pour chemins de fer ( <i>arpioni</i> ), les crochets pour supports d'isolateurs et les autres pièces, non dénommées, même filetés, pour fixer, joindre ou unir.		
ex 319	Rivets en fer ou en acier:		
b)	non dénommés, d'une épaisseur:		
	1. de 25 mm. ou plus . . . . .	12.50	0.4
	2. de 13 mm. ou plus, mais moins de 25 mm. . . . .	15.50	0.4
	3. de 5 mm. ou plus, mais moins de 13 mm. . . . .	22 —	0.3
	4. inférieure à 5 mm. . . . .	30 —	0.3

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée L. c.	Coef- ficient de majora- tion
		par quintal	
320	Vis en fer ou en acier, d'une épaisseur:		
a)	de 8 mm. ou plus . . . . .	20 —	0.3
b)	de 4 mm. ou plus, mais moins de 8 mm. . . . .	26 —	0.3
c)	de 2 mm. ou plus, mais moins de 4 mm. . . . .	35 —	0.3
d)	inférieure à 2 mm. . . . .	60 —	—
	L'épaisseur des vis se détermine à raison du dia- mètre ou côté le plus petit qu'elles présentent en section immédiatement sous la tête.		
ex 324	Ressorts en acier:		
ex a)	A feuilles, posant par pièce:		
	2, mous de 55 kg. . . . .	26 —	0.4
ex 325	Meubles en fer ou en acier:		
ex b)	non dénommés:		
	1, nickelés ou combinés avec d'autres métaux . . . . .	35 —	0.5
ex 341	Caisnes-fortes, coffres-forts, portes de sûreté et réfractaires, en fer ou en acier, même combinés avec d'autres ma- tières:		
b)	autres . . . . .	40 —	0.4
	<i>Ad ex 341. — Les caisnes-fortes, coffres-forts, etc., nickelés seulement sur des accessoires habituels, même ornementés restent sous le n. 341 b).</i>		
ex 343	Ouvrages non dénommés, faits principalement avec barres ou triangles de fer ou d'acier:		
ex a)	bruts, faits avec barres ou triangles:		
	1, grosses . . . . .	16 —	0.6
ex 347	Ouvrages non dénommés, faits principalement en tôle de fer ou d'acier:		
	ex e) seaux zingués . . . . .	30 —	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coeffi- cient de majora- tion
		par quintal	
ex 351	Feuilles ou tôles, en cuivre et ses alliages:		
a)	brutes:		
	1. non découpées, d'une épaisseur:		
	Les feuilles ou les tôles, carrées ou rectangulaires, sont considérées comme non découpées, même quand elles sont égalisées aux bords:		
	a) de 0,6 mm. ou plus . . . . .	16 —	—
	β) inférieure à 0,6 mm. (excepté les très minces pour faux) . . . . .	25 —	—
	2. découpées ou en lames enroulées, d'une épaisseur:		
	Sont considérées comme découpées les feuilles ou les tôles découpées en formes autres que rectangulaires:		
	a) de 0,6 mm. ou plus . . . . .	20 —	—
	β) inférieure à 0,6 mm. . . . .	30 —	0.3
ex b)	polles . . . . .	Droits des tôles brutes, suivant l'espèce, augmentés de 5 L. par quintal.	—
ex 364	Robinetts, valves, glissolrs ( <i>saracinesche</i> ) et leur pièces détachées, en cuivre et ses alliages:		
ex b)	autres, pesant par pièce:		
	3. 1 kg. ou plus, mais moins de 10 kg. . . . .	40 —	0.4
	4. 500 grammes ou plus, mais moins de 1 kg. . . . .	45 —	0.4
	5. 100 grammes ou plus, mais moins de 500 grammes . . . . .	58 —	0.2
	6. moins de 100 grammes . . . . .	75 —	0.1
365	Lampes, lustres, candélabres et autres appareils d'éclairage, et leurs parties, en cuivre et ses alliages:		
a)	dorés ou argentés . . . . .	120 —	0.3
b)	autres . . . . .	75 —	0.15

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coeffi- cient de majora- tion
		L. c.	
		par quintal	
369	Ouvrages en cuivre et ses allages, non dénommés:		
a)	d'ornement, ni dorés ni argentés:		
	accessoires pour meubles (platines, pommes, charnières et similaires) . . . . .	90 —	—
	autres . . . . .	150 —	—
	dorés ou argentés . . . . .	150 —	—
869 c)	autres:		
	meubles et accessoires non ornementaux pour meubles, portes et fenêtres . . . . .	65 —	—
	autres:	65 —	0.2
	<i>Ad 369. — Les meubles cannelés ou avec des bou- tons ne sont pas considérés comme ouvrages d'ornement. Les plaques en pierre peuvent être dédouanés séparé- ment des meubles respectifs.</i>		
ex 376	Nickel et ses allages:		
b)	en verges, en feuilles, en tôles, en fils et en tuyaux . . .	Droits des produits en cuivre et ses alliages sui- vant l'espèce.	—
878	Ouvrages en nickel et ses allages, non dénommés:		
a)	d'ornement, ni dorés, ni argentés:		
	non finis . . . . .	130 —	—
	autres . . . . .	150 —	—
b)	dorés ou argentés . . . . .	50 —	—
c)	autres:		
	non finis . . . . .	80 —	—
	autres . . . . .	100 —	—
887	Ouvrages en zinc et ses allages:		
a)	dorés ou argentés . . . . .	150 —	—
b)	non dénommés:		
	1, d'ornement ou vernis . . . . .	75 —	0.5
	2, autres . . . . .	25 —	0.5

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coeffi- cient de majora- tion
		par quintal	
ex 392	Couteaux :		
ex b)	autres :		
	2. avec manche en corne ou en métal commun non doré ni argenté . . . . .	80 —	—
	3. avec manche en métal commun doré ou argenté . . . . .	125 —	—
ex 394	Cuillers et fourchettes, en une seule pièce :		
c)	en autres métaux communs :		
	1. ni dorés ni argentés :		
	non fins . . . . .	90 —	—
	autres . . . . .	00 —	0.2
	2. dorés ou argentés . . . . .	150 —	—
	<i>Ad n. 394 c). — Par dérogation aux dispositions de la note ad n. 884-b) et 887, dans la classification des cuillers et des fourchettes argentés par procédé électrolytique, on ne tient pas compte du fait que l'épaisseur de la couche d'argent dépasse en quelque point les 30 micromillimètres.</i>		
ex 386 a) 2	ex λ) Moteurs pour vélocipèdes . . . . .	100 —	0.2
ex 397	Locomobiles :		
ex a)	à vapeur, pesant 50 quintaux ou plus et jusqu'à 150 quintaux . . . . .	25 —	0.4
ex 407	Machines agricoles :		
ex b)	batteuses, pesant :		
	1. plus de 30 quintaux . . . . .	14 —	—
ex d)	non dénommées :		
	ex 2. égreneuses . . . . .	18 —	0.2
	tristapanelli et frangibiade . . . . .	15 —	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coef- ficient de majora- tion
		par quintal	
ex 431	Pompes actionnées mécaniquement ou à main:		
ex a)	alternatives:		
	1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant:		
	α) plus de 10 quintaux . . . . .	16 —	0.5
	β) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux . . . . .	18 —	0.5
	γ) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux . . . . .	22 —	0.5
	δ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal . . . . .	30 —	0.5
	ε) plus de 10, jusqu'à 25 kg. . . . .	60 —	0.2
	ζ) jusqu'à 10 kg. . . . .	80 —	0.2
	Sont également classifiées comme pompes alternatives en fonte de fer, fer ou acier, celles avec des parties ou accessoires d'autres métal en tant que le piston et le cylindre soient en fonte de fer, fer ou acier.		
	ex 2. autres, pesant:		
	α) plus de 10, jusqu'à 25 kg. . . . .	75 —	0.2
	ξ) jusqu'à 10 kg. . . . .	100 —	0.2
ex b)	rotatives:		
	1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant:		
	α) plus de 10 quintaux . . . . .	20 —	0.4
	β) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux . . . . .	24 —	0.4
	γ) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux . . . . .	30 —	0.4
	δ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal. . . . .	40 —	0.3
	ε) jusqu'à 25 kg. . . . .	50 —	0.3
	Sont également considérées comme pompes rotatives en fonte de fer, fer ou acier, celles avec des parties ou accessoires d'autres métal.		
ex a)	Pompes à purin:		
et ex b)	1. alternatives . . . . .	15 —	—
	2. rotatives . . . . .	25 —	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coeffi- cient de majora- tion
(suite ex 431) ex c)	<p>non dénommées:</p> <p>1. en fonte de fer, fer ou acier, pesant:</p> <p>α) plus de 10 quintaux . . . . .</p> <p>β) plus de 3, jusqu'à 10 quintaux . . . . .</p> <p>γ) plus de 1, jusqu'à 3 quintaux . . . . .</p> <p>δ) plus de 25 kg., jusqu'à 1 quintal . . . . .</p> <p>ε) jusqu'à 25 kg. . . . .</p> <p>Sont également considérées comme pompes non dénommées en fonte de fer, fer ou acier celles avec parties ou accessoires d'autre métal.</p> <p>ex 2, autres, pesant:</p> <p>α) jusqu'à 25 kg. . . . .</p>	<p>par quintal</p> <p>15 —</p> <p>18 —</p> <p>22 —</p> <p>28 —</p> <p>36 —</p> <p>45 —</p>	<p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p> <p>0.4</p> <p>0.4</p> <p>0.5</p>
ex 439  ex a)	<p>Potagers et appareils pour cuire ou pour réchauffer les aliments:</p> <p>à gaz, à bois ou à charbon:</p> <p>ex 1. en fonte ou tôle de fer, bruts ou seulement limés, tournés ou grossièrement vernis, pesant:</p> <p>β) plus de 10 kg., jusqu'à 1 quintal. . . . .</p> <p>γ) jusqu'à 10 kg. . . . .</p> <p>ex 2, en fonte ou tôle de fer, autres, y compris les nickelés et émaillés, pesant:</p> <p>β) plus de 10 kg. jusqu'à 1 quintal. . . . .</p> <p>γ) jusqu'à 10 kg. . . . .</p> <p>Lors du dédouanement des potagers et appareils pour cuire ou réchauffer les aliments, en fonte ou tôle de fer, il n'est pas tenu compte du métal dont sont fabriqués les tubes et robinets.</p>	<p>20 —</p> <p>25 —</p> <p>25 —</p> <p>30 —</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>0.5</p> <p>0.5</p>

LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coeffi- cient de majora- tion
		L. c.	
		par quintal	
ex 450	Pesons:		
ex a)	non dénommées:		
	1. ponts-basculés fixes . . . . .	20 —	—
	2. autres . . . . .	30 —	—
ex 451	Balances:		
ex a)	automatiques, d'un tonnage:		
	1. de plus de 150 kg. . . . .	45 —	—
ex 467	Enclumes et étaux, en fonte de fer, en fer ou acier, même bruts, pesants par pièce:		
b)	plus de 15 jusqu'à 50 kg. . . . .	25 —	0.6
ex 468	Limes et râpes, d'une longueur:		
b)	de plus de 15, jusqu'à 30 cm. . . . .	30 —	1 —
c)	de plus de 8, jusqu'à 15 cm. . . . .	40 —	1 —
471	Faux, faucilles, lames à hachepaille, et serpes . . . . .	25 —	0.2
ex 476	Ustensiles et instruments pour les arts et métiers et pour l'agriculture, non dénommés:		
ex b)	ex 2. Fillères à tréfiler ( <i>Trafle</i> ) pesant par pièce plus de 3 jusqu'à 10 kg. . . . .	45 —	—
	ex 4. Couteaux dits « <i>Taschenfeitel</i> ». . . . .	30 —	—
ex 481 b)	Tubes « <i>Röntgen</i> » et leurs parties détachées (y compris l'étui). . . . .	200 —	—
526	Vélocipèdes . . . . .	par pièce 40 —	0.4
ex 566 d)	Tuiles façon marseillaise en « <i>kerament</i> », de l'espèce des échantillons annexés au traité . . . . .	par quintal 1.50	—
ex 567 b)	Matériel réfractaire: de qualité supérieure:		
	ex 1. en briques de magnésite:		
	a) ordinaires . . . . .	3 —	0.3
	β) autres . . . . .	4.50	0.3

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	
		L. c.	Coefficient de majora- tion
		par quintal	
ex 571	Carreaux en « kerament » même avec des ornements en relief, de l'espèce des échantillons annexés au traité . . . . .	8—	—
ex 595	Cartons en amiante:		
ex a)	combinés avec du caoutchouc . . . . .	40—	—
596	Plaques en amiante combiné avec du ciment . . . . .	10—	0.2
ex 604	Bois:		
ex a)	commun:	par tonne	
	2. équarri ou scié en long . . . . .	3—	—
c)	à compensation:	par quintal	
	1. en planches de 3 feuilles ou moins . . . . .	4—	0.2
	2. en planches de plus de 3 feuilles . . . . .	5—	0.2
	<i>Ad 604.</i> — Les planches et planchettes pour caisses d'emballage en bois commun suivent le régime conven- tionnel du numéro 604 a) 2.		
ex 613	Meubles en bois, non rembourrés:		
b)	non dénommés:		
	1. simples:		
	en bois du pin, du sapin et de l'épicéa, non pla- qués, ni laqués . . . . .	13—	—
	de toute autre espèce:		
	β) meubles pour salon et sièges . . . . .	18—	—
	α) autres . . . . .	18—	—
	2. ayant un seul motif d'ornement ou simplement moulurés:		
	en bois du pin, du sapin et de l'épicéa simple- ment moulurés, non plaqués, ni laqués . . . . .	22—	—
	de toute autre espèce:		
	meubles pour salon et sièges . . . . .	30—	—
	β) autres . . . . .	30—	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coef- ficient de majora- tion
	3. ayant plus qu'un motif d'ornement ou ornementés en métal:		
	a) meubles pour salon et sièges . . . . .	50 —	0.2
	β) autres . . . . .	50 —	0.2
	<i>Ad 613 b). — Les meubles avec application de listes en bois moulurées de l'espèce des échantillons annexés au traité suivent le régime des meubles simplement moulurés selon l'espèce.</i>		
ex 623	Ustensiles et ouvrages non dénommés, en bois:		
	a) bruts:		
	planches pour caisses, brutes, faites de deux pièces ou plus, jointes par une bande de bois et des clous	1.50	—
	talons; caisses pour bière, même avec bandes en fer et autres ferrures; formes de souliers . . . . .	7.50	—
	autres . . . . .	10 —	—
ex b)	talons pour chaussures, simplement enduits de celluloid	12.50	—
	<i>Ad n. 629 a). — Les ouvrages en osier, seulement écorcé, même cuit, mais non teint ni macéré, rentrent sous cette position, s'ils ne présentent pas d'autres caractères pour lesquels ils doivent rentrer sous la position 629 b).</i>		
	<i>Les corbeilles de voyage, les corbeilles pour le linge et similaires rentrent sous cette position, même si elles sont munies de bandes en bois ou de serrures.</i>		
672 b)	Acide carbonique, comprimé . . . . .	8 —	—
692 h)	Sulfate de cuivre . . . . .	2.50	—
	<i>Ad 692 h). — Rentrent sous ce numéro les préparations contre les maladies des plantes, à base de cuivre.</i>		
ex 712	Eau oxygénée, au titre:		
	b) de 20 volumes jusqu'à 40 en oxygène . . . . .	25 —	0.2
715 b) 4	Sulphate d'ammonium . . . . .	1 —	—
ex 798 b)	Vernis, en d'autres récipients:		
	2 autres . . . . .	40 —	0.2

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coef- ficient de majora- tion
		L. c.	
		par quintal	
801	Cirages et crèmes, pour chaussures et pour cuirs :		
a)	à base de cire ou de gomme-laque, ou contenant de l'alcool, de l'essence de térébenthine ou d'autres dissolvants volatils :		
	1. en boîtes, flacons ou autres récipients semblables	40 —	—
	2. en d'autres récipients . . . . .	30 —	—
b)	autres :		
	1. en boîtes, flacons ou autres récipients semblables	18 —	—
	2. en d'autres récipients . . . . .	12 —	—
803 a)	Colle forte . . . . .	8 —	—
803 ex b)	Colle de poisson, fausse . . . . .	15 —	—
822	Valises, coffres, étuis à chapeaux et petites caisses de voyage, en peau ou en cuir, sans nécessaires . . . . .	150 —	—
823	Ouvrages en peaux tannées, sans poils, non dénommés . . . . .	200 —	—
ex 846	Pâte pour la fabrication du papier :		
a) 2	mécanique à l'état sec . . . . .	150	—
b)	chimique (cellulose) . . . . .	exempte	—
ex 847	Papier :		
ex h)	d'emballage, ni blanc, ni teint, pesant moins de 300 grammes par mq. :		
	ex 2. de pâte de bois mécanique, cuite à la vapeur, couleur brune naturelle, même lissé des deux côtés, pesant par mq. :		
	β) 40 grammes ou plus, mais moins de 300 grammes	5 —	0.2
	3. autre, rugueux . . . . .	8 —	0.2
	Ad 847 h) 3. — Rentre sous cette position même le papier d'emballage qui a reçu une légère coloration pour en égaliser la couleur en gris ou brun.		

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée  L. c.	Coef- ficient de majora- tion
ex 848	Cartons:	par quintal	
ex a)	ordinaires:		
	1. ni teints ni lustrés: ( <i>non lucidati</i> ):		
	cartons-cuirs . . . . .	5—	0.2
	autres . . . . .	5—	—
	2. teintes en pâte, non lustrés ( <i>non lucidati</i> ) . . . . .	6—	—
ex b)	fins:		
	ex 1. blancs ou teints en pâte:		
	a) non couchés ( <i>non patinati</i> ) . . . . .	20—	—
	<p>Ad 848. — Sont considérés comme cartons ordinaires les cartons en masse et les cartons formés de couches réunies par compression sans aide de colle. Tout autre carton formé de couches de papier collées les unes aux autres ou recouvert de papier, est rangé dans la classe des cartons fins.</p> <p>Le carton ordinaire ayant un poids au dessous de 300 grammes par mètre carré, qui présente les caractères du papier d'emballage, suit le régime du papier d'emballage.</p> <p>Les cartons découpés aux bords en forme rectangulaire suivent le régime du n. 848.</p>		
ex 854	Ouvrages en papier et en carton, non dénommés:		
c)	autres . . . . .	70—	—
ex 860 a)	Journaux: illustrés ou de mode:		
	2. imprimés en autres langues . . . . .	Exempts.	—
	<p>Ad 860 a). — Les gravures de mode annexées aux journaux de modes imprimés en langue autre que l'italienne, lorsqu'elles ont des indications se référant au journal respectif ou qu'elles sont numérotées et visées dans celui-ci, sont admises au même traitement des journaux respectif sous le numéro 860-a) 2.</p>		
ex 884 b) et ex 887	Ouvrages en métal commun plaqués par procédé électrolytique dans lesquels l'épaisseur de la couche d'argent dépasse 30 micromillimètres jusqu'à 50 micromillimètres . . . . .	par kg.  20—	—
	<p>Ad 884 b) et ex 887. — Les ouvrages en métal commun plaqués par procédé électrolytique, dans lesquels l'épaisseur de la couche d'argent ne dépasse pas 30 micromillimètres, suivent la régime des ouvrages simplement argentés selon l'espèce.</p>		

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coef- ficient de majora- tion
		L. c.	
		par pièce	
ex 893	Chapeaux:		
ex a)	pour hommes:		
	ex 2. non dénommés:		
	a) de paille ou de copeau, non garnis . . . . .	0.25	1—
	ex ) de paille, de copeau et d'autres matières si- milaires, garnis . . . . .	1—	0.2
b)	pour femmes:		
	1. de paille, de fibre de palmier, d'écorce, de copeaux, de sparte ou d'autres matières similaires:		
	a) non garnis . . . . .	2.50	—
	β) non garnis, avec seule coiffe, ou simplement ourlés avec ou sans coiffe . . . . .	5—	—
	γ) garnis . . . . .	8—	—
	2. de feutre:		
	a) non garnis . . . . .	5—	—
	β) non garnis, avec seule coiffe, ou simplement ourlés avec ou sans coiffe . . . . .	8—	—
	γ) garnis . . . . .	8—	—
	3. autres:		
	a) non garnis . . . . .	10—	—
	β) garnis . . . . .	12—	—
ex 897 h)	Boutons de nacre . . . . .	par quintal 250—	—
ex 899	Eventails:		
a)	avec moiture en bois, en roseau, même de marais, en bambou et matières similaires . . . . .	2—	—
c)	autres . . . . .	8—	—
ex 901	Parapluies:	par pièce	
ex b)	non dénommés, recouverts:		
	ex 1. de tissu mélangé de soie . . . . .	2—	—

Numéros du tarif italien	DENOMINATIONS DES MARCHANDISES	Droits d'entrée	Coef- ficient de majora- tion
		L. c.	
907	Fleurs artificielles . . . . .	par quintal per kg. 25 —	—
910 b)	Plumes et plumages d'ornement, ouvrés:		
	1. simplement blanchis ou teints . . . . .	25 —	—
	2. autres . . . . .	75 —	—
ex 911	<i>Mercerie:</i>		
c)	en peau:		
	1. avec monture ou garnitures en métal précieux ou en soie, ou plaqués de métal précieux . . . . .	par quintal 250 —	—
	2. autres . . . . .	200 —	—
ex e)	non dénommés:		
	2. fins . . . . .	200 —	—
	Ad 911. — Les porte-montres et porte-dés, en métal commun et en verre avec simple rembourrage en tissu, sont classifiés comme ouvrages de la matière dont il sont formés.		
ex 912	Jouets (à l'exception des poupées en matières diverses):		
d)	en bois . . . . .	70 —	—
ex g)	fabriqués principalement en métal commun, ni doré ni argenté:		
	2. autres . . . . .	200 —	—
ex i)	autres:		
	1. communs . . . . .	150 —	—
ex 915	Pinceaux:		
b) 2	autres, non dénommés . . . . .	75 —	0,8
923	Levures . . . . .	22 —	—

## ANNEXE B.

Liste des positions au tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de l'Autriche, admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée.

*Catégories et numéros du tarif italien:*

## Catégorie I.

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

## Catégorie II.

22.

## Catégorie III.

30.

## Catégorie V.

38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 62.

## Catégorie VI.

66'a, 74.

## Catégorie VII.

85.

## Catégorie VIII

103, 105, 108, 110 b, 111.

## Catégorie X.

122. -

## Catégorie XI.

125, 126, 128, 131, 137 b.

## Catégorie XII.

148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 167, 168, 171, 177, 178.

## Catégorie XIII.

181 c, d, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210.

## Catégorie XIV.

213, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243.

## Catégorie XV.

249, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269.

## Catégorie XVI.

270, 271, 272, 273.

## Catégorie XVIII.

280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,  
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311,  
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,  
327, 328, 329, 330, 331, 332 a, b, c, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,  
242, 343, 344, 345, 346, 347, 348.

## Catégorie XIX.

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366,  
367, 369.

## Catégorie XX.

370, 371, 372, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388.

## Catégorie XXI.

389, 390, 391, 392, 393, 394, 395.

## Catégorie XXII.

396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,  
412, 413, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,  
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,  
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460,  
462, 463, 464, 465, 466.

## Catégorie XXIII.

467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476.

## Catégorie XXIV.

477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,  
494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 504.

## Catégorie XXV.

505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515.

## Catégorie XXVI.

516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,  
532, 533, 534, 535, 536, 537.

## Catégorie XXVII.

551, 552, 553, 557, 559.

## Catégorie XXVIII.

566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573.

## Catégorie XXIX.

574, 575, 576, 577, 578, 579, 580.

## Catégorie XXX.

581, 582, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 591.

## Catégorie XXXI.

594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603.

## Catégorie XXXII.

604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 *b, c, d, e*, 625.

## Catégorie XXXIII.

628, 629, 630.

## Catégorie XXXIV.

634 *b*, 635 *b*, 636 *b*, 637 *b*, 638 , 639 *b*, 641, 442.

## Catégorie XXXV.

643 *b, d*, et *e*, 645, 646, 655, 656, 657.

## Catégorie XXXVI.

662, 663, 666, 667.

## Catégorie XXXVII.

668, 672 *a, b, d, e, g, i, j*, 674, 675, 676, 678, 679, *a, h, j, k, l*, 680, *a, c, d, e*, et *f*, 683, 686, *a, b, c, d, e, g*, 687, 689, *a, b, f*, 690, 691, 692 *a, c, d, e, g, h, i*, 693, 694 *c*, 695, 696 *a*, 699, 701, 702, 706, 707, 708, 710, 712, 713, 714.

## Catégorie XXXVIII.

715 *a 1, b 3* et 4 et *e*.

## Catégorie XXXIX.

717 *a, d, g, i, j, k*, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 732, 735, 742, 743, 744, 745, 747, 749 *b*, 763, 765, 766, 767, 768, 769.

## Catégorie XL.

777, 778 *d*, 779, 780, 781, 782.

## Catégorie XLI.

784, 786, 791, 792, 793, 794 *b*, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804.

## Catégorie XLII.

807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,  
823, 824, 825.

## Catégorie XLIII.

826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 842, 843.

## Catégorie XLIV.

846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861  
862, 863, 864.

## Catégorie XLV.

866, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878.

## Catégorie XLVI.

879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 987.

## - Catégorie XLVII.

888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903,  
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910.

## Catégorie XLVIII.

911, 912, 913, 914, 915, 916, 917.

## Catégorie XLIX.

920, 921, 922, 923, 924.

## Catégorie L.

939.

## Catégorie LI.

942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951.

## ANNEXE C.

## Tarif des droits à l'entrée en Autriche.

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
9 b)	Figues sèches:	
	1. en boîtes, caissettes ou petits paniers, du poids:	
	jusqu'à 5 kg. . . . .	16—
	de plus que 5 kg. . . . .	8—
	2. en chapelets ou autrement conditionnées . . . . .	8—
	<i>Ad 9 b) 2). — Les figues sèches pour la fabrication des succédanés du café et des marmelades, sont admis au droit réduit, de 2 couronnes, par quintal.</i>	
10	Raisins secs en grains et grappes, à l'exception des raisins de Corinthe . . . . .	35—
11	Citrons, limons, cédrats . . . . .	3—
12	Oranges et mandarines. . . . .	6—
13	Citrons, limons, cédrats, oranges et mandarines conservés dans l'eau salée; oranges non mûres, petites; écorces d'oranges, de mandarines, de cédrats et de citrons, mêmes moulues ou conservées dans l'eau salée . . . . .	3—
ex 16	Amandes sèches:	
	avec coque. . . . .	8—
	sans coque. . . . .	15—
ex 17	Châtaignes . . . . .	8—
ex 17	Olives fraîches, sèches et salées. . . . .	10—
ex 18	Pignons de pin, mondés . . . . .	15—
ex 31	Haricots et fèves . . . . .	8—
ex 34	Riz sans balle, ainsi que brisures de riz . . . . .	3—
ex 36	Raisins frais en paniers et cagécots, du poids:	
	jusqu'à 5 kg. . . . .	10—
	de plus de 5 jusqu'à 10 kg. . . . .	15—

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
36	Noix et noisettes mûres:	
	a) Noix mûres:	
	avec coque. . . . .	2 —
	sans coque. . . . .	8 —
	b) Noisettes mûres:	
	avec coque. . . . .	2.50
	sans coque. . . . .	10 —
ex 37 a)	Fruits fins de table:	
	pommes, poires, coings et abricots. . . . .	5 —
	pêches. . . . .	8 —
41	Oignons et aulx . . . . .	8 —
42	Choux frais . . . . .	2 —
43	Légumes non spécialement dénommés et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, frais:	
	a) légumes fins de table:	
	pommes de terre: du 15 mars au 14 juillet . . . . .	exemptes
	choux-fleurs: du 1 <sup>er</sup> décembre au 31 mai . . . . .	5 —
	autres (y compris les choux-fleurs du 1 <sup>er</sup> juin au 30 novembre et les tomates). . . . .	10 —
	b) autres. . . . .	2 —
ex 44 b)	Légumes de toute sorte et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, préparés: autres:	
	conserves de tomates en fûts ou barils . . . . .	6 —
49 b)	Graines de trèfle . . . . .	4 —
50	Semences de graminées . . . . .	exemptes

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
54 a)	Fleurs d'ornement (y compris les branches avec fruits), coupées, liées ou non en bouquets, même montées sur fil métallique: fraîches:  du 15 décembre au 15 mars . . . . .	20 —
55 a)	Feuilles, herbes, branches (sans fruits ni fleurs), coupées, liées ou non en bouquets, même montées sur fil métallique: fraîches . . . . .	exemptes
ex 62 b)	Plantes et parties de plantes non spécialement dénommées: séchées ou préparées (pulvérisées ou autrement réduites en morceaux, ou teintées):  plantes et parties de plantes médicinales . . . . .	exemptes
ex 73 a)	Poulets de toute espèce (excepté le gibier à plumes):  vivantes . . . . .	8 —
ex 85	Plumes à lit . . . . .	exemptes
ex 86	Vessies et boyaux, salés . . . . .	exemptes
ex 104	Huile d'olive pure et huile de sésame, en fûts, en outres ou en vessies . .  <i>Ad n. 104. — Huile d'olive en fûts, extraite par le sulfure de carbone.</i>	5 —  exempte
ex 106 b)	Huile d'olive en bouteilles, estagons, cruches ou en autres récipients semblables, pesant moins de 25 kg. . . . .	10 —
ex 108 a)	Spiritueux distillés:  <i>Maraschino de Zara en bouteilles avec certificat d'origine . . . . .</i>	200 —
ex 109	Vin, vin de fruits, moût de raisin et de fruits, jus de fruits et de baies, non condensés:	
ex A)	Vin et moût de raisins:  en fûts:	
ex a)	vins d'une teneur alcoolique au dessus de 13° (exceptés les vins concentrés).	30 —
	vins et moûts des Venetias Tridentine et Julienne, d'une teneur alcoolique quelconque, jusqu'à la concurrence de 50,000 hl. de vin et 50,000 hl. de moût-vin . . . . .	30 —
	vermouth d'une teneur alcoolique jusqu'à 18° . . . . .	40 —
	marsala d'un teneur alcoolique jusqu'à 20° . . . . .	40 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
ex b)	en bouteilles:	
	vermouth d'une teneur alcoolique jusqu'à 18° . . . . .	80 —
	marsala d'une teneur alcoolique jusqu'à 20° . . . . .	80 —
	<i>Ad n. 109 ex A. — Il est entendu que, en tout cas, les vins italiens ne pourront pas être soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront applicables aux vins les plus favorisés d'une autre provenance quelconque.</i>	
ex 109 A)	Jus de fruits et de baies, non condensés:	
ex c)	jus de citron, en bouteilles . . . . .	25 —
111 a)	Vinaigre comestible: en tonneaux . . . . .	12 —
116	Pâtes alimentaires (c'est-à-dire macaroni, nouilles et autres produits semblables de farine, non cuits) . . . . .	Droit de la farine de blé augmenté de 8 couronnes par quintal
ex 118	Charcuterie:	
	<i>mortadelle, zamponi, cotichini, salami (des espèces dénommées salami de Verona, Milano, Fabriano, Firenze) . . . . .</i>	60 —
ex 119 a) et b)	Fromages:	
	spécialités italiennes dites <i>Stracchino, Gorgonzola, Fontina, Montasio, Grana (Parmigiano, Lodigiano, Reggiano), Caciocavallo e Pecorino</i> . . . . .	30 —
	<i>Ad n. 119. — Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans le numéro ex 119 a) et b), serait accordé par l'Autriche à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromages fins et autres, le même droit sera appliqué aux fromages italiens sus-indiqués, selon l'espèce.</i>	
ex 121	Poissons non spécialement dénommés, salés, fumés, séchés:	
	poissons salés et séchés (à l'exception de la morue) . . . . .	4 —
122	Poissons préparés (marinés ou à l'huile, etc.) en tonneaux . . . . .	30 —
ex 128 b)	Poissons en conserve . . . . .	60 —
ex 129	Légumes en conserve (à l'exception des légumes séchés de n. 44-a):	
	légumes en cuves ( <i>mastelli</i> ) . . . . .	40 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes
		par quintal
ex 130	Conserves de fruit, moût condensé, jus de fruits et de baies condensés:	
	jus de fruits préparés avec de sucre et de marmelades . . . . .	75 —
	écorces de fruits du Midi, candies . . . . .	60 —
	fruits candis . . . . .	120 —
ex 131 c)	Comestibles de toute sorte, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés: autres:	
	olives . . . . .	65 —
	conserves de tomates. . . . .	50 —
	fruits, légumes et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, préparés.	100 —
	poissons mariés et à l'huile . . . . .	85 —
ex 32 b)	Comestibles non spécialement dénommés: autres:	
	câpres. . . . .	15 —
ex 140	Coraux bruts (même perforés, mais non nettoyés, ni passés à la meule) . . . . .	exempts
ex 142	Pierres brutes ou simplement dégrossies ou sciées sur trois côtés, au plus; plaques non fendues et, non sciées:	
	marble et albâtre . . . . .	exempts
ex 150	Pierre ponce, brute . . . . .	exempts
151	Jus de réglisse, condensé, en caisses (même en bâtons) ou sous forme de pains	9.50
	<i>Ad n. 151. — Est excepté de ce régime le jus de réglisse en petits tuyaux, en bandeaux et similaires.</i>	
ex 155 b)	Huiles essentielles: non spécialement dénommées:	
	huiles essentielles de fruits du genre « citrus » (huiles d'orange, de citron, de bergamotte, de mandarine, etc.). . . . .	35 —
159	Autres écorces, ainsi que racines, feuilles, fleurs, fruits (par exemple myrobalans), avelanées, noix de galle et similaires (y compris le sumac) même coupés, moulus ou autrement réduits pour la teinture ou le tannage . . . . .	exempts
ex 162	Extrait de sumac. . . . .	exempt

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
ex 162	Extrait de bois de châtaigner:	
	liquide . . . . .	3.50
	solide . . . . .	7.50
168	Terres et pierres bitumineuses (ainsi que pierres d'asphalte et marne bitumineuse), brutes, même moulues . . . . .	exemptes
219 a)	Cordes, câbles, cordages, d'un diamètre de 5 mm. ou plus, même blanchis, goudronnés . . . . .	18 —
226	Fils cardés et fils non spécialement dénommés, du genre des fils cardés, exceptés les fils genre vigoguo:	
a)	écrus, simples . . . . .	19 —
b)	écrus, doubles ou à plusieurs bouts . . . . .	29 —
c)	blanchis, teints, imprimés ou mêlés:	
	1. simples . . . . .	29 —
	2. doubles ou à plusieurs bouts . . . . .	38 —
242	Soie (dévidée ou moulinée) même retorse:	
a)	écru . . . . .	exempte
b)	blanchie (dégoommée) . . . . .	120 —
c)	teinte:	
	1. en noir . . . . .	95 —
	2. en autres couleurs . . . . .	120 —
243 a)	Bourre de soie (déchets de soie filés), même retorse: écru ou blanchie . . . . .	exempte
245	Fils de soie, de bourre de soie ou de soie artificielle, combinés avec d'autres matières textiles, même retors:	
a)	fils avec flocons de déchets de soie . . . . .	48 —
b)	autres . . . . .	70 —
ex 250 a)	Tissus entièrement en soie, non spécialement dénommés à l'exception des tissus pour meubles: unis (non façonnés):	
	1. non teints ou teints en noir . . . . .	850 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
256 a)	Tissus en mi-soie, non spécialement dénommés à l'exception des tissus pour meubles: unis (non façonnés):	
	non teints . . . . .	550 —
	teints, imprimés, tissés e couleur . . . . .	700 —
ex 266	Cloches pour chapeaux:	par pièce
	en feutre del laine . . . . .	0.40
	chapeaux de pailles, non formés . . . . .	exempts
ex 267	Chapeaux d'hommes et de garçons:	
	en feutre:	
	1. non garnis:	
	en feutre de poils . . . . .	1.20
	en feutre de laine . . . . .	0.70
	b) 2. garnis:	
	en feutre de poils . . . . .	1.50
	en feutre de laine . . . . .	1 —
	c) en paille, liber, copeaux et en autres matières semblables:	
	1. non garnis . . . . .	0.50
	2. garnis . . . . .	1 —
ex 268 a)	Chapeaux de dames et de fillettes, en paille, liber, copeaux et en autres matières semblables:	par pièce
	a) non garnis . . . . .	0.40
	b) garnis . . . . .	1 —
	<i>Ad nn. 267 et 268. — Les chapeaux pour dames et pour fillettes, ayant la forme et la garniture des chapeaux pour hommes et garçons sont classifiés comme chapeaux pour hommes et pour garçons.</i>	
ex 275 a)	Balais de <i>saggina</i> , même avec manche . . . . .	par quintal 3 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes par quintal
281 b)	Articles en tressés non spécialement dénommés: fins, même combinés avec des matières communes:	
	tressés de paille (tressés de paille de toute sorte sous forme des rubans), non combinées avec d'autres matière . . . . .	exemptes
	tressés en copeaux, pour fonds de cribles, chapeaux, nattes, etc., non teintes . . . . .	exemptes
	autres articles . . . . .	36 —
312	Articles en caoutchouc mou, spécialement dénommés, même combinés avec des matières ordinaires ou fines . . . . .	100 —
313	Caoutchouc durci (dur ou ayant la consistance du cuir), en plaques, tiges et tubes, même poli, mais non autrement ouvré . . . . .	30 —
314	Articles en caoutchouc durci, non spécialement dénommés:	
	a) grossièrement estampés, avec lignes de jonction visibles . . . . .	100 —
	b) autres, même combinés avec des matières ordinaires ou fines . . . . .	150 —
228	Cuir de bœuf et de cheval, travaillé à la façon du cuir à semelles (même pour courroies de transmission):	
	a) en croupons: . . . . .	
	1. tanné à l'aide de d'édorces . . . . .	50 —
	2. tanné à l'aide de matières minérales . . . . .	50 —
	b) autre (sauf les déchets de cuir):	
	1. tanné à l'aide d'écorces . . . . .	45 —
	2. tanné à l'aide de matières minérales . . . . .	45 —
	c) déchets de cuir . . . . .	35 —
331	Peaux de bouc, de chèvre et de chevreau, tannées, même refendues, non teintes, non autrement préparées . . . . .	exemptes
832	Peaux de mouton ou d'agneau, tannées, non teintes, non autrement préparées:	
	a) refendues du côté de la arure . . . . .	exemptes
	b) autres . . . . .	exemptes
ex 361 b) 2	Boutons en os, corne, ongle et corozo . . . . .	90 —
ex 361 c)	Pellicules sensibilisées et impressionnées . . . . .	120 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes
		par quintal
364	Liège en plaques et disques . . . . .	4 —
365	Carreaux en liège ( <i>korksteine</i> ) . . . . .	12 —
366	Bouchons, semelles et autres articles en liège, même combinés avec des matières ordinaires . . . . .	40 —
383 a)	Perles en verre, en verre blanc ou de couleur, ni peintes, ni dorées, ni argentées.  <i>Ad n. 383. — Les articles connus sous la dénomination de verreries de Venise, tels que perles, conterie, rentrent sous le numéro 383 a) même s'ils sont entilés pour en faciliter l'emballage et le transport.</i>	4 80
ex 387	Ouvrages en perles de verre (à l'exception des imitations des perles précieuses), en pierres fausses, en petites plaques de verre, en verre filé et similaires, non combinés avec d'autres matières.  <i>Ad n. 387. — Les ouvrages en conterie de Venise (émaux, larmes de verre, perles, verre filé) rentrent sous le numéro 387 au droit de 28 couronnes, même s'ils sont combinés avec du caoutchouc, du cuir et des métaux communs, ni dorés, ni argentés.</i>	28 —
ex 391	Plaques en albâtre, marbre et serpentine, ayant une épaisseur de plus de 16 centimètres: brutes (sciées ou fendues) . . . . .	exempto
393	Ardoises:	
a)	plaques simplement coupées . . . . .	1 —
b)	pour toiture et autres plaques d'ardoise:	
	pour toiture . . . . .	0 80
	autres plaques d'ardoise . . . . .	1 —
c)	ardoises ayant subi une main d'oeuvre plus complète, même passées à la meule, noircies, réglées, ainsi qu'encadrées dans du bois brut . . . . .	10 —
ex 394 a) 2	Plaques en albâtre et en marbre d'une épaisseur de 16 cm. ou moins: brutes .	2 —
ex 396	Ouvrages en albâtre et en marbre non spécialement dénommés:	
a)	dégrossis, sciés ou bouchardés:	
	1. simplement profilés, simplement travaillés, non tournés . . . . .	9 60
	2. autrement profilés, ornementés ou tournés . . . . .	8 —
b)	entièrement ou partiellement passés à la meule, polis, dorés ou argentés .	20 —

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Couronnes.
		par quintal
403	Pierres naturelles à aiguiser et à repasser:	
a)	non combinées avec d'autre matières . . . . .	exemptes
b)	combinées avec du bois, du fer ou d'autres métaux communs. . . . .	4 —
ex 405	Pierre ponce façonnée, même conditionnée pour la vente au détail . . . . .	12 —
ex 408	Ouvrages fins, polis, en albâtre ou en marbre. . . . .	36 —
ex 439	Ventilateurs à moteur électrique: pesant par pièce:	
ex a)	25 kg. ou moins . . . . .	120 —
ex b)	plus de 25 kg. jusqu'à 30 kg. . . . .	80 —
ex 544	Câbles et cordons avec fils isolés, pour la conduite de l'électricité:	
a)	revêtus en plomb avec ou sans armature de fer ou d'autre métal . . . . .	36 —
ex c)	autres:	
	2. avec enveloppe isolante: de caoutchouc ou de guttapercha . . . . .	100 —
ex 571 b)	Coraux (naturels ou faux) ouvrés (égrisés, tailles), non montés . . . . .	par kg. 57 —
ex 582	Instrumentes de musique non spécialement dénommés:	par quintal
	guitares et mandolines . . . . .	24 —
ex 596 a)	Soufre (en morceaux ou en canons) même moulu et fleur de soufre; mercure.	exempt
598 d)	Acide borique:	
	1. brut . . . . .	exempt
	2. raffiné . . . . .	8 —
ex 598 f)	Acide tartrique . . . . .	24 —
ex 598 f)	Acide citrique . . . . .	5 —
ex 599 a)	Borax brut; tartre brut; lie de vin desséchés . . . . .	exempt
ex 599 g)	Sulfate d'ammonium pour engrais . . . . .	1 —

Numéros du tari autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'outrée — Couronnes
ex 599 a)	Borax raffiné . . . . .	7 —
ex 600 a)	Citrato de calcium . . . . .	exempt
ex 602 a)	Sulfate de cuivre et préparations contre les maladies des plantes à base de cuivre . . . . .	8.60
617	Superphosphates . . . . .	exempt
635	Chandelles (en suif) . . . . .	14 —
637 a)	Savon ordinaire . . . . .	16 —
ex 638	Chandellos en cire, cierges en cire, bougies en cire filées . . . . .	28 —
ex 638	Allumettes-bougies . . . . .	15 —
ex 652	Cyanamide de calcium . . . . .	exempt
ex 653	Tourteaux de grains oléagineux . . . . .	exempt

## ANNEXE D.

## Droits à la sortie de l'Autriche.

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unité	Droits en couronnes
ex 134	Bois ronds . . . . .	mètre cube	4 —
ex 134	Bois sciés . . . . .	mètre cube	4 —
ex 428	Fer et acier vieux, en débris et en déchets . . . . .	quintal	1.20
ex 652	Or . . . . .	quintal	1.50

ANNEXE E.

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.

Pour l'année . . . . . N.º de la carte . . . . .

(Armoiries).

Valable pour des voyages à l'étranger.  
Porteur (*prénom et nom de famille*) . . . . .

Fait a . . . . . le (*jour, mois, année*) . . . . .

(Sceau).

(Autorité compétente).

(Signature)

Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un . . . . .  
(*désignation de la fabrique ou du commerce*) . . . . . à . . . . .  
sous la raison . . . . . est employé, comme voyageur de commerce, dans la  
maison . . . . . à . . . . . qui y possède un . . . . .  
(*désignation de la fabrique ou du commerce*) . . . . .

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et de faire des  
achats pour le compte de sa maison, ainsi que { de la maison suivante (*désignation de la fa-*  
des maisons suivantes *brique ou du commerce*) à . . . . . il est cer-  
tifé, en outre, que { la dite maison est tenue d'acquitter dans ce pays-ci les impôts  
les dites maisons sont tenues }  
légaux pour l'exercice de { son commerce (industrie).  
leur }

SIGNALEMENT DU PORTEUR.

. . . . .  
Age: . . . . .  
Taille: . . . . .  
Cheveux: . . . . .  
Signes particuliers: . . . . .

(Signature) . . . . .

AVIS.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des  
achats autrement qu'en voyageant et pour le compte { de la maison susmentionnée.  
des maisons susmentionnées. }  
Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera,  
d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

## ANNEXE F.

## Accord sur le pacage de longue durée (alpage).

Pour l'application des dispositions contenues dans l'article 18 b) du traité de commerce, en ce qui concerne l'admission temporaire du bétail conduit au pâturage, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit :

Art. 1<sup>er</sup>.

Les animaux d'espèce bovine, ovine, caprine, porcine et les solipèdes, pourront être conduits du territoire de l'une des Hautes Parties aux pâturages alpestres sur le territoire de l'autre, dans la période du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre de chaque année.

## Art. 2.

La visite vétérinaire des animaux pour le passage de la frontière se fera dans les jours préalablement fixés et aux points de passage désignés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties, après avoir entendu les intéressés.

## Art. 3.

Pour l'importation et l'exportation des animaux les dispositions suivantes devront être observées :

a) les animaux devront être accompagnés d'un certificat d'origine dressé conformément au modèle ci-joint et délivré par le maire de la commune de demeure des animaux au moment du départ pour l'alpage, dans lequel devra être certifié qu'il ne s'est pas produit dans la commune, pendant les derniers 40 jours, aucun cas de maladie contagieuse à allure épizootique transmissible à l'espèce ou aux espèces d'animaux pour lesquels le certificat a été délivré.

Des cas sporadiques de charbon bactérien, de charbon symptomatique, d'exanthème coital,

de rouget ou de rage, éventuellement existants dans la commune, n'empêcheront pas la délivrance du certificat, mais devront y être signalés.

Les animaux de la même espèce, appartenants au même propriétaire et ayant la même destination, peuvent être compris dans un même certificat ;

b) le propriétaire des animaux est tenu à remettre aux autorités douanières des deux Parties une déclaration en double expédition et signée de sa propre main dans laquelle tous les animaux destinés à l'exportation pour l'alpage doivent être mentionnés ; dans cette déclaration devra être indiqué, pour chaque sujet de grands animaux, l'espèce, le sexe, l'âge et éventuellement la gestation.

## Art. 4.

Le résultat de la visite vétérinaire lors du passage de la frontière devra être attesté dans le certificat d'origine et dans la déclaration qui doit être remise aux autorités douanières.

## Art. 5.

La visite vétérinaire des animaux pour le passage de la frontière aura lieu aux jours fixés par les autorités compétentes des deux Parties, à la douane de sortie ou, en cas d'impossibilité matérielle (intempéries), dans la localité la plus prochaine de la dite douane que les animaux ont pu réjoindre.

A cet effet le personnel vétérinaire aura la faculté de traverser la frontière.

Le médecin vétérinaire de l'Etat sur le territoire duquel les animaux sont importés fera la visite ; le médecin vétérinaire de l'Etat d'où les animaux sont exportés, y assistera et se bornera au contrôle.

## Art. 6.

Les animaux atteints, ou suspects d'être atteints, d'une maladie contagieuse seront réputés à la frontière. Les mesures ultérieures seront prises dans chaque cas suivant le résultat de l'enquête sur la provenance de l'épizootie.

## Art. 7.

Dans le cas de divergences d'opinion entre les deux médecins vétérinaires qui interviennent, le médecin vétérinaire provincial du pays de destination décidera définitivement. Il en sera de même si pendant l'époque de la pâture une épizootie se manifeste sur une montagne alpestre du pays de destination et s'il y a lieu de supposer que la maladie provient du pays d'origine des animaux.

## Art. 8.

Avant le retour des animaux du pâturage dans le territoire de l'autre Partie le médecin vétérinaire compétent de l'Etat devra certifier que la commune, où la montagne alpestre est située, n'est atteinte d'aucune maladie contagieuse. Une visite individuelle des animaux reconduits n'aura alors pas lieu. Si toutefois pendant l'époque de la pâture il éclatait, soit dans une partie des troupeaux, soit dans un lieu d'où propagation d'épizooties serait à craindre, soit sur la route par laquelle doit s'effectuer le retour du troupeau à la station frontière, une maladie contagieuse transmissible au bétail en question, le retour des animaux sur le territoire de l'autre Partie contractante sera interdit, sauf le cas d'urgence (tels que manque de fourrage, intempéries) etc. Dans ce dernier cas le retour des animaux ne pourra avoir lieu que lorsque les mesures de sûreté que les autorités compétentes sont convenues d'appliquer pour empêcher l'extension, de l'épizootie, auront été exécutées.

## Art. 9.

Les autorités administratives de première instance seront tenues à se donner connaissance réciproquement sans retard de l'apparition d'épizootie dans les districts frontières, indépendamment des bulletins sur l'état des épizooties échangés entre les deux Etats.

Dans les cas de péripleumonie ou même de soupçon de péripleumonie ou de peste bovine avis direct sera donné, par voie télégraphique, aussi à l'autorité provinciale de l'autre-Partie.

## Art. 10.

Dans le cas de charbon bactérien ou de charbon symptomatique parmi le bétail de pâturage de l'autre Partie, l'enquête et l'évaluation se feront comme pour les animaux indigènes.

## Art. 11.

Si au cours des mesures prises pour réprimer une épizootie aussi des animaux provenant de l'autre Partie devraient être soumis à l'abatage obligatoire, les dispositions légales de l'Etat seront appliquées sur le territoire duquel les animaux en question se trouvent.

## Art. 12.

Les propriétaires des animaux et leurs employés agricoles ainsi que les personnes employés sur les alpes auront le droit de passer librement la frontière entre la commune d'où provient le bétail, d'une part, et les lieux de pâturage et les communes dans lesquelles ces derniers sont situés, de l'autre; et cela au moyen de certificats de frontière dans lesquels l'activité alpestre est expressement mentionnée.

## Art. 13.

Tous les animaux menés aux pâturages alpestres, situés dans le territoire de l'autre Partie devront être reconduits au plus tard à la fin de la saison de pâturage. Les petits mis bas pendant l'époque de la pâture alpestre devront être reconduits avec les femelles au lieu de provenance de ces dernières. La vente des animaux sur le territoire étranger est interdite.

## Art. 14.

Le bétail étranger qui se trouve sur le pâturage alpestre ne pourra pas être réquisitionné par les autorités du pays.

ANNEXE.

COMUNE . . . . .

**Certificat d'origine pour conduire à l'alpage les animaux**

*(valable pour des animaux isolés et pour des troupeaux provenant de la même commune, appartenant au même propriétaire, et dirigés au même pâturage).*

Numéro de chacune espèce	{	Espèce équine N° . . . . .	Mâles N° . . . . .	Femelles N° . . . . .
		Espèce bovine N° . . . . .	Mâles N° . . . . .	Femelles N° . . . . .
		Espèce ovine N° . . . . .		
		Espèce caprine N° . . . . .		
		Espèce porcine N° . . . . .		

Prénom, nom, et domicile du propriétaire . . . . .

Prénom, nom, et domicile du conducteur . . . . .

Commune et localité d'origine . . . . .

Commune et localité (*malga*) de destination . . . . .

Parcours de route du lieu d'origine jusqu'au pâturage de destination . . . . .

On certifie que les animaux susindiqués se trouvent, en ce qui concerne l'état sanitaire, dans les conditions spécifiées dans l'article 3 de "la" Convention italo-autrichienne du . . . . .

(Date du certificat) . . . . .


(Observations en relation avec l'article 3 susmentionné) . . . . .



LE MAIRE

(Timbre de la Commune)

Les Vétérinaires soussignés certifient avoir visités les animaux ci-dessus désignés et les avoir reconnus indemnes de toute maladie contagieuse.



(Timbre du Vétérinaire de la zone-frontière italienne)

LE VÉTÉRINAIRE DE LA ZONE-FRONTIÈRE ITALIENNE



(Timbre du Vétérinaire de la zone-frontière autrichienne)

LE VÉTÉRINAIRE DE LA ZONE-FRONTIÈRE AUTRICHIENNE

580

## ANNEXE G.

**Accord pour la répression de la contrebande et des contraventions  
aux prescriptions douanières et des monopoles d'Etat.****Art. 1<sup>er</sup>.**

Chacune des Hautes Parties contractantes s'oblige à coopérer, dans les formes déterminées par les dispositions suivantes, à ce que les contraventions aux lois et règlements douaniers et ceux des monopoles d'Etat de l'autre Partie contractante, soient prévenues, découvertes et punies.

**Art. 2.**

Chacune des Hautes Parties contractantes obligera ses fonctionnaires, chargés d'empêcher ou de dénoncer les contraventions aux lois et règlements douaniers et ceux des monopoles d'Etat dès qu'ils seront informés qu'une contravention aux lois susdites de l'autre Partie contractante se prépare ou a déjà été commise, à faire, dans le premier cas, leur possible pour l'empêcher par tous les moyens à leur portée, et dans les deux cas, à la dénoncer à l'autorité compétente de leur pays.

**Art. 3.**

Les autorités des finances d'une Partie devront faire connaître aux autorités des finances de l'autre, les contraventions aux lois et règlements douaniers et à ceux des monopoles d'Etat qui leur auraient été signalées, et les renseigner sur tous les faits et détails y relatif, en tant qu'elles auront pu les découvrir.

Sont autorisés à faire de telles communications et à donner de tels renseignements: en Autriche, les autorités des finances de première instance et les bureaux supérieurs de douane; en Italie, les Intendances de finance, les Douanes principales, les Inspecteurs et les Officiers de la Garde de finance.

**Art. 4.**

Les bureaux de douane des Hautes Parties contractantes devront toujours laisser prendre connaissance aux employés supérieurs des finances qui y seront autorisés par l'autre Partie, sur leur demande et dans le bureau même, des registres et autres documents se rapportant au mouvement commercial entre les Hautes Parties contractantes, ainsi qu'à la circulation et à l'entrepôt des marchandises soumises au contrôle spécial de la douane.

**Art. 5.**

Les Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de déléguer, auprès de leurs bureaux douaniers, des employés pour prendre connaissance des opérations de ces bureaux, en ce qui concerne la matière douanière et la surveillance de la frontière; il sera, dans ce but, accordé toute facilité auxdits employés.

Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement tous les éclaircissements désirables sur la comptabilité et la statistique des deux territoires douaniers.

**Art. 6.**

Dans l'intention de prévenir et de découvrir les tentatives de contrebande ou de contravention aux prescriptions douanières et des monopoles d'Etat les autorités dirigeantes des finances et les employés de l'administration douanière et des monopoles d'Etat, ainsi que les agents de la Garde de finance des Hautes Parties contractantes, s'aideront avec empressement, non seulement en se communiquant dans ce but, dans le plus court délai, leurs observa-

tions, mais en entretenant, les uns et les autres, des rapports continuels, afin de prendre, de concert, les mesures les plus propres pour obtenir le résultat en vue.

#### Art. 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à empêcher que des provisions de marchandises qui peuvent être considérées comme destinées à être frauduleusement introduites sur les territoires de l'autre Partie, soient accumulées près de la frontière, ou qu'elles y soient déposées, sans être soumises à des mesures de précaution suffisantes pour prévenir la contrebande.

Dans les districts-frontière, il ne sera, en règle générale, permis d'établir des dépôts de marchandises étrangères non nationalisés que dans les lieux où se trouvent des bureaux de douane; dans ce cas l'autorité douanière mettra sous clef ces dépôts et les surveillera. Si, dans un cas spécial, il ne peut être procédé à la mise sous clef, on adoptera d'autres mesures aussi sûre que possible, le but contemplé.

Les provisions de marchandises étrangères de contrôle propres à atteindre, d'une manière nationalisées et de marchandises indigènes ne pourront dépasser dans les districts-frontière les exigences du commerce licite, c'est-à-dire du commerce proportionné à la consommation locale dans le propre pays. En cas de soupçon que les provisions de marchandises étrangères nationalisées ou de marchandises indigènes dépassent les exigences de la consommation locale et qu'elles soient destinées à la contrebande, ces dépôts doivent être assujettis, en tant que les lois le permettent, à des contrôles douaniers spéciaux afin de prévenir la contrebande.

#### Art. 8.

Sur la demande des autorités compétentes des finances ou judiciaires de l'une des Hautes Parties contractantes, celles de l'autre devront prendre ou provoquer, auprès des autorités compétentes de leur pays, les mesures nécessaires pour établir les faits et rassembler les preuves des actes de contrebande et des contraventions

aux prescriptions douanières ou des monopoles d'Etat, commis ou tentés au détriment des droits de douane ou des monopoles d'Etat, et pour obtenir, selon les circonstances, la séquestration provisoire des marchandises.

Les autorités de chacune des Hautes Parties contractantes devront déférer aux demandes de cette nature, comme s'il s'agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles d'Etat de leur propre pays.

De même, les employés de l'administration douanière et des monopoles d'Etat, ainsi que les agents de la garde de finance de l'une des Hautes Parties contractantes, pourront, sur requête adressée à l'autorité dont ils relèvent par les autorités compétentes de l'autre Partie, être appelés à déposer, par devant l'autorité compétente de leur pays, sur les circonstances relatives à la contravention tentée ou commise sur les territoires de l'autre Haute Partie contractante.

#### Art. 9.

Aucune des Hautes Parties contractantes ne souffrira, sur ses propres territoires, des associations ayant pour but la contrebande sur les territoires de l'autre Partie, ni reconnaîtra valables des contrats d'assurance pour contrebande.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre, réciproquement, à faire surveiller sur leurs territoires respectifs les ressortissants appartenant à l'autre Partie notoirement adonnés à la contrebande.

#### Art. 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes est tenue:

a) à ne point accorder le passage, dans les territoires de l'autre Partie, de marchandises dont l'importation ou le transit y serait défendu, à moins qu'on ne fournisse la preuve qu'une autorisation particulière a été accordée par cette Partie;

b) à n'accorder la sortie des marchandises destinées pour les territoires de l'autre Partie contractante et y étant soumises à des droits d'importation, que dans la direction d'un bu-

reau de douane correspondant, qui soit muni d'attributions suffisantes. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'à la condition d'éviter tout retard non nécessaire et toute déviation de la route douanière allant d'un bureau à l'autre des Parties contractantes. Il est bien entendu, en même temps, que la sortie des marchandises ne pourra avoir lieu qu'à certaines heures, calculées de manière à ce que les marchandises arrivent au bureau correspondant pendant les heures réglementaires.

#### Art. 11.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes sera obligée à ne pas libérer les cautions qui lui ont été fournies pour la sortie de ses propres territoires des marchandises en transit, ou pour la réexportation des marchandises étrangères non nationalisées, ni à remettre ni à restituer les droits d'entrée ou de consommation pour les marchandises à leur sortie, s'il n'est pas prouvé, au moyen d'un certificat du bureau d'entrée de l'autre Partie contractante, que les marchandises y ont été présentées et déclarées.

Conformément aux circonstances spéciales, des exceptions à la disposition susmentionnée peuvent être concédées d'un commun accord.

#### Art. 12.

En ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 10, lit. b, et 11, les Hautes Parties contractantes fixeront, d'un commun accord, le nombre et les attributions des bureaux auxquels les marchandises devront être présentées à leur passage de la frontière commune, les heures auxquelles pourront avoir lieu l'expédition et le passage des marchandises, la manière dont elles auront à être accompagnées au bureau de l'autre Partie contractante, et finalement les mesures particulières à prendre au sujet du commerce se faisant sur les chemins de fer.

#### Art. 13.

Pour les contraventions aux défenses d'entrée, de sortie ou de transit, et pour les fraudes

des droits de douane ou des monopoles commises ou tentées au détriment de l'autre Partie chacune des Hautes Parties contractantes soumettra les contravenants, sur la demande d'une autorité compétente de l'autre Partie, aux peines édictées par ses propres lois pour les contraventions similaires ou analogues dans les cas suivants:

1) Si l'inculpé est ressortissant de l'Etat qui doit le soumettre à la poursuite et à la peine;

2) Si, n'étant pas ressortissant de cet Etat, il y a sa demeure, bien que transitoirement, ou si la contravention a été commise de ce territoire et s'il s'y laissait surprendre à ou après l'arrivée de la demande de poursuite.

On appliquera, toutefois, les peines édictées par les lois de l'autre Haute Partie contractante (requérante), si elles étaient moins rigoureuses.

Si, par disposition de loi, la peine pécuniaire doit être fixée la somme fraudée, on prendra pour base le tarif de la Haute Partie contractante dont les lois de douane et de monopoles ont été lésées.

S'il y a divergence entre les organes administratifs des Hautes Parties contractantes sur la tarification de la marchandise, les Gouvernements respectifs se mettront au préalable d'accord au sujet de cette divergence.

#### Art. 14.

Dans les procès à instruire, d'après l'article 13, les rapports officiels des autorités ou fonctionnaires de l'autre Partie contractante auront la même force de preuve qu'on attribue à ceux des autorités ou fonctionnaires du pays dans cas semblables.

#### Art. 15.

Les frais occasionnés par suite des procès à instruire en vertu de l'article 13, devront être remboursés par la Haute Partie contractante dans l'intérêt de laquelle se fait la procédure, à moins qu'ils ne puissent être couverts par la valeur des objets saisis ou acquittés par les contravenants.

## Art. 16.

Les sommes versées, par l'inculpé, à l'occasion de poursuites faites d'après l'article 13, ou réalisées par la vente des objets de la contravention, seront employées de manière à ce que les frais judiciaires soient remboursés en première ligne et les peines pécuniaires en troisième.

Ces dernières resteront à la disposition de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le procès a eu lieu.

## Art. 17.

On devra se désister du procès instruit en vertu de l'article 13, aussitôt que l'autorité de la Haute Partie contractante qui l'a provoqué en fera la demande, à moins qu'il n'ait été déjà rendu un arrêt définitif, c'est-à-dire passé en chose jugée.

Dans ce cas seront également applicables les dispositions de l'article 15 concernant les frais de procédure.

## Art. 18.

Les autorités administratives et judiciaires de chacune des Hautes Parties contractantes devront, quant aux procès instruits dans les

territoires de l'autre Haute Partie contractante, soit pour contravention aux lois de douane ou aux monopoles de cette même Partie, soit en vertu de l'article 13, sur la demande des autorités ou du juge compétent:

1) interroger, en cas de besoin serment, les témoins et experts qui se trouvent dans le district de leur juridiction, et, au besoin, astreindre les premiers à rendre leur témoignage, à moins qu'il ne puisse être refusé d'après les lois du pays;

2) procéder d'office à des visites et en certifier les résultats;

3) faire intimer des citations et des arrêts aux inculpés, qui se trouveraient dans le district de l'autorité requise, et qui ne seraient pas ressortissants de l'Etat de la Haute Partie contractante dont elle relève.

## Art. 19.

On entend, dans le présent accord, par « lois de douane » aussi les défenses d'entrée, de sortie et de transit, et par « autorités administratives » ou « autorités judiciaires » celles instituées dans les territoires de l'une et de l'autre de Hautes Parties contractantes, pour la poursuite et la punition des contraventions à leurs lois analogues.

## PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation, conclu, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité:

### 1. — EN CE QUI CONCERNE LE TRAITÉ DE COMMERCE.

#### *Ad article 1.*

§ 1. — Le principe de traiter les ressortissants de l'autre Partie, qui exercent un métier ou le commerce, absolument sur le même pied que les nationaux, quant au paiement des impôts, s'appliquera également à l'égard des statuts de corporations ou autres statuts locaux, là où il en existerait encore. L'application ne pourra, cependant, avoir lieu que lorsque toutes les conditions que les lois de chacune des Hautes Parties contractantes attachent au droit de l'exercice de l'industrie auront été remplies.

#### *Ad article 2.*

En ce qui concerne le commerce aux foires et marchés, les ressortissants de l'autre Partie contractante seront traités absolument sur le même pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre aux foires et marchés que pour les taxes à payer à raison de ce commerce, pourvu qu'ils soient munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays, d'après le modèle ci-joint (Annexe I).

#### *Ad article 5.*

§ 1. — Il est entendu que par les mots « sauf les limitations fixées par les lois en vigueur », dont au premier alinea de l'art 5, est envisagée aussi la faculté, réservée à chacun des deux

Etats, de faire dépendre d'une autorisation préalable l'exercice d'une Société.

Il est également entendu que les dispositions de l'art. 5 ne portent aucunement atteinte à celles de l'art. 272 du traité de S. Germain.

§ 2. — En ce qui concerne les Instituts publics d'assurance sur la vie humaine, les dispositions de l'art. 5 entreront en vigueur seulement à partir du jour dans lequel aura été aboli en Italie le monopole des assurances sur la vie et aura été ratifiée par les deux Hautes Parties contractantes la Convention sur les assurances privées, signée à Rome le 6 avril 1922.

#### *Ad article 6.*

§ 1. — Il est entendu que les Hautes Parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l'art. 6, al. premier, du traité, ne maintiendront ou n'institueront aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.

Conformément à l'esprit de cette disposition, l'Autriche n'appliquera pas envers l'Italie, dès l'entrée en vigueur du présent traité, des restrictions ou prohibitions à l'importation des marchandises désignées à l'annexe II. En même temps l'Italie cessera d'appliquer envers l'Autriche les restrictions ou prohibitions à l'importation des marchandises désignées à l'annexe III.

En ce qui concerne les prohibitions ou restrictions d'importation en Autriche relatives aux marchandises indiquées à l'annexe IV et les prohibitions ou restrictions d'importation en Italie relatives aux marchandises indiquées à l'annexe V, chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à permettre annuellement

l'importation desdites marchandises, provenant de l'autre Haute Partie, dans des quantités qui seront fixées d'un commun accord.

C'est enfin d'une façon libérale que chacune des Hautes Parties contractantes appliquera, vis-à-vis de l'autre, les autres prohibitions ou restrictions demeurant encore en vigueur.

En ce qui a trait aux nouvelles restrictions ou prohibitions que l'un ou l'autre des deux Etats pourrait se trouver dans la nécessité de décréter, les deux Parties contractantes s'engagent, pour toute la durée du présent traité, à ne recourir à ces mesures que dans le cas où l'existence d'une branche de leur production nationale se trouverait gravement menacée ou dans les cas où les intérêts vitaux du pays exigeraient ces restrictions ou prohibitions d'une façon impérieuse.

Il est toutefois convenu que, dans ces cas, les restrictions ou prohibitions d'importations ne pourront pas être appliquées, par l'Etat qui les aura adoptées, aux importations de l'autre Etat, sans que ces restrictions ou prohibitions aient été notifiées à celui-ci un mois à l'avance, afin que les deux Gouvernements puissent se mettre d'accord, avant que lesdites mesures deviennent effectives, sur les contingents à accorder pour l'importation des produits soumis aux restrictions ou prohibitions.

Dans le cas où l'accord à ce sujet ne sera pas réalisé dans le délai du mois de préavis et où néanmoins les restrictions ou prohibitions seront appliquées par l'Etat qui les aura adoptées aux importations de l'autre Etat, celui-ci pourra dénoncer le traité pour en faire cesser les effets un mois après la date de la dénonciation.

Il est en outre entendu que des restrictions ou prohibitions d'importation ne pourront être remises en vigueur pendant toute la durée du traité, pour les marchandises désignées aux annexes II et III, que dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus pour des nouvelles restrictions ou prohibitions.

§ 2. — Chacune des Hautes Parties contractantes fera profiter l'autre de tout avantage qu'elle aurait concédé ou qu'elle concéderait à l'avenir à un tiers Etat quelconque, quant aux formalités pour la délivrance, à l'usage et à la validité des permis d'importation ou d'exportation ou quant à d'autres conditions auxquelles serait subordonnée la délivrance des permis

en dérogation aux interdictions d'importation ou d'exportation.

§ 3. — Pour la délivrance des permis d'importation et d'exportation qui dérogeront aux interdictions dans les cas prévus au § 1, les règles suivantes seront observées de part et d'autre:

a) les commerçants et les maisons de commerce d'une des Hautes Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre conformément à la législation en vigueur et qui y payent les impôts, jouiront, dans l'Etat où ils sont établis et au même titre que les nationaux, de toutes les facilités en vigueur relatives aux dérogations aux interdictions d'importation et d'exportation;

b) de nouvelles dispositions ou mesures relatives aux interdictions d'importation et d'exportation ne pourront être appliquées aux permis déjà délivrés et encore valables.

Une dérogation à ce principe ne sera admise et les permis déjà délivrés ne pourront être annulés que pour des raisons d'intérêt majeur. Même dans ce cas, les nouvelles dispositions ou mesures ne pourront être appliquées aux marchandises qui, au jour de l'entrée en vigueur des susdites mesures, auraient déjà été consignées pour expédition aux stations de chemin de fer ou aux bureaux de poste, ou qui se trouveraient déjà au port de départ, sauf dans les cas de prohibitions dictées par des raisons de sécurité publique;

c) les permis d'importation ou d'exportation qui n'auraient pu être utilisés en temps utile pour des raisons qui ne sont pas imputables au bénéficiaire, seront prolongés, sur la demande du bénéficiaire, jusqu'au terme de six mois après l'échéance, mais dans aucun cas pour un terme plus long qu'une année après la délivrance du permis, sans préjudice toutefois des dispositions du n. 2, alinéa 2 de cet article. La demande de prolongation doit être faite avant l'échéance du permis. La prolongation sera accordée conformément aux prescriptions qui étaient en vigueur à la date de la délivrance du permis;

d) dans le cas où une des Hautes Parties contractantes soumettrait la délivrance des permis d'exportation de certaines marchandises déterminées à l'obligation d'observer des prix minima, l'application de cette prescription ne

pourra être rendue obligatoire pour l'exportation des marchandises auxquelles aurait déjà été précédemment attribué un permis sans condition de prix.

De même, les modifications des prix minima ne s'appliqueront pas aux marchandises pour lesquelles un permis a déjà été délivré, si à l'époque de la demande du permis les prescriptions relatives aux prix minima alors en vigueur ont été observées.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent, en outre, que l'imposition de prix minima pour les marchandises à exporter ne peut être adoptée de telle manière que ces prix minima soient équivalents à des véritables prohibitions d'exportation;

e) les Hautes Parties contractantes pourront exiger que les marchandises pour lesquelles est accordé un permis d'importation des territoires de l'une dans le territoire de l'autre, en dérogation aux interdictions établies, soient accompagnées d'un certificat d'origine, si l'origine des marchandises n'est pas prouvée par d'autres moyens;

f) les objets qui seront importés ou exportés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront admis à l'importation ou à l'exportation ou leur réimportation soit suffisamment garantie et sous réserve, dans tous les cas, de l'accomplissement des prescriptions douanières.

§ 4. — Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes fait dépendre le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises à importer ou la liberté d'importation, de l'exécution de conditions techniques spéciales en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité, ou propriétés analogues, les deux Gouvernements s'engagent à prendre, dans le plus bref délai possible, des accords entre eux, aux termes desquels les certificats ayant pour but de garantir que lesdites conditions sont remplies et délivrés dans le pays exportateur par les autorités, seront reconnus et acceptés par les douanes du pays importateur, au lieu de soumettre les marchandises à une seconde analyse ou à d'autres constatations, sous réserve de la faculté dans lesdites douanes de procéder à une nouvelle analyse ou épreuve dans les cas de doute bien fondé.

Il est en outre entendu que les autorités à délivrer les certificats dans le but susdit, seront désignées d'un commun accord entre les deux Gouvernements et que seront de même fixées d'accord les règles à suivre dans les analyses et les moyens avec lesquels on devra garantir l'identité des marchandises vis-à-vis des certificats.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux analyses ou aux autres épreuves nécessaires seulement pour la classification douanière des marchandises en vue de l'application des droits d'entrée.

#### *Ad articles 7 et 8.*

§ 1. — Les marchandises fabriquées au moyen de l'admission temporaire dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes, seront traitées comme les marchandises provenant du libre trafic de cette Partie.

§ 2. — Les lettres de voiture accompagnant les envois de marchandises, faits par les Postes autrichiennes et portant l'estampille de l'office expéditeur, seront affranchies, en Italie, du droit de timbre, sauf réciprocité.

§ 3. — Les Parties contractantes prendront soin à ce que les dispositions pour l'application des deux tarifs conventionnels soient prises dans un sens juste et équitable.

#### *Ad article 15.*

Les facilités stipulées à l'article 15 sont soumises aux conditions suivantes:

a) les marchandises devront être déclarées au bureau d'entrée pour passage ultérieur moyennant un certificat de caution et seront accompagnées par une attestation officielle qui prouve le fait et la manière avec lesquels elles ont été scellées par la douane au lieu d'expédition;

b) la visite aura à constater si ces scellés sont restés intacts et présentent des garanties suffisantes;

c) la déclaration devra se faire conformément aux règlements, en évitant toute irrégularité ou omission qui rendrait nécessaire une visite spéciale, ou qui laisserait soupçonner une tentative de fraude.

On pourra se passer de décharger et de peser les marchandises, des qu'il ressort pleinement, sans leur déchargement, que les scellés apposés par l'autre Partie se trouvent intacts et présentent des garanties suffisantes.

*Ad article 16.*

La surtaxe que les bières en fûts ou bouteilles acquittent, à leur entrée en Italie, à titre d'équivalent de l'impôt intérieur, sera perçue, au choix de l'importateur, soit sur la base d'une richesse saccharométrique de 16° au maximum, soit sur la base de la richesse saccharine et alcoolique, constatée selon une formule dont on est convenu de commun accord et qui doit garantir la péréquation entre la surtaxe sur les bières importées et la taxe perçue sur les bières fabriquées au propre pays.

Dans le cas où, d'après la demande de l'importateur, la surtaxe serait à percevoir sur la base de la richesse saccharine et alcoolique constatée, les certificats d'analyse délivrés en Autriche par les institutions y autorisées seront reconnus par les autorités italiennes. Les bières qui seront accompagnées de pareils certificats que le degré saccharométrique du moût original a été constaté selon la dite formule, et que l'on a observé les règles d'analyse qui seront fixées d'un commun accord entre les Gouvernements respectifs, même en vue des intérêts sanitaires.

Si le certificat est rédigé en langue allemande, les douanes royales italiennes n'exigeront pas la présentation d'une traduction.

En cas de doute fondé, il est réservé à l'administration le droit de vérifier l'analyse des bières importées sous le bénéfice des certificats.

Les institutions autorisée à délivrer les certificats prévus par les dispositions qui les dispositions qui précèdent seront désignées d'un commun accord entre les Gouvernements respectifs.

*Ad article 18.*

Il est convenu de fixer, d'un commun accord, par correspondance directe entre les Ministères des affaires étrangères des Hautes Parties contractantes les conditions et formalités sous lesquelles auront lieu les facilités accordées au

commerce et au trafic en vertu de l'art. 18. A cet égard les principes suivants serviront de guide.

§ 1. — Les objets pour lesquels l'exemption des droits de douane est demandée devront être déclarés aux bureaux douaniers par espèce et quantité, et devront être présentés à la visite.

§ 2. — Le traitement douanier des objets exportés et réimportés, respectivement importés et réexportés, devra se faire par les mêmes bureaux douaniers soit que ceux-ci se trouvent située à la frontière, soit qu'ils soient à l'intérieur du pays.

§ 3. — La réexportation et la réimportation pourront être limitées à des termes convenable, et, en cas de leur inobservation, on pourra procéder à la perception des droits légaux.

§ 4. — Il est permis de demander une garantie des droits, soit par le dépôt de leur montant, soit d'une autre manière convenable.

§ 5. — Les Hautes Parties contractantes pourvoiront à ce que le traitement douanier soit le moins onéreux possible.

§ 6. — Il est entendu que les dispositions sur l'admission temporaire ne tendent qu'à faciliter l'exercice de l'industrie, et, qu'en considération de cette raison, il est réservé à chacune des Hautes Parties contractantes le droit de fixer les mesures d'exécution et de contrôle nécessaires pour empêcher toute tentative de transgression frauduleuse du tarif.

§ 7. — Chacune des Hautes Parties contractantes désignera, sur ses territoires, les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce.

La réexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation. Le voyageur ne sera pas obligé de se présenter personnellement au bureau; sa charte de légitimation pourra être produite par une autre personne.

A l'importation, on devra constater le montant des droits afférents à ces échantillons, montant qui devra, ou être déposé en espèces à la douane d'expédition, ou être dûment cautionné. Les timbres, plombs ou cachets apposés aux échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties contractantes seront reconnus comme suffisants par celles de l'autre Partie. Seulement dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d'identité susdites, ou bien les marques ne présente-

raient pas des garanties suffisantes aux yeux de l'administration intéressée, ils pourront, si cela est possible sans les endommager, être marqués de façon à les reconnaître. Cette opération sera faite gratuitement.

Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir:

a) l'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à faire reconnaître leur identité;

b) l'indication du droit afférent aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné;

c) l'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

d) la fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou de leur mise en entrepôt ne soit fournie.

Ce délai ne devra pas dépasser une année.

Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (d), les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets, dont la réexportation doit avoir lieu, sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant des droits déposée en espèces à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

§ 8. — Afin de faciliter, le plus possible, le mouvement à travers les frontières du bétail destiné soit au pâturage ou à l'hivernage, soit aux travaux agricoles, soit aux foires et marchés, les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

a) l'entrée du bétail conduit aux pâturages ou travaux agricoles peut se faire le long de la ligne douanière, par chaque bureau-frontière de douane. Il est fait exception pour l'entrée du bétail conduit au pâturage de longue durée (alpage) pour lequel sont à observer les dispositions de la Convention spéciale;

b) si des circonstances locales rendaient trop onéreux aux propriétaires le passage du

bétail destiné aux pâturage ou aux travaux agricoles, à travers le bureau-frontière de douane, une déclaration préalable d'entrée et de sortie, faite auprès de ce bureau, sera reconnue suffisante; les agents de la garde de finance ou garde-frontière contrôleront cependant l'entrée et la sortie, sur la base des déclarations fournies par le bureau-frontière douanier.

La garde de finance ou la garde-frontière retournera ces déclarations au bureau-frontière douanier, après les avoir munies du certificat de la vérification faite;

c) si le bureau-frontière douanier était situé à une distance trop grande du point d'entrée ou de sortie du bétail en question, ou s'il y manquait des communications suffisantes, et que, pour ces raisons, la déclaration mentionnée sous b) ne pouvait être fournie que difficilement, la remise des déclarations d'entrée et de sortie pourra se faire à l'agent de finance qui sera délégué, à cette fin, à la frontière, sur les lieux du passage du bétail et qui tiendra le registre des admissions.

Les agents chargés par le bureau douanier italien ou autrichien de recueillir les déclarations d'entrée et de sortie et de faire l'enquête dans un endroit situé au dehors de leur résidence, n'ont droit qu'aux frais de tournée fixes, ou aux indemnités qui sont prescrites par les règlements de service de leur pays et ne seront payés qu'une seule fois, pour chaque journée, sans qu'on ait égard au nombre des déclarations ou du bétail.

Ces agents auront à remettre un reçu au porteur de la déclaration.

Si plusieurs propriétaires auraient réuni leur bétail pour le soumettre à l'examen commun, les susdits agents remettront également à un de ceux-ci le reçu en questions;

d) le bétail qui passera la ligne douanière pour être amené aux pâturages ou à des travaux agricoles et qui sera reconduit le jour même, ne sera pas soumis au régime douanier; des mesures de surveillance suffisantes seront, cependant, prises, afin d'empêcher les abus qui pourraient résulter de ce passage;

e) il sera constaté, au retour à la frontière douanière, l'identité et le nombre des têtes de bétail. S'il résultait de cet examen une différence dans la qualité des bêtes, il sera perçu,

à la réexportation pour l'animal remplacé, et à la rentrée pour l'animal remplaçant, les droits prescrits d'entrée.

S'il y a une inégalité dans le nombre des têtes de bétail, on percevra les droits d'entrée, à la réexportation pour le manque, à la rentrée pour le surplus.

On ne percevra pas, cependant, de droit pour les animaux non représentés à la douane, si le manque a été légalement déclaré et s'il est certifié par l'autorité qu'il est la suite d'accidents malheureux;

f) si la rentrée ou la réexportation étaient retardées au delà du terme fixé à l'occasion de la déclaration de sortie ou d'entrée, l'entrée suivrait le régime général douanier, pourvu que ces retards ne trouvent leur excuse dans des circonstances accidentelles, dûment certifiées par la commune;

g) les dispositions énumérées sous a), e) et f) s'appliquent également au bétail qui est conduit des districts-frontière aux marchés ou qui passe la ligne frontière pour l'hivernage;

h) la franchise de droit accordée au bétail qui est conduit, à travers la ligne douanière, aux pâturages, travaux agricoles, marchés, ou à l'hivernage, s'applique également, dans une quantité proportionnelle, aux produits respectifs. En conséquence, resteront libres des droits:

1. Les petits mis bas par les vaches, chèvres, brebis et juments conduites aux pâturages, travaux agricoles, marchés et à l'hivernage et cela pour autant de têtes qu'auront été notées de bêtes grosses au moment du départ, en tenant compte du temps que ces dernières ont passé hors du district douanier;

2. Le fromage et le beurre du bétail rentré des pâturages ou de l'hivernage, savoir, par chaque jour: *fromage*, par chaque vache 0.29 kg.; par chaque chèvre 0.058 kg.; par chaque brebis 0.029 kg.; *beurre*, par chaque vache 0.16 kg.; par chaque chèvre 0.032 kg.

Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans un terme de quatre semaines à compter du jour du retour du bétail, le fromage et le beurre qui ont été produits jusqu'à jour de son retour des pâturages ou de l'hivernage passés dans le district douanier de l'autre Partie contractante;

i) les employés douaniers à la frontière et les agents de la garde de finance auront à faire observer aux personnes dirigeant le passage, au district-frontière voisin, du bétail conduit aux pâturages, travaux agricoles, marchés et à l'hivernage, qu'elles ont à garder soigneusement le double du document faisant preuve de la déclaration ou de l'admission, ainsi que les reçus délivrés pour l'acquiescement de la caution des droits crédités, ces documents devant être reproduits au retour du bétail. Les fonctionnaires susdits auront aussi soin d'informer ces personnes des conséquences de procédés frauduleux;

l) les certificats à présenter, soit sur l'état sanitaire du bétail, soit sur l'exemption des districts-frontière de toute maladie contagieuse d'animaux, ne seront exigés qu'en original et non en traduction.

#### Ad articles 19 à 23.

§ 1. — Aux effets des dispositions contenues dans les articles 19, 20, 21, 22 et 23 on entend par zones-frontière les zones, à la frontière entre les deux Etats, dont les limites auront été fixées d'un commun accord en exécution de la Convention sur le trafic-frontière conclue à la date de ce jour entre les deux Hautes Parties contractantes.

§ 2. — Les règles qui devront être observées pour jouir des concessions prévues aux articles 19, 20 et 21 et les mesures à prendre dans les cas d'abus, seront fixées d'un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats.

#### Ad article 26.

L'assimilation des navires et de leur cargaison dans les ports des Hautes Parties contractantes ne s'étend pas:

a) à l'application des lois spéciales de protection de la marine marchande nationale, par rapport aux nouvelles constructions ou à l'exercice des navires avec des primes ou autres facilitations spéciales;

b) aux privilèges concédés à des sociétés pour le sport nautique;

c) à l'exercice des services de port, du cabotage et de la pêche, qui sont réservés à la marine nationale.

*Ad article 38.*

En ce qui concerne la procédure de l'arbitrage dans les cas prévus à l'alinéa premier et deuxième de l'article 38, les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siègera dans les territoires de la Partie contractante défenderesse; au second cas, dans les territoires de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes. Celle des Parties sur les territoires de laquelle siègera le tribunal désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaire pour le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera présidé par le sur-arbitre. Les décisions seront prises à la majorité de voix.

Les Hautes Parties contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procédure à suivre par le tribunal. En défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa qui précède pourront être modifiées.

Pour la transmission des citations à comparaître devant le tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires, émanées de ce dernier, les autorités de chacune des Hautes Parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au Gouvernement compétent, leur assistance de la même manière qu'elles la prêtent lorsqu'il s'agit de réquisitions des tribunaux civils du pays.

II. — EN CE QUI CONCERNE LE TARIF DES DROITS À L'ENTRÉE EN ITALIE.

1.

Dans les cas où les aciers expédiés en Italie par une fabrique autrichienne seront présentés à la douane italienne avec un certificat de la

même fabrique dans lequel la composition de l'acier soit spécifiée en excluant un contenu quelconque en éléments rares (manganèse, silicium, nickel, chrome, tungstène, molybdène, titane ou vanadium) ou bien indiquant que ces éléments y sont contenus dans un pourcentage ne dépassant pas les limites fixés par la note ad n. 284-a) du tarif italien comme tolérance admise dans les aciers communs, la douane qui aurait à faire le dédouanement desdits aciers sous réserve d'analyse, consentira à ce que les aciers soient également importés par le destinataire en payant le droit qui serait applicable d'après le certificat de la fabrique et en donnant, pour la différence entre ce droit et celui des aciers spéciaux et pour l'amende, une garantie reconnue acceptable par la même douane.

2.

Le ciment, autre que celui à prise rapide, destiné à la consommation dans la Venetie Tridentine est admis au droit de 1 lire 25 centimes les 100 kg. sans coefficients, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 12.000 tonnes.

3.

Les articles en verre, en terre cuite et en porcelaine, en combinaison avec des métaux communs mêmes dorés ou argentés, à l'exception des objets de parure, sont classifiés, dans tous les cas où le verre, etc. constitue la partie dominante des articles respectifs et où les parties en métal ne figurent que comme monture, cadre, bord, ou pour réunir les parties du verre, etc., au comme support, anse, couvercle, parmi les ouvrages garnis de la catégorie respective sous les numéros 591 c) 575 b), 577 b) et 578 b).

Cette disposition est appliquée aux objets en verre, en terre cuite et en porcelaine suivants:

Guarnitures ou services à liqueurs, à vin, à bière, etc., glacières à vin, coupes à salade et à fruits, boîtes et coupes à biscuits, à thé, à café, à beurre, etc., sucrières, carafs, pots et cruches, huiliers, chandeliers (même avec porte-allumettes), tasses, tablettes, encriers, bonbonnières, flaconnières, surtouts, vases à fleurs,

jardinières, garnitures de toilette, porte-montres, cassettes, flacons, cendriers, garnitures pour fumeurs, coupes à cigares, porte-fleurs, porte-allumettes, parties de lustres (en combinaison avec des accessoires en métal, joignant les parties de verre, même avec robinets à gaz ou capsules pour le contact électrique), corbeilles, verres à bière, porte-photographies de verre à glace avec monture de fils métalliques, plateaux, soucoupes et articles semblables.

4.

Le droits sur l'eau oxygénée au titre de plus de 40 volumes en oxygène ne pourra pas dépasser les 50 lires les 100 Kg. coefficient compris.

### III. — EN CE QUI CONCERNE L'ACCORD POUR LA RÉPRESSION DE LA CONTREBANDE.

#### *Ad article 7.*

Suivant les dispositions en vigueur; les marchandises étrangères qui n'ont pas été soumises au traitement douanier, ne peuvent être déposées, dans les districts-frontière des deux territoires douaniers, que dans les lieux où se trouvent des bureaux de douane, et là seulement dans les magasins de douane ou, du moins, sous un contrôle suffisant pour empêcher des abus. Il est convenu que, aussi, longtemps, que ces dispositions resteront en vigueur, il suffira, pour l'exécution des stipulations contenues à l'article 7, que les autorités douanière des Hautes Parties contractantes soient chargées

de contrôler dans les districts-frontière, conformément aux lois, le dépôts de ce genre, de même que les provisions de marchandises étrangères nationalisées et de marchandises indigènes, en ayant également soin des intérêt fiscaux de l'autre Partie.

#### *Ad article 16.*

Le droit de remettre ou d'atténuer les peines auxquelles l'inculpé a été condamné par suite de procès instruit, conformément à l'article 13, ou qu'il s'est offert spontanément à subir, appartient à l'Etat dont les tribunaux ont prononcé la condamnation ou sont saisis de cet offre. Toutefois, avant de prononcer la remise ou l'atténuation de ces peines, on donnera aux autorités ou tribunaux compétents de l'Etat dont les lois ont été lésées l'occasion d'exprimer leur avis sur la matière.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition à Rome le vingt-huit avril mil neuf cent vingt-trois.

BENITO MUSSOLINI  
A. DE' STEFANI  
TEOFILO ROSSI  
G. DE CAPITANI D'ARZAGO  
LUCIOLLI

RÉMI KWIATKOWSKI  
SCHÜLLER  
MÖRTH.

## ANNEXE I.

N. de la carte. . . . .

Il est certifi que Monsieur . . . . . porteur  
de la présente carte, désirant de rendre avec ses marchandises aux foires et  
marché en { (pour les ressortissants italiens) en Autriche  
(pour les ressortissants autrichiens) en Italie } est domicilié  
à . . . . . et qu'il est tenu d'acquitter le taxes et impôts legaux  
pour l'exercice de son commerce ou industrie.

Le présent certificat est valable pour un délai de . . . . . mois.

Fait à . . . . . le (jour, mois, année) . . . . .

(Sceau).

(Autorité compétente).

(Signature).

SIGNALEMENT DU PORTEUR

## ANNEXE II.

**Marchandises pour lesquelles aucune prohibition ou restriction  
à l'importation de l'Italie en Autriche ne sera appliquée.**

Numéros du tarif autrichien	—	DENOMINATION DES MARCHANDISES
9 b)		Figues sèches: de toute espèce.
10		Raisins secs en grains et grappes, à l'exception de raisins de Corinthe,
11		Citrons, limons, cédrats.
12		Oranges et mandarines.
13		Citrons, limons, cédrats, oranges et mandarines conservés dans l'eau salée; oranges non mûres, petites; écorces d'oranges, de mandarines, de cédrats et de citrons, mêmes moulues ou conservées dans l'eau salée.
ex 16		Amandes sèches.
ex 17		Pignons de pin, non mondés; châtaignes; caroubes; olives fraîches, sèches, et salées.
ex 18		Pignons de pin, mondés.
ex 34		Riz sans balle, ainsi que brisures de riz.
41		Oignons et aulx.
42		Choux frais.
43 b)		Légumes non spécialement dénommés et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, frais: autres.
49 b)		Graines de trèfle.
50		Semences de graminées.
ex 62 b)		Plantes et parties de plantes médicinales, séchées ou préparées, même pulvérisées ou autrement réduites en morceaux ou teintées.
ex 73 a)		Poulets de toute espèce, vivants.
ex 85		Plumes à lit.
ex 86		Vessies et boyaux, salés.
ex 104		Huile d'olive pure; huile de sésame, de pavot, d'arachide, de faine, et de tournesol, en tonneaux, en outres ou en vessies.
ex 104		Huile d'olive en tonneaux extraite par le sulfure de carbone.
ex 106 b)		Huile d'olive en bouteilles, estagnons, cruches ou en autres récipients semblables, pesant moins de 25 Kg.
ex 109 B - c		Jus de citron, en bouteilles.
ex 118		Charcuterie: <i>mortadelle, zamponi, cotechini, salami de Verona, Milano, Fabriano, Firenze.</i>
ex 119 a) et b)		Fromages: — spécialités italiennes dites <i>Stracchino, Gorgonzola, Fontina, Montasio, Grana (Parmigiano, Lodigiano, Reggiano), Caciocavallo</i> et <i>Pecorino.</i>
ex 121		Poissons non spécialement dénommés, salés, ou séchés.
122		Poissons préparés (marinés ou à l'huile, etc.) en tonneaux.
ex 132 b)		Capres.

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES.
ex 140	Coraux bruts (mêmes perforés, mais non nettoyés, ni passés à la meule).
ex 142	Marbre et albâtre bruts ou simplement dégrossis ou sciés sur trois côté au plus; plaques non refendues et non sciées.
ex 150	Pierre ponce, brute.
151	Jus de réglisse, condensé, en caisses (même en bâtons) ou sous forme de pains.
ex 155 b)	Huiles essentielles de fruits du genre « citrus » (huiles d'orange, de citron, de bergamotte, de mandarine, etc.).
159	Autres écorces, ainsi que racines, feuilles, fleurs, fruits (par exemple myrobalans), avelanèdes, noix de galle et similaires (y compris le sumac) même coupés, moulus ou autrement réduits pour la teinture ou le tannage.
ex 162	Extrait de sumac et de bois de châtaignier.
168	Terres et pierres bitumineuses (ainsi que pierres d'asphalte et marne bitumineuse), brutes, mêmes moulues.
183, 184, 185, 186 et 187 a)	Fils de coton.
225	Fils de laine, peignés, non spécialement dénommés.
226	Fils de laine, cardés et fils non spécialement dénommés, du genre des fils cardés, exceptés les fils genre vigogne.
242	Soie (dévidée ou moulinée) même retorse.
243 a)	Bourre de soie (déchets de soie filés), mêmes retorse: écrue ou blanchie.
245	Fils de soie, de bourre de soie ou de soie artificielle, combinés avec d'autres matières textiles, mêmes retors.
266	Cloches en feutre pour chapeaux.
ex 275 a)	Balais de <i>saggina</i> , même avec manche.
281 b)	Articles en tressés non spécialement dénommés: fins, même combinés avec des matières communes.
331	Peaux de bouc, de chèvre et de chevreau, tannées, même refendues, non teintées, non autrement préparées.
332	Peaux de monton ou d'agueau, tannées, non teintées, non autrement préparées.
3g4	Liège en plaques et disques.
365	Carreaux en liège.
ex 391	Plaques en albâtre, marbre et serpentine, ayant une épaisseur de plus de 16 centimètres: brutes (dégrossies, sciées ou fendues).
393	Ardoises.
ex 394	Plaques en marbre et en albâtre d'une épaisseur de 16 centimètres ou moins.
403 a)	Pierres naturelles à aiguiser et à repasser: non combinées avec d'autres matières.
ex 405	Pierre ponce façonnée, même conditionnée pour la vente au détail.
551	Roues de vélocipèdes, simples, achevées, importées séparément.
552	Parties de vélocipèdes, travaillées.

Numéros du tarif autrichien	DENOMINATION DES MARCHANDISES.
ex 571 b)	Coraux (naturels ou faux) ouvrés (égrisés, taillés), non montés.
ex 596 a)	Soufre (en morceaux ou en canons) même moulu et fleur de soufre; mercure.
598 d)	Acide borique: brut et raffiné.
ex 599 a)	Borax brut, tartre brut, lie de vin desséchée.
ex 600 a)	Citrate de calcium.
617	Superphosphates.
635	Chandelles en suif.
ex 653	Tourteaux de grains oléagineux.

## ANNEXE III.

**Marchandises pour lesquelles toute prohibition et restriction à l'importation de l'Autriche en Italie sera supprimée.**

Poignées et manches pour parapluies et parasols, en bois, en corne, en ivoire, en nacre et en écaille.

Ouvrages en papier de verre.

Ouvrages en carton pour chaussures.

Ouvrages en carton comprimé, pour machines ou appareils, ou, en général, pour usages industriels.

Petits sacs de papier.

Ouvrages en verre, même gravés, pour laboratoires.

Cabinets pour horloges et pendules.

Agrafes, œillets et boutons pour chaussures.

Bâtons pour parapluies et parasols.

Plumes métalliques.

Talons et formes pour chaussures.

Supports et piédestals pour caisses-fortes et coffres-forts.

Tables et couvercles pour machines à coudre.

## ANNEXE IV.

Liste des marchandises pour lesquelles l'importation de l'Italie en Autriche sera permise annuellement dans des quantités à fixer d'un commun accord.

- |        |  |
|--------|--|
| ex 33  | Raisins frais, en paniers et cagots du poids jusqu'à 10 kg.  |
| ex 36  | Noix.  |
| ex 36  | Noisettes.   |
| 37     | Fruits non spécialement dénommés, frais: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Pommes, poires et coings.</li> <li>— Abricots et pêches.</li> <li>— Cerises et griottes.</li> <li>— Prunes.</li> <li>— Autres fruits.</li> </ul>   |
| 39     | Fruits non spécialement dénommés, préparés.  |
| 43     | a) Légumes et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, frais: fins de table: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Concombres.</li> <li>— Tomates.</li> <li>— Melons.</li> <li>— Autres.</li> </ul>  |
| 44     | b) Légumes de toute sorte et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, préparés: en fûts: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Conserve de tomates.</li> <li>— Autres.</li> </ul>  |
| 54     | a) Fleurs d'ornement: fraîches.  |
| 55     | a) Feuilles, herbes, branches d'ornement: fraîches.  |
| 108    | a) Spiritueux distillés.   |
| 109    | A Vin de raisin (y compris le vermouth et le marsala): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) en fûts.</li> <li>b) en bouteilles.</li> </ul>  |
| 111    | Vinaigre comestible.   |
| 116    | Pâtes alimentaires.  |
| 128    | b) Poisson en conserve.  |
| 129    | Légumes en conserve.   |
| ex 130 | Conserves de fruits, moût condensé, jus de fruits et des baies, condensés.   |
| ex 131 | c) Comestibles de toute sorte, en boîtes, en bouteilles et autres récipients semblables hermétiquement fermés: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Olives.</li> <li>— Conserve de tomates.</li> <li>— Fruits, légumes et autres plantes à l'usage de la cuisine préparées.</li> <li>— Poissons marinés ou à l'huile.</li> </ul> |

188	Fils préparés pour la vente au détail.
189	Tissus en coton: ordinaires, non serrés.
190	Tissus en coton: ordinaires, serrés.
ex 219	Articles de corderie.
227	Fils de laine préparés pour la vente au détail.
229	Tissus de laine, non spécialement dénommés, même imprimés.
244	Soie artificielle, même retorse.
250	Tissus entièrement en soie, non spécialement dénommés.
252	Articles en soie à points de maille ou de tricot.
256	Tissus en mi-soie, non spécialement dénommés.
258	Ouvrages en mi-soie à points de maille ou de tricot.
267 b) et c)	Chapeaux pour hommes et pour garçons: en feutre, en paille, en copeaux et autres matières similaires.
ex 268	Chapeaux pour femmes et pour fillettes; en feutre, en paille, en copeaux et autres matières similaires.
312	Articles en caoutchouc mou, non spécialement dénommés.
313	Caoutchouc durci, en plaques, tiges et tubes.
314	Articles en caoutchouc durci, non spécialement dénommés.
320	e) Pneumatiques (chambres à air et bandages).
328	Cuir de boeuf et de cheval, travaillé à la façon du cuir à semelles.
329	Cuir de bœuf et de cheval, non travaillé à la façon du cuir à semelles.
330	Cuir de veau, excepté le cuir verni.
333	Cuir de bouc, de chèvre et de chevreau, préparé.
334	Cuir de mouton et d'agneau, préparé.
335	Peau pour gants, de toute espèce.
ex 361 b)	2 Boutons en os, en corne, en corozo et similaires.
366	Bouchons, semelles et autres articles en liège même combinés avec des matières ordinaires.
383	a) Perles en verre: en verre blanc ou coloré, mais ni peintes, ni dorées, ni argentées.
384	Pendeloques massives en verre, pour lustres, etc., même colorées, passées à la meule, avec ou sans oilets; verre filé, même coloré.
385	a) Boutons en verre, avec ou sans oilets, coraux en verre, billes en verre, larmes en verre, même en verre coloré: ni peints, ni dorés, ni argentés.
ex 387	Ouvrages en perles de verre (à l'exception des imitations de perles véritables), en pierres fausses, en petites plaques, en verre filé et similaires, même combinés avec des matières ordinaires ou fines.
388	a) Ouvrages en verre ou en émail, non spécialement dénommés.
396	Ouvrages non spécialement dénommés, en albâtre, marbre et serpentine.
408	Ouvrages en pierre, fins, c'est-à-dire objets de luxe (presse-papiers, bougeoirs, coupes, encriers et menus objets analogues; statues, bustes, animaux et autres ouvrages plastiques pesant jusqu'à 5 Kg.), jeux et jouets; tous ces ouvrages même combinés avec des matières ordinaires,

464 et 465 et	
ex 481	Chaines en fer et en acier.
539	Dynamos et moteurs électriques.
544	Câbles et fils isolés, pour la conduite de l'électricité.
550	Vélocipèdes, complets, même démontés; cadres achévés pour vélocipèdes, même combinés avec d'autres parties de vélocipèdes: accessoires ( <i>garnituren</i> ) de vélocipèdes:
552	Parties de vélocipèdes, travaillées.
553 et 554	Automobiles, même démontés et moteurs pour automobiles (importés séparément).
ex 582	Istruments de musique; mandolins et guitares.
598	c) Acide sulfurique.
ex 599	g) Sulfate d'ammonium.
ex 599	i) Borax raffiné.
ex 600	h) Carbure de calcium.
ex 602	a) Sulfate de cuivre et préparations à base de cuivre.
ex 636	Bougies en stéarine, spermaceti, palmitine, paraffine et autres substances grasses.
637	a) Savon ordinaire.
638	Cierges, flambeaux en cire, bougies en cire filées, veuilleuses, allumettes-bougies.

## ANNEXE V.

Liste des marchandises pour lesquelles l'importation de l'Autriche en Italie sera permise annuellement dans des quantités à fixer d'un commun accord.

Jouets.  
Cheveux ouvrés.  
Chapeaux garnis, pour femmes.  
Automobiles.  
Cadres en bois.  
Explosifs.  
Fleurs artificielles.  
Fusils.  
Bijoux d'or.  
Bijoux d'argent.  
Articles en argent, même dorés.  
Articles en papier et en carton.  
Ouvrages en corail, en ivoire, en nacre, en écaille, en cornes et en ongles.  
Ouvrages de pelleterie et fourrures confectionnées.  
Ouvrages en verre passés à la meule, gravés, dorés ou argentés.  
Liqueurs.  
Mercerie commune et fine et mercerie en bois.  
Meubles en bois.  
Or demi-ouvré et ouvré.  
Pellicules pour cinématographe, impressionnées.  
Pianos.  
Pierres gemmes.  
Plumes d'ornements.  
Pistolets et revolvers.  
Dentelles en lin, coton, laine et soie.  
Parfumeries.  
Savon parfumé.  
Succédanés du café.  
Tapis en laine.  
Tissus brodés en lin, coton, laine et soie.  
Tulles en lin, coton, laine et soie.  
Vaiselles d'or.  
Eventails.  
Cartes à jouer.  
Montres d'or.

## PROCOLE

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

## I.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à nommer, dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du traité de commerce et de navigation, une Commission mixte d'experts des deux Etats, dans le but de fixer d'un commun accord les conditions et les limites dans lesquelles l'Administration des Monopoles industriels du Royaume d'Italie pourrait acheter de la mine de Hall du sel pour la consommation de la Vénétie Tridentine.

## II.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à nommer, dans le délai de deux mois à partir de la date de la mise en vigueur du traité de commerce et de navigation, une Commission composée d'experts des deux Etats dans le but de procéder d'un commun accord à l'étude des mesures à prendre, en matière de tarifs des transports sur les chemins de fer, à fin de modérer les frais dépendants des tarifs actuelle-

ment en vigueur pour l'importation des certains produits de l'un des deux Etats dans l'autre.

## III.

Il est entendu que la réserve prévue à l'article 11 a) du traité de commerce et de navigation en ce qui concerne les réductions ou franchises de droits de douane accordées seulement pour certaines frontières déterminées ou aux habitants de certains districts a seulement en vue les faveurs exceptionnelles ayant le caractère économique d'un trafic-frontière et dépendant d'une situation géographique ou économique spéciale des districts de frontière.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Rome le vingt-huit neuf cent vingt-trois.

BENITO MUSSOLINI

A. DE' STEFANI

TEOFILO ROSSI

G. DE CAPITANI D'ARZAGO

LUCIOLLI

KÉMI KWIATKOWSKI

SCHÜLLER

MÖRTH

## PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce et de navigation conclu, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'art. 7 dudit traité et la liste annexe B y jointe, il est entendu que l'Italie se réserve le droit de suspendre jusqu'à la fin de l'année l'application du traitement de la nation la plus favorisée à l'importation de l'Autriche des produits rentrant sous les positions du tarif indiquées dans ladite liste ou sous quelques-unes de ces positions, dans le cas où l'existence d'une branche de la production italienne se trouverait gravement menacée par l'importation de l'Autriche desdits produits.

Si cette mesure devra être adoptée le Gouvernement italien en donnera connaissance au Gouvernement autrichien un mois à l'avance, à fin que les deux Gouvernements puissent se

mettre d'accord, avant que ladite mesure devienne effective, sur les quantités qui pourraient être encore admises jusqu'à la fin de l'année au traitement de la nation la plus favorisée.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Rome le vingt-huit avril mil neuf cent vingt-trois.

BENITO MUSSOLINI  
A. DE' STEFANI  
TEOFILO ROSSI  
G. DE CAPITANI D'ARZAGO  
LUCIOLLI

RÉMI KWIATKOWSKI  
SCHÜLLER  
MÖRTH

### Accord concernant les relations économiques entre les zones de frontière.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République d'Autriche, animés du désir de favoriser les relations économiques entre les zones de frontière des deux Etats, ont résolu de conclure un accord dans ce sens et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

#### SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE

Son Exc. Benito MUSSOLINI, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par *interim* des Affaires étrangères.

Son Exc. Alberto DE STEFANI, Ministre des Finances.

Son Exc. le Comte Teofilo ROSSI, Ministre pour l'Industrie et le Commerce.

Son Exc. le Marquis Giuseppe DE CAPTANI D'ARZAGO, Ministre pour l'Agriculture.

Mr. Lodovico LUCIOLLI, Conseiller d'Etat.

#### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Mr. Rêmi KWIATKOWSKI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Mr. le Dr. Richard SCHÜLLER, Chef de Section au Ministère Fédéral des Affaires étrangères.

Mr. le Dr. Karl MÖRTH, Chef de Section au Ministère du Commerce et des Métiers, de l'Industrie et des Travaux publics,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce, qui suit:

#### Art. 1.

Les dispositions suivantes seront observées dans le trafic entre les zones frontières des deux Etats. La ligne de démarcation de ces zones de l'un et de l'autre côté de la frontière,

sera établie d'un commun accord, partie par partie de la frontière, en tenant compte des exigences du trafic local et des limites territoriales des communes, à condition, toutefois, que l'étendue de la zone à partir de la frontière, soit au minimum de 5 km. et ne dépasse, en aucun cas, 15 km.

#### Art. 2.

Aux effets des présentes dispositions seront considérés comme habitants des zones frontières:

a) toutes les personnes qui ont leur demeure habituelle dans lesdites zones ou qui, tout en demeurant en dehors de ces zones, y sont propriétaires ou locataires d'immeubles ou y jouissent de droits de servitudes ou bien y ont une exploitation quelconque à fin de lucre;

b) le personnel employé d'une manière permanente par les propriétaires ou locataires visés à la lettre a), dans une exploitation rurale ou industrielle située dans la zone;

c) les représentants et employés des corps moraux ou personnes juridiques ayant une exploitation à fin de lucre dans les zones, et tant que ces représentants et employés remplissent leurs fonctions dans la même zone où se trouve l'exploitation des biens.

#### Art. 3.

Les habitants de la zone frontière de chacun des deux Etats peuvent librement traverser la frontière et circuler dans la zone sans observer les dispositions relatives aux passeports, à condition qu'ils soient munis d'une «carte frontalière», délivrée d'après les dispositions de l'article suivant. Les enfants au dessous de 12 ans ne sont pas tenus à avoir cette carte lorsqu'ils sont accompagnés par des adultes qui en sont munis.

En cas d'extrême urgence (cas de décès, maladie imprévue, obsèques et autres cas semblables) les fonctionnaires délégués au contrôle à la frontière peuvent délivrer aux personnes qui ne sont pas munies de la carte frontalière, des simples « cartes de passage » (*carte di passo*) d'après le modèle ci-annexé (V. Annexe I). Ces cartes sont valables pour entrer une seule fois dans la zone-frontière de l'un dans la zone de l'autre Etat et doivent être visées par le bureau de contrôle compétent à la frontière. Leur validité ne sera jamais supérieure à trois jours.

#### Art. 4.

Les cartes frontalières visées à l'article précédent devront être conformes au modèle ci-annexé (V. Annexe II) et seront délivrées :

- a) en Italie par l'autorité de sûreté publique de l'arrondissement (*circondario*);
- b) en Autriche par les autorités politiques ou de police du district.

Afin que les cartes frontalières soient valables elles devront être visées par l'autorité politique de l'autre Etat, à savoir :

- a) celles délivrées aux habitants de la zone frontière italienne, par l'autorité autrichienne politique ou de police du district;
- b) celles délivrées aux habitants de la zone frontière autrichienne, par l'autorité de sûreté publique italienne de l'arrondissement (*circondario*).

La validité des cartes frontalières est limitée à une année sauf dans le cas où elles seraient délivrées à des personnes employées dans une exploitation d'une durée plus courte. Dans ces cas la validité est limitée à la durée de l'exploitation. Après ce délai elle pourra être prolongée jusqu'au terme d'une année. La carte frontalière délivrée pour un an pourra être prolongée d'une autre année.

Les cartes frontalières devront être munies du portrait du titulaire, timbré par le bureau. Toutefois des dérogations à ces dernières dispositions sont admises dans des cas exceptionnels ou dans des buts dignes d'égard, comme pour aller à l'église ou pour visiter le cimetière dans le territoire de l'autre Etat. Dans ces cas il suffira d'indiquer les signalements de la

personne, selon les dispositions en vigueur pour les passeports.

Les deux Etat contractants se réservent le droit de refuser la visa ou de déclarer que le visa accordé n'est pas valable, lorsqu'il s'agit de personne dont les procédés ne semblent pas rassurants ou corrects. Les Etats contractants seront tenus, dans ce cas, à s'en donner connaissance réciproquement et à retirer la carte frontalière.

#### Art. 5.

Les cartes frontalières aussi bien que les cartes de passage, dont aux articles précédents, seront délivrées en exemption des droits de timbre. Le visa de ces cartes sera également exempt de droits de timbre et de toute autre taxe.

Il pourra toutefois être perçue, pour la remise de ces cartes, une taxe de chancellerie qui ne devra, en aucun cas, être supérieure à une lire or ou à une couronne or.

#### Art. 6.

Sauf les exceptions prévues dans les articles suivants, le passage de la frontière, sur présentation des cartes frontalières et des cartes de passage, ne pourra s'effectuer que dans les points de transit fixés d'un commun accord par les autorités politiques des districts et des douanes des deux Etats. Ces points devront être indiqués sur les cartes frontalières et sur les cartes de passage.

#### Art. 7.

Les médecins, les accoucheuses et les vétérinaires, résidant dans la zone frontière de chacun des deux Etats pourront, en cas d'urgence, et particulièrement en cas d'accident, être admis à exercer leur profession dans la zone frontière de l'autre Etat.

A cet effet l'autorisation de l'autorité compétente devra résulter d'une déclaration expresse moyennant une annotation à faire sur les cartes frontalières respectives.

Dans ces cas les personnes susdites pourront passer la frontière aussi par des voies

secondaires, le jour comme la nuit, en voiture comme à cheval et même à bicyclette ou motocycle si elles sont munies du titre correspondant de légitimation du bureau douanier. Elles pourront, en outre, porter avec elles, sans avoir à acquitter aucun droit de douane, les objets nécessaires pour l'exercice de leur profession (instruments, bandages, médicaments) en mesure proportionnée, chaque fois, aux besoins pour lesquels leur assistance a été demandée.

Les mêmes facilités sont applicables, dans les cas susdits, aux prêtres-curé et à leurs assistants absolument nécessaires.

#### Art. 8.

Le mouvement du bétail dans le territoire des zones frontières sera en temps normal libre de toute mesure vétérinaire.

Toutefois, dans le cas une épizootie dont la déclaration est obligatoire par la loi, venant à se présenter dans le territoire d'une commune d'une desdites zones, le bétail originaire de cette commune, pour pouvoir traverser la frontière et entrer dans l'autre zone, devra être accompagné d'un certificat délivré par l'autorité communale compétente.

Le certificat devra déclarer que les animaux proviennent d'une localité indemne de maladies contagieuses soumises par les lois à l'obligation de la déclaration et transmissibles à l'espèce ou aux espèces des animaux pour lesquels le certificat a été délivré.

Si l'on venait à constater dans la zone frontière des manifestations de peste bovine, tout mouvement de bétail ou transit de produits et résidus animaux ainsi que de paille, fourrages, etc. sera défendu à travers les lignes frontières.

#### Art. 9.

Les droits de chasse existant actuellement sur des terrains entrecoupés par la ligne douanière, soit que ces droits proviennent d'un contrat d'adjudication encore en vigueur, soit qu'ils se rapportent à des réserves de chasse, obtenues conformément aux lois en vigueur, seront respectés jusqu'à l'expiration des con-

trats ou jusqu'à ce que le droit de chasse réservée, reconnu par les lois en vigueur, subsiste. Par conséquent, pendant cette période les ayants droits à chasser, comme les propriétaires des cantons de réserve, les adjudicataires et leurs hôtes de chasse, pourront dans ces cantons élever, chasser, prendre et y tuer le gibier, s'en approprier et s'approprier de tout ce qu'on peut en tirer, sans égard à la frontière entre les deux Etats.

A cet effet il sera nécessaire que le chasseur, pour passer la frontière, soit muni non seulement des documents ordinaires (carte frontalière ou passeport) mais aussi des documents relatifs à la chasse (port d'armes ou permis de chasse) délivrés par les autorités compétentes et reconnues réciproquement.

Les gardes-chasse en service dans des cantons de chasse divisés par la ligne-frontière, devront être reconnus par les autorités de l'Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les armes pour la chasse et les munitions relatives ainsi que les autres instruments de chasse, permis dans l'un et dans l'autre des deux Etats en quantité correspondante à l'usage, qu'on doit en faire chaque fois dans les cas susdits, pourront être transportés d'un côté à l'autre de la ligne frontière, qui les divise, en franchise de tout droit de douane et sans qu'une autorisation spéciale soit requise.

Les autorités douanières et de la sûreté publique pourront donner des dispositions pour garantir le retour, dans l'Etat d'où ils proviennent, des armes et autres instruments de chasse.

#### Art. 10.

Les périodes de défense de chasse dans les zones-frontières dans lesquelles se trouvent des cantons de chasse dans les conditions prévues à l'article précédent, ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les deux Etats.

#### Art. 11.

Les dispositions stipulées aux articles 9 et 10 sont applicables aussi aux cantons de chasse qui sont situés entièrement dans une des deux zones, mais qui touchent, au moins pour quel-

que trait, à la ligne-frontière et dont les propriétaires de chasse ont leur demeure habituelle dans l'autre zone.

#### Art. 12.

Les dispositions stipulées aux articles 9 et 10 sont aussi applicables aux droits de pêche, si ces droits sont justifiés par des permis de pêche délivrés et visés par l'autorité politique compétente.

#### Art. 13.

Les prescriptions relatives à la destruction des animaux nuisibles à la pêche dans les zones-frontières et les modalités de cette destruction seront adoptées d'un commun accord entre les Gouvernements des deux Etats.

Dans les zones-frontières l'emploi pour la pêche de matières explosibles, caustiques, as-soupissantes ou d'une manière quelconque to-siques, sera rigoureusement défendu.

Les dispositions particulières pour résoudre les questions techniques relatives à la pêche dans les zones-frontières seront adoptées d'un commun accord entre les autorités politiques de l'arrondissement ou du district de l'un et de l'autre Etat.

#### Art. 14.

En accordant des concessions relatives à l'exploitation des eaux situées à la frontière, dont à l'article suivant, soit pour des installations industrielles ou de production d'énergie soit dans l'exécution de travaux de consolidation ou de défense le long des cours d'eux situés dans la zone-frontière, on devra, autant que possible, éviter de préjudicier les droits de pêche des voisins et tâcher de ne pas détruire le poisson.

#### Art. 15.

Sont considérés comme eaux de frontière les eaux qui courent le long de la frontière ainsi que celles qui la traversent, pour la partie qui sera délimitée le cas échéant, d'un commun accord par des Commissions mixtes.

Réserve faite pour la disposition de l'alinéa suivant, aucun des deux Etats contractants ne pourra, dans les eaux susdites, supprimer ou réduire, moyennant des travaux ou utilisations, les usages existant en faveur des propriétés ou installations industrielles situées dans l'autre Etat.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de construire des installations de forces hydrauliques dans les eaux de frontière ou modifier, par des travaux quelconques, le régime et l'exploitation hydraulique de ces eaux, ou bien encore d'y exécuter des nouveaux travaux de protection ou de canalisation, les deux Etats devront procéder d'un commun accord, moyennant l'institution éventuelle d'une Commission mixte.

#### Art. 16.

Le droit de l'Italie, prévu par le traité de Saint Germain, d'utiliser le Lac de Raibl et même d'en détourner les eaux dans le bassin de la Korinitza, ne pourra, en aucun cas être préjudicié.

#### Art. 17.

Les deux Gouvernements auront soin que les entreprises et administrations qui, d'après les législations respectives, y sont tenues, pourvoient, dans la mesure requise par les exigences du trafic, à l'entretien et au déblayement de la neige sur les routes publiques. Les droits des bureaux et des administrations susmentionnés ne seront en rien changés pour ce qui a trait aux contributions prescrites par les lois pour l'entretien des routes.

En ce qui concerne les routes qui sortent de la ligne frontière pour y rentrer ensuite ou qui se déroulent, même pour une seule partie, le long ou à cheval de la frontière, les deux Gouvernements établiront d'un commun accord celles qui devront être entretenues d'après l'alinéa précédent et les modalités relatives.

Quand le matériel pour le cailloutage d'une des routes susdite aura été pour le passé extraite d'une carrière de pierres située à présent dans la zone frontière de l'autre Etat, on devra faciliter, comme dans le passé, la fourniture et le transport des cailloux et cela suivant les

modalités à établir d'un commun accord entre les administrations compétentes.

Art. 18.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'interdire à des personnes déterminées l'entrée dans leur Etats à travers la frontière aussi que celui d'arrêter temporairement, sur toute ou sur quelque partie de la frontière, le mouvement des personnes dans le cas de circonstances exceptionnelles (p. e. mouvements contre la sureté de l'Etat ou d'épidémies).

Dans le cas d'un tel arrêt de mouvement à la frontière le Gouvernement qui l'aura adopté en donnera connaissance au Gouvernement de l'autre Haute Partie. Si possible, l'avis en sera donné huit jours à l'avance.

Dans le cas où les autorités de l'un des Etats contractants interdiraient le passage de la frontière à des personnes déterminées, elles devront en informer au plus tôt les autorités de l'autre Etat.

Art. 19.

Le présent accord entrera en vigueur sans autre notification spéciale en même temps que le traité de commerce et de navigation signé à la date de ce jour, et restera exécutoire pour la durée dudit traité, sous réserve des modifications que, en raison de circonstances nouvelles, les deux Gouvernements conviendraient d'y apporter.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le vingt-huit avril mil neuf cent vingt-trois.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI

(L. S.) A. DE' STEFANI

(L. S.) TEOFILO ROSSI

(L. S.) G. DE CAPITANI D'ARZAGO

(L. S.) LUCIOLLI

(L. S.) RÉMI KWIATKOWSKI

(L. S.) SCHÜLLER

(L. S.) MÖRTH

## ANNEXE I.

## Carte de passage.

Délivrée à M. . . . .

demeurant à . . . . .

pour entrer une seule fois dans le territoire de . . . . .

passant par la voie de . . . . .

Valable jusqu'à . . . . .

(Date) . . . . . le jour . . . . .

Autorité de contrôle à frontière.


Visa

*REMARQUE.* — La carte de passage peut être délivrée par l'Autorité de contrôle à la frontière en cas d'urgence (cas de décès, maladie imprévue, obsèques, etc.). Elle doit être visée par l'Autorité de contrôle de frontière de l'autre Etat et sa durée ne peut dépasser trois jours.

La carte de passage ne peut s'employer pour légitimer des voyages au-delà de la zone-frontière.

ANNEXE II.

CARTE FRONTALIÈRE.



SIGNATURE DU TITULAIRE.

Traits personnels.

Stature . . . . .  
 Taille . . . . .  
 Coloris . . . . .  
 Cheveux . . . . .  
 Barbe . . . . .  
 Yeux . . . . .  
 Nez . . . . .  
 Bouche . . . . .  
 Front . . . . .  
 Signes particuliers . . . . .

On certifie que M. . . . .  
 titulaire de cette carte né à . . . . .  
 le jour . . . . .  
 appartenant à la Commune de . . . . .  
 de profession . . . . .  
 demeure habituellement dans la Commune de . . . . .

et { possède des biens-fond }  
 { tient à bail des biens-fonds } à . . . . .  
 { tient un exercice ayant but de lucre } . . . . .

Ou: il est au service de M. . . . .  
 propriétaire de biens-fonds à . . . . .  
 occupé en permanence à . . . . .

Ou: il est représentant (ou employé) de . . . . .  
 qui possède un exercice à . . . . .  
 M. . . . . est par conséquent  
 autorisé à passer la frontière entre le territoire du Royaume d'Italie et de la  
 République Autrichienne par la voie de . . . . . et à rester  
 librement dans la zone-frontière.

Cette carte ne peut être employée pour légitimer des voyages au-delà de  
 ladite zone-frontière.

Cette carte est valable jusqu'à . . . . .

Tout abus d'emploi de cette carte en annule la validité.

(Date) . . . . . le jour . . . . .

Autorité qui délivre la carte.

Visa

## CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRAFIC AUTRICHIEN A TRAVERS LE PORT DE TRIESTE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République d'Autriche, animés du désir de développer le trafic de l'Autriche à travers le port de Trieste, ont résolu de conclure une Convention dans ce but et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

### SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE

Son Exc. Benito MUSSOLINI, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par *interim* des Affaires Etrangères;

Son Exc. Alberto DE STEFANI, Ministre des Finances;

Son Exc. le Comte Teofilo ROSSI, Ministre pour l'Industrie et le Commerce;

Son Exc. le Marquis Giuseppe DE CAPITANI D'ARZAGO, Ministre pour l'Agriculture.

Mr. Lodovico LUCIOLLI, Conseiller d'Etat.

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Mr. Rémi KWIATKOWSKI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie.

Mr. le Dr. Richard SCHÜLLER, Chef de Section au Ministère Fédéral des Affaires Etrangères.

Mr. le Dr. Karl MÖRTH, Chef de Section au Ministère du Commerce et des Métiers, de l'Industrie et des Travaux publics,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

#### Art. 1.

Les marchandises transitant par le port de Trieste en provenance ou à destination de l'Autriche, seront traitées, dans le dit port, en ce qui concerne les charges publiques et les faci-

lités de trafic, ainsi que sous tout autre rapport, comme les marchandises similaires en provenance ou à destination de l'Italie et d'une manière non moins favorable que les mêmes marchandises d'une autre provenance ou destination quelconque. Aucune différence ne sera faite à cet égard par rapport à la nationalité du navire employé pour le transport des dites marchandises.

#### Art. 2.

Par l'entremise de « Magazzini Generali » le Gouvernement Royal d'Italie mettra à la disposition des intéressés autrichiens, qui en feront dans chaque cas la demande, un espace suffisant pour les marchandises de masse en provenance ou à destination de l'Autriche dans le hangar n. 58 situé dans le port Emanuele Filiberto Duca d'Aosta ou dans un autre hangar, situé dans le même port, à désigner par les « Magazzini Generali », ainsi que sur une place ouverte sur la rive, rapprochée le plus possible de l'hangar choisi.

#### Art. 3.

Les intéressés autrichiens pourront demander cet espace à la Direction des « Magazzini Generali » soit par l'entremise du Consulat général d'Autriche à Trieste, soit directement. La demande devra être présentée au moins 8 jours à l'avance.

Selon les usages en vigueur dans les « Magazzini Generali » l'espace dans le hangar servira seulement de dépôt provisoire et pour manipuler, échantillonner et assortir les marchandises, et il ne pourra pas être utilisé, sauf accord spécial, comme entrepôt. La durée du dépôt sera réglée, sauf accords spéciaux, d'après les dispositions du règlement en vigueur dans les « Magazzini Generali ».

## Art. 4.

Les intéressés autrichiens payeront comme frais de dépôt:

a) dans le hangar susmentionné la taxe dont au tarif III des « Magazzini Generali », calculée par jour en raison de la septième partie du tarif hebdomadaire;

b) sur la place ouverte à la rive lire 0.01 par mètre carré et par jour.

## Art. 5.

Pour les marchandises de masse en général provenant de l'Autriche ou y destinés, les « Magazzini Generali » accorderont, en outre, les facilitations suivantes:

a) une franchise de frais de dépôt dans les « Magazzini Generali » tarif III) pour la durée de trois semaines;

b) une réduction de 15 pour cent sur les positions suivantes du tarif actuel (*Tariffa provvisoria in vigore dal 15 marzo 1922*).

1 — Tarif I A. Numéros: 4, 5, 7, 10;

2 — Tarif I B. Numéros: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

3 — Tarif V — Numéros: 1, 2;

c) La traction d'un wagon pour le chargement ou le déchargement sera calculée pour la première traction à L. 5 et pour chaque traction ultérieure à L. 10.

Si le tarif actuel des « Magazzini Generali » viendra à être modifié de façon à surpasser les réductions ci-dessus, les deux Gouvernements se réservent, dans ce cas, de soumettre à une révision les réductions en question.

## Art. 6.

En cas que dans le délai d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur du présent accord, le trafic autrichien global avec et à travers Trieste ne dépasserait pas 240,000 tonnes, le Gouvernement italien se réserve de dénoncer les réductions indiquées à l'article précédent, alinéa b et c, avec préavis d'un mois.

## Art. 7.

Le Gouvernement italien consent à ce que le Gouvernement autrichien, après avoir conclu

des accords préalables avec lui, se serve du port de Trieste comme port d'armement pour les navires marchands qui appartiennent aux sujets autrichiens.

Cette concession ne dispensera pas les navires susdits de respecter les dispositions générales et spéciales en ce qui concerne le règlement du séjour des navires dans ce port, tant dans les zones d'opérations commerciales, que dans celles destinées au séjour des navires en réparation, en équipement ou en désarmement.

Les navires autrichiens, pendant leur séjour dans le port, devront, en outre, observer toutes les dispositions relatives à la police du port qui sont du ressort des autorités maritimes.

## Art. 8.

Le Gouvernement italien, le cas échéant, examinera, en outre, avec bienveillance, une demande à formuler de la part de l'Autriche pour obtenir, dans le port Emanuele Filiberto Duca d'Aosta, une place ouverte destinée comme dépôt de charbon pour le *charbonnage* direct des vapeurs battant pavillon autrichien.

## Art. 9.

Dans l'admission au quai le plus rapproché du hangar réservé cas par cas pour le trafic autrichien, les autorités maritimes italiennes donneront la préférence aux navires qui battent pavillon autrichien ou qui font des opérations commerciales pour l'Autriche, pourvu que ces navires chargent ou déchargent des marchandises qui doivent passer par ledit hangar ou par la place sur la rive.

## Art. 10.

Sur la demande du Gouvernement fédéral autrichien le Gouvernement italien entrera en négociations pour la conclusion d'accords spéciaux:

a) pour l'attribution de places pour la manipulation des marchandises;

b) pour l'établissement d'entrepôts permanents;

c) pour la concession d'une place riveraine pour l'équipement et la réparation de navires battant pavillon autrichien;

d) pour l'établissement d'un bureau douanier autrichien à Trieste;

e) pour d'autres facilités se reportant au trafic.

#### Art. 11.

##### DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LE TRAFIC DES GRAINS.

Pendant deux semaines à dater de la décharge complète de l'envoi dont il s'agit, cas par cas, les grains à destination de l'Autriche pourront être déposés en franchise de frais de dépôt dans le hangar choisi (art. 2).

Après deux semaines les grains seront transférés dans un magasin autant que possible rapproché du hangar où ils jouiront d'une franchise de taxe de dépôt pendant 4 semaines. Après ce nouveau délai une taxe de dépôt sera calculée en raison de L. 0,05 par 100 kg. et par semaine (art. 4). Les taxes pour le transport du hangar au magasin et pour l'entrée et la sortie du magasin seront perçues globalement en raison de L. 1,70 pour 100 kg.

Cette taxe globale sera réduite à L. 1,60 100 kg. si l'importation de grains en Autriche via Trieste dépasse la quantité de 20,000 tonnes par an, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.

La susdite réduction s'appliquera alors à la quantité totale des grains soumis à la taxe dont il s'agit.

En outre la taxe de débarquement (tarif I. A. 9 a et b) actuellement de L. 1,70 sera réduite globalement à L. 1,20 pour 100 kg.; celle de la position 1 A. 6, actuellement de L. 1,15, à L. 0,90.

La taxe pour le pesage (tarif 1, A. 10 et V. 2. a) actuellement de L. 0,10 sera réduite à L. 0,08.

Le salaire dû à la main d'œuvre (tarif VIII-01) sera calculé comme suit:

- a) pendant les heures du travail normal:
  - 1 heure L. 4;
  - 1 demi-journée L. 15;
  - 1 journée entière L. 28;

b) 1 heure supplémentaire L. 5,50.

Pour les travaux en dehors des heures du travail normal les tarifs seront augmentés de 80 %.

La traction d'un wagon pour le chargement ou le déchargement sera calculée pour la première traction à L. 5 et pour chaque traction ultérieure à L. 10.

Il est entendu que les réductions visées par cette article ne s'ajoutent pas à celles dont à l'article 5 lettre b.

#### Art. 12.

Dans le délai de deux mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention une Commission d'experts sera nommée par les Gouvernements des deux Etats à fin d'étudier les mesures à adopter d'un commun accord pour favoriser, par d'autres moyens non prévus aux articles précédents, le trafic de l'Autriche à travers le port de Trieste, en vue principalement d'assurer au transit, par ce même port, des marchandises destinées à l'Autriche, les bénéfices nécessaires pour éviter que les transports de ces marchandises soient détournés.

La présente Convention entrera en vigueur le 15 mai 1923 et aura la durée d'un an à partir de la même date. Si elle ne sera pas dénoncée trois mois avant l'expiration de ce délai elle sera considérée comme prorogée par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et revêtue de leurs cachets.

Faite à Rome, en double expédition, le vingt-huit avril mil neuf cent vingt-trois.

(L.S.) BENITO MUSSOLINI

(L.S.) A. DE' STEFANI

(L.S.) TEOFILO ROSSI

(L.S.) G. DE CAPITANI D'ARZAGO

(L.S.) LUCIOLLI.

(L.S.) RÉMI KWIATKOWSKI

(L.S.) SCHÜLLER

(L.S.) MORTH.

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri (*ad interim*) presidente del Consiglio, dei ministri, di concerto con quelli delle Finanze, della Industria Commercio e lavoro, dell'agricoltura, dei Lavori pubblici e della Marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articola unico.*

Fino a quando non sarà provveduto per legge ed a decorrere dall'ottavo giorno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche, piena ed intera esecuzione è data al Trattato di commercio e di navigazione e all'accordo concernente i rapporti economici fra le zone di fron-

tiera, conclusi a Roma il 28 aprile 1923, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

## VITTORIO EMANUELE

MUSCOLINI

DE STEFANI

TEOFILO ROSSI

DE CAPITANI D'ARZAGO

CARNAZZA

THAON DE REVEL.

V. — *il Guardasigilli*

OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviets di Russia » (N. 674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157 che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviets di Russia ».

Prego il senatore segretario Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge, n. 157, in data 31 gennaio 1922, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Federale socialista dei Soviets di Russia.

#### ACCORDO PRELIMINARE ITALO-RUSSO

Poichè è nell'interesse della Russia e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Socialista dei Soviets di Russia, qui appresso indicato col nome di « Governo russo dei Soviets », le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) Che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni

del Regno d'Italia e della Repubblica Russa dei Soviets.

Sotto il termine « fare propaganda » rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini.

b) Che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini russi residenti in Italia che desiderino di tornare in Russia, siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1. — Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Russia; di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da cui sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2. — Le navi italiane e russe, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti russi e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni

accordate di solito circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi russe di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3. — Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione Telegrafica Internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei Regolamenti della Convenzione Telegrafica Internazionale e della

Convenzione e dei Regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate, se dovute, saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Russia ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcoliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Russia), destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta per tale scopo.

Art. 4. — Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per una settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Russia.

Gli agenti ufficiali russi in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali e locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Russia godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso

alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5. — Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle persone ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6. — Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7. — I passaporti, i documenti di identità, le procure, e documenti analoghi emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi o dai loro agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8. — Il Governo italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo italiano che venissero esportati dalla Russia in pagamento o come garanzie di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo russo dei Soviets in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Russia in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9. — Il Governo russo dei Soviets si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo Imperiale e del Governo provvisorio russo, esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Russia del Governo italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10. — In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o russe che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Russia o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità, incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11. — Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12. — È convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami dei connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti di autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel Trattato di cui nel preambolo.

Art. 13. — Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure neces-

sarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.

È convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausole precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dai loro territori dei nazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convenzione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

(L. S.) Firm. TORRETTA

(L. S.) Firm. V. VOROVSKY

#### DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEI RECLAMI.

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo russo dei Soviets dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Russia per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, il 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA

Firm. VOROVSKY.

Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157.

#### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro guardasigilli segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, nonchè con i ministri del tesoro, della guerra, delle finanze, dell'industria e commercio, e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviets di Russia.

## Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 dicembre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ECONOMI — TORRETTA — RODINÒ —  
SOLERI — DE NAVA — GASPE-  
ROTTO — BELLOTTI — GIUFFRIDA.

V. — Il Guardasigilli:

RODINÒ.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Onorevoli colleghi, la conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922 n. 157 che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia, e che è ora sottoposta al vostro esame per essere convertita in legge, è non solo di grande importanza, ma riveste anche il carattere di urgenza, come è stato, secondo me, dimostrato, non soltanto dalle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio alla Camera, ma anche dalla relazione del nostro Ufficio centrale.

È giusto però riconoscere che quello che è accaduto in Russia, specialmente nei primi anni, non incoraggiava ad entrare in rapporti con essa.

Questo immenso Paese, in seguito ai suoi sistemi rivoluzionari, e coll'abolizione di ogni diritto di proprietà, e la mancanza di garanzia per l'incolumità personale, principii in contraddizione con quelli in vigore presso tutte le nazioni civili, si era isolato, per così dire, volontariamente da tutti i Governi, cercando però con tutti i mezzi, leciti ed illeciti di estendere quei principii agli altri paesi.

Dato questo stato di cose, non era possibile un ravvicinamento, nè dal lato commerciale nè da quello politico, tanto più che queste due esigenze, perchè si raggiunga l'effetto, devono andare di pari passo.

Di ciò si è convinto l'onorevole presidente del Consiglio.

Ora pare che il Governo dei Sovieti abbia mutato rotta, ed abbia compreso che è del suo più grande interesse rientrare nel consorzio delle Nazioni.

Io mi rendo perfettamente conto delle ripugnanze che molti hanno, ed anche io ho avuto di approvare il riconoscimento di un Governo che si è reso colpevole di tante nefandità; ma non posso fare a meno di convenire che, qualora si voglia, come è obbligo, prendere in considerazione i veri interessi del nostro Paese, e specialmente quelli futuri, facendo una politica lungimirante, occorre tirare un velo ben fitto su quanto è avvenuto, e, cominciare vita nuova.

Se l'Italia ha bisogno di avere libera innanzi a sé la via dell'Oriente per potersi rifornire delle materie prime, che tanto le fanno difetto, la Russia, dal canto suo, per risorgere, ha bisogno che le sue immense risorse vengano messe in valore dalle iniziative straniere, che da tempo si adoperano a questo scopo.

Affrettiamoci dunque, per non restare come al solito, gli ultimi, e raccogliere solamente i resti.

Ciò però non può farsi, se non acconsentendo alle domande insistenti che ha fatto sempre la Russia, riconoscendo *de jure* l'attuale Governo. Bisogna però intendersi ben chiaramente a questo proposito.

Questo riconoscimento l'Italia non può farlo se essa non sia sicura della costante, efficace, e vera protezione della vita, e degli averi dei suoi sudditi, e che, quanto al passato, questi siano garantiti, a fatti, e non a parole del risarcimento dei danni da loro sofferti.

Non vi è bisogno di dire a voi, di quanti dolori e di quanti sacrifici siano ancora ora causa per molti dei nostri connazionali i rivolgimenti politici della Russia. Occorre inoltre che il Governo dei Sovieti, come ho detto più sopra, accordi all'Italia le concessioni necessarie perchè possa rifornirsi delle materie prime; e che non accada quello che è acca-

duto in Polonia come ho letto nei giornali, che il Governo russo si rifiuti di mantenere i patti stabiliti fra essi.

È insomma la teoria del *do ut des*, come ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, della quale io ho sostenuto, in quest'aula, la necessità nella seduta del 17 giugno 1921, quando ho raccomandato al Governo di non dimenticare gl'interessi dei sudditi italiani nelle repubbliche Baltiche, Finlandia, Lettonia ed Estonia.

So che si è trattato, e che si sta trattando per concludere un trattato di Commercio con quest'ultima, la quale è stata riconosciuta *de jure* qualche anno fa, senza stipulare nessuna concessione in corrispettivo, essendo ministro degli esteri lo Sforza, la cui politica ha portato all'abbandono di Fiume, per non avere la Dalmazia, stigmatizzata così giustamente dall'onorevole Mussolini ed alla approvazione del Trattato di Rapallo, ottenuta in seguito a dichiarazioni, dirò così, incomplete, da lui fatte alla Camera.

Ammetto che vi possa essere una diversità di opinione nelle direttive politiche e nella conseguente diversità nella linea di condotta da tenere.

Si poteva essere fautore o meno della nostra entrata in guerra; ma esorbitare sulle facoltà che la Costituzione accorda al ministro, prendendo impegni segreti, che non si potevano, o che non volevano comunicare al Parlamento. Questo no, giammai.

Ora coll'onorevole Mussolini al potere riposo tranquillo, e voterò il Trattato che ci viene presentato, sicuro che egli, in tutti gli accordi che sarà per prendere, e le decisioni che gli eventi richiedessero, saprà sempre tutelare gl'interessi passati, presenti e futuri dell'Italia, e tenere alta la sua dignità ed il suo prestigio, con tutti, nessuno eccettuato, come ha fatto per Corfù.

Di ciò ho la prova indiscutibile nella considerazione che ha acquistato l'Italia nel congresso delle Nazioni, da quando egli ha preso il potere. (*Approvazioni*).

GAROFALO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, l'accordo preliminare che siamo chiamati ad esaminare

è già da molto tempo in vigore, perchè il Regio decreto che l'approva è del 31 gennaio 1922. La conversione in legge non muterà lo stato delle cose, nè in quanto all'avviamento dei commerci con la Russia, nè in quanto ai privilegi diplomatici dei quali già godono i rappresentanti commerciali dei Sovieti. Ma questo accordo preliminare a cui deve seguire una convenzione, la quale sarà seguita, alla sua volta, da un trattato generale, ha però molta importanza morale e politica, se si considera che è esso il primo passo sulla via che conduce al riconoscimento ufficiale della Repubblica federale dei Sovieti.

Su questo fine a cui si tende, e ci si tende manifestamente, più che sul contenuto di questo decreto-legge, io spero che mi si vorrà concedere di fare qualche osservazione, perchè, se pure io non pretenda di avere alcuna speciale competenza in questa materia, pure, essendomi altra volta, anzi più di una volta, occupato di tale argomento, ebbi occasione di esporre al Senato i dati che io avevo raccolto. Spero che anche questa volta, nonostante la stanchezza in cui forse si trova l'Assemblea, per le lunghe discussioni precedenti... (*commenti*).

Voci. Parli!

...mi si vorrà concedere qualche minuto di benevola attenzione.

Dato che il Governo trovi opportuno e conveniente il riconoscimento ufficiale della Repubblica dei Sovieti, primo effetto ne sarà l'obbligo di un contegno amichevole verso i presenti dominatori, per quanto possa sembrare cosa poco gradita la compagnia di coloro che furono autori del martirio di infinite famiglie, tra le quali quella imperiale; che spensero barbaramente molte e molte migliaia di persone le quali avevano la sola colpa di appartenere alla borghesia; che distrussero nel modo più spietato le classi superiori e intellettuali, riducendo i superstiti alla più orribile miseria; che annientarono tutti i valori morali, tutti i principi giuridici; che, infine, in tutte le loro manifestazioni, oltraggiarono ogni sentimento di umanità.

Pure io comprendo che per l'interesse del proprio Paese, i rapporti con le altre nazioni non si possono sempre regolare con i criteri che determinano le amicizie fra individui, le quali sono fondate sulla reciproca stima. Ma

questa non può essere la *conditio sine qua non* dei rapporti internazionali.

Del resto, non spetta a uno Stato il far espiare i delitti commessi dai reggitori di un altro Stato. Però, d'altra parte, noi siamo scusabili, se non abbiamo per essi un grande entusiasmo! Si è detto - e giustamente - che non dobbiamo ingerirci negli affari interni della Russia. Ma fummo mai colpevoli di questo? Sembra piuttosto che sia stata la Russia ad ingerirsi nella nostra politica interna, quando, per mezzo della terza internazionale, e anche di agenti mandati qui, i Soviets facevano propaganda comunista!

Se ora i tempi sono mutati, dobbiamo esserne lieti, possiamo perdonare il passato, ma non per questo considerare come buoni e leali amici coloro che per cieco fanatismo rivoluzionario volevano far cadere l'Italia in un abisso simile a quello in cui avevano precipitato la Russia! (*Approvazioni*).

Dunque, se la cosa può giovare al nostro paese, trattiamo pure con i Soviets. Ma io credo che bisognerà bene ponderare le clausole della convenzione definitiva che si prepara. È grave, per esempio, la clausola dell'articolo 10 dell'accordo preliminare, che dichiara iniquestrabili le merci e i valori russi importati in Italia. Essa, come fu notato dal nostro illustre relatore, è contraria ai principi del nostro diritto, e può spiegarsi solo per il fatto che il Governo russo ha il monopolio del commercio estero, onde tutte le merci importate in Italia si ritengono appartenenti, non ai privati, ma allo Stato. Questo esempio mostra la difficoltà di trattare con uno Stato nel quale è così diversa dalla nostra l'economia, e sono così differenti i principi giuridici. Saggiamente fu riservato alla convenzione definitiva, di provvedere sui diritti e obblighi assunti dal Governo esistente e da quelli precedenti delle rispettive nazioni.

Intanto il Governo russo ammette in principio, ma soltanto in alcune ipotesi, la propria responsabilità per debiti del Governo medesimo verso cittadini italiani; esso non promette però che il pagamento di un compenso *ad libitum*, promessa ben poca determinata e che sarà ben facile eludere.

Ad ogni modo, se si dovrà pur finire per riconoscere ufficialmente quello che, bene o male, è il Governo di fatto della Russia, permettetemi

di dire, onorevoli colleghi, che non sarà mai soverchia la prudenza nel contrarre impegni, non sarà mai eccessiva la diffidenza per le promesse che ci verranno fatte. Una esperienza molto recente non dovrebbe dimenticarsi: già non è molto, il Governo russo aveva cercato pretesti per violare gli accordi preliminari. Sono queste le parole precise pronunziate in quest'aula dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri il dì 8 giugno 1923, alle quali ne seguirono altre, sul diritto che noi abbiamo di attenderci dal Governo di Mosca la scrupolosa osservanza dei patti firmati. E tra i patti firmati, aggiungeva l'onorevole presidente del Consiglio, « è bene che il Governo russo ricordi l'impegno assunto di astenersi da ogni atto o iniziativa ostile al Regno, da qualsiasi propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno ».

Sarebbe perciò da sperare che, in caso di elezioni italiane, quel Governo non mandi ai comunisti nostri parecchi milioni di sterline, come, secondo i giornali inglesi, avrebbe fatto con i comunisti inglesi nelle recenti loro elezioni... E sarebbe anche da sperare che l'alto Sinedrio di Mosca si dichiari incompetente a decidere sull'appello di un deputato italiano contro la sua espulsione dal partito comunista; altrimenti violerebbe l'impegno di non intervenire nelle cose nostre!

Certo le gravi parole che io vi ho letto, con le quali si accenna a pretesti dei russi per violare gli accordi e il monito autorevole loro dato di smettere le insidie contro le nostre istituzioni, non proverebbero, mi sembra, una grande fiducia nelle promesse di quel Governo.

Del resto, è noto il modo nel quale i Soviets (fino a poco fa almeno, perchè forse ora si saranno convertiti), intendono le relazioni con gli altri Stati, non avendo essi mai celato il loro proposito, che è quello di giovare soltanto nell'interesse del bolscevismo, e di non credersi legati da alcun obbligo con i Governi che essi chiamano « borghesi ».

Ma, lasciando da parte la questione della buona fede, resta l'altra, quella della capacità economica della Russia. Resta a sapere se la Russia si trovi in grado di offrirci quel buon trattato di commercio che si desidera, in cambio del quale sarebbe riconosciuto il Governo dei Soviets. Il nostro Governo crede di sì, e

certamente avrà dei buoni dati e sarà sicuro della possibilità di scambi tra i due paesi.

Ciò vuol dire che in meno di un anno e mezzo, le cose sono totalmente cambiate in Russia, perchè io ricordo la descrizione pessimista delle condizioni dell'agricoltura e dell'industria in quel paese, fatta in quest'Aula medesima nella seduta del 16 giugno 1922 dall'onorevole senatore Conti, il quale riferiva una dichiarazione, non già d'un avversario del bolscevismo, ma di un fautore di esso, il Krassin; descrizione alla quale aggiungeva nuovi foschi colori l'onorevole senatore Mosca. E l'onorevole Schanzer nella seduta medesima ammetteva la verità delle osservazioni fatte dai precedenti oratori.

Io non rinnoverò il quadro che fu fatto allora della Russia, perchè può parere un po' invocchiato; ne ricorderò uno più recente, fatto nella « Revue des deux Mondes » del 1º marzo 1923, « La Russie après cinq ans du bolschévisme », da un autorevole personaggio che era riuscito a procurarsi le statistiche ufficiali russe, dalle quali sarebbe dimostrato, che quasi tutti i prodotti siano, in misura del 50 o del 35 per cento, inferiori a quelli del 1914; e che siano particolarmente diminuiti in misura eccessiva, quei prodotti dei quali noi abbiamo maggiore bisogno, e cioè metalli, carbone, petrolio e cereali. E più recenti ancora, ed anche più pessimiste, sono le dichiarazioni fatte dal professore Sokorine dell'Università di Praga, nel recentissimo processo di Losanna.

Ora signori, da molti si crede che la Russia vada riprendendo il suo assetto normale, perchè il comunismo integrale è stato ripudiato dai suoi presenti reggitori, uno dei quali convenne che l'applicazione precipitosa di quel sistema fu la causa della catastrofe economica del suo paese. Egli confessò francamente questo piccolo sbaglio... Una cosa da nulla!

Intanto, non è vero che il comunismo sia abolito in Russia: è vero bensì che ai contadini si lascia ora una specie di usufrutto dei terreni da essi coltivati. Essi possono disporre dei prodotti, tranne della parte che spetta al Governo; ma è questa una parte non piccola, e così può spiegarsi che lo Stato abbia una esuberanza di cereali, e che una nave carica di grano abbia potuto entrare nel porto di Genova.

È vero pure che una certa autonomia è stata concessa alle industrie, ma soltanto alle piccole

industrie. Vi è dunque la libertà fino ad un certo punto, di acquisto e di vendita, ciò che significa una grave ferita al comunismo integrale. Ma la grande industria, i mezzi di comunicazione, il commercio con l'estero, continuano ad essere monopolio dello Stato. Il comunismo integrale forse non esiste più, ma non esiste ancora la libertà, come non è ritornata ancora la sicurezza nei cittadini, tanto meno negli stranieri, di non essere spogliati del frutto del proprio lavoro; nè alcuna tutela seria è data al commercio. Esistono un nuovo Codice civile, ed un nuovo Codice penale, ma sembra che non si applichino: dovunque domina l'arbitrio.

La propaganda bolscevica è teoricamente vietata. Ma come si farà praticamente ad impedirle? Il fatto è che i comunisti attendono sempre il verbo da Mosca. Non lasciamoci illudere dall'idea che essi abbiano disarmato. Non vi è disarmo; non vi è che una momentanea tregua, determinata dallo scompiglio che il movimento fascista gittò nelle loro fila: ma la loro organizzazione benchè compressa e intimidita, non è punto distrutta.

Ora vorrei domandare: Siamo sicuri che il Governo dei Soviets, se non direttamente, almeno indirettamente per mezzo della terza internazionale, abbia del tutto smesso d'incoraggiare a favore i comunisti italiani?

Io ricevo in questo momento un documento venutomi da persona bene informata, in cui si dettano norme per l'uscita dalla Russia dei cittadini non disposti a fare all'estero la propaganda e la *réclame* al bolscevismo. La licenza si concede « solo in base ad un sistema di ostaggi! La persona che parte deve firmare una dichiarazione in triplice esemplare, in cui dichiararsi che trovandosi all'estero non parlerà delle condizioni interne della Russia, nè risponderà, se pur minacciata, alle interrogazioni che le verranno poste da altri. A garanzia di questo impegno restano in Russia una o più persone a lei care, in ostaggio, per rispondere con la propria vita delle eventuali indiscrezioni dell'assente ».

Questo prova la difficoltà di avere informazioni serie sulle condizioni vere di quel disgraziato paese.

Signori, io sono giunto al termine delle mie osservazioni. Approviamo pure quest'accordo

preliminare. Ma in quanto ad un vero e proprio trattato, ed in quanto al riconoscimento ufficiale della repubblica dei Sovieti, io credo che garanzie molto maggiori dovrebbero essere da loro date. Certo vi sono molti indizi di una evoluzione nelle istituzioni della Russia, i quali fanno presagire un ritorno della sua economia e della sua legislazione al sistema di tutte le altre nazioni. Se ciò avverrà, se essa rinuncerà a portare nel mondo la fiaccola della distruzione, allora certamente essa si vedrà accolta di nuovo nel consorzio delle Nazioni civili. (*Applausi*).

GUALA. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Non sono molto sensibile al sacro egoismo politico. So che questa teoria va facendo molta strada e l'ho sentita celebrare anche in quest'Aula. Me ne sono meravigliato e non mi pare veramente la linea di condotta che debba tenere l'Italia. Ad ogni modo credo opportuno non solamente di associarmi completamente all'on. Garofalo, ma di ricordare che, fino dalla riunione della conferenza di Genova, si è arrivati a un punto di discussione molto acuta con la Russia perchè si facesse allora un trattato; qualcuno degli onorevoli senatori che sono presenti forse ricorderà e forse anche avrà preso parte come rappresentante d'Italia a quelle trattative.

Orbene, io ricordo perfettamente che in quelle trattative c'era questo articolo, che la Russia rinunciava a fare la propaganda dei suoi principi in Italia. La Russia aveva accettato quasi tutto il resto, ma questo non lo ha voluto accettare, e noi, oggi entriamo in trattative così allegramente con la Russia, e non già trattando solamente con la nazione, ma con gli stessi individui (*benissimo*) che hanno commesso ciò che noi sappiamo tutti, e che è stato confermato anche da chi tiene le parti della Russia. Mi pare che questa non sia la linea di condotta morale che deve tenere l'Italia (*bene*). Sia pure, se si è assolutamente constatato che ci sia un gran vantaggio per la nostra nazione, di avere buoni trattati con la Russia, accettiamo, ma non rinunciando all'obbligo, assunto per trattato dalla Russia, di rispettare la nostra costituzione nazionale e di non continuare nella propaganda, per quanto trovi purtroppo nel nostro paese chi sia disposta ad accoglierla. (*Applausi*).

SCIPIANZER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIPIANZER, *relatore*. Mi sarei volentieri dispensato dal prendere la parola, ma sono obbligato a rispondere brevemente alle osservazioni che sono state fatte specialmente dai senatori Garofalo, Di Brazzà e Guala.

In quanto al preambolo del discorso dell'onorevole Garofalo, certo è che noi dobbiamo consentire a tutti di giudicare come credono le responsabilità di coloro che furono autori della rivoluzione russa e del nuovo regime istituito in Russia, ma quando noi, per gli interessi dell'Italia, conduciamo delle trattative per riallacciare nuovi rapporti economici con quel paese, noi dobbiamo anche ricordare che il principio tradizionale italiano è stato quello di non avere pregiudiziali riguardo al regime interno di altri paesi. (*Commenti vivissimi*).

L'onorevole Garofalo ha però concluso il suo preambolo nel senso che si deve pure trattare con i Russi, ma che in queste trattative dobbiamo procedere con prudenza, perchè ciò è imposto dall'atteggiamento dei Russi. Ed io sono perfettamente d'accordo con lui; dirò anzi di più: non solo la prudenza, ma anche la diffidenza nelle trattative è giustificata, perchè noi non dobbiamo dimenticare l'esperienza di Genova e dell'Aja; dobbiamo riconoscere che in quelle conferenze è avvenuto un cozzo formidabile fra la concezione del sistema economico di tutta l'Europa occidentale e quella del sistema economico della Russia; che la Delegazione russa a Genova ha dimostrato una ostinatissima intransigenza nel voler mantenere fermi i principi della proprietà comunista, il che ha reso impossibile qualunque accordo; e dobbiamo riconoscere anche che i Russi, in quel periodo specialmente, hanno dimostrato di non avere una esatta concezione della realtà dei loro rapporti col resto dell'Europa, ed hanno fatto una politica che non si può chiamare nè prudente, nè pratica, nè sincera. Io sono il primo a riconoscere tutto questo (*commenti*), ma bisogna anche considerare obiettivamente quale è la situazione delle cose che è seguita alla Conferenza di Genova, dalla quale ormai è trascorso un anno e mezzo. Ebbene in quest'anno e mezzo, se sono esatte le informazioni sulla Russia, perchè le informazioni sulla Russia sono sempre soggette a qualche riserva, risul-

terebbe che effettivamente, sotto la pressione della necessità di mettersi di nuovo a contatto della economia occidentale, i governanti russi abbiamo messo molta acqua nel loro vino comunista. (*Commenti*). Così, per esempio, per quel che riguarda i contadini (e lo ha ricordato l'onorevole Garofalo), è stato restituito loro il pieno godimento della proprietà, meno il pagamento delle imposte in natura.

D'altra parte, per quel che riguarda il commercio interno, è stata ristabilita la libertà di tale commercio. Ora, nessuno vorrà negare che questi siano dei passi per un ritorno, sebbene non ufficialmente ammesso, verso sistemi che si accostano molto al sistema della economia capitalista. Sono cose dinanzi a cui non possiamo chiudere gli occhi. L'onorevole Garofalo ha detto che però per il commercio estero è stato mantenuto il monopolio dello Stato; e questo è vero. Però tale monopolio dello Stato viene in certo modo modificato e temperato attraverso la maniera in cui si esercita, perchè, come tutti sanno, in Russia hanno larga diffusione le istituzioni cooperative, e il monopolio di Stato viene esercitato in parte attraverso società cooperative, e in parte, quel che più importa, attraverso società così dette miste, nelle quali il Governo russo si associa al capitale europeo. Quindi anche qui abbiamo evidentemente dei passi di avvicinamento fra i due sistemi economici che rendono possibili futuri reciproci adattamenti.

Certo, lo ripeto, la maggiore accortezza e prudenza è necessaria nelle trattative con la Russia ed aggiungerò, richiamandomi a quanto l'Ufficio centrale ha detto nella sua relazione, che è indispensabile, e senza dubbio provvederà al riguardo la vigilante azione del Governo, pensare non solo alla ripresa del commercio, ma anche alla liquidazione del passato, cioè alle rivendicazioni di quei nostri cittadini che, o come portatori di titoli di prestiti russi, o perchè abbiamo ricevuto danni dall'azione del Governo rivoluzionario, e siano stati colpiti nelle persone o negli averi, hanno pieno diritto che nelle future trattative siano tutelati i loro legittimi interessi.

La liquidazione del passato dunque da una parte, dall'altra parte la preparazione dell'avvenire. Quello che non si è potuto ottenere a Genova in un accordo generale fra l'Europa e

la Russia, si deve ottenere negli accordi singoli. E quindi deve essere garantita la protezione dei nostri lavoratori che si recano in Russia, deve essere garantito loro il frutto del proprio lavoro, devono farsi patti chiari per ottenere che anche gli investimenti dei nostri capitali abbiano sicura guarentigia e soprattutto siano sottratti a qualunque pericolo di nazionalizzazione o di confisca.

Infine, per quel che riguarda la questione della propaganda, non posso che associarmi interamente a quello che è stato detto dagli onorevoli Di Brazza, Garofalo e Guala, ma mi permetto a questo proposito di osservare all'onorevole Guala che egli è incorso in un equivoco quando ha detto che i Russi non hanno accettato a Genova la clausola della rinuncia alla propaganda. I Russi a Genova non hanno accettato le proposte delle potenze, e la Conferenza si è rotta, specialmente per la questione delle proprietà nazionalizzate. Infatti, i Russi non volevano rinunciare al principio della proprietà comunista. Però, nello schema sul quale si discuteva, vi era l'articolo della rinuncia alla propaganda che i Russi avevano accettato. E del resto, non vi è dubbio su questo punto, quando si consideri che anche nell'accordo preliminare che discutiamo, la prima condizione è appunto quella che ognuna delle parti contraenti si astenga dalla propaganda nel territorio dell'altra. Ed è naturale che in qualunque nuovo accordo che si facesse una simile clausola dovrebbe essere inserita.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, io dico questo: è questione di condizioni e di prudenza di trattative. Siamo perfettamente d'accordo; ma in un momento in cui l'Inghilterra e la Francia, il Belgio e l'Olanda, gli Stati Scandinavi e specialmente la Germania, gareggiano per prendere posizione nella futura ricostruzione e valorizzazione della Russia, io credo che sarebbe veramente un grave errore se il nostro Paese fosse assente o arrivasse troppo tardi.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha posto la questione sopra un terreno eminentemente realistico, sopra il terreno del *do ut des*. Non ha detto che egli darà domani il riconoscimento *de jure*, egli ha detto che questo riconoscimento *de jure* potrebbe in un determinato momento essere dato contro certi vantaggi e

a certe condizioni. È questa dunque un' arma politica che è posta nelle mani del Governo e di cui il Governo deve valersi nel modo più opportuno. L'onorevole Presidente del Consiglio ha anche detto nell'altro ramo del Parlamento che l'accordo preliminare, in una certa guisa, è la prefazione di un libro che resta ancora da scrivere. Noi raccomandiamo al Governo di scrivere questo libro con quella prudenza e quell'accorgimento che certo non gli mancheranno e siamo sicuri che il Governo, così operando, gioverà assai all'avvenire economico dell'Italia e assicurerà all'Italia un più largo respiro in Oriente. (*Vivissime e generali approvazioni*).

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole relatore, il Governo non ha niente da aggiungere a quanto su questo argomento ebbe già ad affermare il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge, che, essendo costituito da un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge del 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare, concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Socialista dei Sovieti di Ucraina ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge n. 158 in data 31 gennaio 1922, col quale è stata

data piena ed infera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina.

## ACCORDO PRELIMINARE

### ITALO-UCRAINO.

Poichè è nell'interesse della Ucraina e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo, italiano e il Governo della Repubblica Socialista dei Sovieti di Ucraina, qui appresso indicato col nome di « Governo ucraino Sovieti », le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) Che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica Ucraina dei Sovieti.

Sotto il termine « fare propaganda » rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini.

b) Che a tutti gli italiani compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Ucraina sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini ucraini residenti in Italia che desiderino di tornare in Ucraina, siano puramente lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti o a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1. — Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco

contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Ucraina: di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da cui sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2. — Le navi italiane e ucraine, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti ucraini e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi ucraine di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3. — Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito

volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarci. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammissione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei Regolamenti della Convenzione telegrafica internazionale e della Convenzione e dei regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Ucraina ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcoliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Ucraina), destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta per tale scopo.

Art. 4. — Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'arti-

colo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Ucraina.

Gli agenti ufficiali ucraini in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali e locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Ucraina godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a visitare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5. — Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle persone ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6. — Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedi-

zione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7. — I passaporti, i documenti di identità, le procure, e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi o dai loro agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8. — Il Governo italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo italiano che venissero esportati dalla Ucraina in pagamento o come garanzie di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo ucraino dei Sovieti in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Ucraina in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non richiedere tali metalli.

Art. 9. — Il Governo ucraino dei Sovieti si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo Imperiale e del Governo provvisorio ucraino, esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Ucraina del Governo italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo, di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10. — In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti

contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o ucraine che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Ucraina o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11. — Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12. — È convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami dei connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti di autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel Trattato di cui nel preambolo.

Art. 13. — Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.

È convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausole precedenti,

le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dai loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convenzione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

*Firm. TORRETTA*

(L. S.)

*Firm. V. VOROVSKY*

(L. S.)

## DICHIARAZIONE

### DI RICONOSCIMENTO DEI RECLAMI

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo ucraino dei Soviets dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Ucraina per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel pre-

detto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, il 26 dicembre 1921.

*Firm.* TORRETТА

*Firm.* VOROVSKY

*Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, nonché con i ministri del tesoro, della guerra, delle finanze, dell'industria e commercio e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo preliminare, concluso a Roma il 26 dicembre 1921, tra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 dicembre 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETТА — RODINÒ  
— SOLERI — DE NAVA — GASP  
SPAROTTO — BELOTTI — GIUF  
FRIDA.

V. — Il Guardasigilli:

RODINÒ

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito da un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca » (N. 676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Agnetti di dar lettura del disegno di legge.

AGNETTI *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma, il 23 marzo 1921, tra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca e le cui ratifiche furono scambiate a Roma il

CONVENZIONE  
GIURIDICO-FINANZIARIA

Col fine di regolare alcuni rapporti di carattere giuridico-finanziario tra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti:

LUDOVICO LUCIOLLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette nel Ministero delle Finanze del Regno d'Italia;

ARTURO RICCI BUSATTI, Segretario Generale del Consiglio del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia;

ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Cecoslovacca;

ZDENĚK FAFL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romanza dell'Ufficio del Commercio estero della Repubblica Cecoslovacca;

in virtù dei pieni poteri di cui sono stati muniti dai loro Governi, si sono accordati sulle seguenti disposizioni:

#### Art. 1.

§ 1. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo prima del 3 novembre 1918, fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico, residenti, al momento della firma della presente convenzione, da un lato, nei territori annessi all'Italia a norma dei trattati di San Germano e di Rapallo; dall'altro, nel territorio cecoslovacco, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, secondo le disposizioni seguenti:

a) I debitori residenti nei territori annessi all'Italia pagheranno, per ogni corona austro-ungarica, lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi);

b) I debitori residenti nel territorio cecoslovacco pagheranno, per ogni corona austro-ungarica in valuta cecoslovacca, l'equivalente di lire italiane 0,568 (cinquecentosessantotto millesimi) al saggio del cambio di Ginevra, fra la lira italiana e la corona cecoslovacca, del giorno del pagamento.

§ 2. — I debiti espressi in corone austro-ungariche, sorti per qualsiasi titolo fra le parti predette dopo il 3 novembre 1918, saranno pagati, indipendentemente dal giorno della scadenza, salvo patti speciali, sia dai debitori residenti nei territori annessi all'Italia, sia dai debitori residenti nel territorio cecoslovacco, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

§ 3. — I debiti di qualunque genere espressi in corone austro-ungariche, esistenti fra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od enti di diritto pubblico che al momento della firma della presente convenzione risiedono, da un lato, nel territorio delle antiche provincie d'Italia, dall'altro nel territorio cecoslovacco

saranno pagati, da ambo le parti, indipendentemente dal giorno della scadenza, in valuta cecoslovacca alla pari, ossia in ragione di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.

§ 4. — Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, le persone, le imprese, le società e gli istituti cecoslovacchi, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918 succursali registrate giudizialmente nelle nuove provincie annesse all'Italia, e, rispettivamente, le persone, le imprese, le società e gli istituti delle nuove provincie italiane, i quali abbiano attualmente o abbiano avuto al 3 novembre 1918 succursali registrate giudizialmente nel territorio cecoslovacco, saranno considerati, per le obbligazioni contratte da dette succursali, come residenti nel territorio ove la succursale è od era registrata.

§ 5. — Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, con effetto retroattivo, nei casi in cui sia stato eseguito dal debitore il deposito giudiziale delle somme dovute.

§ 6. — Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) alle polizze di assicurazione stilate in corone austro-ungariche, fra residenti nelle nuove provincie del Regno d'Italia e residenti nel territorio cecoslovacco;

b) ai rapporti di debito e credito che sono regolati dagli uffici di verifica e di compensazione, a norma dei trattati di pace.

#### Art. 2.

I pagamenti di cui all'articolo precedente potranno essere prorogati a favore del debitore, che sia vittima di danni diretti di guerra, per un termine non maggiore di mesi sei dall'entrata in vigore della presente convenzione.

#### Art. 3.

L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.

La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'art. 238 e dai commi a) ed f) dell'art. 297 del Trattato di pace di Versailles, dall'art. 184 e dai commi a) ed f) dell'articolo 249 del Trattato di pace di San Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti contraenti, si trovino sul territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, società ed imprese già nemiche, per i quali sussistono le condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.

Le indennità previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico dello Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.

I beni saranno restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali miglione.

Le Alte Parti contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone già appartenenti alla cessata monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti, la nazionalità di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggetto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.

Il presente articolo non riguarda il materiale ferroviario, che sarà oggetto di accordi separati.

Le Alte Parti contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati già nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati in applicazione delle disposi-

zioni degli articoli 238 del trattato di Versailles, 184 del trattato di San Germano e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.

#### Art. 4.

Per l'applicazione dell'articolo 3 saranno considerate sudditi cecoslovacchi le persone fisiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, avranno dimostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pieno diritto, sia mediante opzione, in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.

Le persone che potranno acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del trattato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del trattato medesimo.

Per profittare delle disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facoltà che i trattati di pace possono riservare loro di optare per la nazionalità già nemica.

Il riconoscimento della nazionalità cecoslovacca alle società per azioni sarà fatto caso per caso, di comune accordo.

#### Art. 5.

Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 precedenti gli interessati presenteranno domanda documentata al Ministero degli affari esteri del rispettivo Stato, il quale ne farà trasmissione a quello dell'altro Stato. Il Ministero ricevente avrà cura che la domanda abbia corso nel più breve termine.

Le condizioni da provare a termini del primo e del secondo comma dell'articolo 4 saranno dimostrate con certificati del Ministero degli affari esteri cecoslovacco trasmessi per via diplomatica.

#### Art. 6.

La Cecoslovacchia dichiara di riconoscere senz'altro come italiane le persone fisiche o giuridiche e le società commerciali, che dalle autorità del Regno d'Italia, in relazione ai trattati di pace di San Germano e di Trianon e al trattato di Rapallo, siano riconosciute come di nazionalità italiana.

## Art. 7.

Le società commerciali e civili delle antiche provincie italiane, già ammesse dai cessati governi austriaco, ungherese o germanico, all'esercizio del commercio e dell'industria nei territori dell'antica monarchia austro-ungarica o dell'antico Regno di Prussia, dovranno presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, domanda di ammissione alle autorità cecoslovacche competenti, le quali decideranno secondo i criteri stabiliti nell'articolo 6 del Trattato di commercio italo-cecoslovacco concluso in data d'oggi.

Fino alla decisione definitiva in merito alla domanda d'ammissione, le società predette potranno continuare l'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio della Cecoslovacchia.

Per le società delle antiche e delle nuove provincie italiane, che avevano già il 24 maggio 1915 una succursale nel territorio facente parte attualmente della Repubblica cecoslovacca, l'ammissione sarà concessa obbligatoriamente dal Governo della Repubblica. Non sarà fatto dall'Italia un trattamento meno favorevole alle società cecoslovacche in condizioni analoghe.

Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 6 del trattato concluso a Sèvres il 1º agosto 1920, fra l'Italia e gli Stati cessionari di territori già appartenenti all'antica monarchia austro-ungarica, in quanto siano più favorevoli, non sono pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

## Art. 8.

I sudditi delle Alte Parti contraenti godranno dello stesso trattamento stabilito, in ciascuno dei due Stati, in favore dei propri nazionali, per tutto quanto concerne l'annullamento degli atti emanati o compiuti dal nemico nei territori da esso occupati.

## Art. 9

Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto, previsto nella parte X, Sezione VI, del trattato di pace di San Germano e nelle sezioni corrispondenti degli altri trattati di pace, come definitive, e di renderle obbligatorie nel pro-

prio territorio, in conformità delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Stati, rispettivamente, circa l'esecuzione delle sentenze straniere.

## Art. 10.

Le Alte Parti contraenti si impegnano di concludere al più presto una convenzione speciale diretta ad evitare le doppie imposizioni e la evasione dalle imposte.

Per un periodo di almeno tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, qualora quella speciale di cui sopra non fosse conclusa prima di questo termine, nessun provvedimento definitivo sarà preso dal Governo cecoslovacco a carico di cittadini italiani, circa l'applicazione dell'imposta sul patrimonio.

Lo Stato cecoslovacco resta libero di adottare provvedimenti di cautela per la esazione dell'imposta che rimarrà sospesa, per somme non eccedenti l'ammontare dell'imposta medesima.

## Art. 11.

Fino a che i fedecommissi saranno conservati dalla legislazione delle Alte Parti contraenti, i sudditi di una di esse non potranno essere esclusi, dalle leggi dell'altra, dal diritto di percepirne le rendite, salvo, le disposizioni particolari degli statuti vigenti per i singoli fedecommissi.

Quando da una delle due Alte Parti fosse provveduto per legge alla soppressione dei fedecommissi e allo scioglimento del vincolo fedecommissario, o in altro modo fosse tolto tale vincolo, i sudditi dell'altra Parte non saranno trattati meno favorevolmente dei nazionali.

## Art. 12.

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione saranno sottoposte ad un arbitro che sarà designato d'accordo fra le Alte Parti contraenti.

## Art. 13.

La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana l'altro in lingua ceca, sarà ratificata e entrerà in vigore il

giorno stesso dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritta la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI  
(L. S.) RICCI BUSATTI  
(L. S.) FIERLINGER  
(L. S.) FAFL.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, costituito da articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Modificazione all'art. 138 del Regolamento interno del Senato (Documenti N. XCIV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Modificazioni all'art. 138 del Regolamento interno del Senato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Agnetti di dar lettura del testo dell'art. 138, secondo la modificazione proposta.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Art. 138. È assegnata a ciascun senatore una indennità annua di presenza di lire diecimila.

Per i senatori la cui assenza alle sedute risulti legalmente dalle votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto o dai verbali degli Uffici, verranno detratte dall'assegno lire cento per ogni seduta nella quale l'assenza verrà constatata.

La detrazione non è applicabile alle sedute dell'Alta Corte di Giustizia.

Della indennità non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del senatore, nè sequestro.

Le norme di ordine esecutivo per l'applicazione delle presenti disposizioni saranno stabilite dal Consiglio di Presidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questa proposta.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Questa proposta di modificazione sarà poi votata a scrutinio segreto.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Salata a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SALATA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1450, che proroga i termini stabiliti degli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dell'art. 24 della legge stessa per la emanazione del testo unico della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Salata della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta nonchè della proposta di modificazioni all'art. 138 del Regolamento interno del Senato.

Prego il senatore, segretario, onor. De Novellis di fare l'appello nominale per questa votazione.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Amero d'Asto, Ancona, Arto.

Bacelli, Badoglio, Bellini, Bergamini, Berio, Bertetti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi,

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1923

Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Borea d'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Carissimo, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Chimenti, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Corradini, Cremonesi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, Durante.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fili Astolfone, Fracassi, Fradelletto.

Gallina, Gallini, Garofalo, Garroni, Gentile, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Luzzatti.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinecz, Martini, Martino, Mattioli, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Riodola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, San Martino, Scaduto, Schanzer, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Squitti, Supino.

Taddei, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione del trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera (N. 670):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione Italo-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919 (N. 671):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria (Numero 672):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione doganale e commerciale Italo-Canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 (N. 673):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia (Numero 674):

Senatori votanti . . . . .	178
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina (N. 675):

Senatori votanti . . . . . 178

Favorevoli . . . . . 131

Contrari . . . . . 47

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca (Numero 676).

Senatori votanti . . . . . 178

Favorevoli . . . . . 160

Contrari . . . . . 18

Il Senato approva.

Proclama poi il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla:

Modificazione all'art. 138 del Regolamento interno del Senato (*Documenti* N. XCIV):

Senatori votanti . . . . . 178

Favorevoli . . . . . 152

Contrari . . . . . 26

Il Senato approva.

#### Relazioni della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del sesto elenco delle petizioni.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano, in sostituzione del senatore D'Andrea, per riferire sulla petizione N. 63 dei Sindaci di Sala Consilina, Larino, Isernia, Vallo della Lucania, i quali fanno voti per ottenere la revoca o, quanto meno, la sospensione del provvedimento che sopprime i sei Tribunali circondariali, di Ariano, Isernia, Larino, Sala Consilina, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania.

PAGLIANO, *ff. di relatore*. La Commissione per le petizioni osserva che i sei tribunali circondariali di Ariano, Isernia, Larino, Sala Consilina, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallo della Lucania sono stati dal Governo del Re soppressi in virtù dei pieni poteri conferitigli

dal Parlamento anche per la riduzione degli Uffici giudiziari. Allo stato per ciò nessun provvedimento può essere emesso dal Senato sulla petizione pel ristabilimento dei sei tribunali accennati nella petizione. E la vostra Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione presentata dai Sindaci di Sala Consilina, Larino, Isernia e Vallo della Lucania.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

N. 64. Il signor Raimondi Paolo, mutilato di guerra, si duole del grado di pensione che gli è stata assegnata.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti, relatore.

BERTETTI, *relatore*. La Commissione non riferisce su questa petizione perchè mancante di autenticità.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla petizione n. 65.

Il generale Gualtieri Francesco fa voti perchè vengano presi provvedimenti circa la sua sistemazione economica e morale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertetti relatore.

BERTETTI, *relatore*. La petizione del generale Gualtieri investe tutta la legislazione relativa ai collocati in posizione ausiliaria speciale risultante dai decreti Albricci, Bonomi, Rodinò.

Dal tenore della stessa petizione risulta che, compiuta la guerra, dovevasi procedere ad uno sfollamento degli ufficiali di terra e di mare; che per ridursi alla posizione ausiliaria speciale era necessario farne domanda, altrimenti si continuava a percorrere l'ordinaria carriera.

Ciò premesso, il generale Gualtieri trovavasi in posizione ausiliaria speciale per sua libera scelta. Il che costituisce una pregiudiziale all'accoglimento della petizione.

Se nonchè la petizione stessa contiene l'istanza che eliminata la suddetta legislazione gli siano corrisposti integralmente gli arretrati, che siano abrogati i decreti Albricci, Bonomi e Rodinò e che siano applicate a « tutti gli interessati » le disposizioni della legge per aspettativa per riduzioni di quadri con tutte le conseguenze...

Il che alla Giunta delle petizioni apparve inammissibile. D'onde l'ordine del giorno puro e semplice che si propone al Senato.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 65.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

N. 66. Il sindaco del Comune di Savelli fa voti perchè venga revocato il provvedimento che sopprime la locale pretura.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano, per riferire su questa petizione.

PAGLIANO, *relatore*. Il Sindaco del comune di Savelli, provincia di Catanzaro, con petizione inviata nel luglio ultimo, lamentando la soppressione della pretura che esisteva in quel comune, chiede che la stessa sia ripristinata. Nello esposto fa egli notare l'importante lavoro che espletava la soppressa pretura e le altre ragioni per le quali questa non doveva essere soppressa e che ne consigliano il ripristino; ragioni prospettate anche nella deliberazione emessa da quel Consiglio comunale in data 31 marzo corrente anno, in copia alligata alla petizione.

La vostra Commissione per le petizioni osserva però che la pretura di cui si tratta è stata dal Governo del Re soppressa in virtù dei pieni poteri conferitigli dal Parlamento anche per la riduzione degli Uffici giudiziari. Allo stato perciò nessuno provvedimento può essere emesso dal Senato sulla petizione accennata pel ristabilimento della detta pretura.

La Commissione delle petizioni propone quindi che il Senato deliberi l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione presentata dal sindaco di Savelli.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del comune di Savelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

N. 67. Il sindaco del comune di Mistretta fa voti perchè sia ristabilito il tribunale in quella città.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano in sostituzione del senatore D'Andrea, per riferire su questa petizione.

PAGLIANO, *ff. di relatore*. La Commissione osserva che il tribunale di Mistretta è stato

soppresso in virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re dal Parlamento - anche per la riduzione degli Uffici giudiziari. Per ciò allo stato nessun provvedimento può essere emesso dal Senato, e la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione presentata dal Sindaco di Mistretta.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione N. 67.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla petizione N. 68. Il signor Scalambra Olivo ed altri 50 cittadini di Fiume fanno voti per la libertà e per l'indipendenza di quella città.

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo per riferire su questa petizione.

GAROFALO, *relatore*. La posizione di Fiume è regolata dai trattati. Del resto non sarebbe certamente il Senato del Regno che potrebbe prendere in considerazione una petizione nella quale si fanno voti perchè Fiume non sia annessa al Regno d'Italia, epperò propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, per la petizione del signor Olivo Scalambra, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla petizione n. 69. Il generale Trallori Vittorio si duole dei torti che egli afferma di avere ricevuto dal Ministero della guerra.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cito Filomarino.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il generale Trallori fu esonerato durante la guerra dal Comando di una divisione operante alla fronte. Per tale esonero reclamò al Ministero della guerra due volte; al Capo di stato maggiore dell'esercito, a S. M. il Re due volte; alla Commissione consultiva per l'esame dei reclami senza poter ottenere soddisfazione.

Il largo esame che ebbe il suo caso non permetto alla Commissione di proporre un nuovo ritorno di esso al Dicastero competente, e allo stato, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Sulla petizione del generale Trallori la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Con la petizione n. 70 il sindaco di Lucera ed altri firmatari fanno voti per la conservazione della sede del tribunale di Capitanata in Lucera.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano, in sostituzione del senatore D'Andrea, per riferire su questa petizione.

PAGLIANO, *ff. di relatore*. La Commissione osserva che il tribunale di Capitanata in Lucera è stato soppresso in virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re dal Parlamento, anche per la riduzione degli Uffici giudiziari. Per ciò nessun provvedimento può essere emesso dal Senato, e la vostra Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione in parola.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, per la petizione n. 70 la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Con la petizione n. 71, il sindaco, il presidente dell'Ordine degli avvocati e il presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori di Spoleto fanno voti per la revoca, o, almeno, per la sospensione del provvedimento che trasferisce il tribunale di Spoleto a Terni.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano in sostituzione del senatore D'Andrea per riferire su questa petizione.

PAGLIANO, *ff. di relatore*. Anche per questa petizione, come per le precedenti nn. 63, 66, 67 e 70, la Commissione osserva che il trasferimento del tribunale di Spoleto a Terni è stato deliberato dal Governo del Re in virtù dei pieni poteri conferitigli dal Parlamento, anche per i trasferimenti dall'una all'altra sede di Uffici giudiziari. Perciò, non potendo il Senato emettere nessun provvedimento in materia, la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del sindaco di Spoleto ed altri.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del sindaco di Spoleto e di altri firmatari.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla petizione N. 72, con la quale il tenente d'artiglieria Miserocchi Dino si duole per la data di anzianità di nomina a sottotenente e tenente in servizio attivo permanente.

Ha facoltà di parlare il senatore Cito Filomarino, relatore.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il signor Miserocchi chiese di ottenere, in virtù del Decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, nel settembre 1915 di passare dal servizio territoriale di complemento, in servizio attivo permanente dal 1° novembre 1915. Fu promosso tenente il 1° agosto 1916. Senonchè 13 mesi dopo, il 1° agosto 1916, la data del suo passaggio ad effettivo fu posticipata al 1° maggio 1916 e di conseguenza la sua promozione a tenente al 1° febbraio 1917.

Questi sei mesi di posticipazione nella promozione a tenente gli producono forte nocuo sul proseguimento della carriera, implicando un considerevole spostamento nel ruolo di anzianità.

Il suo reclamo sembra giusto e fondato, ed a termini del Decreto luogotenenziale la data del suo passaggio in servizio attivo permanente dovrebbe essere mantenuta come precedentemente stabilita al 1° novembre 1915.

Si propone pertanto l'invio della petizione al Ministero della guerra perchè esamini se non sia il caso di prenderla in considerazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone il rinvio della petizione del tenente Miserocchi al Ministero della guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

E passiamo all'ultima petizione N. 73. Il signor Balbo Mossetto Francesco chiede che gli sia accordata un'equa indennità per danni materiali derivatigli in occasione della guerra.

Ha facoltà di parlare il senatore Pagliano per riferire su questa petizione.

PAGLIANO, *relatore*. Balbo Mossetto Francesco con petizione presentata al Senato nel novembre ultimo, si proclama danneggiato dalla nostra ultima guerra e chiede che lo Stato lo rimborsi degli affermati danni.

Espono che trovavasi nell'Argentina all'inizio della guerra, e dovette nel 1915 rimpatriare per le angarie inflittele dai Turchi e dai Te-

deschi. Nel rimpatriare affidò la farmacia che gestiva in Buenos Ayres ad altre persone che si appropriarono del valente di essa, cagionandogli un danno di circa lire 9000.

Che in Milano, ove aveva fissata la propria dimora, acquistò un cinematografo per lire 25,000, però in seguito i locali furono requisiti dall'autorità militare che pagò per l'affitto solo lire 33 mensili, mentre egli che aveva dovuto torre in fitto altro locale per deposito del mobilio e macchinario, pagava somma assai maggiore. Da ciò un danno assai rilevante, accresciuto da quello derivante dal mancato utile dell'esercizio del cinematografo.

Aggiunge che nel 1916 sborsò lire 100 mila per sottoscrizione al prestito nazionale; nel vendere poscia le relative cartelle realizzò somma inferiore per circa lire 60,000.

Che avendo acquistata in Italia con circa lire 15,000 una farmacia ebbe divieto di esercitarla, perchè non fornito di diploma rilasciato dalle competenti autorità.

Che non è stato infine esonerato dalla tassa sul patrimonio, mentre pure dopo che egli aveva fatto la relativa dichiarazione di ciò che possedeva, il suo patrimonio è andato quasi del tutto perduto.

La vostra Commissione per le petizioni osserva che sulla domanda del Balbo Mossetto non può il Senato emettere un qualsiasi favorevole provvedimento. Ove per alcuna delle innanzi elencate lamentele possa il ricorrente

avere diritti da sperimentare contro coloro che egli afferma avergli cagionato danni, può tali diritti fare valere ove lo creda nei modi e termini di legge, innanzi alle competenti autorità, mentre per altre delle lamentele di cui innanzi, non vi sono ragioni da porre a base di azione qualsiasi.

La Commissione delle petizioni propone perciò che il Senato voti l'ordine del giorno puro o semplice sulla petizione della quale trattasi.

PRESIDENTE. La Commissione propone per la petizione N. 75 l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Convocazione del Senato a domicilio.

PRESIDENTE. D'accordo col Governo propongo al Senato di prorogare i suoi lavori.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 17,15).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1923 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

**INDICE GENERALE**  
**ALFABETICO ED ANALITICO**  
DELLE  
**MATERIE CONTENUTE NEI CINQUE VOLUMI**  
DELLE  
**DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO**  
(DAL 12 GIUGNO 1921 AL 9 DICEMBRE 1923)

---

**Legislatura XXVI — Sessione unica 1921-1923**

(Aperta l'11 giugno 1921 e chiusa il 10 dicembre 1923)

---

(Compilato per cura del Cav. Uff. Alessandro Muccioli, revisore del Senato)

## INDICAZIONI PER LE RICERCHE

---

Commemorazioni . . . . .	Pag.	5993
Commissioni permanenti . . . . .		5993
Commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . .		5995
Commissioni speciali . . . . .		5995
Comunicazioni del Governo . . . . .		5995
Comunicazioni della Presidenza (V. anche <i>Presidente del Senato</i> ). . . . .		5996
Discorso della Corona . . . . .		5997
Disegni di legge approvati (distinti per materia) . . . . .		5997
Interpellanze svolte (distinte per ordine alfabetico degli interpellanti) . . . . .		6053
Interrogazioni esaurite (distinte per ordine alfabetico degli interroganti) . . . . .		6055
Manifestazioni del Senato . . . . .		6097
Messaggi . . . . .		6097
Ministeri nominati durante la Legislatura . . . . .		5986
Ministri . . . . .		6114
Mozioni approvate . . . . .		6098
Nomina di senatori (Decreti di) . . . . .		6099
Nomina di Commissari e Commissioni . . . . .		6099
Omaggi (elenchi di) . . . . .		6100
Oratori (senatori nominati, senatori e deputati commemorati) . . . . .		6100
Ordini del giorno approvati . . . . .		6128
Petizioni . . . . .		6135
Presidente del Consiglio dei Ministri . . . . .		6120
Presidente del Senato (V. anche <i>Commemorazioni e Comunicazioni della Presidenza</i> ). . . . .		6120
Presidenza del Senato . . . . .		6135
Proposte ( <i>di senatori e ministri</i> ). . . . .		6135
Regolamento giudiziario . . . . .		6137
Regolamento interno del Senato (Modificazioni al). . . . .		6136
Relazioni speciali . . . . .		6137
Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori . . . . .		5994
Sottosegretari di Stato . . . . .		6124
Tornate . . . . .		5991
Ufficio di Presidenza del Senato . . . . .		5985

## UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA

(Articolo 2 del Regolamento del Senato)

Seduta del 12 giugno 1921.

**Presidente:** COLONNA FABRIZIO

**Segretari:** VALENZANI - CORBINO - SALATA - TAMBORINO - TORLONIA - CIRAOLO

## UFFICIO DEFINITIVO DI PRESIDENZA

(Articoli 35 dello Statuto e 1, 3, 4 e 5 del Regolamento del Senato)

**Presidente.**

TITTONI Tommaso (designato il 12 giugno 1921 e nominato con R. D. del 14 stesso mese)

**Vice-presidenti**

designati il 13 giugno 1921 e nominati con R. D. del 14 stesso mese.

MELODIA

COLONNA Fabrizio (morto l'8 agosto 1923).

TORRIGIANI Filippo

CEFALY

PERLA (designato il 17 novembre 1923 e nominato con R. D. del 22 stesso mese).

**Segretari**

nominati il 14 giugno 1921.

BISCARETTI

PELLERANO

PRESBITERO (morto il 16 dicembre 1923).

FRASCARA (dimissionario il 15 novembre 1923).

SILI

DE NOVELLIS

AGNETTI (nominato il 21 novembre 1923).

**Questori**

nominati il 14 giugno 1921.

ROSSI Giovanni

PODESTÀ

**MINISTERO**

(nominato con RR. DD. del 15 e 16 giugno 1920) (1).

Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.

GIOLITTI avv. Giovanni, deputato.

Ministro degli affari esteri.

SFORZA nob. Carlo, senatore.

Ministro delle colonie.

ROSSI avv. prof. Luigi, deputato.

Ministro della giustizia e degli affari di culto.

FERA avv. Luigi, deputato.

Ministri delle finanze.

TEDESCO avv. Francesco, deputato.

FACTA avv. Luigi, deputato (2).

Ministri del tesoro.

MEDA avv. Filippo, deputato.

BONOMI prof. Ivano, deputato (3).

Ministri della guerra.

BONOMI prof. Ivano, deputato.

RODINO avv. Giulio, deputato (3).

Ministro della marina.

SECHI Giovanni, contrammiraglio, senatore.

Ministro dell'istruzione pubblica.

CROCE prof. Benedetto, senatore.

Ministro dei lavori pubblici.

PEANO dott. Camillo, deputato.

Ministro di agricoltura.

MICHELI dott. Giuseppe, deputato.

Ministro dell'industria e commercio.

ALESSIO prof. Giulio, deputato.

Ministro del lavoro e previdenza sociale.

LABRIOLA prof. avv. Arturo, deputato.

Ministro delle poste e telegrafi.

PASQUALINO-VASSALLO avv. Rosario, deputato.

Ministro per la ricostituzione delle terre liberate.

RAINERI dott. Giovanni, deputato.

(1) Nella seduta del 18 luglio 1921 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato nelle mani di S. M. il Re le sue dimissioni, le quali furono accettate con R. D. del 4 stesso mese.

(2) Nominato con R. decreto 10 agosto 1920.

(3) Nominato con R. decreto 2 aprile 1921.

# MINISTERO

(nominato con R. D. del 4 luglio 1921) (1).

Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.

BONOMI prof. Ivanoe, deputato.

Ministri degli affari esteri.

BONOMI prof. Ivanoe, predetto, *interim*.

TOMASI DELLA TORRETTA (dei principi di Lampedusa) nobile Pietro, (2).

Ministro delle colonie.

GIRARDINI avv. Giuseppe, deputato.

Ministro della giustizia e degli affari di culto.

RODINÒ avv. Giulio, deputato.

Ministro delle finanze.

SOLERI avv. Marcello, deputato.

Ministro del tesoro.

DE NAVA avv. Giuseppe, deputato.

Ministro della guerra.

GASPAROTTO avv. Luigi, deputato.

Ministro della marina.

BERGAMASCO ing. Eugenio, senatore.

Ministro dell'istruzione pubblica.

CORBINO prof. dott. Mario Orso, senatore.

Ministro dei lavori pubblici.

MICHELI dott. Giuseppe, deputato.

Ministro di agricoltura.

MAURI avv. prof. Angelo, deputato.

Ministro dell'industria e commercio.

BELOTTI avv. Bortolo, deputato.

Ministro del lavoro e previdenza sociale.

BENEDUCE prof. Alberto, deputato.

Ministro delle poste e telegrafi.

GIUFFRIDA prof. Vincenzo, deputato.

Ministro per la ricostituzione delle terre liberate.

RAINERI dott. Giovanni, deputato.

(1) Nella seduta del 15 marzo 1922 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato nelle mani di S. M. il Re le sue dimissioni, le quali furono accettate con R. D. del 26 febbraio 1922.

(2) Nominato ministro con R. decreto 7 luglio 1921 e senatore con R. decreto 19 luglio 1921.

# MINISTERO

(nominato con R. D. del 26 febbraio 1922) (1)

Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.  
FACTA avv. Luigi, deputato.

Ministro degli affari esteri.  
SCHANZER dott. Carlo, senatore.

Ministro delle colonie.  
AMENDOLA prof. Giovanni, deputato.

Ministro della giustizia e degli affari di culto.  
ROSSI avv. prof. Luigi, deputato.

Ministro delle finanze.  
BERTONE avv. Luigi, deputato.

Ministro del tesoro.  
PEANO dott. Camillo, deputato.

Ministro della guerra.  
LANZA DI SCALEA principe Pietro, deputato.

Ministro della marina.  
DE VITO avv. Roberto, deputato.

Ministro dell'istruzione pubblica.  
ANILE prof. dott. Antonino, deputato.

Ministro dei lavori pubblici.  
RICCIO avv. Vincenzo, deputato.

Ministro di agricoltura.  
BERTINI avv. Giovanni, deputato.

Ministro dell'industria e commercio.  
ROSSI conte avv. Teofilo, senatore.

Ministro del lavoro e previdenza sociale.  
DELLO SBARBA avv. Arnaldo, deputato.

Ministri delle poste e telegrafi.  
COLONNA DI CESARÒ duca dott. Giovanni Antonio, deputato.  
FULCI avv. Luigi, deputato. (2)

Ministri per la ricostituzione delle terre liberate.  
FACTA avv. Luigi, predetto, *interim*, deputato.  
FERRARIS dott. Maggiorino, senatore (3).

(1) Nella seduta del 9 agosto 1922 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato nelle mani di S. M. il Re le sue dimissioni, le quali furono accettate con R. D. del 1° stesso mese.

(2) Nominato con R. decreto 2 marzo 1922.

(3) Nominato con R. decreto 14 marzo 1922.

**MINISTERO**

(nominato con R. D. 1° agosto 1922) (1)

Presidente del Consiglio dei ministri.

FACTA avv. Luigi, deputato.

Ministro degli affari esteri.

SCHANZER dott. Carlo, senatore.

Ministro delle colonie.

AMENDOLA prof. Giovanni, deputato.

Ministro dell'interno.

TADDEI prof. Paolino, senatore.

Ministro della giustizia e degli affari di culto.

ALESSIO prof. Giulio, deputato.

Ministro delle finanze.

BERTONE avv. Giovanni Battista, deputato.

Ministro del tesoro.

PARATORE avv. Giuseppe, deputato.

Ministro della guerra.

SOLERI avv. Marcello, deputato.

Ministro della marina.

DE VITO avv. Roberto, deputato.

Ministro dell'istruzione pubblica.

ANILE prof. dott. Antonino, deputato.

Ministro dei lavori pubblici.

RICCIO avv. Vincenzo, deputato.

Ministro di agricoltura.

BERTINI avv. Giovanni, deputato.

Ministro dell'industria e commercio.

ROSSI conte avv. Teofilo, senatore.

Ministro del lavoro e previdenza sociale.

DELLO SBARBA avv. Arnaldo, deputato.

Ministro delle poste e telegrafi.

FULCI avv. Luigi, deputato.

Ministro per la ricostituzione delle terre liberate.

LUCIANI avv. Vito, deputato.

(1) Nella tornata del 16 novembre 1922 il Presidente del Consiglio annunciò al Senato che il Ministero aveva rassegnato nelle mani di S. M. il Re le sue dimissioni, le quali furono accettate con R. D. del 31 ottobre 1922.

# MINISTERO

(nominato con R. D. del 31 ottobre 1922)

Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.

MUSSOLINI Benito, deputato.

Ministro degli affari esteri.

MUSSOLINI Benito, predetto, *interim*.

Ministro delle colonie.

FEDERZONI dott. Luigi, deputato.

Ministro della giustizia e degli affari di culto.

OVIGLIO avv. Aldo, deputato.

Ministro delle finanze.

DE STEFANI prof. Alberto, deputato.

Ministri del tesoro. (1)

TANGORRA prof. Vincenzo, deputato.

DE STEFANI prof. Alberto, predetto, *interim*. (2)

Ministro della guerra.

DIAZ duca generale Armando, senatore.

Ministro della marina.

THAON DI REVEL duca ammiraglio Paolo, senatore.

Ministro dell'istruzione pubblica.

GENTILE prof. Giovanni (3).

Ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA avv. prof. Gabriello, deputato.

Ministro di agricoltura (4).

DE CAPITANI D'ARZAGO nob. avv. Giuseppe, deputato.

Ministro dell'industria e commercio. (4)

- ROSSI conte avv. Teofilo, senatore.

Ministro del lavoro e previdenza sociale. (5)

CAVAZZONI Stefano, deputato.

Ministro dell'Economia Nazionale. (4)

CORBINO prof. dott. Mario Orso, senatore. (6)

Ministro delle poste e telegrafi.

COLONNA DI CESARÒ duca dott. Giovanni, deputato.

Ministro per la ricostituzione delle terre liberate. (7)

GIURIATI avv. Giovanni, deputato.

(1) Con R. D. 31 dicembre 1922, n. 1700, il Ministero del Tesoro venne fuso col Ministero delle Finanze.

(2) Nominato con R. decreto 21 dicembre 1922.

(3) Nominato senatore con R. D. 5 novembre 1922.

(4) Con R. D. 5 luglio 1923, n. 1439, i Ministeri dell'Agricoltura e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro furono riuniti in un unico ministero, denominato « Ministero dell'Economia Nazionale ».

(5) Con R. D. 27 aprile 1923, n. 915 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fu soppresso.

(6) Nominato con R. D. 1° agosto 1923.

(7) Con R. D. 25 febbraio 1923, n. 391 il Ministero per la ricostituzione delle terre liberate fu soppresso.

# TORNATE DEL SENATO

Legislatura XXVI - Sessione 1921-23

I.....	1921	12	giugno	pag.	9	XXXVI.....	1921	2	dicembre	pag.	997
II.....		13			13	XXXVII.....		3			1021
III.....		14			21	XXXVIII.....		5			1041
IV.....		15			25	XXXIX.....		6			1073
V.....		16			41	XL.....		7			1097
VI.....		17			57	XLI.....		8			1129
VII.....		18			69	XLII.....		9			1173
VIII.....		19			97	XLIII.....		10			1209
IX.....		27			113	XLIV.....		12			1233
X.....		28			129	XLV.....		14			1253
XI.....		18	luglio		137	XLVI.....		15			1281
XII.....		28			153	XLVII.....		16			1317
XIII.....		29			185	XLVIII.....		17			1349
XIV.....		30			213	XLIX.....		28			1369
XV.....		31			241	L.....		29			1413
XVI.....		1	agosto		273	LI.....		30			1465
XVII.....		2			301	LII.....	1922	2	febbraio		1505
XVIII.....		3			337	LIII.....		16			1509
XIX.....		4			377	LIV.....		17			1553
XX.....		5			421	LV.....		18			1573
XXI.....		6			461	LVI.....		15	marzo		1577
XXII.....		7			493	LVII.....		16			1601
XXIII.....		8			521	LVIII.....		17			1633
XXIV.....		9			549	LIX.....		18			1665
XXV.....		10			581	LX.....		20			1697
XXVI.....		11			613	LXI.....		21			1721
XXVII.....		12			661	LXII.....		22			1765
XXVIII.....		12			689	LXIII.....		23			1801
XXIX.....		24	novembre		725	LXIV.....		24			1829
XXX.....		25			801	LXV.....		25			1865
XXXI.....		26			833	LXVI.....		27			1913
XXXII.....		28			861	LXVII.....		28			1937
XXXIII.....		29			889	LXVIII.....		29			1961
XXXIV.....		30			921	LXIX.....		30			1989
XXXV.....		1	dicembre		961	LXX.....		31			2037

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

LXXI.....	1922	1	aprile	pag. 2085	CXXII.....	1922	26	novembre	pag. 4197
LXXII.....		3		2121	CXXIII.....		27		4237
LXXIII.....		9	maggio	2145	CXXIV.....		28		4269
LXXIV.....		10		2185	CXXV.....		29		4313
LXXV.....		11		2209	CXXVI.....	1923	8	febbraio	4341
LXXVI.....		12		2237	CXXVII.....		9		4365
LXXVII.....		13		2269	CXXVIII.....		10		4385
LXXVIII.....		16		2297	CXXIX.....		12		4401
LXXIX.....		17		2321	CXXX.....		13		4433
LXXX.....		8	giugno	2349	CXXXI.....		14		4469
LXXXI.....		9		2393	CXXXII.....		15		4525
LXXXII.....		10		2417	CXXXIII.....		16		4561
LXXXIII.....		12		2441	CXXXIV.....		17		4702
LXXXIV.....		13		2501	CXXXV.....		23	maggio	4757
LXXXV.....		14		2537	CXXXVI.....		24		4793
LXXXVI.....		16		2577	CXXXVII.....		25		4801
LXXXVII.....		17		2609	CXXXVIII.....		26		4817
LXXXVIII.....		19		2633	CXXXIX.....		28		4837
LXXXIX.....		20		2661	CXL.....		29		4857
XC.....		21		2689	CXLI.....		30		4881
XCI.....		22		2809	CXLII.....		31		4905
XCII.....		23		2841	CXLIII.....		1	giugno	4937
XCIII.....		24		2869	CXLIV.....		7		4945
XCIV.....		25		2905	CXLV.....		8		4981
XCV.....		26		3081	CXLVI.....		9		5013
XCVI.....		27		3113	CXLVII.....		11		5037
XCVII.....		28		3141	CXLVIII.....		12		5065
XCVIII.....		29		3169	CXLIX.....		13		5089
XCIX.....		30		3253	CL.....		14		5117
C.....		1	luglio	3305	CLI.....		15		5153
CI.....		3		3345	CLII.....		16		5181
CII.....		4		3385	CLIII.....		18		5209
CIII.....		5		3469	CLIV.....		19		5249
CIV.....		13		3529	CLV.....		20		5293
CV.....		15		3561	CLVI.....		12	novembre	5321
CVI.....		17		3589	CLVII.....		13		5353
CVII.....		18		3625	CLVIII.....		14		5381
CVIII.....		19		3657	CLIX.....		15		5425
CIX.....		20		3761	CLX.....		16		5445
CX.....		21		3765	CLXI.....		17		5457
CXI.....		9	agosto	3777	CLXII.....		19		5489
CXII.....		13		3789	CLXIII.....		21		5501
CXIII.....		14		3825	CLXIV.....		22		5513
CXIV.....		15		3869	CLXV.....		23		5537
CXV.....		16		3921	CLXVI.....		24		5573
CXVI.....		16	novembre	3997	CLXVII.....		26		5605
CXVII.....		17		4033	CLXVIII.....		27		5629
CXVIII.....		18		4065	CLXIX.....		6	dicembre	5657
CXIX.....		20		4121	CLXX.....		7		5717
CXX.....		24		4153	CLXXI.....		8		5741
CXXI.....		25		4161	CLXXII.....		9		5761

# INDICE GENERALE ALFABETICO ED ANALITICO

## Commemorazioni.

### COMMEMORAZIONI DEI SENATORI:

Aguglia, Orengo, Greppi Giuseppe, Treves, Rossi Martini, Buonamici, Cordopatri; Cappelli, pag. 14; Corsi, 144; Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani-Alibrandi, De Martino, 728; Sonnino Giorgio, 922; Grimani, 1075; De Renzi, 1174; Fecia di Cossato, 1317; Giusso, 1373; Ameglio, 1465; Bertarelli, 1586; Papadopoli Aldobrandini, 1666; Cavasola, 1915; Lojodice, 1991; Capellini, 2351; Levi, 2578; Bernardi, 3386; Annaratone, Caneva, Guiccioli, Filomusi-Guelfi, Malvano, 4003; Canzi, 4122; Sormani, Santini, 4154; Schinina, Masci, Visconti di Modrone, Massarucci, 4343; D'Ayala-Valva, Trincheri, Salvarezza, Foscari, Salvia, 4769; Cuzzi, Caruso, Bettoni, Caldesi, Curreno, Colonna Fabrizio, Bertesi, Saladini, Sandrelli, Foa, Zunino, Beccaria-Incisa, Pareto, Asinari di Bernezzo, Apolloni, 5327.

### COMMEMORAZIONI DEI DEPUTATI:

Tedesco Francesco, pag. 14, Tangorra Vincenzo, 4346; Girardini Giuseppe, 5334.

### COMMEMORAZIONE DEGLI UFFICIALI ITALIANI UCCISI A GIANNINA, pag. 5335.

## Commissioni permanenti e speciali.

Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia:

*Presidente:* Colonna Fabrizio, pag. 133; Cefaly, 5147.

*Membri ordinari:* Cassis, De Blasio, De Cupis, Bensa, Paternò, Palummo, Pincherle,

Sinibaldi, Dallolio Alberto, Diena, Dorigo, Giordani, pag. 5393.

*Supplenti:* Diena, Dorigo, Lucchini, Pianigiani, pag. 133; Bellini, Fratellini, 5393.

Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia:

*Presidente:* Melodia.

*Membri ordinari:* Di Vico, Inghilleri, Perla, Sandrelli, Schiralli, Venzi.

*Supplenti:* Castiglioni, D'Andrea, Del Giudice, Fabri, Gioppi, Persico, Pozzo, Tommasi, pag. 133.

Commissione per la biblioteca: Mazzoni, Beltrami, Fradeletto, pag. 58.

Commissione di contabilità interna: Dallolio Alfredo, Boncompagni, Di Stefano, Gioppi, Curreno, pag. 70; Malaspina, 1129; Gioppi, Fratellini, Boncompagni, Bellini, Berto, 1914.

Commissione di finanze: Ferraris Carlo, Bianchi Riccardo, Einaudi, Tanari, Spirito, Zupelli, Wollemborg, Bettoni, Diena, Cencelli, Arlotto, Conti, Orlando, Ferrero di Cambiano, Del Carretto, Corsi, Schanzer, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Bergamasco, Da Como, Grandi, Sanarelli, Pozzo, pag. 52; Del Bono, Mango, 370; Greppi, 1866; Imperiali, 1937; Sinibaldi, Nava, Cassis, Rava, Ferraris Maggiorino, 4153; Ruffini, 4171; Dallolio Alberto, Morpurgo, 5442.

Commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel mezzogiorno e nelle isole (un membro): Del Giudice, pagina 98.

Commissione per le petizioni: Polacco, Garofalo, D'Andrea, Bertetti, Cuzzi, pag. 70; Pagliano, 3109; Cito Filomarino, 5442.

Commissari per le Scuole italiane all'estero: Malaspina, Cocchia, pag. 2142.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- Commissione per la politica estera: Diaz, Imperiali, Thaon di Revel, Mosca, Pansa, Artom, Presbitero, Bollati, Di Rovasenda, Cattellani, Squitti, pag. 57; Badoglio, Scialoja, 4154.
- Commissione per il regolamento interno: Greppi, Lucca, Melodia, Agnetti, Bensa, Cagnetta, pag. 43; Di Campello, 904.
- Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: Perla, Colonna Fabrizio, Cassis, Giardino, Millo, Santucci, Inghilleri, Cataldi, Vanni, pag. 43; Tanari, 4814; Imperiali, 5442.
- Cassis* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Berenini, pag. 98; Milano Franco D' Aragona, 4125; Casati, 4819; Martini, 4863; De Marinis, 5294.
- Cataldi* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Malagodi, pag. 99; Ancona, 4819.
- Colonna Fabrizio* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Boselli, Luzzatti, Marcora, pag. 70; Quartieri, 130; Tomasi della Torretta, 214; Crispolti, 4125.
- Giardino* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Piacentini, pag. 99; Paolucci di Calboli, 4070; Asinari di Bernezzo, De Bono, 4819; Pistoia, 4840; Spada, 4864.
- Inghilleri* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Chimienti, Pantano, pag. 98; Lusingnoli, 130; Volpi, 4070; Puntoni 4125; Pantaloni, Sanjust di Teulada, 4840.
- Millo* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Ricci, pag. 3083; Cito Filomarino, 4125.
- Perla* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Berio, pag. 98; Contarini, 99; Zunino, 3083; Gentile, Borea D'Olmo, Rajna, Pais, Peano, 4070; Brondi, 4125; Marciano, 4820; Scaduto, 4840; Scherillo, 4864; Bistolfi, Boni, Corradini, Pitacco, Ricci Corrado, Tolomei, 4882; Cippico, Grossich, Tacconi, Morello, Sanminiatielli, 4906.
- Santucci* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Nava, pag. 99; Rossi Baldo, 4840; Agnelli, Soderini, 4863.
- Vanni* riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Baccelli, pag. 98; Cremonesi, 4819; Pestalozza, 4840.
- Comitato Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra (due membri): Foà, Bergamasco, pag. 58; Battaglieri, 370; Calisse, 5501.
- Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (due membri): Foà, Ferrero di Cambiano, pag. 129; Marchiafava, 5502.
- Consiglio superiore aeronautico: Bonazzi, Mengarini, pag. 4154.
- Consiglio superiore coloniale: Mosca, D'Andrea, pag. 4369.
- Consiglio superiore del lavoro (tre commissari): Bianchi Riccardo, Torrigiani Luigi, Corbino, pag. 58; Tassoni, 370.
- Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (due commissari): Dallolio Alberto, Rattone, pag. 58.
- Consiglio superiore della pubblica istruzione (due membri): Golgi, Guidi, pag. 129.
- Commissione pei decreti registrati con riserva: Del Giudice, De Cupis, Dorigo, Nuvoloni, Cannavina, pag. 70.
- Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti: Cencelli, Sinibaldi, Abbiate, pagina 1830, 5502; Wollemborg, 5533.
- Commissari di sorveglianza al debito pubblico: Amero D'Aste, Ferraris Dante, Niccolini Pietro, pag. 70.
- Commissari di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato: Bianchi Riccardo, Cassis, Dallolio Alfredo, Da Como, Frascara, Rossi Teofilo, pag. 1075; Valvassori Peroni, 1861.
- Commissari di vigilanza sul servizio del chinino: Marchiafava, Grassi, pag. 97.
- Commissari di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione: Valvassori Peroni, Faina, Supino, pag. 70; Wollemborg, 904.
- Commissari di vigilanza al fondo per l'emigrazione: De Amicis Mansueto, Bettoni, Bianchi Leonardo, pag. 97; Morpurgo, 5441.
- Comitato talassografico italiano: Cagni, pagina 1905; Mengarini, 5502.
- Consiglieri di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma: Santucci, pag. 370; Sili, 5502.
- Commissione di vigilanza alla amministrazione del fondo per il culto: D'Andrea, Spirito pag. 1905, 5502; Rota, 1905, 5533.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Commissione per gli auguri alle Loro Maestà in occasione del capo d'anno (1922): Sechi, Molmenti, Mortara, Loria, Campello, Volterra, Faelli, Fadda, Ginori Conti; membri effettivi: Grassi, Rattone, Garavetti, supplenti, pag. 1373.

## Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra: Torrigiani Luigi, pag. 957; Calisse, 1830; Agnetti, 2533.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate: Del Giudice, pag. 1281.

## Comunicazioni del Governo.

Giolitti, presidente del Consiglio, comunica le dimissioni del Gabinetto da lui presieduto, pag. 118.

Bonomi, presidente del Consiglio, comunica la formazione del Gabinetto da lui presieduto e ne espone il programma, pag. 139, 140 — discussione sul programma stesso, 154; Oratori: Amero D'Aste, pag. 193, 291; Bianchi Leonardo, 188; Bettoni, 286; Bonomi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 260, 286; Campello, 170, 174, 290; Caviglia, 177, 273, 288; Cusani, 291; De Cupis, 290; Del Giudice, 292; Di Brazzà, 290; Ferraris Maggiorino, 154; Gallini, 260, 290; Gasparotto, ministro della guerra, 172; Giardino, 148, 288, 289; Lagasi, 276, 289; Mosca, 208; Orlando, 163, 288; Pellerano, 174, 290; Rava, 279, 289; Rava, 284, 289; Santucci, Schanzer, 241, 288; Scialoja, 196; Tamassia, 291; Thaon di Revel, 289; Tomasi della Torretta, ministro Tomasari esteri, 257.

est Torretta, ministro degli affari un'unica alcune notizie intorno ad Was incidente alla Conferenza di Bonomi, pag. 840.

l'inter del Consiglio, ministro del dichiar stesso argomento fa alcune Nomina a so. 841.

del sena- io per gli affari esteri, Dimissioni del sori-Peroni, pag. 841. vole Bonom presieduto dall'onore- 75.

Annunzio della non accettazione, da parte di S. M., delle dimissioni date dall'on. Bonomi, e dichiarazioni del Governo, pag. 1513; annunzio delle nuove dimissioni, 1573.

Facta, presidente del Consiglio comunica la formazione del Gabinetto da lui presieduto e ne espone il programma, pag. 1578 — discussione sul programma stesso, 1697 — oratori: Amero D'Aste, 1742; Anile, ministro dell'istruzione pubb. 1778, 1783; Bertone, ministro delle finanze, 1771; Campello, 1701; Conti, 1721; Corbino, 1753; De Vito, min. della marina, 1768; Di Brazzà, 1741; Facta, pres. del Cons. min. dell'int., 1785, 1793; Ferraris Carlo, 1765; Ferraris Maggiorino, min. delle terre lib., 1783; Foà, 1705; Fulci, min. delle poste e dei teleg., 1792, 1794; Fracassi, 1748; Gallini, 1702, 1793; Giardino, 1747; Melodia, 1794; Montresor, 1775, 1795; Morpurgo, 1781, 1793; Mortara, 1791, 1794; Pellerano, 1697; Presbitero, 1726; Rava, 1750; Santucci, 1750; Tamassia, 1699; Venzi, 1744, 1793; Vitelli, 1709, 1782.

Dimissioni del 1° Ministero Facta, pag. 3761.

Annunzio della costituzione del 2° Ministero Facta e programma del Gabinetto, pag. 3778 — discussione del detto programma, 3795 — oratori: Albertini, 3795; Bettoni, 3802; Berenini, 3895; Bertone, min. fin., 3871; Bianchi Riccardo, 3858; Campello, 3790; Chimienti, 3807; De Cupis, 3847; Della Noce, 3887, 3891; Di Brazzà, 3847; De Vito, min. della marina, 3876; Facta, pres. del Cons., 3382, 3890; Ferri, 3892; Fracassi, 3831, 3891; Fulci, min. delle poste e teleg., 3858; Grandi, 3826; Grassi, 3891; Mazzoni, 3889; Pavia, 3815; Pellerano, 3827, 3891; Rava, 3835; Reggio, 3886, 3891; Riccio, min. dei lav. pubb., 3853; Sinibaldi, 3891; Soleri, min. della guerra, 3851; Taddei, min. dell'int., 3880; Tamassia, 3811, 3891; Thaon di Revel, 3883; Vitelli, 3894.

Mussolini, presidente del Consiglio, comunica la formazione del Gabinetto da lui presieduto e ne espone il programma, pagina 3998 — discussione sul programma stesso, 4202 — oratori: Albertini, 4213; Barzilai, 4253; Bellini, 4221; Borsarelli, 4243; Chimienti, 4205; Conti, 4228; De Cupis, 4218; Foà, 4225; Fracassi, 4260; Gallini,

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

4224; Giardino, 4247; Maragliano, 4246; Morpurgo 4265; Mosca, 4240; Mussolini, pres. del Consiglio, min. dell'int. *interim* degli esteri, 4261; Orlando, 4332; Pellerrano, 4258; Sechi, 4260; Spirito, 4252; Tanari, 4242; Tommasi, 4250; Vicini, 4252; Tangorra, min. del tesoro, 4203.

Annunzio del fidanzamento di S. A. R. la principessa Jolanda col conte Carlo Calvi di Bergolo, pag. 4341;

delle dimissioni dell'onor. Tangorra da ministro del tes., e dell'*interim* del ministero del tesoro affidato all'onorevole De Stefani, min. delle fin., 4342;

della soppressione del Ministero del tesoro e del trasferimento delle attribuzioni ad esso spettanti a quello delle finanze; dell'assegnazione a questo Ministero di due sottosegretariati di Stato, oltre quelli delle pensioni di guerra e assistenza militare, 4342.

Nomina dell'onor. Torre Edoardo, dep. al Parlamento, a commissario straordinario delle ferrovie, pag. 4342.

Istituzione del Commissariato per l'aeronautica, pag. 4342.

Annunzio della soppressione del Ministero delle terre liberate e di quello per il lavoro e la previdenza sociale, pag. 4757;

di variazioni nel Gabinetto presieduto dall'onorevole Mussolini, 4757;

delle dimissioni dell'onor. Corgini dalla carica di sottosegr. per l'agric., 5118;

della riunione degli uffici dipendenti dal Ministero dell'agric. ind. comm. e lavoro in un unico Ministero, denominato Ministero dell'economia nazionale, 5327;

della nomina del sen. Corbino a min. per l'econ. nazion., e del prof. dott. Serpieri Arrigo a sottosegr. di Stato nello stesso Ministero, 5327;

della soppressione del posto di sottosegr. per l'ass. mil. e le pens. di guerra, 5327.

## Comunicazioni della Presidenza.

Dimissioni: del sen. Durante da membro del Consiglio dell'Opera Nazionale per gl'invalidi della guerra, pag. 98;

del sen. Dallolio Alfredo da membro della Commissione di contabilità interna, 1075;

dei sen. Di Stefano, Curreno, Malaspina, Boncompagni e Gioppi da membri della Commissione di contabilità interna, 1516;

del sen. Spirito da membro della Commissione d'inchiesta per le spese di guerra, 2323;

del sen. Polacco da membro della Commissione per le petizioni, 2690;

del sen. Spirito da membro dell'Ufficio centrale per lo studio del disegno di legge circa provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli, 3790;

del sen. Millo da membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 4769;

del sen. Cagni da commissario del Comitato talassografico italiano, 5324;

del sen. Frascara da segretario della Presidenza, 5356;

dei sen. Paternò, Bensa, Palumbo, Cassis, da membri della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia, 5381.

Dono fatto dal sen. Apolloni alla Biblioteca del Senato, pag. 1915.

Elenco dei prelevamenti sul fondo di riserva per le bonifiche nel periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, pag. 4343.

Notizie sulla salute dei sen. Caneva, pag. 865; Caneva e Grimani, 890; Ameglio, 1377; presidente del Senato, 2238; sulla malattia di S. A. R. il duca d'Aosta, 5657.

Provvedimenti (elenco di) deliberati dal Comitato interministeriale per la riforma della burocrazia, pag. 1516.

Ringraziamenti delle famiglie dei defunti senatori: Buonamici, Aguglia, Treves, pagine 113; Rossi-Martini, 130; Orengo, Cerdopatri, 138; Corsi, 153; Durand de La Penne, 862; Lucca, 890; Sonnino Giorgio, 1021, Panizzardi, 1130; De Renzi, 1223; Grimani, 1254; De Martino, 1349; Piacentini, 1373; Giusso, 1516; Morandi, Ziliotti, Verga, 1585; Bertarelli, 1765; Papadopoli, 1914; Cavasola, 1991; Lojodice, 2147; Saldini, 2351; Capellini, Levi, 2690; Bernardi, 3530; Malvano, Caneva, 4154; Sonnino Sidney, Guiccioli, 4162; Annaratone, Santini, 4197; Canzi, Santini, 4269; Visconti di Modrone, Masci, 4709; Colonna Fabrizio, 5445; Bettoni, Caldesi, 5458; Sandrelli, 5492; Bertesi, 5501; Saladini, Beccaria Incisa, 5513; Apolloni, 5537; Zunino, 5629;

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

del Presidente della Camera per la manifestazione del Senato relativamente all'opera da esso svolta a favore della pacificazione tra fascisti e socialisti, pag. 427;

dell'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti per l'intervento della rappresentanza del Senato alle cerimonie commemorative del Grappa e del Podgora, 614;

del Consiglio comunale di Roma per la commemorazione del senatore Cruciani Alibrandi, 1074;

del sindaco di Zara per la commemorazione del senatore Ziliotto, 1585;

del sindaco di Venezia, per la commemorazione del senatore Papadopoli, 1914;

del sindaco di Torino per la commemorazione del senatore Palberti, 2298;

del sindaco di Spezia, per la commemorazione del senatore Capellini, 2538;

del Commissario prefettizio di Bologna, per la commemorazione del senatore Capellini, 2538;

del sindaco di Milano, per la commemorazione del senatore Visconti di Modrone, 4386;

del sindaco di Francavilla a Mare, per la commemorazione del senatore Masci, 4386;

del Commissario prefettizio di Brescia, per la commemorazione del senatore Bettoni, 5445;

di S. M. il Re di Spagna per la manifestazione che nella seduta del 19 novembre 1923 ebbe luogo nel Senato in onore dei sovrani e della nazione spagnuola, 5513;

delle famiglie dei defunti deputati Tedesco, 114; Girardini, 5605.

Telegramma del generale Avarescu, presidente del Consiglio dei ministri di Rumenia, in risposta a quello inviatogli dal presidente del Senato su proposta del senatore Badoglio, pag. 129;

del presidente del Senato del Brasile, che trasmette una mozione esprimente solidarietà nella glorificazione di Dante Alighieri, 726;

di S. A. R. la duchessa d'Aosta sulla salute del suo augusto sposo 5717.

Verbale di deposito dell'atto di matrimonio della Principessa Jolanda, 4763.

Voto di simpatia dei Senati francese e portoghese in occasione dell'eruzione dell'Etna, 5323.

## Discorso della Corona.

Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona: Arlotta, Bombig, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Molmenti, Santucci, 33.

Discussione della risposta al discorso della Corona, pag. 73, — oratori: Albertini, 83; Arlotta, della Commissione speciale, 73; Bettoni, 74, 108; De Cupis, 110; Fradeletto, della Commissione speciale, 104; Gallini, 89; Giardino, 101; Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 102, 105; Mortara, 103, Santucci, relatore 109; Schanzer, 77; Tamassia, 90 — approvato, 111.

## Disegni di legge approvati

(distinti per materia).

Accademia dei Lincei (V. Bilanci, assegnazioni, aumenti di).	
Accademia navale (Insegnanti) . . . . .	pag. 6000
Acque, acquedotti . . . . .	6000
Acquisto di fondi da parte dello Stato . . . . .	6001
Aeronautica . . . . .	6001
<i>Direzione generale</i> . . . . .	6001
Affari scolastici . . . . .	6001
Affitti . . . . .	6001
Agenti di custodia (V. Carceri - agenti di custodia)	
Agricoltura . . . . .	6001
Alloggi . . . . .	6002
<i>Commissari del Governo</i> . . . . .	6002
<i>Truppe</i> . . . . .	6002
Amministrazione dello Stato ( <i>Assunzione di personale</i> ) . . . . .	6002
Anno giudiziario . . . . .	6002
Arcà (V. Acquisto di fondi da parte dello Stato) .	
Archeologia e Storia d'arte . . . . .	6002
Archivi distrettuali e sussidiari . . . . .	6002
Assegni speciali . . . . .	6002
Assicurazione . . . . .	6002
Assistenza . . . . .	6003
Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra (V. Concessioni governative).	
Associazioni agrarie (V. Credito agrario).	
Atti e repertori notarili . . . . .	6003
Avezzano (V. Casellari giudiziari e magistratura)	
Bacchi da seta . . . . .	6003
<i>Seme</i> . . . . .	6003
Batteriologia agraria (V. Bilanci, assegnazioni, aumenti di).	
Battisti Cesare (V. Monumenti).	
Bellezze naturali . . . . .	6003
Beneficenza . . . . .	6003
<i>Contributo sui pubblici spettacoli</i> . . . . .	6003
Biblioteche . . . . .	6004

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Bilanci. . . . .	pag. 6004	<i>Consiglio di disciplina permanente per gli uf-</i>	
<i>Assegnazioni, aumenti</i> . . . . .	6004	<i>ficiati (Soppressione del)</i> . . . . .	pag. 6015
<i>Assegnazioni straordinarie</i> . . . . .	6004	<i>Consigli forensi</i> . . . . .	6015
<i>Autorizzazione di spese</i> . . . . .	6004	<i>Consigli notarili</i> . . . . .	6015
<i>Esercizi provvisori</i> . . . . .	6005	<i>Consigli superiori</i> . . . . .	6015
<i>Proroghe dell'esercizio provvisorio</i> . . . . .	6005	<i>Consiglio ippico</i> . . . . .	6015
<i>Provvedimenti e varie</i> . . . . .	6006	Convenzioni . . . . .	6015
<i>S'anziamenti</i> . . . . .	6006	Convitti . . . . .	6015
<i>Stati di previsione</i> . . . . .	6007	Cooperative . . . . .	6015
<i>Variazioni</i> . . . . .	6008	Corato . . . . .	6016
Bonifiche . . . . .	6009	Corte d'appello . . . . .	6016
Brenta e Piave (V. <i>Acque</i> ). . . . .		Corte di cassazione . . . . .	6016
Buoni del Tesoro . . . . .	6009	Corte dei conti . . . . .	6016
Caccia . . . . .	6009	Crediti verso sudditi ungheresi (V. <i>Guerra</i> ). . . . .	
Cambi (Corso dei) . . . . .	6010	Credito agrario . . . . .	6016
Camera agrumaria . . . . .	6010	Credito fondiario . . . . .	6016
Canere di commercio . . . . .	6010	Credito (Istituti di) . . . . .	6016
<i>Circoscrizioni</i> . . . . .	6010	Credito e previdenza . . . . .	6016
Carabinieri reali . . . . .	6010	Croce rossa italiana . . . . .	6017
Carceri - <i>Agenti di custodia</i> . . . . .	6010	Danni e danneggiati di guerra (V. <i>Guerra</i> ). . . . .	
Carceri giudiziarie, manicomî (V. <i>Bilanci, asse-</i>		Danni per alluvioni . . . . .	6017
<i>gnazioni straordinarie</i> ). . . . .		Dazi . . . . .	6017
Caroviveri. <i>Impiegati comunali e provinciali</i> . . . . .	6010	Decorati dell'Ordine militare di Savoia e di me-	
<i>Sottufficiali della R. Marina</i> . . . . .	6010	<i>daglia al valor militare (V. Assicurazioni spe-</i>	
Carta da giornali . . . . .	6010	<i>ciali)</i> . . . . .	
Carte e cartoni . . . . .	6011	Decreti legge (Conversione in legge dei) . . . . .	6017
Casse economiche (V. <i>Cooperative</i> ). . . . .		Decreti reali e luogotenenziali superati per il	
Casellari giudiziari . . . . .	6011	<i>tempo e per il contenuto</i> . . . . .	6017
<i>Avezzano</i> . . . . .	6011	Demanio forestale. <i>Silvicoltura</i> . . . . .	6017
Casso di previdenza . . . . .	6011	Depositi cavalli stalloni . . . . .	6017
Cavi telegrafici e sottomarini . . . . .	6011	Diaz Armando (V. <i>Assegni speciali</i> ). . . . .	
Cedibilità stipendi e mercedi . . . . .	6011	Direzioni generali (V. <i>Aeronautica, Combustibili</i> ). . . . .	
Cereali . . . . .	6011	Disoccupazione . . . . .	6018
Cimiteri . . . . .	6011	Edifici governativi (Costruzione di) . . . . .	6018
Cinematografia . . . . .	6011	Elettorato politico . . . . .	6018
Circolazione cartacea . . . . .	6011	Elettricità . . . . .	6018
Circolazione monetaria . . . . .	6011	Esami . . . . .	6018
Circoscrizione amministrativa . . . . .	6011	Esattorio e ricevitorie (V. <i>Imposte dirette</i> ). . . . .	
Circoscrizione giudiziaria . . . . .	6012	Esercizio professionale . . . . .	6018
Cittadinanza italiana . . . . .	6012	Esposizioni . . . . .	6019
Codice di commercio . . . . .	6012	Fari . . . . .	6019
Codice della marina mercantile . . . . .	6012	Feriti di guerra (V. <i>Guerra</i> ). . . . .	
Codice penale . . . . .	6012	Ferrovie (V. anche <i>Trattati e convenzioni interna-</i>	
Codice di procedura civile . . . . .	6013	<i>zionali</i> ) . . . . .	6019
Codici. <i>Riforma dei</i> . . . . .	6013	<i>Trasporti</i> . . . . .	6020
Collegi, convitti, ecc. . . . .	6013	<i>Ordinamento</i> . . . . .	6020
Colonie . . . . .	6014	<i>Viaggi (Facilitazioni di)</i> . . . . .	6021
<i>Cirenaica</i> . . . . .	6014	Fondo per il culto . . . . .	6021
<i>Tripolitania</i> . . . . .	6014	Foreste (Corpo reale delle) . . . . .	6021
Colonizzazione . . . . .	6014	Frane . . . . .	6021
Combattenti (Opera nazionale dei) . . . . .	6014	Frutticoltura . . . . .	6021
Combustibili . . . . .	6014	Gallerie di arte . . . . .	6021
Comitato talassografico . . . . .	6014	Gestanti e figli illegittimi nati nella zona delle	
Commissari del Governo agli alloggi (V. <i>Alloggi</i> ). . . . .		<i>operazioni belliche (V. Guerra)</i> . . . . .	
Commissioni consultive (V. <i>Aeronautica</i> ). . . . .		Giornali . . . . .	6021
Commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . .	6014	Giurisdizione della Corte di cassazione . . . . .	6021
Commissioni (Soppressione di) . . . . .	6014	Giustizia militare . . . . .	6022
Competenza dei pretori e del conciliatori . . . . .	6015	Grotte termali . . . . .	6022
Concessioni governative . . . . .	6015	Guardia di finanza . . . . .	6022
Concessioni di terre incolte . . . . .	6015	<i>Corpo della Regia</i> . . . . .	6022
Consigli, Consigli superiori (V. <i>Aeronautica, Bo-</i>		Guerra . . . . .	6022
<i>nifiche, Lavori pubblici, Marina militare</i> ). . . . .		<i>Crediti verso sudditi ungheresi</i> . . . . .	6022
		<i>Danni e danneggiati</i> . . . . .	6022

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Feriti . . . . .	pag. 6023	Locazioni . . . . .	pag. 6030
Gestanti, figli illegittimi . . . . .	6023	Locchi Pia . . . . .	6031
Indennizzi . . . . .	6023	Magistrati (nuove provincie) . . . . .	6031
Invalidi . . . . .	6023	Magistratura . . . . .	6031
Invalidi ed orfani . . . . .	6023	Malattie (simulazione e mutilazione volontaria) . . . . .	6031
Morte presunta . . . . .	6024	Manfredi Giuseppe . . . . .	6031
Mutilati . . . . .	6024	Manicomi giudiziari (V. carceri giudiziarie). . . . .	
Orfani di guerra . . . . .	6024	Manicomi privati . . . . .	6032
Profughi . . . . .	6024	Marina . . . . .	6032 a 6037
Profughi o irredenti . . . . .	6024	Maternità (Casa di) . . . . .	6037
Provincie invase in guerra o sgombrate per ragioni militari . . . . .	6024	Matricole fondiaria . . . . .	6037
Provvedimenti . . . . .	6024	Matrimonio . . . . .	6037
Salme di caduti . . . . .	6024	Messina (V. circoscrizione giudiziaria). . . . .	
Spese straordinarie . . . . .	6025	Miniere (Corpo Reale delle) . . . . .	6038
Immobili urbani . . . . .	6025	Ministero della Giustizia . . . . .	6038
Impiegati:		Ministero dell'interno . . . . .	6038
Collocamenti a riposo . . . . .	6025	Monumenti, Musei, ecc. . . . .	6038
Ministero di agricoltura . . . . .	6025	Morte presunta in guerra (V. Guerra). . . . .	
Id. della guerra . . . . .	6025	Mutilati di guerra (V. Guerra). . . . .	
Id. della marina . . . . .	6025	Napoli (V. anche spese pubbliche) . . . . .	6038
Sanità pubblica . . . . .	6025	Navi-asilo . . . . .	6038
Semplificazione dei servizi . . . . .	6025	Navigazione . . . . .	6038
Impiegati provinciali e comunali (V. Caroviveri).		Navigazione aerea . . . . .	6038
Imposte dirette:		Navigazione interna . . . . .	6039
Esattorie e ricevitorie . . . . .	6025	Navigazione lacuale . . . . .	6039
Riscossione . . . . .	6025	Notari . . . . .	6039
Indennità:		Opere idrauliche . . . . .	6039
Congelamento . . . . .	6026	Opere d'irrigazione . . . . .	6039
Corpo delle miniere . . . . .	6026	Opere marittime . . . . .	6039
Disagiata residenza . . . . .	6026	Opere portuali . . . . .	6039
Ufficiali richiamati per la guerra . . . . .	6026	Opere pubbliche (V. anche Bilanci, autorizzazioni di spese) . . . . .	6040
Speciali . . . . .	6026	Ordinamento del R. Esercito . . . . .	6040
Indennizzi per atti di guerra (V. Guerra).		Ordine di Malta . . . . .	6040
Industrie . . . . .	6026	Orfani di guerra e trovatelli (V. Guerra). . . . .	
Industria privata . . . . .	6026	Oro (obbligazioni pagabili in) . . . . .	6040
Infortuni sul lavoro . . . . .	6026	Parchi nazionali . . . . .	6040
Insegnanti (V. Accademia navale).		Passaporti . . . . .	6040
Invalidi di guerra (V. Guerra).		Pensioni . . . . .	6040 a 6041
Istituti d'istruzione, di previdenza, di soccorso e speciali (V. Archeologia e Storia d'arte - Assistenza - Bilanci (Stanzamenti) - Caseificio - Casse di previdenza - Istruzione agraria, commerciale, nautica, superiore).		Personale in servizio dello Stato (V. Amministrazioni dello Stato, Archivi distrettuali, Ministero interno). . . . .	
Istituti sperimentali speciali . . . . .	6027	Pesca (concessioni governative) . . . . .	6041
Istruzione agraria . . . . .	6027	Piani regolatori . . . . .	6041
Id. commerciale . . . . .	6027	Piani di risanamento . . . . .	6042
Id. elementare . . . . .	6027	Pieni poteri . . . . .	6042
Id. industriale e commerciale . . . . .	6027	Pisa (assetto delle cliniche universitarie) . . . . .	6042
Id. media . . . . .	6028	Porti . . . . .	6042
Id. professionale . . . . .	6028	Preda . . . . .	6043
Id. superiore . . . . .	6028	Previdenza . . . . .	6043
Id. superiore agraria . . . . .	6029	Privative industriali . . . . .	6043
Id. superiore commerciale . . . . .	6029	Provincie invase nella guerra (V. Guerra). . . . .	
Lauree, diplomi ecc. . . . .	6030	Reclutamento del Regio Esercito (V. Carabinieri Reali). . . . .	
Lavori pubblici . . . . .	6030	Radioattività . . . . .	6044
Lavoro (V. Trattati e convenzioni internazionali).		Radiotelegrafia e radiotelegrafia . . . . .	6044
Legislazione marittima . . . . .	6030	Referendum . . . . .	6044
Leva . . . . .	6030	Ragionieri . . . . .	6044
Leva marittima . . . . .	6030	Registro e bollo (Esenzione dalle tasse di) . . . . .	6044
Licei musicali . . . . .	6030	Registro e ipoteche (Personale) . . . . .	6044
		Registro e ipoteche (Uffici di) . . . . .	6045

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Regolamento giudiziario del Senato . . . . .	pag. 6045	Vini . . . . .	pag. 6052
Risanamento (Opere di) . . . . .	6045	Volturmo (Ento) . . . . .	6053
Roma (Zona monumentale) . . . . .	6045	Zolfi (Industria zolfifera) . . . . .	6053
Salme dei caduti in guerra (V. <i>Guerra</i> ).			
Sanità militare . . . . .	6045		
Sanità pubblica . . . . .	6045		
Sauro Nazario (V. <i>Monumenti</i> ).			
Savona (Contratto col comune di) . . . . .	6046		
Scuole agrarie . . . . .	6046		
Scuole elementari (rimborsi scolastici) . . . . .	6046		
Scuole industriali . . . . .	6046		
Scuole industriali e commerciali . . . . .	6046		
Scuole nautiche . . . . .	6046		
Segretari comunali . . . . .	6046		
Servizio militare . . . . .	6046		
Società commerciali . . . . .	6046		
Società per azioni, ecc. . . . .	6047		
Soldato ignoto . . . . .	6047		
Stabilimenti poligrafici . . . . .	6047		
Statistica . . . . .	6047		
Stato civile . . . . .	6047		
Stazioni sperimentali . . . . .	6047		
Strade provinciali . . . . .	6047		
Stranieri in Italia . . . . .	6047		
Successioni . . . . .	6047		
Sussidi per disoccupazione involontaria . . . . .	6047		
Talassografia (V. <i>Comitato Talassografico italiano</i> ).			
Tariffa penale e civile . . . . .	6047		
Tassa di registro . . . . .	6047		
Tasso . . . . .	6048		
Tasse di bollo e registro (esenzione dalle) . . . . .	6048		
Tasse (esenzioni) . . . . .	6048		
Tasse (proroghe) . . . . .	6048		
Tasse e soprattasse scolastiche . . . . .	6048		
Tasse comunali . . . . .	6048		
Telegrafi e telefoni . . . . .	6048		
Terre liberate . . . . .	6048		
Terremoti . . . . .	6048		
Tesoriere (Entrate patrimoniali) . . . . .	6049		
Tesoro (Servizio di) . . . . .	6049		
Thaon di Revel (V. <i>asegni speciali</i> ).			
Titoli al portatore . . . . .	6049		
Tombole . . . . .	6049		
Tracoma . . . . .	6049		
Trasporti esercitati dall'industria privata, da provincie e comuni . . . . .	6049		
Trattati e Convenzioni internazionali . . . . .	6049 a 6051		
Trento . . . . .	6051		
Ufficiali dell'esercito . . . . .	6051		
Ufficiali (Quadri degli) . . . . .	6052		
Ufficiali (Stato degli) . . . . .	6052		
Ufficiali di complemento (avanzamento degli) . . . . .	6052		
Ufficiali generali . . . . .	6052		
Ufficiali medici di complemento . . . . .	6052		
Unione militare . . . . .	6052		
Università di Genova . . . . .	6052		
» di Padova . . . . .	6052		
» di Pisa . . . . .	6052		
» di Roma . . . . .	6052		
» di Sassari . . . . .	6052		
Usi civili . . . . .	6052		
		ACCADEMIA DEI LINCEI (V. <i>Bilanci Assegnazioni, aumenti di</i> ).	
		ACCADEMIA NAVALE ( <i>Insegnanti</i> ).	
		Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale. — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2075 — Votaz., 2098.	
		Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti economici a favore degli insegnanti della Regia Accademia navale — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2072 — Votaz., 2097.	
		ACQUE, ACQUEDOTTI.	
		Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Brenta e Piave » — Discuss., tornata 3 agosto 1921, pag. 348.	
		Oratori:	
		CORBINO, Min. I. P., . . . . .	356
		DIENA, rel. . . . .	348, 351, 353
		FERRARIS CARLO, . . . . .	353
		MICHELI, Min. Lav. Pub., 348, <i>passim</i>	353
		VICINI, . . . . .	349, <i>passim</i> 356
		Votaz., 429.	
		Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 455, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:	
		a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837;	
		b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;	
		c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 — Discuss., tornata 8 agosto 1921, pag. 539.	
		Oratori:	
		DE NAVA, Min. Tesoro. . . . .	541
		GIUNTI . . . . .	541
		Votaz., 570.	
		Proroga dei termini stabiliti dalla legge 10 luglio 1914, n. 165, circa i lavori di ri-	

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

cerca d'acqua in Sardegna — Senza discuss., tornata del 17 febbraio 1922, pagina 1558 — Votaz., 1569.

Conversione in legge del R. D. 6 ottobre 1921, n. 1397, sulla istituzione dell'Ento autonomo « Forze Idrauliche Brenta e Piave » — Senza discuss., tornata 18 marzo 1922, pag. 1675 — Votaz., 1694.

Conversione in legge del R. D. 16 agosto 1922, n. 1161, contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque — Senza discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 5239 — Votaz., 5287.

#### ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DELLO STATO.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918; n. 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 485,490.60 per l'acquisto del fondo denominato « Arcà » (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2521 — Votaz., 2571.

#### AERONAUTICA.

Istituzione del Consiglio Superiore aeronautico e di un Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica — Senza discuss., tornata 10 maggio 1922, pag. 2196 — Votaz., 2231.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica, determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici — Senza discuss., tornata 10 maggio 1922, pag. 2197 — Votaz., 2231.

#### *Direzione generale.*

Conversione in legge del decreto-legge 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la direzione generale dell'aeronautica già posta alla dipendenza al Ministero dell'Industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra — Discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2517.

#### Oratori:

LANZA DI SCALEA, Min. della guerra 2519  
MILLO . . . . . 2519.

Votaz., 2570.

#### AFFARI SCOLASTICI.

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle nuove provincie — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5239 — Votaz., 5301.

#### AFFITTI.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni in Roma — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — Votaz., 818.

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — Votaz., 818.

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — Votaz., 818.

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1920, n. 497, contenente le nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — Votaz., 818.

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — Votaz., 818.

#### AGENTI DI CUSTODIA. V. *Carceri (agenti di custodia).*

#### AGRICOLTURA.

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) di cui all'art. 1° del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di cent. 50 per ogni quintale in favore di istituti di istruzione e di sperimentazione agraria — Discuss., tornata 9 maggio 1922, pag. 2155.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## Oratori:

BADALONI, relatore. . . . .	2159
BERTINI, ministro di agr. . . . .	2159, 2161
CENCELLI, dell'U. C. . . . .	2160
GRASSI, dell'U. C. . . . .	2160
RAVA . . . . .	2156, 2161

Votaz., 2206.

## ALLOGGI.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1., 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — *Votaz.*, 819.

*Commissari del Governo*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 740 — *Votaz.*, 818.

*Truppe.*

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4954 — *Votaz.*, 4939.

## AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

*Assunzione di personale.*

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'amministrazione Centrale dei lavori pubblici — Senza discuss., tornata 8 giugno 1922, pag. 2384 — *Votaz.*, 2386.

Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale, postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22 — Discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3898.

## Oratori:

FERRARIS CARLO, relatore . . . . .	3898
FULCI, Min. delle poste e dei teleg. . . . .	3899

*Votaz.*, 3918.

## ANNO GIUDIZIARIO.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario — Senza discuss., tornata 12 dicembre 1921, pag. 1245 — *Votaz.*, 1282.

ARCA (*V. Acquisto di fondi da parte dello Stato*).

## ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE.

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte — Discuss., tornata 7-8 agosto 1921, pag. 504.

## Oratori:

CORBINO, Minis. istruz. pubblica . . . . .	505, 536
CROCE . . . . .	507
POLACCO . . . . .	508
RAVA, dell'U. C. . . . .	504, 506, 508
SCIALOJA . . . . .	508, 536
TAMASSIA, relatore . . . . .	507
VITELLI . . . . .	506, 508, 509

*Votaz.*, 570.

## ARCHIVI DISTRETTUALI E SUSSIDIARI.

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 1010 — *Votaz.* 1019.

## ASSEGNI SPECIALI.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, n. 1380 e 1385, nonché del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 555, e del 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale di esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Thaon di Revel Paolo — Senza discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4561 — *Votaz.*, 4706.

## ASSICURAZIONE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 154, e del decreto luogotenenziale 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni — Discuss., tornata 25 novembre 1922, pag. 4172.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- Oratori:  
 FERRARIS CARLO . . . . . 4174, 4175  
 ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria  
 e del Commercio . . . . . 4174, 4175  
 Votaz., 4192.  
 Conversione in legge del Regio decreto  
 15 marzo 1923, n. 836, concernente la  
 emissione da parte dell'Istituto Nazionale  
 delle Assicurazioni di speciali polizze a fa-  
 vore dei decorati dell'Ordine militare di  
 Savoia e di quelli fregiati di medaglie al  
 valore militare — Senza discuss., tornata  
 20 giugno 1923, pag. 5308 — Votaz., 5320.
- ASSISTENZA.  
 Decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918,  
 n. 1792, che modifica l'articolo 2 del de-  
 creto luogotenenziale 12 agosto 1915, nu-  
 mero 1423, relativo ai soci dell'Istituto di  
 soccorso *Giuseppe Kirner* — Senza discuss.,  
 tornata 12 maggio 1922, pag. 2237 — Vo-  
 taz., 2292.
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MADRI E VE-  
 DOVE DEI CADUTI IN GUERRA (V. *Con-*  
*cessioni governative*).
- ASSOCIAZIONI AGRARIE (V. *Credito agrario*).
- ATTI E REPERTORI NOTARILI.  
 Conversione in legge del decreto-legge  
 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme  
 per la ricostituzione degli atti e repertori  
 notarili nei territori già occupati dal ne-  
 mico o danneggiati per le operazioni di  
 guerra, non che per la validità degli atti  
 e testamenti ricevuti durante l'occupazione  
 medesima da persone diverse dai notari  
 — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921,  
 pag. 1013 — Votaz., 1019.
- AVEZZANO TRIBUNALE DI (V. *Casellari giu-*  
*diziali*).
- BACCHI DA SETA.  
 Conversione in legge del decreto luogo-  
 tenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che sta-  
 bilisce norme per la produzione ed il  
 commercio del seme bachi da seta —  
 Discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2502.  
 Oratori:  
 BERTINI, min. dell'Agr. 2505, 2507, 2509  
 GRASSI . . . . . 2503  
 REBAUDENGO, relatore. . . . . 2503, 2507  
 ROMANIN JACUR. . . . . 2506  
 Votaz., 2570.

## Seme.

Conversione in legge del decreto luogo-  
 tenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che  
 stabilisce norme per la produzione ed il  
 commercio del seme bachi da seta — Senza  
 discuss., tornata 15 giugno 1923, pag. 5171  
 — Votaz., 5175.

BATTERIOLOGIA AGRARIA (V. *Bilanci, Asse-*  
*gnazioni, aumenti di bilancio*).

BATTISTI CESARE (V. *Monumenti*).

## BELLEZZE NATURALI.

Per la tutela delle bellezze naturali e  
 degli immobili di particolare interesse sto-  
 rico — Discuss., tornata 3 agosto 1921,  
 pag. 364.

## Oratori:

FILOMUSI GUELFI . . . . . 367  
 GALLINI . . . . . 365, 366, 368  
 IMPERIALI . . . . . 369  
 MAZZONI, relatore . . . . . 369  
 ROSADI, Sottosegr. di Stato per le Belle  
 Arti . . . . . 365, *passim* 369  
 TAMASSIA . . . . . 365  
 VITELLI . . . . . 366, 367  
 Votaz., 428.

## BENEFICENZA.

Conversione in legge del Regio decreto  
 25 novembre 1920, n. 1767, circa la vali-  
 dità delle adunanze delle istituzioni pub-  
 bliche di beneficenza — Senza discuss., tor-  
 nata 9 febbraio 1923, pag. 4369 — Votaz.,  
 4379.

*Contributo sui pubblici spettacoli.*

Conversione in legge del decreto luogo-  
 tenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché  
 dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177,  
 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1919,  
 n. 568, 5 giugno 1920, n. 767, e 23 gen-  
 naio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale  
 ed al contributo di beneficenza di Stato  
 sui pubblici spettacoli e sulle scommesse  
 a favore delle istituzioni di beneficenza e  
 delle istituzioni riguardanti i combattenti  
 più bisognosi — Discuss., tornata 16 ago-  
 sto 1922, pag. 3965.

## Oratori:

BERTONE, ministro delle fin. 3970, 3972 (no  
 FACTA, Pres. Cons. . . . . 3974 Disc  
 VALENZANI, relatore . . . . . 3971, 3972, pag. 137  
 Votaz., 3994.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## BIBLIOTECHE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti di arte esistenti nel palazzo Chigi — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1561 — Votaz., 1569.

Provvedimenti per il trasferimento nel palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della Biblioteca S. Giacomo di detta città — Senza discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3911 — Votaz., 3919.

## BILANCI.

*Assegnazioni, aumenti.*

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22 della maggiore assegnazione di lire 515.000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 598 — Votaz., 718.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pagina 2021 — Votaz., 2080.

Maggiore e nuova assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istr. Pubb. per l'esercizio finanziario 1920-21 — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3945 — Votaz., 3994.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-1925, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5280 — Votaz., 5301.

*Assegnazioni straordinarie.*

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 8,210,000 per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario

ad Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 607 — Votaz., 718.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 607 — Votaz., 718.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari. Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto ministero per gli esercizi finanziari 1921-12 e 1922-23 — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2552 — Votaz., 2572.

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta — Rinvio della discuss., tornata 1 luglio 1922, pag. 3332.

*Oratori:*

FACTA, Pres. del Cons. Min. dell'int.	3334
LIBERTINI, relatore . . . . .	3333
SINIBALDI . . . . .	3334
SUPINO . . . . .	3332

*Autorizzazione di spese.*

Autorizzaz. della spesa di lire 57,720,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3956 — Votaz., 3994.

*Esercizi provvisori.*

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921 — Discuss., tornata 28 giugno 1921, pag. 130.

*Oratore:*

FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. e relat. . . . .	130
Votaz.,	132.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 per il termine di un mese — Senza discuss., tornata 23 giugno 1921, pag. 130.

Votaz., 132.

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 30 giugno 1922 — Discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 3170.

Oratori:

FERRARIS CARLO, pres. della Comm.  
di fin. e relat. . . . . 3170, 3172  
PEANO, min. del tesoro . . . . . 3171  
Votaz., 3247.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.

Discuss., tornata 3 luglio 1922, pag. 3350.

Oratore:

FERRARIS CARLO, pres. della Comm.  
di fin. . . . . 3350  
Votaz., pag. 3509.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, sino a quando siano approvati per legge — Discuss., tornate 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 giugno 1923, pag. 4951 e seguenti.

Oratori:

ALBERTINI . . . . . 5091  
BORSARELLI . . . . . 5105, 5130  
CARNAZZA, min. lav. pub. . . . . 5102  
CORBINO . . . . . 5131  
CRISPOLTI . . . . . 4997  
D'ANDREA . . . . . 5016  
DE CAPITANI, min. dell'agric. . . . . 5126  
DE STEFANI, min. delle fin. . . . . 5073, 5130  
DIAZ, min. della guerra . . . . . 5081  
FERRARIS CARLO, pres. della Comm.  
di fin. e relat. . . . . 5049  
FERRARIS MAGGIORINO . . . . . 5109, 5131  
FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 5069  
GENTILE, min. istr. pub. . . . . 5083, 5130

GROSSICHI . . . . . 502  
LUZZATTI . . . . . 5044  
MARAGLIANO . . . . . 5029  
MAZZONI . . . . . 5129  
MONTRESOR . . . . . 5108  
MUSSOLINI, pres. del Cons. . . . . 4984  
NICCOLINI PIETRO . . . . . 5020  
PAIS . . . . . 5024  
RAVA . . . . . 4999  
ROLANDI RICCI . . . . . 5055  
ROMANIN JACUR . . . . . 5038  
SECHI . . . . . 5123  
SFORZA . . . . . 5055  
SINIBALDI . . . . . 4967  
SPIRITO . . . . . 4982  
TAMASSIA . . . . . 4964  
WOLLEMBORG . . . . . 4951

Votaz., 5175.

*Proroghe dell'esercizio provvisorio.*

Proroga straordinaria del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21 — Senza discuss., tornata 30 dicembre 1921, pag. 1467 — Votaz., 1503.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921 — Discuss., tornata 30 luglio 1921, pag. 215.

Oratori:

ARLOTTA . . . . . 219  
CANNAVINA . . . . . 224  
DE NAVA, min. del tes. . . . . 235, 238  
FERRARIS CARLO, pres. della Comm.  
fin. e relat. . . . . 215, 237  
MICHELI, min. lav. pub. . . . . 231  
SOLERI, min. delle fin. . . . . 226  
Votaz., 239.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discuss., tornata 30 luglio 1921, pag. 238 — Votaz., 239.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge — Disc., tornate 28, 29, 30 dicembre 1921, pag. 1377.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## Oratori:

BACCELLI . . . . .	1378
BELOTTI, min. dell'ind. e comm. . . . .	1475
BENEDUCE, min. del lav. e della prev. sociale . . . . .	1480
BONOMI, pres. del Cons., min. int. . . . .	1492
CAMPELLO . . . . .	1496
DE NAVA, min. del tes. . . . .	1481
FROLA . . . . .	1434, 1495
INDRI . . . . .	1392
LUZZATTI . . . . .	1427
MICHELI, min. lav. pub. . . . .	1472
ORLANDO . . . . .	1404, 1495
PAVIA . . . . .	1413
SAN MARTINO . . . . .	1399
SOLERI, min. delle fin. . . . .	1448
SPIRITO . . . . .	1438, 1495
TOMASI DELLA TORRETTA, min. degli affari est. . . . .	1478
WOLLEMBORG . . . . .	1382

Votaz., 1503.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discussione, 30 dicembre 1921, pag. 1467 — Votaz., 1503.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922 fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando non sia approvato per legge e non oltre il 31 agosto 1922 — Discuss., tornata 21 luglio 1922, pag. 3766.

## Oratore:

FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. e relat. . . . .	3766
--	------

Votaz., 3772.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 — Senza discussione, tornata 16 agosto 1922, pag. 3944 — Votaz. 3994.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non

approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato — Discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3922.

## Oratori:

ALESSIO, min. della giust. e degli affari di culto . . . . .	3943
ANILE, min. dell'istr. pub. . . . .	3943
BERTONE, min. delle fin. . . . .	3941
CAGNI . . . . .	3936
FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. e relat. . . . .	3922
FRACASSI . . . . .	3936
GRASSI . . . . .	3935
SECHI . . . . .	3933
VITELLI . . . . .	3937
ZUPELLI, della Comm. di fin. . . . .	3926

Votaz., 3993.

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-23 — Discuss., tornate 26, 27 novembre 1922, pag. 4202 con le comunicazioni del Governo. (V. *Comunicazioni del Governo*).

Votaz., 4332.

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non ancora approvati — Discuss., tornate 26, 27 novembre 1922, pag. 4202. (V. *Comunicazioni del Governo*).

Votaz., 4332.

*Provvedimenti e varie.*

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e varie — Senza discussione, tornata 23 giugno 1922, pag. 3245 — Votaz., 3248.

*Stanziamanti.*

Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

degli Istituti scientifici dell'Università di Roma — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2552 — Votaz., 2573.

*Stati di previsione.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 — Discuss., tornate 9, 10 e 12 giugno 1922, pag. 2393.

## Oratori:

BATTAGLIERI . . . . .	2464
BIANCHI LEONARDO . . . . .	2400
DALLOLIO ALBERTO . . . . .	2474
DIENA . . . . .	2445
FACTA, pres. del Cons., min. dell'int. . . . .	2423
2436, 2437, <i>passim</i> . . . . .	2492
FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. . . . .	2437
FERRI . . . . .	2418
FOÀ . . . . .	2411
GALLINI . . . . .	2409, 2437
GIARDINO . . . . .	2479
GREPPI, relat. . . . .	2436, 2460, <i>passim</i> 2481
LAGASI . . . . .	2457
MARAGLIANO . . . . .	2491
ROTA . . . . .	2476
SALVIA . . . . .	2409
TANARI . . . . .	2405, 2432
VICINI . . . . .	2433, 2436

Votaz., 2533.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1921-22. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-23. Discuss., tornate 27, 28, 29 giugno 1922, pag. 3117.

## Oratori:

ANILE, min. dell'istr. pubb. . . . .	3154, 3179
<i>passim</i> . . . . .	3223
BACCELLI . . . . .	3143
CANNAVINA . . . . .	3179
CORBINO . . . . .	3143
CROCE . . . . .	3143
DEL CARRETTO . . . . .	3217
DEL GIUDICE . . . . .	3131
DEL LUNGO . . . . .	3133
DORIGO . . . . .	3135, 3207

FILOMUSI-GUELFI . . . . .	3222
FOÀ . . . . .	3117
LORIA . . . . .	3142
MANGO, relat. . . . .	3158, 3215
MAZZONI . . . . .	3200, 3214, 3215
TAMASSIA . . . . .	3127
VITELLI . . . . .	3146, 3209
ZIPPEL . . . . .	3134
ZUPELLI . . . . .	3207

Votaz., 3248.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 — Discuss., tornate 19, 20, 21 giugno 1922, pag. 2638.

## Oratori:

BENNATI . . . . .	2651
DE CUPIS . . . . .	2683
DEL GIUDICE . . . . .	2641, 2695
FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. . . . .	2693, 2695
FERRARIS DANTE . . . . .	2655
GALLINI . . . . .	2638, 2683
GAROFALO . . . . .	2653
LAGASI . . . . .	2702
MORPURGO . . . . .	2642
MORTARA . . . . .	2644, 2694
NUVOLONI . . . . .	2698, 2701

ROSSI LUIGI, min. della giust. e degli

aff. di culto . . . . . 2667, 2692, *passim* 2705

SPIRITO, relat. . . . . 2676, 2700, 2706

Votaz., pag. 2836.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 — Discuss., tornate 22, 23, 24, 25 giugno 1922, pag. 2810.

## Oratori:

BENEVENTANO . . . . .	2882
BERIO . . . . .	2880
BERTI . . . . .	2853
BIANCHI RICCARDO . . . . .	2820, 2884, 2913
BORSARELLI . . . . .	2878
CHIMIENTI . . . . .	2846

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

CORBINO . . . . .	2857, 2995
CUZZI . . . . .	2933
DI BRAZZÀ . . . . .	2877
FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. . . . .	2885
GALLINI . . . . .	2810, 2923
GAROFALO . . . . .	2812
GIARDINO . . . . .	2883, 2912
LAMBERTI . . . . .	2843, 2914
LIBERTINI . . . . .	2849, 2912
MARIOTTI, relat. . . . .	2915
MENGARINI . . . . .	2873
NUVOLONI . . . . .	2842
REGGIO . . . . .	2854
RICCIO, min. dei lav. pub. . . . .	2886, 3065
ROMANIN-JACUR . . . . .	2856
ROTA . . . . .	2814
SECHI . . . . .	3064

Votaz., 3090.

Stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-22. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1922-23 — Discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3258.

Oratori:

ANILE, min. dell'istr. pubb. . . . .	3282
CANNAVINA . . . . .	3275
CORBINO . . . . .	3281
FRACASSI . . . . .	3255, 3267
GRANDI . . . . .	3275
MAZZONI . . . . .	3277

TOSTI DI VALMINUTA, sottosegret. di

Stato per gli aff. est. . . . . 3258, 3275, 3282

VOLTERRA . . . . . 3281

ZUPELLI, relat. . . . . 3263, 3266

Votaz., 3299.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 — Discuss., tornate 18, 19 luglio 1922, pag. 3632.

Oratori:

AMENDOLA, min. delle colonie . . . . .	3643, 3652
	3662
BADOGGIO . . . . .	3632
DA COMO, relat. . . . .	3659
LIBERTINI . . . . .	3652
MOSCA . . . . .	3639, 3658

Votaz., 3744.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 — Discuss., tornata 4 luglio 1922, pag. 3388.

Oratori:

BERTONE, min. delle fin. . . . .	3394, 3401, 3418
LAMBERTI . . . . .	3401
LIBERTINI . . . . .	3393
ORLANDO . . . . .	3418
POZZO, relat. . . . .	3397
ZUPELLI . . . . .	3388

Votaz., 3510.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23 — Discuss., tornata 17 novembre 1922, pag. 4039. 18

Oratori:

BORSARELLI . . . . .	4044
DE CAPITANI, min. agric. . . . .	4051, 4080
	<i>passim</i> 4098
DEL CARRETTO, relat. . . . .	4071
FRACASSI . . . . .	4047
FRASCARA . . . . .	4049
GALLINI . . . . .	4042
GINORI-CONTI . . . . .	4089
GIUNTI . . . . .	4085
GRASSI . . . . .	4046, 4082
LAGASI . . . . .	4094
LIBERTINI . . . . .	4083
MENGARINI . . . . .	4092
PASSERINI ANGELO . . . . .	4048, 4098
REBAUDENGO . . . . .	4077
ROMANIN-JACUR . . . . .	4084
TORRIGIANI LUIGI . . . . .	4039

Votaz., 4128.

Variazioni.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discussione, tornata 26 giugno 1922, pag. 3094 — Votaz., 3136.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discussione, tornata 19 luglio 1922, pag. 3751 — Votazione, 3758.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discussione, tornata 19 luglio 1922, pag. 3755 — Votaz., pag. 3758.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

cizio finanziario 1921-22 ad alcuni capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio e al bilancio per il fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per il medesimo esercizio finanziario — Discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3903.

Oratori:

BERTONE, min. delle fin. . . . . 3904  
ZUPELLI, relat. . . . . 3903  
Votaz., 3919.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3912 — Votaz., 3919.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3916 — Votaz., 3919.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3950 — Votaz., 3994.

Variazioni allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1921-22 — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3953 — Votaz., 3994.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-1922 — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3955 — Votaz., 3994.

## BONIFICHE.

Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2561, che provvede alla rinnovazione dei Consigli dei consorzi di bonifica — Senza discuss., tornata 6 dicembre 1921, pag. 1090 — Votaz., 1123.

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegnere Conti Vecchi, riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 603 — Votaz., 718.

Conversione in legge del decreto Regio 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme

relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica — Discuss., tornata 3 luglio 1922, pag. 3372.

Oratori:

NICCOLINI PIETRO, relat. . . . . 3375, 3378  
RAVA . . . . . 3374, 3378  
ROSSI LUIGI, min. della giust. e degli aff. di culto . . . . . 3374, 3378, 3379  
VITELLI . . . . . 3379  
Votaz., 3510.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256, e 28 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori — Senza discuss., tornata 17 novembre, 1923, pag. 5473 — Votaz., 5487.

BRENTA E PIAVE (Ente autonomo forze idrauliche). V. *Acque*.

## BUONI DEL TESORO.

Provvedimenti sui buoni del tesoro — Senza discuss., 1° luglio 1922, pag. 3318 — Votaz., 3321.

## CACCIA.

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia — Discuss., tornate 14, 16 e 17 febbraio 1923, pag. 4515.

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4716  
BONICELLI . . . . . 4726  
CANNAVINA . . . . . 4719-35  
CAMPELLO, dell'Uff. cent. 4550, *passim* 4728  
CASSIS . . . . . 4733  
DE AMICIS MANSUETO . . . . . 4737, 4739  
DE CAPITANI, min. d'agric. . . . . 4515, 4548  
*passim* 4740  
COLONNA FABRIZIO . . . . . 4540, 4557  
CREDARO . . . . . 4556, 4723, 4737  
FERRARIS CARLO . . . . . 4557  
FIGOLI . . . . . 4554, *passim* 4734  
GIUNTI . . . . . 4716  
GRASSI . . . . . 4528, *passim* 4735  
LAGASI . . . . . 4552, 4740  
NICCOLINI EUGENIO, dell'Ufficio centrale. . . . . 4537, 4712  
PASSERINI ANGELO . . . . . 4715  
PEANO . . . . . 4556, 4557, 4711  
PIRONTI . . . . . 4713  
SCALORI, pres. dell'Uff. centr. e rel. . . . . 4554  
*passim* 4737

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- SECHI . . . . . 4722, 4728,  
4729
- SINIBALDI . . . . . 4541, 4720, *passim* 4735
- SUPINO . . . . . 4713
- TORRIGIANI LUIGI 4540, *passim* 4556, 4711  
*passim* 4733
- VANNI . . . . . 4518, 4725, 4733
- VICINI . . . . . 4543, *passim* 4518, 4543  
*passim* 4556
- Testo coordinato del disegno di legge,  
4775 — Votazione, 4744.
- CAMBI (Corso dei).**  
Conversione in legge del Regio decreto 30  
agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi —  
Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pa-  
gina 5275 — Votaz., pag. 5300.
- CAMERA AGRUMARIA.**  
Conversione in legge del Regio decreto  
10 settembre 1914, n. 1058, del decreto  
luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388,  
del decreto luogotenenziale 3 dicembre  
1916, n. 1165, e del decreto luogotenenzi-  
ale 2 settembre 1917, n. 1545, concer-  
nenti provvedimenti per la Camera agru-  
maria — Senza discuss., tornata 1° dicem-  
bre 1921, pag. 980 — Votaz., 992.
- CAMERE DI COMMERCIO.**  
Conversione in legge del Regio decreto  
11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene mo-  
dificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910,  
num. 121, sulle Camere di commercio —  
Discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5303.  
Oratori:  
MORPURGO . . . . . 5304  
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del  
comm. . . . . 5305  
SUPINO . . . . . 5305  
VANNI, relat. . . . . 5306  
Votaz., 5320.
- Circoscrizioni.*  
Conversione in legge del Regio decreto  
14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la  
circoscrizione di alcune Camere di com-  
mercio del Regno — Senza discuss., tornata  
7 dicembre 1923, pag. — Votaz., 5734.
- CARABINIERI REALI.**  
Conversione in legge del Regio decreto  
20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il  
reclutamento degli ufficiali subalterni ef-  
fettivi dell'arma dei Carabinieri Reali —
- Senza Discussione, tornata 30 marzo 1922,  
pag. 2013 — Votazione, 2079.
- CARCERI.**  
*Agenti di custodia.*  
Provvedimenti per il corpo degli agenti  
di custodia delle carceri — Discuss., tor-  
nata 25 marzo 1922, pag. 1871.  
Oratori:  
PEANO, min. del tesoro . . . . . 1872  
ZUPELLI, relatore . . . . . 1871  
Votaz., 1931.
- CARCERI GIUDIZIARIE E MANICOMI (V. Bi-  
lanci, assegnazioni straordinarie).**
- CAROVIVERI.**  
*Impiegati provinciali e comunali.*  
Concessione della seconda indennità di  
caroviveri agli impiegati delle provincie  
e dei comuni. — Discuss., tornata 16  
17 marzo 1922, pag. 1605.  
Oratori:  
AMERO D'ASTE . . . . . 1660  
BELLINI, relatore . . . . . 1655, 1660  
CASERTANO, sottosegr. stato per l'int. 1647  
CIRMENI . . . . . 1659  
EINAUDI . . . . . 1649  
LUSIGNOLI . . . . . 1613  
PEANO, min. del tesoro 1605, 1653, 1660  
RAVA . . . . . 1691  
REBAUDENGO . . . . . 1605  
ROTA . . . . . 1651  
SPIRITO . . . . . 1618  
VANNI . . . . . 1625  
(Non si passò alla discussione degli ar-  
ticoli).  
*Sottuff. marina celibi o vedovi.*  
Conversione in legge del Regio decreto  
14 novembre 1920, n. 1673, relativo a in-  
dennità caro-viveri ai sotto ufficiali della  
Regia marina celibi o vedovi senza prole.  
— Senza discuss., tornata 13 giugno 1922,  
pag. 2520 — Votaz., 2570.
- CARTA DA GIORNALI.**  
Conversione in legge del Regio decreto  
25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza  
il ministro per l'industria e commercio a  
modificare i contributi di cui agli arti-  
coli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenzi-  
ale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo al-  
l'approvvigionamento della carta da gior-  
nali. — Senza discuss., tornata 30 novem-  
bre 1921, pag. 955. — Votaz., 958.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## CARTE E CARTONI.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e dei cartoni di qualsiasi specie. — Senza discuss., tornata 30 novembre 1921, pag. 956 — Votaz., 959.

CASSE ECONOMICHE (V. *Cooperative*).  
CASSELLARI GIUDIZIARI.

## Avezzano.

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziario del tribunale di Avezzano. — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 852 — Votaz., 856.

## CASSE DI PREVIDENZA.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza. — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3312 — Votaz., 3321.

## CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI.

Convenzione con la Società Eastern Telegraph Company per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino fra Trieste e Corfù. — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1893 — Votaz., 1931.

## CEDIBILITÀ STIPENDI E MERCEDI.

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato. — Senza discuss., tornata 25 novembre 1922, pag. 4178 — Votaz., 4192.

## CEREALI.

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani semiduri e duri del raccolto 1920. — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1920 — Votazione, 1956.

## CIMITERI.

Disposizioni circa le zone di rispetto dei cimiteri. — Senza discuss., tornata 1 dicembre 1921, pag. 990 — Votaz., 993.

## CINEMATOGRAFIA.

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali. — Senza discuss., tornata 1 luglio 1922, pag. 3308 — Votaz., 3320.

## CIRCOLAZIONE CARTACEA.

Proroga del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. — Senza discuss., tornata 30 dicembre 1921, pag. 1468 — Votaz., 1503.

## CIRCOLAZIONE MONETARIA.

Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali d'argento. — Senza discuss., tornata 13 maggio 1922, pag. 2286 — Votaz., 2319.

## CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina. — Senza discuss., tornata 16 maggio 1922, pag. 2309 — Votaz., 2347.

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate, di San Giovanni del Dosso. — Senza discuss., tornata 13 luglio 1922, pag. 3547 — Votazione, 3551.

Ricostituzione del comune di Ioppolo — Discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 5225.

## Oratori:

CORBINO, dell'U. C. . . . .	5231
DALLOLIO ALBERTO . . . . .	5230
LAMBERTI . . . . .	5231
LUSIGNOLI . . . . .	5230
MARIOTTI . . . . .	5226, 5231
VANNI . . . . .	5230
VITELLI . . . . .	5229

(La discussione fu rinviata).

Costituzione in un unico comune delle frazioni di S. Alfo e Milo. — Discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5276.

## Oratori:

MARIOTTI . . . . .	5276
VITELLI . . . . .	5279

(La discussione fu sospesa).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Aprica. — Discuss., tornata 7 dicembre 1923.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- Oratori:  
 CREDARO . . . . . 5728  
 MARIOTTI . . . . . 5724, 5729  
 RAJNA, relatore . . . . . 5730, 5733  
 Votaz., 5738.
- CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA.**  
 Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione del secondo e quarto mandamento di Messina. — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 853 — Votaz., 857.
- CITTADINANZA ITALIANA.**  
 Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 43, concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana nei nuovi territori annessi al Regno. — Discuss., tornata 6 dicembre 1923, pagina 5709.  
 Oratori:  
 CARNAZZA, min. lav. pubbl. . . . . 5713  
 MONTRESOR . . . . . 5712  
 MOSCONI, relatore . . . . . 5713  
 Votaz., 5739.
- CODICE DI COMMERCIO.**  
 Deroga temporanea all'art. 150 del Cod. di commercio relativa al diritto di recesso della società per azioni nei casi di fusione con altre società e di aumento di capitale. — Discuss., tornata 24 marzo 1922, pagina 1830.  
 Oratori:  
 ROSSI TEOFILO, min. ind. e comm. 1831  
 ROTA . . . . . 1831  
 SUPINO, relatore . . . . . 1831  
 Votaz., 1848.  
 Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1922, n. 1861, 3 genn. 1922, n. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 9 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo. — Discuss., tornata 3 luglio 1922, pag. 3351.  
 Oratori:  
 ROSSI TEOFILO, min. indust. e commercio . . . . . 3358, 3360  
 SUPINO . . . . . 3356, 3359  
 VALLI . . . . . 3359  
 VENZI, relatore . . . . . 3358, 3359, 3360  
 Votaz., 3509.
- Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione. — Senza discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5303 — Votaz., 5319.
- CODICE MARINA MERCANTILE.**  
 Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile riguardante i piloti ed il pilotaggio delle navi nei porti. — Discuss., tornata 13 luglio 1922, pag. 3547.  
 Oratori:  
 DE VITO, min. della mar. . . . . 3549  
 SECHI, relatore . . . . . 3547  
 (La discussione fu rinviata).
- CODICE PENALE.**  
 Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti. — Discuss., tornata 2 e 3 agosto 1921, pag. 308.  
 Oratori:  
 BATTAGLIERI . . . . . 310, 317  
 CANNAVINA . . . . . 309, *passim*, 325  
 DIENA dell'U. C. . . . . 314, *passim*, 347  
 FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 320  
 INGHILLERI, pres. dell'U. C., relat. 312, *passim*, 343  
 LAMBERTI . . . . . 320, 324  
 MORTARA . . . . . 317, *passim*, 346  
 PINCHERLE . . . . . 320, 324  
 POLACCO . . . . . 319, 324  
 TAMASSIA . . . . . 319  
 TESO, sottosegr. Stato int. 318, *passim*, 347  
 TORRIGIANI FILIPPO . . . . . 320  
 Coordinamento, pag. 410 — Votaz., 428.  
 Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose, aventi azione stupefacente. — Discuss., tornata 4 agosto 1921, pag. 386.  
 Oratori:  
 BADALONI, relat. . . . . 389, *passim*, 424  
 BATTAGLIERI . . . . . 400  
 BELOTTI, min. industria e commercio, 391, *passim*, 407  
 CANNAVINA . . . . . 404, 407, 409  
 CORBINO, min. istr. pubbl. . . . . 406

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

GALLINI . . . . .	386, 401
GAROFALO . . . . .	402
GRASSI . . . . .	427
LUSIGNOLI . . . . .	398
MARCHIAFAVA . . . . .	387
MORTARA . . . . .	388
PAVIA . . . . .	402, 407
PINCHERLE . . . . .	393, 496, 400
POLACCO . . . . .	397, <i>passim</i> , 409
POZZO . . . . .	408
ROTA . . . . .	394, 396
SCIALOJA . . . . .	409
TAMASSIA . . . . .	396, 406
VENZI . . . . .	396

Coordinamento, pag. 427. — Votaz., 428.

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 491 del Codice di procedura civile. — Discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 1004.

Oratori:

GAROFALO, relatore . . . . .	1008
MORTARA . . . . .	1005
RODINÒ, min. della giustizia e degli affari di culto . . . . .	1008

Votaz., 1018.

Procedimento per ingiunzione. — Discuss., tornata 3 luglio 1922, pag. 3361.

Oratori:

DA COMO, pres. dell'U. C. . . . .	3367
GALLINI . . . . .	3361, 3365
INDRI, relat. . . . .	3362, 3366
MORTARA . . . . .	3367

ROSSI LUIGI, min. della giust. e degli affari di culto . . . . .

Votaz., 3510.

## CODICI.

*Riforma.*

Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie. — Discuss., tornate 19, 22, 23, 24, 26, 27 novembre 1923, pag. 5491, 5513.

(Per il rinvio della discussione:)

Oratori:

BORSARELLI . . . . .	5491
----------------------	------

Discussioni, f. 798

DI ROVASENDA . . . . .	5491
GAROFALO . . . . .	5493
INDRI . . . . .	5493
LISSIA, sottosegr. Stato fin. e tes. . . . .	5493
MAZZONI . . . . .	5494
OVIGLIO, min. della giustizia e degli affari di culto . . . . .	5491
(Discussione:)	
Oratori:	
BERIO . . . . .	5523
BOSELLI, pres. e relat. . . . .	5647, 5652
CANNAVINA . . . . .	5565
DE BLASIO . . . . .	5651, 5652
DEL GIUDICE . . . . .	5530
DI STEFANO . . . . .	5622
FABRI, relat. . . . .	5616
FRACASSI . . . . .	5553, 5651
GALLINI . . . . .	5529
GAROFALO . . . . .	5514, 5621, 5650
MORPURGO . . . . .	5521
MORTARA, relat. . . . .	5580, 5619
OVIGLIO, min. della giustizia e degli affari di culto . . . . .	5630, 5652
POLACCO . . . . .	5533, 5538
RAVA . . . . .	5557
ROLANDI RICCI, relat. . . . .	5605
SCIALOJA, relat. . . . .	5588, 5624
SUPINO, relat. . . . .	5574
TOMMASI . . . . .	5554
VENZI . . . . .	5546
VITELLI . . . . .	5650

Votaz., 5654.

## COLLEGI, CONVITTI, ecc.

Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone. — Discuss., tornata 26 giugno 1922, pag. 3096.

Oratori:

ANILE, min. istr. pubbl. . . . .	3101, 3105, 3107
CALISSE, relat. . . . .	3105
CORBINO . . . . .	3102, 3107
CROCE, pres. dell'U. C. . . . .	3099
DELLA TORRETTA . . . . .	3108
D'OVIDIO FRANCESCO . . . . .	3104
GRASSI . . . . .	3103
MAZZONI . . . . .	3099, 3101
MONTRESOR . . . . .	3097, <i>passim</i> , 3108
ROSSI LUIGI, min. della giust. e degli affari di culto . . . . .	3098, <i>passim</i> , 3098
TAMASSIA . . . . .	3102
Votaz., 3136.	

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## COLONIE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie. — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 472 — Votaz., 535.

*Cirenaica.*

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica. — Senza discuss., tornata 5 dicembre 1921, pag. 1064 — Votaz., 1094.

*Tripolitania.*

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania. — Senza discuss., tornata 5 dicembre 1921, pag. 1059 — Votaz., 1093.

## COLONIZZAZIONE.

Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia. — Senza discuss., tornata 15 luglio 1922, pag. 3565 — Votaz., 3744.

## COMBATTENTI (Opera Nazionale dei).

Riordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti. — Discuss., tornata 25 novembre 1922, pag. 4181.

## Oratori:

CALISSE, relat. . . . . 4182, *passim*, 4190  
CAVAZZONI, min. lav. 4182, *passim*, 4191  
GIARDINO, pres. dell'U. C. . . . . 4187  
MONTESOR . . . . . 4182, 4183, 4188  
Votaz., 4192.

## COMBUSTIBILI.

Conversione in legge con modifiche del decreto Reale 9 dicembre 1920, n. 1817, sulla soppressione della direzione generale dei combustibili e trasferimento dei carboni esteri alla direzione delle ferrovie dello Stato. — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4930 — Votaz., 4940.

## COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO.

Conversione in legge dei Regi decreti 27 febbraio 1919, n. 347 e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio comitato talassografico italiano. — Senza discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2128 — Votaz., 2142.

COMMISSARI DEL GOVERNO AGLI ALLOGGI (V. *Alloggi*).COMMISSIONI CONSULTIVE (V. *Aeronautica*).

## COMMISSIONI (SOPPRESSIONE DI).

Conversione in legge del Regio decreto legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra. — Senza discussione, tornata 13 giugno 1922, pag. 2513 — Votaz., 2570.

## COMMISSIONI PARLAMENTARI DI INCHIESTA.

Proroga sui poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita rispettivamente con la legge 27 luglio 1920, numero 999, e con quella 18 luglio 1920, numero 1008 — Discuss. tornate 14, 15, 16 e 17 settembre 1921, pag. 1259.

## Oratori:

BERENINI . . . . . 1328  
BERIO, relat., 1290, 1345, *passim* . . . 1363  
BERTI . . . . . 1271  
BONOMI Pres. del Cons. . . . . 1345  
CHIMENTI . . . . . 1331  
D'ANDREA . . . . . 1271, 1274  
DE CUPIS . . . . . 1313, 1314  
DE NAVA, min. del tes. . . . . 1361  
FERRI . . . . . 1259  
FRACASSI . . . . . 1353, 1359  
MANGO dell'Uff. cent. . . . . 1294  
MELODIA . . . . . 1287  
MORTARA . . . . . 1260, *passim* 1360  
POLACCO . . . . . 1323  
RODINÒ, min. giust., 1305 *passim* . . . 1362  
ROTA . . . . . 1269  
SANTUCCI . . . . . 1361, 1364  
SCIALOJA . . . . . 1300 *passim* 1345  
SPIRITO . . . . . 1313  
TOMMASI . . . . . 1351, 1355, 1362  
Votaz., 1366.

Proroga al termine 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti delle responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta come per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

liberate — Senza discuss., tornata, 20 luglio 1922, pag. 3762 — Votaz., 3772.  
**COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIATORI.**

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori — Discuss., tornata 3 luglio 1922, pag. 3369.

Oratori:

DA COMO, Pres. dell'Uff. cent. . . . 3369

MORTARA, relat. . . . . 3370, 3372

ROSSI LUIGI, min. della giust. e degli affari di culto . . . 3369, *passim* 3372

Votaz., 3510.

**CONCESSIONI GOVERNATIVE — (V. anche Pesca).**

Conversione in legge del Regio 19 ottobre 1922, n. 1262, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità dell'Italia — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4298 — Votaz. 4940.

**CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE.**

Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, numero 2047 — Discuss., tornata 16 maggio 1922, pag. 2308.

Oratori:

BACCELLI, relat. . . . . 2308

BERTINI, min. di agric. . . . . 2308

Votaz., 2349.

**CONSIGLI, CONSIGLI SUPERIORI — (V. Aeronautica, Bonifiche, Lavori pubblici, Marina).**

*Consigli di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina. (Soppressione).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — Senza discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3297 — Votaz. 3300.

*Consigli forensi.*

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei

Consigli forensi — Senza discussione, tornata 26 novembre 1921, pag. 850 — Votaz. 856.

*Consigli notarili.*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619 concernente la rinnovazione dei Consigli notarili — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 868 — Votaz. 884.

*Consigli Superiori.*

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio Sup. delle acque, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali per le bonifiche di affari in comune competenza — Senza discuss., tornata 7 agosto 1921, pag. 500 — Votaz., 570

*Consiglio ippico.*

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 — Senza discussione, tornata 5 agosto 1921, pag. 446 — Votaz., 480.

**CONVENZIONI.**

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 3235 — Votaz., 3248.

**CONVITTI.**

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino 81 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia — Discussione, tornata 20 giugno 1923, pag. 5317.

Oratori:

GENTILE, min. dell'istruz. pub. . . . 5318

MOSCONI, relatore . . . . . 5318

Votaz., 5320.

**COOPERATIVE.**

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043 e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi tra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo per la costruzione di case economiche

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

di abitazione a proprietà indivisa — Senza discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 5236 — Votaz. 5287.

**CORATO.**

Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee — Senza discuss. tornata 21 giugno 1922, pag. 2804 — Votaz. 2836.

**CORTE D'APPELLO.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi — Discussione tornata 5 agosto 1921, pag. 429 — Votaz. 480.

**CORTE DI CASSAZIONE.**

Conversione in legge del decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura — Senza discuss. tornata 26 novembre 1921, pag. 844 — Votaz. 856.

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica degli articoli 3 della legge 14 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3671 — Senza discussione, tornata 8 giugno 1922, pag. 2381 — Votaz., 2385.

**CORTE DEI CONTI.**

Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti, per giudizi nei ricorsi in materia di pensioni di guerra — Senza discuss., tornata 21 giugno 1922, pag. 2804 — Votaz. 2836.

**CREDITI VERSO SUDDITI UNGHERESI (Vedi guerra).****CREDITO AGRARIO.**

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie — Presentazione, pag. 2242 — Senza discuss., tornata 30 giugno 1922, 3295 — Votaz. 3300.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920 n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente — Senza discuss., tornata 1 luglio 1922, pag. 3326 — Votaz., 3338.

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità — Senza discuss., tornata 19 luglio 1922, pag. 3746 — Votaz., 3758.

**CREDITO FONDIARIO.**

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario — Senza discuss., tornata 1 luglio 1922, pagina 3328 — Votaz. 3339.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario — Senza discussione tornata 1 luglio pag. 3328 — Votaz., 3339.

**CREDITO (Istituti di)**

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le casse di risparmio a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5282 — Votaz., 5301.

**CREDITO E PREVIDENZA.**

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 566, che dà facoltà al

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituzione nazionale di credito per la cooperazione, e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di istituti locali per le bonifiche idrauliche ed agrarie — Senza discuss., tornata 9 maggio 1922, pag. 2161 — Votaz., 2206.

## CROCE ROSSA ITALIANA.

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1162), relativo alla militarizzazione del personale della Croce Rossa italiana — Senza discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2261 — Votaz., 2693.

## DANNI E DANNEGGIATI DI GUERRA (Vedi guerra).

## DANNI PER ALLUVIONI.

Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro — Senza discuss., tornata 16 agosto 1922, pag. 3962 — Votaz., 3994.

## DAZI.

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 601 — Votaz., 718.

## DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA E DI MEDAGLIE AL VALORE MILITARE (V. assicurazioni speciali).

DECRETI LEGGE (Conversione in legge dei) Sulla conversione in legge dei decreti legge (d'iniziativa del Senato) — Lettura, pagina 1574 — Svolgim., tornata 15 marzo 1922, 1587.

## Oratori:

BORSARELLI . . . . . 1593  
GALLINI . . . . . 1593  
MORTARA . . . . . 1590  
ROSSI LUIGI, min. giust. . . . . 1593  
SCIALOJA . . . . . 1587

Discuss., tornate, 26, 27, 28, 29, 30 maggio, 15 giugno 1923, pag. 4821.

## Oratori:

ALBERTINI . . . . . 4865  
BERIO . . . . . 4843, 5134, 5138, 5158, 5167  
CANNAVINA . . . . . 4870, 5142, 5145  
CIAMIENTI . . . . . 4831

DEL GIUDICE, pres. dell'Uff. cent. . . . . 5141

DI STEFANO . . . . . 5138, 5140

FERRARIS CARLO . . . . . 4847

FRACASSI . . . . . 4888

MORTARA . . . . . 5136, 5140, 5159

MOSCONI . . . . . 5154

OVIGLIO, min. della giust. e degli affari di culto, 4908, 5133, *passim* 5147

5159, 5165, 5169

PEANO . . . . . 4885, 5154, 5165

PELLERANO . . . . . 5139

PERLA . . . . . 4821

POLACCO . . . . . 5161, 5167

SANTUCCI . . . . . 4850

SCHANZER . . . . . 5132

SCIALOJA, relat., 4892; 5133, *passim* 5149  
5165, *passim* 5170

SPIRITO . . . . . 5139, 5160, 5163

TOMMASI, . . . . . 4868, 5132, 5147, 5154

VENZI . . . . . 4888, 5168

ZUNINO . . . . . 5138

Coordinamento, 5182. — Votaz. 5175.

## DECRETI REALI E LUOGOTENENZIALI SUPERATI PER IL TEMPO E IL CONTENUTO.

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo e il contenuto — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4911 — Votaz., 4939.

## DEMANIO FORESTALE (Silvicoltura).

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato, e per la tutela ed incoraggiamento della silvicoltura — Senza discuss., tornata 1 aprile 1922, pag. 2116 — Votaz., 2124.

## DEPOSITI CAVALLI STALLONI.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di seconda classe (maggiore) ad uno di direttore di terza classe (capitano) — Discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2012 — Votazione 2079.

## DIAZ ARMANDO (Vedi assegni speciali).

DIREZIONI GENERALI (Vedi Aeronautica, Combustibili).

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## DISOCCUPAZIONE.

Provvedimenti varî contro la disoccupazione — Discussione tornata 12 agosto (pomerid.) 1921, pag. 690.

Oratori:

ABBIATE . . . . .	695
AMERO D'ASTE . . . . .	715
BELOTTI, min. ind. e comm. . . . .	704, 715
BENEDUCE, min. lav. e prev. soc. . . . .	699, 707
DALLOLIO ALFREDO . . . . .	716
DE NAVA, min. tes. . . . .	702, 704, 708
GALLINI . . . . .	709
GASPAROTTO, min. guerra . . . . .	716
LORIA . . . . .	690
MARIOTTI, relat., . . . . .	699 <i>passim</i> 711
MAYER . . . . .	711, 715
MICHELI, min. lav. pub. . . . .	710, 711
Votaz., 721.	

Reintegro del contributo annuale dello Stato al fondo nazionale per la disoccupazione involontaria — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1564 — Votaz., 1569.

## EDIFICI GOVERNATIVI (costruzione di)

Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dai Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2546 — Votaz., 2572.

Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno — Discussione, tornata 14 giugno 1922, pag. 2557.

Oratori:

FULCI, ministro poste e tel. . . . .	2557
SUPINO, relat. . . . .	2557
Votaz., 2573.	

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1940, che autorizza il prelevamento di lire 130,000 per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di Risparmio postali — Senza discuss., tornata, 7 dicembre 1923, pagina 5735 — Votaz., 5738.

## ELETTORATO POLITICO.

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati

non iscritti nelle liste elettorali — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1857 — Votaz., 1885.

Modificazione alla legge elettorale politica — Discuss., tornata 13, 14 novembre 1923, pag. 5357.

Oratori:

ABBIATE . . . . .	5357
ACERBO, sottoseg. di Stato per la Presidenza del Consiglio . . . . .	5385
BONICELLI, relat. . . . .	5389
CHIMIENTI . . . . .	5362
CRISPOLTI . . . . .	5373
FRACASSI . . . . .	5375
GATTI . . . . .	5368
MOSCA . . . . .	5365

Votaz., 5421.

## ELETTRICITÀ.

Conversione in legge dei Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288, recanti provvedimenti per la revisione e l'aumento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica — Senza discuss., tornata 18 marzo 1922, pag. 1681 — Votaz., 1693.

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 2123, per proroga del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sulla costruzione ed il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica — Senza discuss., tornata 13 luglio 1922, pag. 3546 — Votaz., 3551.

## ESAMI.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5281 — Votaz., 5301.

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex militari — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5430 — Votaz., 5441.

ESATTORIE E RICEVITORIE (V. *Imposte dirette*).

## ESERCIZIO PROFESSIONALE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che ab-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

brevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per la iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 848 — Votaz., 856.

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti — Discuss., tornate 16, 18 giugno 1923, pagina 5183.

Oratori:

BERGAMASCO . . . . .	5219
BONI . . . . .	5198
CORBINO . . . . .	5222
DEL CARRETTO . . . . .	5203
DEL PEZZO, dell'Uff. centr. . . . .	5222
DI STEFANO, pres. dell'Uff. centr. . . . .	5219
GENTILE, min. dell'istr. pubb. . . . .	5224
MENGARINI . . . . .	5189, 5218, 5224
NAVA . . . . .	5193
ORLANDO . . . . .	5190
OVIGLIO, min. della gius. e degli aff. di culto . . . . .	5215, <i>passim</i> , 5223
PIRONTI . . . . .	5220
RAVA . . . . .	5201
RICCI CORRADO . . . . .	5196
SPIRITO . . . . .	5218
TOMMASI, relatore . . . . .	5212, <i>passim</i> , 5222
VANNI . . . . .	5220, 5221

Votaz., 5287.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali — Discuss., tornate 18, 19 giugno 1923, pag. 5241.

Oratori:

DE BLASIO . . . . .	5243, 5251
OVIGLIO min. della gius. e degli aff. di culto . . . . .	5246, 5251
SINIBALDI, relatore . . . . .	5245, 5251

(La discussione fu sospesa).

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso Istituti della cessata monarchia austro-ungarica — Senza discuss., tornata 17 novembre 1923, pag. 5482 — Votazione, 5487.

## ESPOSIZIONI.

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'esposizione commemorativa dell'indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 — Discuss., tornata 1° aprile 1922, pagina 2098.

Oratori:

BOSELLI, pres. dell'Uff. centr. e relat. . . . .	2101
RAVA . . . . .	2098
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del commercio . . . . .	2099

Votaz., 2124.

## FARI.

Erezione in Adriatico sulla costa orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio nelle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere — Lettura, pag. 378 — Svolgim., 591.

Oratori:

GUALTERIO . . . . .	591
BERGAMASCO, min. marina . . . . .	592

## FERITI DI GUERRA (V. Guerra).

## FERROVIE (V. Trattati e convenzioni internazionali).

Seconda sistemazione della rete telegrafica e telefonica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie di Stato — Presentazione, pag. 98 — Senza discussione, tornata 10 agosto 1921, pag. 600 — Votaz., 718.

Garanzia dei crediti dello Stato, per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato — Senza discuss., tornata 8 giugno 1922, pag. 2383 Votaz., 2386.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per lire 440,000,000 per spese straordinarie — Discuss., tornata 3 dicembre 1921, pag. 1021.

Oratori:

ARLOTTA, della Com. di fin. . . . .	1032, 1036
FERRARIS CARLO, pres. e relatore della Com. di fin. . . . .	1036
FRASCABA . . . . .	1033
MICHELI, min. dei lav. pubb. . . . .	1034
TAMASSIA . . . . .	1034

Votaz., 1070.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Sovvenzione di lire 92,000,000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna — Senza discussione tornata 3 dicembre 1921, pag. 1037 — Votaz., 1070.

Conversione in legge del Regio decreto 24 marzo 1921, n. 431, che rende definitiva la validità di alcuni decreti luogotenenziali recanti provvedimenti di tariffa di trasporto nelle ferrovie dello Stato — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2029 — Votaz., 2080.

Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160,000,000 per l'acquisto, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di 120 locomotori elettrici — Senza discuss., tornata 19 novembre 1923, pag. 5495 — Votaz., 5504.

Conversione in legge dei Regi decreti 4 marzo 1920, n. 280, e 28 ottobre 1921, n. 1524, concernenti disposizioni per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie, al fine di disciplinare l'uso razionale dei veicoli — Senza discuss., tornata 10 febbraio 1923, pag. 4395. Votaz., 4399.

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinatamente tariffe totali e speciali per il trasporto dei viaggiatori nelle ferrovie dello Stato — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4929 — Votaz., 4940.

Conversione in legge del decreto Reale 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato — Present., pag. 1516 — Senza discuss., tornata 17 maggio 1922, 2332 — Votaz., 2348.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda, concessa all'impresa di navigazione sul lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1902 — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 3241 — Votaz., 3248.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per

la esecuzione di lavori per la ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 3243 — Votaz., 3248.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225 e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti l'autorizzazione di maggiore spesa per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pagina 3243 — Votaz., 3248.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città — Senza discussione, tornata 1° luglio 1922, pag. 3313 — Votaz., 3321.

*Trasporti.*

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato — Senza discussione, tornata 1° luglio 1922, pag. 3331 — Votaz., 3339.

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata — Senza discuss., tornata 17 novembre 1923, pagina 5470 — Votaz., 5487.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di utilizzare materiali e macchinari residuati dalla guerra per l'importo complessivo di lire 200 milioni, per l'elettrificazione di linee ferroviarie — Discuss., tornata 12 novembre 1923, pag. 5504.

*Oratori:*

BIANCHI RICCARDO, relatore . . . . . 5504  
 CARNAZZA, min. dei lav. pubb. . . . . 5508  
 FERRARIS CARLO, pres. della Com.  
 di finanze . . . . . 5500  
 MENGARINI . . . . . 5506  
 votaz., 5533.

*Ordinamento (Modificazioni alla legge sull').*

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato, in riguardo alla costituzione del Consiglio generale del traf-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

fico — Discuss., tornata 20 novembre 1922, pag. 4128.

Oratori:

CARNAZZA, min. dei lav. pubb. . . . . 4129

PAVIA, relatore . . . . . 4130

Non approvato.

Viaggi (Facilitazioni di).

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pagina 5433 — Votaz., 5441.

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5432 — Votaz., 5441.\*

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5432 — Votazione 5441.

## FONDO PER IL CULTO.

Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero — Discuss., tornata 2 agosto 1921, pag. 325.

Oratori:

D'ANDREA, dell'Uff. centr. . . . . 326

RODINÒ, min. della giustizia. . . . . 328

Votaz., 370.

## FORESTE (Corpo Reale delle).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle Foreste — Senza discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2125 — Votaz., 2142.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso di istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottoispettore aggiunto nel

Corpo Reale delle Foreste — Senza discuss., tornata 1° aprile 1922, pag. 2116 — Votaz., 2124.

## FRANE.

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1565 — Votaz., 1569.

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 25, recante provvedimenti in dipendenza della frana del gennaio 1922 in comune di San Fratello (Messina) — Senza discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3289 — Votaz., 3299.

## FRUTTICOLTURA.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno — Senza discuss., tornata 1° aprile 1922, pag. 2110 — Votaz., 2124.

## GALLERIE DI ARTE.

Conversione in legge dei decreti-legge 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325 e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie Gallerie di Arte moderna di Roma e di Firenze ed alla sistemazione degli edifici monumentali di S. Miniato al Monte — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1558 — Votaz., 1569.

## GESTANTI E FIGLI ILLEGITTIMI NATI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI BELLICHE (V. Guerra).

## GIORNALI.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5267 — Votazione, 5300.

## GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

col Regio decreto 4 novembre 1919, numero 2039 — Senza discussione, tornata 28 novembre 1921, pag. 871 — Votaz., 885.

**GIUSTIZIA MILITARE.**

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei Tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza — Senza discuss., tornata 1° dicembre 1921, pag. 985 — Votaz., 992.

Conversione in legge del Regio decreto che proroga di sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale circa le giurisdizioni del Tribunale militare di Zara — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1564 — Votaz., 1569.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i Tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania — Senza discussione, tornata 19 maggio 1922, pag. 2331 — Votazione, 2347.

Conversione in legge del Regio decreto in data 6 ottobre 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del Tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della Regia marina — Senza discuss., tornata 10 maggio 1922, pag. 2191 — Votaz., 2230.

**GROTTE TERMALI.**

Conversione modificativa di quella in data 25 maggio 1913, per la sistemazione e l'esercizio delle grotte termali demaniali di Santa Cesarea, in provincia di Lecce — Senza discussione, tornata 13 giugno 1922, pag. 2522 — Votaz., 2571.

**GUARDIA DI FINANZA.**

Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1923 — Votaz., 1956.

**GUARDIA (Corpo della Regia).**

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e l'organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza — Discussione, tornate 7 e 8 dicembre 1921, pag. 1105.

Oratori:

AMEGLIO . . . 1106, 1120, 1138, 1141

BONOMI, pres. del Cons. min. dell'interno . . . . . 1111, 1121, 1149

GIARDINO, relatore 1105, 1115, 1137 *passim* 1155

LAMBERTI . . . . . 1138

LIBERTINI . . . . . 1110

MELODIA, pres. dell'Uff. centrale 1120, 1135

RAVA . . . . . 1145, 1147

SECHI . . . . . 1138

Votaz., 1158.

**GUERRA.**

Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 115 — Senza discuss., tornata 29 novembre 1922, pag. 4332 — Votaz., 4338.

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 747, recante provvedimenti per le ferrovie costruite dall'autorità militare — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4932 — Votaz., 4940.

*Crediti verso sudditi ungheresi.*

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni, contenute nell'articolo 1° del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi — Senza discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5302 — Votaz., 5319.

*Danni e danneggiati di guerra.*

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili — Senza discuss., tornata 8 agosto 1921, pag. 537 — Votaz., 570.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito con decreto-legge 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento delle merci requisite e precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 1016 — Votaz., 1019.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 207, relativo

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

alla soppressione della Commissione delle prede ed all'istituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni e la liquidazione degli indennizzi per danni di ingiusta guerra — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 2239 — Votaz., 3248.

Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra — Discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3900.

Oratori:

LUCIANI, min. delle terre liber. 3900, 3901  
MORPURGO, relatore . . . . . 3900  
SINIBALDI . . . . . 3901  
Votaz., 3918.

Conversione in legge del decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto delle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo — Senza discuss., tornata 20 novembre 1922, pag. 4141 — Votaz., 4167.

Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art. 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884 (serie 3<sup>a</sup>) per la emissione dei relativi mandati — Discuss., tornata 25 novembre 1922, pag. 4180.

Oratori:

MERLIN, sottosegr. di Stato per le terre liberate . . . . . 4180  
ROMANIN-JACUR . . . . . 4180  
Votaz., 4192.

*Feriti.*

Computo del tempo trascorso in zona di armistizio e in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra — Discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2511.

Oratori:

ALBRICCI, relatore . . . . . 2512  
LANZA DI SCALEA, min. della guerra 2512

TAMASSIA . . . . . 2512  
Votaz., 2570.

*Gestanti, figli illegittimi.*

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche — Discuss., tornata 1 luglio 1912, pag. 3329.

Oratori:

FACTA, pres. del Cons., min. dell'int. 3324.  
Votaz., 3338.

*Indennizzi.*

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa l'abbreviazione dei termini per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra — Discuss., tornata 17 maggio 1922, pag. 2342.

Oratori:

DE VITO, min. della marina . . . 2342  
Votaz., 2348.

*Invalidi.*

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 — Senza discuss., tornata 30 novembre 1921, pag. 950 — Votaz., 958.

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private — Senza discuss., tornata (antim.) 12 agosto 1921, pag. 661 — Votaz., 721.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle Foreste — Discuss., tornata 13 maggio 1922, pag. 2270.

Oratori:

BOUVIER . . . . . 2272, 2275  
DI ROBILANT, relatore. . . . . 2275  
LANCIANI . . . . . 2274  
PALLASTRELLI, sottosegr. di Stato per la marina . . . . . 2274  
Votaz., 2319.

*Invalidi ed orfani di guerra.*

Estensione agli invalidi ed agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli inva-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

lidi ed orfani della recente guerra europea  
— Discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1849.

Oratori: —

BAVA BECCARIS . . . . . 1849  
FRATELLINI, relatore . . . . . 1849  
PEANO, min. del tesoro . . . . . 1849  
Votaz., 1861.

*Morte presunta.*

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi di guerra — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pagina 841 — Votaz., 855.

*Mutilati.*

Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici — Discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2138.

Oratori:

FERRARIS CARLO, relatore . . . . . 2138  
FULCI, min. delle poste e telegr. . . . . 2139  
Votaz., 2142.

*Orfani.*

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle Province, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra — Discuss., tornate 14, 21 giugno 1922, pag. 2559, 2805.

Oratori: —

FAINA . . . . . 2560, 2805  
DE VITO, min. della marina . . . . . 2561  
Votaz., 2836.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1923, n. 624, che istituisce presso l'educando femminile di S. Demetrio di Zara 40 posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra — Senza discuss., tornata 17 novembre 1923, pag. 5485 — Votaz., 5487.

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulle adozioni degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra — Senza discuss., tornata 17 febbraio 1922, pag. 1566 — Votaz., 1569.

*Profughi.*

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3314 — Votaz., 3321.

*Profughi o irredenti.*

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico spettante durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1918 — Votaz., 1956. —

*Province invase in guerra o sgombrate per ragioni militari.*

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917, nelle provincie venete invase o sgombrate per ragioni militari — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pagina 2015 — Votaz., 2079.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra, e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3309 — Votaz., 3320.

*Provvedimenti.*

Ratifica dei decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1820, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra — Senza discuss., tornata 1° dicembre 1921, pag. 986 — Votaz., 993.

*Salme dei caduti.*

Trasporto delle salme dei caduti in guerra — Senza discuss., tornata 1° agosto 1921, pag. 597 — Votaz., 608.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

*Spese straordinarie.*

Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra — Senza discussione, tornata 19 luglio 1922, pag. 3750 — Votaz., 3758.

## IMMOBILI URBANI.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso — Discuss., tornata 12 dicembre 1921, pag. 1246.

Oratore:

TAMASSIA . . . . . 1246  
Votaz., 1282.

## IMPIEGATI.

*Collocamenti a riposo.*

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato — Discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3315.

Oratore:

ZUPELLI . . . . . 3317  
Votaz., 3320.

*Ministero di agricoltura.*

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero di agricoltura — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2529 — Votazione, 2571.

*Ministero della guerra.*

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2076 — Votazione 2098.

*Ministero della Marina.*

Conversione in legge dei Regi decreti 9 ottobre 1919 e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera di ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina,

nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2068 — Votaz., 2097.

*Sanità pubblica.*

Conversione in legge del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pagina 553 — Votaz., 593.

*Semplificazione dei servizi.*

Provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale — Discuss., tornata 11 agosto 1921, pagina 614.

Oratori:

CORBINO, min. della istr. pubbl. . . . 645  
DE NAVA, min. del tesoro. 640, 646, 650  
GARAVETTI . . . . . 633, 647  
GRASSI . . . . . 621  
LAGASI . . . . . 616  
LAMBERTI . . . . . 647  
MAURI, min. della agric. . . . . 646  
MONTRESOR . . . . . 635, 647  
POZZO. . . . . 649, 651  
RAVA . . . . . 626  
RODINÒ, min. della giust. . . . 646, 652  
ROTA . . . . . 623, 651  
SUPINO . . . . . 620, 647  
TAMASSIA. . . . . 614  
VITELLI . . . . . 647  
ZUPELLI, relatore. . . . . 636  
Votaz., 717.

## IMPIEGATI PROVINCIALI E COMUNALI.

(V. Caroviveri).

## IMPOSTE DIRETTE.

*Esattorie e ricevitorie.*

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-1932 — Senza discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3911 — Votaz., 3919.

*Riscossione.*

Riforma della legge sulla riscossione delle imposte dirette — Discuss., tornata 4 e 5 luglio 1922, pag. 3453.

Oratori:

BERIO . . . . . 3457

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

BERTONE, min. delle fin.	3455, 3471, <i>passim</i>	3508
BORSARELLI . . . . .		3497
DALLOLIO ALBERTO . . . . .	3461, 3472	
FERRARIS CARLO . . . . .		3479
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	3506, 3508	
GALLINI . . . . .		3504
LAMBERTI . . . . .	3456, 3487, 3491	
MAYER . . . . .		3476
MELODIA . . . . .		3499
MORTARA . . . . .		3464
PINCHERLE . . . . .		3506
POLACCO . . . . .		3478
POZZO . . . . .	3473, 3479, 3505	
REBAUDENGO . . . . .	3492, 3496, 3508	
SINIBALDI, relatore . . . . .	3455, <i>passim</i>	3507
SPIRITO . . . . .	3457, 3464, 3470	
ZUPELLI . . . . .		3498

Votaz., 3509 — Testo coordinato, 3513.

## INDENNITÀ.

*Congedamento.*

Regio decreto 9 maggio 1929, n. 632, sulla cessazione del computo dell'indennità di congedamento — Senza discuss., tornata 18 marzo 1922, pag. 1680.

Votaz., 1693.

*Corpo delle miniere.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Regio Corpo delle miniere — Senza discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2127 — Votaz., 2142.

*Disagiata residenza.*

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Regio Corpo delle Foreste ed a quello del Regio Corpo delle Miniere — Senza discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2126 — Votaz., 2142.

*Ufficiali richiamati per la guerra.*

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra — Senza discuss., tornata 13 maggio 1922, pag. 2286 — Votaz., 2319.

*Speciali.*

Concessione di un'indennità speciale militare agli ufficiali della Regia marina e

della Capitaneria di porto ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi — Discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2131 (Discusso insieme col seguente disegno di legge). — Votaz., 2142.

Concessione di un'indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito — Discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 2131.

## Oratori:

DE VITO, min. della marina . . . . .	2133
DI ROBILANT . . . . .	2132
DI SCALEA, min. della guerra . . . . .	2132
FERRARIS CARLO, pres. della Comm. di fin. . . . .	2131
GRANDI, relatore . . . . .	2131
SECHI . . . . .	2133

Votaz., 2142.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e dei Corpi armati per il servizio di Stato — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3324 — Votaz., 3338.

INDENNIZZI PER ATTI DI GUERRA. (V. *Guerra*).

## INDUSTRIE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 100, portante provvedimenti a favore delle piccole industrie — Discuss., tornata 9 maggio 1912, pag. 2162.

## Oratori:

BOSCO LUCARELLI, sottosegr. di Stato per l'ind. e il comm. . . . .	2166
MORPURGO . . . . .	2165, 2166

Votaz., 2206.

*Industria privata.*

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto e d'ampliamento degli stabilimenti industriali privati — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 477 — Votaz., 535.

## INFORTUNI SUL LAVORO.

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

zolfo della Sicilia — Discuss., tornata 17 maggio 1922, pag. 2345.

Oratori:

DELLO SBARBA, min. del lavoro e della previd. sociale . . . 2327, 2329  
GALLINI, pres. dell'Uff. centr. 2326, 2329  
Votaz., 2347.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo 4°: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi, della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro — Discuss., tornata 17 maggio 1922, pag. 2329.

Oratori:

BENEVENTANO. . . . . 2329, 2331  
DELLO SBARBA, min. del lavoro e della previd. sociale . . . . . 2331  
FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 2330  
Votaz., 2347.

INSEGNANTI. (V. *Accademia navale*).

INVALIDI DI GUERRA. (V. *Guerra*).

ISTITUTI D'ISTRUZIONE, DI PREVIDENZA, DI SOCCORSO E SPECIALI. (V. *Archeologia e storia d'arte - Assistenza - Bilanci (stanziamenti) - Caseificio - Casse di previdenza - Istruzione agraria - Istruzione commerciale - Istruzione nautica - Istruzione superiore*).

ISTITUTI SPERIMENTALI SPECIALI.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio — Senza discuss., tornata 18 marzo 1922, pag. 1677 — Votaz., 1693.

ISTRUZIONE AGRARIA.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria — Senza discuss., tornata 6 dicembre 1921, pag. 1089 — Votaz., 1123.

ISTRUZIONE COMMERCIALE.

Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale — Discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1831.

Oratori:

PULÉ, relatore . . . . . 1832  
ROSSI TEOFILO, min. ind. e comm. . 1832  
SUPINO . . . . . 1832, 1833  
Votaz. 1848.

ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Conversione in legge del regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2213 e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti — Senza discuss., tornata 8 agosto 1921, pag. 541 — Votaz., pag. 570.

Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 — Senza discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3258 — Votaz., 3299.

ISTRUZIONE INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

Conversione in legge dei Regi decreti, numeri 1577 e 1578, in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi Istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie Scuole industriali e commerciali — Senza discussione, tornata 24 marzo 1922, pag. 1834 — Votazione 1848.

ISTRUZIONE NAUTICA.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1911, n. 224, riguardante la concessione di una quarta ed ultima sessione di esami per militari ed ex militari nei Regi Istituti nautici — Senza discuss., tornata 1 dicembre 1921, pag. 979 — Votaz., 992.

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 — Senza discussione, tornata 29 novembre 1921, pag. 914 — Votaz., 924.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 916 — Votaz., 924.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento — Senza discuss., tornata 30 novembre 1921, pag. 929 — *Votaz.*, 958.

Conversione in legge dei Decreti luogotenenziali numeri 1086-1087-1088, del 21 giugno 1919, riguardanti provvedimenti per i Regi istituti nautici — Senza discuss., tornata 30 novembre 1921, pag. 932 — *Votaz.*, 958.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici — Senza discuss.; tornata 30 novembre 1921, pag. 932 — *Votaz.*, 958.

Conversione in legge del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici — *Present.*, pag. 47 — Senza Discuss., tornata 30 novembre 1921, 947 — *Votaz.*, 958.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici — Senza discussione, tornata 30 novembre 1921, pag. 947 — *Votaz.*, 958.

Conversione in legge dei Decreti luogotenenziali 2 ottobre 1917, numero 1661 e 10 gennaio 1918, n. 74, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina — Senza discuss., tornata 1 dicembre 1921, pag. 973 — *Votaz.*, 992.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, portante provvedimenti economici a favore del personale dei Regi Istituti nautici — Senza discuss., tornata 18 marzo 1922, pag. 1686 — *Votaz.*, 1694.

## ISTRUZIONE MEDIA.

Sistemazione di concorrenti a cattedre di scuole medie governative, dichiarati idonei eleggibili, nei concorsi 1919-20 (d'iniziativa parlamentare) — *Lettura*, pagina, 2298 — *Svolg.*, 2325.

## Oratori:

ANILE, ministro dell'I. P. . . . . 2325  
MONTRESOR . . . . . 2324

Discuss., tornata 1 luglio 1922, 3307.

## Oratori:

ANILE, ministro dell'istr. pubbl. . . . 3307  
CORBINO . . . . . 3308  
MONTRESOR, relatore . . . . . 3307, 3308

(Il disegno di legge fu ritirato, e in sostituzione di esso fu approvato un ordine del giorno proposto dell'Uff. centrale. V. *ordini del giorno*, pag. 6132).

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali — Senza discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5307 — *Votaz.*, 5320.

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate — Discussione, tornata 3 agosto 1921, pag. 356.

CORBINO, min. dell'I. P. . 357 *passim* 363  
GALLINI . . . . . 352, 362-363  
LIBERTINI . . . . . 361  
MAZZONI dell'Uff. centrale . . 358, 364  
MORTARA . . . . . 357, 358  
RAVA . . . . . 360  
TORRACA . . . . . 357  
VITELLI, relatore . . . 357 *passim* 364  
*Votaz.*, 429.

## ISTRUZIONE PROFESSIONALE.

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 200, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2020 — *Votaz.* 2080.

## ISTRUZIONE SUPERIORE.

Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova — *Present.*, pag. 31 — Senza discussione, tornata 9 agosto 1921, 573 — *Votaz.*, 594.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916, n. 1570, con-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

cernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata monarchia austro-ungarica — Senza discuss., tornata 8 giugno 1922, pag. 2377 — Votaz., 2385.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle Cliniche dell'Università di Pisa, nel biennio 1913-1914 e 1914-15 — Discuss., tornata 2 dicembre 1921, pagina 1002.

Oratori:

CORBINO, min. dell'istr. pubbl. . . . 1004  
SUPINO, relatore . . . . . 1003  
Votaz. 1018.

Iscrizione di fondi a favore delle università e degli altri istituti di istruzione superiore — Discussione, tornata 12 agosto (antim.) 1921, pag. 668.

Oratori:

BERENINI, relatore . . . . 669, 671, 673  
CORBINO, min. dell'istr. pubbl. 668, 670, 673  
DEL GIUDICE . . . . . 671  
POLACCO . . . . . 672  
SUPINO . . . . . 672, 673  
VITELLI . . . . . 668, 672  
Votaz., 721.

Variations al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 — Discuss., tornata 15, 17 luglio 1922, pag. 3566.

Oratori:

ANILE, ministro dell'istr. pubbl. 3595  
*passim* 3621  
CORBINO, relatore, 3595, *passim* . . . 3621  
DEL GIUDICE . . . . . 3616, 3619  
EINAUDI . . . . . 3579  
GRASSI . . . . . 3616  
MARAGLIANO . . . . . 3570, 3616  
MAZZONI . . . . . 3612  
MONTRESOR . . . . . 3619  
RAVA . . . . . 3585  
RUFFINI . . . . . 3566  
SCIALOJA . . . . . 3581  
TORRIGIANI FILIPPO . . . . . 3620  
VITELLI . . . . . 3574, 3602, 3608, 3611  
Votaz., 3744.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ot-

tobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi istituti di scienze economiche e commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione e specializzazione — Senza discuss., tornata 9 febbraio 1923, pag. 4377 — Votaz. 4380.

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1332, che approva variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 368, sull'ordinamento degli Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali — Discussione tornata 19 giugno 1923, pagina 5252.

Oratrici:

CORBINO, dell'Uff. cent., 5258, *passim* 5267  
FERRERO DI CAMBIANO . . . . . 5266  
PULLÉ, relatore . . . . . 5263  
RAVA . . . . . 5266  
ROLANDI RICCI . . . . 5252, *passim* 5266  
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e commercio . . . . . 5263, 5267  
VITELLI . . . . . 5267  
Coordinamento . . . . . 5298  
Votaz., 5300.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del R. Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5429 — Votaz. 5441.

## ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia Scuola superiore d'agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni — Senza discussione, tornata 6 dicembre 1921, pag. 1091 — Votaz. 1123.

## ISTRUZIONE SUPERIORE COMMERCIALE.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione di ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali — Senza discuss., tornata 24 novembre 1921, pag. 770 — Votaz. 818.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## LAUREE, DIPLOMI ecc.

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche — Discuss., tornata 17 novembre 1923, pag. 5477.

Oratori:

DEL GIUDICE . . . . .	5481
OVIGLIO, min. della giust. e degli affari di culto, . . . . .	5477, <i>passim</i> 5481
SCIALOJA . . . . .	5479
STOPPATO, relatore . . . . .	5478, 5480
VANNI . . . . .	5479

Votaz. 5487.

## LAVORI PUBBLICI.

Conversione in legge del decreto Reale 2 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del consiglio superiore dei lavori pubblici — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 482 —  
Votaz. 535.

LAVORO (V. *Trattati e convenzioni internazionali*).

## LEGISLAZIONE MARITTIMA.

Riforma della legislazione marittima in materia di assistenza, salvataggio e urto di navi — Discussione, tornata 10 maggio 1922, pag. 2200.

Oratori:

DE VITO, min. della marina . . . . .	2200, 2204
ORLANDO . . . . .	2203, 2204
PERSICO, relatore . . . . .	2200, 2203, 2204,
POLACCO . . . . .	2205

Votaz., 2231.

## LEVA.

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore — Senza discussione, tornata 20 novembre 1922, pag. 4143 —  
Votaz., 4167.

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie — Senza discuss., tornata 20 novembre 1922, p. 4145 —  
Votaz. 4168.

## LEVA MARITTIMA.

Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1966, che determina la chiamata della leva di mare sui nati nel

1900 — Senza discuss., tornata 29 marzo 1922, pag. 1856 —  
Votaz., 1885.

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 248 che modifica la legge 27 dicembre 1906, numero 679, sulla leva marittima — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1855 —  
Votaz. 1885.

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 — Senza discussione, tornata 1 aprile 1922, pag. 2102 —  
Votaz., 2124.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che approva varianti a quello del 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima — Discuss., tornata 1 aprile 1922, pag. 2109.

Oratore:

CAGNI, relatore . . . . .	2109
Votaz., 2124.	

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima — Discuss., tornata 1 aprile 1922, pag. 2103.

Oratori:

CAGNI, relatore . . . . .	2107
DE VITO, min. della marina . . . . .	2108
LEONARDI CATTOLICA . . . . .	2103
Votaz., 2124.	

## LICEI MUSICALI.

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672 e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di S. Cecilia in Roma — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 802 —  
Votazione, 822.

## LOCAZIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione — Discussione, tornata 16 febbraio e 18 marzo 1922, pag. 1526, 1671.

Oratori:

BERGAMASCO, min. della marina . . . . .	1526, 1534
DA COMO . . . . .	1527, 1534

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

EINAUDI, relat., 1534, *passim* 1537,  
1672, 1673  
MANGO, dell'Uff. centr. . . . 1537, 1538  
MAZZA . . . . . 1673, 1674  
MORTARA . . . . . 1537, 1538  
RAVA . . . . . 1536, 1537  
ROSSI LUIGI, min. della giustizia e  
degli aff. di culto . . . . . 1671  
Votaz. 1694.

Conversione in legge del Regio decreto  
28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello  
dell'aprile 1921, n. 331, relativo alle loca-  
zioni di locali adibiti ad uso di pubblica  
industria, di commercio, o professione, o  
ad uso di ufficio, — Discuss., tornate 16  
febbraio e 18 marzo 1922, pag. 1526, 1675  
— (Discusso insieme col disegno di legge  
precedente).

## Oratori:

AMERO D'ASTE, pres. dell'Uff. centr. 1675  
ROSSI LUIGI, min. della giustizia e  
degli affari di culto . . . . . 1675  
Votaz., 2347.

Conversione in legge del Regio decreto  
28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello  
3 aprile 1921, n. 331, relativo alle loca-  
zioni di locali ad uso di piccola industria,  
di commercio o professione, o ad uso di  
ufficio — (Discusso insieme coi precedenti)  
— Votaz., pag. 2347.

Conversione in legge del Regio decreto  
3 marzo 1922, n. 282, che modifica quello  
28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei  
negozi — (Discusso insieme coi precedenti)  
— Votaz., pag. 2347.

Conversione in legge del Regio decreto  
9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'arti-  
colo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre  
1921, n. 1561, relativo alla proroga dei  
contratti di locazione di appartamenti o  
case ad uso di abitazione — Discuss., tor-  
nata 16 maggio 1922, pag. 2300.

## Oratori:

AMERO D'ASTE, Pres. dell'Uff. c. . . 2307  
BOSCO LUCARELLI, sottosegr. di Stato  
per l'ind. e il comm., 2300 *passim* 2306  
EINAUDI, relatore, 2302, . . *passim* 2307  
PEANO, min. del tesoro. . . . . 2304  
Votaz. pag. 2347.

Conversione in legge del Regio decreto  
10 gennaio 1920, n. 59, che estende le di-

sposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919,  
n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad  
uso industriale siti nei comuni delle pro-  
vince già invase dal nemico — Senza  
discussione, tornata 20 novembre 1922,  
pag. 4143 — Votaz., 4167.

## LOCCHI PIA.

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 11 febbraio 1923, n. 503, che auto-  
rizza il conferimento di un posto di bi-  
bliotecaria nel ruolo del personale delle  
biblioteche governative a favore della si-  
gnorina Pia Locchi, sorella di Vittorio  
Locchi — Senza discuss., tornata 20 giugno  
1923, pag. 5314 — Votaz., 5320.

## MAGISTRATI (Nuove provincie).

Conversione in legge del Regio decreto  
7 novembre 1920, n. 1645, che consente  
l'applicazione temporanea di magistrati del  
Regno presso le autorità giudiziarie delle  
nuove provincie — Senza discuss., tor-  
nata 26 novembre 1921, pag. 845 — Vota-  
zione, 856.

## MAGISTRATURA.

Conversione in legge del decreto-legge  
27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il  
decreto luogotenenziale 14 agosto 1919,  
n. 1115, riguardante la conferma dei vice  
pretori onorari mandamentali — Senza  
discuss., tornata 26 novembre 1921, pa-  
gina 851 — Votaz., 856.

Conversione in legge del decreto-legge  
16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce  
l'obbligo della residenza per i magistrati  
negli uffici giudiziari di Avezzano — Senza  
discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 851  
— Votaz., 856.

MALATTIE (simulazione e mutilazione volon-  
taria).

Conversione in legge del Regio decreto-  
legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga  
l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ot-  
tobre 1916, n. 1417, circa la repressione  
della simulazione di malattie e delle mu-  
tilazioni volontarie — Senza discuss., tor-  
nata 17 maggio 1922, pag. 2332 — Vota-  
zione 2347.

## MANFREDI GIUSEPPE.

Tumulazione della salma del cav. Giu-  
seppe Manfredi, già Presidente del Senato  
del Regno, nella chiesa monumentale di

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

S. Francesco in Piacenza — Discuss., tornata 27 giugno 1921, pag. 120.

Oratori:

MALVEZZI . . . . . 121

MARIOTTI dell'Uff. Cent. . . . . 121

PRESIDENTE. . . . . 121

Votaz., 132.

**MANICOMI GIUDIZIARI (V. carceri giudiz.).**  
**MANICOMI PRIVATI.**

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, sul funzionamento dei manicomi gestiti da privati — Senza discussione tornata 9 febbraio 1923, pag. 4370 — Votaz., 4379.

**MARINA.**

*Aeronautica.*

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 46, 909 — Votaz., 924.

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica — Senza discuss., tornata 1 dicembre 1921, pag. 46, 979 — Votaz., 992.

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di diritto al personale navigante aereo della Regia marina — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 1461, 2076 — Votaz., 2098.

*Arsenali.*

Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra — Present., pag. 1371 — Discuss., tornata 31 marzo 1922, 2062

Oratori:

ARLOTTA, relatore . . . . . 2063, 2065, 2066

DE VITO, min. marina . . . . . 2062, 2066

FERRARIS CARLO . . . . . 2067

SECHI . . . . . 2064, 2067

Coordinamento . . . . . 2086

Oratore:

ARLOTTA, relatore . . . . . 2086

Votaz., 2097.

Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 775, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra — Senza discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 4449, 5237 — Votaz., 5287.

*Commissariato.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 345, che estende all'Amministrazione Marittima le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1910, n. 511, relativa alla emissione di mandati di anticipazione a favore delle direzioni e sottodirezioni di Commissariato militare marittimo — Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 25 giugno 1909, n. 365, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservare nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2519 — Votaz., 2570.

*Consiglio superiore di marina.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 1000 — Votaz. 1018.

*Corpi militari — Ruoli organici.*

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina — Rinvio della discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 906.

Oratori:

BERGAMASCO, ministro della marina. 906

GUALTERIO, relatore . . . . . 907, 908

Discussione, tornata 30 novembre 1921, 925.

Oratori:

BERGAMASCO, ministro della marina 926

GUALTERIO, relatore . . . . . 925

SECHI . . . . . 925

Votaz., 958.

*Corpi militari (Ordinamento dei).*

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende tem-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

poraneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, numero 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina — Senza discussione tornata 29 novembre 1921, pag. 911 — Votaz., 924.

*Corpo R. equipaggi.*

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 813 — Votaz., 823.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo, del Corpo Reale equipaggi — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 878 — Votaz., 885.

Conversione in legge del Regio decreto in data 25 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 873 — Votaz., 885.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categorie furieri e alla costituzione della categoria maestri navali — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 874 — Votaz., 885.

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 910 — Votaz., 924.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria « Fuochisti » — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 811 — Votaz., 823.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria maestri navali e

al ripristino della categoria operai del Corpo Reale equipaggi nel ruolo degli assistenti del genio navale — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 912 — Votaz., 924.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 2 agosto 1818, numero 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra durante le licenze ordinarie ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 913 — Votaz., 924.

Conversione in legge del Regio decreto 27 giugno 1920, n. 1008, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi congelati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 1001 — Votaz., 1018.

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1721, che approva la ratifica degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio o in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1902 — Votaz., 1932.

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1929 — Votaz., 1957.

*Disegnatori.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente le promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina — Senza discuss., tornata 20 novembre 1922, pag. 4144 — Votazione 4167.

*Distruzione di navi nemiche.*

Conversione in legge dei Regi decreti 4 novembre 1919, n. 2128, e 14 novembre 1919, n. 2219, che estendono a tutte le distruzioni di navi nemiche operate durante la guerra le disposizioni dei decreti luogotenenziali 21 aprile 1918, n. 615, e 4 luglio 1918, n. 990, che modificano le

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

norme dei decreti stessi — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1852 — Votazione, 1884.

*Fanalisti.*

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a concorsi per fanalisti di ruolo — — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2075 — Votaz., 2097.

*Farmacisti.*

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 594, che sospende i limiti di età pei farmacisti militari della Regia marina — Senza discuss., tornata 10 maggio 1922, pag. 2195 — Votaz., 2231.

*Forniture.*

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1921, n. 1558, e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione delle controversie sorte per forniture alla Regia marina — Senza discussione, tornata 25 marzo 1922, pag. 1892 — Votaz., 1931.

*Indennità ufficiali in servizio ausiliario.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1930 — Votaz., 1957.

*Invalidi di guerra.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riammissione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1880 — Votaz., 1931.

*Meccanici motoristi.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 2014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 812 — Votaz., 823.

*Personalì.*

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 878, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto n. 715 del 16 maggio 1918 per alcuni personali della Regia marina — Senza discuss.,

tornata 24 marzo 1922, pag. 1851 — Votaz., 1861.

*Personale dei chimici ed elettricisti.*

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3321 — Votaz., 3338.

*Personalì civili.*

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina — Discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1839.

*Oratori:*

DE VITO, ministro della marina . . . 1846  
GUALTERIO, relatore . . . . . 1846  
MONTRESOR . . . . . 1846, 1847  
SECHI . . . . . 1846

Votaz., 1860.

*Personalì stabilimenti militari.*

Conversione in legge del decreto legge 11 agosto 1918, n. 1347, che modifica l'articolo 4 della legge 20 giugno 1909, n. 565, relativa all'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina, e che stabilisce le modalità da osservarsi nei pagamenti delle spettanze al personale lavorante degli stabilimenti marittimi — Senza discussione, tornata 13 giugno 1922, pagina 2519. — Votaz. 2570.

*Uffici tecnici.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del Genio navale — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2539 — Votaz., 2572.

*Ufficiali.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempi di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 808 — Votaz., 822.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1° del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione e vice-direzione delle costruzioni navali — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 46, 809 — Votaz., 822.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 46, 809 — Votaz., 822.

*Ufficiali.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabottaggio di macchinista navale in seconda e di costruttore di 2ª classe — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 47, 913 — Votaz., 924.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2342, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina. — Senza discussione tornata 25 novembre 1921, pag. 47, 814 — Votaz., 823.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina — Senza discuss., tornata 25 novembre 1921, pag. 47, 815 — Votaz., 823.

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina — Senza discussione, tornata 25 novembre 1921, pag. 46, 816 — Votaz., 823.

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, numero 623, e 18 aprile 1920, n. 526, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 45, 877 — Votaz., 885.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardia marina degli attuali aspiranti della R. Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il periodo di imbarco — Senza discussione, tornata 28 novembre 1921, pag. 879 — Votaz., 885.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 879 — Votaz., 885.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti dodici anni complessivamente nei gradi di tenente e sottotenente — Discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 880.

*Oratori:*

BERGAMASCO, ministro della marina 881  
ZUPELLI. . . . . 881  
Votaz., 885.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1474, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 882 — Votaz., 885.

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nei ruoli in quadro dei sotto-ammiragli e brigadieri generali — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 882 — Votaz., 886.

Conversione in legge del Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina — Senza discuss., tornata 29 novembre 1911, pag. 904 — Votaz., 923.

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Regia marina — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 907 — Votaz., 993.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, pag. 998 — Votaz., 1018.

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596, che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1852 — Votaz., 1861.

Conversione in legge del Regio decreto n. 1586, in data 28 agosto 1921, che apporta modificazioni al decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della regia marina — Discuss., tornata 23 e 24 marzo 1922, pagina 1922.

Oratori:

BERGAMASCO . . . . .	1824
CAGNI, relatore . . . . .	1823, 1825, 1837
DE VITO, min. marina . . . . .	1836, 1838
GIARDINO . . . . .	1825
NICOLIS DI ROBILANT, Presidente dell'Ufficio centrale . . . . .	1825, 1837, 1838
PALLASTRELLI, Sottosegr. di Stato per la marina . . . . .	1823, 1825
THAON DI REVEL . . . . .	1838
Votaz., 1860.	

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente della Regia marina — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1901 — Votazione, 1932.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di Sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo reali equipaggi — Senza discussione, tornata 27 marzo 1922, pag. 1928 — Votaz., 1957.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove pro-

vincie — Senza discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 5238 — Votaz., 5287.

Conversione in legge del Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2142, portante provvedimenti per gli stipendi e l'indennità professionale agli ufficiali dei corpi militari della Regia marina: del Regio decreto-legge 2 novembre 1920, n. 116, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, riguardante gli stipendi degli ufficiali della Regia marina; del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 323, concernente l'indennità professionale agli ufficiali medici della Regia marina, agli ufficiali del genio navale ed agli ufficiali di vascello specialisti di armi navali provvisti di laurea — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2561 — Votazione, 2573.

Conversione in legge dei Regi decreti 20 maggio 1915, n. 712 e 792, e dei decreti luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1838; 15 aprile 1917, n. 647; 9 agosto 1917, n. 1352 e 10 agosto 1919, n. 1419, riguardanti il reclutamento degli ufficiali di Commissariato militare marittimo — Senza discussione, tornata 10 maggio 1922, pag. 2192 — Votaz., 2230.

Conversione in legge dei Regi decreti 25 gennaio 1919, n. 112, e 18 aprile 1920, n. 537, riguardanti il trasferimento di ufficiali commissari di complemento della Regia marina nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente — Senza discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2243 — Votazione, 2292.

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina — Senza discuss., tornata 1 luglio 1922, pag. 3318 — Votaz., 3321.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento — Senza discuss., tornata 29 novembre 1921, pag. 908 — Votaz., 923.

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 592, che concede una indennità di lire 200 agli uff-

ciali della riserva navale richiamati in servizio di autorità — Present., pag. 1315 — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, 1927 — Votaz., 1957.

Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della Riserva navale e di complemento richiamati alle armi — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1856 — Votaz., 1885.

#### *Ufficiali medici di complemento.*

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 591, riguardante la nomina di laureati in medicina e chirurgia ad ufficiali medici di complemento nella Regia marina — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1854 — Votaz., 1884.

Conversione in legge dei Regi decreti 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475, e 20 febbraio 1921, n. 222, circa riammissione e trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento e della riserva militare — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2059 — Votaz., 2097.

Conversione in legge dei regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica — Discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1875.

#### Oratori:

ARLOTTA, relatore . . . . . 1878  
DE VITO, min. della marina 1878, 1879  
SECHI . . . . . 1876, 1879  
Votaz., 1931.

#### MATERNITÀ (CASA DI).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 529, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 13 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti alla Cassa predetta — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5273 — Votaz., 5300.

#### MATRICOLE FONDARIE.

Spese per la rinnovazione delle matricole fondarie — Senza discuss., tornata

15 agosto 1922, pag. 3806, 3911 Votaz., 3919.

#### MATRIMONIO.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale, nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 48, 854 — Votaz., 857.

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 903, ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina — Discussione tornata 9 maggio 1922, pag. 1900, 2626.

#### Oratori:

DE VITO, min. della mar. . . 2169, 2170  
FRACASSI, rel. della min. 2167, 2169, 2170  
MORRONE, relat. della maggioranza 2169  
SECHI . . . . . 2170  
Votaz.; 2206.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei Carabinieri Reali — Senza discuss., tornata 11 maggio 1922, pag. 1372, 2209 — Votaz., 2263.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali — Senza discuss., tornata 15 agosto 1922, pag. 3549, 3897 — Votaz., 3918.

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed il Regio Decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio Esercito e della Regia marina — Discussione, tornata 19 novembre 1922, pagina 3757, 4335.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## Oratori:

DIAZ, min. della guerra . . . . . 4336  
 FRACASSI, relat. della minoranza . 4335  
 MORRONE, relat. della maggioranza. 4335  
 NICOLIS DI ROBILANT, Pres. dell' U. C. 4335

Votaz., 4338.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentiamento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio — Senza discussione tornata 25 novembre 1921, pag. 810 — *Votaz.*, 822.

MESSINA (*V. Circostrizione giudiziaria*).

MINIERE (Corpo Reale delle)

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Corpo Reale delle miniere le norme contenute nel decreto legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del Genio civile — Senza discussione, tornata 31 maggio 1923, pag. 4922 — *Votazione*, 4939.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio — Senza discuss., tornata 5 agosto 1921, pag. 448 — *Votaz.*, 480.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1905 — *Votaz.*, 1932.

MONUMENTI MUSEI ecc.

Erezione a spese dello Stato, di un monumento a Cesare Battisti in Trento, e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria — Discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1858.

## Oratori:

BOSELLI . . . . . 1858  
 PEANO, Min. del tesoro . . . . . 1859  
 ZUPELLI, relatore . . . . . 1858

Votaz., 1884.

Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità — — Senza discuss.; tornata 15 agosto 1922, pag. 3903 — *Votaz.*, 3918.

MORTE PRESUNTA IN GUERRA (*V. Guerra*).

MUTILATI DI GUERRA (*V. Guerra*).

NAPOLI (*V. anche Opere Pubbliche*).

Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1919, n. 219, contenente provvedimenti per la città di Napoli — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 575 — *Votaz.*, 594.

NAVI-ASILO.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, portante provvedimenti per le navi-asilo e del Regio decreto in data 3 settembre 1920, n. 1387, relativo al passaggio al Ministero del lavoro dell'Opera Nazionale di patronato delle navi-asilo — Rinvio della discuss. tornata 29 giugno 1922, pag. 3237.

## Oratori:

DELLO SBARBA, Min. del Lavoro . 3237  
 PRESBITERO, relatore . . . . . 3229  
 (Ritrato) . . . . . 5323

NAVIGAZIONE.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 3246 — *Votaz.*, 3248.

Conversione in legge del Regio decreto del 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe fra Treviso e Casierò — Senza discuss., tornata 20 dicembre 1922, pag. 4135 — *Votaz.*, 4167.

NAVIGAZIONE AEREA.

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1913, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, pag. 4927 — *Votaz.*, 4939.

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

NAVIGAZIONE INTERNA.

Istituzione di un ente per la costruzione del canale G. Boicelli e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene medesime — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 564 — Votaz., 594.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 558 — Votaz., 594.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3, del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509 — Senza discussione, tornata 30 giugno 1922, pag. 3293 — Votazione, 3299.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogata con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508 — Senza discussione, tornata 30 giugno 1922, pag. 3293 — Votaz., 3299.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia — Senza discuss., tornata 1 luglio 1922, pag. 3329 — Votaz., 3339.

NAVIGAZIONE LACUALE.

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523 contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda — Discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5433.

Oratori:

CARNAZZA, min. dei lav. pubb. 5438, 5440  
LUCCHINI . . . . . 5435, 5439

MALVEZZI . . . . . 5437, 5439  
ZUPELLI . . . . . 5438  
Votaz., 5441.

NOTARI.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro — Senza discuss., tornata 5 agosto 1921, pag. 450 — Votazione, 480.

OPERE IDRAULICHE.

Autorizzazione di spesa di lire 40,000,000 per l'incanalazione del fiume Idice nel Reno — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 599 — Votaz., 718.

Iscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2553 — Votaz., 2573.

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pagina 5431 -- Votaz., 5441.

OPERE D'IRRIGAZIONE.

Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione — Discuss., tornata 6 dicembre 1921, pag. 1080.

Oratori:

FROLA, relatore . . . . . 1082  
GRASSI . . . . . 1081  
MAURI, min. di agric. . . . . 1084  
Votaz., 1123.

OPERE MARITTIME.

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 14 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 484 — Votaz., 570.

OPERE PORTUALI.

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1887 — Votaz., 1931.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1910, n. 1766, che concede ad un Ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone — Senza discuss., tornata 1° aprile 1922, pagina 2111 — Votaz., 2124.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto — Senza discuss., tornata 13 maggio 1922, pag. 2286 — Votaz., 2319.

**OPERE PUBBLICHE (V. anche Bilanci, autorizzazione di spese).**

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 482 — Votaz., 535.

Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea adriatica nei territori delle provincie di Teramo e Chieti — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2028 — Votaz., 2080.

Conversione in legge del decreto Reale 3 marzo 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità di opere per la zona aperta del comune di Napoli — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 479 — Votaz., 535.

**ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO.**

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria) — Discuss., tornata 27 marzo 1922, pagina 1918.

Oratori:

ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e commercio . . . . . 1920  
ZUPELLI . . . . . 1919  
Votaz., 1956.

**ORDINE DI MALTA.**

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

li nari. Riconoscimenti di

gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, 2014 — Votaz., pag. 2079.

**ORFANI DI GUERRA E TROVATELLI (Vedi Guerra).**

**ORO (obbligazioni pagabili in).**

Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243 e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2056 — Votaz., 2097.

**PARCHI NAZIONALI.**

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo — Discuss., tornata 20 giugno 1923, pagina 5308.

Oratori:

BONI . . . . . 5312  
RAVA, relatore . . . . . 5314  
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del commercio . . . . . 5313  
Votaz., 5320.

**PASSAPORTI.**

Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reali Equipaggi — Present., pag. 2205 — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, 1521 — Votaz., 2570.

**PENSIONI.**

Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV legislatura, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori — Discuss., tornata 12 agosto (antim.) 1921, pag. 679.

Oratori:

DEL GIUDICE . . . . . 686, 687  
DE NAVA, min. tes. . . . . 685, 686  
FERRARIS CARLO . . . . . 684  
LAMBERTI . . . . . 685  
RAVA . . . . . 685  
Votaz., 721.

Aumento del limite delle pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario



## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Pullini, contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della via Cavour fino a Piazza Venezia e alla sistemazione delle adiacenze del Monumento a Vittorio Emanuele in Roma — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pagina 31, 469 — Votaz., 534.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 31, 471 — Votaz., 535.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po — Senza discussione tornata 6 agosto 1921, pag. 473 — Votaz., 535.

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 478 — Votaz., 535.

Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova — Discuss., tornata 18 luglio 1922, pag. 3628.

Oratori:

INDRI, relatore . . . . . 3629  
 RICCIO, min. del lav. pubblici . . . 3630  
 TOMMASI . . . . . 3629  
 Votaz., 3744.

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città — Senza discuss., tornata 17 novembre 1923, pag. 5469 — Votaz., 5487.

## PIANI DI RISANAMENTO.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine di esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 476 — Votaz., 535.

## PIENI POTERI.

Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione — Discuss., tornate 28 e 29 novembre 1922, pag. 4275.

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4296  
 BERENINI, relatore . . . . . 4317  
 CALISSE . . . . . 4291, 4325  
 CARNAZZA, min. dei lav. pubblici . . 4295  
 CASSIS . . . . . 4295  
 CIANO, sottosegr. di Stato per la marina mercantile . . . . . 4306  
 CORBINO . . . . . 4324  
 DEL GIUDICE . . . . . 4325, 4327  
 DE STEFANI, min. delle finanze . . 4303  
 EINAUDI . . . . . 4279  
 LORIA . . . . . 4276  
 ORLANDO . . . . . 4300  
 OVIGLIO, min. della giust. e degli affari di culto . . . . . 4325, 4326  
 PATERNÒ . . . . . 4293  
 PRESBITERO . . . . . 4295  
 RAVA . . . . . 4284  
 ROTA . . . . . 4322  
 SANARELLI . . . . . 4298  
 TANGORRA, min. del tesoro. . . . . 4300  
 VITELLI . . . . . 4323  
 ZUPELLI . . . . . 4320  
 Votaz., 4332.

## PISA (Assetto edilizio delle cliniche universitarie).

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5282 — Votaz., 5301.

## PORTI.

Conversione in legge del Regio decreto n. 569 del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali n. 1590 e n. 1491 del 28

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate effettuata dal consorzio autonomo del detto porto — Discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3288.

Oratori:

AMERO D'ASTE, relatore. . . . . 3288  
 RICCIO, min. dei lav. pubblici . . . 3288  
 Votaz., 3299.

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova — Senza discuss., tornata 10 febbraio 1923, pag. 4397 — Votaz., 4399.

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 — Rinvio della discuss., tornata 1° luglio 1922, pag. 3331.

Oratori:

BONAZZI, relat. della maggioranza. 3331  
 GAROFALO . . . . . 3332  
 GRASSI . . . . . 3964  
 RAVA, dell'Ufficio centrale. . . . 3964  
 RICCIO, min. dei lav. pubblici 3332, 3965  
 Discuss., tornata 20 novembre 1922, 4131.

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4132  
 BONAZZI, relatore . . . . . 4134  
 CARNAZZA, min. dei lav. pubbl. 4133, 4134  
 FRASCARA . . . . . 4134  
 GRASSI . . . . . 4133  
 MENGARINI . . . . . 4132  
 VANNI . . . . . 4133

Votaz., 4167.

#### Capitanerie.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti

marittimi e ferroviari — Discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1885.

Oratori:

FERRARIS CARLO . . . . . 1885  
 DE VITO, min. della marina . . . 1887  
 Rinvio della discuss., 1887.  
 Ritirato, 4846.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 3349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari — Senza discuss., tornata 15 novembre 1923, pag. 5427 — Votaz., 5441.

#### PREDA.

*Diritto di.*

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1394, che proroga la validità delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvato con decreto luogotenenziale 25 marzo, n. 600 — Discussione, tornata 29 novembre 1922, pagina 4336.

Oratore:

POZZO, relatore . . . . . 4337  
 Votaz., 4338.

*Esercizio di.*

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio di preda — Senza discuss., tornata 20 novembre 1922, pag. 4143 — Votaz., 4167.

#### PREVIDENZA.

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1590, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 846 — Votaz., 856.

#### PRIVATIVE INDUSTRIALI (*Espropriazione di*)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 510, col quale l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, nell'interesse del pubblico servizio, a espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa industriale — Discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2030.

Oratori:

BOSCO LUCARELLI, sottoseg. di Stato per l'ind. e il comm. . . . . 2031, 2032

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

FERRARIS CARLO . . . . . 2031, 2032  
 SCIALOJA . . . . . 2032  
 Votaz., 2080.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali — Senza discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2345 — Votazione, 2293.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915 i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero — Senza discuss., tornata 29 giugno 1922, pag. 1100, 3241 — Votaz., 3248.

## PROBIVIRI (Collegi dei).

Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla costituzione ed al funzionamento del Collegio dei probiviri — Senza discuss., tornata 9 febbraio 1923, pag. 1809, 4376 — Votaz., 4380.

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 399, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni dei Collegi dei probiviri — Senza discuss., tornata 9 febbraio 1923, pag. 1809, 4375 — Votaz., 4379.

Ratifica del decreto 2 gennaio 1921, numero 108, col quale, a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, numero 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, viene prorogata di 3 mesi — Senza discuss., tornata 9 febbraio 1923, pag. 4343, 4376 — Votaz., 4380.

PROFUGHI DI GUERRA O IRREDENTI (V. *Guerra*).PROVINCIE INVASE NELLA GUERRA (V. *Guerra*).RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO (V. *Carabinieri Reali*).

## RADIOATTIVITÀ.

Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive — Discussione, tornata 12 agosto (antim.) 1921, pag. 146, 675.

## Oratori:

DALLOLIO ALFREDO . . . . . 675  
 MAURI, min. agric. . . . . 675  
 VOLTERRA, relatore . . . . . 675  
 Votaz., 721.

Provvedimenti per la ricerca e l'utilizzazione delle sostanze radioattive — Senza discuss., tornata 25 novembre 1922, pagina 3657, 4175 — Votaz., 4192.

## RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA.

Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace, la concessione d'impianti radiotelegrafici e radiotelefonici — Senza discuss., tornata 24 marzo 1922, pag. 1850 — Votaz., 1861.

## REFERENDUM.

Sul referendum — Annuncio pag. 3778 — Ammiss. alla lettura, 4031.

## RAGIONIERI.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra — Senza discuss., tornata 5 agosto 1921, pag. 449 — Votaz., 480.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto-legge 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei Collegi dei ragionieri — Senza discuss., tornata 28 novembre 1921, pag. 869 — Votaz., 884.

REGISTRO E BOLLO (*Esenzione dalle tasse di*).

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura — Senza discuss., tornata 30 maggio 1923, pag. 4922 — Votaz., 4939.

REGISTRO E IPOTECHE (*Personale*).

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati — Senza

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 573  
— Votaz., 594.
- (*Uffici di*).
- Provvedimenti per il riordinamento di uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 571 — Votaz., 594.
- REGOLAMENTO GIUDIZIARIO DEL SENATO.**
- Sui procedimenti penali contro i senatori, d'iniziativa del senatore Paternò ed altri — Annuncio, pag. 2393 — Lettura, 2578 — Svolgim., tornata 25 novembre 1922, 4168.
- Oratori:
- PATERNÒ . . . . . 4168
- ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del commercio . . . . . 4171
- (La proposta di legge non fu presa in considerazione).
- RISANAMENTO (*opere di*).**
- Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna — Senza discuss., tornata 1° dicembre 1921, pag. 983 — Votaz., 992.
- Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per l'esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna — Senza discuss., tornata 1° dicembre 1921, pag. 984 — Votazione 992.
- ROMA (*zona monumentale*).**
- Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma — Discuss., tornata 5 agosto 1921, pag. 431.
- Oratori:
- CORBINO, min. dell'istr. pubb. . . 435, 438
- DE CUPIS, pres. dell'Uf. centr. . . 436, 438
- DEL GIUDICE . . . . . 431, 437, 438
- MARIOTTI . . . . . 438
- RAVA . . . . . 433
- ROSADI, sottosegr. di Stato antichità e belle arti . . . . . 436
- Votaz., 480.

**SANITÀ MILITARE.**

Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 24 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Ordine Militare di Malta, nonché relativo alla proroga della validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva un nuovo posto di direttore generale dell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione centrale di Sanità militare — Senza discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2249 — Votaz., 2293.

**SANITÀ PUBBLICA.***Amministrazione.*

Conversione in legge del Regio decreto 81 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il Ministero dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica — Discussione, tornata 7 dicembre 1921, pag. 1102.

## Oratori:

BADALONI, relatore . . . . . 1104

BONOMI, pres. del Cons. min. dell'in. 1104

ZUPELLI . . . . . 1104, 1105

Votaz., 1158.

*Funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale.*

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659 — Senza discuss., tornata 7 dicembre 1921, pag. 1101 — Votaz., 1158.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione generale della sanità pubblica e corrispondenti — Senza discussione, tornata 30 giugno 1922, pag. 3296 — Votazione, 3300.

SAURO NAZARIO (*V. Monumenti*).

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SAVONA (*Contratto col comune di*).

Conversione in legge del decreto-legge 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari di detta città — Senza discuss., 20 novembre 1922, pag. 4145 — Votaz., 4168.

## SCUOLE AGRARIE.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia Scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'Ente Scuole industriali di Bergamo per la fondazione e il funzionamento di una scuola agraria — Senza discuss., tornata 30 marzo 1922, pagina 2026 — Votaz., 2080.

SCUOLE ELEMENTARI (*Rimborsi scolastici*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni, che conservano la diretta Amministrazione delle proprie scuole elementari — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1926 — votazione 1957.

## SCUOLE INDUSTRIALI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini della legge 14 luglio 1912, n. 874, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali — Discuss., tornata 30 marzo 1922, pag. 2016.

## Oratori:

BOSCO LUCARELLI, sottoseg. di Stato  
per l'ind. e il comm. . . . . 2018, 2019  
RAVA . . . . . 2017, 2019  
Votaz., 2079.

## SCUOLE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 28 dicembre 1911, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali — Senza discuss., tornata 30 novembre 1921, pag. 954 — Votaz., 958.

## SCUOLE NAUTICHE.

Conversione in legge del Regio decreto in data 23 novembre 1921, n. 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella *F* (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegati al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, numero n. 1088 — Senza discuss., tornata 9 febbraio 1923, pag. 4371 — Votaz., 4379.

## SEGRETARI COMUNALI.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali — Senza discuss., tornata 26 giugno pag. 1922, 3095 — Votaz., 3136.

## SERVIZIO MILITARE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità o cause di inabilità al servizio militare — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2546 — Votaz., 2572.

*Esenzione.*

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 707, relativo alla esenzione dei funzionari delle Capitanerie di porto dall'obbligo del servizio militare — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2520 — Votaz., 2570.

*Riformati.*

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare — Senza discussione, tornata 14 giugno 1922, pag. 2550 — Votazione, 2572.

## SOCIETÀ COMMERCIALI.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente n. 133, 1008, 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi nelle società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità per i contravventori — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1925 — Votaz. 1956.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## SOCIETÀ PER AZIONI ecc.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni ordinarie e cooperative, delle Opere pie, delle Casse di risparmio dei Monti di Pietà ed altri enti morali — Senza discuss., tornata 29 giugno 1923, pag. 5279 — Votaz., 5300.

## SOLDATO IGNOTO.

Sepoltura della salma di un soldato ignoto — Discussione, tornata 10 agosto 1921, pag. 594.

Oratori:

DEL GIUDICE, relatore . . . . .	596
DIAZ . . . . .	595
FRADELETTO . . . . .	596
GASPAROTTO, min. della guerra . . . . .	596

Votaz., 608.

## STABILIMENTI POLIGRAFICI.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un ente autonomo denominato « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo — Senza discuss., tornata 14 giugno 1922, pag. 2542 — Votaz., 2572.

## STATISTICA.

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica — Senza discuss., tornata 26 novembre 1921, pag. 849 — Votaz., 856.

## STATO CIVILE.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza — Senza discussione, tornata 2 dicembre 1921, pag. 1008 — Votaz., 1019.

## STAZIONI SPERIMENTALI.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo della stazione sperimentale autonoma di miscelatura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura — Senza discuss., tornata 3 aprile 1922, pag. 1522, 2129 — Votaz., 2142.

## STRADE PROVINCIALI.

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani — Senza discuss., tornata 12 dicembre 1921, pag. 494, 1247 — Votaz., 1282.

## STRANIERI IN ITALIA.

Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1370, 1884 — Votaz., 1931.

## SUCCESIONI.

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1916, n. 1686, per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado — Senza discussione, tornata 5 agosto 1921, pag. 48, 430 — Votaz., 480.

## SUSSIDI PER DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

Proroga al 30 giugno 1922 delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio — Senza discussione, tornata 10 febbraio 1923, pag. 3530, 4394 — Votaz. 4399.

## TALASSOGRAFIA (V. Comitato talassografico italiano).

## TARIFFA PENALE E CIVILE.

Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati ed agli ufficiali giudiziari — Discuss., tornata 13 luglio 1922, pag. 2039, 3534.

Oratori:

CANNAVINA . . . . .	3541, 3546
DIENA . . . . .	3539, 3543
ROSSI LUIGI, min. della gius. e degli aff. di culto . . . . .	3535, <i>passim</i> 3546
VENZI, relatore . . . . .	3541, 3544

Votaz., 3551.

## TASSA DI REGISTRO.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1917, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

per le convenzioni ed atti allegati alla medesima — Discuss., tornata 7 dicembre 1923, pag. 5736.

Oratori:

CARADONNA, sottosegr. di Stato per le poste e teleg. . . . . 5737  
CORBINO, min. dell'economia naz. . . 5737  
ORLANDO . . . . . 5736

Votaz., 5738.

## TASSE.

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invasa dal nemico e nella zona delle operazioni — Discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2250.

Oratori:

DIENA, relatore . . . 2251, *passim* 2259  
EINAUDI . . . . . 2254  
LA LOGGIA, sottoseg. per le fin. 2250, *passim* 2259  
PEANO, min. del tesoro . . . 2246, 2262

Votaz., 2293.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione — Senza discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5318 — Votaz., 5320.

TASSE DI BOLLO E REGISTRO (*Esenzioni dalle*).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore degli Istituti di cura per tubercolosi, e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredo dei medesimi — Senza discussione, tornata 17 febbraio 1922, pag. 1567 — Votaz., 1569.

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto e di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole — Senza discuss., tornata 13 maggio 1922, pag. 2275 — Votaz., 2319.

TASSE (*Esenzioni*).

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1923 — Votaz., 1956.

TASSE (*Proroghe*).

Proroga di termini di prescrizione stabilita da leggi di tasse — Senza discuss., tornata 9 agosto 1921, pag. 574 — Votaz., 594.

## TASSE E SOPRATASSE SCOLASTICHE.

Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1053 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e soprattasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di Magistero, delle scuole medie e normali, degli Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica — Senza discuss., tornata 8 giugno 1922, pag. 2378 — Votaz., 2385.

## TASSE COMUNALI.

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari — Senza discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3294 — Votaz., 3300.

## TELEGRAFI E TELEFONI.

Autorizzazione di spesa per lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici — Senza discuss., tornata 10 agosto 1921, pag. 599 — Votaz., 718.

## TERRE LIBERATE.

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate — Senza discussione, tornata 6 agosto 1921, pag. 501 — Votaz., 570.

## TERREMOTI.

Maggiore spesa di lire 113,500,000 per opere dipendenti del terremoto — Senza discuss., tornata 12 agosto (antim.) 1921, pag. 661 — Votaz., 721.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dall'aprile 1917 — Present., pa-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

gina 1370 — Senza discussione, tornata 24 marzo 1922, 1835 — Votaz., 1848.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 — Present., pag. 1371 — Senza discuss., tornata 31 maggio 1923, 4923 — Votaz., 4939.

## TESORIERI ENTRATE PATRIMONIALI.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso — Present., pag. 1370 — Senza discuss., tornata 13 maggio 1922, 2276 — Votaz., 2319.

TESORO (*Servizio del*).

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Present., pag. 2285 — Senza discuss., tornata 1° luglio 1922, 3311 — Votaz., 3320.

THAON DI REVEL (*V. Assegni speciali*).

## TITOLI AL PORTATORE.

Conversione in legge del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito alla invasione nemica — Present., pag. 49 — Senza discuss., tornata 2 dicembre 1921, 1011 — Votaz., 1019.

## TOMBOLE.

Tombola telegrafica a favore dello erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza — Senza discuss., tornata 25 novembre 1922, pag. 4175 — Votaz., 4192.

## TRACOMA.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma — Senza discussione, tornata 14 giugno 1922, pag. 2548 — Votaz., 2572.

## TRASPORTI.

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, su proroga di

termini della moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto — Senza discussione, tornata 3 aprile 1922, pag. 2130 — Votaz., 2142.

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti esercizi pubblici di trasporto — Discussione, tornate 16 maggio, 8 giugno 1922, pag. 2309, 2359.

## Oratori:

BERIO, relat. 2313, 2316, 2366 *passim* 2374  
 BERTINI, min. agric. . . . . 2315, 2317, 2318  
 BETTONI . . . . . 2366, 2369  
 POZZO . . . . . 2315, 2317, 2372, 2374  
 REBAUDENGO. . . . . 2364, 2368  
 RICCIO, min. lav. pubb. 2361, *passim* 2375  
 VICINI . . . . . 2360, 2371, 2374  
 ZUPELLI . . . . . 2362  
 Votaz., 2385.

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporti esercitati dell'industria privata, da provincie e da comuni — Senza discuss., tornata 17 novembre 1923, pag. 5468 — Votaz., 5487.

## TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 — Senza discussione, tornata 9 agosto 1921, pag. 551 — Votaz., 593.

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 — Senza discussione, tornata 9 agosto 1921, pag. 552 — Votaz., 593.

Convenzioni ed accordi internazionali stipulati a Madrid il 30 novembre 1920 —

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Senza discuss., tornata 30 dicembre 1921, pag. 1471 — Votaz., 1503.

Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pagina 2048 — Votaz., 2097.

Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695; 16 dicembre 1920, n. 1871 e 1915, concernenti l'esecuzione di alcune clausole economiche dei trattati di pace di Versaglia e di S. Germano — Senza discuss., tornata 12 maggio 1922, pag. 2246 — Votaz., 2293.

Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi, il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885 — Senza discuss., tornata 8 giugno 1922, pag. 2355 — Votazione 2385.

Approvazione della convenzione commerciale conclusa in data 12 maggio 1922 fra il Governo italiano e quello polacco — Senza discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4695 — Votazione 4707.

Approvazione del trattato di commercio e di navigazione concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Ceco-Slovacca e firmato a Roma il 23 marzo 1922, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma — Discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4685.

Oratori:

BOLLATI, relatore . . . . . 4692  
Votaz., 4907.

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese — Discuss., tornata 14 febbraio 1923, pag. 4486.

Oratori:

CONTI, relatore . . . . . 4486, 4490  
GRASSI . . . . . 4491  
LUZZATTI, Pres. dell'U. C. 4491, 4494, 4495  
MAYER . . . . . 4494  
PEANO . . . . . 4490  
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del  
comm. . . . . 4491, 4494  
Votaz., 4707.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1922, n. 1244, concernente il *modus vivendi* commerciale concluso in data 15 aprile 1922, tra il Governo italiano e quello spagnolo — Senza discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4699 — Votaz., 4707.

Schema di disegno di legge con cui si approvano gli accordi e convenzioni firmati a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni per l'esecuzione del trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 — Discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4565.

Oratori:

DE CUPIS . . . . . 4606  
GIARDINO . . . . . 4604  
PULLÉ . . . . . 4605  
RAVA . . . . . 4603  
SCIALOJA, relatore . . . . . 4606  
TAMASSIA . . . . . 4602  
TIVARONI . . . . . 4603  
ZUPELLI . . . . . 4604

Votaz., 4706.

Approvazione del trattato relativo all'indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le nazioni in ordine al commercio e all'industria in Cina, concluso fra l'Italia e altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 — Senza discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4669 — Votaz., 4706.

Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 — Senza discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4677 — Votaz., 4707.

Approvazione del trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei combattenti in mare in tempo di guerra e al divieto di impiego di gas, di prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 — Discuss., tornata 16 febbraio 1923, pagina 4654.

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4664, 4667, 4669  
BADOGLIO, relatore . . . . . 4668  
CUSANI-VISCONTI . . . . . 4661  
GRASSI . . . . . 4661  
SCHANZER . . . . . 4665

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SCIALOJA . . . . . 4668  
 SECHI . . . . . 4660  
 THAON DI REVEL, min. marina 4665, 4667  
 Votaz., 4706.

Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 — Discuss., tornata 16 febbraio 1923, pag. 4609.

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4649  
 BADOGLIO, relatore. . . . . 4651  
 CRESPI . . . . . 4638  
 SCHANZER . . . . . 4652  
 THAON DI REVEL, min. marina, 4650 4653  
 Votaz., 4706.

Approvazione della convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola firmata a Roma il 12 novembre 1919 — Senza discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5762 — Votaz., 5973.

Approvazione della convenzione doganale e commerciale italo-canadese firmata a Londra il 4 gennaio 1923 — Discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5763.

Oratori:

CORBINO, min. Economia Naz. 5769, 5771  
 LUZZATTI, Pres. dell'U. C. . . 5767, 5770  
 ORLANDO . . . . . 5770  
 SODERINI, relatore . . . . . 5768, 5771  
 Votaz., 5973.

Approvazione del trattato di commercio concluso a Zurigo il 27 gennaio 1923 tra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera — Senza discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5772 — Votaz., 5973.

Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 fra l'Italia e l'Austria — Discuss., tornata 9 dicembre 1923, pagina 5867.

Oratori:

CORBINO, min. dell' Economia Naz. 5869  
 PANTALEONI, relatore . . . . . 5867  
 Votaz., 5973.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti

di Russia — Discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5954.

Oratori:

CORBINO, min. dell' Economia Naz. 5964  
 DI BRAZZÀ . . . . . 5958  
 GAROFALO . . . . . 5959  
 GUALA . . . . . 5962  
 SCHANZER, relatore . . . . . 5962  
 Votaz., 5973.

Conversione in legge del Regio decreto legge 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Sovieti di Ucraina — Senza discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5964 — Votaz., 5973.

Approvazione della convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca — Senza discuss., tornata 9 dicembre 1923, pag. 5968 — Votaz., 5973.

Approvazione della convenzione conclusa tra l'Italia e il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 — Senza discuss., tornata 19 giugno 1923, pag. 5268 — Votaz., 5300.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi — Senza discuss., tornata 20 giugno 1923, pag. 5315 — Votaz., 5320.

## TRENTO.

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato Doss di Trento — Senza discuss., tornata 12 dicembre 1921, pag. 1245 — Votaz., 1282.

## UFFICIALI DELL'ESERCITO.

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo — Senza discuss., tornata 25 marzo 1922, pag. 1900 — Votaz., 1931.

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti d'età per talune categorie di ufficiali

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio — Senza discuss., tornata 27 marzo 1922, pag. 1924 — Votaz., 1956.

UFFICIALI (*Quadri degli*).

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 853, e 13 maggio 1916, n. 621, relativi ai collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari — Senza discuss., tornata 20 novembre 1922, pag. 4146 — Votaz., 4168.

UFFICIALI (*Stato degli*).

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali — Senza discuss., tornata 18 giugno 1923, pag. 5238 — Votaz., 5287.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO (*Avanzamento degli*).

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1496, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente — Senza discussione, tornata 18 marzo 1922, pag. 1679 — Votaz., 1693.

## UFFICIALI GENERALI.

Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente — Senza discuss., tornata 31 marzo 1922, pag. 2076 — Votaz. 2098.

## UFFICIALI MEDICI DI COMPLEMENTO.

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia — Senza discuss., tor-

nata 17 novembre 1923, pag. 5482 — Votaz., 5487.

## UNIONE MILITARE.

Conversione in legge del Regio decreto 24 giugno 1920, n. 99, che ristabilisce il normale funzionamento della « Unione militare » Società anonima cooperativa di consumo e di credito fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — Senza discuss., tornata 3 dicembre 1921, pag. 1022 — Votaz., 1070.

## UNIVERSITÀ DI GENOVA.

Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il complemento dell'assetto edilizio della Università di Genova — Senza discuss., tornata 13 giugno 1922, pag. 2536 — Votaz., 2572.

## UNIVERSITÀ DI PADOVA.

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova — Senza discuss., tornata 6 agosto 1921, pag. 481 — Votaz., 570.

UNIVERSITÀ DI PISA (*V. Pisa*).

## UNIVERSITÀ DI ROMA.

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma — Senza discussione, tornata 20 giugno 1923, pag. 5302 — Votaz., 5302.

UNIVERSITÀ DI SASSARI (*V. Convenzioni*).

## USI CIVICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nell'ex Stato pontificio — Discuss., tornata 30 giugno 1922, pag. 3297.

## Oratore:

Riccio, min. dei lav. pubb. . . . 3298  
Votaz., 3300.

## VINI.

Protezione dei vini tipici — Discuss., tornata 11 maggio 1922, 2229.

## Oratori:

BERTINI, min. dell'agr. 2217, *passim* 2229  
FRASCARA . . . . . 2218, 2227  
PAVIA, relatore . . . 2223, *passim*, 2230  
RAVA . . . . . 2219

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SUPINO . . . . .	2228
TORRIGIANI LUIGI, dell'U. C. . . . .	2227
Coordinamento, pag. 2240:	
Oratori:	
BERTINI, min. dell'agr. . . . .	2240, 2241
FRASCARA . . . . .	2241
PAVIA, relatore . . . . .	2240, 2241
Votaz., 2263.	
VOLTURNO ( <i>Ente</i> ).	
Conversione in legge dei Regi decreti	
13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920,	
n. 792, che prorogarono rispettivamente al	
28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione	
straordinaria dell'ente Volturmo in Napoli	
— Senza discuss., tornata 1 luglio 1922,	
pag. 3310 — Votaz., 3320.	
ZOLFI ( <i>Industria zolfifera</i> ).	
Conversione in legge del Regio decreto	
11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la	
emissione di obbligazioni garantite dallo	
Stato per la sistemazione finanziaria del	
Consorzio obbligatorio per la industria zolfi-	
fera siciliana — Discuss., tornata 18 giu-	
gno 1923, pag. 5232.	
Oratori:	
CASSIS . . . . .	5235
CORBINO, relatore . . . . .	5236
ROSSI TEOFILO, min. dell'ind. e del	
commercio . . . . .	5226
Votaz., 5287.	

## Interpellanze svolte.

(*Distinte per ordine alfabetico degli interpellanti*).

ARTOM, MAZZIOTTI — « Al Presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale ».	— Presentazione, pag. 5342 — Svolgim., 5445 — Oratori: Artom, 5445; Borsarelli, 5455; Garofalo, 5455; Mussolini, Pres. Cons., 5447.
BACCELLI, SCIALOJA, MENGARINI — « Al ministro delle colonie sulla valorizzazione economica della colonia Eritrea ».	— Svolgim., pag. 4807 — Oratori: Baccelli, 4807, 4814; Federzoni, min. colonie, 4810.
BORSARELLI — « Al ministro dell'economia nazionale circa il decreto che riguarda le affittanze agrarie ».	— Present., pag. 5342

— Per lo svolgim., Oratori: Borsarelli, pagina 5375; Corbino, min. econ. naz. 5376 — Svolg., 5439 — Oratori: Borsarelli, 5459, 5466; Corbino, min. econ. naz., 5464; Fraccasi, 5467; Passerini Angelo, 5463.

CHIMIENTI, SCIALOJA, QUARTA, MELODIA, RAVA ed altri al Presidente del Consiglio e al ministro della pubblica istruzione:

« Per sapere se il Governo crede giunto il momento di fondare in Bari l'Università, da tempo reclamata dalle popolazioni interessate e resa ora necessaria dalla rinnovata missione pacifica di civiltà e di cultura dell'Italia in Adriatico e nella penisola balcanica; e se non sia possibile di far contribuire alla fondazione della Università Adriatica una parte delle rendite dei beni delle chiese Palatine pugliesi le quali, secondo una venerata ed augusta tradizione, furono sempre impiegate in opere di beneficenza e di coltura, nella regione stessa che quei beni alimentò e sostenne col lavoro dei suoi operosi abitanti ». — Present., pag. 823 — Svolgimento, 893 — Oratori: Chimienti, 893, 904; Corbino, min. istr. pubbl., 897; Golgi, 896; Polacco, 895, Scialoja, 899; Vitelli, 901.

D'ANDREA — « Al ministro dell'interno sulla inopportunità del decreto-legge 12 novembre 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1921, n. 2137, che approva il regolamento pel personale salariato degli ospedali e dei manicomi, il quale si traduce in un nuovo grave aggravio dei bilanci già profondamente dissestati di quegli istituti e ne rende ancor più difficile il funzionamento ». — Presentazione, pag. 2684 — Svolgim., 3085 — Oratori: Casertano, sottosegr. per l'interno, 3091; D'Andrea, 3085, 3093; Tanari, 3090.

DE AMICIS MANSUETO — « Ai ministri della pubbl. istr. e delle finanze sulla costruzione di edifici scolastici per le scuole elementari nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 ». — Present. pag. 5568 — Svolgim. 5720 — Oratori: De Amicis Mansueto, 5720, 5722; Gentile, ministro dell'istr. pubbl. 5721, 5723.

DEL GIUDICE — « Al ministro della pubblica istruzione sui motivi che lo indussero a

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- promuovere il decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371 che istituisce un'Opera Nazionale contro l'analfabetismo, ecc. — Svolgim., pag. 1238 — Oratori: Corbino, ministro dell'istr. pubbl., 1241; Del Giudice, 1238.
- DI BRAZZÀ — « Ai ministri delle terre liberate e delle finanze sul modo col quale hanno funzionato e funzionano gli enti ai quali è stata affidata l'esecuzione della legge sui risarcimenti dei danni di guerra », pag. 528 — Oratori: Di Brazzà, 528; Raineri, ministro delle terre lib., 530.
- GIARDINO — « Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere, in confronto di notizie pubblicate e non abbastanza perentoriamente smentite, se sia nei propositi del Governo di mantenere inalterato quelle caratteristiche di dipendenza, e perciò di funzionamento, in grazia delle quali l'Arma dei Reali Carabinieri, al riparo delle variabilità degli influssi politici, impersona, ad un tempo, la stabile tutela delle leggi dello Stato e la sicura salvaguardia delle pubbliche libertà ». — Present., pag. 771 — Svolgim., 1283 — Oratori: Giardino, 1283; Teso, sottosegretario per l'int. 1286.
- GRANDI — « Al Presidente del Consiglio, ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro, sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra ». — Presentazione, pag. 576 — Svolgim., 1817 — Oratori: Di Scalea, min. della guerra, 1820; Grandi, 1817, 1820.
- LIBERTINI — « Al ministro delle colonie sugli avvenimenti in Libia ». Present., pag. 1593 — Svolgim., 2087 — Oratori: Amendola, min. delle colonie, 2092; Libertini, 2087, 2095; Mosca, 2091, 2096.
- MALAGODI, TAMASSIA e MOSCA — « Al Presidente del Consiglio ed ai ministri di agricoltura, della giustizia e affari di culto per sapere se essi intendano mantenere il Decreto-legge, n. 35, pubblicato l'8 febbraio scorso da ministri dimissionari ecc. ». — Present., pag. 1332 — Svolgim., 2039 — Oratori: Baccelli, 2046; Bertini, ministro di agr., 2047; Corbino, 2045, Da Como, 2046; Ferraris Carlo, Pres. della Commissione di fin., 2044; Fratellini, 2043; Malagodi, 2039, 2047; Morpurgo, 2045.
- MOSCA — « Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie sulle presenti condizioni politiche della Libia e per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra ». — Present., pag. 771 — Svolgim., 1046 — Oratori: Girardini, ministro delle colonie, 1050, 1057; Mosca, 1046, 1056.
- MOSCA — « Al Presidente del Consiglio ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie, per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli 80,000 km.<sup>2</sup> di territorio sulla destra del Giuba ». — Svolgim., pag. 1234 — Oratori: Mosca, 1234-37; Tomasi della Torretta, ministro aff. est., 1236.
- MOSCA, TAMASSIA, LAMBERTI — « Al Presidente del Consiglio ed al ministro degli esteri sull'azione spiegata dal Governo italiano in occasione del Congresso di Genova e sui risultati in esso ottenuti, e sul trattato commerciale fra l'Italia e la Russia concordato coi rappresentanti del Governo russo il 24 dello scorso maggio ». — Presentazione, pag. 2496 — Svolgim., 2579 — Oratori: Albertini, 2583; Amero D'Aste, 2622; Bettoni, 2622; Campello, 2590; Conti, 2591; Facta, Pres. del Cons. min. dell'interno, 2629; Fracassi, 2619; Garofalo, 2615; Giardino, 2610; Mosca, 2579, 2629; Orlando, 2602; Schanzer, min. degli aff. est., 2594, 2624; Tamassia, 2598.
- PETITTI DI RORETO — « Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere quali disposizioni sono state impartite per pietosamente raccogliere e decorosamente sistemare le salme degli ufficiali e dei soldati della 35<sup>a</sup> Divisione, morti eroicamente combattendo in Macedonia ecc. ». — Present., pag. 772 — Svolgim., 1227 — Oratori: Gasparotto, ministro della guerra, 1228; Pettiti di Roreto, 1227, 1230.
- PLACIDO — « Al ministro delle finanze sul contegno dell'agente delle imposte di Napoli, il quale, malgrado le risoluzioni contrarie

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

delle Commissioni locali, vuole ad ogni costo riscuotere la tassa di ricchezza mobile sulle somme destinate alla beneficenza esercitata da quegli enti morali ». — Presentazione, 293 — Svolgim., 306 — Oratori: Placido, 306, 308, 312; Soleri, ministro finanze, 308, 312.

ROMANIN-JACUR — « Al Presidente del Consiglio e ai ministri dei lavori pubblici, del commercio, dell'agricoltura e del tesoro per conoscere quali sono le direttive che il Governo intende adottare per favorire ed affrettare, nell'interesse del nostro paese, lo sviluppo della navigazione interna ». — Present., pag. 451 — Svolgim., 1993 — Oratori: Riccio, min. dei lav. pubbl., 2005; Romanin-Jacur, 1993, 2007.

TAMASSIA e VITELLI — « Al Governo intorno alla politica incoerente e fiacca finora seguita nell'Alto Adige; politica che compromette gravemente, insieme con la difesa dell'italianità nella scuola e in tutte le relazioni della vita civile, il prestigio e la dignità dello Stato rendendo persino difficile lo stabilirsi di una durevole cordialità di rapporti fra le due nazionalità conviventi ». — Present., 771 — Svolgim., 1182 — Oratori: Bonomi, Pres. del Cons., min. dell'interno, 1222; Credaro, 1195, 1210; Giardino, 1187, 1226; Spirito, 1213; Tamassia, 1182, 1227; Vitelli, 1191, 1210.

TOMMASI — « Al ministro della marina per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo su quella che conviene debba essere la sorte definitiva della corazzata « Leonardo da Vinci » in armonia al voto del Senato del 7 febbraio 1921 e degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti in conformità di esso ». — Present. pagina, 823 — Svolgim., (rinvio), 924 — Oratori: Tommasi, 924; Bergamasco, ministro della marina, 925.

(L'interpellanza fu svolta insieme con la mozione del sen. Millo ed altri sullo stesso argomento, pag. 1943 — *V. mozioni*).

VITELLI — « Veduta la relazione del Soprintendente del R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, ora dimissionario, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se egli approva che i ministri dell'istruzione e del

tesoro riversino l'uno sull'altro l'obbligo di provvedere, e intanto nè l'uno nè l'altro provveda ai più urgenti bisogni dell'Istituto stesso ». Present., pag. 4012 — Svolgimento, 4327 — Oratori: Gentile, ministro dell'istr. pubbl., 4328; Vitelli, 4327, 4330.

VITELLI — « Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'istr. pubblica sopra alcuni provvedimenti di politica scolastica già attuati o in via di attuazione ». — Present., pag. 5375 — Per lo svolgimento, 5490 — Oratori: Gentile, ministro della pubbl. istr., 5491; Vitelli, 5490.

## Interrogazioni esaurite.

AMERO D'ASTE. — Al ministro delle finanze: « Per sapere: 1° perchè essendo state spedite alla Commissione censuaria centrale, fin dal marzo, le tariffe catastali dei terreni della provincia di Porto Maurizio perchè venissero esaminate ed approvate, esse non sono state ancora rimandate all'ufficio catastale della provincia affinché diventino definitive e si possa quindi procedere alla pubblicazione del catasto; 2° siccome il rilievo per il catasto è fatto da anni, perchè non si inviano i pochi impiegati necessari per aggiornarlo colle variazioni di proprietà in modo che il lavoro sia finito in pochi mesi e non si trovino più ostacoli alla sua pubblicazione e messa in vigore ». — Present., pag. 147 — Svolgimento 340 — Oratori: Soleri, ministro delle finanze, 341 — Amero D'Aste, 341.

AMERO D'ASTE. — Al ministro della marina: « Per sapere: se data la crisi che attraversa la nostra marina mercantile, alla quale le spese eccessive non permettono di affrontare la concorrenza delle navi estere, specialmente inglesi, non creda sia venuto il momento di rivedere ciò che stabilì a Genova una Commissione, gli pare nel 1920, circa le ore di lavoro, il numero dell'equipaggio e le spese relative, in modo che per ognuna di dette cose non si oltrepassi ciò che è stabilito per le navi inglesi ». — Present., pag. 2205 — Svolgim., 2238 — Oratori: Amero D'Aste, 2239 — De Vito, min. della marina, 2238.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

AMERO D'ASTE. — Ai ministri dell'industria e del commercio, del lavoro e dell'agricoltura: « Perchè vengano presentati al Parlamento per essere discussi il decreto luogotenenziale sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e quello Reale sul regolamento per l'applicazione del precedente, essendo probabile che debba modificarsi in parte detto regolamento ». — Present., pag. 3466 — Svolgimento, 3532 — Oratori: Amero D'Asto, 3534 — Dello Sbarba, min. del lav. e della prev. sociale, 3532.

AMERO D'ASTE. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se vi sia alcunchè di vero nella notizia pubblicata da vari giornali che il procuratore del Re di Genova siasi indotto a lasciare il suo posto per non sottostare a pressioni dell'autorità politica, affinchè non emettesse o non facesse eseguire mandato di cattura contro il noto capitano mercantile Giulietti, e che il Presidente del tribunale di Genova abbia rinviato di ufficio la causa contro il detto Giulietti, in attesa di amnistia che assicuri a questi la impunità ». — Present., pag. 4193 — Risposta scritta, 4358.

AMERO D'ASTE. — Al ministro delle finanze: « Per sapere: 1° Se nelle norme che devono essere emanate secondo l'articolo 7 del decreto 4 gennaio 1923, n. 16, riguardante l'imposta di ricchezza mobile sul reddito agrario, sono esentati dalla denuncia stabilita dall'articolo 4, come sembrerebbe regolare per semplicità, i piccoli mezzadri, i quali non sarebbero soggetti all'imposta; 2° Se in dette norme si contengono maggiori spiegazioni sulle spese da dedurre dal reddito lordo del proprietario e quelle da dedurre da quello del mezzadro, non essendo su ciò abbastanza chiara la dicitura relativa al decreto ». — Present., pag. 4380 — Risposta scritta, 4783.

APOLLONI. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere se abbia avuto comunicazione dal Governo britannico della sostituzione del porto di Marsiglia a quello di Brindisi per la raccolta della Valigia delle Indie da parte della « Peninsular and Oriental Steamship Company » e, nel caso di una risposta affermativa, quale ne sa-

rebbe il motivo ». — Present., pag. 1315 — Risposta scritta, 1407.

BACCELLI. — Al ministro del commercio: « Sulla necessità di stringere sollecitamente il nuovo Trattato di commercio con la Spagna o almeno un *modus vivendi* ». — Presentazione, pag. 1204 — Risposta scritta, 1280.

BACCELLI. — Ai ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica: « Per conoscere a quale uso intendono adibire la Villa d'Este in Tivoli: uso che deve essere in armonia con la prestanza artistica e le nobili tradizioni di quell'insigne monumento ». — Present., pag. 4014 — Risposta scritta, 4360.

BACCELLI, SCIALOJA, THAON DI REVEL, MENGARINI. — Ai ministri delle colonie e degli affari esteri sulla convenienza per l'Italia — fermo tenendo in modo assoluto il già affermato proposito dell'integrità politica dell'Impero etiopico — di iniziarvi una sollecita opera di valorizzazione economica in pieno e amichevole accordo col Governo di quell'Impero ». — Present., pagine 2380 — Svolgim., 4807 — Oratori: Baccelli, 4807, 4814 — Federzoni, ministro delle colonie, 4810.

BADOGGIO, BORSARELLI, MELODIA, VALENZANI, ZUPELLI ed altri. — Al ministro degli affari esteri: « Intorno a un preteso incidente accaduto alla Conferenza di Washington ». — Present., pag. 818 — Svolgim. 819 — Oratori: Badoglio, 820 — Borsarelli, 820 — Melodia, 820 — Tomasi Della Torretta, min. degli affari esteri, 819, 821 — Valenzani, 820 — Zupelli, 820.

BATTAGLIERI. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se, pur tenendo conto dell'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non ritenga di provvedere mediante trasferimenti a completare almeno in parte il personale dell'Intendenza di finanza di Alessandria, nella quale da più di un anno manca il titolare dell'Ufficio e per deficienza numerica di personale, malgrado il buon volere del reggente, esiste un notevolissimo arretrato di pratiche che cagiona incessanti reclami dei contribuenti ». — Presentaz., pag. 4014 — Risposta scritta, 4117.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

**BAVA-BECCARIS.** — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se, nella eventualità di una proroga del decreto sui fitti del 18 aprile 1920, n. 477, si sia provveduto a correggere la seconda parte dell'articolo 8 nel senso indicato e colla dizione dell'ultimo periodo dell'art. 8 del testo approvato dal Senato nella conversione in legge del suaccennato decreto-legge; che, se lasciato nella forma e concetto attuale, continuerebbe a lasciar sussistere una posizione ingiustamente favorevole ad alcuni conduttori di locali ad uso negozio per il solo fatto di avervi l'uso promiscuo di abitazione anche *quando sia prevalente il carattere commerciale e non quello di abitazione* ». — Presentaz., pag. 4014 — Risposta scritta, 4359.

**BELTRAMI.** — Al ministro delle poste e telegrafi: « Per sapere le ragioni che infliggono a Milano il triste privilegio, rispetto ad altri centri del Regno di minore importanza, di una interruzione di servizi postali mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore settimanali, e se non crede sia il caso di riprendere in esame tale stato di cose, considerato che tutte le nazioni civili, senza eccezione, riescono a soddisfare le giuste esigenze del riposo degli impiegati senza ricorrere alla grave iattura di eccessive interruzioni che danneggiano materialmente e moralmente tutte le classi sociali ». — Presentaz., pag. 182 — Risposta scritta, 828.

**BELTRAMI.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere per quale ragione il Ministero della pubblica istruzione sia il solo che non abbia fornito alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Amministrazioni dello Stato, i dati richiesti sulle Commissioni permanenti o temporanee di cui dispone, intralciando il controllo delle relative spese ed i provvedimenti per la soppressione delle spese inutili e degli abusi ». — Presentaz., pag. 777 — Risposta scritta, 960.

**BELTRAMI.** — Al ministro delle finanze: « Per sapere se non ritenga opportuno, dopo le obiezioni in merito alla disposizione per l'annullamento delle marche da bollo con perforatura meccanica, a data, formulate

da Camere di commercio ed Associazioni economiche, di far conoscere al pubblico il suo avviso in proposito, per evitare che, nell'imminenza di quella disposizione, rimanga incerto se sarà mantenuta, modificata, rinviata, od anche abrogata ». — Presentaz., pag. 1627 — Risposta scritta, 2179.

**BELTRAMI.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se sia vero che un'impresa di privata speculazione abbia sotto l'alto patronato del sottosegretario di Stato alle belle arti fondato un teatro sperimentale con danze, pantomime, sala futurista e bar americano; e se sia ammissibile che sotto il medesimo "alto patronato" un'impresa privata in Roma, via degli Avignonesi, n. 7, si chiami "Istituto Italiano per esposizioni nazionali all'estero" ». — Presentaz., pag. 2386 — Risposta scritta, 2389.

**BELTRAMI.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere i motivi dell'abolizione del provvedimento di poter pagare le tasse scolastiche mediante cartolina vaglia: provvedimento che riusciva a vantaggio delle famiglie degli studenti, specialmente nelle grandi città. ». — Presentaz., pag. 4016 — Risposta scritta, 4023.

**BELTRAMI.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere: 1° se, trascorso ormai un ventennio dal decreto Reale 23 dicembre 1902, che deliberava l'edizione nazionale degli scritti di Leonardo da Vinci, senza che la Commissione incaricata di tale edizione abbia in questo non breve periodo di tempo pubblicato una sola linea di manoscritto Vinciano, non ritenga opportuno qualche provvedimento che, ripristinando la diretta responsabilità del Ministero in tale compito, soddisfi la longamine attesa degli studiosi e il decoro della Nazione; 2° se, perdurando tale condizione di cose, non ritenga opportuno che almeno una prova fotografica del materiale inedito Vinciano, raccolto da molti anni a spese dello Stato e col concorso di un munifico cittadino, venga depositata presso una biblioteca od istituzione pubblica, affinché diventi materiale proficuo per gli studiosi tutti, anziché rimanere monopolizzato a beneficio di pochi privilegiati ed a servi-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- zio di privata speculazione ». — Presentaz., pag. 4354 — Risposta scritta, 4356.
- BENEVENTANO.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere quali provvedimenti saranno dati per attuare la bonifica del lago Biviere, che fu dichiarata la più importante nella provincia di Siracusa, classificata la prima, sia per la sanità pubblica dei comuni di Lentini, Carlentini, Francofonte e Scordia, sia pure per la grandissima utilità all'incremento dell'agricoltura e delle industrie affini ». — Presentazione, pag. 4835 — Svolgim., 4862 — Oratori: Beneventano, 4862 — Carnazza, min. lav. pub., 4862.
- BERTI.** — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Onde apprenderne il pensiero e i propositi circa la legge professionale Forense e la istituzione della Cassa pensioni ». — Presentaz., pag. 1594 — Risposta scritta, 1908.
- BETTONI.** — Al Governo intorno al fermo ed al sequestro abusivi, esercitati in danno di navi mercantili italiane da parte della marina da guerra greca nelle acque del Mediterraneo orientale e del Mar Nero ». — Present., pag. 1660 — Svolgim., 1692 — Oratori: Bettoni, 1692 — Schanzer, ministro degli affari esteri, 1692.
- BIANCHI LEONARDO.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere se è vero che il Capo del servizio sanitario delle ferrovie abbia domandato alla Direzione generale delle ferrovie altri 40 ispettori aggiunti oltre i 12 nominati pochi mesi or sono, e da quali criteri sia stato guidato nell'avanzare siffatta richiesta ». — Present., pag. 917 — Svolgim., 1042 — Oratori: Lombardi, sottosegr. di Stato per i lav. pubbl., 1042 — Bianchi Leonardo, 1042.
- BIANCHI LEONARDO e DEL GIUDICE.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere per quale impellente necessità si è creduto di istituire con decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1921, un nuovo ente contro l'analfabetismo, quando da quindici anni esiste per legge 15 luglio 1906, n. 382, e funziona senza interruzione una Commissione permanente per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno, nelle isole, e in gran parte dell'Italia centrale, cioè in tutte quelle regioni nelle quali è maggiormente sentito il bisogno di combattere l'analfabetismo ». — Presentaz., pag. 917 — Svolgim., 1076 — Oratori: Bergamasco, min. della marina, pag. 1079 — Bianchi Leonardo, 1077 — Corbino, ministro dell'istr. pubbl., 1076, 1079 — Del Giudice, 1079.
- BOLLATI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se il Governo abbia adottato o intenda adottare efficaci e solleciti provvedimenti per riparare agli ingenti danni causati da un recente nubifragio nella provincia di Novara, danni che colpiscono non solo proprietà private, ma anche strade, ponti ed abitati, a cui non sono in grado di provvedere, se non in misura assolutamente insufficiente, le stremate finanze delle locali amministrazioni, provinciali e comunali ». — Present., pag. 5061 — Svolgim., 5089 — Oratori: Bollati, segr., 5090 — Carnazza, min. dei lav. pubbl., 5090.
- BONIN LONGARE.** — Ai ministri della guerra e del tesoro: « Per conoscere quali provvedimenti essi si propongano di prendere per affrettare la dispersione dei depositi di proiettili e di rottami che si addensano lungo l'antico fronte della regione veneta, e sono causa di continua preoccupazione a quelle popolazioni ». — Present., pag. 2553 — Svolgim., 2664 — Oratori: Lanza di Scalea, min. della guerra, 2664 — Bonin Longare, 2666.
- BORSARELLI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se e come intenda di provvedere perchè siano finalmente regolarizzati gli interessi dei proprietari espropriati per la costruzione della linea Asti-Chivasso ». — Present., pag. 1405 — Svolgimento, 1639 — Oratori: Borsarelli, 1639 — Riccio, min. dei lav. pubbl. 1639.
- BORSARELLI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se intenda prendere gli opportuni provvedimenti perchè ai biglietti ferroviari annualmente concessi per le famiglie dei membri del Parlamento — e ciò senza che di essi si muti la natura o si alteri il numero — sia data validità non per un anno solamente dalla data in cui sono rilasciati, ma per la durata della legislatura in corso ». — Present., pag. 2171

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Svolgim., 2215 — Oratori: Borsarelli, 2216  
Riccio, min. dei lav. pubbl., 2215, 2217.

BOUVIER. — Al ministro dei lavori pubblici:  
« Per sapere se non riconosca la necessità  
di affrettare la costruzione del doppio bi-  
nario sulla linea ferroviaria del Cenisio nel  
tratto Bussoleno-Salbertrand ed a quale  
punto si trovino gli studi e le pratiche in  
corso, e più particolarmente se non ritenga  
urgente avviare, o colla costruzione di una  
galleria più interna o con quegli altri mezzi  
che la tecnica ferroviaria sia per sugge-  
rire, alle pericolose condizioni in cui si  
trova la galleria Exilles, che costituisce  
una continua minaccia per i viaggiatori e  
per l'interruzione di questa importante  
linea internazionale ». — Present., pag. 1019  
— Svolgim., 1043 — Oratori: Lombardi,  
sottosegr. di Stato per i lav. pubbl., 1043  
— Bouvier, 1043.

BOUVIER. — Al ministro degli esteri: « Per sa-  
pere se non ritenga di addivenire ad ac-  
cordi col Governo francese per facilitare  
i passaggi della frontiera togliendo le at-  
tuali ormai insopportabili formalità e mo-  
lestie che, se poterono essere legittimate  
durante il periodo della guerra, ora non  
trovano più alcuna giustificazione, e sono  
di grave incaglio allo svolgersi di più in-  
tensi e frequenti rapporti economici e com-  
merciali fra i due Stati ». — Presentaz.,  
pag. 1276 — Risposta scritta, 1367.

BOUVIER. — Al ministro dei lavori pubblici:  
« Per sapere se non ritenga necessario di  
dare tosto esecuzione ai lavori per la co-  
struzione di un tratto di galleria artificiale  
per riparare dalle valanghe la strada na-  
zionale del Monginevra in base al progetto  
d'urgenza trasmesso a codesto Ministero  
dall'Ufficio del Genio civile di Torino, e  
ciò onde evitare il pericolo di nuove di-  
sgrazie che, purtroppo, in quella località  
furono già molto numerose ». — Present.,  
pag. 2206 — Risposta scritta, 2389.

BOUVIER. — Al ministro dell'interno: « Se non  
creda di prendere disposizioni per affron-  
tare la revisione dei conti consuntivi dei  
comuni che da vari anni giacciono inevasi  
presso le prefetture ». — Present., pag. 3339  
— Svolg., 3387 — Oratori: Bouvier, 3387 —

Facta, pres. del Cons., Minist. dell'interno,  
3387.

BOUVIER. — Al ministro del tesoro: « Per sa-  
pere quali ragioni mentre prima i Conso-  
lati di Parigi, Lione e Marsiglia provve-  
devano al pagamento delle pensioni e degli  
assegni ai nostri invalidi di guerra e ai  
veterani residenti nella loro giurisdizione,  
ora, da qualche tempo a questa parte, vi  
si rifiutano adducendo di non esserne più  
autorizzati, obbligandoli così ad ingenti  
spese per venire in patria od a provve-  
dersi di procuratori per farne l'esazione ». —  
Present., pag. 3821. — Risposta scritta,  
4019.

CAGNETTA, MANNA, CANNAVINA, POZZO, LIBER-  
TINI, DI SANT'ONOFRIO, SINIBALDI, PA-  
GLIANO. — Al ministro delle finanze: « I  
sottoscritti, plaudendo all'assicurazione del-  
l'on. ministro delle finanze "che gli as-  
senti saranno condotti nelle file e che sarà  
imposto a tutti il grado che loro spetta  
nella onerosa gerarchia dei contribuenti",  
chiedono di sapere se e come la parità di  
trattamento siasi estesa o si intenda esten-  
dere anche ai contribuenti dell'imposta  
sul patrimonio, la quale (indipendentemente  
da ogni apprezzamento sulla giustizia ed  
opportunità della medesima) colpisce in-  
tanto solo alcuni cittadini che si affretta-  
rono a presentare la prescritta dichiara-  
zione e che vengono, dagli assenti, spe-  
cificati tuttora con l'appellativo di ingenui  
e peggio ». — Present., pag. 4835. — Ri-  
sposta scritta, 4941.

CAGNI. — Al ministro della marina « sulle con-  
dizioni dell'Istituto idrografico di Genova  
e dell'osservatorio magnetico di Pola, sui  
provvedimenti atti a ridare a questi due  
gloriosi istituti il loro antico splendore ». —  
Present., pag. 2806 — Svolgim., 2806 —  
Oratori: De Vito, min. marina, 2806 —  
Cagni, 2806.

CAGNI. — Al Presidente del Consiglio dei mi-  
nistri: « Per sapere quali disposizioni fu-  
rono date o saranno date perchè resti  
ormai inconcussa la libertà di lavoro nel  
porto di Genova e perchè non si ricada  
in quel monopolio di corporazioni uniche  
le quali portarono a rovina il traffico del  
nostro principale porto commerciale ». —

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Presentaz., pag. 3786 — Risposta scritta, 4027.

**CALISSE.** — « Al ministro della giustizia per sapere se egli intenda presentare alla discussione del Senato il disegno di legge, già da tempo preparato, sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari ». — Presentaz., pag. 4148 — Svolgim., 4314 — Oratori: Calisse, 4315 — Milani, sottosegr. di Stato per la giustizia e gli affari di culto, 4314.

**CALLERI e GIACCONE.** — Ai ministri dell'agricoltura, e della giustizia ed affari di culto: « Per sapere se col decreto 19 novembre 1921 siasi inteso di deferire alla competenza eccezionale della Commissione arbitrale tutte le controversie relative a contratti agrarii, di colonia parziale, piccolo affitto di salario fisso, come parrebbe dalla disposizione letterale.

« E se in ogni caso non sia conveniente emanare nuove norme che tali controversie, costituenti la maggior parte dei contratti agrarii, non sottraggano alla competenza ordinaria dei magistrati ». — Presentaz., pag. 1594 — Risposta scritta, 1934.

**CAMPELLO (Di).** — « Al ministro delle poste e telegrafi per conoscere se non ritenga opportuno impedire che le pratiche occorrenti per la concessione dei posti telefonici pubblici nell'Agro Romano si prolunghino, talvolta per anni, con grave danno per le popolazioni rurali, soprattutto quando gli impianti suddetti siano richiesti da esigenze agricole e sanitarie ». — Present., pag. 917 — Svolgimen., 971 — Oratori: Giuffrida, min. delle poste. e dei teleg., 971, 973 — Di Campello, 972, 973.

**CANNAVINA.** — « Al ministro del tesoro per sapere quando intenda emanare il decreto Reale di cui all'art. 6 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 738, per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 nonchè del R. decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3), con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare ». — Present., pag. 182 — Svolgim., 424 — Oratori: Rossini, sot-

tosegr. di Stato per l'assistenza milit. ecc., 425 — Cannavina, 426.

**CANNAVINA.** — « Al ministro del tesoro per sapere se e quanto bisogna ancora attendere per la emanazione del decreto Reale di cui all'art. 6 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 138, per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917 e del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3), con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare ». — Present., pag. 1122 — Svolg., 1177 — Oratori: Rossini, sottosegr. di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, 1177 — Cannavina, 1179.

**CANNAVINA.** — Al ministro delle finanze: « Per sapere, se è vero (e nell'affermativa quali provvedimenti si intendano adottare) che gli agenti delle imposte, creando contro legge una presunzione di legge, si credono autorizzati a ritenere quali coltivatori diretti dei fondi gl'intestatari di articoli catastali, iscrivendoli senz'altro, di ufficio, sol perchè tali, nella tabella di cui all'articolo 18 del Regio decreto 12 marzo 1923, n. 505, per l'applicazione dell'imposta sui redditi agrari istituita col Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 ». — Present., pagine 4835 — Svolgim., 4859 — Oratori: Cannavina, 4860 — Lissia, sottosegr., di Stato per le finanze, 4859.

**CANZI.** — Al ministro del tesoro: « Per sapere quale fu la spesa sostenuta dal nostro Governo nel 1919, 1920, e quale nel 1921, per acquisto del frumento occorrente in quei due anni al nostro Paese: spesa totale, complessiva, tenendo però distinte quelle per acquisto, trasporto, cambio, accessorie.

« Non occorrono cifre precise; basteranno se approssimative ». — Present., pag. 1406 — Risposta scritta, 1545.

**CAPOTORTO.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se intenda concedere, in luglio, una sessione straordinaria di esami, alla quale possano partecipare quegli ex combattenti che furono impossibilitati ad usufruire delle sessioni finora concesse,

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

perchè in territori di occupazione militare all'estero: ed inoltre se intenda estendere ai sudditi ex combattenti la 5ª e 6ª sessione, concesse a quegli studenti che fruiro delle sessioni 1919-20.

« La concessione si impone come un vero atto di giustizia, nella considerazione che le precedenti sessioni furono anche godute da giovani delle classi 1901 e 1902, i quali, non solo non prestarono servizio in guerra, ma, alla cessazione delle ostilità, non ancora erano stati chiamati alle armi ». — Present., pag. 2605 — Risposta scritta, 3511.

CENCELLI. — Al ministro di agricoltura: « Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro Romano in borgate rurali, a norma del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408, promosso dal Ministro Riccio ». — Present., pag. 181 — Svolgimento, 422 — Oratori: Spada, sottosegr. di Stato per l'agricoltura, 422 — Cencelli, 422.

CENCELLI. — Al ministro di agricoltura: « Per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici ». — Present., pag. 181 — Svolgimento, 423 — Oratori: Spada, sottosegr. di Stato per l'agric., 423 — Cencelli, 423.

CENCELLI. — Al Presidente del Consiglio, Alto Commissario per l'Aeronautica: « Per conoscere i motivi del ritardo alla concessione della pensione alla famiglia del sergente pilota Civili Raviso, morto nel novembre 1921 al campo di Centocelle, per essere stato obbligato a volare con apparecchio difettoso.

Fin dal marzo 1922, ne interessò il Comando Generale dell'Aeronautica e ne ebbe qualche affidamento, ma finora la famiglia non ha nulla ottenuto ». — Present., pag. 4380 — Risposta scritta, 4744.

CHIAPPELLI. — Al ministro della pubblica istruzione, richiamandomi ad una precedente interrogazione che non fu potuta svolgere per motivi indipendenti dalla volontà mia ed altrui: « Per sapere se egli creda che a dare a tutto il popolo italiano un durevole ricordo del presente secentenario dantesco

(necessario compimento delle onoranze) sia bastevole, come altri ha creduto, l'iniziativa privata di libere associazioni e la pubblicazione di edizioni economiche e facilmente acquistabili, della *Divina Commedia*; o non piuttosto convenga che il dono di quel libro ad ogni famiglia italiana sia fatto ufficialmente e solennemente dallo Stato, come documento perpetuo e fondamento di spirituale e civile educazione; mettendo così in opera una idea già vagheggiata da Santorre di Santa Rosa e da Terenzio Mamiani e con quelle debite provvidenze e diligenze che valgano ad evitare all'erario un grave dispendio, e fors'anche un dispendio qualsiasi ». — Present., pag. 211 — Risposta scritta 788.

CHIAPPELLI. — Al ministro delle poste e telegrafi: « Per conoscere perchè sia lecito all'ufficio e Direzione delle poste della città di Firenze non effettuare nei giorni festivi l'unica distribuzione della corrispondenza, che pur non manca in alcun altro dei centri maggiori e dei minori, da Roma alla vicina Settignano; avvertendo che se una delle due distribuzioni postali (quella delle stampe e giornali e quella della corrispondenza privata) dovesse mancare, minor danno verrebbe dalla soppressione della prima (che pur viene fatta in parte) che non dalla seconda; la cui soppressione per l'accumularsi delle lettere, si estende alla metà del lunedì successivo, e perciò dura effettivamente un giorno e mezzo, reca grave danno e perturbamento alla vita del commercio, alle necessità della cultura e delle relazioni sociali e familiari ». — Present., pag. 2171 — Risposta scritta, 2390.

CHIMIENTI. — Al ministro della marina: « Per sapere se non crede necessario disporre con urgenza le opere opportune per liberare le acque del porto di Brindisi dagli ultimi avanzi della *Benedetto Brin* che danno grave impaccio alla navigazione ». — Present., pag. 1038 — Risposta scritta, 1159.

CHIMIENTI. — Al ministro dell'interno e a quello dell'industria e commercio: « Per sapere se le tasse di soggiorno nei luoghi di cura e balneari sono in tutti i comuni impiegate

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

secondo i fini della legge; e se non credano necessario domandare ai prefetti notizie al riguardo ed incitarli perchè vigilino l'esecuzione della legge a vantaggio del pubblico che paga la tassa di soggiorno». — Presentazione, pag. 1038 — Risposta scritta, 1408.

**CHIMIENTI.** — Ai ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi: « Per sapere se tra le vere ragioni che hanno finalmente persuaso il Governo inglese a cedere alle insistenti premure della Società Peninsular and O. di abbandonare il porto di Brindisi e preferire definitivamente quello di Marsiglia (allungando di più che due giorni il percorso della Valigia postale indiana) ve ne siano alcune che si riferirebbero alle asserite difficili condizioni del porto di Brindisi, ed alla certezza dei ritardi ferroviari determinati dalla mancanza del doppio binario Bari-Brindisi ». — Presentazione, pag. 1405 — Svolgim., 1468 — Oratori: Giuffrida, min. delle poste e dei telegrafi, 1468 — Chimienti, 1470.

**CIMATI.** — Al ministro delle finanze: « Se non crede sia conveniente ed opportuno abolire l'obbligo del *lasciapassare* per le olive fresche che, per mancanza di strade, si debbono trasportare per mare ai frantoi.

« E ciò tenendo anche conto che ogni lasciapassare, rilasciato mediante il pagamento di dieci centesimi, deve essere trascritto dall'Ufficio doganale in un registro del costo di qualche lira, il quale ogni fine di mese, malgrado possa avere quasi tutti i fogli bianchi, deve essere inviato all'ufficio superiore e sostituito con altro nuovo ». — Present., pag. 1156 — Risposta scritta, 1408.

**CIRMENI.** — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere:

« se il Governo del Re abbia avuto comunicazione dei recenti accordi fra la Francia e la Turchia di Kemal Pascià;

« se giudichi che essi siano, in tutte le loro parti, compatibili con l'accordo tripartito in Asia Minore e col dovuto rispetto ai riconosciuti interessi italiani nell'ex Impero Ottomano;

« e nel caso negativo se e quali passi abbia fatto per richiamare l'attenzione del

Governo francese su tale incompatibilità e con quale esito.

« Data l'urgenza della questione, il sottoscritto chiede risposta scritta ». Presentazione, pag. 777 — Risposta scritta, 960.

**CIRMENI.** — Al ministro degli affari esteri: « Su i risultati da lui ottenuti durante il suo soggiorno a Londra e Parigi ». — Presentazione, pag. 3552 — Discussione sullo svolgimento, 3553 — Oratori: Cirmeni, 3553, Schanzer, ministro degli aff. est., 3553 — (L'interrogazione non fu accettata).

**CONTI.** — Al ministro per l'industria ed il commercio: « Per conoscere in qual modo egli intende provvedere a riparare l'attuale disagio delle private industriali in Italia, disagio che rende impossibile agli industriali sapere se possono o meno attuare nuovi provvedimenti o fabbricare nuove macchine od apparecchi, ed ostacola agli inventori l'esperire praticamente le azioni per contraffazione contro i terzi ». Presentazione, pag. 119 — Svolgim., 1044 — Oratori: Belotti, min. dell'ind. e del comm. 1044, Conti, 1045.

**CROCE, DE LORENZO, FORTUNATO, TORRACA.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere.

« 1° per quali ragioni e con quali intenti sia stata nominata una Commissione per fare proposte circa la destinazione da dare alla Reggia di Napoli, quando un decreto presidenziale Giolitti aveva già provveduto in materia, serbando parte della Reggia nelle condizioni presenti come Museo storico della monarchia napoletana ed insieme come appartamento Reale da tenere a disposizione di S. M. il Re, se si degnerà di occuparlo in occasione delle sue venute a Napoli: parte assegnandola alla raccolta artistica del Duca di Martina, legata alla città di Napoli e a un annesso Museo del Mobiglio; e parte a sede delle Biblioteche di Napoli: assegnazione che aveva il vantaggio inestimabile di permettere al Museo Nazionale di Napoli, i cui depositi accolgono sempre nuovi capolavori, di ampliarsi nel palazzo degli Studi con la rimozione della Biblioteca Nazionale che colà soffoca; di dare a quest'ultima (che è l'unica del

Mezzogiorno d'Italia), non solo possibilità di svolgimento per lunghissimo avvenire, ma addirittura modo di funzionare, che ora le manca con lamento unanime degli studiosi; di trasferire subito la Biblioteca di S. Giacomo, liberando i locali che occupa e dei quali l'Intendenza di finanza ha urgente necessità (a segno che il ministro delle finanze ebbe a dichiararmi che si perdono milioni al mese nelle riscossioni a causa degli insufficienti locali; e di risolvere agevolmente parecchie altre questioni minori, insieme con questa grave ed annosa dei locali della Biblioteca e del nuovo Museo Nazionale; e tutto con la più grande economia e col maggior decoro, consacrando per intero l'antica Reggia di Napoli alla storia, all'arte e agli studi;

« 2° per quali fini dalla detta Commissione sia stato escluso un vecchio studioso di storia e di arte napoletana, non ignoto nel mondo della cultura e non secondo a niuno nell'affetto per la sua città, il quale già tre volte negli anni scorsi fu onorato della fiducia del Ministero dell'istruzione e nominato componente e presidente di Commissioni che studiarono la detta questione dei locali della biblioteca e del museo, e stese in proposito tre relazioni, ed era perciò da ritenere in particolar modo competente: senza dire che, come predecessore dell'attuale onorevole ministro dell'istruzione, aveva collaborato con la presidenza nel presentare il decreto di assegnazione e il progetto che l'attuava ». — Present., pag. 1539 — Svolgim., 1642 — Oratori: Anile, min. dell'istr. pubb., 1642 — Corbino, 1643 — Croce, 1643, 1645.

CUZZI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se le trattative da oltre un anno in corso per la concessione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore, possono far sperare in una prossima sistemazione di quel servizio, quale in ispecie le industrie popolazioni dei numerosi Comuni di sponda destra del Lago e le comunicazioni colla Svizzera da tempo reclamano, ed hanno diritto di veder finalmente riordinato e stabilmente ripristinato ». — Presentazione, pag. 52 — Risposta scritta, 148.

CUZZI. — Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai ministri degli affari esteri e del commercio: « Per sapere se non intendano di avviare pratiche col Governo francese, invocando la proclamata sincera amicizia nostra colla Francia, onde ottenere la revoca del provvedimento improvvisamente emanato durante la Conferenza di Genova col quale venne imposto un grave e forte dazio d'entrata sopra i graniti importati in Francia dall'Italia, provvedimento che arrestò il relativo importante commercio e i lavori delle rinomate cave di graniti di Baveno sul Lago Maggiore, del Monte Orfano di Mergozzo, e del Lago d'Orta che impiegavano migliaia di operai, ora rimasti senza occupazione ». — Present., pagina 2684 — Risposta scritta, 3340.

CUZZI. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se non creda e non intenda modificare le disposizioni del decreto-legge 5 febbraio 1922 che agli effetti della gravosa tassa sul patrimonio stabiliscono che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati venga fatta capitalizzando al saggio del cento per cinque il presunto reddito desunto dagli affitti, che, se anche fosse vero, non può il contribuente conseguirlo vietandolo i decreti di proroga degli affitti stessi, stabilendo invece che la valutazione si faccia in base ai veri, possibili affitti in via provvisoria finchè duri il regime dei suddetti decreti di proroga ». — Present., pag. 2684 — Risposta scritta, 3340.

DA COMO e CASTIGLIONI. — Al ministro della giustizia: « Se non creda urgente - in attesa di più ampie riforme - di elevare subito intanto la competenza territoriale, in correlazione ai mutati valori eliminando i molteplici danni ed inconvenienti che derivano dall'attuale sistema ». — Present., pag. 1661 — Risposta scritta, 1908.

DA COMO e CASTIGLIONI. — Al ministro della giustizia: « Per conoscere il numero delle giurisdizioni speciali istituite durante e dopo la guerra, e quanto costino ». — Present., pag. 1661 — Risposta scritta, 2172.

DALLOLIO ALBERTO e BOLLATI. — Al sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: « Per sapere se il Governo intende prendere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi, che ne sono me-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- ritevoli per la grandezza della loro sventura, e perchè la necessità nella quale si trovano di essere continuamente assistiti da altre persone rende insufficiente per essi la pensione ordinaria ». — Present., pag. 451 — Svolgim., 595 — Oratori: De Nava, ministro del tesoro, 596 — Dallolio Alberto, 596.
- D' ANDREA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se abbiano avuto termine gli studi promessi nella seduta del Senato del 10 febbraio 1921 per disciplinare l'affrancazione dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni e dichiarare cessata l'efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, e del decreto Regio 29 gennaio 1920, n. 118, con i quali i debitori vennero autorizzati alla affrancazione con obbligazioni del prestito nazionale al 5 per cento ». — Presentaz., pag. 1597 — Svolgim., 1992 — Oratori: D' Andrea, 1992 — Rossi Luigi, min. della giust. e degli aff. di culto, 1992, 1993.
- D' ANDREA. — Al ministro delle finanze: « Per conoscere se crede equo ed opportuno che ai contribuenti la imposta sul patrimonio, i quali abbiano fatto la dichiarazione provvisoria con i criteri di valutazione indicati dal Regio decreto 24 novembre 1919, n. n. 2169, venga consentito di ratizzare in più anni il pagamento della maggiore imposta dovuta in base alla valutazione definitiva eseguita dagli agenti delle finanze ». — Present., pag. 4835 — Svolgim., 4837 — Oratori: D' Andrea, 4838 — Lissia, sottosegr. di Stato per le fin., 4837.
- DE AMICIS MANSUETO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere se vorrà provvedere a che la linea ferroviaria Sulmona-Isernia e Cajanello sia dotata di materiale mobile sufficiente al traffico, e che risponda alle esigenze della decenza e dell'igiene, e se e quando sarà provveduto all'ampliamento della stazione di Cajanello assolutamente insufficiente per il servizio viaggiatori ». — Presentaz., pag. 654 — Risposta scritta, 788.
- DE AMICIS MANSUETO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere il suo pensiero circa la necessità di far dritto alle giustissime richieste delle rappresentanze municipali dei comuni della alta Valle del Sangro perchè sia stabilita una breve fermata alla stazione ferroviaria di Alfedena del treno numero 794 sulla linea Cajanello-Sulmona per facilitare specialmente le comunicazioni con le Puglie ». — Present., pag. 2415 — Risposta scritta, 2686.
- DE CUPIS. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere se sia vera la notizia che si legge nel giornale *La Tribuna*, 18 giugno, quarta pagina, per la quale dovrebbe ritenersi essere interdetto nei cortei che attraversano il quartiere di S. Lorenzo l'onore della bandiera nazionale ». — Present., pag. 2657 — Svolgim., 2691 — Oratori: Casertano, sottosegr. di Stato per l'interno, 2691 — De Cupis, 2691.
- DI BRAZZÀ. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere a che punto stiano le trattative che egli ha iniziato per la salvaguardia degli interessi dei sudditi italiani negli Stati Baltici e specialmente nell'Estonia ». — Present., pag. 38 — Svolgim., 61 — Oratori: Di Saluzzo, sottosegr. di Stato per gli aff. esteri, 62 — Di Brazzà, 62.
- DI BRAZZÀ. — Ai ministri delle terre liberate e delle finanze: « Sul modo col quale hanno funzionato e funzionano gli Enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra ». — Present., pag. 146 — Svolgim., 528 — Oratori: Di Brazzà, 528 — Raineri, min. delle terre lib., 530.
- DI BRAZZÀ. — Al ministro della guerra: « Per sapere in qual modo egli intenda provvedere alla rimozione di quei depositi di proiettili che, stando vicinissimi ai paesi, tengono gli abitanti in continua apprensione. Queste rimozioni sono state promesse da anni, e non ancora attuate, come è il caso del deposito di Manzinello e di quello di Medeuza, ove la recente esplosione, che è la terza, ha cagionato gravissimi danni ». — Present., pag. 240 — Svolgim., 495 — Oratori: Gasparotto, min. della guerra, 495 — Di Brazzà, 497.
- DI BRAZZÀ. — Al ministro del tesoro: « Per conoscere quali siano state le disposizioni date pel pagamento dei premi per i buoni del tesoro settennali sorteggiati, constandomi che ve ne esistano di quelli sorteg-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- giati e presentati, ma non ancora pagati ». — Present., pag. 1540 — Svolgim., 1805 — Oratori: Di Brazzà, 1805 — Peano, min. del tesoro, 1805.
- DI BRAZZÀ. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere per quali motivi l'assicurazione da lui data che gli orari riguardanti la provincia di Udine sarebbero stati modificati, secondo gli accordi presi, per il 1° luglio, non abbiano ancora avuto effetto ». — Presentaz., pag. 3822 — Risposta scritta, 4020.
- DI BRAZZÀ. — Al ministro delle poste e telegrafi: « Per sapere per quale motivo ad un certo numero di impiegati postelegrafonici di ruolo scioperanti, e che si afferma essere 250, non sia ancora stata data comunicazione delle punizioni loro inflitte, e se questo ritardo debba attribuirsi ad un funzionario della Direzione Compartimentale dei servizi elettrici, che le doveva spedire, le cui opinioni comuniste sono ben note, e che avrebbe scioperato e che si è fatto figurare ammalato ». — Pres., pag. 4016 — Risposta scritta, 4025.
- DI CAMPELLO (V. Campello).
- DIENA. — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al ministro della marina e al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi per rendere efficace ed operativa ed a legale notizia la deliberazione presa dal Senato nella tornata del 17 maggio 1922, con la quale rigettò la conversione in legge del decreto 3 aprile 1911, num. 642, per l'abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra ». — Presentaz., pag. 2836 — Svolgim., 2870 — Oratori: Diena, 2870 — De Vito, min. mar., 2870, 2872.
- DIENA, PAPADOPOLI, CATELLANI, FRADELETTO, TAMASSIA. — Ai ministri degli esteri, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione: « Per sapere se intendono dar corso al Regio decreto 13 marzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno e comunicato alla Scuola superiore di commercio di Venezia il 4 luglio 1921, decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle
- carriere dipendenti dal Ministero degli esteri, in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, n. 5830, e 9 giugno 1908, n. 298, e con danno evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche ». — Presentaz., pag. 147 — Svolgim., 381 — Oratori: Belotti, min. ind. comm., 381, 384 — Diena, 382, 385 — Corbino, min. istr. pub., 384.
- DI SALUZZO. — Al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni per le quali venne soppressa la Scuola Magistrale di scherma di Roma, che ha tradizioni gloriose e procurò maestri d'arme apprezzatissimi in ogni paese, e per sapere come intenda provvedere per non danneggiare un istituto che torna ad onor nostro e che è noto ed altamente stimato così in Italia come all'estero ». — Presentaz., pag. 1406 — Risposta scritta, 1543.
- DI SALUZZO. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere, quanto vi sia di vero nella notizia di taluni giornali che l'Italia abbia chiuso le proprie scuole a Marsiglia per mancanza di fondi, e che i locali già adibiti alle nostre scuole siano stati dalla Società di Beneficenza Italiana affittati per diciannove mila franchi alle scuole coloniali spagnuole, mentre la nostra colonia, rimasta senza locali scolastici, avrebbe dovuto ricorrere al municipio di Marsiglia per ottenere un prestito per due ore al giorno di locali ad uso scuole. Ciò mentre la colonia spagnuola in Marsiglia consta di venticinque mila membri appena, e quella italiana supera i centoquaranta mila ». — Presentaz., pag. 1406 — Risposta scritta, p. 1546.
- DI SALUZZO. — Al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra: « Per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare perchè, senza ulteriore indugio, sia liquidata la pensione al vecchio contadino Giovanni Chapel da Pontechianale (Cuneo), padre di tre militari morti in guerra.
- « Il richiedente la pensione, più che settantenne, è sprovvisto di mezzi di sussistenza e in seguito alla morte della moglie, impazzita dal dolore e suicidatasi per

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

la morte del terzo figlio, è rimasto solo e privo assolutamente di assistenza.

« Lo Chapel ha presentato e ripetutamente rinnovato istanza per pensione privilegiata di guerra; ma attende tuttora invano la liquidazione degli assegni che gli spettano.

« Lo scrivente ha più volte sollecitato, a tal fine, codesto sottosegretariato, ma non ha ricevuto sinora che risposte evasive e dilatorie », — Presentaz., pag. 1541 — Risposta scritta, 1549.

DI SALUZZO. — Al ministro delle finanze: « Per conoscere se, obiettivamente esaminando, non riconosca soverchiamente oneroso per per i contribuenti l'aver stabilito che nel corrente mese di giugno debba pagarsi la prima rata dell'imposta sul patrimonio per il 1923, mentre con la stessa data debbono già contemporaneamente esser pagate le ultime due rate della medesima imposta per gli anni 1921 e 1922.

« Sembra si sarebbe potuto più equamente iniziare il pagamento dell'imposta 1923 colla rata del prossimo agosto ». — Presentaz., pag. 2386 — Risposta scritta, 2498.

DI SALUZZO. — Al ministro della guerra: « Per sapere: 1° per quale motivo non siasi sinora applicato l'articolo 13 del Regio decreto n. 710 del 3 giugno 1920, il quale stabiliva esplicitamente e tassativamente che " gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze sono considerati eccedenti e da collocarsi in P. A. S. ": disposizione questa che veniva confermata da un comunicato di codesto Ministero, il quale - a togliere ogni dubbio di interpretazione - dichiarava non potersi revocare il provvedimento di soppressione di tali ruoli, affrettando così l'esodo di gran parte di detti ufficiali che di fronte alla minaccia di vedersi soppressi d'autorità, preferiscono chiedere il collocamento, a domanda, in P. A. S.; 2° come intenda il ministro riparare a tale stato di cose - quando non si risolva ad applicare, senza ulteriore indugio, integralmente, il decreto - visto il notevole danno morale, finanziario e di carriera che ne è derivato a quegli uffi-

ciali i quali, in conseguenza della minaccia contenuta in un decreto di mancata applicazione, da cui venne sorpresa la loro buona fede, lasciarono il servizio a tutto loro discapito ». — Presentaz., pag. 2573 — Risposta scritta, 2904.

DI SALUZZO. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se non creda disporre che gli agenti delle imposte sospendano di procedere alla valutazione definitiva dei terreni e fabbricati ai sensi di cui al decreto 5 febbraio 1922 sino a che il decreto medesimo sia stato discusso dal Parlamento, e ciò avuto riguardo alla manifesta iniquità della norma che prescriverebbe di valutare al cento per cinque il reddito di cui lo stabile sarebbe stato suscettivo in assenza del regime vincolativo degli affitti, e così porterebbe (contrariamente al criterio informativo della legge) a calcolare, non il patrimonio effettivo a detta epoca, ma un valore che si sa non essere quello reale, con la conseguenza assurda (e manifestamente contraria al disposto dell'articolo 25 dello Statuto fondamentale del Regno) di costringere il contribuente a pagare imposta ragguagliata ad un cespite a cui la legge ha tolto la potenzialità del reddito e e quindi il valore ». — Present., pag. 3164 Risposta scritta, 3467.

DI SALUZZO. — Al ministro della guerra: « Per sapere se e quando il Governo, in relazione alle promesse fatte, intenda equamente risolvere la penosa questione degli ufficiali che, in seguito ai decreti-legge Albricci, Bonomi e Rodinò, chiesero ed ottennero di essere collocati in posizione ausiliaria speciale (P. A. S.).

« Per sapere altresì se il Governo non consideri come una soluzione opportuna, allo stato delle cose, il ritorno puro e semplice all'applicazione della legge contemplante il caso di esuberanza di ufficiali nei quadri ». — Presentaz., pag. 4778 — Risposta scritta, 4784.

DI STEFANO. — « Ai ministri delle poste e dei telegrafi, dei lavori pubblici e della marina: « Per conoscere se intendano emanare precise disposizioni:

« a) Perchè l'orario di comporto del treno in coincidenza col piroscafo Palermo-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Napoli sia osservato esattamente dai dirigenti la stazione di Napoli, per evitare i continui inconvenienti che si sono verificati;

« b) Perchè il postale Palermo-Napoli, secondo si pratica in tutte le nazioni, abbia la precedenza sugli altri vapori, tanto all'entrata che all'uscita del porto;

« c) Perchè siano rese più rapide le comunicazioni marittime fra la Sicilia ed il continente, come si è già fatto per le comunicazioni con la Sardegna ». — Present., pag. 1826 — Svolgim., 1868 — Oratori: Fulci, min. delle poste e telegrafi, 1869 — Di Stefano, 1869 — Riccio, min. dei lavori pubblici, 1868.

DI TRABIA. — Al ministro dell'interno: « Per conoscere le intenzioni del Governo riguardo ai giuochi d'azzardo ». — Presentaz., pagina 4307 — Svolgim., 4315 — Oratori: Finzi, sottosegr. di Stato per l'interno, 4315 — Di Trabia, 4316.

DI VICO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se l'uso dei biglietti ferroviari per le famiglie degli onorevoli senatori (Serie B), con scadenza 10 giugno prossimo, viene regolato dalle vecchie norme ovvero dalle nuove stabilite col Regio decreto 22 marzo 1923, n. 730, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente aprile ». — Present., pag. 4779 — Risposta scritta, 4790.

DORIGO. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere come intenda provvedere alle sorti degli insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei due mesi di agosto e settembre, di fronte alla circolare 18 aprile 1922, n. 17, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione del 27 aprile stesso ». — Present., 2902 — Svolgim., 3113 — Oratori: Anile, min. dell'istruz. pubb., 3113 — Dorigo, 3114.

DORIGO. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se, in omaggio ad un principio di giustizia, intenda di equiparare negli stipendi agli insegnanti delle scuole medie governative in genere e delle scuole normali in specie, gli insegnanti dei Reali collegi di Firenze, Milano, Palermo e Verona, tenuto conto che questi non sono

inferiori a quelli nè per i titoli che loro si domandano, nè per l'importanza dell'insegnamento che impartiscono, nè per il modo con il quale vengono scelti (concorso per titoli o per esami) tanto che le convittrici, compiuti i loro studi, possono essere ammesse alle scuole di magistero di Firenze e di Roma e conseguire (come ad esempio nel Reale Collegio Angeli di Verona nel quale esiste anche una scuola di tirocinio) la licenza normale e l'abilitazione all'insegnamento elementare ». — Present., pag. 4148 — Svolgim., 4199 — Oratori: Gentile, min. dell'istruz. pubb., 4199 — Dorigo, 4199.

DORIGO, MONTRESOR, CAMPOSTRINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici sulla progettata deviazione Adige-Garda: « Per avere assicurazione che i diritti e gli interessi di Verona non saranno comunque compromessi ». — Present., pag. 5342 — Svolgim., 5383 — Oratori: Carnazza, min. dei lavori pubblici, 5383 — Dorigo, 5383.

DURANTE. — Al ministro dei lavori pubblici: « Perchè dica come intende di provvedere alle urgenze e alle promesse, che da 15 anni si fanno dal Governo alla distrutta Messina, purtroppo scarsamente mantenute, malgrado tante provvide leggi approvate dal Parlamento con plauso della Nazione ». — Present., pag. 4901 — Svolgim., 4946 — Oratori: Carnazza, min. dei lavori pubb., 4947, 4950 — Durante, 4948, 4951.

FERRARIS CARLO. — Ai ministri della guerra e della pubblica istruzione: « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere perchè non siano sospesi i lavori nelle grotte di Postumia-Adelsberg, e per la definitiva sistemazione della gestione di quelle grotte rispetto alla loro dipendenza dal Governo centrale ». — Presentaz., pagina 773 — Svolgimento, 837 — Oratori: Mauri, min. di agricol., 837, 839 — Ferraris Carlo, 839, 840 — Gasparotto, ministro della guerra, 837.

FERRARIS CARLO. — Al ministro del lavoro: « Per sapere se intenda pubblicare sollecitamente l'elenco nominativo delle Società cooperative sussidiate dall'Istituto nazio-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

nale di credito per la cooperazione, secondo la richiesta da me fatta in Senato nella tornata del 5 aprile ». — Presentaz., pag. 773 — Svolgimento, 890 — Oratori: Beneduce, minist. del lavoro, 890, 892 — Ferraris Carlo, 891.

FERRARIS CARLO. — Al ministro delle poste e dei telegrafi: « Per sapere quando la rete telefonica urbana di Torino sarà in grado di soddisfare le domande per collegamento telefonico state presentate da oltre due anni ». — Present., pag. 1094 — Svolgim., 1130 — Oratori: Giuffrida, min. delle poste e dei telegr., 1130 — Ferraris Carlo, 1132.

FERRARIS CARLO. — Ai ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro: « Per sapere il motivo pel quale il Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1594, contenente le norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi del 1920, colle annesse istruzioni, sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 dicembre 1921, cioè sette giorni dopo che il censimento ebbe luogo in quelle provincie, fatto tanto meno comprensibile da che l'ultimo articolo del predetto decreto dispone che esso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». — Present., pag. 1204 — Svolgimento, 1255 — Oratori: Bevione, sottosegretario per la Pres. del Cons., 1255, 1256 — Ferraris Carlo, 1256.

FERRARIS CARLO. — Ai ministri dell'agricoltura e delle finanze: « Per sapere se sia vera la notizia che l'Amministrazione delle Grotte di Postumia è stata tolta dalla dipendenza del Ministero di agricoltura, ispettorato centrale delle miniere, il quale aveva solertemente provveduto ai più urgenti bisogni, e passata alla dipendenza del Ministero delle finanze, direzione generale del Demanio, e, in caso affermativo, quali siano gli intendimenti di questa ». — Presentazione, pag. 1826 — Svolgim., 1867 — Oratori: Bertone, min. delle fin., 1867 — Ferraris Carlo, 1867.

FERRARIS DANTE. — Al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla nomina dei direttori degli Stabilimenti militari, da

troppo tempo diretti soltanto interinalmente e non certo con vantaggio del loro funzionamento ». — Present., pag. 1541 — Risposta scritta, 1549.

FERRI. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere se non creda, dopo 35 anni, di dettare nuove disposizioni rispondenti alle esigenze dei tempi, alle nuove scoperte ed applicazioni relative ai progressi dell'edilizia, per regolare l'esercizio e la costruzione di luoghi dati ai pubblici spettatori sottoterra od in elevazione sopraterra. Tuttociò perchè a regolare detta materia vi sono disposizioni dettate da una circolare del 1887 quando l'utilizzazione dello spazio non era come oggi assillante; quando l'impiego dell'energia elettrica per l'illuminazione, scambio dell'aria, non avevano che rare applicazioni: quando i progressi dei mezzi di difesa contro gli incendi (tele di amianto, vernici speciali incombustibili) quasi non si conoscevano: quando le costruzioni in cemento armato, che eliminano i combustibili, che assicurano ambienti straordinariamente asciutti e resistenti, non si facevano; quando in Italia specialmente erano così in arretrato i progressi dell'industria edilizia.

« Urgono disposizioni nuove perchè in tutte le città si hanno ora luoghi sottoterra e sovraterra, che pur essendo riconosciuti in condizioni di sicurezza e di igiene migliori di molti altri a fior di terra, danno luogo a continue proteste ingiuste di interessati (perchè emananti da concorrenti) che pure hanno la parvenza di legalità, richiamando le vecchie rancide disposizioni che naturalmente l'uso abrogò, come ne attestano le costruzioni di Roma-Bologna-Torino-Napoli-Milano; proteste che valgono ora a trattenere industriali da costruzioni nella tema di controversie o di divieti ». — Present., pagine 1594 — Risposta scritta, 1761.

FERRI. — Al ministro del tesoro: « Per sapere come intenda provvedere a che non si sospendano i lavori nelle bonifiche in corso, ciò che sta per avvenire a causa degli incagli che deliberatamente si frappongono dagli uffici del tesoro sia al riconoscimento

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

dei collaudi eseguiti dalle autorità governative competenti, sia ai pagamenti dovuti per contratti ai consorzi che anticiparono fidenti decine di milioni e che invano lottano per avere acconti anche dopo anni e dopo i collaudi.

« Tutto ciò ad evitare i gravissimi danni alle opere in corso di costruzione e l'acutizzarsi della disoccupazione, per la quale si votarono milioni per lavori invernali che non si pagano ». — Present., pag. 2081 — Svolgim., 2188 — Oratori: Ferri, 2188 — Peano, min. del tesoro, 2188, 2191.

FRACASSI. — Ai ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio: « Per sapere a che punto si trovino i lavori delle diverse commissioni incaricate dello studio dei dazi doganali e se essi abbiano per scopo soltanto la formazione di una nuova tariffa generale, oppure la formazione di una tariffa massima e di una minima che segnino i limiti entro i quali possano normalmente svolgersi i negoziati per i nuovi accordi commerciali ». — Presentazione, pag. 38 — Svolgim., 60 — Oratori: Alessio, min. dell'ind. e comm., 60 — Fracassi, 61.

FRACASSI. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere se intenda dare comunicazione al Parlamento del protocollo firmato a Venezia il 13 ottobre scorso rendendo così omaggio ai principi solennemente affermati nel disegno di legge presentato dal Governo il 24 giugno 1920 con *carattere d'urgenza*, ripresentato dal Presidente del Consiglio onor. Giolitti il 20 giugno 1921 di concerto con tutti i ministri.

« Secondo quel progetto gli accordi e Trattati internazionali, qualunque sia il loro oggetto e la loro forma, non sono validi se non dopo l'approvazione del Parlamento.

« Per quanto dichiarato d'urgenza, quel progetto non è ancora, dopo diciotto mesi, diventato legge dello Stato.

« Ma esso risponde alla volontà nazionale alla quale deve inchinarsi ogni Governo parlamentare ». — Present., pag. 886 — Risposta scritta, 1366.

FRACASSI. — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere se non creda opportuno pre-

sentare al Parlamento un Libro verde sulla Conferenza di Genova, ritornando così alla buona norma parlamentare di fornire ai rappresentanti della nazione elementi e notizie sicure per giudicare l'azione del Governo nelle questioni internazionali ». — Present., pag. 2496 — Svolgim., 2579 (V. svolgim. interpellanza dei senatori: Mosca, Tamassia e Lamberti al Pres. del Cons. e al min. degli aff. esteri).

FRACASSI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se ad attenuare il *deficit* dell'azienda ferroviaria statale, non creda possa giovare abbassare le tariffe viaggiatori e concedere altre facilitazioni, quale il ripristino dei biglietti di andata e ritorno come nell'anteguerra ». — Present., pagina 3586 — Svolgim., 3626 — Oratori: Fracassi, 3627 — Riccio, ministro dei lav. pubb., 3626.

FRACASSI. — Al ministro di agricoltura: « Per sapere quando, conformemente alle dichiarazioni fatte in Senato dal Presidente del Consiglio, intenda emanare il promesso decreto per regolare i contratti agrari, provvedimento ormai di somma urgenza per l'imminente termine dell'annata agraria 1922 e la decadenza della legge 7 aprile 1921, riguardante tale materia ». — Present., pag. 4015 — Risposta scritta, 4024.

FRACASSI. — Ai ministri di agricoltura e delle finanze: « Per sapere se di fronte alla difficoltà grande di determinare il reddito agrario contemplato dal decreto 4 gennaio ultimo e volendo colpire gli agricoltori, non credano provvedimento più pratico e più semplice estendere ai proprietari coltivatori dei propri fondi l'imposta di colonia agricola, ripartendo l'imposta stessa in equa misura fra proprietario e colono nei contratti di mezzadria ». — Present., pag. 4778 — Risposta scritta, 4781.

FRASCARA. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se intenda di affrettare i lavori della commissione interparlamentare già nominata, ma non ancora convocata, per la riforma del decreto legge su l'imposta patrimoniale nelle disposizioni relative al privilegio spettante allo Stato, disposizioni che intralciano la trasmissione

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- dei beni immobili fra vivi e la stipulazione di mutui fondiari con gravissimo danno dell'economia nazionale ». — Present., pagina 182 — Svolgim., 466 — Oratori: Soleri, min. finanze, 466 — Frascara, 467.
- FRASCARA.** — Al ministro delle finanze: « Circa la revisione dei redditi dei fabbricati che si sta facendo da alcune agenzie contro ogni principio di giustizia e di opportunità, mentre l'imposta erariale e le sovrimposte provinciale e comunale sorpassano spesso il reddito imponibile, e mentre il regime vincolato degli affitti impedisce la giusta valutazione dei redditi ». — Present., pagina 1594 — Svolgim., 1809 — Oratori: Bertone, min. finanze, 1809 — Frascara, 1809.
- FRATELLINI.** — Al ministro del tesoro: « Per conoscere, in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra nella tornata del 13 giugno 1922, a quale epoca il Governo intenda rimandare l'adempimento dell'impegno assunto verso gli antichi impiegati dello Stato e le loro famiglie, per una parità di trattamento delle pensioni in confronto alle più recenti norme di liquidazioni ». — Present., pag. 2573 — Svolgim., 2635 — Oratori: Fratellini, 2635 — Peano, min. del tes., 2635.
- FROLA.** — Al ministro della guerra: « Sul fondamento della notizia del trasloco della Scuola professionale di aeronautica sorta in Torino con piena soddisfazione degli studi ed esperienze e sulla necessità che detta scuola, la cui importanza fu anche riconosciuta nel recente Congresso nazionale di aeronautica, rimanga a Torino aderendo pure alle istanze a tale riguardo proposte dal Consiglio di amministrazione del R. Politecnico e dall'Amministrazione comunale provvedendo d'urgenza per la sospensione dei lavori di smontaggio e relativi ». Present., pag. 65 — Risposta scritta, 149.
- FROLA.** — Al ministro della guerra: « Per sapere:
- « 1° Quali provvedimenti intenda presentare per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, particolarmente nei riguardi del caro-viveri e capitalizzazione dell'in-
- tera pensione, condizioni queste prospettate nel decreto luogotenenziale che li riguarda (pag. 11 e 14 della memoria a stampa presentata dall'Associazione tra gli ufficiali in P. A. S.);
- « 2° Se per l'istruzione premilitare saranno impiegati ufficiali superiori della posizione ausiliaria speciale a loro domanda e con quali norme e trattamento economico ». Present., pag. 1122 — Risposta scritta, 1280.
- GALLINI.** — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere se il Governo intende proporre l'abrogazione o quanto meno la modificazione alla vigente legge elettorale politica, che, negazione di moralità e di democrazia, paralizza il suffragio universale, coarta e deforma la sovrana volontà del popolo, turba ed inquina le sorgenti dei pubblici poteri ». Present., pag. 38 — Svolgim., 58 — Oratori: Corradini, sottosegretario di Stato per l'int., 59 — Gallini, 59, 60 — Presidente, 60.
- GALLINI.** — Al ministro delle finanze: « Per sapere se ha modo di impedire l'industria delle multe per ritardato pagamento, che si esercita dalla Esattoria Comunale di Roma in danno anche dei più premurosi contribuenti, i quali alla scadenza normale non riescono mai a conoscere l'importo di tutte le tasse dovute ». — Present., pagina 4353 — Svolgim., 4386 — Oratori: Gallini, 4387 — Lissia, sottosegr. di Stato per le finanze, 4386.
- GAROFALO.** — Al Presidente dei ministri ed al ministro degli affari esteri: « Intorno alla dichiarazione fatta dal Presidente dei ministri alla Camera dei deputati, il 23 luglio 1921, che « il Trattato di commercio con la Russia è già pronto per essere firmato »; e sulle ragioni che possano consigliare simili accordi con un Governo non riconosciuto, e nelle cui promesse non si può avere alcuna fiducia; e che, inoltre, col pretesto delle relazioni commerciali, è sospettato di favorire i moti rivoluzionari in Italia ». — Present., pag. 240 — Svolgim., 587 — Oratori: Bevione, sottosegretario di Stato alla Pres. del Cons., 587 — Garofalo, 587.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- GAROFALO.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per chiedere se i recenti investimenti di treni nei passaggi a livello siano avvenuti nei luoghi dove fu soppressa la custodia dei passaggi medesimi, senza che fossero adoperate le precauzioni raccomandate dall'Ufficio centrale del Senato nella relazione del 23 febbraio 1921 sulla conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920 ». — Present., pag. 1122 — Svolgimento, 1175 — Oratori: Micheli, ministro dei lavori pubblici, 1175 — Garofalo, 1176.
- GAROFALO.** — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per conoscere il pensiero del Governo intorno alla applicazione del decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi, essendosi l'applicazione medesima continuata dagli organi competenti, in dispregio dei giudicati della Suprema Corte di Cassazione, senza che in alcun conto si tengano le importanti modificazioni apportate a quel decreto del Senato in seguito alla discussione che ne fu fatta, in sede di conversione in legge, nelle sedute 14-26 febbraio 1921 ». — Present., pag. 4192 — Svolgim., 4270 — Oratori: Finzi, sottoseg. di Stato per l'int., 4271., — Milani, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, 4270 — Garofalo 4271.
- GAROFALO.** — Al ministro delle finanze: « Per sentire se non creda provvedere in qualche modo al ritardo con cui si fanno le assegnazioni di acconti sulle pensioni non ancora liquidate, specialmente a coloro che non hanno altri mezzi di sussistenza ». — Present., pag. 4975 — Svolgim., 5013 — Oratori: Garofalo, 5014 — Lissia, sottosegretario di Stato per le finanze, 5013.
- GAROFALO, PAGLIANO, GALLINI, INGILLERI, MARTINO, CATALDI, TORRIGIANI LUIGI e CIRMENI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Mentre esprimono vivo compiacimento per la imminente apertura al pubblico esercizio del tronco ferroviario Roma-Formia, giusta la comunicazione fatta alla stampa, confidano che il ministro dei lavori pubblici solleciterà le opere pel compimento della intera linea direttissima Roma Napoli; « intanto chiedono notizie dello stato dei lavori sul tronco ferroviario Napoli Formia, e specialmente pel tratto che si svolgerà nel comune di Napoli e che vuolsi sia destinato a funzionare da ferrovia metropolitana ». — Present., pag. 3074 — Svolgimento, 3114 — Oratori: Garofalo, 3116 — Riccio, min. dei lav. pubbl. 3115, 3116.
- GAROFALO, SPIRITO, PAGLIANO.** — Al ministro delle finanze: « Per sentire a quali criteri s'ispiri l'Amministrazione in tema di revisioni parziali di redditi edilizi, essendosi osservato che mentre in alcune regioni esse avvengono solo eccezionalmente, nel mezzogiorno invece - e nella città di Napoli in particolare - sono frequentissime e le Agenzie fanno accertamenti tali da creare oneri insopportabili per i contribuenti già tanto tormentati dagli eccessi delle sovrimposte. « Sembrerebbe più pratico ed equo sospendere senz'altro le revisioni parziali, adottandosi invece, per tutto il Regno, un sistema di lievi aumenti proporzionali degli imponibili, che avverrebbero automaticamente, escludendosi però i fabbricati recentemente sottoposti a revisione e vietandosi ai Comuni e alle Provincie ogni sovrimposta su tali aumenti. « Da ciò si potrebbe prevedere che l'erario otterrebbe, senza alcuna spesa, un introito assai maggiore che con le revisioni parziali mentre si assicurerebbe, d'altra parte, la tranquillità dei contribuenti ». — Present. pag. 4355 — Risposta scritta, 4465.
- GATTI.** — Al ministro delle finanze: « Per sapere se, tenuto conto che il prezzo del vino è in proporzione della sua gradazione alcoolica e che in Italia vi sono così forti differenze di gradazione alcoolica (da 7° a 12° ed oltre), non creda di proporzionare l'imposta sul vino alla sua gradazione alcoolica e se, tenuto conto del disastroso deprezzamento delle uve e mosti nella annata corrente (fino a lire 15 il quintale per le uve della valle padana), non creda equo ridurre, per l'annata corrente, l'imposta stessa ». — Present. pag. 5344 — Risposta scritta, 5349.
- GIARDINO.** — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere: « 1° se sia vero che il giorno 15 corrente, in Roma, al trasporto privato della

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

salma di un caduto in guerra, autorità ed agenti di pubblica sicurezza abbiano intimato ad associazioni femminili di togliere dal corteo le bandiere nazionali, prima di attraversare un determinato quartiere della capitale;

« 2° se sia vero che, nella esecuzione di tale intimazione, siano state impiegate *guardie regie*;

« 3° se e da quali direttive del Governo tale fatto sia conseguito;

« 4° se e quali direttive intenda adottare affinché la bandiera nazionale italiana sia ovunque libera e rispettata in terra italiana ». — Present., pag. 2675 — Svolgimento, 2691 — Oratori; Casertano, sottosegretario per l'interno, 2691 — Giardino, 2692.

GINORI CONTI. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri: « Per conoscere con quali criteri sono stati ritirati i porti d'arme di rivoltella a un industriale e ad un capo di Stabilimento e se intende ritirarli ad altri cittadini pacifici nei Comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Pomarance (prov. di Pisa), nei quali non sono avvenuti incidenti di sorta, nè se ne prevedono » — Present., pag. 1541 — Risposta scritta, 2180.

GINORI CONTI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere in base a quale legge od a quale decreto da convertirsi in legge: « 1° venne messo a concorso il posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano, che non è astronomico;

« 2° col concorso bandito col decreto ministeriale 30 gennaio 1922 pel posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano, che per la tabella B della legge 19 luglio 1909, n. 496, è indipendente dalla Università di Napoli, lo si obbliga a tenere conferenze di vulcanologia nella Università di Napoli;

« 3° venne stabilito l'organico del personale assistente e subalterno del Regio Osservatorio vesuviano ». — Pres., pag. 2171 Risposta scritta, 2264.

GRANDI. — Al ministro della guerra: « Per conoscere le ragioni per le quali non si sono ancora riaperte le scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per conoscere i criteri secondo i

quali sono istituite le scuole allievi ufficiali di complemento ». — Present. pag. 293. — Svolg., 594 — Oratori: Gasparotto, ministro della guerra, 594, 595 — Grandi, 595.

GRANDI. — Al Presidente del Consiglio: « Per conoscere quando intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge, il decreto-legge 11 giugno 1921, n. 464, relativo al trattamento di pensione agli ufficiali della riserva ». — Present., pag. 3339 Svolgim., 3387 — Oratori: Grandi, 3387 — Peano, min. del tes. 3387.

GRASSI. — Al ministro dell'istruzione pubblica: « Sulle condizioni della preziosa collezione ceroplastica di pezzi di anatomia umana e di zootomia, conservata nel Regio Museo di storia naturale a Firenze ». Present., pagina 2533 — Svolgim., 2662 — Oratori: Anile, min. dell'istr. pubb., 2662 — Grassi, 2662.

GRASSI. — Al ministro dell'interno: « Per sapere se non sia oramai tempo di permettere agli ufficiali sanitari di far allontanare dai luoghi malarici durante la stagione malarica quei pochi individui infetti di malaria, i quali rifiutano di sottoporsi alla cura prescritta dal medico, venendo così a creare nuovi focolai di infezione e a sfruttare i buoni effetti di qualunque lotta antimalarica ». — Present., pag. 3552 — Svolgimento, 3593 — Oratori: Casertano, sottosegr. di Stato per l'int., 3593, 3594 — Grassi, 3594.

GRASSI. — Al ministro dell'istruzione pubblica: « Poichè l'alternanza dei corsi universitari di botanica e zoologia per gli studenti di scienze naturali e di medicina, quale è stata consigliata, presenta, anche a parere delle Facoltà competenti, gravi inconvenienti senza nessun vantaggio, neppure dal punto di vista economico, si chiede all'onorevole ministro se non ritenga opportuno di soprassedere a dare esecuzione alle proposte del Consiglio superiore e di ristabilire l'obbligo per gli studenti di medicina di frequenza a quel corso di anatomia e di fisiologia comparata, che, istituito fin dal 1849, è stato sempre considerato fondamentale ». — Present., pag. 4193 — Svolgim., 4237 — Oratori: Gentile, ministro dell'istr. pubb., 4237 — Grassi, 4238.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

GRASSI. — Al ministro di agricoltura: « Per sapere se ritenga opportuno di prendere speciali misure al fine di possibilmente impedire che anche nel nostro paese si diffonda quel vorace coleottero americano, il quale, come un flagello, distrugge le colture di patate e in Francia ha già invaso una superficie superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati ». — Presentazione, pag. 4354 — Svolgim., 4387 — Oratori: De Capitani, min. dell'agric., 4387 — Grassi, 4388.

GRASSI. — Al ministro dell'agricoltura: « Per sapere:

« 1° perchè non furono distrutte le pochissime scintille fillosseriche delle provincie di Roma, Arezzo, Perugia;

« 2° a qual punto siano le pratiche per la istituzione dell'ovile sperimentale di Foggia;

« 3° se non sia opportuno di riunire il servizio di irrigazione alla Direzione generale della colonizzazione interna ». — Present., pag. 5061 — Svolgim., 5121 — Oratori: De Capitani, min. dell'agr., 5121, 5123 — Grassi, 5122.

GREPPI. — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio: « Per conoscere se intenda d'urgenza provvedere ad una succursale dell'Archivio di Stato di Milano nella vicina area demaniale temporaneamente concessa ad istituzioni dipendenti dal politecnico e in parte già da queste cedibile perchè non usufruita e perchè prossimo il trasloco del politecnico stesso nella nuova città degli studi, ritenendo siano a conoscenza del Ministero i pericoli di incendio ai quali è soggetta l'attuale succursale e le difficoltà di ottenere per essa una proroga di affitto dal comune di Milano ». — Present., pag. 1861 — Risposta scritta, 2177.

GREPPI. — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per conoscere quali provvidenze, in relazione al Regio decreto-legge 24 marzo 1923, n. 602, si intendano prendere, eventualmente di concerto col ministro dell'interno da cui dipendono gli Archivi di Stato, per la sicura salvaguardia della parte più antica degli archivi degli uffici giudiziari recentemente soppressa, anche in vista dei timori già manifestatisi per la

possibile dispersione di fonti preziosissime storiche contenute in atti che risalgono talvolta sino al secolo decimoquinto ». — Presentazione, 4779 — Risposta scritta, 4787.

LAGASI. — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per sapere se intenda di parificare, per ciò che concerne gli stipendi e gli assegni temporanei e di pensione, gli impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato ». — Present., pag. 1094 — Svolgimento, 1134 — Oratori: Rodinò, min. della giust., 1134 — Lagasi, 1134.

LAGASI. — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per sapere se e quando intenda presentare al Parlamento, per la sua conversione in legge, il decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, consentendo in radicali, pratiche, opportune modificazioni ». — Present., pag. 1204 — Svolgim., 1257 — Oratori: Rodinò, min. della giust. e degli aff. di culto, 1257 — Lagasi, 1257.

LAMBERTI. — Al ministro della guerra: « Per conoscere gli intendimenti circa una memoria presentata dalla Associazione fra gli ufficiali, in posizione ausiliaria speciale, recante il titolo: *Le giuste rivendicazioni degli ufficiali in P. A. S., per riduzione di quadri*, con la quale si reclama, insieme a taluni provvedimenti in loro favore, la esatta e sollecita attuazione di disposizioni legislative e ministeriali state emanate da vario tempo e non ancora attuate, o attuate in diversa misura.

Sembrando allo scrivente che fra i provvedimenti invocati, quelli relativi

a) alla capitalizzazione degli assegni;

b) alla concessione del caroviveri;

c) alla indennità di guerra negata agli ufficiali lesionati o malati per causa di servizio, o provenienti dalla guerra ma non colpiti da proietto in combattimento;

d) la presenza da stabilirsi di un ufficiale della P. A. S. in tutte le Commissioni chiamate a giudicare o deliberare di ufficiali di detta categoria;

Abbiano un reale fondamento di giustizia e meritino un benevolo esame siccome aventi un carattere plausibile di opportunità, così lo scrivente crede doveroso raccomandare al Governo, e in particolare al ministro della guerra, per quel sentimento

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

di amore e giustizia che lo scrivente ha comune coll'onorevole ministro, una sollecita risposta ispirata alla maggiore benevolenza, tale da assicurare gli ufficiali della P. A. S. meritevoli di ogni riguardo ».

— Present., pag. 211 — Risposta scritta, 518.

LAMBERTI. — Al ministro dei lavori pubblici ed a quello del tesoro: « Per conoscere se il Governo intende di accogliere le insistenti domande dei vecchi pensionati ferroviari, i quali reclamano la parificazione della loro pensione a quella stabilita nella recente legge dell'aprile 1921, visto che per questa categoria di pensionati lo Stato ha a disposizione un fondo speciale, costituito da versamenti fatti durante la prestazione di servizio dei ferrovieri stessi e quindi gli aumenti richiesti gravano su di un fondo loro proprio e non sulle finanze dello Stato ».

— Present., pag. 1122 — Svolgim., 1180 —

Oratori: Micheli, min. dei lav. pubbl., 1180

— Lamberti, 1180.

LAMBERTI. — Ai ministri del tesoro e della guerra: « Per conoscere se sia vero che nell'applicazione del recente decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1851, articolo 2, riguardante gli assegni ai veterani, si computi l'importo del caroviveri quale parte integrante del reddito od emolumento, alla cui cifra massima di lire 3000 è subordinata la concessione dell'assegno di lire 360.

Dappoichè se ciò fosse, oltre al contraddire alle dichiarazioni ripetutamente fatte dal Governo, che il caroviveri debba intendersi come cosa affatto transitoria e solo devoluta per fronteggiare le momentanee angustie della vita, si verrebbero altresì a creare in modo permanente delle assurde disparità di trattamento fra i veterani che godono di un reddito appena inferiore di una lira alle 3000, e quelli che abbiano reddito od emolumento di lire 3000, concedendo agli uni l'assegno di lire 360 (e cioè lire 3359) e agli altri negandolo ». — Present., pag. 1541 — Risposta scritta, 1547 — Svolgim., 1667 — Oratori: Lamberti, 1667, 1668 — Peano, min. del tesoro, 1667, 1668.

LAMBERTI. — All'onorevole ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se il fenomeno doloroso che ha cagionato il disastro di Co-

rato si possa considerare arrestato e se sieno ormai scongiurate le tristi previsioni da taluni affacciate che il medesimo fenomeno dovesse avere nuove manifestazioni nell'abitato di Corato e anche in altri non lontani aggregati di popolazioni viciniori ».

— Present., pag. 2865 — Svolgim., 2865

— Oratori: Lamberti, 2866 — Riccio, min. dei lav. pubbl., 2865.

LAMBERTI. — Al ministro delle poste e telegrafi e al presidente del Consiglio dei ministri - pensosamente sorpreso dopo le formali dichiarazioni fatte dal Governo in Senato, di ricevere ancora lettere dalle città dell'Alto Adige coi timbri dell'antico Governo austriaco - « Domanda quali ragioni possano ancora giustificare la persistenza, dopo quattro anni dalla liberazione delle nostre terre Atesine, dell'uso di timbri in lingua straniera, non potendosi ammettere che la piccola economia che da tal fatto può derivare, valga a compensare il discredito che da sì deplorabile tolleranza può venirne all'estero e soprattutto fra le popolazioni di quelle regioni, dove non mancano speranze ed aspirazioni al ritorno all'antico regime ». — Present., pag. 3786 — Risposta scritta, 3867.

LAMBERTI, PELLERANO, PIANIGIANI, SANARELLI, SUPINO, VITELLI, COCCHIA, PAGLIANO, GAROFALO, DI TERRANOVA, BONAZZI, COLONNA FABRIZIO, RATTONE, GIOPPI, SANDRELLI, TRIANGI, TORRIGIANI LUIGI, MARIOTTI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere se sia stata ultimata la edizione critica degli scritti petrarcheschi stabilita con apposita legge del 27 giugno 1904, che assegnava per la medesima un contributo di lire 8000 annue fino alla concorrenza di lire 40,000. E a qual punto si trovino i lavori per l'erezione di un monumento al Petrarca in Arezzo per il quale lo Stato con la stessa legge stanziava lire 60,000 da pagarsi all'autore del monumento prescelto per concorso, dopo la inaugurazione.

E qualora per difficoltà giustificata insorta, sia stata sospesa la pubblicazione degli scritti e la prosecuzione dei lavori attinenti al monumento, gli interroganti pregano l'onorevole ministro a far loro conoscere

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- gli intendimenti del Governo perchè le due opere costituenti le onoranze che l'Italia con grande ritardo decretava ad uno dei più grandi cittadini, abbiano il loro compimento ». — Present., pag. 1156 — Svolgim., 1318 — Oratori: Rosadi, sottosegr. di Stato per le antichità e le belle arti, 1319 — Lamberti, 1320.
- LIBERTINI.** — Al ministro delle colonie: « Per sapere se ha esatta conoscenza delle gravissime condizioni nelle quali versa la nostra colonia libica e specialmente la Tripolitania, e, nel caso affermativo, come creda porvi riparo perchè non venga ad essere viemmaggiormente depresso il nostro ormai, purtroppo, svalutato prestigio, e compromessi definitivamente la sicurezza e lo sviluppo della colonia medesima ». — Present., pag. 182 — Svolgim., 462 — Oratori: Girardini, ministro delle colonie, pagine 462, 466 — Libertini, 464.
- LIBERTINI.** — Al ministro dell'interno, presidente del Consiglio: « Per sapere se può essere consentito che, per la imposizione di pochi facinorosi audaci, contrariamente alle determinazioni della maggiore associazione del lavoro e contrariamente anche alla stessa volontà della grandissima maggioranza dei lavoratori medesimi, si sospendano per oltre 24 ore i servizi pubblici della capitale del Regno con tutte le relative deplorevoli conseguenze ». — Present., pag. 181 — Svolgim., 522 — Oratori: Teso, sottosegr. di Stato per l'interno, 522 — Libertini, 523.
- LIBERTINI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che intenda e dovrebbe immediatamente adottare per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sulla unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla capitale ». Present., pag. 773 — Svolgim., 835 — Oratori: Lombardi, sottosegr. di Stato dei lavori pubbl., 835 — Libertini, 836.
- LIBERTINI.** — Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere se può essere consentito che nella prefettura di Catania vengano lasciati alla mercé di qualsiasi estraneo pratiche di delicato e contrastato interesse, contenenti anche documenti riservati, per farne oggetto di pubblicazione sui giornali, e quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di questo grave sconcio ». — Present., pag. 773 — Svolgim., 865 — Oratori: Teso, sottosegr. di Stato per l'interno, 866 — Libertini, 866.
- LIBERTINI.** — Al ministro delle colonie: « Per sapere quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo in Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima, e quali i nostri attuali rapporti colla Senussia ». — Present., pag. 773 — Svolgim., 1046 — Oratori: Girardini, ministro delle colonie, 1050, 1057 — Libertini, 1054.
- LIBERTINI.** — Al ministro delle colonie: « Per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi dal Governo per riparare i gravi danni prodotti dal terremoto ultimo in Eritrea e specialmente a Massaua ». — Present., pag. 2117 — Svolgim., 2149 — Oratori: Libertini, 2150 — Venino, sottosegr. per le colonie, 2149.
- LIBERTINI.** — Al ministro degli affari esteri: « Sull'azione che esplica il Regio Console di Porto Said, assolutamente inefficace nella tutela dei nostri connazionali colà residenti ». — Present., pag. 3249 — Rinvio dello svolgim., 3307 — Oratori: Tosti di Valminuta, sottosegr. per gli affari esteri, 3307 — Libertini, 3307.
- LIBERTINI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Sul costo del Ferry-boat costruita ultimamente nei cantieri dello Stato ». — Present., pag. 4115 — Svolgim., 4165 — Oratori: Libertini, 4165 — Sardi, sottosegr. per i lavori pubblici, 4165.
- LIBERTINI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Sugli intendimenti del Governo in ordine alla costruzione delle ferrovie secondarie della Sicilia ». — Present., pag. 4777 — Svolgim., 4804 — Oratori: Carnazza, ministro dei lavori pubblici, 4804, 4806 — Libertini, 4805.
- LIBERTINI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se e come intende provvedere alla costruzione della importantissima linea ferroviaria Caltagirone-Terranova ».

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- Present., pag. 4777 — Svolgim., 4818 —  
Oratori: Carnazza, min. dei lavori pubblici, 4818 — Libertini, 4819.
- LIBERTINI, DI SANT'ONOFRIO, CHIMIENTI, CASSIS, AUTERI BERRETTA, ROMEO DELLE TORRAZZE, INGHILLERI, D'ALIFE, RIDOLA, MANGO, FRANCICA-NAVA, COCUZZA, MOSCA.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Sulla imprescindibile necessità di prolungare dalla stazione di Salerno a quella di Battipaglia il doppio binario di corsa per assicurare il desiderato e necessario miglioramento del servizio ferroviario sulla linea per Brindisi attraverso la Basilicata e le Puglie e su quella per le Calabrie e la Sicilia ». — Present., pag. 2386 — Svolgim., 2417 — Oratori: Libertini, 2418 — Riccio, min. dei lavori pubblici, 2417.
- LORIA.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei nostri emigranti, di istituire la terza classe nei diretti sulla linea Torino-Modane, come già esiste sulla consecutiva linea francese ». — Present., pag. 4013 — Svolgim., 4069 — Oratori: Carnazza, min. dei lav. pubb., 4069 — Loria, 4069.
- LUZZATTI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Per chiedere una notizia esatta sul numero dei morti e dei feriti nei passaggi a livello sulle ferrovie dello Stato, dopo l'abolizione dell'antico metodo di sorveglianza, e se, considerando la difficoltà o l'incapacità di leggere gli avvertimenti posti su questi passaggi, i viaggi dei treni merci non segnalabili negli orari e il continuo aumento dei mezzi rapidissimi di locomozione sulle vie ordinarie, non urgano nuovi provvedimenti per la incolumità della vita dei cittadini ». — Present., pag. 4015 — Risposta scritta, 4026.
- LUZZATTI.** — Al ministro dei lavori pubblici: « Crescono in ogni parte d'Italia e si fanno più gravi gli infortuni nei passaggi a livello e altrove per la mancata o diminuita sorveglianza. Si chiedono notizie esatte sui tristi casi avvenuti e sui provvedimenti riparatori che l'amministrazione delle ferrovie di Stato si appresta a prendere ». — Present., pag. 5343 — Risposta scritta, 5346.
- MALFATTI.** — Al ministro delle finanze: « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo nei riguardi dei titoli del debito pubblico austriaco in corone trovantisi tuttora in territorio della repubblica austriaca. Questi titoli, hanno un valore nominale di trenta milioni di corone e sono proprietà di duemila cittadini italiani minorenni e curatelati dai Giudizi delle nuove provincie.
- « Fino dal 1919 furono denunciati per la stampigliatura e conversione italiana ed in tempo utile è stata elevata protesta contro la stampigliatura austriaca di detti titoli, tanto dai singoli proprietari quanto dalla R. Legazione, per disposizione del Governo centrale.
- Giusta decisione della Commissione delle riparazioni, questi titoli vennero messi a disposizione del R. Governo, per la propria stampigliatura e conversione, che fino ad oggi non li ha richiesti, sebbene sia prossimo il giorno in cui, se il Governo nostro non li reclama, verranno sottoposti alla stampigliatura austriaca e per essa completamente svalutati.
- « Nè l'abbandono di questi titoli è giustificato dalla circostanza che l'Italia ha già convertito tanti titoli del debito pubblico pre-bellico austriaco in corone quanti corrispondono alla quota ad essa assegnata, in quanto che, mentre si vietava che questi titoli entrassero nel Regno per essere ammessi alla conversione, s'introducevano col consenso del Governo, e si convertivano rendite austriache in corone per decine di milioni, proprietà di enti austriaci, completando così la quota che doveva essere riservata ai titoli dei cittadini italiani ». — Present., pag. 5343 — Risposta scritta, 5850.
- MANNA.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati sottoposti all'esame del Consiglio superiore - sezione della Giunta per l'istruzione media - i reclami 12 marzo e 11 aprile 1921 presentati dalla professoressa Anna Pasetti, malgrado l'avvertenza contenuta nei bollettini ufficiali n. 8 del 24 febbraio e n. 12 del 24 marzo e nonostante che i reclami stessi investissero la legittimità degli atti del concorso nella parte relativa alla cancellazione del nome di lei dalle ottenute graduatorie e quindi l'annullamento

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- dei giudizi di merito resi dalle Commissioni esaminatrici, mentre altri quattro concorrenti, pur trovandosi nelle identiche condizioni della professoressa Pasetti, furono mantenuti nelle graduatorie ». — Presentazione, pag. 39 — Risposta scritta, 212,
- MANNA.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se creda conforme alle norme regolamentari la deliberazione presa dal Consiglio accademico dell'Università di Roma, la quale sopprime la firma di frequenza da parte dei professori sui libretti d'iscrizione ai corsi universitari ». — Present., pag. 2171 — Risposta scritta, 2180.
- MANNA.** — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se non creda sospendere l'applicazione dell'art. 15 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, il quale, anche a prescindere dalla sua incostituzionalità, esclude a gradi ulteriori le incompatibilità senza distinguere la parentela dalla affinità, come faceva l'art. 3 della legge 24 luglio 1908, n. 438, e nel modo come è formulato pare escluda qualunque incompatibilità pei capi dei collegi giudiziari ». — Present., pag. 2171 — Risposta scritta, 2294.
- MANNA.** — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per sapere se in mancanza di una formale modificazione dell'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 9, il quale richiede che l'atto di opposizione da parte dell'inquilino sia notificato entro 15 giorni da quello dal ricevimento della cartolina raccomandata, basti per impedire la decadenza dell'inquilino la semplice dichiarazione da parte dell'ufficiale giudiziario di aver ricevuto entro il detto termine l'atto di opposizione ». — Present., pag. 4464 — Risposta scritta, 4707.
- MANGO, PAGLIANO, MILANO D'ARAGONA, CAPALDO, SPIRITO, PASCALE, ARLOTTA, DEL PEZZO, SALVIA, SECHI, GAROFALO, PLACIDO, DEL CARRETTO.** — Al presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere le ragioni per le quali è stato, nella tornata dell'8 corr., ritirato il disegno di legge n. 473, relativo al "porto e zona industriale di Napoli" che già era all'ordine del giorno per la discussione; e se intendano mantenere per quell'opera, che è di interesse nazionale, gli stanziamenti votati dall'altro ramo del Parlamento, e dei quali l'Ufficio centrale del Senato già aveva proposta l'approvazione ». — Presentaz., pagina 4399 — Svolg. 4434 — Oratori: Mango, 4434 — Sardi, sottosegr. pei lav. pubblici, 4434.
- MARAGLIANO.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se crede opportuno, nell'interesse degli studi, mantenere le norme imposte con decreto-legge, per la nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore del Regno ». — Presentazione pag. 3510 — Svolg., 3562 — Oratori: Anile, min. dell'istr. pubb., 3562 — Maragliano, 3562.
- MARIOTTI.** — Al ministro del tesoro e dell'industria e commercio: « Per conoscere le ragioni del ritardo nella effettiva concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a quelle Cooperative edilizie di impiegati statali che hanno già ottenuto il decreto di concessione del contributo governativo sugli interessi. « Si tratta di impegni che lo Stato ha preso e che senza dubbio assolverà, ma la cui ritardata esecuzione pregiudica i legittimi interessi delle Cooperative, specialmente delle più modeste, veramente meritevoli del più sollecito interessamento da parte del Governo ». — Present., pag. 4061 — Risposta scritta, 4360.
- MARSAGLIA e NUVOLONI.** — Ai ministri degli esteri e della guerra: « Per sapere se non ritengano doveroso per l'Italia, dopo aver immolato sui campi di battaglia tanti suoi figli e dopo aver sacrificato quasi intero il suo patrimonio per assicurare la vittoria all'Intesa, che essa insista vivamente per ottenere dalla nazione sorella: « la sua frontiera naturale ad occidente indispensabile per la difesa della nazione ed in ispecie della Liguria; « od almeno la formale promessa che la ferrovia Cuneo-Ventimiglia sarà ultimata al più presto e sarà resa per tutto il suo percorso italiana, cementando così la fraternità delle due nazioni latine ». — Presentaz., 39 — Risposta scritta, 416.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

MARTINEZ e PULLÉ. — Ai ministri della guerra e del tesoro: « Per sapere se sia nei loro propositi di tradurre in effetto la mozione presentata nella tornata 19 marzo 1921 all'altro ramo del Parlamento, convertita poi per ragioni di rito, in raccomandazione, per un assegno vitalizio di lire 3000, in aggiunta alla povera pensione ai superstiti dei Mille di Marsala.

« La proposta (Coda), appoggiata al consenso di tutte le parti della Camera, fu accettata in linea di raccomandazione bensì, ma con tali espressioni da parte del Governo che davano ragione di bene sperare della sua attuazione.

« Ma un altro anno è passato dal cinquantenario dello sbarco a Marsala, e ancora non si sa se il Governo intenda tener fede alla promessa.

« Nè è più tempo di indugi. Il numero esiguo di questi gloriosi supertiti, che un anno fa era ridotto a 45, si va ogni giorno rapidamente, in ragione geometrica, assottigliando.

« Nessuna parola, nè per esempi nè per argomenti, sulla impellente necessità del provvedimento. Venga dal Governo quella sola che soddisfaccia, rispondendo al voto, certo concorde del Paese e della sua rappresentanza ». — Presentaz., pag. 2081 — Risposta scritta, 2180.

MARTINEZ, PULLÉ e TOMMASI. — Ai ministri del tesoro, della guerra: « Per sapere se ed in quale misura sia stato aumentato l'assegno vitalizio ai superstiti dei Mille di Marsala. E ciò in relazione, non soltanto all'accoglimento da parte del Governo di analoga raccomandazione dell'altro ramo del Parlamento, ma nella risposta scritta in data 26 aprile u. s. dell'onorevole ministro del tesoro alla interrogazione Martinez e Pullé, con la quale risposta il Governo, in considerazione del ristretto numero dei superstiti, virtualmente aderiva al richiesto aumento, in quanto si faceva riserva soltanto circa la misura di esso; che per altro era proposto nella modesta cifra di lire 3000 annue e per tempo necessariamente assai precario, giacchè i pochissimi superstiti debbono aver tutti oltrepassata, e non di poco, l'età di 80 anni ».

— Present., pag. 3586 — Oratori: De Capitani, sottosegret. di Stato per il tesoro, 3627 — Tommasi, 3628.

MASCI. — Al ministro delle finanze: « Per sapere a quali ragioni si debba attribuire in molti luoghi lo scarso o negativo rendimento dell'avocazione dei sopraprofiti di guerra allo Stato, largamente dimostrato dall'impiego di quei guadagni da parte dei loro possessori in acquisti di terre, in costruzioni edilizie, in imprese industriali, e in sperperi di ogni specie e di lusso

« Trattandosi di un'avocazione i cui effetti sono per finire, la mancata applicazione della legge, come l'elusione che spesso si verifica da parte dei medesimi della tassa sul patrimonio, dichiarata dallo stesso ministro delle finanze "ultrastraordinaria", toglie all'autorità delle leggi ogni credito ed ogni fede nella giustizia delle imposte, specie da parte di coloro che, in buona fede e per dovere di cittadini, le pagano ». — Presentaz., pag. 411 — Risposta scritta, 519.

MAYER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro del tesoro: « Per sapere le ragioni per le quali lo Stato italiano, unico fra gli Stati successori dell'Austria, non ha ancora corrisposto agli impegni, assunti col Trattato di pace di San Germano, all'art. 203, e se non credano che sia necessario, per il decoro italiano ed in conformità alle legittime aspirazioni dei cittadini delle nuove provincie, di provvedere con sollecitudine ». — Presentaz., pag. 183 — Svolgim., 582 — Oratori: De Nava, min. del tesoro, 582, 586 — Mayer, 583.

MAYER. — Al ministro dell'economia nazionale: « Per richiamare la sua attenzione sulle condizioni in cui si trovano le miniere carbonifere dell'Arsa e per sapere se non creda, nell'interesse dell'economia del paese, tanto povero di carbone, di esaminare con ogni sollecitudine i mezzi ed i modi per assicurare, nell'interesse generale, la continuazione della attività delle miniere istriane ». — Presentaz., pag. 5342 — Svolgimento, 5383 — Oratori: Corbino, min. econ. naz., 5383 — Mayer, 5384.

MAZZIOTTI. — Ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi: « Per sapere se sia vero

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

(e nell'affermativa per quali ragioni) che il Governo nelle attuali gravi condizioni della finanza nazionale abbia fatto una concessione per un cavo marittimo con l'Argentina sottoponendo così l'erario ad ingenti oneri del tutto ingiustificabili nell'ora presente». — Presentaz., pag. 4014 — Svolgim., 4028.

MAZZIOTTI. — Al ministro della guerra: « Per sapere se non creda opportuno, allo scopo di facilitare agli ufficiali di complemento della classe 1901, iscritti alle Università o ad altri Istituti d'istruzione, il compimento dei loro studi, di congedarli prima del periodo normale degli esami ovvero di concedere loro a tale oggetto altre agevolanze che li pongano in grado di sostenere gli esami ». — Presentaz., pag. 4355 — Risposta scritta, 4361.

MAZZIOTTI. — Al ministro di agricoltura: « Per sapere se l'antica miniera della Mongiana, in provincia di Catanzaro, la quale fornì al Regno di Napoli tanti anni il minerale di ferro per i bisogni dell'esercito, della marina e dell'industria, sia stata esplorata con diligenti indagini allo scopo di vedere se trovisi in grado di somministrarne ancora ». — Presentaz., pag. 4744 — Risposta scritta, 4784.

MAZZIOTTI. — Ai ministri delle finanze, della guerra e dell'industria: « Per sapere se non credano che le recenti pubblicazioni circa l'inchiesta su le spese di guerra e le polemiche, cui hanno dato luogo, non possano in alcuna guisa giovare al necessario ricupero delle somme indebitamente pagate e alla doverosa punizione dei frodatori del pubblico erario, mentre possono arrecare discredito generale sia all'interno che all'estero su l'industria italiana e sui grandi organismi industriali del nostro paese ». — Present., pag. 4778 — Risposta scritta, 4853

MAZZIOTTI. — Al ministro dell'industria per sapere:

« 1° se l'industria della produzione delle films cinematografiche, così fiorente nel nostro Paese nei passati anni, si trovi ora, come si afferma comunemente, in una notevole decadenza;

« 2° se questo fatto dipenda da un'eccessiva concorrenza straniera specialmente dell'America e della Germania;

« 3° se non creda che convenga studiare, nell'interesse dell'economia nazionale e di non accrescere la disoccupazione, se ed in qual modo si possono sollevare le sorti di quella importante industria ». — Presentazione, pag. 4779 — Risposta scritta, 4789.

MAZZONI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se nel concorso alle cattedre di materie letterarie nelle scuole medie di primo grado, di cui egli ha promesso l'imminente apertura non stimi conveniente rinunciare alla prova scritta d'italiano, o almeno provvedere a che quella non sia un cimento di critica letteraria oppure un esercizio di memoria ». — Presentazione, pag. 3654 — Risposta scritta, 3823.

MAZZONI. — Al ministro dell'istruzione pubblica: « Intorno alle intenzioni sue e del Governo affinché sollecitamente ed efficacemente si provveda al Regio Istituto di Studi superiori in Firenze, del quale le difficili condizioni sono ora aggravate dalle dimissioni del Soprintendente ». — Presentazione, pag. 4013 — Svolgim., 4327 — (Svolta insieme con l'interpellanza del senatore Vitelli sullo stesso argomento; V. interp. pag. 6055).

MAZZONI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se nel necessario e urgente riordinamento dell'amministrazione centrale a lui affidata, egli non intenda provvedere anche a questo: che la pubblicazione periodica ufficiale degli atti del suo Ministero proceda men deturpata da negligenze ed errori ». — Presentazione, pag. 4193 — Svolgim., 4200 — Oratori: Gentile, min. dell'istr. pubbl., 4200 — Mazzoni, 4200.

MAZZONI. — Al ministro dell'istruzione: « Se non creda che sia da agevolare il riordinamento della Gipsoteca Canoviana in Possagno ». — Present., pag. 4707 — Svolgimento, 4858 — Oratori: Gentile, ministro dell'istr. pubbl., 4858 — Mazzoni, 4859.

MELODIA. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, ed al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

i provvedimenti che intendono prendere di fronte all'immane disastro dal quale è stata colpita la città di Corato ». — Presentazione, pag. 2170 — Svolgim, 2210 — Oratori: Melodia, 2213 — Riccio, ministro dei lav. pubbl, 2210 — Schiralli, 2214.

MENGARINI. V. *interrogazione Pavia* p. 6085.

— Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se risponda a verità la notizia che il crollo della diga di Gleno possa essere attribuito a mancanza di sorveglianza delle opere e quali provvedimenti intende prendere per la vigilanza di simili opere, sia già costrutte sia in costruzione ».

MOLMENTI — Al ministro delle poste e dei telegrafi, che è uomo studioso e colto: « Per sapere se non crede necessario agevolare, con opportuni provvedimenti, la diffusione del libro, che oggi, come dimostrò efficacemente la Presidenza dell'Associazione editoriale italiana, attraversa, per le eccessive tariffe postali, una crisi dannosissima alla cultura del nostro paese ». — Present., pag. 5343 — Risposta scritta, 5348.

MONTRESOR. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere quale sia la tutela che egli assume del personale della navigazione del Garda proveniente dalla ex rete adriatica chiamato in servizio con le tassative disposizioni dell'art. 7 della legge 125 del 25 marzo 1893, il quale faceva obbligo alla Società Concessionaria di continuare a versare agli Istituti della Cassa Pensioni e del Consiglio di Mutuo Soccorso e del personale appartenente alla Rete adriatica, oltre alle ritenute già in corso sugli stipendi, paghe e competenze accessorie dovute dal personale passato alla sua dipendenza e che sono a carico del personale medesimo, anche i contributi di ogni specie, a intero carico della Concessionaria e nella identica misura che, per questo stesso personale, le Società ferroviarie corrispondono o corrisponderanno agli Istituti suddetti, in conformità agli statuti che sono in vigore o che saranno in appresso decretati con l'approvazione del Regio Governo.

In tal senso il detto personale fu assicurato dal Governo che cioè tutti i suoi diritti di stabilità e di carriera e di pro-

videnza sarebbero salvaguardati dall'articolo 7 della Convenzione, mentre invece ai due primi agenti, del sette andati già in quiescenza, fu riserbata un'amara dolutione ». — Present., pag. 823 — Risposta scritta, 1277.

MONTRESOR. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo alla nomina di una Commissione per la riforma della legge dei patronati scolastici in armonia alle nuove attribuzioni che esso deve assumere e in relazione agli affidamenti dati in proposito dal precedente Ministero ». — Presentazione, pag. 1315 — Risposta scritta, 1547.

MONTRESOR. — Al ministro degli affari esteri: « Per conoscere se non creda opportuno e doveroso ridestare la fiducia verso la madre patria nei nostri connazionali residenti nel Cile, i quali, per noti e incresciosi eventi, non videro riconosciuto il loro diritto di sottoscrittori al nostro VI Prestito Nazionale ». — Present., pag. 1541 — Risposta scritta, 2388.

MONTRESOR. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo ai voti ripetutamente espressi dai dirigenti degli asili infantili, i quali si sono rivolti al Ministero per chiedere:

« 1° Considerando che il regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, all'articolo 25 prescrive che durante un quinquennio potranno essere ammesse all'esame di maestre giardiniere presso la scuola magistrale pratica, senza averne frequentato i corsi, le insegnanti di asilo che da più di due anni prestino lodevole servizio, purché siano fornite della licenza complementare o tecnica, o del certificato di promozione alla quarta ginnasiale, e viceversa le vicende del quinquennio non hanno permesso a molte di loro di uniformarsi alle dette disposizioni, tanto più che le scuole pratiche magistrali sono tre in tutta Italia (Milano, Fossombrone, Marcianise), in attesa di una riforma completa di esso regolamento, che sia almeno prorogato per altro congruo termine il provvedimento;

« 2° Che siano determinati i titoli sufficienti, oltre i sopra detti, per l'ammissione

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

alle scuole pratiche magistrali annesse agli asili modello di dette città, e sia fissato il programma specifico, mai enunciato, per l'ammissione al primo anno delle medesime scuole per le giovinette che abbiano compiuto i quattordici anni di età;

« 3° Se crede il ministro che bastino tre sole sedi in tutta Italia per gli esami di abilitazione contemplati nel regolamento, e come intenda provvedere ». — Presentazione, pag. 2386 — Risposta scritta, 2390.

MONTRESOR. — Al ministro delle finanze: « Per effetto delle disposizioni contenute nel Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 78, molti piccoli patrimoni valutati coi criteri enunciati nel Regio decreto 22 aprile 1920, n. 494, non raggiungevano le lire 50,000, considerati col criterio del valore venale dei beni che li costituivano, superano tale somma. Da ciò si resero necessari, nel corso dell'anno 1922 e nei primi mesi del 1923, numerosissimi accertamenti di patrimonio a carico di possessori di modeste fortune, specialmente fra piccoli proprietari agricoli.

« Nel prossimo anno questi nuovi contribuenti della imposta patrimoniale saranno obbligati a pagare l'imposta loro applicata con la decorrenza dal 1° gennaio 1920, e poichè i pagamenti devono effettuarsi ad anno anticipato, saranno ben cinque anni d'imposta che graveranno in modo intollerabile nel prossimo anno il loro modesto bilancio.

« Ciò stante si chiede all'onorevole ministro delle finanze se non sia il caso di provvedere ad una meno rigida applicazione e riscossione dell'imposta col rateare l'arretrato dall'anno 1920 a tutto il 1924, sugli anni che rimangono a compiere il ventennio, conciliando così le esigenze dell'erario con le necessità economiche di tanti piccoli proprietari, i quali, col diuturno lavoro e col risparmio, concorrono grandemente alla ricostruzione della prosperità nazionale ». — Present., pag. 4739 — Risposta scritta, 4941.

MORANDI. — Al ministro della guerra: « Per sapere se dopo l'incredibile disastro dell'*Ausonia*, seguito all'altro simile del primo *Zeppelin*, non creda necessario di mettere

in chiara luce di chi sia la responsabilità di questi disastri, tanto più che universalmente è diffuso il timore (dovrei dir la *paura*?) che possa accadere altrettanto all'altra grande aeronave (*Bodensee*) che sta per arrivare dal Lago di Costanza a Ciampino.

« Escludeva ogni responsabilità dell'intero equipaggio lo stesso Comando superiore d'Aeronautica, tributandogli anzi con foglio del 16 del mese scorso le più ampie lodi, specialmente per il mirabile volo Roma-Cagliari. Il Comando medesimo dichiarava poi chiuso (son parole del capo dell'equipaggio, maggiore Valle, nel *Messaggero* dell'11 corrente) il ciclo delle ascensioni dell'*Ausonia*; e ordinando che per il momento l'aeronave passasse in disarmo, affidava le operazioni di sgonfiamento ad altro ente aeronautico.

« Voglia dunque l'onorevole ministro non tener conto, in questo caso, dei riguardi dovuti alla gerarchia, tranquillando così in parte l'animo degli innumerevoli che oggi credono, come dei rarissimi che han sempre creduto, al grandioso domani dell'aeronautica militare e civile ». — Presentazione, pag. 39 — Risposta scritta, 122.

MORANDI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se egli sia disposto a secondare energicamente d'accordo anche con altri ministri, la preziosa iniziativa dell'onorevole deputato Arturo Marescalchi (*Giornale d'Italia*, 27 marzo 1921), la quale può attuarsi senza nessuna spesa del Governo, anzi con molto maggior reddito di tasse, e liberarci da una disonesta speculazione, che fa pagare nelle nostre stazioni ferroviarie, non troppissime quelle da eccettuarsi, fino a dodici lire il litro un intruglio di vino interregionale, direi quasi un ridicolo *vino tipico*, accrescendo in tal modo presso i viaggiatori forestieri la nostra cattiva fama commerciale, e insieme togliendo loro di poter conoscere e apprezzare (spontaneo quanto inestimabile mezzo di propaganda!) le tante e secondo i gusti tutte pregevoli qualità di vino di cui l'Italia è straricca, mentre invece apprezzano i *biscotti* di Novara, i *biciolani* di Vercelli, gli *amaretti* di Saronno, i pac-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

chetti di *panforte* di Siena, e altre *innumerabili* e costose specialità simili, perchè offerte genuine, e che così si diffondono largamente fuori d'Italia, come appunto seguirà dei vini, quando all'impulso parlamentare si unirà l'opera dell'Ente Turistico, delle varie società protettrici delle belle arti, dell'Associazione Nazionale per il movimento dei forestieri, e quella d'altri enti affini, cosa che oggi si va facendo più intensamente che mai da per tutto, *cominciando dalla Germania (Messaggero, 31 marzo 1921, pag. 2).*

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolciumi, trovi assolutamente il modo di lasciarla agl'interessati cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente: *Chi fa da sé, fa per tre.*

« Moltissimi dei miei nuovi colleghi della Camera e del Senato potrebbero meravigliarsi di vedermi entrare così franco in questo argomento; ma a parte un ventennio d'esperienza mia propria come piccolo produttore di vino, devo dire, perchè è pura verità, che di tutte le questioni riguardanti l'agricoltura, l'industria, il commercio e il benessere e la pace sociale, si tratta amplissimamente nella mia raccolta di *Prose e Poesie*, divulgata in centoquindicimila copie dal 1892 fino a ieri; nè poche sono le cose che in detto libro si consigliano di fare, come ne consigliavo in altre mie pubblicazioni anteriori e posteriori, e che oggi dobbiamo pentirci amaramente di non aver fatte. Basterebbe citare per tutte lo scritto di Guglielmo Emanuel sulla *vera città giardino* in Inghilterra, inserito nelle mie *Lettere Educative*, fin da quando uscirono la prima volta in ventimila copie nel 1912; poichè quello scritto fu certamente un tempestivo grido di allarme contro il minaccioso avanzarsi della *crisi edilizia*. — Present., pagina 65 -- Risposta scritta, 124.

MORANDI. — Al Presidente del Consiglio: « Nei giorni 15 e 16 di questo mese, l'onorevole Presidente del Consiglio tro-

vandosi tra la crisi ministeriale da un lato e l'urgenza dall'altro di risolvere la questione vinicola, s'appigliò al solo partito possibile, quello di assicurare tutti gli interessati che appena il Ministero abbia certezza di vita, la questione vinicola sarà oggetto di cure particolari; e allora providenze opportune verranno subito a togliere dall'incubo in cui senza dubbio vivono le regioni vinicole della Sicilia e d'Italia tutta.

« Ciò posto, e le parole surriferite del Presidente del Consiglio son quasi tutte testuali, io desidero di interrogarlo, per sapere se il Governo voglia accogliere la bella iniziativa dell'onorevole deputato Arturo Marescalchi, serbando a sé la sola parte che gli spetta e che fu da me riassunta in questi termini:

« Provveda il Governo come crederà meglio a togliere i gravi sconci per il *vino comune* e per le altre cose necessarie in generale a tutti i viaggiatori. Ma per la verifica della genuinità dei vini scelti e dei dolciumi, trovi assolutamente il modo di lasciarla agli interessati, cioè ai produttori stessi, memore del detto sapiente *chi fa da sé fa per tre.*

« Le mie *Prose e Poesie* ora non più in commercio, ma che non è difficile trovare, contengono anche (pagina 570-74) uno scritto di Giovanni Rajberti: *Vini forestieri e vini nostrani*. Una vera meraviglia che non si crederebbe pubblicata settant'anni fa, con intenti che paiono d'oggi!

« Io dunque, se anche dovessi rimanere solo, seguiterò a patrocinare un'idea così utile per l'economia nazionale, e tutt'altro che disutile all'erario, purchè proceda con discrezione: una idea che ha trovato consensi calorosi tra parlamentari competenti di primissimo ordine, e che infine deve liberarci da una mala reputazione, della quale profitano anche a torto e senza scrupoli tutti i nostri rivali». — Presentazione, pag. 182 — Risposta scritta, 655.

MORPURGO. — Ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze: « Per sapere come intendano di rimuovere l'inconveniente e il danno del ritardo che quotidianamente si lamenta nei treni che scendono la linea

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Pontebbana, causa principalmente la lentezza con la quale si compiono le operazioni doganali alla stazione di Tarvisio ». — Present., pag. 1038 — Risposte scritte, 1231, 1279.

MORPURGO. — Al ministro dell'industria e del tesoro: « Per sapere se, veduta la relazione della Commissione d'inchiesta nella parte che riguarda l'economato generale e sentita quella per la riforma dell'amministrazione dello Stato, intendano di emanare un decreto per l'accentramento in un unico organo di tutte le trattazioni relative alle forniture per le diverse amministrazioni statali ». — Present., pag. 1070 — Svolgimento, 1099 — Oratori: Belotti, ministro dell'ind. e del comm., 1099 — Morpurgo, 1099.

MORPURGO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se, giusta i voti del Consiglio sanitario e del Magistrato alle acque, intenda di classificare in prima categoria la bonifica delle valli Lovato e Paatani, nella laguna di Marano (Udine) ». — Presentazione, pag. 1122 — Risposta scritta, 1550.

MORPURGO. — Ai ministri degli affari esteri e del commercio « Per sapere se intendano di insistere presso il Governo austriaco per ottenere che in tutto il territorio della Repubblica, e particolarmente in Carinzia, venga rispettato il trattato di S. Germain per quanto concerne il libero esercizio del commercio dei sudditi italiani, come fu sempre rispettato in Italia per quanto riguarda i sudditi austriaci ». — Present., pag. 1540 — Svolgim., 1670 — Oratori: Bosco Lucarelli, sottosegr. di Stato per l'ind. e comm., 1670 — Morpurgo, 1670.

MORPURGO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se intenda di ultimare con sollecitudine i lavori per la bonifica della Pineta Milaese (Udine) formante il secondo bacino delle Biancure, che avrebbero dovuto esser compiuti nel 1916 e in vece - sospesi durante la guerra - vennero ripresi nel 1919 ed ora procedono con deplorabile lentezza.

« Tale bonifica che figura al n. 14 della tabella III allegata alla legge (testo unico) 22 marzo 1900, n. 195, è necessaria e urgente per il risanamento della spiaggia

friulana ». — Present., pag. 1718 — Risposta scritta, 1985.

MORTARA. — Ai ministri della giustizia e del tesoro per conoscere:

« 1° Perchè gli altissimi magistrati collocati a riposo dal 31 gennaio p. p. non sia stata finora corrisposta la differenza fra la pensione già liquidata dalla Corte dei conti, e lo stipendio di cui erano provveduti, in conformità dell'art. 12 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

« 2° Se e quando il Governo si deciderà a dare esecuzione all'altra disposizione dello stesso articolo del decreto Rodinò, concernente la corresponsione ai predetti magistrati della indennità di carica di cui erano provveduti al tempo dell'improvviso loro allontanamento dalla funzione giudiziaria per la riduzione del limite di età utile al servizio;

« 3° Se al Governo e in particolare al ministro della giustizia, non sembri che tali provvedimenti siano di assoluta urgenza, non meno per il riguardo dovuto alle alte benemerienze dei magistrati sopra indicati, posti repentinamente in disagio gravissimo, che per attestare reverenza alla magistratura italiana, dall'opera loro per tanti anni degnamente onorata ». — Present., pag. 2414 — Risposta scritta 2574,

MORTARA. — Al Presidente del Consiglio: « Se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia dopo che col 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore ». — Present., pag. 3510 — Svolgim., 3563 — Oratori: Facta, Pres. del Con. min. int., 3563 — Mortara, 3563 — Zupelli, 3564.

MORTARA. — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per conoscere con quale opportunità siano stati chiamati al gabinetto del ministro e rispettivamente a quello del sottosegretario i pretori dei due mandamenti limitrofi di Montereale e Pizzoli (Aquila), lasciando l'Amministrazione della giustizia in condizioni disastrose, specialmente a Montereale, ove parecchie centinaia di procedure sono in sospenso senza che alcuno vi provveda; e per conoscere altresì se e come intenda riparare all'in-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- conveniente deplorabile ». — Present., pag. 3821 — Risposta scritta, 4023.
- MOSCA. — Al presidente del Consiglio ministro dell'interno ed al ministro del lavoro: « Sul minacciato sciopero dei lavoratori in parecchi porti italiani e sulle istruzioni del Governo di fronte ad un'agitazione che manifestamente tende ad istituire in tutti i nostri porti il sistema del sindacato obbligatorio ». — Present., pag. 1718 — Svolgim., 1938 — Oratori: De Vito, ministro marina, 1938 — Mosca, 1940.
- NAVA. — Al ministro della pubblica istruzione e del tesoro: « Per sapere se non ritengano doveroso di provvedere, senza ulteriore indugio, al pagamento dei compensi dovuti al personale di custodia delle Reali accademie di belle arti, per il lavoro straordinario compiuto durante lo scorso anno scolastico: il ritardo del quale pagamento mette le famiglie del personale medesimo in grave disagio economico ed è causa di vivo malcontento ». — Present., pag. 1204 — Svolgim., 1376 — Oratori: Rosadi, sottosegr. per le antichità e belle arti, 1376, 1377 — Nava, 1376.
- NAVA. — Al ministro degli esteri: « Per conoscere le direttive generali che vengono seguite nella scelta dei nostri consoli all'estero: e per sapere le ragioni speciali che hanno indotto il Governo a preferire un suddito spagnuolo ad un connazionale per l'importante sede consolare di Sevilla: il quale fatto ha suscitato vive proteste da parte di quella numerosa e fiorente colonia italiana ». — Present., pag. 1406 — Risposta scritta, 1550
- NUVOLONI. — Al ministro degli esteri: « Per conoscere per quali motivi tra la Francia e l'Italia non si addivenne ancora ad un accordo per l'abolizione del visto ai passaporti che si rende ogni giorno più molesto e rende ognora più difficili le comunicazioni e le relazioni commerciali tra i cittadini dei due popoli confinanti, mentre da tempo fu abolito tra la Francia, il Belgio e l'Inghilterra ». — Present., pag. 1204 — Risposta scritta, 1503.
- NUVOLONI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se in seguito alla recentissima soppressione del treno n. 4 non ritenga opportuno e necessario, sia per mantenere sollecite le comunicazioni internazionali per la via di Ventimiglia, sia per migliorare le comunicazioni del circondario di S. Remo col capoluogo della provincia di Portomaurizio - ove sono i principali uffici pubblici - disporre perchè il treno 134 attualmente in partenza da Genova alle ore 6.35 attenda il treno 6 in arrivo alle ore 7, attuando subito la variante d'orario già predisposta per l'estate ventura ». — Present., pag. 4380 — Risposta scritta, 4785.
- ORLANDO. — Ai ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio: « Per sentire quali siano i mezzi che essi intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali, è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato ». — Presentaz., pag. 772 — Svolgim., 965 — Oratori: Belotti, min. dell'ind. e comm., 965 — Orlando, 968.
- ORLANDO. — Al ministro delle finanze: « Intorno alla inopportuna approvazione ministeriale della tabella della tassa di famiglia stabilita dal comune di Livorno, mentre erano in corso i reclami che i cittadini avevano avanzato per violazione della legge ». — Risposta scritta, pag. 1249.
- ORLANDO. — Al ministro della marina: « Per sentire se non crede sia del caso sottoporre alla Conferenza di Washington la nostra domanda di incorporare la corazzata *Teggethof*, ex-austriaca, fino a che non sia possibile provvedere in ordine al quantitativo di tonnellaggio assegnatoci dalla Conferenza stessa, allo scopo di tener allenati gli equipaggi con un numero sufficiente di navi in armamento ». — Present., pag. 1461 — Svolgim., 1640 — Oratori: De Vito, min. della marina, 1640 — Orlando, 1640.
- ORLANDO. — Ai ministri degli affari esteri e della marina: « Per sentire se non credano necessario comunicare al Parlamento italiano il Trattato di Washington già pubblicato in Francia ed in Inghilterra ». —

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Present., pag. 2533 — Svolgim., 2579 — (V. Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Mosca, Tamassia e Lamberti al Pres. del Cons. e al ministro degli affari esteri). — pag. 6054.

ORLANDO. — Al ministro dell'interno: « Per sentire se non ritenga necessario proibire effettivamente i giuochi d'azzardo, che, dilagando ormai per tutta l'Italia, riusciranno esiziali all'educazione di quella gioventù che deve, col lavoro, provvedere alla ricostruzione economica del paese ». — Present., pag. 4193 — Svolgim., 4201 — Oratori: Finzi, sottosegr. di Stato per l'inter., 4201 — Orlando, 4202.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro di agricoltura: « Per conoscere se intende provvedere perchè in base alla legge 7 aprile 1920, n. 407, i locatori di fondi rustici siano autorizzati a percepire anche per l'anno agrario 1923-1924 lo stesso aumento percentuale che fu loro autorizzato di percepire per l'annata 1922-1923, come al decreto legge 14 novembre 1922.

« Tale provvedimento è reclamato perchè perdurano le condizioni di vantaggio per i contratti stipulati prima del 30 giugno 1918 e che sono tuttora in corso in favore dei conduttori, mentre sono peggiorate per i locatari, dato il rilevante aumento delle tasse ». — Presentaz., 4974 — Risposta scritta, 5063.

PATERNÒ. — Al ministro della pubblica istruzione: « Con decreto luogotenenziale del 17 novembre 1918, n. 1698, furono stanziati in bilancio due miliardi e trecento milioni per opere del dopo guerra. È chiaro che il Parlamento deve conoscere i criteri coi quali una somma così ingente, messa a disposizione del Governo senza destinazione specifica, sia stata impiegata.

« Per ora mi limito a domandare al ministro della pubblica istruzione se crede giunto il momento di far conoscere al Parlamento l'elenco delle spese fatte sui fondi a sua disposizione in dipendenza del cenato decreto ». — Present., pag. 1094 — Svolgim., 1132 — Oratori: Corbino, ministro dell'istruz. pubbl., 1132 — Paternò, 1133.

PAVIA. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere se

e quali provvedimenti intenda prendere perchè i testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non contengano numerosi ed enormi errori tipografici ». — Present., pag. 4354 — Svolgim., 4402 — Oratori: De Stefani, min. fin. e tesoro, 4404 — Milani, sottosegr. di Stato per la giustizia e gli affari di culto, 4402, 4404 — Pavia, 4403.

PAVIA. — Al ministro dei lavori pubblici sulle cause accertate a tutt'oggi che provocarono la terribile catastrofe in valle di Dezzo e sui provvedimenti suggeriti dal Governo per una regolare inchiesta sulle eventuali responsabilità ». — Presentaz., pag. 5657 — Svolgim., — Oratori: Carnazza, min. 5659 lav. pub., 5659, 5668 — Mengarini, 5665 — Pavia, 5666 — Romanin-Jacur, 5663.

PELLERANO. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se non creda opportuno far pratiche presso il direttore generale della Banca di Italia, perchè in esecuzione al voto unanime degli azionisti, espresso nell'ultima assemblea, proceda al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni ». — Present., pag. 451 — Svolgimen., 1254 — Oratori: De Nava, min. del tesoro, 1254 — Pellerano, 1255.

PELLERANO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere per quali ragioni dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, da circa un anno e mezzo sono state sospese, con grave danno degli interessati rimasti in numero di 62, le chiamate all'esperimento pratico per la sistemazione nel grado, dei vincitori del concorso interno fra agenti stabili laureati, bandito con Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373. Devesi notare che tale sospensione non può attribuirsi alla legge sulla riforma della burocrazia in data 13 agosto 1921, n. 1080, essendo la posizione degli aventi diritto espressamente contemplata dall'articolo 3 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1533 ». — Presentaz., pag. 1759 — Risposta scritta, 2119.

PELLERANO. — Al ministro della guerra: « Per sapere se non creda giusto che gli aspiranti al concorso per la scuola militare, muniti di titolo di studio superiore alla licenza liceale, che già avevano nel 1919, e che già erano in quell'epoca sottotenenti di

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- complemento, si debba usare lo stesso trattamento stabilito per quelli licenziati dai collegi militari negli anni 1919-1920 ». — Present., pag. 3993 — Risposta scritta, 4018.
- PELLERANO. — Al ministro del tesoro: « Per sapere per quale ragione si ritardi di due o tre mesi l'emissione dei libretti di pensione a quei veterani delle patrie battaglie ai quali la Commissione Reale ha concesso gli assegni vitalizi a tenore della legge 4 giugno 1911, n. 486. »
- « Soltanto a Firenze vi sono dieci veterani ai quali è stata concessa la pensione da due o più mesi e che ancora non hanno avuto i relativi libretti. Essi sono Viviani Giuseppe, Petrini Carlo, Sanesi Giuseppe, Coda Benedetto, Pratesi Giulio, Vannucci Giuliano, Vannozzi Egisto, Del Fonte Angiolo, Bellesi Carlo ed Ercole Eugenio ». — Present., pag. 4014. — Risposta scritta, 4359.
- PELLERANO. — Al ministro delle finanze: « Per conoscere gli intendimenti del Governo per l'imminente scadenza della concessione della indennità caro-viveri ai medici pensionati » — Present., pag. 5114 — Risposta scritta, 5345.
- PELLERANO. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se non creda opportuno richiamare l'attenzione dei funzionari di antichità e belle arti affinché, con l'aiuto di speciali incaricati competenti, estendano la tutela e la sorveglianza già contemplata nella vigente legge sulle antichità e belle arti anche alla raccolta del patrimonio storico-scientifico ». — Present., pag. 5487 — Risposta scritta, 5716.
- PERSICO. — Al ministro degli esteri: « Per sapere se sussista il fatto narrato dal *Le Journal* di Parigi, in data 21 novembre corr., dell'aggressione compiuta in Transilvania in danno della missione italiana in Rumenia, ad opera di briganti nella quale aggressione sarebbero rimasti feriti due nostri ufficiali e fra questi il signor M. Gigante di Fiume ». — Pres., pag. 5533 — Risposta scritta, 5715.
- PIANIGIANI. — Al ministro degli affari esteri su la questione del Cenacolo di Gerusalemme:
- « 1° Lasciata impregiudicata la divergenza di vedute del Governo italiano e inglese sulla questione del Cenacolo, si domanda: se il Regio Governo crede possibile e conveniente, d'accordo con l'Inghilterra, di deferire la questione del Cenacolo al tribunale supremo della Lega delle Nazioni, al cui imparziale giudizio potranno serenamente rimettersi entrambi i Governi; »
- « 2° In quanto poi alle questioni sui rimanenti luoghi Santi, officiati in comune dai diversi riti cristiani, e le cui divergenze dovrà esaminare una Speciale Commissione, a norma dell'art. 25 del trattato di Sèvres, si domanda quali affidamenti può darci il ministro, sulla componenda Commissione, cioè quali e quanti saranno i membri componenti la detta Commissione, e quali i poteri della medesima, se cioè consultivi, informativi o deliberativi ». — Present., pag. 51 — Risposta scritta, 123.
- PRESBITERO. — Al sottoseg. di Stato per la marina mercantile: « Per sapere se e quando le cinque navi ex germaniche assegnate alla Cooperativa Garibaldi saranno restituite allo Stato, come conseguenza del voto della Camera dei deputati che non approvava la convenzione passata fra lo Stato e la Cooperativa Garibaldi ». — Present., pag. 92 — Svolgim., 302 — Oratori: Bollotti, min. ind. e comm., 302 — Presbitero, 303.
- PRESBITERO. — Al ministro della marina: « Se risponda al vero che circa 40 Tenenti commissari, reclutati straordinariamente dagli ufficiali di complemento, furono preposti nel ruolo e nella promozione a quelli già in ruolo e provenienti da concorsi regolari indetti precedentemente. »
- « In caso affermativo, quali provvedimenti intenda di prendere per salvaguardare i diritti acquisiti e compiere atto di giustizia riparatrice ». — Pres., pag. 147 Svolgim., 341 — Oratori: Bergamasco ministro della marina, 342 — Presbitero 342.
- PRESBITERO. — Al ministro della marina: « Per sapere se non creda conveniente ripristinare l'uso della gran divisa e divisa di gala (sospeso durante la guerra) almeno per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, per quelli facenti parte di missioni militari e per gli addetti navali presso le no-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

stre rappresentanze all'estero ». — Presentazione, pag. 772 — Svolgim., 866 — Oratori: Bergamasco, min. della marina, 866 — Presbitero, 867.

**PRESBITERO.** — Al ministro dell'industria e del commercio: « Sull'opportunità di una propaganda commerciale all'estero e sul modo come intenda di svolgerla ». — Presentazione, pag. 1122 — Svolgim., 1636 — Oratori: Presbitero, 1638 — Rossi Teofilo, ministro dell'ind. e del comm., 1636.

**PRESBITERO, MOSCA e ARTOM.** — Ai ministri delle colonie, del tesoro e dell'agricoltura: « Per sapere se non intendono estendere all'Eritrea ed alla Somalia i benefici del già enunciato disegno di legge che dovrebbe agevolare la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica mercè opportune facilitazioni concesse all'esercizio del credito agrario e fondiario in quelle colonie e per conoscere se non saranno adottate in proposito le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 5 novembre 1905, che riguarda la bonifica dell'agro romano ». — Presentazione pag. 283 — Svolgim., 971 — Oratori: De Nava, min. del tesoro., 971 — Mosca, 971.

**POZZO.** — Al ministro delle finanze: « Sui provvedimenti che ritenga di dover prendere contro l'incredibile disordine dei servizi delle esattorie delle grandi città in cui, mentre si vessano in ogni maniera i contribuenti, sia applicando le multe immediatamente, anche quando non sono stati mai recapitati gli avvisi, sia costringendo i contribuenti a fare delle lunghe file e a perdere molte ore di tempo a causa della pessima organizzazione del servizio di riscossione agli sportelli, si fanno poi tardare per mesi i rimborsi di tasse indebitamente percepite e si costringono i contribuenti a numerose peregrinazioni prima di liquidare loro i rimborsi stessi ». Presentazione pag. 3786. — Risposta scritta, 4021.

**POZZO.** — Al ministro delle finanze. — « Per sapere:

« 1° il numero dei ricorsi per liquidazione e rimborso di tasse di registro e di surrogazione pendenti al 30 giugno u. s.,

sia avanti il ministero, sia avanti le Intendenze di finanza;

« 2° l'ammontare delle somme reclamate in rimborso;

« 3° le epoche, anche a' gruppi e in via approssimativa e sommaria, cui le istanze di rimborso risalgono;

« 4° le cause per cui i ricorsi di cui è caso rimangono pendenti per anni;

5° quali provvedimenti ha adottato e intende di adottare per risanare questa piaga della amministrazione finanziaria, anche in adempimento dell'impegno preso avanti al Senato nella discussione del bilancio delle finanze per l'esercizio in corso e della nota di variazioni per l'esercizio 1921-1922 ». — Present., pag. 4016 — Risposta scritta, 4117.

**RAMPOLDI.** — Ai ministri dell'agricoltura e della pubblica istruzione: « Per conoscerne l'avviso circa la convenienza di dare maggiore impulso alla coltivazione razionale e metodica di piante medicinali, dove queste più specialmente allignano, e di diffonderne la conoscenza nelle scuole con opportuni mezzi dimostrativi ». — Present., pag. 917 — Risposta scritta, 1124, 1279.

**RAMPOLDI.** — Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere come intende provvedere perchè sia posto un giusto freno alle corse delle automobili, le quali spesso, per semplici gare sulle pubbliche vie, sono spinte ad indebita velocità con un crescendo sempre più grave di sinistri e sinistrati ». Present., pag. 1019 — Risposta scritta, 1551.

**RAMPOLDI.** — Al ministro della marina e al Commissario della marina mercantile: « Per sapere se non stimino conveniente di concedere agli ex combattenti, reduci dalla guerra europea e residenti in Egitto, una congrua riduzione dei prezzi di passaggio sui piroscafi Egitto-Italia, e viceversa, al fine di rendere sempre più vivo il sentimento di italianità nei connazionali, che volessero ogni tanto rivedere la Patria e portare un omaggio al Milite ignoto, che ricorda tutti i morti della grande guerra ». — Present., pag. 4464 — Risposta scritta, 4784.

**RAMPOLDI.** — Al ministro dell'interno: « Per conoscere il pensiero circa la convenienza

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

di restituire a Pavia le antiche carte già da tempo trasportate a Milano, le quali ricordano la cronistoria dell'agro Ticinese, sicchè sia possibile creare in Pavia stessa, città universitaria, un archivio speciale che sarebbe di grande giovamento per gli studi storici ». — Present., pag. 4744 — Risposta scritta, 4786.

RAMPOLDI. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri: « Per sapere quanto vi sia di vero nella notizia diffusa a Roma che si stia pensando a inaugurarvi le così dette « corride » dei tori.

E, nel caso di una risposta affermativa, chiede pure di sapere quali provvedimenti egli intende adottare per impedire l'incivile barbarico spettacolo ». — Presentazione, pag. 4779 — Risposta scritta, 4942.

RAMPOLDI. — Al ministro della pubblica istruzione e dell'interno: « Per conoscere i loro propositi circa la convenienza di curare maggiormente la educazione dei ciechi in Italia, promuovendo e favorendo lo sviluppo di scuole professionali ». — Presentazione, pag. 4875 — Risposta scritta, 4976.

RAMPOLDI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscerne il pensiero circa la convenienza di frenare, con opportune disposizioni, le corse delle automobili, che sono causa, troppo di frequente, di gravi e dolorosi infortuni ». — Present., pag. 5343 — Risposta scritta, 5347.

RAVA. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se e quando vorrà provvedere alla riforma della legge 1 febbraio 1921, n. 43, in quanto ha costituito una mutualità dannosa tra le aziende delle tramvie a tutto beneficio di quelle non economicamente salde, riforma ormai necessaria per restituire l'autonomia ed evitare i danni gravissimi e le rovine inevitabili, che minacciano le aziende bene costituite, specie quelle municipalizzate. Roma, ad esempio, per l'esercizio 1921 riscuoterà dai biglietti 48 milioni di lire, di cui 12 per sè (10 centesimi il biglietto) e 36 milioni per lo Stato (30 cent. a biglietto e 50 cent. per il biglietto festivo); ma di codesti 36 milioni riscossi, lo Stato impiega per essa (spesa del personale) solo 26 milioni, e così provoca all'azienda, che a stento pa-

reggerebbe, il bilancio suo, una ulteriore perdita di 10 milioni, che vanno a carico del bilancio del comune, ossia dei contribuenti, quelli compresi che non si valgono delle tramvie ». — Present., pag. 146 — Svolgim., 379 — Oratori: Micheli, ministro dei lav. pubbl., 379 — Rava, 381.

RAVA. — Al ministro della guerra: « Se non crede opportuno ed utile fornire gli strumenti necessari ai bravi soldati del distaccamento del genio che, con molta alacrità e solerzia, lavorano alle Grotte di Postumia, crescendo pregio a quelle « vere meraviglie della natura » che hanno tanto interesse per la scienza e per il turismo e sono proprietà del demanio dello Stato ». — Present., pag. 328 — Risposta scritta, 569.

RAVA. — Al ministro del tesoro e al sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra: « Per sapere quando uscirà il testo unico delle leggi sulle pensioni privilegiate di guerra da un anno preparato e pronto per la pubblicazione ». Present., pag. 542 — Svolgim., 1633 — Oratori: Rava, 1634 — Rossini, sottosegr. di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, 1634.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie sollecite, urgenti disposizioni per salvare da completa rovina il Palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monumento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò or sono pochi anni, insieme alla Cattedrale, per degnamente conservarlo e restaurarlo ». — Present., pag. 774 — Risposta scritta, 1095.

RAVA. -- Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere, come già ebbe a chiedere nella seduta del 5 agosto 1921, a quale punto siano le trattative col comune di Roma per la cessione dell'area del palazzo Caffarelli in Campidoglio, in permuta di aree comunali a Valle Giulia, necessario al ministero della pubblica istruzione ». — Present., pag. 1540 — Svolgim., 1669 — Oratori: Calò, sottosegr. di Stato per le antichità e le belle arti, 1669 — Rava, 1669.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se intenda (coi nuovi fondi as-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- segnati dalla legge recente dell'agosto 1922 per restauri sui monumenti):
- « 1° far finire i lavori nella Basilica di san Giovanni Evangelista a Ravenna, sospesi con danno, dopo la celebrazione del seccentenario Dantesco;
- « 2° fare eseguire i lavori necessari alla Basilica di san Vitale e alla Tomba di Teodorico;
- « 3° far finire la sistemazione del Museo Nazionale nella nuova sede e provvedere alla regolare apertura ». — Present., pagina 4013 — Svolg., 4067 — Oratori: Siciliani, sottosegr. per le belle arti, 4068 — Rava, 4068.
- RAVA. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se non creda opportuno di illustrare, in chiara sintesi, il contenuto dei nuovi importanti documenti finanziari di recente pubblicazione ». — Present., pag. 5714 — Svolg., 5744 — Oratori: De Stefani, ministro delle fin. e tes., 5744 — Rava, 5752.
- RAVA, BARBIERI, PULLÈ, DALLOLIO ALBERTO, DALLOLIO ALFREDO, FERRI, BELLINI, MALVEZZI, NOVARO, TANARI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere quando provvederà - ed è urgente di farlo - alla cattedra di clinica chirurgica nella Regia Università di Bologna, accogliendo i voti unanimi e concordi della Facoltà di medicina, degli studenti e dei Corpi scientifici e amministrativi della regione ». — Present., pag. 1541 — Risposta scritta, 1597.
- REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: « Richiamandosi a precedente sua interrogazione non potuta svolgere per la chiusura della legislatura, per sapere se attesa la natura ultrastraordinaria dell'imposta patrimoniale, un riesame della questione non l'abbia persuaso dell'equità di un provvedimento per cui o i colpiti da detta imposta, che si valgono della facoltà di cui all'articolo 82 della legge 29 giugno 1902, n. 281, siano riconosciuti esenti dal pagamento dell'aggio esattoriale, ovvero l'aggio di esazione per detta imposta sia reso uniforme in ogni parte del Regno ». — Present., pagina 92 — Svolg., 338 — Oratori: Soleri, min. delle fin., 338 — Rebaudengo, 339.
- REBAUDENGO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere a che punto di esecuzione tro-

visi il progetto di ampliamento degli impianti della stazione di Musotto (sulla linea Alessandria-Cavallermaggiore) di cui circa un anno fa la Direzione generale delle ferrovie, convintasi finalmente dell'importanza di quella stazione e della necessità urgente di migliorarla, ordinò lo studio ». — Present., pag. 92 — Svolg., 304 — Oratori: Micheli, min. dei lav. pubb., 304, 306 — Rebaudengo, 305.

REBAUDENGO. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se non creda conforme ad equità e giustizia, onde ovviare a lamentate odiose disuguaglianze di trattamento nell'applicazione di un medesimo testo di legge, di provocare una modificazione all'art. 59 del Regio decreto-legge 23 ottobre, 1919, numero 1791, intesa a determinare un'unica data pel collocamento a riposo, quella cioè della scadenza dei due anni stabiliti in detto articolo ». — Present., pag. 3586 — Risposta scritta, 3786.

REBAUDENGO. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se non creda conveniente ai fini di una più sollecita ricostruzione economica del Paese, cui conferirebbe un'agevolazione di comunicazione tra Piemonte ed Emilia, disporre perchè col prossimo orario invernale sia reso praticamente possibile ciò che - per la somma ristrettezza del tempo concesso a Bologna - oggi non è - e lo era largamente prima della guerra e un po' meno quest'inverno - recarsi e ritornare da Torino a Bologna entro la giornata ». — Present., pag. 3786 — Risposta scritta, 4021.

REBAUDENGO. — Al ministro delle poste e dei telegrafi: « Per sapere se crede sia degno di un paese civile e corrispondente all'altrezza delle tariffe vigenti, un servizio postale per cui una cartolina postale impiega quattro giorni a percorrere il tragitto tra la capitale e un comune (Guarene) situato alle porte della città di Alba ». — Presentazione, pag. 3786 — Risposta scritta, 4022.

REBAUDENGO. — Al presidente del Consiglio e al ministro dell'istruzione pubblica: « Sull'esattezza della notizia data dai giornali circa provvedimenti in corso, col deprecato sistema dei decreti-legge, ordinanti il pagamento dell'indennità estiva ai supplenti

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

delle scuole medie, confidando che la notizia venga dichiarata infondata ». — Present., pag. 3821 — Risposta scritta, 4020.

REBAUDENGO. — Al ministro della giustizia e affari di culto: « Per sapere se non creda conveniente ovviare alla manifesta difficoltà della notifica delle citazioni degli inquilini ai proprietari nel tempo prescritto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, col disporre che la scadenza dei quindici giorni sia limitata alla presentazione dell'atto di citazione al cancelliere per il pagamento della tassa, salvo poi agli ufficiali giudiziari di eseguirne la notifica nel termine successivo più breve possibile, con che, mentre verun interesse di parti sarebbe pregiudicato, potrebbe procedere più regolarmente l'opera degli uscieri ». — Present., pag. 4355 — Risposta scritta, 4429.

REBAUDENGO. — « Convinto che nell'interesse delle finanze dello Stato e dell'economia nazionale convenga agevolare il riscatto dell'imposta patrimoniale, interroga il ministro delle finanze per sapere se egli non concordi nell'avviso che a raggiungere un tale intento occorre al più presto determinare che la valutazione definitiva dei titoli, che non siano di Stato, proceda giusta le risultanze di un periodo di tempo successivo a quello fissato nel decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, essendo che questo dà valori non corrispondenti al vero e ciò per fatto dello Stato che, prescrivendo nell'autunno 1920 l'incameramento totale a vantaggio dell'erario dei sopraprofiti di guerra, mutò radicalmente la consistenza patrimoniale di molte aziende industriali e commerciali rispecchiantesi nel valore delle rispettive azioni, che così al 1° gennaio 1920, come per tutto il periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920, risultò maggiorato indebitamente di quanto fu in seguito riconosciuto spettare allo Stato e fu da questo effettivamente percepito ». — Pres., pag. 4777 — Risposta scritta, 4782.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: « Convinto che all'esecuzione del decreto-legge assoggettante all'imposta di ricchezza mobile i redditi agrari occorran norme regolamentari portate in tempo a cono-

scenza dei contribuenti, per sapere se egli non concordi nell'avviso che sia d'uopo urgentemente concedere una proroga al termine per la denuncia, che scade col 31 marzo 1923, fissandolo in giorno, in cui l'amministrazione finanziaria sia certa di aver regolarmente predisposto quanto è richiesto pel normale funzionamento del nuovo strumento fiscale, evitando lo sconcio di ripetute successive proroghe verificatesi in merito all'imposta patrimoniale che, non buona in sé, fu peggiorata dal modo improvvido di sua applicazione ». — Presentaz., pag. 4778 — Risposta scritta, 4783.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: « Per conoscere i motivi che l'indussero a non giovare, per la compilazione delle tabelle portanti la valutazione del reddito agrario netto per ciascun tipo di coltura, dell'aiuto dei Comizi agrari, finora uniche rappresentanze ufficiali agrarie, la cui collaborazione avrebbe evitato il verificarsi di gravi errori, quali:

« a) l'attribuire ai terreni coltivati a mezzadria un reddito superiore a quello riconosciuto ai terreni coltivati manualmente dal proprietario, mentre normalmente succede precisamente l'opposto;

« b) il determinare un eccessivo aumento percentuale di reddito nei vigneti prevalentemente coltivati a viti per uva da tavola, senza considerare che essi importano cure e spese speciali;

« c) l'assegnare ai campi un reddito maggiore di quello ammesso nei prati, il che non trova punto una giustificazione nel diritto per sé stante attribuito alle stalle;

« e per sapere se l'onorevole ministro non creda conveniente apportare con sollecitudine modificazioni alle suindicate tabelle per modo da renderle corrispondenti alla realtà ». — Present., pag. 1778 — Risposta scritta, 4787.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se non ritenga conveniente agevolare l'arduo compito spettante alle Commissioni censuarie comunali nell'opera di revisione, testè iniziata, degli estimi catastali, disponendo che ad esse siano comunicati dall'Amministrazione catastale i

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

dati, in base a cui vennero da questa redatte le nuove tariffe ». — Pres., pag. 5343 — Risposta scritta, 5346.

REBAUDENGO. — « Che conosce essenzialmente le condizioni agricole del Piemonte, dove l'anno agrario comincia alli 11 di novembre - interroga i ministri dell'economia nazionale e della giustizia per sapere se non credano conveniente e giusto correggere l'art. 2 del nuovo decreto-legge sui contratti agrari, contemplandovi, anziché soltanto i contratti agrari conclusi anteriormente al 30 giugno 1918, tutti quelli conclusi anteriormente all'inizio dell'annata agraria 1918-1919. Appare invero cervelottica la data 30 giugno 1918, poco importando ai fini sociali propostisi dal legislatore che i contratti siano stati stipulati prima o dopo tale data, purchè (questo è quanto preme) prima del giorno che segue l'inizio della nuova annata agraria secondo gli usi locali ». — Presentaz., pag. 5343 — Risposta scritta, 5348.

REBAUDENGO. — Al ministro delle finanze: « Considerando che l'interesse delle fonderie italiane di minerali di piombo argentifero collima col bene inteso interesse nazionale, cui non conviene che dette fonderie siano ridotte a lavorare in perdita, interroga per sapere - qualora disposizioni di ordine amministrativo non bastassero - se non sarebbe opportuna e giusta una modificazione legislativa del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 550, intesa ad escludere dalla tabella A. annessa a detto decreto, la materia prima « argento greggio » che, *esente tuttora da dazio d'entrata*, non era compresa fra gli oggetti di lusso contemplati dalla tabella A, annessa al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, stato revocato e sostituito dal precitato R. decreto 18 marzo 1923, n. 550 ». — Presentaz., pag. 5569 — Risposta scritta, 5715.

REGGIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri: « Per conoscere gli intendimenti del Governo sulla questione dell'ordinamento del lavoro nel porto di Genova, perchè, con la sua azione, adottando i concetti economici di quanti hanno, per diversa via, da lungo tempo combattuto in tale questione per l'ora di risveglio at-

tuale, faccia quanto è possibile perchè il porto di Genova, da campo di competizioni politiche, si trasformi in libero e fecondo campo di lavoro e di disciplinata concorrenza economica ». — Presentaz., pag. 3785 — Risposta scritta, 4028.

RICCI FEDERICO. — Al ministro della guerra: « Per sapere se sia vero che il Ministero della guerra abbia alienato a favore di cooperative private varie aree demaniali in Genova, in località ex-batteria della Strega e adiacenze.

« A tali aree aspirava il comune di Genova cui era stato anni sono richiesto un prezzo di parecchie centinaia di lire per metro quadrato. Non essendosi allora concluso, era stato promesso di dare al comune prelazione in successive trattative, come fu fatto in ogni città e come vuole la consuetudine. Il comune non fu più interpellato e secondo voci che corrono la vendita alle così dette cooperative sarebbe stata fatta al prezzo di lire 40 per metro quadrato ». — Presentaz., pag. 4777 — Risposta scritta, 4788.

ROMANIN-JACUR, CAMPOSTRINI. — Al ministro del lavoro: « Per conoscere le sue intenzioni circa le indispensabili modificazioni da apportarsi alla legge sull'assicurazione contro la vecchiaia ed invalidità nei riguardi dei lavoratori della terra, onde rendere praticamente possibile la osservanza della legge stessa a coloro che con la migliore buona volontà vogliono applicarla ». — Presentaz., pag. 1540 — Svolgim., 1802 — Oratori: Dello Sbarba, min. del lavoro e della previdenza sociale, 1802 — Romanin-Jacur, 1803.

ROMANIN-JACUR. V. *interrogazione Paria* pagina 6085. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per avere notizie intorno al grave disastro di Dezzo e più per conoscere quali provvedimenti di vigilanza intenda adottare il Governo per impedire, nel limite del possibile, il ripetersi di consimili disastri ».

ROTA. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per sapere se di fronte alla presentazione del disegno di legge n. 506, fatta il 23 giugno 1921 per la conversione in legge del decreto Reale 9 ottobre 1919 e di altri de-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

creti sulla derivazione di acque pubbliche, non creda logico e giusto di prorogare ancora il termine stabilito per l'articolo 2, comma 1° del precitato decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, termine scadente il 31 dicembre prossimo venturo.

• E ciò perchè nella eventualità probabile che non si possa dal Parlamento discutere tale disegno di legge, non ne venga frustrato lo scopo, mentre reca tanto importanti ed opportuni emendamenti. E perchè altrimenti ne verrebbe una non giustificata disparità di trattamento tra quelle provincie, in cui gli elenchi non vennero pubblicati, e quelle in cui lo furono; per la maggior parte delle quali soltanto, il termine scadendo il 31 dicembre 1921, non potrebbe più avere applicazione il disegno di legge precitato. — Present., pag. 777 — Risposta scritta, 829.

SALMOIRAGHI. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se sia vero che in seguito ad un decreto emanato d'urgenza dal Ministero del tesoro, i funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri facenti parte della Regia Ambasciata nei paesi a valuta deprezzata, sono pagati, dal 1° febbraio 1922, sulla base della valuta francese anzichè su quella della inglese e se, quando sia vero, si sia pensato che si veniva con ciò a ridurre alcuni stipendi addirittura di un quarto di quelli precedentemente percepiti, mettendo così i nostri funzionari all'estero nella più disagiata condizione ». — Present., pag. 1594 — Risposta scritta, 2179.

SANARELLI. — Al ministro delle poste e telegrafi: « Per conoscere i criteri che lo hanno indotto ad aumentare le tariffe postali per le stampe periodiche dirette all'estero, abolendo le condizioni di favore già fatte agli editori nel 1921, annunziando, per di più, questo provvedimento in fine d'anno, allorchè i prezzi di abbonamento per l'estero sono già fissati e resi noti; senza tenere conto che siffatto inasprimento, il quale perturba e sconvolge i piani economici-finanziari delle amministrazioni dei periodici scientifici e tecnici italiani, che hanno più larga diffusione all'estero, mentre danneggerà inevitabilmente i rapporti intellettuali con l'estero, con grande nocumento per

la diffusione della cultura italiana, costituirà per l'erario un vantaggio fittizio e illusorio, in quanto è prevedibile che all'inasprimento delle tariffe seguirà una notevole contrazione negli abbonamenti per l'estero ». Present., pag. 1406 — Risposta scritta, 1548.

SANARELLI. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se, nell'interesse dei detentori italiani di titoli stampigliati di rendita della cessata monarchia austro-ungarica, non creda di dovere aspettare la emissione del decreto che dovrà disciplinare le modalità della conversione dei titoli suddetti in titoli di rendita italiana ». — Present., pag. 2117 Risposta scritta, 2180.

SAN MARTINO. — Al ministro della pubblica istruzione: « Sopra lo stato dei lavori di consolidamento al duomo di Pienza ». — Present., pag. 38 — Svolgim., 63 — Oratori: Croce, ministro della pubbl. istruz., pag. 63 — San Martino, 63.

SAN MARTINO. Al ministro dei lavori pubblici: « Sopra la necessità di far rispettare il regolamento sulla circolazione degli automobili, approvato con Regio decreto 2 luglio 1914 ». — Present., pag. 1276 — Svolgim., 1321 — Oratori: Micheli, ministro dei lav. pubbl., 1321 — San Martino, 1321.

SCALORI, GIOPPI. — Al ministro della pubblica istruzione: « Sulla opportunità della spedizione degli arazzi raffaelleschi testè restituiti dall'Austria, da Mantova a Roma, in vista dei pericoli cui vengono esposti, data anche la loro delicata struttura ». — Presentaz., pag. 1540 — Svolgim., 1633 — Oratori: Calò, sottosegr. di Stato per le belle arti, 1645 — Scalori, 1646.

SCHIRALLI. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere le ragioni del prolungato indugio da parte delle autorità governative locali, specialmente nell'Ufficio del genio civile della provincia di Bari, nel provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni avvenuti e che tuttora continuano a verificarsi] dal 1918 nell'abitato della città di Corato, a causa dell'infiltrazione delle acque, che sorgono e ristagnano in quel sottosuolo, determinando, con la corrosione delle fondamenta, il crollo di parecchie case con persistente grave

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- grave pericolo della incolumità degli abitanti.
- « Trattasi della esistenza e dell'avvenire di una delle più popolate città della Puglia, e pertanto incombe al Governo il dovere di intervenire per scongiurarlo, con mezzi efficaci e solleciti, la temuta catastrofe ». — Present., pag. 1094 — Risposta scritta, 1409.
- SCHIRALLI. — « Riportandomi ad una mia precedente interrogazione presentata nella seduta del 6 dicembre u. s., interrogo nuovamente il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per cui, sino a tutt'oggi, non ancora siano state iniziate le opere necessarie ad impedire che l'immane disastro, che si è abbattuto sull'abitato della città di Corato, diventi addirittura catastrofico, con grave iattura di quella popolazione ». — Present., pag. 2170, svolta insieme con l'interrogazione del senatore Melodia sullo stesso argomento, 2210.
- SECHI. — Al Governo: « Per sapere se e quali pratiche siano in corso per sostituire nei nostri dirigibili l'elio all'idrogeno ». — Present., pag. 5286 — Svolgim., 5337 — Oratori: Finzi, sottosegr. di Stato per l'interno, 5337 — Sechi, 5337.
- SILI. — Al Presidente del Consiglio ed al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere se, nella eventualità di una ulteriore proroga del decreto sugli affitti delle case di abitazione, intendano tener conto dell'art. 21 del decreto 18 aprile, n. 477, approvato dal Senato nella tornata del 24 novembre 1921, equamente riducendo l'ingiusto, enorme lucro che si fa a carico dei proprietari che hanno vincolati i loro stabili con contratti anteriori al 1919 e scadibili oltre il 1924 ». — Presentaz., pag. 4014 — Risposta scritta, 4028.
- SILI, CENCELLI, DE AMICIS, VALENZANI, PELLERANO, BISCARETTI. — Al ministro delle poste: « Sul ritardo frapposto a collegare telefonicamente il capoluogo di mandamento di Magliano Sabino e Civita Castellana con la rete interurbana nazionale ». — Presentaz., pag. 2264 — Risposta scritta, 2389.
- SINIBALDI. — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno: « Per sapere:
- « a) quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla ricostituzione delle amministrazioni locali nell'Umbria, che attualmente e da lungo tempo, sono quasi tutte rette da commissari straordinari;
- « b) quali ad ogni modo i provvedimenti urgenti che intende prendere contro alcuni dei suddetti commissari, i quali, lungi da dare, come sarebbe loro stretto dovere, esempio di rigida economia nella erogazione del pubblico denaro, deliberano sistematicamente spese superflue o per lo meno non strettamente necessarie ». — Present., pag. 3552 — Svolgim., 3591 — Oratori: Casertano, sottosegr. per l'interno, 3591 — Sinibaldi, 3591.
- SINIBALDI. — Ai ministri delle finanze e del tesoro: « Per sapere quali siano le ragioni che consigliano di mantenere ancora le Commissioni per la requisizione dei cercali con relativa indennità e con uso di automobili da parte degli ufficiali che vi sono addetti e loro famiglie ». — Presentaz., pag. 4013 — Svolgim., 4066 — Oratori: Rocco, sottosegr. di Stato per il tesoro, 4066 — Sinibaldi, 4067.
- SINIBALDI. — Ai ministri delle finanze e del tesoro: « Sulla entità dei debiti che si sono lasciati accumulare per parte di molti comuni verso i Consorzi granari e di approvvigionamento e sulla diversità dei criteri con cui questi Consorzi hanno agito nelle diverse provincie ». — Present., pag. 4013 — Svolgim., 4066 — Oratori: Rocco, sottosegr. di Stato per il tesoro, 4067 — Sinibaldi, 4067.
- SINIBALDI. — Al ministro dell'interno ed al ministro di agricoltura: « Sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia o affitto che sarebbero state disposte da alcuni prefetti del Regno ». — Presentaz., pag. 4013 — Oratori: Corgini, sottosegr. di Stato per l'agricoltura, 4162 — Sinibaldi, 4164.
- SODERINI, DE AMICIS MANSUETO. — Ai ministri delle finanze e dell'agricoltura: « Se non crederrebbero opportuno, nell'interesse stesso del Governo, dare precise istruzioni agli Agenti delle imposte, alcuni dei quali, nella determinazione del quantitativo della Ricchezza mobile da pagare sui redditi

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- agrari, si ispirano a criteri del tutto errati e che possono influire in modo disastroso sull'ulteriore sviluppo dell'agricoltura nazionale». — Presentaz., pag. 5061 — Svolgimento, 5119 — Oratori: Lissia, sottosegr. di Stato per le finanze, 5119 — Soderini, 5120.
- SPIRITO.** — Al ministro della guerra: « Per conoscere se in base ai regolamenti militari, e loro applicazione, sia consentito di destinare i sottotenenti di artiglieria, di recente nominati, a reggimenti residenti nelle città dove essi fecero il relativo corso da sergenti ». — Presentaz., pag. 4014 — Risposta scritta, 4027.
- SPIRITO.** — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per conoscere il pensiero del Governo sulla portata della disposizione dell'art. 26 del Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, e cioè se debbano ritenersi egualmente perenti i ricorsi notificati anteriormente al 1° luglio 1920, per i quali, elevata l'eccezione d'incompetenza davanti la Cassazione territoriale e perciò rinviati alle Sezioni unite, non saranno più possibili la discussione e la decisione entro il 31 dicembre 1923 ». — Present., pag. 4779 — Risposta scritta, 4785.
- SPIRITO.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per conoscere se creda opportuno, ai fini didattici ed educativi della scolaresca delle scuole secondarie, l'adozione di un così detto orario unico o continuato, per comodo esclusivo degli insegnanti, già beneficiati per il gran numero di vacanze ufficiali e per quelle ad uso particolare incontrollabili ed incontrollate.
- « Per detto orario continuato giovanetti quindicenni, ed anche meno, sono obbligati a non poter far colazione prima delle ore 15, od anche le 16. Non solo; ma in molti luoghi, dove si concede a detti giovanetti una mezz'ora di riposo, li si mette addirittura sulla strada per mancanza di qualche locale scolastico ove trattenersi. E ciò accresce a dismisura ogni sorta d'inconvenienti sopra tutto nella stagione invernale ». — Present., pag. 4354 — Risposta scritta, 4358.
- SPIRITO.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per conoscere se non creda, dopo le gravi rivelazioni del processo di Milano per l'eccidio di Palazzo d'Accursio, di accertare le responsabilità politiche e penali così delle autorità locali come del potere centrale ». — Present., pag. 4777 — Svolgim., 4802 — Oratori: Finzi, sottosegr. di Stato per l'interno, 4802 — Spirito, 4802.
- SPIRITO.** — Al Presidente del Consiglio, al ministro delle finanze ed al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere quali provvedimenti intenda il Governo adottare per riparare adeguatamente ai gravissimi danni arrecati alla città di Napoli ed alle opere pubbliche della medesima dal recente e spaventoso uragano, e per prevenirne altri maggiori ». — Present., pagina 5718 — Svolgim., 5718 — Oratori: Carnazza, min. dei LL. PP., 5718 — Spirito, 5719.
- SUPINO.** — Al ministro dell'industria e del commercio: « Sulla urgenza di provvedere a rendere più facile il trasferimento della proprietà delle azioni e delle obbligazioni nominative delle società commerciali ». — Present., pag. 1122 — Svolgim., 1180 — Oratori: Belotti, min. dell'ind. e del commercio, 1180 — Supino, 1181.
- SUPINO.** — Al ministro dell'industria e del commercio: « Sulla necessità di provvedimenti intesi a rendere più facile il trasferimento di proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commerciali ». — Present., 4353 — Svolgimento, 4525 — Oratore: Rossi Teofilo, ministro dell'ind. e del comm., 4526-28 — Supino, 4527.
- TAMASSIA.** — Al Presidente del Consiglio e al ministro del tesoro: « Per sapere quando saranno pagate le indennità alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia nell'adempimento del loro dovere ». — Presentazione, pag. 4266 — Risposta scritta, 4266.
- TAMASSIA.** — Al ministro dell'istruzione: « Per sapere se non creda opportuno, nell'alto interesse degli studi, di abolire l'art. 35 del regolamento per le Biblioteche 2 ottobre 1922 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 11 dicembre 1922 ». — Present., pag. 4354 — Svolgim., 4388 —

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Oratori: Gentile, min. dell'istr. pubb., 4388  
— Tamassia, 4389.

TANARI. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se, come si desidera giustamente dagli interessati, sia prossimo il pagamento alle famiglie dei nostri soldati caduti nell'Alta Slesia, delle indennità già determinate dopo l'esame dei singoli casi ». — Presentazione, pag. 5343 — Risposta scritta, 5345.

TANARI. — Al ministro dell'interno: « Per sapere se intende mantenere l'impegno del suo predecessore circa la promessa d'inchiesta fatta in Senato su contratti di fittanze agrarie estorti da intermediari inutili, privati o enti cooperativi, dopo avere impedita la libera concorrenza coi coltivatori diretti, contadini, a danno gravissimo delle rendite del patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna ». — Present., pag. 3785 — Risposta scritta, 4020.

TANARI. — « In seguito alle risultanze della inchiesta governativa ultimata fino dall'estate scorsa, e da tempo provocata, circa l'assalto al patrimonio dei nostri poveri nella provincia di Bologna, interrogo il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti il Governo intende di prendere per le responsabilità più che amministrative, morali e politiche (sic) emerse da contratti di affittanza concessi ed estorti, perchè viziati da violenza (sic) a danno del patrimonio delle Opere Pie della provincia di Bologna ». — Present., pag. 4777 — Svolgim., 4804 — Oratori: Finzi, sottosegretario di Stato per l'interno, 4804 — Tanari, 4804.

TASSONI. — Al ministro della guerra: « Per conoscere i motivi per i quali la legge sul reclutamento non ha ancora avuto applicazione nelle nuove provincie d'Italia; e quali sono gli intendimenti del Governo al riguardo ». — Present., pag. 147 — Svolgimento, 385 — Oratori: Gasparotto, ministro della guerra, 385 — Tassoni, 386.

TOMMASI, CALISSE, SALVIA e BERTI. — Al ministro della guerra: « Per sapere se non reputa conveniente e giusto di estendere agli allievi ufficiali, che debbono sostenere

alla fine del corrente anno scolastico gli esami di licenza delle scuole medie, la facoltà concessa con la circolare 10 marzo 1921, fasc. 14, *Giornale militare*, dispensa 10, pag. 179, agli ufficiali studenti universitari, di potere, terminato il 31 gennaio 1922 il corso in atto, sospendere l'ulteriore servizio militare a tenore di detta circolare.

E ciò fatto riflesso che la indicata estensione di facoltà è dimostrata necessaria dalla considerazione che gli studi di ultimo anno, per conseguire la licenza finale delle scuole medie, hanno d'uopo, ancor più degli studi universitari, di assoluta continuità, d'intensa e non distratta preparazione ed altresì per talune scuole — quali i Regi istituti commerciali, le Regie scuole professionali ecc. — di obbligatoria frequenza alle lezioni, come condizione inderogabile di ammissione agli esami di licenza.

E fatto riflesso eziandio che il dare modo agli allievi ufficiali, studenti di scuole medie, di prendere la licenza, farà acquistare ufficiali con un titolo maggiore di studi; il che gioverà anche al migliore reclutamento degli ufficiali di complemento e di ufficiali effettivi ». — Present. pagina, 1070 — Svolgim., 1097 — Oratori: Gasparotto, min. della guerra, 1098 — Tommasi, 1098.

TOMMASI, MARTINEZ, PULLÈ. — Al ministro del tesoro: « Per sapere se sia stata data esecuzione all'impegno formalmente assunto dal suo predecessore nella seduta del Senato del 18 luglio 1922, « di provvedere senz'altro al più presto per aumentare l'assegno vitalizio ai gloriosi superstiti della spedizione dei Mille, per dare così la prova della imperitura gratitudine del Paese verso quei venerandi patrioti.

« Nella negativa gl'interroganti chiedono di sapere quale sia in proposito il pensiero del nuovo Governo ». — Present., pagina 4235 — Svolgim., 4272 — Oratori: Tangorra, min. del tesoro, 4272 — Pullè, 4272.

TORRIGIANI LUIGI. — Al ministro delle finanze: « Per sapere se, dato il ritardo della comunicazione delle norme relative alle denunce di imposte che dovrebbero essere

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- fatte entro il termine perentorio del 31 corrente marzo, non credesse opportuno accordare una congrua proroga ». — Present., pagina 4778 — Risposta scritta, 4783.
- VALENZANI.** — Al sottosegretario di Stato per le belle arti: « Per sapere se sia vero che alcuni tratti della « Via Numinis » di Monte Cavo siano stati in questi giorni distrutti per adoperare i lastrici alla costruzione di una villa privata, e se non creda frattanto doveroso impedire ogni ulteriore manomissione della storica via consolare ». — Present., pag. 147 — Svolgim., 340 — Oratori: Rosadi, sottosegr. di Stato per le belle arti, 340 — Valenzani, 340.
- VENZI.** — Al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere quale sia il suo pensiero sull'aspirazione dei licenziati dalle scuole di farmacia nelle Università ad ottenere il titolo di dottore in farmacia; e se, riconosciuta giusta tale aspirazione, come sembra indiscutibile, intenda provvedere sollecitamente a soddisfarla ». — Presentazione, pag. 2605 — Risposta scritta, 3587.
- VICINI.** — Ai ministri del tesoro e dei lavori pubblici: « Per sapere come intendano provvedere perchè le disposizioni del decreto Reale 29 gennaio 1922, n. 40, non siano di irreparabile ed ingiusto danno alle Aziende municipalizzate esercenti servizi pubblici di trasporto in parecchie città, centri importanti di commercio e di vita civile; e perchè, non potendo sopportare l'improvviso *deficit* che il decreto Reale porterebbe ai loro bilanci, non si veggano costrette a sopprimere i servizi e a licenziare il personale ». — Present., pag. 1594, — Svolgim., 1806 — Oratori: Riccio, ministro dei lav. pubbl., 1806 — Vicini, 1807.
- VICINI.** — Al ministro della giustizia: « Per sapere se non creda necessario ed urgente dare soddisfazione alle giuste esigenze di decoro e di prestigio di magistrati del tribunale di Modena, sottoposti ad inchiesta in seguito a denunce ispirate da spirito di parte ». — Present., pag. 2081 — Risposta scritta, 2178.
- VICINI.** — Ai ministri delle finanze e della guerra: « Per sapere se non credano doveroso ed urgente per ragioni di giustizia e d'interesse storico ed artistico liberare e consegnare al comune di Arco Trentino la antica Rocca, necessaria allo estendersi della redenta città sulle sponde del lago, e allo sviluppo della sua vita civile, commerciale ed industriale ». — Presentazione pag. 3822 — Risposta scritta, 4023.
- ZIPPEL.** — Al ministro degli affari esteri: « Per sapere se si verifichi che gli oggetti preziosi e le opere d'arte spettanti alla Venezia tridentina, dai musei di Innsbruck e di Vienna trasportati ultimamente presso il Ministero austriaco degli esteri, pur essendo stato compilato fin dal 15 febbraio u. s. l'elenco completo, firmato dai Delegati italo-austriaci, per la restituzione degli stessi, non ci vennero peranco consegnati per il motivo che la Legazione italiana di Vienna sta ancora attendendo le istruzioni della Commissione interalleata delle riparazioni di Parigi ». — Present., pag. 52 — Risposta scritta, 92.
- ZIPPEL.** — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se si verifichi la notizia che l'esecuzione del decreto-legge Corbino concernente l'obbligo scolastico degli alunni italiani delle terre redenti verrebbe sospesa o comunque modificata ai danni delle nostre necessità nazionali, ciò che produrrebbe irreparabile discredito del prestigio dello Stato e perturbazioni gravissime nella pacifica convivenza delle due nazionalità dimoranti nelle valli atesine ». — Present., pag. 2171 — Risposta scritta, 2388.
- ZIPPEL.** — Al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Per sapere per quali motivi non si sia ancora provveduto alla sistemazione giuridica degli ascoltanti giudiziari delle nuove provincie, in base a quanto venne stabilito dal Consiglio dei ministri nello scorso agosto; la qual cosa appare urgente non solo nell'interesse dei singoli candidati, ma anche per soddisfare alle impellenti necessità di un buon funzionamento delle corti giudiziarie delle terre redente ». Present., pag. 4014 — Risposta scritta, 4025.
- ZIPPEL.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della giustizia ed affari di culto: « Per sa-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

pere se il Governo non ritenga necessario di pubblicare finalmente i provvedimenti che ammettano la lingua italiana nell'uso delle corti giudiziarie dell'Alto Adige, come da lungo tempo reclamano gli interessi della popolazione, oltre che il supremo diritto e il decoro della nostra nazione ». — Present., pag. 4016 — Risposta scritta, 4025.

ZIPPEL. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere:

« 1° Per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale:

« 2° Per conoscere quali provvedimenti egli intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina, e in ispecie su quella Ora-Predazzo, particolarmente importante per il trasporto del legname necessario per la vita economica di quei paesi ». Presentazione, pag. 4061 — Svolgim., 4123 — Oratori: Carnazza, ministro dei lav. pubblici, 4123 — Zippel, 4124.

ZIPPEL. — Al ministro dei lavori pubblici: « Per conoscere quali provvedimenti di urgenza il Governo intenda prendere a sollievo delle dolorose condizioni degli abitanti del paese trentino di Gavazzo minacciato da tragica rovina in causa di allarmanti scoscendimenti del sottosuolo ». Present., pag. 4354 — Risposta scritta, 4785.

## Manifestazioni del Senato.

Discorso del senatore Rebaudengo in occasione del cinquantenario del traforo del Fréjus, 735;

In ricordo del cinquantenario della prima seduta del Senato nel Palazzo Madama in Roma, oratori: Presidente, pag. 862, Boselli, 864; Bonomi, presidente del Consiglio, ministro dell'interpo, 865;

Voto di plauso ai senatori Tittoni Tommaso, Diaz e Badoglio, per la propaganda a favore del nome e delle fortune d'Italia da

loro fatta in America nel 1921, pag. 1375; oratori: Arlotta, 1375; Gasparotto, ministro della guerra, 1375; Presidente, 1376;

Saluto ai sovrani del Belgio, ospiti del Re e della nazione italiana, 1942;

Saluto del Senato al Senato del Belgio e relativa risposta, 1990;

Plauso al presidente del Consiglio, onorevole Facta; oratore: Facta, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 2350;

Invio di un saluto del Senato alle terre reudente in occasione della prima visita delle LL. MM. 2350; oratori: Colonna Fabrizio, 2350; Facta, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 2351; Presidente, 2351;

Lutto per la morte del senatore Sonnino, Sidney, 4157;

Cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni, oratori: Presidente, 4759; D'Ovidio Francesco, 4758; Federzoni, ministro delle colonie, 4760;

Ricorrenza del 24 maggio, 4793; oratori: Presidente, 4793; Melodia, 4795; Rossi Teofilo, ministro dell'industria e del commercio, 4795.

Anniversario della battaglia del Piave, (per l'), 5182; oratori: Presidente, 5183; Della Noce, 5182; Diaz, ministro della guerra, 5183;

Espressioni di simpatia e di cordoglio alle popolazioni colpite dall'eruzione dell'Etna, 5211; oratori: Presidente, 5212; Bergamasco, 5211; Carnazza, ministro dei lavori pubblici, 5211.

Saluto ai Reali di Spagna, 5489; oratori: Bonin Longare, 5489; Presidente, 5490; Corbino, ministro dell'economia nazionale, 5490;

Voti per la guarigione di S. A. R. il duca d'Aosta, 5657.

Espressioni di simpatia e cordoglio alle popolazioni delle Prealpi Bergamasche colpite da immane sventura, 5657; oratori: Presidente, 5657; Carnazza, min. LL. PP., 5658;

Saluto al Presidente del Senato, 719, 1498, 2140, 3992, 5203;

## Messaggi.

Messaggi della Corte dei conti relativi ai decreti registrati con riserva, pag. 43, 137, 726, 1373, 1514, 1578, 1604, 2146, 2350,

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

2609, 3385, 3590, 3778, 4038, 4154, 4198, 4342, 4764, 4945, 5294, 5321, 5628;

del ministro degli affari esteri coi quali si presentano al Senato i verbali e documenti delle recenti conferenze di Londra e di Parigi sulle riparazioni tedesche e sui debiti interalleati; documenti relativi alle trattative di pace con la Turchia, 4765;

del ministro dell'industria e commercio col quale si trasmette al Senato duplice copia del bilancio dell'esercizio 1921 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e la relazione del direttore generale e dei sindaci dell'Istituto stesso, 4765;

id. col quale trasmette la relazione sull'attività svolta dall'Ente nazionale per le industrie turistiche nell'anno 1922, 5321;

del ministro dell'interno che accompagna la presentazione di copia delle relazioni della Giunta comunale di Napoli e della sezione speciale del tesoro sui lavori compiuti negli anni 1918 e 1919 pel risanamento di quella città, 726;

del ministro dei lavori pubblici relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva per le bonifiche, eseguiti durante i trimestri 1° luglio-31 dicembre 1920, 43; nel periodo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, 5658;

id. per il ritiro di disegni di legge, 727;

del presidente della Camera dei deputati, che annunzia la costituzione e l'insediamento dell'ufficio di Presidenza, 29;

del presidente del Consiglio dei ministri:

circa le dimissioni dell'onorevole avvocato Nicolò Tortorici, già deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per la marina, 58;

circa la nomina a sottosegretario di Stato per gli affari esteri del senatore Valvasori-Peroni, 727;

circa la nomina a ministro di Stato del senatore Villa, 727;

circa la nomina a ministro di Stato del senatore Mortara, 727;

circa l'impossibilità di poter intervenire ai lavori del Senato, durante la Conferenza di Genova, 2147;

circa la nomina a ministro di Stato del senatore Melodia, 5013;

circa la nomina a ministro di Stato dei senatori Garroni, Rossi Teofilo e Cagni, 5322;

circa la nomina a ministro di Stato del senatore Volpi, 5322;

del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle amministrazioni dello Stato, che trasmette un primo rapporto sullo stato dei lavori di quella Commissione nominata per l'esecuzione della legge 16 marzo 1921, n. 260, 69;

## Mozioni approvate.

LUSIGNOLI, NAVA, WOLLEMBORG, VALLI, CAMPOLLO, FRADELETTO, DIENA e CARLO FERRARIS.

« Il Senato, affermata la inderogabile necessità che le provincie e i comuni sisteminino, senza indugio, le loro finanze con organiche economie anche nelle spese del personale dipendente, confida che il Governo, in occasione della riforma della pubblica amministrazione e del riordinamento dei tributi locali, provvederà perchè gli emolumenti degli impiegati provinciali e comunali, tenuto conto dei titoli di ammissione all'impiego, delle funzioni da esercitarsi e delle condizioni locali, non surpassino quelli degli impiegati statali ». Present., pag. 1502 — (Svolta in occasione della discussione del disegno di legge: « Indennità di caro viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni », 1605 e segg.).

CALISSE, CENCELLI, SUPINO, DE AMICIS M., DI BAGNO, DI SALUZZO, MANGO, DE CUPIS, MORPURGO e DELLA NOCE.

« Il Senato,

« confermando la mozione accettata dal Governo e votata all'unanimità nella seduta del 19 luglio 1920, a riguardo dell'Opera nazionale dei combattenti;

« invita il Governo stesso a far conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda sollecitamente prendere per rimediare agli inconvenienti lamentati e da esso riconosciuti e propone che per assicurare il controllo del Parlamento su così importante amministrazione, sia nominata una Commissione parlamentare di vigilanza » —

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Present., pag. 1627 — Svolgim., 1810 —  
Oratori: Calisse, 1810, 1817; Dello Sbarba,  
min. del lavoro e della previdenza sociale,  
1812.

MILLO, GUALTERIO, GRANDI, BRANDOLIN, VI-  
TELLI, DI FRASSO, GIUNTI, WOLLEMBORG,  
TRIANGI, FANO, VALVASSORI PERONI, APOL-  
LONI, BATTAGLIERI, BADOGGIO, FIGOLI, MAZ-  
ZONI, DE CUPIS, CAMPELLO, CEFALO, LAN-  
CIANI, BOCCONI, RATTONE, ZUPELLI, RO-  
MANIN JACUR, ARLOTTA, BRUSATI ROBERTO,  
THAON DI REVEL, BONAZZI, GALLINA, SOR-  
MANI, SPIRITO, PECORI GIRALDI, PETITTI DI  
RORETO, AMERO D'ASTE, CUSANI VISCONTI,  
BORSARELLI, FERRERO DI CAMBIANO, DAL-  
LOLIO ALFREDO, GIARDINO, PAVIA, PRESBI-  
TERO, BISCARETTI, ROSSI GIOVANNI, BER-  
GAMINI, BARBIERI, DALLOLIO ALBERTO,  
FERRARIS DANTE, PATERNÒ, TORRIGIANI  
LUIGI, CAGNI, LEONARDI CATTOLICA, MEN-  
GARINI, FERRARIS CARLO, MORTARA, BRU-  
SATI UGO, DIENA, PINCHERLE, DE AMICIS  
MANSUETO, ZIPPEL, FILOMUSI GUELFY,  
DI BRAZZA, GIUSTI DEL GIARDINO, AGNELLI,  
PIANIGIANI, D'OVIDIO FRANCESCO, PICCOLI,  
TORRACA, PASSERINI ANGELO, FRATELLINI,  
GIOPPI, GREPPI, MELODIA, FRASCARA, BEL-  
TRAMI, BERIA D'ARGENTINA, CENCELLI,  
VALLI, DEL BONO, FIGORINI, TORRIGIANI  
FILIPPO, GROSOLI, SANTUCCI.

« Considerando il risultato della Com-  
missione tecnica sullo stato della *Leonardo*  
*da Vinci* pienamente favorevole alla sua  
riparazione;

« Considerate le decisioni del Congresso  
di Washington nei riguardi dell'assegna-  
zione di tonnellaggio di navi corazzate in  
175,000 tonnellate, mentre l'Italia ne pos-  
siede solamente 110,000 e per un decennio  
almeno non sarà prevedibilmente possibile  
aumentare questo suo tonnellaggio;

« Visto che il ritardo della riparazione  
importa un maggiore deperimento del ma-  
teriale e renderà sempre più costosa la ri-  
parazione della nave;

« Invitano il Governo a voler attuare il  
parere della Commissione tecnica riparando  
al più presto la *Leonardo da Vinci* » —  
Present., pag. 1906 — Svolgim., 1943 —  
Oratori: Cagni, 1954; Del Carretto, 1953;

Millo, 1947, 1967; Orlando, 1948, 1973, 1975;  
Tommasi, 1943, 1983; Arlotta, 1978; Ber-  
gamascò, 1961; De Cupis, 1976; De Vito,  
min. della marina, 1979, 1983; Ferraris  
Carlo, 1973, 1983; Giardino, 1974; Martinez,  
1974; Secchi, 1967, 1977, 1983; Thaon di  
Revel, 1982.

## Nomina di Senatori.

Decreti di nomina di senatori, pag. 30, 2441.

## Nomine di Commissioni.

Per l'esame della proposta di modificazioni  
al regolamento giudiziario del Senato per  
la incompatibilità a patrocinare innanzi  
all'Alta Corte di giustizia: Del Giudice,  
Sinibaldi, Santucci, Tamassia, Spirito, pa-  
gina 5032; Rava, Chimienti, 5065;

per l'esame del disegno di legge: « Per mag-  
giore assegnazione di lire 515,000 da ero-  
garsi a favore della Regia Accademia dei  
Lincei », senatori Del Giudice, Guidi, Rava,  
Supino, Tamassia, Vitelli, Volterra, 510;  
per l'esame del disegno di legge: « Per le  
sostanze radioattive », senatore Volterra,  
551;

per l'esame del disegno di legge: « Assun-  
zione obbligatoria degli invalidi di guerra  
- nelle pubbliche amministrazioni e nelle  
aziende private », senatori Diaz, Campello,  
Dallolio Alfredo, Pincherle, Martino, Del  
Carretto, Nava, 614;

per l'esame del disegno di legge: « Conver-  
sione in legge del Regio decreto 9 novem-  
bre 1919, n. 2564, che provvede alla rin-  
novazione del Consiglio dei consorzi di  
bonifica », senatore Giunti, 823;

per l'esame del disegno di legge: « Conver-  
sione in legge dei Regi decreti 31 ottobre  
1919, n. 2264, e 13 marzo 1921, n. 288,  
recanti provvedimenti per la revisione e  
l'aumento dei prezzi di vendita di energia  
elettrica » (n. 129), senatori Ciamician e Del  
Carretto, 823;

per l'esame della proposta del senatore Pa-  
ternò concernente: « Modificazioni al re-  
golamento giudiziario del Senato », senatori

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Baccelli, Berenini, De Cupis, Paternò, Polacco, Zupelli, 1595; De Blasio, 1627;

per l'esame del disegno di legge: « Rior-  
dinamento dell'Opera nazionale dei com-  
battenti », senatori Calisse, Da Como,  
Giardino, Millo, Pantano, Rota, Torrigiani  
Luigi, 2122;

per l'esame del disegno di legge: « Riforma  
della tariffa penale e civile relativamente  
ai testimoni, ai giurati e agli ufficiali giu-  
diziari », commissario, senatore Pozzo, 2323;

per l'esame del disegno di legge: « Disposi-  
zioni per gli esami di maturità nelle scuole  
elementari per l'anno scolastico 1921-22 »,  
senatori Baccelli, Corbino, Di Campello,  
Garavetti, Mazzoni, Montresor, Vicini, 3170,

per l'esame del disegno di legge: « Riforma  
del Monte Pensioni per i maestri elemen-  
tari », senatori Bernardi, Bianchi Riccardo,  
Luzzatti, Mango, Montresor, Supino, Wol-  
lemborg, 3306; Cirmeni, 2337;

per l'esame del disegno di legge: « Appro-  
vazione del piano regolatore di risanamento  
e di sistemazione di alcuni quartieri della  
città di Padova », senatori Giusti del Giar-  
dino, Indri, Luzzatti, Mariotti, Marsaglia,  
Pavia, Valli, 3386;

per l'esame del disegno di legge: « Garanzie  
e modalità per anticipazioni sui risarci-  
menti dei danni di guerra », senatori Ar-  
lotta, Bellini, Malvezzi, Luzzatti, Morpurgo,  
Tecchio, Zupelli, 3554;

per l'esame del disegno di legge: « Proroga  
del termine per procedimenti di responsa-  
bilità per recuperi », senatori Bianchi Ric-  
cardo, Borsarelli, Diena, Pincherle, Mango,  
Romanin Jacur, Valli, 3554;

per l'esame del disegno di legge: « Consorzio  
zolfifero siciliano », senatori Paternò, Cor-  
bino, Bettoni, Mariotti, Mingazzini, San-  
drelli, Schanzer, 4343;

per l'esame del disegno di legge: « Istituzione  
di una cassa di maternità », senatori Agnetti,  
Badaloni, Crispolti, Foà, Luzzatti, Marchia-  
fava, Tanari, 4744;

per l'esame del disegno di legge: « Parco  
nazionale degli Abruzzi », senatori Bellini,  
Campello, De Amicis Mansueto, Di Robi-  
lant, Rava, Torlonia e Torrigiani Luigi,  
5175;

per l'esame del disegno di legge: « Riforma  
dei codici », senatori Boselli, Calisse, Del  
Giudice, Di Stefano, Fabri, Garofalo, Indri,  
Luzzatti, Mortara, Persico, Polacco, Ro-  
landi-Ricci, Santucci, Scialoja, Spirito, Su-  
pino, Tacconi, Venzi, 5175.

## Omaggi.

Omaggi (Elenco di)

pag. 41, 962, 1601, 2322, 2633, 4033, 4367,  
4401, 4760.

Omaggio del senatore Dallolio Alfredo, 1915;  
del senatore Diaz, quale presidente della  
Commissione nazionale per le onoranze  
ai caduti in guerra, di un album di foto-  
grafie attestanti il lavoro compiuto dalla  
Commissione predetta per la sistemazione  
dei cimiteri di guerra, 2147;

della città di Danzica di alcune pubblicazioni  
riguardanti la storia di quella città, 2351.

## Oratori

(Senatori nominati, senatori e deputati commemorati).

## A

ABBIATE avv. Mario. Eletto commissario alla  
Cassa dei depositi e prestiti, pag. 1830.

V. *disegni di legge*, pag. 6018.

AGNELLI ing. Gr. Uff. Giovanni. Annunzio della  
nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli,  
4863 — convalidazione, 4865 — giura-  
mento, 4946.

AGNETTI dott. comm. Alberto. Eletto membro  
della Commissione per il regolamento in-  
terno, pag. 43 — id. della Commissione  
parlamentare d'inchiesta sulle spese di  
guerra, 2533 — nominato membro della  
Commissione per l'esame del disegno di  
legge: « Istituzione di una Cassa di ma-  
ternità », 4744 — eletto segretario nell'uf-  
ficio di Presidenza, 5510.

AGUGLIA avv. Gr. uff. Francesco. Annunzio della  
sua morte e commemorazione, pag. 14.

ALBERTINI avv. Luigi. Parla sul progetto d'in-  
dirizzo in risposta al discorso della Corona,  
pag. 83.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6017.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.
- ALBRICCI S. E. conte Gr. uff. Alberico, tenente generale.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6023.
- AMEGLIO S. E. ten. generale Gr. Cord. Giovanni.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6022.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1465.
- AMERO D'ASTE STELLA marchese, vice-ammiraglio, Gr. Cord. Marcello. Eletto commissario per la sorveglianza al Debito pubblico, pag. 70.  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6009, 6010, 6018, 6031, 6041, 6042, 6043, 6050, 6051.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6055, 6056.
- ANCONA Gr. uff. Ugo. Annunzio della nomina, pag. 3992, 4763 — Relazione sui titoli, 4819 — Convalidazione, 4821 — Giuramento, 4840.
- ANNARATONE avv. Gr. Cord. Angelo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4003.
- APOLLONI Gr. uff. Adolfo.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- ARLOTTA Gr. uff. Ernesto. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 33 — eletto membro della Commissione di finanze, 52 — nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra », p. 3554.  
 Propone che la nomina della Commissione incaricata di redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona sia deferita al Presidente, pag. 32 — Quale membro di detta Commissione, legge il progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 73.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6019, 6032, 6037.  
 V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.  
 V. *mozioni*, pag. 6099.
- ARTOM dott. Gr. uff. Ernesto. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.  
 V. *interpellanze*, pag. 6053.
- ASINARI DI BERNEZZO gen. Gr. Cord. Vittorio. Annunzio della nomina, pag. 4763 — Relazione sui titoli, 4819 — Convalidazione, 4821.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.

## B

- BACCELLI avv. Gr. Cord. Alfredo. Annunzio della nomina, pag. 30 — Relazione sui titoli, 99 — Convalidazione, 100 — Giuramento, 100.  
 Nominato membro della Commissione per l'esame della proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento del Senato — id. per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22, pag. 3170.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6007, 6015.  
 V. *interpellanze*, pag. 6053, 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.
- BADALONI prof. Nicola. Nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa di maternità », pag. 4744.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6012, 6045.
- BADOGGIO S. E. ten. generale Gr. uff. Pietro. Propone l'invio di un saluto al Senato romano, pag. 44 — eletto membro della Commissione per la politica estera, pagina 4154.  
 V. *disegni di legge* pag. 6008, 6050, 6051.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.  
 V. *regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- BARZILAI avv. Salvatore.  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- BATTAGLIERI avv. Gr. Cord. Augusto. Eletto membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, pag. 370.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6012.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- BAVA BECCARIS** ten. gen. nobile Gr. Cord. Vincenzo.  
*V. disegni di legge*, pag. 6024.  
*V. interrogazioni*, pag. 6057.  
*V. relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6137.
- BECCARIA INCISA** Gr. Cord. marchese Emanuele. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- BELLINI** avv. Giuseppe. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pagina 1914 — nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Garanzia e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra », pag. 3554.  
 nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Per il Parco nazionale degli Abruzzi », pag. 5175.  
*V. disegni di legge*, pag. 6010.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- BELTRAMI** arch. Gr. Cord. Luca. Eletto membro della Commissione per la Biblioteca, pagina 58.  
*V. interrogazioni*, pag. 6057.
- BENEVENTANO** barone Giuseppe Luigi.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007, 6027.  
*V. interrogazioni*, pag. 6058.
- BENNATI** avv. comm. Felice.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007.
- BENSA** prof. comm. Paolo Emilio. Eletto membro della Commissione per il regolamento interno, pag. 43 — nominato membro della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, 133 — dà le dimissioni da detta carica, 5381.
- BERENINI** avv. Agostino. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — Convalidazione, 100 — Giuramento, 138.  
 Nominato membro della Commissione per l'esame della proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, pag. 1595.  
*V. comunicazioni di Governo*, pag. 5995.  
*V. disegni di legge*, pag. 6014, 5029, 6042.
- BERGAMASCO** ing. Gr. Cord. Eugenio. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, 58.  
*V. ministro della marina*.  
*V. disegni di legge*, pag. 6019, 6036.  
*V. manifestazioni del Senato*, pag. 6097.  
*V. mozioni*, pag. 6099.
- BERIO** avv. Gr. Cord. Adolfo. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 100.  
 Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 1914.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007, 6013, 6014, 6017, 6025 6049.
- BERNARDI** S. E. Gr. Cord. Paolo. Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », pag. 3306 — annunzio della sua morte e commemorazione, 3386.
- BERTARELLI** dott. Pietro. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1586.
- BERTESI** Alfredo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- BERTETTI** avv. Gr. uff. Michele. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pagina 70.  
*V. relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6137, 6138.
- BERTI** avv. Gr. uff. Silvio.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007, 6014.  
*V. interrogazioni*, pag. 6058.
- BETTONI** conte dott. Gr. uff. Federico. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. commissario per la vigilanza al Fondo per l'emigrazione, 97 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Consorzio zolfifero siciliano », 4343.  
 Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 74, 108.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
*V. disegni di legge*, pag. 6049.  
*V. interpellanze*, pag. 6054.  
*V. interrogazioni*, pag. 6058.  
*V. relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- BIANCHI** prof. Gr. cord. Leonardo. Eletto commissario per la vigilanza al fondo per l'emigrazione, pag. 97.  
*V. comunicazioni di Governo*, pag. 5995.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007, 6041.  
*V. interrogazioni*, pag. 6058.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- BIANCHI ing. Gr. cord. Riccardo. Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », pag. 3306 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi, 3554 — Eletto membro della Commissione di finanze, 52 — dà le dimissioni da detta carica, 5118 — sono respinte dal Senato, 5119 — Eletto Commissario al Consiglio superiore del lavoro, 58 — id. di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1075.  
 V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6020.
- BISCARETTI di Ruffia conte Gr. cord. Roberto. Eletto segretario, pag. 22.
- BISTOLFI comm. Leonardo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4882 — convalidazione, 4884 — Giuramento, 4885.
- BOLLATI S. E. Gr. cord. Riccardo. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.  
 Parla sul processo verbale della tornata 28 novembre 1922, pag. 4314.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6050.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058.
- BOMBIG comm. Giorgio. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 33.  
 Parla per ringraziare il Senato dell'incarico datogli di rappresentarlo nelle cerimonie sul Podgora, 2 agosto 1921, pag. 312.
- BONAZZI ten. gen. Gr. cord. Lorenzo. Eletto membro del Consiglio superiore aeronautico, pag. 4154.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6043.
- BONCOMPAGNI principe Luigi. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 70, 1914 — dà le dimissioni da detta carica, 1516.
- BONI prof. Gr. uff. Giacomo. Annunzio della nomina, pag. 4363 — relazione sui titoli, 4882 — convalidazione, 4884 — Giuramento, 4940 — parla sul processo verbale, 5250.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6019, 6040.
- BONICELLI avv. Gr. uff. Giacomo.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6009, 6018.
- BONIN LONGARE S. E. conte Gr. cord. Lelio.  
 Rivolge un saluto ai Reali di Spagna, pag. 5489.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058.
- BOREA D'OLMO march. duca Gr. cord. Giov. Battista. Annunzio della nomina, pag. 3697 — relazione sui titoli, 4069 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4079.
- BORSARELLI DI RIFREDDO march. Luigi. Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi, pagina 3554.  
 V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6007, 6008, 6013, 6017, 6026.  
 V. *interpellanze*, pag. 6053.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056, 6058.
- BOSELLI avv. prof. Paolo. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 70 — convalidazione, 72 — giuramento, 71.  
 Rivolge un saluto al Presidente, pag. 1497.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6019, 6038.  
 V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.
- BOUVIER avv. comm. Alfredo.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6023.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058.
- BRONDI Gr. uff. Vittorio. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4125 — convalidazione, 4126 — giuramento, 4126.
- BUONAMICI prof. comm. Gr. cord. Francesco. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 16.

## C

- CAGNETTA avv. Gr. cord. Luigi. Eletto membro della Commissione per il regolamento interno, pag. 43.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6059.  
 V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6136.  
 V. *regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- CAGNI S. E. viceammiraglio Gr. uff. Umberto. Eletto commissario al Comitato talassografico italiano, pag. 1905 — dà le dimissioni da detta carica, 5324 — Nominato ministro di Stato, 5322.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6030, 6036.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6059.  
 V. *mozioni*, pag. 6099.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- CALDESI avv. Clemente. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- CALISSE prof. Gr. uff. Carlo. Eletto membro della Commissione d'inchiesta delle spese di guerra, pag. 1830 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti, 2122 — eletto membro del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, 5501.  
*V. disegni di legge*, pag. 6013, 6014, 6042.  
*V. interrogazioni* pag. 6060.  
*V. mozioni*, pag. 6098, 6099.
- CALLERI avv. comm. Giacomo.  
*V. interrogazioni*, pag. 6060.
- CANEVA S. E. Gr. uff. ten. gen. Carlo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4003.
- CANNAVINA avv. comm. Vittorino. Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 70.  
*V. disegni di legge*, pag. 6005, 6007, 6008, 6009, 6012, 6013, 6017, 6047.  
*V. interrogazioni*, pag. 6060.  
*V. relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- CANZI Luigi.  
*V. interrogazioni*, pag. 6060.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4122.
- CAPELLINI prof. Gr. cord. Giovanni. Annunzio della sua morte e commemorazione pagina 2351.
- CAPOTORTO S. E. avv. Gr. cord. Giovanni Pietro.  
*V. interrogazioni*, pag. 6060.
- CAPPELLI march. Gr. cord. Raffaele. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 17.
- CARUSO avv. comm. Gr. cord. Raffaele. Annunzio della sua morte e commemorazione. pag. 5327.
- CASATI march. Alessandro. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4819 — convalidazione, 4821 — giuramento, 4830.
- CASSIS march. dott. Gr. cord. Giovanni. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'alta Corte di giustizia, 133 — dà le dimissioni da detta carica, 5381 — Eletto commissario di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1075 — id. membro della Commissione di finanze, 4153.  
*V. disegni di legge*, pag. 6009, 6042, 6053.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.  
*V. relazioni sui titoli dei nuovi senatori*, pag. 5994.
- CASTIGLIONI march. comm. Baldassare. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.
- CATALDI Gr. cord. Carlo. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43.  
*V. relazioni sui titoli dei nuovi senatori*, pag. 5994.
- CATELLANI prof. Gr. uff. Enrico. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.
- CAVASOLA avv. Gr. cord. Giannetto. Annunzio della sua morte e commemorazione pagina 1915.
- CAVIGLIA S. E. Gr. cord. gen. d'eserc. Enrico.  
*V. comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- CEFALY Gr. cord. Antonio. Designato a vicepresidente del Senato, pag. 19 — nominato vice-presidente del Senato, 23 — funge da presidente, 461, 2048, 2321 — nominato presidente della Commissione permanente di accusa dell'Alta Corte di giustizia, 5147.  
 Propone una modifica all'articolo 103 del regolamento interno del Senato, pagine 52-53.  
*V. regolamento interno del Senato*, pagina 6136.  
*V. proposte*, pag. 6136.
- CENCELLI conte avv. comm. Gr. uff. Alberto. Eletto membro della Commissione di finanze pag. 52 — id. commissario alla Cassa di depositi e prestiti, 1830, 5502.  
*V. disegni di legge*, pag. 6002.  
*V. interrogazioni*, pag. 6061.
- CHIAPPELLI dott. Gr. uff. Alessandro.  
*V. interrogazioni*, pag. 6061.
- CHIMIENTI avv. prof. Gr. cord. Pietro. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 118.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- Propone che il Senato sia rappresentato all'inaugurazione di un monumento commemorativo ad Otranto, pag. 550.
- Eletto Commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia », pag. 5065.
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6014, 6017, 6018.
- V. *interrogazioni*, pag. 6061, 6062.
- V. *interpellanze* pag. 6053.
- CIAMICIAN prof. comm. Giacomo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1517.
- CIMATI Gr. cord. Camillo,
- V. *interrogazioni*, pag. 6062.
- CIPPICO prof. Antonio. Annunzio della nomina pag. 4764 — relazione sui titoli, 4906 — convalidazione, 4907 — giuramento, 4933.
- CIRAIOLO avv. Gr. uff. Giovanni. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9,
- CIRIENI dott. Gr. uff. Benedetto. Nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », pag. 3387.
- Parla sul processo verbale della tornata del 13 luglio 1922, pag. 3589.
- V. *disegni di legge*, pag. 6010.
- V. *interrogazioni*, pag. 6062.
- V. *proposte*, pag. 6136.
- CITO FILOMARINO principe di Bitetto Gr. cord. Luigi. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4125 — convalidazione, 4126 — giuramento, 4126 — eletto Commissario per le petizioni, 5442.
- V. *relazione della Commissione per le petizioni*, pag. 6138.
- COLONNA principe Gr. cord. Fabrizio. Funziona da presidente, pag. 9, 13, 14, 21, 25, 301, 337, 421, 2185, 2269 — designato a vicepresidente, 19 — nominato vice presidente, 23 — eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 43 — nominato presidente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, 133 — dà le dimissioni da detta carica, 5147.
- Fa una dichiarazione relativamente al Trattato di Rapallo, 186.
- V. *disegni di legge*, pag. 6009.
- V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.
- V. *relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*, 5994.
- Annunzio della sua morte e commemorazione, 5327.
- CORDOPATRI comm. Pasquale. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 17.
- CONTARINI Salvatore. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 100.
- CONTI S. E. Gr. uff. Ettore. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6050.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6062.
- CORBINO prof. Gr. uff. Mario Orso. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9 — eletto Commissario al Consiglio Superiore del lavoro, 58 — nominato membro della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », 3170 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Consorzio zolfifero siciliano », 4343 — id. ministro per l'economia nazionale, 5327.
- V. *ministro per l'economia nazionale*.
- V. *ministro dell'istruzione pubblica*.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6005, 6007, 6008, 6011, 6013, 6019, 6028, 6029, 6042, 6053.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6063.
- V. *regolamento interno del Senato*, 6136.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- CORRADINI prof. Enrico. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4882 — convalidazione, 4884 — giuramento, 4946.
- CORSI vice-ammiraglio Gr. cord. Camillo. Eletto membro della Commissione di finanza, pagina 52. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 144.
- CREDARO, prof. Gr. cord. Luigi.
- V. *disegni di legge*, pag. 6009, 6012.
- V. *interpellanze*, pag. 6055.
- CREMONESI Gr. uff. Filippo. Annunzio della nomina, pag. 4764 — relazione sui titoli, 4819, — convalidazione, 4821 — giuramento, 4830.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- CRESPI dott. Gr. uff. Silvio.  
V. *disegni di legge*, pag. 6051.
- CRISPOLTI march. conte Filippo. Annunzio della nomina, pag. 3997, — relazione sui titoli, 4125 — convalidazione, 4121 — giuramento 4154 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: «Istituzione di una cassa di maternità», 4774.  
V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6018.
- CROCE prof. Benedetto.  
V. *ministro dell'istruzione pubblica*.  
V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6007, 6013.  
V. *interrogazioni*, pag. 6062, 6063.
- CRUCIANI-ALIBRANDI ing. Gr. uff. Enrico. Annunzio della sua morte e commemorazione pag. 728.
- CURRENO arch. Giacomo. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 70 — dà le dimissioni da detta carica, 1516. — Annunzio della sua morte e commemorazione, 5327.
- CUSANI VISCONTI S. E. march. Gr. uff. vice amm. Lorenzo.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
V. *disegni di legge*, pag. 6050.
- CUZZI avv. comm. Giuseppe. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 70.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008.  
V. *interrogazioni*, pag. 6063.  
Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- D**
- DA COMO avv. Gr. cord. Ugo. Eletto membro della Commissione di finanza, pag. 52 — id. Commissario di vigilanza nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1075 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge nel «riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti», 2122.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6013, 6015, 6030.  
V. *interpellanze*, pag. 6054.  
V. *interrogazioni*, pag. 6063.
- DALLOLIO dott. Gr. uff. Alberto. Eletto Commissario al Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica, pag. 58.  
V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6011, 6018, 6026.  
V. *interrogazioni*, pag. 6063, 6064.
- DALLOLIO S. E. Gr. cord. ten. gen., Alfredo. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 70 — dà le dimissioni da detta carica, 1075 — Eletto Commissario di vigilanza nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1075.  
V. *disegni di legge*, pag. 6044.  
V. *omaggi*, pag. 6100.
- D'ANDREA avv. comm. Giuseppe. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 70 — nominato membro supplementare della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133 — eletto Commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 1905, 5502 — id. membro del Consiglio Superiore Coloniale, 4369.  
V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6014, 6021.  
V. *interpellanze*, pag. 6053.  
V. *interrogazioni*, pag. 6064.  
V. *relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6137, 6138.
- D'AYALA VALVA conte Gr. uff. Pietro. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4769.
- DE AMICIS Gr. cord. Mansueto. Eletto Commissario per la vigilanza al Fondo per l'emigrazione, pag. 97 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge per il «Parco Nazionale degli Abruzzi», 5175.  
V. *disegni di legge*, pag. 6009.  
V. *interpellanze*, pag. 6053.  
V. *interrogazioni*, pag. 6064.
- DE BLASIO S. E. avv. Gr. cord. Alfonso. Nominato membro ordinario della Commissione permanente dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133 — id. id. della Commissione speciale per l'esame della proposta del senatore Paternò per «Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato», 1627.  
V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6019.  
V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- DE BONO gen. Gr. cord. Emilio. Annunzio della nomina pag. 4763 — relazione sui titoli, 4819 — convalidazione, 4821 — giuramento 4830.
- DE CUPIS avv. Gr. uff. Adriano. Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 70 — nominato membro

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, 133 — id. id. della Commissione per l'esame della proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 1586.
- Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 110.
- Propone che sia deferita al Presidente la nomina della Commissione che dovrà riferire sulla proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 1586.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6014, 6041, 6045, 6050.
- V. *interrogazioni* pag. 6064.
- V. *mozioni*, pag. 6099.
- V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- DEL BONO conte Gr. cord. Alberto. Eletto commissario nella Commissione di finanze, pagina 370.
- DEL CARRETTO march. Gr. cord. Ferdinando. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6008, 6019.
- V. *mozioni*, pag. 6099.
- DEL GIUDICE avv. prof. Gr. uff. Pasquale. Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 70 — id. id. della Commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel mezzogiorno e nelle isole, 98 — nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133 — eletto membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle terre liberate, 1281 — id. commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi l'Alta Corte di giustizia, 5032.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6013, 6017, 6029, 6030, 6040, 6042, 6045, 6047.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6058.
- V. *proposte*, pag. 6136.
- V. *regolamento giudiziario del Senato* pag. 6137.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- DELLA NOCE ten. gen. Gr. cord. Giuseppe.
- V. *comunicazioni di governo*, pag. 5995.
- V. *manifestazioni del Senato; anniversario della battaglia del Piave*, pag. 6097.
- DEL LUNGO prof. Gr. uff. Isidoro.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007.
- DEL PEZZO duca prof. Gr. uff. Pasquale.
- Parla sulla composizione della Commissione per lo studio del disegno di legge: « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », pag. 3870.
- V. *disegni di legge*, pag. 6019.
- DE MARINIS gen. brig. Gr. cord. Alberto. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 5294 — convalidazione, 5299 — giuramento, 5300.
- DE MARTINO S. E. nob. Gr. cord. Giacomo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 728.
- DE NOVELLIS dott. Gr. cord. Fedele. Eletto segretario, pag. 22.
- DE RENZI dott. prof. Gr. uff. Errico. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 1174.
- DIAZ S. E. ten. gen. Gr. cord. Armando. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.
- V. *ministro della guerra*.
- V. *disegni di legge*, pag. 6041, 6047.
- V. *omaggi*, pag. 6100.
- DI BRAZZÀ (Savorgnan) conte Filippo.
- Propone di deferire al Presidente la nomina delle Commissioni d'istruzione e di accusa dell'Alta Corte di giustizia, pag. 49.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6051.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6064, 6065.
- DI CAMPELLO conte uff. comm. Pompeo. Eletto membro della Commissione per il regolamento interno, pag. 904 — nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, 1373 — id. id. della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 »,

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

3170 — id. id. della Commissione per l'esame del disegno di legge per il Parco nazionale degli Abruzzi, 5175.

Propone che sia deferita al Presidente la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Assunzione dei mutilati di guerra, nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private », pag. 608.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6009.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

V. *interrogazioni*, pag. 6060.

DIENA avv. comm. Adriano. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, 133 — id. commissario per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità nei recuperi, 3554.

V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6007, 6012, 6047, 6048.

V. *interrogazioni*, pag. 6065.

DI ROVASENDA conte avv. Gr. cord. Alessandro. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.

V. *disegni di legge*, pag. 6013.

*Nota Bene.* — Nel precedente indice analitico alfabetico della Legislatura XXV fu omessa, per errore, a pag. 3900, la seguente indicazione:

Parla sulle comunicazioni del Governo, pag. 694, 1131.

DI SALUZZO march. uff. Marco.

V. *sottosegretario per gli affari esteri*.

V. *interrogazioni*, pag. 6065, 6066.

DI STEFANO NAPOLITANI avv. comm. Giuseppe. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 70 — dà le dimissioni da detta carica, 1516.

V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6017, 6019.

V. *interrogazioni*, pag. 6066.

DI TRABIA (Lanza) princ. Gr. uff. Pietro.

V. *interrogazioni*, pag. 6067.

DI VICO avv. Gr. cord. Pietro. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.

V. *interrogazioni*, pag. 6067.

DORIGO avv. comm. Luigi. Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 70 — nominato membro sup-

plente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, 133.

V. *disegni di legge*, pag. 6007.

V. *interrogazioni*, pag. 6067.

D'OVIDIO prof. comm. Francesco.

V. *disegni di legge*, pag. 6013.

V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.

DURAND DE LA PENNE march. Gr. cord. Luigi. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 728.

DURANTE prof. dott. Gr. uff. Francesco. Dà le dimissioni da membro del Consiglio dell'Opera Nazionale per gli invalidi della guerra, pag. 98.

V. *interrogazioni*, pag. 6067.

## E

EINAUDI prof. comm. Luigi. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.

V. *disegni di legge*, pag. 6010, 6029, 6031, 6042, 6048.

## F

FABRI avv. comm. Paolo. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.

V. *disegni di legge*, pag. 6013.

FADDA prof. avv. Gr. uff. Carlo. Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pagina 1373.

FAELLI conte dott. Gr. cord. Eugenio. Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.

FAINA conte dott. Gr. uff. Eugenio. Eletto commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, pag. 70.

V. *disegni di legge*, pag. 6024.

FECIA DI COSSATO ten. gen. Gr. cord. Luigi. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1174.

FERRARIS prof. dott. Gr. cord. Carlo. Eletto membro della Commissione di finanze, pagina 52.

Parla sulle dimissioni del senatore Bianchi Riccardo da membro della Commissione di finanze, pag. 5118.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6017, 6019, 6020, 6024, 6026, 6032, 6040, 6043, 6044.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6067, 6068.
- V. *mozioni*, pag. 6099.
- V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- FERRARIS S. E. ing. comm. Dante. Eletto commissario per la sorveglianza al Debito pubblico, pag. 70.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007.
- V. *interrogazioni*, pag. 6068.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- FERRARIS dott. Gr. cord. Maggiorino. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 33 — eletto membro della Commissione di finanze, 52, 4153 — nominato ministro per le terre liberate dal nemico, 1579.
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 124, 6005.
- FERRERO DI CAMBIANO march. dott. avv. Gran cord. Cesare. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. id. del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza per gli invalidi di guerra, 129.
- V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6012, 6026, 6027, 6029, 6041.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- FERRI avv. Giacomo.
- Propone di modificare gli art. 39, 129 e 130 del regolamento interno del Senato, pag. 52, 53.
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6014.
- V. *interrogazioni*, pag. 6068.
- FIGOLI DES GENEYS conte Eugenio.
- V. *disegni di legge*, pag. 6009.
- FILOMUSI GUELFI prof. Gr. uff. Francesco.
- V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6007.
- Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4003.
- FOÀ dott. prof. comm. Pio. Eletto membro del Comitato per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, pag. 58 — id. id. del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza per gli invalidi di guerra, 129 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa di maternità », 4744.
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007.
- Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- FOSCARI conte Pietro. Annunzio della nomina, pag. 4763. — annunzio della sua morte e commemorazione, 4769.
- FRACASSI DI TORRE ROSSANO marchese dottore comm. Domenico.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6008, 6013, 6014, 6017, 6018, 6037, 6038.
- V. *interpellanze*, pag. 6053, 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6069.
- V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.
- FRADELETTO prof. Gr. uff. Antonio. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pagina 33 — eletto membro della Commissione per la Biblioteca, pag. 58.
- Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 104.
- V. *disegni di legge*, pag. 6047.
- FRASCARA conte avv. Giuseppe. Eletto segretario, pag. 22 — dà le dimissioni da detta carica, 5356 — eletto commissario di vigilanza nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1075.
- V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6019, 6043, 6052, 6053.
- V. *interrogazioni*, pag. 6069, 6070.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- FRATELLINI avv. comm. Salvatore. Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 1914.
- V. *disegni di legge*, pag. 6024.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6070.
- FROLA conte avv. Gr. Cord. Secondo.
- V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6039.
- V. *interrogazioni*, pag. 6070.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## G

**GALLINI avv. Gr. Cord. Carlo.** Parla sul progetto d'indirizzo in risposta del discorso della Corona, pag. 89.

Chiede notizie sulla salute del Presidente del Senato, 2238.

V. *Comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6007, 6008, 6013, 6017, 6018, 6026, 6027, 6028.

V. *interrogazioni*, pag. 6070.

**GARAVETTI avv. Filippo.** Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373 id. della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », pag. 3170.

V. *disegni di legge*, pag. 6025.

**GAROFALO S. E. barone avv. Gr. Cord. Raffaele.** Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 70.

V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6008, 6013, 6043, 6051.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

V. *interrogazioni*, pag. 6070, 6071.

V. *relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6137, 6138.

**GARRONI march. avv. Gr. Cord. Camillo.** Nominato ministro di Stato, pag. 2322.

**GATTI prof. Girolamo.**

V. *disegni di legge*, pag. 6018, 6071.

**GENTILE prof. Gr. uff. Giovanni.** Annunzio della nomina, pag. 3998 — relazione sui titoli, 4069 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4079.

V. *ministro della pubblica istruzione*

**GIARDINO S. E. ten. generale Gr. uff. Gaetano.** Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pagina 43 — riferisce sui titoli dei nuovi senatori, pag. 5994 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti », pag. 21, 22.

Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 101 — id. per fatto personale, in occasione di una dichiarazione del senatore Colonna Fabrizio relativamente al Trattato di Rapallo, pagina 186.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995, 5996.

V. *regolamento del Senato*, pag. 6136.

V. *regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.

V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6014, 6022, 6036, 6041, 6050.

V. *interpellanze*, pag. 6054, 6055.

V. *interrogazioni*, pag. 6071.

V. *mozioni*, pag. 6099.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

**GINORI CONTI principe Gr. Cord. Piero.** Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.

V. *disegni di legge*, pag. 6008.

V. *interrogazioni*, pag. 6072.

**GIOPPI conte avv. comm. Cesare.** Eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 70, 1914 — dà le dimissioni da detta carica, 1516 — nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.

**GIRARDINI avv. Giuseppe,** deputato al Parlamento. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5334.

**GIUNTI Leopoldo.**

V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6008, 6009.

**GIUSSO conte Gr. Cord. Girolamo.** Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 1373.

**GIUSTI DEL GIARDINO conte Gr. uff. Vettor.** Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore per il risanamento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », pag. 3386.

**GOLGI prof. Gr. Cord. Camillo.** Eletto membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, pag. 129.

V. *interpellanze* pag. 6053.

**GONZAGA tenente generale Maurizio.** Annunzio della nomina, pag. 2441 — relazione sui titoli, 2666 — convalidazione, 2676 — Giuramento, 3082.

**GRANDI tenente generale Gr. Cord. Domenico.** Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

- V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6026, 6041.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6072.
- ASSI prof. comm. Giovanni Battista. Eletto commissario per la vigilanza nel servizio del chinino, pag. 97 — nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6003, 6006, 6008, 6009, 6013, 6025, 6029, 6039, 6043, 6050.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6072, 6073.
- GREPPI nobile avv. Gr. uff. Emanuele. Eletto membro della Commissione per il regolamento interno, pag. 43 — id. di finanza, pag. 1866.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6007.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6073.
- GREPPI S. E. conte Gr. Cord. Giuseppe. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 15.
- GRIMANI conte dott. Gr. Cord. Filippo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1075.
- GROSSICH dott. comm. Antonio. Annunzio della nomina, pag. 4764 — relazione sui titoli, 4906 — convalidazione, 4907 — giuramento, 4908.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005.
- GUALA avv. Gr. Cord. Carlo.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6051.
- GUALTERIO march. vice-ammiraglio Cr. Cord. Enrico.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6019, 6032, 6034.
- GUICCIOLI S. E. Gr. Cord. march. Alessandro. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4003.
- GUIDI prof. comm. Ignazio. Eletto membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, pag. 129.

## I

- IMPERIALI S. E. march. Gr. Cord. Guglielmo. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57 — id. della Commissione di finanze, pag. 1937 — id. per la verifica dei titoli, pag. 5442.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6003.  
 V. *regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.

INDRI avv. Gr. uff. Giovanni.

Propone che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », pag. 3380 — nominato commissario per l'esame del detto disegno di legge, 3386.

V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6013, 6042.

INGHILLERI avv. Gr. Cord. Calcedonio. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — nominato membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133.

V. *disegni di legge*, pag. 6012.

V. *relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*, pagina 5994.

## L

LAGASI avv. Primo.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6008, 6009, 6025.

V. *interrogazioni*, pag. 7073.

LAMBERTI tenente generale Gr. Cord. nobile Mario.

V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6011, 6012, 6022, 6025, 6026, 6040.

V. *interrogazioni*, pag. 6073, 6074.

LANCIANI prof. dott. comm. Rodolfo.

V. *disegni di legge*, pag. 6023.

LEONARDI-CATTOLICA S. E. conte avv. Pasquale vice-ammiraglio.

V. *disegni di legge*, pag. 6030.

LEVI nobile, Gr. uff. Ulderico. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 2578.

LEVI-CIVITA avv. comm. Giacomo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 2038.

LIBERTINI dott. Gr. cord. Gesualdo.

V. *disegni di legge*, pag. 6004, 6008, 6022, 6028.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

V. *interrogazioni*, pag. 6075, 6076.

LOJODICE avv. Vincenzo Edoardo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 1991.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

LORIA prof. comm. Achille. Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.

V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6018, 6042.

V. *interrogazioni*, p. 6076.

LUCCA Gr. uff. ing. Piero. Eletto membro della Commissione per il regolamento interno, pag. 43.

Propone una modificazione all'articolo 3 del regolamento del Senato. (Questa proposta fu presentata insieme con altri senatori), pag. 40.

Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 728.

LUCCINI, S. E. prof. Gr. cord. Luigi. Nominato membro supplente della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.

V. *disegni di legge*, pag. 6039.

LUIGNOLI dott. Gr. cord. Alfredo, ministro di Stato. Annunzio della nomina pag. 30 — relazione sui titoli, 130 — convalidazione, 132 — giuramento, 132.

V. *disegni di legge*, pag. 6010, 6011, 6013.

V. *mozioni*, pag. 6098.

LUZZATTI prof. Luigi. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 70 — convalidazione, 72 — giuramento, 72 — nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3306 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore per il risanamento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », 3386 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra », 3554 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una cassa di maternità », 4744.

Parla sulle dimissioni del senatore Bianchi Riccardo da membro della Commissione di finanze, 5118.

V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6006, 6050, 6051.

V. *interrogazioni*, pag. 6076.

V. *Relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

## M

MALAGODI dott. comm. Olindo. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 convalidazione, 100 — giuramento, 118.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

MALASPINA S. E. Gr. cord. marchese Obizzo. Eletto Commissario nella Commissione di contabilità interna, pag. 1129 — da le dimissioni da detta carica, 1516.

MALFATTI barone comm. Valeriano.

V. *interrogazioni*, pag. 6076.

MALVANO S. E. Gr. cord. avv. Giacomo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4003.

MALVEZZI DE MEDICI marchese comm. dott. Nerio. Nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra », pag. 3554.

V. *disegni di legge*, pag. 6032, 6039.

MANGO avv. Gr. uff. Camillo. Eletto Commissario nella Commissione di finanze, pagina 370 — nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3306 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi », 3554.

Rivolge un saluto al Presidente, 3991.

V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6014, 6031.

V. *interrogazioni*, pag. 6077.

MANNA prof. Gr. uff. Gennaro.

V. *interrogazioni*, pag. 6076, 6077.

MARAGLIANO prof. dott. Gr. uff. Edoardo.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5996.

V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6007, 6029.

V. *interrogazioni*, pag. 6077.

MARCHIAFAVA prof. dott. Gr. uff. Ettore. Eletto Commissario per la vigilanza sul servizio del chinino, pag. 97 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una cassa di maternità », 4744 — eletto membro del Consiglio di amministrazione nell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, 5502.

V. *disegni di legge*, pag. 6013.

MARCIANO avv. Gr. uff. Gennaro. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli,

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- 4820 — convalidazione, 4821 — giuramento 4840.
- MARCORA avv. Giuseppe. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 70 — convalidazione, 72 — giuramento, 2423.
- MARIOTTI avv. comm. Giovanni. Eletto membro della Commissione di finanze, p. 52 — nominato Commissario per l'esame del disegno di legge « Approvazione del piano regolatore per il risanamento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », pag. 3356 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Consorzio solfifero siciliano », 4343.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6011, 6012, 6018, 6032, 6045.  
V. *interrogazioni*, pag. 6077.
- MARSAGLIA ing. Gr. uff. Ernesto. Nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore per il risanamento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », pag. 3386.  
V. *interrogazioni*, pag. 6077.
- MARTINEZ ten. gen. Gr. cord. Ernesto.  
V. *interrogazioni*, pag. 6078.  
V. *mozioni*, pag. 6099.
- MARTINI Gr. cord. Ferdinando. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4863 — convalidazione, 4865 — giuramento, 4885.
- MASCI prof. comm. Filippo.  
V. *interrogazioni*, pag. 6078.  
Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4343.
- MASSARUCCI nobile comm. Alceo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4343.
- MAYER comm. Teodoro.  
V. *disegni di legge*, pag. 6018, 6026, 6050.  
V. *interrogazioni*, pag. 6078.
- MAZZA ten. gen. Gr. cord. conte Francesco.  
V. *disegni di legge*, pag. 6031.
- MAZZIOTTI avv. Gr. cord. Matteo.  
V. *interrogazioni*, pag. 6078, 6079.
- MAZZONI prof. comm. Guido. Eletto membro della Commissione per la Biblioteca, pagina, 58 — nominato membro della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », 3170.
- Propone che il Senato sia rappresentato alle cerimonie per il VI centenario di Dante, 720.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6005, 6007, 6008, 6013, 6028, 6029.  
V. *interrogazioni*, pag. 6079.  
V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.
- MELODIA barone Gr. cord. Nicolò.  
(V. anche *Presidente del Senato*).  
Designato a vicepresidente, pag. 19 — nominato vicepresidente, 23 — funge da presidente, 153, 185, 213, 241, 273, 377, 493, 521, 549, 581, 613, 689, 1465, 1801, 2141, 2145, 2237, 2571, 2633, 3789, 3825, 3869, 3921, 5223, 5249 — nominato ministro di Stato, 5013 — eletto membro della Commissione per il regolamento interno, 43 — nominato presidente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133.  
Parla sul processo verbale dell'8 dicembre 1921, relativamente ad un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale per il disegno di legge sulla: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali riguardanti l'istituzione del Corpo della Guardia Regia », pag. 1173 — dà notizie sulla salute del presidente del Senato, 2238.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
V. *disegni di legge*, pag. 6014, 6022, 6026.  
V. *interrogazioni*, pag. 6056, 6079.  
V. *manifestazioni del Senato (ricorrenza del 24 maggio)*, pag. 6097.  
V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6136, 6137.
- MENGARINI prof. Gr. uff. Guglielmo. Eletto membro del Consiglio Superiore aeronautico, pag. 4154 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Consorzio solfifero siciliano » 4343 — eletto membro del Comitato talassografico italiano, 5502.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6019, 6020, 6043.  
V. *interrogazioni*, pag. 6080, 6085.
- MILANO FRANCO D'ARAGONA princ. del S. R. I.  
Gr. cord. Pietro. Annunzio della nomina, pag. 3998, relazione sui titoli, 4125 — convalidazione, 4126 — giuramento, 4126.
- MILLO S. E. Gr. cord. nobile conte Enrico vice

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- ammiraglio. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — si dimette, 4769 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti, 2122.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6001.  
 V. *mozioni*, pag. 6098.  
 — V. *relazioni della Commissione per la verifica dei titoli*, pag. 5994.
- MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Tomasi della Torretta dei principi di Lampedusa, nobile Pietro, senatore).  
 Comunica alcune notizie circa un preteso incidente alla Conferenza di Washington, pag. 840.  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6006.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.  
 — (Schanzer S. E. dott. Gr. cord. Carlo, senatore).  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058, 6062.
- MINISTRO D'AGRICOLTURA (Mauri prof. avv. Angelo, deputato).  
 V. *disegni di legge*, 6025, 6039, 6044.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6067.  
 — (Bertini avv. Giovanni, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6003, 6015, 6049, 6052, 6053.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 — (De Capitani d'Arzago, nob. avv. Giuseppe, deputato).  
 Si associa alla commemorazione del senatore Canzio, pag. 4123.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6008, 6009.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6073.
- MINISTRO DELLE COLONIE (Girardini avv. Giuseppe, deputato).  
 Si associa, a nome del Governo, alla commemorazione del senatore De Martino, pag. 734.  
 V. *interpellanze*, p. 6054.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6075.  
 — (Amendola prof. Giovanni, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6008.  
 V. *interpellanze*, pag. 6054.  
 — (Federzoni prof. Luigi, deputato).  
 Si associa alla commemorazione dei senatori Annaratone, Filomusi-Guelfi, Guiccioli, Malvano, Caneva, pag. 4007; D'Ayala Valva, Trinchieri, Salvarezza, Salvia, Foscarelli, 4771.  
 V. *interpellanze*, pag. 6053.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056.  
 V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6091.
- MINISTRO DELL'ECONOMIA NAZIONALE (Corbino prof. Gr. cord. Mario Orso, senatore).  
 Commemora i senatori Cuzzi, Caruso, Bettoni, Caldesi, Curreno, Saladini, Zunino, Apolloni, Sandrelli, Beccaria Incisa, Foà, Pareto, Colonna Fabrizio, Bertesi, pag. 5336.  
 Si associa, a nome del Governo, al saluto rivolto dal senatore Bonin Longare ai Reali di Spagna, pag. 5490.  
 V. *disegni di legge*, 6048, 6051.  
 V. *interpellanze*, pag. 6053.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6078.
- MINISTRO DELLE FINANZE (Soleri avv. Marcello deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6006.  
 V. *interpellanze*, pag. 6055.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6055, 6070, 6089.  
 — (Bertone avv. Giovanni Battista, deputato).  
 V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.  
 V. *interrogazioni*, pag. 5068.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6006, 6008, /6009, 6026.  
 — (De Stefani prof. Alberto, deputato); (*poi ministro del Tesoro e delle Finanze*).  
 Commemora il deputato Tangorra Vincenzo ex-ministro del tesoro, pag. 4346.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6042.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6085, 6089.
- MINISTRO PER LA GIUSTIZIA (Rodinò avv. Giulio deputato).  
 Parla sulla proposta dei senatori Zupelli e Pullè perchè il Senato sia rappresentato alle cerimonie sul Grappa e sul Podgora, 2 agosto 1921, pag. 312.  
 Si associa alla commemorazione del senatore Giusso, pag. 1374.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6014, 6021, 6025.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6073.  
 — (Rossi avv. Luigi, deputato).  
 Si associa alla commemorazione dei senatori Papadopoli, Aldobrandini, pag. 1667, Levi-Civita, 2039, Palberti, Saladini, 2149.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6009, 6013, 6015, 6017, 6031, 6047.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6042, 6043, 6049, 6052.  
 V. *interpellanze*, pag. 6055.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058, 6067, 6069, 6071, 6074, 6076, 6080, 6096.
- (Carnazza avv. prof. Gabriello, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6012, 6020, 6021, 6039, 6042, 6043.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6058, 6067, 6075, 6076, 6085, 6094, 6097.  
 V. *Manifestazioni del Senato*, pag. 6097.
- MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Beneduce prof. Alberto).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6018.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6068.
- (Dello Sbarba avv. Arnaldo, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6027, 6038.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6056, 6091.  
 V. *mozioni*, pag. 6099.
- (Cavazzoni Stefano, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6014.
- MINISTRO DELLA MARINA (Sechi contrammiraglio comm. Giovanni, senatore).  
 Si unisce alla commemorazione del senatore Orengo, pag. 19.  
 — (Bergamasco ing. Gr. Cord. Eugenio, senatore).  
 Si unisce alle commemorazioni dei senatori Corsi, pag. 145; Panizzardi, Lucca, 732; Sonnino Giorgio, 922; Grimani, 1076; Morandi e Ziliotti, 1521.  
 Si unisce alla proposta del senatore Supino d'invitare un voto di plauso al Presidente della Camera dei deputati per l'opera svolta a favore della pacificazione tra socialisti e fascisti, pag. 378.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6019, 6030, 6032, 6035.  
 V. *interpellanze*, pag. 6055.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6086.  
 V. *relazioni della Commissione per le pelizioni*, pag. 6137.
- (De Vito avv. Roberto, deputato).  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6012, 6023, 6024, 6026, 6030, 6032, 6034, 6036, 6037, 6043.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6055, 6059, 6065, 6084.  
 V. *mozioni*, pag. 6099.
- (Thaon di Revel S. E. ammiraglio Gr. Cord. Paolo, senatore).  
 Parla sul processo verbale della tornata 28 novembre 1922, pag. 4314.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6051.
- MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (Giuffrida prof. Vincenzo, deputato).  
 Si unisce alla commemorazione del senatore Verga, pag. 1521.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6060, 6062, 6068.
- (Fulci avv. Luigi, deputato).  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6018, 6024.
- (Colonna di Cesarò duca dott. Giovanni Antonio, deputato).  
 Parla sul processo verbale della tornata 7 dicembre 1923, pag. 5741.
- MINISTRO DELLE TERRE LIBERATE (Raineri dottore Giovanni, deputato).  
 V. *interpellanze*, pag. 6054, 6064.
- (Ferraris dott. Gr. Cord. Maggiorino, senatore).  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- (Luciani avv. Vito, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6023.
- MINISTRO DEL TESORO (De Nava avv. Giuseppe, deputato).  
 Parla sulla proposta del senatore Zupelli relativa alla cancellazione dall'ordine del giorno della discussione su alcune modificazioni del regolamento interno del Senato, pag. 577.  
 Rivolge un saluto al Presidente, pag. 719.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6005, 6006, 6014, 6018, 6025, 6040.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6064, 6078, 6085, 6087.
- (Peano dott. Camillo, deputato).  
 V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6010, 6024, 6031, 6038, 6041, 6048.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6065, 6069, 6070, 6074.
- (Tangorra avv. Vincenzo, deputato).  
 V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5996.  
 V. *disegni di legge*, pag. 6042.  
 V. *interrogazioni*, pag. 6095.
- MOLMENTI prof. dott. comm. Pompeo. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta alla Corona, pag. 33 — id. per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, 1373.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- V. *interrogazioni*, pag. 6064.
- (Alessio avv. Giovanni, deputato).
- V. *disegni di legge*, pag. 6006.
- (Oviglio avv. Aldo, deputato).
- V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6017, 6019, 6030, 6042.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- MINISTRO DELLA GUERRA (Gasparotto avv. Luigi, deputato).
- Si associa, a nome del Governo, alle commemorazioni dei senatori Durand de la Penne, Piacentini, pag. 733; Fecia di Cosato, 1318; Ameglio, 1466.
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6018, 6047.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6064, 6067, 6072, 6095.
- V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.
- (Lanza di Scalea princ. Pietro, deputato).
- V. *disegni di legge*, pag. 6001, 6023, 6026, 6041.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6058.
- (Soleri avv. Marcello, deputato).
- V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.
- ((Diaz S. E. ten. gen. Gr. cord. Armando, senatore).
- Commemora il senatore Asinari di Bernezzo, pag. 5335.
- V. *Manifestazioni del Senato: anniversario della battaglia del Piave*, pag. 6097.
- V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6038.
- MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO (Alessio prof. Giulio deputato).
- V. *interrogazioni*, pag. 6069.
- (Belotti, avv. Bortolo, deputato).
- V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6012, 6018.
- V. *interrogazioni*, pag. 6062, 6065, 6083, 6084, 6086 6094.
- V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- (Rossi Teofilo, senatore).
- Si associa alla commemorazione dei senatori Cavasola, pag. 1916; Santini, Sonnino, pag. 4158.
- V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6010, 6012, 6019, 6027, 6029, 6040, 6041, 6045, 6050, 6053.
- V. *interrogazioni*, pag. 6086, 6094.
- V. *Manifestazioni del Senato: ricorrenza del 24 maggio*, pag. 6097.
- V. *proposte di senatori e ministri*, pagina 6136.
- MINISTRO DELL'INTERNO (Taddei dott. Gr. uff. Paolino, senatore).
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA (Croce prof. Benedetto).
- Si unisce, a nome del Governo, alle commemorazioni dei senatori Aguglia, Greppi Giuseppe, Treves, Rossi Martini, Buonamici, Cordopatri, Cappelli, pag. 18; De Renzi, 1174; e del deputato Tedesco Francesco, pag. 18.
- V. *interrogazioni*, pag. 6092.
- (Corbino prof. Gr. uff. Mario Orso, senatore).
- Si associa, a nome del Governo, alla commemorazione dei senatori Cruciani-Alibrandi, pag. 734; Ciamician, 1520.
- Parla sulla proposta del senatore Mazzoni perchè il Senato sia rappresentato alle cerimonie per il VI Centenario di Dante, pagina 720.
- V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6002, 6012 6025, 6028, 6029, 6045.
- V. *interpellanze*, pag. 6053, 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6058, 6065, 6085.
- V. *Regolamento interno del Senato*, pagina 6136.
- (Anile dott. prof. Antonino, deputato).
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6007, 6008, 6013, 6028, 6029.
- V. *interrogazioni*, pag. 6062, 6067, 6072, 6077.
- (Gentile prof. Gr. uff. Giovanni, senatore).
- Commemora il senatore Masci, pag. 4346.
- V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6015, 6019.
- V. *interpellanze*, pag. 6053, 6055.
- V. *interrogazioni*, pag. 6067, 6072, 6079, 6095.
- MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (Micheli dott. Giuseppe, deputato).
- V. *disegni di legge*, pag. 6000, 6005, 6006, 6018, 6019.
- V. *interrogazioni*, pag. 6071, 6074, 6088, 6089, 6092.
- (Riccio avv. Vincenzo, deputato).
- Si unisce alla commemorazione del senatore Lojodice, pag. 1991.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- V. *interrogazioni*, pag. 6080.
- MONTRESOR prof. comm. Luigi. Nominato membro della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », pag. 3170 — id. per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3306.
- Propone che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizione per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », 3163 — id. che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3300.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6012, 6013, 6014, 6025, 6028, 6029, 6034.
- V. *interrogazioni*, pag. 6080, 6081.
- MORANDI prof. comm. Luigi.
- V. *interrogazioni*, pag. 6081, 6082.
- Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1517.
- MORELLO avv. Vincenzo. Annunzio della nomina, pag. 4764 — relazione sui titoli, 4906 — convalidazione, 4907 — giuramento, 4937.
- MORPURGO rag. Gr. uff. Elio.
- Propone che sia deferita al Presidente la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » e « Modificazioni alla legge sul risarcimento dei danni di guerra », 3531 — nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti per danni di guerra », 3554. — Eletto commissario di finanza, pag. 5442 — id. per l'emigrazione, pag. 5441.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6010, 6013, 6023, 6026.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, pag. 6082, 6083.
- MORRONE S. E. ten. generale Gr. Cord. Paolo.
- V. *disegni di legge*, pag. 6037, 6038.
- MORTARA S. E. prof. Gr. Cord. Lodovico. Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 103.
- Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6012, 6013, 6014, 6015, 6017, 6026, 6028, 6031.
- V. *interrogazioni*, pag. 6083.
- MOSCA prof. Gr. uff. Gaetano. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57 — id. del Consiglio Superiore coloniale, 4369.
- V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995, 5996.
- V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6018.
- V. *interpellanze*, pag. 6054.
- V. *interrogazioni*, p. 6083.
- MOSCONI dott. Gr. uff. Antonio.
- V. *disegni di legge*, pag. 6012, 6015, 6017.

## N

- NAVA ing. Gr. Cord. Cesare. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 130 — eletto membro della Commissione di finanze, 4153.
- V. *disegni di legge*, pag. 6019.
- V. *interrogazioni*, pag. 6084.
- NICCOLINI marchese Eugenio.
- V. *disegni di legge*, pag. 6009.
- NICCOLINI dott. comm. Pietro. Eletto commissario per la vigilanza al Debito pubblico, pag. 70.
- V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6009.
- NICOLIS DI ROBILANT S. E. Gr. Cord. conte Mario, ten. generale.
- Nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Per il Parco nazionale degli Abruzzi », pagina 5175.
- V. *disegni di legge*, pag. 6023, 6026, 6036, 6038.
- NUVOLONI avv. Domenico. Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 70.
- V. *disegni di legge*, pag. 6007, 6008.
- V. *interrogazioni*. pag. 6084.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## O

- ORENGO vice-ammiraglio Gr. Cord. marchese Paolo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 15.
- ORLANDO ing. comm. Salvatore. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.  
Parla sul processo verbale della tornata 7 dicembre 1923, 5743 — chiede notizie sul fatto d'arme di Misurata dell' 11 febbraio 1922, 1573.  
V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995, 5996.  
V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6008, 6019, 6030, 6042, 6048, 6051.  
V. *interpellanze*, pag. 6054.  
V. *interrogazioni*, pag. 6084.  
V. *mozioni*, pag. 6099.

## P

- PAGLIANO S. E. avv. Gr. Cord. Salvatore. Eletto commissario nella Commissione per le petizioni, pag. 3109.  
V. *relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6138.
- PAIS prof. Gr. uff. Ettore. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4070 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4124.  
V. *disegni di legge*, pag. 6005.
- PALBERTI avv. Gr. uff. Romualdo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 2147.
- PALUMMO avv. Gr. Cordone Natale. Nominato membro della Commissione permanente dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133 — dà le dimissioni da detta carica, 5381.
- PANIZZARDI, dott. Gr. Cord. Carlo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 728.
- PANSA S. E. Gr. Cord. Alberto. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.
- PANTALEONI prof. avv. Maffeo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento, 4858.  
V. *disegni di legge*, pag. 6051.

- PANTANO dott. Edoardo. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 100 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti », 2122.
- PAPADOPOLI Aldobrandini conte Gr. uff. Nicolo. Annunzia la morte del senatore Grimani, p. 1054 — annunzio della sua morte e commemorazione, 1666.
- PARETO prof. cav. Vilfredo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — Annunzio della sua morte e commemorazione, 5327.
- PASCALE prof. dott. comm. Giovanni.  
V. *disegni di legge*, pag. 6041.
- PASSERINI comm. Angelo.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6009.  
V. *interpellanze*, pag. 6053.  
V. *interrogazioni*, pag. 6085.
- PATERNÒ DI SESSA prof. Gr. cord. marchese Emanuele. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133 — dà le dimissioni da detta carica, 5381 — nominato membro della Commissione per l'esame della sua proposta di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 1595 — id. id. per l'esame del disegno di legge: « Consorzio zolfifero siciliano », 4343.  
Parla sulla proposta del senatore Zupelli circa la cancellazione dall'ordine del giorno della discussione su alcune modificazioni al regolamento interno del Senato, 557 — id. sull'ordine del giorno, 5425.  
V. *disegni di legge*, pag. 6042, 6045.  
V. *interrogazioni*, pag. 6085.  
V. *regolamento giudiziario*, pag. 6137.
- PAULUCCI DI CALBOLI conte Gr. cord. Raniero. Annunzio della nomina pag. 3997 — relazione sui titoli 4070 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4079.
- PAVIA avv. Gr. cord. Angelo. Nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore per il risanamento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », pag. 3386.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6013, 6021, 6052, 6053.  
V. *interrogazioni*, pag. 6085.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- PEANO dott. Gr. cord. Camillo, presidente del Consiglio di Stato. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4070 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4079.  
*V. disegni di legge*, pag. 6009, 6017, 6050.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- PELLERANO avv. comm. Silvio. Eletto segretario, pag. 22.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995, 5996.  
*V. disegni di legge*, pag. 6017.  
*V. interrogazioni*, pag. 6085, 6086.
- PERLA S. E. prof. avv. Gr. cord. Raffaele. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43 — nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133 — designato vicepresidente del Senato, 5463 — nominato vicepresidente del Senato, 5537.  
*V. disegni di legge*, pag. 6017.  
*V. relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*, pagina 5994.
- PERSICO avv. Gr. uff. Angelo. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.  
*V. disegni di legge*, pag. 6030.  
*V. interrogazioni*, pag. 6086.
- PESTALOZZA, prof. avv. uff. comm. Ernesto. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento, 4857.
- PETITTI DI RORETO ten. gen. Gr. uff. Carlo.  
*V. Interpellanze*, pag. 6054.
- PIACENTINI Gr. uff. ten. gen. Settimio. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 99 — convalidazione, 100 — giuramento, 118 — Annunzio della sua morte e commemorazione 728.
- PIANIGIANI S. E. avv. Gr. cord. Pietro Ottorino. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.  
*V. interrogazioni*, pag. 6086.
- PINCHERLE avv. Gr. cord. Gabriele. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133 — id. Commissario per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi », 3554.  
*V. disegni di legge*, pag. 6012, 6013, 6026.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- PIRONI Gr. cord. Alberto. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4070 convalidazione, 4079 — giuramento, 4079.  
*V. disegni di legge*, pag. 6009, 6019.
- PISTOIA gen. Gr. cord. Francesco. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento 4841.
- PITACCO dott. Gr. cord. Giorgio. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, convalidazione, 4884 — giuramento, 4908.
- PLACIDO, avv. Gr. uff. Pasquale.  
*V. interpellanze*, pag. 6055.
- PODESTÀ Gr. cord. Luigi. Eletto Questore, pagina 23.
- POGGI dott. Gr. cord. Cesare. Annunzio della nomina, pag. 2441 — relazione sui titoli, 2666 — convalidazione, 2676 — giuramento, 2843.
- POLACCO prof. Gr. uff. Vittorio. Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 70 — dà le dimissioni da detta Commissione, 2690 — nominato membro della Commissione per l'esame della proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 1595.  
 Fa una dichiarazione sulla votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione incaricata di esaminare la proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni ed altri circa modificazioni al regolamento giudiziario del Senato per stabilire le sue incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia, pag. 5037.  
*V. disegni di legge*, pag. 6002, 6012, 6013, 6014, 6017, 6026, 6029, 6030.  
*V. interpellanze*, pag. 6053.  
*V. relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.  
*V. relazioni della Commissione per le petizioni*, pag. 6137.
- PORRO conte Gr. cord. ten. gen. Paolo. Fa omaggio al Senato di un'importante raccolta di libri e documenti relativi ad arbitrati internazionali, pag. 4401.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

POZZO avv. Gr. uff. Marco. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, 133 — id. Commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai giurati, agli ufficiali giudiziari, 2323.

V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6013, 6025, 6026, 6043, 6049.

V. *interrogazioni*, pag. 6087.

V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.

PRESBITERO S. E. vice-ammiraglio Gr. cord. Ernesto. Eletto segretario, pag. 22 — id. membro della Commissione per la politica estera, 57.

Parla per fatto personale, pag. 1914.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6038, 6041, 6042.

V. *interrogazioni*, pag. 6086.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Giolitti avv. cav. Giovanni, deputato).

Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 102, 105.

— (Bonomi prof. Ivano, deputato).

Risponde ad una dichiarazione del senatore Colonna Fabrizio relativamente al Trattato di Rapallo, pag. 188 — si associa al saluto rivolto al Presidente dal senatore Boselli, 1498 — dà notizia del fatto d'arme di Misurata dell'11 febbraio 1922, 1573.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6014, 6022, 6045.

V. *interpellanze*, 6055.

V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.

— (Facta avv. Luigi, deputato).

Si associa alla commemorazione dei senatori Bertarelli pag. 1587, Capellini, 2353, Bernardi, 3386 — pronuncia parole di augurio al Senato ed all'Italia in occasione dell'apertura della prossima Conferenza di Genova (maggio 1922), 2139 — si associa al saluto rivolto al presidente del Senato dal senatore Mango, 3991.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6004, 6007, 6023.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

V. *interrogazioni*, pag. 6059, 6083.

V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097. — (Mussolini Benito, deputato).

Si associa alla commemorazione dei senatori Schinà, Masci, Visconti di Modrone, Massarucci, del deputato Tangorra, pag. 4347 — fa dichiarazioni sui trattati e convenzioni internazionali, 4701.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995, 5996.

V. *disegni di legge*, pag. 6005.

V. *interpellanze*, pag. 6053.

PRESIDENTE DEL SENATO (Tittoni S. E. avv. Tommaso, ministro di Stato, ambasciatore onorario, Gr. cord., ecc.).

V. *disegni di legge*, pag. 6032.

V. *interrogazioni*, pag. 6070.

V. *manifestazioni del Senato*, pag. 6097.

V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.

Pronunzia un discorso, assumendo la presidenza, pag. 25 — ricambia il saluto del Senato italiano al Senato rumeno, 45 — fa osservazioni nello svolgimento di una interrogazione del senatore Gallini, 60.

— (Vice presidente, Colonna Fabrizio).

Propone che il senatore Giardino rappresenti il Senato alle cerimonie sul Grappa - 2 agosto 1921 (proposta del senatore Zupelli), pag. 311 — che il senatore Bombiglio rappresenti alle cerimonie sul Podgora 2 agosto 1921 (proposta Pullè), 312.

— (Vice presidente, Melodia).

Si associa alla proposta del senatore Supino d'invitare un plauso al presidente della Camera dei deputati per l'opera svolta a favore della pacificazione tra fascisti e socialisti, pag. 338 — id. id. del senatore Chimienti che il Senato sia rappresentato all'inaugurazione di un monumento commemorativo ad Otranto, 550 — ringrazia, il senatore Supino e il Senato del saluto rivoltogli, 719.

— (Presidente, Tittoni).

Annunzia di avere espresso al Senato del Brasile i voti dell'Alta assemblea per la prosperità di quel paese, e la sua riconoscenza per la solidarietà nella glorificazione di Dante Alighieri, pag. 726 — risponde al senatore Melodia circa il processo verbale, 1173, 1174 — id. al senatore Bo-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

selli ed al presidente del Consiglio pel saluto rivoltogli, 1498 — invia un saluto ai Sovrani del Belgio, ospiti del Re e della Nazione italiana, 1942 — risponde agli auguri rivolti a lui ed al Senato dal presidente del Consiglio, 2140.

— (Vice presidente, Melodia).

Risponde al saluto rivolto al presidente del Senato dal presidente del Consiglio e dal senatore Mango, pag. 3992.

— (Presidente, Tittoni).

Parla sul processo verbale della tornata 28 novembre 1922, pag. 4314.

*V. relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

Rivolge un ringraziamento al senatore Porro per l'omaggio fatto al Senato di una importante raccolta di libri e documenti relativi ad arbitrati internazionali, pagina 4401 — discorso sui trattati e sulle convenzioni internazionali, 4904.

*V. manifestazioni del Senato: Cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni* pag. 4758; *ricorrenza del 24 maggio*, pag. 4793.

Dà notizia della salute del prof. Giovanni Federzoni, pag. 5088 — per l'anniversario della battaglia del Piave, 5183 — risponde al saluto rivoltogli dal senatore Torrigiani Luigi in occasione dei festeggiamenti a Manziana, 5203 — esprime il rammarico del Senato pei danni cagionati dall'eruzione dell'Etna, 5212.

— (Vice presidente, Melodia).

Dà notizie della salute del Presidente del Senato, pag. 5251.

— (Presidente, Tittoni).

Sulle dimissioni del senatore segretario Frascara, pag. 5426 — si associa, a nome del Senato, al saluto che il senatore Bonin Longare rivolge ai Reali di Spagna, 5490.

*V. proposte dei ministri e senatori*, pag. 6136.

ALLE conte prof. dott. Francesco.

Parla sul processo verbale della tornata 28 novembre 1922, pag. 4314 — propone che il Senato sia rappresentato alle cerimonie sul Podgora - 2 agosto 1921, 311.

*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

*V. disegni di legge*, pag. 6027, 6029, 6050.

*V. interrogazioni*, pag. 6095.

PUNTONI Gr. uff. Vittorio. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, — convalidazione, 4126 — giuramento, 4126.

## Q

QUARTIERI ing. Ferdinando. Annunzio della nomina, pag. 30 — relazione sui titoli, 130 — convalidazione, 132 — giuramento, 132.

## R

RAJNA prof. Gr. uff. Pio. Annunzio della nomina, pag. 3998 — relazione sui titoli, 4069 — convalidazione, 4069 — giuramento, 4162.  
*V. disegni di legge*, pag. 6012.

RAMPOLDI prof. Roberto.

*V. interrogazioni*, pag. 6087, 6088.

RATTONE prof. Gr. uff. Giorgio. Eletto commissario al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, pag. 58 — Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, 1373.

RAVA avv. prof. Gr. cord. Luigi.

Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 4153 — id. commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia », 5065 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge per il Parco nazionale degli Abruzzi, 5175.

*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

*V. disegni di legge*, pag. 6002, 6005, 6009, 6010, 6013, 6019, 6022, 6025, 6028, 6029, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043, 6045, 6046, 6050, 6052.

*V. interrogazioni*, pag. 6088, 6089.

*V. regolamento interno del Senato*, pagina 6137.

REBAUDENGO conte dott. comm. Eugenio.

Ricorda il cinquantenario del traforo del Frejus, pag. 735 — parla sul processo verbale, 4525.

*V. disegni di legge*, pag. 6003, 6008, 6010, 6026, 6049.

*V. interrogazioni*, pag. 6089, 6090, 6091.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- REGGIO march. ing. comm. Giacomo.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
*V. disegni di legge*, pag. 6008.  
*V. interrogazioni*, pag. 6091.
- RICCI prof. comm. Gr. cord. Corrado. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4882 — convalidazione, 4884 — giuramento, 4891.  
*V. disegni di legge*, pag. 6019.  
*V. interrogazioni*, pag. 6091.
- RICCI dott. Federico. Annunzio della nomina, pag. 2441 — relazioni sui titoli, 3083 — convalidazione, 3084 — giuramento, 3562.  
*V. interrogazioni*, pag. 6091.
- ROLANDI RICCI avv. Gr. uff. Vittorio.  
*V. disegni di legge*, pag. 6005, 6013, 6029.
- ROMANIN JACUR dott. Gr. cord. Leone. Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per recuperi », pagina 3554.  
*V. disegni di legge*, pag. 6003, 6005, 6008, 6023.  
*V. interpellanze*, pag. 6055.  
*V. interrogazioni*, pag. 6085, 6091.
- ROSSI prof. cav. comm. Baldo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento, 4841.
- ROSSI bar. comm. Giovanni. Eletto questore, pag. 23.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- ROSSI conte avv. Gr. cord. Teofilo. Eletto commissario di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato, pag. 1075 — nominato ministro dell'industria e commercio, 1578 — id. id. di Stato, 5322.  
*V. ministro dell'ind. e comm.*
- ROSSI MARTINI conte comm. Gerolamo. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 16.
- ROTA avv. Gr. uff. Attilio.  
 Eletto commissario di vigilanza all'amministrazione del fondo per il culto, pagina 1905, 5533 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti, 2122.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007, 6008, 6010, 6012, 6013, 6014, 6025, 6042.
- V. interrogazioni*, pag. 6091.  
*V. regolamento giudiziario del Senato*, pag. 6137.
- RUFFINI prof. Gr. uff. Francesco. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 4171.  
*V. disegni di legge*, pag. 6029.

## S

- SALADINI comm. Saladino. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 5327.
- SALATA Francesco. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9.
- SALDINI ing. prof. Cesare. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 2147.
- SALMOIRAGHI ing. Gr. uff. Angelo.  
*V. interrogazioni*, pag. 6092.
- SALVAREZZA dott. Gr. cord. Elvidio. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4769.
- SALVIA prof. avv. Gr. uff. Ernesto.  
*V. disegni di legge*, pag. 6007.  
 Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4769.
- SANARELLI prof. Gr. uff. Giuseppe. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52.  
*V. disegni di legge*, pag. 6042.  
*V. interrogazioni*, pag. 6092.
- SANDRELLI avv. Gr. cord. Carlo. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133 — id. id. della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Consorzio zolfifero siciliano », 4343 — Annunzio della sua morte e commemorazione, 5327.
- SANJUST DI TEULADA ing. Gr. uff. Edmondo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento, 4841.
- SAN MARTINO DI VALPERGA MAGLIONE conte Gr. cord. Enrico.  
*V. disegni di legge*, pag. 6006.  
*V. interrogazioni*, pag. 6092.
- SANMINIATELLI conte Gr. uff. Gr. cord. Donato. Annunzio della nomina, pag. 4764 — relazione sui titoli, 4906 — convalidazione, 4907 — giuramento, 4908.
- SANTINI dott. Gr. cord. Felice. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4154.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SANTUCCI nobile Carlo. Nominato membro della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 33 — eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 43 — id. consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, 370 — id. Commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia », 5032.

Quale relatore parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 109.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6014, 6017.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

V. *relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*, pagina 5994.

SCADUTO prof. comm. Gr. uff. Francesco. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4840 — convalidazione, 4841 — giuramento, 4841.

SCALORI prof. Ugo.

V. *disegni di legge*, pag. 6009.

V. *interrogazioni*, pag. 6092.

SCHANZER S. E. dott. Gr. cord. Carlo. Eletto membro della Commissione per le finanze, pag. 52 — nominato ministro per gli affari esteri, 1578 — id. membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Consorzio zolfifero siciliano », 4343.

Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 77.

V. *ministro per gli affari esteri*.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6017, 6050, 6051.

SCHERILLO prof. cav. uff. comm. Michele. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4864 — convalidazione, 4865 — giuramento, 4865.

SCHININÀ marchese comm. Giuseppe. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4343.

SCHIRALLI avv. Gr. uff. Cataldo. Nominato membro ordinario della Commissione perma-

nente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.

V. *interrogazioni*, pag. 6080, 6092, 6093.

SCIALOJA prof. avv. Gr. cord. Vittorio. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 4154.

V. *comunicazioni di Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6013, 6014, 6017, 6029, 6030, 6044, 6050, 6051.

V. *interpellanze*, pag. 6053.

V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

SECHI S. E. Ammiraglio comm. Giovanni. Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373.

Parla sul processo verbale della tornata 29 marzo 1922, pag. 1990.

V. *ministro della marina*.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995, 5996.

V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6006, 6008, 6010, 6012, 6022, 6026, 6032, 6034, 6037, 6041, 6051.

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

V. *mozioni*, pag. 6099.

SFORZA S. E. Gr. uff. nobile Carlo.

V. *disegni di legge*, pag. 6005.

SILI Gr. uff. Cesare. Eletto segretario, pag. 22 — id. consigliere di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, 5502.

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

SINIBALDI avv. comm. Tito. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, pagina 133 — eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, 1830 — id. membro della Commissione di finanze, 4153 — id. commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia, 5032 — id. Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 5502.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995,

V. *disegni di legge*, pag. 6004, 6005, 6010, 6019, 6023, 6026.

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SODERINI conte Edoardo. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4863, — convalidazione, 4865 — giuramento, 4865.

V. *disegni di legge*, pag. 6051.

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

SONNINO barone Gr. cord. Giorgio. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina, 922.

SONNINO dei baroni Gr. cordone Sidney. Annunzio della sua morte e commemorazione. pag 4154.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI (Di Saluzzo, marchese Gr. uff. Marco senatore).

V. *interrogazioni*, pag. 6064.

(Tosti di Valminuta conte Fulco, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6008.

V. *interrogazioni*, pag. 6075.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA (Spada dott. Domenico Andrea deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6061.

(Corgini dott. rag. Ottavio, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI (Rosadi avv. Giovanni deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6003, 6045.

V. *interrogazioni*, pag. 6075, 6084, 6096.

(Calò prof. Giovanni, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6088, 6092.

(Siciliani dott. Luigi, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6088.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA (Rosini, avv. Aldo, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6060, 6088.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE (Venino conte Pier Gaetano, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6075.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE (La Loggia avv. prof. Enrico, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6048.

(Lissia avv. Pietro, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6041.

V. *interrogazioni*, pag. 6060, 6064, 6070, 6071, 6094.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E PER GLI AFFARI DI CULTO (Milani avvocato Fulvio, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6060, 6071, 6085.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA (Lissia avv. Pietro, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6041.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Bosco Lucarelli, avv. Giambattista, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6026, 6031, 6043, 6046.

V. *interrogazioni*, pag. 6083.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO (Coradini avv. Camillo, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6070.

(Teso, avv. Antonio deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6012.

V. *interpellanze*, pag. 6054.

V. *interrogazioni*, pag. 6075.

(Casertano avv. Antonio, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6010.

V. *interpellanze*, pag. 6053.

V. *interrogazioni*, pag. 6064, 6072, 6093.

(Finzi Aldo, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6071, 6085, 6093, 6094, 6095.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI (Lombardi avv. Nicola, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6058, 6059, 6075.

(Sardi avv. Armando, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6075, 6077.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA (Pallastrelli conte prof. Giovanni, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6023, 6036.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA MERCANTILE (Ciano Costanzo, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6042.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA POSTA E TELEGRAFI (Caradonna, avv. Giuseppe, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6048.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (Bevione avv. Giuseppe, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6068, 6070.

(Acerbo, prof. Giacomo deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6018.

V. *proposte di senatori e ministri*, pag. 6136.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA RICOSTITUZIONE DELLE TERRE LIBERATE (Merlin avvocato Umberto, deputato).

V. *disegni di legge*, pag. 6023.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO (De Capitani D'Arzago avv. nob. Giuseppe, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6078.

(Rocco avv. Alfredo, deputato).

V. *interrogazioni*, pag. 6093.

SPADA Gr. uff. Nicola. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4864 — convalidazione, 4865 — giuramento, 4881.

SPIRITO avv. comm. Beniamino. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. Commissario di vigilanza nell'amministrazione del fondo per il culto, 1905, 5502 — id. id. per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia », 5032 — dà le dimissioni da membro della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, 2323 — id. id. da membro dell'Ufficio centrale per lo studio del disegno di legge circa provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli, 3790.

Propone che sieno mandate alla città di Vercelli le condoglianze del Senato per la morte del senatore Lucca, 733.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5996.

V. *disegni di legge*, pag. 6005, 6006, 6007, 6010, 6014, 6017, 6019, 6026.

V. *interpellanze*, pag. 6055.

V. *interrogazioni*, pag. 6094.

V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6136.

V. *regolamento giudiziario*, pag. 6137.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

SQUITTI DI PALERMITI barone Gr. cord. Nicola.

Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.

STOPPATO avv. prof. Gr. cord. Alessandro.

V. *disegni di legge*, pag. 6030.

SUPINO prof. Gr. uff. David. Eletto commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, pag. 70 — nominato Commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3306.

Propone un voto di plauso al Presidente della Camera dei deputati per l'opera prestata a favore della pacificazione tra fascisti e socialisti, pag. 378 — rivolge un saluto al Presidente, 718.

V. *disegni di legge*, pag. 6004, 6010, 6012, 6013, 6018, 6025, 6027, 6029, 6053.

V. *interrogazioni*, pag. 6094.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva* pag. 6137.

## T

TACCONI avv. Antonio. Annunzio della nomina pag. 4763 — relazione sui titoli, 4906 — convalidazione, 4907 — giuramento, 4940.

TADDEI dott. Gr. uff. Paolino.

V. *ministro dell'interno*.

TAMASSIA prof. Gr. uff. Nino. Eletto commissario per l'esame della proposta: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi all'Alta Corte di giustizia », pag. 5032.

Parla sul progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 90.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

V. *disegni di legge*, pag. 6002, 6003, 6005, 6007, 6012, 6013, 6019, 6023, 6025, 6050.

V. *interpellanze*, pag. 6054, 6055.

V. *interrogazioni*, pag. 6094.

V. *proposte*, pag. 6136.

TAMBORINO Vincenzo. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9.

TANARI marchese Gr. uff. Giuseppe. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 4814.

Nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Istituzione di una Cassa di maternità », pagina 4744.

V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5996.

V. *disegni di legge*, pag. 6007.

V. *interpellanze*, pag. 6053.

V. *interrogazioni*, pag. 6095.

TANGORRA avv. Vincenzo., deputato al Parlamento. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 4346.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- TASSONI S. E. Gr. Cord. ten. generale Giulio. Eletto commissario al Consiglio superiore del lavoro, pag. 370.  
V. *interrogazioni*, pag. 6095.
- TECCHIO avv. comm. Sebastiano. Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra », pagina 3554.
- TEDESCO avv. Francesco, deputato al Parlamento. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 18.
- THAON DI REVEL S. E. ammiraglio Gr. Cordone Paolo. Eletto membro della Commissione per la politica estera, pag. 57.  
V. *ministro della marina*.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
V. *disegni di legge*, pag. 6036.  
V. *mozioni*, pag. 6099.
- TITTONI S. E. avv. Gr. cord. Tommaso, ministro di Stato, ambasciatore onorario, ecc. Designato a Presidente del Senato, pag. 11 — nominato Presidente del Senato, 23.  
— (V. *Presidente del Senato*, pag. 6120).
- TIVARONI S. E. Gr. Cord. avv. Enrico.  
V. *disegni di legge*, pag. 6050.
- TOLOMEI prof. comm. Ettore. Annunzio della nomina, pag. 4763 — relazione sui titoli, 4832 — convalidazione, 4884 — giuramento, 4885.
- TOMASI DELLA TORRETTA (dei principi di Lampedusa) nob. Pietro. Annunzio della nomina, pag. 153 — relazione sui titoli, 214 — convalidazione, 214 — giuramento, 215.  
V. *ministro degli affari esteri*.  
V. *disegni di legge*, pag. 6013.
- TOMMASI avvocato Gr. uff. Giuseppe. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.  
V. *comunicazioni del Governo*, pag. 5996.  
V. *disegni di legge*, pag. 6013, 6014, 6017, 6019, 6042.  
V. *interpellanze*, pag. 6055.  
V. *interrogazioni*, pag. 6078, 6095.  
V. *mozioni*, pag. 6099.  
V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- TORLONIA principe comm. Giovanni. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9 — No-
- minato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Per il Parco nazionale degli Abruzzi », 5175.
- TORRACA prof. Gr. uff. Francesco.  
V. *disegni di legge*, pag. 6028.
- TORRIGIANI marchese Gr. Cord. Filippo. Designato a Vicepresidente, pag. 19 — nominato Vicepresidente, 23 — funge da Presidente, 661, 2037, 2209, 2297.  
V. *disegni di legge*, 6012, 6029.  
V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6137.
- TORRIGIANI avv. comm. Luigi. Eletto commissario al Consiglio superiore del lavoro, pag. 58 — id. membro della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, 957 — nominato membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Sul riordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti », 2122 — id. per l'esame del disegno di legge: « Per il Parco nazionale degli Abruzzi », 5175.  
Parla sulla proposta del senatore Zupelli relativa alla cancellazione dall'ordine del giorno della discussione su alcune modificazioni al regolamento interno del Senato, pag. 577 — id. sul processo verbale della tornata 10 agosto 1921, 613 — propone di deferire al Presidente la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge relativo all'Opera Nazionale dei combattenti, 2117 — parla sulla composizione della Commissione per lo studio del disegno di legge: « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », 3870 — chiede notizie della salute del prof. Giovanni Federzoni, 5089 — manda un saluto al Presidente in occasione dei festeggiamenti alla Manziiana, 5203.  
V. *disegni di legge*, pag. 6008, 6010, 6053.  
V. *interrogazioni*, pag. 6095.  
V. *regolamento interno del Senato*, pagina 6136.  
V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.
- TREVES DE BONFILI barone comm. Alberto. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 16.
- TRINCHERA prof. comm. Francesco. Annunzi della sua morte e commemorazione, pagina 4769.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

## V

- VALENZANI avv. Gr. uff. Domenico. Funziona da segretario provvisorio, pag. 9.  
*V. disegni di legge*, pag. 6003.  
*V. interrogazioni*, pag. 6056, 6696.
- VALLI avv. Gr. uff. Eugenio.  
 Nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore per il risarcimento e la sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », 3386 — id per l'esame del disegno di legge: « Proroga del termine per procedimenti di responsabilità per ricuperi », 3554.  
*V. disegni di legge*, pag. 6012.
- VALVASSORI PERONI avv. Gr. uff. Angelo. Eletto commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, pag. 70 — nominato sottosegretario per gli affari esteri, 841 — eletto membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 1861.  
*V. Comunicazioni del Governo*, pag. 5995.
- VANNI avv. Gr. uff. Giovanni Antonio. Eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 43.  
*V. disegni di legge*, pag. 6010, 6011, 6019, 6030, 6043.  
*V. relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori*, pagina 5994.
- VENZI avv. comm. Giulio. Nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia, pag. 133.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.  
*V. disegni di legge*, pag. 6012, 6013, 6017, 6047.  
*V. interrogazioni*, pag. 6096.
- VERGA comm. Giovanni. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1517.
- VICINI avv. Gr. uff. Antonio. Chiede notizie della salute del senatore Ameglio, pag. 1378 — nominato membro della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22, 3170.  
*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5996.

*V. disegni di legge*, pag. 6000, 6007, 6010, 6049.

*V. interrogazioni*, pag. 6096.

VISCONTI DI MODRONE duca Alberto. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 4343.

VITELLI prof. comm. Gerolamo.

Parla sulla composizione della Commissione per lo studio del disegno di legge: « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », pag. 3870.

*V. comunicazioni del Governo*, pag. 5995.

*V. disegni di legge*, pag. 6002, 6003, 6006, 6007, 6009, 6011, 6013, 6025, 6028, 6029, 6041, 6042.

*V. interpellanze*, pag. 6053, 6055.

*V. regolamento interno del Senato*, pagina 6137.

VOLPI conte Gr. Cord. Giuseppe. Annunzio della nomina, pag. 3997 — relazione sui titoli, 4070 — convalidazione, 4079 — giuramento, 4079 — nominato ministro di Stato, 5322.

VOLTERRA prof. Vito. Nominato membro della Commissione per gli auguri di capo d'anno (1922) alle Loro Maestà, pag. 1373 — propone la nomina di una Commissione per l'esame del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei », 495.

*V. disegni di legge*, pag. 6008, 6044.

## W

WOLLEMBORG dott. comm. Leone. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — id. per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, 904 — nominato commissario per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3306 — eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, 5533.

*V. disegni di legge*, pag. 6005, 6006.

## Z

ZILLOTTO Gr. uff. Luigi. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1517.

ZIPPEL Gr. uff. Vittorio. Ringrazia il Senato per l'approvazione del disegno di legge

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

relativo alla cessione al comune di Trento dello storico colle denominato Doss di Trento, pag. 1282.

V. *disegni di legge*, pag. 6007.

V. *interrogazioni*, pag. 6096, 6097.

ZUNINO avv. Gr. uff. Paolo. Annunzio della nomina, pag. 2441 — relazione sui titoli, 3083 — convalidazione, 3084 — giuramento, 3531.

V. *disegni di legge*, pag. 6017.

ZUPELLI S. E. ten generale Gr. Cord. Vittorio. Eletto membro della Commissione di finanze, pag. 52 — nominato membro della Commissione per l'esame della proposta del senatore Paternò concernente modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, 1595 — id. per l'esame del disegno di legge: «Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra», 3554 — chiede notizie della salute del senatore Caneva, 865 — propone che il Senato sia rappresentato alle cerimonie del Grappa, 2 agosto 1921, 311 — id. che la discussione sulle modificazioni al regolamento interno del Senato sia annullata dall'ordine del giorno, 577.

V. *disegni di legge*, pag. 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6025, 6026, 6035, 6038, 6039, 6040, 6042, 6045, 6049, 6050.

V. *interrogazioni*, pag. 6056, 6083.

V. *relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva*, pag. 6137.

### Ordini del giorno approvati.

Nella discussione del disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1921:

« Il Senato fa voti che prima che scada il termine prefisso del disegno di legge, cioè il 31 dicembre 1921, si adottino provvedimenti i quali consentano un ampio esame, nei due rami del Parlamento entro il primo semestre 1922, dei bilanci preventivi per l'anno finanziario 1922-23, e la loro approvazione in modo da evitare per

l'anno finanziario 1922-23 l'esercizio provvisorio ». (Della Commissione di finanze). — Approvato, pag. 238.

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ». (Senatore Schanzer). — Approvato, pag. 293.

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma:

« Il Senato, persuaso che il Regio governo, come fece nel caso particolare che diede occasione alla emanazione del Regio decreto 8 dicembre 1918, anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 438.

Nella discussione della relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva (4-XIX-Documenti):

« Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni del ministro dell'industria e del commercio, ed approva le conclusioni della Commissione per la relazione dei decreti registrati con riserva ». (Senatore Ferrero di Cambiano). — Approvato, p. 445.

Nella discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale:

« Il Senato, riconoscendo il fondamento delle considerazioni esposte dall'Ufficio centrale nella sua relazione: fa voti, che il Governo provveda, urgentemente con risoluta fermezza, all'applicazione della legge, tenendo conto delle direttive e delle proposte contenute nella relazione medesima ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pagina 648.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti vari contro la disoccupazione:

« Il Senato, approvando il disegno di legge, in vista della urgente necessità di provvedere alla grave crisi di disoccupazione che attraversa il paese; confida che il Governo, alla ripresa dei lavori parlamentari vorrà presentare un piano organico tecnico-finanziario, relativo a tutte le opere in corso o contemplate nel presente disegno di legge, e alle altre che fossero reclamate da urgenti necessità della vita economica del paese ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 705.

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1919, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15:

« Il Senato invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni ospitaliere per ciò che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie siano regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 1004.

Nella discussione sulla modificazione al regolamento interno del Senato relativa alla convalidazione dei nuovi senatori:

« Il Senato, udite le proposte di modificazioni al regolamento interno, passa all'ordine del giorno ». (Senatore Giardino). Approvato, pag. 1031.

Nella discussione del disegno di legge: Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ». (Senatore Scialoja). — Approvato, pag. 1346.

Nella discussione generale del disegno di legge: Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni:

« Il Senato invita il Governo a provvedere perchè per il personale dipendente dalle provincie e dai comuni, tenuto conto dei titoli di ammissione agli impie-

funzioni da esercitarsi e delle condizioni locali, gli emolumenti e le pensioni degli impiegati degli enti locali non sorpassino quelli degli impiegati statali ». (Senatore Amero d'Aste). — Approvato, 1660.

Nella discussione generale del disegno di legge: Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni:

« Il Senato, udita la discussione generale; considerato che il disegno di legge non risponde ad alcuna impellente necessità ed importerebbe invece disparità di trattamento fra categorie affini di impiegati; considerato che il Paese e la necessità dei bilanci dello Stato, delle provincie e dei comuni attendono una buona volta che si cominci col porre un freno alle spese non necessarie; considerato che il disegno di legge creerebbe gravissimi oneri allo Stato ed agli enti locali; delibera di non passare alla discussione degli articoli ». (Senatori Spirito, Zupelli, Cataldi e Garofalo). — Approvato, pag. 1660.

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:

« Il Senato, considerando che il codice di procedura penale e le altre norme relative alla giustizia penale hanno per presupposto indeclinabile l'uso completo della franchigia postale e telegrafica da parte delle autorità giudiziarie, invita il Governo a ripristinare per il servizio della giustizia penale la suddetta franchigia ». (Senatore Mortara). — Approvato pag. 1794.

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ». (Senatori Rota ed altri). — Approvato, pag. 1795.

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, confidando che esso provvederà efficacemente al rispetto della legge ed alla restaurazione economica e finanziaria dello Stato limitando le spese e procedendo alle più rigorose economie, passa all'ordine del giorno ». (Senatori, Supino e Conti). — Approvato, pag. 1795.

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 308, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica:

« Il Senato invita il Governo ad attenersi in avvenire completamente alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato, relativa all'eliminazione delle Regie navi ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pagina 1880.

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelievamento sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'articolo primo del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi cinquanta per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria:

« Il Senato fa voti perchè al bilancio preventivo del Ministero di agricoltura siano, ogni anno, allegate brevi relazioni tecniche e finanziarie sopra: 1° l'azione dell'Istituto di genetica per la cerealicoltura e degli altri nuovi Istituti di sperimentazione creati a beneficio dell'agricoltura nazionale, in virtù del decreto-legge 10 marzo 1921, n. 267, e dei precedenti decreti del 26 maggio 1918, n. 768, 18 marzo 1919, n. 521 e 4 maggio 1920, numero 660, e altri consimili; 2° sopra l'andamento dell'Istituto lattifero del Lazio di recente istituzione con speciali fondi straordinari; 3° sopra l'erogazione della somma dei 23 milioni fin'ora incassata col prelievamento di centesimi trenta prima, e poi di centesimi cinquanta, sul prezzo di ogni quintale di grano, acquistato o requisito dello Stato; e su consimili prelievamenti sul prezzo di altri cereali ». (Senatore Rava). — Approvato, pag. 2161.

Nella discussione generale del disegno di legge: Proroga del termine, di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre; approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 ».

« Il Senato invita il Governo a non accogliere di regola domande per occupazione di terre oltre il termine in cui, secondo i diversi casi locali, ha luogo l'inizio dell'anno agrario, ricorrendo all'applicazione del termine di legge soltanto a quei casi nei quali ciò sia imposto da gravi e particolari ragioni ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato pag. 2308.

Nella discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporti:

« Il Senato, ritenuto che con la fine del 1923 scadrà il quinquennio di validità delle norme in vigore circa il trattamento economico del personale addetto alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto; richiamato il voto formulato dalla Commissione di finanze ed approvato dal Senato nella tornata del 28 gennaio 1921, confida che il Governo presenterà al più presto, e in ogni caso in tempo utile perchè sia approvato prima della fine del 1923, un progetto di legge per la riforma delle norme sull'equo trattamento, in guisa da conciliare la doverosa tutela del lavoro con le necessità dell'industria e gl'interessi del paese ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato pag. 2315.

Nella discussione generale degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22, 1922-23:

« Il Senato invita il Governo a preparare una riforma dell'ordinamento della pubblica assistenza, ispirandola a meno angusta concezione dell'obbligo che ha lo Stato d'integrare l'azione degli Enti minori e dei privati, e organizzando in maniera completa, sulla scorta delle altre legislazioni, tutte le forme di protezione dell'infanzia abbandonata o debole ». (Senatore Chimienti). — Approvato, pag. 2437.

Nella discussione generale degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23:

« Il Senato invita il Governo a volere, nella compilazione dei futuri bilanci, ri-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

lo stanziamento attuale ». (Della Commissione di finanze). — Approvato, pag. 2927.

Nella discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nell'ex Stato pontificio:

« Il Senato invita il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, al Parlamento, un progetto di legge, per la definitiva sistemazione di tutta la materia degli usi civici, nelle provincie dell'ex Stato pontificio ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3298.

Nella discussione generale del disegno di legge: Sistemazione di concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20:

« Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età e adottando, nelle relative ordinanze, disposizioni che diano un'equa preferenza agli idonei eleggibili del concorso 1919-20, con speciali riguardi ai ciechi di guerra ed a pochi altri che, a ragion veduta, reclamino e comprovino danni diretti o indiretti di guerra. Riguardo poi all'affermazione che sarà presentata una legge, la quale introdurrebbe l'abbinamento delle materie d'insegnamento, il Senato invita il ministro della pubblica istruzione ad aprire i concorsi per una metà delle stesse cattedre vacanti ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3308.

Tale ordine del giorno sostituì il disegno di legge che fu ritirato.

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro il più breve tempo possibile all'approvazione del Parlamento il disegno di legge speciale da promulgare in virtù dell'art. 329 della legge comunale o provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, numero 148, e dell'art. 238 del relativo re-

golamento ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3324.

Nella discussione generale del disegno di legge: Procedimento per ingiunzione:

« Il Senato, approvando i criteri fondamentali, esprime il voto che nella compilazione del testo della legge siano tenuti presenti i seguenti punti: I. La prova scritta deve avere le caratteristiche di validità secondo le norme generali fissate nei Codici ed il credito che alla stessa si riferisce dovrà essere certo, liquido ed esigibile. II. Il ricorso, quando sia presentato al Tribunale, deve, tanto in materia civile come commerciale, essere sottoscritto da un avvocato o procuratore esercente, salvo estendere tale condizione anche ai ricorsi davanti ai pretori in correlazione a quanto potrà essere stabilito nei riguardi della assistenza legale per le cause pretoriali di valore superiore alle lire 1500. III. Il magistrato deve estendere la indagine preliminare sulla propria competenza anche a quella per territorio. IV. Qualora il debitore si trovi nelle colonie o, nel Regno, in località non limitrofa di Corte d'appello rispetto a quella davanti alla quale deve essere proposta l'opposizione, il giudice potrà prorogare i termini, tenendo conto delle distanze, ma non oltrepassando mai quelli stabiliti in tali casi dal Codice di rito civile per comparire. V. Nella ipotesi di procedimento monitorio di competenza del Tribunale, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal presidente del Collegio che vi provvederà nelle forme del procedimento incidentale. VI. Nel caso di opposizione, e per accordare la sospensione con ordinanza, si applicheranno le norme generali del Codice di rito, e la sospensione potrà essere accordata solo dal giudice competente a conoscere della opposizione. VII. L'azione per danni attribuita al debitore al quale non siano stati notificati in persona il ricorso e il decreto e non abbia fatto opposizione all'ingiunzione da esperirsi nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione potrà consentirsi nel solo caso di insussistenza del credito. VIII. Nell'accogliere la opposizione e per quanto ha tratto alla condanna del cre-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

tenenti gli organici in vigore e aggiungere tutte quelle altre delucidazioni che valgono a rendere chiaro ed efficace il controllo parlamentare sulle somme iscritte nei singoli capitoli ». (Della Commissione di finanze). — Approvato, pag. 2438.

Nella discussione generale del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1922-23:

« Il Senato, considerate le altissime cifre dei più gravi delitti che in gran parte sono opera di delinquenti più volte recidivi; considerata l'insufficienza delle sanzioni stabilite per la recidiva e l'abitudine nel vigente codice penale; ricordando le proposte già fatte da lungo tempo in tale argomento, la più recente delle quali è della Commissione istituita con Regio decreto per la riforma della legislazione penale; udite le favorevoli dichiarazioni del guardasigilli; esprime il voto che il Governo presenti nel più breve tempo un disegno di legge per la repressione della delinquenza abituale ». (Senatore Garofalo). — Approvato, pag. 2393.

Nella discussione generale del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-23:

« Il Senato preso atto della relazione della Commissione di finanze del bilancio 1922-23 del Ministero della giustizia e degli affari di culto e di tutte le dichiarazioni dell'onorevole relatore della Commissione stessa; visto l'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma delle amministrazioni dello Stato, che gli riserva il diritto di controllo sulla esatta esecuzione della legge; nell'intento di poter decidere con piena cognizione sulle legalità della legislazione con riserva del Regio decreto riguardante le modifiche dell'ordinamento giudiziario del 14 dicembre 1921, e nel fine di poter esercitare il suo controllo in merito alla discussione della legge 13 agosto 1921; delibera di passare alla votazione del bilancio riservandosi, in sede di discussione dei decreti registrati con riserva, di decidere in merito alla costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 ». (Senatore Ferraris Dante). — Approvato, pag. 2696.

Nella discussione generale del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1922-23:

« Il Senato senza pregiudizio dell'esame della costituzionalità del decreto 14 dicembre 1921 nella sede opportuna, esprime il voto che per qualsiasi nuova norma relativa all'ordinamento giudiziario, la quale non sia rigorosamente contenuta nei confini e scopi degli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, sia rispettata dal Governo la regola fondamentale dell'articolo 70 dello Statuto ». (Senatore Mortara). — Approvato, pag. 2696.

Nella discussione generale dei bilanci dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-21 e 1922-23:

« Il Senato, gravemente preoccupato pel rilevante disavanzo dovuto in massima parte ad eccessive spese di personale, invita il Governo ad introdurre, anche con ritocchi legislativi, economie tali nell'esercizio stesso da far conseguire nel minor tempo possibile il sospirato pareggio ». — (Della Commissione di finanze). — Approvato pag. 2926.

Nella discussione generale dei bilanci dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23:

« Il Senato, pure approvando lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23 nelle stesse cifre già approvate dall'altro ramo del Parlamento, invita il Governo a valersi prima che quello stato di previsione entri in vigore, e cioè prima del 1° luglio prossimo, della autorizzazione data dall'art. 22 del Real decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, introducendo nel detto stato di previsione le variazioni dipendenti dallo stesso decreto legge e cioè: 1° la soppressione dei due attuali capitoli 101 e 102 aventi uno stanziamento complessivo di lire 438,870,000; 2° la istituzione di un capitolo nuovo per sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto in base all'art. 8 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, assegnando a questo nuovo capitolo lo stanziamento di sole lire 130 milioni e diminuendo, così, di lire 308,870,000

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- ditore al rifacimento dei danni saranno applicate le norme di cui all'art. 370 del Codice procedura civile per la lite temeraria ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3369.
- Nella discussione per la sostituzione dell'art. 5 del disegno di legge: Modificazioni alle competenze dei pretori e dei conciliatori:
- « Il Senato fa voti perchè al patrocinio avanti ai pretori nei comuni che sono sede di Tribunale siano ammessi soltanto i procuratori e avvocati iscritti negli albi professionali ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3372.
- Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica:
- « Il Senato invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici a mantenere in vigore l'art. 13 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (22 marzo 1900, n. 195), che prescrive: " con lo stato di previsione, il ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento in ciascun anno una relazione che dia conto dell'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno ". Ed il Senato fa voti altresì che detta relazione contenga tutti gli elementi che valgano a stabilire l'effettivo onere dello Stato ». (Senatore Rava). — Approvato, pag. 3379.
- Nella discussione generale del disegno di legge: Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati ed agli ufficiali giudiziari:
- « Il Senato confida che il ministro della giustizia vorrà studiare e proporre all'approvazione del Parlamento provvedimenti atti a diminuire la sperequazione di trattamento attualmente esistente tra gli ufficiali giudiziari, o istituendo una Cassa Nazionale simile a quella che vige per il notariato, o sopprimendo l'assegno annuo di lire duemila portato dalla legge 24 marzo 1921, n. 299, e devolvendo il ricavato in aumento del minimo assicurato ad ogni ufficiale giudiziario mediante l'indennità supplementare; o con altri mezzi atti a conseguire lo scopo ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3535.
- Nella discussione dell'art. 5 del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di risanamento, di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova:
- « Il Senato, nell'approvare il disegno di legge, considerato che la legge di Napoli fu promulgata quando non esisteva il regime vincolativo degli affitti, fa voti che per l'applicazione equa di detta legge non si tenga conto del vincolo che ha carattere transitorio ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3631.
- Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:
- « Il Senato, fiducioso che le forze vitali della Nazione sapranno, nel continuare a contrastare virilmente l'azione dei partiti sovversivi, astenersi da qualsiasi eccesso; manda un plauso a quanti nello sciopero generale, col mantenersi al proprio posto di lavoro, procurarono che i danni fossero minori e contribuirono a riaffermare l'autorità dello Stato; e con ferma fede nelle libere istituzioni dalle quali il Governo può e deve attingere l'autorità e i mezzi per prevenire, punire e premiare provvedendo a riordinare socialmente ed economicamente lo Stato e restituendo all'Italia tutta l'importanza che le spetta nelle competizioni internazionali; udite le dichiarazioni del Governo le approva e passa all'ordine del giorno ». (Senatore Mazzoni). — Approvato, pag. 3897.
- Nella discussione generale del disegno di legge: Assegnazione straordinaria per la divisa uniforme al personale subalterno dell'amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22:
- « Il Senato invita il Governo a dare avviso al personale subalterno dell'amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, che la fornitura della divisa uniforme per quest'estate sarà l'ultima di tali forniture ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 3900.
- Nella discussione generale del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'ar-

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

titolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico:

« Il Senato approva le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, e respinge la conversione in legge del decreto Reale 10 marzo 1921, n. 289 ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 4131.

Nella discussione sulle comunicazioni del Governo:

« Il Senato, udito le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno ». (Senatore Giardino). — Approvato, pag. 4264.

Nella discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino:

« Il Senato, approvando la conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, invita il Governo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 4375.

Nella discussione sulle relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva:

« Il Senato del Regno, pur deplorando il decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario; udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ». (Senatore Vicini). — Approvato, pag. 4476.

Nella discussione sulle relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva:

« Il Senato esprime alla Corte dei conti la sua approvazione per l'accurata diligenza con la quale compie il suo ufficio alto e indipendente di riscontro vigilante sugli atti della pubblica amministrazione e sulle spese dello Stato, e, con la certezza che le sue attuali attribuzioni non verranno diminuite; confida che persista nel suo compito per esaminare con analisi sicura i conti consuntivi dei bilanci, e per rivedere le contabilità delle numerose e gravi gestioni di guerra fuori bilancio ». (Senatore

zatti, firmato anche dai senatori Malvezzi, Pullè, Tanari, Civelli, Bollati, Niccolini Eugenio, Brandolin, Boncompagni, Venosta, Cipelli, Zupelli, Supino, Diena, Dallolio Alberto, Valli, Stoppato, D'Ovidio Francesco, Mariotti, Piaggio, Gallini, De Amicis Mansueto, Imperiali, Mango, Guidi, Lamberti, Amero D'Aste, Einaudi, Dorigo, Pavia, Greppi, Tivaroni, Fradeletto, Sili, Del Giudice, Di Sant'Onofrio, Morpurgo, Grassi, Crespi, Vigoni, Borsarelli, Bertetti, Calleri, Frola, Torrigiani Luigi, Boselli, Wollemborg). — Approvato, pag. 4486.

Nella discussione generale della proposta di legge: Sulla conversione in legge dei decreti-legge:

« Il Senato, convinto della necessità di frenare l'uso dei decreti-legge, passa alla discussione degli articoli ». (Senatore Fracassi). — Approvato, pag. 4911.

Nella discussione generale del disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli statuti di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923, al 30 giugno 1924, fino a quando non siano stati approvati per legge:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione dell'articolo del disegno di legge ». (Senatori Ferraris Maggiorino e Mazziotti). — Approvato, pag. 5131.

Nella fine della discussione degli articoli della proposta di legge: Sulla conversione in legge dei decreti-legge:

« Il Senato fa voti che il Governo presenti al più presto al Parlamento i decreti-legge che non siano ancora stati presentati ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 5171.

Nella discussione generale del disegno di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, passa alla discussione degli articoli ». (Dell'Ufficio centrale). — Approvato, pag. 5219.

Nella discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio:

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

« Il Senato del Regno, ritenuto che per rendere veramente efficace l'obbligo della denuncia delle ditte convenga introdurre nella nostra legislazione l'istituto del registro di commercio pel quale i commercianti siano tenuti a iscrivere la ditta sotto comminatorie di carattere giuridico e sanzioni penali, invita il Governo a provvedere all'istituzione del registro di commercio ». (Senatore Supino). — Approvato, pagina 5307.

Nella discussione generale del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica:

« Il Senato udite le dichiarazioni del Governo, conferma la sua fiducia nel Ministero e passa alla discussione degli articoli ». (Senatore Spirito). — Approvato, pag. 5393.

Nello svolgimento della interpellanza dei senatori Artom e Mazzioti al presidente del Consiglio sulle direttive del Governo in relazione alla situazione politica internazionale:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, approva pienamente l'indirizzo di politica estera seguito dal Governo ». (Senatori Melodia, Campello, Perla ed altri). — Approvato per acclamazione, pag. 5455.

Nella discussione generale del disegno di legge: Costituzione in comune autonomo della frazione di Aprica:

« Il Senato, mentre approva il disegno di legge n. 623, intende che all'art. 1 le parole "nel suo territorio" debbono riferirsi non già a "San Paolo", ma a "frazione di Aprica" ». (Senatore Credaro). — Approvato, pag. 5733.

### Petizioni.

Petizioni (Sunto di) pag. 185, 962, 1254, 1373, 1577, 2122, 2185, 2323, 2351, 2841, 3081, 3765, 3825, 4033, 4162, 4385, 4760, 4981, 5037, 5212, 5353, 5573.

### Presidenza del Senato.

Regio decreto riguardante lo scioglimento della Camera dei deputati e la convocazione dei Collegi elettorali, pag. 9.

Presidenza provvisoria, pag. 9.

Proclamazione della designazione a presidente del Senato del senatore Tommaso Tittoni, pag. 11.

Proclamazione della designazione a vice presidenti del Senato dei senatori Melodia, Colonna Fabrizio, Torrigiani Filippo, Cefaly, pag. 19.

Regio decreto portante la nomina a Presidente del Senato, del senatore Tommaso Tittoni, pag. 23.

Regio decreto portante la nomina a vice presidenti del Senato dei senatori Melodia, Colonna Fabrizio, Torrigiani Filippo, Cefaly, pag. 23.

Segretari: senatori Biscaretti, Pellerano, Presbitero, Frascara, Sili, De Novellis, pag. 22, Agnetti pag. 5510.

Questori: senatori Rossi Giovanni, Podestà, pagina 23.

Regio decreto portante la nomina a vice presidente del Senato del senatore Perla, pagina 5537.

### Proposte di Senatori e Ministri.

Proposta del senatore Arlotta per la nomina della Commissione per l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 32; del senatore Badoglio per l'invio di un saluto al Senato romeno, 44;

del senatore di Brazzà per deferire al Presidente la nomina delle Commissioni di istruzione e di accusa dell'Alta Corte di giustizia, 49;

dei senatori Zupelli e Pullè, per una rappresentanza del Senato alle cerimonie sul Grappa e sul Podgora, 311;

del senatore Volterra per la nomina di una Commissione per l'esame del disegno di legge relativo alla: « Maggiore assegnazione di lire 515,000 a favore della Regia Accademia dei Lincei, 495;

del senatore Chimienti perchè il Senato sia rappresentato all'inaugurazione di un monumento commemorativo ad Otranto, 550;

del senatore Zupelli per la cancellazione dall'ordine del giorno della discussione su alcune modificazioni del regolamento interno del Senato, 577;

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

del senatore di Campello per la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Assunzione dei mutilati di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private, 608 ;

del senatore Mazzoni perchè il Senato sia rappresentato alle cerimonie per il VI centenario di Dante, 720 ;

del senatore Spirito per l'invio di condoglianze alla città di Vercelli in occasione della morte del senatore Lucca 733 ;

del senatore De Cupis per la nomina della Commissione che dovrà riferire sulla proposta del senatore Paternò, concernente: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato », 1586 ;

del senatore Torrigiani Luigi perchè sia deferita al Presidente la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Opera nazionale dei combattenti », 2117 ;

del senatore Montresor perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22 », 3163 ;

del senatore Montresor perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », 3300 ;

del senatore Indri perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova », 3380 ;

del senatore Morpurgo perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Garanzia e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra » 3531 ;

del senatore Morpurgo perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul risarcimento dei danni di guerra », 3531 ;

del Presidente perchè gli Uffici nominino ciascuno due Commissari per lo studio

del disegno di legge: « Trasformazione del latifondo o colonizzazione interna », 3871 ;

del senatore Rossi Teofilo, ministro dell'industria e del commercio, perchè sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione per l'esame del disegno di legge: « Emissioni di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana », 4339 ;

del sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri perchè sia deferita al Presidente la nomina della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modifiche alla legge elettorale politica », e quella della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Estensione dell'elettorato e dell'eleggibilità amministrativa ad alcune categorie di donne » 5257 ;

del senatore Cefaly per delegare al Presidente la nomina dei membri della Commissione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia in sostituzione dei dimissionari senatori Paternò, Bensa, Palummo e Cassis, 5382 ; (a questa proposta si associano i senatori Cirmeni, Del Giudice e Tamassia), 5382.

## Regolamento interno.

Regolamento interno del Senato:

Modificazioni all'articolo 3, proposta del senatore Lucca ed altri, pag. 40 ;

Modificazioni agli articoli 39, 129, 130, proposte dal senatore Ferri, 52, 53 ;

Modificazione all'articolo 103, proposta dal senatore Cefaly, 52, 53 ;

Proposta di legge: « Sui procedimenti penali contro i senatori », d'iniziativa del senatore Paternò ed altri. Modificazione, 4168 ; non fu presa in considerazione.

Modificazione all'articolo 138 del Regolamento interno del Senato: approvata, 5277. 5924

Discussione sulla modificazione degli art. 103, 129 e 130, oratori: Cagnetta, segr. della Comm. per il regolamento interno, 1028 ; Cefaly, 1024, 1030 ; Corbino, ministro dell'istruz. pubbl., 1031 ; Giardino, 1029 ; Melodia, della Commissione per il regolamento interno, 1025 ; Spirito, 1030 ; Torrigiani Luigi, 1030. (Si passò all'ordine del giorno su proposta del gen. Giardino, p. 1031).

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

Discussione sulla proposta di modificazione agli articoli 1, 3, 39, 88, pag. 3766, oratori: Presidente, 3767, 3769; De Cupis, 3767; Ferraris Carlo, 3768; Fracassi, 3768, 3769, 3771; Mazzoni, 3767; Melodia, relatore, 3767, 3769, 3770; Pozzo, 3770; Rava, 3769; Scialoja; 3770; Torrigiani Filippo, 3771, Vitelli, 3771. Votazione, 3772.

## Regolamento giudiziario.

Proposta del senatore Paternò relativa a modificazioni al regolamento giudiziario del Senato: presentazione, pag. 1586;

Proposta dei senatori Bellini, Spirito ed altri agli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato: presentazione 2343; discussione 3 luglio 1922, pag. 3346, oratori: Bellini, 3348; Cagnetta relatore, 3347, 3350; Del Giudice, 3346, 3347, 3349; Pincherle, 3349, 3350; Rota, 3346. Votazione, 3509;

Proposta dei senatori Badoglio, Rossi Giovanni, Cassis, Giardino e Imperiali: « Modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, per stabilire incompatibilità per il patrocinio dinanzi l'Alta Corte di giustizia ». Annunzio, 4945, discussione per la dichiarazione d'urgenza, oratori: Giardino, 5065; Peano, 5067. L'urgenza è approvata, 5081; la proposta è approvata, 5131; approvata a scrutinio segreto, 5175.

## Relazioni speciali:

*Relazione della Commissione parlamentare consultiva per la riforma della burocrazia*, pag. 1516;

*della Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato sui risultati dell'esercizio ferroviario 1920-21*, 4342;

*della Commissione per i decreti registrati con riserva*: discussione sulla relazione (numero XIX-documenti) seduta del 5 agosto 1921, oratori: Belotti, ministro industria e commercio, 443; Bettoni, 440; De Cupis, relatore, 441, 444, 445; Ferrero di Cambiano, 445; Frascara, 439; Supino, 439, 443; Torrigiani Luigi, 445; sulle relazioni (N. XIX a

XXVI, documenti) sedute del 10, 12, 13 e 14 febbraio 1923, 4389, oratori: Cannavina, della Commissione, 4468, 4461; Corbino, 4458; De Blasio, 4436; De Cupis, presidente della Commissione, 4389; *passim* 4475; Del Giudice, della Commissione, 4449; Ferraris Carlo, 4405, 4423; Ferraris Dante, 4451; Giardino, 4474; Luzzatti, 4391-94, 4412-35; Milani, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, 4394; Oviglio, ministro della giustizia e degli affari di culto, 4414-70-74-86; Polacco, 4424; Presidente, 4389 *passim* 4458; Santucci, 4475; Scialoja, 4389, 4410-26; Spirito, 4453-74; Tommasi, 4407; Zupelli, 4452.

*della Commissione per le petizioni:*

GAROFALO, relatore, riferisce sulle petizioni del tenente colonnello della riserva Friedmann Alberto, pag. 1523; del cav. Vincenzo Romano, 1524;

D'ANDREA, id., riferisce sulle petizioni dei sindaci di Serradifalco e di Teramo, 1524; sulla petizione del generale Capello Luigi, 1524, oratore: Bava Beccaris, 1525; Bergamasco, ministro della marina, 1525, 2008; relatore Bertetti, 2010; D'Andrea, 2009, 2011; Polacco, 2011;

BERTETTI, id., riferisce sulla petizione del maggior generale della riserva Testa Michele, 3254;

GAROFALO, id., riferisce sulla petizione del maggior generale della riserva Baldassarre Baldassarri, 3254; sulla petizione del maggiore generale a riposo Caorsi Andrea, 3255; sulla petizione del maggiore Bezzicheri Guido, 3255;

D'ANDREA, id., riferisce sulla petizione del cavaliere Giuliani Alfonso, 3256;

BERTETTI, id., riferisce sulla petizione del signor Vinciotti Spartaco, 3256; sulla petizione del presidente del circolo « Michele Tedeschi » di Modica (Sicilia), 3256;

D'ANDREA, id., riferisce, sulla petizione del presidente dell'organizzazione civile del Lazio, 3256;

GAROFALO, id., riferisce sulla petizione del sindaco del comune di Serradifalco, 3257;

D'ANDREA, id., riferisce sulla petizione dell'avvocato Alessandro Sacchi, 3257;

GAROFALO, a nome del senatore Cuzzi, relatore

## INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

- riferisce sulla petizione del prof. Sgroi Enrico, 3257; sulla petizione del comm. Giuseppe Enea, 3257;
- PAGLIANO, relatore, riferisce sulla petizione del sig. Enea Cavalieri, 4273;
- GAROFALO, id., riferisce sulla petizione del signor Lanciano Adolto, 4273;
- PAGLIANO, id., riferisce sulla petizione del generale Emilio Bertotti, 4274;
- GAROFALO, id., riferisce sulla petizione del presidente della Sezione pensionati di Orvieto, 4274;
- PAGLIANO, id., riferisce sulle petizione del notaio Letterio Biondo, 4275;
- GAROFALO, id., riferisce sulle petizioni del signor Luigi Barengli, 4275; del comm. Giuseppe Enea, 4275; del comune di Aldibona, 4275;
- D'ANDREA, id., riferisce sulla petizione della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto, 4275;
- GAROFALO, id., riferisce sulle petizioni dei signori Carlo Cifoni, Gaspare Duran, della signora Maria Rygier, 5295; dell'onorevole Filippo Turati ed altri, 5296; della signora Sofia Salvini, 5297;
- PAGLIANO, id., riferisce sulle petizioni del sacerdote Tobia Silvestri, dell'avv. Giuseppe Liuzzi, 5295, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Acqui, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani, del comune di Aquilonia, del generale Ettore Mambretti, 5296; del cav. Paolo Dompè, colonnello dei bersaglieri, 5297; in sostituzione del senatore D'Andrea, relatore, riferisce sulle petizioni dei sindaci di Sala Consilina, Larino, Isernia, Vallo della Lucania, del sindaco di Lucera, del sindaco e del Presidente dell'Ordine degli avvocati, del personale del Consiglio di disciplina dei procuratori di Spoleto, del sindaco di Mistretta, 5974.
- BERTETTI, id., riferisce sulle petizioni del signor Raimondi Paolo, del gen. Gualtiero Francesco, 5974;
- PAGLIANO, id., riferisce sulle petizioni del sindaco di Savelli, del sig. Balbo Mossetto Francesco, 5975;
- CITO FILOMARINO, id., riferisce sulle petizioni del gen. Trallori Vittorio, del tenente di artiglieria Miserochi Dino, 5975;
- GAROFALO, id., riferisce sulla petizione del signor Scalambra Olinio, 5975.
- Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*  
(V. Commissioni permanenti e speciali, pag. 5994).